

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

————— VIII LEGISLATURA —————

**Doc. XXIII
n. 5**

VOLUME VENTIQUATTRESIMO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLA STRAGE DI VIA FANI
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

(Legge 23 novembre 1979, n. 597)

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

DOCUMENTI

Atti giudiziari

ROMA 1988

AVVERTENZA

Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.

INDICE

Atti giudiziari

TOSCANA (II)

FIRENZE (<i>segue</i>)	Pag.	7
GROSSETO	»	163
LIVORNO	»	167
LUCCA	»	473
MASSA	»	829
MONTEPULCIANO	»	969
PISA	»	973
PISTOIA	»	991
PRATO	»	999
SIENA	»	1047

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO	»	1053
--------------	---	------

TOSCANA II

Segue: **FIRENZE**

7179
7180

118
9



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di FIRENZE

Composta dei Signori:

- 1. Dott. Saverio Piragino **Presidente**
- 2. Dott. Marcello De Roberto **Giudice** *et*
- 3. Codaspro Clara Bartolini **Giudice popolare**
- 4. Cinelli Giancarlo > >
- 5. D'Amore Carmine > >
- 6. Nesi Carlo > >
- 7. Barbieri Luigi > >
- 8. Nencioni Ugo > >

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) a procedimento formale

contro

SOFIA Pietro, nato a Palermo il 3/4/1951, in atto de
tenuto nelle Carceri Giudiziarie di San Gimignano,
arrestato il 29/10/74.

detenuto presente

ABATANGELO Pasquale, nato a Firenze il 2/11/1950, in
atto detenuto nelle Carceri di Porto Azzurro,
arrestato il 29/10/74 evaso dal 9 al 25/2/75.

detenuto presente

ABATANGELO Niccolò, nato a Firenze il 27/2/1947 con
domicilio in Firenze via Niccolò da Tolentino 86;

N. 17/76 Reg. Sent.
N. 11/75 Reg. Gen.

SENTENZA

in data 24 / 5 / 76

C.P. C. APPELLO
n. 17374

SCHEDE: 28/9/77
ESECUZIONE: 30/9/77

depositata il
5 LUG 1976

[Signature]
Cancelliere

Li 17/2/76
fatto avviso di che all'arti-
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

151 al SM 21/9/76
[Signature]

(1) A procedimento formale
o per citazione diretta.



arrestato il 2/11/74, scarcerato il 25/7/1975 emesso
ordine di cattura dalla Sezione Istruttoria della
Corte di Appello in data 18/10/1975.

latitante contumace

MARINARI Giovanni, nato a Firenze il 3/8/1942 ed
ivi residente via Agnolo 48,
arrestato il 29/10/1974 in libertà provvisoria il
27/11/1974.

libero non comparso contumace

I M P U T A T I



IMPUTATI:SOFIA Pietro, ABATANGELO Pasquale, ABATANGELO Nicola

A) del reato di cui all'art. 110, 625, 624 n. 2, 5, 439 n. c. in relazione all'art. 51 n. 2 C.P. perchè in Firenze, il 29/10/1974 per procurarsi ingiusto profitto, in concorso tra loro, si impossessavano dell'autovettura tg. CB 36270 in danno di Giannotti ~~Luca~~ Nicola, che l'aveva lasciata incustodita in pubblica via, dopo averne forzato le portiere, commettendo il fatto su cosa esposta per consuetudine alla pubblica fede, con violenza sulle cose, in più di tre persone riunite al fine di consumare il reato seguente.

B) del reato di cui agli artt. 110, 81, 628, 1°, 2°, 3° comma n. 1 C.P., perchè in Firenze, il 29/10/1974, in concorso fra loro è con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso della somma di L. 3.447.500 in danno dell'Agenzia n. 10 della Cassa di Risparmio di Firenze, nonché di una borsa di monete metalliche in danno della stessa agenzia bancaria, di L. 7-8.000.= in danno di Aguti Matilde, cliente della banca e di L. 275.000.= in danno di Guzzo Vincenzo, pure cliente della banca, minacciandone i funzionari presenti agli sportelli, Signorini Lorenzo, Salvadori Carlo, Giannini Otello, Rovini Giampiero, Doddi Adriana, Castellani Alessandro, Valente Leonardo, Rogani Mario, Raddi Marcello, Russo Pier Luigi, Gioppi Monica, Chiotero Patrizia, Berti Alessandro, e immediatamente dopo usando violenza consistita nello sparare numerosi colpi di arma da fuoco contro il Maresciallo ordinario dei Carabinieri Arrigucci Luciano, contro l'appuntato dei Carabinieri Romaniello Domenico e il carabiniere Conti Mauro, per assicurarsi il possesso della somma sottratta e assicurarsi l'impunità del reato commesso, commettendo il fatto con armi, in più persone riunite e travisate da calzamaglie che ne nascondevano il volto.

C) del reato di cui agli artt. 81, 56, 575, 576, n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 e 61 n. 10 C.P., perchè nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del M. llo Ordinario dei Carabinieri Arrigucci Luciano dell'appuntato dei Carabinieri Romaniello Domenico e del Carabiniere Conti Mauro, sparando contro di loro numerosi colpi uno dei quali feriva il Maresciallo Arrigucci cagionandogli ferita alla regione mediale della coscia destra, alla regione della coscia sinistra, e lesioni viscerali, per le quali è riservata la prognosi, commettendo il fatto contro pubblici ufficiali e per consumare il reato di rapina aggravata e senza che tuttavia si verificasse l'evento morte per cause indipendenti dalla loro volontà.

D) del reato di cui agli artt. 110, 337, 339 1° comma C.P. perchè, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo sub A) in concorso fra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usavano violenza contro il M. llo ordinario dei Carabinieri Arrigucci Luciano, l'appuntato dei Carabinieri Romaniello Domenico e il carabiniere Conti Mauro consistita nello sparare numerosi colpi di pistola per impedire che costoro compissero un atto del loro ufficio e cioè li identificassero e fornissero dopo il compimento della rapina rubricata, commettendo il fatto con armi e in più persone riunite, per assicurarsi l'impunità del reato di rapina con

Tribunale

Tribunale

Tribunale



- 2)
- E): del reato di cui all'art. 110, 699, 61, n° 2, e 4 L. 2/10/1967, n° 855, perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi precedenti e ed al fine di consumare i reati di rapina e di tentato omicidio, portavano fuori della propria abitazione varie pistole, in concorso fra loro e al fine di commettere i reati che precedono;
- F): del reato di cui agli artt. 110, E.P. e 2, L. 2/10/1967, n° 895, perché, nelle circostanze della rapina commessa e in concorso fra loro, detenevano due candelotti di materie esplodenti;
- G): del reato di cui agli artt. 110 e 4 stessa legge 2/10/1967, perché, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in concorso fra loro, portavano in luogo pubblico e nell'agenzia bancaria materie esplodenti confezionate in candelotti;

SOFIA Pietro : I) del reato di ricettazione p. e p. dall'art. 648, C.P., perché, al fine di procurarsi un profitto, riceveva un modulo di patente, contraddistinto dal numero progressivo A 7102197, che egli sapeva provenire da furto: accertato in Firenze, il 29/10/1974")

L): del reato di cui agli artt. 477 e 482; C.P., per avere contraffatto la patente di guida con il numero progressivo A 7102197 in modo che, contrariamente al vero, sembrasse rilasciata a Torino da quella Prefettura a De Rosa Angelo. Reato accertato in Firenze il 29/10/1974.

M): del reato di cui agli artt. 81, 495, 2° comma, n° 2, C.P., perché, in Firenze, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, interrogato dal Procuratore della Repubblica di Firenze in sede di formale interrogatorio, il 29/10/1974, e dallo stesso magistrato durante un atto di fotosegnalamento il 30/10/1974, dichiarava falsamente di chiamarsi De Rosa Angelo, fu Giovanni, n. a Ragusa l'1/9/1947 e res. a Torino in V. Garibaldi 20;

MANNARI Giovanni

N): del reato p. e p. dagli artt. 110 e 378, 1° comma, C.P. perché, in Firenze, il 29/10/1974, dopo che erano stati commessi i reati di rapina, tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, detenzione e porto abusivo di materie esplodenti, aiutavano Pasquale Abatangelo, che di quei reati era stato complice, a eludere le investigazioni dell'autorità, nascondendo la pistola e un candelotto di materia esplodente in un sacchetto contenente giocattoli dei suoi figli, riposto in un lettinetto della cucina, nonché, negando, in tempo immediatamente successivo, agli Ufficiali di P.G. sopraggiunti, che lo interrogavano in proposito, che presso di lui si trovassero le armi usate o possedute dall'Abatangelo Pasquale.

Al SOFIA con recidiva specifica infraquinquennale;

BATANGELO PASQUALE con recidiva generica infraquinquennale



51

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rapporti dei Carabinieri di Firenze in date 30/10/74 (p. 7 fascicolo principale) e 26/11/74 (p. 160), veniva riferito che, il 28/10/74, il Comando di detto Gruppo dei Carabinieri, d'intesa con la locale Questura, aveva predisposto un servizio di vigilanza coordinato, da attuarsi da Carabinieri ed agenti in abito civile, allo scopo di stroncare rapine in danno di Istituti di credito, particolarmente braseggiati, in quel periodo, da bande di rapinatori operanti in questa città.

Più il giorno successivo, il 29/10/74, alle ore 11,50, nell'ambito di tale servizio, il M. llo ARRIGUCCI LUCIANO, l'alluntat. ROMANIELLO DOMENICO, ed il carabiniere CONTIMAURO, si trovarono nei pressi dell' Agenzia n° 10 della Cassa di Risparmio di Firenze, posta in piazza Leon Battista Alberti, allorché avevano notato che un' autovettura Fiat 124 bianca targata C.B. 38270, con quattro giovani a bordo, si era fermata davanti all'ingresso di detta Agenzia. Tale autovettura in seguito, risultava essere stata rinvenuta, il mattino dello stesso giorno, nelle piazze circoscrisse Poggi in Firenze, ove era stata lasciata in sosta, con le portiere chiuse e chiavi dal proprietario dott. GIANNOTTI NICOLA. Dall'auto erano scesi tre giovani, che, camminando con passo normale, erano entrati nei locali della banca. Il quarto giovane era rimasto al posto di guida. I militari operanti avevano notato che l'ultimo dei tre individui suddetti, nel varcare la soglia d'ingresso, si era calato sul volto un fazzoletto turchese di colore rosso scuro, il M. llo ARRIGUCCI, intuendo che si trattava di rapinatori, e ritenendo che l'affrontarli all'interno dei



41

locali della banca sarebbe stato troppo pericoloso per l'incolumità degli impiegati e dei clienti, avere deciso di sottrarli all'uscita; e tale scopo, avere dislocato il ROMANIELLO, armato di mitra, ed il CONTI, armato di pistola, tra le macchine in sosta nel parcheggio antistante la banca, quasi al centro della piazza, il ROMANIELLO sulla destra, guardando la facciata, il CONTI sulla sinistra. Egli, dal canto suo, si era affostato dietro un furgone "OM" targato FI/561 243, parcheggiato sul lato sinistro della via Lorenso di Gredi, apriti sulla sinistra della sede della banca, sempre guardando l'ingresso. Il M. Llo ARRIGUCCI era armato di pistola.

All'interno della banca, al momento dell'invasione dei rapinatori, si trovavano 13 impiegati e 5 clienti. Due dei rapinatori avevano saltato il cancello delimitante il recinto riservato agli impiegati, e, minacciando questi ultimi, si erano fatti consegnare ~~banconote~~ banconote custodite nelle cassaforte, e monete contenute in una borsa, per l'importo complessivo di L. 3.852.523. Anche due clienti, che si trovavano nelle banche, sotto la minaccia delle armi (tutti i rapinatori, infatti, erano armati di pistola), erano stati costretti a consegnare il denaro in loro possesso; precisamente, AGUTI MATILDE era stata rapinata di L. 8.000, e GUZZO VINCENZO di L. 275.000. Il terzo rapinatore, nel frattempo, era rimasto nel settore riservato ai clienti, allo scopo di sorvegliare la porta d'ingresso. Consumate dette rapine, i tre erano usciti dalla banca, alle 11,55, e si erano accinti a risalire sull'auto, rimasta col motore acceso e col complice al volante. A questo punto, il M. Llo ARRIGUCCI, sfoderandosi oltre lo spigolo posteriore



5/

sinistro del fucile, aveva intimato loro l'alt. Ma qualcuno, spaventato, aveva tirato un colpo di pistola da fango, lo aveva attinto al gluteo sinistro, ragionandogli una ferita con foro d'entrata in detta sede, e foro d'uscita in regione inguinale destra. Il proiettile, come veniva successivamente accertato e messo di perizia medico-legale, aveva determinato, nel suo percorso, una lesione del tratto posteriore dell'uretra. Un altro colpo, sparato dallo stesso individuo, rimasto fuori della sede della banca, ove avevano operato i suoi complici, ha svolto la tipica funzione del « palo », aveva raggiunto la ~~bandiera~~ bandiera della ruota posteriore sinistra dell'autofurgone, dietro al quale l'ARRIGUCCI si era appostato. Cadendo al suolo, l'ARRIGUCCI aveva esplosivo un colpo di pistola verso l'auto dei raffinatori; questi, che, nel frattempo, erano riusciti a salire sull'autovettura, avevano sparato con le loro pistole; a loro volta, il CONTI ed il ROMANIELLO avevano aperto il fuoco, con le armi rispettivamente in dotazione, contro la macchina in movimento, che scottava sulla destra, immergendosi nelle vie di credi. Di seguito al conflitto a fuoco, l'auto si era fermata nei pressi del n° civico 2 di detta via. I raffinatori, che avevano preso posto sui sedili posteriori, e che, secondo la perquisizione dei carabinieri, erano due, per quanto feriti, erano riusciti, momentaneamente, a fuggire, dileguandosi lungo le strade adiacenti. Ma i due, che si trovavano sui sedili anteriori, erano stati entrambi mortalmente colpiti da proiettili, esplosi come veniva poi accertato, e messo di perizia balistica, dal mitra del ROMANIELLO. Il giovane, che si trovava sul sedile alla destra del conducente, era caduto sul piano stradale, forse mentre,



61

aperta le portiere, tentava di scendere, nella posizione riprodotta nelle fotografie contenute nelle buste a p. 348. La perizia medico-legale del dott. MAURRI accertava che la morte, pressoché istantanea, era stata determinata da anemia acuta post-emorragica per lesione estesa di un importante tronco venoso del torace. Più recente di falsa carta di identità intestata al nome di STARACE STEFANO, egli veniva successivamente identificato per ROMEO GIUSEPPE. La pistola, della quale era in possesso, risultava essere una semiautomatica Beretta mod. 34, cal. 9 corto.

Sue, volante della Fiat 124 si trovava, riverso, il conducente dell'auto, morante. Trasportato all'ospedale di S. Maria Nuova, moriva poco dopo, senza averne alcuna conoscenza, per le ferite riportate. La perizia del dott. MAURRI accertava che la morte era stata determinata da gravissime lesioni encefaliche e craniche, che avevano ragionato l'ampia distruzione di oltre la metà di un emisfero cerebrale, a seguito delle ferite - traissione di un proiettile nella scatola cranica. Egli veniva trovato in possesso di una pistola a tamburo cal. 8 di fabbricazione belga. Veniva riconosciuto per MANTINI LUCA dalle sorelle ANNA MARIA. A tal proposito va segnalato, una volta per tutte che, per un errore di identificazione degli indumenti osservato nelle prime fasi delle indagini, si era subito, inizialmente, che il MANTINI fosse uno dei rapinatori, penetrati nelle banche, e che, al volante della "124", si trovasse, invece, il ROMEO. Ma, nel corso dell'istruttoria, l'equivoco veniva chiarito e veniva accertato, in modo definitivo, che il MANTINI era rimasto alla guida dell'auto, mentre il ROMEO era uno dei tre, che erano

M. di S. M.

entrati in banca. Si tratta di un dato ormai del tutto specifico, sul quale sarà inutile tornare in seguito.

Si iniziavano, immediatamente, le ricerche dei due fuggitivi, che venivano ben presto rintracciati anche grazie a numerose segnalazioni telefoniche ad opera di privati. Alle ore 12, 15 il M. lo di P.S.

DEC. PRETE PIETRO e la guardia FALANGA GAETANO fermavano, nelle vie S. Giuseppina, all'angolo con la via dei Tacci, un giovane, che aveva la mano destra ferita, intorno alla quale aveva avvolto un megliore, ed i pantaloni e le scarpe macchiati di sangue. Egli si qualificava per DE ROSA ANGELO, ed esibiva una patente di guida recante il n° (loggiero A/7102187, apparentemente rilasciata dalla Prefettura di Torino, ed intestata a tal nominativo. Anche al Procuratore della Repubblica, lo stesso 29 ed il 30/10, egli dichiarava di chiamarsi DE ROSA ANGELO, su GIOVANNI, di madre nata a RAGUSA il 10/3/1847, e di risiedere a Torino, in via Garibaldi, 20.

Ma, successivamente, veniva identificato per SOFIA PIETRO, nato a Palermo il 3/4/1851, evaso il 7/10/73 dalla Casa Penale di Firenze, ove era detenuto per omicidio e rapina (g. 64). La patente da lui esibita risultava essere stata revocata, insieme a molte altre, tutte in bianco, presso l'ispettorato della Motorizzazione Civile di Messina, in data 17/10/74 (g. 64). Il SOFIA, presso l'ospedale di S. Maria Nuova, veniva trovato affetto da ferita da arma da fuoco alla mano destra, con foro di entrata al dorso.

Alle 15, 30 dello stesso giorno, il Vigile Urbano PERINI GIACOMO rinveniva, nella via Verdi, un impermeabile bianco per uomo macchiato



81

di sangue, in una tasca del quale si trovava una pistola "MAB - Para-
bellum mod. PA 15 cal. 7,65 pure sporcata di sangue, e recante inca-
strato un proiettile, proveniente da altre armi, sulle guancie destre, vi-
cino al guiletto. Successivamente una perizia anatomico-legale del dott. CA-
GLIESI CINGOLANI accertava che il sangue costituente le macchie, presen-
ti sul maglione trovato in possesso del SOFIA e su detto impermeabile,
apparteneva al gruppo B, e cioè allo stesso gruppo del sangue di esso
SOFIA. Inoltre la perizia balistica del dott. CASTIGLIONE, esi-
guita nel corso dell'istruttoria, metteva in luce che il proiettile, ri-
nvesto, incontrato nella parte destra della pistola rinvenuta dal vigile
nella tasca di detto impermeabile, era stato esplosivo dal mirino del
ROMANIELLO (p. 40 della relazione finale)

Alle ore 13, 20, cioè un'ora e 20 minuti circa dopo le sanguinose
rapine, gli affiliati MEACCI ORLANDO e MAZZETTI ROMANO, della
Polizia Stradale, il brig. PALADINI DOMENICO, l'aff. ANTONACCI
- FILIPPO, il m. l. ~~GIACOMO~~ GENTILI GIOVANNI, della P.S., ed il
- M. l. INNOCENTI UMBERTO, delle Polizie Stradali, si recavano
nello stabile contrassegnato dal n. 25 della via dell'Agnolo, ove
era stata segnalata la presenza di un ferito. Al primo piano di
detto stabile, nell'appartamento abitato dalla famiglia di certo CONTI
GIOCONDO, ^{trovavano} ~~trovavano~~ disteso sul letto, un uomo, in condizioni
gravissime per ferite da arma da fuoco, che ~~veniva~~ veniva, suc-
cessivamente, identificato per ABATANGELO PASQUALE. Egli, traspor-
tato in ospedale, veniva trovato affetto da ferite d'arma da fuoco
trasfere alla regione del collo con grave sanguinamento; una ferita



5/
d'arma da fuoco al gomito sinistro, una ferita d'arma da fuoco alla piega del gomito destro con ritenzione di proiettile. Detto proiettile, in sede di perizia balistica, risultò a sua volta, coloso dal mitia del ROMANIELLO (p. 41 delle relazioni).

D verbalizzanti suddetti procedevano a perquisizione dell'affittamento del CONTI. Una delle persone ivi presenti, MARINARI GIOVANNI, genero del CONTI, dopo una sospetta esitazione, indicava un mobile "mettitutto", ove egli stesso aveva nascosto una pistola «CADIX - ASTRA» cal. 38, Special, ed un candelotto di esplosivo da cave, che l'ABATANGELO aveva con sé, al momento in cui, sanguinante e sofferente, aveva bussato alla porta dell'affittamento, soccorso ed ospitato dalle moglie del MARINARI, GIORDA MARIA GRAZIA, la quale aveva poi provveduto ad avvisare telefonicamente di ciò il marito, invitandolo a recarsi subito sul posto (i coniugi MARINARI risultavano legati all'ABATANGELO da rapporti di amicizia). Sotto il letto, sul quale, all'atto della invasione degli agenti, giaceva l'ABATANGELO, venivano poi rinvenuti gli indumenti dello stesso, intrisi di sangue, ivi collocati, in un sacchetto di plastica, dalle GIORDA. Sia il MARINARI che la GIORDA, venivano arrestati (p. 30 del fascicolo principale).

Nell'autocettura "124", usata dai rapinatori, venne rinvenuto un altro candelotto di esplosivo da cave, simile a quello già in possesso del: l'ABATANGELO PASQUALE. Una perizia chimica eseguita, nel corso dell'istruttoria, dal dott. DE CAROLIS, rivelava trattarsi di candelotti per la confezione di cariche da mine, costituiti da un esplosivo composto da nitrato d'ammonio rosso, tritolo, ed alluminio, entrambi



101

di munite di detonatori pronti all'impiego, e di miccia del tipo detto « accendino », caratterizzato da grande facilità di accensione (uno dei cartucetti recava, tra le pieghe della carta adesiva posta a protezione di una delle estremità, un semplice cerino), e della limitata lunghezza, associate alla lentezza della combustione.

Nell'autovettura medesima, venivano altresì rinvenuti un anello allo scano, maschere, guanti, gran parte delle refettive (L. 3.447.500, §. 10 del fascicolo principale).

Alle ore 16,45 dello stesso giorno 28/10/74, BRACCO LEONE, negli uffici delle Squadre Mobili della Questura di Firenze, denunciava che, quella mattina, proprio mentre era in corso la sparatoria, si era trovato a passare, alle guide della sua Fiat 125, dalle piazze Alberti, provenendo ~~dalla~~ dal cavalcavia di via Lungo l'Arco, e diretto verso la via Scipione Ammirato. Mentre appunto svoltava sulle destre per immettersi in detta via, aveva rallentato l'andatura, perché la sua attenzione era stata attratta dal rumore degli spari. Nel frattempo, un uomo armato di pistola, introdottosi nella sua auto attraverso lo sportello anteriore destro, gli aveva intimato, sotto la minaccia dell'arma, di portarlo ad una stazione di taxi. Il BRACCO, perciò, lo aveva portato in auto fino alle piazze Beccaria, ove l'individuo era sceso, e, dopo aver compiuto altri movimenti, di cui si parlerà dettagliatamente in sede di motivazione, si era definitivamente dileguato. Il teste fornisce una dettagliata descrizione di detta persona, e ne riconosceva l'effigie, con le modalità che saranno analizzate più oltre, nelle foto sequestrate di ABATANDELO NICOLA, fratello di PASQUALE, facente parte di un

Ref. in loco



11)

almeno contenente foto di pregiudicati, mostratogli dai verbalizzanti.
Pertanto il Procuratore della Repubblica di Firenze, in data 2/11/74,
emetteva ordine di cattura contro il SOFIA, l'ABATANGELO PASQUA-
LE, e l'ABATANGELO NICOLA (p. 55 fasc. fine). Quest'ultimo veniva
arrestato alle ore 13 dello stesso giorno (p. 57), in piazza S. Croce,
all'angolo con la via dell'Anguillara.

Il quotidiano « Le Ciasine », nel numero del giorno successivo, riferiva
che i N.A.P. (Nuclei Armati Proletari) avevano rivendicato, con
volantini affissi subito dopo la rapina, la paternità delle stesse, af-
fermando che il quinto rapinatore era riuscito a fuggire, e si trovava
« in luogo sicuro ».

La bustina di Napoli, successivamente, riferiva (p. 124) che, il 3/11/74,
nel bar turistico della Stazione Ferroviaria di detta città, un uomo
ed una donna avevano dimenticato (o lasciato) un pannello, contenente
una pistola Beretta cal. 7,65, cinque copie di detto volantino dei
N.A.P., ed una busta intestata alla Procura della Repubblica di Fi-
renze, contenente un foglio manoscritto a firma di certo CLAUDIO CAR-
BONE, nel quale si proclamava l'estraneità di NICOLA ABATANGELO
all'assalto alla Banca di piazza Alberti, e si affermava che il quinto
autore della rapina (oltre, evidentemente, al ROMEO, al MANTINI,
al SOFIA, ed all'ABATANGELO PASQUALE) era tutt'altra persona.
Tale miniva recava la data 3/11/74 (vedasi copie fotostatiche a
p. 127).

Si procedeva formalmente, col rito sommario, nei confronti di MAN-
NI LUCA, ROMEO GIUSEPPE (il altro deceduto), SOFIA PIETRO, ABA-



12)

TANGELLO PASQUALE, MARINARI GIOVANNI, GIORDA MARIA GRAZIA, per i reati, di cui al capo di imputazione (e parte l'imputazione, assunta attualmente al SOFIA, di imputazione del modulo di patente, ~~imputato~~ di cui al capo I, in quella fase ubriacata come fuato aggravato, ~~delitto~~ e quella di violenza privata aggravata in danno del BRACCO, contestata all'ABATANGELLO NICOLA al capo N delle ordinanze - sentenze di rinvio e giudizio del G.I.; inoltre il delitto di favoreggiamento personale, oggi assunta al solo MARINARI, veniva, nella fase istruttoria, contestato anche a sua moglie GIORDA MARIA GRAZIA, in concorso con lui). Nel corso della istruttoria sommaria, venivano disposte ed espletate le perizie medico-legali, balistica, e chimica, cui si è già accennato; veniva eseguito un esperimento giudiziale, di cui si tratterà più oltre: si procedeva a ricognizioni di persona, nel corso delle quali, con le modalità che vedremo, il BRACCO riconosceva nell'ABATANGELLO NICOLA l'indesiderato passeggero introdotto nella sua macchina, mentre l'all. ROMANIELLO, il carab. CONTI, l'impiegato della Banca VALENTE LEONARDO dichiaravano di riconoscere nel SOFIA uno dei tre rapinatori operanti all'interno dell'istituto di credito; venivano, infine, eccettuati numerosi testimoni. Di sede di interrogatorio, ABATANGELLO PASQUALE e SOFIA PIETRO dichiaravano di non voler rispondere; invece, ABATANGELLO NICOLA rispondeva, sin dal 7/11/74, ma, clamorosamente del tutto estraneo ai fatti, e sostenendo di avere trascorso tutte le mattine del giorno della rapina nella sua abitazione, dalla quale era uscito soltanto verso le ore 13.13,10 (p.5 v. interrogatori). Tale affermazione veniva sostenuta da alcuni testi, le cui deposizioni



131

saranno esaminate più oltre.

L'ABATANGELLO NICOLA proponeva istanza di formalizzazione dell'istruttoria; con decreto in data 11/11/74, il P.M. la respingeva; l'istante ricorreva avverso il decreto, ed il G.I., con provvedimento in data 22/11/74, decideva di proseguire l'istruttoria col rito formale. Ulteriormente interrogati dal G.I., le SOFIA e l'ABATANGELLO PASQUALE rifiutavano ~~rispondere~~ di rispondere, mentre

ABATANGELLO NICOLA, interrogato il 7/12/74 (f. 10 fascic. interrog.), ribediva la sua estraneità ai fatti, fra cui è processo.

In data 7/1/75, veniva arrestato a Torino, in esecuzione di ordini di cattura delle Procure della Repubblica di Milano e Napoli,

quel CARBONE CLAUDIO, del quale, come si ricorderà, era stata trovata, nel borsello lasciato da sconosciuti in un bar di Napoli, una

scritto indirizzato alle Procure della Repubblica di Firenze, nel quale si proclamava l'estraneità del NICOLA ABATANGELLO alle rapine

di Piazza Alberti. Agli organi di Polizia di Torino, il CARBONE dichiarava di essere trovato a Firenze proprio il giorno della rapina,

sul luogo, ove si era verificato il conflitto a fuoco, e di non essere riuscito, fra pochi attimi, a prestare soccorso ad uno dei

rapinatori fuggiti. Il G.I. di Firenze, l'8/2/75, sentiva come teste il CARBONE (Vol. 1° testi, f. 17), il quale negava, in tale occasione,

di essere stato presente in Piazza Alberti il giorno della rapina, ^{sosteneva} ~~non~~ di essere perfettamente al corrente dei fatti, nella sua qualità

di militante dei N.A.P., e di poter, quindi, ribadire che l'ABATANGELLO NICOLA era del tutto estraneo ai fatti; aggiungeva che



141

il quinto rapinatore, del quale, ovviamente, non rivelava l'identità - non avere fatto da palo, ma era uno dei tre, che erano entrati nella banca; che, nella sparatoria, non era rimasto ferito; che la sua pistola, non recante, era una Browning cal. 7,65; che, infine, egli stesso, dopo i fatti, lo aveva aiutato ad allontanarsi da Firenze.

GIORDA DANA GRAZIA e MARINARI GIOVANNI, negli interrogatori resi nel corso dell'istruttoria, respingevano l'addebito di favoreggiamento personale, la prima sostenendo di essersi limitata a prestare i necessari soccorsi all'ABATANGELO PASQUALE, letteralmente svenuto tra le sue braccia, quando ella gli aveva aperto la porta, per le gravissime ferite e la perdita di sangue; lo aveva disteso sul letto, gli aveva tolto gli indumenti impregnati di sangue, mettendoli in un sacchetto di plastica sotto il letto, non per occultarli, ma perché non gocciolassero; indi aveva telefonato ad un medico, il Prof. MODIGLIANI, poi al marito, biccogoli che venisse subito, perché c'era a casa l'ABATANGELO, che aveva bisogno di cure (vol. interrogatori, §. 4). Il MARINARI, a due volte interrogato sia dal P.M. (§. 3) che dal G.I. (§. 8), dichiarava che, giunto a casa dei suoceri in seguito alle telefonate della moglie, e reso conto della situazione, ~~egli~~ aveva posto nel lettuccio la pistola ed il candelotto esplosivo dell'ABATANGELO, non per ~~nascondere~~ nascondarli agli Agenti, bensì soltanto per non lasciarli in giro, trattandosi di cose pericolose. Quando erano giunti gli Agenti, egli aveva subito indicato loro ove si

M. Modigliani



15)
trovava l' ABATANGELO, ed aveva anche indicato ~~esattamente~~ il luogo, ove aveva collocato le armi.

Alla GIORDA ed al MARINARI, nel corso dell' istruttoria, rispettivamente in date 7/11 e 27/11/74, veniva concessa la libertà provvisoria.

Con requisitorie del 25/2/75, il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio, davanti alla Corte d' Assise di Firenze, del SOFIA, e dei due fratelli ABATANGELO, per i reati di furto aggravato (dell' autovettura 124 del GIANNOTTI), rapine continuate aggravate, tentato omicidio continuato ed aggravato, resistenza continuata aggravata, porto abusivo di armi e di materiali esplosivi, nonché del SOFIA per i reati di ricettazione del modulo di patente, così modificata l' originaria imputazione di furto, falso aggravato, e false indicazioni sulla propria identità, nonché anche dell' ABATANGELO NICOLA per violenza privata aggravata in danno del BRACCO, e del MARINARI GIOVANNI per favoreggiamento personale; mentre chiedeva dichiararsi non doversi procedere contro i deceduti MANTINI LUCA e ROMEO GIUSEPPE per estinzione di tutti i reati loro ascritti, e prosciogliersi la GIORDA dall' imputazione di favoreggiamento personale, per insussistenza del fatto.

Sciolti, in date 26/3/75, i difensori di ABATANGELO NICOLA presentavano una memoria difensiva (g. 231 e segg. proc. crim.), nella quale, tra l' altro, si tomava a sostenere la estraneità di costui ai fatti di causa, e la partecipazione ad essi,



161

invece, di una quinta persona, che, introdottasi nella banca insieme al ROMEO ed all'ABATANGELO PASQUALE, mentre il SOFIA restava all'esterno per svolgere il ruolo di "falso", era poi riuscita a fuggire dal luogo delle rapine, proprio salendo sull'auto del teste BRACCO, e costringendo quest'ultimo ad accompagnarla sino in piazza Beccarie.

Inoltre il SOFIA e l'ABATANGELO PASQUALE, i quali, sino ad allora, non avevano voluto rispondere agli interrogatori, chiedono di essere interrogati: Pertanto il G.I., disposto un subile: mento istruttorio, procedeva, in data 7/4/75, agli interrogatori di detti imputati (f. 12 e 15 fascic. interrog.). Essi ribadivano, in sostanza, la versione esposta in dette memorie difensive, confermando che alla rapina aveva partecipato una quinta persona, diversa dall'ABATANGELO NICOLA; questa persona era entrata nella banca, insieme al ROMEO ed all'ABATANGELO PASQUALE, mentre il SOFIA restava a fare il "falso" nelle piazze Alciati. Era tale quinta persona, che si era allontanata sull'auto del teste BRACCO. Entrambi assicurano di essere a loro volta fuggiti a bordo di una "Vespina", della quale veniva ad entrambi contestato, in concorso tra loro, il furto aggravato (capo II della rubrica delle sentenze del G.I.).

Era anche accaduto che, il 3/2/75, ABATANGELO PASQUALE era evaso dalle carceri di Firenze, ed il 25 dello stesso mese era stato riarrestato a Parma; sentito come teste dal Procuratore della Repubblica di detta città, il 3/3/75 (f. 316 fascic. min.),



17)

aveva dichiarato che, due giorni prima della rapina di Fiassa Alberti, in Firenze, aveva avuto luogo una riunione dei N.A.P., alle quali avevano partecipato il MANTINI ed il CARBONE, e che, proprio nel corso di essa, era stato deciso l'assalto alla banca. Anche in tale sede, PASQUALE ABATANGELO aveva ribatito la totale estraneità ai fatti del fratello NICOLA.

In seguito a tale chiamata di corso, con mandato di cattura in data 22/4/75, venivano estese anche al CARBONE, a titolo di concorso, le imputazioni già contestate al SOFIA ed ai fratelli ABATANGELO.

Successivamente alle nuove requisitorie scritte del P.M. in data 24/5/75, i difensori di ABATANGELO NICOLA, in data 24/6/75, presentavano una memoria difensiva di contenuto analogo a quella delle precedenti.

In esito alle formale istruttoria, con sentenza - ordinanza in data 25/7/75, il G.I. dichiarava non doversi procedere nei confronti di MANTINI LUCA e ROMEO GIUSEPPE per tutti i reati loro ascritti, perché estinti per morte degli imputati, nei confronti di ABATANGELO NICOLA e CARBONE CLAUDIO per tutti i reati loro rispettivamente contestati, per non aver commesso i fatti, di GIORDA MARIA GRAZIA, per il reato di favoreggiamento personale per insussistenza del fatto, infine di SOFIA PIETRO e di ABATANGELO PASQUALE per il delitto di tentato omicidio in danno dell'all. ROMANIELLO e del carab. CONTI, per insussistenza del fatto; mentre ordinava il rinvio a giudizio, davanti a questa Corte d'Assise, di SOFIA PIETRO e di ABATANGELO



181

PASQUALE, entrambi in stato di custodia preventiva, per i: splendore di furto aggravato (capo A), di rapine continue ed aggravate (capo B), di tentato omicidio in danno del solo M. L. ARRIGUCCI (così sostituita l'imputazione, di cui alla lettera c); ~~di resistenza aggravata (capo D), di porto d'armi abusivo (capo E), di detenzione di materie esplodenti (capo F) e porto abusivo delle stesse (capo G); del solo SOFIA per splendore del delitto di ricettazione (capo I), così modificata l'originaria imputazione di furto, di falso in patente di guida (capo L), e di false attestazioni sulle proprie identità (capo M); con le relative specifiche infraquinquennali per il SOFIA, e quelle generiche infraquinquennali per il PASQUALE ABATANGELO.~~

Avverso detta sentenza interponeva appello il P.M., deducendo, col primo motivo, l'erroneità del proscioglimento di ABATANGELO NICOLA da tutte le imputazioni a lui ascritte; col secondo motivo, l'erroneità del proscioglimento di ABATANGELO PASQUALE e SOFIA PIETRO in ordine all'imputazione di tentato omicidio in danno dell'aff. ROMANIELLO e del carab. CONTI; con il terzo motivo, la nullità dell'intera istruttoria giornale, e perciò anche delle sentenze ordinarie di rinvio e giudizio, per anche difetto di giurisdizione dell'estensore.

Con sentenze in date 18/10/75, la Sezione Istruttoria, in parziale riforma dell'appellate sentenze, ordinava il rinvio e giudizio davanti a queste Corti del SOFIA e dell'ABATANGELO PASQUALE

M. de Muro



(9)

per rispondere anche del tentato omicidio in danno del ROMA, NIELLO e del CONTI, come loro originariamente ascoltato alla lettura c) della rubrica, nonché dell' ABATANGELO NICOLA, per rispondere « di tutti i reati ascrittigli con le lettere da A) a G) della rubrica »; disponeva emettersi, nei confronti dello stesso, nuovo mandato di cattura, detto mandato veniva emesso in data 18/10/75; ma l' ABATANGELO NICOLA si dava alla latitanza.

Dunque, il SOFIA PIETRO, l' ABATANGELO PASQUALE, e l' ABATANGELO NICOLA, ed il MARINARI GIOVANNI, venivano tratti a giudizio davanti a questa Corte, per rispondere dei reati di cui alla rubrica. Si procedeva nelle contumacie dell' ABATANGELO NICOLA, latitante, e del MARINARI. In limine del dibattimento, l' avv. UGO FORTINI, quale procuratore speciale del Presidente della Cassa di Risparmio di Firenze, si costituiva parte civile nell' interesse di detto istituto di credito. Il dibattimento aveva inizio all' udienza del 12/5/76. Alcune escussioni preliminari dei difensori venivano respinte, per i motivi, di cui alle ordinanze allegato al verbale. L' ABATANGELO PASQUALE ed il SOFIA rassegnavano i loro precedenti interrogatori; il primo, inoltre, leggeva e produceva il proclama, allegato a detto Verbale. L' escussione dei testimoni aveva luogo alle udienze del 12, 13, 17 Maggio; e quelle del 18/5, veniva sentito e dichiaramenti il perito anatrologo dott. CAGNESI - CINGOLANI, ed aveva inizio la discussione, che si protracca nelle udienze del 19 e 20 Maggio. La P.C., il P.M., ed i difensori degli imputati,



201

PF concludevano come in atti. All'udienza odierna, dopo le repliche, si veniva pronunciata la presente sentenza.

202

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al l'brava la Corte che la problematica di questo processo, in punto di ricostruzione dei fatti e di definizione giuridica degli stessi, non presenta di grane difficili. Vi sono, intanto, alcuni dati di fatto, che possono considerarsi del tutto pacifici.

Di In primo luogo, è incontrovertibile che al drammatico anatò all'agenzia via n° 10 della Cassa di Risparmio di Firenze, ~~post~~ posta in piazza tra Leon Battista Alberti, parteciparono MANTINI LUCA e ROMEO GIUSEPPE, che rimasero uccisi sul posto, nel corso del conflitto a fuoco coi carabinieri, ABATANGELO PASQUALE e SOFIA PIETRO. Gli ultimi, nel breve spazio di tempo di un'ora e venti minuti dalla rapina, furono intercettati ed arrestati, con le modalità descritte in narrativa; entrambi risultarono feriti, l'ABATANGELO assai gravemente; nell'allontanamento, ove l'ABATANGELO si era rifugiato, furono trovati uno dei candelotti esplosivi, che i rapinatori avevano portato con sé, e la pistola usata da detto imputato; quanto al SOFIA, fu accertato che la sua mano destra era stata trafurcata da un proiettile, e nella tasca dell'impermeabile, da lui riconosciuto come suo, e recante macchie di sangue del suo gruppo sanguigno, il vigile PERINI trovò una pistola, pure sporca di sangue, sulla parte destra della quale era appunto incastrato un proiettile, evidentemente quello, che aveva attraversato la mano destra del SOFIA.

Inoltre, come già è stato esposto, sia il proiettile, che fu estratto



211

dal gonfio ~~per~~ destro dell' ABATANGELO PASQUALE, sia quello, che era rimasto incastrato nella pistola del SOFIA, risultarono esplosi dal mitra dell' aff. ROMANIELLO, nel corso della sparatoria svoltasi in piazza Alberti dopo la rapina. Infine, sia il SOFIA, che l' ABATANGELO ~~MANI~~ PASQUALE, hanno ammesso, nel corso degli interrogatori da loro resi al G.I. il 7/4/75, la loro partecipazione ai fatti, tra i quali è compreso il furto dell' autovettura del GIANNOTTI, sottratta la mattina stessa del 23/10/74, ed usata dai rapinatori per portarsi davanti alla sede della banca.

Altrettanto pacifico è che alla guida di dette autovetture, in attesa del ritorno dei complici, che avevano fatto irruzione all' interno della banca, rimase il solo MANTINI LUCA, poi trovato morto al volante dell' auto. Gli altri rapinatori, che si trovavano a bordo di essa, scesero tutti, e si introdussero nella banca; è del tutto pacifico che essi erano tre e due di loro si identificavano nel ROMEO e nell' ABATANGELO PASQUALE. Entrambi furono colpiti dal mitra del ROMANIELLO; il ROMEO, dopo la sparatoria, fu trovato ^{giacente} ~~giacente~~ al suolo, già morto, all' altezza dello sportello anteriore destro dell' autovettura, riverso sulla sede stradale, nella posizione riprodotta in due delle fotografie, allegate agli atti nella busta a g. 348 del fascicolo principale; da tali foto, risulta altresì che egli inforcava gli occhiali da sole, che, secondo le deposizioni degli impiegati della banca, e dei clienti presenti all' interno di essa all' atto della rapina, erano portati da uno dei rapinatori, che all' uopo si introdussero nei locali interni della banca di Riformio. Quanto all' ABATANGELO PASQUALE.



221

PALÉ, egli stesso ha ammesso (p. 15 retro del fascicolo degli interrogatori) di essersi introdotto nella banca, mascherandosi il volto con un passamontagna; e, dalle deposizioni degli impiegati e dei clienti, risulta, all'affianco, che uno dei rapinatori, operanti all'interno della banca, aveva il volto coperto da un passamontagna. Quanto al terzo individuo, che si introduceva nella banca insieme al ROMEO ed all'ABATANGELO PASQUALE, la sua identificazione rappresenta uno degli effettivi problemi di questo processo, che saranno estesamente trattati più oltre. Secondo l'impostazione dell'accusa, egli era il tale SOFIA; secondo la tesi della difesa, egli era invece quel quinto individuo, non identificato, il quale, dopo la rapina e lo sparatorie, salì sull'auto del teste BRACCO, e, con la minaccia della pistola, lo costrinse ad accompagnarlo alle più vicine stazioni di taxi. L'altro grave problema del processo, concernente al primo, concerne l'identità dell'individuo, che rimasto fuori della sede della banca per svolgere il ruolo del « palo », sparò contro il mulo ARRIGUCCI; secondo l'accusa, invece, dovette trattarsi di ABATANGELO NICOLA; secondo la difesa, del SOFIA. Anche tale problema, naturalmente, sarà trattato più oltre, in connessione con quello avente ad oggetto l'identità del terzo rapinatore, entrato nella banca insieme al ROMEO ed all'ABATANGELO PASQUALE.

E anche tutto ciò che si verifica all'interno della banca, tra il momento dell'ingresso dei rapinatori, e quello della loro uscita, può considerarsi pacifico, sulle scorte delle deposizioni degli im-

M. d. n. o.



231

gati / BERTI ALESSANDRO, vol. testi f. 8, e direttore: SALVA-
DORI CARLO, vice direttore, vol. testi f. 12, e dib.; RADDI MAR-
CELLO, vol. testi f. 13, e dib.; CIAPPI MONICA, vol. testi f. 14,
e dib.; RUSSO PIER LUIGI, vol. testi f. 15; ROVINI GIACQUE-
RO, cassiere, vol. testi f. 17; SIGNORINI LORENZO, direttore, vol.
testi, f. 18, e dib.; VALENTE LEONARDO, vol. 1° testi f. 22, vol.
2° f. 21, e dib.; CASTELLANI ALESSANDRO, vol. testi, f. 23 ped.
ROGANI MARIO, vol. testi, f. 26, e dib.; CHIATERO PATRI-
ZIA, vol. testi, f. 27, e dib.; DADDI ADRIANA, vol. testi, f. 28,
e dib.), e dei clienti presenti nella banca (TARABELLA LUIGI,
vol. testi, f. 7, e dib.); GUZZO VINCENZO, vol. testi, f. 16, e
dib.; AGUTI MATILDE, vol. testi, f. 25), nonché delle annessioni
dello stesso ABATANGELO PASQUALE. I tre rapinatori, entrati
in banca, continuarono impiegati e clienti e restare immobili, sotto la
minaccia delle pistole. Bello con il passamontagne, e cioè l'ABA-
TANGELO PASQUALE, aveva, per primo, scavalcato il banco, che
separava la parte dei locali destinate al personale della banca,
da quella aperta all'accesso dei clienti; il complice con gli occhiali
da sole, e cioè il ROTEO, dopo avere rapinato i clienti AGUTI
e GUZZO, facendosi consegnare tutto il denaro in loro possesso, e dopo
aver rivolto particolari minacce al direttore SIGNORINI, il quale, al-
l'atto dell'invasione dei rapinatori, stava facendo una telefonata,
aveva anch'egli scavalcato il banco, rompendo il piano in vetro di
una scrivania, per dare man forte all'ABATANGELO PASQUALE,
che, fattosi aprire le cassaforte, aveva trovato, all'interno di esse,



241

rimanute in quantità inferiore alle sue aspettative. Il tesserafiliatore era rimasto nell'ambiente riservato ai clienti, con l'evidente compito di sorvegliare l'ingresso dall'interno. Minacciando il VALENTE, ROMEO ed ABATANGELO PASQUALE si erano fatti concesso di aprire anche il sacco contenente le monete, e ne avevano controllato il contenuto, dopo avere scavalcato il banco in senso inverso; indi erano usciti. Da questo momento, aveva avuto inizio la seconda, drammatica fase all'esterno della banca. Il succedersi degli avvenimenti è stato narrato dagli imputati SOFIA ed ABATANGELO PASQUALE, da un lato, e dai carabinieri nello ARRIGUCCI, CONTI, e altri ROMANIELLO, ~~in modi seguenti~~, dall'altro, nei modi seguenti.

Il SOFIA, come già è stato rilevato, ha cominciato col sostenere di non essere entrato nella banca, ma di essere rimasto all'esterno, armato anche egli di pistola, per svolgere il ruolo di « falco ». In particolare, egli aveva il compito di controllare se arrivavano veicoli della Polizia dalle strade, che immettono in piazza Alberti, ad esclusione della via di Credi, che era a senso unico nella direzione dalla piazza alle vicine Genova. Perciò era sceso prima dei suoi complici, la cui autovettura, dopo aver fatto un giro, passando anche intorno alla piazza, si era fermata nella stessa via di Credi, ove erano scesi l'ABATANGELO PASQUALE, il ROMEO, ed il tesserafiliatore non identificato, i quali, quindi, si erano portati all'interno della banca, mentre il NAUTINI, rimasto alla guida dell'auto, faceva marcia indietro, in modo da collocarsi proprio davanti all'ingresso della casa di Risparmio. Mentre i tre rimanevano all'interno della banca, egli si spostava avanti ed



207

in dietro nelle fianche, all'altezza della via di Credi, nelle zone del parcheggio delle auto poste davanti alle banche stesse. Quando i tre complici erano usciti dalle banche ed erano risaliti sull'auto, queste si era mosse, imboccando la via di Credi. In tal momento, egli, che aveva ~~rimesso~~ tra le macchine nel suddetto parcheggio, aveva cominciato a scutare i primi colpi d'arma da fuoco, forse di mitra, in rapi- de successione; e ciò quando l'auto si era già immersa, per pochi metri, nella via di Credi. Dopo di ciò, egli aveva visto una persona (il nullo ARRIGUCCI), che, impugnando una rivoltella, si era portata, all'angolo posteriore sinistro del furgone parcheggiato sulle sinistre della via di Credi, guardando la banca, all'angolo posteriore destro dello stesso veicolo, e si sporgeva puntando la pistola verso l'auto dei complici. Pensando che costui stesse sparando, lui non avendo visto alcuna fiammata, egli si era mosso rapidamente da dove si trovava, ed aveva sparato contro di lui un solo colpo; poi l'arma gli si era inceffata. Aveva visto detta persona cadere; poi aveva raggiunto l'auto, vettura, che si era già fermata ai primi colpi della sparatoria di ROMEO e tenne; egli ne entrato nell'auto, prendendo posto sul sedile posteriore; sullo stesso sedile, già si trovavano l'ABATANGELO PASQUALE all'estrema sinistra, ed, alla sua destra, il quinto raffinatore sconosciuto, di cui non intendere fare il nome. Intanto continuavano a piovere i colpi; in tale fase, egli ne stato colpito alla mano. Dopo un secondo o due, egli e l'ABATANGELO PASQUALE erano scesi, fuggendo lungo la via di Credi. Sotto un fonte, nelle vicinanze, avevano preso una motocicletta, con la quale si erano allontanati, egli alla guida, e PASQUA-



261

P LE, ferito, detto di lui, non avere più visto il quinto complice; solo
i dai giornali, e dalle letture degli atti processuali, avere appreso che
s aveva costretto il teste BRACCO ad accompagnarlo, con le sue macchine,
o lontano da piazza Alessandri, Ugente, infine, che qualcuno dei suoi quat-
i tro complici aveva sparato dei colpi.

5 Ande ABATANUELO PASQUALE dichiarava che il SOFIA era stato
7 lasciato ~~in~~ nella piazza, fino da un quarto d'ora prima delle rapine;
o ne, perché facesse da palo. Quando consumata la rapina, egli
e il ROTEO, e la quinta persona imminabile erano usciti dalla
f. banca, avevano avuto il tempo di salire nell'auto, guidate dal MAN-
8 TINI. In contrasto col SOFIA, e con quanto risulta dalle fotografie
c già menzionate, che mostrano il ROTEO caduto giù dall'auto all'al-
tesse del sedile anteriore destro, avviene che esso ROTEO aveva preso
i posto sul sedile posteriore, dal lato destro, e sinistra, cioè dietro
il posto del conducente, si era seduto il quinto complice; quando a
6 lui, aveva aperto la portiera anteriore destra, costringendosi a sedere
c accanto al conducente MANTINI, allorché era stato ferito; ma era
f salito ugualmente sull'auto, che si era mosse. In contrasto col SOFIA,
ammettere che vi era stato uno « scambio di colpi », egli aveva
i esploso un colpo, ed aveva visto che anche il ROTEO ed il quinto
o complice sparavano. Intanto l'auto veniva raggiunta da nu-
d merosi proiettili, che rompevano i vetri. Ancora in contrasto col SOFIA,
i avviene che il MANTINI aveva fermata l'autovetture, proprio perché
aveva visto il SOFIA ferito. Il SOFIA, raggiunto l'auto, era salito
o attualmente in braccio ad esso ABATANUELO. Poi era stato colpito

M. di Palma



27)

il MANTINI; si era acciacciato sul volante, e tutti avevano cercato di fuggire a piedi. Il SOFIA era sceso per primo; lo avevano seguito esso ABATANDELO e il ROMEO; ma questi era stato colpito mentre scendeva, ed era caduto a terra, riverso sulla schiena. Egli, allora, era rimasto interdetto, ma il SOFIA gli si era di nuovo avvicinato, e l'aveva preso per un braccio, invitandolo a scalfiare. Non avevano visto che cosa facesse il quinto complice. Erano fuggiti lungo la via di Rieti; poi avevano raggiunto la "Vespina", parcheggiata, nelle vicinanze, da lui stesso, che ne aveva il legittimo possesso (in effetti, non essendo state raggiunte alcune prove in contrario, l'ABATANDELO ed il SOFIA, con la nota sentenza del G.I., furono assolti dall'imputazione di furto di detto motociclo, per insussistenza del fatto). ~~Aggiungeva~~ Così si erano allontanati, il SOFIA alla guida della "Vespina", egli seduto dietro di lui, e nascondendo il volto sanguinante dietro la sua schiena. Avevano lasciato la "Vespina" in via dell'Agnolo; egli aveva raggiunto l'affollamento, ove, poi, la Polizia l'aveva trovato, l'immense bianco indonato dal SOFIA, che se lo era sgilato allontanandosi dalla "Vespe", era rimasto macchiato del suo sangue in corrispondenza della schiena, dove egli aveva alloggiato il viso. Aggiungeva di aver visto all'alto della spartoria, una persona (il n. 110 ARRUCCI), che sparava verso l'auto dietro cui fuggiva; e di avere ritenuto che il SOFIA avesse raggiunto l'auto venendo dalla destra della via di Rieti. Al dibattimento, gli imputati negavano di avere udito il n. 110 ARRUCCI intimare l'atto primo della spartoria.



28).

Il m. llo ARRIGUCCI LUCIANO, esaminato dal G. I. (Vol. 2 testi, p. 8 e 20) ed al dibattimento, dichiarava che, il giorno del fatto, svolgeva il servizio anti-rafine in Piazza Alberti insieme al carab. CONTI ed all' all. ROMANIELLO. Era in auto col ROMANIELLO, giacché il CONTI era già sceso, e già si trovava tra le auto parcheggiate davanti alla banca, quando il ROMANIELLO aveva richiamato le sue attenzioni su tre persone, che stavano entrando in banca, nascondendosi il volto. Personalmente, egli aveva visto uno dei tre, mentre si calava un panoramontagna sul viso: si trattava dell' ABATANGOLO PASQUALE, come risulta dalle dichiarazioni di quest'ultimo, e dal fatto che il ROMEO, come si è già visto, ingorava occhiali da sole, mentre il terzo raffinatore, come vedremo, aveva il volto celato dal collo di un maglione. Inoltre il teste aveva notato che il conducente della "124", fermatosi in prossimità dell'ingresso della banca, era assai nervoso. Perciò aveva compreso che si trattava di una rafine; e, ritenendo che un intervento all'interno della banca sarebbe stato gravemente rischioso, potendo mettere a repentaglio l'incolumità di impiegati e clienti, aveva deciso di attendere i raffinatori all'uscita dalle banche stesse. Aveva dato disposizioni al CONTI ed al ROMANIELLO, i quali si erano collocati tra le auto in sosta nel parcheggio sulle Piazze; mentre, dal canto suo, girando verso sinistra intorno alle macchine in parcheggio, si era portato sul marciapiede sinistro della via di Eredi ove, quasi all'angolo con la Piazza Alberti era posteggiato il furgoncino « FIAT. 07 » riprodotto nelle planimetrie a p. 5 e 31 degli allegati alle perizie balistiche, e contrassegnato con il n° 4.



231

In tale fase, cioè in attesa dell'uscita dei raffinatori, egli si era collocato completamente al riparo del furgone, ma in modo da poter scorgere, attraverso i vetri delle cabine, l'ingresso della Banca e la Fiat 124. Quando aveva visto uscire, dopo 3 o 4 minuti, i tre raffinatori in fila indiana (il primo della fila gli era sembrato l'ABATANELLO PASQUALE), si era spostato in corrispondenza dell'angolo posteriore sinistro del furgone. Sforzando oltre tale angolo la parte destra del corpo, mentre la parte sinistra restava ancora coperta, egli aveva intimato l'alt ai raffinatori, dicendo loro, a voce alta, che erano accerchiati, e che si fermassero. Ma non aveva ancora finito tale frase, che era stato colpito dal primo colpo, che aveva dato inizio alle sparatorie. In quel momento, i tre, che erano usciti dalla Banca, erano in fase di salire sulle 124; e, poiché li aveva visti sparare, aveva pensato che fossero stati loro a colpirlo. Solo successivamente aveva confessato che il colpo, che lo aveva attinto alla natica sinistra, non poteva essere stato sparato dai tre raffinatori, che, in quel momento, si trovavano davanti a lui, bensì doveva essere stato sparato da un individuo appostato dietro di lui nella stessa via diredi. In seguito alle ferite, era caduto dall'indietro in ginocchio; e mentre stava affianco caduto in tale posizione, aveva sparato, con la sua pistola Beretta cal. 9 di ordinanza, un solo colpo in direzione della Fiat 124, che, in quel momento, era già partita. Poi era caduto disteso, dietro le fiancate sinistre del furgone.

A sua volta il carab. CONTI MAURO, esaminato dal P.M. (vol.



301

1° testi, §. 10) dal G.1. (Vol. 2° testi, §. 10), ed al dibattimento, dichiarava che, insieme al m. lo ARRIGUCCI ed all' aff. ROMANIELLO, si trovava di servizio in piazza Albani. L'auto di servizio, con targa civile, sulla quale avevano preso posto, era ~~stata~~ stata parcheggiata in piazza Albani, di fronte ad una macelleria situata sulle destra della banca, nelle posizioni indicate col n° 1 delle già menzionate planimetrie. Ad un certo momento, verso mezzogiorno, egli era ~~uscito~~ sceso dall'auto, lasciandovi l'ARRIGUCCI ed il ROMANIELLO, e si era portato sull'angolo formato dalle piazze Albani con le vie Arcture. Aveva visto arrivare una "124", che si era portata davanti alla banca, ed aveva notato che, da essa, erano scese tre persone, mentre il conducente era rimasto al suo posto. Uno dei tre (evidentemente l'ABATANGELO ~~PIRANDELLI~~ PASQUALE), nell'entrare in banca, insieme agli altri due, si era posto qualcosa sulla testa, un altro (che egli, come vedremo, rivelò riconoscere nel SOFIA), si era alzato il bavero del maglione grigio, che indossava. Dopo aver parlato col m. lo ARRIGUCCI, a sua volta sceso, insieme al ROMANIELLO, dall'auto di servizio, egli era andato a collocarsi dietro una "500" posta, tra le auto in sosta nelle parti centrali della piazza, in mezzo ad una "128", e ad una "DAF", (nelle planimetrie, ~~rispettivamente~~ la "500", è indicata, col n° ~~1~~ ~~8~~, allungo tra una "128", indicate col n° 3, e la DAF, indicate col n° 7, la "128", è collocata sulle sinistre della "500", la DAF sulle destre; lo spazio, nel quale

M. P. M. M.



311

che ad aprire il CONTI, è indicato col n° 11). Il mille ARRI-
GUCCI si era portato verso l'angolo a sinistra della via di
Ledi, mentre il ROMANIELLO si era collocato sulle destre
del CONTI.

Solo due o tre minuti dalle loro entrate, i rapinatori erano
ovviamente usciti dalle banche, ed avevano avuto un attimo di
disorientamento, in quanto il loro complice, rimasto alle guide
della "124", cioè il MARTINI, aveva, nel frattempo, spostato
l'auto in avanti di qualche metro, verso la via di Ledi, per-
stando sempre in piazza Albani. Poi, individuate l'auto, si
erano avvicinati alla stessa. Proprio in quel momento, il mille
ARRIGUCCI, venendo fuori dal suo rifugio, aveva intimato loro di
arrendersi dicendo che erano senza scampo ed arresi. Ma i ^{rapinatori}
avevano subito sparato; egli, in particolare, aveva visto sparare i
due, che erano in fase di salire sul sedile posteriore della "124".
I proiettili, quando avevano cominciato a sparare, avevano già quasi rag-
giunto l'autovetture, e ne avevano aperti gli sportelli. Non avendo
sentito fischiare alcun proiettile sopra le sue teste, credendo falso
che i rapinatori usciti dalle banche sparavano verso l'ARRIGUCCI,
ed avendo visto quest'ultimo cadere a terra, aveva pensato che so-
no stati loro a colpirlo. Egli ed il ROMANIELLO avevano rispo-
sto al fuoco. Quando la "124" si era fermata, i due di dietro
erano scesi, dandosi subito alla fuga. Gli era falso che fossero
entrambi feriti; uno dei due (evidentemente, l'ABATANGILO P.A.
SQUALE) perdeva molto sangue.



32)

In fine, l' aff. ROMANIELLO, esaminato dal P.M. (Vol. 1° testi, f. 8), dal G.I. (Vol. 2° testi, f. 6 e 23), ed al dibattimento, dichiarava che era in auto col nullo ARRIGUCCI, quando aveva visto i tre giovani entrare in banca a passo svelto, notando che uno dei tre si metteva in testa una specie di calzamaglia, e quindi comprendendo che stava per essere commessa una rapina. Il nullo aveva deciso di intervenire quando i tre furono usciti, ed aveva dato ordini sul modo di disporsi per bloccarli; dal canto suo, era andato ad appostarsi in via di Cede, mentre esso ROMANIELLO si collocava dietro una Fiat 128 gialla, la quale, in planimetrie, risulta indicata col n° 5, e collocata in posizione trasversale rispetto alle file di auto parcheggiate nel posteggio davanti alla Banca, proprio avanti alle parti posteriori della DAF, a sua volta parcheggiata nella fila, con la parte posteriore stava rivolta verso l' istituto di credito. Il CONTI, dal canto suo, come già sappiamo, si era appostato dietro le auto in fila tra il ROMANIELLO e l' ARRIGUCCI. Dopo due o tre minuti dal loro ingresso, i tre rapinatori erano usciti dalla Banca. Il primo ~~aveva~~ indicava orribili (si trattava, quindi, del ROMEO); il secondo aveva il collo del maglione alzato, in modo da nascondargli il viso (ed il teste, come vedremo, ritenne di identificarlo nel SOFIA); il terzo (cioè l' ABATANGELO PASQUALE) aveva il passamontagna. Il nullo ARRIGUCCI aveva intimato loro di andarsene, dicendo che, ormai, erano acciuffati e bloccati; i tre rapinatori avevano reagito sparando « all' impazzite », e portandosi verso la 124 ancora ferma, e l' auto della quale era rimasto il conducente (cioè il MARTINI), che aveva



331

si è egli sparato. Di effetti, l'auto si era mossa quando le spara-
torie era già in corso; difatti i tre rapinatori, dopo gli spari già
desunti, erano saliti a bordo di essa. Intanto il CONTI ed il testi
sospendevano al fuoco. Dopo che l'auto aveva percorso 7-8 metri,
immiettendosi in via di Credi, la persona salita nelle parte anteriore
(e cioè il ROMEO), rimasta colpita, era caduta al suolo; allora
l'auto si era fermata, all'inizio della via di Credi, e gli altri due
rapinatori, che erano saliti nelle parte posteriore, erano scesi dalla
portiera posteriore destra, e si erano dati alle fuga lungo la via di
Credi. Egli ed il CONTI, a questo punto, sospese le sparatorie, si
erano presentati del M.ello ARRIGUCCI, che, caduto dietro il furgone
parcheggiato all'inizio della via di Credi, era stato subito soccorso
dal CONTI.

Da alcuni momenti della vicenda hanno riferito i testi SERGIO
MICHELE e GIANNINI OTELLO. Il primo, proprietario del furgone
parcheggiato sul lato sinistro della via di Credi, esaminato dal G.I.
(vol. 2 testi, p. 1) ed al dibattimento, dichiarava che, all'atto delle
sparatorie, si trovava nel suo negozio di bilance, situato al n°
1/R della via di Credi. Il furgone era parcheggiato proprio davanti
al negozio. Dall'interno di questo, egli aveva visto, prima che i rafi-
natori uscirono dalla banca, il M.ello ARRIGUCCI collocarsi dietro al
suo furgone, ed estrarre la pistola. Si era ritirato nel negozio, dove
una guardia notturna, entrata in precedenza, aveva telefonato al
Punto Sottavento. Portatosi di nuovo sull'ingresso del negozio, ave-
va visto, per un attimo, uno dei rapinatori uscire dalla banca



341

Ma non aveva sentito il mulo ARRIGUCCI intimare l'alt, e non lo aveva visto sparare né cadere. Al rumore dei primi colpi, si era rifugiato nelle stanze interne.

AIELLO ANTONIO, e cioè la guardia giurata, di cui aveva parlato il SERGIO, dichiarava al G.I. (vol. 2° testi, f. 14), ed al dibattimento, che stava transitando per piazza Alberti, allorché una vecchia, che camminava sul marciapiede davanti alle banche, allontanandosi da queste in direzione delle vie Arctina, lo aveva avvertito che, in banca, erano entrati dei rapinatori. Allora, oltrepassato l'ingresso della banca, egli si era portato nelle vie di Ledi, ed era entrato nel negozio di Liana del SERGIO. Dopo le telefonate al Pronto Soccorso, si era portato verso l'ingresso del negozio, ed aveva preso il numero di targa dell'auto 124, che poi doveva risultare quella usata dai rapinatori. In quel frangente, aveva visto un uomo (e cioè il Mulo ARRIGUCCI), il quale, rifilandosi dietro l'angolo posteriore del furgoncino, e stando un po' curvo, armava la sua pistola, mettendola in canna. Il maresciallo lo aveva invitato ad allontanarsi dall'ingresso del negozio, e così egli era andato a nascondersi nel retrobottega, insieme al SERGIO.

In fine GIANNINI OTELLO, cassiere della banca, dichiarava al P.M. (vol. 1° testi, f. 11), al G.I. (vol. 2° testi, f. 24/2) ed al dibattimento, che, al momento delle rapine, non era in banca, essendosi recato a prendere un caffè nel bar di via Arctina. Tornando verso la banca, e giunto all'angolo della piazza Alberti, aveva visto un uomo (evidentemente l'agf. ROMANIELLO), che puntava un mitra verso

M. G. M.



35)

La banca stessa. Ad un certo momento, aveva sentito sparare verso la via di Credi, là dove — come aveva affreso successivamente — era affistato il n. 110 ARREGUCCI. Voltandosi, aveva visto soltanto la "124" dei rapinatori in movimento.

Elementi di estremo interesse, ai fini di una corretta ricostruzione del fatto, emangono, infine, dalle perizie balistica del dott. NUNZIO CASTIGLIONE e del col. IGNAZIO SPAMPINATO.

In primo luogo, i periti hanno rilevato che il proiettile (non reperito), che colpì il M. 110 ARREGUCCI, con foro d'entrata in regione pettorale sinistra, e foro d'uscita in regione inguinale destra, fu sparato, con direzione, rispetto al fatto, da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, da una pistola impugnata da qualcuno, che doveva trovarsi, a breve distanza da lui, lungo lo stesso marciapiede sinistro della via di Credi. Un altro proiettile di pistola, che colpì ed attraversò la bordata delle ruote posteriori sinistra del furgone, dietro al quale l'ARREGUCCI aveva trovato rifugio, fu sparato dalla stessa posizione, e da una distanza di circa 5 metri da detta ruota (pag. 34 e 41 delle perizie). Tale proiettile, ritrovato, non consentiva, date le deformazioni subite, utili accertamenti; tuttavia i periti hanno ritenuto di poterne indicare, sia pure in via orientativa, il calibro (7,65). Ciò, se si considera che il M. 110 ARREGUCCI, quando fu colpito, si trovava, secondo le deposizioni sue e del teste AIELLO, in corrispondenza dell'angolo posteriore sinistro del furgone, e che, dunque, anche il proiettile che colpì la bordata delle ruote posteriori sinistra di esso era, evidentemente, a lui indirizzato; se e ciò si eg-



361

giunge che, come è stato ora rilevato, ~~è~~ sia il proiettile, che fuì l'ARRIGUCCI, sia quello, che colpì la borchia, furono sparati dalla stessa posizione, e cioè da ~~un punto del marciapiede~~ un punto del marciapiede sinistro della via di Redi situato ad appena 5-6 metri alla sinistra dell'ARRIGUCCI; deve concludersi che detti due colpi furono ~~sparsi~~ sparsi, entrambi all'indirizzo del Marsciallo, da parte di un individuo, il quale, trovandosi in detta posizione, non poteva identificarsi con alcuno dei quattro rapinatori, che si trovavano, in quel frangente, nei pressi dell'uscita della banca.

Da secondo luogo, deve rilevarsi che tutte le pistole, in possesso dei rapinatori immediatamente identificati, il MANTINI, il ROMEO, e SOFIA, e l'ABATANUELO PASQUALE, spararono sicuramente alcuni colpi (pag. 7 e segg. della perizia). La pistola impugnata dal MANTINI, invece, presentava due bossoli fucosi; quindi aveva sparato due colpi. Quella del ROMEO, tanto conto del numero massimo di ~~proiettili~~ ^{proiettili} inseribili nel caricatore, poteva avere sparato fino a 5 colpi; poiché, però, fu rinvenuto un solo bossolo fucoso, può dirsi, attenendosi al minimo, che essa sparò sicuramente almeno un colpo. La pistola di ABATANUELO PASQUALE, nel cui tamburo fu rinvenuto un bossolo vuoto, sparò, dunque, sicuramente un colpo.

Quanto alle pistole del SOFIA, va subito rilevato che essa, ~~non~~ ~~era~~ ~~una~~ ~~semi-automatica~~ ~~«~~ ~~MAB. PA 15~~ ~~»~~, come risulta da quanto è esposto alle pag. 9 e 10 della perizia, era una semi-automatica « MAB. PA 15 », calibro 7,65 parabellum. Come già sappiamo, un proiettile, tra quelli esplosi dal mitra del ROMANIELLO, colpì detta pistola sul lato destro, e,



37)

Dopo avere attraversata la guancia destra dell'imputato, si conficcò nel serbatoio, determinando l'inceppamento dell'arma. Da detta pistola, secondo i periti, prima che essa fosse in tal modo colpita, era partito sicuramente almeno un colpo; ma, probabilmente, dato il numero di cariche ancora esistenti nel serbatoio (esattamente 13), i colpi esplosi sono stati due.

Ciò premesso, va peraltro notato che nessuno dei proiettili, esplosi dalle pistole dell'ABATANGELO PASQUALE, del ROTEO e del MANTINI, è stato ritrovato. Per quanto si riferisce ai colpi, sparati dal SORIA, il discorso si fa complesso, e sarà compiutamente svolto allorché sarà esaminata la posizione dell'ABATANGELO NICOLA. Per ora può solo dirsi che detti colpi o sono andati, a loro volta, dispersi, o si identificano proprio con i due, che colpirono il mulo ARRI GUCCI e la borchia delle ruote posteriori sinistra del furgone. Tutti i proiettili ritrovati nel teatro del sinistro, ad eccezione di quello rinvenuto all'interno dell'autovettura DAF, sono risultati esplosi o dalle pistole del carab. CONTI, o del mitra dell'ag. ROMANIELLO.

Il proiettile rinvenuto all'interno della DAF (g. 35 della perizia), entrato nell'abitacolo attraverso il lunotto posteriore dell'auto, non è risultato provenire da alcuna delle armi identificate. Essò fu esploso, dunque, da un cospiratore che non si identificava né col SORIA, né con il ROTEO, né con il MANTINI, né con l'ABATANGELO PASQUALE. Ed anche di ciò riferiremo.

In questa sede, va ancora ricordato che lo stesso ABATANGELO PASQUALE ha ammesso che, coi carabinieri, vi era stato uno scambio



381

di colpi, nel corso del quale egli aveva personalmente sparato un colpo di pistola.

In terzo luogo alle pagg. 25, 33-34, 41 della perizia sono contenute dettagliate rilievi, dai quali si affrende che il furgone parcheggiato all'angolo sinistro della via di Eredi fu raggiunto, sul suo lato destro, da ben quattro proiettili, tutti esplosi dal mitra del l'ald. ROMANELLO. Tre di essi attraversarono da parte a parte detto veicolo, uscendo dal lato sinistro di esso; tutta una serie di proiettili incastriatisi sulle facciate degli immobili sul lato sinistro della via di Eredi, nei punti sinteticamente indicati nelle planimetrie a p. 31 del fascicolo degli allegati alle perizie, sono inoltre attribuibili al mitra del ROMANELLO, e rivelano che questi sparò la sua raffica con movimento semicircolare dalle sinistre verso la destra.

Tutto ciò premesso, la dinamica del fatto può essere abbastanza agevolmente ricostruita. Appare subito evidente che l'iniziale tesi difensiva di un agguato, che i carabinieri avrebbero teso ai rapinatori allo scopo di stannarli sul posto, è del tutto inconsistente, tanto che gli stessi difensori hanno realmente rinunciato a sostenerla. Chi prende spone un agguato, non si pone in condizione di inferiorità numerica rispetto alle vittime, adotta opportuni escogimenti e tutele della propria incolumità (corsetti anti-proiettili; collocazioni di tiratori sul tetto in posizione dominante e inaccessibile); infine, predispone, ovviamente, ~~annasse~~ gli affrontamenti, in modo tale, che ciascuno dei tiratori sappia perfettamente dove si trova ognuno degli altri, ma:

M. Romano



38'

tic il ROMANIELLO ~~infocato~~ aveva un'idea così vaga circa la collocazione del m. llo ARRIGUCCI, da sparare, come si è visto, ben quattro colpi di mitra contro il furgone, dietro al quale il maresciallo stesso aveva trovato riparo. È, quindi, evidente che l'alt. postumato fu deciso all'ultimo momento; tanto che l'intesa fu decisamente imperfetta. D'altro canto, i tre carabinieri avevano visto quattro rapinatori, e non potevano sapere quale fosse l'effettiva entità del loro armamento, che, del resto, comprendeva, come si è visto, anche due potenti candelotti esplosivi. Ben potevano supporre che un quinto complice fosse rimasto sulla piazza, per fare il paio, dato che questo accorgimento è usato assai di frequente nella commissione di furti e rapine. Costui ben poteva sorprendersi alle spalle (cioè che, in effetti, accade al m. llo ARRIGUCCI). In tali condizioni non si vede proprio per qual motivo i carabinieri avrebbero deciso di sparare per ferire, e senza prima intimare l'alt. ai rapinatori. Tali onerosità trovano, del resto, ampia conferma nelle risultanze obiettive. Si è visto che i primi colpi partiti dal mitra del ROMANIELLO attraversarono da parte a parte il furgone bandeggiato in via di Eredi, ed uno di essi uscì addirittura, in conseguenza della fiancata posteriore sinistra di detto veicolo (pag. 21 della perizia). Ora, se il m. llo ARRIGUCCI si fosse ancora trovato, in quel momento, in piedi dietro la parte posteriore sinistra del furgone, non si vede proprio come avrebbe potuto evitare di essere colpito. Più che lo salvò, fu proprio il salto che, in conseguenza del colpo di pistola sparato dal rapinatore, dec



40)

si trovava in via di Credi, era già caduto per terra dietro il furgone, onde i proiettili del mitra passarono sopra di lui, senza colpirlo. Ma ciò conferma che la caduta del maresciallo, ed, a maggior ragione, l'esplosione del colpo, che lo ferì, da parte del «falso», che si trovava in via di Credi, precedettero nettamente i primi colpi di mitra, sparati dall'alt. ROMANIELLO. A ciò si aggiungano le deposizioni del GIANNINI, secondo cui i primi colpi, da lui usati, provenivano proprio dalla parte della via di Credi. Resta così confermato che la sparatoria ebbe inizio proprio con i due colpi, sparati dal «falso» contro il m.ello ARRIGUCCI.

Un altro tanto presente che, dopo la raffica di mitra, sparata dal ROMANIELLO, nessuno dei quattro partecipanti alla rapina, che furono immediatamente identificati, si trovò nella possibilità materiale di esplodere ulteriori colpi. Il ROTEO restò ucciso sul colpo; il MANTINI si accasciò sul volante della "124", morente e privo di conoscenza; l'ABATANGELO PASQUALE rimase ferito in modo gravissimo; la pistola del SOFIA, colpita da un proiettile, fu danneggiata in modo tale, da restare del tutto inservibile. Allora è chiaro che tutti i colpi esplosi da costoro precedettero, necessariamente, la raffica di mitra del ROMANIELLO, la quale, del resto, come risulta dalla posizione dei fori d'entrata dei proiettili nella "124", usata dai rapinatori, dettagliatamente descritta alle pag. 36 e segg. della perizia balistica, fu sparata quando detta auto già si stava immettendo, con un'ampia curva a destra, nella via di Credi, nella fase finale della sparatoria.



41/

Dunque è provato che la drammatica sequenza si svolse così: il « palo », che si trovava sul marciapiede sinistro della via di Credi, dette inizio, di propria iniziativa, alle sparatorie, esplodendo, all'indirizzo del m. ARRUCCI, due colpi di pistola, uno dei quali attese il sottufficiale, mentre l'altro colpì la borda della ruota posteriore sinistra del furgone, dietro al quale egli si era collocato. Il maresciallo, vedendo di essere stato colpito dai rapinatori, che erano usciti dalla banca, nel cadere sparò, a sua volta, verso di loro, un colpo di pistola. A loro volta, i quattro rapinatori, che si trovavano nella piazza Alberti, e cioè l'autista della 124, ed i tre, che, usciti dalla banca, si accingevano a risalire sull'auto, spararono con le loro pistole, ed il carab. COA. TI, contemporaneamente o quasi, sparò contro di loro; infine, le sparatorie si conclusero con la raffica di mitra sparata a semicerchio, da sinistra verso destra, dal ROTANIELLO, che uccellò l'auto e galoppò i rapinatori, quando ormai i tre usciti dalla banca erano riusciti a risalire sulla macchina stessa, e queste, curvando sulle destre, già si era immersa nelle vie di Credi.

Tutto ciò ritenuto in punto di fatto, va rilevato che la responsabilità del SOEIA e dell' ABATANGELO PASQUALE in ordine ai delitti loro ascritti ai capi A. B. C. D. ^(E-F-G) della rubrica effluare incontabile.

Per quanto attiene al furto pluriaggravato della autovettura del GIARDINO NOTTE, di cui al capo A), il possesso dell'auto rubata, da parte degli imputati, all'atto della rapina, e le pene confessionali del



421

SOFIA e dell' ABATANUGRO PASQUALE, dimostrano, in modo preciso, la colpevolezza di detti ~~imputati~~ prevenuti. Dalle deposizioni del GIANNOTTI risulta che l'auto, all'atto del furto, si trovava parcheggiata sulle pubbliche vie, e quindi esposta, per consuetudine, alla pubblica fede; le sue portiere erano chiuse e chiavi, onde gli autori del furto dovettero, necessariamente, usare violenza sulle cose, per introdursi: le persone, che concorsero nel reato, erano, come è stato ammesso dagli stessi imputati, più di tre, ossia addirittura cinque; il furto dell'auto, infine, fu commesso, come è specifico, per eseguire la rapina alla Casa di Risparmio di piazza Albati; esistono, pertanto, tutte le aggravanti contestate.

Precisa è altresì la colpevolezza del SOFIA e dell' ABATANUGRO PASQUALE in ordine al delitto di rapina continuata, propria ed impropria, di cui al capo B) dell'imputazione. Dalle deposizioni di tutti gli impiegati della banca e dei clienti di essa, sopra elencati, nonché da quelle dei carabinieri ~~collocati~~ operanti all'esterno, e dalle esplicite ammissioni degli stessi imputati, risulta, infatti, che questi, in concorso col ROTEO e col MARTINI (rimasto alla guida dell'auto) e con una quinta persona, di cui si parlerà più oltre, dapprima, mediante minaccia, commesse con pistole, nei confronti dei funzionari e dei clienti indicati nel capo di imputazione, si impossessarono, per procurarsi illecito profitto, delle somme già indicate, rispettivamente in danno di detta Agenzia delle Casse di Risparmio, di AGUII MATILDE, e di GUZZO VINCENZO (rapina propria). Successivamente, come risulta da tutte

M. A. Anthe



43)

Le prove più sopra dettagliatamente indicate in sede di ricostruzione del fatto, e, all'esterno della banca, usavano violenza, consistendo nello sparare alcuni colpi di pistola contro i tre militari presenti, immediatamente dopo ~~l'atto~~ delle sottrazioni, per assicurare il possesso delle somme sottratte, e l'impunità della rapina propria appena consumata (rapina impropria). Essi commisero sette rapine con armi; alcuni di loro erano travisati (l'ABA-TANGELO PASQUALE con un fucilino, il ROMEO con un paio di occhiali da sole, la terza persona, entrata nella banca, con il collo di un maglione rialzato a copertura del volto); si trattava di più persone riunite; onde sussistono tutte le aggravanti contestate, di cui all'art. 628 n. 1. n. 1 c. p.

Per quanto concerne il delitto continuato di tentato omicidio plurigravato, di cui al capo 1, i difensori hanno sostenuto che esso non sarebbe configurabile, quanto all'episodio commesso contro il M. ELLO ARRIGUCCI, per mancanza di dolo, giacché il fatto che la vittima sia stata colpita ad una natica, da un colpo sparato dall'alto verso il basso, dimostrerebbe che il fucilatore non prevedeva né voleva la sua morte, come conseguenza del proprio comportamento, ma soltanto intendere ferirla, per metterla fuori combattimento. Un tale delitto sarebbe configurabile, quanto agli episodi commessi in danno del cane CONTI e dell'all. ROTAVIELLO, per inidoneità del comportamento degli imputati, che si trovavano davanti alla banca, e cegionare la morte di detti militari; e ciò perché i colpi, sparati lateralmente e casaccio da persone, che non vedevano i



44)

loro antagonisti, e neppure ne conoscevano l'esatta ubicazione, non avevano alcuna reale possibilità di giungere a segno.

© ~~base~~ ^{la corte} ~~ambasciata~~ che, allo stregua della ricostruzione dei fatti in precedenza operata, tali tesi non appaiono fondate. Deve innanzi tutto premettersi, in punto di dolo, che i rapinatori, come è già stato rilevato, non avevano con sé soltanto le pistole, ma anche due potenti cardebotte di dinamite già innescati i quali, evidentemente, dovevano servire, in caso disperato, ad aprire rovinosamente la via alle loro fughe (ma gli eventi si svolsero con una successione così fulminea, che essi non ebbero materialmente il tempo per innescare gli esplosivi). Inoltre, essi avevano lasciato uno di loro sulla piazza, in funzione di « palo ». Ed è bene intendersi circa le sue effettive mansioni. È chiaro, invece, che, a differenza di quanto accade, ad esempio, in occasione di furti, nell'ambito dell'organizzazione di una rapina a mano armata contro un istituto bancario funzione del « palo », non è quella di avvisare i complici queranti all'esterno del sopraggiungere della polizia; è evidente, infatti, che un simile avviso sarebbe necessario che il « palo » si recasse, a sua volta, all'interno della banca; si che l'avviso stesso risulterebbe, per lo più, tardivo, e lo stesso « palo » correrebbe un inutile rischio di restare imbottigliato insieme ai complici. La vera funzione del « palo » è, in questi casi, quella di coprire la ritirata dei complici, ove ne sorga la necessità, sparando contro gli agenti da posizioni diverse, anche allo scopo di distrarli e di dividere il loro fuoco.

In definitiva, il tipo di armamento predisposto, e l'organizzazione



451

prescelte, rivelano, nei rapinatori di piazza Alberti, se non la pre-
visione e la volontà diretta ed esclusiva della morte di agenti o
carabinieri, che avessero cercato di bloccarli, quanto meno la ferma
determinazione, condivisa da tutti i concorrenti, di evitare in ogni
caso l'arresto, anche a costo di valersi di mezzi tali, da raggiungere
eventualmente, anche la morte di tutori dell'ordine, che avessero
~~tentato~~ tentato di impedire la loro fuga. E la prospettiva di
una simile eventualità, da tutti i concorrenti accettata, già realizza,
per tutti, quella forma di dolo indiretto, che prende il nome di dolo
eventuale, e che consiste, appunto, nella previsione dell'evento letale co-
me possibile conseguenza della propria condotta, e nell'accettazione di
tale eventualità, che, proprio in quanto consapevolmente accettata, deve consi-
derarsi, sia pure indirettamente, come voluta.

Per venire ai singoli episodi di tentato omicidio, già si è visto come,
per quanto attiene a quello in danno dell'ARRIGUCCI, le risultanze di-
mostrano che il rapinatore collocato sul marciapiede sinistro della
via di Rieti in funzione di « falo » sparò da 5-6 metri, contro
il nullo, due colpi di pistola. Se primo, in ordine di tempo, fu quel-
lo che ferì l'ARRIGUCCI, come risulta dalle sue deposizioni, che possono
ritenersi attendibili anche su questo punto, data la loro complessiva esat-
tezza, già controllata alla stregua delle altre risultanze processuali. Se
secondo, come si è visto, colpì la bordia della ruota posteriore sini-
stra del furgone; e già è stato rilevato come l'ARRIGUCCI si tro-
vava appostato in corrispondenza dello spigolo posteriore sinistro di det-
to veicolo, ed abbia finito col cadere, in conseguenza della gita,



46)

Sistoso dietro il furgone, dal lato del marciapiede; onde è chiaro che anche tale secondo colpo, che fu lo sparò, fu sparato nella sua direzione, e, quindi, al suo indirizzo.

Dalla perizia medico-legale del dott. CAGLIESI - CINGOLANI (dag. 21 e segg.) emerge che il mulo ARRICUCCI riportò ferita trafasante prodotta dal colpo di arma da fuoco sopra menzionato, il cui boia: tile, esploso con direzione dalla sinistra alle testie della vittima, ed « allineato » dall'alto verso il basso, entrò nel tratto infero-esterno del gluteo sinistro, attraverso lo scavo pelvico, provocando una lesione del tratto posteriore dell'uretra, e, dopo avere allineato lambito il fondo della piega cutanea genito-urinale di destra, emise sulle faccie antero-mediali delle cosce destre, nel suo corso superiore. Oltre al dato della lievinima inclinazione dall'alto verso il basso del colpo, accertata dal perito, va rilevato che il teste AIELLO, il quale vide l'ARRICUCCI pochi attimi prima dell'inizio della sparatoria, notò che il maresciallo, mentre si riparava dietro l'angolo posteriore sinistro del furgone, stava un po' curvo. Perciò, in definitiva, la lieve inclinazione verso il basso, insieme dallo sparatore ^{primo} al colpo esploso in direzione dell'ARRICUCCI, non allinea elemento, da cui possa desumersi una mancanza di volontà omicide. Quanto all'altro colpo, che andò ad incastrarsi nella bordia della ruota del furgone, esso fu esploso, evidentemente, con un' inclinazione verso il basso ancor più accentuata; ma è anche vero che il maresciallo, subito dopo aver ricevuto la ferita, cominciò a cadere, determinando, necessariamente, anche l'abbassamento della mira dello sparatore. Ne quanto ora detto scaturisce che il

M. Molino



47/

primo colpo di pistola, sulla cui idoneità esaminata ex-ante a regimare l'evento letale, non sussistono ragionevoli dubbi o contestazioni, non fu sparato in direzione delle gambe del sottufficiale, nel qual caso l'effettiva sussistenza della volontà omicida avrebbe ben potuto essere esclusa, bensì in direzione dell'addome, e cioè di una regione ricca di organi vitali. Sta di fatto che una semplice ferita ad una gamba avrebbe potuto non spingere la volontà reattiva della vittima, mentre lo sparatore, in esecuzione del piano predeterminato, che, come già è stato spiegato, prevedeva la fuga da realizzarsi a qualsiasi costo, voleva mettere il maresciallo in condizione di non poter più nuocere, né a lui, né ai suoi complici. Perciò sparò in direzione del suo addome il primo colpo, e successivamente, pur senza prendere troppo la mira, sparò il secondo, indirizzatosi nella borda dell'auto. La direzione dei colpi (in particolare modo, del primo), e la loro stessa reiterazione, rivelano che lo sparatore, pur senza prevedere e volere in modo determinato ed esclusivo la morte della vittima (dolo diretto), ~~mentre~~ nel qual caso è da supporre che avrebbe mirato più attentamente, cercando di raggiungere il cuore, tuttavia prevede la morte del maresciallo come possibile conseguenza del suo comportamento, e ciò nonostante sparò i due colpi, accettando anche tale eventualità; onde siamo, ancora una volta, nell'ambito del dolo eventuale ed indiretto. Naturalmente, in base ai principi, che regolano il concorso di più persone nel reato, anche gli altri concorrenti, e, in particolare, il SOFIA e l'ABATANANGO PASQUALE (e ciò, evidentemente, nella



481

ipotesi che il SOFIA non si identificò, invece, personalmente nel « falo », che sparò all'ARRIGUCCI, in quanto previamente accordatisi con detto « falo » assegnandogli anche le funzioni di sparare per coprire, eventualmente, la loro fuga, devono parimenti ~~rispon-~~ rispondere, a titolo di concorso, di detto tentato omicidio.

Restano gli episodi in danno del CONTI e del ROMANIELLO. Ed a tal proposito va subito rilevata una precisa risultanza obiettiva la quale dimostra che almeno uno tra i colpi sparati dai rapinatori fu indirizzato, ad altezza d'uomo, in una direzione molto precisa, e cioè verso il tratto di piazza ALBERTI, ove stazionavano il CONTI ed il ROMANIELLO. Si tratta del proiettile, che colpì, in corrispondenza della parte ~~sinistra~~ destra, il lunotto posteriore dell'autovettura DAF, parcheggiata, con la parte posteriore rivolta verso l'ingresso della banca, circa a metà strada tra il punto, in cui trovavasi il CONTI, e quello, in cui agiva il ROMANIELLO (Vedasi, nel fascicolo degli allegati alla perizia balistica, la fotografia a p. 16, che riproduce i danni causati dalla DAF, nonché la planimetria a p. 5, che riproduce, tra l'altro, la posizione di detta autovettura, e quelle del ROMANIELLO e del CONTI). Nel testo della perizia (pag. 35-36), si legge che detta autovettura presentava tale foro di ingresso sul lunotto posteriore a destra; il relativo proiettile fu rinvenuto dalla proprietaria TERNE RINI LAURA all'interno dell'abitacolo, ed, in sede di esami di laboratorio, risultò essere costituito dalla sola caniciatura, in ottone ramato, con 6 righe impresse nella corona. Il calibro di detto proiettile era di 7,65. Inoltre l'auto presentava un secondo foro,



491

o, per meglio dire, uno squarcio, nel lunotto posteriore medesimo, sul lato sinistro, ben visibile nelle già citate fotografie e f. 16 del fascicolo degli allegati; ma i periti rilevano che tale squarcio non si con-
ciliava con il foro prodotto da un proiettile in ingresso, sembrando
più invece trattarsi, più verosimilmente, o di altro proiettile impattato sul
lunotto e non penetrato per il troppo piccolo angolo d'impatto, oppure
del foro d'uscita di quello stesso proiettile, che, penetrato nell'abitacolo
solo attraverso il noto foro sulle destra del lunotto, aveva lasciato
la caricatura, poi reperita, nell'interno dell'abitacolo, mentre il solo
nucleo di piombo, non ritrovato, sarebbe a sua volta uscito in cor-
rispondenza della parte sinistra del lunotto, determinandovi, in conse-
guenza delle gravi deformazioni subite, un vero e proprio squarcio, anzi
che un foro d'uscita regolare.

Comunque, almeno un proiettile fu sicuramente sparato, ad altezza d'uo-
mo, verso il CONTI ed il ROMANIELLO, da parte di un raffinatore,
il quale, individuata la posizione dei due militari, sparò verso di
loro con l'intento, desumibile in modo non equivoco dalle direzioni
e dall'altezza del tiro, di colpirli, anche a costo di uccidere ~~almeno~~
~~uno~~ (dolo quanto meno eventuale). L'idoneità, valutata ex ante,
di un simile colpo, indirizzato verso precisi bersagli umani, a cagionare
eventi letali, appare oggettivamente indiscutibile. Lo sparatore va
identificato proprio nel quinto complice, riuscito a fuggire a bordo
dell'auto del teste BRACCO. Sigatti i periti hanno accertato che
il proiettile rinvenuto nell'abitacolo della DAF non fu sparato da
alcuna delle armi reperite; onde è evidente che, ad esplodere, fu



501

Infine il quinto raffinatore, sfuggito all'arresto; tanto più che il calibro accettato del proiettile (7,65) coincide, come vedremo, con quello della pistola vista dal teste BRACCO nella mano dell' indesiderato ospite della sua autovettura. Ovviamente, dato il già segnalato accordo, che leggesse tutti i comportamenti delle azioni criminali, estendendosi alla prevista eventualità di usare le armi contro agenti o carabinieri, che cercassero di impedire la loro fuga, anche il SOFIA ed il PASQUALE ABATANGELO devono rispondere dei detti due episodi ~~risolti~~ del delitto continuato di tentato omicidio; e della responsabilità di proiettile, per il SOFIA, sia che abbia agito in funzione di « falco », sparando personalmente contro il nullo ARRIGUCCI, sia che fosse, invece, tra quelli, che erano entrati nella sede della banca, ed è fuorché di altri colpi, sicuramente sparati dai raffinatori - come è stato accertato, riflette: sì, in sede di perizie balistiche - siano stati esplosi e casaccio, al solo scopo di fare rumore. Lo stesso ABATANGELO PASQUALE ha ammesso che, tra lui ed i suoi complici, da un lato, ed i carabinieri, dall'altro, vi era stato « uno scambio di colpi »; ossia è evidente che anche i colpi risultati dispersi erano indirizzati contro i carabinieri, anche se, dopo questi sparati contro l'ARRIGUCCI e contro la "DAF", il precipitare della situazione impedì ai raffinatori di indirizzare con sufficiente accuratezza quelli successivi. Ma l'idoneità del comportamento, richiesta dall'art. 56 p.p.c.p. ai fini della configurabilità del tentativo, va valutata ex ante, e sussiste allorché gli atti compiuti, valutati con giudizio a priori, in relazione alle circostanze conosciute e conoscibili da parte del reo, e non con riferimento alle circostanze

M. M. S.

511

impreviste, che in concreto hanno impedito il verificarsi dell'evento, si dimostrano capaci di poter raggiungere il risultato (conf. Cass. Sez. I^a, 25/5/66, Cass. Pen. Mass. Ann. 1967, 512, n. 742). Alla stregua di tali considerazioni, appare chiaro che dei colpi di pistola sparati contro esseri umani non perdono la loro idoneità a raggiungere la morte per il solo fatto che lo sparatore, in situazione di grave pericolo, non abbia avuto il tempo ed il modo di prendere bene la mira.

Va, dunque, affermata la colpevolezza del SOFIA e dell'ABATAN-GELO PASQUALE in ordine al delitto continuato di tentato omicidio, di cui al capo C). Poiché il fatto è stato commesso contro pubblici ufficiali nell'atto dell'adempimento delle loro funzioni, ricorre la contestata aggravante, di cui all'art. 61 n° 10 c.p.; d'altronde, è evidente la sussistenza dell'aggravante teleologica, di cui all'art. 576 l.p. n° 1 in relazione all'art. 61 n° 2 c.p., giacché il delitto in oggetto fu commesso per consumare quello di rapina impropria, di cui sopra si è trattato.

Poiché gli imputati, con lo sparare colpi di pistola contro di loro, usarono violenza nei confronti dei pubblici ufficiali ARRUCCI, ROMA-NUELLO, e CONTI, per impedire loro il compimento di un atto del loro ufficio, consistente nell'arresto e nella identificazione dei rapinatori, il SOFIA e l'ABATANGELO PASQUALE devono, altresì, essere dichiarati colpevoli del delitto continuato di resistenza a pubblici ufficiali, di cui al capo D) delle imputazioni, con le aggravanti contestate: quella teleologica, avendo commesso il fatto per assicurarsi l'impunità



521

del delitto di rapina, e quelle dell'uso di armi, e del fatto commesso da più persone riunite, previste dall'art. 333 P. I. C. P.

Pacifico è la collocazione dei due imputati in ordine ai delitti: di porto abusivo di pistole fuori delle loro abitazioni, di cui al capo E), con l'aggravante teleologica, di cui all'art. 61 n° 2 C. P., avendo essi commesso il fatto al fine di eseguire i delitti di rapina e di tentato omicidio; di detenzione dei due candelotti di materie esplodenti, di cui al capo F), di porto in luogo pubblico di materie esplodenti confezionate in detti candelotti, di cui al capo G).

Deve, ora, affrontarsi il più grave e complesso problema di questo processo: quello della partecipazione di ABATANGELO NICOLA, fratello di PASQUALE, ai delitti fin qui esaminati. Chiaro appare, nei loro termini essenziali, le contraddittorie imputazioni del P. M., e dei difensori:

1°) secondo l'accusa, ABATANGELO ^{NICOLA} ~~PASQUALE~~ partecipò ai fatti, svolgendo, nell'organizzazione dell'assalto alla casa di Rispolino, il ruolo di « palo ». Fu lui, che, stando appostato sul marciapiede sinistro della via di Redi, colpì da terzo l' ~~si~~ ARRIGUCCI, contro il quale sparò i due colpi di pistola, l'uno dei quali finì il maresciallo, mentre l'altro penetrò nella bordiera della ruota posteriore sinistra del furgone. Dopo di ciò, defilandosi dal luogo della sparatoria lungo la via di Redi, quindi voltando a sinistra, si portò all'altezza dell'imbocco della via Scipione Ammirato, dove salì sull'auto del BRACCO, costringendolo ad accompagnarlo fino al posteggio - stazione dei taxi di piazza Beccaria;



531

2° Per la difesa, invece, ABATANGELO NICOLA restò del tutto estraneo ai fatti di causa, oltre al MANTINI, al ROTEO, all'ABATANGELO PASQUALE, vi partecipò, invece, un quinto complice, del quale gli attuali imputati non hanno inteso fare il nome. Costui, peraltro, non aveva assunto affatto il ruolo di « falo », esecutato, invece, dal SOFIA, che sparò personalmente al nullo ARRIGUCCI. Mentre, dunque, il SOFIA era rimasto fuori della banca, in essa entrò invece, insieme all'ABATANGELO PASQUALE ed al ROTEO, il suddetto quinto complice, il quale si identificava proprio in quel raffinatore, che, secondo le testimonianze, si nascondeva il volto con il collo rialzato del maglione grigio da lui indossato. All'uscita della banca, detto quinto complice era riuscito ad allontanarsi, insieme, dal luogo della sparatoria, fino a raggiungere l'imbocco della via Scipione Ammirato, ove era effettivamente salito sull'auto del BRACCIO.

Prima di esaminare le risultanze di causa, sarà opportuno ~~porre~~ subito il campo da alcune illusioni, che la Corte ritiene prive di qualsiasi rilievo ai fini dell'accertamento della verità. Si è detto che la tesi difensiva sopra riassunta sarebbe manifestamente inconsistente, perché il SOFIA e l'ABATANGELO PASQUALE, dallo stesso rifiutati costantemente di rispondere agli interrogatori durante tutto il corso dell'istruttoria, si decisero ad esporre soltanto il 7/4/25, ~~intanto~~ quando, a seguito dell'avvenuto deposito degli atti, essi poterono avere un quadro dettagliato delle risultanze istruttorie, e quindi inventare di sana pianta, a favore del NICOLA, una favoletta



541

difensive tra loro concordate, allo scopo di evitare almeno a lui una pesante condanna. Ma tale suggestivo discorso perderà molte delle sue suggestioni, allorché si consideri:

1°) che l'ABATANGELO NICOLA aveva sostenuto la sua estraneità ai fatti di causa fino del suo primo interrogatorio, reso al P.M. addirittura il 7/11/74;

2°) che il misterioso CLAUDIO CARBONE, forse troppo precipitosamente estraneo da questo processo fin dopo aver fatto, in varie sedi, affermazioni abbastanza compromettenti, e dopo essersi rivelato sorprendentemente informato su certi aspetti dei fatti di causa, fin dalle minime indirizzate al Procuratore della Repubblica di Firenze, e trovata in un bar di Napoli il 3/11/74, sosteneva l'estraneità del NICOLA ai fatti in oggetto, e la partecipazione ad essi di un quinto uomo, riuscito a sfuggire all'arresto; lo stesso CARBONE, l'8/2/75, dichiarò al G.I. di Firenze che detto quinto rapinatore non aveva fatto da solo, ma era entrato nella banca, e che era stato proprio lui, dopo i fatti, ad aiutarlo ad allontanarsi da Firenze;

3°) che l'istanza, con la quale i difensori di ABATANGELO NICOLA esponevano dettagliatamente la suddetta versione difensiva, ~~non~~ è datata 26/3/75, e quindi precede nettamente, nel tempo, gli interrogatori del SOFIA e dell'ABATANGELO PASQUALE;

4°) che questi ultimi imputati non hanno, per tante volte, rifiutato di rispondere agli interrogatori perché convinti di non poter dire alcunché di concreto né a favore proprio, né a favore di

M. Amadori



551

NICOLA, bensì soltanto perché è loro ferma convinzione che non si debba in alcun modo collaborare con la Giustizia della Repubblica Italiana. Non è affatto inverosimile, così stando le cose, che essi abbiano receduto da tale atteggiamento, per loro non capriccioso, ma rispondente ad una scelta precisa, soltanto allorché, al termine dell'istruttoria, avendo il P.M. chiesto il rinvio e giudizio anche dell'ABATANGELO NICOLA, hanno ritenuto necessario rompere il silenzio e suo favore; né un tale loro ~~atteggiamento~~^{comportamento} appare incompatibile con l'ipotesi dell'effettiva innocenza del NICOLA;

5°) che l'ipotesi della favoletta concordata dopo la lettura degli atti processuali sarebbe apparsa consistente, se i due imputati avessero reso dichiarazioni concordanti e stereotipate. In realtà, d'accordo soltanto sui punti concernenti l'identità del « falso », la composizione del « commando » penetrato nella banca, e l'innocenza dell'ABATANGELO NICOLA, si sono, in ogni altro punto della ricostruzione dei fatti, ampiamente contraddetti e vicenda, rivelando una ben scarsa coordinazione nelle articolazioni delle rispettive versioni.

All'incontro, ben ~~meno~~^{meno} valere ha l'argomentazione difensiva, secondo cui, se il SOFIA non avesse effettivamente svolto il ruolo di « falso », mai si sarebbe sognato di rivendicarlo, finendo, in tal modo, per addossarsi anche la responsabilità di avere innescato ~~il~~ il tragico scontro e fuoco, sparando sul m.ell. ARRIGUCCI. In realtà, il SOFIA ha precedenti talmente pesanti, e deve scontare pene così gravi, che, per lui, a differenza che per gli altri imputati, qualche anno di reclusione in più o in meno non sposta gran che la sua posizione.



56/

Logico è, quindi, che egli si addossa le maggiori responsabilità, ma di cercar di scagionare un amico.

In somma, si tratta di mere illusioni, che lasciano il tempo, che non fanno. Se si vuol cercare di ricostruire la verità, sarà meglio attenersi alle altre risultanze, lasciando perdere gli atteggiamenti, e le dichiarazioni del SOFIA e dell'ABATANGELO PASQUALE, che, certamente non ispirate dal desiderio di collaborare con la Giustizia, nella quale non credono, risultano di ben scarsa utilità ai fini dell'eventamento dei fatti.

Si tratta, dunque, di affrontare e risolvere due problemi, logicamente e cronologicamente interdipendenti, e cioè di stabilire:

1°) se, nella contestualità dei fatti, per cui è processo, nella sede della banca, insieme con l'ABATANGELO PASQUALE ed il RODEO, abbia fatto ingresso il SOFIA, lasciando l'ABATANGELO NICOLA a fare il palo in via di Eredi, come sostiene l'accusa, o se, invece, nella banca sia entrato il quinto complice non identificato, mentre il SOFIA faceva il «palo», come sostiene la difesa;

2°) se il rapinatore, che saltò sull'auto del teste BRACCO, fosse o no identificarsi con l'ABATANGELO NICOLA—

Sul PRIMO punto, va subito rilevato che, a favore della tesi sostenuta dal P.M., vi sono tre riconoscimenti personali del SOFIA, operati, nel corso dell'istruttoria sommaria, dall'agf. ROMANIELLO, dal carab. CONTI, e dall'impiegato della banca VALENTE LEONARDO. Secondo l'attendibilità di detti riconoscimenti sarà bene tornare più oltre. Intanto va segnalato che essi sono conflittati da una serie di elementi,

M. M. M.



57/

che sembrano militare a favore delle tesi sostenute dalla difesa.

1°) Si ponga mente, innanzi tutto, al foro d'ingresso del proiettile, che dopo avere attraversata la parte destra del lunotto della « DAF », entrò nell'abitacolo di tale autovettura. Già è stato ampiamente dimostrato che esso non fu esploso né dal ROMEO, né dal MANTINI, né dal SOFIA, né dall'ABATANGELO PASQUALE, né da alcuno dei carabinieri operanti, e che quindi, per esclusione, è del tutto certa la sua provenienza dalla pistola del quinto raffinato. Secondo la tesi dell'accusa, quindi, sarebbe stato sparato proprio dall'ABATANGELO NICOLA, il quale avrebbe svolto il compito di « falo » sul marciapiede sinistro della via di Credi, ed, in precedenza, avrebbe esploso i due colpi contro il mulo ARRI GUCCI, che dettero inizio alla sparatoria. D'altronde, la stessa accusa sostiene che costui, successivamente, si dette alla fuga lungo la stessa via di Credi, ed esclude, quindi, che, durante tutto il corso della sparatoria, egli si sia mai portato davanti alla banca. Dunque, se davvero il colpo fu sparato da NICOLA in funzione di falo, è assiomatico che esso dovette provenire dal marciapiede sinistro della via di Credi.

Ma basta osservare la planimetria a p. 5 del fascicolo degli allegati alla perizia balistica, per rendersi conto che, in tale ipotesi, esso avrebbe colpito il lunotto posteriore della « DAF » con un angolo di impatto assai piccolo. Ed allora il foro d'entrata sul lunotto avrebbe dovuto risultare di forma oblunga, e, per di più, accompagnato da una vistosa scheggiatura. Invece tale foro, come ~~non si vede~~ ^{si vede} nelle foto a pag. 15 di detto fascicolo, appare di forma bensì circolare, ed



581

e margini nelli e non sdoppiati; onde sembra indicare un angolo di impatto non molto lontano dall'angolo retto. ~~Alf. ...~~
È, quindi, quanto meno assai probabile che il colpo in questione sia stato, invece, sparato da una zona corrispondente alla facciata della Banca prospiciente piazza Albani. Se tale ragionamento è esatto, ne deriva almeno una forte probabilità che lo sparatore si trovasse in prossimità dell'entrata della Banca, e non in via di Credi; il che darebbe ragione alle difese, che colloca il quinto raffinatore non già in detta via in funzione di "falo", bensì tra quelli, che operarono all'interno dell'istituto di credito. Vi si dice che tutto ciò è smentito dal fatto che, nella stessa planimetria, davanti alla parte posteriore della "DAF", rivolta verso la Banca, appare collocata, ed indicata col n° 5, una "128", gialla, la quale avrebbe intercettato, con la sua fiancata sinistra, qualsiasi colpo di pistola, che, dalla Banca, fosse stato sparato in direzione della DAF. Ed inverso è facile constatare che, se veramente si fosse trovata nella posizione riprodotta in planimetria, detta "128", avrebbe anche intercettato, con il suo angolo posteriore destro, qualsiasi colpo, che fosse stato esploso verso la "DAF", dal marciapiede sinistro della via di Credi. Invece, come si apprende a pag. 34 della perizia Realistica, la "128" fu coltita soltanto nella parte anteriore, e da due proiettili entrambi esplosi dal mitra dell'abb. ROMANELLO. Allora è chiaro che la collocazione della "128" nella planimetria in esame non è per nulla esatta. La planimetria dei Carabinieri, che si trova nella busta n. 338 del fascicolo principale, la colloca, invece, addirittura nella fila di auto in sosta



53/

al fardieggio, in posizione parallela e quelle delle "DAF". Si tratta di un piccolo mistero, apparentemente insolubile.

2°) Date le sue particolari caratteristiche, il ruolo del « falo » riduce, da una vista buona, o, quanto meno, discreta, l'ABATANGELO NICOLA era affetto da forte miopia, come si rileva dalle perizie oculistiche del dott. MARCO LEANDRO, eseguite nel corso della fase istruttoria.

A questo proposito, occorre chiarire un equivoco. Nella perizia non si dice affatto che la miopia dell'ABATANGELO NICOLA sia misurabile in tre diottrie; nel qual caso, si tratterebbe di difetto visivo assai lieve. Si dice, invece, che, a causa della miopia, la vista dell'imputato, senza l'ausilio degli occhiali, è ridotta ad albiere $2\frac{3}{10}$. Ora, l'ipotesi che, tra cinque rifrattori, venga prescelto, per svolgere il ruolo di « falo », proprio quello dotato di una vista così fortemente menomata, affare, a dire il vero, abbastanza assurda.

3°) È un dato di fatto incontestabile che tutti i clienti e gli inquirenti della banca sopra indicati, che hanno descritto il terzo rifrattore entrato nella banca insieme all'ABATANGELO PASQUALE ed al ROMEO, e rimasto nel settore riservato al pubblico, ~~hanno~~ sono stati concordi nel sostenere che egli aveva il volto semi-nascosto « dal collo alto di un maglione grigio ». Si trattava di un collo così alto, spesso, consistente, che al teste RADDI MARCELLO (Vol. 1° testi, p. 13) sembrò addirittura una sciarpa. Sul particolare del collo del maglione rialzato concordano, del resto, anche le deposizioni del carab. CONTI e del ROMANIELLO, che videro detto individuo all'alto in cui egli usciva dalla banca. ~~Il collo del maglione era...~~ Invero, il RO:



601

MANIELLO, depone davanti al P.M. (vol. 1° testi, §. 8), bichia: « non due costui « aveva il collo del maglione alzato in modo da nascondergli il viso ». Il CONTI, dal conto suo, depone davanti al G.I. una prima volta (vol. 2° testi, §. 10) dichiarò di aver visto detto individuo, che, all'atto di introdursi nella banca, si era alzato « il bavero del maglione ». Una seconda volta (§. 19) descrisse specificamente tale indumento, sostenendo che si trattava di « un maglione con il collo alto, dinci tipo dolce vita ». Al dibattimento, il CONTI ha ribadito tutto ciò, ed ha fornito ulteriori precisazioni, asserendo che il maglione era « col collo rivoltato, o, meglio ancora, col collo che si arrotola ».

Ovvero, il maglione in sequestro, riconosciuto come proprio dal SOFIA, quel maglione, che sicuramente era il suo, perché, all'atto del suo arresto, egli lo avvolgeva, macchiato del suo sangue, intorno alla mano destra ferita; questo maglione, si diceva, è stato fatto portare in aula all'udienza del 17/5/1976. E la Corte ha avuto modo di constatare, al di là di qualunque possibile perplessità su questo punto, che il maglione stesso è ASSOLUTAMENTE PRIVO di QUALSIASI traccia di collo arrotolabile, che possa essere rialzato fino a nascondere il volto. Il ROTANIELLO, cui l'indumento è stato mostrato, è rimasto anzi perplessa; peraltro ha detto che il maglione, da lui notato in dono al rapinatore, era « più scuro », e gli sembrava che avesse il collo « un po' più alto ». Il CONTI è stato anzi più reciso: osservato l'indumento, ha dichiarato testualmente: « penso che NON SIA QUELLO, il maglione ».

M. d'Almeida



61

La verità è che il maglione del SOFIA è assolutamente idoneo ad occultare il volto di una persona. Se tirato su fino a coprire il mento, sarebbe mollemente ricaduto, non affiene forse stato lasciato libero. A meno che il SOFIA non avesse assunto atteggiamenti grotteschi, affondando il collo tra le spalle e puntando il mento contro il petto, oppure afferrando il bordo anteriore del suo maglione tra i denti, giuramai avrebbe potuto utilizzare tale inadeguato indumento per nascondersi il viso. Certo, il campo delle congetture è praticamente sterminato, avendo, come soli confini, quelli della fantasia; ed in linea di astratta ipotesi tutto può essere supposto. Ma intanto resterebbe da chiedersi, dato anche l'alto livello organizzativo messo in luce dai rapinatori, per quale motivo il SOFIA, cui sarebbe stato ben facile procurarsi un fazzoletto idoneo mezzo di occultamento, avrebbe preferito, pur di non rinunciare al suo diletto maglione, partecipe ad una rapina mantenendo atteggiamenti goffi, vistosamente innaturali, e tali da menomare quella ~~tipica~~ possibilità di rapido e libero movimento, che, in certe occasioni, è assolutamente indispensabile. A parte ciò, sta di fatto che ~~è stato~~ nemmeno uno tra i numerosi testimoni sopra ricordati si è sognato di attribuire al rapinatore dal volto nascosto dal collo del maglione atteggiamenti inconsueti e strani; anzi, il teste VALENTE LEONARDO, deponevole davanti al G.I. (Vol. 2° testi, f. 21), ebbe a dichiarare, rispondendo ad una domanda specifica, che « il collo ~~si muoveva~~ copriva il volto senza che la persona assumesse una posizione innaturale, abbassando il volto dentro il maglione ».



62/

ciò vale prendere spunto dal fatto che alcuni testi (lo stesso VALENTE, CIAPPI (ROMICA) abbiano visto, fugacemente, il collo del maglione del rapinatore abbassarsi sul suo mento, per cercare di sostenere che il maglione stesso aveva tendenza ad abbassarsi, e, quindi, poteva anche identificarsi con quello in sequestro. In realtà, nell'uno maglione col collo anolabile - come quello, riflettesi, concordemente descritto dai testi - è incollato al volto; esso pure è soggetto alla legge di gravità, e può pur sempre restare un momento un po' erusso di chi lo indossa per scappare, almeno in parte, il volto nascosto dal collo rialzato. All'incontro, non è che il maglione del SOFIA abbia tendenza ad abbassarsi; esso, in realtà, non è in grado di coprire il volto; manca completamente di qualsiasi tendenza a stare « alzato ». Questo è il vero nocciolo della questione. E bisogna, in definitiva, concludere che la questione concernente il maglione si risolve in modo nettamente favorevole alle tesi difensiva.

4°) È del tutto pacifico che l'infameabile bianco, trovato dal vigile PERINI nella via Verdi il giorno stesso dei fatti, apparteneva al SOFIA. In una tasca di esso, si trovava la pistola da lui impugnata al momento della sparatoria, sponca di sangue, con un proiettile del mitra del ROMANELLO incastrato sulla parte destra (e si ricorda che la mano destra del SOFIA fu trafessata da un proiettile). L'indumento, come è stato esposto in narrativa, era inteso di sangue, risultava, in sede di perizia anatólogica, dello stesso griffio di quello del SOFIA. È, dunque, legittimo concludere che tale infameabile era indossato



63/

dal SOFIA all'atto della rapina, e della sparatoria immediatamente successiva. Or bene: ASSOLUTAMENTE NESSUNO dei testi (né gli impiegati, né i clienti della banca, né i carabinieri sparanti) ha notato che il rapinatore col volto coperto dal collo del maglione indossava un impermeabile bianco. Effine si tratta di un indumento notevolmente vistoso, la cui presenza non avrebbe potuto assolutamente sfuggire a tanti testimoni. Ma vi è di più. Vi sono stati dei testi, i quali hanno notato che il rapinatore in questione indossava un indumento simile al noto maglione. Ma hanno anche fatto presente che si trattava di una giacca o giubbotto, e non di un impermeabile. Così AGOSTI MATILDE, al dibattimento, ha parlato di una giacchetta; l'aggr. ROMANIELLO, sia davanti al G. I. (Vol. 2° Testi, f. 6) che al dibattimento, di un giubbotto color felle o color marrone, tenuto aperto e sovrapposto al maglione. Per completezza di esposizione, è doveroso accennare al fatto che lo stesso ROMANIELLO, al dibattimento, su interrogazione domanda, ha dichiarato che gli sembrava che, fra i tre rapinatori usciti dalla banca, ve ne fosse uno, con un impermeabile piuttosto chiaro. Ma ha subito scrupolosamente precisato di non avere, a due anni di distanza, un ricordo esatto di tal particolare. D'altronde, egli non ha affatto attribuito tale indumento al rapinatore col maglione, ricordando che costui, sopra il maglione stesso, indossava, invece, un giubbotto di felle. Quando, poi, gli è stato mostrato l'impermeabile del SOFIA, ha manifestato l'impressione che esso fosse indossato dalla persona, che cadde dalla parte anteriore destra della "124", e cioè dal



641

ROMEO, il quale, come si vede nelle fotografie contenute nella busta n. 348 del fascicolo principale, indossava, invece, una giacca e quadrati. A questo punto è ben chiaro che la vaga e confusa immagine di un infermiabile, tardivamente affiorata, forse per un fenomeno di auto-suggestione, nella mente dell'eff. ROMANIELLO, non ha alcun nesso con la realtà delle sue percezioni al momento del fatto. Come anche è chiaro che il raffinatore col maglione, nel corso della rapina ed all'atto della sua uscita dalla banca, non indossava affatto l'infermiabile bianco di proprietà del SOFIA.

È stata fatta l'ipotesi che il SOFIA avesse lasciato l'infermiabile nell'autovettura, e se lo fosse infilato di nuovo all'atto di risalire in macchina - cioè, si noti, nel piano delle sbaracche - per poi toglierselo ancora nel corso della sua fuga. Ma, considerato che, in quel momento, non piovevano gocce d'acqua, bensì pallottole, l'ipotesi di un SOFIA, che, nel pericolo più estremo ed urgente, perde tempo a recuperare l'infermiabile, forse per avere il modo di sporcarlo di sangue e per costituirsi una prova a carico, appare decisamente del tutto improbabile. Dunque il SOFIA indossava l'infermiabile anche prima che allora non ne tra quelli, che entrarono in banca. E qui il discorso potrebbe tranquillamente chiudersi, se non vi fossero i tre riconoscimenti, cui dianzi si accennava. È giunto, dunque, il momento di occuparsene. Ma già le considerazioni fin qui svolte proiettano pesantissime ombre di dubbio sulla loro esattezza. Non si discute sulla buona fede dei testi. Si discute - come è doveroso fare - sulla esattezza delle loro percezioni, e sulla fedeltà dei loro ricordi. Ed intanto vien

M. G. M. S.



651

colto di chiedersi come ci si possa ciecamente fidare delle impressioni di persone, che ebbero, delle scemenze del rapinatore, ~~in~~ percezioni labili ed estremamente fugaci, recitate, per di più, non a mente fredda e serena, ma in uno stato di grave pericolo imminente, e di conseguente violentissima tensione emotiva. Inoltre, non è logico credere fermamente ad un teste, quando dice di riconoscere il volto di una persona; non credergli più, ed attribuire le sue dichiarazioni a cattive percezioni determinate da tensione e sgomento, quando, di quella stessa persona, descrive, invece, l'aspetto, ~~che~~ ^{che} ~~era~~ dimenticato che la stampa locale, fino dal 30/10/74, aveva pubblicato fotografie dei rapinatori, compreso, tra loro, il SOFIA (si vedano i ritagli di giornali contenuti nella busta a f. 238 degli atti generici); ed è notorio che, in certi casi, la visione di una fotografia può consolidare in modo esatto, più nella più perfetta buona fede del teste, un'immagine vaga ed incompleta rimasta nella mente.

Ciò premesso in linea generale, si può passare all'analisi concreta dei singoli riconoscimenti.

1°) Il teste VALENTE LEONARDO, deponevole davanti al P.M. il 5/11/74 (Vol. 1° testi, f. 22), dopo avere dichiarato che il rapinatore, di cui si parla, aveva - come già è stato rilevato - un maglione grigio col collo rialzato fino a travisargli il volto, narra che, ad un certo punto, il collo di detto maglione si era abbassato fino al mento, consentendogli di scorgere i lineamenti di chi lo indossava. Ciò che egli, peraltro, descriveva di tali lineamenti, si riduceva alle seguenti frasi testuali:



661

« mi pare di ricordare che il predetto aveva dei baffi. Se non aveva i baffi, egli doveva avere la barba lunga ». Si ammetterà che, come descrizione, è piuttosto carente, e, soprattutto, è decisamente problematica e vaga.

Va ora detto, una volta per tutte, che il SOFIA, come può osservarsi nelle tre fotografie contenute nella busta a f. 338 del fascicolo principale, scattate il giorno stesso del fatto, portava non solo i baffi, ma anche una folta e minuscola barba a collare, che, incominciandogli l'intero volto, sarebbe stata vistosamente visibile anche se il mento fosse rimasto coperto. Tornando al VALENTE, questi in sede di ricognizione personale (f. 6 del fascicolo delle ricognizioni), in data 8/11/74, fornì, della persona in questione, una descrizione assai più dettagliata. Disse che era alto circa m. 1,75 (ma il SOFIA ha dichiarato di essere alto metri 1,70 con le scarpe, ed è chiaramente affetto di statura non superiore alla media); che aveva capelli neri e lisci, colorito scuro, occhi scuri (e queste caratteristiche corrispondono a quelle del SOFIA); sopracciglia folte e terminanti verso l'esterno a punta (mentre quelle del SOFIA terminano, verso l'esterno, con curve discendenti); infine aggiunse che portava i baffi, e non accennò minimamente alla sua vistosissima barba. Dopo di ciò, dichiarò di riconoscere, nel SOFIA, la persona descritta.

Esaminato dal G.I. il 13/4/75 (vol. 2° testi, f. 21), il VALENTE cercò di spiegare il suo mancato accenno alla barba del SOFIA, avanzando la supposizione che il collo del mugugno, calando, arrivava all'altezza del mento, ma non lo copriva interamente. Tuttavia è da osservare che, a parte la considerazione che le supposizioni dei testi non hanno



671

ingresso tra le fonti di prova, la barba del SOFIA, come qui sopra è stato rilevato, sarebbe stata visibilissima anche se l'ipotesi formulata dal VALENTE avesse corrisposto a verità. Intanto, lo stesso VALENTE continuava ad attribuire al SOFIA quel maglione col collo rialzabile, che, come è stato ampiamente dimostrato, egli sicuramente non indossava.

Al di più, il VALENTE negava di aver visto le foto dei rapinatori sui giornali. Si può dargliene atto, e concludere che, per lui, l'argomento della suggestione giornalistica non vale. Ma ciò non rende più tranquillizzante una ricognizione, che, per le ragioni fin qui messe in luce, lascia adito di per sé, alle più ampie riserve.

2°) L'all. ROMANIELLO, esaminato una prima volta dal P.M., si limitò a dichiarare, a proposito di detto rapinatore, che aveva il collo del maglione alzato, in modo da nascondergli il volto (Vol. 1° testi, g. 3). In sede di ricognizione, l'8/11/74 (Vol. ricognizioni, g. 3), descrivendo tale persona, anniva che costui era nero, scuro di carnagione, magro (caratteri corrispondenti a quelli del SOFIA), alto (1,70/1,75 (indicazione piuttosto approssimativa per essere), con basette e « finzino » scuro. Ora, questa indicazione NON CORRISPONDE AFFATTO all'immagine del SOFIA. Tra un « finzino », ed una folta barba a collare, vi è una differenza radicale. Si tratta di due tipi di barba assolutamente dissimili, e non è possibile trovare alcun nesso dialettico per far quadrare l'indicazione del teste con la realtà della barba del SOFIA. Più nonostante, il teste dichiarò di riconoscere detto individuo nel SOFIA. Ma poi, davanti al G.I.



881

(vol. 2° testi, §. 6) ed al dibattimento, gli attribuiva, oltre al fazzoletto maglione, anche ~~quello grigio~~ quel giubbotto color felle, che il SOFIA non indossava, e non gli attribuiva, invece, l'indimenticabile bianco, che egli, invece, aveva effettivamente indossato, come è stato dimostrato. Finora esaminato dal G.I. (vol. 2° testi, §. 23), il teste dichiarava che gli era rimasta impressa nella mente, di detto rapinatore, «la barba completa e lunga». Ma ciò è molto strano. Se davvero gli fosse rimasta in mente una simile barba, non avrebbe parlato di «finzino». Evidentemente il teste, pur in buona fede, era ormai psicologicamente condizionato dal riconoscimento già eseguito, e tendeva a sovrapporre l'immagine riconosciuta ~~come~~ a quella percepita al momento del fatto.

Comunque, nella deposizione a §. 6, il ROMANIELLO fornisce, di detta persona, un'altra indicazione decisamente in contrasto con il corrispondente comotato del SOFIA, affermando che il rapinatore col maglione, secondo lui, era più alto degli altri due. Ed il SOFIA, al dibattimento, è affatto visibilmente meno alto dell'ABATANIELLO PASQUALE.

3°) Del carab. CONTI, esaminato una prima volta dal P.M. (vol. 1° testi, §. 10), disse, di detto rapinatore, soltanto che lo aveva visto nascondersi il viso, all'atto di entrare in banca, col collo alto del maglione grigio. In sede di ricognizione, fornisce, ~~la descrizione~~ ^{di costui,} l'unica, tra tante descrizioni, effettivamente corrispondente ai comotati del SOFIA (vol. ricognizioni, §. 4). Aggiungeva, inoltre, di avere visto, in precedenza, le fotografie dei rapinatori pubblicate dalle stampe

M. Molteni



68/

quotidiana (ciò che, del resto, era stato ammesso anche dal ROMA: NIELLO). Per di più, nelle successive deposizioni, come già si è ampiamente esposto, attribuire al rapinatore un maglione col collo a bottonabile, che il SOFIA non portava, né gli attribuiva l'impressione che lui effettivamente portava.

Tutto questo, è chiaro, non distrugge del tutto il valore probatorio delle tre riconoscizioni. Tuttavia non può negarsi che queste, confermate dalle altre risultanze, che siamo venuti esponendo, e di per sé indebolite - come ora è stato rilevato - da lacune e contraddizioni, lasciano ampi margini di dubbio sulle loro oggettive esattezze (la buona fede dei testi, è bene ribadirlo, è fuori discussione). Tanto più che le risultanze offrono ulteriori elementi di incertezza.

Intanto vi è un'altra persona, che ha visto - o intravisto - il volto di quel rapinatore. Trattasi di un'altra impiegata della banca, la teste CIAPPI MONICA, l'indica, deponendo davanti al P.M. (Vol. 1° testi, §. 16) di aver visto che, ad un certo punto, il collo del maglione di costui si era abbassato, scoprendo il suo volto. Di sede di riconoscenza, dichiarò (Vol. riconoscimenti, §. 5) di aver notato che costui era bruno, ed aveva un volto scuro. Ma non riconosce la detta persona nel SOFIA. Davanti al G.I. (Vol. 2° testi, §. 18), ~~non~~ aggiunse di non aver avuto l'impressione che detta persona avesse la barba (ed è da notare quante indicazioni diverse e contrastanti siano state fornite dai testi circa i baffi e la barba di quel personaggio).

Vi è, poi, un episodio decisamente misterioso, che concerne il teste



70)

GIANNINI OTELLO. Trattasi, come si ricorderà, di quel canino della banca, che, proprio prima della rapina, aveva avuto la felice ispirazione di uscire, per prendere un caffè. Egli, deponendo davanti al P.M. (Vol. 1° testi, § 11), dichiarò, tra l'altro, che, uscito dalla banca una decina di minuti prima della rapina, aveva visto un giovane « moro, con la barba », che lo « guardava male ». Tali caratteri, per quanto generici, corrispondono a quelli del SOFIA; e vi è un particolare, che induce a riflettere: e cioè la particolare durezza dello sguardo, che contraddistingue l'espressione del SOFIA, ed è ben visibile in tutte le sue fotografie in atti.

Non si dispone la formale ricognizione del SOFIA da parte di detto teste. Questi, peraltro, deponendo davanti al G.I. (Vol. 2° testi, § 24), avvertì che la persona con la barba, da lui notata, era un agente o carabiniere, il quale, venuto in banca qualche tempo dopo il fatto, gli avrebbe detto che era uno dei tutori dell'ordine, dislocati nella piazza. Ciò - sia detto per inciso - è molto strano, giacché, come si è visto, oltre all'ARRIGUCCI, al CONTI, ed al ROMANIELLO, non vi erano, in piazza, altri carabinieri od agenti, per di più barbati, al momento della rapina.

Senonché, al dibattimento, il GIANNINI rendeva una confusa dichiarazione, finendo con l'asserire che l'agente da lui visto in tale circostanza, e riveduto prima dell'udienza nei locali della Corte d'Assise - certo PUCCI SAVERIO - fosse la persona da lui notata nelle circostanze già riferite. Poi, ~~invece~~ invitato ad osservare attentamente il SOFIA (il quale, peraltro, si è tagliata la



71)

Barba, ed ora forte solo i baffi), dichiarava testualmente: « Mi doversi che quella persona sia il SOFIA, ma non mi sentirci d'affermarlo. L'altessa è quella ». Poiché il teste aveva dichiarato che l'uomo da lui visto in piazza Alberti aveva ~~due~~ gli occhiali, veniva fatto inferire al SOFIA un paio di occhiali sequestrato: gli all'atto dell'arresto. Il teste non riconosceva detti occhiali, e faceva segno di no, vedendo l'imputato inferirceli; il SOFIA asseriva che quegli occhiali non erano i suoi; e la questione si chiudeva così, in modo, bisogna riconoscerlo, tutt'altro che chiaro e convincente, lasciando insoluto il problema se il SOFIA fosse, o no, fuori della Banca, in funzione di fido.

Si dirà che, se il SOFIA, all'atto della sparatoria, si fosse davvero trovato sul marciapiede sinistro della via di Credi, non avrebbe potuto procedere lungo tale marciapiede, e, quindi, attraversare un tratto della via di Credi per raggiungere l'autovettura coi suoi complici, senza venir raggiunto dai colpi del mitra del RO. MANIELLO. E poiché è pacifico che l'imputato, nel corso della sparatoria, venne a trovarsi in detta autovettura, giacché ~~egli~~ egli stesso lo ammette, ed, inoltre, all'atto del suo arresto, furono rinvenuti, nelle sue scarpe, frammenti di vetri infranti, (§. 24 fascicolo princ.), si concluderà che egli proveniva dall'interno della Banca, e non dalla via di Credi. Non è facile rispondere che il SOFIA, in realtà, fu colpito dal mitra dell'add. ROMANIELLO, si ricorderà che la sua mano destra fu letteralmente trafanata da un colpo di arma da fuoco, e che, sulla guancia destra della pistola che egli,



221

con detto uomo, impugnava, e che fu infatti ritrovata sporca di sangue, andò ad incastrarsi un proiettile, il quale, dunque, proveniva dalla destra del SOFIA, e fu sicuramente esploso dal mitra del P. ABB. ROMANIELLO (Vedasi a pag. 40 della perizia balistica).

Ora, basta osservare una qualsiasi delle planimetrie più volte citate, per rendersi conto che, proprio percorrendo il marciapiede sinistro della via di Eredi, quindi attraversando la strada verso destra per raggiungere l'autovettura, il SOFIA avrebbe avuto costantemente sulla propria destra il ROMANIELLO ed il suo mitra. Ed è questo, che si proponeva nei confronti del SOFIA, trovando, come si è visto, una ragionevole soluzione, di rifugiarsi, invece, fra il P. ABBATANGELO NICOLA, senza trovare soluzione alcuna.

È difatti pacifico che costui, all'atto del suo arresto, avvenuto il 2/11/74, non presentava nemmeno una graffiatura. Ora, come è possibile che il NICOLA, se davvero era lui a fare da « falco », abbia potuto impunemente filarsela lungo la via di Eredi, attraversata per lungo tratto dalla micidiale raffica del ROMANIELLO, senza riportare nemmeno una ~~graffiatura~~ scalfittura?

Va, infine, rilevato che il mulo ARRIGUCCI, come già è stato esplicito, fu fatto segno a due colpi di pistola, sparatigli dalla stessa persona, l'uno dei quali lo ferì, mentre l'altro, come si sa, si incastrò nella borchia della ruota posteriore sinistra del noto giugone.

Ovvero, la perizia balistica, come pure sappiamo, ha messo in luce che la pistola del SOFIA, prima di essere colpita e resa inservibile, sparò, probabilmente, due colpi (pag. 10 della perizia balistica).

M. De Mura



73/.

La pistola del SOFIA era una calibro 7,65 (pag. 9). Orbene, il proiettile incastratosi nella bordia, pur non consentendo, per le sue condizioni, ulteriori accertamenti, sembra fosse, a sua volta, di calibro 7,65 (pag. 34 della stessa perizia).

In definitiva, deve riconoscersi che, se anche le tesi difensive non può considerarsi totalmente suffragata dalle risultanze, affare, però, abbastanza probabile che proprio il SOFIA avesse svolto la funzione di falo, e che, quindi, l'individuo, che entrò in banca occultandosi il volto col collo alto del maglione, fosse persona diversa da lui. Tale persona è stata descritta, dai testi, in vari modi diversi; però nessuno le ha attribuito connotati, che, in qualsiasi modo, coincidessero con quelli dell'ABATANGELO NICOLA, riprodotti nelle numerose fotografie in atti.

Esaminate la trattazione del primo aspetto del problema concernente la partecipazione ai fatti di ABATANGELO NICOLA, deve passarsi al secondo aspetto, concernente le prove direttamente portate dall'accusa contro detto imputato. E va subito detto che gli unici elementi probatori a carico del NICOLA sono quelli desumibili dalle deposizioni e dalle riconoscizioni personali del teste BRACCO; giacché altri elementi, sottolineati dal P.M. nella sua per interelli-gente ed accurata requisitoria, o non dimostrano niente, oppure si risolvono in netto favore dell'imputato.

He sostenuto, difatti, il P.M.:

1°) che l'ABATANGELO NICOLA, il 28/10/74, si fece visitare presso l'ospedale di S. Maria Nuova, e prescinque tre giorni di riposo e cure,



741

proprio per preconstituire un pretesto per absentarsi, in modo apparentemente giustificato, dal lavoro, avendo in animo di commettere le rapine il giorno successivo. Ma onerva la Corte che tale argomento sarebbe fondato se l'infermità lamentata dall'imputato fosse risultata insussistente, o, quanto meno, si fosse limitata ad un qualche aserito disturbo soggettivo difficilmente controllabile, e benevolmente preso per buono da un complice medico privato. In realtà, come risulta dal certificato medico, rilasciato in detta data presso la clinica oculistica dell'ospedale di S. Maria Nuova, prodotto dalla madre del prevenuto, ed allegato agli atti a f. 34 del fascicolo 1° delle deposizioni testimoniali, egli fu trovato affetto da congiuntivite con risentimento corneale, e gli furono prescritte cure specifiche, documentate dalla prescrizione medica in firma data, allegata al fascicolo della perizia oculistica eseguita nel corso della fase istruttoria. Si trattava, dunque, di una malattia reale, obiettivamente riscontrata, e non simulabile, e certamente non di tal natura, da poter essere volontariamente autoprovocata per preconstituire una giustificazione. Onde tale argomentazione non dimostra nulla;

2°) che la partecipazione alle rapine dell'imputato troverebbe conferma nel fatto che, il giorno dell'arresto alla banca, egli non si recò al commissariato di P.S. competente per firmare il registro dei sottoposti a vigilanza. onerva la Corte che l'argomentazione muove da un presupposto di fatto insussistente, ed è, quindi, infondata. In realtà, è allegato agli atti proprio l'originale del registro in questione, dal quale risulta che l'imputato vi affisse regolarmente la firma non solo il 29/10/74, ma anche in tutti i giorni successivi, fino a quel:



75/

Lo precedente il suo arresto, l'equivoco è stato determinato dal fatto che, in udienze, invano fu ricercato, nell'impionante catasta degli atti del processo, il registro in questione, amiegato, letteralmente, nel mare delle carte. La busta, che lo conteneva, era finita, capricciosamente, in un'altra busta, insorta, per misteriose ragioni, nel fascicolo contenente la perizia oculistica su ABATANGELO NICOLA, sic, ad ogni buon conto, è tuttora rintracciabile. Così ricostruite le realtà dei fatti, non ci si può esimere dal constatare che l'indicazione, che da esse scaturisce, è, in verità, nettamente favorevole all'imputato. Si dice, invano, che egli avrebbe agito in concorso col fratello PASQUALE, e col SOFIA, che apertamente si proclamano membri dei « nuclei Armati Proletari ». Egli stesso, nella requisitoria del Procuratore della Repubblica di Napoli scritte e conclusioni dell'istruttoria del processo contro detta organizzazione eversiva viene indicato come membro di questa. Nella stessa requisitoria ^{(trasmessa dalla difesa,} si fa presente che i NAP sono efficientemente organizzati per assicurare, ai loro membri latitanti, o, comunque, ricercati per reati da loro commessi, anidua protezione, e sicuri nascondigli. Tutto ciò premesso, si pensi ad un ABATANGELO NICOLA, il quale, uscito miracolosamente illeso da uno scoppio e fuoco coi carabinieri, dopo un smalto ad una lancia sanguinosamente falcito, e ha di più consapevole di essere stato onariato da un automobilista, durante un non breve tratto percorso accanto a lui sulla sua autovettura, non solo non cerca rifugio presso i suoi compagni « napphisti », ma addirittura continua a starsene a casa sua, e fare la solita vita, a recarsi scupolosamente al Commissariato per firmare,



761

tutti i giorni, il registro dei sottoposti a vigilanza, ed infine si fa constare, come l'ultimo dei livelli, mentre sta tranquillamente ozioso, in pieno giorno, in piazza S. Croce. Tutto questo, in realtà, è troppo invasivo, per essere vero. Da queste considerazioni, fondate su risultanze obiettive, scaturiscono conclusioni ~~particolarmente~~:

~~particolarmente~~ abbastanza chiaramente favorevoli alle tesi difensive.

Infine, come si diceva, gli unici elementi di prova seri e carichi dell'imputato derivano esclusivamente dalle dichiarazioni del teste BRACCO LEONE. Devono, quindi, essere sottoposti a scrupoloso esame:

1°) la narrazione del BRACCO;

2°) le descrizioni, da lui fatte, dell'aspetto fisico della persona, che si introdusse nella sua autovettura, e lo minacciò con la pistola;

3°) il riconoscimento fotografico, e la ricognizione personale dell'ABA TANGELI NICOLA, da lui eseguiti;

4°) ogni altro elemento ~~particolarmente~~ utile per la valutazione dell'attendibilità di detti riconoscimenti.

LA NARRAZIONE DEL FATTO.

Alle ore 16,45 del giorno della sparatoria, negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Firenze, BRACCO LEONE dichiarava che verso mezzogiorno, alla guida della sua autovettura Fiat 125, mentre si muoveva nella via Scipione Ammirato proveniente dal cavalcavia ferroviario di via Lungo l'Arno, aveva udito degli spari. Aveva rallentato la marcia; mentre guardava dal lato di provenienza degli spari (quindi, alla sua sinistra), dal lato destro della sua auto era salito un individuo, il quale, minacciandolo con una pistola, gli aveva detto:

M. G. M.



27)

«CORRI, CORRI, SE NO TI AMMAZZO». Gli aveva anche ingiunto di portarlo « dov'era una stazione di taxi », promettendogli salva la vita. Perciò l'aveva portato fino a piazza Beccaria, ove all'incirca trovavasi una stazione di auto pubbliche; ivi aveva fermato la macchina davanti alla pizzeria di « RICCARDO ». Allora l'individuo, sceso dall'auto, si era diretto verso il viale Gramsci. Il teste, posteggiato l'auto, aveva preso a seguirlo. Costui aveva camminato lungo il viale, voltando infine, sulla destra, in via Pietro Polcette, ove, secondo l'opinione del teste, era entrato in un bar. Allora il teste era tornato indietro fino all'auto- officina " BIMBI ", ivi era entrato, ed aveva chiesto ai presenti di telefonare al " 113 ". Dopo la telefonata, uscito nuovamente sul viale, aveva nuovamente visto l'aggressore, il quale stava tornando indietro, verso piazza Beccaria. Allora aveva detto a qualcuno dei presenti di seguirlo, giacché, dal canto suo, a ragione temeva di essere riconosciuto ed aggredito. L'individuo, giunto all'altina dell'auto- officina, aveva attraversato il viale Gramsci, e quindi aveva ripreso il cammino verso piazza Beccaria. Il teste l'aveva ancora personalmente seguito fino all'agenzia n° 3 del Credito Italiano. Livi giunto, si era fermato per parlare con alcuni agenti di Polizia, nel frattempo sdraiati a bordo di una camionetta; e così aveva perso definitivamente di vista lo sconosciuto.

Stessa stessa occasione, il teste fornisce la prima descrizione dell'aggressore, ed eseguisce il cosiddetto riconoscimento fotografico, di cui parleremo più oltre.

Il data 7/11/74, il BRACCO, previa una nuova descrizione dell'in-



281

dividuo, eseguire la ricognizione personale, di cui parleremo. Ma in precedenza, il 5/11/74, esaminato dal P.M. (Vol. 1° Testi, g. 24), aveva ribadito tutti i punti essenziali della sua narrazione, precisando ulteriormente:

che il giovane, entrato nella sua auto senza che egli se ne accorgesse, gli aveva puntato la pistola al fianco destro, e l'aveva letteralmente puntigliato con l'arma, mentre gli diceva: « CORRI, CORRI, O TI AM: M4220 »;

che, in seguito a tale ingiunzione, egli, che, in precedenza, procedeva ad una velocità di una trentina di km. all'ora, aveva accelerata l'andatura, ma di poco, perché il traffico non consentiva una velocità elevata;

che l'aggressore gli aveva detto soltanto di accompagnarlo ad un posteggio di taxi, ed era stato lui a precisare che ve ne era uno in piazza Beccaria;

che, per raggiungere detta piazza, percorse un tratto di via Scissione Annunziata, aveva girato sulla sinistra, imboccando la via Giordano Bruno, e raggiungendo la via Giolitti, e lungo questa proseguendo fino a piazza Beccaria;

che, ivi giunto, e fermata l'auto, aveva indicato allo sconosciuto il posteggio dei taxi, sito vicino al Credito Italiano;

Ricca i movimenti e gli avvenimenti successivi, ripeteva, con puntale esattezza, ciò che aveva già riferito alla Polizia.

Aggiungeva che, mentre marciava verso la piazza Beccaria, aveva sentito l'indesiderato ospite ricaricare la pistola, estraendo il caricatore, mettendo.



78/

proiettili, ed infine inserendo il coltello in canna. Assieme, infine, di aver visto nitidamente il profilo dell'aggressore.

Esaminato dal G.I. il 7/2/75 (vol. 2° testi, f. 16), il BRACCO fornisce altri dettagli, attinenti alle caratteristiche dell'individuo da lui perquisito, ed alle modalità della perquisizione. Al dibattimento, il BRACCO ripeteva ancora una volta la sua narrazione, precisando che l'aggressore gli aveva detto di portarlo al posteggio di taxi più vicino. Aggiungeva che, tra il momento in cui, dopo aver visto lo sconosciuto imboccare la via Collette, si era rivolto alle persone, che si trovavano nell'auto-officina, e quello in cui aveva rivisto l'aggressore far ritorno verso piazza Beccaria, ne passato poco più di un minuto.

Le deposizioni del BRACCO erano in parte ~~più~~ integrate da quelle di PALAZZUOLI RODOLFO, titolare dell'auto-officina. Esaminato dal P.M. (vol. 1° testi, f. 28), egli dichiarava che il BRACCO, verso mezzogiorno ed un quarto, lo aveva chiamato piuttosto agitato, comandogli, in poche parole, ciò che gli era accaduto, ed indicando gli un giovane, che andava verso via Collette. Lo aveva visto di spalle, e lo aveva seguito, portandosi ~~in via Collette~~ fino a detta via. Lì lo aveva visto uscire da un'auto, situato proprio all'angolo tra la via ed il Viale, e quindi dirigersi verso piazza Beccaria. Aveva potuto vedere costui di profilo.

Rinvolontieri esaminato dal P.M. (f. 31), dichiarava, in contrasto col BRACCO, che, tra il momento in cui questi gli aveva indicato lo sconosciuto, e quello in cui aveva definitivamente perso di vi-



80)

sta quest'ultimo, erano passati circa 10 minuti. Al dibattimento, il teste precisava che l'individuo si era trattenuto nel bar di via Collette circa 5 o 6 minuti.

— LE DESCRIZIONI DELL'INDIVIDUO.

Dell'onendo, il giorno stesso del fatto, negli uffici della Squadra Mobile delle Bustine di Firenze (casciolo principale, §. 42), prima che gli fossero mostrate le fotografie dell'ABATANGELO NICOLA, il BRACCO forniva, dell'individuo salito a bordo della sua autovettura, i seguenti connotati: **ETA'** 25-27 anni; **ALTEZZA** circa metri 1,80; **CORPORATURA** normale; **PORTAMENTO** fisicamente diritto; **VISSO** marcato nella parte del setto nasale e sotto gli zigomi; **COLORITO** bronzato; **CAPELLI** neri della lunghezza normale, con **SEMMATURA** dietro normale, pettinati all'indietro, forse anche laterali; **ASPETTO COMPLESSIVO**: giovane di fisico atletico, appariscente, molto elegante; **ABBIGLIAMENTO**: una giacca di colore sul giallastro, in contrasto con i pantaloni di colore nero.

Di 7/11/24 (Vol. ricogniz., §. 1), prima di eseguire la ricognizione personale, il BRACCO forniva, di detto individuo, una ulteriore descrizione sostanzialmente coincidente con quella ora esposta, precisando ulteriormente che il giovane aveva un « **VISSO MAGRO**, con affossamento nella regione zigomatica », occhi piccoli, stretti, come se fossero con tratti, capelli neri con taglio normale, cioè non lunghi, una giacca tendente al giallo arancione, pantaloni neri; capi di vestiario di buona fattura. All'atto del riconoscimento, il teste osservava che i capelli ~~del~~ dell'ABATANGELO NICOLA gli sembra.



81)

vano diversi per lunghezza; « l'altro - cioè il rafi-natore - aveva i capelli a SFUMATURA ». A tal proposito, l'Ufficio dava atto che i capelli dell' ABATANVELO, neri, erano lunghi, dalle radici dell' attaccatura, dieci cm. circa, e sopravanzavano il colletto della camicia di 2-3 cm.

Esaminato successivamente dal G. I. (vol. 2° testi, § 16), il BRACCIO precisava che la persona, che era entrata nella sua auto, aveva « la sfumatura dei capelli alta »; che « non aveva i capelli lunghi »; che quando, sul viale, aveva potuto osservarla dal di dietro, aveva notato che l'elegante giacca, con il collo un po' alto, copriva la parte inferiore dei capelli sulla nuca; che l'individuo non aveva una chioma « da capellone ». Al dibattimento, precisava ancora, a proposito del rafi-natore: « aveva la sfumatura più o meno alta come me » (ed il teste aveva una sfumatura piuttosto alta, in sostanza un taglio classico, un po' all'antica). Aggiungeva infine che il suo aggressore aveva un accento normale, « non era né toscano né meridionale ».

A questo punto non resta che esaminare ad uno ad uno tutti questi dati, e raffrontarli pazientemente con le corrispondenti caratteristiche dell' ABATANVELO NICOLA, per constatare le somiglianze, e le dissimiglianze. Delle fattezze dell' imputato esiste, in atti, un'ampia documentazione fotografica, che può essere utilizzata come obiettivo termine di raffronto (si vedano: le fotografie segnalate, che del NICOLA, preso di fronte e di profilo, a §. 43, accostate a quelle del fratello PASQUALE, a §. 44; il fascicolo fotografico relativo all' imputato, contenente numerose fotografie, in bianco e nero



821

ed a colori, scattate al NICOLA di fronte, di profilo, e mezzo busto, a tutto corpo, e sotto diverse angolazioni.

1) ^{aggressore} ETA dell' ~~aggressore~~. Il BRACCO ha attribuito al suo sgradito ospite un'età compresa tra i 25 ed i 28 anni. ABATANGELO NICOLA, nato il 27/2/1947, aveva, al tempo del fatto, appunto ~~27~~ 27 anni ed 8 mesi. La coincidenza sembra fatta, e l'indicazione sembra militare a favore dell'eccezione. Ma così non è. Se si osservano attentamente tutte le fotografie sopra indicate, non potrà non rilevarsi che l'ABATANGELO, uomo dal volto ~~più~~ largo e con muscoli facciali precocemente rilassati, e dalla capigliatura molto diradata sulle fronti e sulle tempie, portava decisamente maximino i suoi pochi anni, e dimostrava un'età assai più avanzata di quella effettiva. Non si tratta dell'impressione, che può essere suscitata da una singola foto particolarmente mal riuscita, ma di un dato obiettivo, chiaramente desumibile da tutto l'ampio materiale fotografico esistente, che riproduce le sembianze di un uomo, al quale potrebbe essere tranquillamente attribuita, ignorando i suoi reali dati anagrafici, un'età non inferiore ai 35 anni. Dunque, l'indicazione fornita dal BRACCO non si addice affatto all'imputato; e questo punto va decisamente assegnato a favore della difesa.

2) VISO dell'aggressore. Il BRACCO, come si è visto, lo definisce MAGRO, marcato nelle parti del volto nasale e sotto gli zigomi, con affossamento nella regione zigomatica, e colore bruciato. Ora, attentamente esaminate le fotografie in atti, questa Corte ritiene che si possa serenamente tagliar conto ad interminabili discussioni, ed



831

affermare, con la massima tranquillità, che, a parte il colorito, gli altri dati ora elencati NON CORRISPONDONO AFFATTO alle caratteristiche del volto dell' ABATANGELO NICOLA. Il viso dell' imputato non è affatto magro; al contrario, è pieno, largo, squadrato. Non presenta alcun affonamento dalla parte del setto nasale, e tanto meno sotto gli zigomi, i quali, nell' ampia e massiccia faccia del NICOLA, sono così poco rilevati, da non poter neppure essere notati. Sull'orlo che, per l' eccitazione del momento, i lineamenti dell' imputato sono così tesi e contratti, da trasformare il suo volto ampio e grassoccio in un ^{viso} ~~viso~~ magro, affonato, e scavato, sembra del tutto fuori della realtà pratica. Siffatte allucinanti trasformazioni possono essere ricercate tra le pagine di suggestivi romanzi (« The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde », di Robert Lewis Stevenson); ma è difficile riferirle nella realtà quotidiana.

La verità è che il volto in tal modo desuolto dal BRACCO non sembra aver nulla in comune con quello dell' ABATANGELO NICOLA. L' unico particolare, che può coincidere, riguarda gli occhi. Si è visto che il teste ha definito quelli del suo aggressore piccoli, stretti, come se fossero contratti. Ora, gli occhi del NICOLA sono, in realtà, piuttosto grandi; ma già è stato rilevato che egli è affetto da una non lieve miopia, ed è noto che i miopi, quando non sono muniti di occhiali, tendono ad assumere, come si rileva anche dalla perizia oculistica in atti, un atteggiamento pressoché costante di contrazione delle palpebre. Da ciò si desume che l' indesiderato ospite del BRACCO



84

co contraeva, effettivamente, le palpebre, come è presumibile sia solito fare il miope ABATANGELO NICOLA. Ma questa coincidenza, favorevole all'accusa, è l'unica finora riscontrata tra numerose dissimiglianze.

Restando al volto ~~del~~ dell'imputato, va inoltre notato che esso presenta una caratteristica vistosissima, soprattutto per chi lo osserva di profilo, e cioè un mento robusto, squadrato, e, soprattutto, decisamente prominente. Orbene, il BRACCO non ha affatto notato una simile caratteristica nel suo aggressore, che pure avrebbe visto nitidamente di profilo. Assolutamente mai il teste, nelle sue numerose deposizioni, si è soffermato su un qualche carattere particolare, che contraddistinguesse il mento del ~~rapinatore~~ ^{rapinatore}. E vi è, poi, la questione dei capelli. Questa ha suscitato discussioni e non finire; si sono fatte, sulla lunghezza e sull'aspetto della chioma dell'imputato, le più sottili disquisizioni. Ma a questa lotta sembra che, in realtà, le risultanze su questo punto siano chiarissime, e decisamente favorevoli alla difesa. Il BRACCO ha detto e ripetuto che il taglio dei capelli dell'aggressore presentava una caratteristica ben precisa; e cioè la SFUMATURA sul collo, sotto la nuca. Ora, a parte tutte le diatribe sulla maggiore o minore altezza di essa, ~~osservata~~ risulta, in modo evidentissimo, incontestabile, da tutte le fotografie dell'ABATANGELO NICOLA, che egli portava i capelli ^{pendenti} sul collo, con piega rientrante nella parte terminale; insomma, non è che avere una "sfumatura" più o meno alta; egli, in realtà, NON AVEVA SFUMATURA ALCUNA. E si

A. M. M.



85/

no si accorse perfettamente, ed immediatamente lo rilevò, lo stesso BRACCO, allorché, per volere di riconoscere - nel modo che vediamo - il suo aggressore nella persona dell' imputato, dichiarò testualmente, riferendosi al giovane, che si era introdotto nella sua auto: « l'altro aveva i capelli A SFUMATURA ». Si tratta di un dato di estrema importanza, segnalato dal teste fin dalle sue prime dichiarazioni, e perciò non attribuibile ad una inconscia rielaborazione mentale dei dati mnemonici, imputabile al trascorrere del tempo. Quanto alle lunghezze dei capelli, già sono state dettagliatamente riportate tutte le dichiarazioni in proposito rese dal teste; ed è innegabile che la ^{BRACCO} convinzione del ~~teste~~, secondo cui i capelli del suo aggressore sono più corti di quelli del l'imputato, si è mantenuta sempre ferma e costante. A tal proposito, più importante d'ogni altra è l'affermazione fatta dal teste, a pochi giorni di distanza dal fatto, in sede di ricognizione, allorché, osservando direttamente l'ABATANVELO NICOLA, ebbe ad affermare testualmente: « i capelli mi sembrano diversi PER LUNGHEZZA ».

Per ciò rilevato a proposito del volto, restano da esaminare i dati forniti a proposito della corporatura complessiva, e del portamento.

L'ALTEZZA del raffigurato, indicata dal BRACCO in metri 1,80, 00: stanzialmente coincide, con quella dell' ABATANVELO, anche se, in realtà, misurato in sede di ricognizione, l'imputato risulterà essere alto m. 1,80 senza scarpe, mentre ~~il raffigurato~~ l'aggressore del BRACCO era intellettualmente calzato. Quanto alle altre caratteristiche di costume, elencate dal teste (corporatura normale, portamento diritto, fisico atletico, aspetto barbaresco, molto elegante) si osservino le fotografie dell'imputato a



861

figura intera, e si vedrà che si tratta di un uomo dall'aspetto roz-
zo e massiccio, una specie di « annadio », che assolutamente non può
suscitare una complessiva sensazione di eleganza. Inoltre il suo
portamento appare piuttosto « dinoccolato », e la sua schiena è decisamen-
te curva (vedasi fotografia a colori presa a mezzo busto, di profilo,
e contraddistinta dal n° 1 nel fascicolo fotografico relativo all'ABA-
TANGELO NICOLA). Ma vi è di più. L'altro teste, PALAZZUOLI
RODOLFO, che ebbe modo di osservare, nelle già descritte circostanze,
l'aggressore del BRACCO, in pieno giorno, e con la presumibile attenzione
derivante dalla curiosità senza dubbio suscitata in lui dall'impresio-
nante menzione affiene fattagli dal BRACCO medesimo, che glielo aveva
personalmente additato, così lo descrisse, l'11/11/24, prima di proce-
dere all'atto di ricognizione personale dell'ABATANGELO NICOLA,
svoltosi con esito completamente NEGATIVO: « si trattava di un
uomo di aspetto giovanile, alto, scuro di capelli, SNELLO » (Vedi ri-
cognizioni, p. 8). Quanto all'aspetto giovanile, già si è visto come
è imputato, nonostante la sua giovane età, non suscita affatto una
impressione di particolare giovinezza. Ma il dato, che è in ASSOLUTO,
INCONCILIABILE contrasto con le reali caratteristiche dell'imputato, è
quello della « snellezza ». L'ABATANGELO NICOLA non solo non
è « snello » proprio per niente, ma, al contrario, ha una corporatura
vistosamente massiccia e tozza.

A tutto ciò si aggiunge ancora il dato costituito dal modo di parla-
re dell'aggressore del BRACCO. Questi ha ~~escluso~~ escluso nettamente
al dibattimento, che il raffinatore parlasse con accento toscano.



87/

È l'ABATANGELO NICOLA è nato a Firenze, vi ha sempre vissuto, e non ha certamente potuto acquisire un livello culturale tale, da attenuare notevolmente l'accento nativo (risulta dal rituale in atti che egli ha conseguito soltanto la licenza media).

Con la consueta auterza, il P.M. ha cercato di sostenere che, in definitiva, nelle frasi attribuite dal BRACCO al rapinatore non vi era alcuna di quelle trappole fonetiche, ~~che si trovano soltanto~~ nelle quali il vero fiorentino non può evitare di cadere. Vi era, è vero, una C dura davanti a vocale (l'iniziale della ~~parola~~ parola CORRI).

Ma i fiorentini non usano aspirare la "C" dura, quando non sia preceduta da un'altra vocale. ~~Ma~~ Si deve replicare che tale osservazione, in sé esatta, non si applica al caso di specie. Invero, fin dalla prima deposizione resa alla Polizia, come già si è detto, il BRACCO attribuì al suo aggressore queste prime parole: «CORRI, CORRI, se no ti ammazzo».

Ossia, la parola "CORRI" fu pronunciata, in modo pesante, per due volte. E la seconda volta la "C" dura iniziale veniva proprio a trovarsi tra due vocali; onde, se l'aggressore fosse stato fiorentino, l'avrebbe fatalmente aspirata. Inoltre costui non si limitò a pronunciare tale frase. Aggiunse anche al BRACCO di accompagnarlo ad un posteggio di taxi; aggiunse che, in tal caso, avrebbe avuto salva la vita. Pronunciò, insomma, parecchie parole. E le caratteristiche della parlata fiorentina non si limitano alla aspirazione delle C dure. Vi è tutta una serie di accenti, di cadenze, di contraddistinguono il nostro modo di parlare. Onde non si vede come, se il suo sgradito interlocutore fosse stato fiorentino - come lo è l'attuale imputato - il BRACCO avrebbe potuto non accorgersene, e, soprattutto, ar:



881

vivare ad escludere che lo fosse.

Ma gli elementi, i quali sembrano portare ad escludere che l'aggressore del BRACCO fosse fiorentino, non si fermano qui. Vi è dell'altro.

Si pensi ad un ABATANGELO NICOLA, fiorentino, pregiudicato, sottoposto alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, e, quindi, già tratto noto ai locali organi di P.S.), il quale, dopo aver partecipato ad una sanguinosa rapina, ed essere riuscito a defilarsi, miracolosamente illeso, dalla zona della sparatoria, non trova di meglio che infilarsi in un'auto privata, impugnando ancora la pistola, e farsi trasportare per un tratto di strada non breve, in modo da consentire al conducente di osservarlo, e, possibilmente, di riconoscerlo, avendo in animo, per di più, di prendere successivamente un taxi, per farsi osservare anche dall'autista, e preconstituire un ulteriore testimone a carico, e tutto questo al solo scopo di tornare più comodamente a casa sua, per continuare tranquillamente a risiedervi fino al giorno del proprio arresto. Non contento di ciò, questo incredibile ABATANGELO, sbarcato dal BRACCO in piazza Beccaria, non sale subito sul taxi, ma si mette a gironzolare sconclusionatamente, percorrendo il viale Gramsci fino a via Colletta, infilandosi in un bar, tornando indietro addirittura lungo lo stesso viale, come se tenesse particolarmente a perdere tempo, e distruggere in anticipo ogni possibile alibi, e fare una specie di « passeggiata », per essere ammirato dal maggior numero possibile di persone. Tutto questo è abbastanza assurdo. Se proprio questo stranissimo ABATANGELO, ~~non~~ "nalfista" senza alloggi, senza ~~nessi~~ taxi, senza rifugi, era ridotto davvero al punto di non avere altro luo-

Mazzoni



83/

gi in cui riflettere, che non fosse la sua propria casa, non si vede perché non avrebbe potuto scegliere, per tornare, mille possibili altri modi, molto meno vistosi e compromettenti. Fiorentino, residente a Firenze, egli conosceva perfettamente la sua città, e ben poteva, ad esempio, e colpo sicuro, e dopo avere fatto sparire la pistola, salire su un autobus diretto dalle parti di casa sua, ove si sarebbe facilmente confuso nella mutevole folla dei passeggeri. Oppure - visto che aveva tanto tempo da perdere - poteva rincasare a piedi, evitando testi BRACCO, tassisti, conducenti, fattorini, e, per conseguenza, anche la necessità di costruirsi alibi. Ma non è tutto. È lo stesso teste BRACCO, come si è visto, a rivelare che il suo aggressore voleva essere accompagnato ad una stazione di taxi, ovviamente la più vicina, ma non aveva la più vaga idea di dove essa si trovasse. Fu il BRACCO a rivelargli che la stazione si trovava in piazza Beccaria; ed il rebinatore nell'altro fece, che affidarsi ciecamente al suo involontario accompagnatore, senza nulla osservare circa i luoghi, e le strade da percorrere; tanto che viene da pensare che il BRACCO avrebbe potuto anche accompagnarlo al più vicino commissariato, senza che egli se ne accorgesse. Tutto questo complesso di stranezze e circostanze, veramente incomprensibili, con tali comportamenti siano riferiti all'ABATANGELO NICOLA, diventa, ~~relativo~~ perfettamente spiegabile, ove, invece, si pensasse ad un rebinatore forestiero, che, trovandosi in una situazione di estremo pericolo in un punto ignoto di una città sconosciuta, agendo di impulso, si gioca il tutto per tutto, si affida ad un automobilista di passaggio per farsi accompagnare ad una stazione di taxi, sperando che



90

il malcapitato, terrorizzato dalla minaccia dell'arma, righerà diritto, e non gli farà molti scherzi. Qui condotto, e localizzati i taxi, si recò ad un bar a telefonare ad un complice (viene in mente, ma a puro titolo di divagazione, ~~un certo~~ un certo CARBONE, confesso, ma non creduto), in grado di farlo allontanare da Firenze, e rifugiare in un luogo sicuro; gli finì un appuntamento; vi si recò; svanisce da Firenze, e dal processo. Si dirà che questo è un tipico esempio di congettura. È verissimo; ma, almeno, ha un suo filo logico. La ricostruzione, che vuole l'ABATANGELO NICOLA protagonista degli avvenimenti narrati, non ha neppure questo piccolo pregio. In conclusione, tutto il complesso di risultanze, fin qui analizzate, sembra dimostrare che l'aggressore del BRACCO, oltre a somigliare pochissimo all'imputato, non era neppure fiorentino. Ed il discorso si chiuderebbe qui, se non vi fossero il cosiddetto riconoscimento fotografico, e la cosiddetta ricognizione personale dell'imputato, ad opera di detto teste. Secondo sarà ora dimostrato che il primo, in realtà, non fu affatto un riconoscimento; la seconda fu parziale ed incompleta. E valga il vero.

Deve intanto premettersi che il BRACCO - persona estremamente scrupolosa ed onesta - ha sempre tenuto a precisare di avere osservato il suo aggressore soltanto di profilo, e mai di fronte. Ciò risulta dalle deposizioni rese al P.M. (Vol. 1° testi, f. 25); dalle dichiarazioni da lui ~~rese~~ fatte all'atto della ricognizione personale (Vol. ricognizioni, f. 1-2); dalle sue deposizioni raccolte dal G.I. (Vol. 2° testi, f. 16). In quest'ultima sede, il teste precisava di aver guardato

M. Carone



911

la persona salita sulle sue auto « con le code dell'occhio »; si aveva fugacemente visto in faccia costui quando, penetrato nella macchina, gli aveva puntato la pistola nel fianco, ma « senza poter valutare la sua fisionomia », data la furtività dei loro movimenti, e l'impressione, con cui partecipava ai fatti. Premesso questo dato importantissimo, che già di per sé delinea i limiti e le carenze del riconoscimento, può passarsi all'analisi delle due supposte ricognizioni.

A) IL RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO.

Dal verbale della deposizione resa, il giorno del fatto, negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Firenze (S. 42 del fascicolo principale) risulta che al teste, dopo che egli aveva descritto il suo aggressore, venne mostrato « l'album delle foto dei pregiudicati fino all'età di 35 anni », il BRACCO, « nell'osservare attentamente », si soffermò « sulle foto raffiguranti i fratelli ABATANGELO PA. SQUALE e NICOLA ». A questo punto, il teste viene descritto mentre « espone il suo punto di vista », che il suo aggressore « RAS. SOMIGLIA MOLTO ALLA FOTO di ABATANGELO NICOLA ».

Diunque, se le espressioni usate dal BRACCO, e riportate dai verbalizzanti, hanno un senso, se si ritiene che esse non sono state frainte, se è distante, deve concludersi, con la massima chiarezza, e senza possibilità di dubbi, che il teste non riconobbe nelle foto del NICOLA il volto del rapinatore, ma si limitò ad esprimere l'opinione che vi fosse, tra i due volti, una notevole somiglianza. Ma un semplice giudizio di somiglianza NON È UN EFFETTIVO



92)

RICONOSCIMENTO, e non è lecito, sotto il profilo della valutazione del materiale probatorio, assimilare tranquillamente l'uno all'altro.

Quando, poi, il BRACCO si accingeva ad eseguire la ricognizione personale, rese una dichiarazione in parte diversa (fascic. ricogniz., f. 1 retro), avvertendo che, in bustina, gli era stato mostrato un album di fotografie, e, nell'effigie riportate da una di esse, gli era parso di riconoscere una persona somigliante a quella in oggetto. Gli era stata portata un'altra fotografia alla prima somigliante, ed aveva riconosciuto, in questa seconda, la persona, che era stata protagonista dell'episodio.

Onerva la parte che tale dichiarazione è tutt'altro che un modello di diazzeria; e ciò è tanto vero, che essa è stata interpretata in più modi radicalmente divergenti. Secondo il P.M., il teste avrebbe concentrata la sua attenzione su una fotografia di ABATANGELICO NICOLA contenuta nell'album dei pregiudicati, ed avrebbe espresso un giudizio di semplice somiglianza con l'effigie del suo aggressore; allora i verbalizzanti gli avrebbero portato un'altra fotografia dello stesso NICOLA, evidentemente meglio riuscita, ed il BRACCO, in essa, avrebbe riconosciuto le sembianze della persona penetrata nella sua auto. Secondo il G.I., il BRACCO avrebbe visto dapprima la foto dell'ABATANGELICO PASQUALE, e avrebbe scoperato una somiglianza di costumi con il suo aggressore; indi gli sarebbero state mostrate quelle del fratello NICOLA, ed egli avrebbe riconosciuto in quest'ultimo il rapinatore.



83/

Osserva la Corte che sia l'una, che l'altra ipotesi, trovano ben poco riscontro nelle risultanze processuali. La verità è estremamente semplice e chiara, ed è quella che emerge dal linearissimo verbale della deposizione resa dal BRACCO alla Squadra Mobile. Al BRACCO fu mostrato l'album delle foto segnaletiche, nel quale ogni ~~immagine~~ pregiudicato appare riprodotto di fronte e di profilo. Egli dapprima si soffermò sulle quattro raffiguranti i due fratelli ABATANGELO; poi dichiarò che il suo aggressore somigliava molto al NICOLA, quale appariva nella ~~immagine~~ immagine fotografica. Con gli fu portata alcun'altra fotografia; e ciò si desume sia dalle mancanze, nel verbale, di qualsiasi riferimento a tale circostanza, sia dal fatto che i verbalizzanti hanno avuto cura di allegare agli atti le ~~immagini~~ foto segnaletiche, sulle quali si soffermò l'attenzione del teste. E si tratta esclusivamente delle due foto di PASQUALE (g. 24), e delle due di NICOLA (g. 23). Perciò è evidente che la dichiarazione resa dal BRACCO in sede di riconoscimenti è frutto di alterato ricordo dei fatti, spiegabile in parte con il suo ~~desiderio~~ desiderio di collaborare, ancor più efficacemente che per il passato, con la Giustizia, fornendole dati più precisi, che lo ha portato, inconsiamente, a rielaborare e consolidare un semplice giudizio di rassomiglianza, fino a trasformarlo in un riconoscimento, in realtà non avvenuto; in parte - è bene mettere in rilievo, una buona volta, anche questa circostanza - con la tarda età del teste, giacché non è prudente né ragionevole attribuire ad un vecchio signore di 73 anni - quanti ne aveva il BRACCO - la prontezza e lucidità



341

di percezioni, e la sicurezza dei ricordi - in particolare degli avvenimenti recenti - che sono, normalmente, proprie di persone d'età con giovane età.

Diunque, va ribadito che un vero e proprio riconoscimento fotografico NON VI È STATO.

B) LA RICOGNIZIONE PERSONALE

Nel corso di detto atto (v. ricogniz., §. 1 e 2/ il BRACCO, pur facendo le note riserve circa la lunghezza dei capelli e le caratteristiche del taglio, dichiarò di riconoscere il suo aggressore nella persona dell' ABATANGELO NICOLA. Ma subito precisò testualmente: « VISTOLO DI FRONTE, io avrei detto DI NON RICONOSCERLO, poiché io NON HO VISTO la persona di che trattasi in posizione FRONTALE, bensì di profilo, mentre eravamo seduti in macchina ».

Ora, se anche si riconosce personalmente effettivamente avvenuta si vuole a tutti i costi continuare a parlare - ciò che, in presenza di siffatte dichiarazioni del teste, è estremamente discutibile - è necessario innanzitutto che si tratti di ricognizione intrinsecamente PARZIALE ed INCOMPLETA. Ed invece:

1°) essa deve definirsi PARZIALE, perché si risolve nel riconoscimento di UN PROFILO, e non DI UN VOLTO, ~~o di un volto~~.

Ora, sarebbe persino superfluo rilevare come un simile riconoscimento sia tutt'altro che sicuro e tranquillizzante, giacché due persone ~~di~~ dai volti del tutto diversi, se osservati frontalmente, ben possono, invece, apparire talmente somiglianti, da poter essere confusi.

Agostini



§5/

re, se osservate soltanto di profilo;

- 2°) essa deve definirsi **INCOMPLETA**, in quanto il BRACCO, finché vide solo il profilo sinistro dell'aggressore seduto alle sue destre, ed ha veduto di ravvisare soltanto il profilo sinistro dell'ABATANGELO NICOLA, entrando nella stanza, ove l'atto doveva svolgersi, appunto dalle sinistre dell'imputato, non ha, in realtà, **PER NULLA AFFATTO** riconosciuto né il profilo destro del NICOLA, né, soprattutto, il suo volto **NEL SUO INSIEME**; ed infatti ha realmente ammesso che, vedendo il NICOLA di fronte, non lo avrebbe riconosciuto.

- Concludendo: siamo in presenza di una ricognizione **INTRINSECAMENTE PARZIALE ed INCOMPLETA**, e fra di più duramente congelata dall'intera serie di elementi di prova storica e logica, che siamo venuti fin qui esponendo. Come fosse fondarsi l'affermazione della responsabilità dell'imputato su questa sola prova a carico, debole e contraddetta, non è dato capire. Siamo, tutt'al più, sul piano di quell'incertezza, di quella situazione di insolubile conflitto tra prove a carico e prove a favore, che impone l'assoluzione per insufficienza di prove del: **ABATANGELO NICOLA** da tutti i reati a lui ascritti;

Tale conclusione dispenserebbe la Corte dall'interattenersi sul fallimento dell'alibi prospettato dall'imputato; giacché, come è anche ritenuto dalla costante giurisprudenza del Supremo Collegio, il fallimento di un alibi può contribuire a rendere più saldo il convincimento del giudice circa la colpevolezza dell'imputato; tuttavia è sempre necessario che questa



56)

risultati provata da altri elementi (conf. Cass. Sez. I^a, 22/3/1957, Giust. Pen. 1957, III, 623); ciò che, nella specie, per le ragioni fin qui esposte, non può dirsi verificato. Tuttavia, è opportuno fare un rapido accenno anche a tale questione, giacché, a ben guardare, il fallimento dell'alibi, alla stregua delle risultanze, non appare poi così nitido, ed anche in questo campo regna, in realtà, una grande incertezza.

• Nell'interrogatorio reso al P.M. il 7/11/74 (Vol. interrogatori, § 5), ABATANGELO NICOLA dichiarò che, il giorno del fatto, egli si era costantemente trattenuto nella sua abitazione; e su ciò potevano testimoniare sua madre DE MARTINO FRANCESCA, e la moglie di suo fratello PASQUALE, BECAGLI ANNA, soltanto verso le 13-13,15, uscito di casa, si era recato presso la ditta "NOVA-PLAST", nelle vicinanze della sua abitazione per cercare suo fratello, che avrebbe dovuto trovarsi là, al lavoro; ma il titolare gli aveva detto che non c'era.

• DE MARTINO FRANCESCA, madre dell'imputato, dichiarava al P.M. (vol. 1° testi, §. 33) che suo figlio NICOLA, quella mattina, non si era mai mosso di ~~casa~~ casa. Era uscito solo verso le 12,45. Nel corso delle mattinate, per due volte era venuta a trovare sua nuora BECAGLI ANNA, moglie di PASQUALE. La prima visita si era verificata verso le 11,45; la seconda, a mezzogiorno e un quarto, quando già ella e NICOLA stavano mangiando. Aggiunge che, mentre NICOLA usciva di casa, era stato visto dal fratello di sua nuora, BECAGLI GUIDO.

• BECAGLI ANNA, pure esaminata dal P.M. (fasc. 1° testi, §. 35), non



57/

due dichiarazioni sostanzialmente conformi a quelle delle suocere. Anche ella parlava di una sua prima visita a quest'ultima, e la collocazione verso le 11,45. Sosteneva di aver portato, in tale occasione, con sé il suo bambino ANDREA, aggiungendo che suo cognato NICOLA si era messo a giocare con lui. Verso le 12,20, era tornata in casa della suocera (abitante nello stesso edificio), per telefonare al posto di lavoro di suo marito PASQUALE, e chiedergli se intendesse andare a prenderlo, all'uscita della scuola, il loro figlio più grande. Anche in tale occasione, aveva visto NICOLA, il quale stava mangiando. In tale occasione era venuto con lei anche suo fratello BECAGLI GUIDO. Naturalmente, ~~veniva~~ dal posto di lavoro di suo marito, le avevano detto che egli, quella mattina, non si era presentato.

BECAGLI GUIDO, a sua volta esaminato dal P.I., confermava di essere ricato, insieme alle sorelle, nell'abitazione della DE MARTINO, verso le 12,20. Arrivata, però, di aver visto NICOLA vestito, seduto sul letto, ed intento a giocare col nipotino ANDREA. Aggiungeva di essere ivi tornata verso le 12,40, e di aver visto NICOLA sul portone, nell'atto in cui usciva di casa.

Sia la BECAGLI ANNA, che suo fratello GUIDO, al dirottamento, confermano tali deposizioni.

BERTOLAZZI GIANCARLA, esaminata dal G.I. (vol. 2° testi, f. 12) dichiarava di lavorare presso la ditta « NUOVA PLAST », presso la quale lavorava anche PASQUALE ABATANGELO. Il giorno dei fatti, per cui è processata, ella aveva visto, effettivamente, ABATANGELO NICOLA entrare nei locali della ditta, e fermarsi a parlare col primo:



981

fole, NANNINI CARLO. Ciò accadeva verso le ore 12,40.

- A due volte esaminato dal G.I. (vol. 2° testi, f. 13), il NANNINI confermava la circostanza, precisando che il NICOLA si era presentato nella sede della ditta, molto vicina alla sua abitazione, ~~ad~~ ad un'ora di poco successiva alle 12,30, ossia tra le 12,30 e le 12,45. ~~Il~~ NICOLA gli aveva chiesto se suo fratello PASQUALE fosse venuto, ed egli aveva risposto negativamente. L'alloggiamento del NICOLA era del tutto normale. Altre volte, in precedenza, era capitato di alle ricerca del fratello.

Anche la BERTOLAZZI ed il GIANNINI confermavano, al dibattimento, dette deposizioni.

- Ora, la tesi prospettata dal P.M., sin dalla prima requisitoria scritta ~~redatta~~ ^{redatta} in fase istruttoria, è la seguente. Le deposizioni della DE MARTINO e della BECAGLI non sarebbero per nulla attendibili, sia per di rose, rispettivamente, dalla madre e dalla cognata dell'ABATANGELO NICOLA, troppo interessati ad aiutarlo, per dire la verità, sia per di omertà del BECAGLI GUIDO. A tal proposito, i punti di contrasto tra le deposizioni delle due signore, e quelle del BECAGLI, possono essere così riassunti:

1°) il BECAGLI dice di essersi recato in casa della DE MARTINO, una prima volta, verso le 12,20. BECAGLI ANNA è d'accordo con lui; non così la DE MARTINO;

2°) lo stesso BECAGLI sostiene che, in tale occasione, il NICOLA ABATANGELO, seduto sul letto, giocava col nipotino ANDREA.

Sua sorella e la DE MARTINO sostengono, invece, che era a tavola,

Myrman



99)

e stava mangiando.

Nella stessa requisitoria, il P.M. sosteneva che il BECAGLI, non legato all'imputato da alcun rapporto di parentela o affinità, e quindi indifferente, doveva considerarsi INATTACCABILE (§. 258 del fascicolo principale). Stando così le cose, doveva pur considerarsi provato, sul fondamento della sua deposizione, che il NICOLA, verso le 12, 20, era in casa sua, vestito, seduto sul letto, ed intento a giocare col nipotino.

Ora, dai rapporti dei carabinieri a §. 7 e 160, dalle deposizioni di clienti ed impiegati della banca e dei militari operanti, emerge che tutta la tragica sequenza della rapina e della sparatoria si era svolta, complessivamente, in meno di cinque minuti. L'inizio della sparatoria è collocato, nel primo rapporto, in un momento del tutto molto preciso: le 11, 55. Dunque, secondo il P.M., il NICOLA avrebbe avuto a sua disposizione 25 minuti per fuggire, salire sull'auto del BRACCO, farsi portare a piazza Beccaria, scendere, risalire, a piedi, il viale Gramsci fino a via Colletta, entrare nel bar, uscire, tornare in piazza Beccaria, prendere un taxi, farsi portare alle sue abitazioni, sita in via vicolo de Tolentino, riconfondersi, sedere sul letto, mettersi a giocare col nipotino ANDREA. Per accertare se ciò fosse materialmente possibile, il P.M. procedette, in sede di sommaria istruttoria, ~~per~~ ad un accurato esperimento giudiziale, ~~eseguito~~ eseguito il 13/11/74, con inizio, all'istante, alle ore 11, 55, e consistente nel percorrere, in auto, il tratto piazza Alberti - piazza Beccaria, seguendo l'itinerario desunto dal Bracco, indi



(60)

nel bar colpire, a piedi, il tratto piazza Beccaria - via Colletta, e viceversa, ed infine nel percorrere, in auto, la distanza intercorrente tra il posteggio di taxi di piazza Beccaria e l'abitazione dell'ABATIAN: GELIO NICOLA, seguendo l'itinerario solitamente percorso dagli autisti di taxi, e cronometrando i tempi relativi. I risultati parziali dell'esperimento furono i seguenti: il primo tratto, in auto, risultò coperto in 1',55"; il secondo tratto, a piedi, in 5',30"; il terzo tratto, in auto, in 17',30". Ora, se la matematica non è un'opinione, la somma di tali tempi parziali dà un tempo totale di 24'55". Insomma, l'individuo avrebbe avuto appena 5" ~~tempo~~ per precipitarsi - forse passando anche attraverso i mini, per risparmiare tempo ~~inoltre~~ - dal portone dello stabile fino alla sua camera, sedersi sul letto, e farsi trovare, tranquillo e rilassato, ed intanto a giocare, come se nulla fosse accaduto, col nikotino ANDREA, dai testi BECAGLI, dopo avere, evidentemente, divinato in anticipo il momento preciso dell'apparizione di costui. Poiché tutto ciò è abbastanza assurdo, l'esperimento dovrebbe già considerarsi fallito, e non già riuscito. Ma vi è di più. In realtà questo esperimento non dimostra niente, perché ~~alcuni~~^{molti} dati di raffronto sono puramente congetturali, ed avuti da qualsiasi risultanza concreta. Basterebbe, infatti, riferire la sequenza, dal momento della discesa del rapinatore in piazza Beccaria, per rendersi conto ~~di~~.

1.° del P.M., nell'attuazione del suo esperimento, si è fondato sul presupposto che la sosta dell'individuo nel bar di via Colletta



101/

fosse state addirittura investita nel tempo, giacché, come chiara-
mente risulta dai verbali, ha calcolato solo i tempi di percorso,
e non quello di sosta. Ora è pacifico, invece, che una sosta vi
fu; secondo il BRACCO, si trattasse per circa 1 minuto; ~~se~~ se-
condo il PALAZZUOLI, per ben 5-6 minuti. Ma basterebbe il
minuto del BRACCO per far saltare tutti i calcoli suddetti,
e far giungere il prevenuto a casa sua fuori tempo massimo;

2°) che i taxi non procedono su rotte, seguendo percorsi obbligati,
e non vi è assolutamente nulla, che dimostri che il fantomatico -
e mai identificato - tassista, che avrebbe accompagnato l'altrettanto
fantomatico NICOLA ABATANIBELO, avesse - data e non concessa l'ipote-
si della sua effettiva esistenza - per l'affondo seguito, strada per
strada, piazza per piazza, ~~l'itinerario~~ l'itinerario solitamente
percorso dagli autisti di taxi, per coluire un percorso tra l'altro
anzi lungo, come è quello tra piazza Beccaria e via di Collo-
da Tolentino. Si tratta, come è evidente, di una mera suffosio-
zione, destituita di qualsiasi fondamento probatorio;

3°) che, giocandosi l'esperimento sul filo dei secondi, i suoi risultati
affiorano del tutto fortuiti, bastando ampiamente un semaforo rosso,
o un rallentamento del traffico in più o in meno, lungo il
percorso, per restringere o dilatare i ^{tempi di percorrenza} ~~tempi di percorrenza~~ di quel
loco che basta, per ~~vanificare~~ vanificare definitivamente
il suffocato valore dimostrativo dei calcoli eseguiti;

4°) che il teste BECAGLI non ebbe a cronometrare il momento,
in cui vide il NICOLA nelle sue abitazioni, e difatti lo indicò in



1021

modo approssimativo, con le frasi « verso le 12,20 », che può significare anche qualche minuto prima o dopo di tale ora. In definitiva, l'esperimento, dal punto di vista dell'efficacia probatoria, è "tanquam non esset", e non conferma né smentisce l'alibi del prevenuto.

- Ma, ad disaltimento, il P.M., mutata opinione nei confronti del teste BECAGLI, sostiene che neppure la sua deposizione potrebbe ritenersi attendibile, in quanto è in contrasto con quelle della DE MARTINO e della BECAGLI ANNA. Ormai, le deposizioni delle due signore sarebbero false, perché in contrasto con quelle del BECAGLI; quest'ultima sarebbe, a sua volta, falsa, perché in contrasto con le prove.
- Pare alle Corti che tal ragionamento non possa essere accolto. Una deposizione può ritenersi falsa se è smentita da una vera; ma non può bensì che una deposizione è vera ~~giacché~~ ^{giacché} ne smentisce un'altra, ma è falsa perché quest'ultima, a sua volta falsa, veracemente la smentisce. Se le deposizioni delle due donne possono apparire sospette, perché provenienti dalla madre e da una cognata dell'imputato, e non variano perché parzialmente smentite da quelle del BECAGLI, non vi è invece alcuna concreta ragione per dubitare della genuinità di quest'ultima. Allora va ritenuto, quanto meno, attendibile il fatto che il NICOLA, "verso le 12,20", fosse a casa sua. E, per tutte le considerazioni ora messe in luce, il suo alibi, anche se non provato al cento per cento, non può neppure ritenersi convincentemente smentito.

M. d. M.



(103)

Venendo alle rimanenti imputazioni, assolutamente specifica all'incarico la responsabilità del SOFIA in ordine ai delitti, di cui ai capi I), L), ed M). Già è stato esposto, in narrativa, che egli, all'atto del suo arresto, fu trovato in possesso di una patente di guida, che recante il n° progressivo A/7102187, apparentemente rilasciata dalla Prefettura di Torino, ed intestata al falso nominativo DE ROSA ANGELO. Il modulo di detta patente risultò sequestrato insieme a numerosi altri, tutti in bianco, presso l'Ispezzione delle Motorizzazioni Civili di Messina, il 7/10/54. Dunque il SOFIA, per procurarsi il profitto consistente nella utilizzazione di una patente falsa, ricorreva detto modulo proveniente da furto, con la consapevolezza della sua provenienza delittuosa, giacché è evidentemente imponibile ricevere in buona fede, da privati, moduli di patente di guida in bianco; onde ricomano, nella fattispecie, tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del delitto di ricettazione, di cui al capo I).

Il SOFIA, come emerge dal contesto stesso di detto documento, da lui esibito ai verbalizzanti, contraffecce la patente in questione, in modo che, contrariamente al vero, apparisse rilasciata dalla Prefettura di Torino a favore di DE ROSA ANGELO.

Seve, pertanto, essere dichiarata colpevole del delitto di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, di cui al capo M).

Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il SOFIA rese al Procuratore della Repubblica di Firenze, rispet-



1041

tivamente in date 28/10/74 e 30/10/74, false dichiarazioni sulla propria identità, avendo di chiamarsi DE ROSA ANGELO, fu Giovanni, di essere nato a Raguse l'1/3/47, e di risiedere a Torino, in via Garibaldi, 20. In tal modo, si rese colpevole del delitto di false dichiarazioni all' Autorità giudiziaria sulla identità propria, con l'aggravante di cui all' art. 485 c.p. 2° n°2, avendo reso, appunto, tale falsa dichiarazione all' Autorità giudiziaria, e la continuazione contestata (Capo M dell' imputazione).

Tutti i delitti ascritti, rispettivamente, al SOFIA ed all' ABA: TANDELO PASQUALE furono evidentemente commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso: procurarsi fondi mediante la rapina, nel quadro della cui organizzazione rientrava il furto dell' autovettura, sfuggire all' arresto ad ogni costo, anche usando le armi, evitare, con documenti falsi, l' identificazione. Pertanto, può ravvisarsi, tra tutti i delitti in oggetto, il vincolo della continuazione, ai sensi dell' art. 81 c.p. 1° c.p., nella sua attuale formulazione.

Venendo, ora, alla pena da infliggere ai due ^{prevenuti} ~~imputati~~, ai sensi dell' art. 133 c.p. va tenuta presente, da un lato, l' indubbia gravità oggettiva dei fatti, dall' altro, la personalità degli imputati. Ed è sotto tale secondo profilo che possono trovarsi quegli "spingoli umani", cui alludeva il P.M., e che consentono, a parere di questa Corte, di mitigare le pene, rispetto alle richieste dello stesso P.M. d'udienza. Soprattutto vanno tenute in considerazione, ai sensi del n°4 del c.p. dello stesso



(105)

art. 133 c.p., le « condizioni di vita individuale, familiare e sociale » degli imputati. I difensori hanno messo in luce che tanto il SOFIA, che l'ABATANGEO PASQUALE provengono da famiglie estremamente povere ed emarginate, e che la loro infanzia, e la loro adolescenza, sono trascorse nella più squallida miseria. Ciò trova conferma, del resto, nella requisitoria del Procuratore della Repubblica di Valodi, redatta a conclusione della istruttoria del procedimento contro i N.A.P., e prodotta in copia dagli stessi difensori. Dal testo di esse si allineò che questa organizzazione evensiva è costituita, a parte una minoranza di componenti di origine studentesca, da sottoproletari emarginati; e di questa seconda componente fanno parte sia il SOFIA, che l'ABATANGEO. La miseria economica, l'emarginazione sociale, la carenza culturale, e l'isolamento intellettuale, che sono le condizioni tipiche di certe sacche di disagio sottosviluppato, purtroppo tuttora esistenti nel nostro Paese, rappresentano una delle cause principali di certe forme di criminalità, legate anche all'esplosivo cieco e disperato di una ribellione, indiscriminata e violenta, verso un assetto sociale percepito, da chi non ha ~~poter~~ poterlo insinuarsi, come ostile e reattorio. Del resto, che vi sia, nelle folli imprese di certi gruppi evensivi, una componente di cupa ed allucinata disperazione, è dimostrato dalla meschina noncuranza verso la stessa morte, che spinge spesso i loro militanti a gettare allo sbaraglio le loro stesse giovani vite.

A tali considerazioni ~~non~~ va aggiunta la ancor giovanissima età di entrambi gli imputati al momento del fatto: l'ABATANGEO, invero, non aveva ancora compiuto i 24 anni; il SOFIA ne aveva appena 23.



1061

Infine va considerato che il dolo del delitto più grave, cioè del tentato omicidio, come già è stato rilevato, è sostanzialmente un dolo eventuale, e quindi meno intenso di quello diretto; e ciò assume rilievo ai sensi dello stesso art. 133 h.l. n. 3.

Uno dei difensori ha saggiamente prospettata la configurabilità, a favore degli imputati, dell'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore sociale; e ciò perché essi avrebbero commesso i fatti al fine ultimo di sostituire, alla società presente, una futura società più giusta. Ormai le Corti che, per la configurabilità di detta attenuante, non ~~bastano~~ bastano, ovviamente, le opinioni ed i sentimenti personali degli imputati, ma occorre che i motivi dell'azione siano conformi agli ideali di giustizia e di progresso sociale approvati dalla coscienza collettiva. Inoltre, trattandosi di motivi politici, non si può rifuggire, ~~ovviamente~~ evidentemente, alla qualità, astrattamente considerata, delle finalità ultime e lontane eventualmente perseguite, ma solo alla concreta linea di azione - o, se si vuole, alla strategia politica - prescelta per realizzarle. Ora, gli imputati sostengono di appartenere ai « nuclei Armati Proletari »; e, senza entrare nel merito della natura, della composizione, della struttura, di tale organizzazione, che costituiscono l'oggetto di altro procedimento penale, può rilevarsi, dal contenuto del proclama da loro stessi prodotto, e dalla requisitoria del Procuratore della Repubblica di Napoli, prodotta dai difensori, che la strategia politica da esse prescelta si sostanzia nella lotta armata contro le istituzioni dello Stato, che include, tra le sue manifestazioni, non solo l'atto terroristico puramente dimostrativo, ma anche l'attentato individuale.

M. Comincioli



107/

re all'integrità fisica ~~di~~ di persone che - alla stregua di una concessione strettamente individualistica - incomerebbero, sic et simpliciter, il potere. Sequestri di persone e rimborsi (come quella di piazza Alessandri) sarebbero finalizzati all'auto-finanziamento dell'organizzazione, e del suo programma di azione concreta.

Stando così le cose, l'attentato in oggetto potrebbe concretizzarsi, ove fosse dimostrabile che la stragrande maggioranza del popolo italiano approvasse tale strategia politica, condividendo l'opinione che essa fosse l'unica effettivamente praticabile per raggiungere la finalità ultima della creazione di una società migliore. Può, al contrario, ~~affermarsi~~ affermarsi che la stragrande maggioranza dei cittadini, dei lavoratori italiani, respinge categoricamente tale linea di azione, nel convincimento, pressoché universalmente condiviso, che la forza di un'idea politica risiede esclusivamente nel consenso, che essa riesce a conquistare; che nessun valido consenso può essere conquistato col timore; che la violenza non può generare che violenza, in una tragica spirale di sangue, in fondo alla quale ~~non~~ può trovarsi ^(non già) la soluzione dei problemi sociali, bensì soltanto la dissoluzione di ogni possibilità di costruttiva convivenza. Per questo l'attentato di cui all'art. 51 n°2 non appare, nella specie, configurabile.

Tutto ciò premesso, e ribadito, agli effetti della determinazione della misura della pena, che il reato più grave è quello di tentato omicidio, ~~la pena~~ la pena-base deve essere inflitta al SOFIA ed all'ABATANGE. LO PASQUALE, ai sensi degli artt. 56 del c.p. e 133 c.p., alla pena di anni 12 di reclusione ciascuno. detta pena va aumentata, per il



SOFIA, ad anni 16 per la grave recidiva specifica infraquinquennale; e lui contestata, indi ad anni 19 per la continuazione, che confluisce in una lunga serie di reati; per l'ABATANGELO, ad anni 13 per la recidiva contestatagli, indi ad anni 15 per la continuazione. Ai sensi degli artt. 23 e 32 c.P., alle condanne conseguono, per entrambi gli imputati, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e dell'interdizione legale durante la pena.

Ai sensi dell'art. 230 c.P., deve essere disposta, nei confronti di entrambi, a pena estinta, la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3.

Ai sensi degli artt. 10 D.P.R. 27/5/1970, n° 283, 168, 175 c.P., devono essere revocati:

nei confronti del SOFIA, il beneficio del condono concessogli con sentenza 31/5/1971 della Corte d'Appello di Venezia;

nei confronti dell'ABATANGELO PASQUALE, i benefici della sospensione condizionale della pena, della non menzione della condanna, del condono, concessigli con sentenze 27/1/72 del Pretore di Firenze, e 23/3/73 della Corte d'Appello di Firenze.

Ai sensi dell'art. 488 c.P.P., i due imputati devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, e riacquisto a quelle della sua custodia preventiva.

Ai sensi degli artt. 185 c.P., 488 c.P.P., essi devono essere altresì condannati, in solido, al risarcimento dei danni a favore della P.C. costituita, da liquidarsi in separata sede, mancando, allo stato, precisi ed univoci elementi di determinazione; nonché alla rifusione delle spese



103/

di costituzione e difesa della stessa P.C. da liquidarsi in complessivi: Lire £. 508'400, di cui £. 500'000 per onorari di avvocato e diritti di procuratore.

Ai sensi degli artt. 240 c.p., 622 c.p.p., va disposta la confisca delle armi, dei proiettili, della lamina, della fondina per pistola, di cui ai colpi di reato, partitamente indicati nel dispositivo, e la restituzione ai rispettivi legittimi proprietari degli altri oggetti in sequestro.

Resta da esaminare la posizione di MARINARI GIOVANNI, imputato del delitto di favoreggiamento personale, di cui al capo 01 delle accuse già si è esposto, in narrativa, che ABATANGELO BASQUALE, dopo la rapina e le successive sparatorie, cercò rifugio presso un appartamento abitato dalle famiglie di certo CONTI GIOCONDO, sito in via dell'Agiolo, n° 25. Qui si trovava GIORDA MARIA GRAZIA, consorte dell'ABATANGELO, la quale, vedendolo comparire davanti a sé gravemente ferito, sanguinante, in stato di semi-incoscienza, in atteggiamento ad un elementare dovere morale aveva cercato di prestargli soccorso, facendolo distendere su un letto, liberandolo dai vestiti, ~~facendogli~~ facendogli qualche sommaria medicazione, e telefonando ad un medico. Aveva altresì chiamato telefonicamente suo marito MARINARI GIOVANNI, informandolo della presenza dell'ABATANGELO ferito, e chiedendogli di venire immediatamente. Già si è visto come in tale comportamento della GIORDA, né il P.M., né il G.I., abbiano ravvisato la sussistenza stessa del fatto costitutivo del delitto di favoreggiamento personale, originariamente a lei ascritto.



1101

Quanto al MARINARI, è preciso che egli, giunto sul posto, mise le pistole ed il candelotto esplosivo, che l'ABATANGELO aveva con sé, in un sacchetto, che ripose in un mobile « mettitutto » della cucina.

Sul posto, giunse per prima una pattuglia della Polizia Stradale, seguita da una di P.S. Gli appuntati MEACCI ORLANDO (vol. 1° testi, f. 2) e MAZZETTI ROMANO (f. 2 retro), ed il m. llo INNOCENTI UMBERTO, ~~1° testi~~ (f. 15) della Polizia Stradale, dichiaravano in istruttoria, e confermavano al dibattimento, che, allorché avevano bussato alla porta, il MARINARI l'aveva socchiusa, ed imbalbidito, aveva avuto una fugace esitazione; tuttavia, come veniva precisato dall'app. MEACCI, quando gli agenti si erano qualificati come tali, aveva aperto senz'altro la porta. Quando il m. llo INNOCENTI gli chiese se, in caso, ci fosse un ferito, il MARINARI gli indicò senz'altro la camera, ove giaceva l'ABATANGELO. Il maresciallo aggiungeva, peraltro, che, allorché aveva chiesto al MARINARI dove fossero le armi, costui, tremante e visibilmente emozionato, aveva fatto un gesto, che egli aveva interpretato come di diniego. Solo una certa esitazione, in seguito alle persistenti e reiterate domande del teste, l'imputato aveva finito per indicare il posto ove si trovavano le armi dell'ABATANGELO, contenute in una busta di plastica, a sua volta collocata « sopra un mettitutto in cucina ».

A sua volta, il brig. di P.S. PALADINI DOMENICO (vol. 1° testi, f. 5) dichiarava al P.M. che, portatosi in cucina, ed afferrato il

M. g. m.



111/

MARINARI per un braccio, gli aveva chiesto dove fossero le armi, e l'imputato non aveva risposto chiaramente. In seguito alle sue energiche insistenze, peraltro, il MARINARI aveva senz'altro indicato il punto, ove le armi si trovavano. Al dibattimento, il teste aggiungeva che, nell'appartamento, c'erano alcuni bambini. A sua volta, l'imputato, nel corso degli interrogatori resi al P.M. (vol. interrog., §. 3) ed al G.I. (§. 8), scriveva di avere collocato le armi nel sacchetto non già per nascondere agli agenti, bensì per toglierle di mezzo, data la loro grande pericolosità, e di avere senz'altro indicato agli agenti il luogo, ove esse si trovavano.

Più premesso, osserva la Corte che appare pacifico, in punto di fatto, che il MARINARI mise le armi dell'ABATANOBLO in un sacchetto di plastica, che collocò sopra un mettitutto, nella cucina dell'appartamento. Dunque, quando il m. lo INNOCENTI ed il sig. PALLADINI gli chiesero dove fossero le armi, egli ebbe una iniziale esitazione nel rispondere; ma non negò, in sostanza, che le armi vi fossero, e rivelò la loro ubicazione prima che gli agenti procedessero a perquisizione per cercarle.

Più allora direi che, oggettivamente, tale comportamento del MARINARI ritardò, tutt'al più, di pochissimi minuti, il reperimento delle armi da parte degli agenti. Tuttavia, anche se in ciò volesse vedersi una normale ed evanescente materializzazione momentanea del fatto costitutivo oggettivo del delitto di cui all'art. 378 l.f. C.P., resterebbe pur sempre da chiedersi se fosse ravvisarsi la sussistenza dell'elemento psicologico, cioè del dolo, che dovrebbe consistere



1121

re, nella specie, nelle consapevoli volontà, da parte del MARINARI, di aiutare l'ABATANGELO ad eludere le investigazioni dell'Autorità. §

Ora, non pare a queste parti che detto dolo sia ravvisabile. Circa il cosiddetto occultamento delle armi, va intanto notato che, se il MARINARI avesse inteso davvero di nascondere, avrebbe certamente prescelto un nascondiglio migliore. Egli, in sostanza, si limitò ad infilare in un sacchetto di plastica, che collocò, addirittura, sopra, e non dentro, il mobile mettitutto, come è stato espressamente dichiarato dal m. llo INNOCENTI. È chiaro - e tale doveva apparire anche all'imputato - che, come occultamento, quello descritto era assolutamente ridicolo, e non avrebbe certamente posto in difficoltà degli Agenti, che avessero proceduto a perquisizione per trovare le armi. Alla stregua di tale considerazione, appare verosimile che intento dell'imputato fosse non già quello di impedire alla Polizia di trovare le armi, bensì soltanto quello di togliere di mezzo la pistola ed il micidiale e pericolosissimo candelotto immescato, dato anche che, nell'affollamento, si trovavano dei bambini.

Quanto all'esitazione dell'imputato di fronte alle richieste del m. llo INNOCENTI e del sig. PALADINI, che gli avevano intimato di rivelare dove fossero le armi dell'ABATANGELO, va ricordato, innanzi tutto, che il MARINARI aveva già indicato loro, senza esitazione alcuna, dove si trovava il fucile, e, quindi, le investigazioni dell'Autorità volte a rintracciarlo ed arrestarlo non potevano, ormai, essere lui efficacemente.



113)

eluse. In altri termini, a quel punto, un aiuto consistente nel non rivelare agli agenti la presenza delle armi non poteva non apparire, allo stesso MARINARI, tardivo, inutile, e fondamentalmente insensato. Ove e ciò si aggiungano la violenta emozione, ed il comprensibile smarrimento, di cui era preda il MARINARI, come risulta dalle dichiarazioni dello stesso m. lo INNOCENTI, apparirà chiaro che, in quel frangente, l'imputato non si preoccupava tanto delle sorti dell'ABATANGELO, ormai irrimediabilmente compromesse, quanto, piuttosto, delle sue personali posizioni. Egli, in altri termini, temeva, soprattutto, che la presenza, nell'appartamento, delle armi, potesse personalmente e gravemente comprometterlo; né era, tuttavia, si trovava, in quel momento, in condizioni di serenità e di lucidità intellettuali tali, da consentirgli di comprendere immediatamente che proprio il suo silenzio poteva pregiudicare la sua posizione. Ciò spiega la sua iniziale incertezza, del resto rapidamente vinta, di fronte alla semplice insistenza dei verbalizzanti: non può, quindi, ravvisarsi, nella sua momentanea esitazione, un atteggiamento psicologico risolvendosi nella consapevolezza e nella volontà di aiutare l'ABATANGELO ad eludere le investigazioni dell'Autorità. Onde, essendo il dolo del delitto di favoreggiamento personale, il MARINARI deve essere assolto da tale imputazione, poiché il fatto non costituisce reato.

P. Q. M.

LA CORTE D'ASSISE DI PRIMO GRADO DI FIRENZA dichiara SOFIA PIETRO e ABATANGELO PASQUALE colpevoli dei reati loro ascritti, ritenuta la continuazione tra tutti i medesimi reati, e con le recidive rispettivamente contestate, e, letti ed applicati gli articoli rubricati,



114)

81 dv. e 185 c.P., 483, 488, e 483 c.P.P., condanna il SOFIA alla pena di anni DICIANNOVE di reclusione; l'ABATANGELO PASQUALE alla pena di anni QUINDICI di reclusione; nonché entrambi in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno a quelle della propria custodia preventiva, nonché in solido al risarcimento dei danni verso la parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione e di difesa della parte civile, che si liquidano in L. 508.400, di cui L. 500.000 per onorari di avvocato e diritti di procuratore.

Visti gli artt. 28 e 32 c.P., condanna entrambi gli imputati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e, durante la pena, all'interdizione legale.

Visto l'art. 230 c.P., dispone che gli stessi, a pena espiata, siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 5 e segg. D.P.R. 22/5/1970, n° 283, e 168, 175 c.P., revoca, nei confronti del SOFIA, il beneficio del condono concesso gli con sentenza 31/5/1971 della Corte d'Appello di Venezia, nonché i benefici della sospensione condizionale della pena, non menzione della condanna, e condono, concessi ad ABATANGELO PASQUALE con sentenze 27/1/72 del Pretore di Firenze, e 23/3/73 della Corte d'Appello di Firenze.

Visti gli artt. 240 c.P., 622 e segg. C.P.P., ordina la confisca delle armi, dei proiettili, e degli altri oggetti, di cui ai capi di reato 40338, 40798, 40799, 40800, 40801, 40816, 40817, 40818, 40821, 40822, 40831, 40832, 40833, 40836, 40837, 40838, 40847, 40848, 40895, 40896, nonché la parrucca, la fondina

M. G. P.



115/

per pistola, di cui al C.R. 41148; ordina la restituzione ai rispettivi legittimi proprietari degli altri oggetti in sequestro.

Visita l'art. 473 C.P.P., assolve ABATANGELO NICOLA dai reati contestatigli, per insufficienza di prove, e MARINARI GIOVANNI dall'imputazione esultagli, perchè il fatto non costituisce reato. Così deciso in Firenze, il 24 Maggio 1926.

Il Presidente

Alessandro [Signature]

Il giudice est.

Marc'Antonio [Signature]



[Signature]

appello P.M. 25/5/26

" Abatangelo P. 24/5/26

" def. (avv. S. Leonelli) Sofia 25/5/26

" " (avv. T. Mori) Abatangelo Nicola e Abatangelo Pasquale 25/5/26

" " (avv. A. Arico) Abatangelo P. 25/5/26

atti alla Corte Assise Appello 24/11/26

[Signature]

[Signature]

o/



LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI FIRENZE
 CON SENTENZA IN DATA 12/4/1977 IN PARZIALE
 RIFORMA ASSOLVE ABATANGELO NICOLA PER
 NON AVER COMMESSO IL FATTO; CONFERMA
 NEL RESTO E CONDANNA IL SOFIA E L'ABATAN
 GELO PASQUALE AL PAGAMENTO DELLE MAGGIORI
 SPESE.

14/4/77: RICORSO SOFIA

15/4/77: RICORSO ABATANGELO PASQUALE

ADDI 4/8/77 ORDINANZA INAMMISSIBILITA' RICORSI
 NOTIFICATA IL 6/9/77 A SOFIA; IL 9/9/77 A
 ABATANGELO PASQUALE; IL 8/8/77, IL 29/8/77 e
 IL 1/9/77 AI DIFENSORI.

IN GIUDICATO IL 19/9/77



IL SEGRETARIO
 (Raffaella Massaro)
 Massaro

FIRENZE 21 DIC. 1977

CORTE ASSISE DI FIRENZE
 p. San Firenze 5

E' Copia Carbona dell'originale
 Firenze - 1 OTT. 1980

IL SEGRETARIO
 (Raffaella Massaro)
 Massaro



97
 36
 5880
 3891
 7E



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di FIRENZE

Composta dei Signori:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. DOTT. SAVERIO PIRAGINO | Presidente |
| 2. DOTT. MARCELLO DE ROBERTO | Giudice <i>ent</i> |
| 3. SIGRA. ALBERTINA AMADUZZI | Giudice popolare |
| 4. SIGRA. IVA CHELLI | > > |
| 5. SIG. SILVANELLO GORI | > > |
| 6. SIGRA. RACHELE LI FAVI | > > |
| 7. SIG. MARCELLO ASCANI | > > |
| 8. SIG. GIULIANO ACCIARIOLI | > > |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1) A RITO FORMALE

contro

TUTI MARIO nato Empoli il 21/12/1946

ivi residente viale Boccaccio 25

LATITANTE CONTUACE

IMPUTATO

(foglio seguente)

6/75
 N. Reg. Sen.
 N. 3/75 Reg. Gen.
 Albo 11.2.77
 Comunicazioni elett. 19.2.77
 c.p. 16.856
 Esecuzione P.G. - esig. P.G.

SENTENZA

in data 16/5/75

depositata il 3.6.75

Il Cancelliere

Primo

Li 22.7.75

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Primo

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.



2)

a) del delitto di duplice omicidio plurigravato e tentato (artt. 575, 576 n.1 e 4, 51 n.10, 61 n.2 e 56 C.F.), perchè, esplorendo numerosi colpi d'arma da fuoco automatica a canna lunga all'indirizzo del brig. di P.S. FALCO Leonardo e degli appuntati CERAVOLO Giovanni e ROCCA Arturo, tutti dipendenti del Commissariato di P.S. di Empoli, che si erano recati nella sua abitazione per eseguirne la cattura su ordine emesso a suo carico dal P.M. di Arezzo per associazione per delinquere ed altro, cagionava la morte del FALCO e del CERAVOLO, raggiunti da proiettili in parti vitali del corpo ed il gravissimo ferimento del ROCCA, senza che l'evento per quest'ultimo si verificasse per cause indipendenti dalla sua volontà, commentando il fatto contro pubblici ufficiali e dall'associato per delinquere per sottrarsi alla cattura, e per conseguire l'impunità del delitto di cui al capo successivo. In Empoli, il 24 gennaio 1975;

b) del delitto previsto e punito dagli artt. 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, per avere illegalmente detenuto nell'abitazione armi da guerra e tipo guerra e ordigni esplosivi (pistole, fucili automatici, bombe a mano SRGM, proiettili) e per averne portato fuori dell'abitazione almeno uno. Accertato in Empoli nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alle ore 13 circa del 24/1/1975, il dott. Fasano, dirigente dell'Ufficio Politico della Questura di Firenze, richiedeva il Commissariato di P.S. di Empoli di procedere ad accertamenti nei confronti di certo Tuti Mario, ivi residente, allo scopo di stabilire se egli possedesse una autovettura Fiat 128. Il dirigente del Commissariato di Empoli, dott. Antonelli, incaricava di ciò l'agente Rocca Arturo, il quale, poco dopo, riferiva che il geom. Tuti Mario, nato ad Empoli il 21/12/46, ivi residente in via Boccaccio, n° 25, possedeva, effettivamente, una 128 bianca, targata FI/680581. Dopo circa un'ora, il dott. Fasano informava lo stesso Commissariato di Empoli che nei confronti del



3)

Tuti, pendeva un ordine di cattura emesso, in data 24/1/75 (cioè il giorno stesso), dal dott. Marsili, sost. Proc. della Repubblica di Arezzo, per associazione per delinquere ed altri reati. Di tale ordine veniva chiesta l'esecuzione. L'incarico veniva affidato al vice. brig. di P.S. Falco Leonardo, ed agli affiliati Ceravolo Giovanni e Rocca Arturo, che si recavano all'abitazione del Tuti, per procedere al suo arresto, verso le ore 20. Dopo circa 15 minuti, perveniva da Arezzo, sempre tramite il dott. Fosano, la richiesta telefonica di procedere, dopo l'arresto del Tuti, a perquisizione delle sue abitazione, per ricercarvi armi, munizioni, e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. Tale ordine veniva comunicato, via radio, ai tre sottufficiali operanti, che, nel frattempo, avevano già fatto contatto col Tuti.

Alle ore 21, al "113", perveniva notizia che in via Boccaccio, ~~ad un'abitazione~~ ~~vicina~~ all'altezza del n° civico 25, corrispondente all'abitazione del Tuti, vi era un morto. Il dott. Antonelli, il m. lo Baranti e due agenti, accorsi sul posto, rinvenivano in quel punto, sul marciapiede, il cadavere dell'affil. Ceravolo. All'interno dell'appartamento del Tuti, trovavano un altro cadavere: quello del brig. Falco. L'affil. Rocca si trovava disteso a terra, gravemente ferito e sanguinante, all'interno dell'abitazione, ai piedi di una rampa di scale, che portava all'appartamento del Tuti.

Venivano immediatamente avviate indagini, con la partecipazione e la direzione del Procuratore della Repubblica di Firenze, che raccoglieva le deposizioni di alcuni vicini di casa del Tuti, i quali, subito dopo la tragedia, lo avevano visto fuggire, armato di fucile, con la sua autovettura, ~~in direzione di via Boccaccio~~ nonché quelle dei prossimi congiunti dell'esplosivo, che ~~non~~ non si avvalevano della facoltà di astenersi dal delitto, e di vari suoi amici e conoscenti. Si procedeva, ad opera dei medici legali dott. Biagio Montalto e dott. Benini, a perizie necroscopiche sui cadaveri del brig. Falco e dell'affil. Ceravolo. Veniva eseguita la perizia medico-legale sulle lesioni riportate dall'affil. Rocca, affidate



4)
 al Prof. Di Paolo Luigi. Alle opere della Polizia Scientifica, veniva eseguita una accurata ispezione dello stabile abitato dal Tuti, e delle sue immediate adiacenze, e veniva acquisita un'ampia documentazione fotografica (alleg. 2). Nell'abitazione del Tuti, veniva reperito e sequestrato un vero e proprio arsenale di armi comuni e da guerra, di parti di armi da guerra, di munizioni di vario tipo (p. 131-132). Stranamente, le armi (fucili, mitra, pistole, carabine) risultavano regolarmente denunciati, ad eccezione di due bombe a mano, una carabina (a mitragliatrice, quattro cariche per pistola, un serbatoio per M.A.B., 22 caricatori per fucile semi-automatico « Garand », oltre a 340 cartucce. Su dette armi e parti di armi veniva eseguita una perizia tecnico-balistica, volta ad accertarne la natura, le caratteristiche, l'efficienza, affidate al Col. Spurio Spampinato (alleg. 4).

Il 26/1/75, il P.M. emetteva ordine di cattura contro il Tuti, per i delitti, di cui al capo di imputazione (p. 38). Ma l'imputato restava esente; tutte le ricerche compiute per addivenire al suo arresto davano esito completamente negativo (vedasi il Verbale di varie ricerche della Questura di Firenze in data 25/2/75, a p. 153).

Verso le ore 18 del giorno successivo al fatto (25/1/75), in località S. Anna di Suca, veniva ritrovata l'autovettura Fiat 128, targata FI/650681, già in possesso del Tuti, e da lui usata per fuggire da Empoli (p. 124-125); essa veniva sequestrata, e, successivamente, restituita alla moglie dell'imputato, Ruggieri Lorette, cui risultava intestata (p. 156). Nell'abitazione del Tuti venivano sequestrati molti libri, che trattavano di armi, di rivoluzioni, di tecniche di guerriglia (p. 182).

- L'istruttoria, condotta con rito sommario, veniva formalizzata nella fase conclusiva, e si chiudeva con ordinanza del G.I. in data 20/3/75, con la quale veniva disposto il rinvio a giudizio del Tuti davanti a queste Corti d'Assisi, per rispondere dei delitti in oggetto.

Su date 12/4/75, presso il deposito bagagli a mano della Stazione Gio:



5/
rutine di S. Maria a' Vecchia, veniva rinvenuto un fucile semiautomatico
SIG calibro 308 W, naticale 5652, in perfetto stato di efficienza.
La Polizia Scientifica di Firenze, mediante un accurato esame dell'arma, e
dei bossoli rinvenuti in casa del Tuti, accertava che proprio con tale arma
erano stati esplosi i colpi, che avevano ucciso il Falco ed il Luavolo,
fatto gravemente il Rocca.

Alle 11,30 del 14/2/75, nell'arcile della spiaggia compresa tra Viareggio
e Torre del Lago, era stato rinvenuto un voluminoso carteggio, costituito
da documenti del Comune di Empoli, in calce ad alcuni dei quali vi era
la firma del Tuti, il quale, fino al giorno del fatto, aveva ricoperto
l'incarico di assistente tecnico presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Empoli. Una borsa contenente documenti, alcuni dei quali a firma del
lo stesso Tuti, era stata rinvenuta verso le 10,30 del 16/3/75, da
alcuni cacciatori, sulla sponda sinistra del fiume Serchio, a circa un km.
dalla Joca.

Con decreto di citazione attualmente notificato al latitante Tuti e nome
dell'art. 173 c.p.p., egli veniva tratto a giudizio davanti a questa Corte
d'Amise.

Con il suo n° 20 del 16/5/1975, il settimanale "l'Europeo" pubblica:
va un servizio del giornalista Inceati Comado, corredato da un memo-
riale ~~attribuito~~ attribuito al Tuti, contenente una tendenziosa ricostru-
zione dei fatti, ed alcune deliranti sanettizzazioni, fonte politiche. Il
Procuratore della Repubblica disponeva il sequestro, presso la redazione
del settimanale, dell'originale di tale scritto. Il sequestro venne eseguito.
Circa le provenienze del memoriale, consistente in uno scritto autografo
a firma « Mario Tuti », il giornalista Inceati Comado rende lunghe
dichiarazioni alla Polizia il 10/5/75, esponendo una romanzesca vicenda
di contatti con misteriosi individui, che si sarebbero svolti prima a Vi-
za, poi in Corsica, e che si sarebbero conclusi, il 30/4/75, in Bastia,
con la consegna al giornalista del memoriale, dietro un compenso in
denaro. Dai misteriosi individui, il giornalista aveva affreso che il



6)

Tuti, fuggito dall'Italia, sarebbe stato intenzionato a raggiungere l'Argentina (ma è bene rilevare che non è mai emersa prova alcuna che l'assassino fuggiasco si sia effettivamente recato colà).

All'udienza dibattimentale del 14/5/75, procedendosi nella continuazione del Tuti, si costituivano, in limine, parti civili Luavolo Domenico e Mariano Maria Rosa, genitori dell'aff. Luavolo, e le sorelle dello stesso Luavolo Teresa, Rosa, Concetta, e Paola, nonché Santoni Silvana, Vedova del Luavolo, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore Domenico.

Su richiesta del P.M., veniva acquisito agli atti il detto manoscritto a firma del Tuti, di cui veniva data lettura. Respinte, per i motivi di cui all'ordinanza allegata al verbale di dibattimento, le istanze istruttorie del difensore del Tuti, pure allegato a verbale, venivano esaminate le parti offese, ed escusi i testimoni. All'udienza del 15/5 ed a quella odierna, le parti civili, il P.M., ed il difensore dell'imputato concludevano come in atti. Veniva, quindi, pronunciata la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ovvero la Corte che la colpevolezza dell'imputato in ordine ai delitti ascrittigli appare assolutamente evidente.

Per quanto concerne l'imputazione di duplice omicidio volontario e di tentato omicidio (semiaggravato, di cui al capo A), la ricostruzione dei tragici fatti risulta dalla agghiacciante testimonianza dell'aff. Rocca, unico superstite dell'ecidio, confortata da tutte le altre risultanze obiettive e testimoniali. Sentito dal P.M. in istruttoria ~~ordinaria~~ ~~dibattimentale~~ (§. 78), ed al dibattimento il Rocca ha cominciato a riferire sull'accidentamento fatto a proposito della autovettura del Tuti, di cui è già stato parlato in narrativa. Ha poi esposto che, tornato al Commissariato, aveva appreso dal Commissario che, nei confronti del Tuti, era stato emesso un ordine di cattura. Egli stesso, il sig. Falco, e l'aff. Luavolo, erano stati incaricati di eseguirlo, ed, a tale scopo, poco dopo le

M. M. M.



7)

15,30, si erano recati, a bordo della macchina di servizio, all'abitazione dell'imputato. Giunti sul posto, avevano ricevuto, per radio, dal Com. minorato, l'ordine di procedere, oltre che alla cattura del Tuti, anche alla perquisizione della sua abitazione. Avevano suonato il campanello; ed il Tuti stesso aveva aperto la porta.

Ma qui nasce in evidenza una circostanza, che, purtroppo, ebbe un'influenza determinante sul verificarsi della tragedia. L'ag. Rocca conosceva il Tuti fin da quando era un ragazzo, ed era in buoni rapporti con il padre ed il nonno di lui. Anche il sig. Felio e l'ag. Cavolo lo conoscevano. Tutti e tre sapevano che si trattava di un incurante, imbrigato quale geometra presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Empoli; insomma, di una persona affarmente, ma rispettabile, che aveva saputo ben mascherare, fino ad allora, le sue doppie vite di cittadino al di sopra di ogni sospetto, e di cospiratore implicato in oscuri trame eversive. Essi erano all'oscuro delle risultanze dell'istruttoria, in corso presso la Procura della Repubblica di Arezzo; sapevano soltanto di dovere eseguire, contro il Tuti, un ordine di cattura per associazione fra delinquenti, ed altri reati; ma non si erano mai conto di avere a che fare con un criminale sanguinario e spietato; non avevano mai vo per pensarlo, non lo sospesero affatto. Così, quando il Tuti, aperto loro la porta, li accolse, ipocritamente, con affabile cordialità, disse loro che li conosceva bene, e li invitò ad entrare, congedando, con tale atteggiamento la buona opinione, che essi avevano sul suo conto, non ravvisarono la necessità di eseguire, prima di ogni altra cosa, il suo arresto, ciò che avrebbe sicuramente evitata la tragedia. Al contrario, presero, a loro volta, a trattare il Tuti con gentilezza, con riguardo, con fiducia, lasciando che continuasse a muoversi liberamente per la casa. E proprio di tale fiducia il Tuti, con estrema viltà, approfittò.

Appena essi furono entrati, il Tuti li pregò di aspettare qualche secondo, perché stava parlando al telefono. Essi rimasero nell'ingresso, mentre l'imputato si recò all'apparecchio telefonico, per riprendere una conversazione interrotta. Allora, qui, spendere qualche parola a proposito delle disposizioni degli



8)

ambianti interni dello stabile di via Boccaccio n° 25, ove si svolse la tragica vicenda. Essa risulta nitidamente dalle fotografie e dalle piantine contenute nel fascicolo dei rilievi tecnici compiuti dalle Polizie Scientifiche (alleg. 2), e dalle deposizioni dello stesso Falco, delle moglie e del suocero dell'imputato. Il piccolo stabile consisteva di un piano terra, e di un primo piano (vedansi piantine di cui ai rilievi 4 e 5 di detto fascicolo). Al piano terra, varcata la porta d'ingresso, si trovava un piccolo atrio. Nelle piante di fronte all'ingresso, la porta a sinistra dava ~~in~~^{accanto} all'affollamento abitato dai suoceri del Tuti, cui adduceva un corridoio, ove si trovava il telefono. In tale affollamento, i coniugi Tuti prendevano i pasti, il bambino dormiva, la moglie dell'imputato trascorreva le maggior parte della sua giornata. La porta a destra, invece, dava accesso, a sua volta, ad un corridoio (rilievi 7 e 8), in fondo al quale si trovava la prima delle due rampe di scale, che saliva al piano superiore, assegnato ai coniugi Tuti, ma praticamente usato dal solo imputato, che ivi lavorava, leggeva, maneggiava il suo micidiale arsenale privato. La prima rampa di scale conduceva ad un pianottolo; la seconda rampa, partendo dal lato sinistro di questo, per chi saliva, non giungeva sino all'affollamento del piano superiore (rilievi 10, 11, 11 bis), sboccando in un ballatoio (rilievi 12, 12 bis, 13, 14, 15, 16, 16 bis). Sul ballatoio si aprivano le stanze. Davanti allo sbocco delle scale, si trovava una camera mono-posto (rilievi 32, 33, 34, 35) adibita dal Tuti a deposito di armi. Sulla destra di essa, si trovava la camera matrimoniale, ove i coniugi Tuti dormivano (rilievo 22). Sulla destra, per chi proveniva dalle scale, si apriva un'altra stanza adibita a tinello (rilievo 27); in fondo a questa, a sinistra, si succedeva ad una cucina e ad un piccolo ripostigli, ingombri di arnesi per caricare e scaricare munizioni (rilievi 30-31). A destra del tinello, si trovava un W.C. Sul ballatoio, a sinistra dello sbocco delle scale, si trovava, infine, un'altra breve rampa, che saliva ad un bagno.

Dunque, i tre agenti aspettavano nell'ingresso al piano terra, mentre l'af-



9/

galile ed ospitale Tuti, lasciata aperta la porta del corridoio dell'appartamento dei suoceri, ove si trovava il telefono, portava a termine le sue telefonate, parlando di progetti tecnici, e lasciando che i suoi visitatori sentissero ciò che diceva, ed anche il cognome del suo interlocutore, che, però, l'ald. Rocce non affermò con esattezza (secondo la moglie dell'imputato, si trattava del suo amico di fiducia, ceto Sacchetti Franco). Poi il Tuti, rialteccato il ricevitore, tornò verso gli agenti, strinse loro la mano, e disse, sempre con molte gentilezza ed estrema tranquillità, il motivo delle loro visite. Gli agenti Falco rispose che avevano un ordine o servizio da eseguire, e che dovevano anche operare una perquisizione. Il Tuti chiese se avevano un mandato; ottenuta risposta affermativa, li invitò a salire al primo piano, al suo appartamento. Salirono; e, giunti sul ballatoio, videro subito che sulla parete sinistra, affissi in una rastrelliera attaccata al muro, c'erano due fucili mitragliatori. Inoltre vi era una grande casa (vedesi rilievo fotografico no 13), che il Tuti aprì, pregando gli agenti di cominciare da essa il controllo delle sue armi, ed aggiungendo che queste erano tutte regolarmente denunziate, in quanto a lui piaceva di essere in regola. Si avviò, quindi, verso la camera da letto, dicendo che andava a prendere la relativa documentazione. I fiduciosi agenti non lo seguirono, lasciando che continuasse ad aggirarsi nelle case con assoluta libertà di movimenti. Tornò, quasi subito, nel ballatoio, recando con sé un voluminoso ~~pacchetto~~ involtamento. Gli agenti cominciarono a controllare i due fucili mitragliatori affissi alla rastrelliera, indi le pistole, che erano custodite in valigette di cuoio contenute nella casa. Intanto il Tuti forniva loro spiegazioni sulle armi via via da loro controllate. Gli agenti non si assicurarono ~~che~~ se le armi fossero cariche, anche perché non le conoscevano, e si ripromettevano di portarle al commissariato, e di esaminarle successivamente. Si limitarono a chiedere ciò all'imputato, il quale rispose negativamente. Nel corso del controllo delle pistole, il Rocce rilevò che una di esse non risultava denunziata, e disse spiegazioni di ciò al Tuti, il quale rispose che la denunzia era in possesso del suo



10)

avvocato, che aveva con sé anche un'altra denuncia, relativa ad altra pistola, da lui detenuta. Detto ciò, entrò nella camera da letto, e ne uscì con una pistola, da cui tolse il caricatore, dicendo che si trattava dell'arma, alla quale aveva alluso, e fingendole al Rocca.

Completato il controllo delle pistole, gli agenti constatarono che, nella camera, vi erano fessici di ricambio di armi, numerose munizioni, ed una massa gonfiata. Poi il Tuti ed il brig. Falco passarono in una stanza, la cui porta d'ingresso era di fronte alle scale (si trattava della camera monofosto, riprodotta nei rilievi fotografici 32, 33, 34, 35). Dal ballatoio, il Rocca vide che il Tuti apriva un armadio; entrò anche lui nella stanza e notò che, nell'armadio, si trovavano molti altri fucili di diverso tipo, munizioni alle ringorse, e fessici di ricambio (rilievi n° 34-35). Mentre controllavano tali armi, il Rocca concentrò la sua attenzione sulla giacca sportiva, con tasche di cuoio ai gomiti, ben visibile nel rilievo n° 35. Mettendo le mani nelle tasche, si accorse che, in una di esse, vi erano due bombe a mano. Le mostrò al brig. Falco. Il Tuti non disse nulla. Il brig. Falco disse al Rocca di mettere le bombe in tasca per portarle via, ed avvisò il Tuti che avrebbero dovuto portare al Commissariato tutto il materiale rinvenuto, ad eccezione di 150 proiettili, che egli poteva legittimamente detenere. Durante tale dialogo, l'imputato, il Rocca, ed il Falco si trovarono sempre nella camera monofosto, ^{ing. colorato} ~~ovvero~~ l'armadio; intanto l'all. Luavolo aveva già fatto alcuni viaggi dall'abitazione del Tuti all'auto di servizio portando armi e munizioni. Subito dopo quello scambio di frasi, il Tuti era uscito dalla camera, seguito dal Falco e dal Rocca. All'istante ritornato nel ballatoio, il Rocca si era diretto verso il tinello, posto alle sue sinistre, con il proposito di prelevare un fucile da caccia, che si trovava su un tavolo. E fu in questo preciso momento, che ebbe inizio il massacro. Il Rocca non era ancora giunto alle soglie del tinello, quando udì, alle sue spalle, la deflagrazione di uno o più colpi. Giratosi su se stesso, vide il brig. Falco piombare al suolo, ed il Tuti, che imbracciava un fucile, rivolgersi verso di lui. Nello stesso tempo, si sentì raggiungere da sei colpi,

M. de Nubis



11)

e cadde, e sue volte, a terra. Non prese del tutto i sensi; ma, da questo momento in poi, i suoi ricordi si erano fatti piuttosto vaghi. Rammentava, comunque, di aver sentito, dalle scale, la voce del peravolo, che diceva qualcosa come « mamma mia » o « Madonna mia »; di aver visto il Tuti scappare, di avere udito ancora degli altri colli. Poi, mentre era ancora per terra, vide il Tuti risalire di corsa, ed entrare nella stanza con l'ammadio. Vedremo più oltre che cosa vi fosse tornato a fare. Il Rocca lo vide tosto uscire di nuovo, ed imboccare le scale di corsa. Gli ~~Rocca~~ era sempre disteso per terra, in stato di semi-incoscienza; e fu quindi che lo salvò, giacché il Tuti, vedendolo in tale stato, dovette vederlo morto o moribondo, e così non sparò di nuovo su di lui. Lasciato pensare qualche attimo, cercò di rialzarsi, ma non vi riuscì. Allora, scivolando con la testa in avanti, riuscì a discendere tutte le scale, ed a percorrere il breve corridoio e piano terra, fino a giungere nell'ingresso, davanti al portone. Sentì la suocera del Tuti dire: « lei ha ammazzati tutti e tre »; non rispose: « no, signora, sono vivo, aiutatemi ». Allora il suocero del Tuti chiese se doveva chiamare il « 113 », e quindi fece la telefonata. Il primo ad accorrere in suo aiuto fu certo Scandiggi Loredano. Poi fu soccorso, e trasportato all'ospedale.

Durante tutto lo svolgersi della tragedia, nessuno dei famigliari del Tuti era intervenuto. La moglie dell'imputato si era fatta vedere solo all'atto dell'arrivo degli agenti, mentre il Tuti stava telefonando. Si era affacciata soltanto un momento nel corridoio, aveva preso un bambino, che era venuto nell'ingresso, ed era tornata nell'affollamento dei genitori, con lui. Che cosa facessero i famigliari del Tuti, durante la drammatica sequenza narrata dal Rocca, risulta dalle deposizioni della moglie e del suocero dell'imputato.

Ruggieri Loretta, sentita in istruttoria (§. 82 e segg.), ed al dibattimento, dichiarava che, prima dell'arrivo degli agenti, la famiglia era tutta riunita nella cucina dell'affollamento dei suoi genitori. Avevano già cenato, e stavano guardando la televisione, quando era squillato il campanello del



121

telefono. Elle si era alzata, ed aveva risposto. Era Franco Sacchetti, amico
lo di Enipoli, amico del Tuti, che chiedeva di lui. Lo aveva chiamato, ed
egli era venuto nel corridoio, seguito dal loro bambino. Mentre il Tuti
stava parlando al telefono, ed elle ed il bambino si trovavano con lui nel
corridoio, mentre i genitori di lei erano rimasti in cucina, avevano udito su
mare il campanello del portone esterno. Il Tuti, dicendo al Sacchetti di
attendere un momento, si era recato ad aprire, ed a due signori in borghese,
che si erano fatti sulla porta, aveva detto di ~~att~~ aspettare un poco,
perché stava per concludere una telefonata. ~~Ma~~ Quando aveva finito di
telefonare, era tornato nell'ingresso; elle, dal canto suo, temendo che il
bambino disturbasse, era tornata con lui in cucina, dopo aver chiuso la
porta dell'appartamento del piano-terzo. Dopo circa un quarto d'ora, ave-
va deciso di telefonare ad una sua amica, cetta Picchi Letizia. La tele-
fonata si era protratta piuttosto a lungo; mentre era ancora in corso,
ella aveva udito alcune esplosioni, che avevano fatto rimbombare le case.
Era rimasta impietrita, senza rendersi conto di cosa fosse accaduto, pen-
sando allo scoppio di una bombola di gas, o all'esplosione di una par-
te delle munizioni detenute da suo marito, od all'involontaria partenza
di qualche colpo da una delle sue armi. Era ancora lì, con il ricevito
in mano, quando lei era passato davanti suo padre, che, aperta la
porta dell'appartamento, si era fatto sull'uscio, ed aveva detto: «Ma-
rio, Mario, che fai?». Anch'ella si era diretta verso l'ingresso, e,
raggiuntolo, aveva sentito altri colpi per strada; subito dopo aveva vi-
sto suo marito salire sull'auto e partire a razzo. Immediatamente si
era resa conto che c'era un morto sul marciapiede, ed un ferito sul pie-
dicroce e merse scale; da suo padre aveva saputo che c'era un altro
- cadavere al piano superiore. Suo padre era in preda alla disperazione;
: era stata lei a chiamare il "113". Intanto il ferito era sceso fino
all'ingresso del piano-terzo, ed ivi invocava aiuto.

Ruggieri Bruno, suocero del Tuti, è subito in istruttoria (f. 107 e segg.)
ed al dibattimento, dichiarava che, mentre guardava la televisione in



13)

compagnie di sua moglie, e sua figlia, nel corridoio, stava telefonando ad una sua collega, aveva sentito diversi colpi « ritmati », come prodotti da arme da fuoco. Dopo qualche secondo di incertezza, si era recato nel corridoio, aveva sifonato sua figlia rimasta intadelta col ricevitore in mano, aveva aperto la porta, che dava sull'ingresso; e proprio in quel momento gli era passato davanti suo genero, scendendo di corsa le scale dell'appartamento superiore. Imbracciava un fucile, ed aveva affreso al braccio sinistro un seno o rasoio. Aveva cercato di trattenere, dicendogli anche: « Mario, Mario, che fai? ». Ciò avveniva in corrispondenza della porta esterna di casa. Il genero non gli aveva dato ascolto, si era divincolato, ed aveva sparato un'altra serie di colpi; egli aveva un'espressione « dura e tesa », ma non tremava; aveva una « freddezza controllata ». Dopo la svantaggiata di colpi, il Tuti, aperte la portiera della macchina, che aveva parcheggiata di fronte all'ingresso, vi era salito, l'aveva messa in moto, ed era partito. Contemporaneamente, egli aveva sentito, dall'interno della casa, una voce molto tenue, che invocava aiuto. Direttesi verso il piano superiore, aveva visto, disteso per terra sul pianerottolo delle scale, un uomo, il Rocca, che, con un dito, indicava in alto, dicendo: « un morto ». Era salito al primo piano, e, sul ballatoio, aveva visto il cadavere del ~~Falco~~^{Falco}, in mezzo al sangue sparso dall'alto. Terrorizzato e sconvolto, era ridisceso, senza sapere che cosa fare, in preda allo sgomento. Era stata sua figlia, che aveva trovato la forza di chiamare il "113". Intanto erano giunti dei vicini di casa, che avevano aiutato il genito, fino a quando non era sopravvenuta l'ambulanza.

Assistevano, alle fasi finali del massacro, anche alcuni vicini del Tuti, sentiti come testimoni in istruttoria ed al dibattimento. Giacome Giuseppini (g. 28), suo fratello Franco, i suoi genitori Vincenzo e Valeria Annaiate (g. 27), abitavano proprio nello stabile accanto a quello dell'imputato, contraddistinto col n° 27, e conoscevano bene il Tuti. Si trovavano in casa, udirono numerosi spari, si precipitarono chi alla porta esterna, chi alle finestre, e videro l'addi. Eravamo disteso per terra sul marciapiede, ed il Tuti, che



141

con un fucile in mano, apriva la portiera della sua auto, parcheggiata fuori davanti alla porta d'ingresso della sua abitazione, e, mosso il fucile sul sedile anteriore, partiva in direzione della Statale n° 67, mentre si udivano le voci dei suoi parenti, che lo chiamavano, dicendogli: « Mario, fermati... cosa hai fatto! ».

Scardigli Sordano, sentito in istruttoria (p. 106) ed al dibattimento, dichiarava di essere titolare di una autocarrozzeria situata in via Boccaccio, a pochi metri dall'abitazione del Tuti, da lui conosciuta. Al momento del fatto, aveva sentito due colpi di colpi. Mentre si trovava all'esterno dell'officina, aveva visto come verso di lui un suo dipendente, Giusti Roberto, che era uscito poco prima. Il Giusti gridava: « è pazzo, è pazzo, ha ammazzato uno ». Correndo verso la strada, lo Scardigli aveva visto la sagoma del levavolo immobile per terra, ed il Tuti, che, tenendo in mano un fucile, stava entrando nella sua macchina. Allora si era precipitato a chiamare il "113". Era stato il primo a soccorrere il Rocca, che aveva in mano una pistola; egli invece aveva fatto, e l'aveva posata per terra.

Sentito, per la prima volta, al dibattimento, il Giusti Roberto, di cui all'atto aveva parlato lo Scardigli, rendeva una deposizione sconvolgente. Dichiarava che, mentre si trovava nelle carrozzerie dello Scardigli, aveva udito vari colpi, di cui non era riuscito a comprendere la natura. Aveva preso la sua motocicletta, e si era avviato; ma, mentre metteva la moto sul cavalletto, aveva visto il levavolo uscire di corsa dal portone del Tuti. ~~Da una finestra~~ Da una finestra del primo piano della casa del Tuti, l'assassino, affacciatosi, aveva sparato uno o più colpi di fucile all'indirizzo del povero levavolo, il quale, colpito mentre si trovava a non più di un metro e mezzo dalle case del Tuti, si era abballato al suolo.

La deposizione del Giusti integra quelle dell'aff. Rocca, spiegando anche il Tuti, dopo avere ucciso il Falco e fatto lo stesso Rocca, e quindi dopo avere accennato a fuggire, era tornato sui suoi passi, risalendo precipi-

M. de T. Lomb



15)

Illesamente le scale, e tornando nella camera mono-posto al primo piano, le cui finestre, come risulta dai rilievi della Polizia Scientifica, danno per l'affaccio, sulle via Boccaccio. Sentendo il leavolo gridare per le scale, e rendendosi conto che era uscito per la strada, il Vile assassinio decise di sparargli dall'alto, da una finestra, standosene prudentemente al riparo. E ciò trova pieno riscontro nelle risultanze delle perizie necropsiche compiute, sul cadavere del leavolo, dal dott. Montalto (g. 15 esegg.). Da esse risulta che le vittime fu raggiunta da due colpi d'arma da fuoco, di cui uno penetrò a livello della parte posteriore del collo, e con decorso obliquo verso l'esterno e lievemente « dall'alto verso il basso », e « dall'indietro verso l'avanti », attraversando i tessuti molli della gamba sopraclavicolare sinistra, fratturando la clavicola al terzo medio, e quindi uscendo in corrispondenza dell'angolo superiore esterno della faccia anteriore dell'emitorace sinistro. L'altro colpo penetrò in corrispondenza della regione vertebrale, al livello delle settime vertebre dorsali, attraverso tutto il corpo della predetta vertebra, interessò tangenzialmente la faccia mediastinica del lobo superiore ed inferiore di destra, con lieve obliquità « dall'indietro verso l'avanti e verso il basso », attraverso il diaframma, quindi attraverso tangenzialmente la faccia anteriore del lobo sinistro del fegato, sempre con lieve obliquità dall'interno verso l'esterno, e quindi si fermò nel contesto della parete dell'emitorace di destra, in corrispondenza del muscolo retto, ove fu reflettata la morte - quasi istantanea - fu determinata da lesioni cardiache realizzate da due grossi frammenti ossei, provenienti dalla frattura del corpo vertebrale, determinata da questo secondo colpo.

Tali risultanze obiettive non solo confermano che i colpi contro il leavolo furono sparati dall'alto verso il basso, screditando, così, la testimonianza del Giunti, ma dimostrano, altresì, che il vigliacco, il quale, nel suo turpe memoriale, osa parlare di sé come di un feroce e deciso "combattente", sparò contro il povero leavolo alle spalle, standosene al riparo, protetto da ogni rischio.

Il Falco, come emerge dalla perizia necropsica del prof. Benini (g. 22 esegg.)



16)

Fu colpito, a due volte, da due proiettili, sparati da una distanza superiore ai 50 m., e determinanti ferite traforanti dall'avanti all'indietro. Uno di essi, penetrato in sede sternale, determinò sezione quasi completa dell'aorta nel tratto ascendente dell'arco, interseca, poi, il lobo superiore del polmone destro, il corpo delle 3^e vertebre cervicali, la 3^a e 4^a costa al livello della loro intersezione sul rachide, per fuoriuscire in sede interscapolare. Tale colpo attinse il Falco pressoché perpendicolarmente alla parte anteriore, progredendo sempre nella medesima direzione, tanto che l'altera del foro d'uscita risultò pressoché la medesima del foro d'entrata. Fu esso che, tagliando l'aorta, ragionò la morte quasi immediata della vittima. L'altro proiettile, diretto verso l'addome, e, quindi, con andamento verso il basso, penetrò nella regione epigastrica, provocò fratture pluriframmentarie del fusto, dell'ileo, e dell'ischio a sinistra, e fuoriuscì dalla regione genitica inferiore sinistra.

La perizia medico-legale, compiuta sulla persona del superstite Rocca dal prof. Di Paolo (S. 31), ha accertato che anch'egli fu raggiunto da due proiettili, che lo attinsero dalla parte interna delle cosce. Quello penetrato nella coscia sinistra ragionò la perdita di 4-5 cm. della vena femorale, dalla quale fuoriuscì una grande quantità di sangue, determinando gravissima anemia e conseguente pericolo di vite. Il ferito, in data 31/1/75, faceva ampio ricorso sull'eventuale futuro impedimento alle ordinarie occupazioni del Rocca, attesa la possibilità che il proiettile avesse potuto determinare qualche lesione di nervi, che, a sua volta, avrebbe ben potuto ragionare indebolimento dell'arto, e, quindi, dell'organo della deambulazione. Sta di fatto che, a quasi quattro mesi di distanza dalla tragedia, il povero Rocca è venuto a rendere la sua deposizione trascinandosi a stento.

Le altre risultanze obiettive non fanno che confermare la ricostruzione dei fatti, sin qui delineate. Il cadavere del Falco fu trovato nel ballatoio al primo piano; quello del Luavolo, sul marciapiede, davanti all'ingresso dell'abitazione del Tuti. I soccorritori, primo tra tutti lo Scardigli, trovarono il Rocca disteso ~~lontano~~ al suolo, nell'ingresso al piano-terzo;



17)

e tutto un torrente di sangue segnava la traccia della sua dolorosa discesa, cui del suo cruento lasciarsi scivolare dal ballatoio, lungo la prima rampa di scale, oltre il pianerottolo, giù per la seconda rampa, attraverso il corridoio. Le allucinanti fotografie della Polizia Scientifica riproducono le tappe di questo atroce itinerario.

Del memoriale autografo prodotto dal P.M. al dibattimento, il Tuti architetta una versione di comodo dei fatti, cercando di sostenere, addirittura, di aver agito per difesa legittima. È bene chiarire subito, a proposito di tale abietto documento, che — quali che siano i canali, attraverso i quali esso pervenne al settimanale, che lo pubblicò — la sua autenticità è assolutamente certa. Esiste, in atti, una copia fotostatica di una lettera sicuramente autografa, spedita dal Tuti, in data 15/7/1973, a certo Gianni Rose. Orbene, la grafia, con la quale sono redatti i due scritti, è evidentemente la stessa. Non vi è certo bisogno di una perizia grafica, per rilevare ciò che si manifesta ictu oculi: che, cioè, le singole lettere, i tratti grafici, i segni, le curve, ogni dettaglio, ogni particolare, così come l'andamento complessivo delle due scritture, sono assolutamente identici. Né si può pensare ad una imitazione; giacché è impossibile che un imitatore, per quanto abile, riesca a riprodurre con una simile perfezione, e con una così palese, scorrevole naturalezza, senza alcuna incertezza, esitazione, forzatura, in ogni minimo dettaglio, una scrittura attenti, ~~lunga~~ nell'intera estensione di uno scritto così lungo. E non si dice che il Tuti possa essere stato costretto a redigere siffatto memoriale da certi suoi fantomatici nemici, i quali, avendolo in loro potere, miravano a sventarlo. Si ricordi che un imponente spiegamento di forze, una fittissima rete di posti di blocco, ricerche condotte in ogni direzione, indagini d'ogni tipo, ispezioni, perquisizioni, affostamenti, non furono, e tuttora non sono stati in grado di rintracciare e catturare l'assassino. È quindi palese che il Tuti ha trovato, ovunque si sia diretta la sua fuga, non nemici, ma gli: dati compari, che l'hanno aiutato e nascodarsi, a spostarsi indisturbato, offrendogli ricoveri, protezioni, mezzi finanziari, o di consentirgli sempre di eludere e di sfuggire, fino ad oggi, la Giustizia.



18)


Il Tuti è sempre rimasto latitante; non ha reso alcuna dichiarazione, il memoriale è l'unico scritto, che da lui proviene; è quindi doveroso prenderlo in considerazione, sia in relazione alle tesi difensive, in esso prospettate, sia con riguardo ad elementi di valutazione della sua personalità, che, da esso, possono scaturire.

Orbene, in esso l'imputato cerca di sostenere che il contegno degli agenti, dei quali, dall'ultima, egli si sarebbe fidato, gli aveva suscitato, via via, nei suoi occhi sospetti, e la convinzione di volergli « incastrarlo ». A suo dire, sarebbe stato uno degli Agenti, e sparare per primo; naturalmente, egli si guarda bene dal precisare chi dei tre fosse, in che posizione si trovasse, che e che cosa mai avesse mirato, visto che, evidentemente, non aveva colpito proprio niente; dice soltanto di avere sentito un colpo, e di avere, perciò, staccato il noto fucile dalla rastrelliera attaccata sopra la cassaforte, rispondendo al fuoco contro i due poliziotti, che, in quel momento, si trovavano vicino a lui, mentre l'altro poliziotto (il Ceravolo), con la pistola in mano, l'avrebbe preceduto lungo le scale, sì che egli aveva sparato anche a lui per evitare che lo colpisse « a tradimento », all'ultima fosse uscito.

Onora le Corti che si tratta di ignobili menzogne, ampiamente smentite dalle chiare risultanze processuali. Baste considerare, infatti:

- 1°) che, dalle accurate indagini compiute dalla Polizia Scientifica nelle case del Tuti e nelle immediate adiacenze, risulta che furono reperiti soltanto bossoli di proiettili sparati dal fucile dell'imputato, e ~~non~~ ~~più~~ neppure un bossolo attribuibile a proiettili delle pistole in dotazione degli agenti;
- 2°) che gli agenti non avevano alcun motivo per sparare al Tuti, ~~essendo~~ non avendo egli, fino a quel momento, compiuto alcun gesto aggressivo;
- 3°) che essi avevano anzi tenuto, nei suoi confronti, un atteggiamento fin troppo fiducioso e cortese;
- 4°) che ~~il~~ le modalità già descritte, con le quali l'imputato freddò l'uff. Ceravolo, rivelano non già l'~~atteggiamento~~ ^{atteggiamento} dell'aggressivo,

M. M. M.



15)

che si difende, bensì quello del sereno, e ha di più codardo anassimo, che colpisce a freddo alle spalle, standosene al sicuro;

5°) che se gli agenti, i quali erano in tre, avessero davvero preso, per qualsiasi motivo, l'iniziativa di sparare sui primi, proprio non si vede come il Tuti avrebbe avuto il tempo ed il modo di avvicinarsi alla parete, prelevare il fucile dalle rastrelliere, fruderne tranquillamente la mira, e sparare due colpi contro ciascuno dei suoi antagonisti;

6°) che né tra le mani, né accanto ai corpi del Falco e del Coravolo, fu trovata alcuna rivoltella. Solo in mano al ~~Coravolo~~^{Rocca} il teste Scardigli, all'atto di soccomberlo, vide una pistola. Ma il Rocca aveva raggiunto l'ingresso - come è stato dimostrato - lasciandosi scivolare, con le teste in avanti, lungo ben due rampe di scale, in istato di progressivo indebolimento dovuto alle violente emorragie. Come abbia potuto fare ciò, tenendo una pistola in pugno, è veramente incomprensibile. Per di più è evidente che, se avesse impugnato l'arma fin da quando si trovava sul ballatoio al primo piano, avrebbe cercato di difendersi, e, quando il Tuti, risalite le scale, gli stava davanti, credendolo morto, ha raggiunto la camera, dalle cui finestre, poi, uccise il Coravolo, gli avrebbe sicuramente sparato, per difendersi se stesso, ed il suo collega ancora in vita, dalle sue scatenate furie omicide. È quindi evidente che il Rocca estrasse la pistola, tra l'altro con un gesto confuso in istato di semi-incoscienza, soltanto quando si ne già tra: scinato, dopo l'ecidio, fino all'ingresso. E ciò trova ulteriore conferma nel fatto che sul pavimento dell'ingresso stesso, accanto a lui, fu trovata la fondina dell'arma (vedasi rilievo fotografico n° 6 nel fascicolo della Polizia Scientifica); e nel fatto che il successore del Tuti non ha mai dichiarato di aver notato che il Rocca, quando fu da lui visto disteso sul pianottolo a metà delle scale, avesse già in mano una pistola.

Quindi, è provato che il Tuti, senza che gli agenti lo avessero minimamente minacciato, approfittò della fiducia, che essi, in buona fede, gli avevano immediatamente accordata, nei bisogni di loro, e fuggire. Freddamente, a tradimento, sparò i primi due colpi contro il Falco, sul ballatoio al primo



20)

hiano, fulminandolo. Immediatamente, rivolse il fucile verso il Rocca, che si trovava sulle porte del tinello, e, prima che egli, paralizzato dallo stupore, potesse compiere un movimento qualsiasi, sparò altri due colpi contro di lui, in direzione del basso ventre, compiendo, così, atti idonei e diretti in modo non equivoco a ragionare la morte. Il Rocca crollò a terra, in un lago di sangue; il Tuti lo uccise morto o moribondo, e rivolse le sue attenzioni al Luavolo, di cui si era sentita la voce implorante per le scale. Resosi conto che il Luavolo era uscito, il prudente Tuti decise di non rischiare la sua preziosa pelle; risalì le scale, che aveva appena discese, rientrò nella camera nono posto, e dalla finestra, a colpo sicuro, sparò vigorosamente due colpi alle spalle del Luavolo, freddandolo. Poi fuggì. Passando davanti al successu obgettivo, che innanzi curava di trattenerlo, sparò, ad ogni buon conto, almeno un altro colpo verso l'esterno (ed innanzi anche sulle carreggiate fu trovato un bossolo, riprodotto nel rilievo fotografico n° 3); indi si infilò nell'arco, passeggiando davanti al portone, e, recando l'arma omicida con sé, cominciò la sua fuga, che doveva rivelarsi così spettacolosamente fortunata.

La direzione dei colpi verso parti dei corpi delle vittime ricche di organi vitali, e la loro reiterazione, manifestano l'evidente previsione e volontà di ragionare la morte di ciascuno dei soggetti passivi, come conseguenza delle proprie azioni. Sussiste, dunque, chiarissimo, il dolo.

Onde il Tuti deve essere dichiarato colpevole dei due omicidi volontari, e del tentato omicidio, assiltigli al capo A).

Per delti delitti, sono contestate due aggravanti, ciascuna delle quali, ai sensi dell'art. 576, basterebbe da sola a determinare l'appliazione della pena dell'ergastolo.

La prima è quella prevista dall'art. 576 n° 1, in relazione all'art. 61 n° 2 C.P. Ora è indubbio che, tra i moventi del delitto, vi fu anche, per il Tuti, l'intento di conseguire l'impunità del delitto di delazione, ~~non~~ illegale di armi, che - non va dimenticato - gli agenti avevano appena accettato, allorché egli dette inizio alle micidiali sparatorie. L'età



21)

mente non si trattò del movente principale, che sarà più oltre individuato; ma ciò non toglie che esso fu pur sempre una delle determinanti psicologiche della decisione di sbarazzarsi degli agenti, e suggerire, così sanguinose, mente attuate dall'imputato. Vi fu fondatamente sostenuto, in punto di diritto, che l'impunità, cui allude l'art. 61 n° 2 c.p. nel prevedere tale ipotesi di aggravante teleologica, possa consistere soltanto nell'evitare la espiazione della pena già inflitta con sentenza inesorabile, come ha cercato di sostenere il difensore. In realtà, l'art. 61 n° 2 parla, semplicemente, di reato commesso per conseguire l'«impunità» di un altro reato, e, cioè, genericamente, per evitare le conseguenze penali e processuali, come l'arresto, ed anche la pubblica denuncia (conf. Cass. Sez. II^a, 16/6/1972, Giust. Pen. 1973 II, 158, m. 252). Onde la aggravante in esame, indubbiamente, sussiste. L'altra aggravante contestata, che imputa essa pure la pena dell'ergastolo, è quella prevista dall'art. 576 n° 4 c.p. (omicidio commesso dall'associato per delinquere, per sottrarsi alla cattura). Tale aggravante chiaramente sussiste; ed in essa si sostanzia il movente principale delle azioni delittuose. Già è stato esposto in narrativa che, lo stesso giorno del fatto, era stato emesso, dal Procuratore della Repubblica di Arezzo, un ordine di cattura contro il Tuti per vari delitti, tra i quali, appunto, quello di associazione per delinquere. Ora è indubbio che fu proprio per sottrarsi alla cattura, che il Tuti sterminò gli agenti, recatisi da lui per eseguire detto ordine. È pacifico, invero, che egli non aveva, nei loro confronti, alcun motivo di risentimento personale; e la dinamica del fatto - l'omicidio, che gli spianò la strada delle fughe - manifestamente rivela che il Tuti uccise proprio per evitare di essere catturato. Vi è di più. Le risultanze processuali ~~revelano~~ rivelano che egli era stato preavvisato dell'eventualità che, da un momento all'altro, la Polizia potesse arrestarlo. Ed il Tuti si era già preparato a riceverlo.

Ed invero, sia la moglie, che il suocero dell'imputato, hanno deposto che, negli ultimi tempi, egli aveva ricevuto molte telefonate, da parte di persone, che si qualificavano come « amici », senza però rivelare i loro



22/

nomi. La Ruggieri ha altresì dichiarato che, due giorni prima della tragedia — il 22 Gennaio — il marito si era assentato da casa tutto il giorno. A proposito di tale misteriosa assenza, le aveva dato ad intendere che ~~si~~ si sarebbe recato a Firenze presso gli uffici di una grossa ditta edile, che si sarebbe chiamata SIRCA o SIRTÀ, alle cui dipendenze, a suo dire, desiderava essere assunto. Tale ditta avrebbe avuto sede fuori città, oltre il Ponte a S. Niccolò. Era partito presto, verso le 7, 30 del mattino, prendendo le macchine; ed aveva fatto ritorno soltanto nel tardo pomeriggio. Orbene, da accertamenti compiuti dalla Polizia (g. 128 e 142), è risultato che non esisteva alcuna ditta edile a nome SIRCA, SIRTÀ, o SIRTÀ, con sede alla periferia di Firenze, oltre il Ponte a San Niccolò. Il Tuti aveva dunque mentito. La sua assenza era stata dovuta a ragioni ben diverse da quelle dichiarate alla moglie.

Sempre la Ruggieri ha dichiarato che il 23 Gennaio, giorno precedente quello della tragedia, il Tuti si era assentato ancora da casa, amercendo di dover andare dal medico della madre, dott. Melani Paolo. Al suo ritorno, le aveva detto che, dopo avere aspettato per più di un'ora il medico, non aveva potuto vederlo, in quanto egli aveva fatto sapere che, quella sera, non avrebbe fatto ambulatorio. Orbene, anche questo non era altro che un banale pretesto, per giustificare un'assenza, di cui l'imputato intendeva nascondere i veri motivi. Ed infatti il dott. Melani, quel giorno, a causa di uno sciopero generale, aveva chiuso l'ambulatorio, affiggendo sulla porta un cartello indicante i motivi della chiusura, ed impedendo, così, l'accesso alla sala di attesa; onde era da escludere che il Tuti potesse avere ivi sostato, ~~invece~~ aspettando il medico (vedasi rapporto ed allegato verbale del Comissariato di Empoli e g. 137, 138).

La sera stessa, ad un'ora decisamente strana (le 23, 30), quando già i coniugi Tuti dormivano, qualcuno telefonò, ~~anche~~ per motivi misteriosi. Su tale telefonata, ha fornito particolari il Ruggieri, suocero dell'imputato, che rispose, in tale occasione, al telefono. Anche egli era già a letto, quando sentì squillare l'abbonchiato; si alzò, e rispose, un po' inavvertito. Si

M. G. G. G.



23)

trattava di un uomo, che disse di Mario Tuti, ed avendo affreso da questi già dormiva, disse al Ruggieri di svegliarlo, « perché si trattava di cose urgentissime ». Egli gli ~~chiese~~ domandò chi fosse, e l'interlocutore rispose che era un geometra, e disse un nome che suonava, all'incirca, « Franco o Branco o Bianco » (è da notare che, come è stato disposto, al dibattimento, dal dott. Antonelli, proprio il 23/1 fu arrestato, in Arezzo, nel quadro dell'istruttoria contro i gruppi eversivi neo-fascisti, certo Franci Luciano). Salito al piano superiore, aveva svegliato suo genero. Allora questi sentì il nome della persona, che lo aveva chiamato al telefono, si precipitò da basso, senza neppure mettersi le pantofole. Il Ruggieri tornò a letto, e nulla seppe della conversazione, che, il mattino successivo, il Tuti cercò di spacciare per un banale colloquio di lavoro senza importanza. Il significato di questi misteriosi spostamenti, di queste strane telefonate, risulterà ben chiaro, quando si tenga presente la deposizione resa, al dibattimento, dal dott. Renato De Sanctis, Commissario di P.S. di Firenze. Egli, che ebbe ad esaminare le armi sequestrate al Tuti, ha rivelato che due fucili semiautomatici Beretta avevano il caricatore da 20 colpi inserito ed il colpo in canna; vi era, poi, un fucile SIG-117 con inserito il caricatore da 20 colpi e, naturalmente, il colpo in canna; inoltre vi era un fucile da caccia Beretta caricato a pallottoni, con tre cartucce, di cui una in canna; infine due delle pistole avevano, a loro volta, il caricatore, ed il colpo in canna. Ora non si vorrà certamente sostenere che è nelle consuetudini di un collezionista tenere pistole e fucili semiautomatici carichi e con il colpo in canna, ma di più quando vi è un bambino piccolo, che già ha la casa. È chiaro come il sole che il Tuti, evidentemente incurante degli sviluppi dell'istruttoria presso le Procure della Repubblica di Arezzo, ad opera dei suoi fidi comparì, si teneva pronto, con micidiali armi cariche, per l'eventualità che gli agenti si recassero ad arrestarlo, disposto a sferrare e ad uccidere, fin di evitare la cattura. Egli, evidentemente, era un personaggio importante del gruppo nazi-fascista eversivo, contro il quale procedeva il Magistrato.



24)

di Anzoso; ed il suo arresto doveva essere evitato ad ogni costo. Ciò, tra l'altro, rende vieppiù inconsistente l'ipotesi difensiva di un massacro confuso, nel'esplosione di un « raptus » omicida; e si ricordi anche, a tal proposito, l'espressione « dura e tesa », di « freddezza controllata », che il Ruggai notò sul volto del genero assassino, immediatamente prima della sua fuga.

In punto di diritto, il difensore ha cercato di sostenere che l'aggravante in oggetto non sarebbe configurabile, in quanto, menzionando « l'associato per delinquere », la legge intenderebbe riferirsi a chi fosse stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui all'art. 416 c.p., e non già al semplice imputato di tale reato. Orsù, la Corte che l'infondazione di tale tesi risulta, in modo manifesto, dallo stesso dettato legislativo, laddove si parla di associato per delinquere, che ha commesso l'omicidio « per sottrarsi all'arresto, alla cattura, o alla consegna ». Difatti, dei tre provvedimenti restrittivi della libertà personale in tal modo menzionati, solo l'ordine di consegna, previsto dall'art. 581 c.p.p., viene emesso in esecuzione di pena detentiva inflitta con sentenza ineccepibile. Gli altri due provvedimenti, e cioè l'arresto in flagranza di reato (art. 235 e segg. c.p.p.), ed il mandato o l'ordine di cattura (art. 251 e segg. c.p.p.) sono invece applicabili esclusivamente nei confronti dell'imputato non ancora condannato con sentenza ineccepibile. Perciò, col menzionarli espressamente, l'art. ~~576~~ 576 n° 4 c.p. rende applicabile l'aggravante in oggetto anche a chi sia soltanto imputato del delitto di associazione per delinquere, ed abbia commesso l'omicidio per sottrarsi ad essi.

Sumiste, infine, la contestata aggravante, di cui all'art. 61 n° 10 c.p., essendo l'imputato commesso i fatti contro pubblici ufficiali, nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

La colpevolezza del Tuti in ordine ai delitti di detenzione illegale di armi, parti di armi, e munizioni da guerra, e di porto illegale in luogo pubblico di arma da guerra, armistigli al capo B), già risulta, in modo evidente, da quando è stato esposto. Quanto al primo delitto, dal verbo:



25)

si di sequestro a §. 123, 131, e dalle perizie tecnico balistiche del col. Sframatinato, risulta che il Tuti deteneva, senza averne fatto denuncia alcuna, due bombe a mano perfettamente atte all'impiego, tipiche armi da guerra, nonché varie parti di armi da guerra (le canne per mitra-gliatrice, le quattro canne per pistole da guerra, i caricatori per fucili). Dalle deposizioni del Ruggeri, dei membri della famiglia Giacomini, e dello Scardigli, risulta che l'imputato, dopo l'eccidio, fuggì, portando con sé per la via, e quindi in macchina, l'arma del delitto, identificata come è stato rilevato in un fucile semiautomatico SIG cal 308 W, arma da guerra, in il porto della quale in luogo pubblico non è concedibile licenza. Il collegamento finalistico, già rilevato, esistente tra i delitti di cui al capo B), e quelli di cui al capo A), induce a ritenere che non solo i due omicidi ed il tentato omicidio, ma anche i delitti in materia di armi, siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, e possono quindi essere unitizzati dal vincolo delle continuazioni, ai sensi dell'art. 81 c.p. nella sua attuale formulazione.

Non vi è ragionevole dubbio può sussistere circa la integrità delle capacità di intendere e di volere del Tuti al momento del fatto, e, quindi, circa la sua piena imputabilità (art. 85 e segg. c.p.). Né il padre, né il suocero, né la moglie del Tuti, i quali, pure, hanno cercato di mettere in luce quanto di meno odioso all'azione nell'assassino, né i suoi amici, né i suoi conoscenti, hanno potuto neppure accennare ad un qualsiasi aspetto del suo comportamento precedente la tragedia, da cui possa trarsi il più vago sospetto che egli fosse portatore di una qualsiasi infermità mentale. Al dibattimento, la moglie ed il padre dell'imputato hanno voluto farne l'accento sul fatto che, nel novembre 1974, egli era stato operato per allungate cisti acute, ed aveva avuto una convalescenza lunga e faticosa, stentando a riprendersi ed a recuperare la salute. Ma, da un lato, non vi è prova alcuna che questo suo stato fisico abbia, in concreto, potuto influire sulle sue capacità psichiche di intendere e di volere. Dall'altro, l'idea di quest'uomo debole e depresso, che, con una tecnica da agile e scattante sicario,



26)

compie un autentico maneggio, e poi, per mesi e mesi, racombolescamente sfugge, come un'anguilla, ad un'intero esercito di agenti e carabinieri mobilitati per catturarlo, affare, a dir poco, grottesco. D'altronde, è lo stesso Tuti, che, con la sua persistente latitanza, ha reso del tutto impossibile qualsiasi ulteriore indagine in tal senso.

Sotto qualsiasi profilo si esaminino, anche alla stregua dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., l'oggettività del fatto e la personalità dell'imputato, egli appare del tutto inimitabile di attenuanti generiche. L'ecidio dei giovani agenti, di null'altro colpevoli che di ~~si~~ avere adottato, nell'adempimento del loro dovere, modi fin troppo urbani, riguardosi, cortesi, è stato commesso con modalità allucinanti, con ~~spietata~~ spietata, ferrea crudeltà.

Già è stato messo in luce che il Tuti agì con gelide freddezza, lucida e cinica consapevolezza, ed usando messi già all'uomo predisposti, e, quindi, con un dolo particolarmente intenso. Agì a tradimento, con nitida scelta di tempi e di modi; agì da anziano professionista, spietatamente, con sanguinaria malvagità, con ripugnante viltà.

Quanto alle sue capacità e delinquere, essa risulta veramente eccezionale. Già è stato descritto il suo comportamento contemporaneo al reato, che clamorosamente ce rivela, ~~mentre~~ le sue condotte susseguenti al reato si concretano nella latitanza, nel più totale e protetto disprezzo per le giustizia, e per le famiglie delle vittime, da lui gettate nella più nera, seipositive disperazione. Si concretano nell'abiecto memoriale, nel quale, ben lungi dal manifestare il più vago sentimento di rimorso e di pietà, egli osa addirittura vantarsi del massacro compiuto, spingendosi fino a definirlo come una svingfite delle forze del "regime", « che, con tre uomini armati, e con in più il vantaggio della sorpresa e dell'improvviso, sono state disperse e messe in fuga alla prima reazione decisa di un solo combattente ».

Sotto il profilo dei motivi a delinquere, quelli immediati sono già stati messi in luce, giacché proprio in essi si sostanziano le due principali aggravanti contestate per gli omicidi consumati e tentato. Per le più remote motivazioni ideologiche del suo gesto, non vi è dato materiale per considerarlo.

M. Molino



27/

ne il Tuti come un delinquente politico - sociale, il quale, cioè, agisce non per motivi egoistici, ma per attuare una ideologia politica socialmente confermissibile, più se non apprezzabile. Quali erano, dunque, le idee del Tuti? È veramente singolare la reticenza che, su questo punto, hanno manifestato non solo i suoi conoscenti, ma anche i suoi più intimi amici. A sentir loro, il Tuti non avrebbe parlato mai delle sue idee politiche, se non genericamente, superficialmente, in modo settoriale ed incompleto. Emblematico appreso, a tal proposito, l'atteggiamento del teste Simbari Raffaele, amico di vecchia data dell'imputato, ed a sua volta, per sua stessa ammissione, condannato - grande caso - a mesi 5 e giorni 10 di reclusione, dal Tribunale di Bologna, per detenzione illegale di armi. Vi fu un periodo, nel quale il Tuti ed il Simbari furono iscritti non soltanto allo stesso partito - il P.S.I. - ma anche alle medesime sezioni dello stesso, in Pisa. Ebbene, il teste ha addirittura negato di aver mai saputo delle iscrizioni del Tuti; né si comprende quale strano timore lo abbia spinto a negare un fatto storico, che non si vede come e perché avrebbe potuto nuocergli. Poli Bruno, custode del Poligono di tiro di Empoli, assiduamente frequentato dall'imputato, nulla ha saputo dire sul suo modo di pensare.

Secondo un altro amico, Lioni Roberto (p. 103 e dibattimento) il Tuti era un anarchico, perché ce l'aveva con tutti i partiti. Secondo Mammigi Maurizio (p. 111 e dibattimento), il Tuti si limitava a profugare una particolare passione societaria tra operai ed imprenditori nella gestione delle imprese. Qualche cosa di più, a tal proposito, è stato detto dai famigliari dell'imputato, i quali, pure, hanno tenuto a precisare che, non condividendo le sue idee, parlavano di politica, con lui, molto superficialmente, non volendo provocare aspre discussioni.

Tuti Guido, il padre (p. 104 e dibattimento), ha saputo dire soltanto che il figlio era stato iscritto al P.S.I., ma poi aveva dato le dimissioni; che non aveva idee di sinistra, ma neppure gli era sembrato un estremista di destra.

Ruggieri Lorenzo, il suocero, ha rivelato che il Tuti non faceva mistero di



28)

esue di destra, anche se non approvava « le linee programmatiche espresse da Amintore, da lui ritenute un rammollito ed ormai troppo imborghesito ». Egli « detestava la borghesia ed il capitalismo, e per lui la forma di governo ideale era quella realizzata nella famigerata repubblica di Salò ». Sul piano pratico, però, « egli diceva che avrebbe votato per il partito comunista, anche se ideologicamente lo avversava. Giustificava tale sua contraddizione dicendo che, a suo giudizio, il P.C.I. era l'unico partito, che aveva le forze e la possibilità di realizzare in Italia un governo forte, capace di mettere ordine e di fare pulizia del malcostume e della corruzione ».

Non molto dissimili all'altro, allo stesso proposito, le dichiarazioni della moglie dell'imputato, che solo ha aggiunto, e queste già considerevoli collesioni ~~inconfondibili~~, qualche ulteriore perla. Il marito, dal 1971, aveva lasciato il M.S.I., da lui giudicato un partito borghese, capitalista, e conservatore. Egli leggeva molto - e ben si vede con quanto profitto - e manifestava le sue ammirazioni per i regimi « come quelli della Cina di Mao », e per le ideologie come il peronismo e il giustizialismo. Si diceva decisamente anticomunista, pur dichiarando, in alcune occasioni, che avrebbe votato per il P.C.I.. Tutto sommato, auspicava « un governo forte, utterso che, a suo giudizio, gli uomini avevano necessità di essere governati, e non potevano autogovernarsi ». Si dichiarava anche uno « strenuo nazionalista », ed idealizzava « i principi attuati nella repubblica di Salò ».

Evidentemente, in questo squallido garrabuglio di scemenze fantetiche, di nozioni non comprese e caoticamente rimescolate, di letture malintese e mal digerite, di bisumate frasi fatte arbitrariamente cucite, di frammenti eterogenei di un naufragio mentale, sbalottati da un ribollente mare di idiozia, non sono identificabili le linee maestre di un qualsiasi pensiero logicamente articolato. E ciò trova conferma nel memoriale, un calderone di tetre e deliranti proclamazioni, tra le quali spicca la qualifica di « ribalticida » attribuita al regime democristiano.



28)

A un guardatore, dunque, il Tuti non è portatore di alcuna ideologia positiva. Il suo pensiero è pura negazione; è, cioè, la negazione stessa del pensiero. Tutto il suo atteggiamento mentale si risolve in un odio fanatico e viscerale verso la libertà dell'uomo, l'autocoscienza dell'uomo, la civiltà dell'uomo. E questo odio verso l'uomo, verso tutto ciò che esprime e definisce la qualità umana, la dignità umana, si manifesta in una pura ebbrezza di distruzione e di violenza, che trova logico sbocco nell'omicidio in quanto atto distruttivo della vita umana, che lui realizza questa ^{insofferenza} ~~invidia~~ tenerosa ed invidiosa per tutto ciò che si muove, si differenzia, vive. Alla radice di tutto ciò vi è, evidentemente, un carattere megalomane e velleitario, che, assolutamente incapace, per fondamentale carenza di doti intellettuali e di capacità di acquisizioni culturali, di dare alle proprie ambizioni sbocchi ragionevoli e socialmente utili, finisce per rovesciare i suoi frustrati velleitarismi verso tutto ciò che si attua, si costruisce, egli nota negli altri, coinvolgendo, alla fine, nel suo odio vendicativo e distruttivo, l'intera società civile, in quanto in essa si manifestano quei germi di progresso, di attuazione, di civiltà, ad esso preclusi. È chiaro, allora, come nel fosco e sanguinoso orizzonte, che limita e chiude la psicologia del Tuti e dei suoi simili, possano sorgere e valere di punti di riferimento, di veri e propri miti, proprio i momenti fondamentali di più tragica negazione di ogni valore umano storicamente acquisito. Nelle metafisiche si costano, l'odio, il razzismo, le torture e le stragi, i campi di sterminio, il genocidio, l'offesa, l'avvilimento e la degradazione della natura umana, raffrescate, no ^{positive} ~~negative~~ e paradigmatiche. Squallidi assassini neonazisti, essi vanno tramando, uccidendo, organizzando attentati e stragi di innocenti, animati soltanto da una furia di distruzione, che, all'infuori di un cieco, ben più essere strumentalizzato da chiunque abbia interesse a distruggere lo Stato democratico, per instaurare, al suo posto, una chiusa ed offuscata tirannia. Ora è chiaro che un simile atteggiamento mentale - giacché si ideologia è impossibile parlare - di qualsiasi



30)

altamente colore fucilando vestirsi e mascherarsi, è pura violenza, se non delinquenza organizzata; e, come tale, non può essere non diciamo condiviso, ma neppure compreso e tollerato da alcune persone civili, quali che siano le sue idee e le sue scelte politiche.

Non si pretenderà di sostenere che il Tuti meriti le attenuanti generiche in quanto, dal suo certificato penale, risulta trattore incensurato. La mancanza di precedenti penali, come è evidente, assume un valore non in sé e per sé - giacché anche il più pericoloso dei criminali fu, indubbiamente, incensurato, finché non divenne inevitabile la sua prima condanna - bensì in quanto rivela mancanza o scarsità di capacità e dell'equo, e, quindi, di pericolosità sociale. E questo non è certo il caso del Tuti, rivelatosi, al momento delle stragi, sanguinario e ferocissimo assassino. Che il maniero da lui compiuto può considerarsi un fatto isolato, per quanto terribile. Come è già stato dimostrato, le logiche premesse di esso già sussistevano tutte nella ideologia veniva e violenta, nell'odio verso la società civile, nell'invidioso disprezzo verso l'uomo, e, quindi, verso la vita umana, di cui egli era da tempo portatore. Più di più, è stato anche messo in luce come egli avesse già in precedenza preparato la strage, predisponendone i mezzi, ciò che gli consentì di agire con perfetta scelta di tempo, e con lucida coordinazione di movimenti. E, del resto, la preparazione, oltre che tecnica, fu anche psicologica, come è rivelato dalle sue fanatiche passioni per le armi più micidiali, di cui aveva strizzato la sua casa, dalle sue letture preferite (tra i suoi libri sequestrati, oltre a manuali sulle caratteristiche, la manutenzione, e l'impiego di armi d'ogni tipo, spiccavano opere quali « Le guerriglie in Italia » e « L'Alto Fascismo in Europa »), dalla totale freddezza mantenuta durante l'eccidio. L'apologia delle stragi da lui compiute, contenuta nel suo memoriale, rivela, oltre che l'assenza di ogni sentimento di rimorso e di pietà, anche un narcisistico compiacimento per l'atto omicida, che è apparso e scritto come naturale e congeniale manifestazione della sua intima personalità. Ovvero a tutto ciò si aggiunga che, nei suoi confronti, era già stato sus-

M. Molit



31)

so un ordine di coltura per imputazioni quali quelle di associazione per delinquere e turbate strage, si dovrà concludere che il Tuti è un fuori colossissimo criminale, la cui fortuna incensurata non ha significato alcuno nella valutazione della sua enorme capacità a delinquere. La moglie del Tuti ha cercato di sostenere che egli era un buon marito ed un buon padre. Si tratta di una povera donna, la cui vita è sconvolta fin dalle fondamenta, la cui famiglia è distrutta; è comprensibile che, nel suo tragico stato d'animo, ella non sia ancora capace di valutazioni lucide e meditate, non dunque alle sue personali e disistate percezioni, ma alla coscienza sociale, bisogna chiedere se possa considerarsi buon marito e buon padre un uomo, che vive abitualmente in un appartamento trasformato in arsenale, preferendo le compagnie di micidiali strumenti di morte a quelle della moglie e del figliolino; che tiene fucili semiautomatici e pistole cariche e con il coltello in carne in una casa, ove vive e si muove un bambino piccolo, suscitando le continue ed angosciose preoccupazioni del nonno paterno; che trasforma le case, ove la moglie ed il bambino vivono, in un mondo carnoso sanguinolento; che stermina e fugge, lasciando come ricordo ai suoi cari soltanto visioni di orrore, un trionfo incancellabile, che si ripercuoterà sul corso ~~dei~~ delle loro esistenze future; che abbandona in questo modo, in quelle regioni, nel nome di quei principi, il bambino, la moglie, ed un altro bambino che ella ancora porta in grembo, e nascerà senza padre, ma, fin dal suo primo attimo di vita, sarà, per ognuno, e poi per se stesso, il figlio di un malveglio assassino. E la coscienza sociale non può che rispondere che il Tuti è un marito ignobile, ed un padre mostruoso, chechi vada vaneggiando la povera Loretta Ruggieri.

ivi, infine, alcun elemento valutabile a favore dell'imputato può transitare sulle sue condizioni di vita individuale, familiare, e sociale. A monte della delinquenza del Tuti non vi sono né la miseria, né la carenza di affetto, di educazione, di istruzione, né traumi fisici o psichici comuni



32)

a condizioni di mancato o difficoltoso inserimento sociale. Figlio di brave persone, che lo hanno amato, e gli hanno impartito una buona educazione etica e civile, egli ha seguito regolari corsi di studio, fino a conseguire il diploma di geometra. Trovato un buon impiego presso il Comune di Empoli, si è sposato con una brava ragazza. Entrambi lavoravano e guadagnavano, e la loro condizione poteva considerarsi piuttosto agiata. Avevano un bambino; un altro era in arrivo. Senza preoccupazioni economiche, stimato e rispettato, circondato da solidi affetti domestici, il Tuti poteva considerarsi un privilegiato. Se c'è qualcuno, che assolutamente non può ritorcere le cause della propria criminalità sulle ingiustizie della società in generale, o su una personale vicenda infelice, questi è proprio il Tuti. Ed insomma, sotto nessun profilo, questo fuoco e malveglio anasino può meritare compassione e benevolenza. L'ergastolo, che la legge impone di infliggergli, è pena giusta ed adeguata alla nefandezza dei suoi crimini ed alle sue eccezionali capacità a delinquere.

Concomitante, con il delitto di omicidio continuato (permezzando, per il quale è affinito prevista la pena dell'ergastolo, anche il delitto di cui al capo B), deve essere disposto l'esoggettamento del condannato all'isolamento diurno per l'equa misura di un anno, ai sensi dell'art. 72 del 1° C.P.

Ai sensi degli artt. 28 e 32 C.P. devono essere inflitte al Tuti le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale, delle perdite della patria potestà e della capacità di testare.

Ulteriore pena accessoria è quella prevista dall'art. 36 C.P., ai sensi del quale va ordinata la pubblicazione delle presenti sentenze mediante affissione nel Comune di Firenze ed in quello di Empoli, nonché la pubblicazione della stessa per estratto, e per una sola volta, sui quotidiani « La Nazione » e « Paese Sera ».

Ai sensi degli artt. 488, 489 C.P.P., il Tuti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, ed al risarcimento dei danni a se.



33)

vone delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, mancando, allo stato, ogni elemento concreto, che consenta di operare tale liquidazione. L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle stesse parti civili; da liquidarsi, rispettivamente, quelle in favore di Santori Silvana - in proprio e nei nomi - in L. 604'000, di cui L. 600'000 per onorari, e quelle in favore di Ceraolo Domenico ed altri, in L. 504'000, di cui L. 500'000 per onorari.

Ai sensi dell'art. 240 c.p., deve essere disposta la confisca di tutte le armi e munizioni, e degli altri oggetti in sequestro.

Peraltro si chiede, infine, qualche ulteriore parola a proposito dell'istanza di riunione del procedimento pendente davanti alla Procura della Repubblica (od all'Ufficio Istruzione) di Arezzo, nel corso del quale fu emesso contro il Tuti il noto ordine di cattura per i reati di associazione per delinquere, tentata strage, ed altro, con il presente procedimento, per ragioni di connessione. Dette istanza, presentata preliminarmente dal difensore del Tuti, è stata respinta con l'ordinanza allegata al Verbale dell'udienza del 14/5/75, per l'evidente motivo che non è più, realisticamente possibile la riunione di procedimenti, l'uno dei quali si trova ancora nelle fasi istruttorie, e l'altro in quelle del giudizio. Nell'ipotesi ovvero potesse profilarsi, nella specie, la situazione prevista dall'art. 18 c.p.p., che prevede il rinvio di un procedimento penale quando la definizione di esso dipende dalla definizione di altro procedimento penale. Ed inverso, le risultanze istruttorie e dibattimentali acquisite nel presente procedimento hanno pienamente consentito l'accertamento dei fatti, dell'elemento fisico, giuridico, delle circostanze, dei motivi a delinquere, e di ogni altro elemento da tenersi in considerazione nella determinazione della pena; onde non sussistere e non sussistere alcun rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti in questione, potendo, quello in esame, essere definito indipendentemente dalla definizione di quello in fase istruttoria ad Arezzo. Va infine rilevato che il rinvio del presente procedimento, oltre ad essere del



34)

tutto ingiustificato in punto di diritto, avrebbe determinato un inammissibile ritardo nelle sue definizioni, risolvendosi in una vera e propria devagata giustizia; mentre una sospensione in attesa di riunione per commissione, oltre a risolversi in un procedimento giuridicamente anomalo, avrebbe determinato un grave ritardo anche nella definizione del procedimento pendente davanti all'Autorità Giudiziarie di Arezzo, che sarebbe stato sottratto ~~alla~~ alla magistratura locale, venendo attratto, per commissione, ai sensi dell'art. 47 c.p.p., nelle competenze delle Corti d'Assise di Firenze, nel cui circolo fu commesso il reato più grave.

P. Q. M.

La Corte d'Assise di primo grado di Firenze dichiara TUTI MARIO colpevole dei reati ascritti, con le aggravanti contestate, e ritenute la continuazione tra i reati medesimi, e letti ed applicati gli articoli inibiti, 72, 81 c.p., 483, 488, 485 c.p.p., lo condanna alle pene dell'ergastolo, con isolamento diurna per il periodo di tempo di un anno, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni verso le parti civili da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione e di difesa delle parti civili, che si liquidano, rispettivamente, quelle in favore di SANTORI SILVANA in proprio e nei nomi in L. 604.000, di cui L. 600.000 per onorari, e quelle in favore di CERAVOLO DOMENICO ed altri in L. 504.000, di cui L. 500.000 per onorari di avvocato.

Visti gli artt. 28 e 32 c.p., ordina che TUTI MARIO sia interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale, con la perdita della patria potestà e della capacità di testare.

Visto l'art. 240 c.p., ordina la confisca di tutte le armi e munizioni e degli altri oggetti in sequestro.

Visto l'art. 36 c.p., ordina che la presente sentenza sia pubblicata mediante affissione nel Comune di Firenze ed in quello di Empoli, e che sia altresì pubblicata per estratto, e per una sola volta, sui quotidiani « La Nazione » e « Paese ».

M. M. M.



351

Sera 2)

Così deciso in Firenze, il 16 Maggio 1975

Il giudice est.

M. Accellio Roberti

Il Presidente
A. Accellio Roberti

Il cancelliere

G. Geronzi

Appello difensore

Il cancelliere

G. Geronzi

La Corte di Appello di Firenze con sentenza 6 Aprile 1976
 in parziale riforma della sentenza di primo grado
 dispone la separazione degli atti relativi alla detenzione e
 posto d'arresto disponendo il rinvio del processo per
 altri atti di nuovo rinvio, esclude per l'omicidio l'aggravante
 art. 576 n. 4 C.P.; conferma la pena del C. G. Geronzi
 confermando nel resto e in peggiora sentenza condannando al
 pagamento delle spese art. 109 C.P. e delle parti civili.



450
 1500
 700
 1000
 340
 1000

9.4.1976 Ricorso per Cassazione Avv. Sangrema

La Corte di Assise di Appello con ordinanza di C. E.

in data 30 Aprile 1976 dichiarava inammissibile

l'appello proposto dal Tuli avverso la sentenza della

Corte di Assise in data 16.5.75 limitatamente

al punto delle lettere B) non avendo stati

presentati i motivi a sostegno del gravame,

ordinando l'esecuzione della sentenza limitata

al punto a detto punto.

M. S. 76 Avv. G. Sangremano ricorso Am. avverso ordinanza 30.4.76

La Corte di Cassazione con sentenza 29.11.76 rigetta

il ricorso condannando il ricorrente al

rimborso delle spese delle parti civili, spese pro-

cessuali come sentenza e al pagamento della

somma di L. 100.000 alle casse di ammonta

Ed inoltre con sentenza 29.11.76 rigetta il

ricorso avverso l'ordinanza 30.4.76 della

Corte di Assise di Appello.

15.2.77 Trasmissione estratto dalla Corte di Appello alla

Procureria Generale per esecuzione.

CORTE ASSISE DI FIRENZE

p. San Firenze 5

E' Copia Conforme all'originale

Firenze, - 1 OTT. 1980




GROSSETO



TRIBUNALE DI GROSSETO

Prot. N.

511



Grosseto, li 7 Agosto 1980

Risposta a nota N. 2936 IV.5.1 del 4.8.1980

OGGETTO: Commissione Parlamento d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo MORO e sul terrorismo in Italia.-

Richiesta di notizie e copia di atti relativi a procedimenti di natura terroristica.-

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO di

F I R E N Z E

In riferimento alla nota sopra distinta, comunico che dal 1972 ad oggi nessun reato di natura terroristica è stato sottoposto al giudizio di questo Tribunale e nessun procedimento è pendente in istruttoria formale.-

Con ossequio

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GROSSETO**

Grosseto, li: 6.8.1980

N. 869 Prot.

Allegati N. Risposta a nota del 31.7.1980

N. 2015/22/80 ✓

OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla
strage di Via Fani, sul sequestro e l'assas-
sinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

A S. E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
DI


F I R E N Z E

Con riferimento alla nota sopra distinta co-
munico che in questo Circondario dal 1972 in poi
non risultano commessi reati di natura terrori-
stica.

Con ossequi.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-Dott. Vincenzo Viviani Sost. -



LIVORNO

FONOGRAMMA DEL 4 OTTOBRE 1980 ore 12,45

da Tribunale di Livorno
a Corte Appello - Segretario Capo FIRENZE

fonogramma n. 1/80 Assise

riferimento prot. n. 2936 del 4.8.1980

Oggetto: richiesta copia atti procedimenti natura terroristica

Comunicasi che per quanto attiene procedimento contro ROSSI Mario lo stesso est stato tr smesso in data 24.6. corrente at codesta Corte Assise Appello.

F.to Cancelliere SCAPPATURA
(Cancelleria Penale)

Trasmette: Panattoni

Riceve: Carlesi


*Tribunale Civile e Penale di Livorno*

Prot. N. 1059

Livorno, li 11/10/1980

Risposta a nota del 4/8/1980 N. 2936 IV.5.1.

Oggetto: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. Richiesta di notizie e copia di atti relativi a procedimenti di natura terroristica.



A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

FIRENZE

Con riferimento alla richiesta indicata a margine, mi prego trasmettere all'E.V. la nota 7/10/1980 del G.I. di questo Tribunale dr. Carlo De Pasquale, con allegati gli atti in detta nota indicati.

Trasmetto inoltre copia della sentenza dibattimentale pronunciata da questa Corte di Assise in data 28/6/1980, unitamente a copia dell'ordinanza di rinvio a giudizio e della requisitoria scritta, nei confronti di Cinieri Salvatore + 7.-

Con ossequio.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Giovanni Musotto

*Tribunale Civile e Penale di Livorno*

UFFICIO ISTRUZIONE

Livorno, li 7.10.1980

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

L I V O R N O

OGGETTO: trasmissione notizie e copie di atti dei procedimenti pendenti in istruttoria per fatti di natura terroristica.-

A seguito della richiesta prot. n.2936 IV.5.1. del 4.8.1980 del Presidente della Corte d'Appello di Firenze, comunico che l'unico procedimento pendente, allo stato, in istruttoria formale per fatti di natura terroristica è quello n. 118/80 A contro Ceretto Castiglione Marina, qui pervenuto a seguito di sentenza di incompetenza pronunciata in data 7.7.1980 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze.

Il procedimento ha ad oggetto fatti collegabili all'organizzazione eversiva di carattere anarchico denominata "Azione Rivoluzionaria" e sono specificati negli ordini e mandati di cattura che si allegano in copia: trattasi dei reati associazione sovversiva, banda armata, fabbricazione-porto e detenzione di armi ed esplosivi, tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, tentato omicidio aggravato, rapina pluriaggravata ect.-

Il procedimento trae origine da rivelazioni fatte dal detenuto Paghera Enrico, che ebbe contatto con elementi di "Azione Rivoluzionaria", soprattutto a Roma, nel periodo in cui rimase in stato di evasione per il mancato rientro da una licenza concessagli dal Giudice di Sorveglianza di Bologna (dal febbraio all'aprile) nonchè, una volta tratto in

./.

arresto, con imputati detenuti, accusati del tentato sequestro e tentato omicidio di Tito Neri in Livorno e dei reati connessi.

Le generalità degli imputati e delle persone offese nonché il titolo dei reati sono indicate negli ordini e mandati di cattura che si trasmettono in copia.-

IL GIUDICE ISTRUTTORE

-Dr. Carlo De Pasquale-



N. R.G.
I690/80

117/80 R. ee.

Foglio n.

ORDINE DI CATTURA

Noi dott. Piero Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi sost.
Procuratori della Repubblica in Firenze
Visti gli atti del procedimento penale a carico di
VOCATURO PASQUALE n. Nocera Terinese 3 aprile 1953 res. te Roma
via della Lega Lombarda n. 37

IMPUTAT

(come da foglio allegato)


Ritenuto che

Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.

ORDINIAMO anche in tempo di notte e
luogo abitato

~~la~~ cattura de... suddett... imputat o VOCATURO PASQUALE con ordine di traduzione
~~extraordinaria presso casa di reclusione (via delle Mattoccie) Firenze~~
a tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della
~~pubblica~~ di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

~~Firenze~~ li 28 aprile 1980



IL Procuratore della Repubblica
P.L. Vigna - G. Chelazzi s

2

ACCATURRO PASQUALE

imputato


del delitto continuato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 635 b.p. e cpv. n.3 C.P., 9, 10, 12, 13, L. 497/74, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed agendo in concorso con altre persone, fabbricava, deteneva e portava in luogo pubblico ordigni esplosivi, i quali ultimi venivano da lui fatti esplodere al fine di incutere terrore pubblico, danneggiando anche una vettura, un edificio nel BANCO di ROMA e l'autosalone della BMW. In Roma fino al 6.4.1974.

ATTIVITÀ

ritenute che prove sufficienti emergono da precise dichiarazioni rese dal MAGISTRATO, riscontrate dettagliatamente; considerando anche la cattura si impone per la gravità del fatto, per la personalità del prevenuto, e per le esigenze istruttorie, ritenuto allo stato la competenza di questo P.M., poiché il reato sotto denunciato è connesso, anche sotto il profilo della prova, con altri delitti per i quali questo P.M. competente territorialmente procede.

IL P.M.

Scusi



M. Scusi

[Signature]

N. R.G.
1690/80

117/80 R. ec.

Foglio n.

ORDINE DI CATTURA

Nel dott. Piero Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi sost. Procuratori della Repubblica in Firenze

Visti gli atti del procedimento penale a carico di
SIGNORI GIORGIO n. L'AQUILA IO maggio 1953. ivi res. via Poggiopienze
in servizio di leva presso Brigata Acqui- Aquila

IMPUTAT

(come da foglio allegato)

Ritenuto che

Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.

ORDINIAMO anche in tempo di notte e luogo abitato

la cattura de... suddett... imputato SIGNORI Giorgio con ordine di traduzione straordinaria presso Casa circ.le di Firenze

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza Pubblica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Firenze 28 aprile 1980

L



IL Procuratore della Repubblica

P.L. Vigna - G. Chelazzi sost.

RICORSO

i m p u t a t o

...to continuato di porto e detenzione di esplosivi (artt. 81 cpv, 110 C.P., 10 e 12 L. 497/74 in rel. 140.1975) perch' con più azioni esecutive di un medesimo delittuoso, ed agendo anche in concorso con altre persone, nella primavera del 1978, illegalmente deteneva nella sua abitazione materiale esplosivo, e deteneva e portava in pubblico alcune bombe a mano;

...to di partecipazione a banda armata (art. 306 2° c) c.p., almeno fino alla primavera del 1978, dopo che era stata formata una banda armata costituita al fine di consumo di associazione sovversiva, e ciò mediante il compimento di vari fatti criminosi tra i quali anche attentati, e di altri fatti di persona a banda armata che agiva sotto la denominazione "AZIONE RIVOLUZIONARIA" partecipava a tale banda wa anche nel compimento dei fatti rubricati alla lett. A), ed era mantenuto stabili collegamenti con le persone wwv di tale band-a;

...to di associazione sovversiva previsto dall'art. 270 c.p. nel territorio dello Stato, costituiva ed organizzava una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e politici, giuridici e sociali dello Stato, che si avvaleva anche della sigla "AZIONE RIVOLUZIONARIA" e il programma prevedeva il compimento di atti di violenza contro le persone ed i beni anche con armi ed esplosivi.

...ATI COMPLESI ALMENO FINO ALLA PRIMAVERA 1978

...na indizi sufficienti emergono da dettagliate e circostanziate dichiarazioni rese al Magistrato; che la cattura è obbligatoria (delitto sub C), oltrechè opportuna per gli altri reati in considerazione della gravità dei fatti e le esigenze istruttorie allo stato la propria competenza territoriale di competenza del 26.11.1979 del G.I. di Firenze venivano rinviato davanti alla Corte d'Assise di questa città i reati di autori e partecipi della banda, che, come risulta dall'oggetto di tale decisione sia da episodi dalla banda rivendicati (es.: attentato al Carcere di Sollicciano) e che, in tale città operava, essendo tale città anche punto di riferimento per assistenza a persone alla banda collegate; e comunque, in vista del radicamento definitivo della banda nel territorio, quella di questa A.G. è determinata dal presente ordine (art. 40 C.P.P.)

IL P.M.

8/10



BO

R.G.

117/80 R. oc.

Foglio n.

21

ORDINE DI CATTURA

del dott. Piero Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi sost. Procuratori della Repubblica in Firenze

Visti gli atti del procedimento penale a carico di IACONO LAURIZIO n. Roma 29.9.1950 res. Roma via Alcesti 67, di detto abitante a Roma, Via Coriolano n. 45 int. 19 c/o CAPECE Fran- sica, medico al Reparto Traumatologico dell'Ospedale di Ariccia.

IMPUTAT

(come da foglio allegato)

Ritenuto che

Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.


ORDINIAMO

anche in tempo di notte e luogo abitato

cattura de... suddett... imputat... o IACONO Maurizio... con ordine di traduzione straordinaria alla Casa penale (via della Pattoniaia) Firenze

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza Pubblica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Firenze....., li 28 aprile 1980



IL Procuratore della Repubblica P. L. Vigna e G. Chelazzi sost.

[Firma manoscritta]

MAURIZIOimputato

el delitto continuato di porto e detenzione abusiva di arma previsto dagli artt. 81, cpv. C.P. 10, 12, 14 legge n. 497/74 perchè, on più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, portava n luggo pubblico e deteneva illegalmente, anche cedendole a terzi, istole, armi comuni da sparo. In Roma nella primavera del 1978;


el delitto di partecipazione a banda armata previsto dagli artt. 06, 302, 270 c.p. perchè, dopo che era stata formata una banda armata che agiva sotto il nome di Azione rivoluzionaria, costituita l fine di consumare il delitto di associazione sovversiva e ciò me= ia te il compimento di vari fatti criminosi, come rapine, secue= tri di persona, attentati ed altro, vi partecipava, mantenendo tabili collegamenti con appartenenti della banda nonché con altre organizzazioni armate quali i PRIMI FUOCHI DI GUERRIGLIA, fornendo neche contributo operativo ai piani della organizzazione;

delitto di associazione sovversiva previsto dall'art. 270 c.p. perchè nel territorio dello Stato costituiva ed organizzava una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici e giuridici dello Stato, associazione che si avvaleva anche della sigla Azione rivoluzionaria ed il cui programma prevedeva anche il compimento di atti di violenza contro persone e beni anche con armi ed esplosivi. Atti commessi almeno fino alla primavera del 1978.

motivazione

erato che indizi sufficienti emergono da dettagliate riscontrate narazioni rese al Magistrato, che la cattura è opportuna per la ità dei fatti e le esigenze istruttorie; ritenuta allo stato la ia competenza territoriale perchè con ordinanza 26.II.1979 G.I. di Firenze venivano rinviati a giudizio della Corte di ce di uesta città vari organizzatori e partecipi della banda che, risulta siada episodi oggetto di tale decisione, sia da episodi a medesima banda rivendicati (attentato al carcere di Sollicciano luglio 1977) in Firenze concretamente operava, essendo tale città e punto di riferimento per assistenza a partone alla banda colle= ; rilevato che comunque, in vista del radicamento definitivo della etenza territoriale, quella di questa AG è determinata dalla emissio el presente ordine (art. 40 C.P.P.)

Il P.M.



N. 1690/80 B.G.

117/80 R.oe.

Foglio n.

1

ORDINE DI CATTURA

Noi dott. Piero Luigi VIGNA e dott. Gabriele CHELAZZI Sostituti
procuratori della Repubblica in FIRENZE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di
GIORGI MONICA, n. LIVORNO il 3 ~~XXXX~~ Gennaio 1946; ivi residente in
via Serafino da Tivoli n.9

IMPUTATA

come da foglio allegato

Ritenuto che

Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.

ORDINIAMO anche in tempo di notte ed
in luogo abitato

cattura della suddetta imputata **GIORGI MONICA**, che sarà associata alla
base circ.le di LIVORNO

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della
Pubblica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Firenze, li 28.4.1980



Il Procuratore della Repubblica
P.L. VIGNA - G. CHELAZZI s.

[Handwritten signature]

GIORGI Monica:

(2)

IMPUTATA:

- a) del delitto di partecipazione a banda armata (art.306 2° comma in relazione art.302 e 270 C.P.) perché dopo che era stata formata una banda che agiva sotto la sigla "AZIONE RIVOLUZIONARIA", costituita al fine di consumare il delitto di associazione sovversiva e ciò mediante il compimento di vari fatti criminosi come rapine, sequestri di persona, attentati ed altro, vi partecipava e ciò mantenendo stabili collegamenti con gli altri appartenenti alla banda, funzionali agli scopi della banda stessa, nonché fornendo il proprio contributo operativo ai programmi dell'organizzazione;
- b) del delitto di associazione sovversiva (art.270 1° e 2° comma C.P.), perché nel territorio dello Stato costituiva ed organizzava una associazione diretta a sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici, politici, giuridici e sociali dello Stato, associazione che si avvaleva anche della sigla "AZIONE RIVOLUZIONARIA" ed il cui programma di azione prevedeva il compimento di atti di violenza contro le persone ed i beni anche con armi ed esplosivi;

Reati commessi almeno fino a tutto il 1977.

INDIZIATA:

- c) tentato sequestro di Tito NERI (artt.56, 112, 630 C.P.) in Livorno il 19.10.1977;
- d) tentato omicidio di Tito NERI (artt.56, 112, 575, 576 nr.1, 61 nr.2, 576 nr.3 C.P.) in Livorno il 19.10.1977;
- e) lesioni personali (artt.110, 112, nr.1; 582, 583, 585 C.P.) in danno di MAMMOLI Alberto, in Pisa il 30.3.1977;
- f) rapina in danno di GEMIGNANI Duino, (artt.628, 1° ed Ultimo comma, 110 C.P.), commessa in Massa il 9.6.1977.

MOTIVAZIONE:

Considerato che sufficienti indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui alle lettere a) e b) emergono, oltre che dalle informative dei Carabinieri circa l'attività svolta nel tempo dall'imputata anche nell'ambito di organismi come il "Collettivo Niente più sbarre", da dichiarazioni raccolte dal Magistrato e dettagliatamente riscontrate, dichiarazioni che attribuiscono alla imputata stabile presenza ed impegno nell'ambito della organizzazione armata e sovversiva;

ritenuto che la cattura é obbligatoria per il delitto sub b) e che comunque si impone per la gravità dei fatti e per le esigenze istruttorie;

ritenuto che allo stato la propria competenza territoriale, poiché con ordinanza 26.11.1979 del G.I. di Firenze venivano rinviati a giudizio innanzi alla Corte di Assise di questa città

./. -segue-

Giulio

ORGI Monica

- 2 -

(3)

gli organizzatori e partecipanti della banda armata che, come risulta, sia da episodi oggetto di tale decisione, sia da episodi della medesima banda rivendicati (es: attentato al Carcere di Micciano nel luglio 1977) in Firenze concretamente operava, sendo tale città anche punto di riferimento per assistenza a persone alla banda collegate;

tenuto che, comunque, in vista di un radicamento definitivo della competenza territoriale, quella di questa Autorità Giudiziale è determinata dal fatto che viene emesso il presente Ordine (art. 40 C.P.P.).

.....

G. Rossi



N. 1690/80 R.G.

116/30 R.oe.

Foglio n.

ORDINE DI CATTURA

Noi dott. GIUSEPPE PEDATA Procuratore della Repubblica; dr. PIERO LUIGI VIGNA SOTTUTO; GABRIELE CHELAZZI sostituto

Visti gli atti del procedimento penale a carico di FUGA GABRIELE PIETRO ALFREDO, n. a Milano il 13 febbraio 1946; ivi residente in MILANO - VIA RIPAMONTI n. 190

IMPUTAT

vd. foglio allegato.

Ritenuto che

Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.


ORDINIAMO

a cattura del suddetto imputato FUGA GABRIELE PIETRO ALFREDO, con ordine di traduzione straordinaria a mezzo auto presso la Casa circ.le di MILANO/

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza Pubblica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Firenze, li 1 Maggio 1980

L



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dr. G. PEDATA;
dr. P.L. VIGNA - G. CHELAZZI s.



PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

FUGA GABRIELE PIETRO ALFREDO

imputato:

) del delitto di partecipazione a banda armata previsto dagli artt. 26 2° co, 302 e 270 C.P., perchè, dopo che si era formata una banda armata denominata AZIONE RIVOLUZIONARIA, costituita al fine di commettere il delitto di associazione sovversiva e ciò mediante il compimento di varii fatti criminosi, quali rapine, sequestri di persona, attentati, vi partecipava e ciò faceva:
mantenendo contatti e collegamenti in vista della operatività della banda, fra persone alla medesima collegate, anche detenute, in particolare facendosi latore di messaggi;
partecipando a riunioni fra persone che facevano parte della banda insieme alle quali veniva discusso il programma della stessa;
assicurando a persone detenute alloggio ed assistenza per il caso di loro evasione;
provvedendo alla spedizione di materiale esplosivo, o comunque interessandosi alla sua spedizione;
mantenendo contatti con persone latitanti;

) del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva previsto dall'articolo 270 3° co in rel. ai co. 1° e 2° stesso articolo, perchè, dopo che, nel territorio dello Stato era stata costituita una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e politici, giuridici e sociali costituiti nello Stato, associazione che si avvaleva anche della sigla "AZIONE RIVOLUZIONARIA" e che perseguiva i suoi scopi mediante il compimento di atti di violenza anche con il ricorso ad armi ed esplosivi, partecipava a tale organizzazione con la condotta descritta al capo A).

atti commessi almeno fino alla estate del 1979.

MOTIVAZIONE

Considerato che prove sufficienti emergono da dichiarazioni raccolte dal Magistrato, riscontrate in accertamenti di Polizia Giudiziaria; rilevato che ulteriori riscontri sono emersi dalle dichiarazioni oggi rese dall'imputato, in particolare sul punto relativo all'essersi egli fatto latore di messaggi provenienti dall'interno del Carcere e diretti all'esterno; rilevato ancora che non può non essere assunto a dato di valutazione il rifiuto opposto dallo imputato a chiarire le ragioni, per altro a lui note, per le quali la persona, dalle cui dichiarazioni sono state tratte prove a suo carico, lo avrebbe diffamato, nè quelle per le quali egli non ritenne di aderire alla "campagna di riabilitazione" di costei, il che, ancora una volta, consente di valutare positivamente le dichiarazioni rese sul punto dalla persona le cui affermazioni vengono assunte probatoriamente dall'A.G. che procede; rilevato che la custodia preventiva appare indispensabile in relazione, non solo alla gravità dei fatti, ma anche per esigenze istruttorie connesse ad uno svolgimento delle indagini in corso immune da qualsivoglia interferenza, ed ancora per la particolare delicatezza degli accertamenti istruttori, concernenti anche altre persone, in via di svolgimento;

tenuta allo stato la propria competenza per territorio, sia perchè risulta che l'imputato pose in essere parte della condotta che gli si contesta anche in questa città di Firenze; sia perchè con ordinanza del 26.11.1979 del G.I. di FIRENZE venivano rinviati al giudizio della Corte d'Assise di FIRENZE varii organizzatori e partecipi della banda, che (come risulta sia da episodi oggetto di tale decisione)



33

PROCURA DELLA REPUBBLICA - FIRENZE

- 2 -

to al Carcere di SOLLI CIANO del Luglio del 1977) in Firenze concretamente operava, essendo tale città anche punto di riferimento per assistenza a persona alla banda collegate;

rilevato che, comunque, in vista del radicamento definitivo della competenza territoriale, quella di questa A.G. è determinata dalla emissione del presente Ordine (art. 40 C.P.P.)

I, P.M.

*Luca**8/10/77*

I690/80

R.G.

117/80 R. cc.

Foglio n.

II

10

ORDINE DI CATTURA

Nel dott. Piero Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi sost. Procuratori della Repubblica in Firenze

Visti gli atti del procedimento penale a carico di FELICI MARIA LUISA n. Roma 6 luglio 1950 ivi res. via Sambucuccio D'Alando n. 10 int. 9

IMPUTAT

(come da foglio allegato)

Ritenuto che

Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.


ORDINIAMO

anche in tempo di notte e luogo abitato

Cattura de... suddett... imputat FELICI MARIA LUISA con ordine di straordinaria traduzione a mezzo auto alla Casa circ.le femminile di AREZZO

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Polizia Pubblica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Firenze, il 28 aprile 1980



IL Procuratore della Repubblica P.L. Vigna - G. Chelazzi s.

Chelazzi

FELICI Maria LUISAimputata

del delitto di procurata inosservanza di pena previsto dall'art. 390 C.P. per aver aiutato a sottrarsi alla esecuzione della pena, Paghera Enrico, che era evaso mentre stava espiando una pena detentiva, ospitandolo anche in alloggi dei quali aveva la disponibilità. In Roma nella primavera del 1978;

del delitto continuato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 112, 635 pp. cov. n. 3 C.P., 9, 10, 12, 13 legge n. 497/74 perchè con più azioni esecutive di un emendato disegno criminoso, in concorso con altre persone, fabbricava, deteneva e portava illegalmente in luogo pubblico esplosivo ed ordigni esplosivi i quali ultimi faceva esplodere al fine di incutere pubblico timore danneggiando anche una vettura, un edificio del Banco di Roma e l'autosalone della BMW. In Roma fino al 6.4.78;

del delitto di partecipazione a banda armata previsto dagli artt. 306, 302, 270 CP perchè, dopo che era stata formata una banda armata che agiva sotto il nome di Azione Rivoluzionaria, costituita al fine di consumare il delitto di associazione sovversiva, e ciò mediante il compimento di vari fatti criminosi come rapine, sequestri di persona, attentati ed altro, vi partecipava, mantenendo stabili collegamenti con gli appartenenti della banda nonchè con persone gravitanti in altre formazioni armate quali i PRIMI FUOCHI DI GUERRIGLIA, fornendo infine contributo operativo ai programmi della organizzazione;

) del delitto di associazione sovversiva previsto dall'art. 270 c.p. perchè, nel territorio dello Stato, costituiva ed organizzava una associazione diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici, politici, giuridici e sociali dello Stato, associazione che si avvaleva anche della sigla Azione rivoluzionaria ed il cui programma prevedeva il compimento di atti di violenza contro le persone ed i beni anche con armi ed esplosivi. Reati commessi almeno fino alla primavera del 1978.

considerato che indizi sufficienti emergono da dettagliate e riscontrate dichiarazioni rese da Magistrato, che la cattura è opportuna per la gravità dei fatti e le esigenze istruttorie; ritenuta allo stato di propria competenza territoriale perchè, con ordinanza 26.II.1979 il G.I. di Firenze venivano rinviati a giudizio, innanzi alla Corte di Cassazione di questa città, vari organizzatori e partecipi della banda, come risulta sia da episodi oggetto di tale decisione sia da episodi della medesima banda rivendicati (attentato al carcere di Sollicano del luglio 1977) in Firenze concretamente operava, essendo tale città anche punto di riferimento per assistenza a persone alla banda coinvolte; rilevato che comunque, in vista del radicamento definitivo della competenza territoriale, quella di questa A.G. è determinata alla emissione del presente ordine (art. 40 CPP)

Il P.M.

Esecuzione conforme all'originale

Livorno, 21/10/78



1690/80

R.G.

117/80 R. a.

Foglio n. **ORDINE DI CATTURA**

Nel dott. P.L. Vigna e G. Chelazzi sostituti Procuratori della
Repubblica in Firenze

Visti gli atti del procedimento penale a carico di
DI PACE Alessandra n. Crotone 29.9.1959 res. ROMA via delle
CHENZIE 24

IMPUTATA

del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva previsto dall'art. 270, 3° comma C.P. per aver partecipato ad una associazione, costituita nel territorio dello Stato, diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e politici, giuridici e sociali, dello Stato, avente come punto di riferimento la organizzazione Azione rivoluzionaria, in particolare mantenendo collegamenti tra elementi detenuti di tale organizzazione e le sue strutture esterne. Reato commesso almeno fino alla fine del 1978.

indiziata

di partecipazione a banda armata con riferimento alla organizzazione Azione rivoluzionaria (artt. 306, 302, 270 c.p.). Reato commesso fino alla fine del 1978, almeno.

motivazione

considerato che indizi sufficienti emergono da dichiarazioni dettagliate e in più parti riscontrate rese al Magistrato; che la cattura appare opportuna per la natura del fatto e le esigenze istruttorie; ritenuta allo stato la propria competenza territoriale essendo il reato commesso, almeno probatoriamente, con altri per i quali è territorialmente competente questo Ufficio del P.M.

Ritenuto che

Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.

ORDINIAMO

la cattura de suddett. imputat DI PACE Alessandra con ordine di straordinaria traduzione a mezzo auto alla casa circ.le di Firenze.

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza Pubblica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Firenze, li 28 aprile 1980

IL

Bollo

Procuratore della Repubblica
IL P.L. Vigna e G. Chelazzi s.



I690/80
N. R.G.

117/80 R.oe.

Foglio n.



ORDINE DI CATTURA

Noi dott. Piero Luigi Vigna e G. Chelazzi sost. Procuratori della
Repubblica in Firenze

Visti gli atti del procedimento penale a carico di
DEL GROSSO FERNANDO n. Chieti I3.I.1921, res. Milano Corso
Porta TICINESE n. 75 ab.te COMO via CARCANO n. 7

IMPUTAT

(come da foglio allegato)

Ritenuto che

Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.

anche in tempo di notte e luogo
abitato

ORDINIAMO

la cattura de suddett. imputat. o DEL GROSSO FERNANDO con ordine traduzione
in via straordinaria a mezzo auto alla Casa Circ.le Firenze.

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della
Pubblica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Firenze, li 28 aprile 1980



IL Procuratore della Repubblica
P.L. Vigna - G. Chelazzi sost.

[Handwritten signature]

DEL GROSSO FERNANDO

imputato

A) del delitto di partecipazione a banda armata (artt. 306,302, 270 CP) perchè, dopo che era stata formata una banda armata che agiva sotto la sigla Azione RIVOLUZIONARIA, costituita al fine di consumare il delitto di associazione sovversiva, e ciò mediante il compimento di vari fatti criminosi, come rapine, sequestri di persona, attentati ed altro, vi partecipava e ciò faceva mantenendo stabili collegamenti con gli altri appartenenti della banda, funzionali agli scopi della banda stessa nonchè fornendo il proprio contributo operativo ai programmi della organizzazione;

B) del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva (art. 270, 3° comma C.P.) perchè partecipava ad una associazione costituita nel territorio dello Stato diretta a sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici e politici, giuridici e sociali dello stato, associazione che si avvaleva anche della sigla Azione Rivoluzionaria e il cui programma prevedeva il compimento di atti di violenza contro le persone ed i beni anche con armi ed esplosivi.

Reati commessi almeno fino al 1978

motivazione

considerato che prove sufficienti emergono da dettagliate e riscontrate dichiarazioni rese al magistrato e che la cattura appare opportuna per la gravità dei fatti e le esigenze istruttorie, ritenuta la propria competenza per territorio, allo stato, poichè, con ordinanza 26.II.1979 del G.I. di Firenze venivano rinviati al giudizio della Corte di Assise di questa città vari organizzatori e partecipanti della banda che, come risulta sia da episodi oggetto di tale decisione, sia da episodi della medesima banda rivendicati (es. attentato al carcere di Sollicciano del luglio, 1977) in Firenze concretamente operava, essendo tale città anche punto di riferimento per assistenza a persone alla banda collegate; rilevato che, comunque, in vista del radiamento definitivo della competenza territoriale, quella di questa A.G. è terminata dal fatto che viene emesso il presente ordine (art. 40 C.P.P.) Il P.M.

2

Ferrari

N 1690/CM

Foglio n. 4

ORDINE DI CATTURA

Noi dott. Piero Luigi Vigna e Gabriele Chelazzi sost.

Procuratori della Repubblica in Firenze

Visti gli atti del procedimento penale a carico di

CIRINCIONE SALVATORE n. Marsala 2 agosto 1955 res. TORINO via
Scarlati 34

IMPUTATO

(come da foglio allegato)

Ritenuto che

Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.

ORDINIAMO anche in tempo di notte e luogo
abitato
la cattura del suddetto imputato CIRINCIONE SALVATORE con ordine di traduzione
traordinaria a mezzo auto alla Casa Cir.le di Firenze

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della
Forza Pubblica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Firenze 23 aprile 1980



Il Procuratore della Repubblica
P.L. Vigna - G. Chelazzi sost.

[Handwritten signature]

CIRINCIONE SALVATORE

5

imputato

- A) del delitto di partecipazione a banda armata (art. 306, 2° comma C.P. in relaz. artt. 302 e 270 c.p.) perchè, dopo che era stata formata una banda armata che agiva sotto la sigla Azione Rivoluzionaria, costituita al fine di consumare il delitto di associazione sovversiva, e ciò mediante il compimento di vari fatti criminosi, come rapine, sequestri di persona, attentati ed altro, vi partecipava e ciò faceva mantenendo stabili collegamenti con gli altri appartenenti della banda, funzionali agli scopi della banda stessa, nonché fornendo il proprio contributo operativo ai programmi della organizzazione;
- B) del delitto di associazione sovversiva (artt. 270, 1° e 2° co. C.P.) perchè, nel territorio dello Stato, costituiva ed organizzava una associazione sovversiva diretta a sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici, politici e giuridici e sociali dello Stato, associazione che si avvaleva anche della sigla Azione Rivoluzionaria ed il cui programma di azione prevedeva il compimento di atti di violenza contro le persone ed i beni anche con armi ed esplosivi.
- Reati commessi fino almeno alla primavera del 1978.

indiziato

- C) fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi (artt. 110 C.P., 9, 10, 12 legge 497/74) in Torino nella estate 1977
- D) rapina aggravata (artt. 110, 628 c.p.) in danno di GEMIGNANI DUINO in Massa il 9.6.77.

motivazione

considerato che prove sufficienti emergono da dettagliate e riscontrate dichiarazioni raccolte dal Magistrato; rilevato che la cattura appare opportuna per la gravità del fatto e le esigenze istruttorie; ritenuta allo stato la propria competenza territoriale poiché, con ordinanza 26.II.1979 del G.I. di Firenze venivano rinviati a giudizio innanzi alla Corte di Assise di questa città, vari organizzatori e partecipi della banda che, come risulta sia da episodi oggetto di tale decisione sia da episodi dalla medesima banda rivendicati (es. attentato al carcere di Sollicciano del luglio 77) in Firenze concretamente si stava essendo tale città anche punto di riferimento per assistenza e gestione alla banda collaborata, rilevato che come pure in vista del radicamento dell'attività della competenza territoriale, quella di questa AS è quella che dal fatto che viene emesso il provvedimento in art. 110, 1° co. C.P.



Carri

**LEGIONE CARABINIERI DI TORINO
GRUPPO DI TORINO REPARTO OPERATIVO**

**PROCESO VERBALE di notifica di Ordine di Cattura di - - - - -
CIRINCIONE Salvatore, nato a Marsa
2/8/1935, residente in Torino Via
latti n°14. - - - - -**

XX
L'anno millenovecentotrenta, addì 30 del mese di aprile, negli
ci del Reparto Operativo alle ore 06,15. - - - - -
Noi ufficiali di P.S., abbiamo notificato al retroscritto Ordine
tura a Cirincione Salvatore sopra meglio generalizzato, consegna
pia dell'ordine stesso alle stesse. - - - - -
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui è

*Si rifiuta di firmare
ed opta suo legale di
fiducia l'adv. Guidetti
ferma del Foro di Torino.*

*Brig. Cap. [Signature]
Brig. Le. [Signature]
Brig. [Signature]*

Nota


1690/80

R.G.

N 117/80 R. de.

Foglio n.

ORDINE DI CATTURA

5

Noi dott. P.L.VIGNA e dr.G.CHELAZZI Sostituti Procuratori della
Repubblica di Firenze

Visti gli atti del procedimento penale a carico di CERETTO CASTIGLIONE Marina
nata a Torino il 15.6.1961, ivi residente-Corso Trapani nr.51/b

IMPUTAT A

(come da foglio allegato)

Ritenuto che


Visti gli articoli 252, 253 e 254 C.P.P.

ORDINIAMO anche in tempo di notte ed
in luogo abitato

cattura della suddett. imputat a CERETTO CASTIGLIONE Marina con ordine di
traduzione alla Casa di Reclusione Femminile S. Verdiana di Firenze

A tale effetto richiediamo a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della
Pubblica di condurlo nelle Carceri Giudiziarie uniformandosi alle prescrizioni di legge.

Firenze, il 28 aprile 1980



Procuratore della Repubblica
dr. P.L.VIGNA e dr. G.CHELAZZI-Sost

6

CERETTO CASTIGLIONE Marina.

IMPUTATA:

- a) del delitto di partecipazione a banda armata (art.306 2° comma in relazione art.302 e 270 C.P.) perché, dopo che era stata formata una banda armata che agiva sotto la sigla "AZIONE RIVOLUZIONARIA", costituita al fine di consumare il delitto di associazione sovversiva e ciò mediante il compimento di vari fatti criminosi, come rapine, sequestri di persona, attentati ed altro, vi partecipava e ciò faceva mantenendo stabili collegamenti con gli altri appartenenti della banda ed in particolare con Salvatore CINIERI, funzionali ~~agli scopi~~ agli scopi della banda stessa, nonché fornendo il proprio contributo operativo ai programmi dell'organizzazione;
- b) del delitto di partecipazione ad associazione sovversiva (art.270 3° comma C.P.) perché partecipava ad una associazione costituita nel territorio dello Stato e diretta a sovvertire con la violenza gli ordinamenti economici, politici, giuridici e sociali dello Stato, associazione che si avvaleva anche della sigla "AZIONE RIVOLUZIONARIA" ed il cui programma prevedeva il compimento di atti di violenza contro le persone ed i beni, anche con armi ed esplosivi.

Fatti commessi almeno fino all'estate del 1977.

INDIZIATA:

- c) del reato di detenzione e porte illegale di esplosivi (artt.10, 12, legge 497/74), in Torino nella estate 1977.

MOTIVAZIONE:

Considerato che prove sufficienti emergono da dettagliate e risponderate dichiarazioni rese al Magistrato e che la cattura appare opportuna per la gravità dei fatti e le esigenze istruttorie; ritenute la propria competenza per territorio, allo stato, poiché con ordinanza 26.11.1979 del G.I. di Firenze venivano rinviati a giudizio innanzi alla Corte di Assise di questa città vari organizzatori e partecipi della banda che, sia da episodi oggetto di tale decisione sia da episodi della medesima banda rivendicati (es. attentato Carcere di Sollicciano del luglio 1977) in Firenze concretamente operava, essendo tale città anche punto di riferimento per assistenza a persone alla banda collegate; rilevato che, comunque, in vista di un radicamento definitivo della competenza territoriale, quella di questa A.G. è determinata dal fatto che viene emesso il presente Ordine (art.40 C.P.P.).

.....



L'anno 1980, addì, 30, del mese di aprile, alle ore 20,15
negli Uffici della D.I.G.O.S. della Questura di Torino,
Noi sottoscritti Ufficiali di P.G., in forza a detto Uffici
e Capitano dei Carabinieri, TESSER Giorgio, rendiamo noto
chi di dovere di procedere alla notifica del retroscritto
Ordine di Cattura n°1690/80 R.G. emesso il 28 c.m. dalla
Procura della Repubblica di Firenze, a carico della nomi-
nata CERETTO CASTIGLIANO Marina, nata il 15/6/1961, qui
residente in via Sacchi n°4.-----

Si da atto che copia del predetto provvedimento viene
consegnato all'interessata.-----

Di quanto sopra viene redatto il presente processo verbal
che previa lettura e conferma viene da noi sottoscritto
dalla CERETTO. *Marina Ceretto Castigliano*-----

Cap. Giorgio Tesser
Procuratore (R.P.)

La copia conforme all'originale

8/10/80



TRIBUNALE DI LIVORNO
-UFFICIO ISTRUZIONE-

N.118/80 A

MANDATO DI CATTURA
C O N T R OFAINA GIANFRANCO, nato a Genova il 6.8.1935 e detenuto a Palmi.MESSANA VITO, nato a Montedora (Caltanissetta) il 9.8.1945 e detenuto a Trani.MONACO ANGELO, nato a Enna il 6.6.1945 e detenuto a Trani.MELONI SANDRO, nato a S.Vito (Cagliari) il 19.12.1957 e detenuto a Cuheo.GEMIGNANI ROBERTO, nato a Livorno l'11.11.1946 e detenuto a Pianosa.

IMPUTATI

Ved. Foglio allegato

Ritenuta la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza desunti da circostanziate dichiarazioni di Paghera Enrico, cui alcuni dei partecipanti ai fatti rivelarono le modalità degli stessi ed i nome dei correi;

ritenuto che per il reato di rapina aggravata è obbligatorio il mandato di cattura, mentre per gli altri è opportuno emetterlo al fine di assicurare gli imputati alle esigenze di giustizia, tenuto anche conto della loro pericolosità;

ritenuta la competenza per connessione di quest'Ufficio Istruzione che procede anche per fatti più gravi commessi in territorio di Livorno.

P. Q. M.

IL G.I.

Visti gli artt. 253 SS. C.P.P.;

ordina la cattura di FAINA Gianfranco, MESSANA Vito, MONACO Angelo, MELONI Sandro e GEMIGNANI Roberto

delega per l'esecuzione i Reparti Operativi Carabinieri di Livorno e Firenze, con facoltà di subdelega.

Livorno, lì 23.8.1980

IL GIUDICE ISTRUTTORE

-Dr. Carlo De Pasqua-

IL CANCELLIERE

FALHA GIANFRANCO, MESTANA VITO, MOCACCI GILIO, MESSINI SANDRO,
GEMIGNANI ROBERTO, GIORGI MONICA, CIRILCIONE SALVATORE.

-del delitto p.e p. dagli artt.623cpvC. Perchè, in concorso e riuniti tra loro e con Cinieri Salvatore (deceduto), con minaccia di pistola a Gemignani Duino e ponendolo in stato di incapacità di agire legandolo, si impossessavano di quattro autovetture (Fiat 131 tg. MS 102863 di Dell'Arsina Roberto, Fiat 131 tg. MS 93392 di Bianchini Ruggero, Fiat 132 tg. BS 423250 di Flamini Pietro, Fiat 128 tg. MS 86304 di Felici Ruggero) e delle chiavi di ^{altra} autovettura (Fiat 128 tg. MS 106076 di Vita Silvio), sottraendole dal garage di Gemignani Odoardo;
in Massa il 9.6.1977

-del delitto p.e p. dagli artt.110,624,625 nn.5 e 7,61 n.2 C.P. perchè, al fine di trarre profitto, ed in particolare di procurarsi l'impunità del reato che precede, in concorso tra loro si impossessavano delle targhe delle autovetture tg. MS 73011 di Spagnoli Gino, FI 456289 di Falcucci Franco, MS 35793 di Federici Luciana, autovetture lasciate in sosta sulla pubblica via e quindi esposte alla pubblica fede;
in Ortonovo il 9.7.1977

-del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 legge 14.10.1974 n.497,61 n.2 e 112 n.1 C.P. perchè, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque persone, al fine di commettere il reato di rapina aggravata in danno di Gemignani Duino, portavano abusivamente in luogo pubblico quanto meno tre pistole; in Massa il 9.6.1977

-del delitto p. e p. dagli artt. 112 n.1, 605 e 61 n.2 C.P., perchè in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque persone, al fine di procurarsi l'impunità del reato di rapina aggravata in danno di Gemignani Duino, privavano il medesimo della libertà personale legandolo ed imbavagliandolo; in Massa il 9.6.1977.

AP E

TRIBUNALE DI LIVORNO
-Ufficio Istruzione-

Nr.118/80 A.

MANDATO DI CATTURA
contro

GIORGI Monica, nata a Livorno il 3 gennaio 1946, e detenuta nella Casa Circondariale di Livorno;

I M P U T A T A

ved. fogli allegati

-----000000000-----

Ritenuta la sussistenza di sufficienti indizzi di colpevolezza desunti dalle seguenti circostanze:- a carico della GIORGI, quale compartecipe del reato di tentato sequestro di persona in danno di Tito NERI e di cui alla lettera "A" (e conseguentemente ai connessi reati di cui alle lettere da "B" a "H") risulta da circostanziata dichiarazione resa da PACHERA Enrico, cui furono confidati il ruolo e l'attività della GIORGI da alcuni dei partecipanti al fatto; l'attendibilità della confidenza al PACHERA nonché delle rivelazioni da quest'ultimo fatte è determinata dagli stretti rapporti tra il PACHERA e i partecipanti al fatto, dai motivi per cui il PACHERA ha fatto le rivelazioni e dall'assenza di ragioni che possano far sospettare che il predetto PACHERA abbia voluto calunniare alcuno, e trova altresì riscontro nella circostanza che agli autori materiali del tentato sequestro è stato trovato un appuntino con nominativi (tra cui quelli del Tito Neri e del padre) facenti capo al Tennis Club di Livorno che era frequentato dalla GIORGI;-

-sono ascrivibili anche alla GIORGI i reati dalla lettera "I" alla lettera "N" in quanto dagli atti del procedimento penale contro CIMIERI Salvat ed altri (sequisiti in fotocopia) emerge il preciso collegamento con gli autori del tentato sequestro e con l'organizzazione "AZIONE RIVOLUZIONE" di cui i medesimi facevano parte, così come la GIORGI che è stata già putata dei relativi reati di partecipazione a banda armata e associata sovversiva;

-egualmente dalle circostanziate dichiarazioni del PACHERA emerge la partecipazione della GIORGI all'attentato in danno al medico della Casa Circondariale di Pisa Dr. Alberto MAMMOLI, ferito da partecipanti ad "AZIONE RIVOLUZIONARIA", come emerso dalla istruttoria condotta dall'Autorità

1/10/80

- 2° foglio -

Giudiziaria di Torino e di cui all'ordinanza di rinvio a giudizio del 27 luglio 1980, del Giudice Istruttore di Torino (di cui vi é copia in atti) nonché alla rapina in danno di GEMIGNANI Duino in Massa (imputazioni tutte rubricate dalle lettere da "O" ad "N").

Ritenuto che per alcuni di tali reati é obbligatorio emettere mandato di cattura, mentre per altri é opportuno al fine di assicurare la prova ed evitarne l'inquinamento, tenuto altresì conto della pericolosità della imputata;

P. Q. M.

Visti gli artt. 253 e seg. C.P.P.;

Ordina la cattura di GIORGI Monica.

Delega per l'esecuzione il Reparto Operativo Carabinieri di Livorno e Firenze.

Livorno, li 22 agosto 1980.-

IL CANCELLIERE
-V. Ferrara-

IL GIUDICE ISTRUTTORE
-Dr. Carlo De Pasquale-



GIORGI MONICA

- A) del reato P.EP. dagli articoli 56, 112, 630 C.P. per aver compiuto, in concorso con FAINA Gianfranco, MESSANA Vito, CINIERI Salvatore, MONACO Angelo, MELONI Sandro, VALITUTTI Pasquale e GEMIGNANI Roberto, atti idonei e diretti in modo non equivoco a sequestrare TITO NERI allo scopo di conseguire per sé un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione e non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà;
- In Livorno, 19.10.1977.
- B) del reato p.ep. dagli articoli 81, 56, 112, 116, 575, 576 nr.1, in relazione all'art.61 nr.2 e 576 nr.3 C.P. per aver compiuto il CINIERI, il MONACO, il MESSANA ed il FAINA, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Tito NERI, colpito da un colpo da arma da fuoco alla regione nucale (che gli procurava lesioni guarite in giorni 90 con probabile indebolimento permanente del sistema nervoso centrale) ed esplodendo colpi di arma da fuoco (pistola) e raffiche di mitra nei confronti del vigile urbano DEL NISTA Mauro e degli agenti di P.S. SECCI e GAROFALO, al fine di sottrarsi alla cattura ed essendo il MONACO, latitante; reato diverso da quelli concordati e voluti dalla GIORGI, dal MELONI, dal VALITUTTI e dal GEMIGNANI con gli altri correi (art.116 C.P.);
- n Livorno 19.10.1977.-
-) del reato di cui agli artt.112 C.P. e 10 L.14.10.1974 nr.497 per aver detenuto, insieme al CINIERI, MONACO, MESSANA, FAINA, MELONI, VALITUTTI e GEMIGNANI e quanto meno in numero di cinque, illegalmente armi da guerra (un mitra e sei pistole) e numerose munizioni da guerra;
- cc. in Livorno il 19.10.1977.-
-) del reato di cui all'art.23 L.18.4.1975 nr.110 e Art.112 C.P. per avere, in concorso con il CINIERI, MONACO, FAINA, MELONI, VALITUTTI, MESSANA e GEMIGNANI e quanto meno in numero di cinque, portato in luogo pubblico armi clandestine sprovviste di numero di identificazione;
- cc. in Livorno 19.10.1977.
- del reato di cui all'Art.3 L. 18.4.1975 nr.110 e Art.112 C.P. per avere, in concorso con CINIERI, MONACO, FAINA, MELONI, VALITUTTI, MESSANA e GEMIGNANI e quanto meno in numero di cinque persone, alterato una pistola predisponendola per uso di silenziatore ed alterando altresì un fucile da caccia segandone le canne;
- c. in Livorno 19.10.1977?-
- del reato p.ep.dagli artt.624, 625 nr.2 e 7, 61 nr.2 C.P. per essersi impossessati in concorso con CINIERI, MONACO, MESSANA, MELONI, FAINA, VALITUTTI e GEMIGNANI, al fine di trarne profitto e particolarmente di commettere il reato di sequestro di persona ai danni di Tito NERI o assicurare a sé l'impunità, delle targhe dell'autovettura targata LI-218374, appartenente a PIZZI Paolo, con violenza sulle cose e su cosa esposta alla pubblica fede;
- Castiglioncello (LI) nella notte del 18-19 -10-1977.
- del reato di cui all'art.485 C.P.per concorso in falso in scrittura privata, per avere uno dei correi suddetti in concorso con tutti gli altri, al fine di commettere il reato di truffa che segue, apposto la falsa firma di RIZZO Andrea su un contratto di noleggio della Fiat 128 targata Roma-S39992 dell'autoservizi Maggiore di Pisa;

H) del reato di cui all'art.640 C.P. per ~~che~~ concorso in truffa per avere uno dei correi suddetti, in concorso con tutti gli altri, con l'artificio della falsa firma che precede nonché delle corrispondenti generalità false ed esibendo patente falsa, inducete in errore l'impiegato della "MAGGIORE" STEFANELLI Quintino che consegnava in noleggio l'autovettura Fiat 128 targata Roma-S39992, conseguendo così un ingiusto profitto della ditta Autonoleggi Maggiore;

In Pisa 15.10.1977.-

I) del reato di cui all'art.10 L. 14.10.1974 nr.497 per detenzione abusiva, in concorso con i suddetti correi, di ingente quantità di esplosivo, di cartucce cal.12 per fucile da caccia e di calibro vario per pistola (cal. 38, 8, 7,65, 32, 9, 22, 38 special, 9 corto, 10,34, 9 lungo), nonché una pistola cal.6 a tamburo marca "MONDIAL" e altra pistola a tamburo cal. 10,43 marca Castelli (arma da guerra);

cc. in Livorno 10.12.1977.-

) del reato di cui all'art.12 L. 14.10.1974 nr.497 per porto abusivo, in concorso con i suddetti correi, in luogo pubblico degli esplosivi, delle armi e delle munizioni (quelle da guerra) di cui al capo che precede;

cc. in Livorno 10.12.1977.-

) del reato p.e p. dall'art.648 C.P. per avere, in concorso con i suddetti correi, acquistato o ricevuto materiale per la confezione di carte di identità sottratto il 5.1.1977 dagli uffici comunali di Forno Canavese (timbri a umido e a secco, punzonatrice, cucitrice, bollini per diritti di segreteria ecc.), al fine di assicurare a sé o ad altri profitto e particolarmente di commettere reati di natura varia e assicurarsene l'impunità (art.61 nr.2 C.P.);


cc. in Livorno 10.12.1977.-

) del reato di cui all'art.648 C.P. per avere, in concorso con i suddetti correi, acquistato o ricevuto, al fine di procurare a sé o ad altri profitto e particolarmente di commettere reati di natura varia o assicurarsene l'impunità (art.61 nr.2 C.P.), carte di identità in bianco (quanto meno in numero di due) provento di furto in danno del Comune di Varisella (Torino) in data 10.1.1977, e targhe dell'autocarro TO-F50779 appartenente alla Biblioteca Nazionale sottratte in Torino il 17.6.1977, la targa prova TORINO 2458 provento di furto nel novembre 1976 in danno di PINAROLI Mario in Torino.

cc. in Livorno 10.12.1977.-

del delitto p.e p. dagli artt. 110, 113 nr.1, 582, 583, 585 (due ipotesi, anche in relazione all'art.577 nr.3 C.P.), perché, in concorso quanto meno con MELONI Sandro, CINIERI Salvatore e MONACO Angelo (presenti con la GIORGI al fatto) nonché con FAINA Gianfranco, MESSANA Vito, VALITUTTI Pasquale e GEMIGNANI Roberto, agendo taluni materialmente e gli altri quali istigatori e determinatori, cagionavano a MAMELIOLI Alberto, che colpivano con quattro colpi di pistola alle gambe ed all'emitorace destro, lesioni personali dalle quali derivavano al medesimo malattia guarita nel termine di novanta giorni, commettendo il fatto in più di cinque persone, con armi e premeditazione.

Pisa 30.3.1977.-



GENIGNANI GIANFRANCO, MASSANA VITO, ROMANO ANGELO, NEGOLI SANDRO,
GENIGNANI ROBERTO, GIORGI MONICA, CIRIACI SALVATORE.


Il delitto p.e p. dagli artt. 625cpv C.P. perchè, in concorso e riuniti tra loro e con Ciriaci Salvatore (deceduto), con minaccia di pistola Gemignani Duino e ponendolo in stato di incapacità di agire legandolo si impossessavano di quattro autovetture (Fiat 131 tg. MS 102863 Dell'Arsina Roberto, Fiat 131 tg. MS 93392 di Bianchini Ruggero, Fiat 128 tg. BS 423250 di Flamini Pietro, Fiat 128 tg. MS 86304 di Felici Ruggero) ^{altra} e delle chiavi di autovetture (Fiat 128 tg. MS 106076 di Ciriaci Silvio), sottraendole dal garage di Gemignani Odoardo;

Massa il 9.6.1977

Il delitto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5 e 7, 61 n. 2 C.P. perchè, al fine di trarre profitto, ed in particolare di procurarsi l'impunità del reato che precede, in concorso tra loro si impossessavano delle targhe delle autovetture tg. MS 73011 di Spagnoli Gino, FI 456289 Falcucci Franco, MS 85793 di Federici Luciana, autovetture lasciate in sosta sulla pubblica via e quindi esposte alla pubblica fede; Ortonovo il 9.7.1977

Il delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, 61 n. 2 e 62 n. 1 C.P. perchè, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque persone, al fine di commettere il reato di rapina aggravata in danno di Gemignani Duino, portavano abusivamente in luogo pubblico tanto meno tre pistole; in Massa il 9.6.1977

Il delitto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 605 e 61 n. 2 C.P., perchè in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque persone, al fine di procurarsi l'impunità del reato di rapina aggravata in danno di Gemignani Duino, privavano il medesimo della libertà personale legandolo ed imbavagliandolo; in Massa il 9.6.1977.



TRIBUNALE DI LIVORNO
-Ufficio Istruzione-

Nr.118/80 A

MANDATO DI CATTURA
contro

CIRINCIONE Salvatore, nato a Marsala il 2.8.1955 e detenuto nella Casa Circondariale di Volterra.

I M P U T A T O

Vedi fogli allegati

-----000000000-----

Ritenuto la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza desunti da circostanziate dichiarazioni rese da PAGHERA Enrico su quanto a lui confidato da alcuni dei partecipanti ai fatti; ritenuta l'attendibilità di quanto confidato al PAGHERA attesi i suoi stretti rapporti con gli aderenti all'organizzazione "AZIONE RIVOLUZIONARIA" cui sono da ricollegarsi i fatti;

ritenuto che per il reato di rapina aggravata é obbligatorio il mandato di cattura, mentre per gli altri é opportuno, al fine di assicurare la prova e gli imputati alle esigenze di giustizia, tenuto altresì conto della manifestata pericolosità ;

P. Q. M.

Visti gli artt.253 e segg. C.P.P.;

Ordina la cattura di CIRINCIONE Salvatore.

Delega per l'esecuzione i Reparti Operativi Carabinieri di Livorno e Firenze, con eventuale facoltà di sub-delega.-

Livorno, li 22 agosto 1980.-

IL CANCELLIERE
Vito Ferrara

IL GIUDICE ISTRUTTORE
-Dr. Carlo De Pasquale-

Per copia conforme all'originale

Livorno,
Cancelliere





ANTONIO, MASSIMA VITO, ROBERTO, GEMIGNANI SANDRO,
ROBERTO, GIORGI MONICA, CIRILCICILI SALVATORE.

atto p.e p. dagli artt. 625 cpv C.P. perchè, in concorso e riuniti
e con Ciniere Salvatore (deceduto), con minaccia di pistola
nani Duino e ponendolo in stato di incapacità di agire legami
i impossessavano di quattro autovetture (Fiat 131 tg. MS 102863
Arsina Roberto, Fiat 131 tg. MS 93392 di Bianchini Ruggero, Fiat
BS 423250 di Flamini Pietro, Fiat 128 tg. MS 86304 di Felici
anche delle chiavi di ^{altra} autovettura (Fiat 128 tg. MS 106076 di
lvio), sottraendole dal garage di Gemignani Odoardo;
il 9.6.1977

atto p.e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 5 e 7, 61 n. 2 C.P. perchè,
di trarre profitto, ed in particolare di procurarsi l'impuni-
teato che precede, in concorso tra loro si impossessavano del-
le delle autovetture tg. MS 73011 di Spagnoli Gino, FI 456239
ucci Franco, MS 35793 di Federici Luciana, autovetture lascia-
sta sulla pubblica via e quindi esposte alla pubblica fede;
il 9.6.1977


atto p. e p. dagli artt. 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, 61 n. 2
C.P. perchè, in concorso tra loro ed in numero superiore a cin-
sione, al fine di commettere il reato di rapina aggravata in
Gemignani Duino, portavano abusivamente in luogo pubblico
meno tre pistole; in Massa il 9.6.1977

atto p. e p. dagli artt. 112 n. 1, 605 e 61 n. 2 C.P., perchè
orso tra loro ed in numero superiore a cinque persone, al fine
rarsi l'impunità del reato di rapina aggravata in danno di
di Duino, privavano il medesimo della libertà personale le-
ed imbavagliandolo; in Massa il 9.6.1977.



FRANCESCO SALVATORE

del delitto p.ep. dagli artt.9, 10,12 legge 14.10.1974 nr.497, 81 cpv e 10 C.P. perché, in concorso quanto meno con CINIERI Salvatore, MARTIN MONES e DI NAPOLI Attilio (tutti deceduti) ed eventualmente con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente fabbricava, deteneva e portava ordigni esplosivi, Torino nell'estate 1977, ed in particolare il 4.8.1977.-





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Assise di LIVORNO

Composta dei Signori:

- | | | |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | DOTT. ARMANDO SECHI | Presidente |
| 2. | DOTT. VITO PUTIGNANO | Giudice |
| 3. | SIG. MAURO SARDI | Giudice popolare |
| 4. | " ANNA ILARDO | > > |
| 5. | " FLAVIONI LUCIANO | > > |
| 6. | " ROLANDO AZZINI | > > |
| 7. | " VALERIO GRAGNOLI | > > |
| 8. | " SILVIO GAIOTTO | > > |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

della causa (1)

contro

- 1) CINIERI SALVATORE, nato a Grottaglie (TA) il 27.4.1950 residente ad Asti - Via C. Alfieri, 61 - arrestato il 19.10.1977 - notif. O.C. 31.10.1977 - deceduto a Torino il 27.9.1979
- 2) MONACO ANGELO, nato ad Enna il 16.6.1945 res. Enna Via Corona, 62 - arr. 19.10.1977 - notif. O.C. 31.10.77 - detenuto a Trani
- 3) MESSANA VITO, nato Montedoro (CL) il 9.8.45 res. Milano Via R. Fucini, 1 - arr. 19.10.77 - notif. O.C. 31.10.77 - detenuto a Trani
- 4) DELONI SANDRO, n. S. Vito (CA) 19.12.57 res. a Pero, Via Oratorio, 6 - fermato il 20.10.77 - notif. O.C. 25.10.77 - detenuto a Favignana

N. 9/80 Reg. Sent.
N. 3/78 Reg. Gen.

SENTENZA

in data 28 GIUGNO 80

depositata il 28.6.80

Il Cancelliere

Li 30.6.1980
fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale o per citazione diretta.

- 5) VALITUTTI PASQUALE MARIA, ... omissis ... (stralcio)
- 6) FAINA GIANFRANCO, n. Genova il 6.8.36 ivi res. Salita alla Spianata di Castelletto n.9 - arr. 11.7.79 - detenuto a Palmi
- 7) GEMIGNANI ROBERTO, n. Livorno 11.11.46 ivi res. Via F.lli Bandiera, 30 - arr. 24.3.79 detenuto a Pianosa Isola
- 8) SCARLATTI MANRICO, n. Livorno 1.10.46 ivi res. Via Brigata Garibaldi, 20 ivi elett. domic. presso la madre - arr. 16.3.78 - lib. Provv. 20.3.78

TUTTI DETENUTI PRESENTI - lo SCARLATTI LIBERO CONTUMACE

I M P U T A T I

CINIERI - MONACO - MESSANA - MELONI SANDRO - FAINA - VALITUTTI - GEMIGNANI

- A) del reato p.e.p. dagli artt. 56, 112, 630 C.P. per aver compiuto, in concorso tra loro, atti idonei e diretti in modo non equivoco a sequestrare Tito Neri allo scopo di conseguire per se un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione e non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà;
in Livorno il 19.10.1977
- B) del reato p.e.p. dagli artt. 81, 56, 112, 575, 576 n.1 in relazione all'art. 61 n.2 e 576 n.3 C.P. per aver compiuto il Cinieri, il Monaco, il Messina ed il Faina, con più azioni esecutive dello stesso di segno criminoso, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Tito Neri, colpito da un colpo di arma da fuoco alla regione nucale (che gli procurava lesioni guarite in gg.90 con probabile indebolimento permanente del sistema nervoso centrale), ed esplodendo colpi di arma da fuoco (pistola) e raffiche di mitra nei confronti del vigile urbano Del Nista Mauro e degli agenti di P.S. Secci e Garofalo, al fine di sottrarsi alla cattura ed essendo il Monaco latitante; reato diverso da quelli concordati e voluti dal Meloni, dal Valitutti e dal Gemignani con gli altri correi (art. 116 C.P.);
in Livorno il 19.10.1977
- MELONI SANDRO - FAINA - VALITUTTI - GEMIGNANI
- C) del reato di cui agli artt. 112 C.P. e 10 L.14.10.74 n.497 per aver detenuto, insieme al Cinieri, Monaco e Messina e quanto meno in numero di cinque, illegalmente armi da guerra (un mitra e sei pisto-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- le) e numerose munizioni da guerra;
acc. in Livorno il 19.10.1977
- D) del reato di cui all'art. 23 L. 18.4.1975 n.110 e art.112 C.P. per avere in concorso con Cinieri, Monaco e Messina e quanto meno in numero di cinque, portato in luogo pubblico armi clandestine sprovviste di numeri di identificazione; acc. in Livorno il 19.10.1977
- E) del reato di cui all'art. 3 L. 18.4.75 n.110 e 112 C.P. per avere, in concorso con Cinieri, Monaco e Messina e quanto meno in numero di cinque, alterato una pistola predisponendola per uso di silenziatore ed alterato altresì un fucile da caccia secondo le norme; acc. in Livorno il 19.10.1977
- CINIERI - MONACO - MESSANA - MELONI SANDRO - FAINA VALITUTTI - GEMIGNANI
- F) del reato p.e p. dagli artt. 624, 625 nn.2 e 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessata, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto e particolarmente di commettere il reato di sequestro di persona ai danni di Tito Neri o assicurare a sé l'impunità, delle targhe dell'autovettura tg. LI/218374, appartenente a Pizzi Paolo, con violenza sulle cose e su cosa esposta alla pubblica fede;
in Castiglioneceppo (LI) nella notte del 18-19.10.77
- G) del reato di cui all'art. 485 C.P. per avere uno di costoro, con gli altri in concorso, al fine di commettere il reato di truffa che segue, apposto la falsa firma di Rizzo Andrea su un contratto di noleggio della FIAT 128 tg. ROMA S/39992 dell'Autoservizi Maggiore di Pisa; in Pisa il 15.10.1977
- H) del reato di cui all'art. 640 C.P. perchè, in concorso fra loro, con l'artificio della falsa firma che precede nonchè delle corrispondenti generalità false ed esibendo patente falsa, inducevano in errore l'impiegato della Maggiore Stefanelli Quintilio che consegnava in noleggio l'autovettura FIAT 128 tg. ROMA S/39993, conseguendo così un ingiusto profitto con danno della ditta Autoservizi Maggiore; in Pisa il 15.10.1977
- I) del reato di cui all'art. 10 L. 14.10.1974 n.497 per detenzione abusiva, in concorso tra loro, di ingente quantità di esplosivo, di cartucce cal.12 per fucile da caccia e di calibro vario per pistola (cal. 38, 8, 7, 65, 32, 9, 22, 38 special, 9 corto, 10 e 34, 9 lungo), nonchè una pistola calibro 6 a tamburo marca Mondial e altra pistola a tamburo cal. 10, 43 marca Castelli (arma da guerra); acc. in Livorno il 10.12.1977
- L) del reato di cui all'art. 12 L. 14.10.74 n. 497 per

porto abusivo in luogo pubblico degli esplosivi, delle armi e delle munizioni (quelle da guerra) di cui al capo che precede;
acc. in Livorno il 10.12.1977

M) del reato p.e.p. dall'art. 648 C.P. per avere acquistato o ricevuto materiale per la confezione di carte di identità sottratto il 5.1.1977 dagli Uffici Comunali di Forno Canavese (timbri a umido a secco punzonatrice, cucitrice, bollini per diritti di segreteria etc.) al fine di assicurare a sè o ad altri un profitto e particolarmente di commettere reati di natura o assicurarsene l'impunità (art. 61 n. 2 C.P.); acc. in Livorno il 10.12.1977

N) del reato di cui all'art. 648 C.P. per aver acquistato o ricevuto, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto e particolarmente di commettere reati di natura varia o assicurarsene l'impunità (art. 61 n. 2 C.P.) carte d'identità in bianco (quanto meno in numero di due) provento del furto in danno del Comune di Varisella (Torino) in data 10.1.77 le targhe dell'autocarro TO F/50779 appartenente alla Biblioteca Nazionale sottratte in Torino il 17.6.77, la targa prova TO 2458 provento di furto nel novembre '76 in danno di Pinaroli Mario in Torino; acc. in Livorno il 10.12.1977

SCARLATTI

O) del reato p.e.p. dall'art. 372 C.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (art. 81 C.P.) deponendo come teste innanzi al Giudice Istruttore di Livorno nel procedimento penale contro Cinieri Salvatore ed altri, dichiarava il falso e negava il vero ovvero taceva in tutto o in parte quanto a lui richiesto sui suoi rapporti con l'imputato Messina Vito, in particolare dando risposte vaghe o false in ordine al numero di telefono 6458202 corrispondente ad una utenza telefonica di cui si serviva il Messina o comunque con la quale era in contatto in quanto intestata alla sua convivente Albani Anna Maria residente in Milano; in Livorno il 3/4 marzo 1978

Recidiva reiterata infraquinquennale per Cinieri e Monaco.

La Squadra Mobile della Questura di Livorno, con rapporto del 19 ottobre 1977 n. 6269/77-Mob., riferiva alla Procura di quella città che alle 7,45 di quello

- 5 -

stesso giorno mentre in servizio di vigilanza stavano transitando sul Viale Italia le Guardie di P.S. Garofalo e Secci, avevano sentito spari di arma da fuoco provenire dal palazzo recante il n.19. Arrestata la vettura sulla quale procedevano per accertarsi di quanto stava accadendo, i predetti vedevano uscire dal portone dell'immobile indicato tre persone armate di pistola che si avvicinava ad una FIAT 128 con targa LI/218274 in sosta nei pressi con persona al volante. I due Agenti discesi dalla vettura con le armi in dotazione, intimavano l'alt ai quattro i quali saliti sulla vettura, si allontanavano invece velocemente facendo fuoco contro gli Agenti senza colpirli.

La pattuglia si poneva così all'inseguimento e nel percorrere Corso Mazzini gli Agenti notavano che uno dei quattro col calcio di un'arma lunga (presumibilmente uno Sten) tentava di sfondare il vetro del lunotto della FIAT 128 probabilmente nell'intento di sparare più agevolmente contro la vettura della Polizia; non riuscendo in quel proposito, il predetto si sporgeva dal finestrino posteriore e sparava con un'arma corta contro gli Agenti che rispondevano con la pistola di ordinanza e la mitraglietta di dotazione, mentre nel contempo provvedevano ad avvertire del fatto il Centro Operativo che inviava altre due volanti. I quattro suddetti, raggiunta Via Tommaso Corsi, sempre tallonati dalla "Volante 1" abbandonavano la "128" e fuggivano a piedi verso Via Marradi. Dopo un breve tratto, tre si introducevano nell'atrio dell'immobile recante il numero civico 197, mentre il quarto si allontanava in direzione dell'Attias. Poco dopo la Guardia Vanacore e l'Appuntato Tirinato catturavano uno dei fuggiaschi penetrato nello stabile indicato che veniva identificato per Messina Vito trovato in possesso di una pi-

- 6 -

stola Luger p.08 cal.7,65 lungo, con un colpo in canna. Gli altri due venivano arrestati mentre dai cortili interni di quel caseggiato tentavano di fuggire in Via delle Sedie, e venivano identificati in Cinieri Salvatore e Monaco Angelo, il primo trovato in possesso di una pistola marca Walter p.38 cal.9 lungo con colpo in canna e senza sicura ed il secondo di una Beretta cal.9 corto con colpo in canna e senza sicura. Nell'interno del portone del palazzo in cui i tre erano penetrati, veniva rinvenuta una borsa tipo sportivo color bianco contenente un mitra Sten con due caricatori, fissati tra loro da una striscia di cerotto e inseriti nell'arma, nonché un'abbondante quantità di munizioni ed altri oggetti, di cui si dirà più avanti. Nell'autovettura abbandonata venivano trovati invece un fucile a canne mozze marca Bernardelli cal.12 con matricola illeggibile, smontato e risposto in una custodia per strumenti musicali; una pistola Beretta cal.7,65 con matricola ~~h~~ abrasa a canna lunga, predisposta per silenziatore, con 8 cartucce nel caricatore innestato; una pistola Browning cal.7,65, matricola parzialmente abrasa, con caricatore fornito di 5 cartucce; un revolver "Smith & Wesson" cal.38 Special con 6 cartucce matricola 65314 sul castello e 614064 sul tamburo; un silenziatore in ottone; 123 cartucce per armi automatiche di vario calibro; numerosi altri oggetti tra iquali come più avanti specificato, alcuni tipici per l'esecuzione di sequestri di persone. Veniva altresì accertato che le targhe dell'autovettura - LI 218274 - appartenevano ad una FIAT 128 di proprietà di Pizzi Paolo Giovanni dalla quale erano state sottratte nella notte precedente mentre tale vettura era parcheggiata in Castiglioncello; mentre le

- 7 -

targhe della vettura usata dai quattro e noleggiata il 15 ottobre precedente presso l'autoservizi Maggiore di Pisa al nome di Rizzo Andrea che aveva presentato una patente di guida cal B n.2093389 TO rilasciata dalla Prefettura di Torino il 24.3.1975, erano ritrovate nell'interno dell'auto medesima.

Sul pianerottolo che immette nelle soffitte condominiali dell'edificio in cui i tre si erano rifugiati, veniva trovato un contenitore di plastica per spazzatura in preda alle fiamme, spente le quali si rinvenivano cerotti, garza, una corda ed altri oggetti di cui si dirà, usualmente utilizzate per sequestri di persone.

Da una prima sommaria ricostruzione di quanto avvenuto nell'edificio di Viale Italia, 19 si accertava che Neri Tito uscito di casa intorno alle 7,40, era stato aggredito nell'androne del palazzo da tre individui che avevano tentato di immobilizzarlo. Mentre il Neri si divincolava per sottrarsi all'azione degli assalitori, dalle scale appariva l'inquilino Liunbruno Giuseppe verso il quale veniva da uno dei tre esplosa un colpo di pistola che non lo raggiungeva. Subito dopo il Neri aveva l'impressione che i suoi aggressori stesse ro desistendo dal loro intento ma improvvisamente si sentiva raggiungere da un colpo di pistola alla regione chiaveare sinistra. Gli aggressori erano infatti fuggiti sulla FIAT 128 di cui sopra il cui conducente aveva loro segnalato l'approssimarsi della "Volante" suonando il clacson.

Si accertava subito che il Monaco era colpito da ordine di carcerazione n. 327/77 emesso dalla Procura Generale della Repubblica in Torino per espiazione di residua pena di anni 1, mesi 8 e gg.1 di reclusione per sfruttamento della prostituzione e da altro emesso

- 8 -

dalla Pretura di Imperia in espiazione di mesi 8 di reclusione per evasione.

Nella loro relazione di servizio le Guardie di P.S. Garofalo Giovanni e Secci Raffaele, precisavano che una delle tre persone, tutte giovani, che avevano visto uscire armate dal portone del n°9 del Viale Italia, portava con sè una valigia a sacco di color bianco; che le due guardie erano state fatte segno di colpi di arma da fuoco da bordo della vettura già avviata verso il centro cittadino mentre esse erano scese dall'auto armate ed avevano fatto cenno all'auto di fermarsi; che lo stesso individuo che aveva tentato inutilmente di infrangere con il calcio di un'arma lunga il lunotto posteriore della 128, si era poi sporto dal finestrino posteriore sinistro con un mitra in mano. Avendo i fuggiaschi fatto fuoco, i due Agenti esplodevano alcuni colpi di pistola mitragliatrice e della pistola di ordinanza, di cui erano muniti, proprio mentre veniva imboccata la Via Mazzini, fortunatamente libera da passanti; che sulla persona del primo arrestato, il Messina, oltre la Luger che portava in una fondina alla cintura, veniva rinvenuto anche un caricatore completo delle munizioni per quell'arma, tenuto nel taschino della camicia; che interrogato sul movente della sparatoria e della sua presenza in Livorno, rispondeva che egli ed i suoi complici si trovavano a Livorno per commettere un'azione politica e che non conosceva i complici se non con i soprannomi e pseudonimi di "Cecè" e "Giovanni"; che il Monaco portava la Beretta cal.9 infilata nei pantaloni nella parte di dietro nonchè tre caricatori completi dello stesso calibro in tasca. Sulla FIAT 128, oltre quanto già indicato, veniva rinvenuta una valigetta ventiquattrore in skai marrone contenente la maggior parte delle munizioni precedente

- 9 -

mente indicate; un borsello marrone in pelle da tracolla, avente la targhetta con incisa la scritta "C. E.D.Y. - Original" contenente un paio di guanti da automobilista, un paio di occhiali da vista marca Lozza con astuccio marrone, due contenitori di pasticche marca "Neutrose Vichy"; una busta in plastica color rosa da spesa contenente un passamontagna di lana rossa con visiera, due paia di collant color blu tagliati per metà, idonei a travestimento; una calza di nylon da donna color avana; sei guanti di cui quattro in gomma per uso domestico; un guanto di lana rivestito in pelle marrone ed uno in pelle nera da donna; un bracciale in ottone di forma rettangolare tipo manette di sicurezza; un lucchetto VOVO in ottone nuovo con due chiavi inserite all'anello del lucchetto; un paio di occhiali da vista con montatura in metallo dorato e custodia; un contenitore di plastica contenente un paio di baffi posticci ed una boccetta contenente mastice liquido; un flaconcino di vetro con mastice liquido; un rocchetto in plastica contenente cerotto adesivo della Jhonsonplast, di m.5 di lunghezza e cm.5 di larghezza; attrezzatura per travestimento costituita da parrucchino, pizzetto, paio di baffi e, ~~due~~ barbe, tutto dello stesso colore cioè castano chiaro; una bottiglia da un quarto con l'etichetta Tuborg avvolta da plegliante dell'Hotel Royal di Viareggio contenente 49 cartucce per pistola cal.9 lungo; carta di circolazione per autovettura FIAT 128 targata ROMA S 39992 intestata all'autoservizi Maggiore S.p.A. Roma; certificato di assicurazione della stessa autovettura; carta di noleggio relativa alla ~~custodia~~ suddetta vettura ~~scante~~ in nome della persona cui era stata noleggiata l'auto e cioè Rizzo Andrea nato S.Cataldo 16.6.45

- 10 -

res. Torino in Via Boston, 108, patente di guida cat. B. n. TO 2093389 rilasciata a Torino il 24.3.1975 (nel contratto di noleggio emergeva la data - 15.10.1977 - e il chilometraggio segnato in Km 27.179) un sacco di tela molto grande con chiusura all'estremità superiore con laccio di canapa recante la scritta in lingua straniera presumibilmente tedesco: sembrava trattarsi di sacco simile a quello in uso alle Poste Italiane con quattro manici di tela ai lati.

Sulla persona del Cinieri venivano rinvenuti in particolare: una pistola P.38 Walter con matricola non leggibile cal.9 lungo, colpo in canna e caricatore con sei cartucce; bomboletta di gas saporifero con bollino rosso di cm. 10, color nero e scritta "Chemical Mace"; un pacchetto vuoto di sigarette Peer con una macchia rossa, probabilmente di sangue; due chiavi legate tra loro da un pezzo di corda; nonché vari pezzi di carta con indirizzi e numeri telefonici.

In possesso del Messina venivano rinvenuti: una pistola P 08 Luger matricola 58771 cal. 7,65 parabellum con colpo in canna, sei cartucce nel caricatore con sette colpi; una borsa di vinpelle bianca contenente un mitra Sten con calcio in ferro cal.9 lungo tipo K 11, due caricatori per detta arma collegati fra loro con carta adesiva con 29 colpi l'uno e 14 colpi l'altro, una scatola contenente 30 cartucce 38 Special blindate con pallottola a cono, una pallottola a piombo 38 Special e n. 8 da 38 Special, con pallottola a piombo tipo spezzato Vadcutter, una scatola con 25 cartucce per fucile da caccia cal.12, due scovolini per pulizia armi; un borsello di pelle rossa da tracolla avente dentro di sé un paio di guanti di pelle marrone, una fondina di cuoio per pistola con mag

- 11 -

chio "Zed - Holster - Z Leather - Goods - 1975", la somma di lire 175.400 in banconote e monete metalliche, n.4 pezzi o spezzoni di cordoncino di nylon bianco di circa 4 metri l'uno, n.3 rotoli di garza idrofila, un mazzo di 13 chiavi di tipo diverso, un portachiavi ed astuccio di cuoio nero con 8 chiavi, n.4 chiavette di metallo bianco a forma di "L" esagonali; un portassegni con blocchetto del Banco di Roma, una tessera socio ACI intestata a Messina Vito, un certificato del passaggio di proprietà dell'auto FIAT 125 Special targata MI M 77075, un frammento di busta a triangolo con scritto 0587/647210, mezzo foglio di carta bianca con la scritta: "Carlo - Carlo Paterni, Carletto per gli amici, abita in Via Rosa del Tirreno n.22 Livorno con la moglie Alessandra Tavani - Ha varie macchine: FIAT 124/Sport 1600 (della moglie) LI 76478, Citroen CX 2200/D MI W 64442 FIAT 126 bianca LI 219226. Alle 13-14 pranza presso famiglia Tavani Via Buonamici 23 - telefono 809433. Alla mattina presto o alla sera tardi si trova a casa propria tel. 802594. Lavora alla Paterni Petroli in località Stagno, all'uscita dalla tangenziale, di fronte all'AGIP. Paterni Petroli Via Aurelia, Stagno tel. 93521, Direzione Via dei Carabinieri, 7 tel. 31205. Ugo Romiti: abita in Via Accademia Labronica, 59 tel. 602067 - Auto SIMCA metallizzata 1301/Special LI 15340 - Tito; Lancia Beta blue LI 211792; Luigi: Lancia Fulvia scura LI 123900".

Sulla persona del Monaco venivano infine rinvenuti in particolare: una Beretta cal.9 corto n. 891537 colpo in canna e caricatore con 3 cartucce inserite; n.3 caricatori con 7 cartucce ciascuno per la predetta arma; due lacci bianchi di nylon lunghi m.2 ciascuno, un paio di guanti di pelle marrone chiaro, una fondina in

- 12 -

cuoio, n.4 chiavi inserite in un anello di metallo, n.2 pacchetti di sigarette MS di cui uno intatto e l'altro con 4 sigarette dentro, 13 pasticche marca "Aldrox" di color bianco, un borsello marrone scuro da tracolla, due fotografie riproducenti l'immagine del Monaco con barba e baffi.

Nel procedere a riscontro di quanto rinvenuto sull'autovettura FIAT 128 il Sostituto Procuratore della Repubblica di Livorno, intervenuto, verificava che il chilometraggio segnato dall'indicatore sul cruscotto era di Km. 28.497, che il sacco di tela ruvida di circa m.1,50 x 1 recava la scritta PAKETSACK - DEUTSCHE BUNDESPOST (WEST) e aveva tre striscie nere rosse e gialle; che sul cruscotto si trovavano resti di una sigaretta Marlboro e due MS; che nel borsello in pelle marrone già menzionato si trovava anche un tubetto di burro di cacao. Il predetto riscontrava altresì nella borsa di tessuto plastificato, bianca con rifiniture blu, trovata in possesso del Messina oltre a quanto già indicato anche un giubbotto in velluto a coste marrone con taschini e tasche tipo cacciatore con interno di lana a quadri scozzese, una carta d'identità intestata a Messina Vito. Infine lo stesso Sostituto Procuratore accertava che nel bidone di plastica per spazzatura rinvenuto all'ultimo piano dello edificio di Via Marradi 197 parzialmente incendiato, si trovavano i residui di altro contenitore per spazzatura più piccolo e color verde, anch'esso come il più grande parzialmente fuso dal fuoco: entro gli stessi venivano trovati fogli di carta parzialmente bruciati, stracci, fogli di giornale e carte varie; tra gli altri veniva reperito un foglio diviso in due parti completamente carbonizzato. Detto foglio veni-

- 13 -

va fotografato in diverse posizioni di luce e posto quindi su una lastra di vetro e cosparso di lacca per capelli; sullo stesso veniva posta altra lastra di vetro e le due lastre così tenute insieme da nastro adesivo. Veniva rinvenuta un'agendina contenente nomi, indirizzi e numeri telefonici tra i quali a pag.100 il numero di Meloni Chiara con indirizzo. Nel contenitore (vedi c.50) veniva rinvenuto anche un rotolo di cerotto già parzialmente usato largo cm.5 color rosa, una fune di circa nove metri a tre capi, una benda di garza larga cm.6, una seconda benda larga cm.10 ed uno spezzone di cordicella di nylon.

L'ispezione del luogo in cui il Meri aveva subito la aggressione di cui si è detto, eseguita alle ore 8,40 dello stesso 19.11.1977, consentiva di rilevare a pochi metri dall'ingresso una grossa macchia di sangue sul pavimento, dietro l'ansa destra del portone d'ingresso un bossolo, al centro all'altezza del primo gradino un tampone macchiato di sangue ed imbevuto di sostanza chimica, sul lato destro dello stesso gradino veniva rilevata una scalfittura sul muro di pietra presumibilmente prodotta dallo stesso proiettile ma non era che fosse possibile reperire nella stessa, proiettile alcuno; veniva rinvenuto infine un dente umano ed un paio di occhiali da vista.

Alle ore 8,55 dello stesso 19.11.1977 veniva assunto il Vigile Urbano Del Nista Mauro che dichiarò di essere stato in servizio di viabilità quella mattina alle ore 8,10 circa in Corso Mazzini presso di Via del Borgo dei Cappuccini; di aver osservato un'auto di un tipo diverso da quella delle altre che aveva bloccato il traffico e si era avvicinata alla propria destra per vedere meglio e con

- 14 -

sentire il transito del veicolo con sirena; che solo allora aveva notato un'autovettura di color bianco di rigersi verso di lui; che sull'auto vi erano alcune persone ed in particolare dal finestrino posteriore destro sbucava una canna; che nella stessa circostanza aveva visto sbucare dal finestrino sinistro un individuo che sporgendosi aveva puntato una pistola nella sua direzione; che istintivamente si era buttato a terra sulla destra ed aveva sentito chiaramente la deflagrazione di un colpo di arma da fuoco; subito dopo il veicolo bianco era sparito inseguito dall'auto della Polizia; che i passanti trovatisi vicino a lui confermavano come il colpo fosse diretto contro di lui; che non era riuscito a trovare il foro del proiettile ma vicino alla porta d'ingresso del negozio di polleria posto all'incrocio - a circa 7 metri dall'angolo sinistro di Via del Borgo dei Cappuccini, lato senso unico - aveva rinvenuto un bossolo che aveva consegnato alla Polizia.

Il Brigadiere del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Livorno Giannessi Gianfranco riferiva - e confermava successivamente con relazione scritta del 22.10.1977 - di aver elevato contravvenzione la sera del 18.10.1977 alle ore 20,55 sul Viale Antignano al conducente della vettura Citroen Ami 8 targata TR 96858 risultata di proprietà di Faina Gianfranco, conducente identificato per Messina Vito residente in Milano, e che nella circostanza aveva identificato anche le altre due persone che viaggiavano sulla stessa vettura, in base ai documenti presentati, come lo stesso proprietario del veicolo Faina Gianfranco e Meloni Sandro nato il 19.12.1957; di aver appreso dal Messina che egli aveva chiesto un passaggio ai due predetti

- 15 -

i quali glielo avevano concesso chiedendogli di guidare la vettura essendo essi molto stanchi, e che, non essendo emerso dalle richieste di accertamenti fatte via radio alla Centrale Operativa, alcunchè a carico dei tre sunnominati, essi avevano proseguito in direzione sud; precisava il Giannessi di aver, dopo l'arresto del Messina, rivisto lo stesso in Questura e di aver riconosciuto in lui la persona che aveva contravvenzionato la sera del 18.10.

A seguito di tale riscontro, urgentemente comunicato al Nucleo Investigativo di Milano, i Carabinieri di detta città alle ore 11,30 del 20.10.1977 procedevano a perquisizione dell'abitazione del Meloni Sandro in presenza dello stesso, in conseguenza della quale sequestravano numerosi documenti tra cui una ricevuta per pagamento di lire 20.000 fatto al Soccorso A.C.I. di Madonna dell'Acqua Del Sarto - Pisa relativa ad un soccorso stradale avvenuto il 18.10.1977 relativamente all'autovettura FIAT 125 targata LI 96695 alle ore 2,30, ricevuta recante la sottoscrizione del Meloni; un cartoncino pubblicitario della stessa Officina del Sarto; un biglietto di corsa semplice dell'ATUM di Pisa; una lettera indirizzata al Meloni recante la data del timbro postale di Beverino (SP) con data 18.10.77 spedita da M. Dederici-Beverino contenente lettera relativa ad un incidente stradale avvenuto il 16.8.1977 in Trezzo tra la vettura targata LI 96665 e la vettura targata SP 117532; un quaderno di computisteria in cui oltre ad appunti di elettrotecnica vi era un manoscritto dal titolo "Formazione del Nucleo combattente"; n.4 quotidiani - La Stampa, il Corriere della Sera, il Giorno e l'Unità - del 20.10.1977 aperti alle pagine in cui venivano riportate le notizie relative al tentativo di sequestro avvenuto in Livorno il 19 dello stesso

- 16 -

me^{se} in danno di Tito Neri; un libro intitolato Nuclei Armati Proletari; un libro intitolato "La Gioia Armata"; un bollettino del partito operaio europeo in titolato "Le Forze Oscure del Terrorismo" settembre 1977; un opuscolo dal titolo "Niente più sbarre" edito dal Collettivo Niente più Sbarre di Livorno del settembre 1977; un volantino dal titolo "Lettera dall'Asinara"; un foglio del giornale Avanguardia Operaia; numerosi foglietti contenenti appunti e nomi, indirizzi e numeri telefonici; lettere e cartoline dirette al Meloni; una ricetta medica datata 17.10.1977 a firma M. Raineri rilasciata a Meloni Sandro; n.2 ricevute di raccomandate recanti i numeri 319 e 1274 spedite rispettivamente il 29.9.1977 e il 19.10.1977 con il timbro postale di Milano. Lo stesso Meloni Sandro alle ore 14 del 20.10.1977 veniva poi fermato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano sussistendo per quanto segnalato dai Carabinieri di Livorno e per quanto rinvenuto in sede di perquisizione, fondato motivo di ritenere che il Meloni fosse lo sconosciuto che era riuscito a sottrarsi alla cattura dopo il fallito tentativo di sequestro di Neri Tito.

Il Sostituto Procuratore procedente interrogava lo stesso 19 ottobre 1977 alle 10,30 Cinieri Salvatore che ricevuta contestazione di esser indiziato dei reati di porto ~~di~~ e detenzione di armi comuni e da guerra, di tentativo di sequestro e di tentativo di omicidio, dichiarava di voler rispondere solo in ~~presenza~~ presenza del proprio difensore di fiducia. Alle medesime contestazioni il Messina dichiarava parimenti di non voler rispondere, mentre il Monaco riferiva di conoscere gli altri tre partecipanti dell'impresa come Filippo, Valerio e Salvatore; di esser stato da questo ultimo invitato a trovarsi con gli altri a Firenze dovendo poi venire a Livorno per effettuare un sequestro

- 17 -

di persona; incontrati i tre alla Stazione di Firenze nel pomeriggio del 18.10, era stato fissato appuntamento a Livorno per quella mattina in Viale Italia in una piazzuola posta nei pressi della casa di colui che doveva essere sequestrato; si era quindi separato dagli altri e si era fatto portare da Firenze a Livorno con un taxi; alle ore 7,30 aveva incontrato gli altri; gli era stato detto che mentre Valerio sarebbe rimasto alla guida dell'auto, egli aveva il compito di bloccare eventuali estranei che entrassero o scendessero le scale mentre gli altri due avrebbero provveduto al sequestro; gli era stata consegnata una pistola cal.9 sì che mentre Filippo e Salvatore si occupavano della persona da sequestrare, avendo egli visto una persona scendere le scale, aveva estratto l'arma ma essendo nervoso erano esplosi alcuni colpi. Visto ~~si~~ fallito il colpo avevano deciso di andare via ed erano saliti sulla macchina, prendendo egli posto sul sedile posteriore destro; la vettura si era diretta per le strade cittadine senza una precisa meta fino a che egli era disceso fuggendo, si era rifugiato in un palazzo con Salvatore ove poi era stato arrestato avendo ancora con sé l'arma. Il Monaco precisava che secondo l'accordo la persona da sequestrare doveva esser caricata in macchina, quindi egli se ne doveva andare a piedi e ritornare a Torino, ove Salvatore gli avrebbe portato la somma di lire 5.000.000 pattuita; negava di aver sparato ed affermava di ritenere che neppure gli altri avessero fatto fuoco.

venivano eseguite prove con il guanto di paraffina alle arti superiori, ma si accertava che essendo stati sottoposti i sunnominati a rilievi dattiloscopici, era stato subito dopo loro consentito di lavarsi le mani con la soda.

- 18 -

Nuovamente interrogato in presenza del difensore di fiducia lo stesso 19.10.1977, il Cinieri ammetteva di essere stato trovato in possesso di una P 38 Walter con colpo in canna, ma negava di aver sparato, ed affermava che essendo il Tito Neri un fascista egli si era trovato con gli altri per dargli una lezione, ed avevano portato le armi per non prender botte; aggiungeva che si era incontrato con il Monaco ed il Messina a Genova, e di non conoscere in quarto; si era poi portato in Livorno ove era stato ospite di un amico che non voleva nominare; lo stesso amico gli aveva indicato Tito Neri tre o quattro giorni prima durante una sua gita a Livorno mentre il Neri tornava dopo aver cenato in un ristorante vicino alla sua abitazione; il colpo che aveva raggiunto il Neri era partito al suo amico che stava colpendo il Neri con il calcio della pistola; precisava che pur essendo sul posto una Volante, nessuno di loro aveva sparato pur essendo i due poliziotti palesemente armati a terra a fianco della vettura; egli aveva preso posto a fianco del conducente per dargli indicazioni sulla via da seguire essendo il primo non pratico di Livorno; ribadiva di non aver sparato pur avendo sentito dei colpi che avrebbero potuto essere stati esplosi anche dalla vettura che li seguiva; negava di conoscere il nome del conducente la vettura e affermava di non saper alcunchè degli oggetti specifici per eseguire un rapimento trovati nella vettura; il materiale bruciato nel portaimmondizie del caseggiato in cui si era rifugiato, era suo e si trattava di nomi e indirizzi che non voleva fossero conosciuti. Subito dopo il fermo di Polizia nel primo pomeriggio del 20 ottobre 1977 anche Meloni Sandro veniva interrogato Dal Sostituto Procuratore della Repubblica in Milano che gli contestava di essere indiziato quale

- 19 -

responsabile di tentato sequestro di persona, porto abusivo di armi e di partecipazione a banda armata. Il Meloni (c.346/1) rispondeva che il martedì 17 ottobre 1977 verso le ore 12 era partito da Milano con una FIAT 125 targata Livorno, diretto a questa città; ad una trentina di chilometri da Livorno aveva fuso il motore della vettura che perdeva acqua ed olio; aveva parcheggiato la macchina sulla corsia di emergenza intorno alla mezzanotte; aveva cercato con l'autostop di ottenere un passaggio per Livorno ma nessuno si era fermato; quindi aveva tentato di raggiungere a piedi una stazione di servizio per ricevere assistenza ma poi aveva desistito ed era tornato indietro. Era già l'alba, le cinque e sei del mattino quando era ritornato sul luogo in cui aveva parcheggiato la macchina senza più ritrovarla; poco dopo la Polizia o i Carabinieri lo avevano fermato ed appresi i motivi della sua presenza in quel posto lo avevano accompagnato in un vicino centro di riparazioni ove era stata portata la vettura a seguito di segnalazione da parte di una pattuglia di passaggio; precisava che l'auto gli era stata prestata dal suo amico Gemignani Roberto di Livorno verso le ore 12 del 17 ottobre avendo egli urgenza di raggiungere Milano per sottoporsi a visita medica in quanto affetto da tosse e catarro; si era portato a Livorno il sabato precedente con la sua auto Scoda per incontrare amici che aveva conosciuto in ferie e rivisto al Congresso di Bologna ma dei quali non ricordava i nomi; poichè la Scoda non funzionava bene per inconvenienti all'impianto di ricarica della batteria, egli aveva lasciato la Scoda parcheggiata in una via di Livorno dando le chiavi al Roberto di cui non ricordava l'indirizzo; allo arrivo da Milano il sabato precedente aveva incontrato degli amici con i quali aveva appuntamento alla

Stazione e che si chiamavano Marco, Lucia ed altri; poi aveva incontrato per caso il Roberto; essendo partito da Livorno a mezzogiorno del 17/10 era giunto a Milano intorno alle ore 18, si era recato dal dott. Raineri che lo aveva visitato e gli aveva prescritto medicinali che non aveva potuto acquistare perchè la farmacia era chiusa; si era recato a casa ove aveva cenato e quindi era ripartito per Livorno con la stessa 125 verso le ore 21-22; durante il percorso si era verificato l'incidente di cui aveva già fatto menzione; quando aveva ritirato l'auto aveva pagato lire 20.000 per il soccorso ed era riuscito a far ripartire il veicolo che però poco dopo si era nuovamente fermato; di conseguenza era giunto a Livorno intorno alle ore 11,30 ed aveva incontrato il Roberto alla Stazione ove aveva appuntamento per restituirgli la vettura mentre aveva potuto solo dargli le chiavi e raccontargli l'accaduto; quindi aveva preso il treno e si era portato a Bologna ove si era trattenuto fino alla mattina del 19/10; a Bologna aveva dormito presso persone amiche di cui non conosceva il nome se non di uno che gli sembrava chiamarsi Massimo; era quindi ripartito per Milano con il treno ove era giunto verso le ore 17 portandosi a casa ove era rimasto fino alla mattina del 20 quando era uscito per far acquisto di quattro giornali come era solito fare; ammetteva che la domenica precedente in Livorno aveva incontrato il suo amico Messina Vito ed un certo Jean che aveva visto più volte sia a Milano che a Livorno; anche il giorno 18 aveva incontrato due predetti e con la macchina del Jean guidata dal Messina si erano portati in un ristorante per cenare; non ricordava cosa avesse mangiato a cena; in tal senso rettificava quanto aveva affermato in precedenza circa la sua partenza

- 21 -

da Bologna subito dopo aver dato le chiavi dell'auto al Roberto, in quanto in realtà aveva passato parte della giornata con Messana e Jean, era invece partito per Bologna subito dopo cena; con i predetti aveva discusso dei risultati del convegno di Bologna e di altri problemi personali; partendo per Livorno non aveva portato con sè alcuna valigia di indumenti per cambiarsi in quanto era d'accordo con Jean anzi perchè era sua abitudine lavare la biancheria che indossava e riadoperarla; incontrato Jean a Livorno, gli aveva chiesto la restituzione di un giubbotto di pelle color nero, di un paio di jeans ed altri indumenti che in una borsa aveva lasciato sulla macchina del predetto la estate precedente quando si era recato con lui in ferie a Parigi ed Amsterdam; aveva avuto fretta di rientrare a Milano per recarsi dal dottore perchè il suo periodo di malattia scadeva il 17; ammetteva di conoscere bene il Messana che gli aveva dato anche alcuni libri; ammetteva di esser politicamente orientato verso sinistra pur senza appartenere ad alcuna formazione extra parlamentare; a proposito di alcune frasi trascritte nella prima pagina di un quaderno a quadretti trovato nella sua abitazione in Milano sotto il titolo "Formazione del Nucleo Combattente" ammetteva che erano di suo pugno ma precisava che si trattava di frasi quasi integralmente tratte da alcuni libri di cui non ricordava il titolo; precisava che durante la permanenza in Livorno aveva dormito in Stazione; l'incidente alla vettura era accaduto intorno alla mezzanotte sì che se esso non si fosse verificato sarebbe giunto a Livorno intorno all'una; era ripartito da Milano per Livorno con tanta fretta per il piacere di rivedere gli amici e chiacchierare con loro, e per tal motivo aveva fatto il percorso Livorno-Milano-Li-

- 22 -

vorno nella stessa giornata non provando fastidio a viaggiare anche a lungo; negava di conoscere il Cinieri ed il Monaco; ribadiva di aver fatto il viaggio di rientro a Milano in treno non fidandosi della sua Skoda non funzionante.

Dopo tale interrogatorio e sussistendo gravi indizi circa la partecipazione del Meloni ai fatti criminosi di Livorno, il P.M. convalidava il fermo del predetto e ne ordinava la traduzione a Livorno in stato di detenzione a disposizione di quella Procura della Repubblica competente per materia e per territorio.

Il 22 ottobre 1977 il Sostituto Procuratore della Repubblica in Milano, che indagava nei confronti di alcuni degli odierni imputati quali indiziati del reato di costituzione di banda armata, procedeva all'esame testimoniale di Ferretti Silvana residente a Riva Ligure, alcune conversazioni telefoniche della quale con il Meloni avvenute all'apparecchio telefonico di quest'ultimo in Pero di Milano la mattina del 20/10 immediatamente prima del fermo dello stesso, avevano per il loro contenuto sollevato non pochi sospetti, anche in considerazione che nei confronti dello stesso Meloni, del Messina e di altri fra gli odierni imputati veniva da quell'Autorità Giudiziaria condotta istruttoria in ordine all'imputazione per costituzione e partecipazione a banda armata.

La Ferretti ammetteva di aver conosciuto il Meloni verso la metà dell'agosto precedente in un Bar di Sanremo, dopo di che fra i due era nata anche un'amicizia sentimentale; successivamente insieme al Meloni, ad un amico di questi, Gianfranco Faina, ed alla ragazza di quest'ultimo, Garibaldi Nadia, si erano recati a Calis usando la vettura del Faina, della quale ricordava il colore rosso e l'interno scuro; mentre le due donne ave

- 23 -

vano proseguito per Londra, i due uomini erano ritornati indietro; successivamente aveva incontrato il Meloni a Milano ove si era recata il 10 ottobre precedente ed ove in compagnia del giovane si era trattenuta il martedì ed il mercoledì facendo poi ritorno a casa.

Nell'aprile-maggio dello stesso 1977 aveva incontrato il Faina che già conosceva per aver dato esami con lui, in un Bar alla Stazione Ferroviaria Porta Principe di Genova, il quale Faina era insieme ad altri giovani da lei non conosciuti; poco tempo dopo aveva letto sul giornale di due giovani morti a seguito di un'esplosione a Torino e vedendo le foto degli stessi le era sembrato di riconoscere uno dei giovani che aveva incontrato con il Faina al Bar nella persona che veniva indicato come Attilio di Napoli; aggiungeva che nello stesso giorno in cui veniva interrogata si era recata a Genova in via Luccoli al fine di far sparire dall'appartamento che ivi aveva a disposizione ogni documento che potesse indicare il legame che la univa al Meloni avendo appreso dell'arresto di lui, ed in particolare una fotografia che la ritraeva insieme al Meloni ed altra che ritraeva oltre lei anche il Meloni, la Nadia Garibaldi ed il Faina; affermava di non aver mai parlato di politica con il Meloni di cui sapeva esser orientato a sinistra solo perchè sapeva che si era recato al Congresso di Bologna; precisava che il Meloni a volte chiamava il Faina con il solo nome di Gianfranco, altre volte come Jean; ammetteva di aver tentato di cambiare la serratura dell'appartamento di via Luccoli in Genova per impedire che dello stesso potessero far uso drogati quali la precedente inquilina che aveva conservato di quella casa le chiavi; riconosceva come simile a quella usata dal Faina per andare a Calais la foto di

una Citroen Ami 8 riportata su di un numero di "Quattro ruote" all'uopo mostratale; ammetteva che quando aveva avuto notizia dei fatti di Livorno e dell'arresto di tre persone che in qualche modo apparivano collegate ai due ragazzi morti a Torino a seguito di una esplosione, aveva immediatamente collegato i predetti con il giovane Attilio di Napoli di cui aveva fatto cenno e con il Faina.

Subito dopo, lo stesso 22 ottobre alle ore 23,40 sempre dal Sostituto Procuratore di Milano, veniva interrogata Molinari Augusta assistente universitaria, che ammetteva di conoscere il prof. Faina Gianfranco, da circa set-sette anni e cioè da quando frequentava la Università di Genova; era divenuta assistente di lui l'anno precedente sì che aveva stretto un rapporto di amicizia con lo stesso; ammetteva anche che era esistita una parentesi sentimentale fra loro, conclusasi quando era venuta ad apprendere che il Faina aveva una relazione con altra ragazza di nome Nadia Garibaldi; affermava di essere a conoscenza che il Faina simpatizzava per la sinistra extra parlamentare ed ammetteva di avere una certa riconoscenza verso il Faina cui doveva la sua carriera universitaria; nel settembre dello stesso 1977 il Faina le aveva chiesto di trovargli un appartamento in Milano ove intendeva trasferirsi; l'aveva quindi pregata di portarsi in quella città e le aveva detto che le avrebbe fatto da guida un suo amico a nome Sandro che già altre volte aveva visto in Milano, presentatole dal Faina presso la libreria Caluschi; aveva così fatto il viaggio a Milano ove aveva incontrato il Sandro alla Stazione; con la vettura, probabilmente una Skoda azzurra, avevano girato varie agenzie immobiliari fino a che in una, denominata "CIPA", aveva firmato una richiesta di locazione;

- 25 -

si era trattenuta in Milano per due giorni dormendo presso Varani Renato in Corso Porta Ticinese ove era stata indirizzata dallo stesso Faina; quindi era rientrata a Genova in treno; una settimana dopo aveva riferito al Faina del viaggio a Milano restituendo allo stesso il denaro che egli le aveva anticipato e che le era avanzato; successivamente a seguito di una telefonata di Sandro era ritornata ancora a Milano anche per far presente all'Agenzia che non aveva più il tempo di continuare ad occuparsi della ricerca dell'alloggio, sì che presso la stessa Agenzia aveva ritirato il mandato che era stato assunto dal Meloni; affermava di aver visto il Faina per l'ultima volta il giorno 11 ottobre in un Bar di Savona quando lo stesso era in compagnia di un certo Andrea; dichiarava di riconoscere fra alcune fotografie a lei mostrate quella raffigurante il predetto Andrea e che corrispondeva all'immagine di Monaco Angelo nonchè quella raffigurante Messina Vito, che aveva visto con il Faina ed il predetto Andrea; negava di sapere ove si trovasse il Faina di cui sapeva che disponeva di un appartamento in località "Montagna" in Quiliano comune di Savona; riconosceva altresì la ragazza rispondente al nome di Albani Anna Maria che sapeva esser la ragazza del Messina insieme al quale l'aveva vista.

Il giorno successivo 23 ottobre 1977 alle ore 1,10 veniva quindi interrogata dallo stesso Sostituto Procuratore di Milano Garibaldi Nadia che ammetteva di conoscere Faina Gianfranco con il quale fin luglio precedente aveva una relazione di profonda amicizia; il 22 agosto con il predetto con la sua amica Silvana Ferretti e con Meloni Sandro, amico del Faina, si era recata in gita a Calais, facendo il viaggio su

- 26 -

di un'auto rossa tipo Ami 8 targata TR usata dal Faina, successivamente con la Ferretti aveva raggiunto Londra ove successivamente era venuto anche il Faina; affermava di aver sentito dire nell'ambiente universitario che il Faina militava in formazioni di estrema sinistra ed in particolare nelle Brigate Rosse, ciò in particolare aveva sentito dire da alcuni studenti lavoratori dell'Ansaldo militanti in Autonomia, di cui tuttavia non conosceva i nomi; aveva contestato al Faina tale informazione anche in presenza della Ferretti, ma il Faina aveva replicato che esse non capivano nulla, che erano due galline e che non si dovevano occupare di politica; ammetteva che il Faina si era spesso trattenuto con lei nell'appartamento di Via Luccoli di cui essa aveva la disponibilità insieme alla Ferretti; prima dell'agosto di quell'anno aveva incontrato al Bar della Stazione Principe di Genova il Gianfranco in compagnia di un tizio di cui aveva notato esser pieno di tatuaggi e di un altro giovane che aveva visto fotografato sul giornale perchè era saltato per aria maneggiando una bomba; riconosceva fra numerose fotografie mostratele quelle riproducenti Attilio di Napoli, quella riproducente il Meloni Sandro, nonché quella del Monaco; appena vista la fotografia dell'Attilio di Napoli e la notizia che era saltato in aria con una bomba aveva parlato del fatto con la Ferretti la quale si era a sua volta procurato il giornale ed aveva condiviso con lei l'opinione che fosse il giovane che esse aveva conosciuto al Bar della Stazione insieme al Faina; precisava che il giorno 11 ottobre precedente il Faina era andato a casa sua a Genova insieme al tatuato che poco dopo era uscito ritornando con una donna ed una bambina, sì che tutti ave-

- 27 -

vano passato la notte insieme in quella casa; la mattina successiva avevano fatto una gita in collina, avevano pranzato al ristorante, poi verso le 14 erano rientrati in città ed in Via Gramsci si erano fermati perchè il Faina ed il tatuato avevano un appuntamento con un uomo che, secondo quanto sentito, doveva possedere un motofurgone; aveva sentito che quest'ultimo aveva detto sottovoce al Faina e all'altro che quella roba poteva procurarla in due giorni; a questo punto il Faina aveva invitato lei stessa e l'altra giovane che rispondeva al nome di Chiara, ad attenderli fuori perchè doveva parlare; fuori del Bar la Chiara le aveva chiesto se sapeva di che cosa i tre stavano ~~confabulando~~^{confabulando}; aveva risposto di non saperne nulla cosa che aveva detto anche la Chiara, ma entrambe aveva commentato che ci doveva esser sotto qualcosa di poco chiaro; successivamente aveva appreso che il Gianfranco e il tatuato dovevano fare un viaggio con la macchina del Faina; era poi andata alla casa di Via Luccoli insieme al tatuato che doveva ritirare il suo borsello di pelle nera ed un sacco di tela scozzese; ricordava che la sera prima giocherellando per pura curiosità con il pulsante del borsello ne aveva provocato l'apertura ed aveva visto qualcosa in metallo, in parte zigrinato, che aveva creduto di identificare con una pistola, tanto che spaventatissima aveva chiuso immediatamente il borsello; nell'accomiatarsi il Faina le aveva detto che appena sbrigato l'affare sarebbe tornato e comunque le avrebbe telefonato; le aveva infatti telefonato il giovedì della settimana dopo a mezzogiorno dicendole di trovarsi in guai molto grossi che non la riguardavano, e chiedendole di venire a Genova la sera stessa senza spiegarle il motivo; aveva replicato che

- 28 -

Non le era possibile recarsi a Genova prima del lunedì; il Gianfranco aveva replicato che il lunedì era troppo tardi ed aveva riattaccato il telefono; aggiungeva che all'inizio della conversazione le aveva precisato di trovarsi a Carrara; aveva immediatamente riferito della telefonata ricevuta dal Faina alla Ferretti la quale successivamente le aveva ritelefonato per dirle che il Sandro le aveva chiesto le chiavi dell'appartamento; essa aveva risposto negativamente perchè l'appartamento serviva al suo padre; aggiungeva che in una circostanza il Faina l'aveva accompagnata in località "Montagna" sopra Savona ove il Faina aveva a disposizione un'abitazione rustica; aggiungeva che la sera precedente l'interrogatorio le aveva telefonato la Chiara, donna del tatuato, che le aveva chiesto se avesse letto i giornali in ordine all'arresto di Sandro Meloni e se sapeva qualcosa del Gianfranco; la stessa aveva aggiunto che il telefono suo - cioè della Nadia - era sotto controllo e che aveva bisogno assoluto di parlare con lei di persona, precisando che sarebbe arrivata a Genova con il treno lunedì 24 alle 10 a porta Principe; le aveva anche chiesto di poter fermarsi nella sua casa in Sanremo; concludeva precisando che il Faina dai suoi amici era chiamato Gianfranco o Gian, Gef dal Meloni, Maestro dall'Augusta e Primula dal Tatuato; metà dei viaggi del Faina erano Torino, Milano, la Toscana e la Spezia; una volta aveva accompagnato il Faina presso alcuni suoi amici risidenti a Pomarivicino alla Spezia.

La stessa Garibaldi Nadia veniva successivamente interrogata il 24 ottobre 1977 alle 16,45 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e dichiarava che, come concordato, si era incontrata con la Chiara alle

- 29 -

di quella mattina alla Stazione Principe di Genova; la Chiara le aveva subito chiesto se avesse saputo di quanto accaduto al suo amico Angelo che era stato arrestato insieme ad altri due, e dell'arresto del Meloni; la stessa Chiara aveva aggiunto che in ordine all'episodio per il quale erano stati arrestati, l'Angelo le aveva detto qualcosa la sera che si erano fermati a dormire in casa sua in Via Luccoli; la Chiara le aveva riferito di un ~~sequestro~~ sequestro di persona da effettuare a Livorno senza indicazioni sulla persona da sequestrare; la stessa donna le aveva detto che per fare il lavoro, i ragazzi disponevano di un fondo spese di lire 10.000.000 di cui non sapeva la provenienza; le aveva chiesto notizie del Gianfranco, e se le avesse telefonato; alla sua risposta negativa le aveva detto che le avrebbe telefonato perchè era nascosto in un posto sicuro; aveva aggiunto che l'Angelo era in qualche modo implicato nel fatto accaduto a proposito del giornale "La Stampa" di Torino, fatto al quale il Gianfranco era invece estraneo; in relazione ai dieci milioni, la Chiara le aveva detto che dovevano servire tra l'altro a trattare bene il sequestrato, a tenere due appartamenti a Livorno, uno per il sequestrato e l'altro per le riunioni, ed infine per l'acquisto delle armi per fare il lavoro; dopo aver lasciato la Chiara per recarsi all'Università si era nuovamente incontrato con la stessa che era in compagnia di una donna proprietaria di una tintoria e amica del proprietario di un furgoncino che avrebbe, secondo la Chiara, fornito all'Angelo una carta d'identità falsa; la donna aveva riferito alla Chiara che i Carabinieri avevano perquisito la sua casa; nell'occasione la Chiara ave-

va tentato di mettersi in contatto con l'avv. Lionello di Soccorso Rosso a Firenze senza trovarlo; la Chiara aveva manifestato la sua preoccupazione per Angelo e l'intenzione di recarsi a Livorno per il processo; aveva la stessa Chiara aggiunto che l'organizzazione cui apparteneva l'Angelo, sarebbe stata in grado di farlo evadere; secondo la Chiara un'altra ragazza era a conoscenza dei fatti di Livorno mentre altra ragazza sarebbe stata all'oscuro di tutto; infine la Chiara non sapendo che lei Nadia era già stata interrogata, le aveva suggerito, in caso di interrogatori, di negare qualsiasi conoscenza o qualsiasi fotografia mostratele.

Il 25 ottobre 1977 il Monaco veniva interrogato dal Sostituto Procuratore della Repubblica in Torino presso gli Uffici della Questura di Livorno, e dichiarava in aggiunta a quanto già detto, che non sapeva chi avesse noleggiato la vettura usata in Livorno, pensava che fosse rubata; ribadiva che sulla stessa si trovava Valerio, Filippo - che ora aveva appreso chiamarsi Messina - ed il Cinieri; le armi erano già in macchina ed egli era stato invitato a prendere una pistola sì che egli aveva scelto la più piccola; negava di aver mai conosciuto Di Napoli Attilio, mentre aveva in precedenza conosciuto Di Napoli Maria avendo nel 1974 abitato ad Asti; affermava di essere stato fra il luglio e l'ottobre in Sicilia; sul luogo dell'arresto aveva dato alle fiamme bende e lacci.

Dallo stesso Sostituto e nelle stesse circostanze di tempo e di luogo veniva interrogato in ordine a reati commessi in Torino anche il Meloni il quale ribadiva che dei tre arrestati in Livorno conosceva solo il Messina non avendo mai conosciuto nè il Cinieri nè il Monaco; negava di aver mai conosciuto il Di Napoli Atti-

- 31 -

lio, perlomeno persona avente tal nome, mentre aveva conosciuto molti "Attilio"; negava ogni rapporto con il gruppo "Azione Rivoluzionaria".

Anche il Messina era interrogato come sopra in ordine agli attentati alla Stampa ed all'impianto Gas di Torino nonché per le lesioni inferte a Ferrero Leone; rifiutava comunque di rispondere.

Il Cinieri nelle stesse circostanze ed anch'egli in ordine all'accusa di partecipazione all'attentato alla Stampa ed al ferimento del Ferrero dichiarava di non aver preso parte ai due fatti ora indicati, avendo trascorso le due sere in cui tali avvenimenti si erano verificati, in casa della suocera, cioè in casa della madre della donna con cui conviveva, come quella avrebbe potuto confermare, parimenti al di lei convivente Zinzania Vittorio; ammetteva di conoscere Vito Messina detto Filippo per rapporti sorti in ordine al suo interessamento politico, e di conoscere Monaco Angelo essendo stato con lui detenuto; negava di conoscere Meloni Sandro pur essendogli stata contestata la notorietà dei rapporti e collegamento fra il Meloni e Di Napoli Attilio fratello della sua convivente; ammetteva di conoscere certo Valerio da circa tre o quattro mesi; affermava di nulla sapere circa la vettura noleggiata a Pisa assumendo di esser stato a Livorno dal 28 settembre precedente ove ogni tanto aveva visto il Monaco, il Messina ed il Valerio; affermava di non sapere chi avesse procurato le armi; ammetteva di aver bruciato un volantino del gruppo di Azione Rivoluzionaria affermando di non voler dire come ne fosse venuto in possesso, e precisava che tali volantini circolavano normalmente al convegno di Bologna, al Palazzo Nuovo di Torino, o in altre città; affermava di non aver fatto uso nello

- 32 -

episodio di Livorno della pistola cal.7;65 Beretta, di essere stato disarmato al momento dell'aggressione e di aver preso una P. 38 da un borsello solo al momento della fuga.

Con rapporto del 22 ottobre 1977 (c.314/1) il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Livorno notificava al Procuratore della Repubblica di quella città che durante servizi svolti dal Nucleo Investigativo di Milano era stato notato il Messana aggirarsi per Milano, esattamente il 5.10.1977, alla guida di un furgone FIAT 238 targato MI N 58057; successivamente era stato accertato che tale motofurgone era proprietà di Valitutti Pasquale anagraficamente residente in Milano, ma di fatto dimorante in Chianni (Pisa) in una casa colonica di sua proprietà; si aggiungeva che fra il materiale sequestrato al Meloni era stato trovato un bigliettino con annotato un numero telefonico relativo alla rete di Chianni; che tra il materiale rinvenuto e sequestrato sulla persona del Messana risultava un triangolo di una busta per lettera con sopra scritte "0587-647210" numero corrispondente al posto pubblico di Chianni; che per di più alle ore 8,15 del 19 ottobre 1977 sulla strada che porta al Cisternino di Livorno erano stati notati due individui dal fare sospetto nei pressi di un furgone FIAT 238 vecchio tipo color grigio targato Milano. A seguito di tali notizie veniva richiesta*autorizzazione a procedere a perquisizione domiciliare e personale a carico del Valitutti. Nel senso ora riferito veniva alla Squadra Mobile della Questura di Livorno raccolta dichiarazione di Cappagli Claudio (c.329/1) il quale alle 17,15 del 20.10.77 affermava che appunto la mattina del 19.10 alle ore 8,15 mentre transitava per andare a Fauglia in località Cisternino, aveva notato un furgone FIAT 238 con sigla di Milano, nei cui

- 33 -

pressi sostavano due giovani in atteggiamento palesemente incerto; egli aveva rallentato per osservarli meglio ma i due visti guardati si erano voltati come se volessero non farsi riconoscere; i predetti erano *due* 25-30 anni dei quali uno alto, grosso, con barba e baffi e capelli con taglio normale, l'altro meno alto, di corporatura normale senza baffi nè barba; il primo poteva avere un'altezza di circa m. 1,90 e il secondo invece più basso di circa 25 cm.

Il 20 ottobre 1977 alle ore 14 veniva rinvenuta e sequestrata l'autovettura FIAT 125 targata LI 69695 risultante di proprietà di Gemignani Roberto e in uso ^{nelle notte del} ~~il~~ 18.10 al Meloni; essa veniva rinvenuta in località Martellini al Km.331 della SS.1 Aurelia con le portiere aperte.

Il 21 Ottobre 1977 (c.78/1) veniva rinvenuta e sequestrata sulla Via Guerrazzi di Cecina e più esattamente a 350 metri dal passaggio a livello per chi da Cecina Ma re si reca a S.Piero in Palazzi, completamente al di fuori del nastro stradale, con la parte anteriore lato de stante, con le portiere non chiuse a chiave, il sedile anteriore destro roto, la vettura Skoda 1000 targata MI N V10813 di proprietà di Meloni Sandro.

Nel frattempo il 19.10.1977 (c.83/1) i Carabinieri del nucleo Investigativo di Milano avevano eseguito perquisizione nell'abitazione del Messana Vito in Via Fucini 1, reperendo tra l'altro una bomboletta spray di olio lubrificante per armi marca Beretta nonché documenti, lettere, fotografie varie.

La esecuzione alla perquisizione autorizzata in danno di Valitutti presso la di lui abitazione in Chianai veniva rinvenuto un furgone FIAT 238 targato MI N 58057 di color grigio e con all'interno una branda pieghevole, un frigorifero, una stufa, un frizer, due sedie,

- 34 -

nonchè un'auto Volkswagen targata GO 417399 colore rosso. Nella stessa data il Valitutti veniva fermato come sospetto complice degli autori del tentativo di sequestro in danno del Neri.

Il 24 ottobre 1977 (c.8 vol.interrogatori) il Valitutti veniva interrogato previa contestazione quale indiziato del reato di tentativo sequestro di persona, tentativo omicidio aggravato e reati connessi; ammetteva di conoscere da dieci anni il Messina e di aver ricevuto la visita di quest'ultimo in Chianni, ove si era stabilita da alcuni mesi con la convivente Castelnovo Carla, il 7 ottobre precedente; il Messina si era anche fermato a dormire due notti ed il 9 ottobre era stato raggiunto da due suoi amici che gli aveva indicato con i nomi di Marco e Valerio, il primo dei quali caratterizzato da un tatuaggio e più piccolo di statura, mentre il Valerio era più alto, circa m. 1;87, con occhiali, senza barba ma con baffi. Egli in quell'occasione aveva chiesto al Messina la restituzione di un furgone che gli aveva lasciato quando si era recato a Milano per ritornare a Chianni con la Volkswagen; il Messina gli aveva così riportato il furgone il 14 ottobre, previo appuntamento alla stazione di Livorno; aggiungeva che aveva chiesto al Messina di fissargli un appuntamento alla Motorizzazione di Milano per la revisione del furgone; ma il Messina nel riportargli il furgone gli aveva detto che aveva fissato la revisione dello stesso alla Motorizzazione di Livorno per il 19 ottobre (mercoledì); egli tuttavia aveva chiesto alla Motorizzazione di Livorno di spostare la cosa al mercoledì successivo perchè aveva in corso la vendemmia; con il Messina era rimasto d'accordo che nel venire a Livorno per rimandare la data della revisione, doveva passare per la Stazione Ferroviaria

- 35 -

di Livorno per il caso che egli vi si trovasse; infatti ve lo aveva trovato in compagnia del Valerio, sì che con i due e la Castelnuovo si erano recati a mangiare in una rosticceria; nel pomeriggio il Messana si era allontanato ed essi erano rimasti in compagnia del Valerio fino all'ora di cena, quando erano tornati a mangiare in altra rosticceria e poi verso le 23,30, lasciato il Valerio in una piazza di Livorno, erano tornati a Chianni. Successivamente a seguito di contestazioni il Valitutti chiese che su richiesta del Messana egli aveva spostato l'appuntamento per la revisione del furgone avendo gli il Messana chiesto un favore; egli avrebbe dovuto ricevere un pacco dal Messana da consegnare in un certo luogo il giorno successivo; infatti il martedì il Messana gli aveva consegnato un pacco, del quale egli in un primo momento aveva pensato che contenesse armi ma poi sentendolo tanto leggero vi aveva dato un'occhiata ed aveva constatato che conteneva bende e ceretti; rettificando ancora una volta quanto or ora detto, il Valitutti affermava che egli era stata consegnata una borsa da viaggio color azzurro con manici, molto pesante, e precisava di non sapere che cosa contenesse perchè non vi aveva guardato; era rimasto d'accordo con il Messana di riportargli la borsa l'indomani mattina alle 7,15 presso la strada degli Archi nella prima strada a sinistra; in effetti all'ora indicata era arrivato il Messana in compagnia del tatuato che egli conosceva con il nome di Marco, non era presente il Valerio ma un'altra persona che rispondeva al nome di Carlo, piuttosto rotondetto, senza barba, di statura media di circa 27 anni; quest'ultimo era rimasto con lui

- 36 -

con l'accordo che quando gli altri fossero tornati egli lo avrebbe accompagnato alla stazione della città più vicina per prendere il treno; escludeva recisamente che potesse identificarsi il "Carlo" con il Meloni che egli aveva avuto occasione di vedere in televisione al momento dell'arresto; quanto agli elettrodomestici trovati sul furgone, precisava che quando si era recato sulla strada degli Archi il furgone era vuoto; gli elettrodomestici erano stati caricati successivamente per far sgomberare la cantina ed anche per far apparire che il furgone serviva da luogo di sgombero; era rimasto sulla via degli Archi per circa due ore cioè fino alle 10 e durante quel tempo aveva scambiato pochissime parole con l'individuo rimasto con lui il quale solo quando erano ormai quasi le dieci aveva cominciato a innervosirsi, sì che a sua richiesta lo aveva accompagnato a Pontedera ove lo aveva lasciato in paese; quella mattina sulla via degli Archi c'era anche la sua ragazza, Carla Castelnuovo; ciò dimostrava che egli non era a conoscenza di quanto doveva accadere e che gli aveva fatto quanto detto solo per amicizia verso il Messana; d'altra parte egli aveva avuto l'impressione che tutta l'attività che si stava svolgendo fosse diretta ad aiutare o preteggere dei compagni in qualche modo in difficoltà e ricercati.

Il 25 ottobre successivo (c.2 vol testi) veniva interrogato Gemignani Roberto in qualità di teste ed in tal senso dichiarava di esser partito per Roma il giovedì pomeriggio della settimana precedente 20 ottobre prendendo una macchina a noleggio presso la Maggiore di Livorno; il giorno precedente era stata eseguita alle ore 13,30 una perquisizione nella sua

- 37 -

abitazione; aveva dovuto prendere a nolo un'auto perchè quella di sua proprietà era stato costretto a lasciarla sull'Aurelia avendo il motore fuso; ciò era accaduto mentre egli andava in giro; si trattava di una Fiat 125 color giallo; al momento del guasto l'aveva lasciata sulla strada portando con sé solo il libretto di circolazione; precisava di non ricordare la data in cui era accaduto quel guasto ma riteneva fosse un lunedì e poi aveva fatto ritorno con l'auto-stop; negava di conoscere il Meloni per lo meno con tal nome; aveva fuso il motore rientrando da Viareggio ove era andato a fare un giro, era solo e saranno state le 18 o le 19; ammetteva di aver prestato la sua vettura al Meloni nel giugno o luglio precedente allorchè si era verificato un incidente in Monterosso. Successivamente affermava di voler dire la verità ed ammetteva di conoscere Meloni Sandro, che era venuto a trovarlo a casa la domenica ~~15~~ 16 ottobre dicendo che era giunto con la sua Skoda celeste la quale aveva un guasto all'alternatore; quella sera il Meloni aveva dormito in casa sua e l'indomani, lunedì mattina, avendo necessità di tornare a Milano egli gli aveva detto di prendere la sua macchina; il Meloni aveva detto che doveva recarsi a Milano per andare da un dottore e che sarebbe tornato in serata; era invece ritornato il martedì verso le ore 13 dicendo che aveva fuso il motore sull'autostrada; egli nel frattempo aveva riparato il guasto alla Skoda rivolgendosi ad un elettrauto sito in Via Maggi; il Meloni aveva preso le chiavi della sua auto e se ne era andato essendone stanco perchè la notte non aveva dormito; gli aveva raccontato di essersi fermato avendo visto accendersi la spia dell'olio, era sceso ed aveva percorso

a piedi moltissimi chilometri in cerca di un distributore per acquistare dell'olio; poi era tornato alla macchina ma non aveva trovata perchè era stata rimorchiata via; accompagnato dalla Polizia presso il soccorso Auto aveva ripreso la vettura e si era avviato fino a che non si era reso conto che era impossibile proseguire; insieme al Meloni, egli Gemignani si era recato a bordo della Skoda nel luogo ove era stata lasciata la sua vettura; aveva tentato di farla marciare ma tutto era stato inutile mentre non avevano tentato di rimorchiarla perchè non avevano corda; tornati a Livorno alle ore 15 il Meloni se ne era andato e non l'aveva più rivisto; il Meloni era senza bagagli; il giovedì 20 dopo aver preso a noleggio un'auto alla Maggiore si era avviato verso Roma ma giunto poco dopo Grosseto aveva deciso di lasciare l'auto e di proseguire con l'autostop cesa che aveva fatto anche al ritorno; aveva poi tenuto la vettura per qualche giorno girando per la città; non era poi rientrato nell'appartamento in cui abitava perchè aveva visto che c'era la Polizia ed aveva soggiornato così presso la madre; negava che altri avesse dormito in casa sua ad eccezione del Meloni quella sola sera del 16/10, nè altri vi era venuto in compagnia del Meloni; negava di conoscere il Messina, il Cinieri ed il Monaco ed affermava di non aver mai visto l'uomo effigiato nella foto che gli veniva mostrata e che rappresentava il Valitutti.

Lo stesso giorno 25/10 (c. 6^o vol. testi) veniva interrogato Castelnovo Carla - già interrogata dai Carabinieri (c. 359/19) - che ammetteva di aver conosciuto il Messina come amico del di lei convivente Valitutti Pasquale; il Messina era venuto a trovarli a

- 39 -

Chianni due o tre volte; dopo qualche giorno dalla restituzione del furgone il Messana era tornato con altri due amici, di cui uno più basso e l'altro più alto; e aveva poi visto il Messana quando era venuto con il Valitutti per ottenere il rinvio della revisione del furgone, e con il Messana aveva visto l'amico più alto; avevano pranzato in una rosticceria, poi il Messana se ne era andato mentre essi erano rimasti con l'amico; aggiungeva che con il predetto erano andati a Carrara ove avevano preso altra persona, poi tornati a Livorno avevano lasciato l'uomo più alto in una piazza di Livorno e l'altra persona era venuta con loro a Chianni; l'indomani quest'ultima era venuta con loro a Livorno. Successivamente nel corso della medesima deposizione la Castelnuovo ritraeva dicendo che non era vero che fossero andati a Carrara ed avessero preso con loro altra persona, non sapeva perchè avesse detto ciò; in realtà avevano lasciato l'amico del Messana in una piazza di Livorno e l'indomani erano tornati in città, ma alla domanda diretta a conoscere le ragioni di tale ritorno a Livorno non rispondeva, così come non rispondeva perchè avessero sostato in via degli Archi; alla domanda se nel furgone ci fossero gli elettrodomestici rispondeva affermativamente ma non rispondeva alla domanda di spiegare il motivo della presenza degli elettrodomestici; dichiarava che nell'attesa era sempre rimasta sdraiata all'interno del furgone e non aveva visto nè il Messana nè altri; poi dichiarava che la persona che era in attesa vicino al furgone con il Valitutti era il giovane che era stato fermato a Milano e che aveva riconosciuto nelle fotografie pubblicate sui giornali.

L'indomani, 26 ottobre 1977, la Castelnuovo si ripre-

- 40 -

sentava spontaneamente avanti al Sostituto Procuratore affermando che il giorno precedente non si sentiva bene e voleva modificare quanto dichiarato; non ricordava se il Messina fosse venuto con gli amici prima o dopo la riconsegna del furgone; che non era vero quanto detto a proposito del viaggio a Carrara e che non riusciva a ricordare quanto fatto nel pomeriggio trascorso a Livorno in compagnia dell'amico del Messina; confermava che la mattina del mercoledì era venuta con il Valitutti sul furgone sulla Via degli Archi; li erano stati raggiunti da una persona ^{di} che non conosceva il nome e che le sembrava di aver riconosciuto nell'immagine trasmessa alla televisione quando era stata fermata a Milano; confermava che quella mattina sul furgone c'erano gli elettrodomestici che erano stati caricati ~~perchè~~ perchè avevano intenzione di venderli; alla domanda per quale ragione fossero rimasti in attesa nella via degli Archi rispondeva che erano in attesa che venisse portata la persona da sequestrare; tuttavia di ciò non era sicura perchè il Valitutti non glielo aveva detto; sulla via degli Archi si erano fermati per più di due ore ed erano poi ripartiti per Pontedera ove in paese avevano lasciato la persona che era con loro.

Anche il fermo del Valitutti veniva convalidato, mentre venivano emessi ordini di cattura per vari reati fra cui tentato omicidio aggravato e tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, nei confronti del Messina, del Monaco, del Cinieri e del Meloni, ed in un secondo momento anche nei confronti del Faina.

In data 23/11/1977 il P.M. trasmetteva gli atti al

- 41 -

Giudice Istruttore di Livorno per la formale istruzione, mentre avendo disposto lo stralcio degli atti relativi ai reati di porto e detenzione di armi comuni e di armi da guerra nonché di alterazione di pistola predisponendola per l'uso di silenziatore, e di fucile da caccia segandone la canne ed il calcio, lo stesso Pubblico Ministero traeva a giudizio direttissimo avanti al Tribunale di Livorno il Cinieri, il Messina ed il Monaco. Detto Tribunale con sentenza del 25 novembre 1977 condannava il Cinieri ed il Monaco alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire 400.000 di multa ciascuno ed il Messina alla pena di anni tre mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa. Contro tale sentenza proponevano appello sia il P.M. che gli imputati e la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 21 giugno 1978 in parziale riforma della sentenza di 1° grado, elevava la pena inflitta al Cinieri ed al Monaco ad anni cinque e mesi tre di reclusione e lire 500.000 di multa ciascuno e quella inflitta al Messina ad anni quattro e mesi tre di reclusione e lire 400.000 di multa. A seguito di rigetto del ricorso per Cassazione proposto dai tre predetti, la sentenza della Corte di Firenze passava in giudicato.

Nel frattempo veniva accertato che il tipo e la gradazione delle lenti per occhiali da vista marca Lozza trovati nel borsello giacente, dopo i fatti di causa, sulla Fiat 128 bianca avevano le stesse caratteristiche di quelle usate dal Faina cioè lenti per miopia bilaterale con 3,50 diottrie. Ciò poteva essere dimostrato dal fatto che il certificato medico rilasciato al Faina e da lui presenta-

- 42 -

to all'Ufficio per la Motorizzazione civile di Genova per la riconferma della patente di guida per autoveicoli cat. B in data 6/12/1974, indicava quel preciso difetto visivo e l'obbligo quindi di portare quelle lenti.

Venivano anche condotti accertamenti al fine di riscontrare in favore di quali persone lo stesso Faina avesse rilasciato assegni del proprio conto corrente n. 1629/80 acceso presso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Agenzia n. 13 di via XII ottobre n.7 in Genova, per il periodo di tempo successivo al 1/1/1977. Tra gli altri destava particolare interesse il fatto che il 6/10/1977 risultava dal Faina rilasciato assegno di lire 200.000 al nome di Guzzarda Giovanni e incassato presso la Filiale del Banco di Roma di Cecina l'8/10/1977; che altro assegno per lire 27.000 venisse sottoscritto dal Faina il 9/10/1977 a favore di Montagnani Maria e da costui, incassato presso la succursale di Pontedera della Cassa di Risparmio di Pisa nonchè l'assegno per lire 100.000 datato 4/11/1977 a favore della Maggiore Autonoleggio incassato presso il Banco di Roma succursale di Civitavecchia. Si apprendeva parimenti che il Faina aveva noleggiato a Genova presso l'autonoleggio "Maggiore" e con anticipo di lire 50.000 l'autovettura Fiat 127 targata Roma S 32562 successivamente abbandonata il 31/10/1977 in Civitavecchia nei pressi del garage "Maggiore" con il fanale anteriore sinistro rotto, dopo aver percorso 900 km.; nonchè l'invio da parte del Faina alla Siviero, gestrice dell'autonoleggio Maggiore di Civitavecchia, di una raccomandata contenente le chiavi di quella vettura ed un assegno di c/c n. 1629/80 per lire 100.000 a favore della società Maggiore. L'im-

- 43 -

piegato della "Maggiore" di Genova Linosa Domenico interrogato dichiarava di aver consegnato al Faina l'autovettura di cui sopra alle ore 15,45 del 20/10/1977, identificata il beneficiario dell'assegno n.30243797 di lire 200.000 emesso a Cecina il 6/10/1977, si apprendeva che lo stesso Guzzardo Giacomo era titolare di un'agenzia immobiliare in Marina di Cecina, attività nella quale era coadiuvato dal genitore Guzzardo Stefano, il quale interrogato affermava che il 6/10/1977 si era a lui presentato nei locali dell'agenzia un signore che gli aveva fatto richiesta di un appartamento ammobiliato per due mesi; egli gli aveva fatto visitare un appartamento posto in via della Vittoria n.43/1 e con lui aveva stipulato un contratto di affitto ricevendone in pagamento un assegno per lire 200.000; nell'occasione il predetto aveva dichiarato chiamarsi Faina Gianfranco ed aveva affermato che sarebbe ritornato a ritirare la chiavi; infatti alcuni giorni dopo il Faina si era presentato all'agenzia in compagnia di una giovane donna di circa 30 anni dal Guazzardo riconosciuta in sede di ricognizione fotografica per Giorgi Monica nata a Livorno il 3/1/1946, aveva ritirato le chiavi dell'appartamento promettendo di restituirle dopo averne fatto il duplicato e si era recato con il Guzzardo all'appartamento per riceverne la consegna; in seguito a richiesta della proprietaria dell'alloggio Rossi Flora che si era con il Guzzardo recata all'appartamento affittato, il Faina aveva esibito come documento il riconoscimento per la compilazione della schedina da trasmettere al locale Commissariato di P.S., la patente di guida i cui estremi la Rossi aveva personalmente ricopiati su di un foglio for-

- 44 -

nitole dallo stesso Faina insieme ad una macchina da scrivere portatile; dopo qualche giorno il Guzzardo era ritornato nell'appartamento per farsi restituire le chiavi originali e in assenza del Faina aveva trovato nell'alloggio un individuo che stava facendo pulizie e che egli poi aveva riconosciuto in sede di ricognizione fotografica per Monaco Angelo; aggiungeva il Guzzardo che quando aveva accompagnato la proprietaria Rossi Flora all'alloggio per ottenere il documento di riconoscimento del Faina, avevano visto anche un altro giovane che aveva loro offerto un caffè ed avevano sentito che nell'alloggio risuonavano voci di donne.

Interrogata anche una vicina di casa, Quagliolini Marisa (c.696/1) costei riferiva che in un giorno imprecisato dell'ottobre 1977 aveva visto entrare ed uscire dall'appartamento della Rossi quattro individui uno dei quali dotato di occhiali da vista che essa aveva visto alla guida di un'auto Citroen color Rosso targata Ge, esattamente una Ami 8; secondo la donna i predetti uscivano intorno alla mezzanotte e rientravano a notte tarda; la stessa effettuava il riconoscimento fotografico di tre persone e cioè Faina Gianfranco, Messina Vito e Monaco Angelo. La sera del tre dicembre 1977 Agenti di P.S. usando alcune delle chiavi trovate sulle persone degli arrestati avevano aperto la porta del predetto alloggio ed avevano proceduto ad ispezionare i locali rinvenendo tra l'altro un paio di occhiali da vista con la lente sinistra rotta ed un rasoio elettrico; in particolare si segnalava (vedi c. 668/1) che una chiave apriva la porta esterna del primo piano dello stabile e l'altra apriva la porta interna dell'apparta-

- 45 -

mento; le lenti degli occhiali rinvenuti avevano la stessa gradazione e qualità di quelli rinvenuti nel borsello e cioè -3,50 diotrie corrispondenti a quelle prescritte al Faina per laguida di autoveicolo. Il 10 dicembre 1977 alle ore 10,30 i Carabinieri della Stazione di Montenero (Livorno) ricevevano segnalazione che in un viottolo adiacente la via del Pino erano stati rinvenuti nascosti in un canneto uno zaino tipo militare, una borsa valigia ed una borsa in vilpelle piena di materiale che sembrava esplosivo. Accorsi sul posto, i Carabinieri innanzi tutto procedevano a rilievi fotografici e quindi repertavano gli oggetti trovati. In particolare attiravano l'attenzione un timbro ad umido del Sindaco del Comune di Forno Canavese dott. Giancarlo Benso, un timbro ad umido dello stesso Comune, due timbri a secco riproduttori ^{Le scritte} "Comune di Forno Canavese (TO)", una punzonatrice per applicare fotografie sulle carte di identità, n.12 blocchetti contenenti 396 marche ciascuno, in uso per i diritti comunali; nella borsa contenente tra l'altro i timbri ed il materiale di Forno Cavarnese venivano rinvenute delle chiavi di autovetture avvolte in due biglietti, ognuno dei quali recante ~~to~~ scritto in biro ed a matita un numero di targa ed una strada di Livorno; sempre nella borsa di pelle venivano rinvenute n. 106 tessere di riconoscimento in bianco per operai e impiegati della società Alfa Romeo per l'accesso agli stabilimenti. I Carabinieri intervenuti facevano rilevare che in base allo stato dei luoghi e delle cose gli involucri potevano essere stati depositati in loco circa due e tre giorni; che dato il luogo prescelto posto a tre metri dalla strada era evidente che chi vi a-

- 46 -

veva lasciato quel materiale aveva fretta di disfarsene; che tale fretta anche veniva dimostrata dal fatto che non era stata fatta alcuna cernita del materiale più compromettente da distruggere, lasciando intatti i foglietti avvolgenti le chiavi dell'auto. In base ad indagini immediate si accertava che il numero di targa LI 21763 apparteneva ad una BMW 520 di proprietà di Fedi Vittorio ma in uso al genero Moscati Gianfranco il quale dichiarava che allorchè usava quella vettura poi ceduta alla concessionaria BMW di Livorno era solito lasciare quella macchina nei pressi di Via Maggi - Via Fagili ove aveva un magazzino di giocattoli e che per le riparazioni si era di solito servito presso l'autofficina-carrzeria di Scalici-Stanislao; precisava il Moscati che nell'arco di un anno aveva portato la vettura in quell'officina sei o sette volte ed in ^{un} caso ve l'aveva dovuto lasciare per una ventina di giorni; aggiungeva che le riparazioni meccaniche venivano in genere effettuate da un giovane identificato per Gemignani Roberto.

Il numero di targa LI 153501 venne accertato appartenere alla Fiat 130 marrone metallizzato di proprietà di Bonelli Antonino fin dal 16/5/1977 che ne era tuttora in possesso avendo ^{lo} acquistato tramite l'autocarrozzeria Scalici; precisava il suddetto che le chiavi dell'auto dovevano essere state riprodotte nell'officina Scalici ove la vettura era rimasta per circa una settimana nel periodo maggio-giugno 1977. Il materiale del Comune di Forno Canavese risultava sottratto furtivamente da quegli Uffici il 5/1/1977. Ma il ~~caso~~ ^{caso} di maggio ^{di} rilievo consisteva nel fatto che il materiale rinvenuto comprendeva n.7 pacchi

- 47 -

di 40 cilindretti ciascuno di esplosivo da 100 grammi, un cilindro di cheddite da 1 kg., miccia a lenta combustione pari a 5 rotoli da 50 metri l'uno, centinaia di cartucce per fucile e per pistola di vario calibro, una pistola calibro 6 a tamburo marca Mondial, una pistola a tamburo calibro 1043 marca Castelli, 2 confezioni spray di olio detergente per armi Beretta, una confezione di olio spray detergente come sopra, 617 cartucce detonanti a miccia di cui 600 in 6 scatole della S.I.P.E. e 17 avvolte in carta da giornale, ed una chiave per pistola.

Lo stesso 10 dicembre 1977 alle ore 13 Bonsignori Ivo consegnava al Maresciallo di P.S. della Questura di Livorno Maestripieri Ivo, alcune targhe, documenti vari ed altri oggetti che dichiarava di aver rinvenuto lungo la scarpata della Variante "Aurelia" a circa 300 metri dalla via del Levante in direzione di Pisa, nei pressi di un cartellone pubblicitario. Portatosi sul posto il Maresciallo Maestripieri rinveniva nello stesso luogo una copia della Gazzetta ^{del} Popolo di Torino datata martedì 14 giugno 1977 ed una busta bianca sopra alla quale era incollato un rettangolo di carta con la scritta "Fiat 124 coupè sport TO 921027 - tel. 0008688 - Intellicato Vincenzo n. Carignola 24/6/1929, res. Tor .S. Toriccio 6".

Interessata immediatamente la Questura di Torino, veniva accertato che intestatario della vettura Fiat 124 coupè targata TO 921027 era Tenna Pietro il quale interrogato ammetteva di essere stato proprietario di quella vettura anche se non ricordava esattamente il numero; affermava che egli quasi certamente aveva lasciato le targhe e la carta di circolazione di quell'auto in un ripario a muro di un alloggio di Torino sito in Via Pi-

- 48 -

sa n. 13 secondo piano ove aveva abitato fino al settembre del 1976 e che poi aveva lasciato a Cinieri Salvatore con tutto l'arredamento, per la somma di lire 500.000.

Circa l'altro materiale rinvenuto presso l'Aurelia si appurava che due cartee di identità in bianco erano state sottratte al Comune di Varisella (TO) il 10/1/1977 insieme ad altri esemplari; che le targhe autocarro TO -F 50779 erano state rubate in Torino il 17/6/1977 ad un automezzo di proprietà della Biblioteca Nazionale; la targa "Prova TO-2458" era stata denunciata come rubata presso il Commissariato di P.S. Barriera di Milano il 6/11/1976 da Pinaroli Mario; la ricevuta di lire 50.000 del "Country Club Castiglione" era risultata smarrita ad Asti dal proprietario Burroni Massimo ed i dati anagrafici dello stesso risultavano riportati nel retro della ricevuta; il passaporto e la patente di guida intestati a Mc Neil James erano provento di un furto compiuto in aprile del 1977 e denunciato a Cervinia.

Così come aveva a suo tempo provveduto nei confronti di Valitutti Pasquale, il Giudice Istruttore di Livorno emetteva mandato di cattura nei confronti di Gemignani Roberto accusandolo di concorso nei reati già contestati al Cinieri, al Messina al Monaco, al Meloni ed al Valitutti nonché di detenzione illegale e porto illegale di ingente quantità di esplosivo di munizioni, di un'arma comune e di un'arma da guerra, di ricettazione del materiale sottratto al Comune di Forno Canavese e di altri reati minori.

Lo stesso G.I. contestava poi a Cinieri, Messina, Monaco, Meloni, Valitutti, Faina e Gemignani il furto pluriaggravato di targhe d'auto sottratte nella notte

- 49 -

fra il 18 e il 19/10/1977 in Castiglioncello a Pizzi Paolo; di apposizione di una firma apocrifica "Riz-
zo Andrea" sul contratto di noleggio di una Fiat 128
presso la "Maggiore" di Pisa; di truffa in danno del-
la predetta società, di concorso nella detenzione il-
legale e nel porto degli esplosivi e delle armi non-
chè dell'altro munizionamento rinvenuto in via del
Pino nonchè di ricettazione del materiale sottratto
al Comune di Forno Canavese ed al Comune di Varisel-
la e delle targhe d'auto rinvenute sulla Via Aurelia,
provento dei furti indicati.

Nell'ambito delle ricerche dirette a verificare a
favore di chi e per quale causale il Faina avesse e-
nesso assegni nel periodo prossimo a quello in cui
si erano verificati i fatti di causa, si accer-
che l'assegno da lire 27.000 n. 030243798 datato
6/10/1977 era stato dal Faina intestato a Montagnani
Mario il quale interrogato dichiarava che nei primi
giorni del mese di ottobre del 1977 si era presenta-
to nel suo negozio di abbigliamento sito in Chianni
(Pisa) un individuo che egli aveva visto poco prima
in compagnia del Valitutti Pasquale; lo sconosciuto
aveva acquistato una giacca di velluto di colore
beige a coste tipo cacciatore taglia 50 per il prez-
so di lire 27.000 e che gli aveva chiesto di poter
pagare con un assegno essendo conosciuto dal Valitut-
ti, circostanza che il Montagnani aveva appunto poco
prima riscontrato.

Giannelli Claudio (c.608/1), udito ~~come~~ come teste
dalla Squadra Mobile affermava di aver iniziato a
gestire il ristorante detto "Ostria" in via dell'O-
ragine 39 a Livorno, alla metà del luglio 1977 e di
aver notato subito che fra i clienti più assidui vi
era un certo "Robertino", cioè Gemignani Roberto, che

- 50 -


si recava spesso nel locale insieme alla fidanzata Raugel Roberta; aggiungeva che aveva anche notato fra i frequentatori tre giovani due dei quali aveva poi riconosciuto attraverso le foto pubblicate sui giornali come arrestati per il tentato sequestro Neri e che identificata nel Messana e nel Monaco; i tre predetti, venivano saltuariamente e poi per un periodo di circa un mese non li aveva più visti; poi ai primi di settembre erano tornati nel suo locale sia il Messana che il Monaco insieme ad un altro individuo che dalle fotografie aveva individuato per il Cinieri; quest'ultimo aveva consumato pranzo e cena ininterrottamente presso di lui per circa venti giorni mentre gli altri due venivano saltuariamente con lui; essi occupavano sempre il medesimo tavolo nel corridoio prospiciente l'ingresso in fondo sul lato sinistro; in tali ripetute frequentazioni egli aveva constatato che essi conoscevano il Gemignani ed anche la Raugel, perchè spesso il Monaco ed anche gli altri si recavano al tavolo del Gemignani e conversavano tra loro; precisava che il Gemignani e la ragazza frequentavano il suo locale mediamente tre o quattro volte alla settimana; la mattina del 20 ottobre nel vedere le notizie e le foto sul giornale del Messana, del Monaco e del Cinieri aveva commentato con i suoi familiari che i predetti si erano recati nel locale per l'ultima volta 4 o 5 giorni prima.

Bernardeschi Marisa titolare del ristorante "Da Beppe" ad Antignano dichiarava (c.716/1) che nel suo locale era venuto spesso negli ultimi due anni un giovane in compagnia di una donna, negli ultimi tempi sostituita da un'altra ragazza più piccola, giovane che riconosceva nel Gemignani Roberto; aggiungeva che nella primavera del 1977 il Gemignani era

* 51 -

stato nel suo locale in compagnia di altri giovani tra i quali la tennista Monica Giorgi; verso la metà dello ottobre 1977, un martedì sera, il Gemignani era venuto nel locale con una ragazza ed aveva preso posto nella saletta d'ingresso da via dei Bagni ma poco dopo erano entrate altre persone, forse cinque, che unitamente al Gemignani ed alla ragazza ammontavano a sette in tutto, tanto che aveva dovuto preparare un tavolo nell'altra sala sotto la televisione; era certa che si era trattato di un martedì in quanto ricordava che i predetti avevano consumato del pesce - cosa da lei gradita - perchè il giorno dopo mercoledì era il turno di riposo del locale.

Nel riesame dei predetti avanti al G.I. il Giannelli (c. 46 vol. testi) confermava di aver riconosciuto nei tre arrestati tre frequentatori del suo locale; aggiungeva che fin dall'inizio si erano intrattenuti con il Gemignani, ma il Faina, successivamente riconosciuto fotograficamente, vi era stato poche volte; poche settimane dopo erano spariti tutti e tre e successivamente erano comparsi in compagnia del Cinieri; egli aveva pensato che quest'ultimo fosse ospite del Gemignani sia perchè il Gemignani abitava in Piazza Magenta a 100 metri dal suo locale sia perchè il Cinieri non era di Livorno e quindi doveva stare presso qualcuno, ed anche perchè una volta aveva visto che il Cinieri aveva le guancie sporche di sapone da barba e glielo aveva fatto notare, al che il Cinieri aveva risposto che si era appena rasato; certamente, aggiungeva, un barbiere non lo avrebbe lasciato uscire con il sapone sul viso, e poichè la schiuma era ancora fresca era evidente che si era rasato in casa da pochi minuti; aggiungeva che il Gemignani aveva ammesso di conoscere il Cinieri quando, egli Giannelli, una volta gli aveva chiesto se si trattava di un Carabiniere al che il Gemignani aveva risposto ridendo; aveva



- 52 -

visto il Gemignani anche dopo l'arresto dei tre e gli aveva detto che la Polizia aveva voluto sapere da lui circa la presenza dei tre nel suo locale, anzi a richiesta del Gemignani egli gli aveva detto di aver dichiarato che il Gemignani conosceva quegli individui; gli aveva quindi chiesto se fosse nei pasticci ed il Gemignani gli aveva risposto "lo vedi cosa succede a frequentare certa gente?".

Identificato il precedente gestore del locale "Osteria" successivamente gestito dal Giannelli, in Cappelli Lionello (c.66 vol. testi) questi dichiarava di aver tenuto quel locale fino alla metà del mese di luglio 1977 e confermava quanto già dichiarato ai Carabinieri ed in particolare (c.1283/1) che egli aveva riconosciuto in uno degli arrestati per il rapimento Neri persona che aveva frequentato il suo locale e che vi si era intrattenuta con la tennista Monica Giorgi; aveva per lo più visto il Messina anche con il Robertino (Gemignani).

La moglie del predetto Jean Marie Webb (c.67 vol. testi) confermava di aver notato tra i frequentatori del locale "da Nello" in via dell'Origine tenuto dal di lei marito fino alla metà del luglio 1977, un certo Robertino nonché una ragazza bassa che sapeva insegnare al Liceo; riconosceva tra varie fotografie quelle riproducenti il Messina, il Meloni, il Faina, ed il Valitutti come frequentatori del locale.

La Bernardeschi (c.81 vol. testi) ribadiva di essere certa che la sera del martedì già da lei precisato, con il Robertino si erano messi allo stesso tavolo oltre alla sua ragazza, altre cinque persone, e fra tutti la ragazza del Gemignani era l'unica donna.

Martellini Arnaldo, già interrogato in sede di indagini di polizia giudiziaria (c.414/1) dichiarava di conoscere Gemignani Roberto e di aver controllato per

- 53 -

sua richiesta un alternatore di marca PAL, marca che veniva montata generalmente sulle auto Skoda; egli non aveva avuto modo di vedere tale auto perchè il Gemignani gli aveva portato il pezzo da rivedere alla sua officina; l'alternatore da lui smontato e controllato non presentava difetti per cui era stato rimontato senza la necessità di riparazione; precisava che il lavoro all'alternatore risaliva al 13 o 14 del mese di ottobre (la sua prima dichiarazione era del 25/10/1977) e si dichiarava sicuro di ciò perchè in quei giorni aveva dovuto effettuare una riparazione di un motorino Fiat della ditta Mannini di Livorno: per fare tale lavoro aveva dovuto andare a comprare dei pezzi presso il magazzino Coral, ditta che gli aveva rilasciato un buono di consegna n. 4266 recante la data del 13/10/1977; non aveva richiesto alcun compenso al Gemignani il quale lo aveva pregato di fare il lavoro al più presto possibile dicendo che serviva ad un suo amico e durante quel giorno lo stesso Gemignani si era recato due o tre volte a sollecitare il lavoro sicchè il pezzo gli era stato riconsegnato verso le 17 o 17,30.

Riesaminato ^dal Giudice Istruttore, il Mantellini ribadiva tali dichiarazioni aggiungendo di aver detto al Gemignani che probabilmente l'alternatore non aveva funzionato perchè aveva qualche filo staccato o che faceva contatto; successivamente ai fatti di causa egli aveva chiesto scherzosamente al Gemignani che cosa fosse la storia della Skoda ed egli aveva risposto che era questione che riguardava gente che egli aveva appena conosciuto ed alla quale era estraneo.

Il Bonelli ed il Moscati, proprietari delle auto le cui chiavi erano state ritrovate in località Montenero insieme a biglietti indicanti le targhe delle stesse e i luoghi in cui usualmente venivano parcheggiate, confermarono al Giudice Istruttore le precedenti

dichiarazioni ribadendo la convinzione che i duplicati delle chiavi fossero state fatte nei periodi in cui le stesse erano rimaste in riparazione all'officina Scalici.

Scalici Stanislao titolare dell'autocarrozzeria omonima si presentava spontaneamente al G.I. per chiarire la sua posizione avendo subito una perquisizione; precisava che aveva conosciuto il Gemignani da più di un anno, e che dall'agosto-settembre 1976 lo aveva convinto ad andare a lavorare presso la sua officina con un determinato accordo per i compensi; ricordava che tra altri che venivano a far controllare i loro mezzi dal Gemignani vi erano Monica Giorgi, Marchetti Marco e Scarlatti Manrico; la Giorgi che insegnava in una scuola vicina, nell'inverno-primavera 1977 gli aveva chiesto di poter tenere qualche libro nell'ufficio annesso all'officina; e successivamente tramite il Gemignani aveva ottenuto di poter dormire nell'ufficio medesimo avendo leticato con la madre; egli aveva acconsentito ma poi sentendo che il fatto aveva destato l'interesse della Questura, aveva chiesto alla Giorgi di lasciare l'ufficio; il che era immediatamente avvenuto; ricordava che il giorno del tentato sequestro Neri, il Gemignani era andato a lavorare all'ora solita intorno alle 9,30 e che quel giorno il predetto si era lamentato perchè gli era stata fatta a casa sua una perquisizione; in quella circostanza o poco dopo il Gemignani gli aveva detto che conosceva qualcuno degli arrestati; la mattina del giorno seguente tra le 9 e le 10 il Gemignani gli aveva telefonato in officina per dirgli che doveva recarsi a Roma a visitare la sorella che stava male, se mal non ricordava, in treno; poi non si era più fatto rivedere se non quando era stato portato dalla Polizia al Giudice che

- 55 -

lo ricercava; gli aveva raccontato poi, forse in quella circostanza, che aveva conosciuto qualcuno degli arrestati; poichè non si poteva lavorare tranquilli con la Polizia sempre in giro, il Gemignani aveva convenuto sull'opportunità che, finiti alcuni lavori urgenti, egli se ne andasse "in ferie"; dopo molto tempo era ri comparso un sabato pomeriggio dopo che al mattino un maresciallo della Questura aveva chiesto a lui, Scalicci, se aveva visto in giro il Gemignani; gli aveva riferito ciò ed il Gemignani si era nuovamente allontanato senza più farsi vedere; in quella occasione gli aveva detto che era in un posto del Nord Italia ove faceva o c'era del vino buono; successivamente gli aveva telefonato per sapere se c'era qualcosa di nuovo; in occasione di una tal telefonata egli Scalicci gli aveva contestato di aver appreso dal Bonelli e da altri che i Carabinieri avevano rinvenuto bigliettini con chiavi della vettura del Bonelli e di altri, indicanti i luoghi in cui le auto venivano parcheggiate; il Gemignani gli aveva risposto di non sapere nulla.

Raugei Roberta interrogata dai Carabinieri il 25.10.1977 (c. 411/1) dichiarava che verso le ore 13 del 15.10.1977 nell'abitazione in cui viveva con il Gemignani Roberto era venuto a trovare quest'ultimo un giovane di circa 30 anni, alto 1,75, che certamente non era livornese; si era trattenuto circa 10 minuti e poi era uscito insieme al Roberto che era rincasato da solo alle 19,30; quella sera era rimasta in casa con il Roberto senza ricevere altre visite; la sera della domenica 16 erano andati a cena dai genitori di lei e vi si erano trattenuti fino alle 23 poi erano andati a letto; affermava categoricamente di non aver dato ospitalità ad alcun amico di Roberto e mostratale una foto del Meloni pubblicata sul giornale La Nazione del 22/10, dichiarava di non averlo mai visto, di non conoscerlo



- 56 -

e tanto meno di averlo ospitato nella sua abitazione. La Raugèi veniva nuovamente interrogata (c.22 vol.testi) dal G.I. il 5.12.1977 e dichiarava subito che quanto detto ai Carabinieri non era tutta la verità, giustificando tal versione allora fornita con il timore di dire cose che potessero nuocere al suo convivente già oggetto d'indagine perchè cosciente di alcune persone trattate in arresto per il fallito rapimento Neri; precisava che la sera del 16 ottobre, domenica, il Meloni aveva dormito nella loro abitazione, si era presentato inaspettatamente ed aveva chiesto ospitalità così che aveva consumato la cena con loro; la mattina del 17 essa non lo aveva rivisto ed aveva appreso dal Gemignani che era ripartito per Milano lasciandogli la macchina da riparare e prendendo in prestito la Fiat 125 beige del Gemignani; aveva rivisto il Meloni nel primo pomeriggio del martedì 18 quando si era ripresentato in casa ed aveva parlato con il Gemignani, si era trattenuto circa un quarto d'ora e poi era riuscito col Gemignani; lo aveva rivisto l'ultima volta quella sera stessa a cena al ristorante da "Beppino" di Antignano dove si era recato con il Gemignani ed ivi aveva visto arrivare il Meloni con altre quattro persone e tutti insieme avevano fatto un'unica tavolata; precisava che aveva visto tre di quelle persone qualche giorno prima al ristorante "da Nello" in via dell'Origine insieme al Meloni e cioè quelle che poi nella foto sui giornali il Gemignani le aveva detto chiamarsi Messina, Cinieri e Monaco; il quarto uomo aveva accento genovese, altezza di 1,75, occhiali da vista a goccia, capelli castani brizzolati, ^{lo} ~~era~~ aveva riconosciuto al 90% nella foto del Faina pubblicata sui giornali; alla cena non si era parlato granchè e per lo più si era guardato la televisione; poi con il Gemignani aveva

- 57 -

preso l'autobus ed era tornata a casa; nel locale erano entrate prima due persone, probabilmente Monaco e Cinieri, e poi il gruppo degli altri tre; ribadiva di aver visto insieme al Meloni, il Monaco, il Cinieri ed il Messana un paio di giorni prima che il Meloni andasse in casa loro la domenica 16, nel ristorante "Da Nello"; essendovisi recata con il Gemignani a pranzo vi aveva trovato Meloni con gli altri tre e presso il loro tavolo si erano fermati alcuni minuti a chiacchierare; successivamente in quel locale aveva visto il Cinieri da solo e probabilmente prima vi aveva visto Messina e Monaco; anche il Meloni aveva visto altre volte insieme agli altri nel ristorante "da Nello" nei giorni dello ottobre 1977; quando lo avevano incontrato da "Beppino" la sera del 18/10 il Gemignani non conosceva il Faina; tuttavia non era molto sicura che quella sera fosse con loro il Cinieri; non vi aveva visto invece il Valitutti che non conosceva ma la cui foto aveva visto con una fisionomia inconfondibile; affermava che dopo quei fatti il Gemignani si era allontanato da Livorno perchè temeva di essere indicato come il basista del sequestro tentato; precisava che la mattina del 20/10 il Gemignani era uscito di casa verso le 9 dicendo che si recava a Roma per una manifestazione, ne era ritornato la domenica 23 ed era in possesso di una Fiat 126 che diceva di aver noleggiato per andare a Roma; ammetteva che quando il 19/10 alle ore 13,30 era stata fatta una perquisizione nell'abitazione sua e del Gemignani il letto della camera accanto alla sua era disfatto ma ciò risaliva alla notte in cui vi aveva dormito il Meloni; la mattina del tentativo di sequestro il Gemignani era uscito di casa alle 8,50 per andare a lavorare; ed effettivamente vi si era recato perchè verso le 11, essendo di ritorno dal Comune ove era andata a presentare una domanda per un concorso di assistente a Monterotondo, ve lo aveva

trovato.

Veniva sentito quale teste e parte offesa del tentativo di omicidio Neri Tito, il quale precisava tra l'altro che era stato aggredito non appena scese le scale dell'edificio in cui abitava, da un individuo alto che dalle foto pubblicate sui giornali aveva ritenuto poter riconoscere nel Cinieri; questi lo aveva colpito al viso con un pugno, si che egli era rotolato all'indietro fino alla base degli scalini e quindi era stato colpito alla nuca con qualcosa di duro che non poteva precisare se fosse legno o gomma; aveva quindi intravisto il prof. Liubruno affacciarsi dalle scale e fermarsi un attimo sul pianerottolo degli ultimi tre scalini, quindi sparire; era poi stato trascinato per le spalle verso il portone e quando era giunto a circa un metro dal portone aveva sentito un secchio di acqua bollente invadergli la parte occipitale della testa e tutto intorno girare e tingersi di colori diversi; mentre si sentiva abbandonato aveva percepito uno stridio di gomme; non aveva sentito alcun colpo di pistola mentre ricordava che gli aggressori/avevano messo un laccio gommoso intorno alla bocca ed avevano tentato di introdurgli uno straccio o un tampone di stoffa inodore e insapore probabilmente per soffocare le sue grida; dichiarava di essere sorpreso dal fatto che gli aggressori lo avessero così facilmente riconosciuto posto che a quell'ora usciva di casa, fra tutti gli inquilini, oltre a lui, il già nominato prof. Liubruno.

Quest'ultimo a sua volta ribadendo quando già detto alla Polizia dichiarava (c. 20 vol. testi) che quando egli si era affacciato dalle scale dell'androne dell'edificio aveva visto colui che poi aveva riconosciu-

- 59 -

to per Tito Neri trattenuto con le spalle a terra da tre individui che voltavano le spalle alle scale, tutti posti a circa un metro e mezzo dall'ultimo scalino; in un primo tempo non avendo riconosciuto il Neri, aveva creduto che si trattasse di qualcuno in preda ad attacco epilettico soccorso dagli altri tre; solo quando il Neri nell'agitarsi si era girato verso di lui aveva identificato l'agredito e contemporaneamente aveva visto uno degli aggressori notare la presenza di lui Luimbruno ed estrarre dalla cintola dei pantaloni una pistola automatica; egli di conseguenza si era riparato dietro il muro ed aveva risalito le scale e fatto ritorno in casa, mentre intanto aveva avvertito uno sparo; ritornato poi nell'androne, dopo aver fatto chiamare la Polizia, aveva visto il Neri sempre in posizione supina ma con la testa in direzione del portone e più vicino a questo di quanto non fosse quando lo aveva visto la prima volta. La Guardia di P.S. Giovanni Garofalo (c. 36 vol. testi) nel confermare la relazione di servizio prestato nell'immediatezza dei fatti, dichiarava al G.I. di aver sentito l'esplosione di un colpo di arma da fuoco mentre a bordo della Volante I condotta dalla Guardia Secci Raffaele, verso le 7,45, ~~mentre~~ in servizio di vigilanza, stava procedendo a velocità molto ridotta dall'Albergo Palazzo verso il centro cittadino, appena sopravanzato il civico n. 19 del Viale Italia; fermata l'auto all'ingresso del Piazzale denominato Largo Bellavista ove era il distributore Total, egli, armato di machin-pistola ed il Secci con la pistola di ordinanza, erano ritornati indietro di alcuni passi quando avevano visto uscire di corsa dal portone del predetto n. 19 tre individui di cui qualcuno era arma-

~~XXXXXX~~

- 60 -

to di una pistola o rivoltella e qualche altro con in mano una borsa a sacco color bianco; tutti e tre erano saliti a bordo di una Fiat 128 bianca in sosta con una persona alla guida; precisava di avere l'impresione che mentre essi scendevano dalla vettura di servizio, qualcuno avesse suonato il clacson però non era certo che fosse il conducente della 128; era invece ben certo che dei tre individui poi arrestati il Messana si era seduto sul sedile anteriore destro, il Ciniéri sul sedile posteriore destro, ed il Monaco sul sedile posteriore sinistro; egli aveva immediatamente intimato l'alt mentre l'auto si avviava verso il centro a velocità normale; nel contempo aveva visto fuoriuscire dalla portiera posteriore destra due pistole o rivoltelle una impugnata dal Monaco e l'altra dal Ciniéri puntate entrambe verso di lui e la guardia Secchi alla distanza di tre o quattro metri da loro, fermi e appiedati sulla strada; si erano entrambi immediatamente chinati per istinto ed egli aveva sentito esplodere distintamente un colpo senza poter precisare da quale delle due armi sparato; l'auto dei fuggitivi si era quindi allontanata velocemente ed essi si erano posti all'inseguimento azionando la sirena ed il lampeggiatore; la Fiat 128 aveva ben presto imboccato il Corso Mazzini procedendo alla velocità di 90-100 Km/h, mentre essi la tallonavano con la vettura di servizio a 40 - 50 metri; verso la metà del Corso Mazzini aveva visto il Monaco tentare di sfondare il lunotto posteriore della 128 con calcio di un'arma che ritenne potesse essere un mitra; non riuscendo in quel tentativo il Monaco si era sporto fuori dal finestrino imbracciando quel mitra puntato verso di loro senza però usarlo, anche perchè l'auto della Polizia aveva cominciato a zig zagare; subito dopo il Monaco abbandonato il mitra aveva puntato verso di loro una

- 61 -


arma corta; tuttavia non poteva dire se avesse sparato non avendo potuto udire i colpi ^{nc} avendo visto la fiammata essendò giorno; era stata la guardia Secciche aveva detto a quel punto "ci sparano" tanto che egli aveva esploso una raffica in direzione delle gomme dell'auto; la Fiat 128 aveva poi imboccato Via Cecconi ed egli aveva esploso una raffica di mitra; quindi quella vettura aveva percorso Via Baciocchi, Via Doveri e Via Corsi ma nel frattempo la vettura degli agenti aveva aggirato la direzione degli indeguiti, si che questi se l'erano trovata davanti ed avevano immediatamente abbandonato l'auto fuggendo a piedi; nel contempo erano sopraggiunte altre due Volanti ed egli aveva visto l'appuntato ^{Tirinato} ~~Messana~~ bloccare il Messana che era uscito dal portone dell'edificio in cui si era rifugiato, con aria indifferente, ma in quel frangente aveva chiaramente sentito il Messana dire al Tirinato che egli non voleva un conflitto a fuoco con la Polizia facendo anche presente che aveva al fianco una pistola con il colpo in canna; riferendosi ai suoi complici rimasti nell'edificio, il Messana aveva aggiunto che tale atteggiamento non era condiviso da costoro; nessun particolare fisionomico del quarto individuo poteva fornire avendo ^{lo} visto solo di dietro ed avendo notato che indossava un giaccone di velluto color marrone-avana col bavero alzato da cui fuoriusciva del pelo di pelliccia, mentre ne aveva riportato l'impressione che ~~fosse~~ fosse una parrucca. La guardia Secci confermava le predette dichiarazioni del collega aggiungendo che mentre essi erano scesi dalla vettura per verificare a cosa fosse dovuto quel colpo di pistola appena udito provenire dal portone del n.19, egli era rimasto presso la macchina mentre il Garofalo si era avvicinato a quell'ingresso; nel contempo

- 62 -

l'autista della 128 ferma davanti a quel portone continuava a suonare il clacson; anch'egli dopo che i tre erano saliti sulla 128 e questa si era avvicinata, aveva notato che un paio di rivoltelle o pistole venivano sporte dalla parte destra dell'auto o forse da una parte e una dall'altra, ed aveva subito gridato al Garofalo "giù"; appena chinato aveva sentito un paio di colpi di pistola o di rivoltella senza poter nè vedere verso chi fossero stati diretti nè sentire il fischio delle pallottole; dopo aver confermato che i tre poi arrestati avevano preso sulla vettura la posizione indicata dal Garofalo, al racconto di quest'ultimo aggiungeva che giunti a circa 150 metri dalla traversa di Borgo Cappuccini aveva visto il Monaco abbandonare il mitra che prima impracciava e impugnare un'arma corta sporgendosi dalla parte sinistra con il braccio teso nella loro direzione; aveva quindi sentito esplodere un paio di colpi, al suo grido di avvertito il Garofalo aveva esploso una raffica di mitra. La teste Barbiri Armandina confermando quanto già dichiarato a c. 488/1, ribadiva di aver chiaramente visto l'individuo già da lei indicato sparare un colpo di pistola verso il vigile urbano; aveva chiaramente visto un uomo con baffetti sporgere dalla portiera anteriore destra elevandosi al di sopra dell'abitacolo e prendere la mira con l'arma contro il vigile ed esplodere un colpo mentre il vigile stesso si buttava a terra; precisava che probabilmente quegli ~~gli~~ aveva sparato al vigile urbano perchè aveva visto il vigile mettere mano ad un borsello in dotazione.

Il G.I. del tribunale di Livorno interrogava quindi Garibaldi Nadia (c.12 vol. testi) che confermava quanto aveva dichiarato al Sostituto Procuratore di Milano;

precisava di non poter essere sicura di aver intravisto un'arma nel borsello del Monaco come aveva in quella circostanza dichiarato ma piuttosto qualcosa di metallico con delle cesellature; ricordava che nella circostanza in cui aveva ospitato nella sua casa a Genova il Monaco, con la sua donna ed una bambina nonché il Faina, i due uomini parlavano di un appuntamento che avevano senza precisare dove, ma il Faina le aveva detto che sarebbero partiti assieme; così pure la mattina in macchina ricordava che dagli stessi era stato fatto un discorso concernente il Meloni, riteneva di ricordare che dicessero che lo dovevano incontrare; ribadiva che il Faina le aveva telefonato il giovedì della settimana successiva dicendole di essere a Carrara, chiedendole di incontrarlo a Genova e affermando di essere in un grosso guaio; quando la Meloni Chiara le aveva telefonato da Torino le aveva chiesto se avesse notizie di Gianfranco; dichiarava di essere stata insieme al Faina sia in una casa in località Montagna sopra Savona sia a Pomarino ove il Gianfranco era ospite di un amico che le sembrava si chiamasse Ivo; confermava quanto già detto ai Carabinieri a proposito dell'incontro avuto a Genova con la Meloni Chiara dopo esser stata interrogata dal Sostituto Procuratore di Milano; ricordava che la Chiara le aveva detto che pur con tutto l'affetto che il Monaco le portava, non aveva neppure tentato di dissuaderlo dall'attuare il progettato sequestro perchè sapeva che nulla lo avrebbe dissuaso; ribadiva che secondo la Meloni per l'esecuzione dell'impresa di Livorno il gruppo disponeva di dieci milioni e di due appartamenti in Livorno uno dei quali necessario per la riunioni; aggiungeva di aver ricevuto un'altra telefonata dal Faina probabilmente il 29 ottobre, telefonata nel corso della quale quegli le aveva detto di esser lontano da



- 64 -

Sanremo e poi alcune frasi dalle quali aveva ricavato l'intuizione che egli volesse troncare la loro relazione.

Ferretti Silvana (c.16 vol.testi) confermava quanto detto al Sostituto Procuratore di Milano ed in particolare di aver conosciuto solo il Meloni fra gli amici del Faina, sebbene la Garibaldi le avesse detto che le era stato presentato anche altro uomo che poi con una donna ed una bambina avevano dormito una notte in casa della Garibaldi in via Luccoli insieme alla stessa ed al Faina; precisava che dopo aver ricevuto dalla Nadia (Garibaldi) l'informazione che dopo il tentativo di sequestro di Livorno uno dei responsabili era riuscito a fuggire, le era venuto il sospetto che il quarto potesse essere il Sandro; le era venuto di fare un collegamento tra il Meloni, il Faina e gli amici di quest'ultimo a proposito dell'Attilio Di Napoli che aveva avuto occasione di conoscere al Bar insieme alla persona che era stata poi ospitata in casa della Nadia; sapeva che il Faina aveva detto alla Nadia che sarebbe partito insieme all'altro; che il Faina aveva telefonato alla Nadia dicendole di essere in Toscana e parlandole al plurale, e poichè sapeva il Meloni amico del Faina, aveva ritenuto opportuno telefonare al primo per sapere se anche lui fosse implicato; il tenore della conversazione telefonica - registrata - risultava ambiguo e pieno di perifrasi e indicazioni indirette di luoghi e città e persone proprio in conseguenza del sospetto che le era venuto.

Molinari Augusta (c. 28 vol. testi) nel ribadire quanto già detto al Sostituto Procuratore di Milano, ricordava di aver conosciuto tramite il Faina, il Monaco ed il Messana nonchè la donna che viveva con quest'ultimo; per incarico del Faina aveva conosciuto il Meloni a Milano ove doveva trovare un appartamento per il Faina,

- 65 -

incarico che poi aveva ceduto al Meloni non potendosi più ulteriormente occupare dell'incombenza; subito dopo la notizia dell'arresto del Monaco, del Messina e del Meloni aveva avuto il terrore che l'appartamento che avrebbe dovuto trovare a Milano potesse essere destinato a covo di terroristi; uno o due giorni dopo il tentato sequestro, il Faina le aveva telefonato a casa parlando con la madre perchè lei, Augusta Molinari, era a Genova; successivamente il Faina l'aveva nuovamente richiamata ma non l'aveva mai trovata come le aveva riferito la madre, che nell'occasione dell'ultima telefonata ~~le~~ aveva rimproverato ^{al Faina} di aver messo nei guai la figlia, secondo quanto la madre aveva poi a lei riferito. Venivano esibiti alla teste gli occhiali rinvenuti nel borsello lasciato a bordo della Fiat 128 usata per il tentato sequestro nonché quanto rinvenuto nell'appartamento di Cecina-Mare; mentre nulla poteva dire in ordine a quanto ritrovato sulla autovettura, per quanto ritrovato a Marina di Cecina la Montanari affermava che gli occhiali potevano essere del Faina così come il tubetto di burro di cacao di cui il Faina faceva uso quando gli si scropolavano le labbra; la stessa precisava di non poter dire se il rasoio elettrico Philips-shave rinvenuto a Marina di Cecina fosse del Faina, ma confermava che quest'ultimo usava un rasoio elettrico, mentre affermava che il Faina usava fumare sigarette MS e a volte le Camel; anche la valigetta 24 ore di color marrone trovata sulla Fiat 128 veniva ritenuta dalla Molinari identica a quella in uso al Faina.

A sua volta la Garibaldi, nuovamente esaminata, dichiarava (c. 49 vol. testi) che la valigetta 24 ore trovata sulla 128 era in apparenza dello stesso tipo di quella in uso al Faina ma diverse erano le chiusure ed l'interno mentre erano senz'altro del Faina gli occhiali con monta-

- 66 -

tura metallica scura e lenti da vista abbrunate, delle quali una rotta, trovate a Cecina; occhiali simili a quelli con montatura di tartaruga rinvenuti sulla Fiat 128 essa aveva visto sporgere dal taschino della giacca del Faina nel luglio 1977 ma non glieli aveva mai visti usare; riconosceva uno dei borselli trovati sulla 128 come quello di proprietà del Monaco da cui aveva ritenuto di vedere sporgere una pistola.

La Ferretti, riesaminata a c. 52 (voti testis), dichiarava che allorchè in casa della Nadia Garibaldi in via Luccoli a Genova aveva salutato il Monaco, lo stesso giorno in cui essa era tornata da Milano ove era stata due giorni insieme al Meloni, quegli le aveva detto che avrebbe salutato il Meloni.

A proposito del viaggio del Meloni da Milano a Livorno nella notte sul 18.10.1977, veniva interrogato Del Sarto Francesco, titolare dell'officina omonima che curava il soccorso auto dell'Autostrada La Spezia-Livorno; il predetto nel confermare le precedenti dichiarazioni rese ai Carabinieri precisava ancora una volta (c. 54 voti testis) che egli era stato chiamato attraverso la centrale SALT a prestare soccorso alla Fiat 125 targata LI- di color giallo tra le 2,15 e le 2,30 del 18.10; che aveva poi ricoverato la vettura presso la sua officina in Madonna dell'Acqua; che tale vettura era stata da lui trovata ferma sulla corsia di emergenza con direzione Sud tra Viareggio-Torre del Lago; che il giovane che aveva poi riconosciuto nella foto pubblicata sui giornali, quando era andato all'officina verso le ore 9,30 del 18.10 aveva manifestato fretta di ripartire per recarsi a Livorno ed aveva voluto rifornire la vettura di olio ed era poi riuscito a riavviarla; aggiungeva che quando la moglie aveva chiesto al giovane le generalità per dargli la ricevuta, il giovane aveva manifestato timidezza ma alla fine aveva

- 67 -

accondisceso.

Sullo stesso argomento veniva sentito (c.79 vol. testi) la Guardia di P. S. Prosperi Mario addetto alla Polizia Stradale di Viareggio il quale confermava la sua **relazione** di servizio e ribadiva di aver visto il Meloni alle ore 7,10 e 7,15 del 18/10 mentre procedeva a piedi sull'autostrada da Viareggio a Livorno; il giovane appariva molto stanco ed aveva detto di essere partito da Milano diretto a Livorno presso amici, ma che durante la notte la Fiat ¹²⁵ da lui condotta si era fermata perchè rimasta senza olio; che il giovane aveva aggiunto di essere andato in cerca di soccorso lasciando sul posto gli amici che viaggiavano con lui ma che al ritorno non aveva trovato nè auto nè amici; via radio era stato accertato che l'auto era stata trainata all'Officina Del Sarto di Vecchiano e poichè dalla ricerca presso il Centro Elettronico non era risultato nulla a carico del Meloni, aveva riferito al giovane dove si trovava l'auto e poi ^{e me} richiesta lo aveva accompagnato al casello Pisa-Nord lasciandolo alle ore 8 circa. La Guardia Prosperi precisava che l'auto del Meloni non poteva essere stata ritrovata alle ore 0,30 dalla pattuglia perchè quest'ultima aveva preso servizio alle ore 1, sì che l'ora indicata della relazione doveva essere quella di arresto della vettura presumibilmente ricostruita sulla base del calore sviluppato dal motore dell'auto; aggiungeva che rispetto al punto in cui il Meloni era stato fermato il più vicino posto utile per chiedere soccorso era il casello stradale di Viareggio posto a circa km. 1 e 1/2; prima della pattuglia di cui faceva parte, aveva fatto servizio altra pattuglia con orario dalle 1 alle 7.

Quanto dichiarato dal Prosperi ^{vicino} ribadito in tutti i punti essenziali della Guardia *Fiorino Emilio* arrivano anche escusse alcune persone residenti in

- 68 -

Pomarino (SP) nei pressi dell'abitazione presa in locazione nell'estate 1977 dal Messana e dalla sua convivente, le quali - vedi Tarca M. Assunta c. 86 Fregosi Diva c.87, Lombardi Remo c.88, Venturini Nadia e Venuturini Gianna c.89 - dichiaravano pressochè concordemente di riconoscere nelle fotografie di Messana Vito, di Monaco Angelo, di Faina Gianfranco, di Meloni Alessandro e di Valitutti Pasquale persone che una o più volte avevano visto recarsi in visita nell'estate precedente nella casa del Messana ed in quella di Ivo della Savia, sottostante.

Dopo averli assunti come testi, il G.I. elevava imputazione di falsa testimonianza nei confronti di Meloni Chiara e nei confronti di Scarlatti Manrico per aver depresso circostanze non corrispondenti a verità o per aver taciuto cose di cui erano a conoscenza; come meglio specificato nei rispettivi capi di imputazione.

Si procedeva inoltre a perizia medico legale atta ad accertare la natura, la modalità, l'entità ed eventuali postumi delle lesioni riportate da Tito Neri il 19/10/1977 con descrizione del tramite della ferita procedendo alla indicazione in ordine alla traiettoria avuta dal proiettile cal. 9 corto, estratto al Neri prima di attingere il ferito, e con indicazione della distanza da cui era stato esploso il colpo in base alle caratteristiche della ferita tenendo altresì conto degli accertamenti balistici disposti. Tale incarico veniva affidato al Prof. Marino Bargagna incaricato di Medicina Legale presso l'Università di Pisa.

Al Prof. Antonio Vitolo il G.I. affidava invece l'incarico di accertare se e da quale armi sequestrate il 19 ottobre 1977 era stato esploso il proiettile estratto a Neri Tito e se il bossolo rinvenuto nel

portone del Viale Italia 19 fosse relativo a tale
proiettile o a qualcuna delle armi sequestrate; non-
chè accertare se TITO Neri era stato raggiunto da
colpo diretto o di rimbalzo, tenuto conto della po-
sizione del ferito al momento dello sparo nonchè dal
punto di rinvenimento del bossolo, quale fosse la po-
sizione probabile dell'arma al momento dello sparo;
lo stesso Perito era invitato inoltre ad accertare le
condizioni tecniche di funzionamento dell'arma come
sopra individuata, se essa presentasse o meno difet-
ti di funzionamento a carico del meccanismo di percus-
sione; quali fossero le condizioni tecniche perchè dal-
l'arma suddetta potesse partire un colpo usando la me-
desima come corpo contundente, in relazione alla ferita
riportata dal Tito Neri nonchè agli accertamenti della
espletanda perizia medico legale. Al medesimo profes-
sor Vitalo veniva chiesto di determinare da quale del-
le armi sequestrate il 19/10/1977 era stato esploso
il proiettile raccolto dal Vigile Del Nista; quali
delle armi allora sequestrate avessero sparato in
quella data, tenuto conto dei rilievi effettuati dal
Perito della Procura di Torino cava. Luigi Nebbia e
dal medesimo reperiti nonchè da quanto indicato nel-
la relativa perizia allegata in copia; infine di
accertare in relazione ai guanti di paraffina esegui-
ti sul Monaco Angelo, su Cinieri Salvatore e su Mes-
sana Vito il 19/10/1977, chi dei medesimi avesse spa-
rato, valutando quale influenza avesse avuto la cir-
costanza che il Messana aveva effettuato il lavaggio
delle mani con la soda seguito del rilevamento delle
impronte digitali prima della confezione del guanto di
paraffinan, nonchè la natura del materiale sequestra-
to il 10 dicembre 1977 e l'eventuale corrispondenza

- 70 -

e relazione fra il materiale sequestrato il 19 ottobre 1977 e quello sequestrato il 10 dicembre 1977 ed in particolare se i bossoli di cui al secondo sequestro risultassero utilizzati da qualcuna delle armi di cui al primo sequestro.

Al medesimo prof. Antonio Vitolo veniva affidato il compito di accertare se fossero stati scritti da Gemignani Roberto i due foglietti rinvenuti nella borsa sequestrata dai Carabinieri il 10/12/1977 e trasmessi con foglio n. 114/71/10 del 23/1/1978 della Compagnia Carabinieri di Livorno.

Ai quesiti tecnico-balistici su riportati il perito prof. A. Vitolo rispondeva innanzi tutti affermando che il proiettile estratto dalla persona di Tito Neri ed il bossolo rinvenuto nel portone di Viale Italia n. 19 di Livorno provenivano dalla pistola Berretta cal. 9 corto, mod. 1934 matricola 891539; escludeva che il proiettile potesse aver subito un rimbalzo impattando in direzione del primo scalino per poi tornare indietro invertendo totalmente la traiettoria, rimbalzare nuovamente in prossimità della testa del Neri e poi penetrare nella stessa con la traiettoria indicata nella perizia medico-legale.

Nessuna anomalia dell'ogiva era riscontrata, tale che potesse far pensare all'impatto diretto ~~piuttosto~~ su corpo duro sì da creare le condizioni principali per il rimbalzo.

Di conseguenza il perito affermava con sicurezza che il Neri era stato colpito da azione diretta del proiettile. In tal senso concordava anche il prof. Bargagna il quale riteneva a sua volta che l'alterazione del proiettile fosse in funzione dell'impatto interno e dei passaggi nei tessuti ossei.

In ordine alle caratteristiche tecniche dell'arma

- 7I -

ata, il perito prof. Vitolo precisava che la Beretta
1.9, arma da guerra, reper~~t~~ata, si era dimostrata
normalmente funzionante e priva di difetti: nessun
difetto a carico del meccanismo di percussione nè
percussioni anomale erano state riscontrate battendo
l'arma con il cane alzato con forza diversa; era poi
stata determinata con il dinametro ^{U.S.} Ciaccio la forza
necessaria da applicare sul grilletto per ottenere lo
scatto del cane armato: dalle varie prove era risulta-
to dimostrato che era necessaria una forza di Kg.4,100,
stato di perfetta normalità.

Il perito prof. Vitolo concordava altresì con il prof.
Bargagna nell'escludere che l'arma potesse essere sta-
ta usata come corpo contundente impugnandola dalla par-
te della canna e colpendo con il calcio; ammettendo in-
vece che l'arma fosse impugnata per il calcio non si po-
teva escludere che usando la parte anteriore dell'arma
come corpo contundente, potesse essere partito un colpo,
senza però che fossero contemporaneamente presenti
quattro condizioni: colpo in canna, cane armato, sicu-
ra non inserita e pressione col dito sul grilletto.
Secondo il medesimo perito il bossolo repertato dal
vigile Del Nista era stato percosso dall'arma usata
contro il Meri; tutte le armi sequestrate anche in
base ai rilievi del perito cav. Nebbia, avevano sparato
in epoca più o meno recente.

Dagli accertamenti sui guanti di paraffina veniva ri-
levato un giudizio di possibilità che il Cinieri avesse
sparato prima dell'esecuzione del guanto, mentre solo
una reazione modicamente positiva era stata ottenuta
alla base della falange dell'indice sinistro. Le mede-
sime ricerche su guanto di gomma repertati il 19.10.
1977 sulla 128 consentivano di accertare una reazione
positiva sulla mano destra, nonché sulla mano sinistra

del secondo paio di guanti di gomma nonché reazione positiva sulla mano sinistra dei guanti di pelle parimenti repertati.

Nessun elemento di riferimento alle armi oggetto del primo sequestro era emerso dall'esame dei bossoli oggetto del secondo sequestro.

Il prof. Bargagna a sua volta concludeva la sua relazione affermando che il Neri era stato ferito con una arma da fuoco con ritenzione del proiettile, ferita caratterizzata da apertura di entrata in regione nucale, subito a destra della linea mediana del tramite diretto in basso, in avanti e verso sinistra sino a giungere a livello dell'estremità laterale della clavicola sinistra. Oltre alla ferita per arma da fuoco il Neri aveva probabilmente riportato confusionsi multiple al capo nella stessa regione nucale, sede del foro di ingresso della ferita.

Dato l'aspetto stellare di detta ferita e data la sua ampiezza sembrava verosimile che il colpo fosse stato esplosivo a distanza molto ravvicinata; d'altra parte la deformità del proiettile era assai scarsa per cui essa era compatibile con l'impatto del proiettile medesimo contro le formazioni ossee. Indubbiamente infine l'idoneità ad uccidere se il proiettile fosse penetrato come era possibile nella cavità cranica o se avesse sezionato il midollo spinale al quale era passato assai vicino.

Infine il perito grafico concludeva la sua relazione affermando che dal confronto tra la grafia dei due foglietti rinvenuti nella borsa sequestrata dai Carabinieri il 10.12.1977 e quella delle due lettere con busta sequestrate a Raugi Roberta e sicuramente di pugno del Gemignani emergevano elementi di rapportabilità tali, sia generici che specifici, da far

ritenere che i due gruppi di grafia fossero stati apposti dalla stessa mano.

Va a questo punto ricordato che per intese intervenute fra la Procura della Repubblica ed il Giudice Istruttore del Tribunale di Livorno e la Procura della Repubblica e i Giudici Istruttori di Milano e Torino era stato concordato che mentre i primi avrebbero continuato ad occuparsi dei fatti relativi al tentato sequestro Neri, i secondi avrebbero invece proseguito l'istruttoria già iniziata all'epoca di quel fatto in relazione alla costituzione, organizzazione e partecipazione della banda armata e della associazione sovversiva denominata Azione Rivoluzionaria, comunicandosi reciprocamente tutti gli atti processuali eventualmente di interesse comune ai fini delle diverse istruttorie.

È infine rilevarsi che per lo più tutti gli imputati catturati nonché la Meloni Anna Maria e Scarlati Manrico avevano fino al termine dell'istruttoria ribadito quanto già in precedenza dichiarato e addirittura rifiutato di rispondere. Solo Valitutti Pasquale faceva alcune ammissioni in particolare nell'interrogatorio reso il 29/10/1977 allorché richiesto se conosceva nelle fotografie a lui mostrate persona di sua conoscenza - si trattava del Meloni - dichiarava di conoscere nella figura effigiata nella fotografia persona che era stata mostrata alla televisione sui giornali e che sapeva chiamarsi Meloni ma che non era quella che aveva atteso insieme a lui sulla nave degli Archi il 19/10/1977; alla successiva constatazione che Castelnovo Carla aveva dichiarato di aver riconosciuto in detta persona colui che era stato arrestato a Milano e per averlo visto al telegiornale,

- 74 -

il Valitutti rispondeva che effettivamente aveva visto insieme alla Castelnovo il telegiornale e che quando era stato mostrato il Meloni, le donna gli aveva detto: "Ma non è quello che era con noi?" ed egli aveva risposto che non gli sembrava.

A causa delle sue gravissime condizioni ^{di salute} al Valitutti ~~veniva~~ veniva concessa la libertà provvisoria in data 21 giugno 1978. Su conformi conclusioni del P.M. ^{inferiore,} il Giudice Istruttore chiusa la formale ~~procedura~~ ~~con~~ con ordinanza del 24 luglio 1978 disponeva il rinvio a giudizio avanti alla Corte di Assise di Livorno di Cinieri Salvatore, Monaco Angelo; Messina Vito, Meloni Sandro, tutti in stato di custodia preventiva, Valitutti Pasquale, Faina Gianfranco, latitante, Gemignani Roberto, latitante, Meloni Chiara e Scarlatti Manrico perchè rispondessero dei reati loro rispettivamente ascritti con alcune modificazioni in relazione all'imputazione di tentato omicidio continuato ed aggravato e all'imputazione di falsa testimonianza contestata alla Meloni Chiara.

In particolare nella contestazione di condorso in tentato omicidio plurimo continuato ed aggravato il G.I. riconosceva per il Meloni, il Valitutti ed il Gemignani il ricorrere ^{all'ipotesi} all'ipotesi prevista dall'art. 116 C.P. per essere ^{chiamati} chiamati a rispondere del reato diverso e più grave di quelli concordati e voluti.

In data 24 marzo 1979 veniva tratto in arresto il Gemignani.

Il 20 giugno 1979 avanti alla Corte di Assise di Livorno comparivano il Cinieri, il Monaco, il Messina, il Meloni ed il Gemignani mentre nei confronti della Meloni Chiara era stata prima del giudizio in data

8/ 11 / 1978 pronunciata sentenza di non doversi procedere

- 75 -

re per essere il reato estinto per amnistia. Veniva dichiarata la contumacia degli imputati Faina e Scarlatti, essendo risultata ritualmente eseguita la notifica agli stessi del decreto di citazione a giudizio nonchè rispettati i termini a comparire. Il difensore dell'imputato Valitutti produceva certificato medico dal quale risultava che il predetto era ricoverato all'Ospedale di Lecco e chiedeva quindi il rinvio a giudizio; veniva quindi dalla Corte disposto accertamento sanitario per verificare la sussistenza del dedotto assoluto impedimento a comparire, incaricando di ciò l'Ufficiale sanitario di Lecco.

All'udienza del 22 giugno 1979, cui il processo era stato rinviato al fine di consentire l'accertamento di cui sopra, il Presidente dava lettura del fonogramma fatto pervenire dai Carabinieri di Lecco a mezzo del quale l'Ufficiale Sanitario di quella città certificava l'impossibilità del Valitutti a comparire per "sindrome renale febbrile". Il P.M. chiedeva a questo punto che venisse disposta la separazione degli atti relativi al Valitutti e si procedesse nei confronti degli altri imputati.

Si opponevano allo stralcio tutti i difensori degli imputati, dopo di che la Corte ritenendo, una volta, accertato l'impedimento assoluto del Valitutti, non di non poter procedere separatamente contro gli altri imputati "in dipendenza dello stretto collegamento tra le varie posizioni processuali che importava una valutazione globale in ordine alle diverse imputazioni contestate", disponeva il rinvio del processo a nuovo ruolo. . . .

L'11 Luglio 1979 veniva tratto in arresto anche il latitante Gianfranco Faina mentre in data 27.9.1979 decedeva nelle Carceri di Torino l'imputato Salvatore Cinieri. Nella sessione di Corte di Assise nuovamente fissata,

- 76 -

all'udienza del 10 Marzo 1980 comparivano il Monaco, il Messana, il Meloni, il Faina ed il Gemignani assistiti dai rispettivi difensori di fiducia, mentre veniva dichiarata la contumacia dell'imputato Scarlatti Manrico attesa la ritualità della notifica della citazione ed il rispetto dei termini a comparire. Il difensore dell'imputato Valitutti produceva certificato medico dal quale risultava che il predetto imputato era ricoverato in Ospedale e pertanto faceva istanza per il rinvio del processo, rinvio al quale si opponeva il P.M. non risultando tra l'altro menzionata nel certificato prodotto la malattia del Valitutti.

A questo punto l'imputato Monaco a mezzo del proprio difensore proponeva istanza di ricusazione del Giudice togato dott. Vito Putignano per aver il predetto giudice manifestato il suo parere prendendo parte al processo in data 26.11.1977 in esito al quale l'imputato stesso era stato condannato a pesante pena. L'accoglimento dell'istanza era chiesto da tutti i difensori, ad eccezione del difensore del Valitutti che si dichiarava remissivo; mentre si opponeva all'accoglimento della stessa il P.M. secondo il quale non ricorrevano le condizioni per la ricusazione del giudice "a latere", le imputazioni per cui il Monaco doveva essere giudicato non coincidendo con quelle per le quali era già stato giudicato nel processo cui il dott. Putignano aveva partecipato come membro del Collegio.

La Corte ritenuto che l'istanza era stata ritualmente proposta nelle forme e nei modi di cui all'art. 66 C.P.P. e che competente a decidere sulla stessa era la Corte di Appello di Firenze, rimetteva l'istanza medesima alla Corte di Firenze per i provvedimenti di sua competenza e rinviava il processo all'udienza del 31 Marzo 1980.

A tale nuova udienza il difensore dell'imputato Monaco comunicava che avverso la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva rigettato l'istanza di ricusazione del giudice a latere, il Monaco aveva interposto ricorso per Cassazione e chiedeva quindi la sospensione del processo. La Corte essendo a conoscenza della proposizione del ricorso sospendeva il processo e rinviava l'udienza al 2 Giugno 1980.

A detta udienza presenti gli imputati detenuti Monaco, Messana, Meloni, Faina e Gemignani con i rispettivi difensori di fiducia, veniva dichiarato contumace l'imputato Scarlatti Manrico essendo risultata ritualmente eseguita la notifica della citazione e rispettato il termine a comparire nei confronti dello stesso. Il difensore dell'imputato Valitutti presentava due certificati medici, l'uno del dott. Domenico Pozza di Lecco e l'altro del direttore sanitario dell'Ospedale di Lecco entrambi in data 23.5.1980 nei quali si attestava che il Valitutti era ricoverato presso quell'Ospedale dal 15 maggio c.a. per ipertensione e cachessia in sospetta sindrome di Bartter, e chiedeva come conseguenza il rinvio del processo. La Corte disponeva procedersi a visita fiscale onde accertare se l'impedimento del Valitutti sussistesse e per quanto tempo presumibilmente potesse perdurare, ed incaricava dell'accertamento il dott. Giuseppe Salomone di Torino che aveva nei giorni immediatamente precedenti, proceduto ad analogo controllo a richiesta della Corte di Assise di Torino, rinviando il processo al 4.6.1980.

Ad apertura dell'udienza in tal data, l'imputato Messana Vito presentava alla Corte istanza di ricusazione del giudice togato dott. Vito Putignano per aver questi artecipato al precedente giudizio celebrato il 25.11.1977 al Tribunale di Livorno contro lo stesso Messana, e

- 78 -

chiedeva quindi la trasmissione dell'istanza al giudice ~~istituto~~ competente cioè alla Corte di Appello di Firenze. La Corte sentiti gli ~~due~~ ^{due} difensori ed il P.M. dichiarava improponibile l'istanza di ricusazione proposta dal Messina perchè questa aveva ad oggetto le medesime motivazioni poste a fondamento di altra istanza di ricusazione presentata alla Corte stessa e nei confronti dello stesso Giudice a latere dell'imputato Monaco, e sulla quale si era già pronunciata negativamente la Corte d'Appello di Firenze nonchè la Corte di Cassazione.

Data lettura del fonogramma con il quale in esito alla richiesta della Corte d'Assise di Livorno era stato verificato dal nominato dott. Salomone che l'imputato Valitutti era impossibilitato a comparire per quello stesso giorno e per i giorni immediatamente successivi, il difensore dell'imputato Gemignani chiedeva venisse dichiarata la nullità della citazione a giudizio del Gemignani per l'udienza del 2.6.1980 essendo stato il Gemignani tradotto in carceri limitrofe a quelle di Livorno il 31.5.1980 alle ore 20, non ~~potendo~~ ^{non} avendo ^{potuto} il predetto esercitare la facoltà di conferire con il suo difensore essendo il 1° giugno domenica e non essendo in tal giorno consentiti colloqui nel carcere di Pisa ove il Gemignani era ristretto; in ~~subordine~~ ^{subordine} chiedeva dichiararsi la nullità dell'ordinanza del 31.3.1980 con la quale era stato rinviato il processo al 2.6.1980, perchè in quelle condizioni il processo doveva essere rinviato a nuovo ruolo e non ad udienza fissa. /

Nelle medesime circostanze il difensore dell'imputato Faina faceva presente di avere assunto la difesa del predetto solo il 2 giugno precedente sì che aveva necessità di tempo per studiare gli atti, anche in relazione alla necessità di accertare se il precedente

- 79 -

il difensore del Faina avvocato Fuga, come risultava da notizie di stampa, fosse stato realmente arrestato. Il .M. chiedeva che la Corte disponesse la separazione degli atti relativi all'imputato Valitutti e il rinvio a nuovo ruolo del processo nei confronti di quest'ultimo; ordinasse la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri imputati e l'acquisizione di tutti gli atti riguardanti il Valitutti medesimo; quanto al Faina, faceva osservare che allo stesso era stato notificato avviso affinché, stante la notizia dell'arresto dell'avvocato Fuga, si provvedesse di nuovo difensore, e chiedeva il rigetto di tutte le altre eccezioni. Tutti i difensori si opponevano alla richiesta di stralcio degli atti relativi al Valitutti dovendosi ritenere inseparabile il processo nei confronti di tutti gli imputati, come la Corte aveva in precedenza già ritenuto. Con ordinanza letta alla medesima udienza la Corte rigettava la richiesta di dichiarazione della nullità della citazione perchè il rispetto del termine a comparire concerneva soltanto il giorno dell'inizio del processo, perchè la norma di cui all'art. 431 C.P.P. aveva carattere meramente ordinario non comportando l'eventuale inosservanza della stessa alcuna nullità; rigettava la richiesta di termini a difesa per il nuovo difensore di fiducia dell'imputato Faina non essendo tale possibilità prevista da alcuna norma mentre il nuovo difensore del predetto era a conoscenza degli atti processuali per essere da tempo il difensore di fiducia di altri imputati; ritenuta l'assoluta impossibilità a comparire dell'imputato Valitutti, disponeva la separazione del procedimento a carico dello stesso e ordinava procedersi oltre nei confronti di tutti gli altri imputati. Alla ripresa dell'udienza venivano sollevate altre eccezioni dai diversi difensori mentre per mezzo dello

- 80 -

imputato Messina gli imputati detenuti chiedevano di essere riuniti nello stesso carcere e possibilmente in Livorno al fine di concertare una comune linea difensiva prima dell'apertura del dibattimento; il difensore del Messina e del Monaco chiedeva che la Corte sospendesse il procedimento in attesa della decisione della Commissione per i diritti dell'uomo sedente in Strasburgo da lui adita perchè venisse accertata la violazione dei diritti della difesa di cui sarebbe stata viziata la decisione della Corte di Cassazione in ordine al ricorso proposto dal Monaco avverso la ordinanza della Corte di Appello di Firenze sull'istanza di ricusazione del giudice dott. Putignano; il difensore di Meloni Sandro faceva istanza di scarcerazione del medesimo per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, in quanto tenendo conto della diminuzione dell'articolo 56 C.P. nonché di quella dello art. 116 C.P. per il reato più grave contestato al Meloni si arrivava ad una pena non superiore nel massimo ad anni 16 e per conseguenza la carcerazione preventiva si era già esaurita; il difensore del Gemignani chiedeva che il processo fosse sospeso ai sensi dello art. 18 C.P.P. in attesa dell'assolutiva definizione del processo pendente avanti alla Corte di Assise di Torino in quanto secondo la stessa ordinanza istruttoria il Gemignani era chiamato a rispondere delle imputazioni a lui contestate sul presupposto che egli fosse membro della banda armata denominata "Azione Rivoluzionaria"; il difensore di Monaco, Messina e Faina chiedeva che in base all'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la Corte dichiarasse non applicabili nel nostro ordinamento gli articoli 10 e 11 del D.L. 15.12.1979 n. 625

+ 81 -

modificato dalla Legge 6.2.1980; proponeva eccezione di incostituzionalità, in subordine, dei medesimi articoli testè invocati per violazione dell'art. 3 p.p., dell'art. 13 p.p. e dell'art. 27 2^a e 3^a parte della Carta Costituzionale.

Alla successiva udienza del 5.6.1980 lo stesso difensore degli imputati Monaco, Messina e Faina sollevava eccezione di incostituzionalità degli artt. 2 e 3 della Legge 8.8.1973 con riferimento agli artt. 3 primo e secondo comma, 13 I° co., 24 2° co., 27, I° e 2° co. e 25 I° cpv. della Carta Costituzionale.

A questo punto l'imputato Messina, dopo aver tentato inutilmente di leggere o far leggere un proprio dattiloscritto intitolato "Revoca del difensore", che veniva allegato agli atti, dichiarava formalmente di revocare il mandato al proprio difensore di fiducia avvocato Dominuco.

Il Presidente nominava difensore d'ufficio dell'imputato Messina l'avvocato Mori di Livorno e rinviava il processo al giorno successivo.

A tal nuova udienza il difensore del Monaco e del Faina sollevava questione incidentale contro la disposizione del Presidente che gli assegnava solo altri 30 minuti per trattare eventuali altre eccezioni anche di incostituzionalità. Il Presidente ribadiva il termine già indicato avendo il predetto difensore trattato eccezioni preliminari e di incostituzionalità per tutta l'udienza del 4 Giugno e parte di quella del 5 Giugno precedenti. Il difensore si riservava di sollevare le eccezioni di incostituzionalità in altro momento essendo le stesse proponibili in ogni stato e grado del giudizio.

A questo punto l'imputato Messina dichiarava di nominare nuovamente difensore di fiducia l'avvocato Dominuco e chiedeva di dare lettura di altro foglio dattiloscritto del quale, vietata la lettura, veniva disposta la

- 82 -

allegazioni agli atti. Dopo la replica del P.M. alle diverse eccezioni dei difensori, la Corte con propria ordinanza del 6.6.1980 rigettava tutte le eccezioni sollevate dai difensori; in particolare veniva respinta la richiesta degli imputati di essere riuniti in un unico carcere per concordare la comune linea difensiva, ben precise norme procedurali essendo dirette in senso opposto, specie in considerazione che due degli imputati non erano mai stati interrogati sì che agli stessi doveva essere assicurata la possibilità di una linea difensiva autonoma; veniva respinta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa di una decisione della Commissione per la tutela dei diritti dell'uomo in relazione all'inosservanza dei termini a difesa di cui sarebbe stata viziata la decisione della Corte di Cassazione in materia di ricorso per riconsuazione essendo comunque quella ordinanza della Suprema Corte definitiva e immutabile; veniva rilevato che l'istanza di scarcerazione del Meloni per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva non poteva essere accolta per le stesse argomentazioni già espresse nell'ordinanza della sezione istruttoria della Corte d'Appello di Firenze del 30 Ottobre 1979 fatte proprie dalla Corte di Assise di Livorno; l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 18 C.P.P. non poteva trovare accoglimento non sussistendo alcuna pregiudizialità né di fatto né di diritto tra il procedimento contro gli stessi imputati pendente avanti alla Corte di Assise di Torino ed il procedimento presente; veniva rilevato che l'inapplicabilità degli articoli 10 e 11 del D.L. n. 625 del 79 come di qualunque altra norma di legge, non rientrava nei poteri della Corte; veniva osservato che erano irrilevanti le questioni di incostituzionalità degli

- 83 -

degli articoli 2 e 5 della legge 8/8/1977 alla luce dell'art. 81 cpv. C.P. perchè per i reati per i quali era intervenuta a carico del Monaco e del Messina sentenza passata in giudicato, non avrebbe mai potuto essere ritenuta la continuazione con quello di tentato omicidio aggravato, per difformità tra le pene previste per i primi (reclusione e multa) e per il secondo (solo reclusione) "; veniva infine assunto che era irrilevante la eccezione di incostituzionalità degli articoli 10 e 11 della legge 6/2/1980 n.15 perchè allo stato non sussisteva motivo di applicazione delle stesse ^{me}presente giudizio.

si procedeva quindi alla ~~data~~ lettura dei capi di imputazione ed il Presidente dichiarava aperto il dibattimento disponendo per la citazione dei testi in distinte udienze successive mentre l'avv. Dominuco dichiarava di rinunciare alla difesa dell'imputato Meoni Sandro, e l'imputato Messina chiedeva ed otteneva che venisse allegata agli atti lettera dattiloscritta riguardante il dott. Putignano.

All'inizio della nuova udienza, il 12 giugno 1980 l'imputato Faina chiedeva anche a nome dei coimputati Messina e Monaco ~~di~~ potersi difendere senza l'ausilio del difensore ovvero anche di non difendersi e rivendicava il diritto all'autodifesa. Il difensore dei predetti imputati faceva rilevare che la seconda Corte d'Assise di Torino in un procedimento penale aveva dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 125 comma 1° e 128 comma 2° C.P.P. in relazione all'art. 24 comma 1° e 21 comma 1° della Costituzione nelle parti in cui non consentivano all'imputato di difendersi o anche di non difendersi qualunque fosse l'imputazione con-

- 84 -

testata, e chiedeva che la Corte d'Assise di Livorno sospendesse il procedimento in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale che si era pronunziata sulla questione ma sotto ~~un~~ profilo giuridico diverso.

Il medesimo difensore sollevava inoltre eccezione di incostituzionalità dell'art. 81 C.P. 1° e 2° comma in relazione all'art. 3 1° comma e dell'art. 27 terzo comma della Costituzione, nonchè dell'art. 552 C.P.P. per violazione dell'art. 3 2° comma e dell'art. 24 2° comma della Costituzione. Il predetto faceva anche rilevare che secondo notizie di stampa, che allegava, ~~che~~ ^{che} essere esaminata la posizione processuale di Monica Giorgi in realazione all'art. 348 C.P.P.

Sulle predette eccezioni di incostituzionalità la Corte decideva di riservare la pronunzia unitamente al merito mentre a seguito della dichiarazione del P.M. di rinunciare all'escussione della Monica Giorgi come teste, dichiarava ~~di~~ non essere necessario alcun accertamento.

A questo punto gli imputati Faina, Messina e Monaco dichiaravano di revocare il mandato a ^lloro ~~il~~ difensore di fiducia, sì che per gli stessi imputati veniva nominato difensore d'ufficio l'avvocato Mori di Livorno.

All'udienza successiva avendo ~~gli~~ ^{gli} imputati Faina, Messina e Monaco dichiarato di non voler più comparire all'udienza, gli stessi venivano dichiarati rinuncianti a comparire. Il difensore d'ufficio chiedeva congruo termine per poter apprestare la difesa, ma la Corte respingeva la richiesta essendo stato l'avvocato Mori difensore d'ufficio del Faina per tutta l'istruttoria e non essendo stata compiuta successivamente altra attività istruttoria nel dibattimento.


- 85 -

Interrogato quindi l'imputato Meloni Sandro che chiedeva di poter avvalersi di appunti scritti, egli dichiarava di essersi recato a Livorno la domenica 17 (ovvero 16) partendo da Milano verso le 2 del pomeriggio perchè aveva ricevuto una lettera relativa ad incidente stradale occorsogli nell'estate precedente in zona prossima a La Spezia, ed anche perchè il Messana la settimana precedente gli aveva chiesto in prestito la macchina, richiesta cui non aveva potuto allora aderire e che pensava invece di soddisfare nei giorni successivi. Nella settimana precedente a quella domenica infatti si era occupato in Milano di trovare un appartamento che aveva promesso al Messana di cedergli l'auto solo nella settimana successiva anche perchè al Messana essa serviva nella zona di Livorno, tanto che aveva preso appuntamento nella zona della Stazione ove egli avrebbe eventualmente lasciato la vettura con le chiavi sotto il sedile. Dovendo rientrare a Milano il lunedì, altrimenti avrebbe superato il termine di malattia che gli era stato riconosciuto, era quindi partito verso le due del pomeriggio da Milano ed era arrivato a Livorno verso le 19 recandosi a casa del Roberto Gemignani anche perchè durante il viaggio si era accesa la luce rossa nel generatore dell'auto. Aveva raccontato il fatto al Roberto e quindi gli aveva accennato alla lettera relativa al sinistro stradale; il Gemignani aveva risposto che il guasto alla vettura non lo poteva rimediare subito ma che gli lo avrebbe aggiustato che non si doveva preoccupare della lettera sul momento. Si era quindi trattenuto a dormire ed a cena in casa del Gemignani. La mattina successiva men- al Gemignani si era occupato dell'autovettura egli si era recato alla Stazione per tentare di incontrare Messana, aveva atteso quest'ultimo fino alle 10,30,

poi visto che non si faceva vedere era tornato dal Gemignani al quale aveva chiesto di portare la macchina sua - Skoda - alla stazione ed in più di prestargli l'auto per andare a Milano, promettendogli di ritornare per restituirla il giorno stesso. Era così partito da Livorno alle 11 e trenta circa ed era arrivato a Milano verso le 4 pomeridiane; si era quindi recato dal Medico dal quale si era fatto dare altri giorni di malattia; e poi aveva cenato a casa ed era ripartito da Milano con la Fiat 125 verso le ore dieci della sera. Durante il viaggio si era accorto che l'auto aveva qualcosa che non andava, si era fermato per vedere cosa fosse accaduto e si era reso conto che non c'era una goccia d'olio nel motore. Poichè pensava che rimeso olio nel motore l'auto sarebbe partita aveva deciso di cercare un distributore nelle vicinanze ma non ne aveva trovato. L'auto si era fermata a circa 15 Km. dall'uscita Pisa Nord, ovviamente prima di arrivare a questa località. Ritornato nel posto dove aveva lasciato la 125 non l'aveva più trovata. Ad un certo punto aveva visto avvicinarsi una macchina della Polizia, gli era stato chiesto cosa facesse in quel luogo a quell'ora, ed egli aveva spiegato cosa gli era accaduto; allora gli agenti avevano chiesto via radio notizie della sua auto e gli avevano detto che l'auto era stata trainata in un'officina, tanto che egli era stato accompagnato nell'officina stessa. Il meccanico gli aveva detto che l'auto non poteva muoversi perchè aveva il motore fuso, ma egli aveva voluto provare ad aggiungere olio tanto che il motore si era avviato. Dopo aver pagato 20.000 lire aveva ripreso l'auto pensando di procedere piano piano e di raggiungere così Livorno. Ripartito da quel luogo verso le ore 10 era arrivato alle porte di Pisa quando

- 87 -

l'auto si era nuovamente fermata. Di conseguenza lasciata l'auto aveva preso l'autobus ed era così giunto a Livorno. Si era portato a casa di Roberto verso le 12,30 - l'una. Erano quindi andati con una auto sul luogo ove aveva lasciato la 125 ma non era riuscito a nulla anche perchè secondo Roberto non era possibile trainare la 125 con ^{una} Mini. Mentre il Roberto si era portato alla officina egli era andato alla Stazione per andare a Milano dovendo imbucare dei foglietti che gli aveva dato il medico. In quel frangente aveva incontrato il Messina che gli aveva detto di essere in attesa di Gianfranco Faina il quale era arrivato mezz'ora dopo. Il Messina aveva notizia delle sue disavventure gli aveva detto che anche la sua macchina si era fermata; si erano allontanati pertanto con la vettura del Faina ma poco dopo anche quella macchina era rimasta senza benzina. Dovendo rientrare a Milano egli si era messo a guardare gli orari per il treno ed il Messina gli aveva detto che c'era un treno all'una di notte che lo avrebbe fatto rientrare a Milano in tempo. Allora si erano recati a mangiare in un posto che gli aveva indicato Roberto Gemignani. Durante il tragitto erano stati fermati dai Carabinieri che avevano fatto una multa per una luce che non si accendeva. Nel ristorante avevano incontrato Roberto con la sua ragazza. Durante la cena avevano continuato a guardare un programma televisivo che parlava di un attentato a Mussolini. Finita la cena ed il programma televisivo, mentre Roberto e la ragazza tornavano a casa con l'autobus, Gianfranco e Vito avevano accompagnato alla Stazione verso le 11 o 15. Era quindi arrivato a Genova verso le cinque ed il quarto, poi intorno alle sei aveva preso un treno che l'aveva portato a Milano e quindi era giunto a casa con mezzi pubblici. Passando davanti alla Posta



aveva visto che vi era molta gente e quindi aveva deciso di ritornare quando ve ne fosse meno. Si era portato a casa ove si era buttato sul letto perchè molto stanco. Svegliatosi alle quattro del pomeriggio aveva deciso di andare a Milano ove c'era un ufficio postale sempre aperto e lì aveva imbucato i documenti quindi era tornato a Pero fino al giorno dopo. Il giovedì 20 prima di essere arrestato aveva comperato dei giornali ed aveva letto quanto era accaduto a Livorno. Letto il nome di Vito si era preoccupato perchè aveva prestato la macchina proprio a lui ed aveva avuto paura di restare coinvolto. Poichè il Gianfranco non compariva fra gli arrestati aveva deciso di mettersi in contatto con lui per vedere se ne sapeva di più soprattutto per quanto riguardava la macchina. Per tale ragione aveva parlato al telefono con la Ferretti. Per spiegare come mai la Polizia pur passando più volte per il luogo in cui egli si trovava sulla autostrada non l'avesse mai visto, il Meloni dichiarava che dopo un certo tratto dal punto in cui aveva lasciato la macchina aveva trovato uno spiazzo con dei camions e probabilmente proprio in quel momento era passata la macchina della Polizia. Al ristorante oltre a lui, al Faina, al Messina c'erano soltanto il Gemignani e la ragazza, nessun'altra persona di sua conoscenza, in particolare non c'era persona che rispondesse al nome di Monaco Angelo. Quella sera il discorso non era mai caduto sul motivo per cui Messina e Faina si trovavano a Livorno. Non aveva mai incontrato in quei giorni il Valitutti nè era stato con questi in via degli Archi. In un primo tempo aveva dichiarato di essere rientrato a Milano per via Bologna perchè era in preda ad uno stato di agitazione convulsa, e non era stato in grado di coordinare le idee. Non conosceva il Cinieri, e quella sera

a cena se pur vi erano altre persone si trattava di individui a lui sconosciuti. A proposito del biglietto con il numero telefonico del posto pubblico di Chianni dichiarava che evidentemente doveva essere stato messo tra le sue cose da qualcuno. Ammetteva di essere stato visto in Milano in compagnia del Messina su di un furgone, che il Messina gli aveva detto essergli stato prestato da un amico. Durante la settimana antecedente il suo viaggio a Livorno era stato sempre a Milano in cerca di un appartamento e quindi in compagnia della Ferretti. A proposito del programma televisivo concernente un attentato a Mussolini dichiarava che più di un film era uno sceneggiato televisivo; ricordava che nello sceneggiato un ragazzo si avvicinava a Mussolini ma veniva notato dai gendarmi; poi quel ragazzo tirava fuori una pistola ma era bloccato dalla Guardia ed era calpestato dai cavalli.

veniva successivamente interrogato il Gemignani che veniva a sua volta autorizzato a servirsi eventualmente di appunti scritti.

dichiarava di aver conosciuto il Meloni su di una spiaggia di Viareggio e di aver compreso che era un compagno perchè leggeva Lotta Continua; il Meloni era venuto poi a Livorno nell'agosto sempre insieme ad una ragazza e gli aveva chiesto in prestito la Fiat 125; aveva rivisto il Meloni il 15 o 16 agosto dopo che quegli aveva avuto un incidente stradale, in ordine al quale gli aveva detto di non preoccuparsi che egli avrebbe sistemato tutto con l'assicurazione. Poi aveva fatto un telegramma al Meloni invitandolo a venire a Livorno ed avevano fatto la denuncia del sinistro. Successivamente il Meloni era ancora tornato dicendogli di aver ricevuto una lettera dal danneggiato che chiedeva il risarcimento. Il Meloni era venuto a Livorno la domenica 16 ottobre per dirgli che l'assicurazione non aveva risolto il problema.

- 90 -

In quell'occasione gli aveva anche detto che si era accesa sull'auto la spia della dinamo; quella sera sera aveva cenato in casa sua. La mattina dopo il Meloni era andato alla Stazione dalla quale era tornato verso le undici per dirgli che non c'erano treni e aveva chiesto in prestito la Fiat 125 e poichè la macchina sarebbe servita a lui Gemignani, il Meloni aveva promesso di tornare nella nottata dovendo farsi fare a Milano dei certificati. Per riparare il guasto della Skoda era andato dal Conforti concessionario della fabbrica Skoda, poi aveva lasciato questa macchina alla Stazione. Il Meloni era ritornato l'indomani all'ora di pranzo e gli aveva raccontato dell'incidente sull'Autostrada e della sua ricerca di olio per la macchina. Allora con un'altra vettura erano andati nel luogo in cui la macchina era stata lasciata ed erano riusciti a portare la vettura 125 Fiat fino all'aeroporto di Pisa, dove l'avevano lasciata non potendosi trainare la 125 con una Mini Minor. Dove fosse andato poi il Meloni non lo sapeva. La sera con la sua ragazza era andato al ristorante Beppino ad Antignano e all'improvviso aveva visto il Meloni con altre due persone che non conosceva, si erano messi tutti allo stesso tavolo ed avevano visto un telegiornale che parlava di un attentato a Mussolini. Verso le 10 erano andati a casa e poi non aveva più visto nessuno. Il giorno 20 ottobre a Roma c'era una dimostrazione per i compagni uccisi nel carcere di Stammhein ed egli aveva preso una macchina a nolo perchè non voleva crearsi obblighi chiedendone una allo Scalici. Non era vero che aveva lasciato la macchina a Grosseto ma aveva staccato il conta chilometri per far segnare meno chilometraggio. A Roma non aveva partecipato agli scontri con la Polizia ma vi si era trattenuto fino alla domenica ed aveva restituito la macchina il lunedì.

- 91 -

Tale macchina egli aveva usato la domenica stessa per girare per Livorno e ricordava di averla presa a nolo il giovedì alle ore 9,30. A proposito delle chiavi di auto trovate presso Montenero insieme ad altro materiale, egli le aveva fatte fare nel maggio-giugno 1977 e le aveva tenute in officina dentro un tiretto. Un giorno uno dei ragazzi che lavorava in officina le aveva viste e gliene aveva chiesto spiegazioni. Egli aveva risposto che le avrebbe distrutte ed infatti le aveva messe in una borsa per pesca subacquea, in fondo alla borsa con un pezzo di plastica sopra. Tale borsa egli aveva poi prestato ma non ricordava a chi, forse l'aveva data alla nipote o al marito di lei; aveva cercato tale borsa anche con telefonate, persino quando sapeva che il telefono era sotto controllo. Egli infatti era preoccupato di ritornare in possesso delle chiavi proprio perchè potevano essere collegate al sequestro. Nulla sapeva invece degli esplosivi e delle munizioni. Riteneva che le chiavi potessero esser collegate al sequestro Neri perchè il giorno dopo tal fatto aveva subito una perquisizione. Mostratagli la fotografia della borsa da sub trovata con altre cose presso Montenero, il emignani dichiarava di riconoscerla come sua o che quasi certamente era sua. Egli aveva fatto fare le chiavi da un negozio di ferramenta ed aveva fatto fare quelle chiavi per poter all'occorrenza disporre di quelle auto intendendo venderle dopo essersene impossessato. Naturalmente era preoccupato che lo Scalici potesse apprendere tali sue disoneste intenzioni e per questo voleva ~~rientrare~~ rientrare in possesso della borsa e delle chiavi.

Infine precisava che quando si era recato a Roma l'appuntamento per la manifestazione era in Piazza dell'Esedra mentre il luogo degli scontri con la Polizia era stato Campo de' Fiori. Dal giovedì alla domenica si era

- 92 -

trattenuto con amici dei quali tuttavia non sapeva
care i nomi.

Procedendo quindi all'esame dei testi veniva escuss
Tito Neri il quale confermava quanto già dichiarato
in istruttoria.

Raugei Roberta dopo aver avuto lettura di quanto dic
rato in istruttoria faceva alcune rettifiche e preci
zioni. Dichiarava innanzi tutto di non poter dire co
precisione quali fossero le persone che erano con le
al ristorante avendole viste di sfuggita, per lo più
infatti aveva guardato la televisione. Ricordava di
aver visto il Cinieri mentre per gli altri poteva es
sersi sbagliata. Era certa che il Meloni aveva dormi
in casa loro solo la sera della domenica e nessun'al
notte. Nel vedere il Meloni la sera del 18 non si er
sorpresa perchè sapeva che aveva lasciato a Livorno
la macchina che aveva necessità di riparazioni, nè
gli aveva chiesto come mai una sola sera avesse dorm
to in casa Gemignani e non le altre sere, nè dove av
se dormito le notti successive. Il letto ove aveva
dormito il Meloni era in una stanza separata ed il
letto la mattina del 19 quando era stata fatta una
perquisizione, era ancora disfatto, anche se era lei
che si occupava delle faccende domestiche. A questo
punto l'imputato Gemignani interloquiva per dichiara
re che in casa il letto lo faceva sempre lui quando
ne aveva voglia, e a volte stava anche settimane senz
rificarlo. Quando il Gemignani era partito per Roma le
aveva detto che andava ad una manifestazione ma non
le aveva detto quando sarebbe tornato; poichè quello
era un periodo nero per via del sequestro Neri, essa
era stata contenta che il Roberto si allontanasse ^{per}/un
po'. Quando era tornato le aveva detto di essere stat
con amici pur non nominandone alcuno. In quel periodo
non le aveva mai telefonato da Roma. Il Gemignani ef-

- 93 -

fettivamente in un primo tempo le aveva detto di non aver fatto tutto il percorso in treno ma di aver fatto l'autostop poi le aveva detto che aveva manomesso il contachilometri per farne figurare meno. Una sola volta aveva visto il Cinieri alla trattoria da Nello e quella volta si era fermato a parlare un po' con il Gemignani; ciò era accaduto qualche giorno prima dei fatti di causa. Rettificava anzi nel senso che non ricordava se il Gemignani le aveva detto di aver manomesso il contachilometri o se le aveva detto di aver dichiarato ai Carabinieri di aver fatto l'autostop. Il Gemignani aveva la borsa quando in settembre erano andati in Marocco; quella borsa a volte la teneva in casa, a volte in officina; le sembrava che l'avesse data in prestito a qualcuno, ma non le aveva mai parlato di chiavi false.

La teste Bernardeschi gerente del ristorante da Beppino ad Antignano nel confermare quanto già dichiarato precisava che le persone che erano insieme al Gemignani le aveva messe ad un tavolo molto vicino al televisore sì che alcuni aveva potuto anche vederla ^{la Guardasigilli} ma altri certamente no. In tal circostanza l'imputato Messina faceva pervenire telegramma nel quale dichiarava di rinunciare a comparire.

Il teste Mantellini dopo aver confermato quanto già depresso dichiarava di ricordare con precisione che il Gemignani quel giorno si era recato da lui per sollecitare il lavoro dovendo riconsegnare la macchina allo amico o agli amici.

Lo Scalici confermava tutto quanto già depresso ed, a richiesta, si impegnava a ricomparire per indicare con esattezza in quali periodi le due autovetture le chiavi erano state trovate presso Montenero con altro materiale, erano rimaste per riparazioni od altro presso

- 94 -

la sua officina.

Le Guardie Garofalo e Secci confermano quanto già deposto nonché quanto dichiarato nel procedimento per direttissima contro Cinieri, Monaco e Messina.

All'udienza del 18 Giugno 1980 essendo comparso l'imputato Monaco gli veniva chiesto se intendeva rispondere all'interrogatorio ma lo stesso dichiarava di voler avvalersi della facoltà di non rispondere.

Successivamente non essendo comparsi i testi citati veniva disposto l'accompagnamento degli stessi a mezzo della forza pubblica.

Il Presidente dava comunicazione che la ricerca fatta fra i documenti sequestrati in casa del Meloni del foglietto contenente l'annotazione del numero telefonico del posto pubblico di Chianni non aveva avuto esito positivo nonostante che di tal documento fosse stata fatta menzione sia nella requisitoria del P.M. che nella ordinanza di rinvio a giudizio. La difesa chiedeva che venisse fatta ricerca di analogo foglietto contenente quello stesso numero telefonico trovato sul Messina e in tal senso veniva disposto. Il P.M. chiedeva invece che venisse ammesso a testimoniare il Capitano dei Carabinieri che aveva presieduto alla perquisizione in casa Meloni il quale aveva materialmente proceduto al sequestro; la Corte si riservava di decidere.

Ricompariva il teste Scalici che dichiarava di poter precisare che l'autovettura del Bonelli era stata prestata a lui Scalici per un matrimonio il 20 marzo 1977 ed egli gliela aveva restituita l'indomani sera, rimanendo nella sua officina per quel breve tempo. Poi il Bonelli gliela aveva portata dopo un mese e mezzo e la vettura era rimasta in officina per un paio di giorni. In tal seconda occasione in officina c'era anche il Gemignani. La Fiat 130 era stata tenuta in officina

- 95 -

per oltre un mese e mezzo e poi era stata venduta.

La teste Quagliarini nel confermare quanto già detto ribadiva di aver visto la vettura Skoda color celestino davanti alla palazzina in cui abitava e in cui si trovava l'appartamento preso in affitto dal Faina varie volte, ma non aveva mai visto nessuno di quei giovani arrivare, ripartire o intrattenersi nella macchina medesima. Non ricordava se la macchina da un giorno all'altro cambiasse posizione, ma era in grado di affermare che a volte l'aveva vista parcheggiata altre volte no. Comunque dichiarava di non essere in grado di precisare in quale esatto giorno o in quali giorni aveva visto l'auto in sosta. Quando aveva dichiarato in istruttoria rispondeva a verità anche se dato il tempo trascorso non poteva ricordare con esattezza.

Il teste Cami dichiarava di aver notato la vettura Skoda color celestino la mattina del 18.10.1977 con lo sportello di guida spalancato mentre nei giorni successivi lo aveva visto chiuso; la macchina era parcheggiata sulla strada che collega direttamente Vecina Mare a S.Pietro in Palazzi con la parte anteriore rivolta verso questo ultimo centro ad una distanza di circa 300 metri dallo stesso.

Il Giannelli confermava quanto già detto ed aggiungeva che per la verità non aveva mai visto il Gemignani entrare nel suo locale insieme agli altri coimputati, mentre dopo il tentato sequestro gli aveva detto: "Ma guarda cosa capita a frequentare certa gente".

A questo punto gli imputati Messina e Faina, che in precedenza si erano astenuti dal presentarsi in udienza, dichiaravano espressamente di non voler rispondere all'interrogatorio e di avvalersi nuovamente allontanare dall'aula.

Gianni Fabiano, nipote dell'imputato Gemignani, dichia-

rava che aveva accompagnato lo zio con la Roberta Ravgei nel viaggio in Marocco effettuato in una data che non ricordava dell'estate 1977 ma che poteva accertare in base al passaporto e quindi si riservava di produrlo, mentre il Gemignani dichiarava di aver perduto il proprio passaporto.

Il Campini Roberto dichiarava che la Skoda color celeste era stata da lui notata ferma sulla via Marina di Cecina-San Pietro in Palazzi per qualche giorno a partire dalla mattina del 18/10, e che il distributore di benzina più vicino era ad un chilometro e mezzo.

Anche il teste Cami confermava tale circostanza ed aggiungeva che passando tutti i giorni per quella strada verso mezzogiorno non aveva notato quella vettura ferma in quel luogo il giorno antecedente il 18/10.

Belli Giuliano, già compagno di lavoro del Gemignani all'officina Scalici nel periodo in esame, dichiarava di non poter precisare in quale giorno il Gemignani avesse portato la Skoda all'officina, ma ricordava che c'era rimasta un giorno solo. A lui il Gemignani non aveva mai fatto vedere copie di chiavi per auto. Volpi Sauro, altro dipendente dell'officina Scalici quando vi era anche il Gemignani, dichiarava che quest'ultimo gli aveva fatto vedere delle chiavi, ma non sapeva che le aveva fatte fare; unite alle stesse vi era un cartellino che indicava a quale auto appartenevano; quelle chiavi erano, gli sembrava, in un cassetto non chiuso ed era stato il Gemignani a dichiarare che erano sue; successivamente non le aveva più viste.

Ricomparso il teste Sainati, egli esibiva il passaporto sul quale si potevano leggere dei timbri apparentemente di Autorità marocchine in data 5/9 e 22/9/1977. Il teste aggiungeva che andando in Marocco il Gemignani

- 97 -

aveva una borsa di proprietà del nipote e che al ritorno gli era stata restituita; essa era di color arancione. Mentre il P.M. a questo punto sollecitava l'ammissione del teste che aveva presieduto all'operazione di perquisizione e sequestro nell'abitazione del Meloni in Milano, il difensore di quest'ultimo si opponeva e chiedeva invece che venisse accertato l'ora in cui erano state fatte le raccomandate inoltrate dal Meloni a mezzo dell'Ufficio Postale di Milano la sera del 19.10.1977. Il Meloni a proposito del biglietto con il numero telefonico del posto pubblico di Chianni dichiarava che quel foglietto non solo non gli era stato mai mostrato, ma di esso aveva sentito parlare per la prima volta dal suo difensore circa un anno fa.

Su tal punto la Corte con ordinanza decideva che di tal documento si sarebbe potuto tener conto solo ove lo stesso fosse stato rintracciato ma non poteva esser omessa alcuna indagine diretta a consentire il reperimento dello stesso sì che la prova testimoniale proposta in tal senso doveva essere consentita. In ordine alla richiesta di accertamento dell'ora in cui le raccomandate fatte dal Meloni a Milano la sera del 19.10 non vi era necessità di alcun accertamento posto che sulla ricevuta in atto l'ora era chiaramente indicata; non vi era alcuna necessità di verificare l'orario ferroviario del tempo per accertare se esistesse un treno che partendo nella notte da Livorno consentisse di raggiungere Genova da cui con altro treno per venire a Milano nella mattinata del giorno stesso, posto che dato l'intenso collegamento ferroviario fra le città indicate si poteva dare per ammessa la possibilità di portarsi da Livorno a Milano via Genova nel tempo indicato; parimenti superfluo appariva l'accertamento della trasmissione televisiva concernente un attentato



- 98 -

a Mussolini la sera del 18.10.1977 essendo pacifico che il Meloni quella sera si trovava con gli altri co-putati nel locale da Beppino di Antignano. Di conseguenza veniva disposta la citazione del capitano dei Carabinieri che aveva proceduto alla perquisizione e al sequestro del materiale rinvenuto nell'abitazione del Meloni a Milano nel primo pomeriggio del 20.10.1977.

Molinari Augusta confermava quanto già indicato fornendo poi precisazioni e dettagli su vari punti di non rilevante importanza.

Comparsa la teste Castelnuovo Carla e avuta notizia dalla stessa che essa era divenuta moglie dell'imputato Valitutti, essa veniva informata della facoltà che le competeva di astenersi dal deporre nella sua qualità di coniuge di un imputato per reati connessi a quelli per i quali si procedeva. La stessa dichiarava allora di volersi avvalere di tale facoltà e quindi di non voler deporre.

La difesa del Meloni insisteva perchè comunque si procedesse alla ricognizione dell'imputato Meloni a mezzo della stessa Castelnuovo, posto che prima dell'ingresso della stessa in aula erano stati fatti allontanare tutti gli imputati presenti.

Il P.M. si opponeva a tale richiesta mentre chiedeva che venisse data lettura delle deposizioni rese dalla Castelnuovo in istruttoria, richiesta alla quale si opponeva la difesa.

La Corte con propria ordinanza disponeva che a seguito dell'esercizio da parte della Castelnuovo della facoltà di astenersi dal deporre, non poteva essere richiesto alla stessa neppure il riconoscimento di un imputato, essendo quest'ultimo atto che non poteva non rientrare nel senso più intrinseco dell'espressione

- 99 -

"deposizione testimoniale"; precisava che non essendo vi accordo tra le parti non si poteva dar lettura delle deposizioni rese dalla Castelnovo prima di diventare moglie dell'imputato Valitutti non rientrando tale fattispecie fra quelle ^{per le quali} ~~che~~ in forza dell'art. 462 C.P. ~~per la quale~~ era possibile procedere alla lettura anche al di là dell'accordo delle parti; e che infine non appariva necessario acquisire i verbali delle intercettazioni telefoniche effettuate dai Carabinieri sull'apparecchio telefonico del Meloni in Milano nella prima quindicina del mese di ottobre 1977 ma non era preclusa alla difesa la facoltà di produrne la relativa copia.

Il capitano dei Carabinieri Scibona Giuseppe dichiarava, di aver diretto la perquisizione ed il sequestro di documenti nell'abitazione del Meloni in Milano il 20.10.1977 e confermava che fra gli altri documenti rinvenuti e sequestrati vi era un foglietto con un numero telefonico e dopo ricerche era stato accertato che si trattava del numero telefonico del posto pubblico di Chianni.

A questo punto fatto portare in aula il pacco contenente il cippo di reato di cui al verbale di sequestro del 20.10.1977 si procedeva alla presenza dei difensori degli imputati ed in collaborazione con il predetto teste alla verifica di tutti i documenti sequestrati, elencati o meno, contenuti nel pacco medesimo e dopo aver riscontrato il numero d'elenco ed il contenuto di ogni singolo documento, così come dettagliatamente descritto nel verbale di udienza, si accertava l'inesistenza del biglietto con il numero del posto pubblico di Chianni.

Perretti Silvana confermava quanto già dichiarato e precisava che fra il mercoledì 12 ottobre ed il giorno

- 100 -

venti non aveva ricevuto telefonate dal Meloni; nei giorni che era stata a Milano con il Meloni avevano girato per la città usando una vettura grigio-celest con la spalliera del ~~sedile~~^{sedile} rotta.

Prosperi Mario, Guardia di P.S. interrogato in ordine al rinvenimento del Meloni Sandro sull'autostrada Viareggio-Livorno la notte sul 18 ottobre 1977 sostanzialmente confermava quanto già detto; precisava che la pattuglia di cui faceva parte entrava in servizio a Viareggio, percorreva l'autostrada fino a Livorno, poi ritornava a Viareggio ed andava a Lucca, da qui a Sarzana, poi ancora a Livorno e ritorno a Viareggio; tale servizio veniva fatto con auto; avevano incontrato il Meloni sulla corsia diretta a Livorno mentre procedeva verso questa città a piedi; precisava che la mancata indicazione nella relazione di servizio dell'affermazione del Meloni di aver lasciato in quel posto macchina ed amici e di esser andato alla ricerca di un distributore per prendere un pò d'olio, era dovuta ad una svista, ma ricordava con sicurezza la circostanza e la dichiarazione in quel senso fatta dal Meloni.

A questo punto il Meloni interveniva dicendo rivolto al teste: "Non è che per caso che te la sei presa con me perchè non ti ho offerto il caffè come volevi?" ed il teste replicava di non aver chiesto alcunchè; precisava poi che secondo l'affermazione del Meloni gli amici erano quattro; il Meloni era stato trovato a circa un chilometro e mezzo dall'entrata di Viareggio ed aveva detto loro che era andato a cercare soccorso ma non aveva detto dove.

Il teste Del Sarto, titolare dell'Officina di Autosoccorso di Madonna dell'acqua, nel confermare quanto già detto, precisava che aveva trovato la macchina

- 101 -

ferma a circa 4 Km dall'ingresso di Viareggio sulla corsia per Livorno; nella zona in cui era stata trovata l'auto, non esistevano apparecchi per la chiamata di soccorso automatica; dal punto in cui era in sosta la macchina all'uscita per Pisa Nord mancavano circa 10 Km; nell'andare a prendere l'auto, secondo la segnalazione richiesta, non aveva incontrato sull'autostrada nessuno; era stato chiamato dalla Centrale Salt, non dalla pattuglia.

La teste Garibaldi Nadia confermava quanto già dichiarato e dichiarava a richiesta che dopo il ritorno dalla Inghilterra non aveva più incontrato il Meloni.

Successivamente, esaurito l'esame testimoniale, il difensore del Meloni produceva copia delle intercettazioni telefoniche inerenti l'ottobre 1977 e cioè dal 26 settembre al 20 ottobre 1977 del numero telefonico del Meloni in Milano e memoria tecnica da lui sottoscritta e relativa ad un esame critico della perizia grafica concernente la sottoscrizione di un contratto di noleggio recante la firma di Rizzo Andrea mentre il difensore del Gemignani si riservava di produrre durante la discussione copia del giornale riportante la cronaca della manifestazione svolta a Roma il 20.10.977 per i morti di Stammhein.

Si dava lettura degli atti consentiti e dei certificati penali degli imputati.

Dopo aver effettuato il riscontro fra il contenuto delle registrazioni effettuate a mezzo di apparecchio e di tecnico all'uopo designato dal Presidente ed aver constatato che la verbalizzazione eseguita sulla base di tali registrazioni dal Cancelliere era alquanto rittentiva delle dichiarazioni registrate, le parti convenivano di omettere il completamento del verbale con

- 102 -

quanto in più risultante dalle registrazioni rispetto a quanto verbalizzato, essendo sempre possibile in ogni momento effettuare il riascolto delle registrazioni per il chiarimento ed il completamento di ogni eventuale manchevolezza della verbalizzazione.

Dopo che il Pubblico Ministero aveva argomentato e precisato le sue conclusioni e che i difensori di ogni imputato avevano esposto le diverse loro tesi e richieste difensive, sia l'uno che gli altri replicavano brevemente.

Quindi la Corte si ritirava per deliberare e definiva il giudizio come da dispositivo più avanti riportato per le ragioni che seguono.

Vanno preliminarmente esaminate due eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla difesa e sulle quali la Corte si è riservata di decidere unitamente al merito, con l'ordinanza del 12.6.1980.

Con la prima eccezione si è sostenuto l'incostituzionalità dell'art. 81 1° e 2° comma C.P. in relazione all'art. 3 primo comma ed all'art. 27 terzo comma della Corte Costituzionale. Analoga eccezione, relativa a pretesa violazione da parte delle norme contenute nei due primi commi dell'articolo 81 C.P. in relazione agli articoli 3, 13 e 25 2° comma della Costituzione, è già stata oggetto di decisione da parte della Corte Costituzionale con decisione del 18.1.1977 n° 34 che ha ritenuta infondata l'eccezione, "il regime del reato continuato non essendo applicabile alle ipotesi di concorso formale di reati puniti con pene diverse". Non si vede come tal pretesa violazione possa essere ritenuta non manifestamente infondata nella formulazione presentata dalla difesa degli attuali imputati che l'hanno sollevata ora non solo in relazione allo

- 103 -

art. 3 ma altresì in relazione all'art. 27 secondo comma della Costituzione secondo il quale "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Deve comunque preliminarmente rilevarsi come tale eccezione non sia rilevante nel procedimento in esame posto che come già indicato nella ordinanza di questa Corte del 6.6.1980 non è in alcun modo preclusa la possibilità di applicazione del principio della continuazione per i reati per i quali è dalla legge prevista la medesima specie di pena, nè è preclusa la possibilità che la continuazione possa esser successivamente ritenuta fra il delitto di tentato omicidio di cui gli imputati sono chiamati a rispondere e quello di banda armata di cui gli stessi sono chiamati a rispondere avanti ad altre Corti di Assise.

Lo stesso difensore ha poi sollevato eccezione di inconstituzionalità dell'art. 552 C.P.P. per violazione dell'art. 3, 2° comma e dell'art. 24, 2° comma della Costituzione: tale eccezione è già stata ritenuta non fondata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 12.7.1972 n. 136 "sotto il profilo che la garanzia del diritto di difesa opera nel corso del processo finchè questo è in corso ma non postula che il processo venga indefinitamente aperto"; non può che affermarsi quindi la totale infondatezza dell'eccezione sollevata. Venendo al merito va affrontata in primis l'argomentazione fondamentale della difesa, secondo la quale questo procedimento non poteva esser definito fino a che non fosse stata accertata in modo definitivo l'appartenza degli imputati alla Banda armata chiamata "Azione Rivoluzionaria", reato non compreso fra quelli per i quali gli imputati sono stati rinviati a giudizio avanti a questa Corte; e come conseguenza di ciò, la

- 104 -

la necessità di sospensione di questo procedimento in attesa della definizione di quello per Banda Armata di competenza della Corte di Assise di Torino, ed ora anzi, della Corte di Assise di Milano. Tale stato di fatto e di diritto, secondo la difesa, precluderebbe a questo giudice di prendere in esame ciò che attiene all'appartenenza degli attuali imputati alla suddetta pretesa banda armata, con la conseguenza che questo giudizio dovrebbe avere ad oggetto solo quanto attiene alle prove della consumazione vera e propria dei reati contestati, da parte di ciascun imputato, senza potersi occupare dell'eventuali relazioni personali fra gli stessi e di quant'altro potrebbe attenersi alla dimostrazione della consumazione dei reati di banda armata o di associazione sovversiva da parte dei prevenuti.


La tesi è fondata solo in parte: non vi è dubbio che non è compito di questa Corte accertare se gli imputati abbiano costituito, promosso, organizzato o partecipato alla pretesa banda armata denominata "Azione Rivoluzionaria"; ma è certamente compito di questa stessa Corte accertare la sussistenza di tutti quegli elementi di fatto che possano far ritenere gli imputati stessi uniti fra di loro da comunanza di ideali politici, da identità di propositi operativi, da collegamenti interpersonali finalizzati a comuni realizzazioni e in particolare ad obiettivi politici di particolare natura. Se poi tali collegamenti, tale comunanza di pensiero e di azione ed i comportamenti specifici di ciascun imputato valgano ad integrare particolari figure di reato diverse da quelle di cui qui ci si occupa non è compito di questa Corte stabilire. Il che di particolare evidenza se si tiene presente il comportamento di almeno tre degli imputati dal momento in

- 105 -

cui essi sono stati arrestati e fino al termine del processo, sia perchè ben poco essi hanno fatto per allontanare da sé il sospetto di essere legati tra loro da vincoli ben diversi da quelli di una semplice, innocua amicizia, sia perchè nei diversi scritti, da l'uno o dall'altro firmati, hanno posto in luce un chiaro orientamento politico fin deciso, proclamato conflitto con l'ordinamento giuridico costituzionale che il nostro Paese si è liberamente dato e che con le frequenti votazioni politiche generali ha sistematicamente dimostrato di voler conservare.

Non può infatti ignorarsi che al momento della cattura il Messana ha immediatamente affermato "di non voler un conflitto a fuoco con la Polizia" aggiungendo che tale orientamento non era condiviso dagli altri dei suoi compagni momentaneamente ancora all'interno dello edificio di via Marradi 197; il Cinieri, poi, nel suo primo interrogatorio dichiarò subito che il fine dell'aggressione al Neri era politico, pur tentando di far credere che l'azione era stata diretta solo a dare una lezione al "fascista Neri".

Del resto non si può ignorare il contenuto dei dattiloscritti che Messana, Faina e Monaco hanno tentato di leggere o far leggere nel corso del dibattimento e nei quali non viene minimamente sottaciuta la finalità politica di ogni loro comportamento anche processuale. Al di là delle valutazioni penalistiche che non sono compito di questa Corte, quegli scritti manifestano orientamento di specifica natura politica, condivisi quanto meno dai tre predetti come firmatari degli stessi, accentuati per di più dal proposito di utilizzare la sede processuale come mezzo di diffusione di opinioni avente finalità ben diverse da quelle meramente difensive, ma per di più volte al chiaro scopo



- 106 -

di esercitare ogni forma di pressione, ideologica e non, sui giudici popolari componenti della Corte nonché sul vasto pubblico di tutti coloro che direttamente o a mezzo degli organi di informazione venissero ad essere raggiunti da quelle manifestazioni di pensiero.

I diversi manoscritti menzionati, i reiterati tentativi di deviare il corso del processo per trasformarlo in una tribuna di accesa contestazione del nostro ordinamento politico giuridico, il riuffitto apertamente proclamato di riconoscere il ruolo e la funzione di questo organo giudicante, sono altrettante dimostrazioni delle finalità politiche o eversive che accomunano i tre imputati menzionati.

Nello stesso senso si inquadrano le tesi politiche espresse in più pubblicazioni dal Faina cui fa sommario ma sufficientemente chiaro riferimento l'opuscolo sull'attività del predetto prodotto in giudizio dal suo difensore d'ufficio all'udienza del 26. 6.1980 .


Del resto alcune testi più vicine sentimentalmente o ad altro titolo a questo o a quello imputato hanno concordemente ribadito la comunanza di ideali politici fra il Messina, il Faina, ed il Meloni; ideali non certo pacifici e tranquilli se in un documento di pugno del Meloni stesso sequestrato nella sua abitazione il 20.10.1977, intitolato "il Guerrigliero" (c. 160/1°) si legge: " (Il guerrigliero) non può rimanere indeciso, non aspettare gli ordini. Deve agire. Non deve indietreggiare di fronte a nessun problema. E' meglio sbagliare nel fuoco, che non far niente per non sbagliare. Può mantenersi in vita solo se è permanente deciso ad uccidere i poliziotti o chi consacra la repressione, e ad espropriare i capitalisti, i proprietari terrieri e gli imperialisti. Chi non

- 107 -

vuol fare qualcosa per i rivoluzionari, non faccia nulla contro di essi".

Tale comunanza di orientamento politico in più punti delle carte processuali emerge anche per quanto riguarda il Gemignani che ha del resto giustificato il fatto di avere conosciuto e frequentato questo o quello fra gli imputati nei mesi e nei giorni immediatamente precedenti al sequestro Neri proprio in ragione di quei comuni ideali. Per di più ~~come che~~ per giustificare la sua piuttosto repentina partenza da Livorno, il giorno dopo quel tentato sequestro, ha sostenuto di essersi recato a Roma per partecipare ad una dimostrazione politica di protesta per "l'uccisione dei compagni di Stammhein".

Persino in ordine al Cinieri non mancano, oltre quella sua dichiarazione già citata, menzioni quanto mai esplicite sulla ideologia politica che lo aveva avvicinato agli altri imputati e che lo aveva spinto dopo l'esperienza del carcere, a frequentare il gruppo del periodico "Contro sbarre" ed a battersi per la politicizzazione delle carceri: le pur circospette dichiarazioni della di lui convivente Maria Di Napoli (c. 417/1) sorella dell'Attilio di Napoli più volte menzionato negli atti sia per esser stato presentato dal Faina alla Garibaldi ed alla Ferretti in un casuale incontro alla Stazione Principe di Genova, sia perchè dalle stesse riconosciuto nella di lui fotografia comparsa sui giornali dopo che il predetto ebbe a saltare in aria insieme a Marin Pinones Aldo Orlando il 4.8.1977 mentre stavano confezionando un ordigno esplosivo - sono sufficientemente chiare a questo proposito. Non può dubitarsi quindi del fatto che tutti i cinque dierni imputati erano uniti da comuni orientamenti politici caratterizzati inequivocamente dall'intento di sovvertire violentemente le nostre istituzioni.



- 108 -

Ma oltre a ciò dagli atti emerge con altrettanta chiarezza la dimostrazione che gli imputati non si limitavano a coltivare ideali politici di tal natura bensì usavano una frequentazione reciproca intensa con contatti personali e telefonici, caratterizzati da un lato dall'uso di nomi diversi da quelli propri sia nel riferirsi a sé stessi come nel far riferimento a questo o a quello degli altri compagni, sia dall'accortezza di non effettuare quasi mai telefonate ai compagni dall'apparecchio telefonico della propria abitazione od ufficio. In base alla registrazione delle telefonate in arrivo o in partenza dall'apparecchio posto in casa del Meloni tali due elementi caratteristici risaltano in modo grandemente eloquente; così come l'uso di soprannomi o addirittura di più "nomi di battaglia" per indicare la stessa persona risulta attestato dalle deposizioni delle testi Molinari, Ferretti, Garibaldi. Queste ultime poi nonché la Meloni Chiara e la stessa Maria di Napoli dovettero ricavare l'impressione di qualcosa di anomalo nel comportamento dei rispettivi compagni di vita od amici se più di una di loro appena avuta notizia dei fatti di Livorno e dell'arresto del Cinieri, del Messina e del Monaco, ebbe ad affermare di aver pensato che nei fatti stessi fossero implicati anche il Faina ed il Meloni.

Nè poteva esser diversamente posto che persino a tali donne era noto che il Faina era chiamato dagli altri a volte Gian ovvero Geff, o Primula mentre tra i coimputati era chiamato ed a volte indicava se stesso (c. 440/1) come Valerio; il Messina come Filippo, il Monaco come Giovanni: comportamenti che se non fossero finalizzati da ben più gravi motivi, farebbero pensare a ludistiche reminiscenze infantili.

- 109 -

A tutto ciò va aggiunto il ritrovarsi, il frequentarsi sempre più intenso quando presso l'uno, quando presso l'altro come dimostra la frequentazione comune della casa di Pomarino, dell'appartamento di via Pisa 13 a Torino, dell'appartamento di via della Vittoria a Marina di Cecina nonchè i reiterati incontri in Genova, in Savona, ~~ed~~ in Livorno *ed in Milano -*

Dunque: comunanza di ideali politici, comunanza di propositi di attuazione pratica di tali ideali, uso di nomi di copertura, contatti interpersonali intensi e spesso attuati con accorgimenti chiaramente diretti ad impedire ~~la partecipazione~~ *l'individuazione* dei partecipi all'attività comune.

Tutto ciò induce ed impone di ritenere che quanto posto in essere da questo o da quello degli Imputati non può esser valutato al di fuori di tale contesto: se si volesse enucleare l'indagine diretta ad accertare il fondamento dell'accusa contestata ai singoli imputati, per i diversi reati rispettivamente loro ascritti, dalla trama di fondo costituita dagli elementi sopra evidenziati, si falserebbe il senso e la validità della verifica stessa, perchè la si priverebbe del contesto più eloquente annullandone quindi la efficacia.

Le singole imputazioni vanno quindi vagliate tenendo presente che risulta ampiamente dimostrato il fatto che tutti gli imputati appartenevano ad un gruppo, o quanto meno erano fra loro legati da comuni ideali politici e dal proposito di tradurli in azione pratica, anche violentemente sovvertitrice.

Sotto tale profilo non può non esser valutata la natura dell'aggressione portata ai danni del Neri Tito la mattina del 19.10.1977. E' lo stesso Monaco che ammette

- 110 -

te esplicitamente che era stato organizzato un sequestro di persona ad opera di lui stesso, di Filippo-Mesana, di Salvatore-Cinieri e di Valerio-Faina. Sull'identità di quest'ultimo si dirà più ampiamente in prosieguo a proposito della verifica della di lui personale partecipazione ai fatti.

Aggiunge il Monaco che egli avrebbe dovuto ricavare dall'impresa la somma di lire 8 milioni che sarebbe stato compito del Cinieri consegnarli personalmente ad impresa compiuta, posto ch'egli, dopo la cattura del sequestro, secondo i piani, avrebbe dovuto allontanarsi a piedi e tronare a Torino. Tal sua ammissione coincide con quanto egli stesso ebbe a confidare alla sua convivente Meloni Chiara che tali notizie a sua volta comunicò alla Garibaldi Nadia ad impresa fallita quando le due donne entrarono in contatto per accertare quanto l'una o l'altra sapeva dei propri rispettivi uomini. Si apprende così che il gruppo disponeva della somma di lire 10 milioni per la realizzazione del colpo, di due appartamenti in Livorno, uno per custodirvi il sequestrato e l'altro per le riunioni dei complici; che quella somma doveva appunto servire per garantire un buon trattamento della vittima, per poter disporre dei due appartamenti nonchè per l'acquisto delle armi necessarie. Da non trascurare il particolare che secondo quanto in proposito riferito dalla Meloni alla Garibaldi, l'organizzazione cui apparteneva l'Angelo - e deve intendersi anche gli altri - sarebbe stata in grado di farli evadere.

Del resto che l'aggressione al Neri avesse come fine il sequestro dello stesso si ricava in modo inequivoco per un verso dal ritrovamento di un complesso di oggetti che sono strumenti tipicamente usati per poter eseguire tal genere di reati e per altro dalla

- 111 -

constatazione che in difetto di tal proposito non avrebbe avuto senso il fatto che gli aggressori del Neri se ne fossero corredati.

Intanto si ha la chiara e precisa dichiarazione del Neri che ricorda come subito dopo l'aggressione (c. 18 r. vol. testi) "i malviventi prima mi misero un laccio gommoso intorno alla bocca e poi cercarono di introdurre un qualche straccio o tampone di stoffa inodore e insapore verosimilmente per cercare di soffocare le mie grida di aiuto". Tale tampone risulta in effetti rinvenuto (c. 51/1°) "un tampone macchiato di sangue ed imbevuto presumibilmente di sostanza chimica": il che coincide con la circostanza che a seguito dell'aggressione il Neri patì l'avulsione violenta di un dente protesico provvisorio a seguito di che dovette perdere sangue in bocca che necessariamente macchiò il tampone.

Per di più tra il materiale rinvenuto sulla Fiat 128, con la quale gli aggressori ad impresa fallita fuggirono, furono ritrovati (c. 42/1°) un bracciale d'ottone a forma di manette di sicurezza con un lucchetto d'ottone nuovo, munito di chiavi, un rocchetto di cerotto adesivo di ben 5 metri nonché un sacco di un metro per uno e cinquanta in uso all'Amministrazione postale tedesco-occidentale; mentre, subito dopo l'arresto, il Cinieri fu trovato in possesso (c. 44/1°) di una bomboletta di gas saporifero ed il Messina di quattro pezzi di cordoncino di nylon di 4 metri l'uno e di tre rotoli di garza idrofila; infine nel contenitore parzialmente bruciato trovato all'ultimo piano del palazzo di via Marradi 197 in cui gli aggressori si erano rifugiati, furono trovati un rotolo di cerotto già parzialmente usato, una fune di nove metri, una benda di garza di 6 cm. ed un'altra benda di garza di dieci cm.

- 112 -

Tali oggetti complessivamente considerati non possono non avere avuto una destinazione ben precisa: essi dovevano evidentemente servire a narcotizzare la vittima del sequestro, ad imbavagliarla ed incrociarla in modo da impedire che sue eventuali grida potessero esser sentite, a legarla ed ammanettarla nonchè a trasportarla dopo averla rinchiusa in quel sacco che avrebbe vieppù ridotto le sue possibilità di movimento nascondendola per di più agli occhi di eventuali curiosi. E' certo che gli organizzatori del sequestro non avevano trascurato alcuno dei mezzi possibili ad impedire alla vittima di sottrarsi alla loro volontà. Accertato il fine precipuo di tale aggressione, non può dirsi dubbia la funzione del sequestro, non solo perchè essa traspare dalle scarse ammissioni del Monaco e dalle limitate informazioni che egli dette in proposito alla sua convivente, ma anche perchè non avrebbe senso che gli autori del sequestro si dessero tanto da fare per il puro piacere di privare il Neri della sua libertà. Evidentemente il sequestro era strumentalmente diretto ad estorcere ai di lui congiunti una rilevante somma di denaro. Il che tra l'altro è dimostrato dal fatto che il predetto appartiene ad una delle famiglie di maggior censo nella città di Livorno, se non addirittura a quella notoriamente ritenuta di gran lunga più facoltosa sì da dare agli organizzatori un fondato affidamento sulla grandezza della somma di denaro che in tal modo essi avrebbero potuto estorcere. Il foglietto di cui a c. 30/1° trovato nella borsa del Messina non costituisce che la riprova di quell'intento, posto che in esso vengono raccolte sommarie ma eloquenti informazioni sulle abitudini quotidiane di altri livornesi di notevole

- 113 -

li possibilità economiche, sui luoghi e le macchine dagli stessi usualmente utilizzate nonchè sulle autovetture usate proprio dal Neri Tito e dal di lui genitore.

Se si tiene presente quanto accertato a proposito della comunanza di intenti politici e di propositi d'azione degli attuali imputati non par dubbio ^{che} che abbiano ritenuto di ricorrere a tal purtroppo oggi tanto diffuso mezzo di autofinanziamento per poter dotarsi dei mezzi finanziari necessari al proseguimento ed allo sviluppo della loro attività. E' certamente da escludere data la personalità di alcuni di essi ed il grado di ideologizzazione manifestato che il fine estorsivo fosse stato perseguito per sola bramosia di denaro cioè per fini di mero lucro.

Rinviato ad un momento successivo l'accertamento del numero delle persone partecipanti sotto ruoli diversi al tentativo di sequestro in argomento, va ora verificata la responsabilità in proposito del Messina, del Monaco, ed ai fini dell'art. 112 C.P., del Cinieri. Si è già ripetutamente accennato alla ampiamente provata responsabilità da parte del Monaco, sia per quanto da lui stesso dichiarato sia per quanto da lui confidato alla sua convivente e da questa ripetuto alla Garibaldi. Egli d'altra parte ha anche ammesso di aver colpito il Neri con la pistola al fine di stordirlo, tanto che in conseguenza di una manovra di tal fatta, a suo dire, sarebbe accidentalmente esploso il colpo che raggiunse lo stesso Neri nella regione nucale. Per di più il Monaco stesso ha ammesso di aver estratto la pistola all'apparire improvviso del Liembruno, tanto che essendo nervoso nel compiere quel gesto sarebbero partiti dei colpi. Il successivo svolgimento dei fatti, come si vedrà più avanti, non lascia dubbi, anche per

- 114 -

il giudicato costituito dalla sentenza della Corte di Firenze del 21.6.1978, sulla presenza del Monaco stesso sulla 128 Fiat bianca in fuga inseguita dalla Volante I della Polizia.

Considerazioni dello stesso genere vanno fatte per il Cinieri che pur dando all'aggressione una finalità molto più contenuta, ha ammesso subito di aver preso parte alla stessa, pur precisando che il colpo di pistola sarebbe partito dalla pistola dell'amico (Monaco) che stava colpendo il Neri alla testa con il calcio dell'arma. A parte quanto sarà più avanti rilevato a questo proposito, anche per il seguito del fatto il Cinieri non contestò mai la sua presenza sulla vettura in fuga nè il tentativo di sottrarsi alla cattura mediante l'allontamento a piedi ed il rifugio nello edificio di via Marradi.

Totalmente diversa è stata invece la tesi difensiva escogitata dal Messina che già nel processo per direttissima celebrato avanti al Tribunale di Livorno il 25.11.1977 a carico dei tre predetti a proposizione della detenzione e del porto illegali di armi comuni e da guerra, tentò in ogni modo di scindere la sua responsabilità da quella degli altri due coimputati. Egli allora sostenne che quella mattina dopo aver ricevuto dal Valitutti in località via degli Archi una borsa allo stesso da lui affidata il giorno prima e contenente materiale di propaganda politica da utilizzare in una dimostrazione politica organizzata in relazione al "massacro" nelle carceri di Stammhein, aveva consegnato la stessa in una traversa di via Marradi e quindi in compagnia di un amico era entrato in un bar, all'uscita dal quale si era avviato a piedi lungo la stessa via Marradi, mentre in quel frangente stava percependo un ululato di sirene, aveva visto

- 115 -

una persona, da lui incontrata in occasione di precedenti manifestazioni politiche a Milano o a Roma, precipitarsi nell'interno di un portone di via Marradi; quasi istintivamente e automaticamente egli era stato portato a seguirla all'interno di quel portone. Ivi il conoscente di cui non voleva fare il nome, gli aveva intimato o supplicato di fuggire se non voleva essere ammazzato dalla polizia, essendo egli stesso inseguito ma chiedendogli nel contempo di portare via il suo giaccone, richiesta che egli - Messana - immediatamente aveva accolto indossando quell'indumento. L'innominato conoscente gli aveva anche detto di fare attenzione perché in una tasca di quell'indumento c'era una pistola carica, quindi il predetto era rapidamente uscito dal portone. Egli si era reso subito conto che nella tasca del giaccone vi era una pistola e poiché accanto vi era anche una fondina egli aveva preso quest'ultima e se la era infilata nella cintura. Uscito quindi dal portone "calmamente" non era riuscito neppure a raggiungere l'angolo che egli era stato intimato l'alt e puntata addosso un'arma.

A prescindere dalla fondamentale considerazione che come già detto la partecipazione personale e responsabile del Messana ai fatti del 19.10.1977 è almeno in parte accertata in modo definitivo dal giudicato costituito dalla richiamata sentenza, ai fini delle imputazioni di cui qui egli è chiamato la pretesa sua non partecipazione all'aggressione contro il Neri non può non essere presa in esame: in teoria il Messana avrebbe potuto esser salito a bordo della Fiat 128 dopo l'aggressione al Neri, il che non contrasterebbe con la di lui affermata responsabilità per la detenzione ed il porto illegale delle armi trovate su di lui e sulla vettura usata per raggiungere il luogo in cui fu catturato.

- 116 -


Tale considerazione impone di esaminare in dettaglio gli elementi di accusa che lo indicano come uno dei tre aggressori del Neri.

Innanzitutto va però osservato che la tesi difensiva del Messana è conflittata da elementi di prova contrari costituiti dalle precise, reiterate deposizioni dei Funzionari e degli Agenti che presero parte ai fatti di quella mattina. Ma prima ancora di ciò, la narrazione dei fatti esposta dal Messana in sede di processo avanti al Tribunale di Livorno il 25.11.1977 è affetta da contraddizioni insuperabili. Ammesso per ipotesi lo svolgimento dei fatti da lui narrato, non ha senso che egli vedendo persona che si rifugia precipitosamente in un portone, "istintivamente" si sentisse trascinato a seguirlo; così come non è credibile, sul piano logico, che l'innominato amico prima lo supplichi o addirittura gli intimi di "filare via" se non vuol essere ammazzato dalla polizia che già stava inseguendo lui -l'innominato- e subito dopo gli chieda di infilarsi il suo giaccone con l'avvertenza che dentro una tasca vi era una pistola carica: è chiaro che o l'amico era preoccupato per il Messana e non voleva coinvolgerlo nella sua disperata situazione di perseguitato dalla Polizia ed era giusto allora che gli intimasse di allontanarsi subito; ovvero il predetto era preoccupato di salvare se stesso anche a rischio di mettere nei guai il malcapitato Messana. Ciò che poi esclude qualunque ulteriore margine di credibilità a tal narrazione è il fatto che il Messana indossato il giaccone e trovata nella tasca la pistola, non solo non pensi minimamente a sbarazzarsene buttandola in terra, nascondendola in una cassetta per la posta, sulle scale o dove più gli poteva sembrare opportuno, ma prima la tenga in tasca e poi trovata nel

- 117 -

Maccone anche una fondina, travolto da improvvisa nostalgia per film del Far West, decida di indossarla mettendola alla cintura, per poi uscire con aria noncurante. L'illogicità del comportamento descritto è di tale evidenza da non richiedere ulteriori commenti, se non di chiedersi che cosa con tale narrazione pensava di ottenere il Messana. E' evidente che il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità stimola chiunque a lavorare di fantasia, ma è altrettanto vero che una qualunque versione dei fatti per esser ritenuta attendibile deve esser intessuta di logica, indispensabile elemento perchè la narrazione abbia il pregio della credibilità.

A parte ciò l'Agente di P.S. Garofalo e l'Agente Secci hanno sempre concordemente affermato di aver ben visto in faccia le tre persone che uscite dal portone di viale Italia 19 si avvicinarono alla Fiat 128 bianca in sosta a due o tre metri dal portone accostata al marciapiedi, mentre essi si trovavano a quattro o cinque metri di distanza. Tale dichiarazione è stata fatta dai predetti sia nella relazione di servizio fatta lo stesso giorno 19 ottobre sia nelle successive dichiarazioni avanti al Magistrato e da parte del Garofalo anche all'udienza del 25.11.1977 in sede di giudizio di rettificazione. Dopo tale affermazione i due Agenti hanno anche dichiarato concordemente di non aver mai perso di vista la vettura che si era posta in fuga tallonandola ad una distanza massima di 30-40 metri e tenendo costantemente d'occhio il comportamento di ciascuno degli occupanti della stessa se non altro perchè muniti di armi lunghe e corte che non esitavano a puntare contro i due Poliziotti e, come si vedrà più avanti, a farne ripetutamente uso. A proposito dell'abbandono



- 118 -

dell'auto da parte dei fuggiaschi e del loro successo fuggire a piedi il Garofalo (c. 37 r vol. testi) precisò: "La Fiat 128 proseguì per via Baciocchi, via Doveri e via Corsi, dove però la nostra auto le sbucò davanti sicchè i quattro l'abbandonarono fuggendo a piedi. L'autista dovette però subito separarsi perchè girando un angolo io ne vidi solo tre che poi proseguirono per Via Marradi, dove li vidi infilarsi in un portone....In via Marradi frattanto erano giunte altre due Volanti e così ho visto l'appuntato Tirina bloccare il Messana che ad un certo momento era uscito dal portone con fare indifferente. Avvicinatomi ho sentito che il Messana diceva Tirinato che era uscito fuori perchè non voleva un conflitto a fuoco con la Polizia e che aveva a fianco una pistola con il colpo in canna, mentre gli altri erano rimasti dentro".

Ed il Tirinato, udito come teste nel processo per di rettissima, riferì che dopo aver trovato addosso al Messana una pistola infilata in una fondina alla cintura, ed un caricatore infilato nella pistola ed un altro nel taschino, aveva chiesto allo stesso perchè era venuto a Livorno e perchè avevano sparato sulle vie Italia. In un primo momento il Messana aveva detto che avrebbe parlato solo in Questura, ma poi aveva detto che si era trattato di attentato politico. All' richiesta del Tirinato su chi fossero gli altri due rimasti nel portone da cui egli era uscito, il Messana aveva risposto di non conoscerli di nome ma che stesse attento perchè erano armati; aveva aggiunto che li conosceva con il soprannome di "Cecè" e di "Giovanni", e che egli era uscito perchè non voleva entrare in conflitto a fuoco con le forze di Polizia. Nella stessa circostanza il Tirinato dichiarò: "Pre-

so che mentre (il Messana) entrò nel portone era in
corsa, nell'uscirne era a passo normale, come un citta
dino qualsiasi. Nel portone sono entrati tutti tre di
corsa.... Quando entrò nel portone il Messana aveva
una borsa lunga bianca. Uscì poi subito senza borsa.
Un attimo dopo la borsa venne trovata nel portone..
Ero nell'abitacolo della macchina quando li vidi en-
trare di corsa nel portone, siamo entrati in via Marra
di a 5 Km l'ora, pianissimo, ero accanto all'autista...
L'ultimo ad entrare fu il Messana. Gli altri non so
in che ordine entrarono, l'ultimo era il Messana con
la borsa in mano... Mi ricordo che il Messana aveva
un giubbotto sia quando è entrato che quando è uscito".
E la Guardia Vanacore alla stessa udienza: "... In via
Marradi vedemmo quattro uomini scappare in un portone.
Uno di Loro aveva una valigia bianca... Aveva la vali
gia uno con il giubbone, la stessa persona che uscì
subito dopo".

Tali dichiarazioni dimostrano in modo inconfutabile
che gli occupanti la Fiat 128 bianca partita dal por-
tone di viale Italia 19 rimasero sempre gli stessi,
per cui fino al momento in cui tutti quattro non ab-
bandonarono la macchina per fuggire a piedi nessuno
dei predetti ne uscì e nessun'altra persona salì sulla
vettura durante quel percorso. Dei quattro, tre rag-
giunsero di corsa il portone di via Marradi, e fra
loro l'ultimo ad entrare era stato un individuo che
aveva un giaccone ed una valigia bianca lunga, che po
co dopo ne uscì cercando di atteggiarsi a pacifico ed
ignaro cittadino. Se poi dovessero restare ancora per
plesità sulla pretesa estraneità al fatto da parte
del Messana basta ricordare che nella borsa del Messa
na oltre a documenti personali dello stesso furono

- 120 -

trovatil'appunto relativo a persone di Livorno notoriamente facoltose e quindi possibili vittime di un sequestro, come si è già detto, nonché una pistola Luger ed un mitra Sten con abbondante dovizia di munizioni per le due armi. Posto che secondo il racconto del Messina egli avrebbe consegnato non si sa bene a chi la borsa con il materiale propagandistico ricevuta poco prima dal Valitutti, prima comunque di incontrare il conoscente innominato e di seguirlo istintivamente nel portone di via Marradi, gli si potrebbe domandare come può giustificare la presenza nella borsa trovata subito dopo il suo arresto nell'ingresso di quel portone oltre alle armi anche di non pochi ed autentici suoi documenti personali.

Va a questo proposito menzionato il tentativo dei due suoi correi, Monaco e Cinieri, di sostenere che il "Filippo" da essi indicato come il terzo componente del gruppetto che aveva aggredito il Neri, non si identificava nel Messina che era persona da loro incontrata per la prima volta al processo per direttissima. Incauta affermazione posto che proprio il Cinieri (c.5 retro vol.interrogatori) aveva lo stesso giorno dell'arresto affermato nel rispondere al primo interrogatorio avanti al Sostituto Procuratore di Livorno: "Avevo visto a Genova, il Monaco ed il Messina ed avevamo stabilito di trovarci oggi a Livorno....."

Per finire c'è solo da aggiungere che sia fra di loro come nel presentarlo a terzi il Messina veniva generalmente indicato proprio con il nome di Filippo, il che tra l'altro trova conferma nella registrazione (c. 440/I°) della telefonata avvenuta il 1° ottobre 1977 alle 20,40 fra il Faina ed il Meloni i quali entrambi si riferiscono al Messina con il nome di Filippo nel concordare che il Meloni veda il "Filippo" il giorno

dopo o il lunedì 3 ottobre, come puntualmente avviene secondo quanto risulta dal contesto del rapporto del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano del 28.10.1977 a carte 436/I° vol.

Indubbiamente gli imputati oltre a servirsi di nomi di copertura, una volta avviate le indagini per accertare le loro responsabilità in ordine ai reati di cui si occupa ed anche in relazione ad altri fatti delittuosi, si preoccuparono di tentare di confondere le idee degli inquirenti riferendosi a qualcuno di loro con il nome di copertura di un altro, ma salvo qualche perdita di tempo non sono riusciti ad ottenere nulla di più rilevante, anche perchè spesso, come nel citato caso del Cinieri, sono stati loro stessi a fornire gli elementi di una precisa identificazione di ciascuno dei componenti del gruppo con un ben determinato "nome di battaglia".

Accertata la partecipazione al tentato sequestro da parte del Messina, resta ora da verificare il ruolo svolto nella vicenda dal Faina.

I tre coimputati immediatamente arrestati si riferiscono al 4° complice, a colui che era rimasto in attesa alla guida della 128 Fiat bianca parcheggiata accanto al marciapiedi a pochi metri dal portone in cui avvenne l'aggressione al Neri, con il nome di "Valerio". Ora, sebbene a proposito di tal nome di battaglia sia stato fatto il tentativo di creare non poca confusione, avendo i coimputati fatto riferimento con tal nome oltre al Faina anche al Cinieri e ad altri, non vi è dubbio che nel gruppo dei coimputati Valerio era senza ombra di dubbio il Faina. Come già detto, è lui stesso che come tale si annuncia allorchè telefona a casa Meloni il 30.9.1977 alle ore 12,14 chiedendo di Sandro; gli intercettatori della telefonata non hanno dubbi sulla identità della voce che dice chiamarsi Valerio con

- 122 -


Quella stessa di colui che già aveva chiamato il Meloni il precedente 26.9.1977 alle ore 10, caratterizzata da un accento sicuramente ligure, e che aveva fatto riferimento a due ragazze, comuni conoscenti, reduci da un recente viaggio a Londra delle quali una con il nome di Nadia. Da altre telefonate successive si apprende che il Meloni parlava con l'interlocutore dal forte accento ligure chiamandolo con il nome di Gef, e ancora si faceva menzione alla prossima gita a Milano di una ulteriore ragazza che il Meloni avrebbe dovuto andare a prendere alla stazione il 27/9 alle ore 12,30. Altre conversazioni di quel periodo consentirono poi di identificare le tre donne come Nadia Garibaldi, Silvana Ferretti ed Augusta Molinari, rispettivamente amante del Faina la prima, amante del Meloni la seconda ed ex amante ed assistente di facoltà del Faina la terza.

Lo stesso Faina è inoltre il Valerio di cui fa ampia menzione la Meloni Chiara nel suo interrogatorio a c. 29 (vol. interr.) posto che dopo aver menzionato ampiamente le occasioni in cui ebbe ad incontrarlo in compagnia del convivente Monaco, racconta di averlo riveduto a Genova in una abitazione di via Lucoli nella quale essa stessa, con il Monaco ed il Faina furono ospitati per la notte della Nadia Garibaldi, aggiungendo che con i tre predetti trascorse la giornata successiva a pranzo in un ristorante fuori Genova, con tutti gli altri particolari che di tale incontro ha fornito più volte la Nadia Garibaldi medesima.

E' ancora ~~da~~ Faina il "Valerio" menzionato più volte dal Valitutti come l'amico del Messina che era stato più volte in compagnia di quest'ultimo a trovarlo, posto che l'assegno di lire 27.000 dal Faina dato il 5 ottobre 1977 a Montagnani Mario in pagamento di una giacca di velluto in quell'occasione acquistata nel

nozio di quest'ultimo in Chianni, fu accettato dal
aditore perchè, così come aveva appena detto il Fai-
il venditore stesso si era poco prima reso conto che
acquirente era in compagnia del Valitutti da lui ben
conosciuto.

parte l'identificazione del Valerio con l'imputato
Faina, quest'ultimo ha lasciato ampie tracce della sua
presenza in Livorno e del suo costante ritrovarsi con
Monaco, Messana e Cinieri - si vedrà poi per quanto con-
cerne il Meloni ed il Gemignani - anche nei giorni im-
mediatamente prossimi a quello del tentato sequestro.
oltre che al Montagnani il Faina rilascia un proprio
assegno alla agenzia immobiliare Guzzardo e più esat-
tamente a Guzzardo Stefano il 6.10.1977 allorchè dopo
aver visionato un appartamento posto in via della Vit-
toria n. 43 di Cecina Mare, ne conclude la locazione
per due mesi a lire 100.000 mensili pagandone in tal
modo l'importo. L'identificazione del Faina è poco dopo
ulteriormente rafforzata dal fatto che la stessa pro-
prietaria del quartiere di abitazione, insieme al Guz-
zardo, si reca nell'appartamento stesso ed ottiene dal
Faina le precise sue generalità che ricava dalla patente
di guida dello stesso ~~XXXXX~~ trascrivendole con una mac-
china dello stesso Faina su di un foglio da quest'ultimo
fornito e che si ~~XXXXXX~~ ritrova a c. 680 del vol. I°.
Nell'appartamento il Guzzardo, la proprietaria Rossi
Flora e la vicina di casa Quagliolini Marisa (c. 34
vol. testi) vedono più volte uomini che riconoscono
oltre che nel Faina, anche nel Monaco e nel Messana.
E del resto due coppie di chiavi che aprono le porte
di accesso esterna ed interna di tale appartamento ven-
nero rinvenute l'una fra le cose sequestrate trovate
addosso al Cinieri e l'altra nel più ampio mazzo trovato
nella borsa bianca del Messana al momento dell'arresto.



- 124 -

La vettura del Faina Citroen Ami 8 targata ^{TR}V96858 viene vista più volte avanti a quella casa della stessa Quaglierini che in un primo momento la indica targata per errore come GE, ma successivamente rettifica tale indicazione nel senso esatto.

Del resto la stessa presenza del Faina nella zona di Livorno nei giorni antecedenti il tentato rapimento è da un lato ammessa dallo stesso Meloni che lo indica con il nome di Valerio nonchè dal Valitutti; mentre dichiarano di averlo incontrato più volte il Gemignani e la Raugei.

D'altro canto la Garibaldi dichiara di averlo visto l'ultima volta il 12 ottobre in Genova in occasione della ospitalità da lei offerta nella casa di via Lucoli allo stesso Faina, al Monaco, alla Meloni ed alla figlia di quest'ultima e di aver appreso dal Faina che stava per partire con il Monaco e che appena ritornata le avrebbe telefonato.

Ancora: il Faina e la sua vettura vengono fermati la sera del 18.10.1977 alle 20,55 sul viale di Antignano mentre in compagnia del Messina, e del Meloni si dirige verso Sud. Il brigadiere dei Carabinieri Giannessi eleva contravvenzione al Messina conducente perchè ha un faro molto più basso e nella circostanza procede alla identificazione di tutti e tre.

Il Meloni, il Gemignani e la Raugei menzionano la presenza del Faina alla cena comune al ristorante da Beppino ad Antignano quella sera stessa del 18/10. Sarebbero sufficienti tali ampie convergenti deposizioni e gli accertamenti riferiti per dare sicura dimostrazione della presenza del Faina a Livorno e nelle zone circostanti, e per di più sempre in compagnia di questo o di quello fra i già dimostrati protagonisti dell'aggressione al Neri. Il che da un lato vale

- 125 -

a rendere incontestabile il fatto che egli - leader intellettuale del gruppo o addirittura mente direttiva dello stesso - non poteva che essere al centro di tutta l'immane attività preparatoria del tentativo di rapimento. Egli non solo appare in contatto di volta in volta con l'uno o l'altro dei protagonisti della vicenda ma ne cura personalmente la preparazione come quando si preoccupa di trovare ed ottenere la disponibilità del quartiere di abitazione di Marina di Cecina, che dovette essere in quei giorni il luogo di ritrovo del gruppo, se, come dimostra la documentazione fotografica (c.983/I°) dell'arredamento ivi trovato in sede di sopralluogo eseguito dallo stesso Giudice Istruttore (c.889/I°) vi potevano trovare sistemazione quanto meno provvisoria non meno di cinque persone. Dunque il Faina era stato nella zona di Livorno nei primi giorni del mese di ottobre allorchè aveva preso in affitto il quartiere di abitazione di Cecina Mare ed aveva acquistato il giaccone di velluto in Chianni (rispettivamente il 6 ed il 5 Ottobre 1977) e poi vi aveva fatto ritorno dopo il dodici dello stesso mese. Più o meno negli stessi giorni è stata accertata la presenza nella zona, oltre che del Monaco che vi era ritornato come sappiamo in compagnia del professore, del Messina e del Cinieri, visti in quel periodo ripetutamente nel locale del Giannelli in via dell'Origine, dallo stesso gestore del locale nonchè dalla Raugei. Nè va dimenticato che il gruppetto del Faina, del Monaco e del Messina ebbe a frequentare - per la verità il primo un po' meno, proprio quel locale di via dell'Origine, secondo le affermazioni sia del Giannelli, che del Cappelli (c.66/ vol.testi) che della moglie di costui Jean Marie Webb (c.67 vol.testi) già all'inizio dell'estate 1977, mentre il Cinieri aveva preso a frequentarlo assiduamente mezzogiorno e sera da solo,



- 126 -

in un periodo successivo dopo che per circa un mese il primo gruppo era rimasto completamente assente. Il che induce a pensare che l'azione posta in atto la mattina del 19 ottobre ebbe una lunga preparazione evidentemente iniziata già nella prima parte di quell'estate e che il Cinieri era stato in un secondo tempo incaricato di studiare le abitudini della vittima designata, oltre che tutti i possibili itinerari percorribili, tanto vero che egli stesso dopo l'arresto ammise di essersi posto a fianco del conducente della Fiat 128 per indicargli la via da seguire posto che il predetto conducente non era pratico della città. L'intensificarsi della fase preparatoria e l'approssimarsi della data fissata per l'esecuzione resero di conseguenza indispensabile la presenza sul posto di tutti i protagonisti dell'impresa, che come detto si ritrovarono a Livorno o negli immediati paraggi quanto meno dal 13 ottobre in poi.

Come già osservato, tali riscontri consentirebbero di affermare che il Faina, al di là di ogni altra considerazione, per la sua affinità di pensiero con gli accertati esecutori del sequestro, per la comunanza di propositi operativi con gli stessi, per la sua frequentazione sempre più intensa con gli stessi e la sua ininterrotta presenza in Livorno e dintorni nei momenti in cui prima si programma, poi si prepara e quindi si è prossimi ad eseguire l'impresa di cui ci si occupa, non potè non essere pienamente al corrente di quanto Messina, Cinieri e Monaco stavano predisponendo^{si} a compiere. Sì che egli dovrebbe esser chiamato a rispondere di concorso nel tentativo di sequestro quanto meno perchè non potè non esserne a conoscenza nè potè non dividerne la progettazione e la preparazione.

- 127 -

Ma sussistono validi elementi di prova per ritenere che il Valerio indicato come conducente della Fiat 128 bianca con la quale gli autori del fallito sequestro si dettero alla fuga, fu proprio il Faina. Sulla vettura, subito dopo il fatto, vennero infatti tra l'altro ritrovati un tubetto di burro di cacao di cui, come si è appreso dalla Molinari (c.30 vol.testi), il Faina faceva abitualmente uso contro la screpolatura delle labbra; nonchè un paio di occhiali con montatura di tartaruga atti a correggere il medesimo difetto visivo di cui è affetto il predetto, già visti dalla Garibaldi (c.49 vol.Testi) sporgere da un taschino della giacca del Faina nel luglio 1977;

Si è osservato da parte della difesa che il burro di cacao è in uso ad una infinità di persone sì che quel ritrovamento non potrebbe valere come dimostrazione specifica del fatto che esso fosse stato lasciato su quella vettura del Faina, mentre in relazione agli occhiali l'affermare che essi sarebbero stati lasciati sulla vettura dal Faina equivarrebbe a dire che questo ultimo pur privo di occhiali sarebbe stato in grado di sottrarsi con la fuga all'inseguimento accanito della Polizia e per di più in una città praticamente a lui sconosciuta, argomenti che avrebbero il pregio di dimostrare che per riuscire a tanto il Faina doveva necessariamente esser quanto meno munito di propri occhiali, dando l'impossibilità che quelli ritrovati potessero essere i suoi.

Ma è facile obiettare che il semplice ritrovamento di un tubetto di burro di cacao sulla vettura usata dagli aggressori del Neri non potrebbe certo di per sé avere un serio valore probatorio della partecipazione all'azione anche del Faina; ma se tale elemento viene collegato a tutti gli altri fino ad ora considerati

- 128 -

quel ritrovamento diventa molto più eloquente e significativo. D'altra parte è provato che il Faina disponeva come in genere tutte le persone affette da difetti visivi, di più paia di occhiali, come dimostra il fatto che altro paio sicuramente di sua proprietà fu trovato nell'appartamento di Cecina Mare, e che altro paio egli aveva affidato alla Garibaldi perchè glielo facesse riparare in occasione del loro ultimo incontro a Genova (c.47 retro vol.testi). Per di più è ovvio che proprio in occasione di un fatto tanto impegnativo quanto la guida di una vettura in fuga inseguita dalla Polizia un conducente che ha necessità di usare lenti correttive della vista non si priva di queste, e tanto meno ciò fa nel momento in cui deve lasciare l'autovettura per fuggire a piedi, sì che si deve ritenere che quegli occhiali fossero stati portati in macchina dal Faina come scorta, o ricambio, nella preoccupazione di una possibile rottura di quelli indossati.

E' stato anche detto dalla difesa che anche ammesso che tali oggetti siano stati di proprietà del Faina, il loro ritrovamento sulla quale vettura non necessariamente porterebbe a ritenere che il professore dell'Università di Genova ve li avesse lasciati quella mattina, ben potendo egli averli lasciati su quell'auto in occasione di un innocente viaggio fatto su quella vettura in compagnia di questo o di quel corresponsabile del tentato sequestro, senza nulla sospettare dell'uso che di quel veicolo di sarebbe poi fatto. Ma nel sostenere ciò si è dimenticato di considerare che la vettura di cui si tratta era stata noleggiata, presso l'Autoservizi Maggiore di Pisa, dal Monaco che si era presentato con la falsa patente di guida intestata a Rizzo Andrea, il giorno 15 ottobre precedente e che nella notte sul 19 ottobre gli autor

del tentato sequestro Neri si erano preoccupati di sottrarre le targhe LI 218274 alla Peugeot 204 D di proprietà di Pizzi Paolo mentre era parcheggiata in via Roma 27 a Castiglioncello (c. 833/1°) per collocarle sulla 128 Fiat, all'evidente scopo di non consentire dopo il compimento del sequestro che eventuali segnalazioni della targa della vettura dei sequestratori potesse in qualche modo condurre alla loro identificazione ed al loro rintraccio. Se quindi vi fu da parte degli organizzatori del colpo una preoccupazione tanto puntigliosa, non sembra possibile ritenere che essi si siano poi lasciati andare a trasportare su quella vettura persona non al corrente dei loro preparativi mentre è ragionevole presumere che si siano invece preoccupati di tener celato il più possibile il possesso di una vettura di quel tipo.

Del resto il tenore della telefonata fatta dal Faina alla Garibaldi la mattina del giorno successivo, nel corso della quale egli le disse di essere a Carrara e di trovarsi in un grosso guaio si da desiderare di incontrarla a Genova al più presto, tende a dimostrare che egli fosse ben consapevole delle responsabilità che si era assunto in occasione della preparazione e dell'esecuzione del rapimento Neri, sì che neppure agli occhi della sua amica tentò di farsi passare per un incauto ingenuo ingannato dagli amici, dai compagni di fede politica.

Per tutti i molteplici argomenti indicati tra i quali è assolutamente preponderante la certa identificazione del Faina con il Valerio indicato da Monaco e Cinieri come il quarto membro del gruppetto dei falliti sequestratori del Neri, non vi è dubbio che il professore genovese deve esser ritenuto insieme ai tre immediatamente arrestati, responsabile, per partecipazione diretta, del tentato sequestro.

- 130 -

A questo punto va affrontato l'argomento relativi al secondo e più grave capo di imputazione contestato ai quattro imputati di cui ci si è fin qui occupati. Il Monaco ha fin dall'inizio ammesso di aver esploso dei colpi di arma da fuoco allorchè vide comparire il Liubruno sugli ultimi scalini del palazzo di viale Italia 19, ed ha sostenuto che tali colpi gli sfuggirono a cagione del nervosismo che si era impadronito di lui. Tale sua tesi difensiva ha trovato conforto nelle dichiarazioni del Cinieri che da parte sua ha dichiarato esser quel colpo che aveva raggiunto il Neri partito accidentalmente dalla pistola del Monaco mentre questi colpiva la vittima con il calcio dell'arma. Ma proprio questo tentativo di dare un più valido sostegno alla tesi dell'amico, ha portato il Cinieri a fornire la dimostrazione dell'infondatezza e dell'insostenibilità di quella pretesa giustificazione o minimizzazione della responsabilità del "tatuato". La scrupolosa ricerca della verità dei fatti ha infatti indotto il G.I. a sottoporre al perito balistico una serie di quesiti atti a verificare se effettivamente fosse stato possibile che il proiettile penetrato nella nuca del Neri potesse esser stato esploso accidentalmente a seguito dello scatto del percussore dell'arma impugnata dal Monaco, come contraccolpo delle ripetute azioni di colpitura della nuca del Neri fatte con il calcio della pistola. Si può dire innanzi tutto sufficientemente raggiunta la prova che prima di esser ferito dal colpo di arma da fuoco, il Neri fosse stato ripetutamente colpito con quell'arma usata come corpo contundente; in tal senso convergono le precise, ripetute e ben circostanziate affermazioni della stessa vittima, le affermazioni del Monaco e del Cinieri ed in qualche modo i riscontri oggettivi eseguiti sia in sede di ricovero del Neri nell'Ospedale

di Livorno, sia anche se in forma non esattamente affermativa, da quanto in proposito osservato dal perito medico legale.

E' vero quindi che il Monaco tentò di stordire il sequestrando Neri percuotendolo con l'arma nella regione nucale, ma tutti gli esperimenti eseguiti dal perito balistico al fine di accertare se come conseguenza di un tal tipo di azione fosse possibile provocare la esplosione accidentale di un colpo di quella stessa arma, sono sistematicamente falliti. Più esattamente il perito prof. Vitolo ha innanzi tutto escluso che il proiettile abbia colpito il Neri di rimbalzo: a tal fine egli ha fatto prendere allo stesso Neri Tito, in presenza della sig.ra Picchi Maria Teresa che per prima lo ha soccorso dopo la fuga dei suoi aggressori, la posizione in cui il predetto fu da quest'ultima rinvenuta nonché la posizione in cui egli, che mai ebbe a perdere coscienza, ricordava di trovarsi nel momento in cui, secondo la sua esatta espressione, sentì improvvisamente rovesciarsi sulla parte occipitale della testa "un secchio di acqua bollente". Dopo la ricostruzione di tale posizione (v. foto a carte 32 e seg. della perizia balistica) il prof. Vitolo ha preso in considerazione alcune alterazioni recenti del piano di marmo e dell'intonaco murario dei primi due e tre scalini prospicienti l'ingresso dell'edificio di viale Italia 19, evidenziati da segni di gesso nelle foto a pagg. 34, 35, 36 della relazione peritale. Dopo di che tenuto conto della posizione della testa del Neri al momento in cui fu raggiunto da quel proiettile (estratto non poco giorni dopo il fatto dalla regione nucale della vittima e repertato come accertato a c. 536 /I°) e del punto in cui il proiettile medesimo penetrò nella nuca del predetto, il Perito ha perentoriamente escluso che il proiettile partito dalla Beretta impugnata

- 132 -

dal Monaco abbia raggiunto la testa del Neri di rimbalzo, impattando in direzione del primo scalino, per poi tornare indietro, invertendo totalmente la traiettoria, rimbalzare nuovamente in prossimità della testa di Tito Neri, per poi penetrare in essa" tenuto conto della traiettoria accertata dal perito medico legale prof. Bargagnà e cioè dall'alto verso il basso, dal dietro in avanti e da destra verso sinistra. Per di più ha aggiunto il perito balistico, non è riscontrabile nell'ogiva del proiettile alcuna anomalia "che possa far pensare all'impatto diretto su corpo duro, tale da creare le condizioni principali per il rimbalzo".


In sostanza il Neri non potè non esser colpito da azione diretta del proiettile, nel che si è trovato concorde anche il prof. Bargagna medico legale in considerazione del tramite della ferita da lui accertata sulla base dei rilievi clinici allegati in atti.

Successivamente lo stesso Perito balistico in risposta a preciso quesito del Giudice Istruttore ha verificato le condizioni tecniche di funzionamento della arma, "se la stessa presenti difetti al meccanismo di percussione", e, di massimo rilievo, "quali siano le condizioni tecniche necessarie perchè dall'arma possa partire un colpo usando la medesima come corpo contundente in relazione alla ferita riportata da Tito Neri e agli accertamenti della espletanda perizia medico legale". Il prof. Vitolo dopo aver illustrato le doti specifiche di sicurezza dell'arma, e dopo una serie di esperimenti ripetutamente eseguiti, ha risposto dichiarando (p.47 della relazione) che la stessa "si è dimostrata normalmente funzionante e priva di difetti nei suoi vari meccanismi e congegni"; per di più mediante la prova con martello di bakelite sul cane alzato e nei vari colpi inferti non si è mai

- 133 -

ottenuto lo scatto dello stesso mentre a mezzo del dinamometro Ciaccio è stato possibile accertare che è necessaria una forza pari a Kg. 4,100 per ottenere lo scatto del cane armato. Quanto alla possibilità che usando l'arma come corpo contundente ed impugnandola di conseguenza per la canna e colpendo con il calcio, il Perito ha escluso che in tal modo fosse possibile far partire un colpo che producesse nel Neri la ferita accertata "perchè in tale condizione, anche ammesso che in contrasto con il tipo e lo stato di efficacia della arma, si fosse verificata l'esplosione di un colpo, il proiettile avrebbe avuto una traiettoria opposta a quella del cranio nel Neri sul quale venivano inferti i colpi, trovandosi la canna con orientamento contrario o comunque diverso da quello della zona nella quale il calcio dell'arma agiva con azione contundente". "In ogni caso sarebbero sempre state necessarie la coesistenza di quattro condizioni: cartuccia in canna, cane alzato, pressione sul grilletto e sicura non inserita".

Nell'ipotesi invece che l'arma fosse impugnata normalmente per il calcio "considerando l'alto dinamismo del momento, con il Neri che cercava di liberarsi da coloro che lo volevano trattenere, non si può tecnicamente escludere che usando la parte anteriore dell'arma come elemento contundente, possa esser partito un colpo" il che presuppone sempre la consistenza di quattro già dette condizioni essenziali: e cioè che il colpo fosse in canna, che il cane fosse alzato, la sicura non inserita, e soprattutto che fosse esercitata la necessaria pressione col dito sul grilletto. La possibilità dello uso della canna come corpo contundente è stata in un certo senso ammessa come possibile dal perito prof. Bargagna posto che il Neri al momento del ricovero presentava ferite da corpo contundente anche nella zona circostante



- 134 -

il foro d'ingresso del proiettile, "ferite che sembra si confondessero con il foro stesso, tanto che i medici si sono accorti soltanto in un secondo tempo che un proiettile era penetrato nella zona in cui si rilevavano le ferite da corpo contundente, terminando il suo cammino nella clavicola".

In base a tali rilievi tecnici la tesi del Monaco secondo il quale il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre egli colpiva il Neri sulla nuca usando l'arma come corpo contundente, sarebbe teoricamente e tecnicamente possibile solo se egli avesse usato in tal modo la pistola impugnandola normalmente con il calcio e picchiando la nuca del Neri con la canna. Il che da un lato contrasta con quanto asserito dal Cinieri secondo il quale, come già detto, il colpo era partito mentre il Monaco colpiva il Neri con il calcio della pistola, cioè nel modo in cui è escluso che il proiettile potesse ferire il predetto alla nuca.

Il Monaco da parte sua in un primo tempo dichiarò che aveva "visto scendere dalle scale una persona, un uomo grosso. Ho estratto la pistola che avevo alla cintura e poichè ero nervoso sono partiti dei colpi, non so quanti" e poi in un secondo interrogatorio ha aggiunto: "Come ho già dichiarato, nell'estrarre la pistola mi partì un colpo.... Non so se a colpire il Neri sia stato il colpo da me sparato oppure se siano stati sparati altri colpi. Io mi trovavo nell'ingresso e tra me e le scale c'erano gli altri due che stavano colluttando con il Neri. Io non ricordo se quest'ultimo fosse già a terra. Il colpo mi è partito mentre estraevo la pistola avendo visto una persona che scendeva le scale". Da un lato quindi il Monaco tende a far ritenere che anche gli altri due suoi complici fossero armati nel momento in cui aggredivano il Neri tanto che non esclude che anche qualcuno dei due abbia sparato oltre a

- 135 -

lui. Purtuttavia si può ritenere sicuramente provato che solo lui, Monaco, era in possesso o quanto meno ebbe ad impugnare un'arma, in base a quanto in proposito dichiarato, oltre che dallo stesso Monaco, dal Cinieri, dallo stesso Tito Neri e dal Liunbruno; nessuno degli altri due viene indicato come in possesso o avente in pugno un'arma in quel frangente.

E' escluso d'altra parte che il colpo possa esser partito accidentalmente mentre il Monaco estraeva la pistola dai pantaloni per quanto precedentemente affermato dal Perito balistico a proposito della sicurezza di quel tipo di arma e per la necessità che oltre al colpo in canna, il cane alzato e all'assenza della sicura, venisse esercitato sul grilletto una specifica, decisa azione di pressione di particolare intensità quale è dimostrata dalla misura minima necessaria determinata in Kg. 4,100. Il che porta anche a ritenere impossibile che il contatto incidentale del grilletto in qualche parte del corpo e degli indumenti del Monaco abbia potuto provocare l'esplosione.

Parimenti impossibile è che il proiettile sia esploso come conseguenza del contraccolpo subito dagli urti fatti sulla testa del Neri con la pistola impugnata per il calcio e quindi facendo battere sulla testa della vittima la canna dell'arma: si è già detto come una possibilità teorica della esplosione in tali condizioni come effetto di contraccolpo, sussista solo se sussistono le altre condizioni per cui l'arma è in condizione di sparare. Il che equivale a dire che il colpo sarebbe stato esploso pur in quelle condizioni, cioè volontariamente: chi colpisce la vittima con l'arma impugnata nel detto modo e nel sussistere delle condizioni non può non rendersi conto che la sua azione comporta un'altissima percentuale di possibilità che un colpo venga ad esplodere colpendo

- 136 -

necessariamente la vittima in un punto di estrema pericolosità per la vita di lui sì che perseverando ciò nonostante, in quella azione egli non potrebbe non aver accettato anche il rischio di provocare la morte della vittima. Ricorrerebbe in tale ipotesi il così detto dolo eventuale posto che un comportamento di quel tipo non avrebbe potuto non far comprendere al Monaco che con estrema probabilità usando l'arma impugnata per il calcio e quindi la canna come corpo contundente ma contemporaneamente avendo il colpo in canna, il cane alzato, l'assenza della sicura ed il dito premuto sul grilletto in modo deciso, egli ben più che lesioni contusive avrebbe finito per provocare la morte dell'agredito.

Ma alcuni particolari dimostrano che tra l'azione diretta a colpire il Neri per stordirlo e la successiva esplosione del colpo di pistola vi fu un non trascurabile lasso di tempo sì che l'esplosione non avvenne come contraccolpo di quell'azione contusiva. Ricorda con piena lucidità il Neri che "Io caddi a terra e detto individuo con altri due mi venne addosso e mi colpirono con calci e pugni, Io rotolai indietro fino alla base degli scalini che danno sull'androne e a questo punto comincia ad esser colpito nella zona della nuca con qualcosa di duro, non posso dire se fosse un qualcosa di metallico e di legno o di gomma. Mentre mi trovavo alla base dell'ultimo scalino, intravidi scendere le scale il prof. Liunbruno, fermarsi un momento sul pianerottolo degli ultimi tre scalini e quindi scomparire. Immediatamente dopo mi sentii trascinare per le spalle verso il portone, precisamente con la testa verso il portone, allorchè ero giunto a circa un metro dal portone ed era stato ~~trasportato~~ trascinato per circa due o tre metri, sentii come un secchio d'acqua bollente invadermi la parte occipitale della


- 137 -

testa.....".

Ed il Liunbruno conferma:"...il Neri era trattenuto spalle a terra da tre individui che mi giravano le spalle e si trovava in posizione obliqua rispetto agli scalini ed alla distanza di circa un metro e mezzo dall'ultimo scalino.....Quando dopo che era accorsa altra gente, io ridiscesi il Neri era sempre in posizione supina ma con la testa in direzione del portone ed in posizione più vicina al portone, ma non sono in grado di precisare di quanto".

Dunque dopo il susseguirsi di colpi alla nuca del Neri, questi venne trascinato per alcuni metri verso il portone sì che l'azione di battitura sulla sua testa dovette essere in quel frangente cessata e solo dopo che ebbe raggiunta quella posizione nei pressi del portone fu colpito dal proiettile alla nuca.

Il che dimostra da un lato che tale esplosione non avvenne mentre il Neri veniva tempestato di colpi alla testa con il calcio e con la canna della pistola e dall'altra che fra il momento in cui secondo il Liunbruno uno degli aggressori estrasse la pistola dai pantaloni per puntare l'arma contro lo spaventato inquilino e quello in cui fu esploso il colpo contro il Neri trascorse un intervallo di tempo di una certa entità, quanto meno di alcune decine di secondi. Può darsi come dice lo stesso Monaco, che i colpi sparati siano stati più di uno, quello verso il Liunbruno e quello contro il Neri, quanto meno, ma, ciò che più interessa, quest'ultimo dovette necessariamente esser conseguenza di un'azione volontariamente e freddamente decisa allo scopo di sopprimere colui che, essendo riuscito a non farsi catturare, avrebbe in un secondo momento potuto essere il più grave teste di accusa in grado di riconoscere facilmente i propri aggressori.



- 138 -


Ci si può per completezza chiedere quali siano stati i motivi che hanno determinato gli aggressori ad abbandonare ogni ulteriore tentativo di impossessarsi del Neri, e quindi a desistere dal loro proposito e ad uccidere la vittima. Si deve ritenere che abbia provocato tal decisione il fatto di essere stati scoperti nel mentre tentavano di aver ragione del Neri dall'arrivo improvviso del Liunbruno che risalendo le scale non avrebbe potuto dare l'allarme e forse ancor più dal fatto che l'esplosione del colpo tirato verso di lui non poteva non esser stata avvertita sì da richiamare gente quanto meno per verificare le ragioni di quell'esplosione. Può aver determinato la decisione di ~~desistere~~ desistere e di ritirarsi anche il susseguirsi dei colpi di clacson che il complice rimasto alla guida dell'auto ebbe certamente a suonare evidentemente per avvertire o l'avvicinarsi della Volante I o la preoccupazione in lui sorta a seguito del colpo di pistola percepito: quale successione temporale abbiano avuto tali specifici particolari non è stato possibile appurare. Ma che la vettura della Polizia si sia avvicinata fino a superare la Fiat 128 bianca degli aggressori è dato certo sì che è altamente probabile che i tre abbiano cominciato ad avvertire i segnali di pericolo trasmessi con il clacson dell'auto quando ancora le guardie Garofalo e Secci non avevano avvertito lo sparo e si siano in un primo momento determinate a trascinare il Neri verso il portone nel tentativo di portarlo così fino alla macchina, abbiano da quella posizione intravisto la Volante in lento movimento scorrere davanti a quel portone, ed abbiano di conseguenza compreso di non poter ulteriormente indugiare pena l'altissimo rischio di esser scoperti e catturati, e così deciso la soppressione dell'ormai scomodo Neri.

- 139 -

La pericolosità del colpo di pistola che raggiunse il Neri e l'altissimo rischio di morte da lui di conseguenza corso sono stati chiaramente indicati dal perito medico legale sì che non appare necessario indugiare su tal punto, anche perchè un colpo alla nuca da distanza ravvicinata può avere i limitati effetti che nel caso ebbe solo per un miracolo ed una dose altissima di fortuna della vittima.

Non appare pertanto dubbio il fatto che il tentato omicidio della stesso sia aggravato dal ricorrere della circostanza di cui all'art. 506 n. 1 in relazione alla aggravante di cui all'art. 61 n.1 C.P. per quanto poco sopra è stato detto.

Ma se autore materiale di tal grave reato è il Monaco, non per questo si può ritenere che meno responsabili dello stesso possano essere gli altri coautori del tentato sequestro. Il fatto di essersi accordati per sequestrare il Neri e di aver posto in essere tutto quanto possibile per rendere attuabile quel proposito fino a giungere ad aggredire la vittima portando con sé almeno un'arma dimostra che era stata prevista la necessità di far uso della stessa al fine di indurre il sequestrando a cedere alla sopraffazione minacciandolo con l'arma medesima. Il successivo sviluppo della azione che ha tradotto quell'azione di minaccia di un danno all'incolumità della persona, in un'azione di danno gravissima con estremo pericolo di vita della vittima medesima non è stata altro che lo sviluppo logico e consequenziale di quella premessa. Non può dirsi infatti che l'uso dell'arma, portata a scopo intimidatorio per vincere la pressochè certa resistenza della vittima del sequestro, sia un fatto atipico, insorto per circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili al momento in cui l'aggressione fu iniziata. Al contrario non si può escludere che l'arma fin dall'inizio



- 140 -

sia stata portata oltre che a scopo intimidatorio anche con il preventivo proposito di sopprimere il sequestrato qualora non si fosse riuscito ad avere ragione di lui. Induce a tal considerazione il fatto che sull'auto dei mancati rapitori sia stata trovata quella dovizia di armi e di munizioni che non avrebbe avuto ragione di esservi caricata e portata con sè, se Monaco e compagni avessero progettato che qualora la cosa non avesse avuto buon fine, essi si sarebbero semplicemente preoccupati di fuggire per non farsi catturare. Tutto quell'arsenale impone di ritenere che essi avessero invece preventivato proprio quel conflitto a fuoco con la Polizia che il Messina al momento dell'arresto sostenne di non volere. Un conflitto a fuoco poteva essere evento probabile più nell'ipotesi di essere scoperti dopo il fallimento della impresa che non in caso di realizzato sequestro del Neri: in tal seconda ipotesi infatti la Polizia con molta probabilità avrebbe dovuto astenersi dal fare fuoco per non correre il rischio di colpire la stessa vittima. Sicchè si presenta come altamente probabile che la decisione di sopprimere il Neri in caso di accertata impossibilità di portarlo con sè, fosse stata presa dagli organizzatori dell'impresa già prima di dare inizio all'azione.

Che questa sia stata l'intenzione degli autori del misfatto o che il ferimento del Neri a fine di soppressione dello stesso per non consentire che egli potesse in un secondo momento identificarli, sia, come già detto, sviluppo logico prevedibile delle modalità di attuazione del rapimento organizzato, è certo che di tal reato debbono rispondere oltre l'autore materiale del fatto anche i suoi complici più diretti, e cioè il Messina, il Ginieri ed il Faina.

- 141 -

Del resto il seguito dei fatti dà una ennesima dimostrazione della reiterata volontà omicida di tutti i coautori materiali dell'aggressione: dalle dichiarazioni delle guardie Garofalo e Secci a proposito del comportamento dei quattro appena saliti sulla Fiat 128 bianca ed in relazione alla posizione che in quel frangente tenevano i suddetti due agenti, si ricava la prova che dopo aver tentato di uccidere il Neri, i predetti quattro imputato non esitarono a far fuoco contro Garofalo e Secci con chiaro intento omicida. Dopo aver descritto l'uscita dei tre dal portone, il loro salire sulla Fiat 128 e l'avviarsi di questa a velocità normale allargando verso il centro strada, il Garofalo (c. 36 retro vol. testi) afferma: "però ho visto fuoriuscire dalla portiera posteriore destra due pistole o rivoltelle, una impugnata dal Cinieri e la altra dal Monaco che gli si era addossato, entrambe le armi puntate verso di noi, alla distanza di circa tre o quattro metri da noi che eravamo scesi sulla strada dirigendoci verso l'auto stessa. Allora ci chinammo istintivamente ed ho sentito esplodere un colpo, non so però da quale delle due armi nè con quale direzione in quanto ripeto mi trovavo chinato ed avevo reclinato la testa nel timore di essere colpito". Ed il Secci (c. 38 vol. testi): ".....l'auto partiva allargando verso il centro strada. Ho potuto in questo momento notare che un paio di pistole o rivoltelle venivano sporte dalla parte destra dell'auto, forse una dalla parte posteriore ed una seconda dalla parte anteriore e contemporaneamente ho udito il collega Garofalo gridare "giù". Ci siamo allora chinati nel timore di essere colpiti e contemporaneamente ho sentito un paio di colpi di pistola o rivoltella ma non ho visto contro chi erano diretti nè ho sentito fischiare

le pallottole: in tale circostanza mi ero portato a circa tre metri dal "Carofalo".

Dunque l'unica divergenza fra i due agenti è se sia stato sparato contro di loro un colpo o due, ma in base alle loro, per il resto convergenti deposizioni, si ha la certezza che dalla macchina in fuga venne fatto fuoco contro di loro. Né si può aver dubbi sull'intento dei malfattori allorché allontanandosi in macchina dal luogo del commesso delitto ebbero ad imbat-
tersi in due agenti di polizia con le armi in pugno, ed avendo anch'essi armi a portata di mano; si tratta di sparare per uccidere proprio per non esser subito dopo fatti segni al fuoco dei poliziotti. La volontà omicida è qui palesemente dimostrata dalla prontezza dell'azione dei fuggiaschi e dalla potenza distruttiva delle armi usate. E' certo che nel far fuoco il Monaco, o il Cinieri o entrambi o per ipotesi lo stesso Messina, non poteva proporsi di recar solo un danno anche grave all'incolumità dei poliziotti senza tuttavia ucciderli perchè la speciale situazione esistente, l'imminenza del pericolo di essere a loro volta colpiti e la necessità di impedire ciò prevenendo l'azione degli agenti, non poteva consentire loro distinzioni o riguardi; era necessario far fuoco sui due, senza stare a guardare se il colpo avrebbe potuto uccidere o soltanto ferire.

Anche di tal tentato duplice omicidio debbono rispondere tutti i componenti del quartetto in tal frangente per di più così prossimi l'uno all'altro da non poter neppure dubitare del fatto che quell'atto sia stato da tutti voluto. Sussiste anche per questa fattispecie l'aggravante di cui all'art. 576 n.1 in relazione all'art. 61 n.2 C.P., come per il tentato omicidio del Neri.

- 143 -

Pochi minuti dopo si verificò altro episodio analogo: il Vigile Urbano Del Nista (c.48/I°) in servizio all'angolo tra Corso Mazzini e via Borgo dei Cappuccini sentì l'ululato di una sirena, provvide a bloccare il traffico per consentire il transito al veicolo munito di sirena e vide ad un tratto un'auto bianca sorpassare un'autobus del servizio pubblico ed avvicinarsi ~~al~~ ^{al} luogo ~~in~~ ⁱⁿ cui egli si trovava; nel contempo notò che "dal finestrino del sedile posteriore destro sbucava un'arma". Subito dopo ("...ho visto sbucare dal finestrino sinistro, rispetto alla mia visuale, un individuo il quale sporgendosi dal finestrino medesimo puntava una pistola nella mia direzione. Istintivamente mi sono buttato a terra sulla mia destra...udendo contemporaneamente la deflagrazione di un colpo di arma da fuoco". Nella deposizione avanti al G.I. egli precisa: "Logicamente posso presumere che chi mi puntò contro l'arma e mi sparò era il passeggero a fianco del conducente, poichè si sporse con il corpo dal vetro della portiera e poté puntare l'arma contro di me davanti al parabrezza anteriore. Sono sicurissimo che mi fu puntata contro una arma e che mi fu sparato contro proprio nel mentre io volavo a terra. Preciso che io mi trovavo ancora sulla strada non perchè volessi bloccare l'auto come forse hanno capito i malviventi, ma solo per impedire alle mamme ed ai bambini che si recavano a scuola e che assiepavano i marciapiede di attraversare la strada".

Tal precisa dichiarazione trova conferma nella dichiarazione della teste Barbieri Armandina (c.488/I°): "..... Uno degli occupanti dell'autovettura inseguita dalla Polizia si affacciava al finestrino con una pistola in pugno. Questi prendeva la mira contro un Vigile che stava a poca distanza dalla mia autovettura e quindi ad un angolo dell'incrocio ed esplodeva contro di lui un colpo di pistola (almeno a me sembra sia stato uno solo). Contemporaneamente il Vigile si buttava per terra e l'autovettura dei malviventi proseguiva". E al G.I. (c.40 vol.testi):

- 144 -

"Detto individuo lo vidi sporgere dalla portiera anteriore destra, elevarsi al di sopra dell'abitacolo, prendere la mira con la pistola contro il vigile e quindi esplodere un colpo contro il Vigile stesse che contemporaneamente si gettava per terra. L'individuo esplose il colpo quando era alla mia altezza e si trovava già sull'incrocio ad una distanza dal Vigile di circa 8 metri. Ritengo che l'individuo abbia sparato perché vide che il Vigile metteva mano ad un borsello in dotazione".

Il bossolo dallo stesso Del Nista rinvenuto sette metri dall'angolo sinistro di Via del Borgo dei Cappuccini è in base a perizia risultato far parte dei proiettili esplosi dalla stessa arma usata per l'esplosione del colpo che raggiunse Tito Neri e precisamente dalla Beretta cal.9 corto matricola 891538 (v.p.53 perizia balistica).

Non possono a questo proposito che ripetersi le osservazioni già dette in relazione al tentato omicidio degli agenti Garofalo e Secci: sia che il Vigile abbia portato la mano al borsello dando così l'impressione di esser sul punto di estrarre un'arma per sparare sia che egli invece avanzando verso il centro strada, abbia dato l'impressione di voler arrestare la vettura, ovviamente sempre con la minaccia dell'arma, è certo che tal suo comportamento determinò uno dei quattro - probabilmente ancora il Monaco che quell'arma aveva usato contro il Neri e che in possesso di quella arma venne trovato subito dopo al momento dell'arresto - a colpire il Vigile Del Nista per togliere quel supposto pericoloso ostacolo al proseguimento della fuga. Anche qui l'intenzione omicida è implicita nella volontarietà e coscienza dell'azione che repentina e tempestiva come dovette essere non poteva far distinzione fra la volontà di ferire, accettando pur di raggiungere lo scopo di eliminare l'ostacolo, qualunque evento ne fosse scaturito, anche quello mortale.

- 145 -

Quanto sopra impedisce altresì di ritenere che l'esplosione di colpi contro i due poliziotti e contro il vigile siano stati o possano essere qualificati semplicemente come atti di resistenza attiva esercitati solo al fine di opporsi all'azione inseguitrice.

In entrambi i casi, nell'occasione dei colpi sparati contro gli agenti appiedati fuori del portone n. 19 di Viale Italia e in relazione al colpo od ai colpi sparati contro il vigile, l'intenzione omicida è chiaramente desumibile dalla brevissima distanza - quattro o cinque metri nel primo caso, circa 8 metri nel secondo - dalla direzione dei colpi chiaramente volti a raggiungere il corpo di uno e di entrambi gli agenti nella prima fattispecie e altrettanto chiaramente puntati verso il corpo del Vigile nella seconda, dalla letalità del mezzo usato quale il tipo di pistola usato dal Monaco come di quello trovato sul Cinieri - P. 38 Walter cal. 9 lungo o sul Messina P. 08 Luger cal. 7,65 parabellum armi che certamente furono usate come ~~armate~~ ^{eccellente} dal perito in epoca molto prossima al ritrovamento.

Non diverse considerazioni vanno fatte in ordine ai colpi di arma da fuoco esplosi ripetutamente dai quattro fuggiaschi contro gli agenti Garofalo e Secci che a bordo della Volante I li tallonavano per raggiungerli e catturarli. Anche in questo caso è possibile che l'azione di fuoco sia stata esercitata con l'intento di impedire agli Agenti di proseguire ma la reiterazione dei colpi esplosi contro gli stessi dimostra che chi sparava aveva ben previsto che qualcuno dei colpevoli soltanto l'abilità della Guardia Secci che fece avanzare la vettura con continui zig zag si da sottrarre se stesso ed il collega alla possibilità di essere rag-

- 146 -

giunti dai proiettili - potesse raggiungere e ferire ma anche uccidere uno o entrambi gli Agenti e pur persistette in tale comportamento con freddissima determinazione. Del resto quando nel contesto di una vicenda protrattasi per qualche decina di minuti le sparatorie contro gli Agenti dell'Ordine si susseguono a distanza più o meno ravvicinata è fuori di luogo discernere i casi in cui i colpi d'arma da fuoco siano stati esplosi con l'intento di uccidere da altri diretti solo a spaventare e minacciare e quindi compiere atti di mera resistenza. Non si può per di più dimenticare il tentativo del Monaco o di chi per lui di infrangere il lunotto posteriore della Fiat 128 con il calcio di una pistola lunga, poi effettivamente trovata ed identificata nello Sten con calcio di ferro di cui a c. 46/1°, ~~il~~ chiaro proposito di sparare con maggior agio sulle due Guardie, particolare questo che se ve ne fosse ancora necessità, attesterebbe il fermo proposito del gruppetto di arrivare anche ad uccidere i due inseguitori pur di assicurarsi l'impunità.

Alla stregua di ciò tutti i tre superstiti materiali di quell'azione - il Cinieri essendo nel frattempo deceduto - e cioè il Monaco, il Messina e il Faino - per il quale va detto che evidentemente accettando di portare nell'auto tutte le numerose e micidiali armi poi ritrovate, ebbe necessariamente a condividere fin dall'inizio il proposito di servirsene; nè fece alcunchè perchè i compagni cessassero da quel comportamento e al fine di porre una netta distinzione fra quanto da lui voluto ~~avvertire~~ e quanto poi realizzato dagli altri tre, come avrebbe potuto fare scendendo dalla vettura o rifiutandosi di proseguire la

-- 147 --

fuga non appena diventa manifesta la volontà omicida degli altri tre devono essere ritenuti penalmente responsabili anche del delitto sub B con le aggravanti contestate.

Per tutti ricorre altresì l'aggravante ulteriormente contestata in considerazione del fatto che non solo il Monaco ma anche i suoi complici dovevano essere a conoscenza per le strette relazioni fra loro esistenti e per la particolare loro comune ideologia che vedeva in un delinquente comune e per di più evaso, unitosi alla loro azione, un compagno meritevole della più alta considerazione - del fatto che quegli era latitante in realzione agli ordini di carcerazione della Procura Generale di Torino e della Pretura di Imperia menzionati a c. 38/1°.

La posizione del Meloni come quella del Gemignani, richiedono considerazioni tutte particolari, perchè a differenza dei primi quattro imputati, essi non sono stati arrestati nella flagranza dei più gravi reati contestati, nè, come è avvenuto per il Faina, sono state raccolte abbondanti prove della loro materiale partecipazione al fatto.

Da parte dell'accusa è stato sostenuto che il Meloni partecipò all'organizzazione ed alla realizzazione del tentato sequestro Neri in una posizione defilata, avendo ricevuto l'incarico di attendere in località lontana dal luogo del tentato sequestro, il trasporto del sequestrato per poi accompagnarlo altrove.

In definitiva si imputa al Meloni di aver avuto il compito di sostare in via delgi Archi in attesa del ritorno della Fiat 128 con la quale il Neri sarebbe stato portato in quel luogo, per poi farlo salire sul furgone Fiat 238 del Valitutti, che ivi si sarebbe

- 148 -

recato fin dal primo mattino, e poi con tal secondo mezzo trasportare il rapito al podere I Terzini in quel di Cianni, zona isolata e di difficile accesso ove il prigioniero sarebbe stato custodito fino alla consegna dello sperato riscatto. In tal vicenda il Meloni oltre ad attendere insieme al Valitutti, avrebbe forse dovuto accompagnare quest'ultimo fino alla casa di campagna per sorvegliare il prigioniero durante il tragitto.

Per contestare un'accusa di tal genere il Meloni, fformato a Milano il giorno immediatamente successivo al fallito sequestro - sia perchè era risultato presente in Livorno la sera antecedente il tentato rapimento in compagnia del Messana a bordo dell'auto del Faini sia perchè era già sospettato autore di attentati ed altri misfatti di natura politica come aderente al gruppo "Azione Rivoluzionaria" e per tal motivo da alcune settimane sorvegliato dai Carabinieri di Milano che ne seguivano i movimenti ed i contatti - cominciò a fornire un resoconto tutt'altro che convincente dei suoi movimenti degli ultimi giorni, in particolare di ciò che lo aveva condotto a Livorno e ve lo aveva brevemente trattenuto.

A parte il fatto che cominciò con il dire che era partito per Livorno da Milano martedì 17 ottobre 1977 - equivocando sia l'esatto giorno della settimana posto che il 17 era un lunedì, sia sull'esatta meta del viaggio ~~compiuto~~ ^{compiuto} diretto ^{mentre} a Milano da Livorno e non viceversa, se non a tarda sera - equivoci che possono anche essere ritenuti conseguenza dello stato di agitazione e di preoccupazione che l'improvviso fermo gli aveva cagionato; in sostanza il Meloni disse allora che era partito quel lunedì 17 ottobre

- 149 -

verso mezzogiorno da Livorno per Milano ove era giunto nel pomeriggio, aveva sbrigato alcune commissioni, quindi dopo aver cenato a casa, verso le 21-22 era ripartito per Livorno; durante il percorso, giunto nei pressi dell'ingresso ^{di Livorno} sull'autostrada Sestri Levante-Livorno, ~~dalla Livorno~~ - nel suo senso di marcia - ~~che si era~~ aveva visto accendersi la spia dell'olio ~~motore~~ della Fiat 125 che aveva in uso, aveva accertato che il motore era rimasto totalmente privo di olio ed aveva arrestato la vettura in quel tratto di autostrada; essendo notte fonda - pressapoco mezzanotte - aveva pensato di cercare un posto di soccorso specialmente al fine di poter comprare un pò d'olio e così proseguire per Livorno, e si era avviato sull'autostrada in direzione di tal città; ad un certo momento dopo aver fatto molti chilometri era tornato indietro senza essere riuscito a far fermare qualche veicolo in transito per farsi portare a Livorno; era quindi tornato sui suoi passi ma giunto nel luogo in cui aveva lasciata la macchina non l'aveva più trovata; poco dopo era sopraggiunta una vettura della Polizia ^e dei Carabinieri, aveva spiegato cosa era successo e dopo un pò di incredulità era riuscito a far sì che essi chiedessero informazioni sulla sua vettura e gli facessero così sapere che l'auto era stata trainata da un Automezzo di un'officina di soccorso in località Madonna dell'Acqua dove la stessa vettura della Polizia l'aveva poi accompagnato; ivi i meccanici gli avevano detto che la vettura aveva il motore fuso e non poteva ripartire ma egli dopo aver messo un chilo d'olio nel motore e dopo aver pagato, come da ricevuta in suo possesso, 21.000 lire per l'assistenza e l'olio, era riuscito a portare la macchina fino all'Aurelia da cui più non era più riu-

- 150 -

scito a farla proseguire. Nel contesto di quel primo interrogatorio precisava che si era recato a Livorno il sabato precedente a mezzo della sua Skoda targata Milano per vedere amici che aveva conosciuto durante le ferie e recentemente incontrati al Congresso di Bologna e che aveva piacere di rivedere, pur non ricordandone i nomi; poichè la sua Skoda aveva manifestato difetti all'impianto di ricarica della batteria aveva lasciato la stessa parcheggiata in una via di Livorno ed aveva chiesto ed ottenuto da Gemignani Roberto, suo amico, di poter usare la di lui Fiat 125 per andare a Milano ove doveva necessariamente presentarsi al Medico della Mutua per ottenere il riconoscimento della necessità di un ulteriore periodo di malattia; con la vettura del Gemignani era così partito da Livorno il lunedì 17 verso mezzogiorno, era arrivato a Milano verso le 16-16,30 e quindi era accaduto tutto quanto già detto. Lo stesso Meloni in quel primo interrogatorio aveva affermato di essersi recato, il sabato del suo arrivo a Livorno, alla stazione dove aveva appuntamento con alcuni amici conosciuti durante le ferie fra i quali un certo Marco, certa Lucia ed altri; aveva invece incontrato il Gemignani per caso, mentre girava per la città chiacchierando con altri amici. Il Meloni ha poi aggiunto che dopo il definitivo arresto della Fiat 125, era venuto a Livorno con un autobus verso le 11,30 del martedì e aveva incontrato il Roberto alla Stazione Ferroviaria perchè ivi gli aveva dato appuntamento per restituirgli la macchina sì che gli aveva restituito le chiavi della 125 e gli aveva dato notizia dell'incidente; successivamente aveva preso il treno e con altri amici si era portato a Bologna ove si era trattenuto fino al 19/10/1977 martedì.

- 151 -

tina; in quella città aveva dormito presso persone che i suoi amici gli avevano presentato ma di cui non conosceva il nome; da Bologna era poi ripartito ancora in treno per Milano ove era giunto verso le 17; ha poi precisato che la domenica precedente durante la permanenza in Livorno aveva incontrato l'amico Messina Vito di Milano e certo Jean che aveva visto altre volte sia a Milano che a Livorno.

Aveva nuovamente incontrato i predetti il 18 di quel mese di ottobre e con la macchina del Jean insieme a quell'ultimo ed al Messina erano andati in un ristorante a cenare; in tal senso modificava quanto in precedenza affermato a proposito della partenza per Bologna, poichè aveva fatto confusione. In sostanza dopo aver dato al Gemignani la chiavi della 125 aveva trascorso la giornata con il Messina ed il Jean, partendo per Bologna solo dopo cena; non aveva portato con sè in viaggio alcun indumento nè valigia avendo l'abitudine di lavare la biancheria per poi rindossarla; a Livorno aveva dormito alla Stazione e ~~aveva~~ motivava il ritorno così immediato a Livorno da Milano con il piacere di rivedere gli amici e chiacchierare con loro, tanto che aveva fatto il viaggio Livorno-Milano e poi viceversa Milano-Livorno senza sosta per riposarsi perchè tal viaggiare non gli dava fastidio e per di più aveva piacere di rincontrare subito gli amici; ha negato di conoscere il Cinieri e il Monaco, ed ha ammesso di aver già usato la Fiat 125 del Gemignani l'estate precedente con la quale aveva avuto un incidente nei pressi di La Spezia.

In un successivo interrogatorio aventi il Sostituto Procuratore di Livorno il Meloni ripeteva di aver lasciato la sua auto al Gemignani perchè essa non era in condizioni di viaggiare e perchè egli non si fidava di

- 152 -

compiere con quella un lungo viaggio, negava di aver dormito in casa del Gemignani dicendo di aver dormito in una casa ~~che~~ non sapeva di chi fosse, ripeteva di essere partito per Bologna la sera del 18/10 ma di non sape precisare l'ora.

All'udienza del 12 giugno 1980 il Meloni ha risposto all'interrogatorio avanti a questa Corte assumendo che non era in grado di confermare quanto già dichiarato nel primo interrogatorio perchè era allora in uno stato di grande confusione mentale, ma in ~~la~~ narrativa è già stato abbastanza diffusamente riferito quanto dal Meloni precisato a quell'udienza e rettificato rispetto alla versione dei fatti inizialmente fornita. Non può non osservarsi innanzi tutto che il Meloni non ha saputo fornire valide e convincenti giustificazioni in relazione a particolari, tutt'altro che trascurabili radicalmente modificati nel secondo racconto rispetto al primo. E' troppo facile affermare di aver detto di essere ripartito la notte tra il 18 ed il 19 ottobre con un treno diretto a Bologna, mentre - seconda versione - sarebbe invece partito da Livorno per Genova e poi da qui per Milano, perchè si trovava in stato di confusione data la grave situazione in cui improvvisamente si era venuto a trovare. La confusione, lo sbigottimento, la paura possono non far ricordare con chiarezza le cose, ma non possono certo far ritenere di aver fatto un viaggio verso una città diversa da quella in cui si sarebbe effettivamente andati, nè possono suggerire di aver dormito nella prima città - Bologna - in casa di persone presentate da amici di cui si ricorda il nome di uno solo, se in tale città non ci si è recati affatto. Nè può tralasciarsi di rilevare che solo quando ebbe notizia che la sua presenza era

- 153 -

stata accertata in Livorno la sera del 18/10 quando i Carabinieri lo avevano identificato in occasione della contravvenzione alla macchina del Faina su cui egli si trovava insieme a quest'ultimo ed al Messana, solo allora si decise ad ammettere che in verità non era ripartito per Bologna quel pomeriggio del 18.10 ma solo la notte successiva.

Nè si può dimenticare che pervi^{l'oc}amente il Meloni ha continuato ad insistere nel negare di aver dormito in casa del Gemignani mentre solo nell'udienza avanti alla Corte ha ammesso tale circostanza anche se ha limitato tale pernottamento alla sera del 16/10 cioè della domenica in cui sarebbe giunto a Livorno.

D'altra parte è totalmente priva di credibilità la affermazione del predetto imputato di essere venuto a Livorno quella domenica per parlare al Gemignani a proposito della vertenza con il conducente della auto che aveva avuto un sinistro stradale con lui nell'estate precedente mentre egli era alla guida della auto del Gemignani stesso: è chiaro che alla cosa po-
teva essere certamente interessato solo quest'ultimo come proprietario assicurato di quel veicolo e non il Meloni semplice conducente; per di più si trattava di questione che poteva essere facilmente trattata per telefono senza rendere necessario un viaggio tanto lungo e per di più tanto costoso se fatto in auto.

Comunque oltre a queste poco credibili e contraddittorie affermazioni il Meloni non si è voluto rendere conto che ^{ve} troppi particolari di rilevante importanza il suo racconto contrastava con elementi di prova certi e ~~non~~ ^{inconfutabili} inconfutabili.

Egli ha insistito in particolare sul fatto che giunto verso la sera del 16/10 avrebbe cenato e dormito in

- 154 -

casa del Gemignani per poi farsi aggiustare la Skoda dell'amico e non essendo tal vettura ancora disponibile, essersi fatto prestare la 125 Fiat per andare e tornare da Milano nella stessa giornata o al più nella notte. E in tal modo non si è reso conto che tale sua affermazione era non solo contrastata ma dimostrata non veritiera dalle deposizioni della Raugei e del Martellini nonché dal riscontro della sua assenza da Milano a far tempo al giorno 13/10.

La Raugei che all'udienza ha cercato di introdurre elementi di incertezza su affermazioni precise da lei fatte in precedenza, non ha smentito l'affermazione, fatta in occasione della deposizione resa al G.I. (c. 22 retro vol. testi) di aver visto il Meloni ben prima della sera in cui aveva dormito in casa sua, quando si era recata a mangiare nel ristorante da "Nello" in via dell'Origine nel quale aveva visto proprio in compagnia del Meloni, il Messana, il Cinieri ed il Monaco, di cui la stesso Gemignani le aveva fatto vedere le foto e indicati i nomi quando esse erano state riportate dai giornali dopo l'arresto dei tre. La presenza del Meloni in Livorno ben prima della domenica 16/10 è poi ribadita dal fatto che l'elettrauto Mantellini Arnaldo (c. 414/I°) ricorda con sicurezza che la richiesta di controllare l'alternatore marca PAL - generalmente montata sulle autovetture Skoda - gli era stata fatta dal Gemignani il 13 e il 14 ottobre e si è detto sicuro del fatto "in quanto nei giorni suddetti ha avuto modo di effettuare una riparazione ad un motorino Fiat della Mannini di Livorno; per effettuare detto lavoro sono dovuto andare a compiere alcuni pezzi presso il magazzino "Coral", ditta che per l'occasione mi ha rilasciato un buono di consegna

- 155 -

n. 4266 recante la data 13/X/1977".

Se si tien presente che il pedinamento ed il controllo delle telefonate in partenza ed in arrivo all'apparecchio posto in casa del Meloni a Pero di Milano cessano di segnalare i movimenti e l'uso del telefono da parte sua a partire dalle ore 15,30-16 del 13 ottobre, si può dire dimostrato in modo sufficientemente convincente che il Meloni lo stesso pomeriggio del 13 o al più tardi il 14/10 si portò con la sua auto a Livorno. Il che è avvalorato dal fatto che lo stesso elettrauto Mantellini precisa che il Gemignani lo aveva pregato di fare il lavoro al più presto possibile dicendo che serviva per un suo amico e che durante il giorno era andato due o tre volte a sollecitargli il lavoro" che io gli consegnai alle 17-17,30". Tal particolare sullo orario di riconsegna dell'alternatore al Gemignani consente di affermare che quella revisione non fu fatta il 15 essendo sabato - giorno in cui tali officine sono chiuse, in particolare il pomeriggio, - sì che con grande probabilità il Meloni era giunto a Milano la sera del 13 e la mattina del 14 aveva fatto portare per la revisione l'alternatore della sua Skoda al Mantellini. In tal modo trovano spiegazione e concordano i dati forniti dalla Raugei, dal Mantellini e dagli accertamenti dei Carabinieri di Milano di cui a c. 46/I° e nello stesso senso si pone l'altra precisazione della Raugei (c. 22 retro vol. testi): "Come ho già accennato avevo visto in precedenza Monaco, Cinieri e Messana al ristorante da "Nello" insieme al Meloni: ciò accadde un paio di giorni prima della venuta del Meloni in casa nostra la sera della domenica 16 ottobre. Infatti io ed il Gemignani andando a pranzo da "Nello", ivi trovammo Meloni e gli altri tre che stavano già

- 156 -

pranzando, sicchè il Gemignani mi condusse a quel tavolo ed ivi ci fermammo alcuni minuti dopodichè ci mettemmo a pranzare ad un tavolo separato..... Anche il Meloni vidi altre volte insieme ai suddetti al ristorante da "Nello" nei giorni dell'ottobre 1977".

Trascurando la possibilità che il Meloni sia stato a Livorno anche nei giorni fra il 3 ed il 9/10 - come sembrerebbe emergere da quest'ultima affermazione della Raugèi e dalle indicazioni del citato rapporto a c. 436/I° - non vi è dubbio che a mezzogiorno del 14/10 il Meloni era a Livorno insieme a Messana, Monaco e Cignieri.

Se tanto ha fatto e detto per tentare di tener occultata la sua presenza in questa città in giorni antecedenti alla sera del 16/10 evidentemente doveva avere una ragione molto seria.

Ma la narrazione del Meloni è poco convincente per non dire assolutamente incredibile anche in relazione ad un altro punto della sua ricostruzione degli eventi accadutigli in quei giorni. Va premesso che egli è stato costretto ad ammettere di essersi trovato sulla via di Livorno la notte sul 18/10 perchè al momento del suo fermo e della contemporanea perquisizione in casa sua era stata trovata la ricevuta di pagamento del servizio di autosoccorso rilasciatagli dall'Officina Del Sarto di Madonna dell'acqua con l'indicazione che il servizio era stato prestato alla Fiat 125 targata LI 96695 alle ore 2,30 del 18/10 corredata dalla firma di Meloni Sandro. Per di più successivamente dovette ammettere di essere stato insieme al Messana ed al Faiana la sera alle 20,55 sul viale di Antignano in Livorno, per via del verbale di contravvenzione elevato al Messana per difetti dei fari dell'auto, occasione per l'identificazione di tutti gli occupanti della

- 157 -

vettura e quindi anche di lui, Meloni. In difetto di tali prove documentali inconfutabili e alla stregua dei tentativi da lui reiteratamente fatti di alterare la verità dei suoi movimenti e dei suoi incontri di quei giorni, egli, si deve presumere, non avrebbe neppure mai ammesso di esser stato a Livorno in quei giorni.

Anche a proposito del guasto della Fiat 125 da lui condotta nel viaggio di ritorno a Livorno in quella notte sul 18/10 il Meloni ha fornito una versione assolutamente incredibile. Posto che ^{si}risultava dalla predetta ricevuta di soccorso autostradale, egli ha dovuto ammettere che la Fiat 125 si fermò sull'autostrada in un punto compreso fra l'ingresso da Viareggio e l'uscita per Pisa Nord nella direzione per Livorno, e ha dovuto ammettere che tale arresto avvenne dopo la mezzanotte: dalla ricevuta dell'officina Del Sarto si ricava che l'ora di chiamata del soccorso furono le due dopo la mezzanotte, ma il teste Guardia di P.S. Fiorentino nel deporre all'audienza ha chiarito che l'orario di servizio della pattuglia che aveva notato e segnalato la presenza della Fiat 125 sull'autostrada iniziava alle ore una, sì che il rinvenimento della vettura del Meloni da parte di quella pattuglia deve esser collocato fra le ore 1,10 e le 1,20. Ad ogni buon conto la vettura di cui sopra dovette arrestarsi fra le 12,30 e le 1 di quella notte.

Posto ciò, il Meloni dichiara di essersi reso conto che il motore dell'auto non aveva più olio, e di essersi allontanato dall'auto in cerca di un posto di soccorso e soprattutto di rifornimento di olio, e fin qui la cosa potrebbe esser credibile. Ciò che non è assolutamente credibile è che fra le ore 1 circa e le ore 7,10,

- 158 -

allorchè fu notato procedere sull'autostrada a piedi in un tratto posto ad un chilometro o due dall'ingresso da Viareggio, dalla pattuglia di cui faceva parte Guardia Prosperi già indicata, egli voglia far credere di aver vagato avanti e indietro su quel tratto di autostrada in cerca di aiuto e di soccorso. Ciò non è credibile perchè per quel tratto di autostrada transitava a non molto tempo dall'arresto della vettura di cui gli disponeva, la pattuglia che segnalò al Del Sarto la necessità di rimorchiare il veicolo fino alla sua officina, e successivamente il mezzo di soccorso e traino dello stesso Del Sarto ma nessuno dei due ebbe ad entrare o vedere comunque il Meloni; per di più neppure costui sostiene di aver visto o notato in qualche modo il transitare di quella autopattuglia nè del veicolo del Del Sarto con al traino la sua 125 Fiat.

Nè si può pensare che nel buio della notte un pedone possa sfuggire alla vista di chi procede in macchina, posto che al contrario l'eccezionalità della presenza di un pedone sul percorso autostradale ne esalta la presenza.

Il Meloni ha tentato di spiegare la cosa assumendo che poco dopo il punto in cui egli aveva lasciato l'auto sulla autostrada aveva notato uno slargo, quasi un'area di sosta in cui si trovavano alcuni autocarri ed egli vi era entrato nella speranza di poter avere un po' di olio; forse proprio allora era transitata l'auto pattuglia. Neppure tale argomento convince. Si è appreso infatti dalla Guardia Prosperi che le autopattuglie in servizio ~~entrando sulla rete a Viareggio~~ sulla autostrada Spezia-Livorno, iniziano il servizio entrando sulla rete a Viareggio, raggiungono Livorno, tornano verso Viareggio, poi raggiungono Lucca, e da qui proseguono

- 159 -

per Sarzana, poi ritornando fino a Livorno ed infine escono a Viareggio.

Dunque la Pattuglia che trovò la Fiat 125 ferma non si limitò a transitare sul tratto di autostrada per Livorno solo poco dopo le ore 1- data di inizio del suo turno di servizio- ma ritornò sul medesimo tratto un'ora o tre quarti d'ora prima di cessare il servizio medesimo alle ore 7; di conseguenza se il Meloni fosse stato sul quel tratto di autostrada in affannosa ricerca di un aiuto o di un passaggio non avrebbe potuto non essere notato almeno un'ora prima di quando lo notò la Pattuglia del Prospero alle 7,10.

C'è da ricordare a questo proposito che la Guardia Prospero nel deporre davanti al G.I. (c.80 vol. testi) ha affermato, ed ha poi decisamente confermato nella deposizione di udienza, che quando il Meloni era stato invitato a spiegare la sua presenza sull'autostrada a piedi, il giovane aveva risposto raccontando che la vettura si era guastata perchè rimasta senza olio, che egli si era allontanato in cerca di soccorso e quando era ritornato non aveva più trovato nè l'auto nè gli amici con i quali era in viaggio per Livorno. Il Meloni ha decisamente smentito di aver fatto mai alcuna affermazione a proposito di amici dato che aveva viaggiato da solo ed ha fatto rilevare come il Prospero non avesse fatto alcun riferimento di un suo accenno agli amici nella prima relazione di servizio a c.838/I°. Il Prospero ha affermato da parte sua che tale particolare era stato da lui involontariamente omesso in quella relazione ma che ricordava benissimo come il Meloni avesse parlato di quattro amici.

Il particolare è stato del resto chiaramente confermato dall'altra Guardia Fiorentina che montava sulla stessa

- 160 -

auto di servizio su cui viaggiava il Prosperi sì che appare quanto mai incredibile che due Agenti di P.S. si inventino di sana pianta una circostanza tanto di rilievo: tanto più che il Fiorentino ha precisato che il giovane aveva parlato di due amici.

Si deve concludere che egli quella notte non si fermò sull'autostrada ma che egli sia stato ~~incassato~~ in viaggio in effetti non da solo ma accoppiato ad altra macchina, che per ragioni che si possono solo intuire si sia provveduto a far allontanare con tutti gli occupanti il più presto possibile e che la mattina dopo sia stato riportato sul posto per recuperare la 125 Fiat e che non trovando ^{avuto} ~~la~~ abbia recitato la parte del malcapitato automobilista che non ritrova la macchina lasciata in panne in quel luogo.

In tal ricostruzione, solo molto verosimile ma di cui si può sostenere il fondamento logico non quello probatorio, l'accento agli amici deve essere stato una delle tante sviste, dei tanti errori anche grossolani che emergono quà e là dai pur attenti comportamenti degli imputati in esame.

Si accennerà più avanti anche al possibile motivo di quella misteriosa, rapida sparizione del Meloni dalla scena dell'autostrada, ma per il momento è opportuno richiamare l'attenzione sull'inverosimiglianza della versione che di tal notte egli ha dato.

Al che si aggiunge la pervicacia con cui ha insistito sia lui da un lato che il Gemignani e la Raugei dall'altro per negare in un primo tempo, e poi ammettere nel minimo indispensabile i contatti di quel giorno tra loro intervenuti. Sì che da una parte si nega prima che il Meloni sia mai stato in casa Gemignani per poi ammettere che sia entrato una volta per pochi minuti

- 161 -

e basta e solo ^{cu} ~~qui~~ si decide ad ammettere che era rimasto a cena e a dormire la sera della domenica 16; mentre da parte del Meloni si afferma che il reiterato tentativo di far ripartire la Fiat 125 dal punto in cui egli era riuscito a farla andare era stato fatto dapprima con il Gemignani, poi in compagnia del Messina e poi nuovamente con il Gemignani che tuttavia non aveva potuto effettuare il traino della vettura perchè con la Mini di cui aveva la disponibilità tal manovra non era possibile. Alrettanto intenso e pervicace è lo sforzo del Meloni di ridurre al minimo possibile oltre alla durata della sua permanenza in Livorno, anche il numero dei suoi incontri con gli altri odierni suoi coimputati, nonchè il novero delle persone di tal gruppo che egli pur incontrandolà effettivamente aveva riconosciuto.

Ha negato addirittura di aver mai conosciuto il Monaco che secondo le dichiarazioni concordi della Garibaldi e della Ferretti al momento di salutare quest'ultima prima di allontanarsi da Genova in compagnia del Faina, si era offerto di portare i saluti di lei al "Sandro" facendo intendere chiaramente che sapeva di doverlo incontrare ove egli si stava recando.

Con tutto ciò alla cena da Beppino ad Antignano il Meloni afferma di aver visto oltre al Gemignani ed alla sua ragazza solo Messina e Faina; "forse c'erano altre persone che però io non conoscevo" ha osato affermare ritenendo evidentemente troppo pericoloso ammettere di aver conosciuto e frequentato Monaco e Cinieri.

Ma sembra non aver tenuto conto neppure che proprio dalla Raugi un paio di giorni prima della domenica 16 era stato incontrato nel locale "da Nello" in via dell'origine con Messina, Monaco e Cinieri ed in altri giorni dello stesso ottobre altre volte in compagnia degli

- 162 -

stessi.

Pervicac~~l~~amente il Meloni sostiene che la sua partecipazione a quella cena non solo fu causale, ma per di più occupata in una attenta visione di una trasmissione televisiva imperniata sulla ricostruzione di un attentato a Mussolini ad opera di un ragazzo, quasi a sottolineare che egli era totalmente ~~o~~ nell'oscuro dei ^{suoi amici} suoi amici sì da essere quella sera interessato solamente a quello spettacolo televisivo. Come se potesse apparire credibile che Monaco, Messina, Cinieri e Faenza alla vigilia della realizzazione di un'impresa così impegnativa quale quella di cui ci si occupa, potessero prestare attenzione a ricostruzioni storiche ^{di tanto lontani e irrilevanti.} ~~aver~~ tanto lontani e irrilevanti.

Riassumendo, nonostante tutti gli sforzi in contrario fatti dal Meloni, si deve ritenere dimostrato che egli già unito agli altri coimputati da una comune ideologia politica violenta, quali quelli che egli stesso indicò nel manoscritto di cui si sono riportate in precedenza alcune frasi, in contatto assiduo con gli altri coimputati, frequentatore di luoghi di ritrovo degli stessi in Torino, in Genova, in Pomarino, in Milano ed in Livorno, certamente venne a Livorno non oltre il giorno 14 ottobre restando in quei giorni in continuo, pressochè ininterrotto contatto con tutti i predetti ed in particolare con gli autori materiali del tentato sequestro Neri. Già tali elementi sarebbero sufficienti a far ritenere che egli non potè non essere della partita, non potè frequentarli così assiduamente senza venire a conoscere i loro intendimenti, non potè non partecipare ai preparativi di quella che doveva essere l'azione più rilevante fino ad allora eseguita.

- 163 -

Non si può pensare che il Meloni, dipendente assenteista della Alfa Romeo, andasse e venisse in auto da Milano a Livorno - a suo dire tre viaggi in 36 ore - solo per farsi prescrivere altri giorni di malattia da un lato e per il piacere di rivedere gli amici che aveva appena lasciato, poi.

Il fatto che nonostante alcuni suoi tentativi di far credere il contrario, egli non abbia mai preso il mezzo più rapido e più economico - il treno - se non ad eventi compiuti, deve ~~essere~~^{essere} una sua precisa ragione d'essere, deve necessariamente rientrare in qualche modo nelle complesse operazioni di preparazioni dell'azione. Ma è giunto il momento di completare il quadro dei riferimenti probatori a carico del Meloni facendo riferimento al Valitutti, ed alla sua compagna.

Al di là di qualunque valutazione giuridica delle conseguenze di alcune sue affermazioni, posto che la sua posizione di coimputato degli autori del mancato sequestro Neri ha dovuto essere separata da quella degli altri per le accertate condizioni di salute che gli hanno impedito di comparire e difendersi davanti a questa Corte; non vi è dubbio che le sue risposte in sede di interrogatorio possono e debbono essere valutate a mente del capoverso dell'art. 465 C.P.P. Orbene il Valitutti interrogato dal Sostituto Procuratore di Livorno il 2/10/1977 (c. 21 retro vol. interr.) tra l'altro disse: " Lei mi fa presente che la mia ragazza Carla Castelnovo ha dichiarato di aver riconosciuto in detta persona (si deve intendere la persona che con il Valitutti avrebbe sostato la mattina del 19/10 in Via degli archi con il furgone 238 Fiat di proprietà del Valitutti medesimo) colui che venne fermato a Milano per averlo visto al telegiornale. Ricordo infatti

- 164 -

che vedemmo insieme il telegiornale e che quando fu mostrato il Meloni, lei disse: " Ma non è quello che era con noi?". Io risposi che non mi sembrava".

Va chiarito che secondo l'ipotesi formulata dall'accusa ~~da~~ quartetto degli esecutori materiali del fallito sequestro Neri sarebbe stato coadiuvato dal Valitutti che avrebbe portato il suo furgone Fiat 238 nei pressi della via degli Archi ove sarebbe rimasto con il Meloni in attesa dell'arrivo della persona sequestrata per poi, con il furgone, portarlo al podere Terzini, probabilmente proprio a questo scopo acquistato dal Valitutti stesso, atto come era per la sua lontananza da ogni luogo abitato e per la sua difficile accessibilità, a tener celato il rapito fino al pagamento del riscatto.

Va dato atto che il Valitutti ha sempre negato ciò ammettendo solo di essere stato invitato dal Messina a prendere con sé una borsa piuttosto pesante dal contenuto impreciso, borsa che il Valitutti avrebbe tenuto con sé la notte fra il 18 ed il 19 ottobre e che poi avrebbe portato la mattina successiva intorno alle 7-7,15 in via degli Archi in cui si sarebbe recato il furgone Fiat 238 in compagnia della convivente Carla Castelnuovo; all'appuntamento si sarebbe presentato il Messina con una 128 bianca con il Monaco ed un certo Carlo, rotondetto, senza barba, di statura media, di circa 27 anni, il quale sarebbe rimasto in attesa con il Valitutti in quella stessa località perchè secondo gli accordi il Messina avrebbe dovuto riportare la borsa; in realtà secondo il Valitutti l'attesa si sarebbe protratta inutilmente fino alle dieci circa dopo di che egli ed il Carlo avrebbero deciso di andarsene tanto che il primo avrebbe accompa-

- 165 -

gnato il secondo a Pontedera.

Il Valitutti ha sempre insistito nell'affermare che riteneva tutta l'attività svolta dal Messina diretta solo a propaganda politica e ad aiutare a proteggere compagni in difficoltà e ricercati, mentre ha negato di essere mai stato al corrente del progetto di sequestrare qualcuno, e che solo per tali motivi egli aveva accolto l'invito del Messina mentre avrebbe decisamente rifiutato qualsiasi collaborazione se gli fosse stato chiesto di portare il sequestrato con il furgone.

Come già detto, ed è ciò che qui maggiormente interessa, lo stesso Valitutti ha sempre negato recisamente che il "Carlo" rimasto ad attendere il ritorno del Messina in via degli Archi si identifichi con il Meloni che egli non aveva mai visto nè conosciuto.

Ciò doverosamente premesso, va sottolineato come il riferimento fatto dallo stesso Valitutti del breve discorso intervenuto fra di lui e la sua convivente Carla Castelnuovo a proposito del riconoscimento da parte di quest'ultima della persona fatta vedere nel telegiornale ^{di} ~~da~~ uno di quei giorni ~~e~~ che altri non era che il Meloni prontamente fermato a Milano come sospetto complice degli altri tre autori del tentato sequestro Neri già arrestati a Livorno — come del giovane che sarebbe stato con loro in Via degli Archi la mattina del 19/10, dimostra come la stessa Castelnuovo avesse dichiarato non solo di riconoscere tale persona ma anche la sua sorpresa per quanto sarebbe stato compiuto dal Valitutti stesso o quanto meno dai suoi amici Messina ecc. a totale insaputa di Lei.

Va a questo punto detto che la Castelnuovo Carla ripetutamente interrogata in istruttoria, al dibattimento avanti a questa Corte ha dichiarato di essersi uni-

- 166 -

ta in matrimonio con il Valitutti il 25/10/1978 e di volersi avvalere della facoltà, per tal sua qualità di coniuge di persona imputata per reato concorrente con quelli di cui sono chiamati a rispondere gli attuali imputati, di astenersi dal deporre. Ciò nonostante il P.M. ha chiesto che delle deposizioni della teste Castelnovo rese in fase istruttoria venisse data lettura perchè rese in un momento in cui essa non poteva avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre perchè non ancora coniuge del Valitutti. Al che si è opposto il difensore del Meloni richiamandosi all'ultima parte dell'art. 350 C.P.P. e chiedendo inoltre che venisse sanzionata la nullità di tutte le deposizioni della Castelnovo rese in istruttoria perchè costei doveva essere considerata imputata.

Sulle opposte richieste la Corte si è pronunciata con ordinanza resa all'udienza del 20 giugno 1980 nella quale si è fatto rilevare che non si poteva dare lettura delle deposizioni istruttorie della Castelnovo da un lato non essendovi su ciò accordo fra le parti e dall'altra perchè nell'art. 462 C.P.P. che indica i casi nei quali si può anche indipendentemente dall'accordo delle parti dar lettura delle deposizioni testimoniali raccolte in istruttoria, non è prevista l'ipotesi in esame. La richiesta di dichiarare nulle le deposizioni di quella teste perchè avrebbe dovuto essere considerata imputata è ovviamente infondata perchè ^{l'azione} ~~l'azione~~ penale può essere esercitata solo dal Pubblico Ministero.

In verità il predetto articolo 462 C.P.P. dispone che può essere data lettura delle deposizioni istruttorie rese da testi anche non comparsi perchè tutte le parti vi consentano ed i testi stessi siano indicati nelle

- 167 -

liste testimoniali; nonchè indipendentemente *in quel*
l'accordo quando sia necessario far risultare contraddi-
 zioni e variazioni fra quelle deposizioni e quanto
 altrimenti accertato in istruttoria ovvero per aiuta-
 re la memoria del teste; aggiunge inoltre al n.3 - *che si può*
~~nonchè alle deposizioni testimoniali~~ *che si può*
~~nonchè alle deposizioni testimoniali~~ *che si può*
~~nonchè alle deposizioni testimoniali~~ *che si può*
 "ricevute" dal giudice o dal pub-
 blico ministero nell'istruzione qualora il testimone
 che le ha rese sia morto, assente dallo Stato, irrep-
 eribile o divenuto inabile a deporre per qualsiasi cau-
sa anche se il testimone non sia compreso nelle li-
ste".

La fattispecie in esame e cioè la lettura delle depo-
 sizioni testimoniali rese in istruttoria dalla Castel-
 nuovo divenuta solo successivamente coniuge di un impu-
 tato per reati concorrenti e che nel presente dibatti-
 mento si è avvalsa della facoltà di non deporre per tal
 sua ora acquisita qualità di coniuge, non può in alcun
 caso essere equiparata a quella del teste successiva-
 mente deceduto, nè del teste assente dallo Stato, o
 irreperibile nè soprattutto del teste divenuto inabile
 a deporre per qualsiasi causa, posto che solo la pura
 e semplice volontà della Castelnuovo le ha consentito,
 in base ad una facoltà riconosciuta dalla legge, di
 non essere escussa quale teste nel dibattimento.

L'esercizio di tal facoltà non può quindi essere e-
 quiparato ad una causa di inabilità a deporre essendo
 tuttora la predetta perfettamente abile ad esercitare
 tale funzione purchè essa, e solo essa, lo voglia.

A questo punto pertanto la Corte ha, come detto, sta-
 bilito di non poter consentire la lettura delle depo-
 sizioni istruttorie della Castelnuovo perchè solo il
 consenso di tutte le parti avrebbe potuto permettere

- 168 -

tale lettura, consenso per quanto sopra detto inesistente. Dunque tali deposizioni non avrebbero potuto essere tenuto in alcun conto, come se le stesse non fossero mai esistite, almeno ai fini del presente giudizio.

Tuttavia nel corso della discussione mentre il P.M. si è rigorosamente attenuto alla disposizione della Corte, il difensore del Meloni non solo ha tratto argomenti a sostegno della sua tesi difensiva da quelle deposizioni, ma ha letto integralmente quanto depositato dalla stessa Carla Castelnuovo il 23 nov. 1977 avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano atto compreso fra quelli formalmente allegati al presente fascicolo. Del che si è giustamente doluto il Pubblico Ministero che ha sottolineato come tale comportamento del difensore del Meloni doveva essere ritenuto come implicito consenso alla lettura di quelle deposizioni di ciascuna delle quali o doveva essere messa ogni forma di lettura ovvero ^o essere accompagnata dalla lettura di tutte le altre.

L'osservazione del P.M. è stata ritenuta da quel difensore tanto giustificata che egli, nella sua integrazione ha nel corso della replica dichiarato di non poter più opporre alla lettura medesima.

Ed in tal senso ritiene di dover decidere la Corte posto che la correttezza processuale è uno dei cardini dell'ordinato svolgimento del processo sì che non può essere consentito che una delle parti dopo essere opposta alla lettura di determinate deposizioni ed aver in tal senso ottenuto un provvedimento del Giudice, dia lettura vera e propria di una di quelle stesse deposizioni perchè a lei più favorevole in modo non solo l'alterando a proprio favore una situ

- 169 -

zione processuale di equilibrio dei poteri e delle parti che il Codice di rito tende, ove possibile, a privilegiare, ma violando espressamente una precisa e da lei stessa sollecitata disposizione del Giudice. Per tali motivi quindi quel comportamento difensivo deve essere interpretato come consenso alla lettura di quelle deposizioni che possono di conseguenza esser integralmente conosciute.

Tali deposizioni come non di rado accade in vicende processuali che coinvolgono persone legate da vincoli affettivi, hanno in un primo momento un contenuto ed in un secondo momento, a seguito di un evidente ripensamento, un contenuto opposto.

La Castelnovo interrogata in un primo tempo dai Carabinieri di Livorno (c.359/I°) ammise che alcuni amici del Valitutti si erano recati a far loro visita al podere I Terzini di Chianni, ed in particolare menzionava "Vito" che è pacifico identificarsi nel Messana; negò comunque - ed era il 23 ottobre 1977- di essere venuta a Livorno insieme al Valitutti nei giorni 17-18-19 ottobre essendo venuta in questa città, solo venti giorni prima.

Qualche giorno dopo - il 25/10/1977 - venne interrogata dal Sostituto Procuratore ^{di Livorno} ved in tale occasione dopo aver parlato delle visite fatte loro a Chianni dal Messana, parlò di una gita a Livorno il giorno in cui erano insieme al Valitutti ^{altre} venuti in detta per chiedere il rinvio della ~~revisione~~ ^{revisione} del già nominato furgone - giorno che sembra dover essere stato il martedì 18 ottobre, secondo quanto ammesso dallo stesso Valitutti più volte nei suoi diversi interrogatori e dell'incontro con il Messana ed un amico di questi "alto con i baffi" che la sera sarebbe andato con loro

- 170 -

a Chianni ove avrebbe dormito. Dopo aver detto anche nel pomeriggio di quel giorno insieme al predetto amico alto con i baffi erano andati a Carrara a prendere altra persona che avevano trasportato a Livorno, l'esame della teste veniva sospeso dopo di che alla ripresa la Castelnovo affermava che quanto aveva detto non rispondeva a verità, che non sapeva dire perchè avesse parlato di un viaggio a Carrara che non era mai stato fatto nè di altra persona presa in macchina in tal città, dato che neppure ciò era vero; non ricordava cosa fosse stato da loro fatto quel pomeriggio mentre ricordava che avevano lasciato l'amico del Messana in una piazza di Livorno; l'indomani mattina erano venuti a Livorno ma alla domanda perchè fossero venuti in tal città non rispondeva, così come non rispondeva alla domanda perchè avesse sostato sulla via degli Archi nè a quella circa la ragione della presenza degli elettrodomestici sul furgone che pur ammetteva vi erano stati; aggiungeva che mentre erano in attesa essa era rimasta sdraiata all'interno del furgone e non aveva visto quindi nè il Messana nè altre persone; quindi aggiungeva che: "La persona che era in attesa vicino al furgone insieme al Valatutti era il giovane che poi è stato fermato a Milano e che ho riconosciuto nelle fotografie pubblicate sui giornali".

L'indomani mattina - 26 ottobre 1977 - la Castelnovo si ripresentava spontaneamente allo stesso Sostituto procuratore per rettificare alcune dichiarazioni rese la sera precedente "perchè non mi sentivo bene"; confermava che il viaggio a Carrara non era mai stato fatto, confermava di essere venuta con il Valitutti ^{in Livorno} in furgone il mercoledì - 19 ottobre - e di essere

- 171 -

rimasta in sosta in via degli Archi; ripeteva che la persona che era rimasta con loro in attesa in via degli Archi le sembrava "di aver riconosciuto nell'immagine trasmessa dal telegiornale della persona che successivamente è stata fermata a Milano"; e poi aggiungeva: " Mi si chiede quale era la ragione per cui abbiamo atteso qualche tempo sulla via degli Archi e rispondo che attendevamo che venisse portata la persona da sequestrare. Per altro io non ho la sicurezza di ciò in quanto il Valitutti non me lo ha mai detto....".

La stessa Castelnuovo veniva poi ancora interrogata dal Sostituto procuratore della Repubblica di Milano il 22 ed il 23 novembre 1977 ed in tale occasione, a proposito di quanto qui interessa, dichiarava che quanto dichiarato al Dr. Cindolo - Sostituto procuratore di Livorno - non rispondeva al vero perchè all'epoca ~~non~~ era molto sconvolta: confermava che la mattina del 19 si erano portati in via degli Archi alle ore 19 si erano portati in via degli Archi alle ore 7 circa con il furgone, che poco dopo era giunto il Messina con due persone a bordo di un'auto di cui non sapeva precisarne il tipo, che non sapeva se il Messina avesse ritirato una borsa, che con loro era rimasto un individuo che poi aveva " creduto di riconoscere in quello la cui immagine ~~potrebbe essere stata trasmessa~~ ~~potrebbe essere stata trasmessa~~ è stata trasmessa per televisione in quanto arrestato a Milano e che la S.V. mi dice chiamarsi Meloni Sandro"; mostrata poi alla Castelnuovo una fotografia del Meloni ~~ha~~ teste dichiarava: "non mi sembra proprio persona che quella mattina è stata con noi in via degli Archi ".

Per l'argomento che qui interessa come è evidente vi sono due deposizioni della Castelnuovo su quattro nel-

- 172 -

le quali si afferma che il giovane rimasto in attesa con lei ed il Valitutti vicino al furgone 238 Fiat la mattina del 19/10 in Via degli Archi era quella poi fermata a Milano la cui immagine era stata trasmessa dalla televisione e due in cui in qualche modo tale indicazione è sostanzialmente smentita.

La prima dichiarazione resa ai Carabinieri non è assolutamente attendibile in alcun modo perchè in quella occasione la Castelnovo negò tutto fino a dire che non era venuta a Livorno da circa venti giorni, si che alla luce delle sue successive ammissioni sia sulla gita in città del martedì 18 come in quella della mattina del 19, quella dichiarazione può esser ritenuta priva di ogni rilevanza. Nella seconda e nella terza dichiarazione è contenuta in termini pressochè identici l'affermazione di aver riconosciuto nel giovane fermato a Milano per i fatti di cui si occupa, la cui immagine era stata trasmessa per televisione, la persona che era rimasta insieme a lei ed al Valitutti in Via degli Archi nonchè altre ammissioni che qui non hanno rilevanza posto che della responsabilità del Valitutti questa Corte ora non deve occuparsi. Nella ultima deposizione resa ^ccirca un mese dalla seconda e dalla terza la Castelnovo ribadisce di aver creduto di riconoscere nell'immagine teletrasmessa del giovane fermato a Milano la persona rimasta ad attendere insieme a lei ed al suo convivente il 19 mattina in Via degli Archi ma mostratale una foto di Sandro Meloni la stessa rispondeva che non gli sembrava la persona rimasta insieme a loro in via degli Archi. Posto perciò, va sottolineato che quest'ultima affermazione è stata fatta dalla Castelnovo quando le accuse a carico del suo convivente si erano così preci-

- 173 -

sate ^{non} che era possibile per lei non rendersi conto della gravità delle sue precedenti affermazioni in relazione alla posizione del Valitutti. Fino a quando cioè i sospetti circa la partecipazione di quest'ultimo non si furono precisati e fino a che essa stessa attraverso i colloqui con il convivente non si fu resa conto di ciò che ^{le}opportuno ammettere o negare per aiutare il Valitutti, essa aveva finito per cedere alla naturale propensione a dire il vero; il che ovviamente non poteva più valere una volta che chiariti i termini dell'accusa e conosciuta con tutta probabilità la linea difensiva su cui a torto o a ragione si era attestato il Valitutti, le era apparso l'evidenza della gravità delle sue dichiarazioni in danno del Valitutti medesimo. A questo punto sulla propensione a dire il vero probabilmente nella convinzione che una volta dette le cose realmente accadute sarebbe emersa la buona fede del suo compagno, così, come è evidente, quella di lei, che non si sarebbe mai prestata a partecipare alla realizzazione di un sequestro di persona essendo tra l'altro in avanzato stato di gravidanza - ovviamente aveva avuto il sopravvento l'urgenza indilazionabile di fare il possibile per aiutare il padre della sua creatura.

Basta infatti collegare le dichiarazioni della Castelnovo al proposito del riconoscimento nel Meloni dell'amico che era rimasto con lei ed il Valitutti in attesa in Via degli Archi con tutto quanto fino ad ora messo in luce a proposito dei movimenti del Meloni, in quei giorni, la di lui intensa affinità ideologica con gli autori materiali del sequestro mancato, i suoi ininterrotti rapporti quasi quotidiani con gli stessi, la sua presenza in Livorno in compagnia del Monaco,

- 174 -

Messana e degli altri quanto meno a partire dal 14 ottobre, la sua presenza nella stessa città la sera prima di quell'avvenimento sempre in compagnia di tutti i protagonisti della vicenda, le sue ripetute contraddittorie dichiarazioni a proposito dell'ora della partenza da Livorno e dell'itinerario seguito per raggiungere Milano nella tarda mattinata o nel pomeriggio del 19/10 e la totale mancanza di un qualsiasi preciso elemento di riferimento oggettivamente riscontrabile al fine di provare la sua asserita lontananza da Livorno nelle ore in cui veniva attuato il mancato sequestro Neri - basta ricordare tutto ciò per concludere necessariamente le dichiarazioni della Castelnuovo a proposito della presenza del Meloni in via degli Archi non sono che il logico corollario, la inevitabile conclusione di quelle premesse.

Così come è stato ritenuto veramente non credibile che la personalità, la formazione ideologica, la collocazione politica, il costante contatto con gli altri protagonisti dell'affare in argomento, la sua viva fattiva presenza in Livorno nella settimana antecedente il tentativo di sequestro Neri in costante compagnia di questo o quello o di tutti i membri del gruppo di cui qui si tratta, possono far dubitare, della consapevolezza e della partecipazione del Faina alla preparazione ed alla realizzazione della tanto miseramente fallita azione in argomento; altrettanto non può non dirsi del Meloni.

Si potrà sostenere che le dichiarazioni in suo danno della Castelnuovo sono state in qualche modo ritratte dalla stessa, si potrà forse sostenere che di esse non si può comunque tener conto, per quanto riferito in precedenza; ma sta di fatto che anche al di

- 175 -

là di tali dichiarazioni, anche al di là di quel riconoscimento dello stesso nell'immagine teletrasmessa della quale anche solo per bocca del Valitutti si è avuta precisa, inequivoca e non discutibile affermazione e conferma, tutto quanto accertato a proposito della condotta del Meloni in quel periodo, nonché il suo stesso comportamento processuale, tanto contraddittoria e sospetto, portano a concludere che egli venne a Livorno in un primo tempo - forse nei primi giorni di ottobre, come sembra potersi evincere da certi vuoti nei pedinamenti e nei controlli telefonici dei Carabinieri di Milano - per la fase preparatoria, e quindi dal 14 ottobre in poi per la fase conclusiva dell'azione del 19. Tutto induce a ritenere che il viaggio a Milano con amici, così come il rapido ritorno notturno siano serviti al procacciamento delle armi, perchè solo la necessità di sottrarre il più rapidamente possibile tutto quell'armamentario ad un possibile intervento della Polizia sulla 125 Fiat ferma per guasto sull'autostrada, possono giustificare la scomparsa misteriosa e per altri versi non spiegabile del Melloni dalla scena dell'autostrada subito o poco dopo l'arresto della vettura di cui sopra; è evidente che per un trasporto tanto prezioso e compromettente dovette essere stato predisposto un viaggio con due vetture sì che l'una potesse in ogni caso intervenire in soccorso o in sostegno dell'altra, così come effettivamente dovette accadere quando la Fiat 125 si arrestò per guasto e la preordinata presenza di un altro veicolo consentì di far sparire rapidamente il prezioso e pericoloso bagaglio che altrimenti non avrebbe potuto non essere notato dalla Polizia, come si è visto, ben presto intervenuta.

- 176 -

Tale collaborazione, la assidua partecipazione alla puntuale messa in opera del piano progettato sono dunque la spiegazione unica e logica della presenza di Meloni in Livorno in compagnia degli altri sì che a di là della sua partecipazione alla fase esecutiva non sarebbe credibile che egli così amico, così assiduo e compartecipe alle attività del gruppo, lo avesse frequentato senza averne minima cognizione come egli ha cercato di dare a credere goffamente da allora in poi. Ma le stesse premesse impongono di ritenere che proprio per la sua amicizia, per la sua comunanza di idee e di propositi con gli altri, e per la necessità stessa, intrinseca ad ogni impostazione ideologicamente impegnata, di confermare con i fatti i pensieri ed i propositi più enfaticamente enunciati, egli non poteva stare nel gruppo, vivere con gli altri nella preparazione del "colpo" senza poi avervi parte attiva: ciò non sarebbe stato all'altezza delle sue affermate convinzioni e non sarebbe stato senza conseguenza sulla sua credibilità presso i compagni. Ecco perchè al di là del riconoscimento della Castelnuovo si deve ritenere che sia stato proprio il Meloni il giovane giunto poco dopo le 7 del mercoledì 19 ottobre insieme al Messana ed al Monaco in Via degli Archi a ritirare il pacco o la borsa in cui con tutta probabilità dovevano essere contenute le armi, come lo stesso Valitutti ammise un certo momento di aver sospettato, quello stesso giovane che poi rimase per oltre due ore ad attendere inutilmente i compagni che dovevano portare il rapito.

Sulla base di tali premesse deve essere affermata la penale responsabilità del Meloni in relazione all'imputazione di tentato sequestro a scopo di estorsione

- 177 -

In forza di quanto disposto dalla prima parte dell'art. 116 C.P. lo stesso Meloni deve esser ritenuto responsabile di concorso nei ripetuti tentati omicidi aggravati di cui sono stati riconosciuti responsabili gli altri coimputati Monaco, Messina e Faina.

Egli partecipando alla preparazione dell'impresa^o per quanto sopra detto probabilmente anche allo stesso sra sporto delle armi o di parte di esse a Livorno, non potè non essersi reso conto e della dovizia delle stesse e del munizionamento di corredo e dell'intento dei suoi complici di portare^{li} con sè in macchina mentre si recavano ad effettuare il rapimento. D'altra parte tutte quelle pistole e le altre armi lunghe non erano certamente funzionali alla consumazione del sequestro anche se poteva essere necessario minacciare la vittima o i suoi improvvisi soccorritori; egli in base ad un normale criterio di logica prevedibilità secondo il consueto sviluppo degli umani comportamenti era in grado, se pur in giovane età, di poter prevedere, che la minaccia con un'arma poteva avere come conseguenza logica l'uso dell'arma medesima, così come la disponibilità di tutti quelli strumenti di morte poteva aver come conseguenza facilmente prevedibile, un possibile impiego degli stessi specie in caso di intervento della Polizia. E' chiaro che l'esecuzione pura e semplice di un sequestro di persona non richiede l'impegno di più di una pistola posto che è sufficiente la minaccia di una tale arma per indurre generalmente una persona a sottostare alla volontà dell'aggressore. Il fatto di aver a disposizione tante armi in più non poteva non far sorgere nel Meloni il timore ben a ragione fondato che in realtà i suoi amici non sdegnassero lo scontro a fuoco con le forze dell'Ordine; così

- 178 -

come poteva e doveva prevedere che l'intervento di queste ultime potesse esser molto probabile posto che l'azione di sequestro veniva eseguita in pieno giorno e nel centro di una città abitata normalmente soggetta alla vigilanza di autopattuglie della Polizia e dei Carabinieri.

Essendo prevedibile tale intervento, era ancor più prevedibile che i quattro avrebbero fatto uso delle armi di cui si erano dotati, sì che pur avendo il Meloni in animo la consumazione di un sequestro a scopo estorsivo, il concorso nel più grave reato di tentato omicidio aggravato e continuato consumato dai suoi complici deve essergli addebitato essendo quest'ultimo conseguenza logica e prevedibile delle modalità di esecuzione del reato da lui voluto e da lui stesso concordato con gli altri correi.

Poichè egli certamente volle come conseguenza della sua partecipazione alla azione comune solo il meno grave reato di sequestro rimasto non per ~~la~~ sua volontà allo stato tentativo, deve essere ritenuta concorrente a suo favore per il reato di tentato omicidio continuato la attenuante prevista dal capoverso dell'art. 116 C.P.

Egli ed il Faina devono inoltre essere ritenuti responsabili altresì dei reati di cui alle lett. C)D) avendo concorso con il Messina ed il Monaco nella consumazione dei reati stessi per i quali questi ultimi due sono già stati processati e condannati in modo definitivo con sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 21/6/1978. Così come questi ultimi anche il Faina ed il Meloni devono essere assolti dall'accusa alla lettera E) perchè pur risultando tra le armi trovate in loro possesso una pistola alterata per-

- 179 -

chè predisposta per uso di silenziatore ed un fucile da caccia con le canne segate non si può ritenere raggiunta la pienezza della prova che tal fatto sia stato da costoro eseguito, sì che in proposito si impone la assoluzione con formula dubitativa.

Il Monaco, il Messina, il Faina, ed il Meloni sono inoltre imputati del furto aggravato delle targhe II-218374 della autovettura di proprietà di Pizzi Paolo consumato in Castiglioncello nella notte fra il 18 ed il 19 ottobre 1977 e da loro poi poste sulla Fiat 128 noleggiata alla Maggiore di Pisa per gli scopi in precedenza già indicati, nonchè di aver concorso nel far mettere da uno di loro la falsa firma "Rizzo Andrea" sul contratto di noleggio con la Autoservizi Maggiore di Pisa il 15/10/1977 aggravato per di più tal reato dal fine di poter in tal modo realizzare il reato di truffa in danno della stessa società inducendone in errore l'impiegato con l'esibizione di una patente di guida falsamente intestata a quel nominativo e traendo così l'ingiusto profitto di poter ricevere a nolo l'autovettura Fiat 128 con targa Roma S/39992.

Ma in ragione dei loro precedenti, nei confronti di Messina, Faina e Meloni può essere dichiarata in relazione a tutti tre tali reati rubricati rispettivamente sotto le lettere F), G) ed H) non doversi procedere perchè estinti tali reati dall'ammnistia di cui al D.P.R. n. 413 del 1978, ritenuta concorrente in ordine al reato di furto l'attenuante del valore di speciale tenuità - le targhe essendo oggetti di minimo valore economico - equivalente all'aggravante contestata.

al provvedimento non può non essere invece adottato nei confronti del Monaco i cui gravi precedenti penali sono ostativi all'applicazione dell'ammnistia medesima,

- 180 -

sì che egli deve essere ritenuto responsabile anche di tutti i tre reati menzionati.

Resta ora da prendere in esame la posizione del Gemignani.

Si può dire che anche per lui ricorrono vari elementi di prova incontestabile, costituiti in alcuni casi da due stesse affermazioni, circa la comunanza di orientamento ideologico del predetto con gli altri componenti del gruppo. Il suo frequentare il Circolo "Niente più sbarre" ove conobbe la stessa Raugeri (retro vol. testi) ed altre persone più o meno dirette coinvolte nell'inchiesta di cui ci si occupa o in parallelo dirette ad accertare la consumazione del reato di costituzione, organizzazione o partecipazione alla Banda Armata detta "Azione Rivoluzionaria" come il reperimento fra le carte processuali di scritti a lui diretti da soggetti notoriamente impegnati in azioni violemente eversive contro il nostro ordinamento politico costituzionale, scritti nel quale egli viene definito "grande compagno internazionale", impongono di ritenere, cosa che egli del resto non ha mai smentito, che anche lui avesse in comune con gli altri imputati quella ben determinata ideologica prassi cui è indissolubile connessa la conseguente condotta pratica.

Del resto nonostante alcuni suoi tentativi di negare l'evidenza - ciò risulta confermato dal fatto che più o meno direttamente conosceva gli attuali coimputati tanto da esser stato visto ripetutamente in compagnia degli stessi in non poche occasioni proprio famoso ottobre 1977. Intanto va osservato che dopo aver tentato di negarlo, ha dovuto ammettere, di fronte all'evidenza dei fatti e cioè all'accertamento doc

- 181 -

mentale che il Meloni fra il 17 ed il 18 ottobre era stato in possesso dell'auto Fiat 125 di proprietà del Gemignani, la conoscenza del Meloni Sandro, il fatto che questi si sia trattenuto in casa di lui a cena e poi a dormire la sera del 16 ottobre, l'interessamento per far riparare la Skoda dell'amico ed il prestito allo stesso della Fiat 125 per il rapido viaggio di andata a Milano e di immediato ritorno a Livorno,

Ha però negato reiteratamente di aver conosciuto altri componenti del gruppo degli imputati, ma su tal punto è stato smentito da numerosi testi.

La stessa sua convivente Roberta Raugei ha infatti affermato di aver incontrato, mentre era in compagnia del Roberto Gemignani, il Meloni a sua volta in compagnia del Messina, Cinieri e Monaco nel ristorante da "Nello" in Via dell'Origine non solo il mezzogiorno del 14/10 un paio di giorni prima della domenica 16, ma anche altre volte nei giorni dell'ottobre 1977, ed ha aggiunto che "il Gemignani conosceva il Meloni, e gli altri un pò meno" (c. 22 retro vol. Testi).

Tanto bene la Raugei aveva imparato a conoscere i predetti che ebbe la possibilità di riconoscere il Cinieri che pranzava da solo in quello stesso locale in seguito e che altre volte vi aveva visto Monaco e Messina. La stessa Raugei come già detto afferma che dopo l'incontro che si deve collocare al mezzogiorno del 14/10 sia lei che il Gemignani si trattennero con gli altri quattro per un pò, prima di tornare al proprio tavolo per mangiare.

La sera del 18/10 invece Gemignani e Raugei incontrano come per caso tutti gli altri cinque al Ristorante da "Beppe" ad Antignano e riescono a farsi siste-

- 182 -

mare in un unico tavolo, addirittura in una saletta separata destinata a guardare la televisione: ovviamente anche lei sostiene che per lo più quella sera si guardò la televisione.

Dunque il Gemignani conosceva tutti i componenti non vornesi del gruppo e non di rado si ritrovava con gli stessi anche se apparentemente ciò avveniva in modo che potrebbe esser ritenuto del tutto occasionale.

Tuttavia Cappelli e Webb (c.66 e 67 vol. testi) avevano notato tra i clienti assidui del loro locale di Via dell'Origine sia il Gemignani che Cinieri, Monaco, Messana, Meloni e Faina già prima che quel ristorante venisse da loro ceduto al Giannelli alla metà del luglio 1977; il teste Giannelli ancor più ha affermato che "gli individui poi arrestati" di cui aveva riconosciuto le foto sul giornale, si intrattenevano nel suo locale con il Gemignani ed in proposito ha indicato Monaco e Messina mentre per quanto riguarda il Faina ha affermato di averlo visto poche volte; il Cinieri si era fatto vedere successivamente dopo che gli altri erano spariti. Poi ha aggiunto: "Ho capito che il Cinieri era ospite del Gemignani sia perchè il Gemignani abitava in P.zza Magenta cioè a 100 metri dal mio locale, sia perchè il Cinieri non era di Livorno e quindi doveva stare presso qualcuno sia perchè una volta vidi che aveva le guance sporche di sapone da barba e glielo feci notare ed il Cinieri rispose che si era appena rasato e poichè il barbiere non gli avrebbe lasciato il sapone sul viso, appariva che l'avesse fatta in casa da qualche minuto perchè la schiuma era ancora fresca inoltre il Gemignani ha confermato che lo conosceva una volta che gli ha chiesto se si trattava di un Carabiniere (all'apparenza mi pareva tale) ed il Gemignani

- 183 -

mi ha risposto ridendo".

La rilevanza di una deposizione di tal genere non ha bisogno di essere sottolineata, il teste non solo indica una serie di elementi che potrebbe indurre, cosa che egli ha fatto da sè immediatamente, a ritenere che il Cinieri fosse ospite del Gemignani, ma ha indotto una circostanza molto precisa e di rilevantissima evidenza, quale quella della barba, accompagnata da considerazioni di buon senso comune che non possono non essere condivise. Certo non si tratta di dichiarazioni che attestano in modo univoco e preciso che il Cinieri era ospite del meccanico livornese, perchè a questo punto ogni problema sarebbe superato, ma forniscono elementi che logicamente correlati conducono a ritenere grandemente probabile quell'ospitalità sospetta.

E' di grande importanza il fatto che Gemignani abbia risposto ridendo alla domanda del Giannelli se il Cinieri fosse un Carabiniere perchè dimostra che il Gemignani non solo conosceva il Cinieri come si può conoscere una persona qualsiasi, ma ne conosceva anche il passato. Solo una tal profonda conoscenza poteva farlo ridere alla domanda dell'oste perchè solo chi sappia che la persona di cui ci si chiede se sia un Carabiniere era un pregiudicato che era impegnato perdipiù in attività politiche eversive dell'ordine costitutivo, poteva essere mosso al riso da tale inconsapevole accostamento del suo interlocutore.

Nè si può dire trascurabile il fatto che il Gemignani abbia dato in uso la sua autovettura al Meloni per quel ormai anche troppo ~~giacché~~ chiaccherato viaggio di andata e ritorno a Milano. Si potrà dire che tra amici cose del genere non sono nè rare nè inconsuete, ma si deve ammettere che tali cose avvengono fra amici molto

- 184 -

intimi, se non addirittura fraterni, o meglio fra persone legate da vincoli che più di amicizia sono di solidarietà ideologica, quella forma di associazione parareligiosa che il mondo di oggi ha sostituito alle ormai desuete confraternite di un tempo.

L'abnormità del fatto visto sotto l'ottica del normale comportamento dell'uomo medio è data dalla constatazione che secondo la parallela giustificazione data dai due, l'uso di quella automobile da parte del Meloni era divenuta impellente per raggiungere Milano prima della notte del 17 ottobre in modo che il Meloni potesse recarsi dal medico e farsi rilasciare un certificato di prolungamento malattia. Al che l'uomo comune, l'uomo medio avrebbe replicato che se il Meloni non poteva veramente usare la sua autovettura - ed il fatto come si è visto è tutt'altro che accertato - prendesse un treno che certamente sia pur con una serie di coincidenze a Bologna o a Genova lo avrebbe condotto facilmente a Milano al più tardi alle 18 o alle 19 posto che il Meloni afferma di esser partito intorno alle 12. Anche perchè non avrebbe corso il rischio, poi verificatosi di subire un guasto alla macchina e così giungere in ritardo allo studio del medico, e soprattutto non lo avrebbe costretto a riportare immediatamente indietro la vettura del Gemignani, con aggravio di spesa, di fatica e di rischio.

Dunque, come già detto, si deve ritenere che la vettura del Gemignani sia stata data al Meloni per ragioni ben se da quelle da loro enunziate, ragioni che richiedevano l'uso di un'altra macchina oltre a quella di qualcun altro del gruppo e soprattutto richiedeva che la stessa vettura poche ore dopo essere arrivata a Milano ripartisse per Livorno.

- 185 -

Al prestito della vettura si aggiunga l'ospitalità data al Meloni che, dopo averla tanto negata, il Gemignani ammette di aver concesso per la sola notte tra il 16 e il 17 senza spiegarne le motivazioni posto che il Meloni era certamente a Livorno già da qualche giorno e, quindi necessariamente doveva aver dormito in qualche posto nelle notti precedenti. Nega il Gemignani che altri abbia dormito in casa sua in quel periodo e quando in occasione, della perquisizione fatta nella sua abitazione intorno alle ore 13 del 19/10, viene trovato un letto ancora sfatto nella camera da letto adiacente a quella usata dallo stesso e dalla Raugel, sia l'uno che l'altra affermano che si tratta del letto usato dal Meloni la sera del 16/10 e non più rifatto, affermazioni che non possono esser ritenute pienamente attendibili anche se non si può sostenere la palese insussistenza, posto che secondo il Gemignani sarebbe sua abitudine dormire nel letto sfatto anche per settimane e quindi lasciare da rifare il letto proprio e quello della stanza adiacente, in caso d'uso, anche per un lungo periodo. Se gli elementi di fatto fino ad ora considerati inducono a ritenere poco credibili la protesta di innocenza del Gemignani a fronte dell'accusa di concorso con gli altri attuali imputati nei gravi reati di oggetto di questo giudizio, il ritrovamento dei grossi quantitativi di esplosivo, di cartucce, di materiali per fare certe d'identità del Comune di Forno Canavese con firma e timbro del Sindaco dello stesso Comune e materiale vario destinato al medesimo uso, nonchè di armi comuni e da guerra e indine il ritrovamento in altra località di targhe d'auto e di altre cose di sospetta provenienza delittuosa nonchè di un foglio sul quale è stato provato il timbro del Comune di Forno Canavese



- 186 -

e del Suo Sindaco dott. Benso, aggravano in modo determinante la posizione processuale del Gemignani.

Non sussiste dubbio sul fatto che i due gruppi di oggetti trovati in località certamente non prossime l'una all'altra, ma nella stessa giornata, devono avere costituito in precedenza un'unica cosa: lo dimostra il fatto che da una parte sono stati trovati in località Via del Pino presso Montenero un timbro ad umido contraddistinto dal n. 376 con la scritta "Il Sindaco dr. Giancarlo Benso", un timbro ad umido contraddistinto dal n. 1275 con la scritta "Comune di Forno Canavese prov. di Torino," due timbri a secco riprodotte "Comune di Forno Canavese (TO)" mentre nell'altra località nei pressi della statale Aurelia a circa 300 metri da Via del Levante in direzione di Pisa veniva rinvenuto, tra l'altro, un pezzo di carta bianca con sopra impressa la prova ai timbri con le scritte "Il Sindaco dott. Giancarlo Benso" e "Comune di Forno Canavese - prov. di Torino": quest'ultimo foglio è inequivocamente stato usato per provare i timbri sopra specificati del Comune di Forno Canavese, trovati in Via del Pino. Il collegamento tra il foglio ed i timbri di cui il foglio ha subito l'impressione, non può che far ritenere che chi deteneva i timbri volle provarli, sì che gli uni e l'altro erano della disponibilità della stessa o delle stesse persone. La successiva ^{separazione} ~~comparazione~~ non può essere stata che il frutto di una notevole fretteolosità con cui ^{si} chi volle liberarsi di tutti quei compromettenti oggetti ~~separati, senza essere~~ ^{forse} disturbato proprio nel momento in cui stava disfaccendosi, come è riprova-to dal fatto che entrambi i gruppi di cose siano stati buttati in luoghi tutt'altro che inaccessibili e che non ci si sia preoccupati di verificare se tra tutto quel materiale non esistesse qualcosa da distruggere

- 187 -

per impedire una successiva identificazione di colui o coloro che li avevano detenuti.

Ciò posto, va ricordato che tra il materiale rinvenuto in Via del Pino è stata particolarmente notata una borsa sub color aragosta la cui foto mostrata in udienza all'imputato Gemignani ha portato costui a dichiarare che effettivamente quella era la borsa di sua proprietà che da tempo cercava o comunque era uguale a quella che egli avrebbe, a suo dire prestato a qualcuno senza più ricordare esattamente a chi. D'altra parte egli ha riconosciuto che i foglietti trovati in tal borsa o comunque trovati in quel mucchio di cose e che avvolgevano delle chiavi di auto, erano di suo pugno mentre le chiavi stesse costituivano delle copie di chiavi di auto che egli aveva fatto fare nella primavera del 1977 e che poi aveva nascosto nel fondo della borsa da sub arancione che non ricordava a chi aveva a suo tempo prestata. Posto che tal riconoscimento e dei foglietti e delle chiavi coincide con accertamenti peritali che attribuiscono a mano del Gemignani la grafia impressa su quei biglietti, nonché con prove testimoniali secondo le quali il più probabile fabbricatore dei duplicati delle chiavi delle macchine cui esse erano di corredo non poteva esser che il Gemignani, se ne può generamente concludere che sono certamente di proprietà e di provenienza del Gemignani la borsa sub color arancione, le tre chiavi che lui stesso ammette di aver occultato sul fondo della stessa ed i biglietti allegati alle chiavi e che indicavano a quale auto si riferivano ed in quali località ciascuna delle due vetture veniva normalmente parcheggiata.

Pur ammettendo che si trattava di cose sue o fatte fare e conservate per un certo tempo da lui, il Gemignani, ha affermato nel suo interrogatorio avanti a que-

- 188 -

sta Corte che egli aveva a suo tempo fatto fare le chiavi - rispettivamente di una 130 FIAT e di una BMW 520 - di clienti dell'Officina Scalici presso la quale egli lavorava - perchè aveva a quel tempo ^{aveva} progettato di impadronirsene e venderle. Di che è come minimo poco credibile perchè altamente improbabile: è pur vero che furti di auto specie s'è di grossa cilindrata sono molto frequenti così come è frequente che le auto medesime non vengano più ritrovate perchè sostituita la targa o modificato in qualche modo il colore diventa molto difficile riuscire a recuperarle destinate come sono per lo più auto di tal fatta ad esser esportate all'estero. Ma sta di fatto che il Gemignani non aveva bisogno per far ciò di scrivere i bigliettini per ricordarsi di quali auto si trattasse e dove fossero normalmente posteggiate; in sostanza le auto erano solo due ed egli è sufficientemente giovane e pratico per poter tenere a mente a quali auto le chiavi si riferissero. In sostanza è anche essere ammissibile che si facciano copie di chiavi per poi effettuarne una vendita di soppiatto, ma per far ciò il bigliettino promemoria non si presenta di alcuna necessità nè utilità. Tali biglietti fanno pensare invece che dovessero servire come promemoria per altri che non avessero dimestichezza con quelle auto come egli aveva e che quindi all'occorrenza potessero stabilire con una certa facilità a quali auto si riferivano le chiavi e dove fossero reperibili dette vetture. Dunque il Gemignani fece chiavi e biglietti non per suo ma per uso di altri.

A questo punto va anche ricordato che tra gli oggetti rinvenuti sulla Via Aurelia quello stesso 10 dicembre 1977 era compresa una carta di circolazione dell'auto-vettura FIAT 124/Coupè Sport targata TO/921027 intesa-

- 189 -

ta a Tenna Pietro nato a Torino il 26.7.1944 completa di foglio complementare nonchè le due targhe, anteriore e posteriore con sigla TO - 921027. Il Tenna veniva interrogato il 10 dicembre 1977 alle ore 22,05 alla Questura di Torino e dichiarava di aver in effetti posseduto a suo tempo una autovettura FIAT 124 Sport color rossa targata TO 9... e di averla "ceduta" nel luglio 1976 al demolitore "Ginetto" che aveva l'officina dietro lo stabilimento CEAT nei pressi di P.zza Palermo ... Non sono sicuro se mi ha restituito le targhe e non sono neppure sicuro se ho avuto in restituzione i documenti di circolazione. Ricordo però di averla ~~avuta~~ avuto indietro le targhe di un'autovettura consegnata alla demolizione; non ricordo nulla invece delle carte di circolazione. Le targhe che ho avuto indietro le ho sicuramente lasciate nell'armadio a muro di un alloggio sito in Via Pisa n.12 secondo piano ove ho abitato fino al settembre 1976. Infatti quando ho lasciato lo alloggio ho venduto tutto l'arredamento ad un certo Salvatore Cinieri per la somma di lire 500.000. Però i soldi li ho avuti da un altro giovane anche se in pratica li ho avuti tramite il Cinieri". Successivamente mostrate al Tenna alcune fotografie, riconosceva in una Monaco Angelo, in un'altra Salvatore Cinieri mentre di una terza immagine fotografica dichiarava che assomigliava al giovane di una trentina d'anni, alto m.1,68 circa, capelli scuri con baffi e accento sicuramente non meridionale, forse veneto: si trattava della foto di Sandro Meloni.

Lo stesso Tenna veniva in proposito sentito poi dal Giudice Istruttore del Tribunale di Torino il 17 febbraio 1978 davanti al quale confermava le dichiarazioni su riferite precisando che dopo aver ben pensato poteva af-

- 190 -

fermare con sicurezza che l'auto in questione era la unica che aveva ceduto mentre abitava in Via Pisa e che l'alloggio di Via Pisa, 12 l'aveva ceduto a Salvatore Cinieri nel settembre '76 prima di partire per la Germania. Aggiungeva che il giovane che gli aveva dato la somma di lire 500.000 non era il Monaco che aveva conosciuto in precedenza in carcere e aggiungeva che chi somigliava vagamente a quel giovane era la foto del Gemignani, come la foto del Meloni.

Su tali circostanze veniva interrogata anche la convivente del Tenna, Ligas Maria Paola che tuttavia riconosceva in fotografia il Cinieri ma non riconosceva il giovane che aveva dato le 500.000 al Tenna. In

terrogata una vicina di casa del Tenna a nome ^{Faola} ~~Giovanna~~ ~~abitante~~ in un appartamento prossimo a quello in cui aveva risieduto il Tenna in Via Pisa, 13 la ^{Gessa} ~~madre~~ di

chiarava che nell'alloggio prima abitato dal Tenna era subentrato un certo Porta ma di giorno e di notte vi andavano e venivano uomini e donne; riconosceva nella fotografia del "Porta" Monaco Angelo, non ravvisò il Cinieri, si diceva sicura di aver visto più volte il Messana e si diceva sicura di aver visto il Faina del quale sapeva che era un professore perchè lo aveva letto sui giornali. Precisava che colui che ora sapeva chiamarsi Monaco lo incontrava sulle scale e sul pianerottolo, era gentilissimo e si fermava a chiacchierare con lei del più e del meno. Aggiungeva che aveva visto le fotografie degli imputati sui giornali.

A completamento va detto che in occasione della perquisizione effettuata dai Carabinieri di Torino in casa di Meloni Chiara in via Belfiore, 15 a Torino, veniva rinvenuta una chiave che la stessa Meloni affermava essere relativa ad un appartamento preso in

- 191 -

affitto dal suo convivente Monaco Angelo in Via Pisa, 13 a Torino stessa, chiave che ^è risulta^{to} poi aprire la porta d'ingresso di tale appartamento. Riassumendo si può dire che tra le cose rinvenute in Via del Pino a Montenero e presso la Via Aurelia qual 10 dicembre 1977 vi erano oggetti sicuramente appartenenti al Gemignani nonchè altri già custoditi in un armadio a muro dell'appartamento di Via Pisa, 13 a Torino nel settembre 1976 ceduto al Cinieri e frequentato ^{da quella data} certamente dal Monaco, dal Messina e dal Faina. Il che fa ritenere fondata conseguentemente la deduzione che le stesse persone avevano portato quelle due targhe e la carta di circolazione della medesima autovettura in qualche posto di Livorno in cui erano custodite insieme al restante materiale in quelle due località rinvenuto.

In sostanza per quanto qui interessa si ha quindi un collegamento obiettivo, una contiguità materiale fra cose del Gemignani e cose degli altri odierni suoi coimputati. Non solo ma si tratta di cose che hanno una funzionalità, servono solo a chi vi proponga di compiere solo specifiche attività delittuose. Le targhe d'auto e la documentazione per la circolazione già appartenenti ad un'auto demalita possono essere utilizzate solo da chi voglia con le stesse sostituire le targhe di altre auto per non consentire un facile reperimento o rintraccio della auto o dei suoi detentori mentre chiavi e foglietti relativi hanno, come ammesso dal Gemignani una funzione solo per chi voglia ottenere la disponibilità comoda di auto da ritrovarsi con facilità in determinati luoghi della città, quindi per un uso non certamente legittimo. Se si pensa poi che entrambe tali cose erano riunite a quantità ingenti di esplosivi e di congegni per prepararne la deflagrazione, a notevoli quantità di munizioni per

- 192 -

armi comuni e da guerra, a qualche pistola, nonchè altre targhe di autoveicoli a suo tempo rubate ed a strumentazioni idonea a formare falsi documenti di identità con materiali sottratti a più di Comune, si può dire fondata e ragionevole la deduzione che il tutto costituiva l'armamentario di un gruppo politico eversivo che in Livorno o nelle immediate vicinanze si era creata o si stava costituendo una base per effettuare quelle che ormai sono divenute le consuete manifestazioni di vitalità di gruppi del genere.

Si è detto da parte della difesa del Gemignani che non vi è prova che questi abbia volontariamente unito quei oggetti provenienti dalle sue stesse mani - foglietti e chiavi - al resto del materiale in quei luoghi rinvenuti mentre ~~apparentemente~~ lo stesso imputato ha sostenuto che altri possono aver utilizzato la sua borsa sub colorazione per raccogliere quel materiale altamente promettente e disfarsene.

Ma per poter sostenere ciò si dovrebbe da un lato quanto meno ritenere credibile che il Gemignani nulla avesse fatto con il gruppo cui appartengono gli altri coimputati cui certamente tutte quelle cose trovate a Montenero e sull'Aurelia per quanto già detto ~~sono~~ ^{sono}; e dall'altro si dovrebbe ritenere credibile che egli non sapesse veramente a chi aveva prestato la sua borsa. E' vero che egli più volte si è preoccupato per iscritto e per telefono - durante la sua latitanza - di ritrovar traccia della sua borsa ma ciò sempre dopo che ebbe ad apprendere ~~che~~ che erano stati rinvenuti i biglietti e le chiavi: il che dimostra solo che egli sapeva che quella borsa conteneva o quanto meno stava in me a cose di ben maggiore ~~possibilità~~ pericolosità: la sua condizione di imputato di reati già tanto gravi. Non è vero come è stato da lui detto che quella ricer

- 193 -

era diretta a sapere se lo Scalici era a conoscenza del ~~ritro~~ ritrovamento delle chiavi duplicate e di cosa questi avrebbe potuto pensare di lui; lo Scalici stesso poco dopo il ritrovamento di Montenero lo aveva informato, in occasione di telefonata del Gemignani all'officina, di quel ritrovamento sì che la preoccupazione per la reazione dello Scalici era ormai fuori luogo quando in Gennaio e febbraio il Gemignani continuava a sollecitare la ricerca della borsa mentre, pur dopo quell'informazione ricevuta dal suo ex socio e datore di lavoro, ~~si~~ continuava a telefonargli per sentire che vento tirasse per lui a Livorno, ben lontano dal preoccuparsi che lo Scalici lo giudicasse un poco di buono per aver fatto fare quelle chiavi false.

Il ritrovamento di chiavi e biglietti e borsa dimostra solo in modo inequivoco e schiacciante ~~che~~ ciò che le precedenti osservazioni a proposito dei suoi frequenti contatti con Moanco, Faina, Cinieri, Messina e Meoni, in quell'ottobre ancora più intensi, nonché sulla sua collocazione ideologica politica che postulava necessariamente una collaborazione con i compagni di ~~de~~, avevano già ampiamente adombrato: il ritrovamento è la chiave che stringe vigorosamente il Gemignani e gli altri sul piano della collaborazione attiva per l'aggiungimento delle mete politiche violente che essi proponevano.

tratta ora di vedere se tutto ciò può portare a far pensare che il Gemignani abbia anche in qualche modo collaborato alla preparazione e all'esecuzione del tenuto sequestro Neri. Indubbiamente tutto quanto premesso e soprattutto la sua assiduità con gli altri comitati nei giorni in cui la preparazione dell'impresa faceva sempre più intensa, non possono far pensare

- 194 -

che gli sia rimasto ignaro del grosso progetto che gli altri, sotto i suoi occhi, preparavano. Si è detto che egli sarebbe stato il sospettato e indispensabile basista dell'operazione, posto che era l'unico livornese del gruppo, idoneo quindi a dare tutte le indicazioni e i suggerimenti che solo chi è pratico del posto può fornire.

Ma se tutto quanto detto a suo carico ha un forte peso, non può essere rilevato che una prova diretta e precisa del suo effettivo cooperare al fallito sequestro non sussiste. Se anche fosse vero, e non sussistono prove precise in tal senso, che egli avrebbe accompagnato con l'auto presa a nolo il giorno dopo il fallimento del colpo, il Faina a Genova, ciò potrebbe al più costituire attività di favoreggiamento personale di uno dei coimputati, logicamente fondata sui rapporti con il gruppo che si sono per evidenziati; ma sempre un'attività successiva al compimento del grave delitto di cui ci si occupa sarebbe, e non necessariamente riprova di un accordo precedente. Non si può infatti escludere che pur collegato con gli altri coimputati sia stato utilizzato senza metterlo corrente di quanto in realtà si stava progettando.

Esistono, anche e specie nei gruppi eversivi ~~più~~ votati all'egualitarismo più dogmatico, capi sottocapi e gregari ai quali ultimi ~~si~~ si dice ciò che proprio non si può tacere, attenti a non dire di più per il timore che una certa leggerezza e faciloneria possa rovinare l'impresa e smascherare gli adepti.

E' infatti strano che la vigilia di un atto di così grande importanza abbia visto riuniti ad una cena in un locale pubblico tutti i partecipanti all'impresa insieme con la convivente di una di loro. Si può ~~dire~~

- 195 -

pensare che ciò sia stato fatto ad arte per confondere le idee non solo a possibili osservatori dall'esterno ma anche a chi come il Gemignani era in fin dei conti a contatto del gruppo solo perchè livornese ed utile funzionalmente ad conseguimento dell'obiettivo senza che tuttavia per ragioni di cautela lo si fosse messo al corrente del progetto. Sussistendo un tal dubbio ed in mancanza di una assolutamente certa prova della sua partecipazione all'impresa, il Gemignani va mandato assolto con formula dubitativa in ordine alle accuse di tentato sequestro, di tentato omicidio e degli altri reati strettamente connessi con tali imputazioni. Egli va viceversa ritenuto responsabile penalmente in una con Messina, Monaco, Faina e Meloni della detenzione e del porto illegale degli esplosivi, delle munizioni, delle armi anche da guerra rinvenuti nelle due diverse località prossime a Livorno, essendo chiaro che la presenza di cose a lui appartenenti e funzionali ai propositi di attività politica eversiva di tutto il gruppo nella zona circostante Livorno dimostra come egli insieme agli altri abbia messo insieme tutto quel materiale per poter utilizzarlo nell'occorrenza di questa e di quell'altra impresa criminosa. Il Gemignani quindi, nonchè il Monaco, il Messina, il Faina ed il Meloni vanno ritenuti penalmente responsabili dei reati rubricati alle lettere I), ed L) della rubrica; altrettanto deve dirsi per il reato di cui alle lettere M) ed N) posto che risulta in atti che tutto il materiale reperito in Via dei Pini nonchè quello reperito presso l'Aurelia il 10/12/1977, costituito per lo più da strumentazione atta a creare false carte di identità del Comune di Forono Canavese in provincia di Torino nonchè del Comune di Varisella (Torino) nonchè le targhe d'autocarro e la targa in prova della provincia di Torino

- 196 -

numerata 2459, era ~~una delle tante~~ di provenienza furtiva che evidentemente tutti gli odierni imputati acquistarono o ricevettero, in concorso, ben sapendone, data la natura degli oggetti stessi, la loro provenienza delittuosa. A questo punto, e riassumendo il Monaco va dichiarato colpevole per il delitto sub B) nonché per quelli ~~sub~~ sub A, F, G, H, I, L, M, ed N. Possono essere unificati dal vincolo della continuazione per quanto concerne il Monaco i reati di cui ai capi A, F, G, H, I, L, M ed N apparendo evidente per la contemporaneità della loro consumazione e la finalizzazione di molti di essi ai reati maggiori, che tutti tali reati sono stati posti in essere in esecuzione di un unico disegno circinoso. Per di più tutti tali reati possono essere ritenuti unificati dal vincolo della continuazione anche con i delitti per il quale lo stesso Monaco riportò condanna con sentenza del 21.6.1978 della Corte di Appello di Firenze, apparendo evidente per la ben maggiore pericolosità degli strumenti offensivi rinvenuti sulla sua persona o sulla macchina di cui egli disponeva che quei reati sono indubbiamente più gravi di quelli della stessa natura di cui il Monaco è chiamato a rispondere oggi nonché del tentato sequestro di persona la cui pena minima è ampiamente inferiore a quella base determinata dalla Corte di Appello di Firenze nella detta sentenza in anni tre e mesi sei di reclusione.

Analogo discorso può esser fatto per quanto concerne il Messina sia per l'unificazione dei reati di cui attualmente egli è imputato ^{anche} in relazione a quelli per cui subì una condanna con la sentenza indicata, con la differenza rispetto al Monaco, che il Messina va dichiarato colpevole oltre che del delitto sub B) di quelli sub A, I, L, M ed N come sopra vanno ritenuti unificati dal

- 197 -

vincolo della continuazione fra loro e con quelli per i quali il Messina riportò condanna con la più volte citata sentenza.

Il Faina va dichiarato colpevole del delitto di cui al capo B) nonché dei delitti di cui ai capi A, C, D, I, L, M ed N unificati, per il discorso già fatto, dal vincolo della continuazione. Il Meloni va dichiarato colpevole del delitto di cui al capo B) nonché di quelli ai capi A, C, D, I, L, M ed N unificati fra loro dal vincolo della continuazione. Infine il Gemignani va dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi I, L, M ed N unificati fra loro dal vincolo della continuazione.

A questo punto va detto che per nessuno dei predetti imputati può secondo questa Corte aversi il riconoscimento della ^{ricorrenza} ~~commissione~~ delle attenuanti generiche, qualunque sia lo stato dei loro precedenti penali per chè i fatti di cui si sono resi responsabili sono di tal elevatissima pericolosità sociale che quella ~~attenuante~~ ~~avrebbero potuto essere concesse~~ ~~salvo~~ ~~l'assunto~~ ~~del manifestato pentimento del~~ ~~del~~ ~~gravissimo~~ ~~comportamento~~ e quindi a seguito della loro completa e incondizionata confessione. Ma nessuno dei predetti ha ritenuto di dover confessare ~~come~~ ~~gravi~~ ~~commissione~~ e di dichiararsi pentito per le gravi azioni commesse; anzi per alcuni va sottolineato l'atteggiamento spavaldo e provocatorio tenuto durante lo svolgimento del processo avanti alla Corte che ovviamente è la manifestazione opposta a quella di chi voglia dimostrarsi pentito, mentre per altri va ricordato il tentativo, del tutto legittimo, di negare ogni responsabilità anche di fronte a dati di fatto inoppugnabilmente ~~svolti~~ ~~invece~~ ~~a~~ ~~dimostrarla~~; si che si deve escludere che un tale atteggiamento possa ragguagliarsi al pentimen

- 198 -

to che deve esser conseguenza dell'ammissione della propria responsabilità.

Pertanto in ordine al più grave delitto di tentato omicidio aggravato e continuato, partendo dalla pena base di anni 12 di reclusione secondo il cpv dell'art.56 C. tal pena va aumentata di un anno per la contestata e ritenuta continuazione fra le diverse fattispecie dello stesso reato di cui i sunnominati Faina, Messina e Monaco e Meloni si sono resi responsabili. Pertanto Messina e Faina vanno per tal delitto condannati alla pena di anni 13 di reclusione, mentre tal pena va aumentata per il Monaco di mesi sei per la contestata recidiva, sì chè egli per tal delitto deve essere condannato alla pena di anni 13 e mesi sei di reclusione. Quanto al Meloni secondo quanto contestato e ritenuto la pena base di anni dodici di reclusione va ridotta per effetto della attenuante di cui al cpv dell'art.116 sì che si concreta in anni otto, pena che va poi aumentata per la ritenuta continuazione fra i diversi episodi di tentato omicidio nella misura di mesi tre; quindi complessivamente per tal delitto il Meloni va condannato alla pena di ^{anni} otto e mesi tre di reclusione.

Quanto agli altri reati di cui è stata affermata la colpevolezza del Monaco e del Messina, va osservato come la pena dagli stessi riportata per i reati di detenzione e porto di armi comuni e da guerra, in forza della citata sentenza della Corte di Appello di Firenze, va aumentata per il Monaco, tenuto anche conto della recidiva a lui contestata di anni due e mesi tre di reclusione e lire 600.000 di multa, e per il Messina di anni due di reclusione e lire 500.000 di multa.

Quanto al Faina per il reato continuato come sopra ritenuto, partendo dalla pena base di tre e mesi sei di reclusione e lire 250.000 di multa (identica alla pena

- 199 -

se determinata per i reati oggetto di quel giudizio (la Corte di Firenze nella sentenza relativa al Moro ed al Messina) essa va aumentata per la ritenuta continuazione ad anni sei e mesi tre di reclusione e lire 900.000 di multa.

Meloni va condannato per il reato continuato, punito sempre dalla pena base di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 250.000 di multa ad una ^{che} ~~che~~ aumentata a quella indicata per effetto della continuazione si termina in anni cinque e lire 400.000 di multa.

Gemignani va condannato in relazione al reato continuato di cui è stato ritenuto responsabile ad una pena che partendo da quella base di anni tre e mesi tre e lire 900 di multa, va aumentata per la ritenuta continuazione ad anni quattro di reclusione e lire 400.000 di multa.

Messana, il Messina, il Faina ed il Meloni vanno dichiarati interdetti dai pubblici uffici in perpetuo ed Gemignani interdetto come sopra per anni cinque.

Messana e Faina a pena espiata devono essere sottoposti alla libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni.

Le armi e munizioni sequestrate vanno sequestrate e le armi e munizioni inviate alla competente Direzione di Artiglieria.

Gemignani come già detto va assolto per insufficiente prova dai reati ai capi A, B, C, D ed E.

È dichiarato non doversi procedere nei confronti del Messina, del Faina, del Meloni e del Gemignani in ordine ai reati di cui alle lettere F, G ed H, ritenuta per il furto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 C.P. e per il reato contestato, nonchè per il reato di cui all'art. 62 n. 4 C.P. in ordine al reato a lui ascritto, per i quali reati tali reati estinti per intervenuta amnistia.

- 200 -

stia. Va dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ciniere Salvatore in ordine ai reati ascritti per esser gli stessi estinti per morte del reo. Va revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Messina con sentenza della Corte di Appello in Milano in data 10 marzo 1976. Nella fattispecie non può trovare applicazione il beneficio del condono di cui al D.P.R. 4.8.1978 n. 41 che per giurisprudenza consolidata (Cass. 26.2.1978.5.1979) le esclusioni di tal beneficio in relazione a determinati reati devono intendersi riferite non alle ipotesi di piena consumazione degli stessi ma che a quelle dei corrispondenti reati tentati. Né versamente può applicarsi il condono alla fattispecie del reato ritenuto, come sopra, continuato posto il reato più grave (porto illegale di armi) è oggettivamente escluso dal beneficio ed è parimenti escluso anche uno dei reati minori (detenzione illegale di armi) ritenuto consumato in continuazione con il primo.

P. Q. M.

La Corte di Assise di Livorno;

Visti gli articoli rubricati, 483,488 C.P.P.;

... dichiara

MONACO ANGELO colpevole del delitto di cui al capo della rubrica, nonché dei delitti di cui ai capi G)H)I)L)M) e N), unificati con il vincolo della continuazione tra loro nonché con i delitti per cui il medesimo riportò condanna con sentenza 21 giugno 1978 della Corte di Appello di Firenze;

MESSANA VITO colpevole del delitto di cui al capo della rubrica, nonché dei delitti di cui ai capi L)M) e N), unificati con il vincolo della continuazione tra loro nonché con i delitti per cui il medesimo

- 201 -

riportò condanna con sentenza 21 giugno 1978 della Corte di Appello di Firenze;

FAINA GIANFRANCO, colpevole del delitto di cui al capo B della rubrica, nonché dei delitti di cui ai capi A) C) D) I) L) M) e N), unificati tra loro con il vincolo della continuazione;

MELONI SANDRO; colpevole del delitto di cui al capo B della rubrica, nonché dei delitti di cui ai capi A) C) D) I) L) M) e N), unificati tra loro con il vincolo della continuazione;

GEMIGNANI ROBERTO; colpevole dei delitti di cui ai capi I, L, M ed N, unificati tra loro con il vincolo della continuazione e

CONDANNA

MONACO Angelo per il delitto sub B alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione, aumentando inoltre per l'altro reato continuato la pena di cui alla citata sentenza della Corte di Appello di Firenze di anni due e mesi tre di reclusione e lire 600.000 di multa;

MESSANA Vito per il delitto sub B alla pena di anni tredici di reclusione, aumentando inoltre per l'altro reato continuato la pena di cui alla citata sentenza della Corte di Appello di Firenze di anni due di reclusione e lire 500.000 di multa;

FAINA Gianfranco per il delitto sub B alla pena di anni tredici di reclusione e per il reato continuato alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione e lire 900 mila di multa, e così complessivamente alla pena di anni diciannove e mesi tre di reclusione e lire 900.000 di multa;

MELONI Sandro per il delitto sub B alla pena di anni otto e mesi tre di reclusione e per il reato continuato alla pena di anni cinque di reclusione e lire 400

- 202 -

mila di multa, e così complessivamente alla pena di anni tredici e mesi tre di reclusione e lire 400.000= di multa;

GEMIGNANI Roberto per il delitto continuato alla pena di anni quattro di reclusione e lire 450.000 di multa; tutti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle della propria custodia preventiva; Visto l'art. 29 C.P. dichiara il Monaco, il Messina, il Faina ed il Meloni interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e il Gemignani interdetto come sopra per anni 5;

Visto l'art. 230 C.P. dispone che il Monaco, il Messina e il Faina a pena espiata, siano sottoposti alla libertà vigilata, per una durata non inferiore ad anni tre;

Visto l'art. 240 C.P. confisca tutti gli oggetti in sequestro, disponendo che le armi e le munizioni siano versate alla competente Direzione di Artiglieria;

Visto l'art. 379 C.P.P. assolve Faina Gianfranco e Meloni Sandro dall'imputazione sub E) Gemignani Roberto dai reati di cui ai capi A, B, C, D, E per insufficienza di prove;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Messina Vito, Faina Gianfranco, Meloni Sandro e Gemignani Roberto in ordine ai reati di cui ai capi F, G, H ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 C.P. equivalente alle contestate aggravanti, nonché nei confronti di Scarlatti Manrico in ordine al reato ascrittogli, per essersi i reati stessi estinti per intervenuta amnistia;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Cinieri Salvatore in ordine ai reati ascrittigli, per essere gli stessi estinti per morte del reo;

- 203 -

Visto l'art. 168 C.P. revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a MESSANA VITO con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 10.3.1976;

Livorno, 28 giugno 1980

IL PRESIDENTE ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

*Partigiani e loro collaboratori
condanna il 7/7/80*

[Handwritten signature]

Proposto appello in data
30.6.80 dal difensore per l'impugnabile

Faina, Monaco, Meloni e Messina

30.6.80 del P.M.

1-7-80 del difensore per l'impugnabile

dal giudice Gennipanni

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Livorno, 11-10-80

Cancelliere



[Handwritten signature]

N.108/77 A G.I.
N.6019/77 P.M.

Giudice Istruttore del Tribunale Civile e Penale di Livorno
pronunciato la seguente

ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO

procedimento penale contro

- FINIERI SALVATORE**, nato a Grottaglie (TA) il 27.4.1950 residente ad Asti - Via Corso Alfieri, 61 - ARRESTATO il 19.10.1977 - notif. Ordine di Cattura il 31.10.1977 - detenuto nella Casa di Reclusione di Pianosa Isola; difensore di fiducia Avv. Osvaldo Leonelli di Firenze.
- MONACO ANGELO**, nato ad Enna il 16.6.1945 residente ad Enna Via Corona, 62 - ARRESTATO il 19.10.1977 - Notif. Ord. Catt. il 31.10.1977 - detenuto nella Casa di Reclusione di S. Gimignano - difensore di fiducia Avv. Arrigo Melani e Antonino Filastò di Firenze.
- Carri Sorbi di Pisa*
MESSANA VITO, nato a Montedore (CL) il 9.8.1945 residente a Milano - Via Renato Fucini, 1 - ARRESTATO il 19.10.1977 - notif. Ord. Catt. il 31.10.1977 - detenuto a Cuneo - difensore di fiducia Avv. Dominuco Giuseppe di Monza presso Avv. Arrigo Melani di Livorno.
- MELONI SANDRO**, nato a S. Vito (CA) il 19.12.1957, residente a Pero, Via Oratorio, 6 - FERMATO il 20.10.1977 - notif. Ord. Catt. il 25.10.1977 - difensore di fiducia Avv. Antonino Filastò di Firenze - detenuto a Favignana.
- VALITUTTI PASQUALE MARIA**, nato a Paola (CS) il 29.10.1946 residente a Lecco (CO) Via Turati n.9 - elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sorbi di Pisa - ARRESTATO il 23.10.1977, notif. Ord. Catt. il 29.11.1977 - libertà provvisoria il 21.6.1978 - difensore di fiducia Avv. Giovanni Sorbi di Pisa e Lo Giudice Vincenzo di Paola presso Avv. Arrigo Melani.
- FAINA GIANFRANCO**, nato a Genova il 6.8.1936 ivi residente Salita al Spianata di Castelletto, 9 - LATITANTE - difensore d'Ufficio Avv. Francesco Mori.
- MELONI CHIARA**, nata a Carbonia il 6.3.1954 residente Torino Via Belfiore, 15 ARRESTATO il 15.11.1977 - notif. Ord. Catt. il 16.11.1977 - in libertà provvisoria 15.12.77 - difensore di fiducia Avv. Mario Lepore di Livorno
- GEMIGNANI ROBERTO**, nato a Livorno l'11.11.1946 e ivi residente in Via Fratelli Bandiera, 30 - LATITANTE - difensore di fiducia Avv. Gustavo Leonelli di Firenze.
- SCARLATTI MANRICO**, nato a Livorno l'1.10.1946 e residente a Livorno in Via Brigata Garibaldi, 20, ivi elettivamente domiciliato presso la propria madre. - ARRESTATO il 16.3.1978 - libertà provvisoria il 20.3.1978 - difensore di fiducia Avv. Ezio Menzione di Pisa.

I M P U T A T I

FINIERI - MONACO - MESSANA - MELONI SANDRO - FAINA - VALITUTTI e GEMIGNANI:

- 2 -

B

del reato p. ep. dagli artt.56,112,630 C.P. per aver compiuto, in concorso tra loro, atti idonei e diretti in modo non equivoco a sequestrare Tito Neri allo scopo di conseguire per sé un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione e non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà;

Livorno, 19.10.1977.

del reato p. ep. dagli artt.81,56,112,575,576 n.1, in relazione all'art.61 n.2 e 576 n.3 C.P. per aver compiuto il Cinieri, il Monaco, il Messana, il Meloni ed il Faina, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Tito Neri, colpito da un colpo di arma da fuoco al collo, ed esplodendo colpi di arma da fuoco (pistola) e raffiche di mitra nei confronti del vigile urbano Del Ništa Mauro e degli agenti di P.S. Secci e Garofalo, al fine di sottrarsi alla cattura ed essendo il Monaco latitante; reato diverso da quelli concordati e voluti dal Valitutti e dal Gemignani con gli altri correi (art. 116 C.P.);

Livorno il 19.10.1977

ONI SANDRO - FAINA - VALITUTTI e GEMIGNANI:

del reato di cui agli artt. 112 C.P. e 10 L.14.10.1974 n.497 per aver detenuto, insieme a Cinieri, Monaco e Messana e quanto meno in numero di cinque, illegalmente armi da guerra (un mitra e sei pistole) e numerose munizioni da guerra;

in Livorno 19.10.1977

del reato di cui all'art.23 L.18.4.1975 n.110 e art.112 C.P. per avere, in concorso con Cinieri, Monaco e Messana e quanto meno di cinque, portato in luogo pubblico armi clandestine sprovviste di numeri di identificazione;

in Livorno il 19.10.1977

del reato di cui all'art.3 L.18.4.1975 n.110 e art.112 C.P. per avere, in concorso con Cinieri, Monaco e Messana e quanto meno in numero di cinque persone, alterato una pistola predisponendola per uso di silenziatore ed alterando altresì un fucile da caccia segandone le anse;

in Livorno il 19.10.1977

NERI - MONACO - MESSANA - MELONI SANDRO - FAINA - VALITUTTI e GEMI-

I :

del reato p. e p. dagli artt.624,625 nn.2 e 7,61 n.2 C.P. per essere impossessato, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto e

W

./.

./.

- 3 -

14

particolarmente di commettere il reato di sequestro di persona ai danni di Tito Neri o assicurare a sé l'impunità, delle targhe della autovettura targata LI/218374, appartenente a Pizzi Paolo, con violenza sulle cose e su cosa esposta alla pubblica fede;

In Castiglioncello (LI) nella notte del 18/19.10.1977;

del reato di cui all'art.485 C.P. per avere uno di costoro, con gli altri in concorso, al fine di commettere il reato di truffa che segue, apposto la falsa firma di Rizzo Andrea su un contratto di noleggio della Fiat 128 targata ROMA S/39992 dell'Autoservizi Maggiore di Pisa; in Pisa il 17.10.1977;

del reato di cui all'art.640 C.P. perché, in concorso tra loro, con artificio della falsa firma che precede nonché delle corrispondenti generalità false ed esibendo patente falsa, inducevano in errore l'impiegato della "Maggiore" Stefanelli Quintino che consegnava in noleggio l'autovettura Fiat 128 targata ROMA S/39992, conseguendo così un ingiusto profitto con danno della Ditta Autoservizi Maggiore; in Pisa il 15.10.1977;

del reato di cui all'art.10 L.14.10.1974 n.497 per detenzione abusiva, in concorso tra loro, di ingente quantità di esplosivo, di cartucce cal. 12 per fucile da caccia e di calibro vario per pistola (cal.38,8,765,32, 22,38 special,9 corto, 10 e 34, 9 lungo), nonché una pistola calibro 6 a tamburo marca Mondial e altra pistola a tamburo cal.10,43 marca Castelli (arma da guerra);

in Livorno il 10.12.1977;

del reato di cui all'art.12 L.14.10.1974 n.497 per porto abusivo in luogo pubblico degli esplosivi, delle armi e delle munizioni (quelle da guerra) di cui al capo che precede;

in Livorno il 10.12.1977;

del reato p. e p. dall'art.648 C.P. per avere acquistato o ricevuto materiale per la confezione di carte d'identità sottratto il 5.1.1977 dagli Uffici Comunali di Forno Canavese (timbri a umido e a secco, punzone a rice, cucitrice, bollini per diritti di segreteria etc.), al fine di assicurare a sé o ad altri un profitto e particolarmente di commettere reati di natura varia o assicurarsene l'impunità (art.61 n.2 C.P.);

in Livorno il 10.12.1977;

del reato di cui all'art.648 C.P. per aver acquistato o ricevuto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto e particolarmente di commettere reati di natura varia o assicurarsene l'impunità (art.61 n.2 C.P.), carte d'identità in bianco (quanto meno in numero di due) provento di furto in danno del Comune di Varisella (Torino) in data 10.1.1977, le tar

./.

./.

- 4 -

75

ghe dell'autocarro TO-F-50779 appartenente alla Biblioteca Nazionale sottratte in Torino il 17.6.1977, la targa prova TO 2458 proveniente di furto nel Novembre 1976 in danno di Pinaroli Mario in Torino; Acc. in Livorno il 10.12.1977;

MELONI CHIARA:

O) del delitto di cui all'art.372 C.P. perché, deponendo come teste davanti al Sostituto Procuratore della Repubblica di Livorno nel procedimento penale contro Cinieri Salvatore ed altri per tentato sequestro di persona in danno di Tito Neri e reati connessi, taceva fatti sui quali le veniva chiesto di rispondere e che erano a sua conoscenza

In Livorno il 16.11.1977;

SCARLATTI:

P) del delitto p. e p. dall'art.372 C.P. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (art.81 C.P.), deponendo come teste innanzi al Giudice Istruttore di Livorno nel procedimento penale contro Cinieri Salvatore ed altri, dichiarava il falso e negava il vero ovvero taceva in tutto o in parte quanto a lui richiesto sui suoi rapporti con l'imputato Messina Vito, in particolare dando risposte vaghe o false in ordine al numero telefonico 6458202 corrispondente ad un'utenza telefonica di cui si serviva il Messina o comunque con la quale era in contatto in quanto intestata alla sua convivente Albani Anna Maria residente in Milano; in Livorno il 3/4 marzo 1978.

A RITERATA INFRAQUINQUENNALE PER CINIERI E MONACO.

verso le ore 7,45 circa del 19.10.1977 le guardie di P.S. Garofalo Giovanni e Secci Raffaele, in servizio di vigilanza a bordo della "Volante 1", transitando per il viale Italia di Livorno udivano un colpo arma da fuoco provenire dall'interno dell'androne dell'ingresso del vico n.19. Mentre si avvicinavano per rendersi conto di cosa fosse accaduto, vedevano uscire precipitosamente dal portone tre persone armate pistola che si imbarcavano velocemente sulla Fiat 128 bianca Tg.LI 8274 in sosta sul posto con al volante una quarta persona. Intimato alle armi in dotazione l'alt agli sconosciuti, le due guardie venivano colpite segno di colpi di arma da fuoco andati a vuoto e sparati da bordo della Fiat 128 già in movimento, che quindi fuggiva velocemente verso il centro cittadino inseguita dalla volante della Polizia. Sul Corso Mazzini, uno dei banditi, col calcio di un'arma lunga (presumibilmente mitra), tentava di sfondare il vetro del lunotto posteriore della

./.

76

/.

- 5 -

iat 128, coll'evidente proposito di poter sparare meglio contro l'autovettura inseguitrice, non riuscendo nell'intento, si sporgeva dal finestrino posteriore sinistro puntando un mitra ma quindi sparando un paio di colpi di pistola contro gli agenti operanti, che rispondeva al fuoco colle armi in dotazione. All'altezza di Borgo Cappuccini il Vigile Urbano De Nista Mauro che, bloccato il traffico all'udire la sirena della Polizia si era spostato verso il centro strada per vedere cosa stesse accadendo, veniva fatto segno di un colpo di pistola sparato da un individuo che si sporgeva dal finestrino anteriore destro puntando l'arma contro il vigile, il quale però rimaneva incolume in quanto si gettava istintivamente a terra su un fianco. La Fiat 128 proseguì la fuga e veniva abbandonata in Via Tommaso Corsi dagli occupanti, che continuavano a scappare a piedi in direzione di Via Marradi. Quivi tre di costoro venivano notati introdursi nell'androne del civico n. 37. Uno di essi poco dopo ne usciva e tentava disinvoltamente di allontanarsi verso l'Attias, ma veniva fermato da altri agenti, nel frattempo sopraggiunti su disposizione del Centro Operativo della Questura avvertito via radio dalla "Volante 1": l'individuo, successivamente identificato in Messana Vito, portava in una fondina alla cintura una pistola "Luger" "P.08" Cal.7,65 lungo cui colpo in canna ed in un taschino nascondeva un caricatore completo per lo stesso tipo di pistola. Polizia Carabinieri poco dopo bloccavano, mentre tentavano di calarsi in via Delle Sedie, gli altri due individui, che venivano identificati nei pregiudicati Cinieri Salvatore, che era armato con una pistola "Walter" .38" cal.9 lungo con colpo in canna e senza sicura e teneva in una tasca dei pantaloni una bombolette di gas soforifero, e Monaco Salvatore, che era armato di una pistola "Beretta" cal.9 corto pure con colpo in canna senza sicura e portava in tasca anche tre caricatori completi dello stesso calibro. Nell'androne dello stabile veniva rinvenuta una borsa sportiva bianca abbandonata dal Messana e contenente, tra l'altro, un mitra "STEN" con due caricatori ed un abbondante quantitativo di munizioni. Il borsello del Messana conteneva: alcuni documenti, un mazzo di 13 riviste; mezzo foglio di carta dattiloscritta con indicazioni relative Carlo Paterni ed alla moglie Alessandra Tavani, a Ugo Romiti, a "Tito" "Luigi"; un frammento di busta a triangolo colla annotazione del numero telefonico 0587-647210. All'ultimo piano dello stabile veniva rinvenuto un bidoncino di plastica per spazzatura nel quale stavano bruciando una borsa di tela verde contenente dei cerotti, della garza, una corda ed altro. Nell'interno dell'autovettura abbandonata in Via Corsi

/.

- 6 -

77

riavano rinvenuti, tra l'altro: un fucile a canne mozze "Bernardelli" n. 12 con matricola illeggibile, smontato e riposto in una custodia per strumenti musicali; una pistola "Beretta" cal. 7,65 con matricola abrasa, canna lunga, predisposta per il silenziatore, con 8 cartucce nel caricatore innestato; una pistola "Browning" cal. 7,65 con matricola abrasa e caricatore contenente 5 cartucce; un revolver "Smith Wesson" cal. 38 S&W con 6 cartucce; un silenziatore in ottone; n. 123 cartucce per armi automatiche di vario calibro; materiale per travisamento; due paia di guanti di gomma (di cui un paio completamente rovesciato), un guanto di pelle, guanto in lana a palle marrone; un rotolo di carotto adesivo marca/sohm Plast largo 5 cm. e lungo 5 m.; manette rudimentali di ferro chiusili con lucchetto e lucchetto con relative chiavi; un borsetto in pelle marrone contenente - tra l'altro - un tubetto di burro di cacao e sialli da vista marca Lozza; nella bauliera, un sacco di tela ruvida colta scritta "Paketsach Deutsche Bundespost (West)", delle dimensioni di ca. metri 1,50 e del diametro di circa un metro, con chiusura a corde sante e con maniglie laterali.

Le pronte indagini su quanto accaduto nello stabile di Viale Italia quale era provenuto lo sparo che aveva attirato l'attenzione delle ordie Garofalo e Secci, emergeva subito che i quattro banditi ivi avevano effettuato un sanguinoso tentativo di sequestro di persona in danno Tito Neri di anni 24 il quale, uscendo di casa, era stato aggredito nel androne da tre individui che avevano tentato di portarlo via colpendo ripetutamente con pugni, calci e corpi contundenti alla nuca al fine vincerne l'accanita resistenza fino a che, uno di costoro, apparendo le scale il coinquilino Liumbruno Giuseppe, avevano esploso un colpo di pistola che aveva raggiunto il giovane Neri alla regione cinque tra immobilizzandolo per terra, mentre i tre malviventi, richiamati clackson del complice rimasto alla guida della Fiat 128 e che segnando il sopraggiungere della Polizia, si dileguavano rimbarcandosi su detta auto.

Si leggeva che la Fiat 128, le cui vere targhe Roma S 39992 erano state rinvenute a bordo, era stata presa a noleggio il 15 ottobre precedente presso autoservizi "Maggiore" di Pisa da un sedicente Rizzo Andrea, che aveva presentato una patente falsa rilasciata a tale nominativo dalla Prefettura di Torino (c. 474 e 487 vol. I fascicolo I); che detta autovettura era stata munita delle targhe dell'auto Fiat 128 LI 218274 sottratte in Ca- lioncello tra le ore 19 del 18 Ottobre e le ore 7 del giorno successivo.

L'ultimo componente il quartetto sfuggito alla cattura, e precisamente

./.

- 7 -

il conducente della Fiat 128, non veniva trovata alcuna traccia.

seguito dell'arresto di Messina e compagni ed al fine di individuare complici sfuggiti alla cattura, il Nucleo Investigativo Carabinieri di Milano il 20 ottobre procedeva in quella città a fermo di Polizia Giudiziaria a carico di Meloni Sandro, sul quale da qualche tempo venivano effettuate indagini quale sospetto componente del gruppo eversivo "Azione Rivoluzionaria" (che aveva rivendicato numerosi attentati nel 1977 a Milano, Firenze, Livorno, Pisa e - soprattutto - a Torino): il Meloni - da dinamenti effettuati - risultava in stretto collegamento col Messina la sera del 18 Ottobre era stato identificato a Livorno dai Carabinieri per una contravvenzione a bordo di un'auto Citroen Ami 8 rossa Tg. 96858 insieme al Messina ed a tale Faina Gianfranco, proprietario dell'auto e professore dell'Università di Genova. La perquisizione a carico del Meloni consentiva di rinvenire, tra l'altro: una ricevuta di pagamento a firma Meloni Sandro rilasciata dal soccorso ACI di Madonna dell'Acqua (Isa) relativa ad un soccorso stradale avvenuto il 18.10.1977 ore 2,30* con l'auto Fiat 125 Tg. LI 95695; 4 quotidiani del 20.10.1977 (La Stampa, Corriere della Sera, il Giorno e l'Unità) aperti nelle pagine che riportano le notizie del tentato sequestro in danno di Tito Neri; una ricetta medica datata 17.10.1977 a firma M. Raineri e rilasciata a Meloni Sandro; l'annotazione dello stesso numero telefonico 0587-647210 di cui al momento di busta rinvenuto nella borsa sportiva bianca abbandonata dal Meloni nella stanza nell'androne dello stabile di Viale Italia n.19 di Livorno; pubblicazioni varie di inneggiamento alla lotta armata; un quaderno con appunti relativi ad impianti elettrici e nell'ultima pagina - uno scritto sulla "Formazione Del Nucleo Combattente", il tutto con sigla MS corrispondente al cognome e nome del Meloni Sandro.

Il 21 ottobre i Carabinieri di Cecina rinvenivano nei pressi di tale località l'auto Skoda 1000 Tg. MI/U 10813 appartenente al Meloni. Il 21.10.1977 il P.M. di Milano disponeva la convalida del fermo, cui seguiva il 22 ottobre ordine di cattura della Procura di Livorno a carico del Meloni concorso nel sequestro di persona e negli altri reati connessi.

tanto, emergeva che - secondo servizi di pedinamento svolti dal Nucleo Investigativo Carabinieri Milano - il 4.10.1977 il Meloni ed il Messina erano stati notati in quella città a bordo del furgone Fiat 238 Tg. 58057 di color grigio appartenente a tale Valitutti Pasquale, noto meccanico di cui si erano più volte in precedenza interessati i Carabinieri, ~~che~~ che tale furgone il giorno successivo era stato portato dal Meloni nella carrozzeria di Magro Vittorio per una riparazione; che il

xxx

19

./.

- 8 -

Valitutti da ~~spaya~~ qualche mese dimorava a Chianni (Pisa) in una casa colonica del podere " Terzini"; che il numero telefonico 0587-647210, trovato in possesso di Messina e Meloni, corrispondeva al posto pubblico sito in un bar in località "La Cascina" di Chianni e distante circa 600 metri dall'abitazione del Valitutti, che - secondo il gestore del locale vini Gino - si serviva di quel telefono per ricevere e fare chiamate; che verso le 8,15 del 19 ottobre alla periferia di Livorno, sulla via degli Archi in località Cisternino, un automobilista aveva notato un Furgone Fiat 238 grigio targato MI nei cui pressi vi erano in atteggiamento incerto due individui, di cui uno robusto, dell'altezza di circa 1,90 con barba e baffi, di aspetto cioè corrispondente al Valitutti. Il 23.10.1977 Carabinieri e Polizia procedevano a perquisizione del podere "Terzini", dove tra l'altro rinvenivano il furgone Fiat 238 Tg. MI N 58057, ed al fermo di Polizia Giudiziaria del Valitutti, fermo quindi convalidato dal P.M. di Livorno, davanti al quale il prevenuto, sia pur protestandosi innocente, ammetteva che la mattina del 19 ottobre aveva incontrato il Messina in via Degli Archi per dargli una borsa del medesimo ricevuta il giorno prima a Livorno ed era ivi rimasto ad aspettarlo con tale "Carlo", che dopo qualche ora di vana attesa aveva accompagnato alla Stazione Ferroviaria di Pontedera. Si andava nel frattempo sempre più delineando, - anche sulla base del rapporto di denuncia 28.10.1977 del Nucleo Investigativo Carabinieri di Milano a quella Procura della Repubblica per costituzione di banda armata a carico di Meloni, Messina, Monaco, Cinieri, Valitutti e Faina, - la natura eversiva del gruppo che si era reso protagonista a Livorno nel sanguinoso tentativo di sequestro e i cui componenti apparivano appartenere ad "Azione Rivoluzionaria": tra l'altro, il Cinieri era convivente della sorella di tale Di Napoli Attilio, saltato in aria il 1.8.1977 col cilenso Marin Pinnes Aldo per lo scoppio di un ordigno che stavano deponendo per un attentato al quotidiano "La Stampa"; tra le cose che i tre arrestati di Livorno avevano tentato di bruciare nel bidone di spazzatura all'ultimo piano dello stabile di Via Marradi dove si erano rifugiati, veniva in parte recuperato un volantino all'apparenza eguale ad uno rinvenuto in una cabina telefonica di Torino e rivendicante vari attentati di "Azione Rivoluzionaria". Sulla base degli elementi fino ad allora emersi, il P.M. in data 8.11.1977 spiccava ordine di cattura per concorso nel tentato di sequestro e negli altri reati, a carico del Faina Gianfranco che nel frattempo si

./.

- 9 -

90

era reso irreperibile e che rimaneva latitante.

Fattanto veniva accertato che, nell'estate-autunno 1977, il Messana Vito aveva soggiornato con una sconosciuta, poi identificata per Albani Anna Maria, al piano terra di un rustico sito in località Pomarino di Aulla, ricevuto in locazione da Tognini Carlo, e che ivi erano stati visti il Monaco, il Meloni, il Valitutti ed il Faina (v. rapporto 30.10.1977 del Comando Compagnia Carabinieri Livorno c. 459 ss. Vol. I fascicolo I). In una perquisizione effettuata in quella casa consentiva di rinvenire tra l'altro - materiale radioelettrico vario idoneo alla costruzione di ordigni esplosivi a tempo (c. 511 ss. Vol. I fascicolo I).

In data 16.11.1977 il P.M. spiccava ordine di cattura contro Meloni Maria, convivente del Monaco, per falsa testimonianza.

Istruttoria formale si svolgeva in collegamento col Giudice Istruttore di Torino, che si occupava separatamente del reato di costituzione di banda armata, i cui atti erano stati trasmessi dalla Procura di Milano, nonché degli altri attentati rivendicati da "Azione Rivoluzionaria". Per concorde valutazione dell'Autorità Giudiziaria di Torino, i fatti commessi a Livorno rimanevano oggetto di separato procedimento, ai sensi dell'art. 48 bis C.P.P. introdotto con l'art. 2 della legge 3.1977 n. 534, in quanto Monaco, Cinieri e Messana erano stati sorpresi in flagranza, ma, ai sensi dell'art. 144 bis C.P.P. introdotto con l'art. 3 della succitata legge n. 534/1977, interveniva una prova e reciproca acquisizione di atti dei separati procedimenti. Fattanto per i reati relativi alle armi, per i quali il P.M. aveva posto lo stralcio, Monaco, Cinieri e Messana venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Livorno con rito direttissimo e condannati a pene varie.

Essendosi accertato che il Faina era titolare di un conto corrente bancario presso l'agenzia 13 di Genova della Cassa di Risparmio di Genova Imperia, il sequestro degli assegni emessi su detto conto consentiva a posteriori di seguire i suoi movimenti nei giorni precedenti e successivi al tentativo di sequestro di persona (ved. rapporti del Comando Regionale Servizio di Sicurezza in data 1.12.1977 della Questura di Genova -c. 622 ss. del vol. I fascicolo II- e dell'Ufficio Polizia della Questura di Livorno in data 7.12.1977 -a c. 663 ss. del vol. I fascicolo II). Emergeva che il prevenuto, tramite la locale agenzia immobiliare Guzzardo, il 6.10.1977 aveva preso in affitto in Cernusco Mare e pagato con un assegno di lire 200.000 un appartamento ampliato in Via Della Vittoria 43/1° e ne aveva preso possesso qualche giorno dopo, ospitando o ricevendo nei giorni successivi il Monaco

- 10 -

91

ed il Messana; che le serrature della porta di ingresso esterna e della porta interna del suddetto appartamento si aprivano con due coppie (c. 698-699 vol. I fasc. II) di chiavi, la prima sequestrata al Cinieri (esattamente due chiavi legate tra loro con un pezzo di spago e elencate al n. 5 di cui al verbale di sequestro in data 19.10.1977, a c. 44 del vol. I fascicolo I) e la seconda facente parte del mazzo di 13 chiavi rinvenute nel borsello del Messana il 19 ottobre nell'androne dello stabile di Via Marradi 197 (esattamente quello di cui al n. 14 di cui al verbale di sequestro del 19.10.1977, a c. 45 del vol. I fascicolo I); che un paio di occhiali da vista affumicati (con vetro sinistro infranto, stanghette in osso e metallo di colore nero: ved. n. 4 verbale di sequestro del 3.12.1977 a c. 698 vol. I fascicolo II) sequestrati alla casa di Cecina Mare e gli occhiali da vista marca, Lozza rinvenuti nel borsello sequestrato sulla Fiat 128 dopo l'abbandono della medesima parte dei malviventi in fuga avevano l'identica gradazione di -3,50 diottrie per miopia bioculare (c. 700), corrispondente a quella rilevata al Faina in sede di visita medica per rinnovo di patente di guida il 12.1974 (c. 672). Emergeva, altresì, che il Faina alle ore 15,45 del 19 ottobre aveva preso a noleggio presso la Ditta "Maggiore" di Genova, un anticipo di lire 50.000, un'auto Fiat 127 (c. 675), abbandonando quindi il 31 ottobre in Civitavecchia nei pressi del garage "Maggiore" dopo un percorso di Km. 900 e spedendo quindi da Genova 3 giorni dopo alla titolare Siviero Norma una lettera raccomandata contenente le chiavi dell'auto nonché altra raccomandata contenente un assegno di contante di lire 100.000 a firma Faina ed una lettera autografa di accompagnamento del medesimo (c. 677). Emergeva, ancora, che un assegno di lire 27.000, emesso sul conto del Faina all'ordine di Montagnani Marisultava rilasciato in Chianni ai primi di ottobre 1977 al negoziante Montagnani da un individuo che era in compagnia del Valitutti e aveva acquistato una giacca di velluto a coste di colore beige tipo "giaccone" e che aveva sottoscritto l'assegno col nome di Faina Giancarlo (ved. rapporto 3.1.1978 della Questura di Livorno a c. 932 del I fascicolo III); una giacca di questo tipo, notata dallo scrivente durante il corso di un interrogatorio alla Casa Circondariale di Pineriva sequestrata e quindi riconosciuta dal Montagnani come quella trovata al Faina (v. rapporto 7.2.1978 della Compagnia C.C. a c. 1189 del II fascicolo IV).

Le ulteriori indagini sul mazzo di 13 chiavi, rinvenuto il 19.10.1977 nel

82

- 11 -

borsello del Messana, consentivano di accertare che una apriva la por-
di un appartamento di tre vani sito in località "La Montagna" di
iliano (Savona), che Marchetti Emilia aveva dato in affitto al Faina
anfranco per il periodo dall'1 settembre al 31 ottobre 1977 (v. rap-
orto 16.12.1977 della Squadra Mobile della Questura di Livorno a c. 791
, del vol. I fascicolo II); che altra chiave marca "Mottu~~sa~~efa iden-
ca a quella della stessa marca, sequestrata in un appartamento di Via
lfiore di Torino abitato dalla convivente del Monaco, cioè da Meloni
ara (c. 1369 e 1399-1400 del vol. II fascicolo IV), e relativa ad
ro appartamento sito in via Pisa 13 di Torino e di cui aveva la dis-
bilità il Monaco. Le indagini, sin dall'inizio erano orientate al-
individuazione dei "basisti" di Livorno del tentativo di sequestro
che in relazione ai precisi dati di nomi luoghi e di autovetture an-
ati sul foglio dattiloscritto rinvenuto nel borsello del Messana)
ricercarsi per l'ormai delineata matrice politica degli imputati in-
iduati negli aderenti a gruppuscoli eversivi dell'ultrasinistra. Il
dro si ampliava con un rinvenimento di materiale vario operato a Li-
no da Carabinieri (v. rapporto 12.11.1977 della Compagnia C.C. Livor-
a c. 730 ss. del vol. I fascicolo II) e Polizia (v. rapporto del 15.
1977 della Squadra Mobile della Questura di Livorno a c. 798 ss.),
segnalazione di privati cittadini, il 19.12.1977. I Carabinieri, in-
ti, rinvenivano in un ~~cassetto~~ in località Montenero di Livorno, a
ca 3 metri dalla sede stradale, uno zaino di tipo militare, una bor-
n vimpelle di colore marrone ed una borsa sportiva marca "Mares
' di colore arancione in plastica telata, materiale che appariva ab-
onato da pochi giorni e che conteneva tra l'altro: un ingente quan-
tivo di esplosivo cheddite (283 candelotti), di miccia a lenta com-
ione (7 rotoli), di capsule detonanti (617) di cartucce da caccia
12 e cal. 9 Flobert e di calibro vario (anche da guerra) per pis-
, di bossoli esplosivi per pistola e revolver; un revolver cal. 6
a Mondial ed un revolver cal. 10,43 marca Castelli (arma da guer-
oggetti asportati da ignoti il 5.1.1977 dagli Uffici Comunali di
o Canavese (tra cui dei timbri a umido ed a secco del Sindaco
t. Giancarlo Benso" e del Comune, una punzonatrice per applicare
grafie sulla carta di identità, 12 blocchetti contenenti marche
: per il pagamento dei diritti comunali); 106 tessere di ricono-
mento in bianco per operai ed impiegati dell'Alfa Romeo per l'ac-
o negli stabilimenti; due ~~bombolini~~ spray marca Beretta contras-
te col n. 1 contenenti olio detergente per armi ed altra ~~bombolo~~

- 12 -

24

spray marca Beretta contrassegnata col n. 2 contenente olio lubrificante per armi; due foglietti contenenti chiavi di due autovetture ed annotazioni a penna ed a matita relative all'auto BMW di colore amaranzo 520 T targata LI 217631 ed all'auto Fiat 130 di colore marrone metallizzato targata LI 152501 di Bonelli Antonino, con annotazione per ciascuna delle due auto del luogo dove venivano lasciate in sosta. Dalle dichiarazioni di chi le aveva in uso, rispettivamente Moscati Gianfranco e Bonelli Antonino, emergeva che le due auto erano state ricoverate più volte presso l'autofficina-carrozzeria sita in Via Maggi di Livorno e di proprietà di Scalici Stanislao, dove lavorava come meccanico tale Gemignani Roberto, e che con tutta probabilità solo nel corso di tali ricoveri potevano essere state fatte le chiavi rinvenute che erano dei perfetti doppioni di quelle originali di ciascuna delle due auto.

La Polizia, a sua volta, rinveniva (a c. 1156 vol. II fascicolo IV) lungo la scarpata della variante "Aurelia", oltre ad alcune carte di identità e targhe di automezzi di provenienza furtiva (lett. N del capo di imputazione); una tessera di riconoscimento in bianco per dipendenti dell'Alfa Romeo e due clichè per timbri colla scritta "Alfa Romeo" e marchio rotondo dell'Alfa Romeo; un pezzo di carta bianca con sopra impressa a titolo di prova le impronte dei timbri "Il Sindaco (Dott. Giancarlo Benso)" e "Comune di Forno Canavese - Prov. di Torino"; la carta di circolazione, il foglio complementare e le targhe dell'autovettura Fiat 124 Coupè tg. TO 921027 intestata a Tenna Pietro, nonché una busta bianca di formato grande con sopra incollata una carta contenente i dati relativi a tale autovettura ed altri dati. Era evidente il collegamento del materiale rinvenuto da Carabinieri e Polizia ed appariva che era stato abbandonato in tutta fretta da persona che passava senza neppure aver cura di occultarlo bene.

Il Tenna dichiarava (C. 1152 vol II fascicolo IV) che aveva lasciato le targhe dell'auto, cedute ad un demolitore nel luglio 1976, nell'armadio a muro di un appartamento sito in Torino al piano 2° di via Pisa n. 13, che aveva abitato sino al settembre 1976 ed il cui ^{appartamento} ~~appartamento~~ aveva ceduto al Salvatore Cinieri. Il particolare dell'appartamento di Via Pisa 13, cui s'è sopra accennato, che era stato già oggetto di una perquisizione eseguita dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Torino che l'avevano localizzato per via di una chiave rinvenuta nell'abita-

W

- 13 -

84

zione di via Belfiore 15 di Meloni Chiara che aveva dichiarato trattarsi di chiave che apriva un appartamento preso in affitto dal convivente Monaco Angelo (c. 552 ss. vol. I fascicolo I), consentiva di collegare il materiale vario rinvenuto il 10 dicembre a Livorno agli autori del tentato sequestro e ad "Azione Rivoluzionaria"; ciò appariva confermato dalla circostanza che, in sede di perquisizione eseguita il 19.10.1977 nell'abitazione del Messana in Via Renato Fucini 1 di Milano (vol. I fascicolo I c. 83), era stata rinvenuta una bomboletta spray di olio lubrificante per armi marca Beretta contrassegnata col n. 2 che, tenuto conto delle circostanze che si tratta di bombolette che si vendono a coppia con n. 1 e 2, appariva collegata alle tre bombolette spray rinvenute tra il materiale sequestrato il 10 dicembre dai Carabinieri di Livorno e di cui faceva parte un numero 1 spaiato, come è documentato da rilievi fotografici a colori in atti (vol. II fascicolo IV c. 1545-1546). Emergeva, soprattutto, il collegamento tra tutto il materiale in questione e Gemignani Roberto di Livorno, un giovane dell'ultra sinistra, che era stato genericamente indicato dal Meloni nell'interrogatorio reso il 20.9.1977 al P.M. di Milano in stato di fermo come persona che aveva incontrato a Livorno e che gli aveva dato in prestito l'auto Fiat 125 tg. LI 96695 (indicata nella ricevuta di pagamento del soccorso stradale ACI di Madonna dell'Acqua sequestrata al Meloni, come s'è sopra detto) il 17 ottobre a Livorno per consentirgli di ritornare a Milano onde essere sottoposto nel tardo pomeriggio a visita medica dal Dr. Raineri, in quanto l'auto Skoda di esso Meloni aveva avuto a Livorno un guasto ed era rimasta in possesso dell'amico, Il Gemignani, che era stato esaminato come teste il 15 ottobre dal P.M. sui suoi rapporti col Meloni e gli altri, aveva reso delle dichiarazioni che già apparivano reticenti e si era quindi reso irreperibile, il 14.12.1977, veniva colpito da mandato di cattura ma ogni tentativo per trarlo in arresto o seguirne le tracce, attuato anche attraverso un ~~grasso~~ numero di intercettazioni telefoniche ed il sequestro della corrispondenza diretta ai suoi familiari, risultava vano. Tali iniziative consentivano però di dimostrare l'interesse del Gemignani -in una lettera scritta alla sorella Lorisia (c1089) e in alcune conversazioni telefoniche tra la sorella ed il ~~desimo~~ o ~~zia~~ di lui convivente Raugeri Roberta- per il rintraccio di una borsa da sub color arancione, cioè come quella rinvenuta dai carabinieri il 10 dicembre a Montenero. Una perizia grafica sui due glietti con le annotazioni relative alle auto BMW e Fiat 130 dava

W

- 14 -

85

la conferma che erano stati scritti dal Gemignani.

Venivano anche eseguite perizia balistica, che in particolare accertava che il colpo che aveva ferito il Tito Neri ed il bossolo del proiettile sparato contro il Vigile Del Nista erano stati esplosi dalla pistola "Beretta" cal. 9 corto mod. 1934 sequestrata al Monaco al momento dell'arresto, nonché perizia medico legale, che giudicava il Tito Neri guarito in giorni 90 con probabile indebolimento permanente del sistema nervoso centrale.

Le perizie balistiche disposte dal sostituto Procuratore e dal G.I. di Torino, opportunamente acquisite in copia, accertavano che la pistola Beretta cal. 7,65 rinvenuta il 19.10.1977 sulla Fiat 128 era stata usata sia per il ferimento del giornalista dell' "Unità" Leone Nino Ferrero, avvenuto in Torino il 19.9.1977, che per quello del Dott. Alberto Mammoli, avvenuto in Pisa il 30.3.1977, attentati entrambi rivendicati da "Azione Rivoluzionaria" con appositi volantini. La perizia grafica disposta dal G.I. di Torino accertava che la grafia degli scritti in possesso di Marin Pinones Aldo e Di Napoli Attilio -indicazioni di targhe automobilistiche-, quando il 4.8.1977 in Torino saltarono in aria per l'esplosione di un ordigno che stavano deponendo presso la sede del quotidiano "La Stampa", proveniva dalla mano di Cinieri Salvatore; che la grafia della sottoscrizione "Rizzo Andrea" sul contratto di noleggio del 17.9.1977 presso la Ditta "Maggiore" di Torino dell'auto Fiat 131 tg. Roma S 16822 (l'auto fu noleggiata dagli attentatori del giornalista Ferrero i quali esibirono la stessa patente che poi sarebbe stata usata per il noleggio della Fiat 128 implicata nel tentato sequestro Neri) proveniva dalla mano di Meloni Sandro; che le correzioni manoscritte su alcuni volantini di "Azione Rivoluzionaria" provenivano dalla mano di Messina Vito.

Il 21.6.1978 il Valitutti, già protagonista di un lungo sciopero della fame e della sete e per tal motivo ricoverato in Ospedale, otteneva la libertà provvisoria ai sensi dell'ultimo comma legge 22.5.1975 n. 152 in quanto, dopo aver ripreso l'alimentazione, le sue condizioni di salute improvvisamente si aggravarono e facevano temere il peggio.

Seppure presentate dopo la scadenza del termine di cui all'art. 372

M

- 15 -

36

pv 1° C.P.P., prorogato ai sensi del capoverso secondo, appare comunque opportuno in via preliminare esaminare le istanze e le questioni di competenza territoriale sollevate dal difensore del Valitutti e da quello del Messana al fine di ottenere la riunione del presente procedimento e di quello pendente in istruttoria a Torino. Il primo difensore, rilevata la stretta connessione probatoria tra i due procedimenti, richiede che questo Giudice, ai sensi dell'art. 48 C.P.P., dimetta gli atti alla Cassazione perchè questa, previo richiamo degli atti di Torino, decida se la competenza spetta a Livorno o a Torino, e ciò anche al fine di consentire l'applicazione della continuazione tra i fatti dei due procedimenti in caso di condanna. Il difensore del Messana, premesso che tra i vari fatti appare immediatamente il vincolo della continuazione e che ai fini della competenza territoriale trova applicazione l'art. 1 ultimo comma della legge 8. 1977 n. 534 (che modifica l'art. 39 C.P.P.e, per il reato continuato), attribuisce la competenza al Giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave e in caso di pari gravità il primo reato) e non l'art. 2 della stessa legge (che introduce l'art. 48 bis C.P.P. ed esclude la rilevanza della connessione ai fini della competenza e della riunione -tra l'altro- rispetto ai procedimenti relativi ai reati per i quali vi sia stato arresto in flagranza), chiede che venga accertato il luogo di commissione del reato più grave o -in caso di pari gravità- del primo reato e che quindi gli atti siano trasmessi all'Autorità territorialmente competente; che, in subordine, ai sensi dell'art. 40 C.P.P., sia investita la Corte di Cassazione della designazione del Giudice territorialmente competente.

Le suddette istanze non appaiono fondate. Invero, la difesa Valitutti non considera che nel presente procedimento vi sono tre imputati arrestati in quasi flagranza di reato (Monaco, Cinieri e Messana), equirata dall'art. 237 ultimo cpv C.P.P. alla flagranza, e che, per l'art. 48 bis C.P.P. introdotto dall'art. 2 della legge n. 534/1977, in tal caso la connessione non produce effetto nè sulla competenza nè ai fini della riunione con altri procedimenti. Tale rilievo non sfugge alla difesa Messana che cerca però di superarlo richiedendo l'applicazione delle norme sulla continuazione. Si deve, però, osservare che allo stato è tutt'altro che dimostrata la sussistenza -tra i fatti di cui ai due procedimenti- della continuazione ed in particolare dell'unicità.



- 16 -

87

Il disegno criminoso che, rettamente inteso, non può identificarsi in un programma generico di attività delinquenziale ma richiede che varie azioni delittuose siano preventivamente progettate nel loro complesso. In ogni caso, poichè dal raffronto tra i reati contestati e il procedimento di Torino (quali risultano dagli ordini e mandati di cattura prodotti in copia dall'istante) e quelli di cui al presente procedimento emerge che il reato più grave è il tentato omicidio aggravato in danno di Tito Neri, del vigile Del Nista e degli agenti di P.S. Garofalo e Secci, non spetterebbe a questo Giudice alcuna prorogazione, e tanto meno la trasmissione degli atti alla Cassazione ex art. 40 C.P.P., ma a quello di Torino la declaratoria di incompetenza per territorio ex art. 42 C.P.P., ovviamente qualora ravvisasse e ritenesse dimostrata la continuazione. Egualmente, ed impregiudicata l'applicazione del succitato art. 48 bis C.P.P., non sarebbe fondata la richiesta della difesa Valitutti di trasmissione degli atti alla Cassazione ai sensi dell'art. 48 C.P.P., proprio perchè il reato più grave è stato commesso a Livorno.

Alle risultanze istruttorie emergono sufficienti prove e per il rinvio a giudizio degli imputati, tutti, in base agli elementi già esposti nella narrativa del fatto ed a quelli evidenziati nella requisitoria del P.M., cui sostanzialmente ci si riporta con opportune indicazioni.

Imputati Messina, Vito, Monaco Angelo, Cinieri Salvatore, sono stati tratti in arresto nella quasi-flagranza del reato di tentativo di sequestro di persona e dopo che era stato esplosivo un colpo di pistola in direzione della nuca di Tito Neri ed altri colpi, all'inizio e durante la fuga, contro gli agenti di P.S. Garofalo e Secci e contro il vigile Del Nista.

La partecipazione dei tre al tentativo di sequestro, e quindi a tutti i fatti delittuosi anteriori e successivi al primo connessi, è già risultata evidente nel corso del dibattimento celebrato a loro carico e dalla detenzione di armi comuni e da guerra e conclusosi colla comune condanna.

In ogni caso, Monaco Angelo è sostanzialmente confesso e ha dichiara-

- 17 -

88

almeno fino a quando non ha preferito avvalersi della facoltà di rispondere) che il fine del sequestro, rimasto allo stato di tenore, era quello di estorsione, seppure abbia affermato di aver commesso il delitto perchè gli era stata promessa una somma di danaro, e abbia escluso di avere conoscenza della esistenza di motivi politici del gesto; ha anche ammesso di avere esploso il colpo che ha sparato al capo la vittima, assumendo peraltro, al fine di limitare la responsabilità, che si trattò di un colpo partito accidentalmente nel tentativo di estrarre l'arma nel momento in cui si accorse del possibile intervento di un inquilino (identificato nel teste *Livorno* *Luigi* *Pepe*) che stava scendendo le scale della abitazione.

Il signor Salvatore, per sua parte, ha riconosciuto di essere responsabile di un tentativo di aggressione a Tito Neri, motivato peraltro da motivi di avversione politica e finalizzato ad un preciso intento lesivo nei confronti della persona, esplicitamente affermando che la stessa fu condotta "per dare una lezione al fascista Tito Neri"; però non ha voluto fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità del gesto e non ha risposto alle contestazioni mossegli.

Non sia, invece, trattato in realtà di un tentativo di sequestro o di estorsione, seppure posto in essere da un gruppo sovversivo, è verosimilmente voleva in tal modo autofinanziarsi, appare chiaro che si consideri che Tito Neri non ha mai svolto in questa città, altrove attività in campo politico, neppure a livello locale o nei mezzi di comunicazione pubblici, nè risulta che abbia mai preso posizione a favore di iniziative mosse da partiti politici: senza possibilità di smentita si può affermare che il sequestrando è sempre stato un apolitico. Invece, dunque, assolutamente, le condizioni perchè verso la persona di Tito Neri si indirizzassero azioni punitive generate da odio politico. Viceversa sussistevano tutte le condizioni per un sequestro di persona a scopo estorsivo trattandosi di un giovane appartenente ad una delle famiglie più facoltose di Livorno (se non della città) e pertanto con altissimo potenziale economico da sfruttare con un astronomico ricatto. Anche gli altri nominati nel foglietto dattiloscritto rinvenuto nel borsetto di Tito Neri, e cioè Luigi Neri (padre del Tito), Carlo Paterni e la signora Alessandra Tavani, Ugo Romiti, sono persone molto facoltose o in parentela con notevoli possibilità economiche (il Paterni

ed il Romiti).

A complemento delle considerazioni espresse circa la identificazione del reato che era nelle intenzioni degli imputati di compiere, vi sono i reperti obiettivi che confermano la sussistenza del tentativo di sequestro a scopo di estorsione. Infatti dalla dichiarazione del Tito Neri risulta che, immediatamente dopo la aggressione i malviventi gli serrarono un laccio di gomma all'altezza della mascella e tentarono di infilargli in bocca un tampone, evidentemente predisposto a riempire la bocca della vittima ed essere tenuto fermo con nastro adesivo al fine di soffocare le grida: il tampone venne in effetti ritrovato per terra nel portone ove si verificò la azione; risultava macchiato di sangue, evidentemente uscito dalla bocca del Neri, cui, nel tentativo, fu avulso un dente; inoltre, al momento in cui fu ricoverato in ospedale, il Neri aveva anche alcuni giri di nastro adesivo intorno al collo. A tutto ciò deve aggiungersi che tra gli oggetti in possesso degli arrestati, furono poi rinvenute delle rudimentali manette, una bomboletta contenente spray soporifero, numerosi pezzi di corda, cerotto e nastro adesivo, che, nel portabagagli dell'autovettura usata, fu rinvenuto un capace sacco di tela robusta (normalmente usato per il trasporto della posta e che portava il marchio della Repubblica Federale Tedesca), che sarebbe stato ben idoneo ad occultare e contenere il sequestrato.*

In ogni caso, le modalità della azione appaiono del tutto inconciliabili con la intenzione di compiere una spedizione punitiva poichè, se questo fosse stato il fine, evidentemente vi sarebbe stato un diverso comportamento: sulla base delle contestazioni mosse dal G.I. di Torino agli imputati per gli attentati al giornalista Ferrero ed al dr. Manmoli, compiuti colla Beretta 7,65 rinvenuta sulla Fiat 128 abbandonata, si può affermare che il gruppo fosse anche esperto in questo tipo di spedizioni, che si concludevano con il ferimento con armi alle gambe delle vittime; se avessero voluto comportarsi nel medesimo modo con il Neri, lo avrebbero senz'altro fatto, sparandogli alle gambe od al corpo, senza necessità di venire a colluttazione.

Si deve però parimenti sottolineare la matrice politico-eversiva del tentativo di sequestro e la sua attribuibilità al gruppo "Azione Rivoluzionaria" sia per la sicura appartenenza degli autori a detto gruppo come evidenziato nella narrativa del fatto, anche alla luce della

- 19 -

90

risultanza dell'istruttoria di Torino) sia perchè tra il materiale che Cinieri e Monaco si preoccuparono di bruciare all'ultimo piano del n. 197 di Via Marradi vi era un volantino che, in parte salvato dalle fiamme, esalta, tra l'altro, l'esempio di Attilio (Di Napoli) ed è firmato RIVOLUZIONARIA; tale volantino appare, inoltre eguale ad uno rinvenuto in una cabina telefonica di Torino e rivendicante vari attentati di "Azione Rivoluzionaria".

Il terzo degli arrestati in quasi flagranza, cioè Messana Vito, ha rifiutato di rendere dichiarazioni nel corso della istruttoria, ma la sua partecipazione ai fatti emerge con assoluta certezza dall'esito del dibattimento già celebratosi a suo carico per il reato di detenzione illegale di armi. Già in quella sede apparve del tutto chiaro che quanto veniva dichiarato era frutto di tentativo diretto a fuorviare i giudici. Qui si deve aggiungere quanto -secondo la requisitoria del P.M.- allora non fu contestato all'imputato perchè estraneo a quegli atti processuali e cioè che nel borsello del Messana (in quanto contenente suoi documenti) vi era come si è già accennato, anche un appunto dattiloscritto dal contenuto non equivoco, poichè vi erano indicati i nominativi di persone e descritte le loro abitudini e le targhe delle autovetture usate abitualmente (tra queste era indicata anche l'auto di "Tito" e del padre "Luigi") a comprova del piano preordinato alla scelta della persona (c. 46 n.28 e c. 30 vol. I fascicolo I).

La responsabilità del Messana per la partecipazione al fatto emerge chiara soprattutto dalle dichiarazioni (v. fascicolo testi) dei testi app. di P.S. Tirinato Vito, e guardie di P.S. Socci e Garofalo: il primo notò il prevenuto cogli altri due malviventi attraversare Via Marradi con in mano la nota borsa bianca e rifugiarsi nel portone del civico n. 197 (c.58); il secondo ed il terzo lo videro prendere posto sul sedile anteriore destro della Fiat 128 in fuga (c.36 retro e 38 retro).

Venendo ad esaminare la posizione degli altri imputati e richiamato quanto sinora esposto su "Azione Rivoluzionaria", sotto un profilo generale occorre osservare che il raffronto tra tutti (compreso gli arrestati in quasi flagranza) evidenzia che si tratta di persone di provenienza, estrazione e figure, assai diverse: Monaco e Cinieri, due pregiudicati per reati comuni; Messana, un laureato in sociologia

attività di insegnamento; il Faina, un professore d'università; Valitutti, un ex studente di medicina che insegna in una scuola di subnormali a Lecce; il Meloni, un operaio dell'Alfa Romeo; il Gemignani, un meccanico di un'officina di Livorno. Eppure dalle risultanze istruttorie emerge l'assiduità dei loro rapporti in luoghi diversi (Milano, Torino, Genova, Pomarino, Chianni, Cecina Mare e Livorno) e quindi una ~~comunità~~ ^{comunità} di interessi che non può essere costituita che dalla comune appartenenza all'organizzazione eversiva "Azione Rivoluzionaria", cui deve attribuirsi anche il tentativo di sequestro. Non interessa ai fini del presente procedimento esaminare se Valitutti e Gemignani ebbero a partecipare direttamente od indirettamente ai fatti loro imputati nell'istruttoria di Torino, ma è certo che costoro ebbero parte rilevante nei fatti di Livorno.

Quanto al Faina, si può senza dubbio affermare che egli fosse a bordo della autovettura che si trovava in sosta davanti al portone del Neri mentre gli altri tre operavano il tentativo di sequestro; se riuscì a fuggire fu solo perchè ebbe l'avvedutezza di non unirsi agli altri tre al momento in cui fu abbandonata la macchina e l'agente Garofalo (c. 37 retro fascicolo esame testi) preferì inseguire il terzetto poi tratto in arresto. Peraltro all'interno dell'auto Fiat 128 sono stati trovati oggetti che sono sicuramente di pertinenza del Faina: un paio di occhiali da vista con lenti di gradazione corrispondente alla sua, quale risulta da certificato di visita medica per uso patente; del burro di cacao, rinvenuto all'interno di un borsello e di cui -secondo la teste Molinari Augusta, sua assistente all'Università di Genova (c. 30 fascicolo esame testi)- l'imputato era solito fare uso contro la screpolatura delle labbra; il suddetto borsello ed una borsa 24 ore del tipo diplomatico (teste Quagliarini a c. 34 retro e, per la borsa, teste Molinari a c. 31); nel portacenere sul cruscotto, tre mozziconi di MS (c. 25 fasc. I vol. I), cioè di sigarette del tipo di quelle da lui fumate (teste Molinari a c. 30).

All'atto dell'arresto, inoltre, il Messana indossava un giaccone di velluto a coste di tipo cacciatore che corrisponde (per esatto) (identificazione del teste Montagnani) al capo acquistato dal Faina in Chianni (come poi si dirà a proposito delle prove a carico di Valitutti), mentre il possesso da parte del Faina di detto giaccone una settimana prima è provato dalle dichiarazioni della teste Garibaldi Nadia (c. 48), che lo ospitò a Genova insieme al Monaco ed alla Meloni

at

- 21 -

92

Chiara in un appartamento sito in via Luccoli (che la Garibaldi conduceva in locazione coll'amica Ferretti Silvana).

Ancora, fra le 13 chiavi contenute nel mazzo sequestrato al Messina, una era relativa ad appartamento preso in locazione dal Faina in Quiliano nell'agosto-settembre 1977 ed altre due ad appartamento preso in locazione in Cecina Mare nell'ottobre dello stesso anno.

Che sia stato proprio il Faina a prendere in locazione questo ultimo appartamento, risulta dai dati rilevati dal documento esibito al teste Guzzardo (c. 25 ss.) ed alla proprietaria dei locali Rossi Flora e per tale è stato identificato dalla stessa Rossi (c.53) e dalla teste Quagliierini (c. 34 ss.); la conferma è data dal rinvenimento in quello appartamento di un paio di occhiali sicuramente appartenente al prevenuto (teste Garibaldi a c. 49) e persino, in sede di sopralluogo di questo G.I. (c.883 Vol. I fascicolo III) di etichette di lavanderia a suo nome.

La locazione dell'appartamento in questione appare rilevante, sia per provare la presenza in zona decentrata rispetto a Livorno del gruppo, sia per provare i legami del Faina con gli altri, poichè è certo che ivi furono notati il Monaco ed il Messina (teste Quagliierini c. 34 retro; Guzzardo a c. 27, per Monaco; Rossi a c. 53, per Messina) e che quest'ultimo ed il Cinieri (come esposto nella narrativa del fatto) ne avevano le chiavi. Evidentemente l'appartamento di Cecina-mare era il luogo di appoggio e di convegno del gruppo in Toscana e fu locato al momento di concretare il piano già preparato nelle linee generali durante il soggiorno a Livorno del Monaco, del Cinieri e del Messina che quisi trattennero nel periodo giugno-settembre ad intervalli piuttosto lunghi, come risulta dalla testimonianza dei vari gestori della trattoria "Da Nello" (testi Giannelli a c.46, Cappelli a c. 66 e Webb a c. 67 retro).

Del resto, la prova della presenza a Livorno e dell'accordo con i componenti del gruppo emerge per tabulas da un accertamento operato dai carabinieri la sera prima del fatto, quando alle ore 20,55 una autovettura AMI 8 targata TR (c. 405-406 vol. I fascicolo I), sicuramente appartenente al Faina, venne fermata per controllo sul viale tra Antignano ed Antignano dal brig. Giannessi (c. 55 fascicolo esame teste) che accertò che a bordo si trovavano il Faina, il Monaco ed il Meloni Sandro; tre, con tutta probabilità, si stavano recando a cena presso il ristorante "da Beppe" ad Antignano in quanto ivi si incontrarono alle 21

- 22-

93

con il Gemignani e con gli altri due (Monaco e Cinieri), secondo le dichiarazioni di Raugi Roberta, convivente del Gemignani (c.22 retro fascicolo esame testi).

Nè può prescindersi dal fatto obiettivo da porre a carico del prevenuto, che costui si rese irreperibile immediatamente dopo il fatto ed il giorno dopo, verso le 12, telefonò alla Garibaldi Nadia (fascicolo esame testi c. 13 retro e 47) dicendo che si trovava a Carrara, che aveva bisogno di aiuto ("mi trovo nei pasticci") e chiedendole di recarsi a Genova, ove la stessa Garibaldi poteva offrirgli momentaneamente un rifugio sicuro (l'appartamento di Via Luccoli), che egli sapeva poter servire anche da recapito per il Meloni, che lo conosceva per la sua relazione colla Ferretti Silvana; il riscontro obiettivo di quanto dichiarato dalla Garibaldi emerge dalla circostanza che — come si è già esposto nella narrativa del fatto —, nel primo pomeriggio del giorno dopo il tentativo di sequestro, il Faina noleggiò a Genova una autovettura (in sostituzione di quella fino ad allora usata) che poi lasciò a Civitavecchia. In tale periodo le uniche notizie dell'imputato, si hanno attraverso la Garibaldi, dalla cui vita costui ritenne opportuno uscire definitivamente salutandola al telefono per l'ultima volta il 29 ottobre e in quella circostanza sostanzialmente confermandole il suo ruolo nel tentativo di sequestro, e in genere, la vera natura dell'attività svolta da lui e dagli altri (Monaco, Meloni, Di Napoli) che la Garibaldi aveva visto frequentare (teste Garibaldi a c. 47 retro fascicolo esame testi).

Ancora dalle dichiarazioni della teste Garibaldi risulta che il Faina circa una settimana prima del tentato sequestro erano partiti da Genova con il Monaco, diretti in Toscana ove avrebbero incontrato il Meloni (anche teste Ferretti a c.52); di questo viaggio la Garibaldi parlò con Meloni Chiara, convivente del Monaco, dopo l'arresto dei tre, apprendendo da costei che scopo del viaggio stesso era quello di attuare un imprecisato sequestro (c. 14 retro esame testi).

Quanto alla posizione dell'imputato Valitutti, essa risulta già chiaramente delineata nei vari provvedimenti emessi da questo Giudice Istruttore a seguito di varie istanze per scarcerazione e per concessione di libertà provvisoria presentate dal prevenuto e dai suoi difensori. Non resta che ribadire quanto argomentato in quella sede,

- 23 -

94

con opportune integrazioni, anche sulla base di altre risultanze e di quanto opportunamente sostenuto dal P.M. nella requisitoria finale.

Il Valitutti non ha potuto non confermare la presenza sua e del furgone in via degli Archi la mattina del 19 ottobre ed i suoi contatti col Messana, intendendo chiarire che si trattava di una sua vecchia conoscenza cui a Milano si era rivolto per consigli di carattere legale; asserendo però (tra molte tergiversazioni) che il Messana gli aveva fatto il favore di condurgli il mezzo da Milano in Toscana, aveva avuto occasione di andargli a far visita alcune volte a Chianini facendosi accompagnare da tali "Marco" e "Valerio", gli aveva consegnato il 14 ottobre il furgone a Livorno pregandolo altresì genericamente di fargli una cortesia il 19 ottobre e, facendogli così spostare la revisione del mezzo già fissata per tale data, gli aveva consegnato il 18 ottobre a Livorno, dove era giunto col "Valerio" una borsa da viaggio color azzurro con manici e molto pesante, all'interno della quale egli aveva intravisto materiale per ciclostile e dei volantini, e lo aveva pregato di portarla l'indomani mattina sulla via degli Archi; che egli aveva trascorso la serata del 18 ottobre in giro per Livorno con la Castelnuovo ed il "Valerio", poi lasciato in una piazza; che egli, giunto da Chianni col furgone la mattina del 19 insieme alla Castelnuovo rimasta a dormire allo interno, aveva incontrato il Messana, il "Marco" e tale "Carlo" giunti con una Fiat 128 bianca, aveva consegnato la borsa ed era stato richiesto di rimanere sul posto col "Carlo" in attesa del ritorno di Messana e "Marco" allorchè avrebbe dovuto riprendere il pacco ed accompagnare il "Carlo" ad una vicina stazione per prendere il treno; che, però, trascorse un paio d'ore senza che nessuno si facesse rivedere, egli aveva accompagnato il "Carlo" a Pontedera e l'aveva ivi lasciato.

Facendo leva sulle suddette dichiarazioni del Valitutti, si sostiene da parte sua e dei suoi difensori, che egli era all'oscuro delle intenzioni e del programma di Messana e compagni in quanto altrimenti non avrebbe fornito l'automezzo a lui intestato e notoriamente in suo possesso, non si sarebbe intrattenuto il giorno prima del fatto

M

- 24 -



cogli eventuali complici, non avrebbe preso in consegna la borsa della cui esistenza si è saputo solo per le dichiarazioni del prevenuto, non si sarebbe recato la mattina del fatto all'appuntamento col suo mezzo, la sua convivente incinta e facendo mostra per alcune ore delle sue appariscenti caratteristiche somatiche, non avrebbe conservato il pulmino per quattro giorni (cioè sino all'arresto) nello stato di allestimento per il trasporto e la custodia del sequestrato. Si sostiene, infine, l'inidoneità del Valitutti al compimento di qualsiasi attività del tipo contestatogli, per le sue condizioni di salute. Le argomentazioni addotte dall'imputato e dal suo difensore non sminuiscono gli elementi a carico di quest'ultimo e che si sostengono di tutta consistenza. Se i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano non avessero centrato le indagini sui sospetti aderenti ad "Azione Rivoluzionaria", se il sequestro di Tito Neri fosse andato a buon fine o comunque non fosse stato tratto in arresto alcuno e soprattutto il Messina ed il Meloni, sarebbe stato ben difficile stabilire un collegamento col Valitutti e la sua stessa attesa in via degli Archi. In ogni caso, le suddette argomentazioni, dimostrerebbero soltanto l'insufficienza delle cautele adottate per evitare l'identificazione degli organizzatori, esecutori e complici del progetto criminoso; l'insufficienza di cui si ha la prova in numerosi atti processuali anche per quegli altri imputati di cui non può contestarsi la partecipazione ai fatti e che, in definitiva, manifesta la loro scarsa esperienza organizzativa per un sequestro di persona. Quanto alla asserita precarietà delle condizioni di salute, si può osservare che tale elemento, se fondato, è certamente sopravvenuto poichè il Valitutti era un uomo ben capace — per sua stessa ammissione — di guidare un'auto da Chianni a Milano e viceversa ed inoltre si era trasferito in Toscana per fare lavori pesanti e impegnativi, cioè coltivare i campi. Inoltre, se da un lato è certo che Messina, Monaco e Ciniere tentarono un sequestro di persona e dall'altro che alla stessa ora il Valitutti attendeva il ritorno di Messina e "Marco" (da identificarsi senz'altro nel Monaco per la corrispondenza della descrizione ed il particolare del tatuaggio sulla mano), non è pensabile che il Valitutti ignorasse cosa gli altri fossero andati a fare e cosa gli avrebbero dovuto portare, e cioè il sequestrato, e ciò a prescindere dalla sconcertante dichiarazione in tal senso resa dalla Castelnuovo

(la cui presenza sul furgone tuttora appare fortemente dubbia) come di seguito si esporrà), al P.M. nell'esame del 26.10.1977 ("attendevamo che venisse portata la persona da sequestrare" (c. 7 retro fascicolo esame testi): è certo che problema preminente dopo il sequestro, problema la cui soluzione non avrebbe certamente potuto essere occasionale ~~ma~~ avrebbe dovuto essere in precedenza programmata, era quella del trasporto e dell'occultamento della vittima e ben si prestava a tal fine il furgone del Valitutti, in sosta in posizione strategica e pronto a ricevere il sequestrato, portato da una Fiat 128 che certamente non sarebbe stata idonea a proseguire ulteriormente sia per l'angustia del mezzo sul quale avrebbero dovuto prendere posto anche il conducente (oltre i tre esecutori materiali del sequestro) sia perchè verosimilmente avrebbe potuto essere segnalata come l'auto usata immediatamente per la fuga. A ciò si aggiunga che in realtà il "Carlo", che era rimasto in attesa insieme al Valitutti sulla via degli Archi, era proprio un altro protagonista cioè il Meloni, sia perchè l'ha detto la Castelnuovo (seppure in dichiarazione -a c. 6 retro esame testi- del 25.10.1977 non voluta sottoscrivere, cui è seguita nella dichiarazione firmata del 26.10.1977 una conferma sia pure caratterizzata da un interessato "mi sembra" diretto a non aggravare la posizione del convivente) per aver visto detta persona dopo l'arresto a Milano in televisione o in fotografia sui giornali sia perchè è sostanzialmente emerso dalle testimonianze di Balzarotti Ambrogio (c. 50 retro) e Plattner Anna Silvia (c. 51) che il Valitutti e la Castelnuovo mostrarono preoccupazione e pensarono di fuggire via da Chianni proprio il venerdì 21 ottobre, dopo che la televisione dalle 13 in poi (c. 1480 vol. II fascicolo IV), che i suddetti hanno ammesso di aver visto, o la radio diedero notizia dell'arresto del Meloni, seppure poi ci ripensarono e non attuarono immediatamente il piano lasciando sul furgone gli elettrodomestici appositamente caricati: del resto, al Meloni è stato sequestrato il numero del posto telefonico pubblico di Chianni, di cui era solito servirsi il Valitutti. Non è, altresì, senza rilievo che il Valitutti è stato notato in un ristorante di via Ernesto Rossi di Livorno ("Da Nello") dal luglio 1977 (teste Jean Marie Webb c. 67 retro fascicolo esame testi), cioè da quando cominciarono a frequentarlo anche i coimputati Messana, Faina e Meloni e dove c'era abitualmente l'altro coimputato

- 26 -

97

Gemignani Roberto.

Sulla presenza della Castelnovo sul furgone la mattina del 19 ottobre devono porsi serissimi dubbi perchè dal semplice raffronto delle dichiarazioni di costei rese ai Carabinieri (c. 359 vol. I fascicolo I) ed al P.M. (c. 6-7 fascicolo esame testi) emerge chiaramente che la donna, per l'affetto nutrito verso il Valitutti, è disposta con molta disinvoltura a dare delle versioni assolutamente contrastanti, nell'intenzione di giovare in qualsiasi modo al suo convivente. In ogni caso, anche se fosse stata effettivamente sul furgone, il suo ruolo non avrebbe potuto essere che quello di una semplice connivente nell'economia del programmato sequestro di persona.

Quanto alla borsa della quale ha parlato il Valitutti, si ritiene che è risibile che uomini pronti tutto quali Messina e compagni si rivolgessero al Valitutti solo perchè occultasse e custodisse materiale per volantaggio; che inoltre, seppure ^{dal} l'asserita consegna della medesima fosse trascorso poco tempo, di tale borsa non è stata trovata alcuna traccia nè sulla Fiat 128 nè sul luogo dove sono stati arrestati Messina, Cinieri e Monaco (mai perduti di vista dalle guardie di P.S. -in particolare dal Garofalo- che li inseguivano): ne consegue o che si tratta di un pretesto per giustificare l'attesa sulla via degli Archi ed occultarne il vero motivo, oppure che in realtà si trattava della borsa contenente le armi od altro materiale da usare per il sequestro del Tito Neri, il tutto poi rinvenuto dalla Polizia Giudiziaria.

V'è ancora da rilevare che l'asserita buona fede del Valitutti appare smentita dalla circostanza che egli nell'interrogatorio dell'8. 12.1977 (c. 35) ha ritrattato l'identificazione del "Marco" e del "Valerio", che circostanze varie (corrispondenza della descrizione e particolarmente dei tatuaggi del Monaco, riconoscimento fotografico da parte dello stesso Valitutti nell'interrogatorio del 29.10. 1977) concludono essere rispettivamente il Monaco ed il Cinieri, i quali vennero più volte a trovarlo a Chianni con il Messina; che, ancora, egli ha negato di conoscere il Faina, quando invece risulta che era in sua compagnia quando, ai primi di ottobre del 1977, questo acquistò il giaccone tipo cacciatore proprio a Chianni (pagato dal Faina con un assegno a propria firma) nel negozio di Montagnani

- 27 -

Mario (c. 78 retro fascicolo testi) ed inoltre un'auto "AMI 8" rossa fu notata dal teste Girolami (c. 76 retro) in sosta nelle vicinanze (v. anche rilievi fotografici aerei -c. 1530 ss. vol II Fasc. IV-). Stante la palese inattendibilità delle dichiarazioni del Valitutti sulle ragioni della sua presenza sulla via degli Archi in Livorno la mattina del tentativo di sequestro, appare del tutto evidente che la funzione del veicolo dell'imputato era quella di provvedere all'occultamento ed al trasporto della vittima e ben si prestava per queste finalità, anche perchè l'immediata partenza ~~da~~ per Chianni avrebbe consentito di giungere in zona dove la presenza del Valitutti (da qualche mese ivi in circolazione) non avrebbe destato alcun sospetto. ~~Ud~~ aspettare che si calmassero un pò le acque in attesa di un trasferimento del sequestrato altrove. Del resto basti osservare che, altrimenti, non vi sarebbe stata necessità di adoperare il furgone per venire a Livorno, avendo il Valitutti a sua disposizione la autovettura Wolkswagen che certamente gli avrebbe consentito un viaggio più comodo, sia perchè il furgone creava non pochi problemi di transito sulle strade impossibili che conducono al podere di Chianni (v. dichiarazioni imputato) e sia anche per evitare disagi alla Castelnuovo, qualora effettivamente fosse stata presente.

L'importanza del furgone del Valitutti subito dopo il programmato sequestro appare confermata dal ~~teste~~ ^{teste} che lo stesso Messina già a Milano si era preoccupato di informarsi sulla revisione del mezzo (operazione notoriamente assai complessa), al fine ormai evidente di evitare eventuali intoppi di circolazione che potessero creare ostacoli a frustrare il programma criminoso nella fase del trasporto del sequestrato.

Se dunque è vero -come è vero- che la scelta del furgone non fu causale e che la presenza del Valitutti appariva indispensabile (tanto che il Messina addirittura si preoccupò di far rinviare la revisione del furgone presso l'Ispettorato della Motorizzazione di Livorno), è del tutto logico ritenere che egli dovesse essere pienamente consapevole e consenziente con quanto erano diretti a compiere i suoi amici. Costoro, per quanto possano essere ritenuti carenti dal punto di vista organizzativo (e vedremo che questa carenza è bilanciata da una fredda determinazione all'uso della violenza criminale), certamente non potevano mai pensare di potersi presentare all'ignaro

- 28 -

87

Valitutti che li aspettava fiducioso sulla via degli Archi, portandogli in dono Tito Neri rinchiuso in un sacco postale!

Non occorre infatti particolare esperienza in materia per sapere che, per il buon esito di un sequestro di persona, non occorre soltanto organizzare il rapimento e la fuga, ma occorre predisporre un rifugio sicuro. Senza tutto questo non poteva neanche pensarsi ad un sequestro di persona e da qui la funzione del Valitutti e la sua estrema rilevanza nella economia della intera azione.

È evidente che i suoi complici non potevano portarlo con sé, e forse l'imputato neanche si sarebbe prestato ad una azione diretta, anche perchè la sua fisionomia è facilmente identificabile e la sua costituzione fisica non gli consente di muoversi con la dovuta agilità, ma è altrettanto vero che egli dovette partecipare necessariamente alla programmazione del reato, come appare comprovato dall'assiduità dei rapporti col Messina, dalla presenza di Messina, Monaco, Cinieri e Faina a Chianni, e dalle visite dello stesso Valitutti a ~~2112~~ Pomarino (ciò che il Valitutti si è ben guardato dal riferire), dove villeggiava il Messina e dove furono anche notati il Faina, il Monaco ed il Meloni da parte di vari testi (Tarca a c.86, Fregosi a c. 87, Lombardi a c.88, Venturini Nadia a c.89, Venturini Gianna a c. 89 retro). A questo punto va detto che l'eccezione di nullità (dedotta dal difensore nella memoria finale) delle ricognizioni fotografiche del Valitutti da parte di alcuni testi non è fondata perchè è giurisprudenza costante della Suprema Corte che, in virtù del principio della libertà delle prove cui si ispira il codice vigente, il riconoscimento a mezzo fotografia, se pur non ha il valore di una ricognizione formale, è liberalmente valutabile. A questo proposito va detto che le particolari caratteristiche fisiche del Valitutti ed i pacifici suoi rapporti col Messina rendono ben attendibile tale riconoscimento fotografico.

Si aggiunga, a complemento del quadro, che il giorno prima del tentativo di sequestro, il Valitutti si trovava a Livorno a bordo della sua autovettura Wolkswagen fino a tarda sera (v. relazioni di servizio della Polizia a c. 713 e 714). A suo dire, era in compagnia di quel Valerio, identificato in Cinieri Salvatore e con lui e la Castelnovo era stato a cena; il che non è credibile perchè il Cinieri aveva cenato con tutti gli altri alle 21 al ristorante "da Beppe" (teste

M

- 29 -

100

c. medio e Smaltoni e c. 81 (secondo esame testi),
Ragei come non è credibile che si sia incontrato solo col Cinieri. Vi sono elementi di giudizio tali da far ritenere che il Valitutti si fosse trasferito in Toscana proprio in previsione del sequestro. Occorre, infatti, considerare le vicende relative all'acquisto del podere "i Terzini". Egli infatti vendette una casa di sua proprietà a Milano e ricavò una somma idonea in contanti, tale da poter coprire, se non l'intero, la maggior parte del necessario per l'acquisto di un podere. Viceversa trattò ed acquistò da Ughi Emilio (c. 83 fascicolo testi) su preliminare una casa in località "Bellaria" di Chianni dando un anticipo irrisorio; in questa occasione, in contrasto con quanto da lui asserito sul motivo del trasferimento in Toscana, si disinteressò completamente delle possibilità agricole del terreno, che non era coltivato da 3-4 anni, cioè da quando un incendio aveva distrutto le colture. A distanza di circa un mese, praticamente rimettendoci totalmente quanto aveva versato a titolo di anticipo, stipulò altro preliminare per l'acquisto del podere "i Terzini". Le foto in atti e le altre risultanze istruttorie (in particolare, per il mediatore Niccolai era una stambergia: c. 84) testimoniano che si tratta di un rustico che cade a pezzi, posto in luogo totalmente isolato, tra case abbandonate (c. 1525), e difficile da raggiungere. Le possibilità agricole del posto sono apparentemente nulle, se si esclude una coltura di olivi, ancora troppo giovani per dare frutti ed una piccola vigna malata. La casa non aveva energia elettrica né acqua, a differenza di quella di "Bellaria", ed il Valitutti riuscì solo a procurare l'acqua.

Appare evidente che, dal punto di vista della utilità, il Valitutti avrebbe fatto un ben magro affare rinunciando all'acquisto della proprietà in "Bellaria" per preferire "i Terzini", considerato anche che la prima era servita da luce ed acqua, era ben tenuta e più vicina al paese ed appariva, pertanto, ben più idonea ad ospitare la compagna dell'imputato in previsione della nascita di un figlio, che appariva quanto meno probabile se la coppia aveva effettuato delle apposite visite specializzate presso la Dott. Rosanna Viola di Milano. D'altra parte il motivo addotto dal Valitutti all'Ughi per non stipulare il rogito definitivo, cioè la necessità di trovare una casa più grande per ospitare anche la suocera in quanto il suocero era deceduto (v. teste Ughi a c. 83 retro esame testi) si è

an

- 30 -

rivelato un mero pretesto in quanto il padre e la madre della Castelnuevo risiedono tuttora a Lecco e godono ottima salute (v. nota 7.6.1978 della Compagnia C.C. Livorno a c. 1550 vol II fascicolo IV). E' certo, inoltre, che nel podere "i Terzini" il Valitutti non fece alcun lavoro al terreno ed alle colture ma solo la vendemmia (testi Girolami a c. 76 retro e Bini a c. 77 retro fasc. esame testi).

Queste considerazioni autorizzano dunque a pensare che il Valitutti non fosse affatto alla ricerca di un luogo utile per il soggiorno e per la vita normale, ma che cercasse un rifugio isolato, lontano da sguardi indiscreti, protetto e proteggibile. Sotto questo profilo il podere "Terzini" era l'ideale e la difesa era adeguatamente assicurata dalla presenza di tre mastodontici cani la cui pericolosità era vantata dal Valitutti (v. dep. teste Bini a c. 77 fascicolo esame testi). Il comportamento successivo al fatto è ancora testimonianza della sua compartecipazione: l'attesa sulla strada degli Archi, l'urgenza di acquisire notizie (né è prova il continuo ascolto della radio anche durante la vendemmia), il panico conseguente all'arresto del Meloni e la necessità di saperne di più andando a vedere il telegiornale, i progetti di fuga, la speranza che, nonostante tutto, potesse restare ignorata la sua partecipazione ed infine l'arresto. Il tutto risulta documentato in atti e non sembra possa essere contrastato dalla circostanza che il Valitutti abbia abbandonato il progetto di fuga. Egli, infatti, non era in grado di protrarre per molto tempo la latitanza, sia per le condizioni della Castelnuevo, alla quale appare profondamente legato, sia perchè probabilmente non sapeva dove recarsi e sia infine perchè, essendo dotato di sufficiente intelligenza, ben sicuro che gli altri non avrebbero affatto collaborato nella spiegazione dei fatti (e dal contenuto degli interrogatori di Messina, Monaco, Cinieri e Meloni emerge che tale convinzione era ben fondata), riteneva di poter limitare al massimo la sua responsabilità minimizzando, come ha fatto fin dal primo momento, il suo ruolo, previo accordo con la Castelnuevo che, ammesa subito ai colloqui o comunque altrimenti in contatto, ha assunto il compito, dall'esterno, di puntellare le dichiarazioni del convivente. Non appare di particolare pregio l'obiezione che il Valitutti, se colpevole, non avrebbe ammesso la sua presenza in via degli Archi

- 31 -

102

la mattina del 19 ottobre e la sua assenza a Livorno la sera del 18 dai suoi rapporti col "Messana": tutto ciò, invero, già risultava dagli accertamenti di Polizia Giudiziaria, che l'imputato non ha potuto contestare.


Non è senza importanza il fatto che la stessa Castelnuovo, assunta a verbale dal P.M., la prima volta si rifiutò di sottoscrivere il verbale stesso, essendosi resa conto di aver dichiarato circostanze che potevano essere anche in contrasto con quelle affermate dal suo compagno, con particolare ^{rispetto} alla asserita presenza del Meloni sulla via degli Archi. Che fosse proprio il Meloni, lo testimonia la reazione del Valitutti e della Castelnuovo al momento dell'arresto del Meloni medesimo; fu quello, anche per sostanziale ammissione di ambedue, il momento scatenante, il momento cioè in cui si resero conto che le indagini potevano arrivare fino a loro.

Viene così in considerazione la posizione dell'imputato Meloni. Costui è stato certamente un componente del gruppo eversivo e di ciò ne sono prova, oltre le risultanze del processo di Torino, sia scritti di suo pugno relativi alla pratica attuazione di una azione terroristica (v. ultima pagina reperto 5 in busta a c. 268 : "Formazione del Nucleo Combattente"), sia la sua costante presenza sui luoghi ove hanno agito i coimputati o dove gli stessi si sono riuniti, come si è via via sinora esposto, e comunque gli stretti rapporti coi medesimi (testi Garibaldi e Ferretti). In particolare, alla partenza del Faina e del Monaco da Genova una settimana prima del fatto, lo stesso Monaco ebbe esplicitamente a dire alla teste Ferretti che si sarebbe incontrato col Meloni e le chiese se voleva che gli portasse i saluti (testi Garibaldi a c. 47 retro e Ferretti a c. 52 retro esame testi). Puntualmente, infatti, il Meloni compare in Livorno, la sera prima del fatto, in compagnia del Faina e del Messana quando l'auto AMI 8 venne controllata dai Carabinieri e fu quindi presente alla cena "da Beppe" dove convennero anche Monaco, Cinieri e Gemignani; la sua autovettura Skoda venne ritrovata proprio a Cecina-Mare e la teste Quagliarini (c. 34 fascicolo esame testi) ha affermato di averla notata in prossimità dell'alloggio preso in locazione dal Faina; in detto alloggio è stato rinvenuto un pullover color grigio a lui appartenente (teste Garibaldi a c. 48 fascicolo esame testi); nei giorni immediatamente precedenti

- 32 -

103

il tentativo di sequestro fece in macchina il viaggio da Livorno a Milano e lì si fermò solo poche ore per ripartire poi verso Livorno sempre in macchina, evidentemente perchè aveva un qualcosa di estremamente importante da compiere e cui partecipare. Si inserisce a questo punto un episodio veramente significativo: l'auto FIAT 125 del Gemignani, concessa in prestito per tale viaggio, dopo aver superato di poco un casello dell'autostrada tra Viareggio e Pisa, si fermò in piena notte per un guasto importante (fusione del motore): il Meloni, lungi dal richiedere soccorso percorrendo il breve tratto che lo separava dal casello da poco superato, sparì nella notte, per ricomparire poi lungo l'autostrada stessa, ove venne raccolto da una pattuglia della Stradale (testi Prosperi a c. 79 e Fiorentino a c. 80 fascicolo esame testi), che lo condusse fin nei pressi dell'officina Del Sarto ove nel frattempo era stata ricoverata l'autovettura notata in stato di abbandono; manifestata fretta nel ritirare l'auto, dopo aver tentato inutilmente di proseguire nonostante la diffida di Del Sarto (c. 54 esame testi) fu costretto ad abbandonarla. Le contestazioni fatte al Meloni circa la inattendibilità delle spiegazioni fornite (avrebbe vagato per ore ed ore lungo l'autostrada alla ricerca di un distributore) hanno avuto come unico esito l'oltraggio nei confronti dell'interrogante P.M., poi più nulla, perchè da allora detto imputato non ha più risposto ai successivi interrogatori. Appare però certo, per quanto detto a proposito del Valitutti, che il Meloni la mattina del 19 ottobre rimase con questi in via degli Archi in attesa del ritorno di Messina e compagni col sequestrato e che dopo un paio d'ore si fece accompagnare alla Stazione FFSS di Pontedera; dopo avere praticamente abbandonato nella zona di Livorno la sua autovettura; soltanto la sera del 19 ottobre, evidentemente dopo essere ritornato a Milano, spedì all'Alfa Romeo con raccomandata n. 1274 (c. 117 vol. I fasc. I; c. 853 vol. I fascicolo III) quel certificato medico del Dr. Rainieri che si era affrettato a farsi rilasciare il pomeriggio del 17 precedente. E' certo, altresì, che la mattina del 20 si svolse tra il Meloni e la teste Ferretti (c. 16 retro e 52 fascicolo esame testi) una telefonata piena di sottintesi e di perifrasi perchè la donna aveva ormai capito il ruolo svolto da Meloni e compagni nel tentato sequestro di cui ormai aveva avuto notizia; il Meloni chiese ripetutamente notizie del Faina



- 33 -

104

(avendo ormai appreso dai giornali o dai mezzi radiotelevisivi che l'autista della Fiat 128 era sfuggito alla cattura) e, come già aveva fatto il Faina colla Garibaldi, chiese ospitalità nella casa che le due ragazze avevano in disponibilità in Via Luccoli a Genova, domandando espressamente alla Ferretti di procurargli le chiavi; venne però perquisita la sua abitazione di Milano la mattina del 20 ottobre e vennero rinvenuti tra l'altro, ben quattro quotidiani (la Stampa, Corriere ^{del} Sera, Il Giorno e L'Unità: ved. n. 4 del verbale perquisizione a c. 333 vol I fascicolo I) aperti nelle pagine dove venivano riportate le notizie del tentato sequestro Neri.

Accertati, dunque, i precisi collegamenti con gli altri componenti del gruppo e col Valitutti (tra l'altro il numero telefonico di reperibilità del Valitutti a Chianni, come si è sopraesposto, è stato trovato in possesso, oltre che del Messina, anche del Meloni), accertata la sua presenza in Livorno il giorno del fatto (dopo che ebbe a fare di tutto per potervi essere già il giorno prima), la sua fuga dopo gli avvenimenti, la inattendibilità delle sue dichiarazioni, non può farsi a meno di ritenere che il Meloni, come tutti gli altri, debba rispondere dei delitti che gli sono stati contestati in ordine al tentativo di sequestro ed agli altri reati connessi.

Quanto al Gemignani, la sua partecipazione è emersa solo nel corso della istruttoria ed a seguito di ulteriori avvenimenti.

Infatti era già noto il suo collegamento con il Meloni, reso evidente ed innegabile dall'episodio della autovettura Fiat 125; l'elemento riferito era, però, incerto potendosi prestare ad interpretazioni equivocate, anche perchè lo stesso Gemignani aveva fornito una versione diversa da quella del Meloni circa il possesso della Skoda. Successivamente, dai due distinti ritrovamenti di materiale esplosivo ed altro - di cui si è già esposto in narrativa - effettuati, su segnalazione di privati cittadini, da parte della Polizia e dei Carabinieri in Livorno il 10.12.1977, ritrovamenti sicuramente collegati per la presenza di elementi comuni (tra cui le impronte di prova dei timbri del Comune di Forno Canavese e del Sindaco Dott. Giancarlo Benso), è emersa la riferibilità contemporanea al Gemignani ed ai componenti del gruppo di "Azione Rivoluzionaria".

La riferibilità al Gemignani deriva dal rinvenimento di due appunti con ~~in~~ allegati alcuni doppioni di chiavi di due autovetture già

- 34 -

105

ricoverate nel garage presso il quale lavorava il Gemignani: a dire dei testi Bonelli (c. 82 esame testi) e Moscati (c. 85 esame testi) i duplicati furono sicuramente fatti durante il ricovero delle auto in quell'officina; la perizia grafica del prof. Vitalo —confermando quanto già risulta dal raffronto diretto con scritti dal Gemignani— ha attribuito a tale imputato la grafia dei due appunti, i quali contengono precisi elementi sulle abitudini di chi aveva la disponibilità delle auto e sui luoghi dove venivano lasciate in sosta. Vi è poi la borsa arancione da sub che conteneva armi ed esplosivo e che appartiene al Gemignani, essendo quella di cui lo stesso imputato ha sollecitato il recupero nella lettera acquisita agli atti perchè sequestrata durante la latitanza, nonché nella conversazione telefonica intercettata; anche il teste Scalici (c. 71 retro esame testi) ha confermato l'appartenenza al Gemignani di una borsa di quel colore e tipo.

La riferibilità al gruppo di "azione Rivoluzionaria" deriva dalla presenza, fra il materiale rinvenuto, della targa e della carta di circolazione relative alla autovettura FIAT 124 coupè appartenuta al Tenna Vincenzo il quale, sentito in merito, ha dichiarato alla Polizia di aver lasciato la targa medesima in un armadio a muro del noto alloggio di via Pisa 13 di Torino che insieme all'arredamento aveva nel settembre 1976 ceduto a Cinieri Salvatore, ed ha aggiunto innanzi al G.I. di Torino che vi aveva lasciato anche il libretto di circolazione della suddetta auto. Ciò appare confermato dal rinvenimento delle tre bombolette spray Beretta (che, è noto, si vendono a coppia), da cui mancava una del n.2; rinvenute invece nell'abitazione di Milano del Messana. E' infine da rilevare che le tessere in bianco dell'Alfa Romeo evidenziano una relazione col Meloni, che era un dipendente dell'Alfa Romeo.


Così stabilito uno stretto collegamento tra il Gemignani ed il gruppo eversivo, collegamento che —data la natura del gruppo stesso— evidentemente comprendeva la partecipazione ad imprese delittuose anche dinamitarde (la cheddite è stata l'esplosivo solitamente usato: c.1101 ss. vol. I fascicolo III), come è testimoniato dalla natura degli oggetti rinvenuti e del probabile uso dei duplicati di chiavi per impossessarsi di tali auto e servirsene per alcune di tali imprese, ha assunto nuova luce la posizione di tale imputato e gli accertamenti conseguenti sono stati proficui. Infatti sono emersi i frequenti con-

W

- 35 -

tatti del Gemignani con Meloni, Messina e tutti gli altri già da luglio alla trattoria "da Nello" (testi Raugèi a c.22 retro ss, Giannelli a c. 46 e Cappelli a c. 66 fascicolo esame testi) sino all'ultimo convegno al ristorante "da Beppe" la sera del 18 ottobre (teste Raugèi a c.22 retro e Bernardeschi a c. 81 fascicolo esame testi). Egli ospitò il Meloni (teste Raugèi) e ~~ex~~ verosimilmente il Cinieri (teste Giannelli a c. 46 e -in definitiva- lo stesso Cinieri a.c. 5 retro fascicolo interrogatori). Senza dubbio frequentò l'appartamento di Cecina-Mare sia perchè ivi fu rinvenuto un sacco a pelo (ved. n.1 verbale sequestro del 2.12.1977 a c. 698 vol.I fascicolo II) come quello che prima c'era nella sua abitazione di Piazza Magenta (o della Vittoria) e che nell'ultimo periodo sparì (teste Careddu 57 retro esame testi); sia perchè l'auto Skoda del Meloni, lasciata al Gemignani per una riparazione, fu notata da alcuni testi (Cami a c. 32 e Cempini a c. 33 fascicolo esame testi) ferma in territorio di Cecina, e in posizione di provenienza da Cecina-Mare, già alle 7 del 18 ottobre, quando cioè non poteva avercela portata il Meloni che a quell'ora era ancora nella zona di Viareggio - Madonna dell'Acqua (testi Del Sarto, Prosperi e Fiorentino).

A questo punto bisogna osservare che il progettato sequestro ad opera dei membri di "Azione Rivoluzionaria" era senz'altro diretto su persone che frequentavano il Tennis Club di Villa Lloyd di Livorno (Carlo Paterni, Alessandra Tavani, Ugo Romiti - per lui qualcuno dei Ghezzi -, Tito Neri, Luigi Neri): ciò emerge chiaramente dai nominativi annotati nel mezzo foglio dattiloscritto rinvenuto nel borsello del Messina, tutti frequentatori del Tennis Club, e dalla indicazione di auto da costoro usate esclusivamente o prevalentemente per ivi recarsi, nonché dall'annotazione del numero di telefono della abitazione della coppia Paterni - Tavani che non figurava sull'elenco ed era stato fornito solo a pochi amici o conoscenti del Tennis Club. I campi di Villa Lloyd erano frequentati da alcuni adepti del collettivo anarchico "Niente più sbarre", di cui era animatrice l'ex nazionale di tennis Monica Giorgi che a Villa Lloyd svolgeva l'attività di allenatrice, conosceva in pratica tutti i frequentatori ed aveva persino avuto il numero di telefono dalla Tavani. Dello stesso collettivo faceva parte il Gemignani, che era senz'altro in stretto contatto con la Giorgi e gli altri (ved. i



- 36 -

102

vari rapporti di Polizia e Carabinieri e le dichiarazioni dei testi Raugèi, Scalici e della stessa Giorgi). Appare quindi abbastanza agevole ritenere che Messina e compagni si siano potute procurare le notizie di cui al foglietto dattiloscritto tramite il Gemignani e quindi la Giorgi o qualcuno degli altri (ad es. Marco Marchetti che ebbe un assegno dal Faina per avergli venduto della merce, o da Scarlatti Manrico, di cui dopo si dirà), anche se non v'è prova di un accordo criminoso della Giorgi o di eventuali altri coi responsabili del tentato sequestro (ad es.: avrebbero potuto addurre un'azione dimostrativa contro gente facoltosa), e ciò nonostante l'evidente reticenza della Giorgi e degli altri sulla conoscenza di Faina e Messina ed il timore dimostrato dai testi Guzzardo e Cappelli nel confronto colla donna.

Lo stesso Cinieri ha dichiarato (c. 5 retro fascicolo interrogatori) che il Tito Neri gli era stato mostrato dall'amico di Livorno che l'aveva ospitato e che non ha inteso nominare.

A carico del Gemignani grava ancora la circostanza che egli si rese irreperibile il 9 novembre dopo cioè che venne a sapere dal Giannelli che la Polizia stava indagando sulle visite degli arrestati in quel locale e su chi frequentavano e soprattutto il giorno dopo che la Procura di Milano emise a carico di tutti gli altri ordine di cattura per costituzione di banda armata, in particolare a carico del Faina che, ormai da vari giorni sparito nel nulla, venne subito alla ribalta dei mezzi radiotelevisivi e giornalistici.

Con gli elementi di prova a carico ormai acquisiti si può affermare, senza timore di errore, che, se anche non v'è prova che il Gemignani abbia partecipato direttamente o comunque presenziato all'azione diretta al sequestro di Tito Neri, sicuramente ebbe funzioni di base, informatore e fiancheggiatore, fino ad assumere poi, ad azione fallita, la ulteriore funzione di punto di riferimento e di aiuto per il Faina. Infatti, indipendentemente da quanto da lui dichiarato come teste ed ormai non più utilizzabile, dagli accertamenti della Polizia (c. 704 vol. I fascicolo II) e dalle testimonianze della Raugèi (c. 23 retro) e dello Scalici (c. 70 retro) è emerso che, il giorno dopo il sequestro tentato, il Gemignani si allontanò da Livorno. Rimasto senza la sua autovettura perchè ferma con il motore fuso; con quella del Meloni egualmente inutilizzabile, sia perchè sospetta, sia

- 37 -

401

perchè ferma a Cecina Mare; senza potere utilizzare l'auto del Faina ormai presumibilmente ricercata e non essendo prudente per il Faina prendere un mezzo pubblico poichè le stazioni FFSS erano sorvegliate, § El Gemignani fu costretto a prendere a noleggio presso la "Maggiore" di Livorno una autovettura. Con questa, secondo quanto appreso dalla Raugèi, egli sarebbe stato intenzionato a recarsi a Roma per una manifestazione politica, ma la avrebbe lasciata a metà strada per risparmiare benzina e riprendendola al ritorno; allo Scalici, che pur poteva dargli in prestito qualche auto, addusse invece per telefono che si recava a Roma in treno a visitare una sorella malata e evidentemente non voleva testimoni. E', viceversa, più reale ritenere che l'imputato si sia servito della autovettura presa a nolo per accompagnare il Faina a Genova: in effetti si riscontra una quasi totale corrispondenza tra il chilometraggio percorso dall'auto (Km. 391) mentre era in possesso del Gemignani e quello intercorrente tra Livorno e Genova e viceversa; vi è inoltre ulteriore corrispondenza tra l'ora di noleggio dell'auto (ore 10,30 circa) e l'ora in cui il Faina effettuò la telefonata da Carrara alla Garibaldi (ore 12) nonché quella in cui il Faina stesso noleggiò quel giorno altra auto alla "Maggiore" di Genova (15,45), considerato il tempo occorrente a coprire il percorso Livorno-Carrara-Genova e l'intervallo di chiusura dell'autonoleggio in quest'ultima città.

Resta da esaminare la contestazione relativa al tentato omicidio in relazione al ferimento di Tito Neri ed ai colpi esplosi contro gli agenti ed il vigile Del Nista.

Il Monaco Angelo ha affermato che il colpo che ferì il Neri partì accidentalmente dall'arma da lui detenuta, mentre egli tentava di estrarla al sopraggiungere di un inquilino del palazzo (cioè il Liembruno) che stava scendendo le scale; il Cinieri, a sua volta, ha dichiarato che il colpo partì mentre il Monaco percuoteva il Neri col calcio della pistola sulla testa. A parte il significativo contrasto di tali versioni, a fugare ogni dubbio sulla intenzionalità del fatto, stanno gli accertamenti peritali, le dichiarazioni del Neri e del Liembruno e le circostanze in cui fu esplosa il colpo. Si osserva, infatti, che anzitutto è rimasto escluso che si sia trattato di un colpo di rimbalzo, e su ciò sono concordi sia la perizia balistica del prof. Vitolo sia quella medica-legale del prof. Bargagna; lo testimonia

- 38 -

log

la condizione del proiettile repertato che mostra delle deformazioni essenzialmente laterali compatibili con l'impatto contro le parti ossee (apofisi spinosa della terza vertebra cervicale e clavicola sinistra) intaccate dal proiettile stesso; l'esistenza di frammenti di materiale radiopaco attribuibili, a parte del proiettile, rilevabili nei radiogrammi lungo il tramite; in relazione alla posizione del Neri al momento in cui fu attinto dal proiettile e alla sede della relativa ferita ed al tramite (in regione cervicale, diretto in basso, in avanti verso sinistra), nonché in considerazione della rilevata assenza di anomalie all'oggi che possano far pensare all'impatto diretto su corpo duro tale da creare le condizioni principali per il rimbalzo, è giocoforza ritenere che il giovane fu colpito per azione diretta del proiettile.

E' altresì da escludere che si sia trattato di un colpo esploso accidentalmente, come hanno inteso sostenere — sia pure con versioni diverse — Monaco e Cinieri. Invece, dal punto di vista tecnico, l'arma, cioè la Beretta cal. 9 da cui partì il colpo, si presenta del tutto priva di difetti e, per la esplosione del colpo, è risultato che occorre una pressione, concentrata sul grilletto, di oltre 4 Kg: si tratta dunque di un'arma che ha una sua precisa caratteristica e cioè esplose il colpo solo dietro sollecitazione diretta e notevole, mentre tale non può essere il contatto accidentale del grilletto contro un indumento o contro la mano del possessore della pistola. E' stata altresì considerata la ipotesi della esplosione del colpo per sollecitazione violenta contro il calcio dell'arma, poiché risulta che Tito Neri, nella colluttazione conseguente alla aggressione e nel tentativo di resistere a coloro che volevano legarlo e sequestrarlo, fu violentemente colpito al capo con corpi contundenti che probabilmente erano le pistole impugnate per la canna. La perizia balistica ha però accertato che la pistola in esame, per le sue caratteristiche di costruzione e di funzionamento, non esplose il colpo se pure vi sia una sollecitazione diretta e violenta sul calcio.

Alle considerazioni tecniche sopra esposte, si aggiungono quelle di fatto e di diritto, ai fini della configurazione giuridica della azio-

ne.
Questa parte lesa ha spiegato quale era la sua posizione al momento in cui avvertì di essere stato colpito; si trovava sdraiato a

terra, supino, con la testa leggermente rialzata a circa un metro dal portone di ingresso ed era stato ivi trascinato per qualche metro dalla base degli scalini dell'androne subito dopo che il Liumbruno era scomparso. Da ciò appare evidente che la posizione del leso e la traiettoria del colpo, o meglio la direzione del colpo desunta dal tramite -sopra descritto- tra il foro di ingresso e la posizione di arresto, nonché il momento dello sparo testimoniano della volontarietà del ferimento. In sostanza si può affermare che, date le condizioni spiegate, il ferimento non potè essere che un atto specificamente voluto ed eseguito. Del resto, la decisione di por termine alla azione liquidando la vittima, ipotesi già evidentemente prevista nelle possibilità di svolgimento dal momento che gli autori -sebbene in tre persone- si presentarono armati di tutto punto, è del tutto compatibile con la situazione che si presentava ai criminali ed anzi ne è motivata. Infatti la vittima aveva opposto valida resistenza e, nonostante che fossero in tre ad aggredire una persona di complessione fisica certamente non eccezionale, non erano riusciti a ridurla alla impotenza e nemmeno al silenzio: il tentativo era fallito, o comunque stava per fallire, anche per l'intervento di un inquilino dello stabile (il Liumbruno) che, vista la scena, stava per risalire precipitosamente le scale; dall'esterno provenivano suoni di clacson del complice che aveva notato passare la Volante della Polizia; i tre malviventi, una volta che la vittima non era stata subito tramortita dal pugno iniziale sferrato verosimilmente dal Cinieri ed anzi aveva opposto un'imprevista reazione che non era stata troncata dall'uso di colpi contundenti, avrebbero potuto essere riconosciuti e, con perfetta logica criminale e con fredda determinazione, decisero la eliminazione di Tito Neri; se poi non gli spararono nuovamente, ciò si deve al fatto che il giovane rimase subito paralizzato o forse non ne ebbero neppure il tempo. E che il colpo sparato fosse idoneo a cagionare l'evento voluto, non può esservi alcun dubbio, poiché, se ancora oggi il mancato rapito è vivo, ciò è dovuto al concorso di fattori certamente eccezionali per cui il colpo, pur sfiorando parti vitali, non le lese definitivamente.

La rubrica finale deve essere integrata colle lesioni accertate dalla perizia medico legale.

Si aggiunga poi che deve egualmente mantenersi nei confronti dei pre-
senti la imputazione di tentato omicidio rubricata in relazione

- 40 -

diretta esplosione dei colpi contro gli agenti intervenuti e contro il vigile urbano Del Nista. Le dichiarazioni rese in proposito, aderenti alle modalità degli specifici episodi esposti nella narrativa di fatto cui qui si fa integrale riferimento, appaiono inequivocabilmente, chiarire le intenzioni degli imputati i quali, correndo il pericolo di essere bloccati, così intendevano liberarsi di ogni ostacolo che si frapponeva alla loro fuga o -per il Del Nista- supposto tale.

La perizia balistica Vitolo, confermando con indagini chimiche quanto già rilevato dopo pochi giorni dal perito della Procura di Torino Cav. Nebbia, ha accertato sostanzialmente che colpi furono esplosi, oltrechè dalla Beretta cal. 9 del Monaco, anche della 'Luger del Messana, dalla Beretta 7,65 e dalla pistola Browning rinvenute sull'auto Fiat 128. Non rileva che i guanti di paraffina fatti dalla Polizia agli imputati abbiano dato esito insoddisfacente o negativo, sia perchè fu loro consentito inopportuno di lavare le mani (e persino furono loro prima rilevate le impronte digitali), sia perchè sull'auto vi era abbondanza di guanti (di pelle o gomma) alcuni dei quali hanno anche dato reazione positiva. Non rileva neppure quale dei malviventi abbia sparato al Tito Neri o -durante la fuga- alla Polizia ed al vigile Urbano perchè le modalità dei fatti e la fredda determinazione mostrate evidenziano che erano mossi da un intento comune.

Al Gemignani ed al Valitutti il tentativo d'omicidio è stato imputato ai sensi dell'art. 116 C.P. e identica posizione deve attribuirsi al Meloni, che sostava col Valitutti sulla via degli Arcidi in attesa che i partecipanti all'azione diretta ivi conducessero la vittima destinata, con conseguente modifica della rubrica finale. Invero, promesso che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, per attribuire al concorrente il reato più grave o diverso commesso dagli esecutori materiali si richiede il c.d. nesso di causalità psichica, cioè la rappresentabilità alla psiche del concorrente stesso nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, si osserva che il tipo di reato concordato e voluto (sequestro di persona a scopo di estorsione) ed la personalità degli esecutori materiali (appartenenti ad ^{un} gruppo eversivo che si era reso protagonista di vari attentati) fanno ritenere che Valitutti, Gemignani e Meloni ben sapessero che tali esecutori agissero armati (ed in realtà avevano un

- 41 -

vero e proprio arsenale) e potessero ben rappresentarsi che si sarebbe potuto far uso delle armi contro la vittima, che era un giovane sportivo che avrebbe verosimilmente opposto (come oppose) accanita resistenza, o contro l'egualmente prevedibile intervento della polizia o eventualmente di altri, dato che il sequestro veniva compiuto in pieno giorno ed in zona piuttosto centrale.

Quanto ai reati da I) a N), dipendenti dal ritrovamento del materiale di vario genere rinvenuto a Livorno il 10.12.1977 da Polizia e Carabinieri, nonché dalle conseguenti indagini di Polizia Giudiziaria, sulla provenienza furtiva di quello specificamente indicato alle lett. M) ed N), la dimostrata appartenenza del materiale ad "Azione Rivoluzionaria" e gli specifici collegamenti (già evidenziati) con Cinieri, Messina, Gemignani e verosimilmente Meloni, consentono di attribuire i reati in questione a tali imputati nonché al Monaco, al Faina ed al Valitutti.

Le imputazioni a carico della Meloni Chiara e del ^{scandalo} ~~scandalo~~ originario da palese mendacio ~~alle~~ dichiarazione dei medesimi rese come testi su circostanze rilevanti inerenti al procedimento.

Secondo le attendibili dichiarazioni rese dalla Garibaldi al Nucleo Investigativo Carabinieri di Milano il 14.10.1977 (c. 448 vol. I fascicolo I), al P.M. ed a questo G.I., la Meloni Chiara, dopo averle insistentemente richiesto per telefono un incontro diretto per parlare in quanto sospettava che l'apparecchio fosse sotto controllo, la stessa mattina del 24 ottobre a Genova le rivelò -tra l'altro- che conosceva il Meloni Sandro e che aveva appreso dal proprio convivente del progetto di un sequestro di persona e che "i ragazzi" avevano a disposizione lire 10 milioni e due appartamenti a Livorno (di cui uno per il sequestro e l'altro per le riunioni). Tali confidenze sono state negate dalla Meloni Chiara, la quale non ha però saputo spiegare il perchè della sua richiesta insistente di avere un colloquio di persona colla Garibaldi e perchè mai le disse di sospettare che il telefono era sotto controllo; è, invece, manifesto che la Meloni intendesse prendere delle precauzioni per evitare che orecchie indiscrete potessero ascoltare particolari compromettenti per il suo convivente. D'altra parte è impensabile, nè ve ne sarebbe motivo, che la Garibaldi avesse inventato la confidenza, anche in considerazione della collaborazione sin dall'inizio data agli inquirenti.

La rubrica finale dell'imputazione ascritta alla Meloni deve essere



- 42 -

113

opportunamente integrata.

Quanto allo Scarlatti, va premesso che con nota 1.3.1978 la Compagnia Carabinieri di Livorno ha comunicato (c. 1286-1287 vol II fascicolo IV) che, nel corso di una perquisizione a costui fatta nel giugno 1977, gli fu sequestrata un'agendina, su una pagina della quale, preceduto da una cancellatura, v'era annotato il numero di telefono 6458202 e l'indicazione L-ME-VE-(20), e che si trattava di un numero della rete urbana di Milano in uso alla convivente del Messana Vito, Albani Anna Maria. Lo Scarlatti, assunto come teste su tale circostanza che poteva chiarire ulteriormente i rapporti del Messana coll'ambiente di Livorno, dove era maturato ed era stato tentato il sequestro di persona, ha negato di conoscere il Messana ed ha dato risposte del tutto vaghe sul numero di telefono in questione (c. 61 esame testi); tratto in arresto provvisorio ai sensi dell'art. 359 C.P.P. e nuovamente assunto come teste (c. 69 esame testi), ha imbastito la storia di un incontro in una trattoria del centro di Milano con una "compagna" a nome "Anna", storia che di per se non è parsa inattendibile e che ha condotto alla sua scarcerazione. L'Albani l'ha però smentito del tutto, negando di conoscerlo, di avere potuto dare il numero di telefono ad alcuna modalità narrate dallo Scarlatti, di essere una "compagna" in quanto non interessata alla politica e dichiarando, infine, di essere solita fare uno spuntino al bar o in una trattoria della periferia di Milano. Da qui l'incriminazione dello Scarlatti per falsa testimonianza e la donna ha mantenuto la sua versione anche in sede di confronto. E' apparso, però, che qualche particolare indicato dallo Scarlatti sull'"Anna" (come l'impiego in una ditta farmaceutica di Milano, il colore degli occhi e dei capelli) è veritiero: ne deriva che il medesimo o l'aveva effettivamente vista, ma in circostanze del tutto diverse da quelle da lui indicate (evidentemente per occultare la sua conoscenza col Messana) e nelle quali l'Albani non aveva notato lo Scarlatti, oppure anche che ne aveva avuto la descrizione dallo stesso Messana o da persona con questi in contatto.

La competenza per materia e territorio appartiene alla Corte d'Assise di Livorno

* 43 -

116

P. Q. M.

Il G.I. ;*


visto l'art. 374 C.P.P. sulle richieste parzialmente conformi del P.M.; dichiarata chiusa la formale istruzione; ordina il rinvio a giudizio di Cinieri Salvatore, Monaco Angelo, Messina Vito, Meloni Sandro -tutti in stato di custodia preventiva-, Valitutti Pasquale Maria, Faina Gianfranco -latitante-, Gemignani Roberto -latitante-, Meloni Chiara e Scarlatti Manrico innanzi alla Corte d'Assise di Livorno perchè rispondano dei reati loro rispettivamente ascritti, così modificate ed integrate le imputazioni seguenti:

B) all'espressione "per aver compiuto il Cinieri, il Monaco, il Messina, il Meloni ed il Faina, con più azioni etc." deve sostituirsi quella "per aver compiuto il Cinieri, il Monaco, il Messina ed il Faina, con più azioni etc."; all'espressione "Tito Neri, colpito da un colpo di arma da fuoco al collo, ed esplodendo etc." deve sostituirsi quella "Tito Neri, colpito da un colpo di arma da fuoco alla regione nucale (che gli procurava lesioni guarite in giorni 90 con probabile indebolimento permanente del sistema nervoso centrale), ed esplodendo etc."; all'espressione "reato diverso da quelli concordati e voluti dal Valitutti e dal Gemignani con gli altri etc." deve sostituirsi quella "reato diverso da quelli concordati e voluti dal Meloni, dal Valitutti e dal Gemignani con gli altri etc.";

C) all'espressione "taceva fatti sui quali le veniva chiesto di rispondere e che erano a sua conoscenza" deve seguire quella "in particolare negando di aver confidato a Garibaldi Nadia che conosceva il Meloni Sandro e che aveva appreso dal Monaco Angelo del progetto di sequestro di persona e di alcune modalità relative".

Livorno 24/7/1978

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(DR. CARLO DE PASQUALE)




IL CANCELLIERE
(VITO FERRARA)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
0561 24.7.78
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Livorno, 11-10-80
N. Cancelliere

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

ti gli atti del procedimento penale a carico di
Messana Vito ed altri, imputati come in atti, osserva:
Imputati Messana Vito, Monaco Angelo, Cinieri Salvatore, sono stati
presi in arresto nella quasi-flagranza del reato di tentativo di
sequestro di persona e dopo che era stato esploso un colpo di pistola
in direzione della nuca di Tito Neri ed altri colpi, durante la fuga,
in indirizzo di un vigile urbano e dell'autovettura della Polizia
che operava l'inseguimento.
La partecipazione dei tre al tentativo di sequestro e quindi a tutti
i fatti delittuosi anteriori e successivi, è già emersa evidente nel
corso del dibattimento celebrato a loro carico per detenzione di armi
militari e da guerra.
In ogni caso, Monaco Angelo è sostanzialmente confessso e ha dichiarato
che il fine del sequestro rimasto allo stato di tentativo era quello
di estorsione. Egli stesso ha affermato di aver compiuto il delitto
perché gli era stata promessa una somma di danaro, escludendo peraltro
di avere conoscenza della esistenza di motivi politici del gesto. Ha
anche ammesso di avere esploso il colpo che ha attinto al capo la
vittima, assumendo peraltro, al fine di limitare la sua responsabilità,
che si trattò di un colpo partito accidentalmente nel tentativo di
estrarre l'arma nel momento in cui si accorse del possibile intervento
di un inquilino che stava scendendo le scale della abitazione.

= 2 =

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

Neri Salvatore, per sua parte, ha riconosciuto di essere responsabile di un tentativo di aggressione a Tito Neri, motivato peraltro da ragioni di avversità politica e finalizzato ad un preciso intento lesivo nei confronti della persona, esplicitamente affermando che la azione fu condotta "per dare una lezione al fascista Tito Neri". Non ha voluto peraltro fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità del gesto né rispondere alle contestazioni mossegli. Che si sia trattato in realtà di un tentativo di sequestro a scopo di estorsione, appare chiaro solo che si consideri che Tito Neri non ha mai svolto in questa città od altrove attività in campo politico, neppure a livello locale o di enti pubblici, né risulta che abbia mai preso posizione a favore di iniziative mosse da partiti politici. Senza possibilità di smentita si può affermare che il sequestrando è sempre stato un apolitico. Ricavano, dunque, assolutamente, le condizioni perché verso la persona Tito Neri si indirizzassero azioni punitive generate da odio o amore politico. Inversa sussistevano tutte le condizioni per un sequestro di persona a scopo estorsivo trattandosi di un giovane componente di una delle famiglie più facoltose di Livorno (se non della più facoltosa) e pertanto con altissimo potenziale economico da potere sfruttare con un economico ricatto.

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

completamento delle considerazioni espresse circa la identificazione del reato che era nelle intenzioni degli imputati di compiere, vi sono reperti obiettivi che confermano la sussistenza del tentativo di sequestro a scopo di estorsione.

mediatamente dopo la aggressione venne usato un tampone, evidentemente predisposto in tal senso, che aveva la funzione di riempire la bocca della vittima ed essere tenuto fermo con nastro adesivo. Il tampone venne in effetti ritrovato per terra nel portone ove si verificò la azione, risultava macchiato di sangue, evidentemente uscito dalla bocca del Neri, cui, nel tentativo, fu avulso un dente. Al momento in cui avvenne il ricovero in ospedale, il Neri aveva anche alcuni giri di nastro adesivo intorno al collo.

gli oggetti, sicuramente di appartenenza degli arrestati, fu poi rinvenuta una bomboletta contenente spray soporifero, numerosi pezzi di corda, cerotti e nastro adesivo. Nel portabagagli dell'autovettura usata, fu rinvenuto un capace sacco di tela robusta, normalmente usato per il trasporto della carta e che portava il marchio della Repubblica Federale Tedesca. In ogni caso, le modalità della azione appaiono del tutto inconciliabili con la intenzione di compiere una spedizione punitiva poiché se questo fosse stato il fine, evidentemente vi sarebbe stato un diverso comportamento. Sulla base delle contestazioni mosse agli imputati per fatti avvenuti in Livorno (e di cui è prova in atti) si può affermare che il gruppo fosse un gruppo esperto in questo tipo di spedizioni che si concludevano con il legamento con armi alle gambe delle vittime. Se avessero voluto comportarsi allo stesso modo con il Neri, lo avrebbero senz'altro fatto, sparandogli nelle gambe od al corpo, senza necessità di venire a colluttazione. Avendo gli imputati, Messana Vito ha rifiutato di rendere dichiarazioni sul corso della istruttoria, ma la sua partecipazione ai fatti emerge

= 4 =

*Procura della Repubblica - Livorno*

... R. G.

Livorno,

Il P. M.

assoluta certezza dall'esito del dibattimento già celebratosi a*...
carico per il reato di detenzione illegale di armi. Già in quella
le apparve del tutto chiaro che quanto veniva dichiarato era frutto
tentativo diretto a furviare i giudici. Qui si deve aggiungere quanto
lora non fu contestato all'imputato perché estraneo a quegli atti
processuali e cioè che nella borsa contenente le armi, proprio da lui
sciata nel portone dello stabile dove i tre trovarono rifugio, oltre
le armi, vi erano anche un appunto dattiloscritto dal contenuto non
quivoco, poiché vi erano indicati i nominativi di persone e descritte
loro abitudini e le targhe delle autovetture usate abitualmente
ra queste era indicata anche l'auto di Tito Neri) a comprova del
ano preordinato alla scelta della persona.

responsabilità per la partecipazione al fatto emerge chiara dalle di
chiarazioni dei testi Tirinato Vito, Socci e Garofalo.

anto agli altri imputati, la cui incriminazione è avvenuta solo suc
ssivamente, deve premettersi una considerazione di carattere generale:
ne risulta da indagini esperire a Milano e Torino ed il cui esito
sulta trasfuso negli atti processuali in esame, era stato costituito
gruppo che si qualificava come "azione rivoluzionaria".

sto gruppo terroristico già all'epoca del sequestro Neri aveva
rendicato numerosi attentati alle persone ed alle cose, mediante
antini dattiloscritti. Di questo gruppo facevano parte il Cinieri,
Monaco, il Messana, ma anche tale Faina Gianfranco, professore della
versità di Genova, Meloni Sandro, dipendente dell'Alfa Romeo di Arese,
in Pinones e Di Napoli Attilio, questi ultimi due deceduti a seguito
un fallito attentato e, nella zona di Livorno e vicinanze, Gemignani
erto e Valitutti Pasquale. Non è dato sapere, soprattutto perché non
eressa ai fini del presente procedimento, se il Vali'utti ed il
ignani ebbero a partecipare direttamente od indirettamente a fatti

= 5 =

*Procura della Repubblica - Livorno*

5

R. G.

Livorno,

Il P. M.

... cui questo Ufficio non procede. Per certo, però, si può dire che
... storo ebbero parte rilevante nelle azioni compiute a Livorno, come
... ccessivamente sarà dimostrato.

... anto al Faina si può senza dubbio affermare che egli fosse a bordo
... lla autovettura che si trovava in sosta avanti al portone del Neri
... ntre gli altri tre operavano il tentativo di sequestro. Se riuscì
... fuggire fu solo perché ebbe l'avvedutezza di non unirsi agli altri
... momento in cui fu abbandonata la macchina. Peraltro all'interno
... ll'auto sono stati trovati oggetti che sono sicuramente di sua
... stinenza: un paio di occhiali da vista con lenti di gradazione cor=
... spondente a quella del Faina, risultante da certificato di visita
... r uso patente (f. 163 e segg.) e del burro di cacao renvenuto al=
... interno di un borsello. Risulta da testimonianza resa da Garibaldi
... ia che l'imputato era solito fare uso appunto di burro di cacao
... ntro la screpolatura delle labbra.

... l'atto dell'arresto, inoltre, il Messina indossava un giaccone di
... luto a coste di tipo cacciatore che corrisponde per esatto riconoscim=
... to al capo acquistato dal Faina in Chianni, come poi si dirà a proposi=
... delle prove a carico di Valitutti. E che proprio il Faina fosse in
... sesso di detto giaccone è provato dalle dichiarazioni di Garibaldi
... ia che su tale punto è stata estremamente precisa.

... ordo dell'autovettura abbandonata dai banditi in fuga vi erano
... ltre alcune chiavi di cui una ~~ex~~ relativa ad appartamento preso
... locazione dal Faina in Quiliano nell'agosto-settembre 1977 ed
... ra di appartamento preso in locazione in Cecina Mare nel settembre
... lo stesso anno.

... sia stato proprio il Faina a prendere in locazione questo ultimo
... artamento, risulta dai dati rilevati dal documento esibito al teste G

= 6 =

*Procura della Repubblica - Livorno*

6

R. G.

Livorno,

Il P. M.

uzzardo ed alla proprietaria dei locali Rossi Flora e per tale stato identificato dalla stessa Rossi e dalla teste Quagliierini. locazione dell'appartamento in questione appare rilevante, sia per provare la presenza in zona decentrata rispetto a Livorno del gruppo, sia per provare i legami del Faina con gli altri, poiché è certo che ivi furono notati il Monaco ed il Messana. identemente l'appartamento di Cecina-mare era il luogo di appoggio e di convegno del gruppo in Toscana e fu locato al momento di decretare il piano già preparato nelle linee generali durante il soggiorno a Livorno del Monaco, del Cinieri e del Messana che qui trattennero nel periodo giugno/settembre ad intervalli piuttosto brevi come risulta dalla testimonianza del gestore del ristorante frequentato da loro e da altri di Livorno (Geminiani e Monica Giorgi), il resto la prova della presenza a Livorno e dell'accordo con gli esponenti del gruppo emerge per tabulas da un accertamento operato dai Carabinieri la sera prima del fatto, quando una autovettura AMI targata TR, sicuramente appartenente al Faina, venne fermata per controllo sul viale tra Ardenza ed Antignano. I Carabinieri accertarono che a bordo si trovavano il Faina, il Monaco ed il Meloni Sandro. I tre, con tutta probabilità si stavano recando a cena presso il ristorante "da Beppe" ad Antignano dove poi si incontrarono con il Geminiani e con gli altri due (Monaco e Cinieri), secondo le dichiarazioni di Raugei Robertaw, convivente del Geminiani. Non può prescindersi dal fatto obiettivo da porre a carico del prevenuto, che costui si rese irreperibile immediatamente dopo il fatto ed il giorno dopo, verso le 12 telefonò alla Garibaldi Nadia dicendo che si trovava a Carrara, che aveva bisogno di aiuto ("mi trovo nei pasticci") chiedendole di recarsi a Genova ove la stessa Garibaldi poteva offrire agli momentaneamente un rifugio sicuro che egli sapeva poter servi-

= 7 =

Procura della Repubblica - Livorno

R. G.

Livorno,

II P. M.

anche da recapito per il Meloni.

Del resto, il riscontro obiettivo di quanto dichiarato dalla Garibaldi emerge dagli accertamenti compiuti dal Giudice Istruttore che ha acquisito la prova che il giorno dopo il tentativo di sequestro, il Faina noleggiò a Genova una autovettura, in sostituzione di quella fino ad allora usata.

Da allora non si sono più avute notizie dell'imputato, se non perché costui ritenne opportuno uscire definitivamente dalla vita della Garibaldi salutandola al telefono.

Infine, dalle dichiarazioni della teste Garibaldi risulta che il Faina partì da Genova con il Monaco, diretto in Toscana. Di questo viaggio Garibaldi parlò con Meloni Chiara, convivente del Monaco, apprendendo così che scopo del viaggio stesso era quello di attuare un sequestro. Quanto alla posizione dell'imputato Valitutti, essa risulta già chiaramente delineata nei vari provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore a seguito di varie istanze per scarcerazione e per concessione di libertà provvisoria presentate dal prevenuto e dai suoi difensori.

Di là degli elementi materiali di prova a carico, in ordine alla conoscenza ed alla partecipazione, sta la palese inattendibilità delle dichiarazioni del Valitutti sulle ragioni della sua presenza sulla strada degli Archi in Livorno la mattina del tentativo di sequestro. È del tutto evidente che la funzione del veicolo dell'imputato era quella di provvedere all'occultamento ed al trasporto della vittima e ben si prestava per queste finalità.

Del resto basti osservare che altrimenti non vi sarebbe stata necessità di adoperare il furgone per venire a Livorno, avendo il Valitutti a sua disposizione la autovettura Volkswagen che certamente gli avrebbe consentito un viaggio più comodo, sia perché il furgone creava non pochi problemi di transito sulle strade impossibili che conducono al podere di Chianni

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

dichiarazioni imputato) e sia anche per evitare disagi alla
stelnuovo (la cui presenza del resto appare molto dubbia) e costituisce
elemento su cui si basano considerazioni difensive, frutto di una
visione dei fatti indubbiamente concordata).

dunque è vero ~~che~~ - come è vero - che la scelta del furgone non
casuale e che la presenza del Valitutti appariva indispensabile
nto che il Messina addirittura si preoccupò di far rinviare la
issione del furgone presso l'Ispettorato della Motorizzazione),
el tutto logico ~~per~~ ritenere che egli dovesse essere pienamente
sapevole e consenziente con quanto erano diretti a compiere i
i amici. Costoro, per quanto possano essere ritenuti carenti dal
to di vista organizzativo (e vedremo che questa carenza è bilanciata
na fredda determinazione all'uso della violenza criminale) certamente
potevano mai pensare ~~che~~ di potersi presentare all'ignaro Valitutti
li aspettava fiducioso sulla via degli Archi, portandogli in dono
Neri ~~racchiuso~~ in un sacco postale!

occorre infatti particolare esperienza in materia per sapere che
il buon esito di un sequestro di persona, non occorre soltanto organiz=
il rapimento e la fuga, ma occorre ~~preparare~~ predisporre un rifugio
ro. Senza tutto questo non poteva neanche pensarsi ad un sequestro
ersona e da qui la funzione del Valitutti e la sua estrema rilevanza
economia della intera azione.

idente che i suoi complici non potevano portarlo con sé e forse
utato neanche si sarebbe prestato ad una azione diretta, anche perché
a fisionomia è facilmente identificabile e la sua costituzione fisica
li consente di muoversi con la dovuta agilità. Ma è altrettanto vero
gli dovette partecipare necessariamente alla programmazione del
dal momento che poteva offrire (e vi è anche il fondato sospetto

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

addirittura li abbia procurati) i mezzi e le condizioni per il compimento del reato.

Utilmente il Valitutti ha cercato di nascondere ogni suo rapporto con il Faina. Secondo le sue dichiarazioni costui gli sarebbe stato tutto sconosciuto. Viceversa risulta incontestabilmente in atti che i due ben si conoscevano, essendo stati visti insieme in Chianni, e del resto il Faina fece anche l'acquisto di un giaccone che pagò con un assegno di conto corrente a lui stesso intestato.

È altresì senza rilievo il fatto che il Valitutti sia stato visto in un ristorante di Via Ernesto Rossi di Livorno (Da Nello) nel luglio 1977 e cioè da quando cominciarono a frequentarlo anche i coimputati Messina, Faina e Meloni e dove andava abitualmente l'altro coimputato Gemignani Roberto.

Aggiunga, a completamento del quadro, che la sera prima del tentativo di sequestro, il Valitutti si trovava a Livorno, a bordo della sua vettura Volkswagen in compagnia, a suo dire, di un individuo che è identificato in Cinieri Salvatore.

È accennato al fatto che vi sono elementi di giudizio tali da ritenere che il Valitutti si fosse trasferito in Toscana proprio in previsione del sequestro.

Corre infatti considerare le vicende relative all'acquisto del bene. Egli infatti vendette una casa di sua proprietà a Milano ricavò una somma idonea in contanti, tale da potere coprire, se all'intero, la maggior parte del necessario per l'acquisto di un bene. Viceversa trattò ed acquistò su ~~viva~~ preliminare una casa in località Bellaria di Chianni dando un anticipo irrisorio. In questa occasione ~~non~~ si disinteressò completamente delle possibilità di riciclaggio delle piccole proprietà acquistate. A distanza di circa un mese, eticamente rimettendosi totalmente quanto aveva versato a titolo

*Procura della Repubblica - Livorno*

10

P. G.

Livorno,

Il P. M.

aticipo, stipulò altro preliminare per l'acquisto del podere
ini. Le foto in atti testimoniano che si tratta di un rustico
cade a pezzi, posto in luogo totalmente isolato e difficile
aggiungere. Le possibilità agricole del posto sono apparentemente
e, se si esclude una coltura di olivi, ancora troppo giovani per
frutti ed una piccola vigna malata. La casa; come si è detto con
nenti e tetto cadenti, non ha energia elettrica né acqua.
re evidente che dal punto di vista della utilità, il Valitutti
bbe fatto un ben magro affare rinunciando all'acquisto della
rietà in Bellaria; per preferire i Terzini, considerato anche
la prima era servita da luce ed acqua, era ben tenuta e più
na al paese. Appariva pertanto ben più idonea ad ospitare la
agna dell'imputato in previsione della nascita di un figlio.
te considerazioni autorizzano dunque a pensare che il Valitutti
fosse affatto alla ricerca di un luogo utile per il soggiorno e
la vita normale, ma che cercasse un rifugio isolato, lontano da
rdi indiscreti, protetto e proteggibile. Sotto questo profilo il
re Terzini era ~~W~~ l'ideale e la difesa era adeguatamente assicurata
a presenza di tre mastodontici cani la cui pericolosità era
ata dal Valitutti (v. deposizione teste Bini).
omportamento successivo al fatto è ancora testimonianza della
ecipazione al fatto. La attesa sulla strada degli Archi, la urgenza
quisire notizie (ne è prova il continuo ascolto della radio anche
ate la vendemmia) il panico conseguente all'arresto del Meloni
necessità di saperne di più andando a vedere il telegiornale,
oggetti di fuga, la speranza che, nonostante tutto, potesse restare
rata la sua partecipazione ed infine, l'arresto. Il tutto risulta
mentato in atti e non sembra possa costituire argomento difensivo
ircostanza che il Valitutti abbia abbandonato il progetto di

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

a. Egli, infatti, non era in grado di protrarre per molto tempo la
ritenza, sia per le condizioni della Castelnuovo, sia perché
abilmente non sapeva dove recarsi e sia infine perché, essendo
ato di sufficiente intelligenza, ben sicuro che gli altri non
ebbero affatto collaborato nella spiegazione dei fatti, riteneva
poter limitare al massimo la sua responsabilità minimizzando,
e ha fatto fin dal primo momento, ~~in~~ il suo ruolo, previo accordo
la Castelnuovo che, dall'esterno, aveva il compito di convalidare
sui assunti.

é senza importanza il fatto che la stessa Castelnuovo, assunta da ~~questo~~
Questo Ufficio, la prima volta si rifiutò di sottoscrivere il verbale,
endosi resa conto di aver dichiarato circostanze che potevano es-
e anche in contrasto con quelle affermate dal suo compagno.

particolare ci si riferisce alla asserita presenza del Meloni sulla
degli Archi. Che fosse proprio il Meloni, lo testimonia la reazione
Valitutti e della Castelnuovo al momento dell'arresto del Meloni
esimo. Fu quello, per pacifica ammissione di ambedue, il momento
tenante, il momento cioè in cui si resero conto che le indagini
evano arrivare fino a loro.

ne così in considerazione la posizione dell'imputato Meloni.

lui é stato certamente un componente del gruppo eversivo e di
ne sono prova sia scritti di suo pugno relativi alla pratica
azione di una azione terroristica, sia la sua costante presenza
luoghi ove hanno agito i coimputati o dove gli stessi si sono
niti.

a partenza del Faina e del Monaco da Genova, lo stesso Monaco
e esplicitamente a dire che si sarebbe incontrato col Meloni e
esse alla teste Ferretti sa voleva che gli portasse i saluti.
tualmente, infatti, il Meloni compare in Livorno, la sera prima del

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

...tto, in compagnia del Faina e del Messina quando l'auto AMI 8
...ne controllata dai Carabinieri. La sua autovettura Skoda viene
...rovata proprio a Cecina-mare e la teste Quagliarini ha affermato
...averla notata in prossimità dell'alloggio preso in locazione dal
...fina. Nei giorni immediatamente precedenti il tentativo di sequestro
...mpie il viaggio da Livorno a Milano e lì si ferma solo poche ore per
...partire poi verso Livorno.

...inserisce a questo punto un episodio veramente sospetto: l'auto
...125 del Gemignani, concessa in prestito per quel viaggio, ~~si~~
...no aver superato di poco un casello dell'autostrada tra Viareggio e
...sa, si ferma per un guasto importante (fusione del motore). Il Meloni,
...gi dal percorrere il breve tratto che lo separa dal casello da poco
...erato, sparisce nella notte, per ricomparire poi lungo l'autostrada
...ssa, ove viene raccolto da una pattuglia della Stradale, che lo conduce
...nei pressi di una officina ove nel frattempo era stata ricoverata
...utovettura notata in stato di abbandono. Il Meloni, ritirata l'auto,
...o aver tentato inutilmente di proseguire, è costretto ad abbandonarla.
...contestazioni fatte al Meloni circa la inattendibilità delle spiegazio=
...fornite (avrebbe vagato per ore ed ore lungo l'autostrada alla
...erca di un distributore) hanno avuto come unico esito l'oltraggio
...confronti dell'interrogante. Poi più nulla.

...certo si sa che il Meloni è ricomparso a Milano la mattina del giorno
...o il sequestro, dopo avere praticamente abbandonato a Livorno la sua
...ovettura e vi è in atti la ^{registrazione} di una telefonata ~~in~~
...'apparecchi della teste Ferretti, telefonata in cui il Meloni chiede
...etutamente notizie del Faina (dai giornali deve avere appreso che
...tui è sfuggito alla cattura) e (non può essere un caso) anche lui, come
...aveva fatto il Faina con la Garibaldi, propone la sua candidatura

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

occupare la casa che le due ragazze hanno in disponibilità in Via
Accoli a Genova, chiedendo espressamente alla Ferretti di procurargli
chiavi.

certati, dunque, i precisi collegamenti con gli altri componenti del
gruppo e col Valitutti (tra l'altro il numero telefonico di reperibilità
di Valitutti a Chianni è stato trovato in possesso, oltre che del
Meloni, anche del Meloni), accertata la sua presenza in Livorno il
giorno del fatto, la sua fuga dopo gli avvenimenti, la inattendibilità
delle sue dichiarazioni, non può farsi a meno di ritenere che il Meloni,
come tutti gli altri, ~~non~~ deve rispondere dei delitti che gli sono
addebitati contestati.

Quanto al Gemignani, la sua partecipazione è emersa solo nel corso della
istruttoria ed a seguito di ulteriori avvenimenti.

Infatti era già noto il collegamento con ~~il~~ il Meloni, reso evidente
e innegabile dall'episodio della autovettura. L'elemento riferito era
però incerto potendosi prestare ad interpretazioni equivoche, anche
perché lo stesso Gemignani aveva fornito una versione diversa da quella
data dal Meloni circa il possesso della Skoda.

Successivamente, con due distinti ritrovamenti avvenuti in luoghi
diversi, uno da parte della Polizia ed altro da parte dei Carabinieri,
sono stati repertati numerosi kilogrammi di esplosivo, ~~una~~ miccia,
detonatori, cartucce esplose e non, due pistole ed altri oggetti.

Cioè stampati per tessere dell'Alfa Romeo, stampi per timbri
sottratti dal Comune di Forno Canavese, carte di identità sottratte
in bianco al Comune di Varisella, targhe per autoveicoli ed altro.

Quello che è interessante in questi ritrovamenti, sicuramente collegati per
la presenza di elementi comuni (impronte di prova dei timbri del Comune
di Forno) sono la riferibilità contemporanea al Gemignani ed ai
componenti del gruppo di "azione rivoluzionaria".

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno.

Il P. M.

La riferibilità al Gemignani deriva dal rinvenimento di due appunti
in allegata alcune chiavi. Gli appunti sono relativi a targhe di autovetture
ricoverate in un garage presso il quale lavorava il Gemignani e
le chiavi sono corrispondenti alle serrature degli stessi veicoli. La
calligrafia degli scritti è del Gemignani.

È poi una bossa che conteneva armi ed esplosivo che appartiene al
Gemignani, essendo quella di cui lo stesso imputato ha fatto cenno in
una lettera acquisita agli atti perché sequestrata durante la latitanza.

La riferibilità al gruppo di azione rivoluzionaria deriva dal rinvenimen-
to di una targa relativa ad autovettura FIAT 124 coupé appartenuta a tale
Vincenzo il quale, sentito in merito ha dichiarato di aver
lasciato la targa medesima in un armadio a muro di un alloggio
cui arredamento aveva venduto a Cinieri Salvatore. Il teste ha pre-
teso altresì che il prezzo gli era stato corrisposto da persona
conosciuta del Cinieri, che ha creduto di ravvisare in Meloni Sandro.

È stabilito uno stretto collegamento tra il Gemignani ed il gruppo
delittuoso, collegamento che evidentemente comprendeva anche la partecipa-
zione ad imprese delittuose, come è testimoniato dalla natura degli
oggetti rinvenuti, assumono nuova luce gli elementi acquisiti a carico
dell'imputato, in ordine ai contatti con gli altri, alla ospitalità fornita
principalmente al Meloni e probabilmente anche agli altri (tutti od alcuni),
ai incontri ed ai contatti, fino all'ultimo convegno presso il
bar torante da Beppe in Antignano.

Per gli elementi di prova a carico acquisiti si può affermare, senza
alcun dubbio che se anche il Gemignani non partecipò direttamente
all'azione diretta al sequestro di Tito Neri, sicuramente ebbe funzioni
di assistente, informatore e fiancheggiatore, fino ad assumere poi, ad azione
completata, la ulteriore funzione di punto di riferimento e di aiuto per
l'azione.

15

Procura della Repubblica - Livorno

R. G.

Livorno.

II P. M.

giorno dopo il sequestro tentato, il Gemignani si allontanò da Livorno. L'auto senza la sua autovettura perché ferma con il motore fuso, con l'auto del Meloni, egualmente inutilizzabile, sia perché sospetta, sia perché ferma a Cecina Mare; senza potere utilizzare l'auto del Faina, presumibilmente ricercata, il Gemignani fu costretto a prendere a noleggio una autovettura. Con questa, secondo il suo assunto, egli avrebbe dovuto intenzionarsi a recarsi a Roma, ma la avrebbe lasciata in sosta e dalle parti di Grosseto, andando a Roma in treno per acquistare benzina e riprendendola al ritorno (v. *Attestato Rango*). Viceversa più reale ritenere che l'imputato si sia servito della autovettura presa a nolo per accompagnare il Faina a Genova. In effetti si incontra una quasi totale corrispondenza tra il chilometraggio percorso dall'auto mentre era in possesso del Gemignani e quello intercorrente tra Livorno e Genova e viceversa. Vi è inoltre ulteriore corrispondenza tra l'ora di noleggio dell'auto e l'ora in cui il Faina effettuò telefonata a Carrara alla Garibaldi, considerato il tempo occorrente a coprire il percorso da Livorno.

È da esaminare, se anche ve ne fosse necessità, la contestazione relativa al tentato omicidio in relazione al ferimento di Tito Meri. Il signor Angelo ha ~~affermato~~ affermato che il colpo fu esploso dalla donna da lui detenuta, mentre egli tentava di estrarla al sopraggiungere dell'inquilino del palazzo che stava scendendo le scale.

Per togliere ogni dubbio sulla intenzionalità del fatto, di cui peraltro gli imputati debbono rispondere e non solo il Monaco che se ne assume la responsabilità, ~~stanno~~ stanno gli accertamenti peritali. È rimasto escluso che si sia trattato di un colpo di rimbalzo. La testimonianza soprattutto la condizione del proiettile repertato che indica unicamente segni di impatto contro parti ossee.

È da escludere anche la possibilità che si sia trattato di un colpo

16

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

loso accidentalmente.

punto di vista tecnico, infatti, l'ARMA si presenta del tutto priva di difetti e, per la esplosione del colpo é risultato che occorre una pressione, concentrata sul grilletto, di oltre 4 Kg.

tratta dunque di un'arma che ha una sua precisa caratteristica cioè esplosa il colpo solo dietro sollecitazione diretta e evole e tale non può essere il contatto accidentale del grilletto contro un indumento o contro la mano del possessore della pistola. stata altresì considerata la ipotesi della esplosione del colpo sollecitazione violenta contro il calcio dell'arma.

ulta infatti che Tito Neri, nella colluttazione conseguente alla pressione e nel tentativo di resistere a coloro che volevano farlo e sequestrarlo, fu violentemente colpito al capo con corpi contundenti che probabilmente erano le pistole impugnate per la mano. La perizia ha accertato che la pistola in esame non esplosa il colpo se pure vi sia una sollecitazione diretta e violenta sul calcio.

e considerazioni tecniche sopra esposte, si aggiungono quelle fatte e quelle giuridiche, ai fini della configurazione giuridica della azione.

stessa parte lesa ha spiegato quale era la sua posizione al momento in cui avvertì di essere stato colpito. Si trovava sdraiato a terra, supino, con la testa leggermente rialzata.

pare evidente che la posizione del lesa e la traiettoria del colpo meglio la direzione del colpo desunta dal tramite tra il foro di ingresso e ~~quasi~~ la posizione di arresto, testimoniano della volontarietà del ferimento. In sostanza si può affermare che, date le condizioni ~~spiegate~~ legate, il ferimento non poté essere che un atto specificamente voluto ed eseguito.

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno.

Il P. M.

esto la decisione di por termine alla azione liquidando la vittima, si già evidentemente prevista nelle possibilità di svolgimento, momento che gli autori si presentarono armati di tutto punto, è atto compatibile con la situazione che si presentava ai criminali. vittima aveva opposto valida resistenza e, nonostante che fossero in agguato una persona di complessione fisica certamente non normale, non erano riusciti a ridurla all'impotenza e nemmeno al uccisione; il tentativo era fallito o comunque stava per fallire per intervento di un inquilino dello stabile che stava scendendo le scale dall'esterno provenivano suoni di clacson del complice che si avvicinava dei poliziotti con il mitra spianato; si erano accorti ormai troppo per lasciare sopravvivere un testimone che avrebbe potuto riconoscerli e, con perfetta logica criminale e con una determinata ~~intenzione~~ ^{decisero} la eliminazione di Tito Neri. Il colpo sparato fosse idoneo a cagionare l'evento voluto, non serve alcun dubbio, poiché se ancora oggi il mancato ~~uccisione~~ ^{uccisione} è ~~avvenuta~~ ^{avvenuta} è vivo, ciò è dovuto al concorso di fattori eccezionali per cui il colpo, pur sfiorando parti vitali, non lesa definitivamente.

lunga poi che deve egualmente mantenersi nei confronti dei colpevoli la imputazione di tentato omicidio rubricata in relazione alla diretta esplosione dei colpi contro gli agenti intervenuti e il vigile urbano Del Nista. Le dichiarazioni rese in proposito, se si fa integrale riferimento, appaiono inequivocabilmente a dimostrare le intenzioni degli imputati i quali così intendevano superare gli ostacoli che si frapponevano alla loro fuga. Le altre imputazioni, collegate alle principali debbono essere ferme.

essere disposto il rinvio a giudizio anche degli imputati

*Procura della Repubblica - Livorno*

R. G.

Livorno,

Il P. M.

Chiara e Scarlatti Manrico. Ambedue, ciascuno per proprio conto, palesemente mentito su circostanze rilevanti ai fini del presente imento.

P.Q.M.

che il Giudice Istruttore in sede, dichiarata chiusa la formale toria voglia disporre il rinvio al giudizio della Corte di Assise orno, competente, degli imputati Messina Vito, Monaco Angelo, Cinieri ore, Meloni Sandro, Valitutti Pasquale, Paina Gianfranco, Gemignani o, Meloni Chiara, Scarlatti Manrico, per rispondere dei reati a od a ciascuno ascritti come risulta dagli atti.

14 giugno 1978

Il Procuratore della Repubblica
Dr. A. Cindolo - sost.

PER COPIA CONFESSIONE

Livorno,

11-10-80



*Procura della Repubblica - Livorno*

N° 1006/80 prot.

Li. 6.8.1980

Allegati N. Risposta a nota 2015/22/80 del 31.7.80


OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla
strage di Via Fani, sul sequestro e lo
assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo
in Italia.

ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

F I R E N Z E

In relazione alla nota sopraindi-
cata, si comunica che nessun procedimento per
reati di natura terroristica si trova in
fase di istruzione presso quest'Ufficio.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dr. Arturo *[Signature]* Sindolo-Sost.)



LUCCA

Assicurate


Tribunale Civile e Penale di Lucca

Lucca, li 10/10/1980

N. 1214/80

Allegati N. 1 Risposta a nota del 4/8/1980 N. 2936-IV.5.1

OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fanà, sul sequestro e l'assassini di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.
Richiesta di notizie e copia di atti relativi a procedimenti di natura terroristica.



A S.E. IL PRIMO PRESIDENTE

CORTE APPELLO DI FIRENZE

Con riferimento alla nota in oggetto indicata, mi prego trasmettere le copie degli atti relativi a procedimenti di natura terroristica.
Con osservanza.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Procura della Repubblica - Lucca ³⁶⁵

Il Procuratore della Repubblica in Lucca;

Letti gli atti a carico di:

- 1)-BATTINI Massimo;nato 6.9.1949,Stazzema,res.Forte dei Marmi;
- 2)-MATANA Michele;nato 21.2.1952 Stazzema,res. Seravezza;
- 3)-CEREA Giacinto;nato 31.1.1954 Massa,res.Stazzema,minore;
- 4)-PELLICCIA Giuseppe+Vincenzo,nato 18.6.1950 Gioia Tauro,ivi res.;
- 5)-PAOLI Giovanni;nato 23.6.1933 Borgo S.Lorenzo,res.Scandicci;
- 6)-FONTANA Alessandro;nato 10.3.1947 Forte dei Marmi,ivi res.;
- 7)-URZI Salvatore;nato 29.10.1943 Catania,res.Cisinello Balsamo;
- 8)-BERTOZZI Giovanni,nato Carrara 15.9.1940,res.Forte dei Marmi,

I M P U T A T I

IL BATTINI= il MATANA e il PELLICCIA:

1)-del reato di cui all'art.416 C.P.,per essersi associati fra loro e con altri in corso di identificazione allo scopo di commettere reati contro il patrimonio?

In località varie della Versilia nei mesi estivi dell'anno 1970;

2)-di furto aggravato -artt.110,624,625 nn.2,5 e 7 C.P.-per avere in concorso fra loro asportato in profitto proprio e in danno di Marino Anna Maria,il 18.8.1970,in Forte dei Marmi la vettura Alfa Romeo MI.B23135 parcheggiata chiusa sulla pubblica strada e della quale si impossessavano previa effrazione;

3)-di furto aggravato -artt.624,625 nn.2 e 5,110 C.P.-per avere in concorso fra loro,in Forte dei Marmi,nella notte dal 26 al 27 agosto 1970 asportato dal negozio di Baldini Nadia,indumenti vari per un valore di oltre lire 2.200.000,introducendosi nei locali mediante effrazione;

IL BATTINI ed il MATANA e il PELLICCIA:

4)- del reato di cui all'art.110 C.P.,art.6 Legge 2.10.1967,n.895, per avere in concorso tra loro,in Forte dei Marmi,nella notte sul 25 agosto 1970,fatto esplodere davanti all'ingresso della Stazione Carabinieri,un ordigno confezionato con lunga miccia e collocato sotto un vaso di cemento, che deflagrando provocava danni alla parte muraria del fabbricato nonché la rottura di numerosi vetri;

5)-del reato di cui agli artt.110,635 n.3 C.P. per avere, con la deflagrazione di cui sopra,recato danni alla Stazione Carabinieri di Forte dei Marmi;

6)-della contravvenzione agli artt.110,C.P., 57 Legge P.S. per avere determinato la esplosione suindicata in una pubblica strada di Forte dei Marmi nella notte dal 24 al 25 agosto 1970;

7)-del reato p.e p.dagli artt.110 C.P.,e 2 Legge 2.10.1957,n.895, per avere detenuto l'esplosivo servito a confezionare l'ordigno di cui ai capi precedenti.Accertato in Forte dei Marmi il 25.8.971,

8)-del reato p.e p. dagli artt.110,624,625 nn.2 - 7 C.P.per avere, in Forte dei Marmi,1'11 settembre 1970, asportato l'auto di Bertolini Nadia, l'autovettura Alfa Romeo Junior n. I.348093, da questa parcheggiata in luogo pubblico,mediante effrazione;

Procura della Repubblica - Lucca

- 2 -

9)-del reato di cui agli artt. 110, 2. P., 2 Legge 2 ottobre 1957 n. 895, già citata, per avere depositato in località "Polle di Crociale" in Agro di Pietrasanta, materiale esplosivo consistente in Kg. 4,200 di "ammondite" nonché m. 100 di miccia, rinvenuto occultato a breve distanza dall'autovettura di cui sopra da essi abbandonata dopo il trasporto;

10)-del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 C.P. per avere asportato, in giorno imprecisato, dal capannone dove era custodito - "cava Ceragiola" di Seravezza, nel quale si erano introdotti con effrazione del lucchetto di chiusura, il materiale esplosivo sopra rinvenuto;

11)-del reato di cui agli artt. 110, 628 cpv. n. 1 C.P. per avere, in concorso tra loro travisati e rmati l'uno di una pistola a tamburo e l'altro di un coltello a serramanico, la notte sul 27 agosto 1970, in Lido di Camaiore asportato con minaccia in profitto proprio ed in danno di Emmi Umberto addetto al distributore di Carburante B.P. l'intero incasso della notte, ammontante a lire 37.500.

il BATTINI = MATANA = PELLICCIA:

12)-del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P. per avere, in concorso tra loro, asportato in danno di Rosselli Nara, in Forte dei Marmi, la notte sul 20 agosto 1970, l'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata MI. B53914, parcheggiata sulla pubblica strada mediante effrazione del cristallo di chiusura;

13)-del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 C.P. per avere, in danno di Gianchi Emma, mediante violenza esercitata sporgendo un braccio dal finestrino della vettura di cui erano in possesso, con il furto di cui sopra; la borsetta che quella reggeva contenente oggetti vari ed il borsello con lire 11.000 in contanti;

14)-del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 C.P. per avere, in Tonfano di Pietrasanta, verso le ore 22 dello stesso 20 agosto 1970 stando a bordo dell'autovettura suindicata, in danno di Raffaele Lina, mediante violenza consistente nello strappo, una borsa di pelle contenente oggetti, chiavi e circa lire 15.000 in danaro;

il BATTINI e CEREA:

15)-del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 - 7 C.P. perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura Mini Minor targata FI. 147748 che, servendosi di mezzo fraudolento, sottraevano a Senini Cucciotti Gloria che l'aveva lasciata momentaneamente incustodita sulla pubblica via. In Forte dei Marmi la sera del 16 luglio 1970;

16)-del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 C.P. perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura Mini Cooper targata MS. 45526 che, servendosi di mezzo fraudolento, sottraevano a Irione Antonio che l'aveva lasciata temporaneamente incustodita sulla pubblica via; in Massa, la sera del 16.7. 1970.

17)-del delitto di cui agli artt. 110, 628 p.p. e ult. 1° e 3° C.P., perché in concorso tra loro ed agendo riuniti, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, fatta salire sull'autovettura indicata ac capo 17), Maestri Anna Maria col pretesto di avere con lei rapporti sessuali, mentre uno di essi l'afferrava per il collo e

Procura della Repubblica - Lucca

- 3 -

e l'altro la minacciava con un coltello a serramanico che se gridava l'avrebbe ammazzata, le strappavano di mano la borsetta contenente lire 70.000, un braccialetto d'oro, documenti di identità e fotografie varie, scaraventandola infine fuori dell'autoveicolo in località Cinquale di Forte dei Marmi, verso le ore 2,10 del 17.7.70;

IL NATTINI = MATANA = PELLICCIA, ancora:

18)-del reato di cui agli artt.110,624,625 nn.2,5,7 C.P. perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura Jaguar targata CR.83364 che sottraeva a Negroni Pietro che l'aveva parcheggiata sulla pubblica strada, commettendo il fatto con violenza sulle cose (forzamento del deflettore sinistro). In Forte dei Marmi, nella notte fra il 17 e 18 agosto 1970;

19)-del reato di cui agli artt.110,624,625 nn.2,5 C.P. perché in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto, di numerosi capi di vestiario che sottraevano dalla Boutique di Gabrielli Silvia, commettendo il fatto con violenza sulle cose avendo infranto il vetro della finestra del retrobottega, e servendosi di mezzo fraudolento, avendo con un uncino tirato a se i capi di vestiario suddetti? In Forte dei Marmi, nella notte dal 14 al 15 agosto 1970;

20)-del reato di cui agli artt.110,624,625 n.2,5 e 7 C.P. perché in concorso tra loro, si impossessavano al fine di trarne profitto, dell'autovettura Fiat 1100 taserata PT.45278 che sottraevano a Cecchi Sergio che l'aveva parcheggiata su una pubblica via, commettendo il fatto con mezzo fraudolento. In Marina di Pietrasanta, nella notte tra il 17 e 18 agosto 1970;

21)-del reato di cui agli artt.110,624,625 nn.2,5,7 C.P. perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura Alfa Romeo Giulia, targata FI.250360 che sottraevano a Baldanzini Franco che l'aveva parcheggiata su una pubblica via commettendo il fatto con violenza sulle cose (forzamento del deflettore). In Forte dei Marmi il 20 agosto 1970;

22)-del reato di cui agli artt.110,624,625 n.2 e 7 C.P. perché in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto, di indumenti vari che sottraevano dalla boutique di Baldini Nadia colle medesime modalità di cui al n.19). In Forte dei Marmi la notte tra l'8 ed il 9 settembre 1970;

IL BATTINI, ancora:

23)- del reato di cui all'art.697 C.P. perché, senza averne fatta denuncia all'autorità, deteneva una pistola a tamburo. In Lido di Camaiore il 27 agosto 1970;

24)-DEL reato di cui all'art.699 C.P. perché, senza la licenza della Autorità, portava fuori della propria abitazione una pistola a tamburo. Nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al capo che precede.

FRANCESCO MANNIV

Procura della Repubblica - Lucca ³⁵⁶

- 4 -

IL PELLICCIA, ancora:

25)-del reato di cui all'art.697 C.P. perché, senza averne fatta denuncia all'Autorità, deteneva una pistola a tamburo. In Lido di Camaiore, il 27 agosto 1970;

26)-del reato di cui all'art.80 Codice Stradale perché guidava l'autovettura Alfa Romeo Giulia targata MI.B23135 senza essere munito di patente. Accertato in Legigliani di Stazzema, il 19.8.1970.

PAOLI Giovanni:

27)-del delitto di cui agli artt.81 cpv., 648 C.P. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fuori del caso di concorso nel reato, al fine di procurare a sé un profitto acquistava e comunque riceveva da Battini Lassimo, Matana Michele ed altri, materiale vario tra cui indumenti, apparecchi radio, fotografici, mangianastri etc. di cui conosceva la provenienza furtiva ed in particolare quanto sottratto nella notte dal 26 al 27 agosto 1970 nella boutique di Baldini Nadia;

FONZANA Alessandro:

28)-del reato di cui all'art.648 C.P. perché, al fine di procurare a sé un profitto, acquistava da Battini Massimo, in un giorno imprecisato dell'agosto 1970, in Forte dei Marmi, un'autoradio Blaupunkt che sapeva essere provento di furto, senza avere concorso nel reato.

URZI Salvatore:

29)-del reato p.e p. dall'art.697 C.P. per avere, senza averne fatto denuncia all'Autorità, detenuto in Forte dei Marmi, in un giorno imprecisato della seconda quindicina dell'agosto 1970, una pistola a tamburo con le relative munizioni;

30)-del reato p.e p. dall'art.699 C.P. per avere, senza licenza dell'autorità, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 29), portato l'arma di cui sopra fuori della propria abitazione.

BERTOZZI Giovanni:

31)-del reato di cui agli artt.110, 624, 625 nn.2, 5, 7 C.P. perché, in concorso con Battini Massimo e Matana Michele, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura Alfa Romeo Giulia, targata MI.B23135 che sottraeva a Marino Anna Maria che la deteneva parcheggiata sulla pubblica strada commettendo il fatto con violenza sulle cose (effrazione della chiusura). In Forte dei Marmi nella notte dal 17 al 18 agosto 1970;

32)- del reato di cui agli artt.110, 624, 625 nn.2 - 5 C.P. perché in concorso con Battini Massimo e Matana Michele, al fine di trarne profitto si impossessava di numerosi oggetti di vestiario che sottraeva a Baldini Nadia che li deteneva nella propria boutique nella quale penetrava mediante violenza sulle cose (effrazione della porta d'ingresso). In Forte dei Marmi, nella notte dal 26 al 27 agosto 1970. (Recidivo ai sensi dell'art.99 p.p., 1° cpv. n.1 C.P.)

- 5 -

osserva:

nei mesi di luglio, e agosto 1970 in varie località della Versilia e segnatamente nella zona tra Marina di Pietrasanta e Forte dei "armi", si era verificato un sensibile aumento di reati contro il patrimonio, tra cui alcune rapine, fatti commessi da individui particolarmente caltri e che, da alcuni indizii, dovevano identificarsi in giovani pappelloni soliti soliti scarrazzare a bordo delle vetture più diverse e frequentare i locali notturni della Versilia dimostrandosi spesso forniti di somme notevoli di denaro, pur non svolgendo alcuna manifesta attività remunerativa.

Il 19 agosto, in quel di Stazza, una vettura "Alfa Giulia Spirit" targata MI B 23135, procedente ad eccessiva velocità, si scontrava con una "Simca"; il guidatore, scesone incolume o quasi, si dava alla fuga.

Tale episodio, dal quale prendevano le mosse le indagini dei Carabinieri, portava ad accertare che il responsabile dell'incidente, la sera prima era giunto assieme ad altri due giovani al ristorante "Vallechiara" a bordo della stessa vettura protagonista dello scontro, e aveva con essi conumato una lauta cena.

Costui, identificato in Pelliccia Giuseppe, veniva riconosciuto dai titolari dell'esercizio e con lui erano identificati anche Battini Massimo e Matana Michele, allora ancora portanti una folta capigliatura.

La vettura Alfa Giulia, di proprietà della signora Marino Anna Maria, risultava asportata il 18 agosto stesso in Forte dei "armi, con effrazione del congegno di chiusura. Nel corso delle indagini era poi appurato che il giovane CEREA Giacinto era stato qualche giorno dopo colpito da una sedata vibratagli da Matana Michele, mentre si trovava dal barbiere, che lo accusava di aver fatto una "spiata" nei suoi confronti ai Carabinieri. Aveva dovuto ricorrere a cure ospitaliere (f.146) e riferiva che il predetto Matana, sempre per lo stesso motivo lo aveva anche in precedenza minacciato con un coltello affinché "tenesse la bocca chiusa."

Pressato dagli inquirenti (f.73) ~~apprese~~ che la rapina in danno della passeggiatrice MESTRIPIERI (imputazione indicata al n.17) era stata commessa la notte sul 17 luglio da lui stesso e dal Battini.

- 6 -

358

Tale confessione, accompagnata da particolari che ne garantiscono la veridicità, è stata ripetuta all'Istruttore (f.423 e segg.) In essa egli dice che il Battini lo aveva fatto salire su di una "Mini-Morris" sottratta la sera prima in Forte dei Marmi (imp. n.15) asportata a Senini Gloria e lo aveva condotto in "massa" dove, abbandonata la macchina perchè si era esaurita la benzina, si era impadronito di altra, pur essa "Mini - Marris" di proprietà di Irione Antonio (imp. n.16) e la aveva messa in moto servendosi di una chiavetta appronta gli da tale " Treseghe" di Viareggio.

Al Cinquale avevano fatto salire sulla vettura la Maestripieri Anna Maria, col pretesto di una congiunzione carnale, e mentre Battini (che prima gli aveva spiegato quale doveva essere ^{la} sua parte) gli dava l'ordine di afferrarla per il collo con un braccio, l'altro si impadroniva della borsetta avendola minacciata con un coltello a scatto e ~~si afferrò~~ ^{a mano} anche un pugno affinchè desistesse dal cercare di afferrare la chiave tuttora inserita nel cruscotto.

La donna che all'Arma aveva fornito connotati precisi dei suoi aggressori e che dinanzi ai CC (f.103) lo aveva riconosciuto senza alcun errore, non si era mostrata altrettanto sicura nel confronto giudiziale successivo (f.173). Nella vettura rinvenuta abbandonata il giorno dopo era stata trovata una fotografia della Maestripieri e il coltello servito allo scopo.

Aggiungeva il Cerea che egli aveva avuto cognizione di altri reati commessi dal Battini insieme con altri e, tra questi, della rapina commessa in danno di un "benzinaio" (imputaz. n.11) in Lido di Camaiore perchè, trovandosi una mattina insieme con il cugino Barbieri Giuseppe aveva notato, a bordo di un'Alfa Giulia G.T. bianca, il Battini che era al volante e accanto a lui il Matana e dietro altri due giovani nei quali aveva ravvisato il Giuseppe Pelliccia e altro a nome " Luciano."

In quel frangente il Battini gli aveva fatto un cenno d'intesa a che stesse zitto: in un momento successivo, trovandosi nel bar "Ice", di Forte dei Marmi, mentre veniva commentato il fatto della rapina al benzinaio, aveva con sicumera detto che a fare il colpo erano stati loro".

Aggiungeva poi che la pistola a tamburo di cui Battini si era servito per concretare la minaccia contro il malcapitato Emi era stata da Matana sottratta al di lui cugino Tacchetti Angelo.

- 7 -

359

Richiesto di spiegare i motivi delle patite violenze spiegava di es
ser stato oggetto, come si è già detto, di due distinte aggressioni
da parte del Matana, che, nella prima, alla presenza di tale Enzo vibra
tagli con un coltello, aveva a stento schivato, e nella seconda avvenu
ta nell'esercizio Viacava, in Ripa aveva dovuto recarsi all'ospedale
per curarsi delle ferite riportate al capo con la nota seziata.

A questo riguardo, per altro, per le lesioni guarite senza postumi
entro i 10 giorni, egli non ha proposto querela.

Barbieri Giuseppe, a sua volta escusso, come pure le altre per
sone sopranindicate e identificate (f.482) confermava le circostanze
cui si era trovato presente, e il acchella ~~si era tolta~~ la circostan
za di aver avuto tra le mani la pistola a tamburo pervenutagli trami
te Urzi Salvatore (imputaz.29 e 30) che la aveva fatta vedere al cugi
no Matana e che poi non la aveva più rinvenuta.

Sempre secondo il racconto del ere, in quello stesso bar ove era
no soliti darsi convegno i giovani della compagnia, Battini, rivolto
a Matana, avrebbe affermato che se fossero riusciti a sfuggire alle
indagini dei Carabinieri, con i quali aveva un conto da regolare,
avrebbe fatto " saltare " la caserma di Forte dei Marmi. Qualche giorno
dopo ~~il~~ capo avvenuto, (imputazioni da 4 a 7) rivolgendosi a Belli
Pietro, sempre nel Bar " Ice " avrebbe ammesso il fatto con la frase
" vedi di che cosa sono stato capace. "

Belli, interrogato al proposito, ha ammesso di aver avuto ~~si era~~ pre
stito di L.20.000 in quella occasione, ma di aver ritenuto che la
frase del Battini fosse una semplice vanteria, (f.487)

Che l'ordigno scoppiato avanti la Caserma dei Carabinieri avesse
peculiari caratteristiche di pericolosità è comprovato dall'esito
della perizia di ufficio in atti nella quale si fa parola di circa
250 gr. di dinamite la cui deflagrazione non ebbe micidiale o maggio
re efficacia dirompente per circostanze indipendenti dalla volontà
dei responsabili.

Nell'esame delle altre imputazioni si rileva che, per quella indi
cata al n.2 (furto dell'autovettura della Marino) esiste una indivi
duazione fornita tra gli altri da BERTOZZI Giovanni (f.435) il qua
le ne avrebbe avuto contezza dal Battini medesimo.

Il contegno di costui è d'altra parte veramente indiziante:

360

in un primo tempo cerca di influire sulla volontà del Bertozzi facen-
dolo minacciare da un proprio familiare (il padre) e, non raggiungen-
do l'intento a che egli si induca ad una ritrattazione, non esita a
coinvolgerlo nelle proprie responsabilità additandolo come comparteci-
pe alle imprese che sono a lui stesso ed altri attribuite. (imputazio-
ni n.31,32 e 33.)

Eguale materiale probatorio, unito a specifica confessione dello stes-
so Battini, esiste per il furto commesso in danno della Baldini Nadia
nella cui boutique i malfattori sono penetrati ben due volte (imp.n.3)
Esiste a questo proposito il ritrovamento di parte degli indumenti
asportati nell'abitazione del "barman" della "Caravella" Paoli Gio-
vanni, detto "Jonny" in Firenze. (imputaz. n.27)

Questi non ha esitato ad ammettere di aver accettato dai due assidui
clienti del locale (Battini e Matana) che erano rimasti in debito per
consumazioni dovute nel locale, gli indumenti a ... compensazione.
(f.430)

E' poi dello stesso Paoli il riporto della venteria del Battini, il
quale anche in presenza di altri, ha asserito di esser lui stesso uno
degli autori dello scoppio.

Circa alle imputazioni non sembra doversi sottolineare che la respon-
sabilità per il fatto principale sostanzia anche quella relativa ai
reati sussidiari di cui ai nn.5, 6 e 7 (danneggiamento alla Caserma,
scoppio in luogo abitato e detenzione del materiale servito alla
confezione dell'ordigno rudimentale.)

Battini e Matana, per quanto raggiunti dagli elementi di prova
indicati si sono mantenuti negativi e il secondo, anche, per la parte
cipazione al furto Baldini, dall'altro ammesso.

In un primo interrogatorio reso all'Arma invece Pelliccia Giuseppe
(f.49) è stato quanto mai esauriente, riconoscendo la propria respon-
sabilità per lo scontro dei veicoli (cosa che sarebbe stata ben dif-
ficile negare) e anche per la asportazione della vettura e per la
guida senza patente (imputazione n.26) e per gli altri furti commes-
si in ~~que~~ i stessi giorni (20 agosto 1970) ed elencati ai nn.18,19
20, 21 e 22.

Scindeva invece ogni sua partecipazione a quanto accaduto successi-
vamente, in quanto il giorno 22 stesso si era allontanato da Viareggio
per recarsi al paese di sua dimora (Gioia del Colle) per la morte

- 9 -

dal padre. Tale circostanza risultava successivamente confermata. (f. f.267 e 268)

Ma non basta: quanto allo scoppio in Forte dei Marmi le dichiarazioni del Bertozzi non sembra possano in alcun modo essere contraddette: era stato infatti il Battini a fornire particolari, fino a quel momento ignoti a qualsiasi altro, circa la collocazione dell'ordigno nel vaso di cemento prospiciente la facciata del palazzo (f.96), la miccia usata e anche sul timore ^{che} aveva invaso gli autori di poter essere scoperti mentre stavano allontanarsi nell'imminenza della deflagrazione.

In quel contesto anche il Matana aveva ammesso di aver partecipato a tanto meritoria "impresa".

Nel seguito del racconto del Bertozzi, il Battini lo aveva minacciato di svelare = se inquisito= che la confezione dell'esplosivo gli era stata insegnata dal di lui fratello Bertozzi Raffaele il quale gli aveva anche consigliato la miccia da usare, essendo pratico di esplosivi quale cavatore di marmi. (f.98)

~~La~~ ~~casella~~, ~~per~~ altri ragguagli sull'impresa ~~Battini~~ aveva fornito anche a Bicchi Luciano (f.115) che sarebbe poi stato uno degli occupanti della vettura Alfa poi servita per il colpo al ben zinaio Emmi. (imputazione n.11)

Esistono poi gli esiti dei riconoscimenti e dei confronti svolti nelle indagini preliminari ed in istruttoria, tra gli imputati e le varie parti lese, (Maestriperi f.80, Emmi (f.118,183) Giacomelli (f.174) Cianchi (f.79) vittime delle rapine e degli scippi.

Che alcuni di essi non abbiano poi ravvisato in modo sicuro i due principali imputati e giustificato dalla circostanza che costoro, sentito odore di ricerche, hanno subito tagliato le loro folte chiome (il Battini perfino colorendole in bruno) onde molto malagevole doveva a fortiori risultare una precisione al riguardo. (vedi al proposito dichiarazione Bertozzi a f.436.)

Nel seguito istruttorio sia la Maestriperi (f.73) che l'Emmi confermavano le loro prime dichiarazioni.

Erano poi perseguiti il FONTANA Giovanni (imputazione 28) quale ricettatore dal Battini della radio Blaupunkt e Urzi Salvatore risultato il primo possessore della pistola a tamburo passata attraverso tante mani, per esser poi usata dai rapinatori travisati.

- 10 -

262

Su queste basi ~~va~~ fondata la prova della partecipazione ai fatti in discorso dei due maggiori imputati Battini Massimo e Matana Michele, non senza rilevare, anche, che il primo dei due a prova dell'affetto e della ... riconoscenza, che nutre nei confronti del Comandante della Stazione di Seravezza, non esita ad inviargli dal Carcere il suo augurio... e il suo ringraziamento. (f. 89).

Ciò, tanto per quello che ~~attiene~~ alla confezione e alla deflagrazione dell'ordigno, quanto per le due rapine, quanto ancora per la maggior parte dei furti recati in imputazione.

Pelliccia Giuseppe deve esser ritenuto compartecipe del furto Marino, avvenuto il 18 agosto, e dei furti degli altri autoveicoli o su altri autoveicoli commessi nel giorno 20 successivo, non può invece ritenersi responsabile di quello in danno della Baldini avvenuto mentre si trovava in Calabria.

Valgono al proposito le ammissioni stragiudizialmente fatte ai fratelli Bertozzi dal Battini medesimo, anche per quanto si riferisce al deposito di "ammonite" rinvenuto in quella di "Polle di Crociale" nei cui pressi veniva rinvenuta una delle auto rubate.

(imp. az. n. 9)

Non sembra invece raggiunta una prova conclusiva per una responsabilità nel trafugamento dell'esplosivo dalla cava "Ceragiola" di Seravezza non potendosi dire che proprio l'esplosivo usato poi avesse quella provenienza, anche se esistano elementi induttivi al riguardo. (imp. az. n. 10).

La validità delle chiamate di correo del giovane CERIA non sembra possa esser disattesa, nonostante i tentativi del Battini di farlo considerare irresponsabile: la perizia eseguita sulla sua persona e sulle capacità psichiche lo dipinge come perfettamente responsabile e capace, come minore di ~~età~~, di intendere e di volere. (f. 526)

Per quanto riguarda le imputazioni formulate contro Bertozzi Giovanni, in quanto concorrente nei furti elencati ai nn. 31, 32 e 33 secondo la chiamata di correo del Battini, ~~ci sembra che~~ questa, per quanto equivoca, in quanto formulata come ritorsione alle prime dichiarazioni rese in sede di P.G. ed intesa a screditare uno dei maggiori testi a carico, sembra al concludente P.M. che abbia

- 11 -

263

a doversi pronunciare il Tribunale, non potendosi escludere a priori che la incolpazione abbia in sé qualche elemento di rispondenza reale, anche se non afferrabile di primo acchito.

Infine, anche se il numero dei reati contro il patrimonio, e per i quali sono state avviate indagini concretatesi nella loro maggior parte nella presente istruttoria, sia ingente, non sembra possa ragionevolmente sostenersi la esistenza di un vincolo associativo costante che stringesse i protagonisti Battini e Matana, cui fa capo la progettazione dei vari colpi.

I partecipi agli episodi delittuosi sono molteplici, e la esistenza di una amicizia, generata da una consuetudine di vita, non sembra fornire prova adeguata della sussistenza oggettiva e soggettiva di una associazione per delinquere. Trattasi di imprese attuate secondo le circostanze e, da quanto raccolto, senza un piano organico preventivamente fissato.

La consistenza giuridica delle maggiori imputazioni di rapina aggravata per il numero dei partecipanti, compiuta da persone armate (per il caso dell'Emmi, travisate) importa la competenza della Corte di Assise, mentre la entità delle imputazioni, non essendo decorso il termine della custodia preventiva, impone per Battini e Matana il mantenimento della custodia preventiva.

Pertanto, letti gli art. 374, 378, 395 C.P.P.

C H I E D E

che il Signor GIUDICE ISTRUTTORE di LUCCA, dichiarata chiusa la istruzione formale, voglia ordinare il rinvio degli imputati al giudizio della Corte di Assise di Lucca per rispondere dei reati loro ascritti, mantenuto per Battini Massimo e Matana Michele il presente stato di custodia.

Voglia in pari tempo dichiarare non doversi procedere contro BATTINI, MATANA e PELLICCIA dalla imputazione di associazione per delinquere (n.1) perchè il fatto non sussiste, e BATTINI E Matana dalla imputazione di furto di materiale esplosivo (n.10) per non aver commesso il fatto, e contro PELLICCIA Giuseppe per i furti indicati in 2) e 3) per non aver commesso il fatto,

Con quant'altro riterrà del caso e qui omesso.

Copia esatta conforme

Lucca 16/1/80

Lucca 18 GEN 1972
M. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

M. CANCELLIERE

G. VITALI

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N. ¹ 379

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMÉ DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Lucca

150/70 Reg.

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

C O N T R O

- 1) BATTINI Massimo, nato a Stazzema il 6/9/1949, residente a Forte dei Marmi, via dell'Acqua 26, in atto detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Perugia
- 2) MATANA Michele, nato a Stazzema il 21/2/1952, residente a Corvaia di Seravezza, via S. Biagino 6, in atto detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Lucca
- 3) PELLICCIA Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 18/6/1950, residente ivi, loc. Marina, via Trinacria 5
- 4) CEREÀ Giacinto, nato a Massa il 31/1/1954, residente a Stazzema, fraz. Gallena, in atto detenuto nelle Carceri Giudiziarie di Lucca
- 5) PAOLI Giovanni, nato a Borgo S. Lorenzo il 23/6/1933, residente a Scandicci, via Giotto n.9/B, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Walter Castore di Firenze
- 6) URSI Salvatore detto Tony, nato a Catania il 29/10/1943, residente ^{Lu.} ~~Cinasette Balsano~~ via Dilg 8
- 7) FONTANA Alessandro, nato a Forte dei Marmi il 10/3/1947, ivi residente, via Stagio Stagi 47
- 8) BERTOZZI Giovanni, nato a Carrara il 15/9/1940, residente Forte dei Marmi, via Provinciale 84

imputati:

depositata in Cancelleria

23 FEB. 1972

Il Cancelliere

23 FEB 1972

avviso di che all'art. 151 Cod. p. p. d. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda
17 MAR 1972

Fatta parcella

Battini-Matana-Pelliccia

~~X~~ del reato di cui all'art. 416 C.P., per essersi associati fra loro e con altri in corso di identificazione allo scopo di commettere reati contro il patrimonio. In località varie della Versilia nei mesi estivi dell'anno 1970;

2) di furto aggravato art. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 per avere in concorso fra loro asportate in profitto proprio e in danno di Marino Anna Maria, il 18 agosto 1970 in Forte dei Marmi, la vettura Alfa Romeo MI-B 23135 parcheggiata chiusa sulla pubblica strada e della quale si impossessavano previa effrazione;

Mo Pelliccia
X 3) di furto aggravato, art. 624, 625 nn. 2 e 5 C.P. per avere in concorso fra loro, in Forte dei Marmi, nella notte dal 26 al 27 agosto 1970 asportato dal negozio di Baldini Nadia, indumenti vari per un valore di oltre Lire 2.200.000 introducendosi nei locali mediante effrazione;

4) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P. per avere in concorso tra loro asportato in danno di Rosselli Mara in Forte dei Marmi la notte sul 20 agosto 1970 l'autovettura Alfa Romeo Giulia MI-B 53914, parcheggiata sulla pubblica strada mediante effrazione del cristallo di chiusura;

 del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 C.P. per avere in Marina di Pietrasanta, verso le ore 9,30 del 20 agosto 1970, asportato in danno di Gianchi Anna mediante violenza, esercitata sporgendo un braccio dal finestrino della vettura di cui erano in possesso con il furto di cui sopra, la borsetta che quella reggeva, contenente oggetti vari e il borsello con L. 11.000 in contanti;

~~X~~ del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 C.P., per essersi, al fine di trarne profitto, in Tonfano, verso le ore 22 dello stesso 20 agosto 1970, stando a bordo della autovettura suindicata, in danno di Giacomelli Licia mediante violenza consistente nello strappo, impossessati di una borsa di pelle contenente oggetti, chiavi e circa L. 15.000 in denaro;

7) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7⁴ perché, in concorso tra loro al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura Jaguar targata CR 83364 che sottraevano a Negrone Pietro che l'aveva parcheggiata sulla pubblica strada, commettendo il fatto con violenza sulle cose (forzamento del deflettore sinistro).

In Forte dei Marmi, nella notte tra il 17 ed il 18 agosto 1970;

3
380

~~8)~~ del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 cp., perché in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto, di numerosi capi di vestiario che sottraevano dalla boutique di Gabrielli Silvia, commettendo il fatto con violenza sulle cose, avendo infranto il vetro della finestra del retrobottega, e servendosi di mezzo fraudolento, avendo con un uncino tirato a sé i capi di vestiario suddetti. In Forte dei Marmi, nella notte dal 14 al 15 agosto 1970;

9) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cp., perché in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura Fiat 1100 targata PT 45278 che sottraevano a Cecchi Sergio che l'aveva parcheggiata su una pubblica via, commettendo il fatto con mezzo fraudolento. In Marina di Pietrasanta, nella notte tra il 17 ed il 18 agosto 1970;

10) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 7 cp., perché in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura Alfa Romeo Giulia targata FI 250360 che sottraevano a Baldanzini Franco che l'aveva parcheggiata su una pubblica via, commettendo il fatto con violenza sulle cose (forzamento di un deflettore). In Forte dei Marmi, il 20 agosto 1970;

S. 18

~~11)~~ del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 1 e 7 cp., perché, in concorso tra loro, si impossessavano, al fine di trarne un profitto, di indumenti vari che sottraevano dalla boutique di Baldini Nadia colle medesime modalità di cui al capo 8). In Forte dei Marmi, nella notte tra l'8 ed il 9 settembre 1970-

Battini-Matana

12) del reato di cui agli artt. 110 C.P. 6 Legge 2-10-1967, n. 895 per avere in concorso fra loro, in Forte dei Marmi, nella notte sul 25 agosto 1970, fatto esplodere davanti all'ingresso della Stazione Carabinieri un ordigno confezionato con lunga miccia e collocato sotto un vaso di cemento, che deflagrando provocava danni alla parte muraria del fabbricato nonché la rottura di numerosi vetri;

13) del reato di cui agli artt. 110, 635 n. 3 C.P. per avere con la deflagrazione di cui sopra recato danni alla Stazione Carabinieri di Forte dei Marmi;

14) della contravvenzione agli artt. 110 C.P. Legge P.S. per avere determinato la esplosione suindicata in una pubblica strada di Forte dei Marmi nella notte dal 24 al 25 agosto 1970;

15) del reato p.e p. dagli artt. 110 cp., e 2 Legge 2 ottobre

4

- 1957 n.895 per avere detenuto l'esplosivo servito a confezionare l'ordigno di cui ai capi precedenti. Accertato in Forte dei Marmi il 25 agosto 1970;
- del reato p.e p.dagli artt. 110, 624, 625 nn.2 e 7 C.P. per avere in Forte dei Marmi l'11 settembre 1970 asportato in danno di Bartolini Naia l'autovettura Alfa Romeo Junior targata FI 348093 da quella parcheggiata in luogo pubblico, mediante effrazione;
- del reato di cui agli artt. 110, e 2 Legge 2 ottobre 1957 n.895, già citata, per avere depositato in località " Polle di Crociale " in agro di Pietrasanta, materiale esplosivo consistente in Kg. 4,200 di "ammonite" nonché 100 mt. di miccia, rinvenuto occultato a breve distanza dalla autovettura di cui sopra da essi abbandonata dopo il trasporto;
- 18) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 C.P. per avere asportato, in giorno imprecisato, dal capannone dove era custodito nella "Cava Ceragiola" di Seravezza nel quale si erano introdotti con effrazione del lucchetto di chiusura, il materiale esplosivo sopra rinvenuto;
- 19) del reato di cui agli artt. 110, 628 ^{cap. n. 1} per avere in concorso tra loro travisati e armati l'uno di una pistola a tamburo e l'altro di un coltello a serramanico la notte sul 27 agosto 1970 in Lido di Camaiore asportato con minaccia in profitto proprio ed in danno di Emni Umberto addetto al distributore di carburante BP l'intero incasso della notte ammontante a Lire 37.600;
- Battini-Cerea
- 20) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 7 cp., perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura Mini-Minor targata FI 147748 che, servendosi di mezzo fraudolento, sottraevano a Sernini Cucciotti Gloria che l'aveva lasciata momentaneamente incustodita sulla pubblica via. - In Forte dei Marmi, la sera del 16 luglio 1970;
- 21) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n.2 e 7 cp., perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, si impossessavano, dell'autovettura Mini Cooper tg. MS 45526 che, servendosi di mezzo fraudolento, sottraevano a Irione Antonio che l'aveva lasciata temporaneamente incustodita sulla pubblica via; in Massa, la sera del 16.7.70
- 22) del delitto di cui agli artt. 110, 628 pp. ed ult. ip. 1° e 3° cp. perché in concorso tra loro, ed agendo riuniti, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, fatta salire sull'autovettura indicata al capo 21) Maestripieri Anna Maria col pretesto di avere con lei rapporti sessuali, mentre uno di essi l'afferrava per il collo e l'altro la minacciava con un coltello a serramanico dicendole che se gridava

5
381

l'avrebbe ammazzata, le strappavano di mano la borsetta contenente Lire 70.000, un braccialetto d'oro, documenti d'identità e fotografie varie, scaraventandola infine fuori dell'autoveicolo.
In località Cinquale di Forte dei Marmi, verso le ore 2,10 del 17/7/1970;

Battini

- 23) del reato di cui all'art.697 cp.perché, senza averne fatto denuncia all'Autorità, deteneva una pistola a tamburo.
In Lido di Camaiore il 27 agosto 1970;
- 24) del reato di cui all'art.699 cp.perché, senza la licenza dell'Autorità, portava fuori della propria abitazione una pistola a tamburo.
Nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al capo che precede;

Pelliccia

- 25) del reato di cui all'art.697 cp., perché, senza averne fatto denuncia all'Autorità, deteneva una pistola a tamburo. In Lido di Camaiore, il 27 agosto 1970;
- 26) del reato di cui all'art.80 cod.strad.perché guidava l'autovettura Alfa Romeo Giulia targata MI B 23135 senza essere munito della patente-
accertato in Levigliani di Stazzema il 19 agosto 1970.

Poli

- 27) del delitto di cui agli artt.81 cpv.,648 cp.,perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fuori del caso di concorso nel reato, al fine di procurare a sé un profitto, acquistava e comunque riceveva da Battini Massimo, Matana Michele e da altri, materiale vario tra cui indumenti, apparecchi radio, fotografici, mangianastri etc.di cui conosceva la provenienza furtiva ed in particolare quanto sottratto nella notte dal 26 al 27 agosto 1970 nella boutique di Baldini Nadia-

Ursi

- 28) del reato p.e p.dall'art.697 cp., per avere senza averne fatto denuncia alla Autorità, detenuto in Forte dei Marmi, in un giorno imprecisato della seconda quindicina dell'agosto 1970, una pistola a tamburo con relative munizioni;
- 29) del reato p.p.dall'art.699 C.P., per avere, senza licenza dell'Autorità, nelle stesse circostanze di tempo e luogo di cui al capo 28), portato l'arma di cui sopra fuori della propria abitazione-

Fontana

- 30) del reato p. e p.dall'art.648 cp.perché, al fine di procurare a sé un profitto, acquistava da Battini Massimo, in un giorno imprecisato dell'agosto 1970, in Forte dei Marmi

un'autoradio Blaupunkt che sapeva essere prpvento di furto, senza avere concorso nel reato-

B e r t o z z i

~~31~~ di concorso nel reato sub 2) (artt. 110, 624, 625 n. 2, 5, 790)

32) di concorso nel reato sub 3) (artt. 110, 624, 625 n. 2, 590).

Recidivo ai sensi dell'art. 99 p. p., I° cpw. c. p.

IN FATTO E DIRITTO

A seguito di più rapporti giudiziari si procedeva penalmente contro Battini Massimo, Matana Michele, Pelliccia Giuseppe, Cerea Giacinto, Paoli Giovanni, Ursi Salvatore, Fontana Alessandro e Bertozzi Giovanni, imputati dei reati di che in epigrafe.

In data 16 settembre 1970 il P.M. emetteva ordine di cattura contro i primi tre per i reati di cui ai capi 1, 2 e 3 della rubrica.

Il provvedimento veniva eseguito lo stesso giorno, quanto al Battini, e il giorno 19 successivo, quanto agli altri due.

Altro ordine di cattura veniva emesso contro i medesimi il 30 settembre 1970 per i reati di cui ai capi 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

In data 30 novembre 1970 questo Giudice Istruttore, già ritualmente investito dell'azione penale, concedeva al Pelliccia la libertà provvisoria.

In data 30 marzo 1971 emetteva mandato di cattura contro il Battini in relazione ai reati di cui ai capi 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23 e 24.

Indi, con mandato di comparizione, contestava agli altri imputati i reati ad essi rispettivamente ascritti, eccezion fatta, per il Matana ed il Pelliccia, di quelli già contestati con gli ordini di cattura suddetti.

7

Al termine dell'istruzione il P.M. presentava la sua
requisitoria.

Imputazione n. I

Si contesta agli imputati Battini, Matana e Pelliccia, al
capo I della rubrica, il reato di associazione per delinquere.
Da tale reato i suddetti vanno prosciolti con formula ampia,
difettandone, alla stregua delle prove acquisite, la materialità,
che é data, secondo la costante giurisprudenza del Supremo
Collegio, dalla "permanenza di un vincolo associativo a fine
criminoso con particolare fisionomia e struttura, (dal) la pre-
disposizione comune di mezzi per la commissione di una serie
indeterminata di delitti, (dal) la permanente colleganza fra
gli associati ai fini della realizzazione del comune programma
di delinquenza" (Cass. 14 gennaio 1953, Lelli, Riv. Pen. 1954, 160).
In altre parole, non risulta esservi stato, tra essi, un accordo
tendente all'attuazione di un programma delinquenziale, ma un
semplice concorso criminoso in occasione dei singoli reati
commessi.

Imputazioni n. 2 e 3 I

Quanto all'imputazione di furto aggravato in danno di Marino
Anna Maria, facente carico al Battini, al Matana, al Pelliccia
ed al Bertozzi, i primi tre sono confessi (v. rispettive
dichiarazioni a f. I Vol. B/IV, f. 7I Vol. A/III, f. 5r. Vol. B/IV).
La loro confessione é elemento di prova sufficiente per il
loro rinvio a giudizio.

A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, quanto al
Bertozzi - che va pertanto prosciolto per non avere commesso
il fatto - non sussistendo a suo carico nessunissimo elemento
di prova al riguardo.

Imputazione n. 3 e 32

Per il furto in danno di Baldini Nadia, commesso nella notte
tra il 26 ed il 27 agosto 1970 (da non confondersi, dunque, con
il furto in danno della medesima di cui all'imputazione n. II)
il Battini é confesso (f. I r. Vol. B/IV) e con lui il Matana
(f. 7I Vol. A/III).

8

Il Pelliccia, invece, ha sempre protestato la propria estraneità rispetto al furto in discorso, assumendo che quando lo stesso fu commesso non si trovava in Versilia, bensì a Gioia Tauro, ove si era recato, sin dal 20 agosto, per assistere ai funerali del padre. A Gioia Tauro, poi, era rimasto per circa 10-11 giorni (f.73 Vol.A/III).

Codesta circostanza è rimasta sostanzialmente provata attraverso le deposizioni, della cui attendibilità non pare potersi dubitare, di Pelliccia Giulio (f.27 Vol.A/II) e di Macrì Vita Maria (f.32 Vol.A/II), rispettivamente fratello e madre del Pelliccia Giuseppe, i quali hanno concordemente asserito che la permanenza del medesimo a Gioia Tauro durò dal 23 agosto 1970 al giorno 31 successivo.

Nello stesso senso, più o meno, hanno depresso tali Laguna Rocco (f.29 Vol.A/II) e Romeo Saverio (f.30 Vol.A/II).

Il Pelliccia Giuseppe va pertanto prosciolto per non avere commesso il fatto.

Quanto al Bertozzi, nella nota in data 19 settembre 1970 del Nucleo Investigativo dei CC. di Lucca, si legge testualmente: "...all'atto dell'arresto il Battini Massimo... affermò oralmente che il furto di confezioni presso la boutique della Baldini Nadia lo commise in concorso, oltre che con il Matana, anche con Bertozzi Giovanni Gabriele..." (f.61 Vol.B/I).

In sede d'interrogatorio da parte del P.M. il suddetto Battini conferò la circostanza (f.1 r.Vol.B/IV); la quale poi trovò ulteriore conferma nelle dichiarazioni del Matana (f.71 Vol.A/III), secondo cui il furto fu commesso anche da certo "Giovanni" -evidentemente il Bertozzi-

Successivamente, nuovamente interrogato in data 19 ottobre (f.68 Vol.A/III) e 29 ottobre 1970 (f.75 Vol.A/III), il Battini ritrattò le precedenti accuse contro il citato.

9 383

Bertozzi, assumendo che lo stesso non aveva affatto partecipato al furto; la stessa cosa fece, il 29 ottobre 1970, il Matana (f. 77 Vol. A/III).

Codeste ritrattazioni non appaiono attendibili perché mal motivate.

Il Matana disse, il 29 ottobre 1970, d'aver accusato il Bertozzi del furto in danno della Baldini "avendo fatto confusione tra questi ed il "Jonni" alias l'imputato Paoli. Il che non ha senso.

Il Battini, poi, disse testualmente, sempre in riferimento al Bertozzi: "...Io accusai pur sapendolo innocente provando risentimento nei suoi confronti" (f. 68r. Vol. A/III).

Il Bertozzi, interrogato il 22 marzo 1971 in ordine ai reati ascrittigli (ff. 55-57 Vol. A/III), tentò di avvalorare siffatta giustificazione asserendo che il giorno dell'arresto del Battini, ovvero il giorno successivo, gli si era presentato il di lui padre il quale gli aveva fatto presente che qualora non avesse ritrattato la sua deposizione circa l'esplosione alla Caserma dei CC. di Forte dei Marmi - deposizione con la quale aveva indicato il Battini Massimo come responsabile dell'esplosione stessa - quest'ultimo l'avrebbe accusato della commissione di alcuni furti. Non si rese conto, il Bertozzi, tuttavia, che il Battini fu arrestato il giorno 16 settembre 1970 (v. p. v. d'arresto a f. 55 Vol. B/I), mentre le sue dichiarazioni alla P.G., relative alle confidenze avute dal Battini sulla esplosione suddetta, sono del giorno 19 successivo (f. 96 Vol. B/I). Eppure, come s'è visto sopra, il nome del Bertozzi fu fatto dal Battini anche all'atto del suo arresto, oltre che successivamente.

In conclusione il Bertozzi sicuramente partecipò al furto in esame, onde va rinviato a giudizio perché ne risponda; la ritrattazione del Battini e del Matana essendo stata

Mancini

10

determinata da cause che sfuggono a questo Giudice; verosimilmente dall'intento di ingraziarsi in qualche modo un sì scomodo testimone.

Imputazioni n.4,7,9,10

Queste imputazioni vanno esaminate congiuntamente presentando caratteri comuni.

L'imputato Pelliccia, interrogato il 12 settembre 1970 dai CC.di Saravezza(ff.49-51 Vol.B/I), ammise, tra l'altro, d'aver consumato, in concorso col Battini ed il Matana, i seguenti furti: 1) furto di un'Alfa Romeo Giulia Sprint, ^{di colore} bianco, targata MI; 2) furto di un'Alfa Romeo Giulia Sprint GT, pur'essa di colore bianco, targata Roma; 3) furto di un mangianastri a bordo di una Jaguar; 4) furto di una Fiat 1100 targata LU. A suo dire, i primi tre furti erano stati commessi a Forte dei Marmi, l'ultimo a Marina di Pietrasanta.

Esperate le opportune indagini, la P.G. accertava che la macchina di cui al primo furto ammesso dal Pelliccia si identificava nell'Alfa Romeo Giulia Sprint GT MI-B 53914 sottratta a Forte dei Marmi, la notte del 20 agosto 1970, a tale Rosselli Mara (v. sua denuncia a f.2 proc. pen. 1997/70 R.G. Pret. Pietrasanta, Vol. C); che la macchina di cui al secondo furto si identificava nell'Alfa Romeo Giulia GT targata FI 250360, sottratta a Forte dei Marmi, la stessa notte di cui sopra, a tale Baldanzini Franco (v. sua denuncia a f.83 Vol. B/I); che quella di cui al quarto furto si identificava nella Fiat 1100 targata PT 45278 sottratta a Marina di Pietrasanta, la notte tra il 17 ed il 18 agosto 1970, a tale Cecchi Sergio (v. sua denuncia a f.3 proc. pen. 2098/70 R.G. Pret. Pietrasanta Vol. C).

Quanto al furto del mangianastri, la P.G. comunicava che nella notte tra il 17 ed il 18 agosto era stata sottratta una Jaguar targata CR 83364 a tale Negrone Pietro, che l'aveva parcheggiata in Forte dei Marmi nelle adiacenze della propria abitazione (v. denuncia

del Negroni a f.3 proc.pen.2006/70 R.G.Pret.Pietrasanta
Vol.C).Detta autovettura era stata poi rinvenuta il giorno
19 successivo mancante, tra l'altro, di un mangianastri.
Per tali accertamenti, vedasi il rapporto dei CC.di Seravezza
in data 21 settembre 1971(ff.69-81 Vol.B/I).

Il Pelliccia, peraltro, interrogato prima dal P.M. in data 2
ottobre 1970(ff.5-6 Vol.B/4) e poi da questo Giudice in
data 19 ottobre 1970(f.73 Vol.A/III) e in data 27 marzo
1971(ff.62-64 Vol.A/III), ritratto' quanto ammesso in prece=
denza, assumendo che chi l'aveva interrogato, il 12 settembre
1970, doveva avere equivocato.

Le sue parole, tuttavia, trovano clamorosa smentita nella depo=
sizione di tale Sottile Ignazio Vincenzo(ff.48-49 Vol.A/II),
suo amico, che fu presente a quell'interrogatorio.

Disse il Sottile, dunque, che il Pelliccia spontaneamente am=
mise, ad un certo momento, oltre al furto in danno della Marino,
quattro altri furti di autovetture;" e tra queste specificò
una Fiat 1100/E di colore Bleu; un'Alfa Romeo GT targata MI;
un'Alfa Romeo GT targata Roma...; ed inoltre un'altra auto=
vettura."

La sua confessione, dunque, non fu frutto di equivoco. Onde, in
concorso col Battini e col Matana va rinviato a giudizio,
perché risponda dei furti in discorso, di nessun rilievo essen=
do la non perfetta coincidenza tra le targhe delle autovetture
ammesse come rubate e quelle indicate dalla P.G. a seguito
degli accertamenti svolti.

Del resto, quanto al furto dell'autovettura sottratta alla
Rosselli, con la stessa, come tra breve si vedrà, fu commesso,
ad opera del Battini e del Matana, la rapina in danno di Eumi
Umberto.

In relazione poi al furto della Jaguar, il mangianastri, dalla
stessa asportato all'atto del suo abbandono, fu rinvenuto, nel
corso d'una perquisizione domiciliare, nell'abitazione del=
l'imputato Paoli, cui si addebita appunto, tra l'altro, la ri=
cettazione dell'apparecchio(v.p.v. di perquisizione a ff.40-

11
- 384

minut

4I Vol.B/I, e p.v. di ricognizione e consegna a f.26 Vol.A/II). Apparecchio avuto, per sua stessa ammissione (f.43 Vol.B/I), dal Battini,

Imputazione n.19

Agli imputati Battini e Matana si contesta, al capo 19 della rubrica, il reato di rapina pluriaggravata commessa a Lido di Camaiore il 27 agosto 1970 in danno del benzi-naio Emmi Umberto.

Questi, nella sua denuncia in pari data (ff.4-5 proc.pen. 3530/70 R.G.P.M.Vol.C), disse d'essere stato derubato della somma di Lire 25.000 ad opera di due individui mascherati, uno dei quali brandiva una pistola a tamburo e l'altro un coltello. A detta dell'Emmi, i due individui, che avevano rifiutato la somma di Lire 4.000 dal momento che si trattava di denaro suo personale, erano giurati in loco a bordo di una macchina sportiva bianca "tipo Lancia-Fulvia o Alfa Romeo GT", della quale, dopo la rapina, aveva rilevato, anche se non completamente, il numero di targa MI 593I4.

Ora, premesso che l'autovettura su indicata era certamente quella sottratta a Rosselli Mara, avendo l'Emmi verosimilmente invertito, nella concitazione del momento, il secondo ed il terzo numero di targa, nonché ommesso di rilevare il "B" precedente i numeri, gli elementi di prova acquisiti sono più che sufficienti, quanto al Battini, per rinviarlo a giudizio.

Innanzitutto l'Emmi, cui la P.G. aveva mostrato alcune fotografie (v. rapporto del 25 settembre 1970 a f.II2 Vol.B/I) riconobbe senza esitazione nel Battini, in una di esse raffigurato, la persona che, all'atto della rapina, impugnava la pistola.

La medesima cosa si ripeté in istruzione, in sede di formale ricognizione (f.32r.Vol.A/IV). E tale riconoscimento deve considerarsi assolutamente probante dato che lo stesso gli

13
385

fu mostrato con il volto coperto sino al naso da un fazzoletto, siccome gli si era mostrato nel corso della rapina. Quanto al Matana, invece, leggesi nel menzionato rapporto che l'Emmi non fu in grado di indicare "con altrettanta certezza, nella foto del Matana Michele, quella appartenente al secondo individuo ^{autore} della rapina".

In sede di ricognizione, poi, l'Emmi non riconobbe affatto il suddetto (f. 32 r. Vol. A/IV).

Tali circostanze, tuttavia, non possono indurre a prosciogliere quest'ultimo dal reato in discorso. Neppure per insufficienza di prove.

In effetti a carico di lui sussistono numerosi altri elementi; i quali, per il Battini, si aggiungono a quelli dell'avvenuto riconoscimento.

Numerose persone, invero, amiche dei suddetti, hanno riferito d'aver appreso dal Battini che la rapina in danno dell'Emmi era opera sua e del Matana: si vedano, in proposito, le dichiarazioni di Bigicchi Luciano (f. II5 Vol. B/I; f. 3 Vol. B/II), di Cerea Giacinto (f. 47 r. Vol. A/III) e di Bertozzi Giovanni (f. 56 r. Vol. A/III).

Per non parlare, poi, di quelle di Anversa Amedea (ff. II6-II8 Vol. B/I), che riferì che un giorno il Battini, dopo che era stata commessa la rapina, aveva detto di essere, trovandosi nel suo esercizio di bar, un "ladro dal cuore tenero", così ripetendo le parole apparse su un quotidiano locale che aveva appunto definito l'autore della rapina come "rapinatore dal cuore tenero" poiché non aveva inteso appropriarsi del denaro appartenente all'addetto ai distributori. Le dichiarazioni del Bigicchi sono anche importanti sotto altro verso: perché confermano che effettivamente il Battini aveva una pistola a tamburo. Quella stessa, sicuramente, con cui venne fatta la rapina.

Imputazioni n. 23 e 24

Sembra qui il caso di rilevare che l'accertato possesso della pistola da parte del suddetto, nell'occasione ora indicata, ne impone il rinvio a giudizio anche in ordine ai

reati di detenzione e ^{porto} ~~possesso~~ abusivo di armi.

Imputazioni n.5 e 6

Anche codeste imputazioni vanno esaminate congiuntamente per i motivi che in appresso apparranno evidenti.

Il 20 agosto 1970, a Marina di Pietrasanta, Cianchi Anna subiva il furto della borsetta, contenente Lire 11.000 circa, strappatale di mano da un giovane che, a bordo di "un'auto sportiva bassa color chiaro targata MI-B 53914", trovavasi accanto al guidatore. Sul sedile posteriore v'era poi un terzo giovane (v. denuncia a f.123 Vol.B/I).

Quello stesso giorno analogo furto veniva commesso, sempre a Marina di Pietrasanta, in danno di certa Giacomelli Licia. Con la sola differenza che nella macchina—"bassa, chiara, tipo Giulia GT"—v'erano solo due giovani, e cioè il guidatore ed altro giovane che poi le aveva strappato di mano la borsetta, contenente, tra l'altro, Lire 15.000 circa (v. denuncia a f.122 Vol.B/I). Quanto al furto in danno della Cianchi, premesso che non sembra affatto possibile dubitare, per quanto sin qui detto, che l'autovettura targata MI-B 53914 si trovava nella disponibilità del Battini, del Matana e del Pelliccia, deve verosimilmente ritenersi che furono essi gli autori del furto in esame.

Né s'oppono a questo convincimento il fatto che, in sede di ricognizione, la Cianchi non ebbe a riconoscere, nei tre suddetti, coloro che la derubarono. Il mancato riconoscimento dipendendo sicuramente dalla rapidità con cui si svolse il fatto: il che le impedì di vedere con la dovuta chiarezza le fattezze dello scippatore e dei due suoi compagni (v. p. v. di ricognizione a ff. 24-26 Vol. A/IV).

Il Battini, il Matana ed il Pelliccia vanno pertanto rinviati a giudizio perché rispondano di tale reato.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi per quanto

15
— 386

riguarda il furto in danno della Giacomelli.

Per verso la descrizione dell'autovettura sulla quale si trovavano i due giovani induce a ritenere che la macchina, della quale si servirono per lo scippo, altra non era che l'Alfa Romeo GT sottratta alla Rosselli e trovantesi in possesso del gruppo Battini, Matana e Pelliccia. E due di essi, sicuramente, ne furono gli autori, attese anche le modalità di esecuzione, analoghe a quelle del furto in danno della Cianchi, anche se pure qui, per gli stessi motivi da essa indicati, la Giacomelli non riuscì a riconoscerli in sede di ricognizione (v. p. v. di ricognizione a ff. 20-23 Vol. A/IV).

Non è dato di sapere, tuttavia, chi essi fossero: se cioè il Battini ed il Matana, ovvero il Battini ed il Pelliccia; ovvero il Matana ed il Pelliccia.

Conseguentemente essi tutti vanno prosciolti per insufficienza di prove.

Imputazioni n. 8 e II

Non v'è nessuna prova, in atti, a carico del Battini, del Matana e del Pelliccia in ordine ai reati di cui alle imputazioni in esame. Per cui essi ne vanno prosciolti per non avere commesso il fatto.

Imputazioni n. 12, 13, 14, 15

Queste imputazioni vanno esaminate unitariamente trattandosi di concorso formale di reati.

Alle ore 3,50 del 25 agosto 1970 una carica esplosiva fatta brillare a poca distanza dall'ingresso della caserma dei CC. di Forte dei Marmi aveva cagionato all'edificio alcuni danni, peraltro di lieve entità: rottura di alcuni vetri, del rivestimento ceramico dello spigolo sinistro dell'ingresso, di un grosso vaso in cemento ubicato vicino alla scalinata d'ingresso, ed altri danni minori (v. p. v. di sopralluogo in data 25 agosto 1970 a ff. 3-4 proc. pen. 3036/70 R.G.P.M. Vol. C). In ordine ai reati di cui alle imputazioni suddette, che sembrano sussistere sotto il profilo obbiettivo e subbiettivo-in

*man*

16

particolare sussiste chiaramente il dolo specifico del reato di cui all'art.6 Legge n.895 del 1967, rappresentato dal fine di attentare, alla sicurezza pubblica—vi sono sufficienti elementi di prova per rinviare il Battini ed il Matana a giudizio.

Il Battini, infatti, del tutto ingenuamente, si confidò, in merito, col Bigicchi citato (f. II5 Vol. B/I e f. 3r. Vol. B/II), col Bertozzi Giovanni (f. 96 Vol. B/I e f. I Vol. B/II), col Paoli (f. 44 Vol. B/I) e col Cerea (ff. 48-49 Vol. A/III), dicendo loro, appunto, che, a provocare l'esplosione, erano stati lui ed il Matana. Il quale ultimo aveva materialmente collocato l'esplosivo sotto un vaso di fiori.

Mette conto fare cenno, anche, di quanto dichiarato alla P.G. il 20 settembre 1970, da Bertozzi Raffaello, fratello del Bertozzi Giovanni (f. 98 Vol. B/I).

17



Secondo il primo, dunque, pochi giorni prima del 25 agosto 1970 gli si era avvicinato il Battini, il quale, dopo avergli mostrato dell'esplosivo da cava, alcuni detonatori e della miccia, gli aveva domandato come doveva fare per fare brillare quell'esplosivo.

Esso Bertozzi, essendo pratico di esplosivi, gli aveva insegnato come si faceva.

Dopo pochi giorni s'era verificato il fatto in parola.

Imputazione n. I6 e I7

Con rapporto in data 21 settembre 1970 i CC. di Pietrasanta riferivano alla Autorità Giudiziaria che il giorno II precedente, in località Polle di Crociale del comune di Piétrasanta, era stata trovata un'auto-vettura abbandonata e precisamente un'Alfa Romeo GT Junior targata FI-438093.

Mentre erano in corso i relativi accertamenti, tale Biagi Maria in Lombardi, abitante nei pressi, aveva fatto presente d'aver rinvenuto, accanto all'auto-vettura, due sacchetti di plastica contenenti polvere

gialla. Esaminata, risultava che trattavasi di esplosivo.

Nel contempo tale Tognetti Armando, sopraggiunto, aveva dichiarato d'aver rinvenuto anche lui, nascosto in una siepe, a poca distanza dall'abitazione della Biagi, un sacchetto di plastica contenente cilindretti con polvere rossa, un rotolo di filo nero ed alcuni arnesi.

Da un pur sommario accertamento risultava che il sacchetto conteneva 42 cilindretti di esplosivo "ammondite" e che il filo nero era miccia a lenta combustione.

Si accertava, altresì, che l'autovettura sopra indicata era stata sottratta, a Forte dei Marmi, a tale Bartolini Naia Bruna.

Il Bertozzi Giovanni, interrogato in merito a questi fatti, dichiarava che un giorno il Battini l'aveva pregato di accompagnarlo in macchina in una località, che gli aveva menzionato — che peraltro non era in grado di ricordare — per prelevare alcuni candelotti e della miccia che aveva rubato in alcune cave site in località "Ceragiola".

Nella stessa occasione, anzi, il Battini gli aveva chiesto se poteva dargli dei detonatori, essendo sua intenzione fare esplodere alcune vetture dei CC. di Viareggio.

Esso Bertozzi, tuttavia, s'era rifiutato.

Dopo alcuni giorni, concludeva il medesimo, aveva appreso dai giornali che in località Polle di Crociale era stata rinvenuta un'autovettura, candelotti di esplosivo e miccia (ff. 96-97 Vol. B/I).

Ciò premesso in fatto, non v'è nessuna prova a carico del Battini e del Matana in ordine al furto dell'autovettura ed in ordine, altresì, alla detenzione del materiale esplosivo di cui sopra. Pertanto, di nessun rilievo essendo i semplici sospetti, vanno prosciolti con formula ampia.

Imputazione n. 18

Le dichiarazioni del Bertozzi Giovanni su quanto appreso dal Battini in relazione al furto da questi commesso in alcune cave della località Ceragiola induce a rinviare il suddetto a giudizio.

17
387 D



ment

18
Pure il Matana va rinviato a giudizio in relazione allo stesso reato, stando alle dichiarazioni di Bertozzi Raffaello (f. 99 Vol. B/I), secondo cui al furto di certo esplosivo—quello sicuramente sottratto in località Ceragiola—aveva partecipato anche il Matana. Le quali cose egli aveva appreso dal Battini.

Imputazioni n. 20, 21, 22

Il Cerea é confesso e la sua confessione, spontanea e consapevole, nonché la chiamata in correità del Battini (ff. 44-45 Vol. A/I e ff. 43-48 Vol. A/III) sono elementi di prova sufficienti per il rinvio a giudizio dei suddetti. Contro il Cerea, infradiciottenne, che sottoposto a perizia psichiatrica é risultato essere imputabile al momento dei fatti (v. perizia, Vol. B/V), va emesso mandato di cattura, stante la sua obbligatorietà per il reato di rapina pluriaggravata.

17
Imputazione n. 25

Non v'è nessuna prova in atti a carico del Pelliccia in ordine al reato di cui al capo 25; dal quale va dunque prosciolto con formula ampia.

Imputazione n. 26

Il Pelliccia é confesso in ordine al reato di guida senza patente (f. 49 Vol. B/I) e pertanto va rinviato a giudizio.

Imputazione n. 27

L'imputato Paoli é accusato di ricettazione continuata per avere acquistato o comunque ricevuto "da Battini Massimo, Matana Michele e da altri materiale vario tra cui indumenti, apparecchi radio, fotografici, mangianastri etc. di cui conosceva la provenienza furtiva ed in particolare quanto sottratto nella notte dal 26 al 27 agosto 1970 nella boutique di Baldini Nadia".

A carico del Paoli sussistono sufficienti prove per rinviarlo a giudizio.

Nella sua abitazione, invero, furono trovati, a seguito di perquisizione domiciliare (v. p. v. a ff. 40-41 Vol. B/I), numerosi capi di vestiario provenienti dal furto in danno

19
388
della Baldini(v.p.v.di ricognizione e restituzione a ff.45-46 Vol.B/I),nonché un mangianastri marca"Gertrude" che era stato asportato dalla Jaguar del Negroni(v.p.v. di restituzione al suddetto a f.26 Vol.A/II).

E'provato,inoltre,che il Paoli vendette al suo datore di lavoro Antoniazzi Giovanni una macchina fotografica,sicuramente di provenienza delittuosa,per la somma di Lire 10.000(v.sua deposizione a f.88 Vol./I):

Sussiste dunque la materialità del reato in esame.Oltre alla quale sussiste anche l'elemento psicologico,non potendosi dare credito al detto Paoli quando sostiene che non sapeva che le cose di cui sopra erano di provenienza furtiva o,comunque,delittuosa(ff.42-44 Vol.B/I e ff.50-51 Vol.A/III).

Invero l'esiguità del prezzo pagato per gli indumenti -Lire 70.000 stando al Matana:f.71 r.Vol.A/III-induce a ritenere che sapesse della loro provenienza e della provenienza altresì,del mangianastri,a suo dire regalato,addirittura,dal Battini(f.50r.Vol.A/III).

Tra l'altro egli certo conosceva quale genere di vita conduceesse quest'ultimo,notoriamente dedito,per sue stesse ammissioni,a furti e a fatti consimili.

Imputazioni n.28 e 29

Le dichiarazioni di Anversa Amedea(f.II7 Vol.B/I e f.6 Vol.A/II),secondo cui tale Tony,poi identificato nell'imputato Ursi,ebbe a consegnarle un giorno una pistola a tamburo ed alcune pallottole impongono il suo rinvio a giudizio.Trattavasi sicuramente,siqdetto per incidens, della stessa arma della quale si servì il Battini per commettere la rapina in danno dell'Emmi(v.,al riguardo, ancora f.II7 Vol.B/I).

Imputazione n.30

Anche il Fontana va rinviato a giudizio perché risponda del reato di ricettazione ascrittogli.

Le sue ammissioni,infatti,(f.I04 Vol.B/I e f.53 Vol.A/III), circa l'acquisto dell'autoradio marca Blaupunkt per la somma di Lire 5.000,chiaramente sprorpozionata al notevole-notevolmente notevole-prezzo di mercato di un appa-



www

recchio di quel genere, sono elementi di prova sufficienti per il suo rinvio a giudizio.

Egli si é difeso peraltro assumendo, pur senza contestare il fatto, che non sapeva quale fosse il prezzo di un'auto-radio di quel tipo.

E' agevole replicare, in proposito, che nessuna autoradio, neppure quella di più infima qualità, può acquistarsi per sole 5.000 Lire; il che certo sapeva, il Fontana.

P.Q.M.

il Giudice Istruttore dichiara chiusa la formale istruzione e, sulle conclusioni parzialmente difformi del P.M., letto l'art. 374 c.p.p. ordina il rinvio di Battini Massimo, Matana Michele, fermo restando il loro stato di custodia preventiva, Pelliccia Giuseppe, Cerea Giacinto, nei cui confronti va emesso mandato di cattura, Paoli Giovanni, Ursi Salvatore, Fontana Alessandro e Bertozzi Giovanni al giudizio della Corte d'Assise di Lucca, competente per materia e per territorio, perché rispondano dei reati ad essi rispettivamente ascritti, ad eccezione di quelli che seguono;

letto l'art. 378 c.p.p. dichiara non doversi procedere contro il Battini, il Matana ed il Pelliccia, in ordine al reato di cui al capo I), perché il fatto non costituisce reato, in ordine al reato di cui al capo 6), per insufficienza di prove e in ordine a quelli di cui ai capi 8) e II) per non avere commesso il fatto; contro il Battini ed il Matana, in ordine ai reati di cui ai capi 16) e 17) per non avere commesso il fatto; contro il Pelliccia, in ordine al reato di cui al capo 3) ascrittogli in concorso e in ordine al reato di cui al capo 25), per non avere commesso il fatto e contro il Bertozzi, con la stessa formula, in ordine al reato di cui al capo 31).

Lucca, li 22/2/1972

IL CANCELLIERE
(Del Papa Rodolfo)

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Giuliano Lucentini)

IL CANCELLIERE

è estratto conforme

Lucca

forme





N. 9321
E. 1.050
L. 28/11/1972
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di L U C C A

Composta dei Signori:

- 1. DR. GIUSEPPE DE GENNARO **Presidente**
- 2. " ELIO KARDONE **Giudice est.**
- 3. Sig. RODOLFO PALAGI **Giudice popolare**
- 4. Sig.ra ALERICA RICCI > >
- 5. Sig. ALIDE RAFFAELLO > >
- 6. Sig. PIETRO PELLEGRINI > >
- 7. Sig. LEANDRO BARBOTTI > >
- 8. Sig.ra GIUSEPPINA CONTRUCCI > >

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1)

contro

- * 1°) - BATTINI MASILIO, nato a Stazzema il 6/9/1949
res. te a Forte dei Marmi, Via dell'acqua n. 3
26.
arr. il 16/9/1970 -- PRESENTE
- * 2°) - MATANA MICHELE, nato a Stazzema il 21/2/1952
res. te a Corvaia di Seravezza, Via S. Biagino
n. 6.
arr. il 19/9/1970 -- PRESENTE
- * 3°) - PELLICCIA GIUSEPPE VINCENZO, nato a Gioia
Tauro il 18/5/1950, res. te ivi, loc. tà Marina,
Via Trinacria n. 5.
arr. il 19/9/1970 in lib. provv. il 30/11/70
PRESENTE
- * 4°) - CEREIA GIACINTO, nato a Massa il 31/1/1954,
res. te a Stazzema, fraz. Gallena.
emesso nei suoi confronti mandato di cattura
il 22/2/72, notificatogli il 10/4/72 nell'I-
stituto Rieduc. Masch. di Firenze dove si era

Firenze - Mozzon - 1418

N. 3 Reg. Sent.
N. 2/72 Reg. Gen.
Corte Assise

SENTENZA

in data 31/5/1972

*Es. 12. P. M. - P. J.
Da c. A. M. App. Firenze
L. 3*

depositata il

Il Cancelliere
Luigi

*Fatta parola
Da c. A. M. App. Firenze
(art. 14.578-80 c.p.)
L. fatta vedere da
c. A. M. App. Firenze
fatto avviso all'atto all'art. 1*

*col. 151 Cod. p.p.
il 10. 9. 72 per
ingue il Cancelliere*

il 11/6/1972
IL SEGRETARIO
Enrica Bassanini

(1) A procedimento formale
o per citazione diretta.

TRIBUNALE DI LUCCA
N. 17778 di Prot.
Esone L. 1300+1300 fol
Lucca, il 1. NOV. 1973
Il Cancelliere

costituito spontaneamente il 5/4/1972.
 in lib. provv. il 6/5/72. PRESENTE

5°)- PAOLI GIOVANNI, nato a Borgo S. Lorenzo il 23/6/1933, res. te a Scandicci, Via Giotto n. 9/B; elettivamente dom. to presso lo Studio dell'Avv. Walter Castore di Firenze.

LIBERO = CONTUMACE

6°)- URSI SALVATORE, detto TONY, nato a Catania il 29/10/1943, ivi res. te Via Dilg n. 8. irreperibile

LIBERO = CONTUMACE

7°)- FONTANA ALESSANDRO, nato a Forte dei Marmi il 10/3/1947, ivi res. te Via Stagio Stagi n. 47.

LIBERO = PRESENTE

8°)- BERTOZZI GIOVANNI, nato a Carrara il 15/9/1940, res. te a Forte dei Marmi, Via Provinciale n. 84.

LIBERO = PRESENTE

I M P U T A T I:

Battini-Matana-Pelliccia :

- 1)- di furto aggravato (art. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P.) per avere in concorso fra loro asportato, in profitto proprio e in danno di Marino Anna Maria, il 18/8/1970, in Forte dei Marmi, la vettura Alfa Romeo MI-B 23135, parcheggiata chiusa sulla pubblica strada e della quale si impossessavano previa effrazione;
- 2)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P., per avere in concorso fra loro asportato, in danno di Rosselli Mara, in Forte dei Marmi, la notte sul 20/8/1970, l'autovettura Alfa Romeo Giuliana MI-B 53914, parcheggiata sulla pubblica strada, mediante effrazione del cristallo di chiusura;
- 3)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 C.P. per avere in Marina di Pietrasanta, verso le ore 9,30 del 20/8/1970, asportato in danno di Gianchi Anna mediante violenza, esercitata sporgendo un braccio dal finestrino della vettura di



- cui erano in possesso a seguito del furto di cui sopra, la borsetta che quella reggeva, contenente oggetti vari e il borsello con £. 11.000 in contanti.
- 4)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P. perchè, in concorso fra loro al fine di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura Jaguar targ. CR 83364 che sottraevano a Negrini Pietro, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica strada, commettendo il fatto con violenza sulle cose (forzamento del deflettore sinistro). In Forte dei Marmi la notte tra il 17 e il 18/8/1970.
- 5)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P. perchè in concorso fra loro si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura Fiat 1100 targ. PT 45278 che sottraevano a Cecchi Sergio, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto con mezzo fraudolento. In Marina di Pietrasanta, nella notte tra il 17 e il 18/8/1970.
- 6)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 C.P. perchè in concorso fra loro si impossessavano, al fine di trarne profitto, dell'autovettura Alfa Romeo Giulia targ. FI 250360, che sottraevano a Baldanzini Franco che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via, commettendo il fatto con violenza sulle cose (forzamento di un deflettore). In Forte dei Marmi, il 20/8/1970.

Batini e Matana :

- 7)- di furto aggravato (artt. 624, 625 nn. 2 e 5 C.P.) per avere in concorso fra loro, in Forte dei Marmi, nella notte dal 26 al 27/8/1970 asportato dal negozio di Baldini Nadia indumenti vari per un valore di oltre £. 2.200.000, introducendosi nei locali mediante effrazione;



- 8)- del reato di cui agli artt. 110 C.P., 6 Legge 2/10/1967 n. 895, per avere in concorso fra loro, in Forte dei Marmi, nella notte sul 25/8/1970, fatto esplodere davanti all'ingresso della Stazione Carabinieri un ordigno confezionato con lunga miccia e collocato sotto un vaso di cemento che deflagrando provocava danni alla parte muraria del fabbricato nonché ~~alla~~ rottura di numerosi vetri;
- 9)- del reato di cui agli artt. 110, 635 n. 3 C.P., per avere, con la deflagrazione di cui sopra, recato danni alla Stazione di Carabinieri di Forte dei Marmi;
- 10)- della contravvenzione di cui agli artt. 110 C.P., 57 Legge P.S., per avere determinato la esplosione suindicata in una pubblica strada di Forte dei Marmi nella notte dal 24 al 25/8/1970;
- 11)- del reato p.e.p. dagli artt. 110 C.P., 2 Legge 2/10/1957 n. 895, per avere detenuto l'esplosivo servito a confezionare l'ordigno di cui ai capi precedenti.
Accertato in Forte dei Marmi il 25/8/1970;
- 12)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 C.P., per avere apportato, in giorno imprecisato, dal capannone dove era custodito nella "Cava Cera-
giola" di Seravezza, nel quale si erano introdotte con effrazione del lucchetto di chiusura, il materiale esplosivo sopra rinvenuto;
- 13)- del reato di cui agli artt. 110, 628 2° cpv. n. 1 C.P., per avere in concorso tra loro, travestiti e armati l'uno di una pistola a tamburo e l'altro di un coltello a serramanico, la notte sul 27/8/1970 in Lido di Camaiore, asportato con minaccia, in profitto proprio ed in danno di Emilio Umberto addetto al distributore di carburante



BP l'intero incasso della notte ammontante a

£. 37.600;

Battini-Cerea :

14)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7

C.P., perchè in concorso tra loro, al fine di trar-
ne profitto, si impossessavano dell'autovettura
Mini-Minor targ. FI 147748 che, servendosi di mez-
za fraudolento, sottraevano a Sernini Cucciotti
Gloria che l'aveva lasciata momentaneamente in-
custodita sulla pubblica via.

In Forte dei Marmi, la sera del 16/7/1970;

15)- del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7

C.P., perchè in concorso tra loro, al fine di trar-
ne profitto, si impossessavano, dell'autovettura
Mini Cooper targ. MS 45526 che, servendosi di mez-
zo fraudolento, sottraevano a Irione Antonio che
l'aveva lasciata temporaneamente incustodita sul
la pubblica via.

In Massa, la sera del 16/7/1970;

16)- del delitto di cui agli artt. 110, 628 p.p. ed ult.,

ipotes. 1^a e 3^a C.P., perchè in concorso tra loro
ed agendo riuniti, al fine di procurarsi un in-
giusto profitto, fatta salire sull'autovettura in-
dicata al capo 15 Maestripieri Anna Maria col pre-
testo di avere con lei rapporti sessuali, mentre
uno di essi l'afferrava per il collo e l'altro la
minacciava con un coltello a serramanico dicendo
le che se gridava l'avrebbe ammazzata, le strap-
pavano di mano la borsetta contenente £. 70.000,
un braccialetto d'oro, documenti d'identità e fo-
tografie varie, scaraventandola infine fuori dal-
l'autoveicolo.

In località Cinquale di Forte dei Marmi, verso le
ore 2,10 del 17/7/1970.

Battini :

17)- del reato di cui all'art. 697 C.P. perchè, senza
averne fatto denuncia all'Autorità, deteneva una



~~una~~ pistola a tamburo.

In Lido di Camaiore il 27/8/1970;

18)- del reato di cui all'artt. 699 C.P. perchè, senza la licenza dell'Autorità, portava fuori della propria abitazione una pistola a tamburo.

~~19)~~ Nelle stesse circostanze di luogo e di tempo di cui al capo che precede.

Pelliccia inoltre:

19)- del reato di cui all'art. 80 C.S. perchè guidava l'autovettura Alfa Romeo Giulia targ. MI-D 23135 senza essere munito della patente.

Accertato in Levigliani di Stazzema il 19/8/1970.

Paoli :

20)- del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648 C.P., perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, fuori del caso di concorso nel reato, al fine di procurare a se un profitto, acquistava e comunque riceveva da Battini Massimo, Latana Michele e da altri, materiale vario tra cui indumenti, apparecchi radio, fotografici, manigianastri etc. di cui conosceva la provenienza furtiva ed in particolare quanto sottratto nella notte dal 26 al 27/Agosto 1970 nella Boutique di Baldini Nadia.

Ursi :

21)- del reato p. e. p. dall'art. 697 C.P., per avere, senza averne fatto denuncia alla Autorità, detenuto in Forte dei Marmi, in un giorno imprecisato della seconda quindicina dell'Agosto 1970, una pistola a tamburo con relative munizioni;

22)- del reato p. e. p. dall'art. 699 C.P., per avere, senza licenza dell'Autorità, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 21, portato l'arma di cui sopra fuori della propria abitazione.

Fontana :

23)- del reato p. e. p. dall'art. 648 C.P. perchè, al



fine di procurare a sé un profitto, acquistava
da Battini Massimo, in un giorno imprecisato del
l'Agosto 1970, in Forte dei Marmi, un autoradio
Blaukpunt che sapeva essere provente di furto,
senza avere concorso nel reato.

Bertozzi :

24)- di concorso nel reato di cui al n. 7) - artt. 110,
624, 625 nn. 2, 5 e 7. C.P.

Recidivo ai sensi dell'art. 99 1^a parte, 1^o cpv.
n. 1 C.P. -



Svolgimento del processo:

Con rapporto, in data 5 agosto 1970, i Carabinieri di Forte dei Marmi riferivano che il giorno 17 luglio precedente, verso le ore 2,10, la prostituta Maestrieri Anna Maria era stata aggredita da due giovani, i quali, dopo averla fatta salire su un'auto-vettura Mini Cooper con il pretesto di avere con lei rapporti sessuali, l'avevano minacciata con un coltello a serramanico ed, impossessatisi, poi, della borsetta contenente L.70.000 ed altro, l'avevano scaraventata fuori dell'autoveicolo.

Con segnalazione successiva del giorno 13 agosto, i Carabinieri riferivano di avere fondato motivo di ritenere che i responsabili della rapina dovevano identificarsi in Battini Massimo e Cerchi Giacinto.

Con altro rapporto, in data 6 settembre 1970, i Carabinieri di Se-ravezza riferivano circa il furto di un'autovettura Alfa Romeo Giulia Sprint G.T., targata MI/B 23135, in danno della signora Ma-rino Anna Maria, avvenuto in Forte dei Marmi ad opera di Battini Massimo, Matana Michele e Pelliccia Giuseppe. Gli inquirenti, si precisava nel rapporto, a seguito di notizie confidenziali, erano in grado di poter affermare che il Battini il Matana ed il Pelliccia sarebbero stati anche gli autori di altri furti consumati in Forte dei Marmi nel mese di agosto, tra cui quello ai danni di una "boutique", sita nel viale a mare, nei pressi del bagno Carducci, la cui refurtiva, trasportata a Firenze con una "Giulia" rubata, era stata venduta a certo Jonni, cameriere presso il locale " la Caravella " di Forte dei Marmi.

Venivano interessati, per il prosieguo delle indagini, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lucca, che individuavano nella persona di Paoli Giovanni il "barmann" della Caravella, nella abita-

zione del quale, in Firenze, veniva rinvenuta, nel corso di una perquisizione eseguita il giorno 16 settembre, gran parte della merce sottratta nella "boutique" della signora Baldini Nadia, nella notte del 27 agosto 1970.

Il Paoli dichiarava che la merce gli era stata fornita dal Battini a scomputo del debito di L. 35.000 contratto per consumazioni effettuate nel locale la Caravella.

Con altro rapporto del 25 settembre 1970, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lucca riferivano sulle ulteriori indagini svolte in merito ad un attentato dinamitardo alla Caserma dei Carabinieri di Forte dei Marmi, avvenuto alle ore 3,50 del giorno 25 ago-

sto, e circa una rapina perpetrata, alle ore 3,15 del giorno 27 agosto in Lido di Camaiore, in danno di Emmi Umberto, addetto ad un distributore di benzina, indicando nel Battini e nel Matana gli autori dei gravi fatti delittuosi. Il rapporto riguardava anche

altri furti commessi nella zona, gli autori dei quali venivano indicati nelle persone del Battini, del Matana e del Pelliccia.

Nel corso delle indagini si accertava, inoltre, che il Battini aveva ottenuto da Ursi Salvatore una pistola a tamburo e che tale Fontana Alessandro aveva acquistato dal Battini un' autoradio Blaupunkt, provento di furto.

Procedutosi ad interrogatorio del Battini e del Matana, costoro, nel confessare di essere gli autori del furto in danno della Baldini, accusavano di correatà anche tale Bertozzi Luciano.

Previa istruzione formale, Battini Massimo, Matana Michele, Pelliccia Giuseppe, Cerea Giacinto, Paoli Giovanni, Ursi Salvatore, Fontana Alessandro e Bertozzi Giovanni venivano rinviati a giudizio di questa Corte d'Assise per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.



Compagno, in stato di detenzione, Battini Massimo e Matana Michele, colpiti da mandato di cattura.

Motivi della decisione:

Gli imputati Battini, Matana e Pelliccia debbono rispondere del reato di furto aggravato dell'automobile asportata alla signora Marino Anna Maria. Essi hanno confessato di aver commesso il fatto, fornendo precisi particolari che sono stati attentamente controllati. I tre, in compagnia di Bertozzi Luciano, si recarono, alla sera del giorno 18 agosto, con l'automobile rubata, nella trattoria "Vallechiara" di Levigliani di Stazzema, ove consumarono la cena, ed il giorno successivo, il solo Pelliccia, ritornato alla guida della stessa automobile in Levigliani, tamponò l'auto Simca 1000 di proprietà di De Angeli Bruno. In quella occasione, il Pelliccia, dopo di avere tentato di rassicurare il De Angeli, dicendogli che l'automobile era coperta di assicurazione per i danni arrecati a terzi, abbandonò l'auto e fuggì.

I carabinieri, intervenuti su richiesta del De Angeli, riuscirono ad individuare il Pelliccia, attraverso informazioni assunte presso il gestore del ristorante Vallechiara e, successivamente, anche il Battini ed il Matana.

Il Battini, il Matana ed il Pelliccia debbono rispondere anche del furto delle automobili in danno di Rosselli Mara, di Negrone Pietro e di Cecchi Sergio.

Il Pelliccia confessò al Maresciallo dei Carabinieri, comandante della stazione di Seravezza, i furti delle auto ed indicò le caratteristiche delle auto sottratte ed i luoghi precisi in cui esse sostavano all'atto dell'impossessamento. Anche per questi furti il Pelliccia fece i nomi del Battini e del Matana quali correi. La validità delle chiamate di correo e della confessione, rese

spontaneamente alla presenza di un amico del Pelliccia, tale Sottile Ignazio Vincenzo, non viene ad essere inficiata dalla successiva ritrattazione, perchè da altri elementi probatori, acquisiti al procedimento, si può trarre la conferma della piena attendibilità delle dichiarazioni rese.

Infatti, quanto al furto dell'autovettura di proprietà della Rosselli, v'è da considerare che il Battini ed il Matana usarono la auto in questione, come in appresso si avrà modo di dimostrare, quando commisero la rapina in danno di Emmi Umberto. Fu sempre con quella auto che il Battini ed il Matana trasportarono a Firenze, in casa del Paoli, la merce rubata nel negozio della Baldini, auto rinvenuta, poi, abbandonata, il giorno 10 settembre, nella via D. da Boninsegna di quella città. (ved. dichiarazione resa al G.I. dal Matana il 19 ottobre 1970) Tale circostanza non può avere seria smentita perchè ammessa dagli stessi Battini e Matana, anche nel corso della istruttoria dibattimentale.

In relazione al furto della "Jaguar" v'è da osservare che il manigianastri, dalla stessa asportato all'atto del suo abbandono, fu rinvenuto, nel corso della perquisizione domiciliare, nell'abitazione del Paoli, a lui consegnato dal Battini e dal Matana e, riconosciuto dal proprietario dell'auto, sig. Negroni, fu a quest'ultimo restituito per disposizione del Giudice Istruttore.

Il Battini ed il Matana debbono rispondere anche del reato di furto commesso in danno di Baldini Nadia. La confessione resa è stata piena e circostanziata ed il rinvenimento di gran parte della refurtiva nell'abitazione del Paoli, a lui venduta dai due imputati, costituisce prova oltremodo convincente a carico.

Il Battini ed il Matana vanno dichiarati responsabili dei reati



previsti nei numeri 8 - 9 - II - del capo d'imputazione. La contravvenzione prevista dal n. 10 resta assorbita nel delitto ascritto al n. 8. Non si tratta, nella specie, di concorso formale di reati, bensì di una sola azione delittuosa con unica obbiettività giuridica violata.

Vale ricordare, nel merito, le testimonianze rese da Bigicchi Luciano e da Bertozzi Giovanni. Il Bigicchi, verso il quale il Battini mostrava massima confidenza, ha riferito che quest'ultimo, parlandogli liberamente anche di cose delicate, come era uso fare, gli confidò, oltre di aver commesso con il Matana il furto in danno della Baldini e la rapina in danno dell'Emmi, di essere stato l'autore dell'esplosione alla Caserma dei Carabinieri di Forte dei Marmi. È stato il Bigicchi preciso anche nei particolari, riferendo come avesse appreso dal Battini che il Matana aveva collocato materialmente l'ordigno e che entrambi si erano allontanati con un'automobile, fermandosi non molto lontano per udire la deflagrazione.

Bertozzi Giovanni ha riferito, a sua volta, fatti analoghi, narrando come il Battini ed il Matana menassero vanto di essere stati gli autori dell'attentato dinamitardo contro la caserma dei Carabinieri. La dichiarazione resa dal Bertozzi assume maggior rilievo ponendola in diretto raffronto con quella fornita dal di lui fratello Raffaello, al quale il Battini, uno o due giorni prima dell'esplosione, ebbe a mostrare un sacchetto contenente tre cartucce di esplosivo da cava, due o tre detonatori e circa due metri di miccia. Il Bertozzi Raffaello, pratico di esplosivi, insegnò al Battini come doveva procedere alla innescatura.

Anche dalle dichiarazioni fornite dai coimputati Cerea e Paoli si ricava come il Battini si compiacesse del fatto di avere pro-

vocato, insieme al Matana, la esplosione.

Ritiene il Collegio giudicante di dover prestare fede alle dichiarazioni rese dal testimone Bertozzi Raffaello e dai coimputati Cera, Paoli e Bertozzi Giovanni. Non deve, infatti, sorprendere la ~~facilità~~ - ben può dirsi anche la ingenuità - con ~~la~~ il Battini divulgasse notizie tanto compromettenti per lui e per il suo complice Matana. Sicuri elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e l'esito di una osservazione psichiatrica eseguita presso il manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino, consentono di inquadrare la personalità del Battini, scarsamente dotato - come viene detto - di senso etico morale, in quella di un soggetto violento e megalomane. Le sue vanterie costituivano il necessario sfogo derivante dal bisogno di lodarsi e magnificarsi, esempi sintomatici ricavandosi dalla deposizione della testimone Anversa Amedea, alla quale egli diceva di essere la mente mentre gli altri lavoravano e confidava la propria esultanza nel sentirsi gratificato di generosità, a proposito della rapina commessa in danno dell'Emmi, per avere rifiutato il danaro personale del rapinato.

Per completezza, è necessario confutare l'argomento addotto dalla difesa, secondo cui la testimonianza del Bertozzi Raffaello sarebbe troppo fantasiosa per essere attendibile. E' da tenere conto, però, del fatto che, nelle ore pomeridiane di uno degli ultimi giorni di agosto, nella pineta di Forte dei Marmi, dove avvenne l'incontro tra il Bertozzi ed il Battini, v'è scarsissima frequenza di pubblico e che, con un minimo di precauzione, può impedirsi che un eventuale passante possa rendersi conto di ciò che due giovani facciano, maneggiando il contenuto di un sacchetto.

Al Battini ed al Matana è stato contestato anche il grave delitto



di rapina pluriaggravata in danno del benzinaio Emmi Umberto. Anche in questo caso le prove a carico dei prevenuti sono precise e convincenti. L'Emmi ha riferito che i due individui mascherati, uno dei quali impugnava una pistola a tamburo e l'altro un coltello, erano giunti sul luogo a bordo di una macchina sportiva, tipo Lancia Fulvia o Alfa Romeo G.T., della quale, dopo la rapina, mentre i due si allontanavano, aveva rilevato, anche se non completamente, il numero di targa MI 593I4.

Come già si è avuto modo di ricordare l'automobile sottratta alla Rosselli Mara, una Alfa Romeo G.T., recava il numero MI B 539I4. Si può ritenere, quindi, per certo che l'automobile usata dai rapinatori era quella rubata alla Rosselli e che l'Emmi, nella concitazione del momento ed in preda ad uno stato di vivo sbigottimento, lesse male il numero di targa, invertendo il secondo ed il terzo numero ed omettendo di rilevare la lettera B. Giova ricordare che, per ammissione del Battini e del Matana, essi, in quei giorni, si servivano, a loro piacimento, dell'auto della Rosselli, con la quale perpetrarono il furto in danno della Battini e che quella stessa automobile, dai due imputati usata per trasportare a Firenze, in casa del Paoli, la refurtiva, fu poi abbandonata in quella città nella via D. da Boninsegna.

In sede di ricognizione di persona, l'Emmi ha riconosciuto nel Battini uno dei due rapinatori e precisamente quello che impugnava la pistola. Non ha riconosciuto nel Matana l'altro aggressore. E' da notare, però, che nella denuncia sporta dopo poche ore dal fatto, l'Emmi dichiarò espressamente di aver notato che l'individuo con il coltello era di statura media, molto giovane e di non poter fornire altri particolari per non averlo ben visto. Bisogna, quindi convenire, constatato che il Matana è un individuo di sta-

tura media molto giovane, che non può costituire prova a favore di lui il mancato riconoscimento da parte dell'Emmi, perchè questi ha sempre escluso di poterlo riconoscere.

D'altra parte non si può omettere di considerare che l'Emmi ebbe occasione di incontrare i due individui per brevissimo tempo ed in condizioni di timorosa soggezione, per cui non si può pretendere che la sua attenzione avesse la normale prontezza.

Al comprovato uso dell'auto rubata alla Rosselli, si aggiunge, quale ulteriore elemento probatorio di notevole importanza, il fatto che, come per altri fatti delittuosi, la baldanzosa e temeraria iattanza del Battini lo indusse a vantarsi, imprudentemente, di essere stato l'autore, insieme al Matana, della rapina.

Eloquenti sono le deposizioni di Bigicchi Luciano, di Bertozzi Giovanni e di Anversa Amedea, quest'ultima titolare dell'ICE Bar, locale abitualmente frequentato dal Battini e dai suoi amici.

Si è appreso dall'Anversa il particolare della ~~manifestazione~~ manifestata dal Battini, commentando l'articolo di un quotidiano locale per essere stato definito "rapinatore dal cuore tenero." Dalle dichiarazioni del Bigicchi e dell'Anversa si è, inoltre, appreso che il Battini era in possesso di una pistola a tamburo - tale tipo di arma fece riferimento l'Emmi - ricevuta da certo Tony, identificato, poi, nel coimputato Ursi.

Battini e Cerea debbono rispondere dei furti delle auto in danno di Sernini Cucciotti Gloria e di Irione Antonio, nonché della rapina in danno della prostituta Maestripietri Anna Maria.

Il Cerea ha reso completa confessione, spontanea e consapevole, al maresciallo dei Carabinieri, prima, confermandola, poi, al Procuratore della Repubblica e ribadendola, infine, al Giudice Istruttore. Egli ha narrato fin nei più minuti particolari lo svolgimen-



to della impresa criminosa, dall'incontro con il Battini nel locale " Las Vegas " di Forte dei Marmi e dai furti delle due automobili all'aggressione nei confronti della Maestripieri. Il suo racconto è stato tanto preciso e particolareggiato da escludere, nel modo più assoluto, ch'esso possa essere stato il frutto di suggerimenti degli inquirenti, ai quali determinati episodi non erano noti.

Per convincersi della sincerità della confessione, è sufficiente considerare che nell'auto Mini-Couper, sottratta all'Irione, descritta dal Cerea come quella usata per consumare la rapina a danno della Maestripieri, venne rinvenuta, dopo il ritrovamento, una fotografia raffigurante la Maestripieri in compagnia di un amico. La ritrattazione avvenuta soltanto al dibattimento non convince, per un duplice ordine di considerazioni, rapportabili proprio ai motivi detti dal Cerea a proposito della falsa confessione.

Egli ha detto che i fatti riferiti al Giudice Istruttore erano inventati, mentre i fatti erano realmente accaduti, perchè le automobili erano state rubate e la Maestripieri aveva subito la rapina. Ha detto, ancora, di avere tutto inventato perchè aveva timore di "andare dentro", mentre non poteva sfuggire al Cerea, la cui capacità di intendere e di volere è stata accertata attraverso perizia, che la confessione di delitti mai commessi non era certamente il mezzo più sicuro per sottrarsi alle gravi sanzioni della legge.

Si deve concludere, quindi, ch'egli rese piena confessione perchè aveva realmente partecipato ai furti ed alla rapina con il Battini. La chiamata di correo acquisita piena veridicità solo se si considera che il Cerea coinvolse pesantemente sé stesso, mentre se lo scopo che si proponeva era quello di accusare il Battini,

gli sarebbe stato facile fornire della vicenda altra versione, meno particolareggiata e per sé meno compromettente, sostituendo, se mai, alla propria persona altro giovane amico o conoscente del Battini e riferendo di essere a conoscenza dei delitti per confidenza ricevuta.

Se la ricognizione di persona da parte della Maestripieri ha avuto esito negativo, ciò è dovuto al fatto che quando l'animo è profondamente turbato è anche difficile tenere a mente le caratteristiche somatiche di una persona specialmente da parte di donna che, a causa del suo mestiere, frequenta molti uomini.

La Maestripieri, del resto, ha dato piena prova del difetto delle sue capacità mnemoniche, quando ha creduto di riconoscere nella fotografia di tale Pasquini Alessandro uno dei rapinatori, smentendosi, due giorni dopo, quando, in sede di ricognizione di persona, eseguita dal Pretore di Viareggio, escludeva di riconoscere nella persona del Pasquini uno dei due rapinatori.

Il Battini deve rispondere, infine, delle due contravvenzioni di detenzione e porto abusivo di pistola. Il possesso della pistola da parte dell'imputato è stato provato attraverso le deposizioni del Bigicci e dell'Anversa e già si è avuto modo di ricordare che con quella pistola fu commessa la rapina ai danni dell'Emmi.

Il Pelliccia deve, a sua volta, rispondere anche della contravvenzione di guida di autoveicolo senza patente. È stato dimostrato, come già accennato, ch'egli aveva guidato l'autovettura Alfa Romeo Giulia targata MI B 23I35, autovettura coinvolta nello scontro con la Simca 1000 del De Angeli, senza essere munito della prescritta patente di abilitazione alla guida.

Il Paoli va dichiarato colpevole del delitto di ricettazione continuata. La quantità della merce ricevuta, le modalità della



consegna di essa, pretesa nella propria abitazione di Firenze, la varietà della merce stessa, consistente in numerosi capi di vestiario, in un mangianastri ed in una macchina fotografica, l'esiguità del prezzo pagato - L.70.000 -, la condizione del Battini, notoriamente dedito per sua stessa ammissione ad azioni delittuose, costituiscono tutti elementi probatori più che sufficienti per poter affermare che nel Paoli vi fosse, al momento dell'acquisto, più che grave sospetto sulla legittimità della provenienza delle cose, la certezza che le cose stesse non erano legittimamente possedute da coloro che a lui le offrivano in vendita.

L'Ursi deve rispondere delle due contravvenzioni di detenzione e porto abusivo d'arma. La prova della responsabilità si desume dalla testimonianza di Anversa Amedea, secondo la quale certo Tony, identificato nell'Ursi, ebbe a consegnarle, una volta, una pistola a tamburo ed alcune pallottole che, poi, ritirò ed, altra volta, ebbe a chiedere del Battini al quale - disse - aveva dato la pistola. %

Il Fontana deve rispondere della contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p., così modificata l'originaria imputazione di ricettazione, non essendo sufficiente la prova ch'egli avesse avuto la consapevolezza che l'autoradio acquistata dal Battini proveniva da delitto. Si trattò, infatti, dell'acquisto di un solo oggetto comunemente venduto da privati, nella stagione estiva, in una località balneare quale Forte dei Marmi. L'acquisto, però, sia per la condizione della persona che offriva l'oggetto, sia per la esigua entità del prezzo, doveva porre l'acquirente in sospetto circa la provenienza legittima dell'autoradio.

Il Bertozzi deve essere assolto dalla imputazione di furto in danno di Baldini Nadia con formula ampia. La chiamata di correo avan-

zata nei suoi confronti dal Battini e dal Matana, immediatamente ritrattata, non assume valore probatorio, in quanto non è accompagnata da altri elementi di fatto che, ad essa ricollegandosi, non confermino la veridicità. Vi è anzi motivo di ritenere ch'essa sia stata effettuata dal Battini e dal Matana per vendicarsi del Bertozzi da loro sospettato quale delatore.

Battini, Matana e Pelliccia debbono essere assolti con formula ampia dai furti in danno di Gianchi Anna e Baldanzini Franco non sussistendo prove a loro carico.

Il Battini ed il Matana debbono essere assolti, sia pure per insufficienza di prove, dal delitto di furto di materiale esplosivo nella cava "Ceragiola" di Seravezza.

Non sembra, infatti, raggiunta una prova conclusiva per l'affermazione della responsabilità relativamente al trafugamento dell'esplosivo proprio da quella cava, non potendosi essere certi che l'esplosivo usato avesse quella provenienza, anche se esiste, al riguardo, un elemento induttivo di prova, quale la confidenza fatta dal Battini al Bertozzi Raffaello.

Non è stata, tra l'altro, sporta alcuna denuncia per il furto di esplosivo in quella cava, sebbene la constatazione di tale omissione non è sufficiente ad escludere il furto, poichè è notorio che i derubati preferiscono non inoltrare la denuncia per timore di non essere in grado di dimostrare di avere effettuato la più rigorosa sorveglianza su un materiale tanto pericoloso quale l'esplosivo.

Non ricorrono, per gli imputati Battini e Matana, le attenuanti generiche, in considerazione della notevole gravità e della molteplicità dei reati, per cui non sussistono ragioni tali da giustificare una valutazione di minor rigore.



Ricorrono le attenuanti generiche, invece, per gli imputati Pelliccia e Cerea, in considerazione del fatto che la condotta criminosa si è esplicata in fatti meno gravi, ed in relazione ai soli reati di furto, per quanto riguarda il Pelliccia, e che la determinazione al crimine fu in modo considerevole agevolata dalla forza persuasiva del Battini; per quanto riguarda il Cerea, all'epoca dei fatti minore degli anni 18.

Non ricorre per il Pelliccia l'attenuante prevista dall'art. 114 c.p., in quanto non risulta che l'opera da lui prestata abbia avuto minima importanza nella preparazione e nella esecuzione dei reati di furto.

Per i reati di rapina sussiste l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., in quanto le parti offese hanno riportato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Detta attenuante, per il giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., è da considerarsi prevalente sulle contestate aggravanti.

I reati di rapina contestati al Battini possono essere unificati dal vincolo della continuazione perchè commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Lo stesso vincolo della continuazione deve ritenersi sussistente anche per i reati di furto contestati al Battini, al Matana, al Pelliccia ed al Cerea.

Le pene, tenuti presenti i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 c.p., in riferimento alla gravità dei reati ed alla capacità a delinquere dei colpevoli, possono così essere determinate:

Battini Furto pluriaggravato continuato - pena base anni tre di reclusione e L. 120.000 di multa, aumentata di mesi sei e di lire 30.000 di multa ~~per~~ la continuazione forma la pena di anni tre, mesi sei di reclusione e L. 150.000 di multa. Rapina continuata - pena base anni tre di reclusione e L. 210.000 di multa, ridotta ad

anni due e L.140.000 di multa per la ritenuta attenuante, ulteriormente aumentata detta pena di tre mesi di reclusione e di L.10.000 di multa per la continuazione, forma la pena di anni due mesi tre di reclusione e L.150.000 di multa. Per il reato previsto al n.8 anni uno di reclusione. Per il reato previsto al n.9 mesi sei di reclusione. Per il reato previsto al n.11 anni uno di reclusione e L.100.000 di multa. Per la contravvenzione prevista al n.17 mesi uno di arresto. Per la contravvenzione prevista al n.18 mesi uno di arresto.

Matana - Furto pluriaggravato continuato - pena base anni tre di reclusione e L.120.000 di multa, aumentata di mesi quattro e lire 10.000 per la continuazione forma la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e L.130.000 di multa. Rapina - pena base anni tre di reclusione e L.210.000 di multa, ridotta per la ritenuta attenuante ad anni due di reclusione e L.140.000 di multa. Per il reato previsto al n.8 anni uno di reclusione. Per il reato previsto al n.9 mesi sei di reclusione. Per il reato previsto al n.11 anni uno di reclusione e L.100.000 di multa.

Pelliccia - Furto pluriaggravato continuato - pena base anni tre di reclusione e L.100.000 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni due di reclusione e L.70.000 di multa, aumentata di mesi due di reclusione e L.10.000 di multa, ^{per la continuazione} forma la pena di anni due, mesi due di reclusione e L.80.000 di multa. Per la contravvenzione prevista al n.19 mesi tre di arresto e L.10.000 di ammenda.

Cerea - Furto pluriaggravato continuato - pena base anni tre di reclusione e L.90.000 di multa, ridotta per la diminuzione della minore età ad anni due e L.60.000, ulteriormente ridotta, per le attenuanti generiche, ad un anno, mesi quattro e L.40.000, aumen-

ea

tata di un mese e di L.10.000 per la continuazione, forma la pena di anni uno, mesi cinque di reclusione e L.50.000 di multa.

Rapina pena base anni tre di reclusione e L.210.000 di multa, ridotta per la minore età ad anni due e L.140.000, ridotta ancora ad anni uno e quattro mesi e L.100.000 per le attenuanti generiche, forma, a seguito dell'ulteriore riduzione da apportare per la ritenuta attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la pena di anni uno di reclusione e L.70.000 di multa.

Paoli: pena base mesi sei di reclusione e L.60.000 di multa, aumentata, per effetto della continuazione, a mesi otto di reclusione e L.80.000 di multa.

Ursi: contravvenzione all'art.697 c.p. mesi uno di arresto - contravvenzione di cui all'art.699 c.p. mesi uno di arresto.

Fontana contravvenzione di cui all'art.712, modificato in tali sensi l'originario capo d'imputazione, L.20.000 di ammenda.

Le pene inflitte agli imputati Cerea e Paoli possono sospendersi per anni cinque alle condizioni di legge.

Gli imputati Battini, Matana, Pelliccia, Cerea, Paoli Ursi e Fontana debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

Va dichiarata, nei confronti del Battini e del Matana, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Deve essere ordinata la restituzione agli aventi diritto degli oggetti in giudiziale sequestro.

P.Q.M.

la Corte d'Assise, letti gli artt.483,488 c.p.p., dichiara Battini Massimo colpevole dei reati di cui ai numeri 1,2,4,5,7,8,9,11,13, 14,15,16,17 e 18 e ritenuta la continuazione per i reati di furto e per quelli di rapina, ritenuto altresì il concorso dell'attenuante del danno di speciale tenuità per i reati di rapina, pre-

valenti sulle aggravanti contestate, lo condanna per il furto continuato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione e L.150.000 di multa, per la rapina continuata alla pena di anni due, mesi tre di reclusione e L.150.000 di multa, per il reato di cui al n.8, in esso assorbito il reato di cui al n.10, alla pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui al n.9 alla pena di mesi sei di reclusione, per quello di cui al n.11 alla pena di anni uno di reclusione e L.100.000 di multa, per quello di cui al n.17 alla pena di mesi uno di arresto e per quello di cui al n.18 alla pena di mesi uno di arresto e, così complessivamente, alla pena di anni otto, mesi tre di reclusione, lire 400.000 di multa e mesi due di arresto.

Dichiara Matana Michele colpevole dei reati di cui ai nn.1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 13 e ritenuta la continuazione per i reati di furto ed il concorso dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità per quello di rapina, prevalente sulle aggravanti contestate, lo condanna per il furto continuato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e L.140.000 di multa, per il reato di cui al n.8, in esso assorbito il reato di cui al n.10, alla pena di anni uno di reclusione, per il reato di cui al n.9 alla pena di mesi sei di reclusione, per quello di cui al n.11 alla pena di anni uno di reclusione e L.100.000 di multa, e, così complessivamente, alla pena di anni sette, mesi dieci di reclusione e lire 370.000 di multa.

Dichiara Pelliccia Giuseppe colpevole dei reati di cui ai nn.1, 2, 4, 5 e 19, ritenuta la continuazione per i reati di furto, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni due, mesi due di reclusione e L.80.000 di multa ed alla pena di mesi tre di arresto e L.10.000 di ammenda per



lu

il reato sub I9.

Dichiara Cerea Giacinto colpevole dei reati di furto contestati, ritenuta la continuazione, nonché del delitto di rapina, così come in rubrica, e, ritenute concorrenti per il furto continuato le attenuanti generiche e la diminuzione della minore età, lo condanna alla pena di anni uno, mesi cinque di reclusione e lire 50.000 di multa e, ritenute concorrenti per il reato di rapina l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, le attenuanti generiche e la diminuzione della minore età, con la prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione e L.70.000 di multa e, così complessivamente, alla pena di anni due, mesi cinque di reclusione e lire 120.000 di multa.

Visto l'art.20 R.D.L.20 luglio 1934 n.1404, modificato dalla Legge 13.10.1965 N.1171, ordina che l'esecuzione della pena inflitta al Cerea rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge.

Dichiara Paoli Giovanni colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione e lire 80.000 di multa.

Visto l'art.163 c.p.ordina che l'esecuzione della pena inflitta al Paoli rimanga sospesa per anni cinque alle condizioni di legge.

Dichiara Ursi Salvatore colpevole dei reati, ascrittigli e lo condanna per il reato di cui all'art.697 c.p. alla pena di mesi uno di arresto e per quello di cui all'art.699 c.p. alla pena di mesi uno di arresto e, così complessivamente, alla pena di mesi due di arresto.

Dichiara Fontana Alessandro colpevole del reato di cui all'art. 712 c.p., così modificata la rubrica, e lo condanna alla pena di lire 20.000 di ammenda.

Letto l'art.479 c.p.p.assolve Bertozzi Giovanni dalla imputazio-



ne ascrittagli per non aver commesso il fatto.

- Assolve Battini, Matana e Pelliccia dalle imputazioni di cui ai capi 3 e 6 per non aver commesso il fatto, il Battini ed il Matana, inoltre, dalla imputazione di cui al capo I2 per insufficienza di prove.

Condanna tutti i predetti imputati, con esclusione del Bertozzi, al pagamento delle spese processuali.


Visto l'art. 29 c.p. dichiara per il Battini ed il Matana l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ordina la restituzione agli aventi diritto degli oggetti in giudiziale sequestro.

Lucca 31 maggio 1972.


Elio Nardoni est.





- Interposto appello in data 31.5.1972 dai difensori di Matana Michele e Cerea Giacinto nonché dall'imputato Pelliccia Giuseppe Vincenzo.
- Interposto appello in data 1.6.1972 dagli imputati Battini e Matana ed in data 6.6.1972 dall'imputato Paoli Giovanni.

Lucca, li 20.6.1972

IL CANCELLIERE



La corte di Assise di Appello di Firenze; Visti gli (24-3-73) artt. 207, 209 c.p.p. dichiara inammissibile l'appello proposto da Paoli Giovanni, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Lucca, nei suoi confronti il 31/5/1972, per mancata presentazione dei motivi e lo condanna alle spese cagionate dall sua impugnazione.

Visti gli artt. 523, 213 c.p.p., in parziale riforma della sentenza medesima, appellata anche da Battini Massimo, Matana Michele, Pelliccia Giuseppe-Vincenzo, e Cerea Giacinto, ritenuto nei confronti del Battini e del Matana, in ordine a tutti i reati dei quali sono stati dichiarati colpevoli dai primi giudici, il concorso di circostanze attenuanti generiche, anche esse dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate per il delitto di rapina, riduce le pene a loro rispettivamente inflitte nelle misure seguenti:

Per il BATTINI, per furto pluriaggravato continuato ad anni due, mesi 9 di reclusione e £. 110.000 di multa; per la rapina continuata ad anni uno e mesi sette di reclusione e £. 110.000 di multa; per l'esplosione di ordigno (capi 8° e 10°) mesi otto di reclusione; per il danneggiamento (capo 9°) mesi 4 di reclusione; per la detenzione di esplosivo (capo 4°) mesi 8 reclusione e £. 10.000 di multa; per la detenzio-

ne di arma (capo 17°) giorni venti di arresto; per il porto abusivo di arma (capo 18°) giorni venti di arresto.

Per il MATANA, per il furto pluriaggravato continuato, ad anni due, mesi 7 di reclusione e £. 90.000 di multa; per la rapina anni uno e mesi sei di reclusione e £. 100.000 multa; per la esplosione di ordigno (capi 8° e 10°) mesi otto di reclusione; per il danneggiamento (capo 9°) mesi 4 di reclusione; per la detenzione di esplosivo (capo 11°) mesi 8 reclusione e lire 80.000 di multa.

Elimina, sempre nei confronti del Battini e del Matana, la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Determina la pena complessiva nei confronti del Battini in misura di anni sei di reclusione e £. 300.000 di multa, mesi uno e giorni dieci di arresto; nei confronti del Matana in misura di anni cinque e mesi nove reclusione e £. 270.000 di multa.

Condanna Pellicca e Cerea, in solido, al pagamento

delle spese processuali. *Interposto ricorso alla*

Cassazione di Battini, Pellicca e Matana.
La corte di Cassazione, con sentenza 27/11/1974, cri-

getta i ricorsi.

In applicazione della Legge più favorevole sopravve-



multa, dichiara, nei confronti di Battini Massimo e Matana Michele, l'equivalenza fra le attenuanti generiche concesse e le aggravanti del furto e del danneggiamento e ritenuta la continuazione fra i reati di rapina e furto, nonché tra i reati di detenzione di esplosivo, attentato (art. 6 L. 2/10/67 n.895) e danneggiamento, determina la pena nel modo seguente:

Per il Battini, per il primo reato continuato, in anni due, mesi sette di reclusione e £. 170.000 di multa; per il 2° reato continuato in anni uno e mesi due di reclusione e £. 80.000 di multa.

Per il Matana, per il 1° reato continuato, in anni due, mesi quattro reclusione e £. 150.000 di multa; per il 2° reato continuato in anni uno, mesi due reclusione e £. 80.000 di multa.

Dichiara inoltre, nei confronti di Battini la continuazione fra reato di cui all'art. 699 C.P. e quello di cui all'art. 697 C.P. e determina la pena in mesi uno di arresto.

Per quanto concerne Pelliccia Giuseppe dichiara la equivalenza fra le aggravanti del furto e le attenuanti generiche e determina la pena in anni uno, mesi due di reclusione e £. 50.000 di multa.

Ordina che le pene inflitte al Pelliccia rimangano sospese per anni cinque per il delitto e per anni due



per la contravvenzione, alle condizioni di legge.

Il Cancelliere

Il Tribunale di Lucca, con ordinanza
data 10/12-4-1945, ha disposto la
ultra della sentenza che precede, nel
senso che l'imputato in indicata come
Ursi Salvatore deve intendersi Ursi
Salvatore nato a Catania il 23-12-1943
Lucca, il 20-5-1946

Il Cancelliere



10/10/80





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOMÉ DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di LUCCA

composto dai magistrati

Dr. ARMANDO SECHI Presidente

Dr. GIOVANNI BRUNI Giudice

Dr. GIULIANO LUCENTINI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale contro: MARZOCCHINI Alessandro, nato a Castelnuovo G.na 20/2/1958 ivi resi. Via N.Fabrizi 14.

ARRESTATO 8/8/78

PRESENTE

Scarcerato all'udienza 31/10/1978

I M P U T A T O

PROCEDIMENTO PENALE N° 55/78 RG.

del delitto p.e.p. dagli artt. 110,56,624,625 n.2 e 5 C.P. per averen in concorso con altri due rimasti sconosciuti, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, di oggetti antichi esistenti in un Monastero sidabitato di proprietà di Aloisi Edoardo, mediante scalata di un muro di cinta ed effrazione di una finestra con un sasso, senza tuttavia riuscire nello scopo per cause indipendenti dalla propria volontà.

In Pieve Fosciana, in giorno imprecisato della prima decade del febbraio 1977.

PROCEDIMENTO PENALE N° 458/78 RG.

A) del delitto p.e.p. dagli artt. 110 e 61 n.2 C.P. 9 e 10 L.14.10.1974 n. 497 e 1 L.18.4.1975 n.110 per avere in concorso con ignoti illegalmente fabbricato e detenuto numero tre ordigni esplosivi ad alto potenziale di grammi 250 ciascuno, innescati con miccia lenta combustione e detonatore, al fine

N. 591 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 31/10/1978

N. 55/78 Reg. Gen.
7909/77 P.M.
458/78 RG.
7256/77 P.M.

depositata in Cancelleria

il 11/11/78
Il Cancelliere

Estratto Sent. P.M.-P.S.

Copia Sent. Proc. Trib. Min.

il
Il Cancelliere

FATTA PARCELLA

il
N. C.P.
Il Cancelliere

FATT. SCHED. de. Caff
CERT. Elett. Firave

il 15/12/79
Il Cancelliere

commettere i delitti di cui sub C e sub D).

B) del delitto p.e.p. dagli artt. 81,110,61 n.2 C.P. 12 L.14/10/1974,n.497 e 1 L.18.4.1975 n.110 per avere con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso in concorso con ignoti, illegalmente portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi di cui al capo precedente, al fine di commettere i delitti di cui sub C) e sub D).

C) del delitto p.e.p. dagli artt.81,110,61 n.2 C.P. 13 L.14 ottobre 1974 n. 497 e 1 Legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in concorso con ignoti, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e di commettere il delitto che segue, un ordigno al Palazzo di Giustizia, altro alla Concessionaria F.I.A.T. di via Carlo Del Prete ed il terzo al negozio di abbigliamento "Luisa Spagnoli" di via Fillungo in Lucca, arrecando danni,rispettivamente , per L. 1.493.000 per lire 6.000.000 circa per L. 10.000.000 circa;

D) del delitto p.e.p. dagli artt.110,635 p.p. e cpv. n.3 C.P. per avere, in concorso con ignoti distrutto e deteriorato, mediante l'esplosione di cui al capo precedente, parti murarie, infissi ed arredi della stanza del Procuratore della Repubblica ubicata al piano terra del Palazzo di Giustizia di Lucca. In Lucca, il 10 e il 12/10/1977.



Lucca

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rapporto in data 30 giugno 1977, la Squadra di Polizia Giudiziaria di Castelnuovo Garfagnana denunciava tale Marzocchini Alessandro, del luogo, in ordine al reato di tentato furto aggravato in danno di certo Aloisi Edoardo.

Il Marzocchini invero, secondo quanto dicevasi nel rapporto, era stato notato, nei primi mesi del febbraio precedente, mentre era intento a sfondare gli infissi della porta d'un monastero francescano, sito in Comune di Pieve Fosciana, che, disabitato, era di proprietà dell'Aloisi.

Proseguiva il rapporto che, nell'occasione, il Marzocchini, richiesto delle proprie generalità dal m.llo dei CC in pensione Dini Lido, le aveva dapprima date false; e che, verosimilmente, il suddetto intendeva impossessarsi, sottraendole dall'interno del monastero, di "pietre ed oggetti vari di legno".

In data 18 gennaio 1978 il P.M. precedente contestava al Marzocchini, con ordine di comparizione, il tentativo furto ~~adesso~~ ^{di cui alla prima imputazione subriente}. L'imputato negava ~~ogni reato~~ l'addebito, asserendo che era sua sola intenzione vedere gli affreschi del monastero.

All'esito dell'istruttoria veniva richiesto il decreto di citazione a giudizio.

2

Intanto, con rapporto in data 11 ottobre 1977 la Questura di Lucca riferiva all'Autorità Giudiziaria che alle 23,15 e 23,25 del giorno precedente ignoti avevano fatto esplodere due cariche di esplosivo in corrispondenza, rispettivamente, d'una finestra dell'ufficio del Procuratore della Repubblica, al primo piano del locale Palazzo di Giustizia, e del salone di esposizione della concessionaria Fiat di via Carlo Del Prete; che nell'uno e nell'altro caso i danni, solo alle cose, erano stati ingenti.

Con rapporto del successivo giorno 12, la Questura di Lucca riferiva ancora che alle 1,45 di quello stesso giorno ignoti avevano fatto esplodere altro ordigno collocato sulla porta d'ingresso del negozio d'abbigliamento Luisa Spagnoli, ubicato al n. 86 di via Fillungo, e che pure in tale caso i danni erano stati solo alle cose.

Il P.M. in sede, ricevuti i rapporti, disponeva perizia al fine d'accertare l'esistenza di elementi utili per l'identificazione dei colpevoli. Affidava l'incarico al prof. Antonio Vitolo, di Pisa.

Con altro rapporto del 24 novembre 1977 il commissario di P.S. Antonacci dott. Gennaro, dell'ufficio politico della Questura di Lucca, riferiva alla Procura della Repubblica che verso le 17,45 del 13 ot

Luci

3

tobre precedente era stato informato dal locale redattore del quotidiano La Nazione che alle 17,10 circa era pervenuta, presso la sua abitazione, una telefonata con cui uno sconosciuto, che parlava a nome di certo gruppo "Lotta Armata per il Comunismo", gli aveva intimato di recarsi in via della Zecca 56 ove, nella cassetta per lettere di tale Simoncini, avrebbe potuto trovare un volantino riguardante gli attentati dei giorni precedenti; che esso Antonacci, allora, portatosi sul posto, vi aveva trovato certo Notoli Luciano, collaboratore de La Nazione, che l'aveva informato di essere già riuscito ad estrarre, dalla cassetta sopra indicata, un volantino dei sindacati unitari preannunciante per l'indomani una manifestazione di protesta contro gli attentati, ma di non essere ancora riuscito ad estrarre un foglietto piegato in quattro, scritto a mano con caratteri a stampatello (rectius: a struttura tipografica), che aveva notato solo dopo avere estratto il volantino dei sindacati; che esso Antonacci era infine riuscito a tirare fuori dalla cassetta anche quel foglietto.

Continuava il rapporto 24 novembre 1977 che nel corso delle indagini esperite tale Panchieri Roberto, segretario della cellula Gramsci del P.C.I., di Luca, aveva dichiarato, prima oralmente e poi a verba

le, che nel pomeriggio del giorno 13 ottobre, verso
mentre stava per entrare
le 16,30-16,45, nel fabbricato n. 56 di via della
Zecca, per inserire nelle cassette, come poi aveva
fatto, i manifestini dei sindacati, vi aveva visto
uscire un giovane - che descriveva dettagliatamente -
già visto altre volte in città assieme ad altri gio-
vani della sinistra extraparlamentare; che il detto
giovane, sulla scorta di alcune fotografie mostrate
al Banchieri, era stato identificato nel già citato
Marzocchini.

L'estensore del rapporto concludeva con una richiesta
di perquisizione nell'abitazione del predetto Marzoc-
chini, al fine d'acquisire elementi di prova.

Con decreto di quel medesimo giorno 24 novembre 1977
il P.M. autorizzava la perquisizione.

Nell'abitazione del Marzocchini, perquisita il 6 dicem-
bre 1977, erano rinvenuti e sequestrati alcuni libri,
opuscoli, quaderni, un'agenda e corrispondenza varia.

In data 6 marzo 1978 l'istruttoria era formalizzata.

L'11 aprile 1978 il G.I. disponeva procedersi a pe-
rizia tecnico grafometrica, e ~~nomina~~ nominava allo
scopo il prof. Vitolo cui, il 2 maggio seguente, pone-
va il seguente quesito: "Accerti il perito se il ma-
noscritto a stampatello di cui a carte 12 sia stato
o meno vergato dalla stessa mano che ha scritto gli

Mucchi

5

...
appunti ed i manoscritti che oggi vengono consegnati al perito...".

Nella relazione di perizia, depositata il 5 luglio, il prof. Vitolo concludeva che "...Per il valore qualitativo e l'incidenza quantitativa della rapportabilità, si può ritenere che i due scritti (quello incriminato e lo scritto della prima facciata interna di un quaderno sequestrato al Marzocchini) furono redatti dalla stessa persona".

In data 22 luglio 1978 il G.I. emetteva mandato di cattura contro il Marzocchini, cui contestava i reati sub-

A) e seguenti della rubrica.

Il prevenuto negava però gli addebiti. In particolare, dopo avere escluso di avere inserito nella cassetta di via della Zecca 56 il manoscritto citato, diceva di non ricordare se il giorno 13 ottobre 1977 egli fosse in Lucca, e quindi se si fosse, o no, trovato a passare nella detta via.

Rinviato quindi a giudizio con ordinanza in data 8 settembre 1978, all'odierna udienza si è celebrato il dibattimento nei suoi confronti, anche per il reato di tentato furto in danno dell'Alcisi. Riuniti i due procedimenti, all'esito dell'istruttoria il P.M. e la difesa hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6

Pare opportuno cominciare dall'esame delle più gravi imputazioni di cui al proc. pen. 458/78 R.G. E va detto subito, per rispondere a certi rilievi fatti oggi dai difensori del prevenuto, che non è seriamente sostenibile che con il manoscritto trovato nella cassetta per lettere di via della Zacca 56 non sia voluto rivendicare, dal sedicente gruppo "Lotta Armata per il Comunismo", la paternità degli attentati compiuti in Lucca, nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 1977, in danno del Palazzo di Giustizia, della concessionaria Fiat di via Carlo Del Prete e del negozio d'abbigliamento Luisa Spagnoli in via Fillungo. Inequivocche sono, al riguardo, talune espressioni che, dopo la menzione degli attentati, qualificati come "azioni...(che) si pongono nella dimensione di attacco alle strutture repressive-controrivoluzionarie", si rinvencono nel seguito del manoscritto stesso, come "Troncare le forme terroristiche di controllo dell'insubordinazione operaia e proletaria operata dal potere con l'aiuto esplicito dei riformisti è il nostro obiettivo"; come "Chiunque può lanciare l'ordigno gra le maglie della saracinesche che racchiudono lo sfruttamento di milioni di proletari"; e come, infine, "riconosciamo l'illegalità come nostro principale terreno di lotta".



~~Insustanza~~

lucci

In sostanza, se pure nel manoscritto -che è guazza-
buglio verboso e delirante di espressioni e concetti
ripetuti a memoria ed acriticamente recepiti- non si
trova una precisa, specifica rivendicazione, ad opera
di quel gruppo, dei tre attentati in discorso, detta
rivendicazione pare tuttavia -da tutto il contesto
del documento, e in relazione, soprattutto, alle fra-
si sopra trascritte- assolutamente indiscutibile.

In ogni caso, che tale fosse l'intenzione di chi lo redasse
è provato, in termini di logica, dal fatto che succes-
sivamente si volle manifestare il luogo in cui era sta-
to collocato: ciò che non sarebbe stato fatto, più
che verosimilmente, e con riguardo a quanto si suole
fare in casi consimili, ove ad esempio fosse stato
semplicemente considerato come adesione in chiave ^{di strategia} po-
litica agli attentati (giacchè appunto si sarebbe ma-
nifestato un fatto, in definitiva, irrilevante).

Premesso questo, pare sicuro che fu il Marzocchini a
refigere il ~~manoscritto~~ documento citato, scritto
con caratteri tipografici, che il perito prof. Vito-
lo ritenne, in base ad una certa scrittura di compa-
razione in atti -circa la quale il Marzocchini non
ha mai negato d'esserne l'autore (trattasi del nome
e cognome che compariva sulla prima pagina d'un quader-
no di studi)- di mano del Marzocchini stesso.



Vero è, prosegue il Vitolo, che i caratteri della scrittura costituiscono "più un disegno che non l'espressione risultante di un automatismo legato alla personalizzazione del gesto, conseguente ad una precisa ideazione", con la conseguenza che "il giudizio di rapportabilità con grafia di confronto dev'essere accolto con tutte le riserve del caso" (pagg. 11 e 13 della perizia). Tuttavia, pur con tali riserve, e pur ritenuto che la lettera "l" e la lettera "r" del manoscritto citato non paiono con sicurezza attribuibili al Marzocchini dato che, rispettivamente, nella corrispondente lettera "l" del confronto ^{inoltre aggiunto} il tratto lineare superiore orizzontale, ed il tratto superiore della "r", che nasce dalla base del tratto verticale, piega subito a sinistra, difformemente dalla scrittura di comparazione - ai quali elementi il prof. Vitolo non mostra ^{di} vanettere importanza - v'è un "dato di personalizzazione", per dirla ancora con il Vitolo, che balza subito all'attenzione del confronto delle due scritture.

Premesso infatti che tra i caratteri a struttura tipografica del manoscritto rivendicante gli attentati l'autore inserì lettere a stampatello, precisamente la "D" e la "F" (che è "l'automatismo legato alla personalizzazione del gesto"), una "D" a stampatello, e non a struttura tipografica, si trova nella scrittura di con-

lucci



fronto.

Ciò dà la sicurezza quasi assoluta che fu quindi il Marzocchini a scrivere il foglietto in sequestro. ^{non il Licco Artistic,} an-
to più che il suddetto, diplomatosi ^(al Liceo Artistico) ~~al Liceo Artistico~~,
~~ca~~ come risulta dagli atti, è, per tali studi, sicu-
ramente abituato alla particolarissima scrittura "di-
segnata" di quel foglietto.

Comunque, quand'anche si dubitasse di ciò, nessun dubbio può però esservi sul fatto che il foglietto fu imbucato dal Marzocchini nella cassetta per lettere di via della Zecca 56.

Egli, invero, fu visto dal teste Banchieri mentre usciva dal portone del fabbricato sito in detto luogo, e successivamente riconosciuto per mezzo di fotografia; e la deposizione del Banchieri, precisa, puntuale, ripetutamente confermata, non può essere disattesa, avendo tutti i crismi dell'attendibilità.

Orbene, di fronte a tale fatto obiettivo, che non può essere posto in discussione costituendo un punto fermo di questo processo, nulla contano i dinieghi del Marzocchini che, nella specifica situazione, avrebbe dovuto giustificare in qualche modo la sua presenza in loco.

Il non averlo fatto è ~~un elemento~~ elemento che gioca in suo sfavore, dato che l'accusato ha certo il drit



9

170

to di mentire, ma ~~la menzogna, per se stessa, è tale~~ diritto, in certi casi, non può impedire al Giudice di trarre dalla menzogna le conseguenze che per lo gica derivano.

E' stato anche detto, nel corso dell'odierna discussione, che, non sapendosi quando il foglietto sia stato introdotto nella cassetta, prima che il Banchieri vi deponesse il ciclostilato dei sindacati - siccome quello venne trovato al di sotto di questo - la presenza del Marzocchini sul luogo, pure ammessa in ipotesi, non era d'alcun rilievo.

Ma, dopo mezz'ora circa dacchè il Marzocchini era stato visto dal Banchieri - giusto il tempo per eclissarsi - fu fatta la telefonata di cui è stato detto. Il quale ^{ed il primo,} ulteriore elemento e gli inutili dinieghi del Marzocchini, inducono a respingere l'obiezione.

A questo proposito va sottolineato che l'odierno imputato è conosciuto come appartenente ai movimenti della sinistra extraparlamentare, che non nasconde la necessità della violenza finalizzata all'instaurazione della c.d. dittatura del proletariato. Del resto, che egli stesso sia personalmente un violento, e comunque non alieno dalla violenza, lo si può dedurre chiaramente dal significativo disegno che figura sull' "Agenda Rossa 1976", in sequestro, in cot-

lucci



11

rispondenza della pagina relativa ai giorni 19 e 20 aprile: dov'è rappresentato un comizio del M.S.I., una fionda ed una pistola puntate su chi parla dal palco, e la scritta, vicino alla pistola, THIS IS THE BEST (questo è il meglio). Senza dimenticare, poi, i tanti libri sequestratigli, pur se in comune commercio, e di cui all'elenco a f. 42.

Se dunque fu il Marzocchini a recapitare il volantino de quo — ancor più se lo redasse — è evidente che si trovava in un qualche collegamento con gli autori dei tre attentati, ossia con i responsabili dei reati in epigrafe, a meno di non pensare che ne fosse egli stesso l'autore.

Ma, esclusa tale ultima ipotesi, che si basa su semplici illazioni, e che anzi è contraddetta dalla quasi contemporaneità dei primi due attentati, gli elementi di prova in atti non consentono d'affermare che un tale collegamento si sia nel caso risultato in un "previo concerto", ossia in un quid, di natura materiale o morale, precedente alla consumazione dei reati, e tale da integrare il concorso criminoso, ovvero successivo ad essi.

In questa situazione, pur essendo il Collegio propenso a ritenere che per la presumibile scarsa dimensione delle cellule eversive lucchesi non sia lecito



12

parlare di suddivisioni di compiti -si che quindi, for-
se, ogni appartenente a tali cellule fa e vuole ciò
che fanno e vogliono gli altri appartenenti- un tale
convincimento non è suffragato da prova alcuna, se
si eccettua l'elemento rappresentato dalla presunzio-
ne che sorge dalla considerazione sopra espressa.
La conclusione ineluttabile, allora -in relazione al-
le specifiche imputazioni di concorso nei reati ru-
bricati- è che il Marzocchini va assolto dagli stes-
si reati, di cui al proc. pen. 458/78 R.G., per in-
sufficienza di prove, e quindi immediatamente scarce-
rato se non detenuto per altra causa.

Le cose sequestrate di sua proprietà gli devono esse-
re immediatamente restituite.

Il Marzocchini va invece assolto con formula ampiamen-
te liberatoria dal tentato furto in danno dell'Aloisi
(proc.pen. 55/78 R.G.).

E' bene sottolineare, in proposito, che, secondo quan-
to dissero al P.M. i testi escussi (Castelli Maria Te-
resa, il Dini e l'Aloisi), non è vero che il Marzocchi-
ni abbia sfondato una porta d'ingresso al monastero
-più precisamente: d'una casa di pertinenza del mo-
nastero-; nè è vero che inizialmente abbia declinato
al Dini false generalità.

E' solo vero invece che, dopo avere scavalcato il mu-
lino



13

ro di cinta, cercò d'aprire la porta della detta ca_ sa, all'interno della quale si trovano affreschi, e ben poco di oggetti d'arte od antichi; che inoltre agli alla luce del sole, se è vero che fu notato da ben tre persone (i testi citati).

In base a tali elementi può allora sicuramente affermarsi che difetta, nel caso, il requisito obbiettivo dell'inequivoca direzione degli atti a compiere il contestato furto: perchè nella particolare situazione descritta il suo comportamento era obbiettivamente equivoco, potendo anche giustificare l'asserita intenzione di semplicemente vedere gli affreschi.

Conforta indirettamente questo convincimento il fatto che, richiestone, dichiarò subito le proprie, vere, generalità, diversamente da quanto dicesi nel rapporto.

P.Q.M.

visto l'art. 479 c.p.p., assolve Marzocchini Alessandro dall'imputazione di tentato furto perchè il fatto non costituisce reato, e dalle rimanenti imputazioni per insufficienza di prove. Ne ordina l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa.

Ordina la restituzione al Marzocchini delle cose sequestrate di sua proprietà.

Lucca, addì 31 ottobre 1978.

IL CANCELLIERE

572




Add 3/11/78 oggetto difensori imputato.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 5/10/1979, conferma la sentenza 31/10/78 del Tribunale di Lucca, appellata dall'imputato Marzocchini Alessandro; condanna il Marzocchini al pagamento delle spese processuali relative a questo grado del giudizio.

Sentenza passata in giudicato l'8/10/1979.
Lucca, 29/1/1980

Il Cancelliere



Copia estratto conforme

Lucca

16-10-80

IL CANCELLIERE



TENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N. 170

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di L U C C A

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

19/78

Reg.

CONTRO

MARZOCCHINI Alessandro, nato a Castelnuovo Garfagnana il 20.2.1958, ivi res., via Nicolò Fabrizi 14, attualmente detenuto per questa causa nella Casa Circondariale di Lucca

i m p u t a t o:

visitata in Cancelleria

9.9.78

Il Cancelliere

avviso di che ell'arti-

151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

Fatta parcella

e - Mozzon - 1028

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 61 n.2 C.P.; 9 e 10 L.14.10.1974 n.497 e 1 L.18.4.1975, n.110, per avere in concorso con ignoti illegalmente fabbricato e detenuto numero tre ordigni esplosivi ad alto potenziale di grammi 250 ciascuno, innescati con miccia a lenta combustione e detonatore, al fine di commettere i delitti di cui sub C) e sub D);

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 61 n.2 C.P.; 12 L.14.10.1974, n.497 e 1 L.18.4.1975, n.110, per avere, con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, in concorso con ignoti, illegalmente portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi di cui al capo precedente, al fine di commettere i delitti di cui sub C) e sub D);

C) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 61 n.2 C.P.; 13 L. 14 ottobre 1974 n.497 e 1 Legge 18 aprile 1975, n.110 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in concorso con ignoti, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e di commettere il delitto che segue, un ordigno al Palazzo di Giustizia, altro alla Concessionaria F.I.A.T. di via Carlo del Prete ed il terzo al negozio di abbigliamento "Luisa Spagnoli" di via Fillungo in Lucca, arrecando danni, rispettivamente, per £.1.493.000=, per Lire 6.000.000= circa e per £.10.000.000= circa;

D) del delitto p. e p. dagli artt.110, 635 p.p. e cpv., n.3 C.P., per avere, in concorso con ignoti, distrutto o deteriorato, mediante l'esplosione di cui al :

capo precedente, parti murarie, infissi ed arredi della stanza del Procuratore della Repubblica ubicata al piano terra del Palazzo di Giustizia di Lucca.

In Lucca, il 10 e il 12.10.1977.

FATTO E DIRITTO.

Si è proceduto contro MARZOCCHINI Alessandro, con rito formale, in ordine alle imputazioni di cui in epigrafe, perchè il 13 ottobre 1977, tra le ore 16.30 e le ore 16.45, fu visto dal teste PANCHIERI Roberto mentre usciva dal portone di via della Zecca 56 in Lucca: verso le ore 17.10 giungeva poi al redattore locale del quotidiano "LA NAZIONE", NOTTOLI Luciano, telefonata da parte di uno sconosciuto che a nome di "LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO" lo invitava a recarsi appunto in via della Zecca n.56, ove nella cassetta delle lettere di certa Simonchi avrebbe trovato un volantino sugli attentati dei giorni precedenti.

Il Nottoli, recatosi sul posto rinveniva un volantino sindacale che riusciva ad estrarre dalla cassetta, all'interno della quale restava altro foglietto che riusciva ad estrarre successivamente assieme al dott. ANTONACCI Gennaro della Squadra Politica della Questura: si trattava appunto del volantino rivendicante gli attentati, (attualmente contenuto nel plico contenente i documenti resi dal Perito di Ufficio dopo l'espletamento dell'incarico (perizia grafica). Taluni elementi, indicati nel rapporto 24.11.1977 della Questura di Lucca, lasciavano ritenere che il volantino fosse stato inserito nella cassetta prima del volantino sindacale introdotto dal teste Panchieri.

Il 6 dicembre 1977 veniva notificato al Marzocchini mandato di perquisizione, nel quale venivano espressamente menzionati gli attentati per i quali si procedeva. In sede di perquisizione venivano poi trovati vari scritti.

La perizia grafica ~~ha accertato~~ d'ufficio ha poi accertato che il manoscritto ~~si rinveniva~~ rinvenuto nella cassetta postale di via della Zecca 56 rivendicante gli attentati corrispondeva alle lettere comuni che si trovano nella dizione "Alessandro Marzocchini" della prima facciata interna ~~del~~ ^{di} quaderno rinvenuto in sede di perquisizione nell'abitazione del Marzocchini stesso.

Tale corrispondenza appare particolarmente significativa se si tiene conto ^{che} pur dovendosi considerare la grafia dello scritto rinvenuto nella cassetta postale "più un disegno che non la espressione risultante di un automatismo legato alla personalizzazione, del gesto, conseguente ad una precisa ideazione", pur tuttavia si nota una costanza specifica di forme dello stesso tipo, il che sta a significare che le forme stesse sono ben radicate nel gesto dell'esecutore (v; Perizia ff.11 e 13).

Orbene, nella prima facciata di uno dei quaderni sequestrati "si osserva una dizione 'Alessandro Marzocchini' redatta con lettere tipografico-minuscole, oltre la iniziale 'A' in stampatello, nella quale si ritrovano elementi di formazione specifica che fanno parte del documento in esame", ~~precisamente~~ ^{precisamente} indicati in tavole di raffronto (v. Perizia ff.16, 18 ss.), i quali hanno giustificato la conclusione che i due scritti furono redatti dalla stessa persona.

Orbene se si considerano ^{quanto emerge dalle} le deposizioni Nottoli, Pansieri e Antonacci (queste ultime anche in punto di attività politica estremistica svolta dal Marzocchini) e le risultanze della perizia grafica di ufficio, se si tien conto del fatto che il Marzocchini, lungi dal giustificare la sua presenza nell'androne di via della Zecca 56 il pomeriggio del 13.00.1978, si è limitato a dichiarare di non ricordare la circostanza, pur negando recisamente di avere inserito un foglietto nella cassetta delle lettere ivi esistente, si deve ritenere la sussistenza di elementi tali da giustificare una pronuncia dibattimentale sulle accuse mosse al Marzocchini.

P. T. M.

Il Giudice Istruttore, chiusa la formale istruzione, sulle conformi conclusioni del P.M., letto l'art.374 C.P.P., ordina il rinvio a giudizio avanti al Tribunale di Lucca, competente, di Marzocchini Alessandro, quale imputato dei reati ascritti, fermo restando lo stato di carcerazione preventiva.
Lucca; 8.9.1978.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Copia ~~estratta~~ conforme

Lucca

16-10-82



PROCURA DELLA REPUBBLICA LUCCA

Il P.M.

Esaminati gli atti del procedimento penale n° 19/78-R.G.-G.I.
a carico di

MARZOCCHINI, Alessandro, nato a Castelnuovo Garfagnana
il 20.2.1950, ivi residente via Nicolò Fabrizi, n. 14

IMPUTATO

- A) del delitto p.e.p., dagli artt. 110 e 61, n. 2, C.P.; 9 e 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 1 della legge 13 aprile 1975, n. 110, per avere in concorso con ignoti, illegalmente fabbricato e detenuto numero tre ordigni esplosivi ad alto potenziale di grammi 250 ciascuno, innescati con miccia a lenta combustione e detonatore, al fine di commettere i delitti sub C) e D);
- B) del delitto p.e.p., dagli artt. 81, 110 e 61, n. 2, C.P.; 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 1 della legge 13 aprile 1975, n. 110, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con ignoti, illegalmente portato in luogo pubblico gli ordigni esplosivi di cui al capo precedente, al fine di commettere i delitti sub C) e D);
- C) del delitto p.e.p., dagli artt. 1, 110, 61, n. 2, C.P.; 13 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 1 della Legge 13 aprile 1975, n. 110 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in concorso con ignoti, fatto esplodere, al fine di incutere pubblico timore e di commettere il delitto che segue, un ordigno al Palazzo della Giustizia, altro alla Concessionaria F.I.A.T. di via Carlo Del Prete ed il terzo al negozio di abbigliamento "Luisa Spagnoli" di via Fillungo in Lucca, arrecando danni rispettivamente per £. 1.493.000, per £. 6.000.000 circa e £. 10.000.000 circa;

./.

N. 19/78-R.G.-G.I. sost.

- 2 -

168

D) del delitto p.e.p., dagli artt. 110, 635, p.p. e cpv., n. 3, C.P. per avere, in concorso con ignoti, distrutto o deteriorato, mediante l'esplosione di cui al capo precedente, parti murarie, infissi ed arredi della stanza del Procuratore della Repubblica ubicata al piano terra del Palazzo di Giustizia, di Lucca.

In Lucca, il 10 e il 12 ottobre 1977.

R I T E N U T O:

-che le prove raccolte a carico dell'imputato, nonostante le osservazioni critiche del difensore (V. istanza dell'11.8.77 a fg. 163-164) che attengono più propriamente alla valutazione che il Tribunale dovrà fare in punto di "colpevolezza", giustificano il passaggio dalla fase istruttoria a quella successiva del giudizio;

-che, in particolare, vi è fondato motivo per ritenere ~~che~~ (V. rapporto giudiziario del 24.11.77 della Questura di Lucca e note successive) che fu il Marzocchini a deporre nella cassetta delle lettere di via della Lecca (V. depos. di Nottoli Luciano e Panchieri Roberto) il volantino con il quale venivano rivendicati gli attentati;

-che il perito nominato dall'Ufficio ha accertato che il volantino in questione fu redatto proprio dal Marzocchini;

-che, allo stato, e tenuto anche conto delle dichiarazioni dell'imputato che ha contestato di avere redatto il volantino, non può accedersi alla tesi prospettata dal difensore, che il volantino, ^{eventualmente} cioè, sia stato redatto per dare sfogo ad un nero ed innocuo "estremismo verbale" per solidarizzare con avvenimenti e fatti ai quali l'imputato è, comunque, estraneo;

FOM

Viato l'art. 374 c.p.p.

C H I E D E

che il Sig. G. I. voglia ordinare il rinvio a giudizio di Marzocchini Alessandro avanti al competente Tribunale di Lucca perché risponda dei delitti di cui alla rubrica.

Lucca, il 4 settembre 1978

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Nicola Rovella Sost.

Copia estratto conforme

LUCCA

Fucy

DECRETO
di citazione a giudizio
396 e seg. Cod. proc. pen.



m. 55/78 N. 7989/77 Reg. Gen.

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di **Lucca**

Visti gli atti processuali a carico di: **Marzocchini Alessandro, nato a Castelnuovo Garfagnana il 20.2.1958, ivi res. via N. Fabrizi 14;**

I M M P U T A T O

del delitto p.e.p. dagli artt. 110-56-624 e 625 nn. 2 e 5 per avere, in concorso con altri due rimasti sconosciuti, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi al fine di trarne profitto di oggetti antichi esistenti in un monastero disabitato mediante scalata di un muro di cinta ed effrazione di una finestra con un sasso, senza tuttavia riuscire nello scopo per cause indipendenti della propria volontà.

In Pieve Fosciana, in giorno imprecisato della prima decade del febbraio 1977.-

81

es/che

Attesochè si ritiene di dover procedere per citazione diretta;

Visto l'art. 396 del Cod. di proc. pen.

Richiede al Presidente del Tribunale locale il decreto di citazione a giudizio.

Lista delle parti offese e dei testimoni

- Aloisi Edoardo, res. Castelnuovo Garfagnana loc. Ai Cerri;**
- Castelli Maria Teresa, res. Castelnuovo Garfagnana Via Fulvio Testi 6**
- Dini Lido, res. Pieve Fosciana via S. Giovanni 32;**
- Filippo Fiorito App. Carabinieri Tenenza Castelnuovo Garfagnana.:**

Si invita.... l'imputat. a fare la dichiarazione e la elezione di domicilio ai sensi e nelle forme di cui all'art. 171 C.P.P. mod. dall'art. 4 L. 8/8/77 n. 301 entro il giorno 19.1.78, con avvertimento che, in caso di inosservanza, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato, presente all'.

Lucca, li 19.1.1978

Il Procuratore della Repubblica
(Dr. Gabriele Berro Sost.)

[Handwritten signature]

Mac - Monza - 1095

Copia esatta conforme
Lucca 16-10-82





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di LUCCA

composto dai magistrati

Dr. BENITO TALARICO Presidente *et*

Dr. GIUSEPPE CANALE Giudice

Dr. GIULIANO LUCENTINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro:

- 1) PERA Claudio, nato a Lucca 23/5/1952 ivi res.
in Via Corte Bighi n.4.

NOTIF. ORD. CATT. 28/4/75
LIB. PROV. 17/11/74

PRESENTE

- 2) ERCOLINI Alfredo, nato a Lucca il 13/8/1950
ivi residente Corte Marovelli n.5.

ARRESTATO 8/9/75
LIB. PROV. 17/11/75

PRESENTE

- 3) BABORSKY Eugenio, nato a Fiume il 3/10/1953
residente a Lucca Via Cantore n.16.

ARRESTATO 26/4/75
LIB. PROV. 17/11/75

PRESENTE

- 4) TOMEI Mauro, nato a Lucca 16/9/1941 ivi resi-
dente in Via S. Giorgio n.64.

LIBERO - CONTUMACE

- 5) AFFATIGATO Marco, nato a Lucca il 14/7/1956
ivi res. Via Pescheria n.2/

DETENUTO p.a. PRESENTE

- 6) BOUE Danielle, nata a Vienne Isera (Francia)
il 17/4/1942 residente a Lucca Via Guinigi
29.

LIBERA - PRESENTE

N. 219 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 12/3/1977

N. 464/75 Reg. Gen.
2835/75 P.M.

depositata in Cancelleria

il 26 MAR. 1977

Il Cancelliere

Estratto Sent. P.M.-P.S.

per Aff. Paolo, Souv. ed. ed. in
Copia Sent. Prop. Trib. Min.

il 18/1/80

Il Cancelliere

FATTA PARCELLA

per C. Aff. Firenze
per Aff. Paolo, Souv. ed. ed. in
N. 18/7h C. P. Firenze

Il Cancelliere

FATT. SCHED. C. Aff.
CERT Elett. Firenze

per Aff. Paolo, Souv. ed. ed. in
Il Cancelliere

7) GIOVANNOLI Giovanni, nato a Barga il 20/12/1936
ivi residente Loc. Tiglio Basso n.27.

LIBERO - PRESENTE

I M P U T A T I

Pera Claudio, Bercolini Alfredo, Baborsky Eugenio:

a) del delitto p.e.p. dagli artt. 1 e 2 della Legge 20/6/1952, n.645, per avere tra loro e con altri, promosso ed organizzato una associazione che, sotto la guida di Pera Claudio, mediante allestimento di un circolo (da ultimo in via dei Fossi n.74 di Lucca) con procacciamento e raccolta di armi, munizioni ed esplosivi (parte rinvenute nell'abitazione del Pera) e con attività diretta a provocare l'adesione o l'aiuto di terzi di suddetto movimento, perseguiva le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista mediante istigazione e preparazione alla violenza ed all'uso delle armi nella lotta politica. In Lucca, accertato il 22 aprile 1975.

b)- del delitto p.e.p. dagli artt.110,112 n.1,378 C.F. per avere, in concorso tra loro e con altri, aiutato Marco Affatigatoe Mauro Tomei (latitanti ad ordine di cattura rispettivamente per favoreggiamento personale nei riguardi di Maio Tuti e per cospirazione politica mediante associazione) a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in particolare modo sovvenzionandoli di mezzi e danaro. In Lucca, accertato il 22 Aprile 1975.

BABORSKY Eugenio:

c)- del delitto p.e.p. dagli artt.81,110,423 C.P. per avere, in concorso con altri ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato un incendio al rifugio Carlo del Pretre e altro al Palazzo di Giustizia di Lucca, appiccando il fuoco alla porta di ingresso mediante accensione di benzina (Kerosene);
d)- del delitto p.e.p. dagli artt. 81,110,635 p.p. e cpv. n.3 C.P. per avere, in concorso con altri, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, danneggiato il portone ed alcuni mobili della Cappella del rifugio Carlo del Pretre ed il portone lato via Carrara del Palazzo di Giustizia di Lucca;

In Lucca, il 19 e 20 aprile 1975

e)- del delitto p.e.p. dagli artt. 81,110,612 cpv. C.P. per avere ripetutamente, in concorso con altri, minacciato di morte Marchetti Raffaello e Cipolla Antonio con lettere, cartoline e telefonate anonime. In Lucca, fino all'aprile 1975;

f)- del delitto p.e.p. dagli artt.110,421 C.P. per avere, in concorso con altri, con un volantino a firma "Fronte Nazionale" depresso nella cabina telefonica di Piazza Napoleone, minacciato di far saltare in aria il teatro del Guglio se non fosse stata annullata una manifestazione antifascista.

In Lucca il 21/4/1975.



[Handwritten signature]

g)- del delitto p.e.p. dagli artt. 110,81,582,583 C.P. per avere, in concorso con ignoti, e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub c); cagionato al commesso giudiziario Marella Felicetto, accorso per spegnere le fiamme che avvolgevano il portone secondario del palazzo di giustizia, ed alla moglie dello stesso Tedesco Caterina, che riportava stress emotivo, lesioni personali dalle quali derivavano rispettivamente malattia nel corpo guarita in giorni 20 e malattia nella mente guarita in giorni 120;

TOMEI - AFFATIGATO - BABORSKY - ERCOLINI - BOUE'

h)- del delitto p.e.p. dagli artt. 110,112 n.1,640 C.P. per avere, inducendo in errore la Societ) Assicurazione Looyd Italico di Lucca (polizza n.5.565816) mediante la simulazione di un incidente stradale fra la Fiat 124 targata LU.100768 e la Lambretta 125 targata LU/46547, guidata rispettivamente dal primo e dal secondo-incidente cui si prestavano da testimoni il Barbosky e l'Ercolini - lucrato, in concorso tra loro l'ingiusto profitto di lire 130.000 per risarcimento danni. In Lucca l'11 marzo 1975.

TOMEI - BOUE':

I- del delitto p.e.p. dagli artt. 110,61 n.2,367 C.P. per avere la Bouè in concorso con il marito Tomei Mauro denunciato falsamente ai Carabinieri di Lucca il 23/10/1974, il furto ad opera di ignoti della N.S.U. Prinz targata LU/120374, al fine di commettere il reato che segue;

l)del elitto p.e.p. dagli artt.110,640 C.P. per avere, in concorso tra loro, lucrato l'ingiusto profitto di Lire 400.000 dn danno dell'I.N/A. di Lucca, che inducevano in errore mediante falsa denuncia di furto di cui al capo precedente (polizza n.30/15633).

In Lucca il 31/12/1974.

GIOVANNOLI Giovanni:

m)- del delitto p.e.p. dall'art. 379 C.P. per avere aiutato Tomei Mauro e Bouè Banielle ad assicurarsi al profitto dei reati di cui sopra(I e L) consentendo al primo di nascondere l'autovettura ivi descritta in un garage sito in terreno di sua proprietà. Il "Tiglio" di Barga, in epoca successiva al 28/10/1974.

In fatto e svolgimento del processo.

La sera del 21 aprile 1975 veniva eseguita, su provvedimento della locale Procura della Repubblica, ad opera di personale dell'Ufficio politico e dell'Ispe- torato per l'azione contro il terrorismo, di Lucca, perquisizione in domiciliare nei confronti di taluni individui;



notoriamente appartenenti ad organizzazioni politiche di destra, i quali, tra l'altro, da alcun tempo, erano soliti riunirsi in un appartamento in via dei Fossi n° 74, dove avevano attivato un circolo ricreativo.

Nel corso delle perquisizioni venivano rinvenute armi ed esplosivi e detonatori in casa di tale Claudio Pera, mentre ~~in~~ nei locali del summenzionato circolo, presi in locazione da tale Ercolini Alfredo, presenti il Pera, l'Ercolini, nonché tale Baberskj Eugenio, Fini Elia e Forcelli Pietro, tutti in epigrafe generalizzati, venivano rinvenute venti lettere dattiloscritte pronte per essere spedite ad altrettante persone, tra cui taluni notabili cittadini, compilate su carta intestata al Dr. Dardi Francesco, medico-chirurgo in Lucca, e da questi firmate, del seguente tenore: "Caro.., vengo a te da vecchio camerata per pregarti di dare una mano in aiuto della famiglia di uno dei nostri perseguitati dalla legge. Tu sai che momenti stiamo attraversando. Puoi fidarti dei latatori della presente, tenendo presente che anche poche lire sono utilissime."

L'iniziativa della raccolta di fondi, veniva posta in relazione, dagli organi inquirenti, con il proposito da parte dei promotori della stessa, di aiutare tali Mauro Tomei e Marco Affatigato, pure appartenenti ad organizzazioni di destra, secondo quanto i verbalizzanti riferiranno, ~~che~~ ~~incriminati~~ per favoreggiamento personale dell'empolese Mario Tuti, ed all'epoca latitanti per essersi sottratti all'esecuzione di ordine di cattura.

Pocedutosi per il reato di detenzioni di armi e di esplosivi contro il Pera ed altri, con il ~~rito~~ direttissimo, le indagini proseguivano per appurare la reale natura ~~del~~ del vincolo che vedeva associato costui, e frequentatori del circolo, cosiddetto "di via dei Fossi" ed altre persone che

apparivano potessero essere coinvolte in programmi eversivi, che da tempo ormai venivano mandati ad effetto, con azioni violente e terroristiche, sia in Toscana che in altre regioni d'Italia.

Dell'esito di tali indagini la Questura di Lucca, riferiva alla locale Procura della Repubblica con rapporto riepilogativo, in data 8 maggio 1975, con il quale ~~ix~~ ~~xxxx~~ Pera Claudio, Baborskj Euggnio, Ercolini Alfredo, ~~u~~ardi Francesco, Fini Elia, Forcelli Pietro ~~x~~ e Bimbi ~~u~~astano, venivano denunciati, in stato di arresto, tranne ~~xl~~ Ercolini che si dava alla latitanza, per i reati di ricostituzione del disciolto partito fascista, di associazione per delinquere, di favoreggiamento personale ed altro.

Quasi in concomitanza temporale con la perquisizione eseguita contro il Pera e nei locali di via dei Fossi, ~~ixxx~~ gli inquirenti dovevano occuparsi di due azioni terroristiche mandate a segno da ignoti, ~~nellixprimaxxxxxix~~ che la sera del 19 aprile e la sera del successivo giorno venti, davano fuoco, mediante spargimento di sostanze altamente infiammabili, agli ingressi del Rifugio, Carlo Del Prete e del Palazzo del Tribunale, in Lucca;

Entrambi gli episodi venivano posti in relazione al rinvenimento di alcuni volantini in due cabine telefoniche site rispettivamente in Piazza Bernardini ed in Piazza Napoleone di Lucca, con i quali, ignoti, minacciavano azioni terroristiche. ~~con~~ ~~uno~~ di tali volantini, rinvenuto nel pomeriggio del 21 aprile, un giorno dopo cioè, a quello in cui ~~ei~~ era dato fuoco all'ingresso del Tribunale ^{con cui} gli ignoti, minacciavano di far "saltare in aria, il locale Teatro comunale e di passare "dalle molotov all'esplosivo"

210
✓ del seguente tenore: "Comunicato N°2-protocollato in sede nazionale e di competenza della sezione lucchese n°612/104-Adesso dalle parole si passerà ai fatti, dalle molotov all'esplosivo. Domani il teatro del Giglio, durante la manifestazione antifascista salterà in aria. Lo potrete evitare soltanto se la suddetta manifestazione non avrà luogo. Ricordatevi, noi colpiremo dove e quando vogliamo. F.N.#-

N.B. la prima vittima sarà lo sporco comunista Marchetti Raffaello. Ve lo anticipiamo perché vogliamo e dimostriamo la ~~maxima~~ capacità della nostra organizzazione. Firmato Comando Lucchese"-

La minaccia, questa volta, veniva estesa personalmente a tale Marchetti Raffaello il quale insieme a tale Cipolla Antonio, erano stati fatti segno di altre intimidazione col mezzo di lettere e cartoline che ^{autentici} avevano ricevuto da ignoti, le cui ultime raffiguranti Mussolini a cavallo.

E poiché con altra lettera del successivo giorno 24 aprile, diretta sempre al Marchetti, si minacciava di morte questi ed il suo amico Cipolla, qualora non fossero stati liberati Claudio Pera e Bimbi Gaetano, arretrati, in esito alla perquisizione eseguite la sera del precedente giorno 19, gli inquirenti rivolgevano più attente indagini, al fine di identificare gli autori delle prospettate intimidazioni, nei confronti di quegli elementi che potessero far parte del sodalizio di "via dei Bossi" di cui il Pera, in particolare, sembrava essere uno degli esponenti più in vista. Veniva così formulata l'ipotesi che a compilare quegli scritti potesse essere stato Baborskj Eugenio, le cui scritture di comparazione rilevate da taluni saggi scolastici sequestrati presso l'Istituto per il Commercio, per l'Estero "Luigi Einaudi"

di Lucca, di cui il Baborskj era allievo, presentavano notevoli affinità con i caratteri manoscritti dei volantini e delle lettere minatorie. Su tale iniziale indicazione le indagini venivano quindi proseguite con l'acquisizione anche di una lettera manoscritta spedita da ignoti al giornale "Il telegrafo" di Livorno, in data 30 gennaio 1970 con la quale gli aderenti al movimento "UNIONE" Del Fascismo Tosco-Emiliano minacciavano azioni terroristiche, per l'abbattimento del Sistema pseudo-democratico e per l'annientamento del "arxismo italiano".

Si inserivano, infine, nell'ambito di tante complesse indagini, anche due denunce per simulazione di reato e per truffa contro Tomei Mauro e la moglie di questi Boué Danielle, per avere lucrato, in danno dell'I.N.A. di Lucca un risarcimento danni in relazione al furto di una autovettura di loro proprietà, che i carabinieri, nell'ambito delle ricerche dirette ad appurare eventuali complicità del Tomei con l'empadese Mario Tuti, ricercato per l'assassinio di due graduati di P.S. Comnesso in Empoli la sera del 24 ~~aprile 1975~~ gennaio 1975, avevano poi rinvenuto in località "Tillio" di Barga, in un garage metallico su un terreno di proprietà di tale Giovannoli Giovanni, ^{il quale ucraino.} risultante tra l'altro amico del Tomei, veniva denunciato per favoreggiamento reale del predetto Tomei. Analoga denuncia per truffa in danno della società di assicurazione IOOJD Italicco di Lucca, per avere lucrato un indennizzo per incidente stradale simulato, veniva sporta contro il Tomei, il Baborskj, l'Ercolini, la Boué ed Affatigato Marco.

In esito alla complessa istruttoria, il ^{era,} l'Ercolini, il Tomei, l'Affatigato, la Boué, ed il ^{Uo=}

vannoli sono stati rinviati a giudizio, per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

Il dibattimento, iniziato all'udienza del 24 novembre 1976, presenti tutti i giudicabili ad eccezione del Tomei contro il quale si procede in contumacia, proseguito alle udienze del 17 dicembre 1976, e del 12 febbraio 1977 si è concluso all'udienza odierna, del 12 marzo in esito alla quale P.M. e difensori hanno formulato le richieste trascritte in verbale.

Motivi della decisione

L'accusa contro il Pera, l'Ercolini ed il Baborskj, di ricostituzione del disciolto partito fascista, trova elementi probatori, quanto alla sostanza della condotta incriminata, in una serie di attività di cui talune bene obiettivate, almeno per il Pera, in fatti di per sé costituenti reato, quali la detenzione di armi e di esplosivo, per cui ^{peraltro} venne già giudicato e condannato da questo tribunale, ed altre, quali in particolare il programma di approvvigionamento di armi e munizioni, di predisposizione di rifugi necessari ad una eventuale lotta armata, di cui il Pera andava facendo annotazione in una sorta di promemoria trovato gli indosso ed allegato agli atti del processo. Tuttavia il Collegio ritiene che tali attività non ~~non~~ integrano il reato contestato ancorché le stesse debbano trovare giusta valutazione in un contesto di ispirazione politica che per chiare ed inequivoche manifestazioni si ricollega a movimenti della destra eversiva fascista quale che ne siano le denominazioni adottate.

Sommamente significativa, a tal proposito, è il senso della lettera predisposta nel circolo di via dei Fossi, su minuta stilata dalla mano del dr. Bardi, da spedire a cittadini più o meno facoltosi di Lucca, non a caso simpatizzanti ~~ed attivisti~~ per i mo-

vimenti ispirati alla dottrina fascista se è vero che ai destinatari delle lettere il Dardi ~~si~~ rivolge sovente l'appellativo di "camerata".

Peraltro tutto ciò, anche se conferisce colore politico alla condotta dei prevenuti, non costituisce attività sufficiente per la sussistenza del reato in esame, specialmente nei termini in cui viene contestata, di promozione e di organizzazione del disciolto partito fascista. In verità ad escludere la sussistenza del reato in questione sta il rilievo, di per sé assorbente di ogni altro aspetto sostanziale, che il numero delle persone, organizzato in associazione, in movimento od in gruppo, per ~~la~~ la riorganizzazione del disciolto partito fascista, secondo la nuova formulazione del reato preso in considerazione nell'articolo 7 della legge 22 maggio 1975 n°152, contenente "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", non deve essere inferiore a cinque laddove gli imputati nei confronti dei quali, nel caso in esame, potrebbero profilarsi elementi di responsabilità non sono più di tre non essendo emerse in tutta l'istruttoria circostanze che consentano di collegare l'attività di questi tre imputati a quella di altri che pur rimanendo non identificati, alla pari di questi abbiano, per prove certe ed inequivocche, agito di concerto per il perseguimento del fine criminoso. Già in esito all'istruttoria il Bimbi, il Fini, il Forcellini ed il Dardi, su conforme richiesta del P.M. venivano prosciolti dall'accusa di cui al capo A) di cui rimanevano a rispondere soltanto il Pera, il Baborski e l'Ercolini.

A parte ciò va pure rilevato che, per l'aspetto più spiccatamente sostanziale, nessuna delle attività materiali contestate ai tre imputati corrisponde ad alcuna delle condotte criminosi tipiche considerate

nella norma incriminatrice. Si contesta, nel capo di imputazione, in piena aderenza alle risultanze istruttorie, di avere "promosso ed organizzato una associazione che, sotto la guida di Claudio Pera... mediante allestimento di un circolo, con procacciamento e raccolta di armi, munizioni ed esplosivi e con attività diretta a provocare l'adesione o l'aiuto di terzi al suddetto movimento, perseguiva le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista mediante istigazione e preparazione alla violenza ed all'uso delle armi della lotta politica".

Ora delle condotte tipiche prese in considerazione dalla norma di cui al menzionato articolo 7 della legge 22 maggio 1975 n° 152, che il Collegio ritiene applicabile, in conformità ai criteri di cui all'articolo 2 del codice penale, perché si prospetta più favorevole agli imputati, rispetto alla normativa di cui alla legge n° 645 del 1952, contestata ai predetti, quella che più potrebbe corrispondere alla concreta attività posta in essere dai *prevenuti* ed agli stessi contestata è "l'esaltazione, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica". Ma dalle emergenze processuali non risulta, per vero, che allo stato in cui giunse l'attività dei prevenuti, gli stessi abbiano "esaltato" con manifestazioni idonee ed appropriate il ricorso alla violenza né usarono la violenza per i fini propri presi in considerazione dalla norma.

Tale profilo non ha trovato modo di esprimersi nemmeno nell'ambito del circolo di via dei Fossi, che avrebbe dovuto esserne la sede più appropriata se è vero che nemmeno i testi Mazzei Moreno (*pag. 197*) e Romani Marco, il primo attivista del partito comunista ed il secondo iscritto al partito radicale,



hanno escluso che in quel circolo, di cui erano assidui frequentatori, si facesse politica o, comunque, si facesse propaganda politica.

Né è per altri versi emerso che i tre imputati facessero almeno opera di proselitismo o si attivassero per promuovere iniziative utili a tal fine, per indurne una prospettazione della loro condotta tale da essere qualificata alla stregua di ~~un~~ quella tipica descritta nella norma incriminatrice e testé considerata.

Per le esposte ragioni il Collegio ritiene di dovere assolvere tutti e tre gli imputati dal delitto di cui al capo A) perché il fatto non costituisce resto.

A diversa soluzione il Collegio ritiene di dovere pervenire, sulla base delle risultanze emerse, in relazione all'imputazione di favoreggiamento di Mauro Tomei, di cui alla lettera B) che, tuttavia, tenuto conto degli atti concretamente posti in essere, va derubricata all'ipotesi di tentativo.

E' pacifico, anche per espressa ammissione dei tre imputati, che i medesimi si attivarono per raccogliere fondi da destinare, secondo il loro assunto, non già a pro del Tomei ma in favore della moglie di questi, che ~~nessuna~~ si sarebbe venuta a trovare in condizioni di estremo bisogno.

E' altresì risultato che il Pera ~~ed~~ ed il Baborski accompagnarono la moglie del Tomei dal Dr. Dardi, per concertare l'azione da seguire nella ricerca di aiuti, mentre l'Ercolini si dette da fare per il reperimento della macchina da scrivere con cui predisporre le note lettere da spedire ai ~~numerosi~~ numerosi amici e camerati di loro conoscenza



...
E' infine pacifico che il Dardix in persona e qui si
dove necessariamente considerare il ruolo di costui,
sia pure incidentalmente, ancorché prosciolto in istrut-
toria, per meglio ricostruire negli aspetti più signi-
ficativi e rilevanti la condotta dei prevenuti ebbe
subito a offrire un suo contributo di trenta mila li-
re aprendo dunque quella raccolta di fondi la cui de-
stinazione, per le ragioni che si diranno, era sicura-
mente a pro del Tomei. Per vero non va sottaciuto
che questi era pressoché un disoccupato, mentre la
moglie, all'epoca era stabilmente impiegata presso il
Comune di Lucca con uno stipendio che se pur modesto
la poneva al riparo di quella urgenza di aiuti che
si vuole fare apparire avere richiesto per sé e per
i figli. In fondo la Boué deve avere provveduto da
sé per il sostentamento proprio e del proprio bambino,
stante appunto i modesti guadagni, che il marito riusciva
a realizzare da una sua sporadica attività di modestis-
simo rappresentante di commercio, guadagni che secondo
le ammissioni della stessa Boué, non superavano le ~~cento~~
cento e quaranta
~~quanta~~ mila lire mensili e che, perciò, erano
appena sufficienti ai bisogni strettamente personali
del Tomei. Ma a levar ogni sorta di dubbio sulla reale
destinazione che quei fondi avrebbero dovuto avere
è che da poco tempo il Tomei era stato raggiunto da
ordine di cattura perché la Boué dovesse ricorrere
per i propri bisogni all'aiuto di amici o di conoscenti,
i quali, ed il fatto è di singolare significazione,
risultano tutti, stando a quanto informano i verbaliz-
zanti, simpatizzanti di movimenti politici di destra.
~~xxxxxxxxxxxx~~ Ulteriore elemento che conferma il
proposito di aiutare il Tomei è dato dalla rinveni-
mento indosso al Pera di due fotografie del prefetto



X

che a dire dell'imputato sarebbero dovute servire per il rinnovo delle patent di guida del Tomei ma che, viceversa, è da ritenere doversero servire a formare un ~~documento di~~ falso documento di identificazione del Tomei stesso, ora che si era dato alla latitanza e che gli premeva, all'occorrenza, di non essere identificato per quello che era.



Tali concrete attività, tuttavia, non esauriscono, a parere del Collegio la materialità del reato in esame e non raggiungono l'evento tipico del reato stesso, essendo mancata del tutto la prova che il Tomei abbia fruito effettivamente, di un qualsivoglia aiuto da parte dei suoi amici. Tuttavia gli atti posti in essere, or ora descritti e primi fra tutti la predisposizione delle lettere a firma del Dr. Dardi, il contributo da questi già versato sia pure della asserita somma di lire trentamila ma che potrebbe essere stata anche maggiore, costituiscono iniziale ma concreta esecuzione del disegno criminoso, inequivocamente diretto, per le ragioni testé esposte ad arrecare aiuto materiale al Tomei per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità ed interrotto per l'intervento della Polizia, e quindi indipendentemente dalla volontà dei prevenuti, a seguito della perquisizione nel circolo di via dei Rossi. Viceversa nulla è emerso in ordine al contestato delitto di favoreggiamento di Marco Affatigato, nemmeno sotto il più lieve profilo del tentativo, per cui gli imputati vanno assolti dalla relativa accusa perché il fatto non sussiste. Esclusa dunque, per ovvie ragioni, l'aggravante di cui all'articolo 112 n°1 c.p. e tenuto conto della norma di cui all'articolo 133 C.P. si ritiene conforme a ~~già~~ criteri di giustizia condannare ciascuno degli imputati per il predetto tentativo di



favoreggiamento personale, alla pena di mesi tre di reclusione oltre che tutti, in solido al pagamento delle spese processuali e ~~ciascuno~~ ciascuno per la sua parte a quelle di custodia preventiva. Presumendo poi che i prevenuti per l'avvenire si asterranno dal commettere altri reati il Collegio, non ostandovi i precedenti penali dei medesimi, accorda a ciascuno il beneficio della sospensione condizionale della pena ed al Pera ed al Baborskj anche della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

Proseguendo nella disamina delle varie imputazioni, ~~secondo quanto risulta dalle istruttorie~~ ~~indiziarie~~ il Collegio rileva, quanto ai reati ascritti singolarmente al Baborskj che dalla istruttoria non sono emerse contro lo stesso prove sufficienti per condannarlo. Va subito rilevato che il reato, alla sussistenza del quale è in una certa misura legata la prova della sussistenza di tutti gli altri è quello di minaccia in danno di Marchetti e di Cipolla e di pubblica intimità. Ed infatti solo provando che il Baborskj fu l'autore dei volantini e delle lettere minatorie, si può risalire per logica induzione, ~~ad un~~ ad un giudizio di stretta connessione con gli incendi in danno del Rifugio "Carlo del Prete", del Palazzo del Tribunale e con le conseguenze che ne derivarono in danno di Marella Felicetto e della moglie di questi tedesco Caterina. All'infuori di quell'elemento per vero nulla è emerso, nemmeno in via indiziarie, che legittimi sul piano processuale ~~ad~~ ^{all'}attribuzione al Baborskj del compimento di quelle gesta delittuose. E già gli inquirenti, per quel che se ne riferisce nel rapporto giudiziario-risalire al Baborskj solo perché la sua grafia era parsa presentare notevoli



affinità con la grafia dei testi manoscritti contenenti le note minacce dirette sia al Marchetti ed al Cipolla che a prospettare azioni terroristiche in generale. E ciò sempre per la coincidenza temporale tra la diffusione di quei volantini rinvenuti in Piazza Napoleone ed in Piazza Bernardini, e gli incendi applicati al Rifugio Carlo Del Prete ed al Palazzo del Tribunale. Si congetturò, in sostanza, e legittimamente osserva il Collegio, salvo tuttavia il riscontro di più gravi ed obiettivi elementi che, come si è detto sono venuti a mancare, che a diffondere quei volantini altri non poteva essere se non colui che appiccò l'incendio ~~XXXXXX~~ che del resto era come preannunciato nella frase contenuta in quello diffuso il giorno successivo all'incendio del portone d'ingresso del Tribunale e cioè il 21 aprile, nel quale testualmente "si avvertiva" : adesso dalle parole si passerà ai fatti, dalle molotov all'esplosivo". Come può notarsi è puntuale nel testo di questo volantino, il riferimento all'uso di sostanze infiammabili quali erano state usate per i due incendi in questione. ~~XXXXXXXXXX~~ Quanto sopra rilevato, sta di fatto, peraltro che non sono emerse prove certe ed inequivocche per attribuire la paternità dei volantini al prevenuto Baborskj. Il perito calligrafo ha concluso infatti, in esito ad una indagine scrupolosa ~~XXXX~~ eseguita su tutti gli scritti anonimi e minatori, con un giudizio dubitativo ponendo in particolare in luce che tutti i testi vennero vergati con scrittura ~~XX~~ a stampatello, che non consente di individuare dati ed elementi grafici personalizzanti, o pure di "tipo disegnato" che sono facilmente imitabili e per le quali valgono le medesime riserve



esprresse per le scritte in stampatello (vedasi a pag. 18 della relazione tecnica). Pertanto le conclusioni definitive del perito vanno integrate con le considerazioni che lo stesso espone nella parte motiva della relazione per non ricadere ~~nell'erroneo~~ nell'erroneo convincimento che il perito abbia concluso con un giudizio di attribuibilità categorico e definitivo.

Del resto gravi motivi di dubbio sulla paternità di quegli scritti ed in particolare su quelli diretti al Cippolla ed al Marchetti sono introdotti dalle deposizioni di costoro che hanno sempre dichiarato di non avere mai avuto contrasti con il Baborski e di non averlo addirittura mai conosciuto (verbali dell'udienza del 12 febbraio 1977).

Sulla base delle esposte considerazioni si impone, a parere del Collegio, l'assoluzione del Baborskj, per insufficienza di prove sia dal reato di ~~incendio doloso~~ minaccia e di pubblica intimidazione che dalle imputazioni di incendio doloso e di lesioni personali a quali, quanto ad elementi probatori, ~~non~~ restano legati alla consistenza delle prove emerse in relazione ai primi due.

Ad analogo giudizio deve pervenirsi, a parere del Collegio, anche per quanto attiene all'imputazione di truffa di cui al capo H) ascritto in concorso tra loro, al Tomei, all'Affatigato, al Baborskj, all'Ercolini ed alla Boué. Vi è a carico dei primi due e della Boué che ne fece denuncia alla assicurazione, il fatto che non fu possibile, da parte della assicurazione stessa ~~visionare~~ visionare il mezzo dell'Affatigato che avrebbe dato luogo alla asserita collisione del proprio mezzo con quello del Tomei, oltre che la circostanza, per vero singolare, che l'Affatigato non si sarebbe nemmeno fermato dopo la collisione sebbene del Tomei egli fosse



amico. E tali ^{allegati} ~~allegati~~, ovviamente, investono anche la po=
sizione dagli altri due imputati che furono indicati
come testimoni e come tali si prestarono a confermare
la tesi dell'incidente prospettata nella denuncia.
Tuttavia il rilievo che l'Assicurazione non prov=
vide ad esperire alcuna indagine, ~~ma~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~acquietandosi~~
alle affermazioni contenute nelle denuncia (si veda
la deposizione dell'agente di assicurazione Giuffrè
Antonio resa all'udienza del 12 febbraio) non confe=
risce certo vigore alle considerazioni di cui sopra,
che restano pur sempre sprovviste di riscontro con
dati certi ed oggettivi.

Va invece affermata la responsabilità del Tomei
in ordine ad entrambe le imputazioni ascrittegli in
conccorso con la moglie Boué Danielle, di cui ai capi
I) ed L) della rubrica. Non troverebbe altra spiega=
zione il ricovero dell'autovettura da parte del
Tomei in quel lontano angolo di campagna, di proprietà
del Giovannoli, se non collegando tale accorgimento
al proposito criminoso che gli si contesta e che
venne mandato ad effetto con vantaggio di esso Tomei.
Somamente significativi sono a riguardo sia la
prudenza e la cautela con cui venne evitato dal
Tomei di richiedere al Pieri l'uso del garage pre=
ferendo forzarne il lucchetto sia l'accortezza con cui
evitò di farsi vedere a colloquio con il ~~xx~~ Gio=
vannoli nei pressi dell'abitazione di costui,
così come il Pieri ha chiarito in istruttoria.
Del resto ogni dubbio sulla simulazione del furto
è fugata dalle ammissioni del Giovannoli il quale
dopo qualche iniziale tergiversazione finiva per
ammettere che l'autoveicolo in questione fu ricoverato ^{dal Tomei,}
nel garage in cui venne poi rinvenuto dai carabinieri,



Orz

dando conferma di tale sua ammissione anche in dibattimento. In considerazione dei criteri di cui all'art. 133 del codice penale, il Collegio, tenuto conto che dei due reati, i quali vanno riuniti dal vincolo della continuazione, il più grave è quello di simulazione, condanna il Tomei alla pena unica di anni uno e mesi uno di reclusione partendo dalla pena base di anni uno, che si infligge per il più grave dei reati, aumentata di mesi uno per la continuazione.

vanno assolti invece per insufficienza di prove, ~~in~~ sia la Boué, per la imputazione di concorso con il Tomei, sia il Giovannoli per l'imputazione di favoreggiamento reale.

In verità è pur vero che l'imputata ebbe a riscuotere ~~xxxx~~ l'indennizzo per il denunciato furto e ciò induce legittimamente a serie ^{serie e gravi} ragioni ~~xxx~~ di accusa contro la Boué, ma è altresì vero che bene può averlo fatto su ~~xx~~ invito del marito, ignara che questi, così come del resto ha sempre asserito, avesse nascosto l'autovettura nel garage sito nella proprietà del Giovannoli. Quanto a quest'ultimo pur dovendo prendere atto delle ammissioni finali circa la sua ~~consapevolezza~~ in ordine al ricovero dell'autovettura nel garage sito nei pressi della sua abitazione, le considerazioni già svolte nei confronti del Tomei in relazione alla cauta condotta tenuta nei riguardi del Pieri ~~xxxxxxxxxxxx~~ ingenerano seri elementi di incertezza sulla credibilità delle sue proteste di innocenza. Né vale osservare, come fa la difesa, che la macchina venne ricoverata in quel sito nell'estate del 1974 mentre la denuncia di furto venne presentata addirittura in ottobre per cui certamente il Giovannoli ignorava quale potesse essere il proposito del Tomei, non ancora per giunta mandato ad effetto e quindi

~~xxxx~~ data

... alla data della presentazione della denuncia stessa
... irrilevante per entrambi. In verità dalla
... si è saputo che il veicolo ebbe a circo-
... anche nel periodo estivo per cui non può davvero
... escludersi che nell'imminenza della presentazione della
... e più ancora fino al pagamento dell'inden-
... che segna poi il momento consumativo del reato
... di truffa, il Giovannoli sia venuto a conoscenza del
... piano del Tomei d'andovi tacita adesione, continuando
... cioè a consentire che il veicolo rimanesse nascosto
... nel suo terreno.

Nei confronti del Tomei deve essere revocato
l'indulto concessogli con sentenza di questo tribunale
del 24/6/1970.

P.Q.M.

Visti gli artt. 477, 483, 488 c.p.p. dichiara Pera Claudio,
Ercolini Alfredo e Baborskj Eugenio colpevoli del
reato di tentato favoreggiamento personale di Mauro
Tomei, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112; N° I
G.P., così modificata l'imputazione di cui al capo B)
loro ascritta e li condanna, ciascuno, alla pena di
mesi tre di reclusione.

Dichiara Tomei Mauro colpevole del delitto di cui
alle lettere I) ed L) della rubrica; riuniti dal vin-
colo della continuazione e lo condanna alla pena uni-
ca di anni uno e mesi uno di reclusione.

Condanna tutti i predetti, in solido, al pagamento
delle spese processuali ed il Pera, il Baborskj, e l'Er-
colini anche a quelle della rispettiva custodia pre-
ventiva.

Visti gli artt. 163, 175 c.p. ordina che l'esecu-
zione della pena inflitta al Pera, al Baborskj ed al-
l'Ercolini rimanga sospesa per il termine ed alle con-

RECESSIONE
Pera
Baborskj
Ercolini
AGGIORNAMENTO DI FISCO



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRIBUNALE DI LUCCA
M. Reg. 6865 Proventi
Esatte L. 1000 + 2000 fct
Lucca, n. 13 APR. 1977
IL CANCELLIERE



dizioni di legge e che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per il Pera ed il Baborskj.

Visto l'art. 479 C.P. assolve il Pera, l'Ercolini ed il Baborskj dall'imputazione di cui alla lettera A) perché il fatto non costituisce reato e da quella di favoreggiamento personale di Affatigato Marco perché il fatto non sussiste.

Assolve Baborskj Eugenio, Boué Danielle, Affatigato Marco, Ercolini Alfredo, Tomei Mauro e Giovannoli Giovanni dalle rimanenti imputazioni per insufficienza di prove.

Visto l'art. 10 D.P.R. 22/5/1970 n° 283 revoca l'indulto concesso al Tomei con sentenza del tribunale di Lucca del 24/6/1977

Lucca 12/3/1977

Lucca
Bambalato

IL CANCELLIERE
(dott. *Benito Floridia*)

Ordini 14/3/1977 affello degli imputati Pera, Baborskj, Ercolini e Affatigato; del difensore di Tomei e del P.M. nei confronti di Pera e Baborskj -

Ordini 15/3/77 affello di Boué Danielle

Ordini 20/3/77 insufficienza estinta sentenza dell'imputato

continuare Tomei Mauro -

Ordini 21/4/77 affello dell'imputato Tomei

Sentenza non impugnata dall'imputato Giovannoli e passata in giudicato nei suoi confronti il 13/4/1977.

La Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 4/5/1978, dichiara inammissibili gli appelli proposti dal P.M. e dagli imputati Boué Danielle e Ercolini Alfredo, avverso la sentenza 12/3/1977 del Tribunale di Lucca, rispettivamente per rinuncia

al gravame, per omessa presentazione dei motivi e per irrituale presentazione dei motivi, e condanna i predetti Bouè e Ercolini al pagamento delle spese processuali cui hanno dato luogo con la loro impugnazione.

Visto l'art. 522 C.P.P., dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della suindicata sentenza nei confronti di Tomei Mauro e rinvia i relativi atti al Tribunale di Lucca per il nuovo giudizio nei di lui confronti.

Visto l'art. 523 C.P.P., in parziale riforma della sentenza medesima, assolve Pera Claudio e Baborsky Eugenio e, per l'effetto estensivo del la loro impugnazione, anche Ercolini Alfredo, dal reato di tentato favoreggiamento personale di Mauro Tomei, come ritenuto dai primi giudici, perché il fatto non costituisce reato. Assolven altresì, Baborsky Eugenio dalle imputazioni di cui alle lett. c), d), e), f) e g), per non aver commesso il fatto. Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna Agfatigato Marco al pagamento delle maggiori spese processuali. Sentenza passata in giudicato il 29/6/1978.
Lucca, 17/3/1980.

Il Cancelliere

Copia ~~estratto~~ conforme

Lucca

16-10-80

IL CANCELLIERE



DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N. *311*

LE DI LUCCA
di Proc.
F. S. 1/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L. CANCELLIERE
R

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

Reg.

CONTRO

n Cancelleria

Il Cancelliere

che all'arti-

Cancelliere

veda

cella

028

- 1)-PERA Claudio, nato a Lucca il 23/5/1952, ivi re=
sidente in via Corte Bigli n°4;
- 2)-BIMBI Gaetano, nato a Lucca il 1/9/1953, ivi re=
sidente in via Cesare Battisti 56;
- 3)-ERCOLINI Alfredo, nato a Lucca il 13/8/1950, ivi
residente Corte Marovelli n°5;
- 4)-DARDI Francesco, nato a Capannori (LU) il 7/6/1925,
residente a Lunata in via Della
Madonnina n°9;
- 5)-BABORSKY Eugenio, nato a Fiume il 3/10/1953, re=
sidente a Lucca in via Cantore
n° 16;
- 6)-FINI Elia Renzo, nato a Bagni di Lucca il 3/1/1946,
residente a Viareggio in via
Santissima Annunziata n°8;
- 7)-FORCELLI Pietro, nato a Tripoli il 9/12/1957, re=
sidente a Lucca Corte del Pesce
n° 9;
- 8)-TOMEI Mauro, nato a Lucca il 16/9/1941, ivi re=

o / o

- Sidente in via San Giorgio n° 64-Attual=
..... mente LATITANTE;
- 9)-BOUE' Danielle, nata a Vienne Isera (Francia) il 17/4/1942, ,
..... residente a Lucca in via San Giorgio n°64;
- 10)-AFFATIGATO Marco, nato a Lucca il 14/7/1956, ivi residente
..... in via Pescheria n° 2-Attualmente LATI=
..... TANTE;
- 11)-GIOVANNOLI Giovanni, nato a Barga il 20/12/1936, ivi resi=
..... dente località Tiglio Basso n°27;
- 12)-ROVAI Giuseppe, nato a Porcari il 6/3/1949, ivi residente
..... in via Pacconi n° 44;
- 13)-BISCIONI Guidina, nata a Minucciano il 4/2/1949, ivi resi=
..... dente in località Pieve San Lorenzo;
- 14)-NENCIONI Claudio, nato a Lucca il 9/6/1953, ivi residente
..... piazza Scarpellini n° 4;

i m p u t a t i

x
PERA Claudio, BIMBI Gaetano, Ercolini Alfredo, Dardi Francesco,
x
BABORSKY Eugenio, Fini Elia Renzo e Forcelli Pietro:

- a)-del delitto p.e.p. dagli artt. 1 e 2 della Legge 20/6/1952,
..... n° 645, per avere tra loro e con altri, promosso ed organiz=
..... zato una associazione che, sotto la guida di Pera Claudio,
..... mediante allestimento di un circolo (da ultimo in via dei
..... Fossi n°74 di Lucca), con procacciamento e raccolta di ar=
..... mi, munizioni ed esplosivi (parte rinvenute nell'abitazio=
..... ne del Pera) e con attività diretta a provocare l'adesione
..... o l'aiuto di terzi al suddetto movimento, perseguiva la fi-

372
nalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista mediante istigazione e preparazione alla violenza ed all'uso delle armi nella lotta politica-

In Lucca, accertato il 22 aprile 1975;

b)-del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n°1, 378 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, aiutato Marco AFFATIGATO e Lauro TOMEI (latitanti ad ordine di cattura rispettivamente per favoreggiamento personale nei riguardi di Mario Tuti e per cospirazione politica mediante associazione) a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, in particolare modo sovvenzionandoli di mezzi e danaro.

In Lucca, accertato il 22 aprile 1975;

PABORSKY Eugenio:

a)-del delitto p.e.p. dagli artt. 81, 110, 423 C.P. per avere, in concorso con altri ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato un incendio al rifugio Carlo del Prete e altro al Palazzo di Giustizia di Lucca, appiccando il fuoco alla porta di ingresso mediante accensione di benzina (Kerosene);

d)-del delitto p.ep. dagli artt. 81, 110, 635 p.p. e cpv. n°3 C.P. per avere, in concorso con altri, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, danneggiato il portone ed alcuni mobili della Cappella del rifugio Carlo del Prete ed il portone lato via Carrara del Palazzo di Giustizia di Lucca.
In Lucca, il 19 e 20 aprile 1975;

e) dal delitto p.e.p. dagli artt. 81, 110, 612 cpv. C.P. per avere ripetutamente, in concorso con altri, minacciato di morte

Marchetti Raffaello e Cipolla Antonio con lettere, cartoline e telefonate anonime.

In Lucca, fino all'aprile 1975;

f) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 421 C.P. per avere, in concorso con altri, con un volantino a firma "Fronte Nazionale" depresso nella cabina telefonica di Piazza Napoleone, minacciato di far saltare in aria il teatro del Giglio se non fosse stata annullata una manifestazione antifascista.

In Lucca, il 21/4/1975

g) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 81, 582, 583 C.P. per avere, in concorso con ignoti, e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub c), cagionato al commesso giudiziario Marella Felicetto, accorso per spegnere le fiamme che avvolgevano il portone secondario del palazzo di giustizia, ed alla moglie dello stesso Tedesco Caterina, che riportava stress emotivo, lesioni personali dalle quali derivavano rispettivamente malattia nel corpo guarita in giorni 20 e malattia nella mente guarita in giorni 120-

TOMEI -AFFATIGATO-BABORSKY-ERCOLINI -BOUE' :

h) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 640 C.P. per avere, inducendo in errore la Società di Assicurazione Lloyd Italico di Lucca (polizza n. 5.565816) mediante la simulazione di un incidente stradale fra la Fiat 124 targata LU 100768 e la Lambretta 125 targata LU 46547, guidata rispettivamente dal primo e dal secondo incidente, cui si prestavano da testimoni il Baborsky e l'Ercolini, lucrato, in concorso tra loro l'ingiusto profitto di Lire



373

I 30.000 per risarcimento danni. In Lucca, l'11 marzo 1975;

Tomei e Boué:

i) del delitto p.e p.dagli artt.II0,6I n.2,367 C.P. per avere la Boué in concorso con il marito Tomei Mauro denunciato falsamente ai Carabinieri di Lucca, il 23.I0.1974, il furto ad opera di ignoti della N.S.U.Prinz targata LU I20374, al fine di commettere il reato che segue;

l) del delitto p.e p.dagli artt.II0,640 C.P.per avere, in concorso tra loro, lucrato l'ingiusto profitto di Lire 400.000 in danno dell'I.N.A. di Lucca, che inducevano in errore mediante la falsa denuncia di furto di cui al capo precedente (polizza n.30/I5633).
In Lucca, il 3I.I2.1974-

Giovannoli Giovanni:

m) del delitto p.e p.dall'art.379 C.P. per avere aiutato Tomei Mauro e Boué Danielle ad assicurarsi il profitto dei reati di cui sopra (I e L) consentendo al primo di nascondere l'autovettura ivi descritta in un garage sito in terreno di sua proprietà.

In "Tiglio" di Barga, in epoca successiva al 28.I0.1974-

Boué-Rovai Giuseppe:

n) del delitto p.e p.dagli artt.II0,640 C.P. per essersi procurato in concorso tra loro, l'ingiusto profitto di lire 155.000 in danno dell'I.N.A.di Lucca, che inducevano in errore facendo pervenire denuncia simulata di incidente stradale tra la N.S.U.Prinz targata LU- I20374 e l'A.II2 targata LU I34440 guidata dal Rovai.

In Lucca, il 3.7.1974-

Boué-Biscioni Caterina:

o) del delitto di cui agli artt. 110, 640 C.P. per essersi procurato, in concorso tra loro, l'ingiusto profitto di Lire 50.000 in danno dell'I.N.A. di Lucca, che inducevano in errore mediante la denuncia simulata di un incidente stradale tra le rispettive autovetture.

In Lucca, il 20 settembre 1974-

Boué -Nencioni Claudio:

p) del delitto p.e p.dagli artt. 110, 640 C.P. per essersi procurato, in concorso tra loro, l'ingiusto profitto di Lire 119.000 in danno dell'I.N.A. di Lucca, che inducevano in errore mediante la denuncia simulata di un incidente stradale fra l'auto della prima e la moto del secondo-

In Lucca, il 28 ottobre 1974-

= Ritenuto in fatto e diritto =

Per il delitto del 28 ottobre 1974, artt. 110, 640 C.P.

condanna all'ergastolo con la pena di morte

374

sequestravano alcune armi proprie ed improprie neppure nel circolo di via dei Fossi, costituito da sei vani, tre al piano terra e tre al piano superiore, N° 20 lettere su carta intestata al Dott. Darli Francesco ed a firma dello stesso, pronte per essere recapitate, con richieste di denaro in favore della famiglia di un perseguitato dalla legge, dirette ad altrettanti cittadini di Lucca, politicamente di destra.

Al momento della perquisizione in via dei Fossi erano presenti Ercolini Alfredo, Pera Claudio e Fini Elia e quindi sopraggiungevano Baborsky Eugenio e Forcellini Pietro. Si procedeva a sequestrare una macchina da scrivere mentre altre perquisizioni davano esito negativo. L'Ercolini verbalmente dichiarava di aver avuto nell'estate del '74 proposte di partecipare ad attentati dinamitardi in Toscana da parte di Tomei Mauro, Pera Claudio ed Affatigato Marco. In data 16 maggio 1975 veniva richiesto procedere a formale istruttoria.

Con rapporto 20 maggio 1975 i Carabinieri di Lucca denunciavano Baborsky Eugenio quale autore di numerosi reati riferendo che il mattino del 17 aprile 1975 una telefonata anonima alla "Nazione" informava che nella cabina telefonica di Piazza Bernardini era stato depositato un comunicato per la stampa; infatti veniva rinvenuto un foglietto con la scritta "Comandante Borghe-se-presente" ed il motto "Bola a Chi molla"-sabato 18.4.1975-attentato al treno Rosso per dimostrare contro lo Stato Social-comunista. Noi colpiremo ~~anche~~ sempre dove e quando vogliamo. N.B.E. Claudio Varalli è solo l'inizio; il contenuto del foglietto

to era in sostanza una rivendicazione di paternità dell'attentato fatto il giorno precedente alla Freccia del Sud ed un riferimento all'assassinio del Varalli. Il giorno successivo la porta di ingresso della Cappella del Rifugio "Carlo Del Prete" veniva cosparsa di benzina e Kerosene ed incendiata provocando danni per circa due milioni; l'incendio poteva essere evitato dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco e si evitava così una possibile tragedia. Verso la stessa ora circa, 21,30, della sera successiva con le stesse modalità, veniva applicato il fuoco alla porta di ingresso secondario del Tribunale con danni per circa un milione.



Il giorno 21 ancora una telefonata alla "Nazione" consentiva di entrare in possesso di altro comunicato in cui, tra l'altro, si rendeva noto che il giorno successivo sarebbe stata posta una bomba al Teatro del Giglio di Lucca per impedire una programmata manifestazione antifascista, precisando inoltre che la prima vittima sarebbe stata il comunista Marchetti Raffaello il quale dichiarava di avere ricevuto altre comunicazioni minacciose nell'ottobre, gennaio e febbraio precedenti; precisava infine il Marchetti che le minacce erano state estese anche ad altre persone tra cui tale Cipolla Antonio, il quale confermava la circostanza chiarendo di essere stato minacciato anche a mezzo di una cartolina proveniente da Predappio.

Poiché tutti gli scritti apparivano essere della stessa mano, espletati raffronti grafici, le indagini indicavano il Baborini quale probabile autore degli stessi. Procedevasi quindi a perizia grafica tenendo conto altresì di una lettera in inglese scritta dal prevenuto dal carcere ove, nel frattempo, era detenuto. Allo

stesso Baborsky tali Bacci Nano e Buoiانو Giancarlo portavano poi delle sigarette nel carcere, scrivendo sull'involucro oltre ai loro nomi anche il motto: "Boia chi molla". In data 24.5.1975 il P.M. trasmetteva gli atti con richiesta di formale istruttoria e riunione con quelli a carico del Pera Claudio ed altri e questo Ufficio il 26.5.1975 disponeva in conformità.

Con rapporto II giugno 1975 i Carabinieri di Lucca denunciavano i coniugi Tomei, Affatigato Marco, Ercolini Alfredo, Nencioni Claudio, Rovai Giuseppe e Giovannoli Giovanni per truffa aggravata ed il Tomei anche per simulazione di reato. Nel corso delle indagini erano state rinvenute la macchina Fiat 600 targata LU 28401 di proprietà dal 5.3.74 del Tomei, in un posteggio, e la macchina NSU Prinz, priva di targhe ma già targata LU I20374 in un garage di proprietà di Giovanni Giovannoli in località Tiglio di Barga. Su quest'ultima veniva rinvenuta anche la patente del Tomei Mauro, da costui denunciata come smarrita il 12.6.1974 alla Questura di Lucca. Accertavasi che il 6.9.1974 ^{tra} la macchina Fiat I24 targata LU I00768 intestata a Bouè Danielle, moglie del Tomei, da costui condotta, e la Lambretta targata LU 46547, condotta da Affatigato Marco, il quale si assumeva ogni responsabilità ^{con un conto in incidente} per cui la società Assicuratrice "Lloyd Italico-L'Ancora" l'11 marzo 1975 liquidava alla Bouè L.130.000; risultava altresì che in relazione alla NSU Prinz LU I20374, la stessa Bouè aveva riscosso risarcimento di danni per tre sinistri stradali finchè aveva denunciato il furto della macchina il 28.X.1974 riuscendo così ancora ad ottenerne dall'INA L.400100 sempre a titolo di risarcimento per il furto subito.



Le risultanze processuali hanno chiarito che l'immobile di via dei Fossi era stato preso in locazione da Forlivesi Alessandro, Baborsky Eugenio, Ercolini Alfredo, Romani Marco, Lippi Marcello e Mazzei Moreno (carte I94/I) allo scopo di organizzarvi delle feste da ballo ed incontrarsi tra amici (carte I79/I) che questo fosse il fine è confermato sia dalla circostanza che all'atto della perquisizione non venne rinvenuto assolutamente nulla che potesse far ritenere la sussistenza di uno scopo diverso e sia dal fatto che i sei prima indicati erano di diversa estrazione politica: Mazzei e Romani (carte I97/3) di sinistra, indifferente il Forlivesi, certamente di destra i restanti; altro elemento acquisito in atti è rappresentato dal fatto che il Mazzei ed il Romani anche dopo che recedettero dall'impegno assunto in ordine al pagamento del canone, continuarono a frequentare via dei Fossi mentre è risultato che il "circolo" era noto alla Polizia che non vi aveva ravvisato fino ad allora nulla di irregolare (carte I79). Deve essere altresì sottolineato che successivamente incominciò a frequentare il locale Forcellini Pietro, anche egli iscritto ad un partito di sinistra (carte 22/IA) il che certamente non avrebbe fatto se gli scopi fossero stati diversi da quelli sopra indicati. Quanto innanzi accertato è di tutta evidenza che il Fini, il Forcellini ed il Binzi, fermati ed arrestati perchè, quanto ai primi due, trovati in loco al momento della perquisizione, debbano essere assolti con formula piena, nessun elemento essendo emerso a loro carico. Per il Binzi è possibile soltanto affermare ed evidenziare la sua ~~antica~~ amicizia con appartenenti al disciolto "Ordine Nuovo" di Lucca.

116

In ordine all'imputato Dardi, le indagini approfondite espletate e le spiegazioni dallo stesso fornite, consentono di affermare che egli era del tutto estraneo alle attività antigiaridiche poste in essere particolarmente dal Pera, che non conosceva, e dirette alla ricostituzione del partito fascista; è risultato che non si è mai recato in via dei Fossi, ove furono scritte le lettere a sua firma con le richieste di sovvenzioni a favore della famiglia di un perseguitato dalla legge onde può farsi carico al prevenuto di avere agito sicuramente con leggerezza ^{certamente} ~~sicuramente~~ in buona fede.

Assolutamente diversa appare la posizione del Pera: costui, tardivo frequentatore del "circolo", venne trovato in possesso di armi e detonatori e per tale fatto è già stato giudicato e condannato ma aveva anche degli appunti relativi ad armi acquistate o da acquistare entro il 15.6.1975 con relativa programmazione in relazione al loro uso anticostituzionale; in merito il prevenuto ha fornito spiegazioni puerili che concretano una riprova che le armi dovevano essere usate nella lotta politica e rappresentare un mezzo per attuare, unitamente ad altri, finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista. Devono essere altresì sottolineati i collegamenti del Pera con altri estremisti di destra di Arezzo e Perugia (carte 108 e 109) nonché quanto di lui detto nei memoriali del Tuti; in questi vi sono indicazioni e riferimenti precisi come per la pistola sequestrata al Pera, consegnatagli dal predetto Tuti, il quale, è indubbio, subito dopo il suo ferreo primino, venne aiutato proprio dal Pera e dai suoi amici in Lucca prima ed in Figlio di Barga poi; altro che "tagliargli la

del Tuti in relazione ai feroci delitti da costui commessi (carte I/IAr). Anche se per il reato di favoreggiamento procede altra autorità giudiziaria tuttavia la circostanza serve a lumeggiare ed a far risaltare la personalità dell'imputato che non ha esitato ad aiutare un criminale come il Tuti e ciò, deve ritenersi, non solo perchè delle stesse idee politiche ma ~~perchè~~ anche perchè facente parte dello stesso gruppo estremista.

Il Pera è stato trovato in possesso di foto, formato tessera, del Tomei; assume che, dopo la fuga dell'amico, e compagno di fede, gli furono consegnate per rinnovare la patente di guida; a parte la considerazione che non si vede a cosa possa servire una patente di guida ad un latitante, appare piuttosto significativo che il giorno dopo la perquisizione in via dei Fossi e l'arresto del Pera, la moglie del Tomei abbia presentato la domanda per il rinnovo del documento, denunciato come smarrito molti mesi prima e cioè il 12 giugno 1974; invero è da ritenere per certo che il prevenuto era in possesso delle foto per procurare al Tomei documenti falsi oltre ad aiuti economici, così come per Affatigato, onde anche l'attivo interessamento presso il Dardi.

Pur non risultando altrettanti elementi sicuri di responsabilità a carico di Ercolini e Baborsky, tuttavia nei loro confronti sussistono sufficienti indizi che giustificano il rinvio a giudizio, come chiesto dal P.M.. Ercolini ebbe a dichiarare al dott. D'Agostino di aver ricevuto proposta di partecipare ad attentati dinamitardi da Affatigato Marco, dal Pera e dal Tomei, promettendo di indicare i nominativi delle persone che avevano compiuto gli at-

tentati all'Istituto Carlo Del Prete ed al Tribunale di Lucca (carte 51r/ I-52/I), rendendosi però subito irreperibile; fu sempre lui a prelevare la macchina da scrivere dalla abitazione del Tomei, usata per predisporre le lettere a firma Dardi, era amico fidato dei due latitanti, che certamente ha incontrato all'estero durante la fuga, oltre che del Pera (carte 25) contrariamente alle sue affermazioni (carte 34/IA). Per quanto concerne il Baborsky, costui si premurò di accompagnare il Pera dal Dardi, frequentava attivamente via dei Fossi, è noto per le sue tendenze estremiste; la perizia grafica espletata ha rilevato una identità tra la sua scrittura e quella dei volantini sia pure con le doverose riserve tecniche evidenziate dalla stessa perizia: una conferma questa pertanto della fondatezza della denuncia contenuta nel rapporto dei Carabinieri che lo indica come autore, sia pure in concorso con altri rimasti sconosciuti, degli attentati all'Istituto Carlo Del Prete ed al Tribunale oltre che delle missive minacciose.

Relativamente alle truffe poste in essere nei confronti degli istituti assicurativi, va rilevato che in ciascun sinistro, stranamente, estremisti di destra sono sempre presenti o in veste di protagonisti o in quella di testimoni ed è particolarmente significativa e provata quella concernente la denuncia di furto della macchina, presentata dalla Bouè, macchina che invece il Tomei, in concorso con il Giovannoli, aveva occultata in Tiglio di Barga dopo averla privata delle targhe per rendere difficile un immediato riconoscimento. Tuttavia per i reati ai cui alle lettere N), O) e P) della rubrica non sono stati elementi idonei a confermare i sospetti iniziali



sulle conformi richieste del P.M.

visti gli artt. 374 e segg. c.p.p.

dichiara

chiusa la formale istruttoria e non doversi procedere a carico di Biagi Gaetano, Dardi Francesco, Fini Elia Arnzo e di li Pietro in ordine ai reati ai medesimo ascritti in epigrafe per non aver commesso il fatto; a carico di Bouè Dani Roavi Giuseppe, Biscioni Guidina e Mancioni Claudio in ordine ai reati di truffa loro ascritti rispettivamente ai capi n o) e p) della rubrica perchè il fatto non sussiste;

ordina

il rinvio a giudizio del competente Tribunale di Lucca di Ferrara Claudio, Baborsky Eugenio, Ercolini Alfredo, Tomei Mauro fatigato Marco, Bouè Danielle e Giovannoli Giovanni per rispondere dei restanti reati ai medesimo rispettivamente ascritti in epigrafe.

Lucca 21 ottobre 1975

Il Cancelliere

(R. Tefre mi)

Il Giudice Istruttore

(dott. Francesco Familla)



TRIBUNALE DI LUCCA -
15.226
100 + 100
29 OTT 1975
IL CANCELLIERE

Copia estratto conforme
Lucca 16-10-1975



PROCURA DELLA REPUBBLICA

LUCCA

358

IL P.M.

Esaminati gli atti del procedimento penale n.2835/75 P.M.= 33/75 G.I. contro:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1)-PERA Claudio; | 8)-TOMEI Mauro; |
| 2)-BIMBI Gaetano; | 9)-BOVE' Danielle; |
| 3)-ERCOLINI Alfredo; | 10)-AFFATICATO Marco; |
| 4)-DARDI Francesco; | 11)-GIOVANNOLI Giovanni; |
| 5)-BABORSKY Eugenio; | 12)-ROVAI Giuseppe; |
| 6)-FINI Elia Renzo; | 13)-BISCIONI Guidina; |
| 7)-FORCELLINI Pietro; | 14)-NENCIONI Claudio; |

I M P U T A T I

I PRIMI SETTE:

- a)-del delitto p.e p.dagli artt.1 e 2 della Legge 20 giugno 1952,n.645, per avere tra loro e con altri, promosso ed organizzato una associazione che, sotto la guida di Pera Claudio, mediante allestimento di un circolo (da ultimo in via dei Fossi n.74 di Lucca), con procacciamento e la raccolta di armi, munizioni ed esplosivi (parte rinvenute nell'abitazione del Pera) e con attività diretta a provocare l'adesione o l'aiuto di terzi al suddetto movimento, perseguiva le finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista mediante istigazione e preparazione alla violenza e all'uso delle armi nella lotta politica.
In Lucca, accertato il 22 aprile 1975;
- b)-del delitto p.e p.dagli artt.110,112 n.1, 378 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altri, aiutato Marco AFFATICATO e Mauro TOMEI (latitanti ad ordine di cattura rispettivamente per favoreggiamento personale nei riguardi di Mario Tuti e per cospirazione politica mediante associazione) a sottrarsi alle ricerche dell' Autorità, in particolar modo sovvenzionandoli di mezzi e danaro.
In Lucca, accertato il 22 aprile 1975;

ED-BABORSKY Eugenio:

- c)-del delitto p.e p. dagli artt.81,110,423 C.P. per avere, in concorso con altri ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, cagionato un incendio al rifugio Carlo del Prete e altro al Palazzo di Giustizia di Lucca, appiccando il fuoco alla porta d'ingresso mediante accensione di benzina *Kerosene*;
- d)-del delitto p.e p. dagli artt.81,110,635 p.p. e cpv.n.3 C.P. per avere, in concorso con altri, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, danneggiato il portone ed alcuni mobili della Cappella del rifugio Carlo del Prete ed il portone lato via Carrara del palazzo di giustizia di Lucca. In Lucca, il 19 e 20 aprile 1975;
- e)-del delitto p.e p.dagli artt.81,110,612 cpv. C.P. per avere ripetutamente, in concorso con altri, minacciato di morte Marchetti Raffaello e Cipolla Antonio con lettere, cartoline e telefonate anonime. In Lucca, fino all'aprile 1975;
- f)-del delitto p.e p.dagli artt.110,421 C.P. per avere, in concorso con altri, con un volantino a firma "Fronte Nazionale" deposto nella cabina telefonica di piazza Napoleone, minacciato di far saltare in aria il teatro del Giglio se non fosse stata annullata una manifestazione antifascista.
In Lucca, il 21.4.1975;

PROCURA DELLA REPUBBLICA
LUCCA

SSS

- 2 -

g)-del delitto p.e p. dagli artt.110,81, 582,583 C.P. per avere, in concorso con ignoti, e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub c), cagionato al commesso giudiziario Marella Felicetto, accorso per spegnere le fiamme che avvolgevano il portone secondario del palazzo di giustizia, ed alla moglie dello stesso Tedesco Caterina, che riportava stress emotivo, lesioni personali dalle quali derivavano rispettivamente malattia nel corpo guarita in giorni 20 e malattia nella mente guarita in giorni 120.

TOMEI = AFFATICATO = BABORSKY = ERCOLINI = BOUE' :

h)-del delitto p.e p.dagli artt.110,112 n.1, 640 C.P. per avere, inducendo in errore la Società di Assicurazione Loyd Italicò di Lucca (polizza n.5.565816) mediante la simulazione di un incidente stradale fra la Fiat 124 targata LU.100768 e la Lambretta 125 targata LU.46547, guidate rispettivamente dal primo e dal secondo -incidente cui si prestavano da testimoni il Baborsky e l'Ercolini-lucrato, in concorso tra loro l'ingiusto profitto di lire 130.000 per risarcimento danni.In Lucca, l'11 marzo 1975;

TOMEI e BOUE' :

i)-del delitto p.e p.dagli artt.110,61 n.2, 367 C.P. per avere la Boué in concorso con il marito Tomei Mauro denunciato falsamente ai Carabinieri di Lucca, il 28.10.1974, il furto ad opera di ignoti della N.S.U.Prinz targata LU.120374, al fine di commettere il reato che segue;

l)-del delitto p.e p. dagli artt.110,640 C.P. per avere, in concorso tra loro, lucrato l'ingiusto profitto di lire 400.000 in danno dell'I.N.A. di Lucca, che inducevano in errore mediante la falsa denuncia di furto di cui al capo precedente (polizza n.30/15633). In Lucca, il 31.12.1974.

ROVAIL GIUSEPPE

GIOVANNOLI Giovanni:

m)-del delitto p.e p.dall'art.379 C.P. per avere aiutato Tomei Mauro e Boué Danielle ad assicurarsi il profitto dei reati di cui sopra (I e L) consentendo al primo di nascondere l'autovettura ivi descritta in un garage sito in terreno di sua proprietà. in "Tiglio" di Barga, in epoca successiva al 28.10.1974.

BOUE' = ROVAI Giuseppe:

n)-del delitto p.e p. dagli artt.110,640 C.P. per essersi procurato in concorso tra loro, l'ingiusto profitto di lire 155.000 in danno dell'I.N.A. di Lucca, che inducevano in errore facendo pervenire denuncia simulata di incidente stradale tra la N.S.U.Prinz targata LU.120374 e l'A.112 targata LU.134440 guidata dal Rovai. In Lucca, il 3.7.1974.

BOUE' = BISCIONI Caterina:

o)-del delitto di cui agli artt.110,640 C.P. per essersi procurato, in concorso tra loro, l'ingiusto profitto di lire 50.000 in danno dell'I.N.A. di Lucca, che inducevano in errore mediante la denuncia simulata di un incidente stradale tra le rispettive autovetture. In Lucca, il 20 settembre 1974.

BOUE' = NENCIONI Claudio:

p)-del delitto p.e p. dagli artt.110,640 C.P. per essersi procurato, in concorso tra loro, l'ingiusto profitto di lire 119.000 in danno

PROCURA DELLA REPUBBLICA
LUCCA

(3) 354

dell'I.N.A. di Lucca, che inducevano in errore mediante la denuncia simulata di un incidente stradale fra l'auto della prima e la moto del secondo.
In Lucca, il 28 ottobre 1974,

O S S E R V A:

1. Ai primi sette imputati sono stati ascritti, con l'ordine di cattura del 26.4.1975, i delitti di riorganizzazione del ~~partito~~ partito nazionale fascista e di favoreggiamento dei latitanti TOMEI Mauro e AFFATICATO Marco.

Il provvedimento era stato emesso in esito alle prime indagini svolte dalla Questura di Lucca in collaborazione con appartenenti all'Ispektorato per l'azione Antiterrorismo e, segnatamente, per le prove o indizi emergenti da quanto sequestrato nel c.d. circolo di via dei Fossi, nell'abitazione di Pera Claudio e di suo nonno Giovanni nonché sulla persona del primo.

Si trattava di appunti relativi ad acquisti di armi ed esplosivi e ad una certa attività di propaganda e di organizzazione da svolgere nonché di lettere a firma del Dott. Dardi, dirette a persone di Lucca per richiedere aiuti in favore della famiglia di un perseguitato dalla legge. Quelle rinvenute sulla persona del Pera erano due foto del Tomei Mauro formato tessera.

La compiuta indagine istruttoria ha consentito di chiarire ben presto ed in senso positivo la posizione degli imputati DARDI, BIMBI, FINI e FORCELLI.

Quanto al Dardi, è possibile ora ritenere, al di là di ogni iniziale ragionevole dubbio - del tutto fugato dall'esito delle indagini e delle esaurienti spiegazioni fornite dall'interessato - che egli sia stato del tutto estraneo alle attività organizzative facenti capo al Pera e specificatamente rivolte alla riorganizzazione del disciolto Partito nazionale fascista. Il Dardi non mise mai piede nel c.d. circolo di via dei Fossi, ove furono invece trovate le lettere da lui firmate.

Questa sola circostanza non prova il contrario e neppure costituisce indizio serio e concordante a suo carico. Meno che mai, poi, possono trarsi argomenti di prova dalle precorse adesioni del Dardi ad incontri essenzialmente conviviali di ex commilitoni.

Alla luce di quanto conclusivamente appurato, perciò, non sembrando possibile contestare la buona fede di questo professionista, resta solo da muovergli il rimprovero della leggerezza con la quale affidò la sua firma alle mani di persone intenzionate ad altro che non a realizzare aiuti veramente e solo per la famiglia del "perseguitato".

- 4 - 355

Il ritrovamento delle missive in via dei Fossi e quant'altro accertato quel 22 aprile ^{arrivano Pera} ~~determinato~~ giustamente una accurata indagine anche sul conto del Dr. Dardi.

Per il FINI, il FORCELLI ed il BIMBI non sono emse prove in ordine ai reati ascritti. Non possono considerarsi tali il ritrovamento dei primi due nel "Circolo" all'atto della perquisizione, posto che il locale veniva sicuramente frequentato da decine di altri giovani (v. depos. D'Agostino a c. 52/I°); né l'accertata amicizia del Bimbi con elementi del gruppo di Ordine Nuovo di Nucca, poi disciolto.

Per il Pera, il Baborsky e l'Ercolini, invece, quanto é emerso giustifica una richiesta di rinvio a giudizio per i delitti di cui all'ordine di cattura del 26.4.1975.

A carico del primo stanno il sequestro di armi, detonatori ed accenditori di cui al procedimento n. 2752/75 R.G.P.M. già celebratosi con il rito direttissimo il 15.5.1975, nonché gli appunti relativi ad armi in dotazione o da acquistare entro il 15.6.1975 (fra l'altro, con analitica indicazione di prezzi abbastanza prossimi a quelli di mercato) con relativo piano di trasporto e gli appunti relativi al programma da svolgere entro la suddetta data.

Mentre da una parte le spiegazioni date dal Pera sul significato di quei documenti sono addirittura puerili, dall'altra il sequestro di armi e munizioni di cui prima s'è detto conforta in modo valido il convincimento della effettiva predisposizione dei mezzi e dei programmi di lotta a lui facenti capo per lo meno per il territorio di questa giurisdizione e sia pure -forse- a livello di prima attuazione.

Quanto al favoreggiamento, assume particolare significato il sequestro delle foto del Tomei. L'affermazione di avere ricevuto, circa sette giorni dopo la fuga dell'uomo, l'incarico di rinnovargli la patente di guida mal s'accorda sia con la denuncia di smarrimento del documento suddetto, risalente addirittura al 12.6.1974; sia con la circostanza che invece la domanda di rinnovo fu fatta dalla moglie del Tomei il 23.4.1975, cioè il giorno successivo all'arresto del Pera; e sia, infine, colla considerazione che é per lo meno singolare che ad un latitante necessiti la patente di guida (e non, invece, un documento falsificato!).

Siffatte valutazioni contribuiscono a far ritenere che le sovvenzi, da sollecitare attraverso le missive a firma del Dott. Dardi,

- 5 - 5/0

dovessero in effetti essere destinate, secondo le intenzioni del Pera e dei suoi complici Baborsky ed Ercolini, ^{anche} ad aiutare il Tomei e l'altro latitante lucchese Affaticato Marco, sulla stretta colleganza ed amicizia del quale ultimo con il gruppo si soffermano i rapporti del dirigente dell'ufficio politico della Questura di Lucca Dr. D'Agostino (vedi anche c.51 retro, deposizione del 30.4.1975).

Per il Baborsky e l'Ercolini é ben vero che, a differenza di quanto accade per il Pera, l'istruttoria non ha posto in luce elementi di prova determinanti, sicuramente validi a superare l'assoluta negativa degli imputati.

Tuttavia, la stretta ed indiscutibile colleganza con il Pera, sicuramente qualificata da interessi politici; l'accertata frequenza assidua del circolo di via dei Fossi in cui, come si é visto, il gruppo si riuniva non soltanto per feste da ballo, come facevano altri ignari ospiti; l'attiva collaborazione di entrambi per attuare il piano di raccolta dei fondi (il Baborsky accompagnò il Pera dal Dr. Dardi; l'Ercolini prelevò la macchina da scrivere a casa del Tomei) paiono elementi di prova quanto meno idonei a giustificare una richiesta di rinvio a giudizio; ^{sono} comunque non utili per altra migliore soluzione in questa sede.

Al Baborsky Eugenio, in esito alle indagini condotte dalla squadra di P.G. dei CC. di Lucca circa gli incendi al rifugio Carlo del Prete e al palazzo di giustizia del 19 e 20 aprile 1975, sono stati ascritti anche i reati di cui dalle lettere da C) a G) della rubrica.

In particolare, in esito a quella indagine condotta essenzialmente sulla base di un raffronto tra la grafia degli scritti sequestrati all'imputato e quella di messaggi anonimi contenenti minacce di ulteriori attentati o aggressioni, collegati agli incendi già causati, i fatti stessi sono stati attribuiti al Baborsky.

L'imputato ha decisamente respinto, anche qui, ogni addebito. Sembrava tuttavia, smentito dalle risultanze della perizia grafica depositata il 29.7.1975 che, pur con le seguenti riserve:

""Va subito precisato che l'indagine in oggetto deve considerarsi -ad uno dei limiti della identificazione grafica. I documenti in esame -infatti, sono costituiti o da scritti a stampatello e, in questo caso -valgono tutte le riserve espresse in numerose altre occasioni, o da scritture di tipo "disegnato", per le quali il concetto di "speci-

- 6 - 357

"Scità" e di "personalizzazione" va accolto con la più ampia riserva. Infatti, se è vero che si tratta di scritture di tipo raro, e altrettanto vero che sono scritture da un lato facilmente imitabili e dall'altro, non esclusive in quanto a personalizzazione, specie se si ha a che fare con ambienti particolari di studio (Istituti tecnici, commerciali, industriali, ecc.) dove possono verificarsi casi di esecuzioni grafiche impostati su elementi disegnati, per una migliore presentazione dello scritto stesso. Va altresì considerato che coloro che sono abituati ad usare un tale tipo di grafia, con lettere distaccate e disegnate, hanno notevole capacità di variare e di adattare a forme diverse, pur sullo stesso schema generale, i vari segni. Di conseguenza, su quanto emerge da una analisi comparativa sistematica, deve esprimersi sempre una doverosa riserva tecnica; ciò anche per il fatto che in tali scritture è possibile comparare soltanto la forma, qualche volta la struttura delle varie lettere; ma non i personalismi automatici che sono dati dai collegamenti, dalle alternanze pressorie, dall'uso di incontri angolari o curvi, o misti, né è possibile l'analisi grafometrica delle costanti.""

ha ~~Ma~~ comunque concluso come segue:

"fra scritture dei documenti in esame e scritture dei saggi in atti di Baborsky Eugenio, sono emersi elementi di rapportabilità formale e strutturale di carattere specifico, oltre ad una rapportabilità d'insieme di forma e di tipo di scrittura, specie minuscola, di impostazione tipografica disegnata. Gli elementi di identità, oltre che suggestivi, sono validi qualitativamente e quantitativamente per una attribuzione grafica. Per il tipo di grafia, di impostazione disegnata, si ripetono le riserve espresse in relazione: ciò premesso si può esprimere un giudizio di identità fra scritture in esame e confronti di Baborsky Eugenio.""

Tali risultanze, unitamente a quanto riferito dal M. lo Toma nel suo rapporto del 18.7.1975, circa una iniziale ammissione, da parte del teste Bacci Frediano, di avere ricevuto le cartoline, riproducenti Mussolini a cavallo nell'atto di fare il saluto romano (cartoline identiche a quelle con scritti minatori ricevuti dalla p.o. Marchetti Raffaello non più in libero commercio. ved. c.258/III°), dal Baborsky al ritorno da un viaggio fatto circa un anno prima a Predappio (v.c.256/III°) fanno

- 7 - 358

ritenere che l'imputato abbia posto in essere i fatti in esame, in concorso sia pure soltanto morale con altri rimasti sconosciuti.

3)- Per la truffa di cui al capo h) costituiscono elementi di carico sufficienti, oltre alla ben strana partecipazione all'incidente, in veste di protagonisti o di testimoni, di persone tutte fra loro amiche e di identica fede politica - elemento questo lecitamente valutabile quale indizio logico- anche la deposizione dell'Ispettore Giuffré Antonio a c.138 retro vol.II^o: "il danno risultante dalla nostra perizia fu valutato in centoventottomiladuecento di contro ad una richiesta di lire centosessantamila. Non fu possibile controllare la Lambretta e di contro le nostre richieste di prove, vennero presentati come testimoni Ercolini e Baborsky di cui produco copia delle dichiarazioni".

4)- Per i delitti sub i) ed l) vanno tenute presenti le risultanze obiettive, costituite principalmente dalla insussistenza di un furto compiutamente denunciato dalla moglie del Tomei ed all'accultamento del quale si era prestato un Giovannoli di certo meno disaccorto e sprovveduto di quanto ha inteso far credere o è appaeso nei suoi interrogatori (vedi il suo ultimo a c.27/I^oA).

5)- Per le truffe sub n) - o) e p), al di là delle iniziali sospetti avanzati nel rapporto di denuncia dei CC. a C.98/III^o, deve subito rilevarsi che non è emersa alcuna prova concreta dei fatti. Anzi, per la truffa sub n) v'è prova positiva ~~assoluta~~ dell'innocenza dei prevenuti, desunta dal certificato medico e dalla relazione tecnica sui danni della A.112 a c.204/206 vol.III^o.

P. Q. M.

chiede che il signor Giudice Istruttore in Sede, dichiarata chiusa la formale istruzione, voglia:

1^o-dichiarare di non doversi procedere contro BIMBI Gaetano, DARDI Francesco, FINI Elia Renzo e FORCELLI Pietro in ordine ai reati ascritti sub a) e b) per non aver commesso il fatto;

2^o-dichiarare di non doversi procedere contro BOUE' Danielle, ROVAI Giuseppe, BISCIONI Caterina e NENCIONI Claudio in ordine ai reati di truffa ascritti sub n), o), p) perché il fatto non sussiste;

3^o-ordinare il rinvio di PERA Claudio, BABORSKY Eugenio, ERCOLINI

574
- 8 -

Alfredo, TOMEI Mauro, AFFATICATO Marco, BOUE' Danielle e GIOVAINOLI Giovanni a giudizio del competente Tribunale di Lucca perché rispondano dei restanti reati ascritti in concorso o singolarmente sub lettere da a) ad m); Il Pera, il Baborsky e l'Ercolini nell'attuale stato di custodia preventiva, respinte per gli ultimi due le istanze di libertà provvisoria per la gravità dei fatti ascritti e con richiesta, in linea del tutto subordinata -tenuto conto delle considerazioni esposte in motivazione- di imporre gli obblighi di cui all'art.284 cpv. C.P.P.

• Lucca, li 8 ottobre 1975

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Gabriele Ferro Sost.)



AB

Copia estratta conforme
Lucca

16-10-80





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di LUCCA

composto dai magistrati

DR. ALBERTO SPADA RICCI Presidente
" BENITO TALARICO Giudice Est.
" GIUSEPPE CANALE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro:

1°) SODINI Massimo nato il 25/3/1949 a Viareggio
ivi residente, Via Cesare Battisti 285

Libero-presente

2°) MENCARINI Roberto, nato il 12/1/1947 a Viareggio, ivi residente, Via Tirana 13

Libero - presente

3°) RAMACCIOTTI Riccardo, nato il 10/2/1947 a Viareggio ivi residente, Via Coi 30

Libero-presente

4°) ANTONINI Riccardo, nato il dì 11/9/1952 a Viareggio, ivi residente, Via Rossini 19/3

Libero - presente

5°) ANTONELLI Marco nato il 20/11/1951 a Pietrasanta, residente Forte dei Marmi, Via Ariosto 33- Det. per altro - presente

N. 88 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 10/4/1975

N. 126/74 Reg. Gen.

depositata in Cancelleria

il 21-4-1975
Il Cancelliere

Estratto Sent. P.M. P.S.

Copia Sent. Proc. Trib. Min.

Il Cancelliere

FATTA PARCELLA

il 24/9/80

N. 3756 C. P.

Il Cancelliere

FATTESCHEDA
CERT. Elett.

il 10-75

Il Cancelliere

- X 6°) BERTUCCELLI Maria nata il 27/9/1951, a Viareggio
ivi residente, Via Bertini 5
Libera-presente
- X 7°) PINAROLI Rosanna, nata l'1/2/1955 a Bussolengo, re-
sidente a Lido di Camaiore, Via Italica
n.68 Libera-presente
- 8°) LAZZARI Maria Grazia, nata il 24/7/1947 a Viareg-
gio, ivi residente, Via Coi 30
Libera-contumace
- 9°) PEZZINO Giuseppe, nato il 21/4/1947 a Lido di Ca-
maiore, ivi residente, Via Puccini, 27
Libero-contumace
- 10°) MASSARI Antonio Edmondo, nato il 25/8/1954 a Fi-
renze, residente Lido di Camaiore, Via Pe-
rasso n.I Libero-contumace
- 11°) ORSI Mario, nato il 15/3/1952 a Lucca residente
a Viareggio, Via Duilio n.I - elett. dom.to
presso avv. Enzo Migliorini.
Libero-contumace
- 12°) DATI Piero, nato il 5/8/1955 a Camaiore, ivi resi-
dente Lido di Camaiore, Via Piemonte 8
elett. dom.to presso avv. O. Di Giorgio
Libero-contumace
- 13°) PETRACCA Roberto, nato il 29/6/1953 a Firenze
residente Lido di Camaiore, Via Leone 13
elett. dom.to presso avv. Franco Picchi
Libero-contumace
- 14°) PESSINA Andrea, nato il dì 11/5/1954 a Pietrasanta
residente Viareggio, Via Digione n.50
elett. dom.to presso avv. Franco Picchi
Libero-contumace



X 15°) DEL MONTE Luciano nato il 23/10/1954 a Massa
ivi residente, Via Bellini- elett. dom. to
in loc. Ronchi di Marina di Massa

Libero-contumace

I M P U T A T I

TUTTI:

A) di rissa aggravata p.e.p dall'art.588 ,1° cpv .C.P.
per avere in Lido di Camaiore, la sera del 17 febbraio
1973, partecipato ad una rissa nella quale Sodini Mas-
simo riportava ferite da punta e taglio guarite entro
di 10 giorni s.c. e venivano sparati alcuni colpi di
arma da fuoco;

B- del reato di cui agli art.699 C.P. per avere portato
senza licenza dell'Autorità fuori della propria abi-
tazione armi da fuoco;

C- della contravvenzione di cui all'art.703 C.P. per
avere in luogo abitato nelle ore serali del 17 feb-
braio 1973, in Lido di Camaiore sparato diversi colpi
di arma da fuoco.

I primi otto inoltre:

D- del reato di cui all'art.112, n.1 C.P. Legge 2.10.67
n.895 , per avere nella notte sul 5 marzo 1973, in Lido
di Camaiore, fatto esplodere il 1° colpo di suscitare
tumulto un ordigno deflagante all'esterno dell'eser-
cizio "Versilia".

Con la recidiva di che all'art.99 C.P. per Antonelli
Marco.-

In fatto ed in diritto

A seguito di rapporto in data 10 marzo 1973 dei Cara-
binieri di Lido di Camaiore, veniva iniziata azione pe-
nale contro i prevenuti generalizzati in epigrafe ma
che, in esito alla formale istruzione, sono stati
rinviiati a giudizio davanti a questo tribunale per

rispondere dei fatti che formano oggetto delle imputazioni come sopra trascritte.

Alla udienza odierna, nella dichiarata contumacia di ~~Lazzari~~ Maria Grazia e degli altri imputati indicati sotto i numeri da IO a I5, in presenza di tutti gli altri che ha ^{risposte} risposto all'interrogatorio, si é proceduto al dibattimento, a definizione del quale, P.M. e difensori hanno concluso come da verbale in atti.

Ritiene il tribunale che le risultanze processuali, sia istruttorie che dibattimentali, portano ad escludere per i fatti contestati sotto l'imputazione di rissa la sussistenza, in capo ad uno dei due gruppi di giovani che secondo l'accusa si sarebbero affrontati, l'elemento psicologico tipico ^{del reato} per cui ~~non~~ deve pervenirsi alla assoluzione di tutti gli imputati, perché il fatto non costituisce reato.

E' pacifico ~~che~~ che il gruppo di giovani oggi presenti in ~~questa~~ udienza, e cioè il Sedini, il Menzolini, il Ramacciotti, l'Antonini, l'Antonelli, la Bertucelli, la Pimarelli e la Lazzari, la sera dei fatti ~~si~~ erano ritrovati a cena nel ristorante "Dama" di Lido di Camaiere e che l'altro gruppo di giovani, escluse, come si dirà, il Del Monte, identificati nel Pezzino Giuseppe, nel Massari Antonio, nell'Orsi Maria, nel ~~fati~~ Pietro, nel Petracca Roberto e nel Pessina Andrea, arrivarono nel locale medesimo dopo che i primi avevano ormai consumato la cena e stavano per abbandonare il ristorante. In tal senso sono stati concordati non solo il Sedini ed i suoi amici, ma altresì il proprietario del ristorante ed i familiari delle stesse. Anzi la circostanza emerge anche chiaramente dalle dichiarazioni rese in istruttoria dai giovani che oggi non sono comparsi in ~~dibattimento~~. Se ora si ricostruisce il fatto, sulla scorta di tutte le risultanze, si avrà modo di constatare che, in effet-

ii

ti, il gruppo dei primi otto imputati fu vittima di una improvvisa ~~aggressione~~ azione intimidatoria posta in essere dal secondo

gruppo, a fronte della quale l'atteggiamento dei primi fu semplicemente difensivo e, tra l'altro, non vide impegnati nella legittima reazione se non alcuni soltanto di essi e primo fra tutti il Sodini che fu la sola ed unica vittima della aggressione.

I proprietari del locale hanno chiarito che l'atteggiamento dei giovani identificati poi per Pezzini Giuseppe e per gli amici di costui, appena giunti nel locale dal quale stavano già per allontanarsi il Sodini con gli altri che vi avevano trascorso la serata, fu, nei confronti di costoro, chiaramente provocatorio.

E' altresì emerso ~~chi~~ chiaramente che il Pezzini ed amici erano alla ricerca del primo gruppo tant'è che ~~XXXXXXXXXX~~ il Pezzini stesso e qualcuno dei suoi amici, appena entrati nel locale, alla vista degli avversari esclamava: eccoli là dove sono! (vedasi deposizione dell' esercente il locale Lunardi Maria) mostrando con ciò che agivano animati da un comune proposito che avrebbe quantomeno dovute estrinsecarsi in concrete attività moleste nei confronti degli avversari. Ed invero che l'attività del Pezzini ed amici sia stata più dimostrativa che aggressiva è provato dalle conseguenze della loro azione. In primo luogo ~~XXXXXXXXXX~~ è da osservare che non a caso, se si esclude, come già dette la ferita riportata dal Sodini e di cui si tratterà in seguito, nessuno dei contendenti, sebbene subito identificati, ebbe a riportare contusioni ed altre benché ~~XXXX~~ lieve abrasione. Ciò dimostra, a parere del Collegio, prima di tutto, che una vera colluttazione non vi fu altrimenti effetti di quel genere avrebbero dovute essere riscontrati sulle persone interessate alla asserita mischia; dimostra poi, la cennata circostanza, che effettivamente il gruppo Sodini ed amici si limitò a subire l'aggressione senza rispondere con adeguata reazione alla azione degli avversari. Se davvero un pur minima reazione vi fosse stata, almeno il gruppo Sodini avrebbe dovuto subire conseguenze più gravi stante che il gruppo avversario era giunto sul posto con intendimenti quantomeno molesti e certamente muniti di strumenti atti ad offendere con l'uso dei quali avrebbero sicuramente avuto la meglio sugli avversari.



Dal che ancora una volta si trae argomento per ritenere che una vera colluttazione non vi fu e che il ferimento del Sodini si può ben isolare nel gesto di uno degli aggressori alla cui azione il Sodini non poté che offrire una tenue resistenza ma non già una reazione tipica di chi intenda aderire alla rissa. Del resto dalle dichiarazioni degli imputati comparsi all'odierno dibattimento si può ben trarre il convincimento che l'atteggiamento del gruppo Pezzino ed amici ebbe a dispiegarsi in due ~~axix~~ attività ben definibili: una prima diretta contro il Sodini appena che il medesimo ebbe ad affacciarsi—così come il medesimo ha chiarito in dibattimento—sull'ingresso del locale quando appunto dai suoi avversari fu fatta barriera intorno a lui che riuscì appena a divincolarsi per rientrare nel locale senza però potere evitare di essere colpito da una coltellata nella regione glutea di destra. Ciò mostra ancora una volta che il Sodini non scese in campo per colluttare, altrimenti si sarebbe armato quantomeno di uno strumento contundente, ~~se non almeno addirittura~~ che a fronte della minaccia che gli gravava tentò di rientrare tanto che venne ferito alle spalle. Una seconda attività fu caratterizzata dal lancio di oggetti vari all'esterno e dalla esplosione di alcuni colpi di pistola contro le insegne luminose da parte degli aggressori che nel breve giro di qualche minuto si allontanavano dal luogo dei fatti, attività che dimostra come il gruppo Pezzino ed amici avesse in animo soltanto di intimidire il gruppo avversario attraverso una scorribanda fragerosa. Ma posto che questo secondo gruppo abbia avuto intendimenti rissosi, per le considerazioni svolte sulla condotta del gruppo Sodini i quali al massimo cercarono di contrastare l'azione offensiva degli avversari per non essere soverchiati, il tribunale rileva che nella specie il reato di rissa non si è materializzato sulla base di quell'*animus rissandi* che, per la economia del reato in esame, deve essere elemento comune ai due gruppi contendenti. Se un tale profilo difetta in un gruppo, ancorché un conflitto vi sia stato, stante che l'intendimento di accettare la provocazione e ~~ix~~ conseguentemente di offendere l'avversario è un dato naturalistico del reato di rissa, ~~ixix~~

^{dove}
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~concludersi~~ la configurabilità ~~medesima~~
del reato stesse salve a dover valutare la natura degli atti
sotto altro rilievo penale.
Quanto alle due contravvenzioni contestate sotto le lettere A)
e B) della rubrica non v'è dubbio che rispetto ad esse devono
ritenersi estranei il Sodini e quelli del suo gruppo. La esplosione
dei colpi di arma da fuoco provenne sicuramente dal gruppo avver=
sario ~~che~~ i cui componenti nel rimontare in macchina prima di
allontanarsi si lasciarono andare alla azione dimostrativa stando
alle dichiarazioni conformi di tutti gli altri imputati e dei
gestori del ristorante. Il Sodini ed i suoi amici devono dunque
essere assolti dalle due imputazioni per non avere commesso il
fatto. Viceversa, poiché non è dato ritenere con certezza chi
del gruppo Pezzini ed amici abbia espulso i colpi e fosse quindi
munto dell'arma, a carico di costoro rimane il dubbio sulla
attribuzione dei fatti contestati e pertanto nei confronti dei
medesimi si impone l'assoluzione per insufficienza di prove.

Quanto alla ~~psizione~~ delle imputate Bertacelli Maria, Pi=
naroli Rosanna e Lazzari Maria Grazia sono emerse prove certe
che le stesse se ne rimasero all'interno del locale per tutto
il tempo senza che abbiano nemmeno indirettamente dato sostegno
morale sia pure sotto forma di incitamento, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ ai loro amici nell'azione che da parte di costoro
veniva posta in essere per contenere l'attività degli avversari.
Le stesse quindi, da ogni imputazione devono essere assolte per
non avere commesso il fatto.

Ad analoga soluzione ritiene il tribunale deve pervenirsi
anche nei confronti dell'imputato Del Monte Luciano. Il predetto
è stato coinvolto nella vicenda per il solo fatto che da parte
di taluno venne rilevato un numero di targa, da uno degli auto=
veicoli a bordo dei quali risaliremo per allontanarsi i giovani
del gruppo Pezzini ed amici, che corrisponde al veicolo di pro=
prietà del padre del Del Monte. Ora il Del Monte ha sempre
sostenuto di non avere prese parte ai fatti; di non sapere nulla
degli avvenimento di cui gli si fa carico e di non avere

neppure la patente di guida per cui egli non avrebbe, in definitiva, neppure potuto avere la possibilità di condurre il veicolo del padre. Ora anche se ciò potrebbe non avergli impedito di guidare tuttavia il tribunale, in assenza di altri elementi di sostegno dell'accusa, non ritiene che la semplice circostanza del rilevamento del numero di targa possa essere elemento sufficiente per affermare che il Del Monte partecipò all'aggressione. Si possono fare anche altre ipotesi per spiegarsi la presenza di quel veicolo sul luogo dei fatti senza ritenere necessariamente che ciò provi che in quel luogo fosse presente anche il Del Monte. Non può infatti escludersi che il Del Monte abbia soltanto dato in prestito il veicolo a qualche amico che poi se ne servì per portarsi sul luogo dei fatti, può anche darsi che vi sia stato un errore nel rilevamento dei dati di immatricolazione del veicolo. In siffatta situazione il tribunale ritiene dunque che ~~non~~ manchi ogni prova a carico del Del Monte il quale ^{però} deve essere assolto per non avere commesso il fatto da ogni imputazione ascrittagli. Deve essere ordinata la confisca delle cose in sequestro.

P.Q.M.

Vista gli articoli 479 c.p.p. assolve Sodini Massimo, Mancarini Roberto, Ramacciotti Riccardo, Antonini Riccardo, Antonelli Marco, Pezzini Giuseppe, Massari Antonio Edmondo, Orsi Mario, Dati Piero, Petracca Roberto e Pessina Andrea dall'imputazione di rissa aggravata perché il fatto non costituisce reato; assolve il Pezzini, il Massari, l'Orsi, il Dati, il Petracca ed il Pessina dalle imputazioni di cui ai capi ~~xxx~~ B) e C) per insufficienza di prove e Sodini, Mancarini, Ramacciotti, Antonini, Antonelli dalle stesse imputazioni per non avere commesso il fatto. Assolve Bertuccelli Maria, Pimarelli Rosanna, Mazzari Maria Grazia e Del Monte Luciano dalle imputazioni loro ascritte per non avere commesso il fatto; ordina la confisca delle cose in giudiziale sequestro.

Lucca 10/4/1975

Bianchi
Sto
9/4

IL CANCELLIERE
[Signature]

In data 11/4/1975 interposto appello del P.M. nei confronti di
Sodini Massimo, Mencarini Roberto, Ramacciotti Riccardo,
Antonini Riccardo, Antonelli Marco, Bertuccelli Giuseppe, Massari
Antonio, Orsi Mario, Dati Piero, Petracca Roberto e
Pessina Andrea.

In data 22/4/1975 interposto appello del P.G. nei confronti
di tutti gli imputati.

Motivata esatta sentenza agli imputati continuarsi: in data
29/4/1975 a Bertuccelli Giuseppe, Dati Piero, Petracca Roberto
e Pessina Andrea; il 30/4/1975 a Massari Antonio;
il 2/5/1975 a Orsi Mario e il 4/5/1975 a Lazzari M. Pessina.


La Corte di Appello di Firenze con sentenza in data
21/4/1976, dichiara inammissibile per omessa presenta
zione dei motivi l'appello proposto dal P.G. avverso la s
sentenza 10/4/1975 del Tribunale di Lucca nei confron
ti di Sodini Massimo, Mencarini Roberto, Ramacciotti
Riccardo, Antonini Riccardo, Antonelli Marco, Bertuccelli
Maria, Pinaroli Rosanna, Lazzari Maria, Pezzino Giu
seppe, Massari Antonio, Orsi Mario, Dati Piero, Petrac
ca Roberto, Pessina Andrea e Del Monte Luciano.

Conferma la predetta sentenza, appellata anche dall'Or
si, dal Petracca e dal Pessina, nonché dal Procuratore
della Repubblica di Lucca nei confronti del Sodini,
del Mencarini, del Ramacciotti, dell'Antonini, dell'An
tonelli, del Pezzino, del Massari, dell'Orsi, del Dati,
del Petracca e del Pessina, condannando l'Orsi, il Pe
tracca e il Pessina in solido al pagamento delle spe
se processuali di questo grado.

Passata in giudicato il 15/7/1976.


Lucca, 19/11/1976

Il Cancelliere



TRIBUNALE DI LUCCA
N. 6719 di Prot.
Esame L. 350 + 350 fol
Lucca, 19/11/1976
IL CANCELLIERE

Copia estratto conforme
Lucca 16-10-89
IL CANCELLIERE



T R I B U N A L E D I L U C C A

Ufficio IstruzioneOrdinanza di rinvio a giudizio

Il Giudice Istruttore Dr. Francesco Tamilia,

Visti gli atti del procedimento penale n.47/73 R.G.G.I.,

a carico di:

- 1) Sodini Massimo, nato a Viareggio il 25/3/1949, ivi
residente, via Cesare Battisti 285
- 2) Mancarini Roberto, nato a Viareggio il 12/1/1947, ivi
residente, via Tirana 13
- 3) Ramacciotti Riccardo, nato a Viareggio il 10/2/1947,
ivi residente via Cei 33
- 4) Antonini Riccardo, nato a Viareggio l'11/9/1952, ivi
residente, via Rossini 19/3
- 5) Antonelli Marco, nato a Pietrasanta il 20/11/1951,
residente Forte dei Marmi, via Ariosto 33
- 6) Bertulucci Maria, nata a Viareggio il 27/9/1951,
ivi residente, via Bertini 5
- 7) Pinarelli Rosanna, nata a Bussolengo l'1/2/1955,
residente Lido di Camaiore, via Italia 68-
- 8) Lazzari Maria Grazia, nata a Viareggio il 24/7/1947,
ivi residente, via Cei 33
- 9) Pezzino Giuseppe, nato a Lido di Camaiore il 21/4/1947,
ivi residente, via Puccini 27-
- 10) Massari Antonio Edmondo, nato Firenze il 25/8/1954,
residente Lido di Camaiore, via Perasso 1

- II) Orsi Mario, nato a Lucca il 15/3/1952, residente
Viareggio, via Duilio I
- I2) Dati Piero, nato Camaiore il 5/8/1955, ivi residente
Lido di Camaiore, via Piemonte 8
- I3) Petracca Roberto, nato a Firenze il 29/6/1953, resi-
dente Lido di Camaiore, via Leone I3
- I4) Pessina Andrea, nato a Pietrasanta l'11/5/1954,
residente Viareggio, via Digione 50-
- I5) Sbragia Claudio, nato a S. Giuliano Terme il 30/10/1951,
residente Lido di Camaiore, via Diaz 6
- I6) Del Monte Luciano, nato a Massa il 23/10/1954, ivi
residente via Bellini

imputati

tutti:

- a) di rissa aggravata p.e p. dall'art. 588 1° cpv/ C.P. per
avere in Lido di Camaiore la sera del 17 febbraio 1973,
partecipato ad una rissa nella quale Sodini Massimo
riportava ferite da punta e taglio guarite entro i 10
giorni s.c.e venivano sparati alcuni colpi di arma da
fuoco;
- b) del reato di cui agli artt. 699 per avere portato
senza licenza dell'Autorità fuori della propria abita-
zione armi da fuoco;
- c) della contravvenzione di cui all'art. 703 C.P. per
avere in luogo abitato nelle ore serali del 17 febbraio
1973, in Lido di Camaiore sparato diversi colpi di arma da fuoco

I primi 8 inoltre:

d) del reato di cui all'art. II2 n. I C.P. L. 2/X/1967, n. 895 per avere nella notte sul 5 marzo 1973 in Lido di Camaiore fatto esplodere allo scopo di suscitare tumulto un ordigno deflagrante all'esterno dell'esercizio "Versilia".

Con la recidiva di che all'art. 99 C.P. per Antonelli Marco-

osserva:

Con rapporto in data 10 marzo 1973 i Carabinieri di Lido di Camaiore riferivano in ordine ad una rissa verificatasi tra giovani di opposte tendenze politiche nei pressi del ristorante "Dama", nel corso della quale aveva riportato lesioni ed era stato pertanto ricoverato in Ospedale tale Sodini Massimo per "ferita da taglio e punta alla regione glutea sinistra". Costui appartenente al gruppo "Lotta Continua" quella sera con altri amici in numero di 18, aveva partecipato ad una cena nel locale predetto ove poi si erano recati giovani di estrema destra con i quali erano venuti alle mani; risultava che era stato fatto uso di coltelli ed erano stati esplosi colpi di arma da fuoco. Procedevasi quindi alla identificazione ed alla denuncia dei partecipanti al fatto.

Dalle risultanze processuali ed in particolare dalle deposizioni dei testi Giuntini Stefano (carte 24), Ghilardini Marco (carte 25), Lunardi Leonetto (carte 45), Lunardi Mansueto (carte 48) Lunardi Maria (carte 49), Lunardi Angela (carte 50) e Lunardi Edilio (carte 51)

é emerso che il gruppo di estrema destra si recò quella sera nel locale ove consumavano una cena il gruppo di estrema sinistra con palese intento provocatorio ed infatti pur non entrando nella saletta adibita a ristorante, alcuni dei sopraggiunti assumevano un atteggiamento sprezzante ed offensivo, cui, per altro, gli avversari si premurarono subito di reagire adeguatamente, sicché usciti dal locale si accendeva una inevitabile zuffa generale con l'uso di bicchieri, bottiglie, coltelli e armi da fuoco da parte dei partecipanti.

Non é a dubitare che si sia trattato di una violenta contesa fra più persone degenerata in vie di fatto, nel corso della quale il Sodini rimaneva ferito seppure in maniera non grave, con evidente turbamento dell'ordine pubblico e pericolo per la incolumità personale.

Circa la partecipazione e quindi la responsabilità degli imputati, questa appare certa; invero il gruppo di estrema sinistra non si é presentato a rispondere alla rituale contestazione dei reati, mentre quello di destra, pur ammettendo di essersi trovato sul posto e pur ammettendo avere assistito alla rissa, tutti singolarmente hanno protestato la loro partecipazione precisando essere esatto che la zuffa vi era stata e da essi avvertita mentre si allontanavano per evitare di esservi coinvolti.

A questo punto sembra lecito chiedersi con chi si sono scontrati gli estremisti di sinistra e tanto a parte le risultanze processuali e gli accertamenti dei verbalizzanti



104

che non lasciano sussistere dubbi sulla partecipazione dei prevenuti.

Per quanto concerne il Del Monte Luciano, restano a suo carico il rilievo che trattasi di elemento simpatizzante della destra e che il numero di targa della sua macchina é stato fornito dal Mencarini il quale, tuttavia, non si é presentato per chiarire anche tale circostanza.

Relativamente alla contestazione di cui al capo b) della rubrica tutto lascia supporre che la esplosione rappresenti un gesto di ritorsione ai fatti di cui innanzi, tuttavia non sono emersi in atti elementi che possono far ritenere che autori dell'azione violenta siano gli imputati ben potendosi attribuirlo ad altri, sia pure della stessa fazione politica, onde i prevenuti da tale reato devono essere assolti con formula ampia -

P.Q.M.

sulle richieste parzialmente difformi del P.M.

Visti gli artt. 374 e segg. C.P.P.

dichiara

chiusa la formale istruzione e non doversi procedere a carico di: 1) Sodini Massimo, 2° Mencarini Roberto, 3° Ramacciotti Riccardo, 4) Antonini Riccardo, 5) Antonelli Marco, 6) Bertolucci Maria, 7) Pinarelli Rosanna, 8) Lazzari Maria Grazia in ordine al reato loro ascritto al capo d) della rubrica per non aver commesso il fatto

ordina

il rinvio a giudizio del competente Tribunale di Lucca di:

I) Sodini Massimo, 2) Mencarini Roberto, 3) Ramacciotti
Riccardo, 4) Antonini Riccardo, 5) Antonelli Marco, 6)
Bertolucci Maria, 7) Pinarelli Rosanna, 8) Iazzari Maria
Grazia, 9) Pezzino Giuseppe, 10) Massari Antonio, 11) Orsi
Mario, 12) Dati Piero, 13) Petracca Roberto, 14) Pessina
Andrea, 15) Sbragia Claudio e 16) Del Monte Luciano
per rispondere dei restanti reati ai medesimi ascritti
in epigrafe.

Lucca, li 23/2/1974



IL CANCELLIERE
(Roberto Terreni)

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Francesco Tamilia)

Lucca, 9 MAR. 1974
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

G. VITALI

Copia estratto conforme
Lucca 16-10-80



Il P.M.

Letti gli atti a carico di

1) SODINI Massimo. 2) MENCARINI Roberto. 3) RAMACCIOTTI Riccardo, 4) ANTONINI Riccardo. 5) ANTONELLI Marco. 6) BERTUCCELLI Maria. 7) PINAROLLI Rosanna. 8) LAZZARI Maria Grazia. 9) PEZZINO Giuseppe. 10) MASSARI Antonio Edomondo. 11) ORSI Mario. 12) DATI Piero. 13) PETRACCA Roberto. 14) PESSINA Andrea. 15) BRAGIA Claudio. 16) EL MONTE Luciano, imputati come in mandato di comparizione a f. 54 e segg.

Osserva:

L'istruzione è restata incompleta perchè i primi otto imputati, identificati come facenti parte del gruppo di aderenti a "Lotta continua" che la sera del 17 febbraio 1973 avevano partecipato alla cena in onore della diciottenne Pinarolli Rosanna, non hanno ritenuto di presentarsi a rendere la propria versione dei fatti.

Dalle indagini svolte è emerso che quella sera, dopo che la cena nel locale "Dama" in Forte dei Marmi era finita, erano entrati in una stanza adiacente a quella dove sostavano i festeggianti, alcuni giovani appartenenti ad opposta fazione politica. I due gruppi si erano guardati in cagnesco pronunciando frasi ed apprezzamenti alquanto pesanti e la scena si era poi spostata all'esterno dell'esercizio.

Qui era avvenuta una colluttazione nella quale alcuni hanno brandito dei coltelli (due sono stati reperiti, l'uno da pesca con la lama seghettata, l'altro da macellaio asportato dal banco della pasticceria contigua) e in cui il Sodini Massimo ha riportato ferite da taglio per sua fortuna guarite entro i 10 giorni, e risultano esser stati sparati alcuni colpi di rivoltella, calibro 22.

Invero, all'esterno sul terreno, sono stati rinvenuti due bossoli, poi reperiti, e nell'interno dell'insegna del locale un proiettile di piombo del medesimo calibro.

Dei due gruppi erano stati identificati ¹⁰⁻¹¹⁻⁷³ gli odierni imputati. Alcuni invece, restati ignoti, erano giunti in Lido di Camaiore a bordo dell'autovettura Fiat 125 MS 47345 che risultava di proprie

46
tà di Del Monte Ottavio ^{Jan} presumibilmente condotta dal figlio di questi Del Monte Luciano.

Nella stessa notte, verso le ore 3,30 circa, sotto le finestre del ristorante-bar "Versilia" gestito da Balzi Maura, luogo frequentato dagli aderenti all'estrema destra, scoppiava un ordigno collegato ad un rudimentale congegno ad orologeria che provocava danni materiali ai vetri e agli infissi dell'esercizio e, come è a ritenere, grande rumore e notevole allarme.

L'ordigno era stato collocato ad evidenza, a scopo di ritorsione da parte degli avversari politici che avevano nella prima fase subito le lesioni e che, con questo, intendevano colpire o ammonire quelli appartenenti all'opposto schieramento.

Non è qui il caso di formulare apprezzamenti, censure e riprovazioni, sullo sviluppo della spirale di violenza che viene alimentata dagli opposti estremismi; fatto invano interessatamente contestato; estremismi che mirano a sovvertire il clima democratico della nostra convivenza civile.

È certo che il giorno dopo lo stesso nucleo di "Lotta continua" divulgava il manifestino ciclostilato (a f.20) nel quale era stigmatizzata la violenza "fascista", ma prudentemente non veniva fatta parola di quella da "Lotta continua" esercitata.

In diritto, non sembra sorgano dubbi circa la definizione giuridica dei reati rubricati, inerenti ai due distinti episodi: mancando un riscontro istruttorio che fornisca migliore base di giudizio, appare necessario richiedere il rinvio degli imputati tutti al giudizio del competente Tribunale di Lucca.

Pertanto

V/ti gli art.374 modificato e 395 C.P.P.

C H I E D E

che il Signor GIUDICE ISTRUTTORE di LUCCA voglia ordinare il rinvio degli imputati, come sopra indicati, al giudizio del Tribunale di Lucca per rispondere dei reati epigrafati.

Lucca 10 GEN 1974

N. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Copia estratta conform

lucca





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di LUCCA

composto dai magistrati

Dr. ARMANDO SECHI

Presidente

Dr. GIUSEPPE AMATO

Giudice

Dr. GIUSEPPE CANALE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale contro:

- 1) GIANNECCHINI Silvio, nato a Seravezza il 28.10.1954. ivi res., via Interna 13 Corvaia;
- 2) BERTELLI Leonetto, nato a Viareggio il 6.11.1950 ivi res. Via Machiavelli 213;

LIBERI-PRESENTI

I M P U T A T I

del delitto di cui agli artt. 112 n. 1, 419 C.P., perchè, verso le ore 11,20 del 25.4.1976, in concorso tra loro e di numerose altre persone non identificate, devastavano e saccheggiavano la sede del M.S.I. D.N., sita in Querceta di Seravezza, via Aurelia n. 210.

Fatto

Con rapporto del 10.5.1976, carabinieri di Querceta riferivano all'autorità giudiziaria che verso le ore 11,20 del 25.4.1976, un gruppo di giovani, provenienti da Pietrasanta a bordo di auto vetture, ove avevano portato il loro manifesto, si erano fermati in Querceta ed alcuni di essi, bendati con fazzoletti verdi, erano per

Feb

N. 870 Reg.

SENTENZA

in data 20/6/1979

N. 577/78 Reg. Gen.

N. 3166/76 P.M.

depositata in Cancelleria

il 25.6.1979

Il Cancelliere

[Handwritten signature]

Estratto Sent. P.M.-P.S.

Copia Sent. Proc. Trib. Min.

il

Il Cancelliere

FATTA PARCELLA

il

N. C. P.

Il Cancelliere

FATTO SCHEDA

~~SENTENZA~~

6/6/1980

Il Cancelliere

tratti nella sede locale del partito politico MSI-D.N. —
Uno di essi aveva bruciato sulla strada la macchina di sei
vece e dopo aver danneggiato sedili e tavolini, rompendo
alcuni vetri, aveva imporporato di ceneri e documenti
che si trovavano nel locale.

Aggravando che tale Bossichini Ernesto aveva fornito
il numero di targa dell'autovettura intestata a tale Bertelli
Lescello e che altre persone, che aveva sollecitato mediante il
mezzo posto, per la non di risposta più, aveva fornito il numero
di targa dell'autovettura intestata a tale Giamberini
Silvio. All'atto dei interrogatori, dimostravano alcuni
soub's falsaria, come partecipanti al fatto delittuoso
Giamberini Silvio, Gabrielli Giulio, Bianchini Vitaliano
e Bertelli Lescello.

Nel confronto di costoro si instaurava procedimento penale
per il delitto di cui all'art. 418 c.p.

Al termine della istruttoria, compiuta con rito formale,
il giudice istruttore proposiva per insufficiente di
prova Gabrielli Giulio e Bianchini Vitaliano, ordinando il rinvio a giudizio, sotto la medesima imputazione,
di Giamberini Silvio e Bertelli Lescello.

Tratti a giudizio, gli imputati comparvero all'udienza
di dibattimento. Il Giamberini, dopo aver affermato
che quel giorno non si trovava a Senarossa, in quanto
era rinvolto a letto per il giorno festivo, a nome del
cui non aveva dato in uso la propria autovettura e
che non sa più spiegare come fosse stato indicato il



numero di targa della sua automobile. G. Bertelli, invece, affermare che quel matricolo si era trovato a transitare per Querceta quando era in corso la manifestazione, ma che, dopo una breve sosta per curiosità, si era posto nuovamente nell'automobile, con la quale, insieme all'amico Bruno Ventura, si era diretto verso Forte dei Marmi. Dopo l'esame dei testimoni comparso, il P. M. concludeva per l'assoluzione degli imputati con formula dubitativa. Guffari, il difensore di quest'ultimi, richiedeva l'assoluzione con formula enfatica.

Diritto

Preliminarmente rileva il Collegio che, alla luce delle conseguenze relative all'esito criminoso compiuto nei locali della sede del partito politico M.S.I.-D.N. di Querceta, non può configurarsi il delitto di cui all'art. 419 c.p. Guffari, per come risulta dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri e dalla denuncia offerta dal Comissario della sezione del M.S.I.-D.N., i gravami indicati dai suoi locali, dopo aver sfondato la serratura in lamiera e, poi, le porte interne a vetri, danneggiando le suppellettili costituenti l'arredamento, tra cui una macchina da scrivere ed alcuni mobili, causando, in tal modo, un danno indicativo e probativamente in lire 250 mila. Da questi atti veridici, senza dubbi, riprovabili per i costituenti, insieme agli atti di sollecitazione di rifiuti e cartoline varie, manifestazione tipica di sopraffazione, violenza e di spirito anti democratico nei confronti di coloro che



hanno idee politiche diverse, non possono integrare gli elementi costitutivi del delitto di deviazione e sequestro. È noto, infatti, che il criterio di punizione tra il reato di deviazione e quello di danneggiamento, che costituisce un unicus, è rappresentato dalla entità della distorsione che caratterizza il delitto di deviazione. In quest'ultimo delitto, per come, d'altra parte, risulta dalla comune accezione e dal significato intrinseco del termine usato dal legislatore, è necessario che il delincente colpisca una grande quantità di oggetti e cose, si da aver una idea di estesa distorsione. Ed in questo senso si è costantemente pronunciata, con numerose decisioni, la Suprema Corte, che è giunta correttamente a non ravvisare il delitto di cui trattasi nella distorsione dell'arredo usato di un circolo. Mentata la imputazione, va pregiudizialmente pronunciata la improcedibilità dell'azione penale, giacché per il reato di danneggiamento, per come ravvisato, non è stata proposta istanza di punizione da parte del titolare del diritto di querela. Fuorvi il pronunciato della sezione M.S.I.-D.N. di Querceta ha posto una domanda, della quale non risulta in nessun modo la sua volontà di punizione dei colpevoli. D'altra parte, il reato, per l'epoca in cui è stato commesso e per l'assenza di preclusioni, sarebbe ammissibile. Anche il delitto di sequestro va modificato, in maniera esatta, in quello unicus di furto plurigravato ai sensi degli artt. 624, 625 e 1, 2 e 5 c. p. Nelle note del M.S.I.-D.N. di Querceta entrano soltanto



Quest

to pochi giovani, che si impossessarono del registro degli iscritti al movimento politico, di una borsa contenente le schede di adesione degli iscritti, di carta intestata e altri fogli di carta per scrivere. Non si può, pertanto, affermare che vi è stato un impossessamento di una molteplicità e notevole quantità indiscriminata di cose.

A caratterizzare il delitto di sequestro, che ha una diversa e vera obiettività giuridica rispetto al delitto di furto, una borsa, i averi, la pluralità dei soggetti attivi, ma si richiama, altresì, solo il profilo dell'elemento materiale, una pluralità di atti di impossessamento che, per la modalità e circostanze epistemiche, relative anche al tempo e luogo, siano tali da rappresentare un notevole e parte colare alle norme sociali, che, in concreto, offenda non soltanto gli interessi patrimoniali, ma anche e soprattutto, l'ordine pubblico e la stessa personalità dello Stato. Nel caso in esame, vi è stato un solo atto di impossessamento, operato per odio di parte e spirito anti democratico.

Così mutata la imputazione, rileva il Collegio che, alla stregua delle emerse istruttorie istruttorie, non vi sono prove inquivocabili, in forza delle quali possa pervenire ad un chiaro convincimento di colpevolezza o di completa innocenza degli imputati. Vi sono, invece, diversi indizi che fanno apparire molto verosimile la loro presenza sul luogo al momento della violenza.



ricorso in un locale della stanza del MSI-DM.
 Il Bertelli, infatti, non l'ha assolutamente contestata, anche se ha tentato di giustificarla con l'affermare che egli, quel mattino, al momento dell'incendio, si trovava in transito per Lucina piedi di via a Forte dei Marmi. Il Giosuè, invece, l'ha respinta, sostenendo che egli era rimasto a riposare nel letto piedi giorno festivo. Ma, poiché la sua autovetture, della quale è stato rilevato il numero di targa, era sul posto ed egli ha sostenuto che non l'aveva concesso temporaneamente ad alcuno, ne deriva che deve ritenersi dimostrato che egli fosse presente nel luogo.
 Ma i fatti denunciati indiziati, se valgono a non poter provenire ad un giudizio di completa innocenza, non sono neppure idonei, per la loro equivoca, piedi a posse affermare la loro partecipazione ai fatti criminosi.
 E', pertanto, aderente alle risultanze processuali, mandarli assolto dal delitto di furto plurimigrato con formula dubitativa

P. Q. S.

modificata l'originaria imputazione in quella di danneggiamento e furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 1, 2, 5 e. p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Giosuè Silvio e Bertelli Luciano Paolo in ordine al primo reato piedi l'istesso piede non avrebbe potuto




essere iniziato per difetto di querela ed assolve i giudici
in ordine al secondo per insufficienza di prove.
Lucca 20.6.79

Il Presidente

Il Cancelliere

Scrit



Addi 20/6/1979 appello di entrambi gli imputati.

Addi 21/7/1979 appello del P.G. nei confronti di entrambi gli imputati.

Il Tribunale di Lucca con Ordinanza in data 15/5/80, notificata agli imputati il 21/5/80, al dif. il 23 maggio 1980 e al P.G. il 27/5/1980, ha dichiarato inammissibili gli appelli.

Sentenza passata in giudicato il 31/5/1980.
Lucca, 3/6/1980

Il Cancelliere

Copia ~~estratto~~ conforme
Lucca 16-10-80



55100 Lucca

UFFIZIA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N. 64

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

1976 R.G.G.I. Reg.

CONTRO

- 1) GIANNESCHINI Silvio, nato a Seravezza il 28.10.1954, ivi res., via Interna 13 Corvaia;
- 2) GABRIELLI Giulio, n. Seravezza 28.3.1949 res. Pietrasanta, via Provinciale Vallecchia 161;
- 3) BIANCHINI Vitaliano, n. Camaiore 16.8.1950, res. Pietrasanta, via Pescarella 7 Vallecchia;
- 4) BERTELLI Leonetto, nato a Viareggio il 6.11.1950 ivi res. via Machiavelli 213;

19/10/78
Il Cancelliere

imputati:

avviso di che all'art. 51 Cod. p. p.

Il Cancelliere

del delitto di cui agli artt. 112 n.1, 419 S.P., perchè, verso le ore 11.20 del 25.4.1976, in concorso tra loro e di numerose altre persone non identificate, devastavano e saccheggiavano la sede del M.S.I.=D.N., sita in Querceta di Seravezza, via Auralia n.210.

FATTO E DIRITTO

Fatta scheda

Fatta parcella

Con rapporto 10.5.1976 i Carabinieri di Querceta riferivano all'Autorità Giudiziaria quanto segue: il precedente 25 aprile, verso le ore 11,20, dopo una manifestazione in Pietrasanta, circa 40 giovani a bordo di autovetture, ed armati di bastoni e recando bandiere rosse (sarebbero stati appartenenti a "Lotta Continua" ed ad "Avanguardia Operaia"), si erano portati in Querceta davanti alla sede del M.S.I.=D.N. =

2808/4

tile antistante la Sezione del M.S.I.-D.N., ne forzavano la saracinesca in lamiera con spallate e bastonate abbattendola. Un giovane entrava, prendeva una macchina per scrivere e la passava ad altro giovane rimasto fuori che la scaraventava sulla strada distruggendola; il primo di tali giovani inoltre dopo avere danneggiato diverse suppellettili aveva asportato registri e documentazione varia della Sezione.

Tutti i giovani si allontanavano quindi per ignota destinazione.

Certo BAZZICHI Ernesto indicava ai Carabinieri la targa della autovettura Fiat 500 LU 103782, intestata a BERTELLI Leonetto

Questi non escludeva, interrogato dal Capitano dei CC. Rutili Gianfranco, di ~~aver partecipato~~ essere stato presente in Querceta assieme ad altri giovani, ma ha escluso di avere materialmente partecipato al fatto criminoso. L'auto era stata notata dal Bazzichi mentre partiva con tre o quattro giovani bendati a bordo.

Altro confidente del luogo indicava ai Carabinieri la targa LU 140153 dell'auto Mini Minor di proprietà di GIANNECCHINI Silvio, il quale negava ogni addebito ed escludeva altresì di avere partecipato alla manifestazione della ricorrenza del 25 aprile.

Altra fonte confidenziale indicava, infine, quali autori "presunti" dell'episodio criminoso, GABRIELLI Giulio e BIANCHINI Vitaliano, entrambi di "Lotta Continua", il primo dei quali sarebbe stato il giovane che dava spallate all'ingresso della Sezione.

I Carabinieri, infine, sentivano le testi Lenzi Flora e Giannotti Carla, oltre al Commissario della Sezione devastata, NAVEARI Sirio.

Il P.M. ha chiesto procedersi ad istruzione formale in ordine al delitto di cui in epigrafe contro gli imputati nella stessa epigrafe indicati.

Al termine dell'istruttoria costituiscono sufficiente elemento per il rinvio a giudizio del Tribunale del GIANNECCHINI e del BERTELLI la circostanza che la loro rispettiva auto venne vista sull'luogo dell'aggressione tanto che ne fu rilevato il numero di targa. L'auto del Bertelli, in particolare, venne vista con persone bendate a bordo ed è significativo che il Bertelli ammise (t.Rutili) di essersi trovato in Querceta.

Non vi è dubbio, inoltre, posto che le persone che materialmente fecero ingresso nel cortile interno della Sezione e nella Sezione stessa erano mascherate, che anche tutte le altre persone che a bordo di auto le accompagnarono sul posto ciò fecero per dar man forte agli altri in caso di necessità, anche perchè nessuna altra manifestazione di diverso tipo fu posta in essere in loco. Se ne deduce che per il semplice fatto di tale opera di spalleggiamento ~~o di fiancheggiamento~~ o di fiancheggiamento posta in essere da tutti i partecipanti alla "spedizione" non ~~ha~~ ha concreta importanza stabilire l'attività specifica svolta da ciascuno.

Quanto alla partecipazione del GABRIELLI e del BIANCHINI, non sono emersi specifici elementi di prova, salva l'indicazione confidenziale riferita nel rapporto.

Né sembra che ulteriori elementi di prova possano ricercarsi sottoponendo a ricognizione di persona gli imputati, giacchè le persone notate dalle testi Lensi Flora e Giannotti Carla erano bendate (la teste Lensi, con esplicito riferimento ad uno dei giovani visti ha dichiarato espressamente di non essere in grado di riconoscerlo proprio perchè era bendato) e non pare che i testi possano riconoscere le persone stesse dalla taglia fisica, giacchè, ai sensi dell'art. 360 C.P.P., le persone da riconoscere dovrebbero essere poste assieme ad altre con simili caratteristiche fisiche e nelle stesse condizioni (quindi bendate esse pure) in cui furono visti i responsabili.

Vale la pena, caso mai, di osservare che la persona, grossa alta e robusta, notata dalle testi Lensi e Giannotti, potrebbe corrispondere al Bertelli Leonetto, giovane alto e robusto (t. Rutili).

Il Gabrielli ed il Bianchini debbono quindi essere prosciolti con formula dubitativa.

P. T. M.

Il Giudice Istruttore, chiusa la formale istruzione, ~~espletto~~ l'art. 374 C.P.P., ordina il rinvio a giudizio ~~di~~ avanti al Tribunale di Lucca, competente, di GIANNECCHINI Silvio e di BERTELLI Leonetto, quali imputati del delitto loro ascritto; letto l'art. 378 C.P.P., dichiara non doversi procedere contro GABRIELLI Giulio e BIANCHINI Vitaliano, in ordine al delitto loro ascritto per insufficienza di prove.

Lucca, 18 ott. 1978.



IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

L. Vigolo

Il P. M., V°

il 23 OTT. 1978

Dr. A. Antiofermo, Sost.

10. xi. 78 *Scrittura* *Carrellini*

Copia estratto conforme

Lucca 16-10-8

IL CANCELLIERE



2808/4

SK

favelle



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di L U C C A

Composta dei Signori:

- | | | | |
|----|--------------------|-------------|------------------|
| 1. | DR. ALBERTO | SPADA RICCI | Presidente |
| 2. | " ELIO | NARDONE | Giudice E |
| 3. | Sig.ra M. ADELAIDE | BAMBINI | Giudice popolare |
| 4. | " MODESTA | GEMIGNANI | > > |
| 5. | " ANNA ROSA | MENESINI | > > |
| 6. | Sig. ALVARO | LOLI | > > |
| 7. | " ITALO | PIRRI | > > |
| 8. | " VINCIO | VERONA | > > |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1)

contro

CHICCHI Bruno, nato il 5/8/1931 a Camaiore, ivi residente Fraz. Pieve loc. Gatterella

DETENUTO= PRESENTE

Arrestato il 29/11/1975

i m p u t a t o

A- del delitto p.e.p dagli art. 81, 56, 575, 577 n.3 e n.4, in relazione all'art. 61 n.1 e 61 n.5 C.P., per avere posto in essere, con premeditazione, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Moriconi Giovanni Gino, di sua moglie Lunardi Ilda e della loro figlia Moriconi Anna Maria, a causa di un precedente litigio col Moriconi Giovanni per questioni di passo su un podere e perciò per futili motivi - lanciando e facendo esplodere contro la

N. 6 Reg. Sent.

N. 4/76 Reg. Gen.

SENTENZA

in data 15/11/1976

ES. R. P. M. e P. S.
il - 7 MAR. 1977

IL CANCELLIERE

depositata il

15 MAR 1976

Il Cancelliere

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

FATTA SCHEDA
il 3-3-78
Fanni

(1) A procedimento formale per citazione diretta.

finestra di cucina e dinanzi alla porta della loro abitazione - con i conseguenti danni di cui sub c) - tre ordigni esplosivi, confezionati con polvere nera e tritolo (per gr. 500 circa il primo e meno gli altri due) innescati con detonatore e miccia a lenta combustione, in tempo di notte - così approfittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa - e senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà;

B- del delitto p.e.p dall'art. 10 della Legge 14/10/74, n. 497, per avere illegalmente detenuto nella propria abitazione polvere nera e tritolo per un quantitativo intorno ad un Kg. nonché detonatori e micce a lenta combustione;

C- del delitto p.e.p dall'art. 635 C.P., per avere, mediante esplosione dei tre ordigni di cui al capo A) distrutto infissi e suppellettili dell'abitazione di Moriconi Giovanni Gino per un danno di circa £. 870.000

D- della contravvenzione p.e.p dall'art. 703 C.P., per avere illegalmente fatto esplodere i tre ordigni di cui al capo A) in area circoscritta da abitazione; In località Gatterella di Camaiore, verso l'una della notte sul 29 novembre 1975;

E- del delitto p.e.p dall'art. 337 C.P. per essersi opposto al M. llo dei CC. Santo Vinci, che intendeva trarlo in arresto a seguito dei fatti di cui innanzi, sferrandogli colpi con un forcione a cinque punte, avvolto con filo spinato nella parte inferiore del manico;

F- del delitto p.e.p dagli art. 56, 582, 585 p.p in relazione all'art. 576 n. I, 61 n. 2, 585 cpv. n. 2 e 61 n. IO C.P., per avere, al fine di commettere il delitto di resistenza sub e) posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni personali al M. llo dei Carabinieri Santi Vinci - a causa e nell'esercizio delle sue funzioni - tentato ripetutamente di colpirlo con il forcione descritto nel capo precedente, senza riuscire nello scopo per cause indipendenti dalla propria volontà.

In Luogo di cui sopra, verso le 7,30 del 29/11/1975.
Recidivo reiterato, specifico e dopo esecuzione di pena.-

Fatto e diritto:

Chicchi Bruno venne tratto in arresto, la mattina del giorno 29 novembre 1975, nella sua casa di abitazione, in località " Gattarella " del comune di Camaiore, dopo che, durante la notte, aveva fatto esplodere contro

la casa del vicino Moriconi Giovanni alcune bombe rudimentali, da lui stesso confezionate con polvere nera e tritolo.

Il Chicchi, al momento dell'arresto, oppose resistenza al Maresciallo dei Carabinieri Santo Vinci, tentando di colpirlo con un forcione, cui aveva avvolto del filo spinato.

Previa istruttoria formale, nel corso della quale venivano esperite perizie tecnico balistiche e medicolegali, il Chicchi veniva citato a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati a lui ascritti nel capo d'imputazione.

All'esito della istruttoria dibattimentale, si osserva: L'imputato ha sostanzialmente ammesso i fatti addebitati, negando, però, nel modo più assoluto, di avere avuto intenzione di uccidere il Moriconi ed i di lui familiari. Al dibattimento, nel ricordare ch'era stato minacciato dal Moriconi e che i rapporti tra loro non erano buoni a causa di un passo che il Moriconi stesso intendeva esercitare su un terreno di esso Chicchi, ha detto che, con il suo gesto, non aveva intenzione di arrecare danni alle persone ma soltanto di spaventare il Moriconi.

Deve ritenersi che l'imputato non avesse intenzione di uccidere per il fatto che i tre ordigni furono fatti esplodere contro la finestra di cucina e dinanzi alla porta dell'abitazione dei Moriconi in tempo di notte, quando gli abitanti della casa erano a letto, nelle camere al piano superiore, e non potevano



in alcuno modo essere lesi dalle scheggie.

Del resto gli scoppi non dovettero avere neppure un rumore molto forte se la figliuola del Moriconi, Anna Maria, udì nel sonno il boato e soltanto per intervento della madre si svegliò.

Il Moriconi deve, pertanto, essere assolto con formula ampia dalla imputazione di tentato omicidio continuato. Egli deve rispondere di tutti gli altri delitti e della contravvenzione contestati.

La detenzione della polvere nera e del tritolo è un fatto per il quale v'è confessione. Dallo scoppio sussiste perciò la contravvenzione di cui all'art.

703 c.p. - derivò il reato di danneggiamento.

Le prove del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di quello di tentativo di lesione risultano dalla deposizione del Maresciallo dei Carabinieri Vinci, il quale ha dichiarato, al dibattimento che, al momento dell'arresto, il Chicchi gli diede un colpo con il forcione, colpo da lui deviato con il braccio.

Deve ritenersi sussistente la diminuzione di cui all'art. 89 c.p.

Il Chicchi ha già riportato altre due condanne che hanno comportato la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia.

Se pure il perito di ufficio ha escluso che l'imputato si trovasse, nel momento in cui commise i fatti, in stato d'infermità mentale tale da escludere o scemare grandemente la capacità d'intendere o di vo-

Nardoni



lere, la Corte, però, tenuti presenti i precedenti e ritenendo che l'imputato è senz'altro un soggetto psicopatico, in considerazione anche delle modalità con cui egli ha posto in essere le azioni criminose, ritiene che sussiste la diminuzione del vizio parziale di mente.

Tutti i delitti possono essere unificati dal vincolo della continuazione, perchè commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Pertanto, partendo dalla pena base, stabilita per il reato più grave, tenuti presenti i criteri fissati nell'art. 133 c.p., ~~da~~ anni uno, mesi sei di reclusione e L. 300.000 di multa, ridotta, per la diminuzione ad anni uno di reclusione e L. 200.000 di multa, si ~~ga~~, per l'aumento da apportare per la continuazione, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e lire 250.000 di multa.

Per la contravvenzione, partendo dalla pena base di L. 30.000 di ammenda, si ha, per la riduzione da apportare per la diminuzione la pena di L. 20.000 di ammenda.

Il Chicchi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

A pena espiata, il Chicchi deve essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni uno.

Deve essere ordinata la confisca delle cose in giu-



diziale sequestro.

P.Q.M.

La Corte d'Assise, letti gli artt. 483, 488 c.p.p., dichiara Chicchi Bruno colpevole dei reati di cui alle lettere b) c) d) ed f) della rubrica, nonché della contravvenzione di cui all'art. 703 c.p. e, ritenuta sussistente la diminuzione di cui all'art. 89 c.p., lo condanna, unificati i delitti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e L. 250.000 di multa e lire 20.000 di ammenda.


Condanna il Chicchi al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Letti gli artt. 219 e 228 c.p. dispone che il Chicchi, a pena espiata, sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni uno.

Ordina la confisca delle cose in giudiziale sequestro.

Letto l'art. 479 c.p.p. assolve il Chicchi dalla imputazione di tentato omicidio perchè il fatto non costituisce reato.

Lucca 15 novembre 1976.


Elvio Nardone

IL CANCELLIERE


(Citt. / Uff. Fiondis)



Addì 15/12/76 interposto appello dal P.G. della Repubblica di Firenze. Il Tribunale di Lucca, con ordinanza in data 28/1/1977, notificata all'appellante il 2/2/1977, e non impugnata, ha dichiarato inammissibile l'appello. Sentenza passata in giudicato il 6/2/1977-


Lucca, 22/2/1977-

IL CANCELLIERE




Il Tribunale di Lucca, con ordinanza in data 25.5.1977 ha ordinato la concessione del dispendio della sentenza che precede nel senso che la dove in legge è "colpevole dei reati: di cui alle lettere B-C-D ed F dove intendere e leggere "colpevole dei reati: di cui alle lettere B, C, E ed F"

Lucca, 30-5-1977

Il Cancelliere


16/10/80

ORDINANZA
DELLA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N. 115

REPUBBLICA ITALIANA

~~IN NOME DEL POPOLO ITALIANO~~

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di L U C C A

ORDINANZA

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

93/45

Reg.

CONTRO

CHICCHI Bruno, nato a Camaiore il 5.8.1931, res. ivi
fraz. Pieve loc. Gatterella, in atto de-
tenuto presso la Casa Circondariale di
L u c c a.

i m p u t a t o :

depositata in Cancelleria

il 12/6/76

Il Cancelliere

to avviso di che all'art.

lo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Fatta scheda

Fatta parcella

renze - Mozzon - 1028

a) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 56, 575, 577 n.3 e n.4, in relaz. all'art.61 n.1 e 61 n.5 C.P., per avere posto in essere, con premeditazione, atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Moriconi Giovanni Gino, di sua moglie Lunardi Ilda e della loro figlia Moriconi Anna Maria, a causa di un precedente litigio col Moriconi Giovanni per questioni di passo su un podere - e perciò per futili motivi - lanciando e facendo esplodere contro la finestra di cucina e dinanzi alla porta della loro abitazione - con i conseguenti danni di cui sub c) - tre ordigni esplosivi, confezionati con polvere nera e tritolo (per gr.500 circa il primo e meno gli altri due) innescati con detonatore e miccia a lenta combustione, in tempo di notte - così profittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa - e senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà;

b) del delitto p. e p. dall'art. 10 della Legge 14.10.1974, n.497, per avere illegalmente detenuto nella propria abitazione polvere nera e tritolo per un quantitativo intorno ad un Kg. nonché detonatori e micce a lenta combustione;

c) del delitto p. e p. dall'art. 635 C.P., per avere, mediante esplosione dei tre ordigni di cui al capo A), distrutto infissi e suppellettili dell'abitazione di Moriconi Giovanni Gino per un danno di circa Lire 870.000

d) della contravvenzione p. e p. dall'art. 703 C.P., per avere illegalmente fatto esplodere i tre ordigni di cui al capo a) in area circoscritta da abitazione;

In località Gattarella di Camaiore, verso l'una della notte sul 29 nov. 1975;

e) del delitto p. e p. dall'art. 337 C.P. per essersi opposto al Maresciallo dei CC. Santo Vinci, che intendeva trarlo in arresto a seguito dei fatti di cui innanzi, sferrandogli colpi con un forcone a cinque punte, avvolto in filo spinato nella parte inferiore del manico;

f) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 582, 585 p.p. in relazione all'art. 576 n.1 e 61 n.2 585 cpv. n.2 e 61 n.10 C.P., per avere, al fine di commettere il delitto di resistenza sub e), posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni personali al M.llo dei Carabinieri Santo Vinci - a causa e nell'esercizio delle sue funzioni - tentato ripetutamente di colpirlo con il forcone descritto nel capo precedente, senza riuscire nello scopo per cause indipendenti dalla propria volontà.

In luogo di cui sopra, verso le 7.30 del 29.11.1975=.

Recidivo reiterato, specifico e dopo esecuzione di pena.

FATTO E DIRITTO.

Costituiscono sufficienti elementi per il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine ai reati e con le aggravanti contestati in epigrafe, gli accertamenti di p.g. e peritali, le deposizioni testimoniali acquisite e le stesse ammissioni, sostanzialmente confessorie dello stesso imputato.

Questo ha sostenuto, è vero, di non avere avuto intenzione di uccidere i Moriconi; l'assunto però è smentito oltre che dai precedenti storici dei fatti e dal concreto svolgimento di questi ultimi, anche da quanto risulta a f.10.

I Carabinieri hanno, cioè, riferito in rapporto che al momento dell'arresto, il Chicchi ebbe addirittura a rammaricarsi di non essere riuscito nell'intento di uccidere i Moriconi.

Valga, per il resto, quanto sostenuto dal P.M. nella sua requisitoria specie con riferimento alla personalità del Chicchi ed all'aggravante della premeditazione e dei futili motivi.

P. T. M.

Il Giudice Istruttore, chiusa la formale istruzione, sulle conformi conclusioni del P.M., letto l'art. 374 C.P.P., ordina il rinvio a giudizio di CHICCHI Bruno, avanti alla Corte di Assise di Lucca, competente, quale imputato dei delitti in epigrafe ascrittigli. Fermo l'attuale stato di carcerazione preventiva.

Lucca, 11 giugno 1976.


IL GIUDICE ISTRUTTORE

L. Vigolo

Copia ~~esatta~~ conforme

Lucca, 16/10/80

IL CANCELLIERE



LUGGA

Il P.M.

Letti gli atti del procedimento penale n.8285/75 R.G. - contro
CHICCHI Bruno,

I M P U T A T O

- A)-del delitto p.e p.dagli artt.81,56,575,577 n.3 e n.4 in relazione all'art.61 n.1 e 61 n.5 C.P. per avere posto in essere, con premeditazione; atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di Moriconi Giovanni Gino, di sua moglie Lunardi Ilda e della loro figlia Moriconi Anna Maria, a causa di un precedente litigio col Moriconi Giovanni per questioni di passo su un podere -e perciò per futili motivi- lanciando e facendo esplodere contro la finestra di cucina e dinanzi alla porta della loro abitazione -con i conseguenti danni di cui sub C)- tre ordigni esplosivi, confezionati con polvere nera e tritolo (per gr.500 circa il primo e meno gli altri due)innescati con detonatore e miccia a lenta combustione, in tempo di notte - così profittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa- e senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà;
- B)-del delitto p.e p. dall'art.10 della Legge 14.X.1974,n.497 per avere illegalmente detenuto nella propria abitazione polvere nera e tritolo per un quantitativo intorno ad un Kg.,nonché detonatori e micce a lenta combustione;
- C)-del delitto p. e p. dall'art.635 C.P. per avere,mediante esplosione dei tre ordigni di cui al capo A),distrutto infissi e suppellettili dell'abitazione di Moriconi Giovanni Gino per un danno di circa lire 870.000;
- D)-della contravvenzione p.e p.dall'art.703 C.P. per avere illegalmente fatto esplodere i tre ordigni di cui al capo A) in area circoscritta da abitazione.
In località Gattarella di Camaiore,verso l'una della notte sul 29 novembre 1975;
- E)-del delitto p.e p.dall'art.337 C.P. per essersi opposto al Maresciallo dei CC.Santo Vinci,che intendeva trarlo in arresto a seguito dei fatti di cui innanzi, sferrandogli colpi con un forcione a cinque punte, avvolto con filo spinato nella parte inferiore del manico;
- F)-del delitto p.e p. dagli artt.56,582,585 p.p. in relazione all'art. 576 n.1 e 61 n.2, 585 cpv.n.2 e 61 n.10 C.P. per avere,al fine di commettere il delitto di resistenza sub E),posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare lesioni personali al maresciallo dei carabinieri Santo Vinci a causa e nell'esercizio delle funzioni- tentanto ripetutamente di colpirlo con il forcione descritto nel capo precedente, senza riuscire nello scopo per cause indipendenti dalla propria volontà.
In luogo di cui sopra, verso le 7,30 del 29.11.1975.
Recidivo reiterato, specifico e dopo esecuzione di pena.

O S S E R V A:

Sui fatti l'imputato é sostanzialmente confesso.

Circa la piena riferibilità psichica di quanto posto in essere pare sufficiente riportare qui di seguito le conclusioni del Perito Psichiatra:

- "1)-Chicchi Bruno,nel momento in cui commise il fatto dal quale é imputato,non si trovava in stato d'infermità mentale tale da escludere o scemare grandemente,la capacità d'intendere e

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

LUCCA

- 2 -

di volere. Il deficit mentale originario patentemente evidenziato nel corso della presente indagine peritale si accompagna, per quella interdipendenza delle funzioni del pensiero che la trattatistica accomuna in un medesimo destino, anche alla riduzione della volontà che dev'essere considerata difettuale. Tuttavia, nella fattispecie, il difetto non appare di rilievo quando si consideri la meditazione (se non premeditazione) e la maturazione dell'azione delittuosa, la destrezza che si richiede per la fabbricazione di un ordigno esplosivo con tutti gli attributi, la tattica adottata per colpire ancora dopo la prima deflagrazione.

- 2)-Attualmente il Chicchi presenta deficit mentale secondo un quadro di oligofrenia di grado modesto, con prevalente scadimento del senso morale sullo sfondo di una cattiva indole, incline a pulsioni vendicative.
- 3)-Per le considerazioni di cui sopra, per la recidività e soprattutto per la gravità, la maturazione e la cura organizzativa dell'azione delittuosa di cui al presente procedimento penale, dev'essere considerato il Chicchi persona socialmente pericolosa.
- 4)-In analogia a quanto suesposto e in virtù dell'infermità mentale che presenta, il Chicchi può essere pericoloso a sé ed agli altri.

Ciò premesso è d'uopo ricordare, a sostegno di una volontà omicida, peraltro conclamata dalla natura dei mezzi predisposti e adoperati, dalla direzione e dal numero delle esplosioni, dalla entità dei danni cagionati, che il prevenuto, all'atto dell'arresto da parte dei Carabinieri ebbe significativamente a rammaricarsi di non essere riuscito ad uccidere tutti i componenti di quella famiglia.

Anche l'aggravante della premeditazione ben si sostiene sulla scorta dell'accertato confezionamento delle tre bombe alcun tempo prima del loro impiego, nonché del particolare congegno predisposto e adoperato per collocare e far esplodere il primo ordigno sulla finestra di cucina: tutto ciò, unitamente all'attesa della notte, più propizia per un risultato positivo, suggerisce e conforta la convinzione della preesistenza dell'idea criminosa, perdurata fino alla concreta attuazione.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 C.P. evidente essendo la sproporzione tra movente e azione posta in essere, può affermarsi che essa, attenendo alla sfera morale più che a quella intellettuale e volitiva, è compatibile con lo stato del soggetto il quale ebbe ad agire, appunto, per liberazione delle pulsioni istintive di vendetta sullo sfondo di un difetto intellettuale originario con innesto delirante "e per cattiva indole".

Per gli altri commessi reati non vi sono particolari osservazioni da esporre.

P. Q. M.

chiede che il Signor Giudice Istruttore, dichiarata chiusa la formale istruzione, voglia ordinare il rinvio di CHICCHI Bruno a giudizio della competente Corte d'Assise di Lucca perché risponda, nell'attuale stato di custodia preventiva, di tutti i reati ascrittigli.

Lucca, li 6 maggio 1976

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Gabriele Ferro Sost.)

Copia estratto conforme

Lucca

16-10-80

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di LUCCA

Composta dei Signori:

- | | | | | | |
|----|------|-------------|-----------|------------------|-----|
| 1. | DR. | ALFREDO | TURRI | Presidente | Es. |
| 2. | " | ELIO | MARDONE | Giudice | |
| 3. | Sig. | BATASTINI | IRMA | Giudice popolare | |
| 4. | " | DEGANINI | ALDO | | > > |
| 5. | " | FENILI | LORENZO | | > > |
| 6. | " | GIANNACCINI | GUGLIELMO | | > > |
| 7. | " | TESSA | ALFIERI | | > > |
| 8. | " | CASTELLARI | GIANCARLO | | > > |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1)

contro

BESUSCHIO Paola nata il 15/11/1947 a Verona ivi residente, Via Amatore Sciessa n.3

Arrestata il 30 Settembre 1975

PRESENTE

imputata

1- del delitto p.e.p dagli art.li 624, 625 n.2 e 7 C.P. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura Fiat 124 Special targata LU/129585, che il proprietario Bertani Napoleone aveva lasciata chiusa a chiave ed in sosta sulla pubblica via; commettendo il fatto con uso di mezzo fraudolento e su cosa esposta per necessità e

N. 2 Reg. Sent.

N. 4/75 Reg. Gen.

SENTENZA

in data 11/11/1975

*Estretto autentico
trasmesso dalla
C. Ass. Appello al P.P.
e P.S. e Perfezionato*

Il Cancelliere
depositata il *24 NOV 1975*

Il Cancelliere

*Fatta scelta e
comun. elett. le
da C. Ass. Appello
il 27/11/75*

Il Cancelliere

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

*Fatta percella
da C. Ass. Appello
n. 17790
e.p.*

Il Cancelliere
(1) A procedimento formale
o per citazione diretta.

consuetudine, alla pubblica fede.

In Lucca, il 30 settembre 1975;

2- del delitto p.e.p dall'art.10 Legge 14/X/1974 n.497 perché, illegalmente deteneva:

-un mitra STEN matricola FU 34146(arma da guerra)con relative munizioni in numero di 31 cal.9

In Altopascio, Lucca, fino al 30 settembre 1975;

3- del delitto p.e.p dall'art.12 Legge 14/X/1974 n.497, perché, illegalmente, portava in luogo pubblico lo STEN e le munizioni di cui al capo che precede.

In Altopascio(Lucca) fino al 30 settembre 1975;

4- del delitto p.e.p dagli art.li 10 e 14 Legge 14/X/1974 n.497 perché, illegalmente, deteneva una pistola Beretta cal.7,65.

In Altopascio(Lucca), fino al 30 settembre 1975;

5- del delitto p.e.p dagli art.li 12 e 14 Legge 14/X/1974 n.497, perché, illegalmente, portava in luogo pubblico la pistola "Beretta" cal.7,65 di cui al capo che precede.

In Altopascio(Lucca) fino al 30/9/1975;

6- della contravvenzione p.e.p dall'art.697 C.P. in relazione all'art.14 ult. comma Legge 14/X/1974 n.497 per avere detenuto, senza averne fatto denuncia alla Autorità;

-n.12 cartucce per pistola Beretta cal.7,65.

In Altopascio(Lucca), fino al 30/9/1975 ;

7) della contravvenzione p.e.p dall'art.651 C.P. perché, sebbene richiesta dal Brig. dei Carabinieri Vetera Giovanni, nell'esercizio delle sue funzioni, si rifiutava di dare indicazioni sulla propria identità personale.

In Altopascio(Lucca), il 30/9/1975.

8- del delitto p.e.p dall'art.496 C.P. perché, interrogato sulla propria identità, dopo essersi inizialmente rifiutata di dare indicazioni, dichiarava al Brig. dei CC. Vetera Giovanni, nell'esercizio delle sue



funzioni, di chiamarsi Greco Cristina, nata l'11/6/1949, esibendo la falsa patente di guida di cui al capo che segue.

In Altopascio (Lucca), il 30/9/1975;

9- del delitto p.e.p. dagli art. li 477, 482 C.P. per avere falsificato la patente di guida cat. B n. 671948. apparentemente rilasciata dalla Prefettura di Torino il 15/5/1971 al nome di Greco Cristina, applicandovi o facendovi applicare) la propria fotografia.

In luogo imprecisato, anteriormente al 30/9/1975

Accertato in quest'ultima data; in Altopascio (Lucca).

10- del delitto p.e.p. dagli art. li 648 modif. dall'art. 15

Legge 22 Maggio 1975, n. 152, 61 n. 2 C.P. perché, al fine

di procurarsi un profitto, ed in particolare per eseguire

il reato di falso di cui al capo 9) acquistava

o, comunque, riceveva il documento di guida di cui al

capo che precede, provento di furto commesso il 7 ottobre

1973, ai danni dell'Ispettorato della Motorizzazione

di Messina. In luogo imprecisato, anteriormente al 30

settembre 1975.

Accertato in territorio di Lucca.

11- del delitto p.e.p. dall'art. 495, 3° comma n. 2 C.P.

per avere dichiarato falsamente, al Procuratore della

Repubblica di Lucca, il 30 settembre 1975, in sede di

interrogatorio, di chiamarsi Greco Cristina, nata il

10/1/1946;

12- del delitto p.e.p. dagli art. li 337, 339 p.p. e 61

n. 2 C.P. perché, per non essere condotta alla Caserma

dei Carabinieri di Altopascio, ove era stata invitata,

al fine di conseguire la impunità dei reati di cui ai

capitoli che precedono, puntava la pistola Beretta cal. 7,65

contro l'App. di P.S. Cucci Mariano, minacciando di ammazzarlo

se non si fosse allontanato; usando, in tal

modo, resistenza al predetto pubblico ufficiale mentre

compiva un atto del proprio ufficio, perché successiva-



mente, di nuovo raggiunta dal menzionato appuntato di P.S. gli esplodeva contro alcuni colpi di pistola In Altopascio(Lucca)il 30 settembre 1975;
13-del delitto p.e.p dagli art.56,610,61 n.2 C.P. perché,avvicinandosi allo sportello dell'autovettura Renault R/4 targata LU/151536 condotta da Parenti Leonardo e tentando di aprirlo onde salire sull'auto- vettura ,esplo- dendo in direzione di quest'ultima al- cuni colpi di pistola Beretta cal.7,65 che impugnava compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il predetto Parenti a prenderla a bordo, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà; commettendo il fatto per conseguirla in unità dei reati di cui ai capi che precedono.

In Altopascio(Lucca), il 30/9/1975;
14-del delitto p.e.p dagli art.li 56,575,576 n.1,61 n.2 C.P. perché, esplodendo alcuni colpi della pistola Beretta cal.7,65 contro l'App. di F.S. Cucci Mariano, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del predetto pubblico ufficiale, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà; commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di resistenza di cui al capo 12)

In Altopascio; il 30 settembre 1975.-



In esito all'odierno dibattimento; ritenuto in fatto e in diritto quanto appresso:

verso le 13,20 del 30 settembre 1975 il brigadiere Vetere Giovanni della stazione CC. di Altopascio, mentre esigeva un servizio antirapina ^{nei} delle ~~presso~~ banche di quel centro, vedeva una donna scendere, con una grossa borsa, da una automobile FIAT/I24, lasciata in sosta vicino al Monte dei Paschi di Siena. Poiché la targa della predetta auto corrispondeva a quella di un veicolo che durante la mattinata gli era stato segnalato come rubato la notte precedente in Lucca, il predetto sottufficiale seguiva per un certo tratto di strada la donna, che poi fermava, invitandola ad esibire i documenti di identificazione, ed a spiegargli come mai fosse discesa da un ~~auto~~ veicolo che risultava rubato. Per quanto egli fosse in divisa, la donna rifiutava in un primo momento di accedere alla richiesta, ~~affermando~~ che dichiarava illegittima, ma in un secondo momento esibiva una patente di guida, rilasciata a Torino al nome di Greco Cristina. Ad un successivo invito di salire sul furgone dei Carabinieri, per recarsi in caserma, la donna opponeva un nuovo rifiuto. In quel momento il brigadiere vedeva transitare, a bordo della sua auto privata, l'appuntato di P.S. Cucci Mariano, della squadra mobile di Lucca, da lui conosciuto personalmente, al quale faceva cenno di fermarsi, e al quale chiedeva poi di aiutarlo ad accompagnare la donna in caserma. Quest'ultima rifiutava ~~addirittura~~ anche la proposta di salire

sull'auto privata del Cucci, a bordo della quale si trovavano ^{pure} la moglie e il figlio dell'appuntato, onde i due militari, di fronte a tale ostinato rifiuto, acconsentivano a farla andare a piedi fino alla caserma, preceduta dal furgone dei Carabinieri, e seguita dall'auto del Cucci. Dopo circa 200 metri essa approfittava però di un semaforo, passato al rosso dopo che il furgone lo aveva superato, e prima che l'auto del Cucci potesse fare altrettanto, e si dava alla fuga tornando in dietro. Invertita la marcia, il Cucci riusciva a raggiungerla ed a sbarrarle la strada con la sua automobile, ed a questo punto la donna estraeva da una fondina appesa alla cintura dei pantaloni una pistola che puntava contro il Cucci e i di lui ~~fratelli~~ familiari, intimandogli di lasciarla andare, perché altrimenti li avrebbe uccisi. Preoccupato per l'incolumità della moglie e del figlio, ~~si~~ l'appuntato cedeva in un primo momento a tale intimidazione, e si allontanava con l'auto, ma ^{quasi subito} ~~l'auto~~ ne discendeva, e si dava ad inseguire la donna a piedi. La raggiungeva poco dopo, mentre, ~~ferma sulla strada, tentava~~ ~~di~~ su un raccordo che collega la viabilità ordinaria con il casello di Altopascio dell'autostrada Firenze/mare, tentava di fermare con la pistola in pugno qualche mezzo di passaggio. In particolare, la donna veniva notata dal Cucci prima aggrapparsi allo sportello destro di un camioncino, sul quale non riusciva però a salire, e poi tentare di aprire la portiera destra di un'auto guidata da persona che veniva più tardi identificata.

per Parenti ~~Ranza~~ Leonardo. Quest'ultimo, alla vista dell'arma, accelerava la sua andatura, impedendo alla donna di salire, e costei gli sparava contro alcuni colpi, raggiungendo il veicolo nella carrozzeria e nella ruota posteriore destra. Il appuntato Cucci sparava allora un colpo in aria per intimorire la donna, ma costei, voltatasi di scatto, rispondeva con due o tre colpi nella sua direzione, al che il Cucci replicava con un nuovo colpo, che la raggiungeva ad una gamba, e la faceva cadere a terra. Essa gettava allora la pistola, e subito veniva raggiunta dal Cucci, che la immobilizzava dopo breve colluttazione (durante la quale gli rimaneva in mano una parrucca che la donna aveva in testa), prima che costei potesse estrarre dalla borsa, che portava ~~in~~ a tracolla, una nuova arma, che risultava poi essere un mitra ~~x~~ "sten" carico.

Le successive indagini permettevano di ~~xxxxx~~ identificare la donna per Besuschio Paola, già ricercata in quanto colpita da ordine di cattura della Procura della Repubblica di Milano. Interrogata due volte dal magistrato inquirente, essa rifiutava tutte e due le volte di rispondere, dichiarando di ritenersi prigioniera politica.

A seguito di tali fatti, la Besuschio è stata presentata a questa Corte di Assise, con rito per direttissima, onde rispondere dei reati di cui in epigrafe, e qui, dopo aver fatto presente che era stata condotta in aula contro la sua volontà, ha dichiarato che non intendeva né rispondere a nessuna do-

manda, né assistere al dibattimento, ed ha chiesto di essere ricondotta immediatamente in carcere. Dato atto di quanto sopra, si è proceduto in sua assenza.

Ciò premesso, e poiché al termine del dibattimento la difesa dell'imputata ha rinnovato (facendo mettere a verbale le sue conclusioni su questo punto) alcune eccezioni pregiudiziali già respinte all'inizio del dibattimento stesso, ritiene la Corte che occorra brevemente ritornare sulle questioni così sollevate.

Con la prima eccezione si è chiesto che la Corte, preso atto della denuncia di conflitto di competenza depositata il 5 novembre (prima ancora che si aprisse la sessione dell'Assise) nella cancelleria del Tribunale di questa città, rimetta gli atti alla Cassazione, per quanto di sua competenza, sospendendo ogni pronuncia sul merito. Il conflitto discenderebbe dal fatto che presso il Tribunale di Milano è in corso di istruttoria, contro la Besuschio, un procedimento per fatti che si asseriscono analoghi a quelli oggi in esame. Quando l'eccezione è stata sollevata per la prima volta, immediatamente dopo l'apertura del dibattimento, questa Corte ha respinto con ordinanza la richiesta di sospensione del dibattimento stesso e di trasmissione di tutti gli atti del processo alla Cassazione, argomentando che nella fattispecie mancano addirittura i presupposti perché il conflitto possa essere sollevato, e ciò in quanto (a prescindere dalla circostanza che qui siamo già nella fase del giudizio, e davanti al Tri-



bunale di Milano ancora in fase istruttoria) mai è stato detto che uno dei due giudici sia incompetente a favore dell'altro. Con questo, non ritiene la Corte (contrariamente a quando è stato sostenuto dalla difesa in sede di discussione) di avere usurpato la competenza esclusiva della Cassazione in materia di risoluzione di conflitti, avendo deciso, appunto, non già che il conflitto denunciato era insussistente, ma che mancano i presupposti perché una denuncia del genere potesse essere proposta. Comunque, con una successiva ordinanza pronunciata nel corso del dibattimento, questa Corte ha disposto che il ricorso presentato a suo tempo dalla difesa della Besuschio nella cancelleria del Tribunale, e allegato agli atti del giudizio, sia trasmesso alla Cassazione, per quanto di sua competenza. Ha respinto però la contemporanea istanza di sospensione del giudizio, e poiché tale istanza è stata espressamente riproposta in sede di discussione *(parce)* con la produzione, da parte di un difensore, di una lettera nella quale l'altro difensore - che ha rinunciato al mandato - parla di "illegittima ordinanza ~~della Corte~~ emessa dalla Corte in violazione della legge processuale"), occorre ripetere anche in questa sede che tale istanza merita di essere disattesa. Ciò in conformità all'insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, la quale ha ritenuto sul punto (cfr. sentenza 2 aprile 1974, sez. I/a, in causa c. Leuzzi ed altri, in Giust. Pen., 1975, parte 3/a, col. 44) che il giudice nella cui cancelleria una parte abbia presentato denuncia di conflitto di competenza.

non ha l'obbligo di trasmettere alla Corte di Cassazione tutti gli atti del suo procedimento, né gli è precluso il compimento di qualsiasi attività processuale, ancorché non urgente, onde non sia consentito alla parte di paralizzare a suo arbitrio, e reiteratamente, il corso di tutti i procedimenti che eventualmente pendessero contro di lei davanti a giudici diversi, mediante la denuncia di supposti conflitti di competenza.

Con la seconda eccezione, la difesa dell'imputata ha contestato che ricorrano nel nostro caso i presupposti per un giudizio direttissimo, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ed ha chiesto, rinnovando l'istanza anche in sede di discussione, la remissione degli atti al P.M., perché proceda nelle forme ordinarie.

Pure questa istanza va però disattesa, dovendosi rilevare (con riferimento alle argomentazioni con le quali essa è stata sostenuta dalla difesa) che l'art. 2 della legge 14 ottobre 1974 n°497 prevede che si proceda con rito direttissimo in ogni caso, e quindi anche al di fuori del termine di cinque giorni di cui all'art. 502 cpv.3 C.P.P., per i reati concernenti le armi, e per quelli eventualmente concorrenti. Né si può affermare che nel caso in esame fossero necessarie quelle "speciali indagini" che escludono il rito direttissimo, sol perché il P.M. avrebbe compiuto un atto istruttorio (interrogatorio della parte offesa del tentato omicidio) dopo aver stabilito e comunicato all'imputata ed ai suoi difensori la data (7-novembre) dell'udienza nella quale avrebbe presentato l'imputata stessa a questa Corte. Si ri-

leva infatti che la necessità di speciali indagini (l'unica circostanza che permette di non procedere al giudizio direttissimo) deve sussistere al momento in cui l'imputato viene presentato al giudice in udienza, e che questa ipotesi non si è verificata nel caso di specie. Ciò premesso, si osserva, quanto al merito, che lo svolgimento dei fatti che hanno condotto all'arresto della Besuschio è stato ampiamente ricostruito attraverso le deposizioni, ~~dei~~ sostanzialmente concordanti, dei vari testi ascoltati, ed è risultato conforme alla narrativa già svolta. E da tale ricostruzione emerge la piena colpevolezza della prevenuta in ordine a tutti i reati ascrittigli, di alcuni dei quali, del resto, la stessa difesa ha espressamente riconosciuto la sussistenza, limitando le proprie contestazioni a quelli di cui ai n/i I, 2, 4, 7, 10 e 14.

Osto dunque che non vengono in contestazione (né si vede del resto con quali argomentazioni ciò sarebbe possibile dopo aver ascoltato il racconto dei testi Vetere, Parenti, Chimentti e Cucci) i reati di porto di armi comuni e da guerra (N/i 3 e 5 della rubrica), di false dichiarazioni sulla propria identità (n/i 8 e 11), di tentata violenza privata in danno del Parenti (n° 13), e di resistenza aggravata (n° 12), si rileva in primo luogo, quanto agli altri, che insieme con il porto delle armi di cui sopra la Besuschio non può non rispondere anche della loro detenzione, e di quella delle relative munizioni (n/i 2, 4 e 6), sia perché appare del tutto inverosi-

mile la possibilità, prospettata dalla difesa, che essa avesse ricevuto le armi sul luogo stesso dei fatti, posto che se questi si verificassero (il brigadiere Vetere in vista scendere dall'auto, dove era sola, e la seguì subito, per cui ha potuto escludere con assoluta certezza che qualcuno l'abbia avvicinata), sia perché comunque, in mancanza di una qualche spiegazione o giustificazione da parte della persona che portava un'arma ~~xxxxxxx~~ (e sappiamo che la Besuschio, pur avendone avuta possibilità, ha rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda sia immediatamente dopo l'arresto che in udienza) deve logicamente presumersi che *quella* fosse in precedenza detenuta proprio da lei.

Con altrettanta certezza può affermarsi la colpevolezza della prevenuta in ordine ai reati di ricettazione e di falsificazione della patenze di guida, di cui ai n/1 9 e 10. La tesi difensiva, secondo ~~xxxxxxx~~ la Besuschio poteva anche non sapere che la patente in questione proveniva da un furto, non regge infatti di fronte alla considerazione che ~~xxxxxxx~~ ~~xxxxxxx~~ essa non poteva comunque ignorare che si tratta di un oggetto non in commercio, il quale pertanto non poteva essere pervenuto che in maniera illecita (e quindi "da delitto", quale che questo fosse in concreto) nelle mani della persona da cui lo ricevette. Fatto basta agli effetti della sussistenza del reato di ricettazione, mentre non sembra potersi seriamente mettere in dubbio che la prevenuta abbia concorso alla falsificazio-

ne del documento, dato che questa avvenne evidentemente perché lei potesse usarlo, talché, se pure non è provata la sua partecipazione materiale alla falsificazione, il suo concorso morale è evidente.

Per la contravvenzione di cui all'art. 651 C.P. (n° 7 della rubrica) è poi appena il caso di rilevare che essa si è consumata con il primo, ingiustificato, rifiuto di fronte alla legittima richiesta del brigadiere Vetere, e che la risposta data dalla prevenuta in un secondo momento non può escludere la sussistenza del reato.

Anche per il furto dell'auto a bordo della quale la Besuschio giunse ad Altopascio può essere affermata la sua responsabilità. Per quanto infatti sia risultato dalla precisa deposizione della teste Bartoli Urania (che dalla sua finestra assistette alla consumazione del furto) che l'auto venne asportata da alcuni giovani, fra i quali non si trovava nessuna donna, il breve lasso di tempo intercorso fra il furto medesimo (circa le 0,40 del 30 settembre) e il momento in cui la Besuschio fu trovata in possesso dell'auto (poco dopo le 13 dello stesso giorno) stanno a testimoniare che l'auto fu rubata, in evidente esecuzione di un piano preordinato, proprio per essere affidata a lei, che certo aveva una parte di non secondaria importanza nella più vasta operazione (una rapina in banca?) programmata, e andata a vuoto per l'imprevisto intervento del brigadiere Vetere e dell'agente dell'appuntato Cucci. E poiché per la teoria monistica del

reato accolta dal nostro codice penale: l'azione è unica ed a carico di ciascun concorrente, il quale risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli commessi dai coconcorrenti, nei limiti della concordata impresa, pure la Besuschio deve rispondere del furto dell'auto, sicuramente compiuto in vista della più importante azione criminosa di cui in precedenza.

Resta da trattare del più grave reato di tentato omicidio in danno dell'appuntato Cucci, del quale la difesa ha decisamente negato la sussistenza, adducendo soprattutto la mancanza di prove circa la volontà omicida della Besuschio, nel momento in cui esplose contro il predetto Cucci i colpi della sua pistola. Poiché non sembra possano esservi dubbi circa la "idoneità" dell'azione compiuta dalla prevenuta (i colpi furono esplosi contro il Cucci da breve distanza, tanto che egli poté poi colpirla quando sparò a sua volta con un'arma dello stesso tipo, e furono esplosi altresì con una pistola perfettamente funzionante, i cui effetti abbiamo potuto osservare sulla carrozzeria del veicolo di Parenti Leonardo, come da fotografie in atti), e poiché pertanto il dubbio da risolvere è soltanto quello se gli spari fossero diretti "in modo non equivoco" ad uccidere il Cucci, ritiene la Corte che debba essere affermata la sussistenza anche di questo elemento costitutivo del reato, sulla base delle seguenti considerazioni.

In primo luogo non va dimenticato che la Besuschio aveva

con sé, oltre alla pistola, anche un mitra Sten carico di munizioni, il che testimonia come costei si sia accinta alla sua impresa (quale che fosse) con la ferma determinazione di conseguire "a qualunque costo" il fine che si era proposto, e comunque di evitare, sempre a qualunque costo, di essere eventualmente arrestata, sapendosi ricercata in seguito a ordine di cattura della Procura della Repubblica di Milano. In queste condizioni di spirito, essa non esitò, appunto nel tentativo di sfuggire all'arresto, dopo che l'impresa progettata era ormai fallita, a sparare prima contro il Parenti, per indurlo a fermarsi con la propria autovettura, e poi contro il Cucci, che a quella vista le si era avvicinato, ed aveva sparato a sua volta un colpo a scopo intimidatorio. Conferma la salda determinazione della Besuschio di non farsi "prendere", a costo di ricorrere alle armi, il fatto che poco prima, per sfuggire al Cucci che l'aveva raggiunta, gli aveva detto chiaro e tondo, puntando l'arma contro di lui e contro i suoi familiari, che lo avrebbe ucciso se non l'avesse lasciata andare. In questo stato d'animo, ormai braccata da vicino, e nella impossibilità di sfuggire altrimenti all'arresto, (dopo che neppure con la minaccia prima, e con l'uso della pistola poi, era riuscita ad ottenere un passaggio su qualche veicolo in transito), non può dubitarsi che la Besuschio abbia sparato contro il Cucci più di un colpo, e da distanza ravvicinata, non già per intimidirlo soltanto, ma bensì per farlo desistere a qualunque costo dall'inseguirla, quanto meno prospettandosi, ed accettandola con tutte le sue conseguenze, anche l'eventualità di ucciderlo, il che basta a configurare, almeno sotto il



profilo del cosiddetto dolo eventuale, l'elemento psicologico del reato di tentato omicidio. E poiché abbiamo veduto che nessun dubbio può essere prospettato sulla ricorrenza anche dell'elemento materiale (idoneità del mezzo), si deve concludere per la colpevolezza della prevenuta pure di quest'ultimo reato, e così di tutti quelli che le sono ascritti, e che indubbiamente vanno ritenuti in continuazione tra di loro, attesa l'evidente interconnessione degli uni con gli altri.

Per quanto si tratti di persona allo stato incensurata, non ritiene tuttavia questa Corte di concedere alla Besuschio le attenuanti generiche chieste dalla difesa. Inducono al rigetto della domanda la particolare gravità dei fatti commessi dalla donna, che ha messo in pericolo la vita di più persone, il fatto che essa sia stata colpita da ordine di cattura per altri fatti parimenti gravi, il suo ostinato rifiuto a un qualsiasi dialogo, e soprattutto la ferma convinzione di questa Corte che quando una persona va in giro armata di micidiali armi da fuoco pronte all'uso, dimostra una pericolosità di grado così elevato da travolgere qualunque altra considerazione fosse eventualmente possibile a suo favore dal punto di vista dell'art. 62 bis C.P.

La pena può tuttavia essere inflitta, per il reato più grave (il tentato omicidio), nella misura minima edittale di dodici anni di reclusione, con aumento di ulteriori tre anni per tutti gli altri delitti. Per la contravvenzione, può essere inflitta l'ammenda nella misura di lire 50.000=

Va ordinata la confisca delle armi, munizioni ed altri oggetti in sequestro, tranne la patente, di cui sembra opportuno ordinare la distruzione, previa declaratoria della sua falsità. Segue di di-

rito alla condanna l'obbligo del pagamento delle spese e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

p. q. in.

la Corte di Assise di Lucca, letti gli artt. 483 e 488 C.P.P., dichiara Besuschio sola responsabile dei reati a lei contestati, ritenuti tutti i delitti unificati dal vincolo della continuazione, e la condanna alla pena unica di anni quindici di reclusione per il delitto continuato, ed a quella di lire 50.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 651 C.P.P. e condanna altresì al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Dichiara la Besuschio interdetta in perpetuo dai pubblici uffici.

Ordina la confisca delle armi, munizioni ed oggetti in sequestro.

Dichiara la falsità della patente di guida intestata a Greco Cristina, portante il n° 671948, ordinandone la distruzione.

Lucca II novembre 1975

Il Presidente

Melli

IL CANCELLIERE
1601. Basso Fiondini

Aditi 11/11/75 affetto in furbata e difensore avv. Fucini
Aditi 13/11/75 affetto di furore avv. di Giromini
Aditi 5/12/75 affetto P. G.

La Corte di Assise di Appello di Firenze con sentenza in data 7/7/1976⁹ in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Lucca l'11/11/1975 ed appellata dall'imputata Besuschio Paola e dal Procuratore Generale, dichiara che la contravvenzione di cui al n.6 del capo di imputazione è unita col vincolo della continuazione a quella di cui al successivo n.7, e conseguentemente aumenta la pena inflitta, per la contravvenzione continuata, a lire 100.000 (centomila) di ammenda. Conferma nel resto l'appellata sentenza e condanna la Besuschio al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Addì 8/7/1976 ricorso imputata e difensore.

La Corte di Cassazione con sentenza in data 21/11/77 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della tassa di sentenza. La Condanna inoltre a pagare la somma di £. 100.000 alla Cassa delle ammende. In giudicato 21/11/77-Lucca, 27/8/1979

Il Cancelliere



16/10/80





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di LUCCA

composto dai magistrati

ARMANDO SECHI Presidente
Dr. FABIO ROMITI Giudice
Dr. GIUSEPPE CANALE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale contro:

- 1) VOCATURO Pasquale, nato a Nocera Terinese (CZ) il 3/4/1953 res. Roma Via della Lega Lombarda 37.
ARRESTATO 19/4/78
PRESENTE
 - 2) PAGHERA Enrico, nato a Genova il 6/2/1948 res. Roma via Angeloni 24/2.
ARRESTATO 19/4/1978
PRESENTE
 - 3) CASTRO Reyes Ernesto Fernando, nato a Santiago del Cile 31/12/1955, res. Roma Viale Ionio 389.
ARRESTATO 19/4/1978
PRESENTE
 - 4) CUELLO Luis José, nato a Hiesca (Spagna) il 14/12/1951 res. Parigi, Rue Adolphe Byyot 92 Boulogne Billancourt.
ARRESTATO 19/4/1978
PRESENTE
 - 5) BRUSCHI Renata, nata a Roma il 12/8/1951 ivi res. Via Nemorenze 11.
ARRESTATO 19/4/1978
PRESENTE
 - 6) MELONARI Sergio nato a Roma il 12/8/1951 ivi res. Via Vakchisone 35.
FERMATO 20/4/1978
PRESENTE
- Scarcerato 24/5/78
all'udienza

N. 353 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 24/5/1978

N. 272/78 Reg. Gen.

3195/78 P.M.

depositata in Cancelleria

il 7-6-1978

Il Cancelliere

Estratto Sent. P.M.-P.S.

Copia Sent. Proc. Trib. Min.

Il Cancelliere

FATTA PARCELLA

N. C.P.

Il Cancelliere

FATT. SCHED.

CERT. ELETT.

Il Cancelliere

I M P U T A T I

I PRIMI CINQUE

A) del delitto p.e.p. dagli artt. 110 C.P., 10 Legge 14/X/1974 n. 497, 1 e 2 Legge 18/4/1974, n. 110 per avere, in concorso tra loro illegalmente detenuto una pistola automatica Beretta cal. 9 con sei cartucce; una pistola automatica Star cal. 7,65 matr. n. 1264793; una pistola automatica Mauser cal. 7,65 ed una pistola automatica Pioneer cal. 7,65.

B) del delitto p.e.p. dagli artt. 110 C.P. 12 Legge 14/X/1974 n. 497; 1 e 2 Legge 18/4/1975, n. 110 per avere, in concorso tra loro, portato in luogo pubblico le armi e le munizioni di cui al capo A).

C) della contravvenzione p.e.p. dagli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro, detenuto n. 45 cal. 7,65 senza averne fatto denuncia all'Autorità.

D) del delitto p.e.p. dagli artt. 110 C.P. 23 secondo cpv. Legge 18/4/1975, n. 110 per avere, in concorso tra loro, e con altri, cancellato i numeri di matricola sulle pistole Beretta, Mauser e Pioneer di cui al capo A).

Con la recidiva semplice per la Bruschi, con la recidiva reiterata specifica per il Paghera, evaso e latitante al tempo della commissione dei reati ascritti (art. 99 e 61 n. 6 C.P.);

MELONARI:

E) di concorso nei reati sub. A), B), C) e D) ascritti ai primi 5 (artt. 110 C.P.; 10 e 12 L. 14/X/1974, n. 497 1, 2 e 23 Legge 18/4/1975 n. 110 e 697 C.P.)

Fatti commessi ed accertati in Lucca il 19/4/1978.

Motivi in fatto e diritto

La Questura di Lucca mediante rapporto del 24 aprile 1978 denunciava Vocaturo Pasquale, Paghera Enrico, Castro Reyes Ernesto Fernando, Cuello Luis José, Bruschi Renata e Melonari Sergio quali responsabili in concorso tra loro di partecipazione a banda armata, detenzione di armi comuni e da guerra, furto e ricettazione della pistola "Star Eiber España" cal. 7,65 numero matr. 1264793 rubata a Roma il 21 aprile 1975. Il Paghera veniva altresì denunciato per evasione, uso di documento falso, falsità in bianco, furto e ricettazione di modulo di carta di identità in bianco n. 13183680 rubata al Comune di Roma. Tutti gli altri venivano denunciati altresì per favoreggiamento dell'evaso Paghera, e il Cuello della contravvenzione all'art.

142 U.U. leggi di P.S.

Nel rapporto veniva esposto che alle ore ~~02~~ 0,40 del 19 aprile 1978 Agenti di F.S. in servizio si erano recati alla Pizzeria "Le Mura" di viale Castruccio Castracani in Lucca perché poco prima al n. 113 dei telefoni della Questura un anonimo aveva segnalato la presenza in quell'esercizio pubblico di giovani che intendevano spacciare droga.

Nel corso del controllo delle persone rinvenute nel locale gli Agenti dipendenti dell'Ufficio I.G.O.S. e della "Volante" avevano fatto alzare alcuni giovani, e precisamente otto, ed avevano così notato che sulla panca dovevano seduti il sedicente Di Marco Luca, poi identificato per il Paghera, e il Castro Reyes, erano appoggiate due pistole, una Mauser-Werche cal 7,65 ed una Pionier cal. 7,65, entrambe con il numero di matricola abassi e con la pallottola in canna. Poco dopo in un cestino per rifiuti, posto vicino a due sgabelli alti nei pressi del banco di vendita dell'esercizio, sgabelli sui quali erano seduti il Vocaturo ed il Cuello, venivano rinvenute altre due pistole, una Beretta cal. 9 con matricola abassa ed una Star Eibar España cal 7,65 n. m. 1264793, entrambe con pallottola in canna.

Il gestore del locale Paganelli Moreno, poco dopo tali scoperte, consegnava un caricatore di pistola con tre colpi cal 7,65 e tre pallottole, che, a suo dire erano state gettate sul banco di mescita da uno dei due giovani seduti lì vicino.

Nel procedere a perquisizione in Questura sulle persone del Di Marco (Paghera) e del Castro venivano rinvenuti altre 21 pallottole, cal 7,65, sullo stesso Di Marco (Paghera) e sul Vocaturo agende ed appunti scritti e sul Cuello la somma di L.1.730.000.

A seguito di controlli effettuati la carta di identità di cui era in possesso il Di Marco, era risultata rubata al Comune di Roma, dal che si evinceva che il documento stesso doveva essere falso. Parimenti rubata risultava la pistola Star Eibar España,

che, essendo non abraso il numero di matricola, veniva a risultare oggetto di furto in danno di Celano Arnaldo consumato in Roma il 23 marzo 1975.

Nel corso dell'interrogatorio del Melonari, questi affermava che essendo da qualche tempo dimorante presso il Centro Giovani e Comunità di via S. Giustina in Lucca, vi era stato rintracciato dalla Bruschi, sua vecchia conoscente. Avendo appreso da lei che la Bruschi stava telefonando insieme ad altri giovani, dalla abitazione della di lui fidanzata, nonostante le sue reiterate precedenti ripulse, aveva finito per accettare di incontrare tutti i suddetti per ottenere quanto meno che si allontanassero dalla casa della sua ragazza. Recatosi in viale Castruccio Castracani con i suoi amici Ferrone Romolo e Bettin Walter, vi aveva incontrato la ragazza con altri quattro giovani, i quali tutti gli avevano chiesto ospitalità. Al fine di discorrere più tranquillamente si erano poi portati nella Pizzeria dove la Polizia li aveva sorpresi.

Il complesso di tale dichiarazione veniva confermato sia dal Ferrone sia dal Bettin, e poi dallo stesso Direttore del Centro Giovani e Comunità - don Bruno Frediani - che, volontariamente presentatosi, aveva dichiarato di esser stato l'autore, insieme ad una ragazza del Centro, della prima telefonata anonima al 113 segnalante la presenza di spacciatori di stupefacenti nella Pizzeria su nominata, e che, in un secondo tempo, aveva ritelefonato al 113 per sapere come erano andate le cose, in tale occasione qualificandosi.

A parte altri elementi non interessanti il presente giudizio, venivano rinvenuti sui giovani arrestati - Vocaturo, Di Marco-Paghera, Castro, Cuello, Bruschi - determinati oggetti di cui più avanti verrà detto. Assunte informazioni alla Questura di Roma, risultava che la Bruschi Renata oltre che per altri reati comuni era stata ultimamente denunciata per associazione sovversiva, mentre il Castro era stato segnalato come persona da segnalare e vigi-

2

lare, come sospettato di appartenenza ad associazioni sovversive.

Veniva segnalato il fatto che erano stati rinvenuti in possesso del Vocaturo due biglietti ferroviari della tratta Pisa-Lucca con la data 18 aprile 1978 avente i numeri 6418 e 6420 mentre un terzo biglietto dello stesso percorso e della medesima data era stato trovato in possesso della Bruschi; questo ultimo aveva il numero 6419. Ciò dimostrava che la donna aveva fatto il viaggio insieme agli altri giovani. Per di più da indagini esperite era risultato che quei biglietti erano stati rilasciati prima delle ore 22,28 del 18 aprile 1978.

Riesaminati il Ferrone, il Bettin, e il Melonari, i primi due avevano confermato di aver assistito alle telefonate fatte dalla Bruschi, che essi conoscevano di nome come amica del Melonari, sia in precedenza che la sera del 18 aprile. Quando il "Sergio" aveva appreso che la ragazza era a casa della sua fidanzata e per di più con altre persone, si era preoccupato ed aveva accettato di incontrare la Bruschi e gli altri. Entrambi avevano accompagnato il Melonari insieme al don Bruno Frediani con l'auto di quest'ultimo, ed avevano incontrato la Bruschi con altri quattro giovani nei pressi della casa della fidanzata del

Melonari. Ad un certo momento avevano sentito qualcuno di quei giovani affermare che essi erano "politici" e chiedere loro se erano "accavallati" cioè armati. Nelle stesse circostanze qualcuno dei giovani amici della Bruschi aveva detto che erano venuti a chiarire con il "Sergio" una faccenda sulla quale questi in un primo tempo era d'accordo e che poi invece aveva dichiarato di non voler più sentire.

Il Melonari modificava in parte le sue precedenti dichiarazioni affermando che la Bruschi è nota come appartenente al NAP e gli aveva chiesto via tempo di procurargli armi e un rifugio per un gruppo di amici tra i quali un evaso e dei sudamericani. Egli per varie ragioni le aveva promesso più volte di aiutarla. A questo punto l'esame del Melonari era stato interrotto ed il giovane era stato fermato a sensi dell'art. 238 CPP per evidenti indizi di responsabilità a suo carico.

Si era appreso in seguito che il Di Marco Luca altri non era che Paghera Enrico che era uscito in permesso di sette giorni dalla Casa Circondariale di Bologna ove doveva scontare una pena detentiva per rapine fino al 18/1/1985, e che alla data del rientro il 15/2/1978 non si era più presentato.

Interrogati in ordine ai fatti di cui al verbale

di arresto, il Vocaturro aveva respinto ogni accusa, assumendo di esser venuto a Lucca con i tre amici Luca, Ernesto ed Ugo per scopi turistici e di studio, di non conoscere né la Bruschi né il Melonari e di non aver mai avuto armi, delle quali aveva sentito parlare dai poliziotti sopraggiunti nella pizzeria ove stava bevendo una birra.

Il Di Marco Luca, non ancora identificato per il Paghiera, seguiva la medesima linea difensiva, negava di conoscere la Bruschi come il Melonari, affermava di esser in viaggio con gli amici Pasquale, Fernandez e Luis per fare un giro, negava di aver avuto le armi rinvenute nella pizzeria.

Il Castro a sua volta affermava di essere cittadino cileno, profugo politico, già residente in Cuba, e sposato a Roma con Di Serio Gabriella. Anche lui era di passaggio per Lucca con gli amici Di Marco Luca, Quello Luis e Pasquale, e di aver conosciuto la Bruschi la sera prima in pizzeria.

Il Quello affermava di esser cittadino francese, di essersi trovato in pizzeria con i tre amici con i quali era venuto a Lucca, di non aver mai conosciuto né la Renata né il Melonari, e di non saper alcunché delle armi trovate dalla polizia nella pizzeria. Aggiungeva di esser in Italia da circa tre settimane e che

la somma di denaro che aveva con sé era il frutto del suo lavoro di meccanico a Parigi.

La Bruschi affermava di essere in libertà provvisoria dal 4 febbraio ultimo scorso, beneficio concessole dall'Autorità giudiziaria di Roma in un procedimento per falso in ricette mediche, e rifiutava di fare altre dichiarazioni.

Nuovamente interrogato il Melonari, previa contestazione di concorso nei reati addebitati, agli altri cinque, rifaceva la storia dei suoi rapporti con la Bruschi, delle sollecitazioni di lei a fornire aiuto in rifugio ed armi a compagni tra i quali un evasore dei sudamericani, delle sue generiche promesse in un primo tempo e successivamente delle sue risposte evasive e infine del suo rifiuto di coltivare ulteriormente la faccenda. Rispondeva in dettaglio i particolari degli eventi accaduti la sera del 18 aprile, fino al sopraggiungere della Polizia nella pizzeria "Le Mura" ove era andato con i suoi amici Bettia e Ferrone per parlare più agevolmente con la Bruschi e gli altri giovani giunti da Roma.

Disposta dal Pubblico Ministero la separazione dei procedimenti per partecipazione a banda armata da quello relativo alla detenzione e al porto delle armi per il quale ultimo si doveva procedere con rito direttis-

3

simo, veniva disposta perizia tecnica sulle armi e sulle munizioni come sopra rinvenute.

Tale accertamento indicava che ogni arma era corredata da un caricatore pieno, e cioè la Beretta cal. 9 da un caricatore con sei cartucce così come la Mauser cal. 7, 65, mentre la Star aveva un caricatore con sette cartucce e la Pioneer due caricatori, l'uno con sei e l'altro con cinque cartucce. La pistola Star risultava non funzionante "perché lo spinnotto di fermo della canna al castello era deformato, molto probabilmente per un precedente errato procedimento di montaggio per colpi inferti nella zona circostante superiore allo spinnotto". Venivano periziate altresì 22 cartucce cal. 7, 65, in più di quelle contenute nei caricatori su menzionati.

Si procedeva inoltre all'esecuzione di rilievi fotografici dell'interno della pizzeria "Le Mura" al fine di meglio illustrare i punti precisi in cui al momento del sopraggiungere degli organi di Polizia erano seduti gli attuali imputati ed i testi presenti, nonché i luoghi in cui erano state rinvenute le diverse pistole.

Notificato a tutti gli imputati ordine di cattura per i reati di cui qui ci si occupa, tutti i sei imputati venivano trattati giudizio di questo Tribu-

nale con rito direttissimo per rispondere dei reati di cui al capo di imputazione riportato in epigrafe. All'udienza del 12 maggio 1978 tutti gli imputati chiedevano termine a difesa mentre il Castro e il Cuello chiedeva^{no} la nomina di un interprete essendo di nazionalità straniera e non comprendendo bene la lingua italiana. Concesso il termine a difesa, gli imputati ricomparivano all'udienza del 18 maggio 1978. Nominato un interprete di lingua spagnola, venivano prodotti dal difensore del Vogaturo certificato di iscrizione all'Università di Roma e busta paga della Cassa per il Mezzogiorno presso la quale il Vogaturo era impiegato; dal difensore della Bruschi copia di perizia psichiatrica eseguita su di quest'ultima in procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Roma.

La difesa del Paghera e del Cuello chiedeva la rimessione degli atti all'istruttoria e che in subordina venisse rilevata la mancanza agli atti di numerosi documenti richiamati da altre parti del fascicolo.

Sull'opposizione del P.M. il Tribunale rigettava le diverse richieste ed in particolare quella di rimessione degli atti al P.M. per la concessione dei reati per cui si procedeva con quello di partecipazione a banda armata, non sussistendo allo stato un'imputazio-

zione di carico dei giudicabili in relazione al reato di cui all'art. 306 C.F. Veniva rigettata la richiesta di acquisizione di altri documenti non essendo gli stessi pertinenti ai fatti per cui si procedeva e la richiesta di perizia psichiatrica sul Melonari non sussistendo elementi che la giustificassero, mentre la richiesta di perizia psichiatrica sulla Bruschi poteva essere disposta all'esito del dibattimento.

Dopo la contestazione agli imputati dei reati rispettivamente rubricati, tutti si dichiaravano disposti a rispondere.

Il Melonari confermando le precedenti dichiarazioni ribadiva che aveva preso ad incontrare la Bruschi dopo che in momenti diversi erano usciti dal carcere perché la ragazza lo aiutava a trovare droga. Essa ben presto aveva iniziato a chiedergli aiuto e collaborazione per trovare casa a Roma nonché armi per i suoi amici. Durante uno di quegli incontri la Bruschi gli aveva proposto di conoscere uno dei suoi amici, ma egli si era sottratto con una scusa. Parlando dello amico Luca essa gli aveva detto che aveva problemi con la giustizia; il termine evaso era stato da lui usato in precedente interrogatorio perché ormai sapeva che tale era il nominato Luca.

Aggiungeva che alle richieste della Bruschi di pro-

curare armi egli aveva opposto fin dall'inizio un rifiuto; di conseguenza la Bruschi era divenuta più insistente nelle sue richieste di trovare una abitazione.

La Bruschi era venuta a Lucca una prima volta per farsi portavoce di tale richiesta ed aveva trovato ospitalità presso la di lui fidanzata perché egli stesso gliene aveva dato l'indirizzo. La richiesta di un alloggio era da lei fatta sia per il Luca che per gli amici stranieri.

La ragazza aveva rinnovato la richiesta anche per le armi ma egli aveva opposto un netto rifiuto dicendo che non ne aveva la possibilità né la volontà.

il 13 aprile 1978
Quel giorno si era recato a Viareggio perché in cura a quell'Ospedale al Centro di Bianticamento.

Dopo aver ottenuto la ricetta ed essersi procurato i medicinali, si era intrattenuto con la Bruschi in un bar sul lungomare. Mentre si avviava a prendere un'auto per Lucca accompagnato dalla Bruschi che gli aveva detto di aver intenzione di ritornare a Roma con l'autostop, erano stati fermati dalla Polizia, portati al Commissariato, perquisiti e muniti di foglio di via da Viareggio. La Bruschi approfittando di ciò gli aveva proposto di tornare a Roma.

Con lei ma egli aveva risposto che doveva prima passa-

4

re da Lucca. Quando era stato a Roma, per adempiere all'ordine impartitogli, aveva telefonato alla Bruschi solo prima di ripartire e già aveva detto che quanto a lei stava a cuore doveva considerarsi argomento chiuso perché per molto tempo sarebbe stato irreperibile. Nei giorni successivi la Bruschi gli aveva fatto numerosi telefonate sia al Centro di via S. Giustina, sia a casa della sua fidanzata, sia presso amici. Egli aveva fatto sempre rispondere che non c'era ed aveva dovuto rispondere al telefono solo dalla casa di detti amici non potendosi sottrarre e rispondendo alla Bruschi che andasse a fare in culo, perché lo lasciasse in pace. La sera del 18 aprile scorso la Bruschi aveva telefonato in via S. Giustina e gli aveva detto che era a casa della fidanzata, anzi ciò gli era stato detto da persone con voce maschile; per verificare se era un bluff, egli aveva chiesto di parlare con la sorella della fidanzata che era effettivamente venuta all'apparecchio telefonico. Aveva accettato quindi l'appuntamento chiesto da quelle persone perché voleva che fossero lasciate in pace la fidanzata ed i suoi familiari. Si era quindi recato all'appuntamento nei pressi della casa della sua ragazza con gli amici già indicati. Non avendo visto nessuno, aveva incaricato Walter Bettin di telefonare in casa di Pa-

trizia onde accertarsi se quelle persone erano ancora là. Appreso che erano usciti e mentre con gli amici si accingeva a cercarli, aveva scorto un primo gruppo composto dalla Bruschi e da persona che poi aveva saputo chiamarsi Vocaturo. Nel farsi loro incontro il saluto del Vocaturo era stato: "Siete accavallati"? Egli sapeva che tal frase voleva intendere se erano egli e i suoi amici, armati, e conosceva il senso dell'espressione perché tipica della malavita romana, dovendosi intendere erronea la precedente attribuzione di tal modo di dire alla malavita calabrese. Il Vocaturo allargando le braccia aveva detto "Noi sì". Poi si erano avvicinati gli altri tre giovani. Si era quindi allontanato un pò con la Bruschi e con il Vocaturo, e alla sua domanda diretta a conoscere le ragioni del loro viaggio a Lucca, essi gli avevano risposto che erano venuti per fargli adempiere alle promesse fatte alla Bruschi. Gli aveva risposto che non aveva fatto alcuna promessa e che la questione doveva ritenersi chiusa e che potevano ripartire. Riunitisi con gli altri, uno degli amici della Bruschi aveva proposto di trovare un luogo più tranquillo per poter discorrere. Erano così entrati tutti nella Pizzeria. All'inizio egli con la Bruschi e il Vocaturo si erano portati al banco di mescita, gli altri si erano fer-

primo
nati al barolo a destra entrando, mentre il sacerdote
si era allontanato. Nelle pizzeria non c'erano altre
persone oltre quella che stava dietro il banco. Dopo
aver ordinato una birra per sé, la Bruschi e il Vocatu-
ro, ed aver lasciato mille lire per la consumazione,
si era avvicinato al tavolo ove erano gli altri, se-
guito dalla ragazza e dal Vocaturo. Quelli seduti
al tavolo non si erano mossi in quel frattempo.
Era quindi entrato un uomo in borghese che si era qua-
lificato per Agente di P.S. ed aveva chiesto i documenti.
Vi era stato in quel momento un po' di discussione
perché il Perrone ne era sprovvisto. Come il primo
Agente, anche il secondo era in borghese, mentre il ter-
zo era in divisa ed aveva un mitra. Ad un tratto il
primo Agente aveva cambiato atteggiamento chiedendo
di chi fossero queste, mostrando le pistole che erano
sulla panca vicino al tavolo di destra. Non aveva no-
tato nulla in quel posto in precedenza perché vi erano
seduti quei giovani che si erano alzati per estrarre
i documenti. Solo a quel punto il primo Agente aveva
estratto la pistola intimando di non muoversi.
Precisava infine che effettivamente la Bruschi quan-
do gli aveva fatto la richiesta di procurare armi,
gli aveva detto che non avevano problemi di denaro
e che potevano pagare in contanti.

Le Bruschi dichiarava a sua volta di aver conosciuto il Melonari perché compagno di cella del suo convivente che si trovava a Regina Coeli. Dopo esser uscita dal carcere aveva incontrato il Melonari due volte avendo egli la possibilità di disporre di eroina e qualche volta anche di un po' di eroina. Questo era il solo motivo per cui aveva incontrato il Melonari e per cui era anche venuta a Lucca. Non aveva mai parlato né di armi né di rifugi per compagni, l'unico suo problema era quello di procurarsi centomila lire al giorno per la droga. Si trovava nella Pizzeria con il Melonari solo per questo motivo e anche perché il Melonari doveva ritornare a Roma. Non aveva mai visto prima gli altri quattro imputati, li aveva visti per la prima volta quella sera in Pizzeria avendole ^{così} rivolto la parola perché anche loro di Roma, ed una anzi doveva aver dato il suo numero di telefono a Roma. A Viareggio mentre era con il Melonari era stata fermata dalla Polizia che l'aveva perquisita ma non l'aveva trovata in possesso di stupefacenti. Faceva presente di esser venuta a Lucca con l'auto stop, in Questura era stata perquisita mettendo quanto trovato su di lei e sugli altri imputati alla rinfusa su un tavolo sì che probabilmente le era stato attribuito un biglietto ferroviario che non era

SUO.

Il Vocaturo dopo aver confermato quanto già dichiarato e in particolare di conoscere solo Cuello, Castro e Pagnera ma con il solo nome di Luca, dichiarava che erano entrati nella pizzeria per mangiar qualche cosa, avendo fatto il viaggio a Lucca per ragioni turistiche e perché essendo studente di architettura voleva conoscere detta città dal punto di vista architettonico. Denunciava la montatura fatta ai loro danni da quando erano stati arrestati in pizzeria: in un primo momento erano stati accusati di spaccio di droga tanto che egli era stato spogliato per vedere se aveva anche nell'anno scascati stupefacenti; poi era stato gettato a terra e pestato da un Commissario con i baffi. Risultate infondata l'accusa relativa alla droga e avendo detto il suo pensiero nei confronti degli spacciatori che con la droga uccidevano i compagni, gli era stata rivolta l'accusa di detenzione di armi apprendendo solo allora perché erano stati arrestati in pizzeria. Essendo sua abitudine gettare il biglietto ferroviario appena uscito dalla Stazione, nessun biglietto di viaggio poteva essergli stato trovato addosso. Dopo la perquisizione in Questura, tutto era stato messo alla rinfusa su un tavolo tanto che per trovare la sua patente gli era stata fatta espressa domanda non essendo possibile trovarne il titolare. Anche il trattamento in carcere aveva

evidente fini persecutori tanto che i difensori non erano stati avvisati dai giornali aveva appreso che erano stati considerati banda armata e che il Prefetto si era permesso di preparare gli agenti per un riconoscimento (con premio) per i delinquenti. Quanto alle circostanze in cui era stato arrestato, precisava che si trovava presso uno scaffale vicino al banco intento a bere una birra, si era sentito toccare su una spalla, da uno che aveva poi saputo essere della P.S., la borghese. Egli si era girato e quegli gli aveva intimato di alzare le mani e di presentare i documenti; dopo aver estratto i documenti e dopo la perquisizione fatta a tutti, due suoi amici erano stati portati via ammanettati. Dopo circa dieci minuti erano stati ammanettati anche lui e il Cuello e portati in Questura. A Lucca non conosce nessuna e dovevano ancora decidere, ^{quella via} lui ed i suoi amici, se fermarsi e proseguire per Firenze. Al momento in cui era entrata la Polizia nella Pizzeria egli era seduto sulle sgabelle poste sul margine estremo destro di chi guarda la fotografia a foglio 132, al centro era il Cuello ed a sinistra il Melonari. Quando era entrato nella pizzeria, qualche secondo dopo gli altri perché si era fermato a fare un bisogno, c'erano solo i suoi amici, la donna ed il Melonari.

A sua volta il Taghera dichiarava che, arrivato a Lucca alle ore 9 di sera con il Vocaturò, il Cuello e il Castro con il treno, avevano fatto un giro per la città. Ha ammesso di aver avuto in tasca due biglietti ferroviari da Pisa a Lucca. Usciti fuori dalle Mura avevano cercato un posto ove mangiare qualcosa ed erano entrati in pizzeria. Nei primi tavoli vicino alla porta vi erano delle persone sedute per cui essi si erano posti al secondo tavolo ed avevano ordinato delle birre. Il Vocaturò entrato qualche secondo dopo si era diretto al banco. Al tavolo erano poi rimasti lui stesso e il Castro, mentre il Cuello era andato vicino al Vocaturò. Aveva sentito una ragazza alle sue spalle parlare con accento romano e giratosi l'aveva vista insieme a tre ragazzi. Si erano messi a "discorrere" e poiché erano anche loro di Roma si era fatto dare dalla ragazza il suo numero di telefono per risentirli a Roma. Era quindi entrato un Agente in borghese con un altro in divisa armato di rivoltella ed un altro ancora armato di mitra. Lo avevano fatto alzare, gli avevano chiesto i documenti e lo avevano perquisito. Ad un tratto si era sentito spingere verso l'uscita e si era trovato ammanettato insieme al Castro. Portati in Questura e perquisiti tutto ciò che era stato trovato loro addosso era stato messo su un uni-

co tavolo. Precisava che in pizzeria si era seduto al secondo tavolo a destra nell'angolo verso il muro, con le spalle voltate alla porta, il Castro era di fronte a lui, Cuello sulla sedia e la Bruschi era sul sedile annesso alla sua stessa panca, con il viso verso la porta ed al suo stesso tavolo aveva tre persone.

Il ^{Cuello} ~~Castro~~ invitato a richiesta del P.M. ad indicare le sue generalità, ripeteva di chiamarsi Cuello Luis José nato a Huesca ecc. come indicato in epigrafe. Il P.M. a questo punto contestava allo stesso che il documento di identità da lui esibito era falso, chiedeva che ~~il documento~~ venisse acquisita la nota informativa dell'Interpol e che si procedesse nel giudizio a sensi dell'art. 81 C.P.P. considerando il Cuello "sedicente". Il Presidente disponeva procedersi contro il sedicente Cuello.

Questi rispondendo alle accuse confermava quanto già dichiarato, ribadendo di esser venuto a Lucca con tre amici e di aver visto nella pizzeria una ragazza che non conosceva. Nulla sapeva delle armi. Al momento dell'ingresso della Polizia egli in relazione alla fotografia n. 6 a carte 134 stava seduto al secondo tavolo a destra, nella sedia corrispondente al capotavola, poi si era alzato ed aveva raggiunto il Vocature seduto su di uno sgabello. Stava chiaccherando

6

quando una persona in abito civile gli aveva chiesto i documenti.

Il Castro Reyes dichiarava di esser venuto a Lucca con amici in treno, e che, al momento in cui era entrata in pizzeria la Polizia, era sedute al secondo tavolo a destra sulla panca con il viso rivolto verso la porta.

In sede testimoniale gli Agenti di P.S. che avevano preceduto all'arresto dei primi cinque imputati dichiaravano che per primo nella pizzeria era entrato ^{l'exente} Petrella in borghese. Tanto l'Agente Ambrosio quanto l'Appuntato Petrella dichiaravano che mentre erano sull'auto di pattuglia avevano sentito via radio l'ordine dell'Ufficiale di servizi di recarsi in via Castracchi dove c'erano dei giovani che spacciavano droga, in aiuto ad altri colleghi. Essi precisavano che al momento del loro ingresso nel locale erano solo gli imputati ^e due amici del Melonari oltre ai due fratelli gestori dell'esercizio. Avevano visto il Vocaturo e il Chello nei pressi degli sgabelli accanto alla mensola posti alla destra del banco di nascita. Sulla prima panca a destra, accanto al primo tavolo, erano seduti il Castro e il De Marco-Paghera, non ben precisa la posizione del Melonari e della Bruschi. L'Agente Ambrosio aveva notato le pistole

quando il De Marco-Paghera ed il Castro si erano alzati per mostrare i documenti, mentre il secondo Agente era intento ad esaminare i documenti. Dopo di che avevano deciso di perquisire tutti di presente. Solo dopo che una vettura di servizio aveva portato via i primi due arrestati, era entrata in pizzeria in aiuto dello stesso Agente Ambrosio anche il collega che era rimasto alle macchine armate di mitra.

I due Agenti predetti precisavano che la perquisizione in pizzeria era stata soltanto sommaria.

Il Maresciallo Remagnoli deponendo a sua volta come teste, confermava di aver trovato nelle tasche del sedicente Di Marco 10 cartucce, calibro 7,65 e nelle tasche del Castro 11 cartucce dello stesso calibro.

Egli per il più a richiesta dell'imputato Paghera precisava che questi mentre era ammanettato con il Castro spontaneamente aveva dichiarato che, anzi aveva estratto spontaneamente dalla tasca destra le cartucce, così come aveva poi fatto il Castro. Lo stesso teste dichiarava che man mano che estraeva oggetti dai vestiti degli imputati Paghera e Castro li metteva in un pacchetto sopra al quale spillava un foglietto con il nome del perquisito. Egli stesso aveva estratto dal portafoglio del Di Marco-Paghera un biglietto ferroviario. La perquisizione sulla Bruschi era sta-

ta fatta dall'assistente sig. na Landini. Infine precisava che i proiettili che aveva il Castro erano nella tasca posteriore destra dei pantaloni e che l'imputato pur essendo ammanettato al polso destro, fecendosi seguire dalla mano sinistra del Pagnara cui era congiunto, aveva estratto i proiettili stessi dicendo che tanto gli sarebbero stati comunque trovati. *1128*

Il Complesso Arpaia, deponendo come teste, dichiarava che aveva effettuato personalmente ^{le perquisizioni delle} l'imputato e aveva assistito alla perquisizione della Bruschi fatta dall'assistente Landini. In precedenza aveva fatto tirar fuori dalle tasche della Bruschi tutto quanto vi era contenuto e nel far ciò era stato estratto anche il biglietto ferroviario. A questo punto il P.M. dava in visione ^{tre} i biglietti ferroviari sequestrati di cui il Presidente disponeva venisse allegata formale fotocopia. Il teste Arpaia aggiungeva che il biglietto trovato addosso alla Bruschi si trovava in una delle due tasche del giubbotto che la donna indossava.

Il teste Paganelli Giovanni, contitolare dell'esercizio di pizzeria "Le Mura", dopo aver confermato quanto già dichiarato in precedenza, ~~ha~~ ribadito di aver notato dopo l'ingresso nel locale degli Agenti, che uno dei giovani fermi presso il banco di mescita

aveva fatto il gesto di pagare e in tal modo aveva
deposto sul banco un caricatore e dei proiettili.

Il fratello del precedente teste, Paganelli Moreno,

a sua volta deponendo dichiarava che al momento in
cui i giovani, oggi imputati, erano entrati nel lo-

cale, in esso erano altri clienti da lui conosciuti
come abituali frequentatori, anche se di essi non

era in grado di indicare i nominativi. Confermava

che cinque dei giovani che erano entrati allora si

erano fermati al tavolino in fondo presso l'uscita,

mentre altri due erano venuti al banco; non ricorda-

va invece dove era la ragazza. Usciti subito dopo i

clienti abituali di cui sopra, era entrata la Polizia

che aveva intimato di alzare le mani e mostrare i

documenti. Mentre erano intenti a tal controllo,

aveva sentito uno degli Agenti chiedere di chi fosse-

ro quelle pistole. Poco prima o poco dopo, aveva vi-

sto anche lui uno dei giovani porre sul banco un ca-

ricatore e dei proiettili. Confermava che il giorno

successivo vuotando gli scaffali aveva trovato una

copie del Messaggero di Roma che aveva consegnato in

Questura.

Il P.M. a questo punto chiedeva che della parte

della
superiore ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ prima pagina, lato

destro, di quel giornale venisse fatta fotocopia da

allegare agli atti, il Tribunale si riservava di deci-

dere in proposito.

Deponeva quindi come teste Bettin Walter che confermava quanto già dichiarato. Egli precisava che la sera del 18 aprile dopo la telefonata della Renata (Bruschi) al Centro di via S. Giustina, egli aveva accompagnato il Melonari con il Perrone e Don Bruno Fredesi che guidava la sua auto, alla casa della fidanzata del Melonari stesso. Egli stesso a mezzo telefono aveva accertato che la Renata non fosse più in casa della ragazza del Melonari. Ricalati in macchina per cercare la Bruschi e gli altri, egli aveva visto la Bruschi stessa con altri due giovani, e mentre si avvicinava, con gli altri, aveva notato aprirsi ai tre, altri due. Ricordava di esser rimasto stupito di veder tante persone insieme. Il Melonari si era allontanato un po' con la ragazza ed un altro giovane, che aveva un impermeabile chiaro. Non aveva fatto attenzione ai discorsi che il suo amico Perrone aveva fatto con gli altri tre. Erano poi andati tutti in Pizzeria per parlare più tranquillamente. Il sacerdote invece con una scusa si era allontanato. Nella pizzeria egli, il Perrone e altre tre si erano seduti ad un tavolo sulla destra e poco dopo erano entrati anche il Melonari, la ragazza e l'altro giovane. Nella pizzeria non vi erano altri clienti. Il Melo-

nari, la ragazza e l'altro giovane, che seppe chiamar-
si Vocaturo, si erano avvicinati al banco.

Ad esplicita domanda confermava che mentre erano enco-

re sulla circonvallazione uno dei giovani rimasti

con lui, il Perrone e Don Bruno aveva chiesto se es-

si erano accavallati e che egli aveva compreso che

volleva sapere se erano armati, ma non sapeva se la

espressione fosse esatta. Il giorno successivo parlan-

do del fatto, il Perrone gli aveva confermato che i

giovani in quel frangente avevano chiesto se erano

armati. Comunque quando era stata fatta quella domanda

era presente anche Don Bruno.

Mentre discorrevano seduti al tavolo della pizze-

ria, uno dei giovani aveva detto che Sergio (Melonari)

non poteva tirarsi dietro così facilmente. In proposi-

to il giorno successivo, parlando del fatto con Don

Sergio (Melonari)

aveva detto che questi gli aveva detto che uno dei giovani

aveva detto che voleva che

egli facesse in base a in Lucca per un affare non

meglio precisato; precisava che non sapeva se l'affa-

re doveva essere su Lucca.

Al momento in cui era entrata la Polizia, che

aveva chiesto i documenti, i due giovani seduti davan-

ti a lui si erano alzati, avevano presentato i docu-

menti e si erano spostati in altri punti del locale.

Quando l'Agente aveva visto le due pistole sulle panca al di là del tavolo ove egli era seduto, i due giovani già seduti su quella panca stessa, erano venuti via da quel posto e si trovavano un po' più in là.

Il sacerdote don Bruno Fediani, depone come teste, confermava quanto già dichiarato in precedenza in particolare per quanto concerneva le telefonate fatte quella sera dalla Renata (Bruschi), la decisione del Melonari di andare a casa della fidanzata per convincere la Bruschi a lasciarla in pace, e la decisione presa da lui e da altri due giovani di accompagnare il Melonari. Dopo aver visto e incontrato la Bruschi con altri quattro giovani, la ragazza si era allontanata un po' con il Melonari ed un altro giovane. Uno dei giovani rimasto vicino a lui e agli altri due ragazzi del Centro, a domanda di uno di questi ultimi su cosa fossero venuti a fare a Lucca, aveva risposto che Sergio (Melonari) aveva chiesto della roba che ora rifiutava di prendere. Non aveva inteso la domanda se essi fossero accavalcati. Dopo essersi allontanato, era tornato al Centro aveva deciso di far fare alla Elena Diana, altra ragazza del Centro, una telefonata anonima alla Polizia per farla intervenire; dopo circa quindici o venti minuti aveva fatto fare altra telefonata sul corso della quale era intervenuto personal-

mente dichiarando la sua identità.

La teste Elena Diana, a sua volta, dichiarava che negli ultimi tempi il Melonari aveva ricevuto numerose telefonate della Renata, ed aveva arguito dalle risposte di lui che egli voleva distaccarsene rispondendo alla stessa di non telefonare più. Dal Melonari aveva appreso che la Renata alcuni giorni prima del fatto di causa era venuta a Lucca e aveva dormito in casa della fidanzata del Melonari. La sera del fatto la Renata aveva fatto tre telefonate al Melonari non aveva voluto rispondere, si che telefonò oltre a lei avevano parlato altri due ragazzi. Avendo detto la Renata che era a casa della fidanzata del Melonari, essa d'accordo con il Melonari aveva telefonato alla fidanzata di questa ed aveva scoperto che la Bruschi non era né era stata là. Nella seconda telefonata la Bruschi aveva ripetuto di essere a casa della Patrizia Martinelli, fidanzata del Melonari, ed a conferma era venuta al telefono la sorella della Patrizia, sempre al telefono, il Melonari parlò anche con un uomo, almeno così egli le aveva detto. Appreso dalla conversazione con la sorella di Patrizia che in casa loro c'era la Renata c'erano anche dei giovani, la teste, su richiesta del Melonari, le aveva detto di mandarli via. Subito dopo Melonari, Parrone e Bettin erano partiti

8

con il sacerdote. A distanza di pochi minuti la Renata aveva telefonato nuovamente per far sapere che erano usciti dalla casa di Patrizia e voleva sapere dove poteva incontrare il Melonari, al che la teste aveva risposto che la cercasse nei pressi della casa della ragazza ove si erano recati. Quando don Bruno era tornato, le aveva detto che la situazione era grave e che era meglio telefonare alla Polizia, ma non aveva fatto nessun cenno alle armi. La telefonata per suggerimento di don Bruno era stata fatta da lei indicando la presenza di persone sospette nella pizzeria. La seconda telefonata, fatta circa mezzora dopo, aveva chiesto notizie, quindi, don Bruno aveva preso l'apparecchio ed aveva detto chi era, ed aveva così appreso che le persone sospette erano state prese. Non era in grado di precisare se nella prima telefonata aveva parlato di droga.

Martinelli Patrizia, fidanzata di Melonari Sergio, vedeppe come teste dichiarava che il fidanzato che aveva conosciuto all'inizio dell'anno in corso, le aveva parlato spesso della Renata, come di una ragazza che dedita alla droga con la quale si trovava a Roma ove si recava di tanto in tanto, e che le aiutava a trovare droga. Non le aveva mai fatto alcun cenno a discorsi di natura politica o cospirativa fatti con

la Renata. Il pomeriggio del 13 aprile la Renata, che aveva telefonato chiedendo di Sergio e annunziandole che partiva per Lucca: non poteva dire se il suo numero di telefono fosse stato dato alla Braschi da Sergio o dal Centro di via S. Giustina. Saputo il fatto, il Melonari le aveva detto di strappare il telefono per non esser stato notato. Preciseva tuttavia che la Renata conosceva anche l'indirizzo della sua abitazione perché lo aveva chiesto ad una sua amica alla quale la Renata aveva telefonato. Dalla telefonata fra il Sergio e la Renata si era resa conto che i loro rapporti erano tesi: infatti il Sergio diceva alla ragazza di lasciarlo perdere, di troncare, di rompere il rapporto d'amici-zia. La teste precisava di non aver mai chiesto al fidanzato perché egli volesse rompere con la Renata. La notte del 13 aprile alle ore 1,30 la Renata era venuta direttamente a casa della teste che l'aveva ricevuto e accordato ospitalità per la notte. La mattina successiva Sergio era passato da casa sua, aveva preso con sé la Renata e se ne era andato a Viareggio con lei; le aveva poi raccontato che a Viareggio era stato fermato dalla Polizia insieme alla Renata. La teste tuttavia non gli aveva mai chiesto cosa fosse venuta a fare a Lucca la ragazza.

Fra il 13 e il 18 aprile la Renata aveva fatto

numerose telefonate, anche in casa di amici, certi Stefani, ed in questa circostanza, in particolare, il Sergio aveva risposto alla ragazza di lasciarlo in pace, di farla finita.

La sera del 18 aprile verso le ore 10,30, quando era già a letto e dormiva da un po', era entrata in camera sua la sorella comunicandole che in casa c'era la Renata con altre quattro persone. Aveva fatto rispondere che dormiva e che lasciassero in pace. Non aveva avuto così modo di vedere né la ragazza né gli altri. Più tardi aveva sentito suonare il telefono ed aveva appreso che era il Perrone che voleva sapere se quelle persone erano uscite.

Infine deponeva come teste anche la sorella della fidanzata del Melonari a nome Martinelli Elisabetta che confermava di aver conosciuto la Renata Bruschi una sera che era venuta a dormire in casa sua, in un letto, disponibile. Non sapeva per quale motivo quella fosse venuta a Lucca quel giorno, ricordava solo che era arrivata in casa loro la notte molto tardi. Successivamente la Renata aveva cercato Sergio al telefono in casa loro almeno due volte e il Sergio aveva fatto rispondere di non essere in casa.

La sera del 18 aprile ha dichiarato testualmente la suddetta teste prima che la Renata e gli altri arri-

vassero, non ho ricevuto telefonate né da Sergio né dai suoi amici. Verso le 11 e 11,30 suonarono alla porta, io stavo guardando un film alla televisione con i miei genitori. Aprii con lo scatto il portone e venni su Renata con due persone, le mi chiese se c'era Sergio, risposi di no. Mi chiesero se potevo entrare un attimo in casa, perché aspettava altre due persone che dovevano scendere dalla macchina, così almeno mi pare di ricordare. ~~Ma non feci entrare,~~ poi arrivarono le altre due persone. Mi chiesero di nuovo di Sergio, mi pare, sia la Renata che gli altri ed io risposi che era partito per Roma. A questo punto mi dissero che non sapevano dove andare a dar retta, mi chiesero se potevano rimanere a casa nostra; risposi che non era possibile, sia perché non avevo posto sia perché mia madre non ne voleva sapere ed A.d.r. Mia madre si affacciò per vedere chi erano quelle persone. Io ovviamente, nel rispondere, così, avevo anticipato quello che sapevo essere il pensiero di mia madre. Infatti mia madre mi aveva chiamato nell'altra stanza e mi aveva invitato ad allontanare quelle persone.

Ad.r. Fecero una telefonata da casa mia. La Renata con altri due scesero, mentre gli altri due restarono in casa mia per telefonare ad un ragazzo di Lucca che cono-

9

scavano. Poi tornò lei sola e appresi che avevano rinvenuto
intracciato Sergio. Al telefono Sergio promise di venire,
ma passava il tempo e non si vedeva arrivare; li invi-
tai io stessa allora a telefonare a Sergio e la Renata
fece di nuovo la telefonata e le dissero che Sergio era
già venuto via, allora uscirono.

A.D.R. Io parlai con Elena del Centro che voleva sapere
conferma che quei giovani stavano in casa mia".

Dopo la chiusura del dibattimento il procedimento
era rinviato all'udienza del 24 maggio 1978 per la di-
scussione.

All'udienza odierna, presenti tutti gli imputati
con i rispettivi difensori nonché il già nominato in-
terprete, il Pubblico Ministero ^{ha} concluso come ripor-
tato a verbale, ed i difensori ^{hanno} precisato le conclu-
sioni nel verbale stesso menzionate.

Dopo essersi ritirato in Camera di consiglio, il
Tribunale ha dato lettura del dispositivo più avanti
riportato per i motivi che seguono.

La penale responsabilità degli imputati Vocaturo
Pasquale, Paghiera Enrico, Castro Reyes Ernesto Fernando,
Cusello Luis José e Bruschi Renata non può esser posta
in dubbio, almeno per quanto concerne i reati oggetto
del presente giudizio.

In tal senso costituiscono prove incontestabili

le deposizioni testimoniali degli Agenti, dei ^oGradati, ^o e dei Funzionari di Pubblica Sicurezza ⁱⁿ hanno proceduto all'arresto dei predetti, al sequestro delle armi e delle munizioni menzionate in rubrica ed alle perquisizioni personali degli imputati stessi.

Prima ancora di esaminare in dettaglio il complesso delle altre prove fornite da tutti gli altri testi ascussi, va rilevato che nessun'ombra di dubbio può sorgere sull'autenticità degli accertamenti effettuati dagli appartenenti alla P.S. Il tentativo dello imputato Vocaturo, in parte condiviso dal Reghera, di attribuire alla Polizia una vera e propria opera di provocazione mediante un'accurata messinscena, con accuse false e addirittura precostituite e mediate veri e propri pestaggi di tutti o di almeno qualcuno degli imputati, è miseramente fallito e non ha mai goduto neppure di un minimo di credibilità. Se veramente il Vocaturo, o qualche altro fosse stato oggetto di percosse e tanto più di pestaggi da parte di qualche membro della Polizia dopo il di lui arresto, non si potrebbe comprendere perché ciò sia stato detto solo all'udienza dibattimentale e non sia stato denunziato quanto meno il giorno successivo all'arresto: in occasione dell'interrogatorio degli imputati da parte del Pubblico Ministero, a meno che non si voglia

giungere ad accusare anche quest'ultima di connivenza nel " pestaggio" e nella messa in scena, il che ovviamente è sembrato eccessivo agli stessi imputati.

Dal resto dalle stesse verbali di interrogatorio degli arrestati ad opera del S. Procuratore della Repubblica effettuate il giorno 19 aprile 1978 e poche ore dall'arresto, si apprende che al termine dell'esame oggettivo degli imputati ~~è stato~~ è stato sottoposto ad ispezione corporale nessuna migliore documentazione per gli imputati di far constatare gli esiti della violenza fisica subita. Nessuna indicazione ^{unica} emerge dai verbali di una qualsiasi dichiarazione in questo senso, pur essendo il Magistrato Inquirente dettagliatamente occupato di tutte le possibili cicatrici o ferite rinvenute sul corpo dei prevenuti.

Rigettato tal maldestro tentativo di assumere le vesti dei perseguitati politici, gli imputati hanno più a lungo insistito nell'intento di accreditare la loro più assoluta innocenza dichiarandosi per la più gran parte ^{simpatizzanti} ~~amatori~~ turisti e studiosi della struttura architettonica della città di Bacc. Ma nei discorsi curati ed giustificare come sia possibile conoscere tal struttura visitando una città nelle ore notturne, giungendo dopo le ore 21 e 22 quando per lo più il stato della notte nasconde e vela ciò che

invero uno studioso di tal fatto per lo più vuol esaminare attentamente e in piena luce.

Con ancora maggior tenacia i primi cinque imputati hanno tentato di dare ad intendere ^{di} essere amici fra loro il Vecatore, il Paghera, il Castro e il Guello, ma di non aver mai conosciuto prima dell'incontro in pizzeria la Bruschi, e quest'ultima ovviamente gli altri. E' comprensibile che con tale asserzione essi tutti speravano di non trovarsi coinvolti reciprocamente, la donna, nella detenzione e porto delle armi trovate se non sulla persona, nei pressi dei luoghi in cui avevano sostato i quattro giovani, e questi a loro volta nella ambigua relazione non occultabile fra la ragazza e il Melonari.

Ma anche questo espediente è stato frantumato non solo dalle dichiarazioni del Melonari, e dal rinvenimento sulla persona della Bruschi e del Paghera di biglietti ferroviari della tratta Pisa-Lucca della serie stessa dell'arresto con numeri consecutivi e interposti a dimostrazione che erano stati staccati l'una successivamente all'altro o agli altri: sono le precise e categoriche deposizioni dei testi Bettino, don Bruno Fediani e Martignelli Elisabetta che attestano come la Bruschi quella sera si trovasse ben prima di entrare in pizzeria in compagnia con il Voca.

10

turo, il Paghera, il Cuello e il Castro. Se anche fosse possibile dubitare dei primi due — ma del sacerdote tutto si può pensare ^{fuorché} della sua sincera preoccupazione di dare una mano a sbandati di ogni provenienza — a cagione dei rapporti di amicizia e di cristiana sollecitudine che li uniscono al Melonari, un dubbio di tal genere non può neppure affacciarsi di fronte alla deposizione precisa, serena, dettagliata ~~per~~ ^{per} priva di ogni inutile arricchimento fatta dalla Martirelli Elisabetta ~~che~~ ^{che} ~~insisteva~~ ^{insisteva} ~~in~~ ⁱⁿ ~~attribuire~~ ^{attribuire} ~~accpi~~ ^{accpi} di varie natura alle dichiarazioni di questo o quel teste si sono arrestati di fronte al racconto di questa giovane: la verità di quanto da lei depresso non ha potuto ~~esser~~ ^{esser} ~~misconosciu-~~ ^{misconosciu-} ~~ta~~ ^{ta} o ~~frantesa~~ ^{frantesa} neppure ipoteticamente: essa è stata teste oculare della presenza in casa sua, la sera del fatto della Bruschi in compagnia degli altri quattro giovani e dei tentativi di tutti cinque di mettersi in qualche modo in contatto con il Melonari e di ottenere dalla teste stessa ospitalità per la notte.

Su tal punto pertanto si può affermare ~~dimostrate~~ ^{dimostrate} la tesi dell'accusa per un complesso di argomenti circostanziati di varia provenienza e senza alcun elemento di prova contraria.

Per di più il fatto che i quattro giovani Vocaturo,

Faghera, Cuello e Castro, - abbiano così tanto insistito nel tentativo di dimostrare l'assenza di qualunque rapporto con la Bruschi, e quindi indirettamente con il Melonari, non può non far sorgere il quesito della ragione di tale asserzione così contraria a tanti univoci e convergenti elementi di prova della loro appartenenza ad un unico gruppo. Se infatti essi fossero stati del tutto estranei alla detenzione delle pistole e delle munizioni per cui si procede, ~~avrebbe~~ ~~avrebbero~~ non avrebbero avuto alcuna necessità per respingere accuse infondate di negare la loro conoscenza ed amicizia con la Bruschi e tanto meno di aver fatto il viaggio da Roma a Lucca con la stessa. Nonostante tutto quanto accaduto in quegli stessi giorni, un viaggio di puro svago fra giovani amici non sarebbe stato che un evento di ordinaria amministrazione non potendo di per sé esser fonte di sospetto di tenebrose congetture. L'aver invece negato proprio ciò che tanti erano in grado ormai di attestare, dimostra che essi ben sapevano che forse ancor più delle armi, la loro amicizia con la Bruschi, e il fatto di esser venuti con lei a Lucca a prender contatto con il Melonari, poteva costituire prova di aver in comune ben più di alcune pistole.

Ma miglior fortuna ha avuto il tentativo di dimostrarci

ra che nessuno conosca la vera identità del Paghera e la sua condizione di evaso. Né il Vocaturo, né il Castro o il Cuello e tanto meno la Bruschi hanno dimostrato sorpresa e risentimento per esser stati, per così dire, ingannati sulla vera identità del predetto e sul pericolo che il mostrarsi e il viaggiare in sua compagnia aveva comportato per tutti gli altri. Anche senza ricorrere alle dichiarazioni fatte prima di conoscere la vera identità e condizione del Paghera, dal Melonari, si può dire acquisita, proprio in virtù di tal comportamento comune, la dimostrazione che tutti gli altri quattro — Bruschi compresa — erano pienamente consapevoli che con loro si trovava un condannato a pena detentiva evaso e per di più deciso a non farsi catturare tanto facilmente.

Ed a questo punto va preso in considerazione anche il tentativo fatto più o meno apertamente da alcune di attribuire al Melonari stesso ed ai suoi amici la messa in scena del ritrovamento delle armi, in modo che esse venissero chiaramente attribuite al gruppo "dei Romani". Il tentativo di accreditare l'etichetta di "fascista" noto negli ambienti romani per i suoi precedenti trascorsi di extra parlamentare di destra non è riuscito, ma su di esso è stato da alcuni difensori anche troppo apertamente insinuato il sospetto

che tale passata esperienza del "delonari" sia al fondamento di tutta la vicenda.

Nessuna notizia certa in tal senso è stata raccolta si che su di ciò nulla può esser detto con un minimo di serietà sta il fatto che anche se ciò, rispondesse al vero, non per questo si può dire affiorante il dubbio che armi e munizioni siano state collocate, dove la Polizia le trovò, ad opera del giovane drogato romano e dei suoi amici, o tanto meno del sacerdote che li assisteva.

Preteso che le armi e in particolare le pistole trovate sul sedile a fianco del primo tavolo a destra di chi entra nella pizzeria, non potevano esserci prima che vi si sedessero il Castro e il Paghera perché se così fosse stato costoro, e l'ultimo in particolare, non avrebbe potuto non vederle e non allarmarsene facendo rilevare la presenza delle stesse prima che essi vi prendessero posto; è chiaro che quelle pistole non possono esser state collocate in quel posto dai gestori del locale: sia perché gli stessi due imputati su citati non avrebbero potuto non avvedersene, sia perché per affermazione comune a tutti gli imputati ed ai testi presenti, uno dei due fratelli rimase quasi fino alla fine della vicenda in cucina e retrobottega, che dir si voglia, e l'altro si

11

avvicinò al tavolo presso il quale erano Paghera, Castro e gli altri, solo per ricevere gli ordini e servire le consumazioni.

Nè è possibile che la collocazione delle armi possa esser stata operata dai due amici del Melonari che sedevano sul sedile di fronte ai due imputati su menzionati perché per compiere un'operazione del genere Battino e Perrone avrebbero dovuto esser dei giocolieri e degli ipnotizzatori o maghi, capaci cioè di distrarre l'attenzione di Paghera e Castro fino a metter^avi fianco di costoro delle pistole senza che essi se ne avvedessero.

Ancor meno credibile^è che ciò sia riuscito al Melonari che se un prime tempo era rimasto vicino al banco e presso gli sgabelli alti che vi si trovano, in un secondo tempo si era effettivamente avvicinato al tavolo ove Paghera, Castro e gli altri erano seduti, ma non è neppure certo che si sia seduto e comunque anche per lui si sarebbe profilata l'estrema difficoltà, ~~non~~ non impossibilità, di porre quelle armi così dappresso ai due imputati di cui ci si occupa da richiamare inevitabilmente la loro curiosità ed attenzione.

Scartata la possibilità che quindi quelle pistole siano state piazzate su quel sedile dal Melonari e dai

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sui amici, per poter mettere in dubbio, anche solo ipoteticamente che una tal impresa sia stata effettuata dagli Agenti intervenuti, bisogna necessariamente coinvolgere nel tenbroso piano proprio il buon don Bruno Frediani. E' questi infatti che afferma di aver fatto intervenire nella pizzeria Le Polizie mediante una telefonata anonima fatta fare dalla giovane Elena Diana; ed è comprensibile che fatto quanto era stato fatto e detto quella sera per telefono e in sua presenza avessero grandemente preoccupato il sacerdote, che giustamente temeva di veder il Melonari nuovamente intrappolato da spacciatori di droga o da simili. La telefonata del sacerdote trova pieno riscontro nell'affermazione dei primi due Agenti intervenuti che avevano percepito via radio l'ordine dell'Ufficiale di servizio che invitava la pattuglia della Valente a recarsi alla pizzeria Le Mura perché vi erano giovani che spacciavano droga. Nell'ipotesi peregrina che le armi di cui ci si occupa fossero state collocate in quel determinato posto più da parte della Polizia per creare prove inconfutabili a danno dei giovani oggi imputati, bisognerebbe dunque affermare, tra le altre cose, che il piano diabolico avesse tra i suoi traslatori anche Don Frediani, e non anche la Elena Diana autrice materiale della telefonata ano-

da cui prese invece l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Ma proseguendo in tal senso non si dovrebbe escludere
la compartecipazione alla trama dei giovani amici del
Melonari, e questo stesso, e così proseguendo della
fidanzata di lui e della sorella di quest'ultima tut-
ti coloro che in qualche modo ebbero ad avere una par-
te pur piccola nella vicenda quindi altri non sareb-
bero che spietati congiuratori ai danni dei cinque
giovani romani e da Roma provenienti, tra i quali
tutti pienamente innocenti, si trovavano per pura
combinazione un evaso ed uno straniero della cui i-
dentità precisa non si hanno elementi certi, mentre
è certo che il documento da lui esibito non può esser
stato autenticamente rilasciato dalla Municipalità
cui è attribuito, secondo quanto afferma la nota del-
l'Interpol prodotta in giudizio dal P.M.

Nè tutto ciò riuscirebbe comunque a dimostrare come
materialmente potrebbe esser avvenuto il collocamento
delle due pistole sulla panca in cui fino all'ultimo
momento erano seduti Paghera e Castro. Bisognerebbe
quanto meno dimostrare che l'Agente Ambrosio pur nella
ristrettezza di spazio che la Pizzeria offriva era riusci-
to ad occultare le due pistole e con abile gioco di
prestigio farle comparire sulla panca ove i due erano
stati fino all'ultimo seduti, senza che né costoro né

alcuno degli altri si accorgesse minimamente della manovra. Altrettanto dovrebbe valere per le due pistole in un secondo momento trovate nel cestino nei pressi dello sgabello o degli sgabelli all'americana posti vicini alla mensola per le consumazioni, ove per l'ora stessa ammissione erano stati fino all'ultimo il Vocaturo e il Cuello, e forse lo stesso Melonari. E per accettar ciò si dovrebbe anche ^{sostenere} ~~affermare~~ che l'affermazione dei due fratelli Paganelli, gestori del locale, ^{i quali} dichiararono di aver visto uno dei giovani far il gesto di pagare e così facendo gettare sul banco una caricatore e dei proiettili della pistola Pioneer rinvenuta sul sedile presso il primo tavolo di destra entrando, era dovuta a compiacenza e soggezione nei confronti della Polizia, sì che anche essi dovrebbero far parte del piano ordito ai danni degli odierni primi cinque imputati.

La complessità della congiuntura, l'estensione dell'accordo tramato e realizzato ai danni di costoro a tutti i vari compartecipi della vicenda e la perfetta capacità di realizzarlo, senza che neppure un elemento di prova contraria sia riuscito ad emergere, sarebbero già argomenti sufficienti per far ritenere del tutto cervellotica tale macchinazione. Ma se si pensa che il tutto sarebbe stato architettato al solo

12

fine di giustificare l'arresto di un evaso e di coloro che trovandosi con lui da tempo ben potevano esser accusati, senza altre aggiunte artificiose, di favorirne la sottrazione alla carcerazione, si ha la dimostrazione della assurda sproporzione tra i mezzi architettati e il fine che con essi si sarebbe voluto conseguire. E non basta: la difficoltà e complessità delle investigazioni ancora in corso per accertare il vero scopo dell'azione che gli odierni imputati avrebbero avuto in animo di compiere, non si concilia in alcun modo con la tesi della preesistenza del ritrovamento delle armi da parte degli Organi di Polizia al fine di addossarne la responsabilità agli odierni imputati.

In qualunque modo si voglia esaminare la vicenda e per quanti sforzi si facciano al fine di verificare se in definitiva le congetture degli imputati abbiano un qualche minimo fondamento, si finisce pur sempre con lo scontrarsi con l'unica ^{ca} realtà veramente e pienamente dimostrata: la loro piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla detenzione e porto abusive delle armi di cui ci si occupa.

Sul punto specifico della scoperta delle due pistole sul sedile in cui erano stati fino ad allora seduti il Paghera e il Castro, la Guardia Ambrosio è stata

recisa: "Mentre il mio collega verificava i documenti di tutti i presenti io nati le pistole sulla panca ove erano seduti il Castro e il Paghara..." Il che trova preciso riscontro nella deposizione del Bettin: "... Quando uno dei poliziotti vide le due pistole sulla panca al di là del tavolo dove era seduto, i due giovani già seduti sulla panca stessa, erano venuti via da quel posto e si trovavano un po' più in là...". La stessa Guardia Ambrosio ha poi confermato il ritrovamento delle altre due pistole nel cestino dei rifiuti posto nei pressi degli sgabelli su cui erano stati seduti fino ad allora o poco prima il Vocatore e il Guello, forse anche il Melonari, ma di quest'ultimo si tratterà più in dettaglio successivamente.

Certà è quindi la penale responsabilità del Vocatore, del Paghara, del Castro e del Guello in ordine alla detenzione delle armi di cui alla lettera A della rubrica, non potendo aver influenza il fatto che la pistola Star sia risultata al momento del ritrovamento non efficiente; le norme richiamate nel capo di imputazione comportando la medesima sanzione anche nell'ipotesi di detenzione di parte di un'arma, come in definitiva deve esser considerata quanto meno la predetta pistola nella sua inefficienza funzionale. Ma ugualmente e parimenti responsabile deve esser

ritenuta, con gli altri, anche la Bruschi la cui estraneità alla complessa vicenda dei primi quattro è risultata, nonostante tutti gli sforzi, insostenibile. Al contrario l'esame dei rapporti intercorsi fra la ragazza ed il Melonari dimostra come proprio la Renata Bruschi sia stata il perno, la cerniera di congiungimento dei primi quattro imputati con il giovane drogato di Roma trapiantato a Lucca. Essa ed essa sola dà un senso, una giustificazione anche se ancora non ben chiarita, al viaggio dei quattro giovani armati da Roma a Lucca e all'incontro con il Melonari. È la Bruschi che conosciuta quest'ultimo e trovata in qualche modo propensa a compiere azioni di sostegno a coloro che si proponevano di "dare un colpo al cuore dello Stato" - (sono parole del Melonari) - coltiva l'amicizia, ne sollecitò l'aiuto concreto per trovarsi i mezzi e i casi di rifugio per compagni perseguitati dalla giustizia, ne pungolò l'adempimento delle promesse fino a compiere un viaggio a Lucca, ne sollecitò per telefono un altro incontro, fino ad imporgli in qualche modo la conoscenza con gli altri suoi amici invitando letteralmente a tarda sera la casa della fidanzata al fine di costringerla a stararsi e accettare di vedere lei e gli altri suoi amici. Se pure una parte di tali elementi si può ricavare solo dalle dichia-

razioni del Melonari, per altro verso altri non sono importanti elementi sono oggettivamente dimostrati in modo non opinabile. La reiterazione delle telefonate al Sergio Melonari al Centro di via S. Giustina, alla casa della fidanzata di lui e persino presso i vicini di quest'ultima, specie nei giorni più vicini a quello dell'arrivo del gruppo a Lucca ^è attestato da più persone e non solo dalla Patrizia Martinelli, così come da più parti è confermato l'atteggiamento di rigetto assunto dal Sergio stesso che se poteva sottraeva alle chiamate telefoniche fingendosi fuoricasa e se era costretto a rispondere reiterava gli inviti a troncare, a lasciarlo in pace, a farla finita. L'affermazione della Bruschi secondo la quale i suoi incontri, i suoi contatti con il Melonari erano volti esclusivamente a permetterle di ottenere da lui una po' di eroina ed anche un po' di eroina, di cui il Sergio avrebbe potuto disporre legalmente essendosi sottoposto a trattamento disintossicante presso l'Ospedale di Viareggio, non solo non è in alcun modo provata, ma non è neppure credibile. Proprio l'esiguità delle dosi di tali prodotti prescritte a chi sia in trattamento di disassuefazione non consente di credere che il Melonari possa aver ceduto alla ragazza parte di quelle piccole quantitativi di stupefacenti di cui via via

13

veniva a disporre; soprattutto non convincemmo che la Bruschi si sottoponesse a tali trasferimenti, facesse tante telefonate, assediasse il Sergio nel modo descritto da tanti testi solo per poter disporre di così piccole quantità di stupefacenti, lei che, dedicata agli stupefacenti da anni, ben sapeva dove procurarsene a Roma in misura ben più apprezzabile. E del resto se i rapporti della ragazza con il Melonari fossero stati quelli da lei descritti, non avrebbero avuto senso i reiterati inviti di lui a troncarsi, lasciar perdere, e soprattutto non avrebbe senso il viaggio della Bruschi a Lucca in compagnia di altri quattro giovani armati e soprattutto, a quanto risulta, non dediti alla droga, come lei e il Sergio. Né è credibile che tutto il gruppo si sia portato fin qui per convincere il Melonari ad acquistare un qualche quantitativo di quelle sostanze da smerciare in questa zona: non avrebbe senso né lo spostamento di ben cinque persone in gruppo unito, né un viaggio di tal fatta con tante armi con sé, in un periodo in cui i controlli e le perquisizioni anche personali erano tanto frequenti, con il rischio di esser accusati di reati ben più gravi del traffico di droga.

Altro quindi e di ben maggior impegno doveva essere lo scopo di quel viaggio se era stato ritenuto accettabile dai cinque il pericolo di muoversi portan-

do con tante armi ed in compagnia di un evasore.

Che tale fosse fosse a conoscenza della Bruschi oltre che degli altri, si ricava infatti da una precisa affermazione del Melonari in un momento in cui gli organi di Polizia non avevano ancora avuto notizia della effettiva identità del Paghera e della sua condizione detenuto non rientrato dalla licenza: nell'interrogatorio del Melonari raccolto il giorno 20 aprile 1978 alle ore 5,15 si legge che "... Nel corso di questi incontri, in particolare gli ultimi, mi ha parlato (la Bruschi) prima genericamente di un suo amico a nome Luca e poi di alcuni stranieri amici di quest'ultimo, prospettandomi la necessità di un aiuto nei loro confronti. Nell'ultimo incontro chiaramente mi ha detto che il Luca era un compagno ricercato e che quindi aveva necessità di un rifugio in Roma, mentre tutti insieme avevano bisogno di armi". Orbene che il predetto Luca altri non sia che Paghera Enrico viene comunicato dalla Questura di Roma alla Procura della Repubblica ed ^{Luca} alla Questura di ~~Roma~~ in data 21 aprile: di conseguenza il Melonari ^{pot} doveva aver appreso la particolare condizione del "Luca" ricercato dalla Giustizia solo dalla Bruschi. In pari modo risulta altresì che la Bruschi, si preoccupava da tempo di trovare rifugio per l'amico ricercato e per altri amici di que-

st'ultimo, guarda caso, stranieri, che insieme al Luca avevano bisogno di armi. Non risulta che il Melonari sia stato a contatto con il Castro e il sedigente Cuello nel breve spazio di tempo intercorrente fra l'incontro con il gruppo nei pressi della casa della Martinelli e il sopraggiungere delle Polizie nella pizzeria Le Mura, sì che da tal fatto si deduce ~~non~~ anche che la condizione di stranieri di alcuni amici della Bruschi e del "Luca" o meglio Paghera, era nota al Sergio Melonari ben prima che Castro e Cuello venissero identificati come stranieri dagli Organi di Polizia.

Accertata per quanto già detto la presenza del Paghera con i due stranieri e il Vocaturo e guidati dalla Bruschi in casa della fidanzata del Melonari ben prima dell'incontro di tutto il gruppo con quest'ultimo è accertata l'appartenenza ai quattro giovani provenienti da Roma delle armi trovate nella pizzeria, si ha la riprova che la Bruschi era quella ~~senza~~ ~~nessa~~ ~~responsabile~~ che i suoi quattro amici erano armati. Il tutto senza necessità di dover accertare se il Vocaturo abbia o meno pronunciato la famosa domanda in gergo "Siete accavallati?" e la risposta alla presunta implicita controrichiesta: "Noi sì".

Anche la Bruschi quindi deve rispondere della detenzione e del porto abusivo delle armi su menzionate

in concorso con il Vocature, il Castro, il Cuello e il Paghera.

Il difensore del Paghera e quelli degli altri tre giovani hanno chiesto che nel fatto, in ipotesi, si ravvisasse l'attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967: ma la richiesta non può trovare accoglimento. Il fatto che siano state trovate quattro pistole o anche tre pistole e parte di una quarta con relativi caricatori pieni, colpo in canna e altri proiettili di scorta, idonei all'uso di almeno tre delle predette armi, non può esser ritenuto fatto di ^{caratteristica} ~~speciale~~. Anche volendo ammettere secondo la più probabile delle ipotesi che ciascuno dei quattro abbia avuto con sé una sola delle pistole rinvenute non può far ritenere riconferma l'ipotesi di cui all'art. 5, su menzionato, perché ben diverso è il caso in cui un soggetto isolato sia trovato in possesso di una sola arma rispetto a quella in esame in cui ciascuno dei quattro ~~avrebbe dovuto~~ abbia il possesso di un'arma ma sia consapevole del fatto che ^{ciascuno de} gli altri tre o quattro membri dello stesso gruppo ~~compresenti siano a sua volta in possesso di~~ altra arma analoga e pure pronta all'uso immediato.

Vocature, Paghera, Castro Reyes e Cuello nonché la Bruschi vennero ritenuti colpevoli dei reati ascritti

14

sotto le lettere A, B e C della rubrica risultando per quanto sopra detto oltre alla detenzione, anche il porto abusivo delle armi e delle munizioni in luogo pubblico e la contravvenzione per la detenzione delle cartucce menzionate senza averne fatto denuncia all'Autorità.

Nè può dubitarsi del fatto che la Beretta cal . 9 sia arma da guerra posto che essa è in dotazione dell'Arma dei Carabinieri che è a pieno titolo giustamente ritenuta una, se non la prima, delle Forze Armate da combattimento della nostra organizzazione militare.

Può inoltre ritenersi che i delitti di cui alle lettere A) e B) della rubrica siano da considerarsi un unico delitto continuato. Appare anche equo ritenere concorrenti per il Vocaturo e per il Castro le attenuanti generiche a cagione dei loro ottimi precedenti. Tali attenuanti non possono invece ritenersi ricorrenti per il Paghera in ragione dei suoi gravi precedenti penali e della sua condizione di evaso; per la Bruschi a motivo dei suoi trascorsi giudiziari non solo nel nostro paese, e della sua condizione di drogata abituale; nè nei confronti del Cuello che non dando piena contezza convincente della sua identità personale fa giustamente ritenere che abbia qualcosa di non trascurabile

da tener celato.

Si può invece ritenere applicabile alla Bruschi la diminuzione di cui all'art. 89 C.P. perché in base alla perizia psichiatrica allegata agli atti e disposta per altro procedimento dal Tribunale di Roma risulta che la stessa ^{con} tossicomane ~~in~~ personalità psicopatica al momento del fatto si trovava in stato di mente tale da scemare grandemente, senza escluderla la sua capacità di intendere e di volere; la condizione di tossicodipendente è risultata infatti permanere nella Bruschi fino almeno al momento dell'arresto, sì che non appare arbitrario ritenere sussistente in lei fino ad allora una grandemente scemata capacità di intendere e di volere.

Le attenuanti generiche concesse al Vocaturo e al Castro si devono ritenere, così come la diminuzione accordata alla Bruschi, equivalenti alle aggravanti a tutti i tre predetti contestate.

Di conseguenza partendo dalla pena base per il delitto più grave previsto alla lettera B) della rubrica di anni due di reclusione e lire 200.000 di multa, tal pena va aumentata per Vocaturo, Castro e Bruschi per la ritenuta continuazione fino a concretarsi in anni due e mesi quattro di reclusione e L. 250.000 di multa per ciascuno.

La stessa pena base di anni due di reclusione e lire 200.000 di multa va aumentata per la contestata aggravante di cui all'art. 12 della legge n. 497 del 1974, ed ascende così ad anni due e mesi due di reclusione e L. 270.000 di multa; e questa va a sua volta aumentata per la ritenuta continuazione fino a concretarsi in anni due e mesi sei di reclusione e lire 300.000 di multa.

Quanto al Paghera, partendo dalla pena base di anni due di reclusione e lire 200.000 di multa, essa va aumentata fino ad anni due e mesi due di reclusione e lire 270.000 di multa per la contestata aggravante prevista dall'art. 12 legge n. 497 del 1974; tale pena va quindi aumentata per la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 6 C.P. ed ascende così ad anni due e mesi tre di reclusione e lire 300.000 di multa. Ad essa va applicato l'aumento di un terzo della pena stessa per la contestata recidiva, sì che essa ascende ad anni tre ~~e mesi tre~~ di reclusione e lire 400.000 di multa; va quindi applicato l'aumento ^{per} ritenuta continuazione sì che in definitiva la pena da irrogare al Paghera ascende ad anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 450.000 di multa.

In relazione alla contravvenzione di cui alla lettera C della rubricata, partendo dalla pena base

di Lire 90.000 di ammenda, tal pena va ridotta di un terzo per le attenuanti generiche concesse al Vocaturo e al Castro nonché la diminuzione accordata alla Bruschi, sì che la pena correlativa per ciascuno dei tre si concreta in lire 60.000 di ammenda; ferma restando la pena base stessa per il Cuella, essa va aumentata per il Paghera fino a lire 100.000 per la contestata aggravante di cui all'art. 61. n.6 C.P. e quindi va nuovamente aumentata fino a lire 140.000 per la contestata recidiva.

Tutti cinque i predetti imputati Vocaturo, Paghera, Castro Reyes, Cuello e Bruschi venno mandati assolti dall'imputazione di cui alla lettera D) per non aver commesso il fatto: nessuna prova infatti è stata fornita che essi abbiano cancellato i numeri di matricola sulle pistole Beretta, Mauser e Pioneer, dovendosi di conseguenza ritenere che l'abrasione sia stata antecedente al momento in cui essi sono venuti in possesso delle armi medesime.

In forza dell'art. 289 C.P. la Bruschi a pena espiata deve esser ricoverata in una casa di cura e di custodia per la durata di un anno.

In forza dell'art. 29 C.P. invece il Paghera va dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque: a questo proposito va osservato

15

Come la norma richiamata che impone la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici è stata eccepita come costituzionalmente illegittima dal difensore del Paghera perché in contrasto con le norme della Carta costituzionale che attribuiscono a tutti i cittadini incondizionatamente i diritti che quell'interdizione fa venir meno. L'eccezione è manifestamente infondata perché in relazione a tutti i diritti di ogni cittadino costituzionalmente sanciti la stessa Carta fondamentale prevede la possibilità di privazione per periodi più o meno lunghi, in particolare per effetto di sentenze. ^{ad} Questa ricorda come esempio il diritto all'elettorato attivo, di cui si occupa il n. 1 del cpv dell'art. 28 C.P., possa venir meno per espressa disposizione dell'art. 48 ultimo comma della Carta costituzionale in forza di sentenza penale irrevocabile.

Va a questo punto presa in esame la posizione del Melonari accusato di concorso nei reati contestati agli altri cinque imputati.

Egli ha ripetutamente e a lungo raccontato i precedenti della vicenda in cui è rimasto coinvolto; si può dire subito che la sua versione non si è mai discostata dalla prima esposizione né si è messa in contrasto con riscontri oggettivi accertati processualmente. Si può invece dire che pur dicendo molte cose il Melo-

inari non ha mai detto tutto quanto certamente sapeva preoccupandosi di non dire ciò che avrebbe potuto finire per nuocergli.

La parte iniziale del suo racconto infatti appare convincente e attendibile specie ove descrive come egli venne a prender contatto con la Bruschi e come iniziò a parlare con lei di attività politica, di simpatie sempre più accese per i gruppi extra parlamentari di sinistra nonché per i movimenti che si propongono la guerriglia armata contro lo Stato. Resta ancora credibile quando racconta le prime confidenze fattegli dalla Bruschi sui suoi veri e inventati contatti con i N.A.P. e con alcuni aderenti a tali gruppi già catturati e carcerati. Si è già visto come il racconto del Melonari trovi riscontri precisi nei fatti poi accaduti quando riferisce l'invito della Bruschi rivoltegli di prestarsi a trovare case in cui rifugiare amici anzi compagni perseguitati e stranieri, nonché armi anche da acquistare senza preoccupazioni di costi.

Egli comincia a diventare invece meno credibile quando afferma di non sapere che cosa di concreto voleva da lui la Bruschi negli ultimi tempi, cosa la ragazza pretendesse da lui con l'incazzare delle telefonate ed il susseguirsi delle visite improvvisate da

lei fatte a Lucca. Non è credibile che la Bruschi si decidesse a venire a Lucca di notte, a presentarsi, a casa della fidanzata del Melonari in ora notturna, molto avanzata e con il rischio di non ottenere ospitalità per la notte da una persona che non l'aveva mai vista, e tutto ciò solo per discorrere genericamente con il Melonari su vaghi progetti per trovare un rifugio per gli amici su menzionati e per discorrere della possibilità di acquistare armi.

Tanto meno credibile è quindi che il secondo viaggio della Bruschi sia avvenuto con lo stesso vago proposito, esponendo l'amico evaso e gli altri, stranieri e non, tutti armati, al pericolo di venir sorpresi ed arrestati, solo al fine di convincere il Melonari ad una collaborazione che egli già da tempo *forse con vene scure e* ~~aveva promesso di fornire~~ fornire.

Per quanto avventate e avventurose possano essere ritenuti i cinque membri del gruppetto, non è credibile che essi si siano esposti a tanti rischi solo per compiere un ultimo tentativo di convincere, magari con argomenti più persuasivi di una qualche dose di stupefacenti, il Melonari, a fare qualcosa delle cose che tempi addietro aveva vagamente promesso.

Su questo punto il racconto del Melonari non è credibile, perché troppo incoerente e vago. Si deve

ritenere invece che egli fosse stato messo a parte di un qualche progetto molto più concreto da attuare a Lucca o in qualche altro luogo comunque non lontano da questa città, e per l'esecuzione del quale la sua part-cipazione ^{era} ~~fosse~~ in qualche modo non solo utile ma necessaria. Altrimenti non si spiega l'insistenza con cui i predetti cinque abbiano reiterato le telefonate per mettersi in contatto con il Melonari, sia in via S. Giustina, sia a casa della di lui fidanzata; nè si riesce a spiegare l'irruzione di tutti e cinque in casa Martinelli con il rischio di ^{spaventare} ~~spaventare~~ se non le due sorelle, quanto meno i genitori, loro che dati anche i tempi e l'atmosfera generale del Paese in quei frangenti, potevano allarmarsi per l'improvviso giungere di tanti giovani sconosciuti a tarda ora da Roma, e far intervenire la Polizia. Se a tanto quelli si esposero, evidentemente il contatto con il Melonari doveva avere una funzione ben precisa, molto importante per i cinque e gravida di pericoli per il giovane drogato romano rifugiato a Lucca, probabilmente spaventato di quanto si era sviluppato intorno a lui ed ai suoi incontri con la Pruschi, da non voler più vederla per nessuna ragione. Solo il pericolo che la famiglia della fidanzata potesse allarmarsi per l'inopinato arrivo di quei cinque ad ora così tarda; infatti, convinse il

16

Molinari ad accettare l'incontro, ma allo stesso si avventurò solo con la scorta di amici e dello stesso sacerdote che lo aveva ascoltato nella sua organizzazione. Il che dimostra come il Sergio Molinari avesse per più di un presagio sulle intenzioni dei nuovi arrivati e sapesse che solo la presenza di altri e addirittura di un sacerdote gli avrebbe fornito la possibilità di non esser costretto a soggiacere alla volontà di quelli.

E fu infatti proprio la presenza, e l'intuizione di una situazione di grave pericolo da parte di Don Bruno Fredieni, che fece sopraggiungere la polizia e trasse fuori il Melonari da una contingenza tanto insidiosa.

Tutto quanto premesso impone di ritenere che il Melonari fosse al corrente dei propositi degli altri cinque e molto probabilmente anche del fatto che essi fossero armati e che egli si sia spaventato dei pericoli che il tutto comportava e non si sia sentito più in animo di cooperare con loro. Il che trova riscontro nella frase da lui detta all'amico Bettin la mattina dopo circa la pretesa dei cinque di Roma che egli facesse loro da basista, in Lucca o in altro luogo.

Tutto ciò tuttavia non è argomento pienamente

sufficiente per giungere ad una affermazione di colpevolezza del giovane Sergio, mancando in qualche elemento più oggettivamente incontestabile per poter affermare che egli non solo sapeva ma era stato addirittura d'accordo con gli altri per quel certo obiettivo che prevedeva la loro presenza armata in questa città.

La mancanza di tale ulteriore dimostrazione, impone di mandare assolto ^{sub A, B e C} i Melonari dalle imputazioni a lui ascritte ^{per insufficienza di prove}, mentre per quella sub D) va assolto come gli altri con formula ^{per questi motivi} più

visti gli articoli 483, 488 C.P.P. dichiara Vocaturo

Gasquale, Maghera Enrico, Castro Reyes Ernesto Fernando,

il sedicente Cuello Luis José e Bruschi Renata

colpevoli dei reati loro ascritti, ad eccezione di quello sub d), unificati i delitti dal vincolo della

continuazione, ed in concorso di attenuanti generiche

per il Vocaturo e il Castro e della diminuzione di cui

all'art. 89 C.P. per la Bruschi, attenuanti e diminuen-

te che dichiara equivalenti alle contestate aggravanti,

condanna il Vocaturo, il Castro e la Bruschi ciascuno,

per il delitto alla pena unica di anni due mesi quattro

di reclusione e lire 250.000 di multa ed a quella di

lire 60.000 di ammenda per la contravvenzione; condanna

il sedicente Cuello alla pena di anni due mesi sei

di reclusione e lire 300.000 di multa per il delitto
e ~~lire~~ a quella di lire 90.000 di ammenda per la contrav-
venzione, ed il Paghera alla pena di anni tre mesi quattro
di reclusione e lire 450.000 di multa per il delitto e
lire 140.000 ~~per~~ di ammenda per la contravvenzione.

Condanna tutti in solido al pagamento delle spese pro-
cessuali e ciascuno a quelle della propria custodia
preventiva.

Visto l'art. 29 C.P. dichiara il Paghera interdetto
dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, di-
e
chiarendo manifestamente infondata l'eccezione di il-
legittimità costituzionale di detto articolo proposta
dalla difesa.

Visto l'art. 219 C.P. ordina che a pena espiata la Bru-
schi sia ricoverata in una casa di cura e di custodia
per la durata di anni uno.

Visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca delle armi
e delle munizioni in giudiziale sequestro.

Visto l'art. 479 C.P.P. assolve Melonari Sergio dai
reati di cui alle lettere A, B e C della rubrica per
insufficienza di prova; assolve tutti gli imputati dal-
l'imputazione di cui alla lettera D) per non aver commesso
il fatto. Ordina la immediata liberazione del Melonari
se non detenuto per altra causa.

Lucca 24 maggio 1978

Il Cancelliere
G. Pappalardo

D. Pappalardo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRIBUNALE DI LUCCA

N. Re. 19756

Esse: 6300 + 6300 - for

Lucca, l. 8/6/1978

IL CANCELLIERE

Add. 25/5/78 - appello impetato Telavero, Stefan
Boschi, Brausehni e Vecotura e impetato Buschi.
Add. 26/5/78 - appello impetato Vecoturo, Paghiera,
Castro e Cuello.

Alleg
16/10/80



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di L U C C A

Composta dei Signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Dr. ELIO NARDONE | Presidente |
| 2. Dr. GIUSEPPE CANALE | Giudice <i>E</i> |
| 3. Sig.ra NERI PALMIRA | Giudice popolare |
| 4. Sig. GUIDI ANGELO | » » |
| 5. Sig. PIACENTINI ELIO | » » |
| 6. Sig. BANDELLONI GIOVANNI | » » |
| 7. Sig.ra MORICONI RITA | » » |
| 8. Sig. COLLODI ANNIBALE | » » |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1)

contro

- 1) CATABIANI Umberto, nato a Pietrasanta il 10/11/50
ivi res. Via Mazzini n.9.
ARRESTATO 29/3/77
PRESENTE
- 2) SPADACCINI Roberto, nato a Pietrasanta 11/1/1952
ivi res. Via S. Agostino n. 10/A/
FERMATO 26/4/77
LIB.PROVV. 16/9/77
PRESENTE
- 3) TOMAGNINI Giovanni, nato a Pietrasanta 24/9/1952
ivi res. Via Lombardia n. 14 o 10.
FERMATO 19/4/77
LIB.PROVV. 16/9/77
PRESENTE
- 4) MUTINI Anna, nata a Carrara 2/3/1956 ivi res. Via
Via XX Settembre n.13.
LIBERA - PRESENTE

N. 4 Reg. Sent.
N. 3/78 Reg. Gen.
3122/77 Dis P.M.
3281/77 P.M.

SENTENZA

in data 24/11.78

depositata il 6-12-78

Il Cancelliere

Li
fatto avviso di che all'arti-
colo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) A procedimento formale
o per citazione diretta.

5) DE ANGELI Gina Antonietta, nata a Catanzaro il
24/1/1958 res.te a Massa Via Pacinotti N.14.

LIBERA - PRESENTE

6) BRASILI Marina, nata a Viterbo 26/6/1958 res.te
Ceperana Bolano P/zza Europa n. 11.

LIBERA - CONTUMACE

7) NERI Paolo, nato a La Spezia il 10/4/1957 res.te
ad Aulla Via Caprigliola.

O.C.28/5/77 Not. 3/6/77

LIB.PROVV. 25/1/78

PRESENTE

8) PERFETTI Giovanni, nato a Milano 15/11/1949 ivi
res. Via Moretto Da Brescia n.23.

O.C.28/5/77 Not. 1/6/77

LIB. ROVV. 25/1/1978

PRESENTE

9) LONGO Renato, nato a Asti 19/2/1956 ivi res.te
ViaCroce Verde n.7.

O.C.28/5/77 Not. 5/6/77

LIB.PROVV. 25/1/78

CONTUMACE

I M P U T A T I

CATABIANI Umberto:

16) del delitto di cui all'art. 306 C.P. perchè parte-
cipava attivamente alla Banda Armata denominata "Bri-
gate Rosse" operante nel territorio Nazionale avente
finalità di sovvertimento violento degli ordinamenti
sociali ed economici e politici dello Stato; partecipa-
zione dimostrata dal possesso di manifesti a stampa,
autoadesivi, predisposti in serie della organizzazione
stessa e che lui affiggeva nel centro cittadino di Mas-
sa;

17) del delitto di cui all'art. 303 C.P. perchè, median-
te la affissione dei manifesti suddetti stampati, istiga-
va pubblicamente a commettere delitti di cui all'ar-
ticolo stesso, manifesti contenenti frasi "Portare
al l'attacco al cuore dello Stato - costruire il potere
proletario armato - lotta armata per il comunismo e
costituenti apologia di reati con esplicito riferimen-
to alla tragica morte di Margherita Cagol avvenuta
in conflitto a fuoco con le Forze dell'Ordine".
Reati commessi in Massa la sera del 27 Marzo 1977.
(come da ordine di cattura del P.M. di Massa in data
28/3/1977 a foglio 11 del volume II).

18) del delitto di cui all'art.2 Legge 2/10/1967 n.
895 e successive modificazioni per detenzione di due
micce esplosive obbiettivamente destinate alla prepa-
razione di ordigni micidiali, con l'aggravante di cui
all'art. 61 n.2 C.P. per avere commesso il fatto per
eseguire reati attinenti alla sua attività di parte-

cipazione alla suddetta associazione sovversiva.
In Pietrasanta fino al 20/3/1977.
19) del delitto di cui all'art. 230 comma II° C.P.M.P. con l'aggravante di cui all'art. 47 n.2 stesso codice e quello di cui all'art. 61 n.2 C.P. per essersi impossessato di un modulo recante il numero 100542 predisposto dalla Pubblica Amministrazione per patente per imbarcazione da diporto", sottraendolo da una cartella di atti d'ufficio; riposta nella sede della Capitaneria di Porto Ferraio; commettendo il fatto al fine di commettere il falso di cui sotto e di eseguire reati attinenti alla sua attività di partecipazione alla associazione sovversiva di cui sopra con abuso di relazioni di ufficio trovandosi egli, col grado di sottocapo, in servizio di Leva nella Marina Militare, addetto agli uffici della detta Capitaneria (applicabile all'art. 231 comma 2°.
In Porto Ferraio, nell'agosto del 1976.
20) del delitto di cui agli artt. 477,482 con l'aggravante di cui all'art. 61 nn.2 e 11 C.P. perchè contrafaceva la suddetta patente per imbarcazione da diporto adoperando il modulo suddetto predisposto dalla Pubblica Amministrazione, apponendovi una sia fotografia, intestandola al nome immaginario "Carboncini Umberto", imprimendovi i timbri e le stampigliature di ufficio, firmando falsamente con il nome del Comandante, agendo al fine di conseguire il profitto del furto del modulo suddetto ed al fine di commettere reati attinenti alla sua attività di partecipante alla associazione sovversiva, con abuso delle sue relazioni quale graduato della Marina Militare addetto agli uffici della Capitaneria di Porto.
In Porto Ferraio, agosto del 1976.
21) del delitto di cui all'art. 471 C.P. con l'aggravante di cui all'art. 61 nn.2 e 11 C.P. per l'usodei sigilli dell'ufficio della Capitaneria di Porto con i quali imprimeva la stampigliatura sulla patente "falsa suddetta".
22) del delitto di cui all'art. 230 comma II° C.P.M.P. con l'aggravante di cui all'art. 47 n.2 stesso codice e di cui all'art. 61 n.2 C.P. per essersi impossessato di due moduli in bianco (recanti i nn. 269685-6) per "tessere personali di riconoscimento per militari", sottraendoli dagli uffici della Capitaneria di Porto di Livorno, commettendo il fatto al fine di eseguire reati attinenti sua attività di partecipante alla suddetta associazione sovversiva e con abuso di relazioni di ufficio trovandosi, egli con il grado di Sergente (o di sotto capo) in servizio di leva nella Marina Militare addetto agli uffici della Capitaneria di Porto di Livorno (applicabile l'art. 231 comma II° C.P.M.P.) In Livorno Marzo 1977.) (reati tutti contestati dal P.M. di Massa il 4/4/77 nel corso di

interrogatorio a foglio 7 e segg. del fascicolo n.1).

CATABIANI Umberto - SPADACCINI Roberto - TOMAGNINI Giovanni - MUTINI Anna - DE ANGELI Gina - BRASILI Marina - NERI Paolo - PERFETTI Giovanni - LONGO Renato:

4) del reato di cui all'art. 270 C.P., per avere nel territorio dello Stato, lo Spadaccini Roberto organizzato e diretto, e gli altri partecipato ad associazione diretta a stabilire violentamente la dittatura di una classe sociale sulle altre o comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato;

In Pietrasanta ed altre località sino all'aprile 1977.

TOMAGNINI Giovanni:

12) del delitto di cui all'art. 272 C.P. perchè, nel territorio dello Stato, faceva propaganda per la instaurazione violenta della dittatura sociale sulle altre o comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato e per avere fatto apologia di tali fatti.

In Località varie ed in particolare a Pietrasanta fino all'aprile del 1977.

(come da mandato di comparizione in data 21/9/1977 del G.I. di Lucca a foglio 928 del volume II).

SPADACCINI Roberto-

9) del delitto di cui all'art. 272 C.P. perchè nel territorio dello Stato, faceva propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre e comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociale dello Stato e per avere fatto apologia di tali fatti. In località varie ed in particolare in Pietrasanta fino all'aprile del 1977. (come da mandato di comparizione del G.I. di Lucca in data 21/9/77 a fg. 928 del volume III).

MUTINI Anna

15) del delitto di cui all'art. 272 C.P. perchè, nel territorio dello Stato, faceva propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre o comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato e per avere fatto apologia di tali ~~reati~~ fatti. In località varie della Penisola ed in Pietrasanta fino all'aprile del 1977. (come mandato di comparizione del 30 Maggio 1977 del G.I. di Lucca a f. 385 del vol. II)

NERI Paolo; PERFETTI Giovanni - LONGO Renato -

13) del delitto di cui all'art. 272 C.P. perchè, nel territorio dello Stato all'interno del Carcere, facevano propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre o comunque per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e per aver fatto

apologia di tali fatti.

Sinò al 19 aprile 1977 e da ultimo accertato nel carcere di Pisa.

(come da mandato di cattura nn. 33/77 del 28/5/77 del G.I. di Lucca af. 379 del Vol. II).

Con l'aggravante della recidiva reiterata per il Perfetti della recidiva reiterata nel quinquennio per il Longo e della recidiva specifica nel quinquennio per il Neri.

Fatto e obbligo

Nelle sessioni del giorno 24 marzo 1877, in Roma, riunite
 notati da Cassinari in senso di quel rapporto, afferma
 ed ha della vita, n.° 5 marzo, sulla autodeserzione di colui che,
 recando l'effigie di Margherita Casol, l'Assemblea della Pro-
 vincia Roma e la sede: "Margherita Casol - 5 giugno 1875-
 5 giugno 1876 - Roma - Partito d'azione al corso delle Storti".
 Venivano formalmente amate, da parte dei componenti di
 di storia, notando che ad identificazione colui che aveva affisso
 manifesti e, nel caso della morte, la Giunta di Roma
 apprende, da parte corrispondente, che ad affiggere il detto
 stati, visti, sul numero 22, 30 del 27 marzo 1876, un giorno
 re e una ragione, che non erano per il momento a bruciare
 una unione della ty, LU 40697, e risultata risultata a
 tale Cabotiano Umberto, in un'occasione formalmente
 del principio dello stesso 24 marzo si riunivano, allora, alla sede
 giunta eletto Mariano Claudio, il quale, in un'occasione, ad
 22, 12 della sua presidente, presentando in ante sul tale
 di Roma aveva notato una copia di quanto che, con gran rispetto,
 appressano un volentieri un non del loro fulmine, che nelle
 ha, il momento, che non aveva ancora un nome, era stato
 sotto la legge di volontaria ed aveva, come risultato con la
 detto "Giornale" Budget Roma, recando il disegno di una delle
 a un'ora prima e la sede "Partito d'azione al corso delle
 Stato - Bisart'istare il no, che di costume, stelle Storti

104

D.

imperialista delle multinazionali. Costui è il povero proletario
 armato nel partito comunista. Lotta armata per il comunismo".
 Riferiva, inoltre, il teste che, effettuando un altro
 giro era la sua auto, aveva notato, i giovani scenduti sul solito
 sanoffo della S.S. Aurelia, ~~partecipando alla lotta~~ civalieri ed
 albertanari, dopo essere montati su di una motocicletta Tg. 60
 70697, della quale egli aveva potuto annotare il numero di targa.
 Dalle note di tali risultati, la Questura di Roma, nello stesso
 giorno 28 marzo 1978, con rapporto 0107/1977 dell'Ufficio Poli-
 tico, denunciava, a piedi liberi, il Catetani per il ruolo di fac-
 torizzazione alla banda armata denominata "Brigate Rosse" al
 Procuratore della Repubblica di quella città, che, nella stessa di-
 ta, emetteva ordini di cattura in confronti del predetto per i reati
 di cui agli art. 306 e 303 c.p. (casi 16 e 17 dell'obscuro rubricato)
 nonché decreto di perquisizione personale e domiciliare.

In esecuzione di tali provvedimenti, nel corso del 29 marzo 1978,
 personale della Questura di Roma procedeva all'arresto del Catetani,
 effettuato in luogo presso la Capitaneria di Porto Santo Spirito,
 all'epoca, gestiva servizi quale agente della Guardia Nazionale,
 ed a perquisizione personale e domiciliare. All'istante, quest'ultima era
 nella care di imbroccare del Catetani, se ricorrendo, ma con altri
 modi personale del predetto, prima il mandato emesso sopra
 indicato. Nel corso delle perquisizioni vennero rinvenuti e seque-
 strati: nella persona del Catetani una rivista dal titolo "Nuclei
 Armati Proletari - Quaderno n. 1 di Controrivoluzione" e un altro



Co. uteri con appunti, un foglio con documenti vari e un'altra
 foglio; nel di lei armadio personale due borse personali di neo-
 namento in banca del Ministero della Difesa, ^{una patente di abilitazione per imbarcazioni da diporto,} quattro buste e quattro
 fogli intestati "Bruno Marthuse e Repubblica di Porto di Livorno - Il
 "Corriere della Sera"; nell'abitazione in Pietrasanta il manufatto, autografo
 mi. era il manufatto di Martheuse Carol e la sua firma solo rubata
 e il cui la stella della "Doga di Roma" e la scritte esatte, uguali a
 quelli contenuti a Roma, il tutto a lenta combustione per
 obliato; una copia di circolarità emanante il 13-2-1977, affittò un
 l'ingegner Fravani, affittato a Roma il 13-2-1977, affittò un
) fogli in caserma di P.S. e Carabinieri di Livorno ed affittò giustizia
 della stessa città di altro materiale fotografato delle Doghe
 2) Roma, il tutto accidentalmente elucido in relazione verbale di
 perquisizione e sequestro in altri.

Nel primo della indagine, avendo con borse rubate, e messo
 di neopropone fotografica, a tale Francesco Maria Luisa, la giovane
 donna nata in Caserta del Capitanelli nell'anno di affittò
 dei manufatti; il Documento della Repubblica di Livorno, in
 data 1/4/1977 emetteva un esposto della stessa ordine di collun-
 fe partecipazione alla banda armata "Doga di Roma", ordine che ven-
 ne eseguito il primo sequestro; lo stesso P.M., malgrado, a seguito
 dell'interferenza dell'aristocrazia, emise lo stesso giorno concesso
 l'ordine, essendo venuti a conoscenza riferenti ordini di collun-
 bene ed ordinare l'immediata liberazione della Francesco
 successivamente la indagine, nella scorta del materiale sequestrato

al Catolani, si indicavano verso un gruppo di giovani, fra i tanti intanto ad un certo "Comitato Difensore M. L. Banti", che agiva a Pietrasanta, e dalle informazioni raccolte, ovunque, tra l'altro, è fatto che gli appartenenti a detto comitato avrebbero più volte manifestato apertamente simpatie per il M.P.P. e la "Bryate Rossa", gli appartenenti avevano la certezza che lo scacco e l'abbandono del stato comunisto venne da espressioni legali ad una sentenza "Bryate di Amalio Dante di Roma" la quale aveva circoscritto vari abusi di "Lussuria col" occupati nel periodo dal 1° marzo 1976 al 6 gennaio 1977.

Si ricorda, allora, in occasione di provvedimenti emanati dal Procuratore della Repubblica di Massa, a varie informazioni da mebbare nei confronti di diversi cittadini appartenenti a detto comitato e sulle scorte del materiale sequestrato, il Procuratore della Repubblica suddetta emetteva, rispettivamente in data 20 e 23 aprile 1977, ordini di cattura, esecuzioni eseguiti, nei confronti di tal Marcello Lubiano e Tommaso Ponzoni, in altri casi preventivamente generalizzati, per il reato di partecipazione a banda armata.

Al esclusione della sede, in la Questura di Massa, emesso il 30/4/1977, denunciava a quella Procura della Repubblica e, il Catolani fu, unito di partecipazione a banda armata pubblica istigazione e spoglio, unito emesso in persona del Direttore Traversi, fu, unito emesso nel 1977 fu sottoposto del modulo fu presento e fu imbarcato da deputati e altri



modelli di linee personali di riconoscimento in danno della amministrazione militare e detenzione di 2 anni, ~~arrestati~~ Tommasini Giovanni, Marchetti Giuliano, Spadaceni Roberto, Neri Paolo, Mutini Emma, De Angelis Luca, Manasco Ciro, Aliboni Claudio e Spadaceni Carla fu il reato di falsificazione e banda armata, commessa nella città di Biadene d'Adelto Nante di Nante, ed, ad avviso dei due magistrati, ^{come n. 2 della} sotto l'apparenza legale del Comitato Anti-Fascista M. Libante ed anche sotto lo pseudonimo, sotto le guide del Costamari, un "fronte" della Biadene Rom.

Il Procuratore della Repubblica di Nante, in data 2-5-1977, aveva chiesto, sulla base del materiale probatorio acquisito, che la competenza fu tentata in ordine ai reati fu, quale stava procedendo spedito, alla stessa delle Commissioni molto nella relativa ordinanza (ff. 137/40), al Procuratore della Repubblica di Nante, transmettere gli atti a tale ufficio, per il quale era già pendente altro procedimento penale a carico di Spadaceni Roberto e di altri re il reato p.e.p. dagli art. 112 n. 2 e 3 C.P., 13 L. 14-10-1974 n. 497, in relazione agli elementi documentati emersi dalle citate Biadene Nante di Nante, procedimenti della cui genesi e ora appaiono brevemente riferiti:

Indicando sui detti elementi, il Procuratore della Repubblica di Nante aveva raccolto e riferiti elementi di reato a carico del Costamari, dell'Aliboni e dello Spadaceni

ed avevano, perciò, ottenuto di sottoporre ad interpellanza gli appes-
cevoli telefunari di questi ultimi due. Sulla scorta di quanto
appreso con tale mezzo e di quanto appurato a seguito delle con-
seguenti indagini, erano state effettuate, a seguito di precise
autonominazioni, perquisizioni domiciliari in confronti dei
provani affari in collegamento con i predetti, perquisizioni
che avevano portato al rinvenimento ed al sequestro di un
kitale ritenuto rilevante a fondamento dell'ipotesi accusatoria
già alcuni dei provani più importanti delle Questure di Mass,
(De Angelis, Muzzi, Marini, Albani, Veni) nonché i nomi
Branco Marini, Pietro Giovanni e Luigi Renato. Quest'ul-
timo erano detenuti nella stanzetta della Salvo, oltre un vari
del decreto di perquisizione e, perciò, anche il materiale di loro
fattura, che, ad avviso degli inquirenti, era indiziante per
la loro adesione alorganizzazione sovversiva, era stato oggetto
di sequestro. Particolarmente significativo, nel senso di una
partecipazione alle Brigate il Anello Dante di Nanni, ~~che~~
costituente, ad avviso dei Carabinieri, una cellula veniva
collegata alle Brigate Rome ed a M.A.P., era stato rinven-
to, degli stessi Carabinieri, il materiale rinvenuto nelle stu-
tanze della Madonna ed in un ~~alloggio~~ centro, in località
"Fustanella", dallo stesso, presso in occasione di adibito e suo
lo di rinvenimento con gli altri provani, fatti che un avviso
provveduto al primo del predetto, entro il quale il P.M., in
data 26-4-1977 aveva, per, messo ordine di cattura.

di rinviare i complementi delle indagini volte da escludere
della compagnia di viaggio erano stati degli stessi riferiti,
con rapporto concluso n° 8/177 del 19-5-1977, al Procuratore
generale della Repubblica di Lecce. Questi, ricevuti da
Mama gli atti del procedimento penale instaurato da
quel P.M., del quale si è già parlato, con nota 6/5/1978
chiedeva al G.I. in sede di sospensione con il rito formale
l'istruttoria sui fatti oggetto di entrambi i procedimenti.
Il giudice istruttore, tenuto conto di alcune richieste del
P.M., i fatti oggetto dell'azione penale ed avere le imputazioni
e altri reati oltre quelli originariamente richiesti (violenza
e altri reati di natura di omicidio in altri), emetteva, a
esecuzione delle esemplari istruttoria, la sentenza 11/3/1978,
con la quale, suscitando, con rito formale, gli altri imputati,
ordinava il rinvio a giudizio di Maria e quinta Coche di
Palmira Uchuk, Apollonia Robert, Tommaso Provan,
Michele Anna, Ne Angelina Gue Dubouche, Brunella Maria,
Neri Paolo, Pirella Provan e Sergio Renato per imputazione dei
reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Il pubblico dibattimento, celebrato nelle dichiarazioni costituzionali
del luogo e della Brianza ed alle pagine di tutti gli altri imputati,
si è svolto nelle udienze del 16, 17, 21, 23 e 24 novembre
e non è concluso, recitati il P.M. ed i difensori, come da distribuire
in altri.

Tutto quanto sulla motivazione del processo, affare opportuno.

ll

nell'illustrare i reati della denuncia, esaminate anzitutto la
posizione di Calabrese Umberto fu di imputazione a lui non
polarmente assente, che presentava carattere di autonomia
rispetto agli altri fatti su cui si procedeva, escludendo, da un
lato, gli elementi e sostegno delle accuse e valutando, dal
l'altro, le giustificazioni e considerazioni proposte dal
prevenuto e dai suoi difensori.

In ordine a tali imputazioni, concernente il reato di cui all'art.
306 C.P., è inferente da una serie di elementi, la cui rilevanza
è in fatto più rilevante perché, che fu il loro valore intrinseco,
spere e impuntabili in una valutazione umana, costituiscono
una prova piena, valida e eminente, ad avviso della Corte,
avere la partecipazione del prevenuto alle Brigate Rosse.

Questa imputazione, anzitutto, all'ordine in Massa,
nelle mesi del 27-3-1977, dei manifesti subdenni, elencati
nelle ~~testimonie~~ narrative che precede, provenienti dalle Brigate
Rosse, che appare rilevante, nel senso sopra ritenuto dalla Corte,
perché l'accettazione, da parte del Calabrese, del rischio (in
affari, per, ver, prestori) che tale attività comportava i suoi spie
garsi, in maniera logica e ragionevole, solo con una sua
convincente adesione ai metodi e finalità di dette organizzazioni
e con una sua volontà di arrivare alla realizzazione di essi
un personale contributo, proprio di colui che partecipa a forme
sociali di qualsiasi genere ed in esse s'identifica.

Ed in quel senso, dopo avere lo debbono, di parte del Pa

Verbali, di un rilevante numero di autodidatti del paese
 di quelli afferiti, anch'essi verosimilmente destinati alla defezione,
 ove si consideri che trattasi di materiali di difficile se non
 impossibile reperimento, almeno in tale quantità, fu che non
 estraneo a certi ambienti e certe fasce dai quali il movimento
 stesso fu originato, caratterizzati, in genere, da clandestinità.
 Argomentazioni che valgono anche fu il regolamento, emanando
 l'attentato all'Ufficio Tronconi, di fatto, come riferiti dagli orga-
 ni di polizia (f. 121/II) solo nelle città di Roma, nonché fu
 i fogli manoscritti indicati ai nn. 30, 33, 34 dell'elenco del
 materiale reperito dalla Questura di Roma (f. 28/II).
 Il cui contenuto, chiaramente riferibile al movimento, si riguarda.
 Altro elemento a carico di particolari rilievo è rappresentato, ad
 avviso delle Corti, dalle scritte di proprio del Patriarca esistenti
 sul blocco-nota a lui reperito (n. 38 dell'elenco stesso), con
 venute, esortazioni e altre espressioni ad una attività di
 carattere terroristico, riferibili a quella in essere svolta
 in seno delle Brigate Rosse.
 Si legge, infatti, in tale blocco, dopo la dicitura "Organizzazione
 del Fronte responsabile lavoro di e di"
 1) C.C. P.S. Schedatura cartacee, studio delle loro esortazioni,
 del loro uso materiale punti deboli "in part. archivi e mezzi
 tecnici individuali: principali elementi delle forze di repressione
 (U.N. e loro di C.C. e della P.S.) studio delle abitudini e
 delle abitudini " 2) Mappatura studiare l'attività

(la struttura effettata prima, prima, Corte d'Appello, d'Appello ecc). Di questa struttura erano gli edifici, gli uffici e i magistrati che vi lavoravano. Di questi ultimi si diceva lavoro, ruolo all'interno della struttura e abitudine e abitudine... "Questante, nelle scritte o questioni, e la frase che sembra continuare l'abitudine ("Organizzazione del fronte repubblicano...") dove si legge presente il contenuto di un documento riguardante il caso di Paris delle B.P., a seguito dell'arresto di Savino Quibus, riportato, fu la parte che subisce, nel rapporto conclusivo delle Questioni di Manca (f. 126/II), in merito alla struttura e alla organizzazione combinate fu "front" ed alle risorse e i compiti di tali front.

M. Petrucci, in relazione alle risultanze dell'inchiesta, si è detto affermando che il materiale appartiene ad una rapina, tale rapina, da lui esposta casualmente qualche tempo prima dell'arresto e gli era stato affidato in temporanea custodia; che egli si era recato a Manca ed affigge gli autosedenti aderendo ad un invito della stessa rapina, nella convinzione che non vi fosse nulla di illegale, in quanto uno di essi (quello con le scritte "Portare l'alleanza al cuore dello Stato, Aristocrazia il fucile di intrusione dello Stato imperiale delle multinazionali...") conteneva, e suo avviso, solo dei giudizi politici su un certo momento storico e sulla rivoluzione in corso riferendo al autocratico dello Stato e l'altro intendeva essere il ricordo di una buona vecchia "accensione" rivoluzione o almeno storia.

Orbene, per quanto concerne la giustificazione relativa all'affermazione, espressa una più ampia discussione del contenuto degli atti ad essi allacciati in forza del rinvio di cui all'art. 303 C.P., omnia la Corte che essa non può trovare credito in un semplice adduce di considerazioni e, precisamente, perché la provenienza di tali stampati, strettamente indicata negli stessi con il numero e la denominazione dell'organizzazione, ed il fatto che l'affermazione avveniva dopo vari episodi sanguinosi dei quali la D.R., con il titolo il proposito di "portare l'attenzione al cuore dello stato", ~~non~~ non erano state pubblicate (tra gli altri, l'uccisione del mar. G. Martini, del dr. Pico e degli uomini della sua scorta, brig. Sabatini e Sciana, del vice questore Padovani, del mar. P.S. Barzani, il ferimento, meno di un mese prima dell'episodio, dell'ufficiale Traversi) non era venute di interpretare in chiave di nuovo fondismo politico; menziona in esso contenuti, che esaltavano, invece, come in "libia", integrare il contenuto di attività del lavoro esatto e fatto.

Per conferire valore conforto all'ammesso difetto in esame il rilievo che il Catabrano non è recato a Massa con la propria moto, esibendosi così al rischio di una facile identificazione. L'argomento, infatti, non lo fu, in quanto, a prescindere dal rilievo che, come è noto per dato di esperienza anche comune, non è molto in vista, esso, nella esecuzione di certi, differenze o imperfezioni

Al

de parte di loro autori; ed inoltre, lei, dice che per la iden-
tificazione degli stessi, può anche fondatamente presumere
che il presunto, su l'ora notturna, la buona del bene
occorre per ogni affermazione, l'unicità del posto occupato,
la provvisoria indifferenza verso il presunto che esso stesso la sta
a off, abbia creduto di parare un numero o, quando
nesso, di non eccitare la emozione di eventuali paranti
fusa al punto che gli stessi si potrebbero adattare bene la
parte di aumentare il numero di targa del suo veicolo.
A i anche argomentato, da parte della difesa, che se il Cata-
stro non è stato veramente un affarimento alle P.R., un
avrebbe compreso di persone un nome implicante un bene
li uschi di identificazione e che poteva essere della parte, ~~ma~~
a semplici ricipienti, ripetuti nell'area della nostra
extra parlamentare.

OGA

Questi per le argomentazioni valgono le espressioni pro-
voluta sopra ed, in affarimento, il rilievo di l'inscrizione in
un organizzazione, specie del genere di quella in esame, almeno
proporzionatamente, per testi, attraverso il ruolo della expertise,
delle istituzioni e dell'affidabilità del soggetto reclutato,
nonché un e assolutamente fuori il luogo ritenuto ~~ma~~
che l'abilità di affermazione rappresentasse la mancanza di fini
e le espressioni di un nome uschi affidate al Catastro,
nonché un nome valido su qualsiasi terreno, prima di ad-
dolo a esenti di maggior rilievo, esponenti uschi per chi

va: anche fu l'intera organizzazione.

E' stato ancora evidenziato, a sostegno della sua affermazione del Catebrani alla B.R., il fatto che questi, per essere uno erede di essere stato notato, non era sbarcato dal suo treno al reperimento della linea.

L'argomento non è fatto, peraltro, su un punto non dimostrato e che, anzi, le risultano di essere fanno spesso, innumerevoli, giochi del complotto del Catebrani e della sua compagnia, risultando dalla separazione dei fatti Touzoum e Hapuan, così di coloro che restano al Catebrani affine gli autodenari e ulteriore la base della lista, non era chiaramente che i pedali non erano un affatto erede di essere stato oggetto di alcune cose, come da parte dei testi.

Se la commissione, quanto meno, di tenere di essere stato identificato prima ancora nel Catebrani in relazione all'episodio degli individui non dall'auto che avevano prodotto delle frasi al loro momento, da lui riferite con non interesse, in quanto, anche e voler dar credito a tali versioni, sarebbe in contrasto con la libertà di espressione Touzoum e Hapuan, i due individui sono persone e le scritte ed esp. al loro interesse, a sarebbe altrettanto a piedi, anche non è un processo alcuni problemi di collegamento alla nota 2. In tal via, identificando.

Se quando occorre la partecipazione probata, come non detto, fu

contrastare il valore probatorio, e non essere, di tutto il suo
 tenore sopra illustrato, val a dire l'ammonto che, quanto in
 merito nella sua amministrazione pretrattate gli era stato
 affidato in temporanea custodia dalla Provvisoria, e che gli
 appresi sul block-notes li aveva scritti sotto dicitura
 della stessa riserva, la quale, ammesso che aveva la sua
 opera da scrivere sotto, gli aveva chiesto di haberli e uscirli,
 onore, anzitutto, la Corte che il valore unitario dell'elezione
 di questione un ristretto numero di persone anche a
 e accettare per una tale prescrizione.

Di indovinare, infatti, sempre obbligandole perché le esecuzioni
 provvisorie anche dato in consegna materiale e sottile appun-
 ti con chiarezza elencate in di lei appartenenza alla P.R.
 ed al presente, tenuto presente, farsi noto che un raffronto
 affidamento comporta e per la stessa e per la stessa orga-
 nizzazione con appartenenza, non potrebbe stare che un'uni-
 ca rubrica; che, esse, tali anziché soluzioni nel calcolo,
 appaiono presunte solo nel proprio che anche quest'
 sono un fatto e parte delle stesse banche ed avere, fuorché,
 identico, insieme a non divulgare la cosa.

Ritene, inoltre, la Corte che la sua responsabilità non possa
 neppure torcere credito.

Contro l'attribuzione sulla stessa militare, ma l'altro, la
 eccellente nelle quali il materiale fu ammesso (mantenuta
 proprio in vari pluri e la stessa in una parte di nuova fe-

buone del governo) di contrastare con l'elemento fu-
sionale del Cabotian: di restituire il tutto o dimostrare del
contrario, proprio per queste opere di riflessione e ristensione,
un insieme di fatto ed un potere di disposizione da parte di
questi e, per gli affetti sul blocco unico, le conseguenze
glorose della finzione. Ma, se effettivamente,
fatti in genere molti come ha notato l'impulso,
e se e gli, non sono della natura degli affetti,
a loro spuntato ed avere chiesto chiaramente alla
caparra, la generale, di fronte a tale atteggiamento, gli
quelli della di lasciare protetti, intanto perche la
debbano, non si esprime proprio per quale motivo il
Cabotian avuto restituito subito alla ragione gli ap-
fatti meno plethi o, almeno, distinguibili, e altri,
invece, gelosamente conservati: (il nome gli stesso, infatti,
reputato, e l'uno, e quindi di frequentazione personale).
Ma ciò che è spuntato, contrasta l'attendibilità della ben in
essere, cioè di un ruolo veramente famoso del Cabotian,
è l'entusiasmo di elementi di servizio e di impiego
dimenticato dal completamente esclusivamente proprio del
giudizio, da lui fatto in essere senza interruzione e sulla
base della "fioritura".

Ci è riferito, in primo luogo, alle notizie emerse
del partito prof. V. solo su un episodio dell'anno 1970,
concernente tra gli effetti personali dell'impulso da

un suo rifiuto e dello stesso fatto pervenire agli organi di P. Q. (ff. 145/146-II), del seguente tenore:

"Le migliori garanzie per la sicurezza della organizzazione non vengono tanto dal vivere clandestinamente quanto dal rispetto di alcune regole fondamentali: obbedienza costante, mobilità, vigilanza costante. Diffidare al gruppo, (come nel vostro caso) anche della propria ombra, degli amici, dei fratelli, diffidare sempre. Mobilità, cioè evitare di rimanere negli stessi posti, non mettere di sportare da un posto all'altro, comunque, nel più vasto campo d'azione possibile - vigilanza, vigilanza, vigilanza (enfaticamente) nelle pagine dell'8 marzo/51.

"L'esperienza dimostra che nella clandestinità non si riesce a rimanere più di 3 o 4 anni; queste qualità di latitanza non può essere accolta alle leggi; prima di esautorare (?) a cambiare il partito alla clandestinità è necessario che vengano messi nelle condizioni di lavoro legale (o per altri!). Solo quando un esautorato si chiaramente introdotto dalla forza delle circostanze, si pone il problema del suo rapporto alla clandestinità. — In definitiva è necessario superare tutte le condizioni che conducono alla organizzazione di base come le potenze solfuree e nelle esperienze (enfaticamente) nelle pagine dell'11 marzo 1951/51. Trotter, infatti, come appare evidente dal loro chiaro

tenere le linee e dell'ipotesi ricorrendo ad una soluzione
 funzionale (come nel vostro caso), che consenta cioè l'assunto
 del letabiano che ha lavoro di appalti nella lotta partigiana,
 studiate anche per la sua qualità di direttore della sezione
 D.N.P.I. di Richerante, di proponere collegabili alle affari
 meno del loro autori ad una organizzazione che, per il suo
 carattere di illegalità, in un caso si può pensare ed en-
 cuncto di impieghi, come l'impresa di rifugiare alle zone
 della repubblica ~~per~~ la volontà di rigide norme di
 sicurezza ed, addirittura, del fanatismo alla clandestinità;
 quindi tutti che, come appare in certe senza momento
 di operarsi molte parole, a stabilire perfettamente alla
 Bufale Rome.

È nella stessa prospettiva a collocare la formazione della falsa
 patente per imbarcazioni da diporto, in modo che soltanto all'ente
 amministrativo unitario per la quale prima veniva la
 licenza dei due moduli in bianco per documenti di
 riconoscimento in bianco, pure soltanto all'ente amministrativo unitario,
 senza emettere tali attività collegabili alla impresa di produzione,
 se si od altro, una falsa patente, in relazione alla ~~emissione~~
 attribuzione alla medesima organizzazione.

Le spese, anche le valutazioni, nel senso che si debbono
 con esse anche della partecipazione del letabiano alla B.R.,
 della emergenza illustrata, ha evidenziato il suo problema
 funzionale del momento, non concesso all'ambasciatore

dei brigatisti; le mancata fusione, in Toscana, di "colonne" delle B.R. e la mancata individuazione delle altre persone che, con il Cuticchia, avrebbero fatto parte della "colonna" Lucio Trabucchi, fratelli, di "strizioni" superstiti, o se non altri che il compromesso tipico del brigatista (autodifesa o fuga, o vero politico, rifiuto di dipendere e di essere dichiarati come) non ammette qualcosa neanche di probabilità di un tale qualità, con nel caso dei col. capi storici, o di elementi di notoria rilevanza o di reputati per nel caso di avere vero esito, ma non sarebbe stato assolutamente giustificato nel caso del Cuticchia, per il quale la difesa aveva, evidentemente, un certo spazio di manovra. Mi è rilevante, nel senso prospettato della difesa, il fatto che il Cuticchia abbia fornito indicazioni nella "colonna" della "Lionessa", essendo aperte a ipotesi che le notizie fornite, benché molto generiche e vaghe, ~~non sarebbero~~ non sono evidentemente in grado di fornire un lavoro consistente e gli organi di polizia di conseguire alcun utile risultato, come è invece del fatto che nessuna informazione si ritrova nei documenti raccolti di polizia e carabinieri nelle indagini che necessariamente, per dovere scrupolo e per la volontà dimostrata di relazione a tutti gli altri aspetti, anche marginali, della vicenda, non hanno molto della sorte di tal notizia se fossero alla istruzione della ulteriore campagna del Cuticchia.

Ora il secondo argomento è solo evidenziato che esso è fondato su un unico presupposto, fissato dalla pubblicazione del 24. gennaio del Ministero degli Interni, e risultano essere i fatti: est. antecedentemente all'arrivo del Calabrese; episodi di terrorismo insindacati dalle B.R. anche in Toscana e, per l'occasione, in Pisa, Livorno, Calizzano, Massa, Marina di Massa (vd. ff. 947 e segg.), per cui è lecito dedurre la esistenza di "colonna" delle B.R. anche in queste zone. Per questo occorre, infine, la mancata individuazione delle persone con le quali, in detta regione, il Calabrese sarebbe stato obiettivamente e costantemente (avuto tutto l'altro che non la volontà del feroce), come appare alla Corte militare, non potendosi essere in dubbio l'esistenza delle ~~medesime~~ Brigate Rosse e costituendo la partecipazione a banda armata reato individuale e non plurisoffitto, del quale ciascuno partecipa ~~rispettamente~~ individualmente e che si manifesta nella manifestazione individuale di volontà di aderire alle bande per fornire ed i carichi tenute dalla loro esistenza alla esistenza della organizzazione (Cass. Sez. I, C.C. 6/6/377 - Cucco, nella quale si ritiene anche che "il partecipe non è esonerato nel titolo di banda armata e nell'ipotesi di pluralità di parte e si hanno altrettanti elisetti" est. di partecipazione). Ormai, non potendosi essere elitti, alla stregua delle esatte considerazioni volte dal C.C. nella sentenza di

M

ranno e furtivo, che qui si richiama, ed alla luce di
 quanto si ricava, in proposito, dal materiale reperibile al
 Catastro, dall'elaborato del Ministero degli Interni,
 sopra indicato, con particolari riferimenti all'elenco di ~~abitanti~~
 e non tenute che esistono nell'elaborato a tale elaborato, che
 la Regione Roma esercitò la funzione di banda armata
 ipotizzata nell'art. 308 C.P., in conseguenza che la ribellione
 parteciperà ad esse del Catastro nel tempo il tutto p.e.p.
 dal secondo comma della citata norma in cui si stabilisce
 in ordine al quale va affermata, perciò, la piena e propria
 esistenza del fenomeno.

Ad analoghe soluzioni deve pervenire per il caso di pubblica
 e intelligenza ed esplosiva, che fanno oggetto della seconda im-
 putazione ascritta al Catastro.

L'imputato, come si è avuto modo di accennare, si è detto
~~espresso~~ esposto, per uno degli autoadempimenti, che le fran-
 se esso esercitante, tra loro in alcuna circostanza, debbono
 essere viste come un "analisi politica", nel ~~senso~~ senso
 di un discorso critico e di opposizione al tentativo di
 un programma "sostanziale dello Stato di guerra
 unito funzionalmente di libertà del cittadino" ed allo isti-
 tuzione, allo Stato, presso della Costituzione, "e attraverso
 un processo di esaurimento di selezione organica
 garanzia del cittadino, di una struttura legislativa
 e politica che chiuda ogni spazio alla opposizione e

che essa una nuova configurazione dello Stato non fu
 al servizio dei cattolici come di gruppo di potere come la
 multinazionale." (vd. verbale del Parlamento).

Non ritiene, finally, la Corte che ne formale aderenti ad una
 affatto importante, fu il rilievo che la interpretazione della
 fran in esenti (vd. stampa a f. 21/11) non può e non deve
 prescindere non solo da quanto in rapporto a legge sulle pub-
 blicazioni delle stesse B.R., e quanto al processo, al cui es-
 se, veramente illuminante, e rimanda, non, solo, ma che
 che una volta storica ben precise, vale a dire dal 21
 fatto e certamente evidente che le ~~to~~ ^{to} ~~Bejet~~ ^{Bejet} ~~Poni~~, con
 la loro attività, hanno dato a delle fran, ^{ed} ~~circumstanze~~,
 come purtroppo è ben noto, fu in epoca precedente al
 periodo che intiene, in una lunga serie di rapporti
 stabiliti alla vita ed alla struttura di organi dello
 stato (appartamenti alle forze di polizia, ministeri ed
 altri funzionari), concepiti ed attuati come ~~accanto~~
 manifestazioni e momenti della procedura "colle
 acciata", tesa a scandinare le strutture fondamentali
 dello Stato stesso.

Si con è, nelle fran in esenti non può che rimanere in
 movimento e quindi il diritto di denunciare qualsiasi
 corso di loro politica ed a pensare ad ogni volta
 acciata, così il principio se non addirittura di una
 piena cura, del genere di quelle più volte poste in

enere delle bande delle quali i manifesti possono
 usi, al fine di mutare la attuale costituzione dello Stato
 (qualificato come "Stato imperialistico delle monarchie")
 • la forma del governo, per sostituirvi un'organizzazione
 che escluda, tra l'altro, il potere assoluto del capo
 favorito.

Ma una tale prospettiva va risolta di recente, ^{illegittimo} ~~impossibile~~
 alla Corte della difesa del Costituzione, se nella ^{pratica} ~~teoria~~
 esistono ~~alcune~~ delle frazioni costituenti un
 manifesto in esame debba rinviare, piuttosto che il cas-
 to contestato al principio, quello di cui all'art. 272 C.P.,
 il quale stesso non può che rispondere in senso oppo-
 sito.

Però, invece, la Corte che ha fatto sapere precise sta-
 tali ultime norme o debba constatare nel fatto di
 portare a conoscenza di una pluralità di soggetti, idee e
 concetti diretti e immediati della mente, ^{espressamente}
 o comunque del verificarsi degli eventi ^{insoliti} nel
 la nuova storia (instaurazione volente della dittatura,
 soppressione volente di una classe — etc), senza nel
 contempo indicare, fatti ed i mezzi, costituenti della
 contro la fermezza dello Stato, per ^{rispondere} ~~risultato~~
~~risultato~~ risultato. Tale norma, in sostanza, istituisce
 una attività intellettuale, di divulgazione del pensiero,
 sulla alla coscienza per la velocità di ^{di}

strutture, che la legge vieta (punitiva) per il fatto
che, in difesa di essa, vengono manifestati
volenti e delittuosi.

Si esule, invece, dall'ambito di tal norma, per rientrare
nella funzione ~~essenziale~~ dell'art. 303 C.P., allorché
l'offesa non si limita ad un'opera di comminazione ma,
rappresentando alla mente del delittuoso, quale mezzo
per raggiungere lo scopo, uno dei vari ~~ipotesi~~ dell'art.
303 C.P., lo merita, in maniera diretta ed esplicita,
ad operare concretamente in tal senso.

Il che può nuovamente intendersi per il caso in esame
e i motivi — e la Corte ritiene, alla stregua delle con-
siderazioni fatte, di poterlo affermare — l'interpreta-
zione ~~data~~ data al contenuto dell'articolo stesso in
esame, giacché, alla luce di tale interpretazione, la
sua vicinanza costituzionale mente di derivare dallo
scetticismo e comunque il reato di abutimento contro
la costituzione dello Stato (art. 283 C.P.), esse fatti
della e unire la ~~forma~~ costituzione dello Stato o la
forma del governo e mezzi della legge attuale, ~~non~~ vale a dire
con un mezzo nuovamente non consentito dal tipo
di ordinamento costituzionale. Ob, come esattamente
ritenuto dal C.I., prevede unicamente il modo di deter-
minare per arrivare alla determinazione della politica
nazionale (art. 49 Cost.) ed il procedimento di.

Al

revisione (art. 138 Cost.) per la modifica della costituzione
 dello Stato.

Ma, il reato di cui all'art. 302 C.P. sembra, come è stato
 stato, anche sotto l'aspetto dell'epitome, fu l'affermazione
 del manifesto in l'ufficio di Raybunto Capol.

Tuttavia, anzitutto e quanto sostenuto dall'imputato,
 tutti gli elementi di detto manifesto, dal richiamo, sta-
 trario la data, del fatto nel quale lui stesso fu ucci-
 so, al nome di "Mare" (Mare) dello stesso, alla
 sede "Porta" l'attacco al cuore dello Stato, alla
 ripubblicazione dell'assemblea delle B.R., e risolvono
 in una evidente esaltazione dell'attività terroristica
 dello Stato, finché alla notorietà ~~per~~ ~~se~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~tratta~~
 pochi potestà di fatti terroristici che abbia un
 ruolo e nella stampa, vale a dire in una esalta-
 zione di una attività delittuosa della donna, e in
 tranne, come si è visto, nella prescrizione dello
 art. 283 C.P. Di tal che, una libertà negata, per
 la libertà notorietà, nel senso sopra prospettato, della
 persona offesa e per una certa inciviltà del me-
 dia e del partito, con riferimento anche alla altri compo-
 sione dei vari elementi funzionali, liberali e comunisti
 dello stampato, la capacità dello stesso di far sorgere
 un'immagine del manifesto spinto e comprensibile
 del fuoco di quelli che qual è un fatto grave



In Casal, ~~si~~ riunisce nuovamente il reato di abolep e
 contestato al prevenuto, autore, o messo dell'effimera,
 della pubblicazione negli autochani in presenza.
 Diretta, perciò, rilevante la questione di delittualità costi-
 tuzionale dell'art. 303 C.P., in relazione all'art. 3 della Corti-
 venone, sollevata dalla difesa del Debbiani sotto il profilo
 che per gli autori del reato di istigazione od abolep e commu-
 nità delle dette norme menzionata una per una non
 di quella prevista, negli articoli sotto indicati, per cui occorre
 almeno dei reati opposti della istigazione o abolep e, più
 precisamente, quelli previsti dagli artt. 278, 279, 288, 290, 291,
 294, 297 e 299 C.P.

Corte ritiene, piuttosto, manifestamente infondata la eccezione
 proposta, per il decisivo rilievo che che il regime sanzionatorio di cui sopra
 stabilito dall'art. 303 C.P. trova la sua giustificazione nelle
 particolarità idoneità della condotta menzionata a provocare
 la comminazione, ed opera da deterrenza della istigazione o abolep.
 Doga, che è bene sottolineare, deve essere applicato "pubblicamente",
 una pluralità di reati del genere di quello rappresentato
 con delle aperte.

Tancredi, quindi, al esame delle altre imputazioni emesse in
 relazione al Debbiani, che la Corte che, in quanto, come
 il delitto rubricato sotto il n° 18, non sono necessarie molte
 argomentazioni a sostegno dell'affermazione di piena inapplicabilità,
 avendo l'imputato ammesso, in sostanza, la detenzione delle due

M.

riceve emulente della lobbia sulla sua abitazione in Pietra-
 nante ed affarando recitando, anche a volte obice alla
 d'abit, la front, ecc. ecc. de l'ing, fronte, fu la commissione
 che, quale in fine la fusione, il Caltracchi ha empuen
 arto, fu un tempo apprezzabile, la distribuita delle cose
 a mese e così i supperete ed integran il costo esatte
 de l'abit.

Grav solo a pruzze, nella scorta delle commissioni emulente
 sulla fronte in ab, de la naturale deturazione - fusione
 della delle cose em quella di deturazione, in collisurante
 con un deturatore, la de l'operazione di esportazione, di tal che
 lo stene stabilimento suo stato qualmente part: de l'obice.
 Recorre, peraltro, in ordine a tali cose, fu la natura e lo uso
 delle quantita' del naturale requiruto, l'obice di
 cui all'art. 5 della legge 2/10/1961, n. 845.

Per il conto di fronte recitano de cui al art. 19/ della cubica, l'al
 fusione di fronte empuenabile del Caltracchi i l'obice
 del fronte della cubica, e dalla naturale empuenabile
 fusione, affarando nella vari fasi fusione. In detto
 fusione, altri: fu li stene emulente ed in caso a l'obice
 recit, la fusione dei costi de fronte naturale in cubica
 con emulente fusione, quale in la natura la fusione fu fusione
 con de l'abit / de uso a fusione de n. l'obice recit dell'altro
 fusione recit, recit al fusione; fu li stene de fronte
 stene, peraltro, in detto emulente de n. l'obice, recit de l'obice



Non sul provvedimento di amnistia emesso con il D.P.R. 4/2/1978, n. 413, che ne ha debentato l'estinzione.

La difesa ha chiesto la dichiarazione dell'imputazione di furto di cui al cap. 19) (e lo ucrato e la dimostrazione probatoriamente e parte anche all'altro furto) in quella di cui all'art. 235 P.P.M.A., ma la tesi non può essere accolta, dovendosi escludere, nella specie delle disposizioni dei riferiti del Parlamento in ordine alla distruzione, utenza e custodia dei moduli ed alle sanzioni alle quali l'imputato era sottoposto, che questi ultimi non erano il proprio dei moduli in questione.

La tesi per i quali va affermata la responsabilità del Poltrone, ad eccezione di quello sub 18) come verificati con il ricorso della costituzione, fra cui il evidente collegamento con i moduli o formulari tra gli stem comuni del sistema di un unico disegno esecutivo, l'impugnazione non deve essere al reato sub 18) essendo per esso esecutive esecutive ha eccetto la esecuzione e la multa eccetto per il reato per fine, quello di cui all'art. 303 C.P., e esecutive solo la fine della esecuzione.

Il presente, per il suo stato di esecutività, si esecutive le s. le esecutive generali, che possono essere dichiarate ~~per~~ esecutive alle esecutive esecutive.

Per una equa da impare, tenuto presente i criteri stabiliti dallo art. 133 C.P., esecutive, si fa riferimento, la fine del per:

[Handwritten signature]

colla sua esaltazione dell'unità dell'Unione e la esaltazione
 annuale del Parlamento, e l'unità delle sue espressioni ad
 un'organizzazione diretta, programmaticamente, alla riunione
 nome di frammenti, e l'unità delle sue espressioni ed a l'unità
 a tutti i metodi e possibilità di farle, per un periodo di
 espressioni dell'Unione e quelli per l'unità e l'unità delle
 espressioni non steno, affare quella di anni espressioni di espressioni
 nome fu il resto espressioni (p.b. determinata per il periodo
 fra un anno di cui all'art. 303 C.P., anni 24 cent. - 62 lire
 a. 4 cent. + 11 cent. = anni espressioni di espressioni) e per il resto di
 anni al cap. 18) espressioni di anni espressioni di espressioni e lire
 50.000 di multa (p.b. a 1 cent. e l. 210.000 u. - art. 5 L. No
 1867 u. 895 = u. 6 cent. e l. 18.000 u. - 62 lire C.P. = u. 4 cent.
 e l. 50.000 u.); la pena espressioni espressioni, quanto, della
 unione in anni espressioni e anni espressioni di espressioni e
 lire 50.000 di multa e nella stessa, in applicazione del D.P.P.
 4.8.1978 u. 413, l'anno dichiarato espressioni anni due di
 espressioni.

Cosi' per la esaltazione l'obbiettivo del periodo al pagamento
 delle spese processuali e di espressioni, e l'unità; steno, e l'unità,
 dichiaro che la fede della patente fu un'espressione ed
 espressioni la esaltazione alle espressioni autorità militari
 dei moduli per espressioni di espressioni e la espressioni, per
 l'unità di cui per l'unità in espressioni sopra espressioni; della alla
 con espressioni al Parlamento.

Resta, e questo punto, da esaminare le imputazioni di cui alle
 art. 270, ascritte in eccesso a tutti gli imputati, nella formulazione
 precisata nel dispositivo della sentenza di rinvio e giudizio, nella quale
 deve intendersi comprendere anche l'analisi imputativa facenti carico
 ai soli Men, Pupelli e Longo (cap. 2 della sentenza di rinvio a giudizio),
~~invece~~ ed all'art. 272, ascritte al Tomajuni, alla Spadecini
 ed alla Mubini, in eccesso tra loro, al Men, al Pupelli ed al
 Longo, imputazioni in addebi alle quali tutti gli imputati in
 nome probatele rinvenute:

Ritiene che Corte di Cassazione, con precedente, di tale ultima im-
 putazione, non apparendo necessario, in ordine ed era, di discutere
 sulle argomentazioni del momento che, come viene senta dalle
 P.M. di udienza, che, infatti, ha chiesto l'assoluzione con ampia
 formula di tutti gli imputati, l'elenco degli altri avvenimenti dell'anno
 ha le mancanza di cui prova che gli imputati, singolarmente o in
 concorso, abbiano fatto propaganda, intesa, questa, come a dirsi
 stretta e forse una manifestazione di pensiero a espressione di un
 numero notevole di persone.

Non solo far presente che nelle stesse sentenze di rinvio a giudizio
 esse sono stati evidenziati, fra l'altro, elementi conclusivi e
 carico della Spadecini, del Tomajuni e della Mubini e che quello
 imputato a carico del Men, del Pupelli e del Longo, costituito dalla
 della detenzione, in più copie, di manifesti, proclami e banner
 accenti o avvisazioni sovversivi, tutti, in genere, da pubblicarsi
 in occasione, per più, al numero, presso l'abitazione di



far proposte, diffidando le copie in eccedente o l'ipotesi
 il sospetto che i tre abbiano in precedenza svolto una tale attività;
 una loro amiche usasse e agisse "di indizio a sostegno dell'ipotesi"
 una loro controparte.

L'imputato, invece, in adempimento alla richiesta delle P.M., l'aveva
 ottenuta dagli ~~interessi~~ imputati dal reato di cui all'art. 272 C.P.,
 mancando del tutto la prova, come non è detto, dell'effettiva
 obiettività di tale reato.

Una indagine in tal senso appurata richiede l'imputazione
 di cui all'art. 270 C.P., della quale conviene, ^{richiamare} ~~dedurre~~
 la provenienza, sulla base dei vari rapporti di piena fiducia in
 altri e della stessa sentenza di cui è in discussione.



Quindi, per l'episodio dell'effimero degli enti aderenti in
 Mare, l'arrivo del Catechismo, gli organi di piena fiducia
 numerosi obbligo indagine ~~in~~ volte ad identificare le
 persone con le quali il predetto era a contatto e l'ambiente
 nel quale si trova. Finisce, così, ad accettare l'esistenza di un
 gruppo di persone con il quale il Catechismo, direttamente o
 indirettamente, era in rapporti, di cui, liberamente, come il predetto,
 in tutti i colloqui nell'area dei movimenti extraparlamentari
 di sinistra e che facevano capo ad una specie di circolo, detto
 "Comitato Antifascista Permanente", che aveva la sua sede
 in Pietrasanta, su un unico sito via della Foresta nella
 Regione, nei cui pressi di tali persone, per quanto detto
 e vice, fu rinvenuto vari materiali propri, analizzati.

medesimo cui relativi richiedi si seguono in atto di vedere gli
organismi di polizia e lo stesso G. I. per gli imputati e uniti
a funzione ^{o attività} questi ultimi; in stretto collegamento tra
loro ed avendo sotto la copertura legale del titolo "Comitato
Della Facoltà Militare", partecipavano ad una associazione scienzi-
fica organizzata e diretta dallo Spadoceni e, finalmente,
dalla Brigata d'assalto Navale di Napoli; che aveva rivendica-
to la paternità degli ardui studi indirizzati al campo 7 della
sintesi di curio e fosforici.

Ha particolare interesse il G. I., dalla istruzione compilata
"in materia" un filo continuo che — attraverso i manifesti
della Brigata di Napoli nella struttura dello Spadoceni Roberto,
l'Associazione ("Brigata d'assalto Navale di Napoli") di figura
del Popolo, comparsa di città del Mare in ordine ad un processo
del "Chi" fuora in ordine a carta carboni (altre copie e sta-
permanente nuovo stato di fatto) il manifesto relativo ad
un agente posteggi del Mare, la fotocopia di un nome alla
autorità — legge il Catechismo e lo Spadoceni il frutto facente
Capo al Mare Paolo ma da quando quest'ultimo progettava
il libro artistico di Cassara o su altri le una delle sue
come "accusazioni". E concludere, nel punto, il G. I.
"Vi sono dunque parecchi motivi per ritenere che si tratta
di elementi della stessa organizzazione che furono gli
ardenti come "Brigata d'assalto Navale di Napoli".
/19/ 34 settembre 1957. curio e fosforici.

St

Ochren, per durezza spiritiva, affare obliquo funder le
 nomi di tale ultimo affarione e unpean, se effitte,
 remente e effittamente formosono alla stese un. sin e
 natio formolamento gli eluient ai qual' fa riferimenti
 il G. I., esibiti da 9 circolate li formosenti della detta
 'bajeta', ementi nella staterone dello Hadreem,
 da una 'ballata' esibite la figura del factprano
 Nanti di hram, con della unteura, emente sul re-
 dco di un della frotta, e della scute 'Bye lo d' la
 oallo Nante di hram, ~~oallo~~, di pugno del Perfetti, su
 una espie ~~oallo~~ di un proclama di guerra, emente
 sulla cetta con il pedetto, amem al hram, con unte bto sulla
 Ocio Arcocostaniali di Pisa.

Al quento, si d' anno della Corte, dei sospensio copo h
 remente, ex. demando scito che la prima della
 "ballata" i assolutamente nulrante, ha hramto. di una
 scute pubbliate in raccolte di libera circolarone [vol.
 f. 553] e che la scute del Perfetti, su uno roto di tant
 stampati di aielofa hram e contenute in suo pogramo,
 from soltanto che questi era a eruo scema della em. stema
 della ogpennione in pnesthram, il che sta veramente
 poco nel senso che qui intenne, dal unimanti che di
 tali ogpennione, fu gli chente li circudicanti, in era
 fu notte occupate la stampa e che la stema era hramte
 accete fuori della nostra zone, se e vero, con n' hram



nel rispetto del C.C. di Viaggio n. 331/382, di cui una copia
 del Comune di Poffena in Tevere, occupata da elementi del N.A.P.,
 vennero rinvenuti, nel gennaio-febbraio 1976, nelle vicinanze
 alle Progate di Donato Dante di Nenni.

Quello l'atto elemento fu un ordigno, che materialmente
 poteva apparire per alcuni di ingiustato, anche fu la architettonica
 vennero forniti dalla Spadocini sul modo in cui era montato in
 forma di volatili, che fuo valore e secondo delle istruzioni
 abbozzate. E', infatti, evidente, attraverso la disposizione dei
 test di Poffena e Galvina, che nel periodo che intercorreva tra
 l'arrivo in ordine nella Università di Pisa e sui Nenni che dal



non è permesso a tali atti e, di conseguenza, non è permesso
 l'affermazione delle Spadocini di aver rinvenuti in
 una casa delle città, frequentato da "compagni".

Mauro, insomma, ogni suo elemento di collegamento degli im-
 putati alle Progate Dante di Nenni e un po', pero, aderenti
 all'affermazione in tal senso del C.C.

Devo, allora, domandarmi se le risultano di essere apparsi
 comunque ~~la~~ elementi tali da giungere alla commissione della
 esistenza di altri, un consiglio di disubbidienza e qualche altro,
 conoscenza nessuna delle quali i presenti, tutti o in
 parte, furono partecipanti o, quanto meno, ^{si esprime} elementi di
 conoscenza tecnica tale da impedire una analizzata prova
 nel merito e di far adottare come pronuncia di dichiarazione
 di n.d.p. per effetto di avvenire.

Handwritten signature

Queste e tal punto deve, ad avviso della Corte, essere
 decisamente.

L'interferenza in proposito, riprendendo la fabbrica accennata
 dalla sentenza di primo e secondo grado, e della ragionevole del
 P.M. deve avere ad oggetto tre ordini di elementi e, perciò,
 secondo, il buono del materiale fornito richiesto ai vari
 imputati, endemica, nella sentenza del G.I., l'entità ob-
 bliga e rapporti, per quanto strati e esclusivi, tra i vari
 imputati, ed, ^{quasi} esclusiva di natura per estremo, quasi la
 distruzione di materiali "completamente" (id. del. un. Cir. 10/10)
 parte delle sfacciate, le scorte, del fregio del Tommaso; se uno
 di fatti ~~non~~ manomessi trovanti la lotta avvenuta, del avverti-
 mento di Luchetti dopo la lettura, la circostanza, riferita
 dal teste Ricci, ~~non~~ relativa a tumori espliciti avvenuti dopo
 l'avverti del Colombo ed infine, il fatto, come riferito dal teste
 sopraccitato, che alcuni di questi avrebbero commentato faccende
 venute fuori delle B.R. o del M.A.P. ed avrebbero, addirittura,
 imputato pubblicamente a tali bande.

Oltre, per quanto riguarda il primo elemento, oltre
 la Corte che sulla valutazione dello stesso si è basata
 in rapporto fondamentale, del quale, unico, occorre
 prendere in considerazione le cose e, precisamente,
 le circostanze, perche in q.t. dell'appartenenza di tutti
 gli imputati — e della loro attività unitaria — a movimenti
 della nostra extra parlamentare, che da sola, per

per, senza dover fare ricorso all'entusiasmo e all'emozione
sommessa, il lavoro del materiale e personale ed anche
l'elaborazione, da parte di persone di cultura, di "lavori"
organici.

Questa è una presenza di aderenti e movimenti che esultano,
con un senso di ~~confusione~~ ^{forza} politica, il metodo democratico,
il punto da mantenere fermo dai partiti politici e dalle com-
pagnie elettriche e tecniche il ricorso alla violenza quale
mezzo per modificare la struttura della società e l'aspetto
della vita, ~~ma~~ anche la partecipazione ed, in genere, il modo
casi separati e anche naturalmente nel campo di loro
interni e della loro formazione culturale, al di fuori della
organizzazione o partecipazione ad associazioni sommarie, costituite
che si era tenuto di discussione e di confronto.

Tuttavia, in sostanza, dal concetto espresso nell'ultimo paragrafo
verso un'azione, dall'impulso dei partiti, allineati, allentando
la sua propria ideologia, ha fatto presente che l'eventuale
ricorso alla violenza da parte di certe organizzazioni, per
se non creditive, deve formare oggetto di discussione e di
analisi nell'ambito dei movimenti di sinistra, per il
fatto che tali organizzazioni costituiscono, comunque, una
componente concreta. ~~Questo~~ Questo concetto di analisi e
di discussione che si ritrova nella lettera dello stesso
partito scritto alla Huker, nella quale si è invitato la
realtà a sviluppare certi punti che avevano, tra

Al

L'altro, "la funzione di ^{la}chiarire se debbono essere
presi, sulle loro organizzazioni e sulle L.A. " .
Dunque l'altro elemento fosse ^{to} quello indicato di un le-
gione anonima, vale a dire il collegamento tra i vari
fatti, manifestati, tra l'altro, dalla frequenza del
censore di via della Fontanella, ad un esame affine appre-
fatto a talora ~~per~~ di ogni ~~una~~ ^{una} ~~comune~~, fu il
relativo che i benefici tra gli imputati hanno migliore
e più felice ^{giustizia} ^{penale}, sulla scorta di alcuni suoi
fatti, principali, in rapporti di natura personale,
del tutto diversi da quelli ipotizzati, quali, ad esempio,
~~che~~ l'area frequentata da stipe ^{senza}, e ^{non} ^{partecipate}
to gli stessi organismi ^{studiosi} ed, in qualche caso,
anche in rapporti di natura sentimentale.
Al fatto, poi, che nel censore della Via Fontanella siano
stati rinvenuti, oltre ad un elenco, ^{la} ^{lista} ^{di} ^{proteste}
di detenuti per l'arresto ^{per} ^{la} ^{parte} ^{di} ^{Roberto}
e di una lettera circolare dei detenuti di Lucca e diven-
tate pubbliche (il ^{di} ^{Meo}, il ^{di} ^{Profeta} ed il ^{di} ^{Souza} ^{mao}, allora,
detenuti nella detta carcere / nella ^{spina} ^e ^{alla} ^{com-}
stessa (o meglio, ^{all'} ^{esistenza} / nella ^{loro} ^{es-}
sistenza, ^{per} ^{quanto} ^{con-} ^{tra} ^{no}, ^{per} ^{un} ^{verso}, ^{un} ^{leg-} ^{am} ^{sen-}
timentali e l'attività della ^{Madre} ^{ed} ⁱ ^{padri} ^{dei}
censurati e con il ^{Meo} e, ^{per} ^{l'altro}, sul rilievo che i
fatti ^{con-} ^{cernenti} la ^{condanna} ^{dei} ^{detenuti} ^{con-}
tra



LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no sul campo di lavoro dei giovani frequentatori del centro
 di via della Fontanella. Io, d'altronde, anche riacquisto che l'agosto
 mentre dei delti e delti delti; uno di quale era adattare una
 libera circoscrizione di via, con i delti, a via uffici pubblici;
 vedere gli stessi rinvii e rinvii ed altri e organizzazioni
 sovvenzioni.

Supponendo, anche la volontà della ben accettazione ed a
 sostegno della volontà della stessa e risultato fuori di
 filiazione della Corte, appare la circostanza che il centro
 di via della Fontanella, de lontano "covo" della anco
 dove sovvenzioni Park di Roma e, comunque, di una ~~cosa~~



questo ~~documento~~ associazione sovvenzioni, in via del resto, alla
 luce di numerosi e concreti diposizioni stabilimenti in
 senso della sua opportunità e via è un altro di
 dibattito, come un luogo di incontro e di riunione di
 giovani, fu discussione sui problemi di interesse nazionale
 e, più spesso, locali o anche per motivi ricettivi, aperti
 a tutti e al fatto frequentato da molte persone delle più
 varie tendenze politiche; si è rivelato, con un luogo
 necessariamente dedicato al dibattito con organizzazione volte
 a certo tipo di lavoro di ricerca e dibattito, separate.
 Neppure gli altri elementi non veduti e infatti un centri
 punto preciso e concreto all'azione, dovrebbe ritenere non
 riveli le prestazioni in proposito formate da persone
 cui loro interpretati. Non più, invece, desidero che fu

[Handwritten signature]

L'ordine iniziale delle indagini, che coinvolgono molte
 persone in proselitismo, anche con formule oscure, in italiano,
 i hanno su un possibile equivoco degli inquirenti circa la
 vera natura e l'esatto significato di certo un benale sistema
 legitimamente regere con i partiti (dando l'opportunità di
 eliminare il partito stesso), con cui non può essere
 per le circostanze in cui furono pronunciate (manifestazioni
 cancellate o indenni di un'epoca 1922) o per il contesto nel
 quale erano insorte, la mancanza di verità dei
 fatti imputati, a B.R. e M.A.P. e delle ~~fonti~~ scritte
 contenute dall'ordine (ad esempio, il disegno sulla
 lettera della Mubur al Veri).



Le conclusioni, da tutti gli elementi sopra esaminati, una
 forma legitimamente hanno; in ordine alla personalità,
 alla attività degli imputati ed alla natura e significato dei
 rapporti tra essi esistenti, che i risultati, finalmente in-
 lerenti, ai quali, per le considerazioni fatte, si perven-
 te la Corte; al di là di cui, restano punti non riferenti
 alle considerazioni fatte dall'ordine sulla precedente
 attività del Veri) solo emettono, illazioni e sospetti; an-
 solutamente indoveri, nel piano succeduto, a meno di
 non voler compiere un inammontabile salto logico, ^{o legittimo} una
 presenza di fatti; ma pure e quello di dubbio, l'esisten-
 za di una organizzazione sovversiva delle quali i partiti
 fanno parte.

Ne esempie la accertata di fusione dei sistemi; con ampie
 formule, dal resto di cui all'art. 275 D.P. sono esclusi
 e di ordinare la restituzione del materiale di loro pertinenza,
 in qualsiasi momento.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione di Roma

Letto gli artt. 483, 488 e.p.p., dichiara l'obbligatorietà
 esecutoria dei costi e dei contributi, ad eccezione di quelli
 di cui ai numeri 4, 20 e 21 della rubrica, e, ritenuti non
 pertinenti sul fatto di natura personale, equivalenti alle esecutorie
 e sfaranti; lo esecutoria per i costi fissi dei numeri 16,
 17, 19 e 22 del cap. di imputazione, compresi dal vincolo
 della contribuzione, alla fine di ogni anno di reclutazione
 per quello previsto al n. 18, ritenute sussistenti anche l'alle-
 menza di cui all'art. 5 della legge 2/10/1962 n. 995, alla
 fine di ogni gestione di reclutazione e lire 50.000 di multa
 e, con; conseguentemente, alla fine di ogni anno di
 gestione di reclutazione e lire 50.000 di multa, oltre che al
 pagamento delle spese processuali e di custodia parentale.
 Visti gli artt. 1 e 2 dell'art. D.P.R. 4/8/1974 n. 413, dichiara
 in detta parte ogni anno di reclutazione.

Visti l'art. 419 e.p.p. e l'art. D.P.R. n. 413, dichiara non
 dover procedere nei confronti del Catastro, in ordine ai
 costi di cui ai cap. 20 e 21 fatti relativi per effetto di
 amnistia; anche lo stesso Catastro, Tenuto conto peraltro,

Spadaccini Roberto, Nutini Anna, De Angelis Lisa, Auta
urba, Branti Hanna, Neri Paolo, Perfetti Giovanni e
Songo Renato di tutti le altre imputazioni loro rispet-
tivamente essente fuori il fatto non sussiste.

Perche la falsita della patente per imitazione sia
oggetto di cui al relativo capo di imputazione e ne ordino
la distruzione.

Sebbene l'art. 240 c.p., ordino la esclusione delle cose seque-
strate al Catabiani, la restituzione alle esecuzioni auto-
ritative della tenuta di ricoveramento per imitan-
za sequestrata e la restituzione agli agenti dello dello atto
che vi sequestrato.

Lucca 24 novembre 1978.

Cardone.

egualit.

IL CANCELLIERE

[Signature]

Adol 25-11-78 appello del P.M. nei confronti degli
imputati: Catabiani - Spadaccini - Tomeghini - De
Angeli - Nutini - Neri - Perfetti - Songo -

Adol 25-11-78 appello imputato Catabiani -

Lucca

16/10/80

[Signature]





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di LUCCA

Composta dei Signori:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Dr. ELIO NARDONE | Presidente |
| 2. Dr. FABIO ROMITI | Giudice EST. |
| 3. Sig. Francesco COLZI | Giudice popolare |
| 4. Sig. Libero ANTONELLI | > > |
| 5. Sig. Ugo BERTONCINI | > > |
| 6. Sig. Teresa GENOVESI | > > |
| 7. Sig. Pio BERTOLUCCI | > > |
| 8. Sig. Sanzio BONCI | > > |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa (1)

contro

- 1) PAGHERA Enrico, nato a Genova il 6/2/1948 res. te a Roma Via Angeloni n 2/2.

ARRESTATO 19/4/78
Rinunciante a comp.

- 2) CASTRO Reyes Ernesto Fernando, nato a Santiago del Cile il 31/12/1955, res. a Roma Viale Jonio n. 389.

ARRESTATO 19/4/78
Scarcerato per decor-
renza termini 25/10/79
CONTUMACE

- 3) VOCATURO Pasquale, nato a Nocera Tirinese il 3/4/1953 res. te a Roma Via della Lega Lombarda n.37.

ARRESTATO 19/4/78
Scarcerato per decor-
renza termini
27/10/79 - PRESENTE
Arrestato in aula
il 14/11/79 per altro

N. 2 Reg. Sent.
N. 1/79 Reg. Gen.
2771/78 P.M.

SENTENZA
in data 27 NOV. 1979

depositata il
13 DIC. 1979

Il Cancelliere

Il Cancelliere

Li
fatto avviso di che all'arti-
colo 151 Cod. p. p.

o per citazione diretta.

4) ~~PALLEJA Ferrer Cajjal Guillermo~~, nato a Barcellona il 17/1/1951 (già sedicente Cuello Luis José nato ~~toa Huesca (-Spagna) 14/12/1951.~~

ARRESTATO 19/4/78

~~Scarcerato per decorrenza termini 25/10/79~~

CONTUMACE

5) BRUSCHI Renata, nata a Roma il 3/5/1955 ivi res. Via Nemorenze n.111.

ARRESTATO 19/4/78

PRESENTE

Scarcerata 27/11/79

6) MELONARI Sergio, nato a Roma il 12/8/1951 ivi res. Via del Chisone n. 35.

LIBERO - CONTUMACE

I M P U T A T I

A) del delitto p.e.p. dall'art. 385 p.p. C.P., perchè essendo detenuto nella Casa Circondariale di Bologna in espiazione di pena, non rientrava alla scadenza di un permesso concessogli fino al 15/2/1978.

B) del delitto p.e.p. dagli art. 648,61 n.2 C.P. per avere acquistato o ricevuto, al fine di commettere i reati che seguono, la carta d'identità n. 13193680 conoscendone la provenienza delittuosa (oggetto di furto commesso in danno del Comune di Roma il 13-14 marzo 1975).

C) del delitto p.e.p. dagli artt. 110,477,482,61 n. 2 C.P. per avere, in concorso con altri, contraffatto la carta d'identità di cui al capo che precede apponendovi la propria fotografia e facendola figurare rilasciata a "Di Marco Luca" e ciò al fine di occultare il delitto sub A).

D) del delitto p.e.p. dagli artt. 81,61 n.2,495 p.e.p. e 1° cpv. N.2 C.P. per avere dichiarato agli ufficiali ed agenti di P.G. della Questura di Lucca in atti pubblici (pp.vv. di arresto e di perquisizione) e al Procuratore della Repubblica di Lucca nell'interrogatorio reso come imputato il 19/4/1978, di chiamarsi "Di Marco Luca" e ciò al fine di occultare il delitto sub A). Fatti accertati in Lucca, il 19 aprile 1978 (quello sub A) commesso in Bologna il 15/2/1978 quello sub D) in Lucca il 19/4/78.

PAGHERA Enrico - CASTRO Reyes Ernesto Fernando -
VOCATURO Pasquale - PALLEJA Ferrer Cajjal Guillermo -
BRUSCHI Renata -

E) del delitto p.e.p. dagli artt. 110,112 n.1, 648 C.P. per avere, in concorso tra di loro ed al fine di procurarsi un profitto, acquistato o ricevuto da persona rimasta sconosciuta la pistola automatica "STAR" cal. 7,65 matr. 1264793, conoscendone la provenienza delittuosa (provento di furto in danno di Celano Arnaldo, commesso in Roma il 24/3/1975.

VOCATURO Pasquale - CASTRO Reyes Ernesto Fernando -
PALLEJA Ferrer Cajigal Guillermo - BRUSCHI Renata
F) del delitto p.e.p. dagli artt. 410, 390 C.P. per
avere in concorso tra loro, aiutato Paghera Enrico a
sottrarsi alla esecuzione della pena che stava scontan-
do nella Casa Circondariale di Bologna, offrendogli
ospitalità e fornendogli mezzi di sussistenza nonché
confermando agli inquirenti le false generalità "Di
Marco Luca" che quello rendeva.
Accertato in Lucca il 19/4/1978.

PALLEJA Ferrer Cajigal Guillermo:

G) della contravvenzione P.e.F. dagli artt. 17 e 142
T.U. Leggi P.S. per avere omesso la dichiarazione di
soggiorno nel territorio dello Stato.
Accertato in Lucca 19/4/1978.

H) del delitto P.e.F. dagli artt. 81, 495 P.P. e 1° cpv.
n. 2 C.P. per avere falsamente dichiarato ad ufficiali
ed agenti di P.G. della Questura di Lucca in atti pubbli-
ci (p.p.vv. di arresto, di perquisizione e di sequestro
del 19/4/1978); al Procuratore della Repubblica di Luc-
ca negli interrogatorio resi in qualità di imputato il
19 aprile 1978 e il 6 Maggio stesso anno, e al Tribuna-
le della stessa città, nell'udienza del 19 Maggio 1978
nel procedimento penale celebrato a suo carico, col-
rito direttissimo per concorso in detenzione e porto
illegale di armi, di essere "Cuello Luis José nato a
Huesca (Spagna) il 24/12/1951, residente a Parigi Rue
Adolphe Byyot 92 Boulogne Billaoncourt".
In Lucca dal 19 aprile al 19 maggio 1978.

I) del delitto p.e.p. dall'art. 489 C.P. per avere
fatto uso nel territorio dello Stato, di una "carta
Nationale d'identité" della Sottoprefettura di Boulo-
gne Billaoncourt (Francia) n. 36338 contraffatta.
Accertato il 11 Maggio 1978.

PAGHERA Enrico - CASTRO Reyes Ernesto Fernando -
VOCATURO Pasquale - PALLEJA Ferrer Cajigal Guillermo -
BRUSCHI Renata -

L) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 270 cpv. 1°, 306
1° cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro, parteci-
pato ad una associazione denominata "Azione Rivoluzio-
naria", costituita in banda armata e intesa a sovverti-
re con la violenza l'ordinamento politico, economico
e sociale dello Stato.
Accertato in Lucca al 19 aprile 1978.

MELONARI Sergio:

M) del delitto p.e.p. dagli artt. 81 cpv. C.P. 72 P.P.
Legge 22 dicembre 1975 n. 685 per avere ripetutamente
ceduto a Bruschi Renata, per uso personale non terapeu-
tico, modiche quantità di sostanze stupefacenti fra
le quali eroina.
In Roma e Lucca fino al 19 Aprile 1978.

~~Con la recidiva semplice per la Bruschi Renata e con la recidiva reiterata specifica per il Paghera, evaso e latitante al tempo della commissione dei reati ascritti (art. 99 e 61 n.6 C.P.).~~

Ritenuto in fatto e in diritto

~~Alle ore 0.40 del 19 aprile 1978, in Lucca, personale della locale questura si portava nella pizzeria "Le Mura", situata in V.le Castracani, perchè, poco prima, sulla linea telefonica "113", una voce anonima vi aveva segnalato la presenza di alcuni giovani che intendevano spacciare sostanze stupefacenti.~~

~~Portatisi sul posto, gli agenti notavano una donna e sette uomini, seduti ai tavolini a confabulare tra loro, ai quali - dopo essersi qualificati - chiedevano di esibire i documenti personali. Allora, quattro di questi si disfacevano con mossa fulminea delle armi, nell'alzare le mani, gettando due pistole, una Star, cal. 7,65 e una Beretta, cal. 9, nel cestino dei rifiuti ed altre due (una Pioneer ed una Mauser), deponendole sulle panche. Le quattro pistole, unitamente a un caricatore di proiettili cal. 7,65 e ad altre tre cartucce sfuse venivano sequestrate. Le armi avevano tutte il colpo in canna ed erano perfettamente funzionanti.~~

~~I giovani, che le avevano abbandonate, venivano identificati per Vocaturo Pasquale; Di Marco Luca, Castro Reyes Ernesto, profugo cileno, Cuello Luis José e Bruschi Renata, che venivano arrestati unitamente a tale Melonari Sergio che si trovava con essi.~~

~~A seguito del fatto e delle indagini conseguenti, il sedicente Di Marco Luca veniva identificato in Paghera Enrico, evaso dal carcere di Bologna, dove stava espian-
do una pena per rapina. Gli altri tre giovani che erano in pizzeria s'identificavano in Bettin Walter e Perrone Romolo, che al pari del Melonari, erano ospiti di tale~~

Fazio Rossetti

- 5 -

don Bruno Frediani, direttore presso un centro per "ex-drogati" sorto da poco tempo in Lucca.

Contro il Vocaturo, il Castro Reyes, il Cuello, il Paghera, la Bruschi ed il Melonari veniva proceduto a giudizio direttissimo per porto e per detenzione di armi, giudizio definitosi in primo grado dinanzi al tribunale di Lucca con sentenza in data 24.5.1978, di condanna per i primi cinque e di assoluzione del sesto per insufficienza di prove (v. ff. 74 e segg. - II^ copia della sentenza -).

Occorre precisare che, oltre alle armi sopraindicate, veniva sequestrato anche ciò che segue: al Cuello la somma in banconote italiane n. 17 da L. 100.000 e tre da L. 10.000, al Vocaturo (f. 18-I^) una CALZAMAGLIA bianca, di filanca, tipo da piloti motociclisti, al Paghera un'agenda 1976 "La Fondiaria", con numerosi indirizzi anche telefonici, nonché uno schizzo-piantina di una località libanese ed un appunto col nome di certo Abu-Layla.

Diramate le indagini a tutte le questure della Repubblica e segnatamente a quella della capitale, donde sembrava che il gruppo degli imputati avesse preso le mosse e dove, oltre al Vocaturo ed alla Bruschi, risiedeva il Castro, e aveva risieduto, fino al precedente gennaio, il Melonari, la questura di Lucca riferiva all'autorità giudiziaria che (f. 38-I^) la Bruschi era nota alla polizia di Roma "per i suoi stretti legami con l'organizzazione terroristica NAP", che, a casa sua, era stata sequestrata una lettera indirizzata dal "nappista" Galloni Enrico, detenuto a Favignana, che la donna era stata arrestata di recente per associazione sovversiva e quindi scarcerata, il 6.4.1978, nel quadro delle indagini relative alla strage della scorta dell'On. Moro ed al sequestro di questi, fatti accaduti a metà marzo precedente.

Quanto al Vocaturo, nella sua abitazione romana di via Lega Lombarda n. 37, venivano, dietro perquisizione, rinvenute una pistola Smith Wesson cal. 38, poi risultata essere stata denunciata regolarmente, 50 cartucce, nonché una tessera del tiro a segno e una scatola vuota per 25 cartucce, cal. 7,65.

Fazio Rocchi

- 6 -

Il Vocaturato, immune da precedenti penali, subiva altra perquisizione, oltre che al domicilio paterno di Fiumefreddo Bruzio, in Calabria, anche nell'ufficio presso la Cassa per il Mezzogiorno di Roma, ove era impiegato. Presso quest'ultimo venivano sequestrate quattro agende con numerosissimi indirizzi telefonici riferentisi a persone residenti nella capitale e fuori di questa, nonché nell'autovettura dell'imputato, targata Roma L-40035, un volantino di Demorazia proletaria (v.f. 252-I[^]).

Nonostante che la questura di Lucca, fin dal 28.4.1978 (f. 364-I[^]) con richiesta diretta a tutte le questure della Repubblica ed all'UIGOS, segnalasse l'urgenza di esperire gli accertamenti di competenza sui quasi cento indirizzi trovati presso il Vocaturato (tra i quali il numero telefonico di un poligono) e la cinquantina rinvenuti al Paghera (f. 362-I[^]), l'esito di tale richiesta si limitava, da parte della questura di Roma, a riferire che il nominativo "Renato" (f. 293-I[^]) (di cui all'agenda Paghera) apparteneva a Renato Piccolo, senza nulla, peraltro, riferire sulla personalità e sull'attività di questi, se non che, tra l'altro, gli avevano trovato in casa una fionda e dei bulloni e un contratto di locazione di altro appartamento ed un'agenda anche essa nutrita di indirizzi. Peraltro, la suddetta questura riservava l'esito di ulteriori indagini che non sono ancora in atti. Devesi aggiungere che alcuni degli indirizzi suddetti (ff. 362-I[^]) si riferivano a Belgio, Francia e confederazione elvetica. Quanto al nominativo di ABU LAYLA (f. 293-I) di cui all'appunto pure sequestrato al Paghera, si riferiva che, secondo fonti confidenziali, si "sarebbe" trattato del responsabile delle operazioni terroristiche del fronte democratico per la liberazione della Palestina.

Esito negativo, ai fini del presente giudizio, fornivano le indagini espletate in Torino, Milano e Genova (f. 368-I[^]) dalle relative questure.

Quanto al Castro Reyes, (f. 36-I[^]), la questura di Roma precisava che, in un primo tempo, questi "aveva fatto recapito" presso il domicilio del compatriota e profugo politico Paillacar Soto,

- 7 -

con il quale, con provenienza da Cuba, era giunto in Italia e aveva abitato con tale Martin Pinones, deceduto nell'agosto 1977 in attentato dinamitardo.

Quanto al Paghera, l'indirizzo di Roma, dichiarato all'atto dello arresto, risultava inesistente e da indagini esperite dalla polizia della capitale l'appunto rinvenutogli addosso relativo a tale dott. Furci, medico del carcere di Regina Coeli in Roma (f. 23I-I[^]) risultava contenere indicazioni errate circa la residenza, il numero di targa dell'auto e le abitudini di questi.

La carta d'identità, della quale il Paghera era stato colto in possesso, recante le generalità false di Di Marco Luca colla foto del primo, era falsa, apparendo rilasciata il quattro febbraio 1975, laddove il relativo modulo in bianco era stato sottratto solo la notte sul 14 marzo dello stesso anno al comune di Roma, allo stato non risultano in atti se ad opera di ignoti.

Bisogna aggiungere che la perquisizione a carico di Romiti Tiziana, da Pistoia, il cui indirizzo era stato trovato nella agenda del Paghera, dava esito negativo perchè nel corso di essa si rinvennero solo una busta e una scatola nelle quali vi era l'annotazione, quale mittente, del Paghera.

Esito parimenti negativo avevano anche le perquisizioni domiciliari eseguite in Genova presso i cognati e presso il padre del Paghera.

Infine, la pistola STAR, che era stata rinvenuta nel cestino dei rifiuti nella pizzeria, sito tra il posto occupato dal Cuello e quello del Vocaturo (ff. 229, 269, 225-I[^]) risultava provento del furto commesso in Roma, il 24.3.1975, in danno di Celano Arnaldo. Gli atti relativi al quale ^{furto} invano la questura di Lucca chiedeva in copia a quella di Roma per l'inoltro all'autorità giudiziaria, atti, infatti, che non risultano tra quelli del presente giudizio. Il 28.4.1978, al P.M. di Lucca veniva segnalato, dalla casa circondariale della stessa sede, che, nel corso d'ispezione praticata nella cella del detenuto Gianni Giampiero, quel giorno, era stato trovato e sequestrato un manoscritto (v.f. 280-I[^]) che, verbalmente, il Gianni aveva attribuito al Paghera, che glielo aveva passato per la copiatura a macchina (v.f. 278-I[^]), ma che mancava di

Fabio Roux

- 8 -

sottoscrizione e nel quale si parlava di prigionieri politici appartenenti ad "azione rivoluzionaria".

Con nota dell'8.5.1978, la questura di ~~Lucca~~ Roma informava quella di Lucca ~~xxx~~ circa "il movimento eversivo di estrema sinistra "Azione Rivoluzionaria", che era stato menzionato nel manoscritto sequestrato al Gianni, i cui aderenti avevano commesso, in differenti città, numerosi attentati. Allegava in copia due volantini, un libretto di detta associazione, nonché il rapporto del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano in data 28.10.1977, a seguito del quale il P.M. di Milano aveva spicato ordini di cattura contro Faina Gianfranco, Meloni Sandro, e altri per costituzione di "azione rivoluzionaria", associazione posta in essere per commettere reati, tra cui il tentato sequestro, in Livorno, di Tito Neri (v.f. 405 - e segg. - I[^]).

Il 24 maggio 1978, personale degli agenti di custodia della casa circondariale di Pisa, nel controllare gli indumenti del detenuto Vocaturo, trafitto da Lucca, rinveniva, sequestrava e trasmetteva al P.M. di Lucca un manoscritto (v. ff. 9 e segg. - I[^]), zeppo di cancellature, nel quale, al preambolo "P.M. Ferro e pres. Romiti" facevano seguito numerose osservazioni, per lo più di protesta che non menzionavano, peraltro, "azione rivoluzionaria" e che si riferivano in prevalenza al giudizio per direttissima definito a Lucca il 24.5.1978 ed alle relative notizie di stampa/.

Verso il 25 maggio 1978 (v.f. 17 - I[^]), l'istruzione a carico dei prevenuti Castro, Vocaturo, Cuello, Bruschi e Paghera, nonché Melonari veniva formalizzata e a 10 mesi circa di distanza, si concludeva col rinvio a giudizio di questa Corte d'assise di tutti gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe, non prima che il sedicente Cuello avesse confessato per iscritto, "sua sponte", le proprie vere generalità di Palleja Cajigal Guillermo, nato a Barcellona, cittadino spagnolo - senza peraltro specificare, forse perchè non richiesto, le ragioni del suo ritardo - quale imputato - nell'adempimento di tale obbligo di legge. Egli, infatti, aveva fino a questo momento fornito le generalità indicate da "una ~~carta~~ ^{carte} d'identité nationale" che, rilasciata dalla competente autorità francese all'apparenza, era risultata falsa, perchè recante numero progressivo non ancora

- 9 -

raggiunto nel rilascio di siffatti documenti.

Durante la fase formale dell'istruzione emergeva -secondo le dichiarazioni dell'imputata Bruschi che questa era stata, a più riprese, fornita di sostanze stupefacenti in Roma e in Lucca, in prevalenza di cardiostenolo e anche di eroina, dall'imputato Melonari, ancorchè addosso a costui e alla sua accusatrice non fosse stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente, sia all'atto dell'arresto, la notte sul 19 aprile 1978, sia quando i due, sorpresi la settimana prima in Viareggio, ~~in~~ previa perquisizione, erano stati allontanati per Roma con foglio di via obbligatorio. Da qui la formulazione e contestazione della l'accusa al Melonari (lettera M) dell'imputazione), che protestava la propria innocenza e quella di calunnia a carico della Bruschi, peraltro prosciolta in sede istruttoria.

Il giudizio perveniva così dinanzi a questa Corte all'udienza dibattimentale del dodici corrente e veniva celebrato in contumacia del Castro Reyes, del Palleja Cajigal e del Melonari, i primi due liberati per scadenza del termine massimo di custodia preventiva al pari del Vocaturo dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Firenze e l'ultimo dal tribunale di Lucca con la sentenza d'assoluzione citata sopra, relativa al giddizio direttissimo per porto e per detenzione di armi. I primi due, da comunicazioni del questore di Lucca, risultavano - nella loro qualità di cittadini stranieri - essere stati espulsi, frattanto, dal territorio dello Stato, con decreti del Ministro dell'interno, a norma dell'art. 150, cpv. IⁿR.D. 18.6.1931 n. 773 (T.U.L.P.S.). Perciò, onde accertare che a costoro fosse stata data la possibilità, in quanto imputati, di intervenire personalmente dinanzi a questa Corte nel presente giudizio, venivano preliminarmente acquisiti in copia i relativi decreti di espulsione attribuita a motivi di ordine pubblico. Dai relativi allegati, si poteva ^hcostatare che ad ambedue gli espulsi era stata data la possibilità di ritorno in Italia allo scopo espresso di comparire dinanzi alla Corte medesima.

Fazio Rocchi

- 10 -

L'avvenuta declaratoria di contumacia, dovendosi ritenere legittima, l'assenza dei prevenuti strahieri non potendosi ascrivere se non all'esercizio da parte di essi della libera disponibilità dei propri interessi processuali, veniva respinta la richiesta della difesa, tendente ad ottenere la revoca della relativa ordinanza. Si procedeva, altresì, nei confronti del Paghera, assente e rinunciato a comparire. Anche le altre eccezioni sollevate e le richieste formulate dalla difesa venivano definitivamente respinte con altra ordinanza all'udienza del quattordici corrente.

A tale udienza, gli imputati presenti seguitavano, dinanzi alle contestazioni formali, a negare in maniera assoluta di avere partecipato alla banda armata denominata "azione rivoluzionaria" e di conoscere la provenienza delittuosa della pistola STAR (v. capo E), come di essere responsabili del delitto di cui al capo F).

In particolare, il Vocaturo dichiarava di essere "comunista militante", cosa, secondo lui, ben diversa dall'appartenenza ad "azione rivoluzionaria", la quale, sempre secondo lui, è "organizzazione politica di matrice anarchica", di non avere nulla a che fare col documento sequestrato (f. 270-I[^]) al Gianni ed attribuito al Paghera dall'accusa. Aggiungeva di non avere saputo, se non qualche tempo dopo l'arresto, che Di Marco Luca era evaso e che rispondeva al vero nome di Paghera Enrico, il quale - lo ammetteva - egli aveva ospitato nella sua abitazione in Roma.

Poichè l'imputato, nel contesto delle proprie dichiarazioni dibattimentali, riferiva di essere stato "pestato" nelle carceri di Lucca da personale di custodia, il pubblico ministero di udienza chiedeva ed otteneva, ai sensi dell'art. 435 C.P.P., il di lui arresto con riferimento al reato di cui all'art. 368 C.P., commesso contestualmente all'udienza.

La Corte disponeva l'arresto del Vocaturo. Questi veniva immediatamente interrogato in camera di consiglio in ordine all'imputazione nuova dal giudice appositamente delegato dalla Corte.

Nel corso di tale deposizione, alla presenza del difensore, tra l'altro, l'imputato dichiarava che, all'atto del "pestaggio", si trovava in cella sita nel corridoio dove s'affacciavano anche quelle ove erano detenuti il Castro, il Cuello (cioè il Palleja) e il Paghera (v. Verbale allegato in copia agli atti dibattimentali).

N₂

- 1 1 -

Data la natura del reato (art. 436 C.P.P.) la Corte non procedeva a giudizio immediato, disponendo la trasmissione del verbale così raccolto al P.M. per quanto di competenza.

All'udienza dibattimentale del giorno quindici corrente, la Bruschi, nativa di Roma, confermava quanto già dichiarato in istruzione, insistendo nell'affermare che aveva conosciuto gli altri coimputati (eccettuato il Melonari, già a lei noto) pochi minuti prima dell'arresto nella pizzeria ove l'accento romanesco dei predetti l'aveva incuriosita e naturalmente attratta.

Negava in tale occasione, ^{di} avere avuto delle armi addosso, soggiungendo che, se ciò ~~era~~ fosse stato vero, tutti avrebbero potuto vedere quando, all'intimazione della polizia, le avesse deposte. Si dichiarava convivente di Enrico Galloni, di fare uso ancora all'epoca dell'arresto di eroina e di cardiostenolo, ragione per la quale, la sera in cui aveva subito questo, "aveva molta confusione in testa" perchè sotto l'effetto di dosi massicce di tali sostanze.

Ammetteva d'aver conosciuto il Melonari, in Roma, il 4.2.1978, all'atto della propria liberazione dal carcere. Questi era amico di tale Bruno Santini, convivente della stessa imputata e detenuto del Melonari a Regina Coeli, il quale, appena libero aveva lui stesso cercato lei, dopo la morte del Santini in carcere.

Ripeteva l'accusa contro il Melonari di averle fornito fiale di cardiostenolo e che ciò era avvenuto anche in Viareggio, il 13 aprile 1978, dove il giovane le aveva dato 5 fiale del prodotto, da lui ricevuto presso il centro ospedaliero di Viareggio.

Dichiarava che il 18 successivo, era giunta a Lucca per vedere il Melonari, oltre che per ragioni sentimentali anche per ottenere stupefacenti, perchè a Roma non poteva più ottenere la "roba". Negava di essere venuta con gli altri arrestati da Roma, ma ^{affermava} essere giunta a Lucca valendosi di "autostop".

N.2 Prendeva atto, ~~ma~~ rifiutava come vera la circostanza che, addosso alla sua persona, subito dopo l'arresto, la polizia aveva rinvenuto un biglietto ferroviario staccato alla stazione F.S. di Pisa per la "tratta" Pisa-Lucca, recante numero progressivo

Fabio Rovati

- 1 2 -

rispetto a quelli dei biglietti pure trovati indosso ai due stranieri e al Vocaturo.

Alle richieste se conoscesse una serie di donne,rispondeva che alcune le aveva conosciute durante la permanenza nel carcere, che tanto la Salerno quanto Maria Pia Vianale erano pure da lei conosciute.

Si procedeva,quindi,all'escussione dei testi Paganelli Giovanni e Moreno,adibiti alla pizzeria Le Mura,che confermavano le circostanze riferite in sede di giudizio direttissimo di cui è copia in atti.Il teste Bruno Frediani,oltre a confermare cio'che aveva dichiarato durante tale giudizio,precisava che la telefonata fatta al "centro"da lui diretto proveniva dall'abitazione della allora fidanzata del Melonari.

Il verbalizzante,dott.Antonacci,confermava rapporto ed atti assunti.Il teste a difesa,Esposito Rosario,convivente a Roma nello stesso appartamento col Vocaturo e conterraneo,precisava che la loro casa era comune a piu'persone,per cui vi era un viavai di gente ,che ciascuno,però,si faceva gli affari propri,che l'affitto era pagato,oltre che dal Vocaturo e da lui,pure da Bruno Cortese e da tale D'Alfonso,anch'essi studenti universitari,i quali,tuttavia,da tre anni non coabitavano piu'con lui e col Vocaturo.

Aggiungeva che"non poteva sapere che il Vocaturo avesse una pistola,nè che si esercitasse al tiro a segno".

Veniva data lettura degli atti consentiti,tra i quali le deposizioni dei testi citati e non comparsi.Il P.M.chiedeva - esibendo una serie di atti menzionati a verbale relativi a procedimenti penali in corso nei confronti di terzi presso altre autorità ~~giu~~ giudiziarie - che la Corte valutasse se non era il caso di acquisire in copia formale gli atti stessi per meglio chiarire la posizione degli imputati presenti anche in relazione ad eventuali loro collegamenti con i fatti e con gli imputati di quei procedimenti,a'sensi degli artt.165 bise.p.p. e 466 C.P.-

La difesa,a sua volta,chiedeva l'acquisizione anche di atti relativi a procedimento penale pendente innanzi all'autorità giudiziaria di Bologna a carico di Stark Ronald.La Corte con ordinanza del ~~quindici~~ ~~corrente~~ respingeva ogni richiesta

- 13 -

così formulata.

P.M. e difesa concludevano come da verbale.

L'esame della più grave imputazione di partecipazione a banda armata, della quale tutti gli imputati, eccettuato il Melonari, sono accusati non può non comportare che - prima di affrontare l'esame delle singole posizioni processuali dei prevenuti in rapporto a tale imputazione - ci si soffermi, per ragioni di carattere logico e giuridico, sull'inquadramento del fatto contestato nella situazione politicosociale italiana all'epoca dell'arresto degli imputati (19.4.1978).

Indubbiamente - allora - numerose associazioni sovversive, bande armate e nuclei terroristici, dalle denominazioni, dalle estrazioni politicosociali e forse anche dagli intenti tattici più svariati, insanguinavano (e tuttora insanguinano) il Paese, attraverso una 'lotta armata' condotta - più o meno concordemente - ma con apparente coincidenza di metodi, di organizzazione e di scopi. La "lotta armata" è dichiaratamente e palesemente diretta a scardinare l'attuale ordinamento politicosociale, con particolare riguardo alle strutture di difesa soprattutto interne dello Stato, che di tale ordinamento altro non è - sul piano storico - che la cristallizzazione giuridica e dunque il garante.

L'acme di tale situazione - almeno fino al periodo rilevante ai fini del presente giudizio - si verificò col ^{l'}eccidio, a metà marzo 1978, della scorta dell'on. Aldo Moro e col rapimento di questi, seguito, il successivo nove ~~maggio~~ maggio, dalla scoperta del cadavere dell'uomo politico.

È notorio che, in tale periodo (metà marzo - metà maggio almeno) ed in conseguenza degli eventi, l'attività di polizia giudiziaria e quella di polizia di sicurezza, soprattutto in Roma, raggiunsero culmini d'intensità elevata. Nel corso di queste, anche la Bruschi, del resto, già nota alla polizia, come sospetta appartenente ad associazione sovversiva, venne arrestata e poi

- 14 -

riassunti

rilasciata, anche se, in atti, comunque, manca traccia più sostanziosa di tale fatto. L'intensa attività della polizia concentrata in prevalenza in Roma può bene essere stata la causa di una prudente, tattica "DIASPORA", quanto meno provvisoria, di elementi eversivi, tra i quali potrebbero annoverarsi genericamente gli attuali imputati, desiderosi di trovare scampo in province più addormentate in ogni senso.

Delineato così il quadro e il contesto contingenti del fatto attribuito ai prevenuti (partecipazione a b.a.) è d'uopo analizzare il concetto di "lotta armata" - il significato della parola "lotta" intendendosi lessicalmente un contrasto tra persone o collettività la cui violenza è alimentata dall'impegno di vincere o di eliminare l'avversario e per "armata" quella lotta che si avvale di armi, cioè di mezzi materiali di offesa e di difesa.

Nè lapalissiano è ricordare che la "guerra" è lotta armata tra stati, oppure, se "civile", tra due fazioni avverse e che, comunque, è un atto di forza che ha per scopo di costringere l'avversario a sottomettersi alla nostra volontà ed è dunque tesa a conseguire uno scopo politico: altro non è che la continuazione della politica con altri mezzi, secondo la nota e classica definizione, non ignota agli strateghi, ~~xix~~ vicini o lontani che siano, della presente eversione.

Tra i mezzi di guerra, evolvendosi questi col tempo e secondo le possibilità concrete, nell'attuale periodo storico, non è fuori luogo fare rientrare l'attuazione della guerriglia, della quale appare utile più sotto dare la nozione esatta e, più di recente, anche l'attuazione del terrorismo.

Quest'ultimo è metodo di lotta, basato su violenze INTIMIDATORIE (uccisioni, sabotaggi, deragliamenti, dirottamenti, attentati dinamici, ecc.), ovvero, con la migliore dottrina sociologica (Léqueur), "l'uso politico della violenza clandestina per fini politici da parte d'un gruppo, solitamente diretto contro un governo e meno frequentemente contro altro gruppo, classe o partito".

- 15 -

Approssimandosi al vivo maggiormente della trattazione che ci occupa, rileva la definizione lessicale del concetto di banda che altro non è che un reparto di volontari organizzati per la guerriglia, che esercita questa più o meno illegalmente, eseguendo gli ordini d'un capo. Se, dunque - seguendo per il momento tale significato generico e lessicale - la banda è ~~formata~~ in funzione della guerriglia, deve ritenersi funzionalmente diretta a compiere una serie discontinua di azioni di guerra, condotte contro un esercito regolare da formazioni irregolari, autonome, di scarsa entità numerica, generalmente favorite dalla conoscenza dei luoghi e dall'aiuto della popolazione civile.

Peraltro ~~Peraltro~~, gli estremi costitutivi del delitto di banda armata (e di partecipazione a questa) e dunque la relativa nozione giuridica sono, invece, forniti dalla norma contenuta nell'art. 306 C.P., secondo la quale è necessario che il numero delle persone sia indeterminato, che la banda sia munita di armi, le quali possono essere in luogo di deposito, ma sempre che esse siano in possesso - almeno secondo la migliore dottrina - in tutto o in parte, dei componenti della banda.

Dolo generico è la consapevolezza del vincolo inerente alla banda, quello specifico è il fine di commettere non importa quanti delitti tra quelli indicati nell'art. ~~XXXXXX~~ 302 C.P.-

Per quanto interessa qui, deve precisare che chi fa parte della b.a., cioè prende parte attiva a tale fatto di carattere collettivo, è coautore del reato e non concorrente con altri partecipi. Fuori luogo, dunque, data per valida questa premessa, appare l'enunciazione della norma contenuta nell'art. 110 C.P. nell'enunciazione del capo L) d'imputazione.

Deve, poi, tra i partecipi ~~esistere~~ a banda armata esistere un collegamento mediante un vincolo organizzativo che comporti un'unica disciplina per tutti i predetti, altrimenti, si avrebbe una folla, un'accolta, un gruppo di individui amorfo, disgregato ed incapace di proporsi e di perseguire un fine (Cassazione, 10. XI.1952, Mora e SEZ. UNITE 12.3.1949, Tringali).

Si deve pure ammettere, nonostante che il legislatore del 1931 abbia delineato in comune per le fattispecie legali

- 16 -

contenute nell'art.306 C.P.il dolo specifico,diretto a commettere uno dei delitti non colposi puniti coll'ergastolo o con la reclusione di cui ai capi primo e secondo del titolo primo del libro secondo del codice penale - che formazione e partecipazione a b.a. postulano il concetto "finalizzante"e quindi necessariamente sempre presente, di lotta e più propriamente di lotta armata(in definitiva,di guerra, per la quale,almeno sotto il profilo storico tecnicomilitare la banda armata puo'dirsi essere creata):da qui,per l'appunto,la necessità organica di un vincolo di organizzazione,di un'unica disciplina e dunque di una gerarchia,elementi già ricordati nella su menzionata giurisprudenza della Corte di cassazione.Elementi naturalmente che sono necessari al di fuori della realizzazione del fine ~~tecnicomilitare~~ tecnicomilitare guerresco,anche dunque solamente per la perpetrazione di uno o piu',a piacere,dei quarantotto delitti non colposi previsti e puniti dai citati capi primo e secondo.

Esaminando la fattispecie penale di cui al capoverso dell'art.306 cit., che interessa direttamente,non si può non riconoscere che la partecipazione a b.a. deve,per essere ritenuta sussistente,in realtà,ai fini della punizione dell'agente,attuarsi in seno all'organizzazione stessa,mediante la realizzazione d'un tipo di condotta che deve essere "fatto"individuale,individuabile ed individuato in riferimento al fatto al singolo imputato da contestare processualmente.

Invero,non è possibile fornire prova di partecipazione a qualunque organizzazione umana,senza dare prova della parte,della funzione o dell'influenza che in essa vengono svolte dal partecipe.Tale ruolo, inoltre,per essere penalmente punibile deve essere svolto in maniera organica e funzionale rispetto allo scopo prefissato,peculiare,nel nostro caso,della b.a.:deve,ciòè,esso fornire apporto utile,se non necessario,diretto o indiretto,di maggiore o di minore importanza rispetto al fine collettivo da conseguire.

Il problema,poi,che,ai fini di una dichiarazione di colpevolezza sia sufficiente fornire solamente la prova dell'appartenenza,anzichè pure quella di "quale"parte,funzione,influenza sia stata svolta ~~al~~ dal partecipe,non va affrontato in questa sede perchè ultroneo ai fini della decisione del presente giudizio a ragione delle risultanze in fatto che si vanno esponendo.

- 17 -

per

Anche l'individuazione corretta della pena, oscillante tra gli opposti valori edittali, l'apporto del partecipe deve essere conosciuto, soppesato e valutato rispetto allo scopo per cui la banda agisce, o rectius alla piu' facile attuazione dello scopo. Nè si dica che tale interpretazione della norma in esame sia arbitraria, una volta che la legge, nell'art. 306 U.P., ritenne di dovere distinguere il ruolo del promotore e dell'organizzatore da quello del semplice partecipe, ipotizzando addirittura due fattispecie punite con pene quantitativamente diverse.

Sulla scorta della finalità funzionale della b.a. che si enuclea dalla nozione di dolo specifico che è propria dell'art. 306 cit., i possibili, ipotizzabili tipi di condotta del partecipe possono essere quasi infiniti, è vero, nella realtà politicosociale d'un dato contesto storico; tuttavia, sono sempre riconducibili all'attività organizzativa della banda, quale in effetti si atteggia in concreto.

Le esigenze finalistiche di questa necessitano di persone adatte ad attività funzionalmente attive: di operatori diretti e materiali (singoli o squadre) per l'esecuzione dei delitti di cui all'art. 302 C.P., di progettatori in campo strategico (per l'ideazione e per la progettazione a largo raggio delle operazioni, per la valutazione delle possibilità e per l'apprezzamento degli effetti materiali, morali e sociali delle varie azioni), nonché di progettatori in campo tattico (esecuzione in campo ravvicinato delle singole operazioni e apprezzamento in tale campo delle possibilità concrete di riuscita, scelta dell'uomo o del gruppo adatto nel luogo adatto, creazione di basi provvisorie per singole operazioni.).

Ma si può partecipare a b.a. anche esercitando funzioni di appoggio, non meno secondarie ~~ma~~ rispetto alle prime, specie quando le operazioni attive si svolgono nel tessuto sociale urbano o comunque ritretto ad una data zona, funzioni che consistono nel reclutamento delle persone idonee, nel rifornimento di armi, munizioni, esplosivi, sostanze chimiche aggressive, nella installazione e sorveglianza, nonché dislocazione di depositi,

- 18 -

nel vettovagliamento, nella creazione e nell'amministrazione della rete di basi (immobili rurali e urbani) fisse, nella somministrazione di farmaci terapeutici e non. Le funzioni di appoggio comprendono anche l'assistenza sanitaria (rete di medici, farmacisti e infrastrutture soprattutto chirurgiche), nonché il settore informativo che concerne il procacciamento di notizie di carattere generale sulla politica e sull'organizzazione difensiva dello Stato, l'infiltrazione nei mezzi di comunicazione pubblici, le notizie su contromisure generali e specifiche o su specifici e singoli obiettivi dell'azione criminosa ed infine il controspionaggio (per la difesa da delatorie e da controinfiltrazioni).

Altro settore di appoggio, nel quale può concretarsi l'attività del partecipe è quello della propaganda, che può essere a carattere generale (volantinaggio, scritte murali) e a carattere specifico (comunicati telefonici a enti, stampa, ecc./), che mira all'effetto "grancassa", cioè sul piano psicologico, al massimo sfruttamento del successo d'una determinata azione, determinando intimidazione, effetti dimostrativi, confusione degli organi avversari (sulla entità, qualità, quantità della banda armata e perfino sulla denominazione reale ed effettiva di questa, attraverso il mascheramento delle finalità concrete ed attuali, nonché della consistenza delle forze in campo della banda armata). Nel settore del finanziamento, il partecipe può essere addetto al c.d. "autofinanziamento" attraverso "espropri", al finanziamento propriamente detto, al "riciclaggio" di somme di denaro proveniente da delitto.

Resta, infine, il settore operativo delle falsificazioni di documenti d'identità personale, di circolazione, assicurativi e di quant'altro risulti necessario.

La conoscenza della vasta gamma fin qui esaminata di condotte attribuibili al partecipe a banda armata deve, nella concreta realtà processuale penale, servire di base all'attività inquisitoria, onde rendere possibile la raccolta della prova della partecipazione dell'imputato ad una delle attività necessarie, o solamente utili, alla realizzazione del fine prefissato alla Banda armata - l'imputato presumendosi innocente per dettato costituzionale in mancanza della ~~prova~~ acquisizione di tale prova.

- 19 -

È ciò anche se l'attuazione effettiva di tale tipo d'indagine è particolarmente ardua, giacché è difficile l'accertamento delle varie condotte d'ogni partecipe. Non si dimentichi, infatti, che la b.a. opera in condizioni di "relativa" clandestinità ed in condizioni di assoluta "illegalità", ragione per la quale la prova processualmente valida della realtà non è certamente facile e comunque costa dura ed attenta fatica, che necessita sempre della permanente ed affiatata collaborazione tra organo inquirente e organi di polizia giudiziaria.

È sui risultati della fatica istruttoria, si deve svolgere l'esame, tenendo presente quanto innanzi esposto circa i possibili profili di struttura della condotta del partecipe a b.a., non senza, peraltro, dapprima, osservare che gli imputati devono rispondere di tale reato (art. 306 cpv. c.p.) e non già di associazione sovversiva ai sensi dell'art. 270 cpv. I^c.p., sol perchè, esclusivamente per volere della legge sul piano meramente giuridico, il reato di cui all'art. 306 cpv. c.p. è finalizzato alla commissione generica del delitto di associazione sovversiva, che rientra tra quelli indicati nell'art. 302 stesso codice. Infatti, il legislatore, con la formulazione generica del dolo specifico contenuta nell'art. ~~306~~ 306, ha preferito non tenere presente che, dal punto di vista della realtà degli accadimenti sociali, non vi è dubbio che l'associazione sovversiva costituisce un "prius" logico rispetto alla costituzione, formazione e partecipazione a b.a., così come "prius" logico si presenta il pensiero rispetto all'azione. Infatti, concettualmente il dolo specifico dell'art. 270 C.P. è quello di costituire, organizzare, dirigere o partecipare ad associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento giuridico della società, fine questo rispetto al quale la costituzione e la partecipazione a b.a. diretta appunto alla soppressione colle armi (e dunque violenta) di ogni ordinamento giuridico della società, si può porre quale strumento o mezzo specificamente destinato "ad hoc".

In altri termini, chi persegue la soppressione violenta di ogni

- 20 -

ordinamento giuridico non può non passare, se resta coerente al fine prefissatosi, a un certo punto attraverso l'esercizio d'un'azione fisica (=violenza) che, per essere efficace e determinante sul piano medio, logico e storico degli ~~accadimenti~~ accadimenti, deve basarsi sull'uso delle armi da parte di più persone.

Nel merito della causa, si osserva che le caratteristiche rilevate circa l'associazione denominata "azione rivoluzionaria", sia pure a livello di accertamento di polizia (e non allo stato ancora di accertamento contenuto in "cosa giudicata"), inducono a ritenere che "azione rivoluzionaria", erede o meno di altre organizzazioni terroristiche, si sia costituita in banda armata. Non tanto il tenore sgrammaticato del manoscritto sequestrato nella cella del detenuto Gianni su ricordato, quanto la serie di dieci attentati commessi in città diverse della Repubblica a persone e a cose (v.f. 407-I^a), attribuita dalla polizia all'azione della predetta associazione, il contenuto del rapporto dei carabinieri di Milano, pure su menzionato, nonché il programma politico-operativo denunciato dal libretto in fotocopia e dai volantini acquisiti in atti (v.f. 411-I^a), i cui lineamenti essenziali sono stati posti in evidenza nella requisitoria del P.M. (v.f. 461-II^a), sono sufficienti elementi per sostenere che "azione rivoluzionaria" si costituì in banda armata per commettere i reati indicati dall'art. 302 C.P.-

Resta da esaminare se, nella specie, ciascuno degli imputati del delitto di cui alla lettera l) dell'epigrafe sia stato raggiunto da prova di reità per tale imputazione attraverso le risultanze tutte del presente giudizio. Il materiale processuale offerto dall'accusa e comunque desumibile dagli atti appare esclusivamente indiziario con riferimento ad ognuno dei prevenuti, ivi compreso il Paghera.

Versandosi, dunque, nel campo della prova congetturale, deve dominare la logica nella ricerca della verità, in una con il canone giuridico che consiste nella gravità, precisione e concordanza che le circostanze indizianti devono avere, tenendo presente che indizi contrari si elidono e si distruggono e che devesi rifuggire dalle ingiustificate prevenzioni, non da ultimo dovendosi ricordare che siffatte prevenzioni con-

- 21 -

stano con lo spirito della norma di cui all'art.3 R.p.p.eda al cpv.I dell'art.27 della costituzione della Repubblica italiana. Ciò premesso, ritiene la Corte che l'analisi delle risultanze processuali che segue deve necessariamente condurre alla persuasione che gli imputati Castro Reyes, Palleja Ferrer Gijal, Vocaturu Pasquale, Bruschi Renata, Paghera Enrico devono essere assolti dall'imputazione di partecipazione a b.a. denominata "azione rivoluzionaria" per non avere commesso il fatto, giacchè manca per essi la prova di tale partecipazione ~~ess~~ sussistendo la prova, peraltro, che il delitto di partecipazione a tale banda sia stato commesso da altri, poiché risulta in atti che la banda medesima esiste come entità formata, attiva ed operante.

In tale senso si è, infatti, formato il libero convincimento della Corte, non quale pura voce dell'animo, tranquillizzante la coscienza di chi giudica, ma come logico e razionale apprezzamento dei sia pure ~~scars~~ ma effettivi elementi indizianti.

Le risultanze processuali acquisite non consentono di affermare che nel corso del giudizio siano state raccolte ~~prove~~ a carico dei prevenuti prove di reità, in senso tecnicogiuridico. Peraltro, indizi non convergenti, labili e non convincenti per assenza di gravità, di concordanza, di precisione saranno qui esaminati, quali risultano dagli atti a carico. Dalla loro analisi e da quella delle osservazioni opposte cui essi danno àdito, si trae la conclusione che l'assoluzione deve imporsi, con la formula sopraindicata.

Indubbiamente, ststando fede alle accuse formulate dal Melonari in sede di primissime indagini di polizia giudiziaria, e mai ritrattate nei successivi interrogatori, nonchè tenendo presente le circostanze e le modalità del fatto commesso nella pizzeria "Le Mura" dai prevenuti (detenzione e porto di armi anche da guerra) la notte sul 19 aprile 1978, gli imputati non erano giunti a Lucca per ~~far~~ "un giro turistico", come ha insistito nel fare credere il Vocaturu, il quale, come è risultato in atti, aveva ormai superato l'ultimo esame (scienza delle costruzioni) presso l'università di Roma (architettura) appena due giorni prima dell'arresto,

Fazio Romet

- 2 2 -

bensi avevano comuni intenzioni delittuose, che l'istruzione non ha accertato in quale direzione e in quale campo sarebbero state ~~avute~~ ^{avute} e che - rimaste nel limbo, proprio per questo, sono irrilevanti, tenuta presente la norma contenuta nell'art.56 p.p.c.p.-

Ne segue che si ignora se le intenzioni delittuose avessero specifico riferimento ad azioni propriamente tipiche di banda armata o comunque a questa connesse.

Evidentemente, non si gira in visita turistica, tutti insieme e tutti con le armi addosso e con i colpi di queste tutte in canna, non si giunge, di notte, in una città sconosciuta, senza prendere alloggio in un normale albergo, ma anzi cercando ricetto presso privati con la conseguente possibilità di passare inosservati alla polizia, nè presando l'unico conoscente (peraltro della sola Bruschi), il Melonari, con ripetute e petulanti telefonate, con richiesta di appuntamento urgente. Non si domanda, appena vedutolo e benché sembrasse che i due non si conoscessero, al Melonari da parte del Vocaturo, se anch'egli era "accavallato", cioè, secondo il gergo siculoromano della malavita, se era armato e poi non gli si ribatte: "Noi sì".

Non ci si sforza da parte di tutti i coimputati ^d all'atto dell'arresto fino al dibattimento, di accreditare con monotonia piatta e generica la falsa circostanza che la Bruschi e il gruppo formato dal Vocaturo e dagli altri uomini, non si erano mai conosciuti, prima di entrare nella pizzeria "Le Mura" e che si ~~erano~~ ^{erano} qui conosciuti casualmente, sol perchè la Bruschi aveva colto l'accento romanesco (!!!) in bocca ad un avventore spagnolo, ad un cileno, ad un calabrese e ad un genovese. Gli atti consentono di affermare che la Bruschi - come ha dichiarato il Melonari - aveva ripetutamente chiesto a questi (che in un primo momento aveva fatto promesse in proposito) di procurargli a qualunque prezzo armi e un rifugio per un compagno ricercato, in Roma. Consentono anche di ritenere che la Bruschi era giunta, almeno da Pisa, fino a Lucca unitamente agli altri, perchè addosso a tutti la polizia rinvenne all'arresto i relativi biglietti ferroviari per la tratta Pisa-Lucca, numerati progressivamente e staccati la sera del 18 aprile. E poichè tutti i prevenuti (tranne la Bruschi) sono concordi nello ammettere di provenire da Roma, ignota rimane la ragione per cui i

- 23 -

biglietti ferroviari non comprendessero l'intera tratta Roma-Lucca, il che fa intendere che altre permanenze e altri fatti sono stati occultati deliberatamente all'indagine.

Del resto (f. 35-II^a), la teste Martinelli Elisabetta ha dichiarato che i cinque erano venuti da Roma in treno e nell'agenda del Paghera (f. 362-I^a) è segnato il numero telefonico di Roma della Bruschi.

A carico del Paghera segnatamente e anche a carico degli altri, il P.M. ha posto il contenuto del manoscritto sequestrato nel carcere di Lucca, nelle note circostanze, nel quale istituto erano in quell'epoca ristretti, oltre al Paghera, anche il Vocaturo e i due stranieri e nel settore femminile la Bruschi, sostenendo trattarsi della prova principale dell'appartenenza di tutti alla banda armata "azione rivoluzionaria". E' pur vero che nel manoscritto stesso si parla di siffatta appartenenza, anzi la si rivendica, ed è pur vero che in fondo allo scritto sono predisposte quattro linee, destinate a indicare il luogo di quattro sottoscrizioni, ma queste ultime mancano del tutto.

Il manoscritto, la cui paternità il Paghera ha rifiutato ostinatamente, arrivando perfino ad artefare la scrittura di comparazione destinata alla perizia grafica, proviene con sicurezza dalla mano di colui che ha scritto gli indirizzi nell'agenda sequestrata al Paghera, secondo quanto accertato dal perito, questi essendosi valso, quale scrittura comparativa, del contenuto di tale agenda. E' appena da osservare, peraltro, che il Paghera non ha mai dichiarato che ciò che era scritto in quell'agenda proviene dalla sua mano, anche perchè circa i nomi contenuti in questa mai fu interrogato.

Ma il problema di valutazione processuale di tale elemento si pone, in definitiva, in maniera corretta, facendosi riferimento (ancorchè rifiutata sia, dal Paghera, la paternità dello scritto) al concetto di confessione, attraverso un documento ~~non~~ proveniente dall'imputato.

E' noto che questa non è prova, ma solo indizio ed assurge a dignità di prova solo se si tratti di confessione giudiziale

- 24 -

cioè assunta dal magistrato nell'osservanza della legge, laddove la confessione "stragiudiziale", che è quella avvenuta al di fuori del processo, non è affatto certa come la giudiziaria deve essere ripetuta e provata davanti al giudice competente, prima di poterla considerare come indizio. Il manoscritto in questione, ancorchè risultato di pugno dell'imputato Paghera, era pur sempre un'ammissione stragiudiziale di fatto a se' sfavorevole, peraltro neppure confermata nella sede processuale, ^{la cui dignità} la cui dignità e rilevanza, ai fini del giudizio di colpevolezza, è meno che minima.

Non bisogna, poi, nel caso del Paghera, pregiudicato comune in espiatione di lunga pena, escludere che la redazione del manoscritto relativo ad "azione rivoluzionaria" sia stata compiuta per desiderio di popolarità (come accade talora per certi delitti politici) o per ottenere un certo prestigio e i conseguenti vantaggi materiali nell'ambiente carcerario che, come tutti sanno, è quello che è.

Nè, a priori, si può escludere che il Paghera si sia determinato all'appartenenza ad "azione rivoluzionaria", durante la detenzione in Lucca, cioè dopo l'arresto e cioè dopo il 19 aprile 1978, data di accertamento del delitto a lui e agli altri ascritto, ipotesi non tanto inverosimile, essendo risaputo che le organizzazioni, del tipo di quella su menzionata, sono solite fare proseliti tra i pregiudicati più pericolosi nei luoghi di detenzione.

Tanto meno il manoscritto in questione può costituire accusa qualunque di reità per il delitto di partecipazione a b.a. per il Vocaturo, per il Castro, per il Palleja e per la Bruschi, perchè in atti non è dimostrato alcun collegamento tra le loro persone ed il manoscritto "confessorio" attribuito al Paghera.

Se, dunque, la prova principale d'accusa sopraindicata e tale ritenuta dal P.M. deve essere ridimensionata nella sua valutazione agli effetti processuali nella misura di un indizio minimo, si può passare all'esame della condotta degli imputati, quando furono sorpresi in Lucca dalla polizia, alla luce di quelle che si possono ritenere "norme di sicurezza e stile di lavoro" comuni alle bande armate viventi in clandestinità al pari di "azione rivoluzionaria", onde esaminare, in tale guisa, se risultino

- 25 -

elementi di colpevolezza. Bisogna premettere che neppure attraverso questo esame si raggiunge la dimostrazione di reità dei prevenuti, solo che si rilevi ciò che segue.

La Bruschi e i suoi compagni non predisposero, nell'appuntamento col Melonari (pur dovendo dubitare ormai con qualche fondamento della serietà di costui) alcuna misura di sicurezza adeguata al caso, non, in precedenza, studiarono e non conobbero nei minimi particolari il luogo dell'appuntamento (scelto all'ultimo istante), sia che per questo, debbano intendersi la pizzeria, sia l'abitazione della famiglia "artinelli.

E' poi da osservare che dalla prima, quanto meno, non era possibile fuggire (se non dall'unico ingresso servito per la sorpresa alla stessa polizia). Erano appiedati, il che comportava il pericolo, in caso di necessità, di non riuscire a sganciarsi con tempestività e con successo.

Stabilirono l'abboccamento col Melonari in un luogo pubblico, omisero di non tenere seco scritti numeri di telefono (v. agenda sequestrata al Paghera), non rivendicarono la propria "identità politica" immediatamente all'arresto, né successivamente.

Peraltro, quanto a quest'ultimo rilievo, è da osservare che "il clandestino politico" non segue l'andazzo di rivelarsi tale formalmente, se non quando ciò risponde a determinati scopi e a certe circostanze di fatto e processuali ritenute convenienti e utili, oppure a tassativi imperativi "di banda".

L'insieme di questi rilievi, tuttavia, denota chiaramente che tutti gli imputati nella loro condotta, quale è risultata dagli atti, non si adeguarono, né s'attennero affatto a delle regole cospirative che, prima di essere frutto dell'elaborazione clan-destina, sono regole di comune esperienza e di prudenza. Nemmeno la loro condotta, dunque, così esaminata, fornisce indizi e men che meno prove a loro carico. Il P.M. ha reiteratamente tentato di stabilire collegamenti tra gli attuali giudicabili e procedimenti penali a carico di terzi per banda armata, pendenti altrove, urtando contro la decisione della Corte espressa nella acconcia sede, la quale ha respinto la richiesta di acquisizione al presente giudizio di atti di altri procedimenti, non ricono-

Fabio Roviti

- 26 -

scendono la necessità ai sensi dell'art.456^P C.P. e tenendo presente che, a norma dell'art.466 C.P.P. , non é permessa la lettura (e dunque l'esame ai fini del decidere) di atti relativi ad un altro procedimento penale che non sia definito con sentenza irrevocabile. Né il richiamo all'art.165 bis C.P.P., fatto dal P.M., appare appropriato al caso di specie.

Anche se raggruppati per singolo imputato, gli indizi relativi a ciascuno di questi sono carenti di effettiva forza accusatoria. Per la Bruschi, infatti, l'affermazione del Melonari (f.8-I[^]) che ella frequentava Radio Onda rossa e il fatto che un'autovettura rubata in Roma, l'ottobre 1977 e ritrovata munita di targa falsa, il successivo 14 novembre, in possesso della donna, non significano ancora, di per sé, appartenenza alla b.a. a nome "azione rivoluzionaria". Identica conclusione vale per Castro Reyes, per la sua riferita e trascorsa coabitazione in Roma (f.426-I[^]) con il compatriota Martin Pinones, deceduto nell'agosto 1977 nel corso d'un attentato dinamitardo a Torino, individuato^{indicato} dalla polizia, del tutto genericamente, quale appartenente alla predetta b.a. -

Né i precedenti ufficialmente conosciuti (f.506-II[^]) del Palleja, arrestato in Spagna nel lontano 1974 per detenzione di sostanze stupefacenti, oppure la circostanza riferita (quanto al vocaturo) dal Melonari (f.8-III[^]) che questi gli aveva detto, appena incontratosi con lui in Lucca: "siamo nei casini", valgono a dare corpo e fondatezza all'accusa.

Quanto alla Bruschi - da ultimo - é possibile osservare che ella dagli atti avrebbe dimostrato piuttosto tendenze generiche (o... erotiche) verso organizzazioni diverse da "azione rivoluzionaria" (NAP e brigate rosse), come risulta da informativa di polizia e in parte da ammissioni della stessa (Infatti, di recente, si è dichiarata "fidanzata" del brigatista Massimo Maraschi e, a suo tempo, si dichiarò tale del "nappista" Galloni). Tuttavia, il rilievo può ritenersi di scarsa efficacia difensiva per la donna - se si tiene presente che l'attuale eversione, presente nel territorio nazionale - sia pure nella dicotomizzazione delle formazioni e delle imprese - é fatto salvo ogni futuro giudizio storico in proposito - appare con ogni probabilità provenire da unica mente e centro strategico ed

- 27 -

organizzativo, del quale si ignora, almeno dai presenti atti di causa, perfino l'ubicazione.

Gli imputati devono poi essere assolti con formula di dubbio dall'imputazione di ricettazione della pistola STAR, cal.7,65, perchè vi è incertezza se essa era posseduta dal Vocaturo o dal Palleja, dato che fu rinvenuta dalla polizia a metà strada fra il punto ove si trovava il primo e quello ove si trovava il secondo, e comunque lontano dai restanti imputati.

Le prove sul concorso morale, oltre che materiale, di questi ultimi sono del tutto dubbie e giustificano la decisione di prudente cautela adottata. Per contro, si osserva che, appartenendo ad una stessa "spedizione", tutti i prevenuti potevano essere a conoscenza della provenienza delittuosa di una delle armi (la STAR) in quel momento trovata nella disponibilità di uno di essi.

Anche il Melonari deve essere assolto con identica formula dall'imputazione singolarmente ~~ascritta~~ ascritta agli, perchè l'accusa muove unicamente dalle affermazioni dell'imputata Bruschi e non da testi, mentre si ha ragione di ritenere che la prima sia stata animata da motivi di risentimento o di vendetta, quando depose a carico del Melonari in ordine al reato contestato a costui. La mancanza, addosso alla Bruschi come pure al Melonari, di alcuna sostanza stupefacente, tanto quando i due, il 13.4.1978, furono colti in Viareggio dalla polizia che li avviò a Roma con foglio di via obbligatorio, sia all'atto dell'arresto, la notte sul 19 aprile successivo in Lucca, circostanza, quest'ultima nella quale la Bruschi, al dibattimento, ha dichiarato di essere sotto l'effetto di massicce dosi di eroina, non servono a rendere attendibile con certezza l'accusa della Bruschi.

Per i restanti reati, loro rispettivamente ascritti, gli altri imputati devono ritenersi raggiunti da prove tranquillanti di colpevolezza e perciò devono essere condannati alle pene sotto determinate.

Quanto alle imputazioni ascritte al Paghera in a), b), c) e d) dell'epigrafe, dalla documentazione in atti e dalla confessione

- 28 -

resa dal Paghera (f. 516-I[^]) appare chiaro che questi, detenuto in espiatione di pena nel carcere di Bologna, profittando d'un permesso, se ne assentò definitivamente in data 15.2.1978, giorno di scadenza di questo.

Pacifica è la provenienza delittuosa della carta d'identità falsamente formata, trovata in possesso di quest'ultimo che risulta dalle riferite emergenze di causa, per cui, per la peculiarità della cosa ricevuta (documento proveniente da pubblica autorità) non si può non ritenere presente nell'agente la consapevolezza della suindicata provenienza di ciò che ricevette; inoltre, per quanto concerne la imputazione in c) il "cui prodest" sintetizza l'efficacia della accusa contro il Paghera, in una colla sussistenza della contestata aggravante del nesso teleologico.

In ordine all'imputazione in d), dai primi verbali d'interrogatorio resi alla polizia e al magistrato, risulta ~~esultante~~ che il Paghera si dichiarò Di Marco Luca al fine evidente di occultare il delitto sub a) (evasione).

Parimenti il Palleja, dai verbali in atti, risulta colpevole del reato contestatogli in h), nonché di quello contestatogli in i), data la evidente falsità della carte nationale d'identité intestata a Cuello Luis e usata dal prevenuto, così come è pacifico, per Cuello Luis, il Palleja ~~aveva~~ ^{aveva} seguito a dichiararsi in ogni interrogatorio reso alla polizia e al magistrato fino a parecchi mesi dopo l'arresto. Il Palleja è pure colpevole della contravvenzione sub g), perchè in atti non risulta avere reso la prescritta dichiarazione di soggiorno, quale straniero, nel territorio dello Stato, pure essendo entrato da almeno 15 giorni, per sua ammissione, nel territorio italiano.

Da ultimo, il Vocaturo, il Castro Reyes, la Bruschi e il Palleja devono essere dichiarati colpevoli del delitto contestato in f), perchè nella loro condotta, volta ad ottenere rifugio per lo evaso Paghera devono ravvisarsi i requisiti della positività e della direzione allo scopo dell'elusione della misura di coercizione per un tempo considerevole qualsiasi. Ciò in relazione al fatto che il Paghera era ricercato dopo l'evasione e, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni del Melonari, al quale la Bruschi ebbe a chiedere

- 29 -

aiuto per un rifugio per un compagno ricercato, nonchè, secondo quanto risulta per l'ospitalità fornita al Paghera in casa Vocaturo in Roma per piu'giorni. Ne' deve dimenticarsi il numero telefonico, non a caso annotato nell'agenda del Paghera, relativo alla Bruschi. Quale nesso, diversamente, poteva legare il Vocaturo e l'evaso che riceve ricetta dal primo; poscia, gli si associa in compagnia degli altri per un ...giro turistico a Lucca? Si è mai vista compagnia, ~~in~~ dall'apparenza piu'eterogenea, farsi sorprendere, armi alla mano, dalla polizia, composta cioè da un evasore pregiudicato, da una tossicomane anch'ella pregiudicata, da uno straniero enigmatico fin quasi all'ultimo quanto a nazionalità e perfino nel fornire le proprie generalità e da altro straniero "profugo politico" ed, infine, composta pure da un incensurato "comunista militante", quale si definisce il Vocaturo?

La Corte ritiene sussistere il vincolo della continuazione tra i delitti commessi dal Paghera (A-B-C-D), tra quelli commessi dal Palleja (F-H-I) e, per quanto concerne il reato di ricettazione ascritto al solo Paghera l'ipotesi di cui al capoverso primo dell'art. 648 C.P. (fatto di lieve entità, data la pochezza della cosa ricettata), ferma restando la contestata aggravante del nesso teleologico. Pertanto, le pene - tenute presenti le norme contenute negli artt. 132 e 133 C.P. - così si determinano:

per il Paghera: pena base per il più grave reato di ricettazione = anni uno e lire centomila elevati ex art. 61 n. 2 C.P. ad anni uno e mesi quattro e L. 130.000, ^{aumento per la} più recidiva contestata = anni uno, mesi otto e L. 170.000, elevata per la continuazione ad anni due di reclusione e lire duecentomila di multa.

Per il Palleja, per i delitti continuati di cui sub F), H) ed I), pena base, per il reato più grave di cui all'art. 390 C.P., anni ~~due~~ uno di reclusione, elevata per la continuazione ad anni uno e mesi due di reclusione e per la contravvenzione la pena di mesi uno di arresto.

~~PER I~~

Fazio Rocca

- 30 -

Per il Vocaturo e per Castoro Reyes, ciascuno, per il delitto di cui all'art.390 C.P.:anni uno di reclusione;per la Bruschi in ordine alla medesima imputazione:pena base anni uno, elevata per la contestata recidiva ad anni uno e mesi uno di reclusione.

La Corte non ritiene, nei fatti, sussistenti le attenuanti di cui all'art.62 bis C.P.invocate dalla difesa dell'imputata Bruschi a causa della recidiva contestata, dei precedenti penali e della condotta processuale tenuta dall'imputata stessa.

Quanto alla diminuzione di cui all'art.89 C.P.pure invocata - premesso che non si ritiene l'eventuale esistenza di vizio parziale di mente ~~non avere potuto~~ ^{consentire} ~~consentire~~ alla Bruschi la condotta difensiva e il contegno processuale tenuti, apparsi fin dalle prime battute del giudizio e ancora prima in sede d'indagini di polizia giudiziaria improntate a circospezione, a coerenza, a lucidità e alla massima attenzione - e premesso che la diminuzione invocata non consiste in una eventuale psicompatia, che solo costituisce anomalia di carattere, la quale non lede l'imputabilità, bensì trova ingresso solo in presenza d'uno stato patologico veramente serio e tale da determinare una notevole diminuzione delle facoltà intellettuali e volitive - il che allo stato delle risultanze non è provato per l'imputata - la Corte ha il dovere di respingere anche la seconda richiesta della difesa.

Ritenuto, infine, che l'imputata Bruschi Renata ha già subito un periodo di tempo di custodia preventiva per i reati di cui in epigrafe che risulta maggiore di quello di durata della pena inflittale in concreto a definizione di questo grado del giudizio, per il delitto di cui all'art.390 C.P.per il quale è stata dichiarata colpevole, se ne deve ordinare - ^{l'}anorma dell'art.276 C.P.P.- l'immediata liberazione dell'imputata medesima, se non detenuta per altra causa.

P.Q.M.

Letti gli artt.483,488 C.P.P.,

DICHIARA

PAGHERA ENRICO colpevole dei reati di cui alle lettere A), B), C) e D) dell'imputazione,

- 31 -

CASTRO REYES ERNESTO FERNANDO dei reati di cui alla lettera F),
 VOCATURO PASQUALE del reato di cui alla lettera F), PALLEJA
 FERRER CAJIGAL GUILLERMO dei reati di cui alle lettere F), G),
 H), I) e BRUSCHI RENATA del reato di cui alla lettera F) e
 ritenuti unificati dal vincolo della continuazione i delitti
 contestati al PAGHERA e al PALLEJA,

CONDANNA

il PAGHERA alla pena di anni due di reclusione e lire duecen-
 tomila di multa, il CASTRO e il VOCATURO alla pena di anni uno
 di reclusione ciascuno, il PALLEJA alla pena di anni uno, mesi
 due di reclusione e mesi uno di arresto e la BRUSCHI alla pena
 di anni uno e mesi uno di reclusione.

Condanna i predetti imputati, in solido, al pagamento delle
 spese processuali.

Visto l'art. 479 C.P.P., assolve il PAGHERA, il CASTRO, il VOCATURO,
 il PALLEJA e la BRUSCHI dall'imputazione di cui alla lettera
 E) per insufficienza di prove e da quella di cui alla lettera
 L) per non avere commesso il fatto.

Assolve MELONARI SERGIO dall'imputazione a lui contestata per
 insufficienza di prove.

Dichiara la falsità della carta d'identità intestata a Di Marco
 Luca e della Carte nationale d'identité intestata a Cuello Luis.
 Ordina la restituzione della somma in sequestro a Palleja Ferrer.
 Ordina l'immediata scarcerazione di BRUSCHI RENATA, se non
 detenuta per altra causa.

Lucca, ventisette novembre 1979.

Fabio Rovati
 estensore

M. Meloni

IL CANCELLIERE

(O. G. TUPPATI)

Gianni

Sentenza impugnata il 28/11/79 dal P.M. nei confronti
 di tutti gli imputati e del difensore a vocaturo.

Addi 29/11/79 appello difensore di Bruschi d.f. di
Paghera, di Castro e di Palleja.

Addi 13/12/79 notificato, ai sensi dell'art. 174 c.p.p.,
estratto contumaciale della sentenza agli imputati:
Castro e Palleja; notificato avviso al difensore il
20/12/79.

Addi 22/12/79 notificato estratto sentenza contuma-
ciale imputato Melonzi.

16/10/80



*hee*

Tribunale Civile e Penale di Lucca

Lucca, li 17/10/1980


N. 1214/80

Allegati N.

Risposta a nota del 4/8/80

N. 2936-IV.5.1

OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. Richiesta di notizie e copia di atti relativi a procedimenti di natura terroristica.



A S.E. IL PRIMO PRESIDENTE

CORTE APPELLO DI FIRENZE

Facendo seguito alla mia nota del 10/10/1980 pari numero e relativo all'oggetto, mi prego trasmettere le copie degli atti relative all'Ufficio Istruzione di questo Tribunale.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE


PROCURA DELLA REPUBBLICA
LUCCA

Il Pubblico Ministero

Esaminati gli atti processuali;

Ritenuto che dalla compiuta istruzione non sono emerse sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio;

VISTO l'art.369 c.p.p.

C H I E D E

che il Signor Giudice Istruttore in Sede, chiusa la formale istruzione, voglia dichiarare non doversi procedere nei confronti di MANGANO Vittorio in ordine ai reati contestatigli per insufficienza di prove..

Lucca, li 30 novembre 1977..

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Angelo Antuofermo Sost)

Maggiore di Milano e Basso...
Fatti avvisi 5/12/77

17 OTT. 1980

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di L U C C A

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

97/77 G.I. Reg.

CONTRO

MANGANO Vittorio, nato a Palermo il 18/8/1940 ivi
res.te Via G. Di Stefano n° 2.

I M P U T A T O

depositata in Cancelleria

10.1.78

Il Cancelliere

A- del delitto p.ep. dall'art. 434 C.P. per avere in
Viareggio il 16 Febbraio 1977, mediante deflagra-
zione di un ordigno esplosivo, atto a cagionare
il crollo di costruzioni facenti parte del cantiere
navale "Codecasa" in pieno centro abitato, fatto
derivare pericolo per la pubblica incolumità,
e cagionato un danno di circa 30 milioni di lire;

10.1.78

o avviso di che all'arti-

151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

B- del delitto p.ep. dagli artt. 10 e 13 della legge
14.10.1974 n° 497 per avere il 16 febbraio 1977
in Viareggio detenuto e fatto esplodere l'ordigno
di cui sopra;

Fatta scheda

Fatta parcella

C- del delitto di cui agli artt. 81, 56, 629 C.P. in
relazione all'art. 628 n° 1 C.P. e all'art. 4 della
legge 14.10.1974 per avere con più atti esecutivi
di un unico disegno criminoso con numerose telefo-
nate direttegli dopo lo scoppio di cui sopra e con
l'invio di una lettera estorsiva pervenutagli il
22 febbraio stesso, nonchè con altre comunicazioni
telefoniche del 24 febbraio e del 1° marzo corrente,
minacciato a Codecasa Fulvio grave danno alla pro-
pria persona e quella dei suoi familiari ove non
avesse accettato di esborsargli la somma di
L. 800.000 milioni;
RECIDIVO PER L'ART. 99, n° 1 e 2 e ult.cpv. C.P.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Lucca - 1028

N. _____

In data 22 febbraio 1977, Codecasa Fulvio, già soggetto passivo di un attentato dinamitardo verificatosi il 16 febbraio precedente, consegnava ai Carabinieri di Viareggio una missiva anonima, spedita in Milano il giorno dopo il fatto, con la quale lo si invitava minacciosamente a preparare la somma di L.800.000.000, facendo riferimento all'attentato di cui sopra, definito un piccolo scherzo. Risultava che il Codecasa aveva anche ricevuto telefonata anonima, in parte registrata, da uno sconosciuto dall'accento palermitano e appariva chiaro che era da escludere nel fatto il movente politico. Il Codecasa affermava di aver riconosciuto la voce anonima di quella di tale Mangano Vittorio ma con successive dichiarazioni esternava le sue perplessità in ordine al predetto riconoscimento onde veniva revocato un ordine di cattura emesso a carico del Mangano. ~~Ex~~

In data 6 luglio 1977 veniva richiesto procedersi a formale istruttoria.

Il Pubblico Ministero ha chiesto la assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove non essendo emerse prove a carico per rinviarlo a giudizio; in verità l'unico elemento nei confronti del prevenuto risulta essere il riconoscimento della voce effettuato dal Codecasa in un primo momento, riconoscimento poi messo in dubbio per cui può affermarsi che trattasi soltanto di un semplice indizio inidoneo a giustificare anche una assoluzione con formula dubitativa.

P.Q.M.

sulle richieste del P.M.;
visti gli art. 374 e segg. c.p.p.

dichiara

chiusa la formale istruttoria e non doversi procedere a carico di MANGANO VITTORIO in ordine ai reati al medesimo ascritti in epigrafe per non aver commesso il fatto.

Lucca, li 10/1/1978

Il Cancelliere
(A. Terenzi)


Il Giudice Istruttore
(dr. F. Lancia)

P. M. V°

Il 26.11
Dr. A. Annofermo, Sost.



17 OTT 1980



N. _____

N. _____ Reg. Gen. _____
del Tribunale.

N. _____ Reg. corpi reato

ANNO 197 _____



Tribunale Penale di Lucca

N. 1334/80 Reg. Gen. **Prescrizione:**
del Procuratore
della Repubblica

Commissio reato _____
Scadenza ordinaria _____
Scadenza post interruzione _____

N. 2249/80 Reg. Gen. **B**
del Giudice Istruttore

11 APR. 1980

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

IGNOTI

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro ONI
che rimase bensì stabilito il reato
sconosciuti gli autori; su conforme
P. M. V. l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doversi procedere per essere ri
coloro che lo hanno commesso

Lucca, 11 APR 1980

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE
Dr. Franci

IMPUTATI

- di concorso in detenzione illegale di ordigno esplosivo(artt.110 C.P.10 Legge 14.X.1974,n.497-61 n.2 C.P.);
- di concorso in porto illegale di detto ordigno(artt.110 C.P.12 Legge 14.X.1974 n.497-61 n.2 C.P.);
- di concorso in pubblica intimidazione mercé l'esplosione del ridetto ordigno (artt.110 C.P.13 Legge 14.X.1974,n.497);
- di concorso in danneggiamento (artt.110-635 pp.C.P.).
In Viareggio, il 27.2.1980.-



TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

CUSTODIA PREVENTIVA:

scadenza :
in istruttoria il _____
in 1° grado il _____
in appello il _____
In cassazione il _____

PROCURA DELLA REPUBBLICA

Mod. Istat - M - 310 - 68

Lucca, li _____

Chiesto rituale il _____
Chiesto penale il _____
Spedita comunicazione giudiziaria il _____
Fatta scheda il _____

PROCURA REPUBBLICA LUCCA

Il P.M.

poiché vane sono risultate le indagini per la scoperta degli autori del reato;

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P.

C H I E D E

dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Lucca, li 31. 5. 82

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Angelo Antuofermo)

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

Lucca, li 17 X 82

IL CANCELLIERE





Procura della Repubblica

LUCCA

N. 4697/78 Reg. Gen.
della Procura
della Repubblica

TRIBUNALE DI LUCCA
Ufficio Istruzione
10/2/1978 3 MAR 1978

2-6 1978
6-5 CP

ATTI RELATIVI

*all'attentato dinamitardo e danneggiamento in danno di
Viacava Rodolfo e Mario*

su Penterasso di Pietrasanta, il 25-8-1978

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro **IGNOTI**,
Poiche rimase bensì stabilito il reato, ma sono
sconosciuti gli autori; su conforme richiesta del
P. M. V. l'art. 378 C P P.

Isolat n. 310-69

DICHIARA

non doversi procedere per essere rimasti ignoti
coloro che lo hanno commesso.

Lucca, 3 MAR. 1978
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Francesco Tassinari

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

36

PROCURA DELLA REPUBBLICA LUCCA

Il P.M.

Poiché tutte sono riuscite le indagini per la scoperta degli autori del reato;

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P.

CHIEDE

dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Lucca, li 26.2.73

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Galizia *Galizia*, Sost.

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.



N. _____ Reg. Gen. _____
del Tribunale

N. _____ Reg. corpi reato

ANNO 197 _____



Tribunale Penale di Lucca

N. 1511/80 Reg. Gen. **Prescrizione:**
del Procuratore Comesso reato
della Repubblica Scadenza ordinaria
Scadenza post interruzione

N. 2250/80 Reg. Gen. B
del Giudice Istruttore
11 APR 1980

PROCEDIMENTO PENALE CONTRO IGNOTI

IMPUTATI

di concorso ed tentativo d'incendio del cinema "Aurora" di Marina di Pietrasanta (artt. 110-56-423 C.P.). IL 12.1.1980.-

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro **IGNOTI**.
Poiché rimase bensì stabilito il reato, ma sono sconosciuti gli autori; su conforme richiesta del P. M. V. l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non dover essere puniti coloro che lo hanno commesso

Lucca, 11 APR 1980

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Francesco Tamilia

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.
Lucca, li 17 OTT. 1980

IL CANCELLIERE

CUSTODIA PREVENTIVA:

scadenza: in istruttoria il _____
in 1° grado il _____
in appello il _____
in cassazione il _____

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Mod. Istat - M - 310 - 68
Lucca, li _____

Chiesto rituale _____
Chiesto penale _____
Spedita comunicazione _____
Fatta scheda il _____



PROCURA REPUBBLICA LUCCA

IL P.M.

poiché vane sono risultate le indagini per la scoperta degli autori del reato;
Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P.

C H I E D E


dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Lucca, li 6.11.80

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Angelo Antuofermo)

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

Lucca, li 17 X 80

IL CANCELLIERE



Procura della Repubblica

LUCCA

Il P.M.

letti gli atti del procedimento penale n.6313/76 contro :

TOMMASI Ugo

imputato

del delitto p.e p. dagli artt.81 C.P.;13 legge 14 ottobre 1974,n.497 e 1 legge 18 aprile 1975,n.110,per avere,con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di incutere pubblico timore, fatto esplodere c.d. bottiglie Molotoff contro la porta d'ingresso della Sezione del M.S.I.-D.N. di Galliciano,il 1° ed il 7 settembre 1976,

ritenendo di poter peresentare sin d'ora le proprie conclusioni nel merito, senza che si faccia luogo all'interrogatorio del prevenuto; rilevato che ~~non~~ sono ~~inter~~si né prove né indizi di alcun genere a carico del denunciato

P. Q. M.

Chiede che il Sig.G.I. voglia dichiarare di non doversi procedere contro il Tommasi Ugo in ordine al delitto ascrittogli per non aver commesso il fatto e ordinare la confisca degli oggetti in sequestro. Ove la S.V. non ritenga di procedere senza aver prima sentito il prevenuto sui fatti addebitatigli,chiede che la contestazione avvenga per comparizione.
Lucca,2 giugno 1978

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Gabriele Ferro sost.)

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

17 OTT. 1980

Lucca, il

IL CANCELLIERE



SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di L U C C A =

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale

4/77

Reg.

CONTRO

TOMMASI Ugo, nato a Vergemoli l'11.3.1952 ivi res.

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 81 C.P., 13 L.14.10.1974 n.497 e 1 L.18.4.1975 n.110, per avere con più azioni esecutive di un medesimo fatto disegno criminoso ed al fine di incutere pubblico timore fatto esplodere c.d. bottiglie Molotoff contro la porta di ingresso della Sez. del M.S.I.=D.N. di Galliciano il 1° ed il 7.9.1976.

depositata in Cancelleria
20 GIU 1978

Il Cancelliere

FATTO E DIRITTO:

Il solo elemento indiziante posto in rilievo dai Carabinieri di Galliciano, nel loro rapporto del 23 ottobre 1976, relativo alle esplosioni di cui in epigrafe, contro TOMMASI Ugo, è rappresentato dalla circostanza che nella di lui abitazione venne rinvenuto, nel corso di perquisizione, un drappo di color rosso di stoffa apparentemente identica a quella dello stoppaccio delle "molotoff" repertato nelle prime indagini.

avviso di che all'art.
151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

Perizia tecnica d'ufficio ha peraltro attendibilmente concluso: "non è emerso alcun elemento di rapportabilità tra la stoffa degli 'stopacci' rinvenuti sul luogo degli attentati e la stoffa del drappo in sequestro".

Fatta scheda

Il solo indizio contro il Tommasi, pur noto appartenente ad organizzazione di estrema sinistra, si è quindi rivelato privo di ogni fondamento.

P. T. M.

Fatta parcella

Il Giudice Istruttore, chiusa la formale istrusione, sulle confermi conclusioni del P.M., letto l'art.378 C.P.P., dichiara non doversi procedere contro TOMMASI Ugo in ordine al reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.
Lucca, 19/6.1978.

te - Mozzon - 1028

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

Lucca, il

IL CANCELLIERE



PROCURA REPUBBLICA LUCCA

Il P.M.

Poiché vane sono risultate le indagini per la scoperta degli autori del reato;

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P.

C H I E D E

dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Lucca, li 6.11.80

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Angelo Antuoferno Sost.)



TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme
17 OTT. 1980

Lucca, il

IL CANCELLIERE



N. 3567/78-B R. G. G. I.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale contro:

I G N O T IImputati di: **concorso in attentato dinamitardo** (Art. 110, 434 C.P. C. P.)commesso in: **Ponte a Moriano (Lucca)** il **3/4/1978**in danno di: **Caserma Carabinieri**

Poichè rimase bensì stabilito il reato, ma sono sconosciuti gli autori: su conforme richiesta del P. M. V. l'art. 378 C. P. P.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che lo hanno commesso.

LUCCA, li **12/7/1978**

IL CANCELLIERE

R. Terenzi

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dr. Francesco Tamilia**TRIBUNALE DI LUCCA**

Per copia conforme

Lucca, li **17 OTT. 1980**

IL CANCELLIERE





Procura della Repubblica

LUCCA

*Allegato
n. 1*

N. 7618/77 Reg. Gen.
della Procura
della Repubblica

TRIBUNALE DI LUCCA
Ufficio Istruzione
Date
N. 842/77 DIC. 1977

giusti

in fatti

ATTI RELATIVI

*dell'incensiso doloso degli automezzi delle seguenti guardie di P.S.
Panzico Giuseppe - Angelucci Felice - Santarbarbara Raffaele
con fammi riportati da Maracci Felice - Ivana et
Ber "S. L. V. S."*

Vicenza 31 X 177 on 1,20

TRIBUNALE DI LUCCA
Per copia conforme
Lucca, il 11 OTT 1980
IL CANCELLIERE



Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro GNOLI.
Poiche rimase bensì stabile il reato, ma sono sconosciuti i autori; su conforme richiesta del P. M. V. l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che lo hanno commesso.

Lucca, 11/12/77

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Francesco Tamilia

Il P. M.
Perché vane sono riuscite le indagini per la scoperta degli autori del reato di cui agli art. 378 e 395 C. P. P.

CHIEDE

che non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del

Lucca, 21.11.77

Il Sostituto Procuratore Generale
(Dr. Angelo Ambrocinio)

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

Lucca, li 27 OTT. 1980

IL CANCELLIERE



Procura della Repubblica LUCCA

N. 1/75 Reg. Gen.
della Procura
della Repubblica

TRIBUNALE DI LUCCA
Ufficio Istruzione
Data 19 FEB 1976

IGNOTI

~~ATTI RELATIVI~~

*al ciclostile e danneggiamenti dei locali
dell'Esattoria Consorziale Lucca - Popovino
per reato opera di aderenti ad Ordine Nero
Lu Lucca il 1-1-1975-*

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca
art. 130 c.p.p. ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro **IGNOTI**,
Poiche rimase bensì stabilito il reato, ma sono
sconosciuti gli autori: su conforme richiesta del
P. M. V. l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doversi procedere per essere rimasti ignoti
coloro che lo hanno commesso.

Lucca, 19 FEB. 1976


IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Francesco Tamilla

TRIBUNALE DI LUCCA

es. n. 17 del 1976

IL CANCELLIERE



838

99

PROCURA DELLA REPUBBLICA LUCCA

IL P.M.

Poiché vano sono riuscite le indagini per la scoperta degli autori del reato;

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P.

CHIEDE

dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Luca, li 17 FEB. 1976

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

G. Vital

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme
17 OTT. 1980

ca. II

IL CANCELLIERE





Procura della Repubblica LUCCA

N. 307/75 Reg. Gen.
della Procura
della Repubblica

TRIBUNALE DI LUCCA
Ufficio Istruzione
Data
19/76 31 9 FEB. 1976

IGNOTI

~~ATTI RELATIVI~~

a. Il lancio di ordigno esplosivo avanti l'ingresso del Comando della
Guardia Forestale in Lucca - alle ore 22:45 circa del 10 gennaio 1975

art. 13 P. 14-X-1974 n. 497

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il procedimento penale contro **IGNOTI**,
non essendo rimase bensì stabilito il reato, ma sono
suscettibili di autori, su conforme richiesta del
P. M. V. l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doversi procedere per essere rimasti ignoti
coloro che lo hanno commesso.

Lucca, 19 FEB. 1976

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Francesco Tamilli



TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

Lucca, il 17 OTT. 1980

IL CANCELLIERE

46

PROCURA DELLA REPUBBLICA LUCCA

IL P.M.

Poiché vane sono riuscite le indagini per la scoperta degli autori del reato;

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P.

CHIEDE

dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato. Disponendo confisca e distruzione dei reperti.

Lucca, 17 FEB 1976

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PROCURATORE G. Vitali REPUBBLICA

Giorgio Vitali

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

Lucca, il 17 OTT. 1980

IL CANCELLIERE



AVVISO N. 2392 C.R.



Procura della Repubblica LUCCA

N. 332/75 Reg. Gen.
della Procura
della Repubblica

TRIBUNALE DI LUCCA
Ufficio Istruzione
Date 31 9 FEB. 1976

IGNOTI

ATTI RELATIVI

a l lancio di ordigno esplosivo alla sede della D.C. di Lucca

il 12 gennaio 1975 ad ore 22

1975

art. 13 legge 14-X-1974 n. 497



Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro **IGNOTI**.
Poiché rimase senza stabilito il reato, ma sono sconosciuti i autori, su conforme richiesta del P. M. V. l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che lo hanno commesso.

Lucca, 19 FEB. 1976

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. ... Tomilla

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

Lucca, il 17 OTT. 1980
IL CANCELLIERE

56

PROCURA DELLA REPUBBLICA LUCCA

IL P.M.

Poiché vano sono riuscite le indagini per la scoperta degli autori del reato;

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P.

CHIEDE

dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

17 FEB. 1976

Lucca, li _____

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

G. Vitali

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

Lucca, li 17 OTT. 1980

IL CANCELLIERE



AVVISO REATO 23/75



Procura della Repubblica LUCCA

N. 4073/75 Reg. Gen.
della Procura
della Repubblica

14/76 RR
R. GEN.
PIETRASANTA

TRIBUNALE DI LUCCA
Pietrasanta
Date 1 MAR 1976

IGNOTI

ATTI RELATIVI

~~a l'esplosione di ordigno contro soglia ingresso Agenzia Immobiliare "Tirreno" di proprietà di TONETTI Alfiero e danneggiamento negozio Sanitari di LOTTI Francesca, in Marina di Pietrasanta Località Fiumetto il 16/6/75~~

art. 13 e 14. X. 74 n. 492 e 4-1-10-4-75 n.

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro IGNOTI,
Poiche rimase bensì stabilito il reato, ma sono sconosciuti gli autori; su conforme richiesta del P.M. V. l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doversi procedere per essere rimasti ignoti coloro che lo hanno commesso.

Luca, 13/3/76
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
L. n. 111/76



TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme.

Luca, il 17 OTT 1976
IL CANCELLIERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA LUCCA

Il P. U.

Poiché vano sono riuscite le indagini per la scoperta degli autori del reato;

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P.

e n i o d e

dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato, nonostante la messa in

causazione e estrinseca la storia del Superiore

Luc a. li 27 FEB. 1976

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

G. VITAL



TRIBUNALE DI LUCCA

**Per copia conforme:
Lucca, li 17 OTT. 1980**

IL CANCELLIERE



Procura della Repubblica LUCCA

N. 3092/76 Reg. Gen.
della Procura
della Repubblica

TRIBUNALE DI LUCCA
N. 2843/19 MAR 1976

B

IGNOTI

ATTI RELATIVI

*al lancio bottiglia incendiaria contro posto del P.S. di
Sesto di Offerti 16/4/76*

art. 13. P. 14. X. 1976. n. 697

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro IGNOTI.
Poiche rimase bensì stabilito il reato, ma sono
sconosciuti gli autori; su conforme richiesta del
P. M. V. l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doverli procedere per essere rimasti ignoti
coloro che lo hanno commesso.

Lucca, 19. 5/76
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Francesco Tamilla



TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme

Lucca, il 17/05/1976

IL P. M.

Perché non sono riuscite le indagini
per la scoperta degli autori del reato
V. gli art. 378 e 385 C. P. P.

OMISSIO

Dichiarasi non doverci procedere per
essere rimasti ignoti gli autori del
reato

17 MAG. 1976

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giorgio Vitali

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme
17 OTT. 1980

Lucca, li

IL CANCELLIERE



17700150 LUGLIO 10/77



Procura della Repubblica LUCCA

N. 2193/77 Reg. Gen.
della Procura
della Repubblica

TRIBUNALE DI LUCCA
Ufficio Istruzione
19 MAG 1977
bim. 5285/11 - 7 LUG 1977

IGNOTI

ATTI RELATIVI

al larcio di una bottiglia "Mao-Tov" contro
la sede della C.I.S.L.

Lucca, 17-3-77.

Diraminate dalla Procura "Gata Armata" su commissione

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca ha
art. 13. Procedimento regolato p.

SENTENZA

nel procedimento penale contro **IGNOTI**
Perche rimase bensì stabilito il reato, ma sono
sconosciuti gli autori, su conforme richiesta del
P. M. V. l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doversi procedere per essere rimasti ignoti
coloro che lo hanno commesso.

Lucca, 7 LUG 1977
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Francesco Tamilla

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme
Lucca 17 LUG 1977
IL CANCELLIERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA LUCCA

Il P.M.

Poiché vane sono risultate le indagini per la scoperta degli autori del reato;

Visti gli artt. 378 e 395 C.P.P.

C H I E D E

dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Lucca, li 5 LUG. 1977

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

G. VITALI

TRIBUNALE DI LUCCA

Per copia conforme

Lucca, li 17 OTT. 1980

IL CANCELLIERE





Procura della Repubblica

LUCCA

Lucca 17.X.1980

N. 1965/80 Prot

Allegati N.

Risposta a Nota 31.7.1980

N. 2015/22/80

}
 Oggetto { Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani,
 sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

A S.E. il Sig. Procuratore Generale della Repubblica


Firenze

In risposta alla nota indicata in epigrafe, mi prego informare l'E.V. che presso questo Ufficio si trova in istruttoria un solo processo per reati di natura terroristica e cioè il procedimento penale N2235/80 R.G. "Atti relativi all'attentato incendiario in danno dell'Istituto Tecnico Industriale "G. Galilei" di Torre del lago di Viareggio", commesso il 23.3.1980, da ignoti che penetrati nei locali dell'Istituto, dopo aver cosperso il corridoio del primo piano di un liquido infiammabile ed aperto il rubinetto di un contenitore di gas liquido, appiccavano il fuoco nell'intento di provocare la esplosione del contenitore stesso. I danni sono risultati lievi, in quanto i Vigili del Fuoco sono riusciti a neutralizzare la bombola a gas, già infiammata, prima dell'esplosione. Sono in corso indagini ad opera dei Carabinieri.


Per i procedimenti, riguardanti la materia, in istruttoria formale o decisi con provvedimento del Giudice istruttore o definiti con sentenza del Tribunale o della Corte di Assise di Lucca, riferirà il Presidente del Tribunale con sua nota diretta alla Corte di Appello di Firenze, alla quale l'E.V., con pari lettera, aveva richiesto i dati.

Con ossequi.

Il Procuratore della Repubblica
(dr. Angelo Antuofermo)



MASSA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

Prot. N. 141


Risposta a nota N. 3/80 - RIB.

del 12.2.80

54100 MASSA, 20 febbraio 1980

Allegati

OGGETTO: Procedimenti penali relativi a reati di natura terroristica, instaurati dal 1972 ad oggi.



ALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

GENOVA

In riferimento alla nota suddetta, comunico che dal 1972 ad oggi in questo Circondario si sono verificati i reati che ritengo qualificabili come "terroristici" di cui sotto.

Per ciascuno annoto lo stato o l'esito della istruttoria o giudizio.

- 1) 29.8.1972 - esplose un ordigno all'ingresso della villa dello industriale Ronchieri Ezio, sul Viale Motoraneo di Marina di Massa - altri candelotti esplosivi erano stati sistemati sull'autovettura di uno dei componenti la famiglia Ronchieri, parcheggiata nel giardino nei pressi della villa. Il sistema era predisposto per far esplodere anche questi candelotti quando venisse aperta la portiera dell'auto. Tale evento non si verificò per un difetto della miccia. L'azione non venne rivendicata da alcuna organizzazione. Dall'istruttoria sommaria compiuta risultarono elementi per ritenere che la matrice del reato dovesse ricercarsi in contrasti tra estremisti, nell'ambiente locale. Non si sono potuti identificare gli autori. Il procedimento è stato definito con sentenza del 25/3/73 del G.I. di Massa "N.D.P. ignoti".
- 2) 16.11.75 - Ignoti lanciano una bottiglia incendiaria contro centralina SIP sita in una Viale di Marina di Massa. Azione non rivendicata - procedimento definito sent. 13.1.76 del G.I. - Ignoti -

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

- 2 -

- 3) 8.1.1976 - Ordigno esplosivo contro la sede della Sez. di D.C. della frazione di Fossola di Carrara - Nessun danno alle persone - non rivendicato da alcuna organizzazione - processo definito con sent. 31.5.76 del G.I. "Ignoti".
- 4) 6.1.1976 - Ordigno esploso vicino ingresso sez. P.C.I. in loc. S. Antonio di Fossola di Carrara. Nessun danno alle persone - azione non rivendicata - Proc. definito sent. 17.2.76 del G.I. " Ignoti".
- 5) 3.2.1976 - Esplosione ordigno presso cancello posteriore Caserma - Comando Gruppo CC. di Massa. Nessun danno alle persone - azione rivendicata da " Brigata d'Assalto Dante Di Nanni ".Procedimento definito con sent.13.7.78 del G.I. " Ignoti".
- 6) 18.4.76 - Esplosione ordigno presso porta abitazione privata del Com.te Gruppo Guardie P.S. di Massa. Azione rivendicata da " Brig. d'assalto Dante Di Nanni ". proc. definito con sent. del G.I. " Ignoti".
- 7) 22.8.1976 - Esplosione ordigno alla porta ingresso Federazione Prov. del M.S.I. - D.N. - nel centro cittadino Massa. Azione rivendicata da Brig. d'assalto D. DI Nanni - Procedimento definito sent. G.I. " Ignoti".
- 8) 27.10.76 - Esplosione bomba carta presso porta carraia Caserma Compagnia CC. di Carrara- azione rivendicata da Brig. d'assalto D. Di Nanni.

Le indagini relative alla attività della Brig. D'Assalto "D. DI NANNI" organizzazione di estremisti " di sinistra " hanno avuto esito positivo; la sede di tale organizzazione è stata identificata in Pietrasanta in prov. di Lucca. Il relativo procedimento è stato instaurato dalla Procura della Repubblica di Lucca. Sono intervenute anche sentenze del Tribunale di Lucca e della C. di Appello di Firenze.

./.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

- 3 -

- 9) 20.IO.76 - Irruzione e devastazione nei locali della Sez. D.C. del centro di Carrara - dato fuoco a suppellettili - azione rivendicata da " Movimento Autonomia Operaia - Proc. definito sent. G.I. 29.I.77 " Ignoti ".
- IO) 14.4.77 - Esplosione ordigno base monumento di marmo dello scultore Cascella - in loc. Paradiso di Marina di Carrara. Azione rivendicata da " Nuclei Armati Montoneros " e dal Partito Nazionale Socialista Operaio Italiano." Proc. definito sent. G.I. 28.5.77 " Ignoti".
- II) 2.6.77 - Esplosione ordigno sotto auto del giornalista M. Pighini (corrispondente del quotidiano " La Nazione " - azione rivendicata da " Comitato Rivoluz. Toscano delle B.R." - Istruttoria tuttora in corso - si prevede esito "Ignoti".
- I2) 2.6.77 - Esplosione altro ordigno auto di S. Matelli giornalista (corrispondente quotidiano "Telegrafo ") - azione rivendicata da stesso C. Rivoluz. Toscano "B.R." - Istruttoria tuttora in corso - si prevede esito "Ignoti".
- I3) 6.6.77 - Nel centro cittadino di Massa viene abbandonato pulmino Fiat 850 (già rubato a Viareggio) dal quale viene trasmesso un messaggio registrato dalle B.R. in occasione del 2° anniversario della morte di Margherita Cagol. Rivendicante anche gli attentati di quei giorni contro giornalisti. Il messaggio registrato preannunciava anche la imminente esplosione di ordigno. Effettivamente sull'automezzo venne trovato poi un ordigno esplosivo che peraltro per un difetto non era esploso. Istruttoria tuttora in corso, contro persona in un primo tempo indiziata. Si prevede il proscioglimento di tale indiziato e quindi la definizione del procedimento contro "Ignoti".
- I4) 26.IO.77 - Nel centro cittadino di Massa viene fatto esplodere un ordigno sotto l'auto di un Consigliere Comunale D.C. Poco dopo venivano arrestati tali Pisanò Domenico e

./.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

- 4 -

Lulli Lucia, che venivano sorpresi in possesso di tre pistole con le matricole limate.

Azione rivendicata poco dopo dal " Comitato Rivoluzionario Toscano delle B.R. ".

Detti Pisanò e Lulli, in stato di carcerazione preventiva venivano condannati per tale attentato alla pena di anni cinque di reclusione e L.500.000 di multa ciascuno con sentenza di questo Tribunale di Massa 17.10.1979. Sentenza di cui si allega copia.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello soltanto gli imputati che si trovano tuttora in stato di carcerazione preventiva. *Corte Appello sentenza 15.11.80*

- 15) 1.12.77 - Esplosione di ordigno sotto autovettura dello Avv. Vanni Cecchinelli del Foro di Carrara.
Attentato rivendicato da un non meglio definito "Movimento Nuovi Partigiani".
L'istruttoria sommaria del procedimento è tuttora in corso, peraltro si prevede che resteranno ignoti gli autori
- 16) 15.1.78 - Esplosione anzi mancata esplosione di un ordigno esplosivo sotto autovettura del M.llo di P.S. GINI in servizio a Carrara.
Atto rivendicato da suddetto "Movimento Nuovi Partigiani".
L'istruttoria è tuttora in corso ma si prevede che gli autori resteranno ignoti.
- 17) 9.4.1978 - Attentato dinamitardo in danno della Sez. del P.C.I. di Marina di Carrara.
Rivendicato da sedicente Gruppo " Alleanza anticomunista ".
Procedimento definito con sentenza 28.7.78 del G.I. ignoti -
- 18) 4.7.78 - Esplosione di ordigno sotto autovettura del Dr. C. D'Alessandro, del Commissariato P.S. di Carrara.
Rivendicato da " Brigate Rosse " - Comitato Rivoluzionario Toscano.
Procedimento definito con sent. 14.2.80 del G.I. " Ignoti".
- 19) 7.10.78 - Attentato dinamitardo alla sede della Feder.Prov. del M.S.I. - D.N. in Massa.
Azione non rivendicata.
Procedimento definito con sent. 30.11.78 del G.I.

./.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**

PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

- 5 -

Ignoti.

- 20) 5.II.78 - Esplosione ordigno sotto la statua di Pellegrino Rossi in una piazza nel centro di Carrara. Azione rivendicata da Mediciente gruppo " Lotta Armata Proletaria - zona IV ". Procedimento definito con sent. 7.3.79 G.I. "Ignoti".
- 21) I.I.79 - Esplosione porto di ingresso di stabile nel centro cittadino di Carrara ove hanno sede l'Unione Commercianti - il partito P.R.I., il P.L.I. e il quotidiano " Il Tirreno ". Azione rivendicata dal detto gruppo Lotta Armata Proletaria - zona IV - Procedimento definito con sent. 25.7.79 del G.I. " Ignoti".
- 22) 27.I.79 - Esplosione ordigno ingresso sede prov.le INPS di Carrara. Azione rivendicata dal detto Gruppo Lotta Armata Proletaria - Zona IV - Procedimento definito con sent. 28.3.79 del G.I. "Ignoti".
- 23) 26.5.79 - Esplosione ordigno porta ingresso della sede del Comitato D.C. di Carrara - Azione non rivendicata. Procedimento definito con sentenza 27.8.79 G.I. "Ignoti".
- 24) 15.6.79 - Esplosione ordigno ingresso Ufficio di Collocamento in Carrara. Azione rivendicata da diversi movimenti - N.A.P. - N.A.R. - Cellule Rivoluzionarie. Procedimento definito con sentenza 27.8.79, del G.I. " Ignoti".
- 25) 24.11.79 - Esplosione presso locali della Concessionaria Fiat in Massa. Azione rivendicata da " Nuclei Operai Combattenti " - Istruttoria tuttora in corso. - finora non identificati gli autori.
- 26) 19.2.80 - Esplosione ordigno lanciato nel cortile Caserma 66. Fossola di Carrara. Azione non rivendicata. Istruttoria in corso. vedi allegato sentenza del Tribunale e copia di Dell'Amico Pietrino
pini bu



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

Con osservanza

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Pierluigi Torrini)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Pierluigi Torrini".

- Si allega copia della sentenza 17.I0.79 del Tribunale di Massa
Proc. c/ LULLI e PISANO'

4

AL SIG. GIUDICE ISTRUTTORE

95

SEDE

con richiesta di dichiarare, con sentenza, non doversi procedere, perchè ignoti gli autori, in ordine ai reati:

- a) - strage (art.422) per avere, al fine di uccidere, fatto scoppiare un ordigno esplosivo all'ingresso dell'abitazione di RONCHIERI Ezio e familiari, e sistemato altro ordigno esplosivo (non esploso) in una auto parcheggiata vicino alla abitazione stessa, e nella disponibilità di familiari del Ronchieri.
- b) - dell'art.2 Legge 2/10/1967 n.895 per avere illegalmente detenuto i congegni micidiali suddetti;
- c) - dell'art.4 stessa legge, per avere portato in luogo pubblico i congegni suddetti.

Reati commessi in Marina di Massa la mattina del 29/8/1972.

Massa, li 30 gennaio 1973

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Pierluigi Torrini)

Pierluigi Torrini

TRIBUNALE DI MASSA

UFFICIO ISTRUZIONE

con tre esemplari originali

19-9-80

Mazzini

[Signature]



SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



N. 130/73

R. G.
G. I.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di M. A. S. S. A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

IGNOTI

IMPUTATI

- a) - strage (art. 422) per avere, al fine di uccidere, fatto scoppiare un ordigno esplosivo all'ingresso dell'abitazione di RONCHIERI Ezio e famigliari, e sistemato altro ordigno esplosivo (non esploso) in una auto parcheggiata vicino alla abitazione stessa, e nella disponibilità di famigliari del Ronchieri.
- b) - dell'art. 2 Legge 2/10/1967 n. 895 per avere illegalmente detenuti i congegni micidiali suddetti;
- c) - dell'art. 4 stessa legge, per avere portato in luogo pubblico i congegni suddetti.

Reati commessi in Marina di Massa la mattina del 29/8/72

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

La locale Procura della Repubblica ha proceduto per i reati specificati in epigrafe a seguito di rapporto della Questura di Massa Carrara in data 29/8/1972, nel quale i fatti stessi sono stati riferiti e corredati di particolari e rilievi tecnici e fotografici. In merito si è anche proceduto a perizia ad opera di esperto in materia di esplosivi. Tuttavia, come lo stesso Ufficio ha riferito con nota del 23/1 c.a., le indagini esperite per addivenire all'identificazione degli autori del grave fatto hanno dato esito negativo. Perciò il P.M. ha trasmesso a questo giudice gli atti con richiesta di dichiararsi non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori: richiesta che, allo stato, deve essere accolta.

P. Q. M.


IL GIUDICE ISTRUTTORE,
accogliendo la richiesta del P.M.;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


letti gli artt. 395 e 378 G.P.P.,
DICHIAVA NON DOVERSI PROCEDERE in ordine ai reati specificati in epigrafe, PERCHE' SONO IGNOTI COLORE CHE LI HANNO COMMESSI.

Massa, 5 marzo 1973.-

IL CANCELLIERE CAPO
(E Nicolini)




IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Adalberto Cappiello)



Depositata in Cancelleria oggi, 6 marzo 1973.-

IL CANCELLIERE CAPO
(E Nicolini)





Al Sig. Procuratore Generale

GENOVA


ai sensi degli articoli 151 e 387 cod. proc. pen.

Massa, 5 MAR. 1973

IL CANCELLIERE



58 MAR 1973
Il Sost. Procuratore Generale
(R. Lazzarini)




TRIBUNALE DI MASSA

UFFICIO ISTRUZIONE

19-9-80

IL CANCELLIERE



PROCURATORIA DELLA REPUBBLICA
DI MASSA

②

IL P.M.

Rileva che sussistono elementi probatori per ritenere che siano stati commessi i reati: di cui all'art. 434 C.P., per avere posto in essere il lancio di un ordigno esplosivo contro gli impianti di una centrale S.I.P. in Marina di Massa - Viale Roma, con conseguente inizio di incendio di attrezzature; b) reato di cui all'art. 6 Legge 2.IO.67 n. 895, di esplosione di ordigno allo scopo di incutere pubblico timore e attentare alla sicurezza pubblica; c) art. 4 - ~~sexta~~ stessa legge n. 895 del 2.IO.67 per avere portato un ordigno esplosivo.

Reati consumati in Marina di Massa nella notte sul 16.II.75 -

Peraltro non si sono potuti identificare gli autori.

P.Q.M.

Si chiede al Sig. Giudice Istruttore in Sede di dichiarare con sentenza N.D.P. perchè ignoti gli autori; voglia ordinare la confisca di quanto in sequestro.

31 DIC. 1975

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Pierluigi Torrini)

TRIBUNALE DI MASSA

UFFICIO ISTRUZIONE

Massa 19-9-80

IL CANCELLIERE

N. 44
76 R/8

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Massa
contumeliosi la sentenza

contro **IGNOTI**
Imputati **attribuito contro la S.I.P.**
art. **438 c.p.**

Polizia **autori del**

Visio pari.

non doversi procedere perchè ignoti gli autori
del reato **del materiale sequestrato (esponenti n° 2486)**
Massa, li **13/1/76**

IL CANCELLIERE
[Signature]

IL GIUDICE ISTRUTTORE
[Signature]

Al Sig. Procuratore Generale

GENOVA

ai sensi degli articoli 151 e 387 cod. proc. pen.

Massa, **13-1-76**

19.1.26
IL CANCELLIERE
[Signature]

IL CANCELLIERE
[Signature]

[Handwritten notes and signatures]

Massa, **19-9-80**

IL CANCELLIERE
[Signature]

3

S E N T E N Z A

di n.d.p. contro IGNOTI
(art.378 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE DI CARRARA

Visto il procedimento penale istruttosi *IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA*
contro

I G N O T I

Imputati di: 35 e f

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva dei fatti denunziati, ma non un minimo indizio sugli autori;

Visto l'art.378 C.P.P.

D I C H I A R A

non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

È stata la commissione del capo a uel
Così deciso in Carrara il 31-10-1952

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

M. C.

Deposit. in C ncelleria oggi

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

LEGIONE CARABINIERI DI LIVORNO
STAZIONE DI FOSSOLA

N.5/44-1975 di prot.

Fossola, lì 1 Gennaio 1976.-

Oggetto:-Fossola di Carrara - Daneggiamento vetrata porta ingresso-
Sezione D.C., sita Viale XX Settembre n.114 - Segnalazione.-

- 1 GEN. 1976

ALLA PRETURA DI

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI

CARRARA

CARRARA

Decorsa notte, ignoti, habent rotto vetrata porta ingresso
Sezione D.C. sita Viale XX Settembre n.114.-

Da prime indagini est risultato che detto vetro est stato
rotto, presumibilmente, da vandali.-

Danno si aggirerebbe sulle lire 50.000 circa.-

Indagini in corso.-

Segue rapporto.-



L'APPUNTO
COMANDANTE INT. DELLA STAZIONE
(Giuseppe Grasso)

LEGIONE CARABINIERI DI LIVORNO
STAZIONE DI FOSSOLA

N.5/44-2-1975 di prot.

Fossola, li 8 gennaio 1976.-

RAPPORTO GIUNIZIARIO - circa la denuncia sporta da: MANCINI Paolo, nato a Carrara il 15.2.1940, ivi residente, Via Agricola, n.99, coniugato, segretario presso l'Istituto Tecnico Baccagna di Fossola,

-ad opera di ignoti-

ALLA PIETURA DI

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI

CARRARA

CARRARA

Fa seguito alla segnalazione n.5/44-1975 del 1° corrente.-

Alle ore 8 circa del 1° corrente, Mancini Paolo, in rubrica generalizzato, quale segretario della sezione della Democrazia Cristiana, denominata "Alcide De Gasperi", con sede in questo vicolo xx settembre n.112, informava telefonicamente questo comando, che la vetrata di ingresso di detta sezione era rotta.-

Lo scrivente si recava immediatamente in luogo constatando che quanto aveva asserito Mancini Paolo rispondeva a verità.-

Presente il signor Mancini, ed il signor Gentili Giovanni, quest'ultimo abitante nello stesso fabbricato a-l n.114, attraverso la porta di ingresso, lato galleria, ci siamo introdotti nella sala della sezione.-

Avanzando ci siamo immessi in un'ampia sala che si estende in avanti a forma rettangolare ed avendo una dimensione di m.11,50X4.-

Portatici vicino l'ingresso principale, lato viale xx settembre, si è potuto notare l'ampia vetrata rotta ed il vetro infranto per terra.- A circa due metri di distanza dalla vetrata, sempre lato interno della sezione D.C., sono stati rinvenuti a terra dal sottoscritto e da Gentili Giovanni, n.3 sassi di marmo bianco-grigio a forma di cubi difformati.- Detti cubi hanno una dimensione, approssimativamente, in quanto come già detto sono di forma spezzata, così come segue: uno di cm.11X7, uno di cm.8,7X5,7 ed l'altro di cm.10,5X6.-

Da un esame ispettivo eseguito dallo scrivente, è stato constatato che la saracinesca-scorsivole, formata a sbarre verticali era aperta.- Tale sbarre hanno una distanza di 11 cm. circa.-

Sentito a verbale il signor Mancini Paolo, vedi all.n.5, fra l'altro questi confermava che la notte fra il 31/12/1975 e l'1/1/1976, la saracinesca era rimasta aperta per circa il 70 per cento della sua lunghezza, in quanto difettosa di serratura.- Pertanto, si menziona "La Nazione" del 2 gennaio 1976, vedi Cronaca di Carrara, ove si esprime che l'ampia vetrata era protetta da una robusta serranda metallica.-

Interrogato con s.i.t. il signor Del Monte Ferride, vedi all.2, questi asseriva che verso la ora 1 del 1/1/1976, mentre si accingeva ad andare a letto, è stato attirato da un forte rumore causato da rottura

(2)

di vetro.--Ritenendo che trattavasi di mali intenzionati che operano ai danni di esercizi alimentari o di altri negozi esistenti nella galleria, si é affacciato dalla finestra, che guarda verso il viale xx settembre, mettendosi a gridare.--Subito dopo si é portato nel giro scale e dopo aver percorso la prima rampa, che porta all'ingresso del fabbricato, ha nuovamente gridato chiedendo aiuto.--Il Del Monte, asserisce inoltre di non udire i passi allontanarsi, ma di non saper precisare quante persone fossero o chi fossero o la direzione da questi presa.--

Da parte di questo comando venivano esperite immediate indagini per addivenire alla identificazione dei responsabili dell'atto inconsulto. A seguito di ciò si poteva constatare che, presso la galleria, nelle vicinanze della sezione D.C., a l centro di due saracinesche ove esiste un negozio di abbigliamento di proprietà di "EREDI ROSSI SERGIO", vi era una scritta murale con vernice rossa spray, così come segue: "MORTE AI COVI D.C.".--A circa 20 metri di distanza dalla sezione, e precisamente in via Milazzo-angolo viale xx settembre, sui muri dell'istituto Tecnico Zaccagnà, vi era la seguente scritta: "MALONI FASCISTA PAGHERAI CARO".--Mentre sui muri presso il negozio Super Lava di fronte il detto istituto, si trovava un'altra scritta così come segue: "TUTTO IL POTERE AL POPOLO ARMA".

Giusto come ha affermato nella sua denuncia il Segretario della Sezione della Democrazia Cristiana, signor Mancini Paolo, vedi all.2, trattasi di bravata da parte di giovinastri che nella euforia di Capodanno hanno voluto così dare sfogo alla loro idea politica, certamente opposta a quella democratica.--

Dalla sezione D.C., vedi all.3, nulla é venuto a mancare, anche perché é stato accertato che nessuna persona vi si é introdotta.--

Le indagini per la scoperta degli autori vengono proseguite col massimo impegno e qualora si dovessero avere sviluppi positivi si farà seguito al presente rapporto.--

Si allega: P.V. di ricezione di denuncia;
-s.i.t. del sig. Del Monte Paride;
-P.V. di sopralluogo.--

I tre sassi di marmo verranno depositati, con reperto a parte, presso gli Uffici della Cancelleria di Codesta Pretura.--



L'APPUNTATO
COMANDANTE INT. DELLA STAZIONE
(Giuseppe Grasso)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGIONE CARABINIERI DI LIVORNO
STAZIONE DI FOSSOLA

111-1

Processo Verbale di ricezione di denuncia di danneggiamento vetrata porta ingresso Sezione D.C.,sita Viale XI Settembre n.II4,sporta da:LANCINI Paolo,nato a Carrara il 15/2/1940,ivi residente,Via Agricola,n.99,coniugato,Di mestiere segretario presso l'Istituto Tecnico D.Jacagna Fossola, Segretario della Sezione D.C di Fossola.

L'anno millenovecentosettantasei,addì I del mese di gennaio,nell'Ufficio della Stazione Carabinieri di Fossola di Carrara,ore 10. Avanti a noi appunto GRASSO Giuseppe,comandante della suddetta Stazione,è presente il signor LANCINI Paolo,in rubrica generalizzata,il quale denuncia quanto apresso:--Assendo Segretario della Sezione D.C. Alcide Degaspari,sita in questo Viale XI Settembre n.II4,nella prime ore di oggi,sono stato informato dal signor Valentini Tonino,che la vetrata della Sezione in questione era rotta.--Portatomi prontamente sul posto,constato che effettivamente la vetrata era stata rotta.--Alle ore 8 circa,informavo,telefonticamente i Carabinieri di Fossola perché si interessassero della cosa.--Infatti,subito dopo,giungeva sul posto l'appuntato GRASSO Giuseppe,comandante int.della suddetta Stazione,per i rilievi del caso.--Da una prima somaria ispezione,si è potuto notare che all'interno della Sezione vi erano n.3 sassi in marmo,che probabilmente lanciati da vandali dallo esterno,evavano provocato la rottura della vetrata summenzionata.

A.D.R.:--Ritengo,che detto danneggiamento, sia stato prodotto da giovini nastro nella euforia della notte del Capodanno.--Anche perché,nessuno oggetto,né roba da valore è stato asportato.--Ciò perché è stato accertato che nessuno è entrato all'interno della Sezione.

A.D.R.:--Il danneggiamento causato da ignoti,si aggira sulle 100.000 circa,non coperto da assicurazione.

A.D.R.:-- Non ho sospetti su alcuni,né indizi da riferire.

A.D.R.:--Non ho altro da aggiungere,né da modificare di cui sopra. Fatto,letto, chisuo e sottoscritto di cui sopra.

Paolo Mancini

Giuseppe Grasso

Alle ore 9 del 2.1.1976,si riapre il presente processo verbale di informazioni testimoniali,per porre alcune domande al signor LANCINI Paolo,inerente alla serranda della Sezione D.C.:

A.D.R.:--Preciso che la serranda della Sezione D.C.in questione, a causa di difetto nel chiuderla,rimane quasi sempre accostata e, perciò non chiusa a chiave.--Pertanto, gli autori del gesto inconsulto, hanno potuto avere facilità nell'apirla e quindi rompere la vetrata lanciando i sassi da una certa distanza e con velocità.

A.D.R.:--Posso affermare,che la notte fra il 31.12.1975 ed il 1/1/1976, la serranda era rimasta aperta per circa il 70 per cento della sua lunghezza.

A.D.R.:--Non h altro da aggiungere,né da modificare di cui sopra. Fatto,letto, chiuso e sottoscritto di cui al presente verbale.

Paolo Mancini

Giuseppe Grasso

h

All. 3

LEGIONE CARABINIERI DI LIVORNO
STAZIONE DI FOSSOLA

Sommarie
PROCESSO VERBALE di ~~informativa~~ informazioni testimoniali resi da:
DEL MONTE Paride, nato a Carrara il 23.I.1911, ivi
residente, viale xx settembre, n. 114, coniugato, pensio
nato.-----

x:

L'anno millenovecentosettantasei, addì 2 del mese di gennaio, nell'Ufficio della Stazione Carabinieri di Fossola di Carrara, ore 10.-----
Avvenuti a noi M/M PASSARINI Dante, Comandante Int. della Compagnia CC. di Carrara, assistito dell'appuntato GRASSO Giuseppe, comandante int. della suddetta Stazione, è presente il signor DEL MONTE Paride, il quale opportunamente interrogato, dichiara quanto appresso:-----

"Abito al secondo piano del fabbricato sito al civico 114 di viale xx settembre di Carrara.--A piano terra di detto fabbricato è sita la Sezione della D.C. che, da quanto mi consta, è composta di un solo vano.--Verso le ore 0,100 del I corrente mi accingevo per andare a letto quando la mia attenzione è stata attratta da un forte rumore causato da rottura di vetri.--Ritenendo che trattavasi di mali intenzionati che operavano ai danni di un esercizio di generi alimentari di altro negozio di tessuti entrambi posti a l piano terra del fabbricato, mi sono affacciato dalla finestra che guarda sul viale xx settembre mettendomi a gridare.--Immediatamente dopo mi sono portato nel giro scala e dopo avere percorso la prima rampa di scale che porta all'ingresso del fabbricato ho nuovamente gridato chiedendo aiuto.--In seguito alle mie grida ho avuto modo di udire dei passi allontanarsi.--Le persone che si sono allontanate erano femmine nella galleria.--Non sono in grado di precisare quante esse fossero, né la direzione che presero nello allontanarsi.--Non ho visto alcuna persona per cui non sono in grado di riferire circa connotati o altre elementi utili all'identificazione delle persone di cui sopra.--Verso le ore 10 di detto giorno nel portarmi sul viale xx settembre ho notato che la porta della galleria (seconda porta della Sezione della D.C.) era aperta per cui sono entrato.--Nell'interno ho notato la presenza di Maestro Gentili che abita nel fabbricato medesimo e altre due persone di cui non conosco i nomi.--Ho interloquito dicendo cosa è successo questa notte? Di rimando il maestro Gentili mi ha detto: "hanno rotto il vetro della porta." A ciò ho soggiunto che verso le ore 1 avevo udito dei rumori di vetri senza per'altro riuscire a conoscere le persone che si allontanavano in seguito alle mie grida di allarme.--"

A.D.R.:--Non ho altro da aggiungere ed in fede di quanto sopra ho sottoscritto.-----

DEL MONTE Paride

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto di cui sopra.-----

Giuseppe Grasso

Uscita ufficio 10/1

h

111-3

LEGIONE CARABINIERI DI LIVORNO
STAZIONE DI FOSSOLA

PROCESSO VERBALE - di sopralluogo eseguito in occasione di danneggiamento in Sezione Politica.-----

x:x

L'anno millenovecentosettantasei, addì 1° del mese di gennaio, in Fossola di Carrara, nell'Ufficio della Stazione C.C., alle ore 16.-----

Noi sottoscritti appuntato GRASSO Giuseppe, comandante interinale della suddetta Stazione, riferiamo alla Competente Autorità Giudiziaria quanto segue:--Alle ore 8 circa di oggi, avuta notizia telefonica, dal Segretario della Sezione D.C. di Fossola, MANCINI Paolo, che durante la decorosa notte aveva notato la vetrata della Sezione medesima rotta, ci siamo recati immediatamente in luogo.--Ivi giunti, alle ore 8, e trattenutici fino alle ore 13, abbiamo constatato che: La Sezione D.C., denominata Alcide DE GASPERI, è posta al civico 112 di questo Viale XX Settembre, al piano terra di un fabbricato composto di n.35 appartamenti.--Al suo lato sinistro cioè, verso Carrara, vi è la sede dell'ANDAS, mentre lato mare vi è un negozio di parrucchiera denominato "DEA LINA".--Per accedere in detta Sezione si attraversa una saracinesca--scorrevole di metri 4 circa, quindi vi è una vetrata fissa, esclusa la porta, di metri 2,23X2,55, e la porta in vetro.--Presente il signor Mancini Paolo ed il signor Gentili Giovanni, abitante quest'ultimo nello stesso fabbricato al civico n.114, attraverso la porta d'ingresso, lato Galleria, ci siamo introdotti nella sala della Sezione.--Avanzando ci siamo immessi in un'ampia sala che si estende in avanti a forma rettangolare ed avendo una dimensione di mt.12,50X4.--All'interno di essa sala, abbiamo potuto notare: n°1 armadio--archivio in metallo; n°1 ciclostile marca "GESTETNER"; n°1 tavolo contenente una macchina da scrivere "Olivetti", tipo 82; n°3 tavoli in legno; un telefono; n°1 quadro raffigurante "Alcide De Gasperi"; n°1 quadro raffigurante il Presidente della Repubblica Giovanni Leoni; n°1 mappa della Provincia di Massa; n°45 sedie.--Portatici vicino l'ingresso, lato Viale XX Settembre, si è potuto notare l'ampia vetrata rotta ed il vetro infranto per terra.--A circa due metri di distanza dalla vetrata, sempre lato interno della Sezione D.C., sono stati rinvenuti a terra n° tre sassi di marmo bianco--grigio.--Sassi, che probabilmente, sono stati usati per spezzare la vetrata.-----

Da un esame ispettivo eseguito è stato constatato che la saracinesca--scorrevole non era chiusa a chiave.--Mentre le due porte cioè sia quella che si affaccia sul Viale XX Settembre, che quella sita in Galleria erano chiuse regolarmente a chiave.-----

Passati in Galleria, al centro di due saracinesche ove esiste un negozio di abbigliamento di proprietà "Eredi Rossi Sergio", abbiamo notato una scritta murale, con vernice rossa spray "L'ORTE AL COVI D.C.".-----

Ad eccezione della vetrata rotta, e la scritta sopracitata, null'altro si è notato.-----

L'autore o gli autori dell'atto inconsulto, non sono penetrati all'interno della Sezione, né a leunché manca dalla Sezione medesima.-----

Del che il presente verbale che viene confermato e sottoscritto.-----



L'APPUNTATO
Comandante Int. della Stazione
(Giuseppe Grasso)

4

Il P. M.

V. gli atti, anche nella sede esaminate
indegna nella P. S. risultano elementi probatori
di reato.

di cui all'art. 672-10-1967-895 - rapporto di sviluppo
esplicito, ed anche in altre pubbliche dimore.

di cui all'art. 675 cod. pen. denunciato nell'ufficio
sede del P. S. sez. 5. Antonio Di Lorenzo.

di cui all'art. 4 cap. Legge 2-10-67-895, per fatto
obvio di ordine sociale in luogo abit. di
noche.

reato commesso nella notte del 6-1-1976
in capo di Lorenzo.

che peraltro non si sono acquistati elementi
probatori per reato presso gli autori.

che tale è il Giudice Istruttore in sede
dichiaro con sentenza n. 8. p.

parti prob. gli autori dei reati suddetti.

Marzo 14.2.1976

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dr. Giulio Corradi
Procuratore

TRIBUNALE DI ...
UFFICIO ISTRUZIONE

1976
[Signature]

N. 364
76

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice istruttore del Tribunale di Bassa A.
pronuncia la sentenza di **IRREPERIBILITÀ**

contro **IGNOTO**

imputati di **esplosive - danneggiamenti - ed altro**
art. 635 ed altri **di legge P.C.I. in lavoro**

Poiché non fu possibile scoprire gli autori di
reato su cui compete il reato di **irreperibilità**

istruire l'azione penale

non doversi procedere perché ignoti gli autori
al reato

[Signature]
12/2/1976

[Signature]

TRIBUNALE DI BASSA VERONA
UFFICIO ISTRUZIONE

19-9-80

[Signature]

451/76

5

Vistò gli atti

ritenuto che dalle indagini risultano elementi per ritenere che siano stati commessi i reati:

a) detenzione di ordigno micidiale esplosivo ai sensi dello art.2 legge 2.IO.67 n.895;

b) porto dell'ordigno stesso ai sensi dello art.4 stessa legge;

c) esplosione dello stesso ordigno allo scopo di incutere pubblico timore e disordine e attentato alla sicurezza pubblica ai sensi dello art.6 stessa legge.

Reati commessi in Massa la sera del 3 febbraio 1976 contro la locale Caserma Gruppo Carabinieri - Poichè peraltro non si sono potuti acquisire elementi per identificare gli autori, anche se l'attentato è stato rivendicata dalla Brigata d'assalto " Dante di Nanni " -

P.Q.M.

chiede

che il sig. G.I. dichiarì con sentenza N.D.P. contro ignoti.

Massa 30 giugno 1978

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Pierluigi Torrini)

IRI

REINAZIONE

19-9-80

IL RESPONSABILE

N. 1357
78 P/D

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL POPOLO ITALIANO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO CENTRALE DI INCHIESTA

contro **IGNOTI**
imputati **delictus occidens ed esplosione**
(art. 2-26) **delictus di esplosione**
2-2-1067 u 305 **Castagna G. L. Lasso**
Finoche non è possibile scoprire gli autori de
reato in questione

1) **prob delictus occidens - c) esplosione delictus sensu art. 2-2-76**

non è stato possibile perché ignoti gli autori
del reato.

13 LUG. 1978

M. S. II
IL CANCELLIERE
[Signature]

M. S. II
IL CANCELLIERE
[Signature]

TRIBUNALE DI ...

UFFICIO ISTRUZIONE

19-9-80

IL CANCELLIERE
[Signature]

6

Reg. Gen.



Anno 19

TRIBUNALE PENALE DI Massa

PRETURA di

N. 1554/75 del Reg. Gen.
del Procuratore della Repubblica

N. 416/80 del Reg. Gen.
del Giudice Istruttore


N. del Reg. Gen.
della Pretura

PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

Montato e Caserma P.S. Massa
Del 18-4-76

iprot.



UFFICIO ISTRUZIONE
si copia e si rimette all'originale

Massa, 22/10/80

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Massa
pronuncia la seguente SENTENZA

contro Montato e Caserma

imputati

Montato e Caserma P.S. Massa, 18-4-76
art. 703 CP

che

non doverli procedere perché ignoti gli autori

dato

Massa, il

CANCELLIERE

GIUDICE ISTRUTTORE

14 MAR 1980
[Signature]

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Massa

Il P.M.

Trasmette gli atti n.1554/76 P.M. relativi all'attentato dinamitardo verificatosi il 18 aprile 76 in Massa, presso la abitazione del Com.te Gruppo Guardie, attigua alla Caserma Martana,

al sig. G.I. - Sede

con richiesta di sentenza N.D.P. perchè ignoti gli autori.

Massa 31.I.80

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Pierluigi Torrini)


Torrini
TRIBUNALE DI MASSA

UFFICIO ISTRUZIONE

in copia conforme all'originale

Massa 22/9/80

[Signature]
IL CANCELLIERE



L. 664/76



Vixta

Il P.M.

Visti gli atti,
ritenuto che dalle indagini risultano elementi per ritenere che siano stati commessi i reati:

- a) detenzione di ordigno micidiale - esplosivo ai sensi dello art. 2 legge 2.IO.1967 n.895
- b) porto dell'ordigno stesso ai sensi dello art.4 stessa legge;
- c) esplosione dello stesso ordigno allo scopo di incutere pubblico timore e disordine e attentare alla sicurezza pubblica ai sensi dello art.6 stessa legge.

Reati commessi la sera del 27.IO.1976 in Carrara contro la locale caserma CC.

Poichè peraltro non si sono potuti acquisire elementi per identificare gli autori

P.Q.M.

chiede

che il Sig. G.I. in sede dichiari con sentenza N.D.P. contro ignoti.

Vorrà disporre la confisca e la distruzione di quanto sequestrato e repertato con il n. 2305 Reg. Corpi Reato del Tribunale di Massa.

Si richiama l'attenzione in particolare sulla necessità di distruggere i fiammiferi compresi nel corpo di reato per la loro pericolosità.

Massa, li 30 giugno 1978

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Dr. Pierluigi Torrini)


TRIBUNALE DI MASSA

UFFICIO ISTRUZIONE

E' copia conforme all'originale

Massa. 22.6/180

IL CANCELLIERE



N. 1356
78 Rf.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL RE

Giudice Istruttore del Tribunale di MASSA
pronunciato la seguente SENTENZA

contro **IGNOTI**

imputati di esplosione ad omicidio e delitti
art. 210 G. Casellario di Carcere,
obiettò 895.0
reato di esplosione art. 210 P. M.
Visto n. 210 G. P.

DICHIARA

non doversi procedere perche' non sono stati gli autori

del reato(.)

Massa

13 luglio 1978

(1) Ordina la conferma e la Instruzione
di quanto sequestrato e reperito con
il n. 2305 Reg. Corpo reato di questo des-
biennale, con particolare riferimento, quanto
alla Instruzione, ai frammenti in legno
cui si procedeva con la ricerca nei casellari
in luogo esat.

26/8/1978

TRIBUNALE DI MASSA
UFFICIO ISTRUZIONE

... copie consegnate all'originale.

Massa 22/9/80

IL CANCELLIERE
[Handwritten Signature]



[Faint handwritten text]

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

9

N°

IL P. M.

no. di rif. Giudice Istruttore - Sede -
con richieste di sentenza n. r. p. contro ignoti
imputati:

- a) di violazione di domicilio aggravata (art. 614 n. 1 c.p.)
- b) omicidio aggravato (art. 635 c.p.)

Massa 26.1.77

[Signature]

lett. del 20.10.76 - In Camera - in nome della D. C.

TRIBUNALE DI MASSA


UFFICIO ISTRUZIONE

in copie conforme all'originale

Massa, 19-9-80

IL CANCELLIERE

[Signature]



PROCEDIMENTO PENALE

CONTRO

N. 188/72 R/S

K

Atti relativi e clamorosi ex D.C.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Massa

pronunciato la sentenza

contro

Imputati di clamorosi - ex D.C.
art. 638

Imputati

Perchè non sono stati individuati i delinquenti del

reato cui sono

Viso l'art. 57

non doversi procedere perchè ignoti gli autori

del reato

M. 29

CAVALLI

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Firenze - Mozzo - 312

TRIBUNALE DI MASSA

UFFICIO ISTRUZIONI

Massa, 19. 9. 80

IL CAZZELLI

PROCURA DELLA REPUBBLICA
MASSA

10

IL P. M.

Visti gli atti, poichè risultano ~~xx~~ elementi probatori oggettivi relativi ai reati:

- a) art.4 Legge 2/10/1967 n.895 - porto in luogo pubblico di congegno esplosivo;
- b) art.6 stessa legge - esplosione ordigno per incutere pubblico timore;
- c) danneggiamento continuato - art.81 cpv.635 cpv. C.P. per danneggiamento monumento pubblico ed autocarro; (di certo CONSERVA)
- d) furto aggr. art.625 n.2 e 7 C.P. di auto Geep. targ.MS 105376 in danno di MERLINI Rino.

Reati commessi in territorio di Carrara la notte sul 14 aprile 1977.

Poichè peraltro dalle diligenti indagini della P.G. non si sono potuti acquisire concreti elementi per identificare gli autori dei reati;

P. Q. M.

si chiede che il Giudice Istruttore in sede dichiari non doversi procedere contro ignoti.

Massa, li 25 maggio 1977

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Pierluigi Torrini)

l. 14.4.77

Monumento - Marina Carrara


TRIBUNALE DI MASSA
UFFICIO ISTRUZIONE

Il doppio conforme all'originale

Massa, 19.9.80



IL CANCELLIERE



1288
77/80

X

Procura della Repubblica di Massa
 n. 465/77 R. G.
 Il P. M.
 trasmette gli atti al Giudice Istruttore in sede,
 con richiesta di dichiarare non doversi proce-
 dere essendo rimasti ignoti gli autori, in ordine
 al reato danneggiamenti
 commesso in M. Lanare il 14-6-77
 in danno di monumento "Alto in Versilia"
 Massa, li 25-5-77
 Il Procuratore della Repubblica

UFFICIO SINDACALE
 49980
 0066

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Massa
 pronunciato la seguente sentenza
 contro IGNOTI
 imputati di danneggiamenti
 (art. 635 CP) in danno di monumento "Alto in Versilia"
 Poiché non fu possibile individuare gli autori
 reato su contestato.

Non doversi procedere perchè ignoti gli autori
 del reato
 Massa, li 29 maggio 77

Il Giudice Istruttore
 Il Procuratore
 X



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

n. 11-12.13

11-12-13

1575/77 rec. per.

IL PUBBLICO MINISTERO

LETTI GLI ATTI a carico di:

- 1)- BIANCHINI Vitaliano, nato a Camaiore il 16/2/1950, residente in Pietrasanta, Frazione VALLECCHIA, Via Pescorelle n.21;
- 2)- BEVILACQUA Fabio, nato a Napoli il 4/5/1938, residente in MILANO, Via Santa Sofia n.13

IMPUTATI

BIANCHINI :

- a)- del delitto previsto e punito dagli artt. 2 e 4, Legge 2/10/1967 n. 905 per aver detenuto e portato un ordigno esplosivo con l'aggravante di cui all'art. 61, n.2, avendo detenuto e portato l'esplosivo al fine di commettere il reato appresso descritto;
- b)- del delitto, previsto e punito dagli artt. 81 cpv. Cod. Pen. e 6 Leggi citate, per avere, al fine di incutere pubblico timore, collocato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, collocato ordigni esplosivi sotto le auto di MATELLI Silvio e FIGHINI Mauro, corrispondenti locali dei quotidiani "IL TELEGRAFO e "LA NAZIONE";

BEVILACQUA:

- a)- del delitto previsto e punito dall'art. 305, per aver partecipato ad una banda armata autodefinitasi "Brigate Rosse";
- b)- dei delitti previsti e puniti dagli artt. 2 e 4, Legge 2/10/1967, n. 905, per aver detenuto e portato in pubblico un ordigno esplosivo con l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 per aver detenuto tale ordigno al fine di commettere il reato appresso descritto;
- c)- del delitto previsto e puniti dall'art. 6 Legge citata per aver collocato detto ordigno in un automezzo e l'automezzo sulla pubblica via, lanciando messaggi e slogans incisi su un nastro magnetico al termine del quale l'automezzo doveva esplodere;

osserva quanto segue:

Il 2/5/77 furono collocati, quasi contemporaneamente, due ordigni esplosivi rispettivamente sotto l'auto di MATELLI Silvio e FIGHINI Mauro, l'uno corrispondente locale del quotidiano "IL TELEGRAFO" e l'altro del quotidiano "LA NAZIONE". Le due esplosioni non ebbero luogo ma l'attentato fu rivendicato con un manifestino ciclostilato, delle cosiddette "brigate rosse". Poiché il Matelli aveva raccontato di un episodio occorsogli qualche giorno avanti

./.

For. n. 2

con un giovane di Pietrasanta, tale Bianchini Vitaliano, si procedette a perquisizione personale e domiciliare nei confronti di costui; questi venne trovato in possesso di un opuscolo, sequestrato, "La Scintilla". Poiché alcune pagine di ~~esso erano~~ ^{esso erano} state scritte a mano, si procedette a perizia grafica per stabilire se la scrittura fosse attribuibile al Bianchini; analoga perizia fu disposta per accertare l'eventuale rapportabilità della scrittura con cui erano stati vergati alcuni manifesti murari, defissa a Pietrasanta, al Bianchini medesimo. Il responso peritale fu negativo. Il giorno 6/7/77 in Viale Chiesa, all'altezza del civico 6, fu collocato un pulmino in sosta, dal quale un altoparlante tosto diffuse un messaggio, dei soliti deliranti e senza alcuna logica, delle cosiddette "brigate rosse"; l'unica cosa del messaggio da prendere sul serio é che si avvertiva di imminente esplosione del mezzo in virtù di un ordigno ivi collocato. Gli artificieri disinnescarono l'ordigno evitando l'esplosione. Nelle indagini successivamente svolte e grazie alle dichiarazioni di un teste oculare, fu ricostruito l'identikit di colui che presumibilmente aveva guidato il pulmino risultando rubato a certo BACCELLI Alessandro. Dall'identikit si risalì alla persona fisica attraverso gli archivi fotografici della Questura: il presunto terrorista sarebbe stato tale BEVILACQUA Fabio, docente all'Università di Milano. Ne fu disposto l'accompagnamento manu militari a Massa ove fu messo a confronto con il teste suddetto. La ricognizione diede esito completamente negativo. Occorre notare che, nelle occasioni sopra descritte furono compiute diverse perquisizioni a carico di varie persone. Ritene però il Requirente che solo le persone indicate in epigrafe assumono la veste di imputati perché solo contro di esse sono stati compiuti gli atti di istruzione, ben precisi, quali confronti, interrogatori, perizie grafiche etc. Gli imputati debbono essere assolti dai fatti loro rispettivamente ascritti perché non hanno commesso il fatto. Infatti, non si é in presenza di una insufficienza di indizi a carico dei due inquisiti, bensì di una totale assenza di prove. Nulla autorizza, oltre ai sospetti iniziali, peraltro rivelatisi infondati, a nutrire alcun dubbio sui due.

PER QUESTI MOTIVI

chiede che il sig. Giudice Istruttore in Sede voglia dichiarare non dover si procedere contro BIANCHINI Vitaliano e BEVILACQUA Fabio in ordine ai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

Massa, li 9 Aprile 1980



per copia conforme

Ammin. Proc. Rep.



Appello degli imputati



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale penale di MASSA

composto dai magistrati:

D. Raffaele Testa

Presidente

D. Nicola Greco

Giudice

D. Vincenzo Di Nobile

»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1) a procedimento formale

CONTRO

1) LULLI LUCIA, fu Brunero e di Meini Silvana, nata a Fauglia il 9.3.54 residente in Pisa Via delle Piagge-8

- arr. il 26.10.1977, scarcerata il 28.2.78 di nuovo arrestata il 27 nov. 1978, detenuta a Parma (Casa Circondariale) *avuta det. in persona*

2) PISANO DOMENICO, di Quintino e di Maffei Stefania, nato a Montecorvino Pugliano il 5.8.1955 res. a S. Pancrazio Salentino (Brindisi) Via S. Francesco n.13, ove ha eletto domicilio presso i suoi genitori.

- già arrestato il 26.10.1977, scarcerato il 28.2.1978 latitante al nuovo M. di cattura 23 nov. 78 *on 74 79*

*Detenuto in persona
Presenti*

IMPUTATI:

a) del delitto di cui agli artt. 61 n.2 - 110 C.P., 2 Legge 2 ottobre 1967 n.895 (modif. da L.n.497 del 1974, perchè in concorso tra loro, e al fine di compiere l'attentato dinamitardo di cui sotto, ai danni di Orlando Venè, detenevano un ordigno esplosivo, costituito da una tanica di benzina, ed un congegno elettronico per far fuoco al carburante contenuto nella tanica.

Anno *1979*
N. *359* Reg. Sent.

N. *157* R. G.
N. *148* Reg. C. R.

SENTENZA

in data *14-10-79*

depositata in Cancelleria il *2-11-79*

Il Cancelliere

proposta impugnazione:

del P. M. il

dell'imput il *17-10-79*

della P. C. il

il *3-11-79*

fatto avviso di che all'arti-

colo 151 C. p. p:

Il Cancelliere

addi *22-10-79*

trasmesso estratto per la esecuzione *firmato*

Il Cancelliere

addi

compilata scheda per Cancellaria di

Il Cancelliere

art.

Comp. penale

addi

inviata scheda elettorale al

Comune di

addi

trasmesso estratt all

Questur di

Prefettura di

Intendenza di Finanza di

(1) A procedimento formale e per citazione diretta

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 C.P., 4 p.p. e cpv. L. 2.10.1967 n.895 (modif. da L. n.497 del 1974) perchè in concorso tra loro, al fine di compiere l'attentato suddetto, portavano illegalmente in luogo pubblico l'ordigno di cui sopra, con l'aggravante enche di averlo portato, in luogo in cui vi era concorso di persone, e commettendo il fatto in due persone agenti unitamente.

c) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110 C.P. 2 e 7 L. n.895 del 67 (modif. come suddetto), perchè, in concorso tra loro, e al fine di commettere l'attentato di cui sotto, e di assicurarsi la impunità, detenevano una pistola "Star - parabellum", calibro 7,65; una pistola Walther P.P.K., cal.7,65; una pistola Walther P.P.K/S cal.7,65, complete di caricatore e relative munizioni.

d) del delitto di cui agli artt.61 n.2, 110 C.P., 4 (p.p. e cpv. e 7 legge n.895 del 1967 (modif. come suddetto), perchè portavano, illegalmente, in luogo pubblico, le tre pistole con munizioni, suddette (pronte allo sparo), con le aggravanti di aver agito, al fine di commettere l'attentato di cui sotto, e di assicurarsi l'impunità, di aver agito in due persone riunite, portando le pistole in luogo ove vi era concorso di persone (anche in stazione ferroviaria, affollata di viaggiatori).

e) del delitto di cui agli artt.81 cpv. 110, C.P., 23 co.3° L. 18.4.1975 n.110; perchè, in concorso tra loro, detenevano le tre pistole suddette, da considerare "clandestine", perchè su di esse erano stati eliminati (mediante trapanazione del metallo) i contrassegni prescritti di cui allo art.11 della stessa legge.

f) del delitto di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv. 110 C.P. 23 co. 4° Legge 18.4.1975 n.110, perchè portavano le pistole suddette (armi clandestine) in luogo pubblico, con la aggravante di aver commesso il fatto al fine di compiere lo attentato di cui sotto, e di assicurarsi l'impunità.

g) del delitto di cui agli artt. 110 C.P. 6 L. n.895 del 1967 (modif. come suddetto), perchè, in concorso tra loro, al fine di incutere pubblico timore, facevano esplodere l'ordigno di cui sopra, dopo averlo collocato sotto l'autovettura del dr. Orlando Venè tg. MS 74277, la quale, in seguito a ciò, prendeva fuoco e veniva gravemente danneggiata.

h) del delitto di cui allo artt.110, 648,61 n.2 C.P. perchè, in concorso tra loro, al fine di commettere l'attentato di cui sopra, e di trarne profitto, ricevevano le armi, le munizioni di cui sopra, una autovettura Fiat.127 tg.PI 242565, risultata rubata a Pinocchio Ibaldo, nonchè contrassegni " di assicurazione " per auto, compilati su moduli intestati a "Les Assurances Nationales - Comp. du Soleil", moduli (trafugati in bianco, ad una agenzia di Pisa) di tale Compagnia Ass.; targhe per auto pure rubate: merci (cosmetici e simili) provenienti da furto (già a bordo di autofurgone pure rubato) in danno di Renieri di Pisa. Essendo essi Lulli e Pisano consapevoli della provenienza delittuosa di tutto

Reati commessi o accertati in Passa il 26.10.1977

3

Conclusioni del P.M.

Anni 7, mesi 6 di reclusione e l. 2.000.000 di multa a persona, per un
unico reato continuato di porto abusivo di ordigno esplosivo -

= F. 1/10 =

Il 26 Ottobre 1977, poco prima delle ore 13, in una traversa della locale Via Rosali era com-
messa un'attentata incendiaria ai danni dell'autovettura Litania PS, targata MI 8/74272, di
proprietà del dr. Orlando Rossi, consigliere comunale, eletto nelle liste democratiche, di questa
capoluogo.

A seguito di ciò, - avvertiti da alcuni inspectori (Pascali Sergio, Pedicchi Vincenzo e Manfredi Lino)
della "Materia Commerciale", i quali, appresi che, presso, alla finestra del proprio ufficio, avevano
notato, un pezzo dell'autovettura Litania PS, due giovani, un ragazzo ed una donna, e quindi,
dopo che si erano allontanati, uscì dal fumo del veicolo, - accorrendo sul posto funzionari della
Questura e Vigili del Fuoco, nonché una pattuglia del nucleo radiomobile di Casalecchio, in esecuzione
le attività di vigilanza.

Immediatamente dopo, inviati dalla stesso Comandante del Gruppo di Casalecchio, giungono sul luogo
del fatto, il Capitano Comandante la Compagnia, il quale, dopo aver constatato che si trattava di due giovani
di cui, innanzi, di quali, furono a mezzo radio la descrizione: uno aveva la statura di circa 1,75 metri (l'altro
capelli e capelli neri, gli occhi azzurri, la corporatura snella, pantaloni blu jeans, scarpe ed un
giacchetto di nylon di colore celeste scuro; la giovane aveva i capelli raccolti in un foulard chiaro, pantaloni
blu jeans colorati, camicione chiaro e fu avvistata infermeramente da una giacca scura e vestita di colore
rosso).

Oppure, mentre si dava l'altimo avviso ai Comandi della prima della provincia e di quelle con-
termini, onde istituire sui posti di blocco, un'attentato, come è più facile constatare dal brigadiere Ruffo
Roberto e dall'appuntato Salustio Corrado, ricevuta l'ordine di custodia presso la locale Stazione
della F.F.S. i guardi, il brigadiere pedonata, diretto dal mezzo di servizio e portati: all'interno della
edifico, fra i numerosi viaggiatori, in larga parte studenti, in attesa di imbarcarsi, per carattere
reale che consentì che e per alcuni tempi si verificò l'incidente indolente, i due giovani di qualità, che,
per un'alta, con la cui vela del capo, provvedeva a fermare e a condurre in carcere, con l'aiuto di un
vizio (nel frattempo, restata anche da altra autovettura con a bordo il Capitano Comandante la Compagnia).

u/

I due, quindi, identici per le armi giudicabili e perquisite, venivano trovati in possesso: il P. lauro, di una pistola, marca "Star", cal. 7,65, parabellum, con caricatore di otto cartucce colpo in camera e canna armata, - tenuta alla cintola, fianco sinistro -; di una pistola, - pur finita alla cintola, fianco destro -; di un caricatore, custodito nella tasca posteriore del pantalone, con otto cartucce per la pistola "Star", cal. 7,65;

La Lulli, poi, di una pistola, marca "Walker", cal. 7,65, con caricatore di otto cartucce colpo in camera e canna armata, infilata alla cintola -

Inoltre, nella borsa a tracolla, di pertinenza del P. lauro, si rinvenivano, tra l'altro:

- una seconda pistola, marca "Walker", 7,65, con caricatore di sette cartucce, colpo in camera e canna armata, inserita in una fondina in pelle nera, nonché due caricatori con sette cartucce ciascuno per detta arma;

- una giacca a vento di colore azzurro;

- un foulard chiaro annodato.

Le armi, tutte le armi suddette, avevano il numero di matricola cancellato.

Epperò, i carabinieri, mentre procedevano a reperire e a porre sotto sequestro tutto quanto ritrovato al possesso degli adiacenti giudicabili, questi ultimi, nel contempo, si erano già accorti per le tangenti e parte abusiva di armi, promouendo a dirigenza del Procuratore della Repubblica in sede, telefonicamente informato -

Frattanto, su indicazioni fornite dallo stesso P. lauro, sentito in ordine alle modalità del suo arrivo a Massa, l'Interpol, nella locale Via Mazzini, una Fiat 127, targata FI/805235 e altre cose chiare, - le cui chiavi erano tra le cose sequestrate -; E sul veicolo, pure sequestrato, si depositava tra l'altro: a) tangenti di carta, P.I. 233545, e L.U. 240784; b) una giacca a vento, con cappuccio a "double face", rosso e blu; c) contrassegni assicurativi della società "Les Assurances Nationales" per le tre tangenti predette; d) contrassegni per tassa di circolazione applicati al parabrezza della Fiat 127; e) parte di targa, di recente adozione, con sigla P.I.; f) scarpe ortopediche da bambino; g) fazzoletti di carta; h) cosmetici vari.

La 127 sequestrata, poi, risultava, in effetti, immatricolata con la targa P.I. 249555, e rubata da ignoti, in Pisa, tra il 9 ed il 10 maggio 1977, in pregiudizio di Finocchio Ubaldo. Peraltro, le tangenti, anteriore e posteriore, appaiono in dotazione a detta vettura al momento del rinvenimento, re nell'auto sottratta, in sede Fiorentina, alla Fiat 126 di proprietà di Laueri Paola, nella notte tra il 29 e il 30.4.1975 (analogamente ad altre dieci tangenti di

5

altri tre automezzi):

Inoltre: a) gli archivi sulle targhe di carta L. U. 240784 e P. I. 253546 e spondonvano, rispettivamente, a quelle di due Fiat 127, entrambe al possesso di rispettivi intestatari, certi Varesi Vincenzo, da Varesio, e Gussardi Nicolo', da Pila; b) le scarpe ortopediche per bambini; i fascicoli di carta; i cosmetici erano stati trafugati da ignoti, un'automobile all'auto sponzone Fiat 238, targata P. I. 200528, al proprietario Romeo Medo, in Pila, il 20.9.1977; c) i tagliandi assicurativi "Les Assurances Nationales" erano stati sottratti da ignoti della sede dell'Agenzia di Pila della suddetta società tra il due e il tre gennaio 1975, unitamente a polizze di assicurazione obbligatoria per automezzi; a tiratura vari e a un blocchetto di anagrafe della Lega di Spondonno (prima); d) il restamento dell'auto di cui il veicolo per il quale era stato effettuato da certo Stefano Cuperio (suddetto restamento di auto con licenze portate, a Pila), al richiamo sul quale non si poteva continuare a Nel contempo, si accennava che verso le ore 15 del 25 ottobre, e, cioè, circa due ore dopo l'ora incendiaria, Susi di Umberto, facente parte del gruppo del partito "La Regione" di Varesio, aveva ricevuto una telefonata con la quale un anonimo, che si presentava appartenente alla "Brigata Roma", informava che era stato compiuto proprio prima un attentato in questa città e che l'organizzatore, di cui faceva parte, si rivolgeva alla paternità con un volantino lanciato in una cabina telefonica, posta nella Via Fratti di quel centro - Il volantino, in un primo tempo non ricevuto dal Susi, in una successiva e più accurata ricerca, da quest'ultimo compiuta, unitamente ad un collega, Tommaso Pier Luigi, dopo la notizia dell'attentato di Thana, e, in effetti, si ritrovò tra la capotua della pagura pilla dell'elenco telefonico (trattandosi di un circolato con la intestazione "Brigata Roma", intestata da un circolo con stella e cinque punte, che portava la notizia dell'attentato e si d'impugnare, quindi, per tre pagine in motivazioni, spiegazioni, giustificazioni e programmi di comportamento).

6/



Le indagini dei carabinieri, poi, continuavano, vari con l'esame, da parte di un estensore, dei residui dell'ordigno incendiario posto sotto la L. 1301; vari con lo accertamento che detto ordigno aveva caratteristiche strutturali e di funzionamento identiche agli ordigni reperiti in occasione di attentati verificatisi in questa città, in danno di autovetture di corrispondenti locali dei quotidiani "La Regione" e "Il Telegrafo"; vari con frequenze, del rimanente accertate, delle abitazioni di numero 189 -

In città, poi, si denunciavano alla locale Procura della Repubblica (risposta n. 484/28 del 3.12.1977), oltre il P. 100 e la Lull, anche, - a piede libero -, certi Veronesi Gio:anni, Babilotta, Pisanella Marco, Moggiani G. Maria, Veronesi Alberto.

Conte

Comunque, da tutto principio, l'inchiesta era stata assunta e, meglio, rievocata sotto la direzione del P. M. in sede, il quale, già alle ore 17,15 del 28 ottobre 1977, aveva proceduto, con l'ausilio dei testi Manfredi, Bertocchi e Pasodi (che avevano dato il loro contributo all'analisi dell'incendio e dell'esplosione che andava a verificarsi nella tua casa di via Pasodi), ad un atto di ricognizione sulle persone del P. 100 e della Lull (fol. 16, 17 e 18), previa esibizione a verbale di detti testi; quindi, interrogando gli imputati e constatandone l'irrevocabile arresto (fol. 19 e 20); reintroducendo, poi, più volte; di riprendendo, inoltre, per la tecnica nella cose reperite; autorizzando, ancora, le perquisizioni; vari rispetto dei carabinieri; ed emettendo ordini di cattura nei confronti del P. 100 e della Lull.

In seguito, il detto P. M., con sua determinazione del 1° dicembre 1977, disponeva la riparazione del presente processo, - nel quale il P. 100 e la Lull erano imputati, come dall'ordine di cattura in pari data, si porta e detenzione d'ordigno esplosivo, di furto e detenzione di armi comuni da sparo, di pubblica insubordinazione e danneggiamento aggravato, di ricettazione di armi, di autovettura, tangente ai carabinieri ed altri documenti - , da cui risultano altri relativi alle indagini istruttorie in corso in ordine alla attività.





7

delle Brigate Rosse, ad annunciare in esponente giudiziaria, il n. 6300/77 del R. G. di
quelli uffici. E, con determinazione, peraltro, del 5.12.1977, investiva nell'istruttoria
(per i fatti riguardati dal m. accusato ordine di cattura) il giudice Istruttore di questo
Tribunale.

Eppure, proseguendo negli accertamenti preliminari con il sito personale, nelle course:
venivano determinati assunti il Capitano Giuseppe Lepore e il brigadiere Roberto
Basso, di Casalecchio di Reno; il dr. Orlando Vini; i collaboratori de "La Magliana" di
Firenze, Umberto Piroli e Pier Luigi Tommasini; Renzo Francesco e Renzo Nedo, proprie-
tario, quest'ultimo, dell'auto Peugeot P1.200628, trafugata in Pisa il 20.9.1977; Firoscini
Ubaldo, proprietario dell'auto berlina acquistata in Roma, ed era acquistata la perizia Tecina,
a un tempo disposta dal P. M.

Frattanto, i difensori avevano avuto notizia di formalizzazione del processo, di cui al
n. 6300/77 del R. G. della Procura; e istanza, peraltro, di rinuncia alle procedimenti al G.I.
L'istruzione, però, di formalizzazione veniva respinta, con decreto motivato, ai sensi
dell'art. 389 c.p.p., dal Procuratore della Repubblica (fl. 93-96), il quale,
peraltro, si opponeva (fl. 99-100) ad altre richieste tendenti alla concessione
fu concessione di rinvii, e/o alla concessione della C'hesta provvisoria
e/o infortunati.

Con ordinanza, tuttavia, depositata in Cancelleria il 28 febbraio 1978, il giudice Istruttore
disponneva la immediata concessione della C'hesta e del P'causò per insufficienza di in-
dizi, relativamente ai reati di delinquenza e posto di esplosivo e di esplosione
dello stesso, e concedeva loro il beneficio della C'hesta provvisoria in ordine agli atti
cost.

Adesso, però, la decisione del giudice Istruttore il Procuratore della Repubblica proponeva
appello alla legione Istruttoria presso la Corte di Genova, la quale, con provvedimento



RIBUNALE

8/

11/12 aprile 1978, sul conforme parere del Procuratore federale revocava i provvedimenti di scarcerazione, per insufficienza di indizi, e di concessione della libertà provvisoria, nell'contempo ordinando la cattura della Lulli e del Pissano.

L'Ordinanza medesima, poi, impugnata davanti alla Corte Suprema di Cassazione dai privati, è stata confermata con sentenza, emessa in Camera di Consiglio della Sezione Seconda, del 7-11-1978.

La Lulli, conseguentemente, fu di nuovo arrestata il 27.11.1978; mentre il Pissano, che aveva dello domicilio presso i genitori in San Prignano Valpurga, non venne restituito e rinchiuso, bensì, latitante.

Per due imputati, su richiesta del P.M. il Giudice Istruttore contestava, presso, ancora altri reati ed altre aggravanti, con mandato di comparizione e detto giudice, inoltre, sentiva, altresì, Vito Piranti, Pasquale e Gaetano, e, in esito alla condotta istruttoria delle confronti richieste dal P.M.:

- con sentenza, emessa il 28.11.1979 dichiarò, in merito al reato di omicidio, la sentenza annullata (D.P.R. 6-8-1978 n.413), nei confronti degli imputati per due reati di falso, per la contravvenzione di cui all'art. 65, non commessa, del codice stradale, e per danneggiamento aggravato (in pregiudizio di Vito Orlando).

- con ordinanza, poi, del 16 maggio 1979, disponeva il rinvio a giudizio, della Lulli, nella stato di custodia preventiva in custodia, e del Pissano, latitante, per rispondere, di nuovo a questo Tribunale, dei reati tutti di cui la sentenza.

Eppure, preaccanto gli atti nella Cancelleria penale, la celebrazione del pubblico dibattimento non fu fissata per l'udienza ordinaria, nella quale non comparivano ambidue i giudicabili, in via di, essendo stato il Pissano rinviato ed arrestato il 2 settembre u.s.

Per l'emanazione del dibattimento, la difesa della Lulli ha rinnovato istanza

TRIBUNALE



87

di rinuncia di questo o a questo processo di quello ancora pendente in istruttoria (n.

6300/77 R.G.P.M.) e ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art.

17, 2° c., della l. 22-5-1925 n. 152, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Il Tribunale ha respinto la prima richiesta e dichiarato espressamente infondata

la questione di legittimità.

Quindi, dichiaratosi aperto il dibattimento, si è proceduto all'interrogatorio della tutti

... ..

di rispondere.

Di poi: sono stati ammessi i testi Lepore, Bozzo, Masfrosi, Bertocchi, già sentiti in

istruttoria, nonché P. S. Pasquale, Panerai, Jo Semaro, Madalarella Gaslano, Pileri

Mario, in qualità di amministratori, nei giudizi, in qualità della ditta

del P. S.

di P. S.

Francisco, Pileri: Nolo, Galassina Rina, e la religione Teresa Vito/Ventura.

Peralto; tramite il commissario P. S. Bruno Rinaldi, ammesso sotto il vincolo del

giuramento, sono state acquisite informazioni circa la marcia dei treni, disposti a

P. S.

Le relazioni dell'Orario "P. S."

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

concludendo come si vede d'obbligo.

= Finito =





12

Omnino, innanzi tutto, il Tribunale che veniva pienamente confermato le ordinanze di ammissione, emesse a seguito della richiesta di rinuncia, per concessione, del presente o del presente processo di quello ancora pendente in istruttoria, contro gli stessi imputati, ai sensi dell'art. 300 e 306 C.P. (n. 6300/77 R.S. P.M.); e a seguito, altresì, della eccezione di incostituzionalità sollevata a riguardo dello art. 17, CPV, L. 22.5.1975 n. 152, con riferimento all'art. 3 della Carta Costituzionale. Le motivazioni delle richiamate ordinanze già ampiamente spiegano le ragioni del convincimento del Collegio —
 In seguito, è sufficiente richiederle:

Corte

A) che l'art. 48 bis C.P.P. (art. 2 della L. 8.8.1977 n. 534) dispone, testualmente:

"La concessione non produce effetti né nella competenza, né ai fini della rinuncia rispetto ai procedimenti relativi a reati commessi da arrestati, detenuti o internati, ai reati per i quali l'imputato o gli imputati sono stati sorpresi in flagranza e ai reati per i quali la prova appare evidente — In questi casi si presuppone l'adesione per gli altri reati e un confessione degli altri imputati";

B) che, per effetto del secondo comma dell'art. 17 della legge 22.5.1975 n. 152,

"in deroga alla disposizione dell'art. 47 del codice di procedura penale, nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente, la concessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato";

C) che, nella specie, ai fini dell'accertamento dei reati di cui la rubrica e della responsabilità degli imputati, è tutt'altro che indispensabile accertare la loro esistenza e la fondatezza delle accuse, di cui al processo 6300/77 R.S. P.M., potendosi, in questa sede, per gli elementi raccolti ed uti l. 22.5.1975, trascurabilmente addivenire ad un giudizio circa la loro esistenza o meno dei



TRIBUNALE

11

reati uscirte ai prevenuti; e in ordine, ancora, alla loro colpevolezza o meno (per le accuse, di cui al processo istruttorio, vedi a fol. 137);

D) che, inoltre, nel caso che ne occupa, non ricorrono assolutamente i presupposti di cui l'art. 413 c. P.P., sia sotto il profilo di una corretta interpretazione giuridica della norma, sia sotto un profilo più particolarmente inerente alla speditezza del processo e alla concisione (in termini di economia processuale) di una riunione;

E) che, comunque, non è censurabile, in assoluto, e, comunque, in questa sede, il provvedimento di ripescaggio emanato il 1.12.1977 dal P.M. (fl. 56); né la sua detenzione, come dell'11.2.1978 (fl. 93/95): provvedimento e detenzione, per i quali non è prevista nullità di sorta e che, sotto qualunque profilo, per alcun motivo inficiano gli atti raccolti nell'istruttoria di questo processo e la pronunciata ordinanza di rinvio a giudizio; nonché la rituale prosecuzione del presente giudizio, nel rispetto dei diritti costituzionalmente sanciti per tutti i cittadini;

F) che, infine, non può ritenersi rispettato appieno il principio di eguaglianza dell'art. 14, c.p.v., L. 1975 n. 152, per ciò che non opera, in contrasto con l'art. 3 della carta costituzionale, una disparità di trattamento tra i cittadini, una prevede per ciascuno di essi, che venga a restare nella situazione prevista dalla norma, eguale posizione e sottoposizione alla legge; e, ciò, non senza considerare e puntualizzare, ad abundantiam, che quello della ripescage è istituto previsto in più norme dell'ordinamento processuale penale (art. 46, c.p.v., art. 413, 414), e che, inoltre, la previsione dell'istituto della contumacia è tale, comunque, da assicurare una garanzia nella pena, adusoria e non superiore, nel caso di ripescage —

TRIBUNALE



12

Quanto, poi, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 110 del 1975, - sollevata dalla difesa dell'Piluso in sede di discussione, sotto il profilo che la norma prevede, per la detenzione di armi clandestine, una pena inferiore a quella prevista per la detenzione che per il porto di armi (anche come suberente) non clandestine -, va, specie qui, - subito e preliminarmente -, osservato che la eccezione appare manifestamente infondata.

Invero, - a prescindere dalla non evidente influenza sul presente giudizio, laddove gli imputati devono rispondere anche, e tra l'altro, dei reati di cui gli artt. 2 e 4, in relazione all'art. 2, della legge 2-10-1967, come modificata dalla legge 14-10-1974 n. 697; e laddove è altrettanto ipotizzabile la ipotesi della continuazione, - proprio per la quale non interviene la mancanza dei reati - ha fornito con una pena maggior o minore, quella di maggior gravità dovendosi assumere a base della pena irrogata, - sta di fatto che le norme nella detenzione e il porto delle armi prevedono la pena diversa da quella in cui le armi o l'arma detentata è, altresì, a destinazione. La previsione dell'art. 23 della legge n. 110 del 1975 aggiunge, infatti, alla ipotesi di detenzione o di porto di arma, un'ulteriore ipotesi minima: quella che l'arma detentata ha clandestina. Fatto, e venisse, questa ultima, che non si possa come si vorrebbe, aggravante di altro reato; che altro reato non escluda, né anzi; e che con altro reato, quindi, concorra.

Ciò premesso, - e passato, e questo fatto, all'esame del merito delle alleghe rivolte ai giudici, va rilevato -

In ordine ai fatti, ai precetti contestati alla lettera c), d), e), f), esiste in processo ampia confessione dei giudiciabili. - Nell'incriminazione Piluso ha ammesso di avere avuto cura di le armi e le munizioni, descritte nei capi di imputazione; e, del resto, i riscontri obiettivi erano, e sono, tali che non permetteranno d'arguirli





13

o di vagazioni.

Li richiama poi, - anche se può apparire superflua per il caso, - che si trovano, fermati, trasportati nella locale Caserma di Carabinieri e perquisiti, vennero, tra l'altro, ritrovati:

il P. Lusi, al possesso di una pistola, marca "Stet", cal. 7,65, para-bellum, con caricatore di otto cartucce, colpo in camera e cane armato, tenuta alla cintola, fianco destro; nonché di una fondina, pure firmata alla cintola, fianco destro, e di un caricatore, custodito nella tasca posteriore del pantalone, con otto cartucce per la pistola suddetta (cal. 7,65);

la Lulli, ^{al possesso} di una pistola, marca "Walker", cal. 7,65, con caricatore di otto cartucce, colpo in camera e cane armato, infilata alla cintola.

Inoltre, alla borsa a mano, che il P. Lusi aveva, trovarsi altra pistola "Walker", cal. 7,65, con caricatore di sette cartucce, colpo in camera e cane armato, inserita in una fondina in pelle nera, nonché due caricatori con sette cartucce, ciascuno per detta arma.

Tutte le armi predette, fucilate, pronte all'uso, come presentano, la matricola cancellata

in te di matricola in corrispondenza dei lingoli spessati (Vedersi, in particolare: verbali requisiti, a fl. 5 e 7; rapporto lasciarvi a fl. 108, sub. 1°; per: via N. Polo - Ventura a fl. 158 e 159, sub. Vol. III).

Però è da dire, in ordine alla cancellazione delle matricole delle armi, uscite il P. Lusi nella forza, la Lulli ha omesso, in istruzione, di menzionare compiute le operazioni (sarebbe la trasparazione nei documenti, peraltro, al di sotto, ma, per altro, non essere espletate o almeno conoscere).

Omissa il collegio che, per la integrazione del delitto di cui l'art. 23 della legge n. 110 del 1975, non è necessaria che il detentore dell'arma clandestina (nella specie, fucili privata del numero di matricola, ex art. 23 citato, in relazione al primo comma del precedente art. 11), sia anche l'autore delle attività in tese a rendere impossibile la identificazione della provenienza dell'arma stessa.





E' sufficiente, invece, che abbia la piena consapevolezza di ne tenere, di parlare con
 sé un'arma fatta -

E' tale consapevolezza non può essere ragionevolmente negata dal Pisanò e
 dalla Lulli, - e soprattutto non essere ritenuta, ^{anche} accettata col beneficio
 del dubbio, dal collegio, - a causa la chiara visibilità delle trasparenze opera-
 te e la loro immediata percepibilità al tatto; e considerato, altresì, che, per ri-
 porre la pistola nella ciotola dei bleu jeans e per compiere una terza
 sul orizzonte a mano, i due imputati dovevano ben vedere e toccare le
 armi: armi, in grado, che erano munite di cartucce, ad essere una pallotto-
 la in camera ed il cane armato -

Unità

Quanto, poi, al detto di ricezione sub b), anche qui può dirsi che esiste
 confessione dei giudicabili, accompagnata da serio ed inconfutabile riscon-
 tro obiettivo -

Il Pisanò e la Lulli sapevano che la Fiat 127, come si portavano a Massa, e
 stata rubata e, comunque, di illecita provenienza, come essi stessi hanno am-
 (V: le dichiarazioni a fl. 202 e a fl. 82) e come, d'altra parte, gli aramenti do-
 rano comprendere per le modalità con le quali venne loro conferito l'incarico
 di condurla in questa città e con le quali, ancora, venne loro consegnata de-
 manchi per il dichiarato fine dell'affidamento (la Lulli parla di "un'ar-
 meria, - armi e munizioni, ed armi, per di più, con un'etichetta cancellata; con-
 teneva della provenienza illecita del veicolo; presenza, in questo, alla rifusa
 di cartaccia e modole accusatorie; di freghe, anche di cartone, per auto;
 ed, ancora, di cosmetici e di scarpe ortopediche - non potremo che parlare di
 corrompimento ~~che~~ giudicabili per la loro provenienza dell'intera delle altre
 cose avevano piena consapevolezza -





15

Ci è posto, e puntualmente, che l'auto vetture Fiat 127, di colore chiaro, con targa FI/805325, è trovata nella locale Via Materità, su indicazioni del P. I. A. S. di Pisa, che ebbe a consegnare le chiavi ai Lemini, in effetti era stata rubata a Pisa, da ignoti, nella notte tra il 9 e il 10.5.1977, in pregiudizio di tal Francesco Ubaldo, ed aveva la targa PI/202565 (mentre la targa FI/805325 si apparteneva ad una Fiat 126, di proprietà di certo Zaveri Paolo, a cui fu data in custodia, in 1976, in Firenze, nella notte tra il 29 e il 30.4.1975); che, del pari, si rinvenne a due Fiat 127 (queste con le targhe di colore 44.240284 e PI.253546; che, le scarpe ortopediche e i comutoi trovavano nell'auto fuoristrada Fiat 238, PI./200628, trafugata in P. I. il 20.9.1977; e che il materiale incriminato è consuetudine di un furto, commesso tra il 2 e il 3 gennaio 1976 a Pisa, in pregiudizio dell'agenzia "Les Assurances Nationales", - alcuni dubbi, ormai, e mai, e ha da essere, sulla responsabilità di questo, - bil. anche per il contestato reato di ricettazione.

Si deve, quindi, a questo punto, passare alla l'analisi della responsabilità o meno della responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di cui ai capi a), b) e g) della rubrica -

Paroli Sergio, Bertocchi Vincenzo e Manfredi Enrico, impiegati della Banca Commerciale, trovano a guardare, verso le ore 13 del 26 ottobre 1977, da una finestra del loro ufficio, ^{affacciato} sulla strada, in una stradina, traversale della locale Via Porcili, verso, a qualche metro di distanza dalla litografia P.S. del sig. Orlando Ricci, due giovani che confabulavano come furtivi (Paroli) o si trovavano al lavoro (Manfredi) ed anche litigare, scherzare e fare qualcosa del genere (Bertocchi) - qualche istante soltanto, per notarli e intervenire; poi, essi scomparivano alla loro vista - Con testualmente, a quasi, il fumo che usciva dalla parte posteriore dell'auto vetture (Volume: i fogli 15, 17, 18, 282, 283, 284) -

In seguito, nell'immediato conseguente, con descrizione di due:





Il Parodi: entrambi indossavano blue jeans piuttosto scoloriti; il ragazzo, inoltre, indossava una giacca a vento, anche essa scolorita di un colore propriamente, mentre la ragazza aveva una camicia che proveniva dal pollaio (del quale non saprei dire neppure il colore) - Il ragazzo gli sembrava un po' scuro -

Il Bertocchi: il giorno in cui vestiva una giacca di nylon di color celeste acceso e berretto; la ragazza aveva un qualcosa in testa, che poteva essere un foulard, ed ^{indossava} un pollaio (del quale non saprei precisare tipo e colore), sotto il quale portava un camicione ampio senza maniche, forse di color grigio -

Il Manfredi: la ragazza vestiva un paio di blue jeans scoloriti, un camicione lungo che proveniva ed era sotto una giacca a vento di color (forse) rosso - Il ragazzo, invece, aveva una giacca a vento celeste o blue e portava in testa -

Conte

Sulle dette indicazioni, dai testi forniti ai primi inquirenti accorsi (e. d. p., verbalizzati) e da questi ultimi diramati in ordine, il brigadiere Bosco (preente parte di una pattuglia in servizio, che ebbe l'ordine di portarsi alla base e alla stazione, con i tanti viaggiatori e i moltissimi giovani, che vi erano in attesa dei treni in arrivo e in partenza, subito scorse, individuò e procedette al fermo della Lull e del Pilano.

Questi dati, peraltro, negano di essere stati forniti da alcuno dei soggetti in questione, e che essi non sono stati in grado di fornire alcuna informazione sulla qualità della veste, né sulla qualità del pollaio, né sulla qualità della camicia in questione -

Senonché, è resta processualmente acquisita e verificabile:-

1. - Che il giorno di favore di ambedue i presunti, - che ebbe ad assistere all'atto -, ^{si} nulla poté ad eccipere nella qualità della procedura adottata, né che si limitò a fare iurare a verbale soltanto "che fra le 5 per





17

sono messe a confronto con i testi suddetti una sola ed una "barba".

2. - Che, in realtà, i testi (Parodi, Bertacchi e Manfredi), - i quali, in base, soltanto per qualche altro avvenimento e due giorni e in condizioni ambientali e di visibilità diverse; e i quali, ancora, erano, come sono, complessivamente cauti, e allora la natura della vicenda, essivamente esulante dalla normale loro routine di persone d'ordine, di modesti impiegati e di buoni fedeli di famiglia, - abbiano costato, almeno a favore elementare di carico nei confronti degli addetti imputati: tale portata, invece, dovendosi ragionevolmente, logicamente e tranquillamente attribuire alle sequenti di esiguità.

Parodi: "La ragazza di Staman è in quelle posizioni di fronte fotografiche come (o meglio, meglio) alla prima che vedo da sinistra, anche perché gli abiti non corrispondono. Il giovanotto di Staman potrebbe somigliare a quello che è in terza posizione guardando dalla mia sinistra, ma a me sembra che quello di Staman fosse più robusto ed avesse barba più folta e più nel contorno chiaro - O meglio direi che la barba era più nel contorno chiaro ma come quella del giorno che ho indicato".

Bertacchi: "La ragazza di Staman potrebbe essere, in quanto si avvicina di più, in prima da sinistra rispetto alla mia posizione, anche se l'abbigliamento è diverso. Il ragazzo è lo stesso di indagine Parodi, ma quella di Staman mi sembra più perfetta e con la barba più folta".

Manfredi: "Non ricordo tra le persone che ho visto la ragazza di Staman; non mi sembra di poter riconoscere nessuno il giovanotto fra quelli mostrati in quanto quello di Staman mi sembra più perfetto, con la barba più chiara e più estesa a tutta la guancia, nonché più incolta".

Di conseguenza, le predette, - tranne quella del Manfredi per la full -, di una completa certezza (e, cioè, come si è detto, è spiegabile), non di esclusione; certo, mente, quindi, esprimibile, nel coacervo degli altri elementi di carico, non a





Sostegno della non colpevolezza dei precedenti.

3. - Che, in effetti, i due, ad avvenimento del feroce:

indossavano da jeans; e i giovani di Via Parodi li avevano;

il P. Parodi aveva una giacca a vento scura (Vedasi deposizione Borca, a fol. 652); e il giovane della L. Tronci la aveva

nella horsa a sacco del giudice b. l'era un foulard chiaro annodato; e la fidanzata, veduta nel luogo dell'attentato, aveva i capelli raccolti, e spuntato in un foulard chiaro;

nella Pia 127, situata in Via Matteotti, vi era una giacca a vento, "double face", scura e chiara (e la ragazza veduta dal Manfredi indossava proprio una giacca a vento scura);

la bell., infine, come la giovane di Via Parodi, indossava pacificamente una minigonna non infilata nei pantaloni.

4. - Che l'ordigno, diretto per l'attentato, fu posto sotto la G. Broletto, prima delle ore 13, "verso le ore 13", dicono i testi; verso un lunotto, una oblucina di un'auto prima, se "verso" tale era il Manfredi, il Parodi e il Bertocchi; osservarono prima, i giovani, e scorse, poi, il fumo; se "verso" l'uccello fu fatta la segnalazione alla Questura e della Questura ai Carabinieri; se, infine, il brigadiere Borca arrivò in Stazione, quando ancora gli studenti tranquillamente erano in attesa del treno 8369, quel giorno giunti a Roma, che la Sera, alle 13.16, con alcuni minuti di ritardo;

5. - Che, per portarsi, dal luogo dell'attentato, alla Stazione, bisognava percorrere soltanto mt. 1400; e per portarsi, da detto luogo, in Via Matteotti, e, quindi, alla Stazione, vi erano da superare mt. 2250: distanza, certamente percorsa anche da due giovani, a piedi, in meno di un quarto d'ora e che, perciò, il





19

Pitani e la Lulli, dopo aver collocato l'ordigno e, forse accostati d'essere stati scorti, ebbero tutto il tempo di ritornare presso l'autorettura, in via Galvani, difesi dalla piazza a vuoto della donna, prendere la borsa a mano e portarsi alla stazione, dove era più facile confondersi con altre e tra altre persone (oltre, al locale, sarebbe dovuto far 54, per P. 1a, alle 13. 36, il l'ovoglio - esposito '03).

6. - Che anch'edue i giudicabili non danno una spiegazione a Henrichle della loro venuta a Roma, con una autentica su ha ta e colma di refertum, ammetti fino ai decreti con unidiciali strumenti pronti all'uso.

7. - Che la Lulli era stata in precedenza a Roma (era in possesso ancora di un biglietto ferroviario del 18. Nohre, appena trascorso, nonché di una carta topografica della città: V. fol. 7).

8. - Che ha da ritenersi dimostrato il collegamento della Lulli e del Pitani con l'Henrichle, sol che si paragona in relazione le risultanze delle perquisizioni, - delle quali è riferito ai fogli 9, 10, 11, 12, e 13 del rapporto di Carchisio (mh. 188. al vol. II) -, con la rivendicata partenza, da parte di una organizzazione terroristica ("brigate rosse"), di quanto avvenuto in questa città il 26. 10. 1973, con un volantino, ritrovato dai collaboratori de "La Mezzina" di Vercelli, lo stesso giorno, in una cabina telefonica di quel capoluogo (Vedasi il documento, nel citato volume, all'allegato 12, e le deposizioni dei testi menzionati ai fol. 72 e 73).

9. - Che istruttoria, a parte tutta, e stupefacente, per altro non stigmatizzata, appare il contenuto delle cinque cartoline, di provenienza della Lulli, repertate davanti la sua dekenzione (Vedasi il contenuto della busta a fol. 313).

Eppure, troppi, numerosi, tutti gravi, unvoci e concordanti, sono gli elementi che si presentano per la comprensione dei procedimenti anche in ordine ai reati sub a),



b) e g) -

A troppe combinazioni, a troppe concitazioni, a troppi equivoci non erano indovine a credere, e sarebbero vittime, questi due giovani, i quali, con molta buona cura, con nessuno di spreco per la vita umana e con alcun rispetto dell'ordinato e civile vivere, hanno ritenuto di poter spostarsi da un punto all'altro di quella che è anche la loro Terra, ponendo a repentaglio non solo la loro vita, ma anche quella di altre persone, tra le quali molti giovani della loro città -

Non è credibile che si venga a Massa, da Pisa, con un auto rubata e armata di tutte le armi, senza un fine delittuoso -

Non è credibile che si abbiano delle pistole cariche e con colpo in camera, infilate alla cintura, senza lo scopo di offendere, o senza il fine di sottrarsi ad eventuale cattura nel caso di scoperta della loro condotta -

Cavato

Non è credibile che si spostino da un luogo all'altro, e in tali circostanze, senza conoscere chi e perché converrà restarne ed armi; qui è facile

venire distrutti, senza possibilità di scampo per il destinatario di riceverli, visto che i due giovani ignoravano persino in quale strada avremmo perseguitato il veicolo -

Non è credibile che un follaio, ancora armato, senza alcun preavviso, letto da un altro, che gli avrebbe fatto soltanto frutto di un mero stato di ansietà;

che si vada per conseguire un'autorettura e se ne conservino, dopo aver raggiunto il posto destinato a tanto, le chiavi, senza aver veduto il proprietario; peraltro, con le chiavi stesse immediatamente ripartendo -

È conveniente del Collegio, in definitiva, che il P. S. e la P. S. di

quella che è stata in stato di emergenza colpendo: un e hanno il tempo e il

modo; non avevano altro scopo per la loro "missione"; furono certamente

coloro che vennero arrestati in Via Sordani e certamente coloro che misero

colpisce sotto la autorizzazione del dr. Venti -





21

Probabilmente, o soltanto forse, ebbene dei complici: (le pistole, i ricordi, braccia; la macchina dell'attentato e le armi furono consegnate ai due a Pila; autore Huda, Tanghe, molti accusatori erano stati rubati e contraffatti; il bollo di circolazione per la F. 127 127 risulta redatto da persona non identificata; la macchina del Vespi dovette essere indicata da terze persone ai giornalisti; il volante era controllato. Venne compilato e sistemato nella cabina telefonica di Vinnygo da altri, come da altri fu data comunicazione della sua collocazione ai collaboratori della redazione de "La Regione").

Nella loro colpevolezza, però, e comunque, non è dato di dubitare.

Ciò premesso, va, a questo punto, ancora considerato:

A) Agli imputati, oltre che il porto, è stata contestata anche la detenzione dell'ordigno, adoperato per l'attentato, e delle armi (n. 1 a, c, e).

Secondo, ritiene il Tribunale che il porto dell'arma (e dell'ordigno) sia un q. d. p. s. f. rispetto alla detenzione: b. c. h. i, quando questa sia contestuale al porto, e non la abbia preceduta (o seguita), anche per breve lora di tempo, e che rimanga associata in giusta ultima attività, che necessariamente la presuppone per poter valutarla: (è l'opinione del Tribunale in punto e confortata dalla giurisprudenza della Suprema Corte: vedansi, tra le altre, C. M. Pen. 16.3.1973 e 4.5.1975).

Dal che, si ricorre che le ipotesi esenzione, previste alle lettere a), c), e), della rubrica, vanno, rispettivamente, ritenute sotto quelle più ampie, di cui alle lettere

B) (a), D) (c), F) (e).

B) Agli imputati, poi, è stata contestata il porto (e la detenzione) di ordigno esplosivo, nonché la sua attivazione.

In effetti, come emerso, vedasi anche per il titolo di reato (art. 105 e seg.) e





relazione Giandomenico (vol. I, pag. 188, vol. II), è tratto da un, anche se sofisticato, orolo
quasi incendiario con una pur modesta forza esplosiva.

La realtà, però, è la stessa: qualità della contestazione, contenuta in articolati ed
espliciti capi di imputazione, non muta, anzi per la sua pur modesta forza
esplosiva dell'orologio, è in conseguenza della norma di cui all'art. 1
della legge 18 aprile 1975 n. 110;

"A gli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica incensura e delle altre disposizioni
legislative o regolamentari in materia sous armi da guerra le armi di ogni specie
che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate ad
moderni armamenti delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, non-
chi le hanno di qualsiasi tipo o parte di esse, gli aggressivi chimici, i congeg-
ni bellici micidiali di qualsiasi natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi
o incendiari."

Autore

I reati, tutti i reati, come sopra enunciati ed in ordine ai quali va affermata
la colpevolezza dell'indagato e della tutti, indubbiamente appaiono legati dal
vetro della contestazione. Essi, compiuti in breve arco di tempo e
l'uno di seguito e in funzione dell'altro (dal che è da quanto sopra osserva-
to anche la dimostrazione della natura integrata di cui l'art. 48
C.P.), certamente vennero realizzati in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso. E così, la ipotesi della contestazione non ricorre soltanto per
i fatti sussunti sotto le lettere F (ed E) della rubrica, bensì per tutti i delitti
intervenuti.

E perciò, il delitto più grave, fra quelli in ordine ai quali va espressa condanna
degli imputati, è certamente quello rub B (ed A), per ciò che punibile con la

condanna da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 annua

NALE DI

23

tabile, fu ad un terzo, per essere stato il fatto commesso da due (o più) persone, e di altro terzo ancora per l'aggravante di cui l'art. 61 n. 2 C.P. —

Talché, e tenuto applicabile, — nella considerazione della natura, della modalità e della gravità del fatto; nonché di tutto il circolo di comportamento della ditta e del Pirano; e nella valutazione, inoltre, della incossuetudine e della assoluta gratuità di motivi che li spinsero a delinquere, — una pena base di anni tre di reclusione, nonché di ₪ 260.000 di multa, così fatta stimarsi di necessariamente aumentare: ad anni tre e mesi sei di reclusione e a ₪ 300.000 di multa (D-e); quindi, ad anni quattro di reclusione e ₪ 400.000 di multa (F-e); di più, ad anni quattro e mesi sei di reclusione e a ₪ 650.000 di multa (G); e, infine (H), ad anni cinque di reclusione e a ₪ 500.000 di multa —

Non ha ritenuto, e non ritiene, il collegio di dover concedere ad alcuno dei prevenuti le attenuanti generiche: chi viaggia con auto e cose rubate; chi coltiva orologi esplorativi e/o incendiari; chi si permette e si consente di entrare e tenere armi in una stanza, piena di altri giovani (che tornano dall'essere assolti a nuoto), armato di pericolosi orologi, con pallottole in cassa, postati alla ciabola e pronti a seminare morti, tutti, presto e, ancora, presto, necessario, inculca nella civile convivenza, denota solo e soltanto pericolosità e gravità di animo e di intenti, solo e soltanto di proprio per l'altre vite e per il normale svolgimento dell'ordine scelto, accettate e costituite —

I prevenuti vanno anche condannati al pagamento, in solida, delle spese processuali e, pro capite, di quelle di mantenimento in carcere —

Ritorna degli art. 29 e 32 C.P., di estranei; condannati va dichiarata la interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché, davanti la esecuzione della pena, la interdizione legale —

SON.



La, infine, ordinata la confisca di tutte le cose in giudiziale sequestro,
delle quali le armi e le munizioni saranno restituite alla competente
Direzione di Artiglieria -

P. d. Gt.

Il Tribunale di Massa,

ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale dell'art. 23 L. 18.4.1975 n. 110,

Visti gli artt. 483, 488 C.P.P.,

Dichiara

Lull' Lucia e P. lauro Domenico responsabili di un misfatto reato
continuato, ritenuto il reato più grave quello di cui alla lettera
B) e, sussunte in esso l'imputazione sub A, così come la
imputazione sub C) deve intendersi sussunte sub D) e la
imputazione sub E) sussunte sub F), per l'effetto

Condanna

li ciascuno di essi alla pena di anni cinque di reclusione e di
lire cinquecento mila di multa, ussuli al pagamento delle
spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere -

Visti gli artt. 29 e 32 C.P.,

Dichiara

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici dei suddetti imputa-
tati, ussuli, durante la esecuzione della pena, la loro inter-
dizione legale -

Proibisce

la confisca delle cose in giudiziale sequestro, delle quali le





25

... e le missioni saranno restituite alla competente Direzione di
Bologna

Mama, 17 ottobre 1974

Il Presidente
Carlo Azeglio Ciampi

LE CANCELLIERI
(1974)

IL PROCURATORE GENERALE
VISTO:
12 NOV 1974
IL SOST. PROC. GEN.
(Dr. Giorgio Tommi)



TRIBUNALE DI MASSA

*Di risoluzione fotostatica
dell'originale persistente in atti.
Mena 26-2-80*



IL SEGRETARIO
(G. Anzuro)

A handwritten signature in black ink, written over the typed name of the secretary.

	REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	Sentenza N. <u>4</u>
	LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA	Data <u>15/1/80</u>
	Sezione Penale = 3	Reg. Gen. N. <u>3/80</u>
	composta dagli Ill.mi Signori	
	Dr. Lucio Gregorini	Presidente
	Dr. Giovanni Bechini	
	Dr. Antonio Silvestri	Consiglieri
	ha pronunciato la seguente	Annotazioni
	SENTENZA	Avviso - art. 151 Cod. p. p.
	nel procedimento penale	il
	contro	Il Cancelliere
	LUZZI LUCIA, fu Brunero e di Melini Silvana, nata	Redatia scheda
	a Fauglia il 9/3/54.	il
	Detenuta presente	Il Cancelliere
	PISANO DOMENICO, di Quintino e di Maffei Stefa-	N. Campione penale
	nia, nato a Montecorvino Pugliano il 5/8/1955.	Il Cancelliere
	Detenuto presente	Il
	APPELLANTI IMPUTATI	estratto: alla Procura Generale
	a) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 110 C.P.,	alla Questura
	2 Legge 2 ottobre 1967 n. 895 (modif. da L.n. 497	al Comune
	del 1974, perché in concorso tra loro, e al fine	Il Cancelliere
	di compiere l'attentato dinamitardo di cui sotto,	
	ai danni di Claudio Vené, detenevano un ordigno	
	esplosivo, costituito da una tanica di benzina,	
	ed un congegno elettronico per dar fuoco al car-	
	burante contenuto nella tanica.	
	b) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 110 C.P.	
	4 p.p. e cpv. L. 2.10.1967 n. 895 (modif. da L. n.	



8

2

497 del 1974) perché in concorso tra loro, al fine di compiere l'attentato suddetto, portavano illegalmente in luogo pubblico l'ordigno di cui sopra, con l'aggravante anche di averlo portato in luogo in cui vi era concorso di persone, e commettendo il fatto in due persone agenti unitamente.

c) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 110 C.P. 2 e 7 L. n. 895 del 67 (modif. come suddetto), perché in concorso tra loro, e al fine di commettere l'attentato di cui sotto, e di assicurare la impunità, detenevano una pistola "Star-parabellum", calibro 7,65 una pistola Walther P.P.K. cal. 7,65; una pistola Walther P.P.K./S cal. 7,65 complete di caricatore e relative munizioni.

d) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 110 C.P. 4 (p.p. e cpv. e 7 legge n. 895 del 1967 (modif. come suddetto), perché portavano illegalmente, in luogo pubblico, le tre pistole con munizioni, suddette (pronte allo sparò) con le aggravanti di aver agito, al fine di commettere l'attentato di cui sotto e di assicurarsi la impunità, di aver agito in due persone riunitamente, portando le pistole in luogo ove vi era concorso di persone (anche in stazione ferroviaria, affollata di viaggiatori).

e) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, C.P. 23 co 3° L. 18.4.1975 n. 110 perché in concorso tra loro, detenevano le tre pistole suddette, da considerare "clandestine" perché su di esse erano stati eliminati (mediante trapanazione del metallo) i contrasegni prescritti di cui all'art. 11 della stessa legge.

f) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 81 cpv. 110 C.P. 23 co. 4° Legge 18.4.75 n. 110 perché portavano le pistole suddette (armi clandestine) in luogo pubblico, con la aggravante di aver commesso il fatto al fine di compiere l'attentato di cui sotto e di assicurarsi l'impunità.

g) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2 110 C.P. 6 L. n. 895 del 1967 (modif. come suddetto) perché in concorso tra loro, al fine di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

incutere pubblico timore, facevano esplodere l'ordigno di cui sopra, dopo averlo collocato sotto l'autovettura del dr. Orlando Vené tg. MS 74277, la quale, in seguito a ciò, prendeva fuoco e veniva gravemente danneggiata.

h) del delitto di cui ~~all'art.~~ agli artt. 110, ~~224~~ 648, 61 n.2 C.P. perché in concorso tra loro al fine di commettere l'attentato di cui sopra, e di trarne profitto, ricevevano le armi, le munizioni di cui sopra, una autovettura Fiat, 127 tg. PI242565, risultata rubata a Finocchio Ubaldo, nonché contrassegni di "assicurazione per auto" compilati su moduli intestati a "Les Assurances Nationales-Comp. du Soleil", moduli (trafugati in bianco ad un'agenzia di Pisa) di tale Compagnia Ass.; targhe per auto pure rubate: merci cosmetici e simili provenienti da furto (già a bordo di autofurgone pure rubato) in danno di Renieri di Pisa. Essendo essi Lulli e Pisanò consapevoli della provenienza delittuosa di tutte ciò.

Reati commessi e accertati in Massa il 26.10.77

APPELLANTI

Avverso sentenza del 17.10.79 il Tribunale di Massa ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 L. 18/4/75 n. 110, visti gli artt. 483, 488 C.P.P. ~~anzi~~ dichiarava Lulli Lucia e Pisanò Domenico responsabili di un unico reato continuato, ritenuto il reato più grave quello di cui alla lett. B) e sussunte in esso l'imputazione sub A così come la imputazione sub C) deve intendersi sussunta sub D) e la imputazione sub E) sussunta sub F) per l'effetto condannava ciascuno di essi alla pena di anni cinque di reclusione e di lire cinquecentomila di multa, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere. Visti gli artt. 29 e 32 C.P. dichiarava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici dei predetti imputati, nonché durante la esecuzione della pena la loro interdizione legale. Ordinava la confisca delle cose in giudiziale sequestro, delle quali le armi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e le munizioni saranno versate alla competente Direzione di Artiglieria.

Sulla relazione del Cons. Dott. *Beccchini*

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. A large diagonal line is drawn across this section.]

Il 25 ottobre 1977 in Massa verso le
ore 13 Manfredi Silvio, avendo visto uscire
del fimo dal di sotto di una autovettura
Citroen DL (vol. 1 f. 16 e vol. 8 f. 283) in sosta in
una traversa della via Paroli, telefonare
al "113", e anche ai V.I.G. del fimo. La
polizia advertiva i Carabinieri. Accorrea
no sul posto polizia, carabinieri e V.I.G. del
fimo.

Si trattava dell'autovettura targata MS
74277 di proprietà del dott. Orlando Vene,
consigliere comunale di Massa della Democrazia
Cristiana. Sotto di essa i quoti ave-
vano deposto un ordigno incendiario con
innervo di tipo elettrico, probabilmente a tempo,
costituito da un recipiente in plastica (tipo
tanca o tanica), della capacità di dieci litri
presumibilmente, contenente un liquido infam-
mabile di natura petrolifera, dall'imboccatura
del quale fuoriusciva un pezzo di filo
come vero e proprio minicandela, a uso di stoppi-
no, nonché da quattro pile, assicurate sulla
parte superiore della tanca con nastro adesivo,
da un'altra pile, da una spirale a molla
di conduttore, da un circuito elettronico

stamfato e da uno spunto (v. la relazione
del brig. Di Giandomenico Guicciardi vol. 3 allegato
1 e la perizia tecnica vol. 2). Non risulta
dagli atti l'entità precisa dell'abbruciamento,
del danneggiamento ^{subito} dell'autovettura: in esse
è dato leggere soltanto (v. rapporto C.C. del
3-12-1977, vol. 3 p. 4): "l'autovettura par-
zialmente incendiata"; manca una qual-
che dichiarazione al riguardo del sott. Vero
e non vi è alcun rapporto di vic. p. c. del fuoco.

L'appuntato di p. 1. Guicciardi (come
è ricavato dalla deposizione del 4-1-1978 - vol. 1
f. 63 - del capitano del C.C. Giuseppe Lepore: il
Guicciardi non venne mai esaminato) apprende-
va da Manfredi, Lino, Bertolotti, Vincenzo e Pa-
rini Sergio che essi stessi, ^{prima del fatto,} avevano visto vicino
all'autovettura predetta (alla distanza di
circa metri 1,50 o 3 o 4) un giovane ed una
giovine, che sembrava che stessero litigando o
riferendosi o ammorazzando, che ad un certo
momento si allontanarono e poi ritornarono
verso l'autovettura e che, in fine, si erano
allontanati tranquillamente: subito dopo
era stato visto uscire il fumo che uscì dalla
autovettura postata in pieno di blue jeans.

giacca a vento o giubbotto di colore celeste-azzurro o celeste-bleu o grigiastro ed aveva la barba e i capelli scuri; la giovane indossava pantaloni blue jeans, una giacca a vento di colore rosso e un canicione beige, che fu riconosciuta da tale giovane infermiere, e la vera i capelli raccolti in un foulard chiaro.

Il predetto appuntato, il quale evidentemente era giunto per primo sul posto, riferiva quanto sopra al capitano Lepore, ed gli aveva mostrato "l'auto attentata ed i resti dell'ordigno". L'ufficiale transmetteva via radio alle auto pattuglie già all'erta gli elementi di identificazione dei due giovani, forniti gli dall'appuntato Giannini, e disponeva, tra l'altro, che l'auto pattuglia composta dal brigatiere Basso Roberto e dall'appuntato Salustro si recasse alla stazione ferroviaria di Massa per controllare le persone ivi presenti, ovviamente al fine di cercare e fermare i due giovani indicati. Il brigatiere Basso, entrato nella stazione, notò una, una vicina all'altra, un giovane (con blue jeans e barba) ed una giovane (con blue jeans ed un canicione) e ritenendo potersi trattare

dei due ricercati (vol. 1 f. 3, 26, 65 e 63: poco dopo anche il capitano Lepore "notava subito che rispetto alla descrizione fornitagli dall'agente Pisanini tutto corrispondeva [che due giovani], compresa anche la barba, eccetto le giacche a vento che essi non indossavano"), si accompagnava in caserma, dove veniva un identificato in Pisanini Domenico e Luigino Lucia e trovati in possesso, illegale, di tre pistole calibro 7,65 (una Star e due Walther), col numero di matricola cancellato, con caricatore di otto cartucce le prime due e sette cartucce la terza, ^{tutte} con colpi in camera e come armato, nonché di caricatori con cartucce. In parte, come il Pisanini portava alla cintura un fucile mentre la pistola Star era sul fianco destro una fucile di marca alla cintura ^{in un'altra} e nella borsa posteriore Serpentaloni un carcatore; la fucile veniva infilata alla cintura una delle due pistole Walther; l'altra pistola Walther e due caricatori erano detentati dai due in una borsa a tracolla del Pisanini, nella quale venivano trovati anche una giacca a vento di colore a zuppa ed un foulard chiaro annodato. Naturalmente i

L. P.

due formati venivano dichiarati in arresto
per detenzione e porto abusivi di armi e por-
ta di disposizione del Procuratore della Repubblica
di Massa, non senza che prima il Pisani (vol. 1 f. 63)
si fosse al capitano Lepore che era giunto a
Massa, insieme con la Lulli, da Pisa a bordo
di una FIAT 127 bianca, da cui conseguivano le
carte, indicando anche il luogo in cui l'auto-
vetture si trovano parcheggiate, e non senza an-
cora che confidare allo stesso ufficiale de
C. E. (vol. 1 f. 27) il documento in Pisa si pro-
prio che della Lulli nonché il receipt del
la datrice di corso della gattine.

Sulla predetta FIAT 127, presento difetto,
munita di targa rubata e di bollo di circola-
zione contraffatto e di contraffetto ancu-
tivo falsificato, veniva trovata, tra l'altro,
una girante avente "double face", rossa e blu.

Le perquisizioni, poi, eseguite in Pisa
portarono il rinvenimento di varia mate-
riale, che veniva allegato al procedimento
n. 620/77 tuttora pendente presso la Procura
della Repubblica di Massa a carico ~~del~~ ^{del} ~~del~~
~~del~~ Pisani e della Lulli (vol. 1 f. 34 e 140
e vol. 3 dopo l'allegato 14) per i reati di cui agli art. 270 e 205 c. p..

Intanto, verso le ore 15 del 25-10-1977, Guido Umberto, collaboratore della redazione di Viareggio del quotidiano La Nazione, aveva ricevuto una telefonata da un anonimo, il quale gli aveva comunicato che le Brigate Rosse avevano colpito nei mesi precedenti un esponente democristiano a nome Orlando Vercè e che un comunicato al riguardo era stato depositato in una determinata cabina telefonica di Viareggio, dove effettivamente era poi stato ritrovato (vol. 1 f. 72 e vol. 3 allegato 12...che nulla si sapeva poi - vol. 5 f. 74 retro - che nulla si sapeva sull'autenticità del volantino, con Vercè e il comunicato suddetto).

Lo stesso giorno, alle ore 17, 15, il Procuratore della Repubblica notificava i due arresti a ricopertura personale da parte del Manifesti, del Farsetti e del Bertolotti con il seguente testo: Manifesti: "non si conosce fra le persone menzionate di fronte la rapina di Staurone e non vi risulta di poter riconoscere nemmeno il gravissimo..."; Farsetti: "la rapina di Staurone potrebbe essere spiegata semplicemente alla prima che volta da un altro anche perché gli altri [quali? tutti?] non

to non-proubles; il giovanotto di Stamen invece potrebbe somigliare a quello che è in questa posizione..."; Bertouchi: "La ragazza era di Stamen potrebbe essere, in quanto le si avvicina di più, la prima da sinistra, anche se l'attribuzione è diversa [in quale senso?]; il ragazzo è lo stesso che indicava Parod, ma quello di Stamen mi sembra più baffuto e con la barba più folta" (V. amplius vol. 1 f. 17 e 18, dove si potrà anche leggere che la disposizione viene esposta nella forma di un al 3° con un 362 art. 362 c. 1° ff., che il Manifesto il Bertouchi e il Parod presentavano a un certo punto per cui tre nomi: il Tizani, la Lull, una ragazza giovane (certa Ricci) e due giovanotti (certo di Gian Domenico e Mari fresh Giuseppe) e che nessuno di questi due ultimi aveva la barba).

Inoltre lo stesso significato interpretato il Tizani e la Lull, i quali negavano, come mi riferito avrebbero continuato a fare, di essere i due giovani visti dai witness testi e di aver detenuto, pertanto usato l'ordigno in condizioni sopra descritte. La Lull, però, ammetteva che era il più giovane rosso e

12

ovvero trovato sulla FIAT 127, a bordo della quale, non finita o disassemblata, era giunta a Massa da Pisa insieme con il Pissano. E' tuttavia per affermazioni che l'autovettura era stata trasportata da Pisa a Massa e lasciata in un determinato posto per il caso di un certo Carlo. E' opportuno rilevare fin d'ora che il Lulli, in seguito (vol. 7 f. 20 s.), avrebbe negato che quella giacca a vento ha colore vermiglio nell'auto FIAT 127 fosse sua.

Infine il 1-12-1977 il Procuratore della Repubblica emetterà nei confronti del Pissano e della Lulli, ordine di cattura ~~essendo per i~~ reati tramutati nell'epigrafe della presente sentenza (eccetto quelli sub e) ed f), che sarebbero stati contestati ai reati agli imputati, insieme con i reati di danneggiamento dell'autovettura del Veric, di falso in contrassegno della tassa di circolazione, di falso in contrassegno di assicurazione e di circolazione con veicolo munito di targa di circolazione non propria del veicolo]; ordine, va la riparazione degli atti concernenti le "complesse indagini in corso relative all'effettivenza del Lulli o del Pissano alla

15

associazione nota come Brigate Rosse, al
la loro attività in concorso con altre atti-
vità di cui quali componenti delle Brigate Ros-
se, atti da assumere nel reato proce-
dimento n. 6300/77 R.G.P.M.; quindi, il
5-12-1977, richiedeva la finale istruttoria.
(V. vol. 1, f. 53, 54, 55).

Il giudice istruttore, compiuti gli atti
necessari del caso, il 28-2-1978 ordinava
la immediata scarcerazione di entrambi
gli imputati, per insufficienza di motivi
relativamente alla detenzione e al fatto
dell'indipenso esplosivo (incendio) nonché
al delitto di pubblica intimidazione mediante
l'esplosione dell'indipenso medesimo e con-
sidera ai predetti la libertà provvisoria rela-
tivamente ai reati di detenzione e porto illegale
delle armi e munizioni e di ricettazione.

In appello del Procuratore della Repu-
blica, la Sezione istruttoria ^{pl. 11-4-1978} rinnovava la
scarcerazione e la libertà provvisoria di cui
sopra ed ordinava la cattura degli imputati;
il successivo mandato di cattura emesso in
data 23-11-1978 venne eseguito nei con-
fronti della P.M. il 27-11-1978 e nei 2

11

quindi del Pisani il 7-9-1979 (v. vol. 5).

Il 28-4-1979 il giudice istruttore, su
conferma richiesta del P.M., pronunciò il
Pisani e la Lulli per accettazione del reato di
danneggiamento, di falso e di circolazione con
veicolo munito di targa di riconoscimento non
propria del veicolo di cui si è detto. Infine
lo stesso giudice il 15-5-1979, su conferma
richiesta del P.M., introduce il reato a pri-
mo davanti al Tribunale di Massa di
entrambi gli imputati per rispondere del
reato loro addebitato come nella superiore
rubrica.

Il 17-10-1979 il Tribunale pronunciò
la sentenza di cui al punto 10 e' stato tra-
scritto in epigrafe.

Avverso tale sentenza proposero ap-
pello, rituale e tempestivo, i difensori Sepe
imputato, oltre al Pisani personalmente,
chiedendo, con motivi successivamente pre-
sentati nel termine e nelle forme di legge,
per la Lulli:

A - l'assoluzione con formula ampia, punto
meo per insufficienza di prove, del reato di
detenzione e fatto di omicidio esplosivo e

da quello di cui all'art 5 legge 2-10-1967 n. 895;

B - l'assoluzione per mancanza di prova del reato di cui al capo f) (reato di omicidio istigato), in esso assorbito il fatto sub e) (detenzione delle stesse armi);

C - l'applicazione della diminuzione dell'art 5 della legge 2-10-1967 n. 895 in relazione al reato sub d);

D - il minimo della pena e le attenuanti penali che prevalgono sulle aggravanti, come state;

per il Pissano:

a - l'assoluzione per non aver commesso il fatto o quanto meno per insufficienza di prove del reato sub a) e b) nonché da quello sub g), peraltro in ogni caso insussistente per mancanza del "fine di incutere pubblico timore";

b - l'assoluzione del reato sub e) ed f) perché il fatto di ipotesi del tutto incompatibile con quelle penalmente contestate nei capi c) ed d);

c - la determinazione della pena base in relazione al reato di cui al capo e), da ritenersi il più grave;

d) la concessione delle attenuanti penali che prevalgono sulle aggravanti ed in ogni caso una

pena unite,

e) l'applicazione del condono di cui al D.P.R.

4-8-1978 n. 413, all'opere nella misura di

due anni.

Anche il Procuratore della Repubblica
interponere appello, rituale, tempestivo e us-
tiosamente motivato nel termine e nelle
forme di legge, ma il 12-10-1979 faceva
espressa rinuncia al giudizio; al riprova-
to provvedeva alla dichiarazione di insin-
uata rinuncia dell'impugnazione.

Tanto premesso, la Corte osserva quanto
segue.

1- In adempimento del relativo motivo del
dappellante Pisano Domenico, estensibile
alla concorrente nello stesso reato Lull Lucia,
non trattandosi di motivo esclusivamente
personale perché riguarda la non corrispon-
denza del fatto alla fattispecie legale contes-
ta, e inoppresso nel rinvio dell'art. 152 c.p.p.,
si deve riconoscere che non sussiste nella
specie il fatto reato contestato al capog.
della rubrica e cioè "il delitto di cui agli
art. 110 c.p. e 6 legge n. 895 del 1977 perché
Lull Lucia e il Pisano, in concorso tra loro,

al fine di incutere pubblico timore, fa
censura e produrre l'ovale per il cui scopo (ovale
fu - b. capo a) - esplosivo costituito da una
tanica di baccina e da un congegno elet-
tronico per dar fuoco al carburante con-
tenuto nella tanica), dopo averlo collo-
cato sotto l'autostrada del dott. Dr. Paolo
Vero' targata MI 74277, la quale, in segui-
to a ciò, prendeva fuoco e veniva grave-
mente danneggiata. //

Stabilisce l'art. 5 della legge 2-10-1967
n. 895 - che ha abrogato e sostituito l'art.
420 c.p.: Pubblica intimidazione col messa-
di materie esplosive, e che fu poi sostituito
dall'art. 13 legge 14-10-1974 n. 497, ma solo
in relazione alla pena - che è finita, se il fatto
non costituisce più grave reato, con la re-
clusione da uno a otto anni, chiunque,
al fine di incutere pubblico timore [gli
altri fini qui non interessano] fa esplodere
colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bom-
be o altri ordigni o materie esplosive.
È chiaro che la norma richiede, come elemen-
to materiale del reato, un'esplosione o
una scoppia (tentati o consumati) e, rispet.

tivamente, di colpi d'arma da fuoco o di bombe o altri ordigni o materie esplosive, non che, come elemento oggettivo, il fine di incutere pubblico timore [gli altri fini non interessano il caso in esame]. Insomma, la fattispecie di cui la legge ha due esiti cospicui: una esplosione o una scoppia e il pubblico timore, e, naturalmente, l'esplosione e la scoppia, anche se non è necessario che abbiano potenzialità incalcolabile, devono tuttavia produrre una detonazione tale da poter incutere quanto meno pubblico timore.

Nella specie non è ravvisabile nessuno dei due suddetti essenziali elementi.

Non il fatto, perché non si verificò né potè verificarsi alcuna esplosione o scoppia di materie esplosive (o conflazione o deflagrazione o detonazione o frantumazione o frangere o schianto o hvato ecc.) per lo semplice ragione che l'ordigno non poteva esplodere, ma era un ordigno esplosivo, ma un ordigno inerte, dato che non poteva esplodere in quanto costituito da un recipiente in plastica di capacità di circa 10 litri contenente un liquido infiammabile, co-

me la benzina, la quale non può d'altro essere definita un esplosivo liquido. È un liquido accidentale venne considerato, giustamente, dal perito tecnico d'affitto e prima ancora dall'antisabotatore brigadiero Ser C. G. S. in un unico incidente, e poi dallo stesso T. M. L. L. [V. "attentato incendiario", non di un incendio, "azione incendiaria", "ordigno incendiario"], il quale, però, finiva per ritenere "trattarsi di un, anche se rafforzato (?), ordigno incendiario con una parte accidentale fatta esplosiva" [istruca a mettere pubblico trucidare?], perché il perito aveva scritto che "dal materiale esaminato e' possibile dedurre che si tratta di un ordigno incendiario, una miscela verosimilmente di miscela esplosiva per dar fuoco al contenuto infiammabile liquido contenuto nella tanica". Ora, non è proprio il caso di perdere molte parole per ritenere che il supporto, ma non provato (V. in fatti la relazione del trip. di Giandomenico), mischiata con miscela esplosiva non potrebbe far diventare esplosivo l'ordigno de quo, perché la esplosione della supporta miscela per dare fuoco al liquido infiammabile

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20
 sarebbe stato una semplice accensione e non
 una esplosione intesa ad incitare pubblico
 tumulto, accensione-esplosione che, in fatti, non
 venne percepita da nessuno.

Non il records, perché è del tutto chiaro
 che il fatto venne commesso su un bene ma-
 teriale (autodetron) di una sola persona
 (il dott. Vero) al fine di incitare tumulto
 a tale sola persona, certamente non al fine
 di incitare pubblico tumulto (v. anche il co-
 municato apparentemente dello B. 2° pote Rome).

All'esclusione del reato fine consegue
 la eliminazione dell'aggravante teleologi-
 ca (art. 61 n. 2 c. p.) contestata sub b, d, f, h
 (i fatti sub a, c, e non gr. stati attribuiti in
 quelli sub b, d, f), rebus - e' opportuno
 rilevarlo fu d'ora - resta più soltanto
 l'aggravante del capoverso dell'art. 4 della
 legge n. 895 del 1967 contestata per i fatti sub
 b) e d).

Naturalmente l'ordigno in questione, per
 se non esplosivo ma solo incendiario, rientra
 nella previsione dell'art. 4 della citata legge
 del 1967, dovendosi tener presente l'art.
 1 della legge 12-6-1975 n. 110, in cui viene

previsti anche gli "involuceri incensurati".

2- Non ha fondamento giuridico il punto in cui si sostiene l'incompatibilità tra i reati di detenzione e porto di armi ^{clandestine} ai sensi dell'art. 23 legge 18-4-1975 n. 110 ed i reati di detenzione e porto illegali delle stesse armi, a prescindere dalla loro clandestinità, ai sensi degli art. 10-12-14 della legge 14-10-1974 n. 497, per le quali tali reati possono convivere in quanto le rispettive norme di legge tutelano beni giuridici diversi (Cass. 11, 16-X-1978; Betol.).

Non è più, però, in fatto, accigliato il nostro concernente il dolo relativamente al reato di porto, in esso assorbita la detenzione, delle armi clandestine, per le espressioni non più giustificate del Tribunale e che la Corte non può non fare proprie (V. anche le foto prof. ^{1,2,3} allegata alla relazione peritale in atti). Pertanto va confermato il capo dell'imputato represso relativo al reato sub f, in esso assorbito il fatto sub e).

3- Nulla querelis circa la colpevolezza, propria, degli autori giudicabili, in ordine ai reati di porto illegale, in esso assorbita

la detenzione illegale, delle armi comuni da sparo e delle relative munizioni (capi c) e d) e di ricettazione (capo h) nonché circa la sussistenza del delitto di porto illegale, in esso associata la detenzione illegale di armi fuochi incendiarie (capi a e b), sicché resta da accertare se gli autori di tale delitto o concorrenti nello stesso reato esattamente individuati negli attuali imputati.

Al riguardo la Corte deve fare una premessa ben chiara: non si tratta di stabilire se la colpevolezza degli imputati può essere affermata sulla base di un riconoscimento di essi in atti di precedente riparatamento e del pari riparatamente fu arrestato e infine ancora riparatamente, sotto posto a recitazione personale, ma di accertare se può ritenersi la identificazione della coppia (un giovane ed una giovane) assistita dal Manfredi, dal Bertolucci e dal Pinotti, nella coppia costituita dal Finam e dalla Dulci. Per diffeenza è interessante perché è ovvio che non è difficile che si sarebbe potuto in tal modo il giovane sospettato e ricercato solo

23

in base ai pantaloni blue jeans ed alla barba che portava (avendo difficoltà l'individuo zingaro della giovane, data la caratteristica particolare costituita da quel lungo ciuffo che portava sopra ai blue jeans). Invece gli elementi di identificazione dei due giovani in coppia, elementi interdipendenti, intergrati l'un l'altro, nonché il fra di loro, ed il fatto stesso della coppia rendevano più agevole il riconoscimento dei giovani medesimi. Ed in fatti il brigadiere Bono ritenne di avere individuato nel Pizani e nella Lulli i due giovani, ha avuto l'onore di recitare, proprio perché situazione di una coppia di cui l'uno portava un paio di blue jeans ed aveva la barba e l'altro, oltre ai blue jeans, indossava il ciuffo come sopra descritto. E così disse del capitano Lepore. Pertanto già la prima identificazione nel Pizani e nella Lulli dei due giovani visti dal test, sopra indicati, si presentava attendibile, tanto più quando si mette in considerazione il fatto che quella mattina il Pizani e la Lulli erano stati sempre insieme e da soli. La sua

24

anche ad avviso della Corte, quando si trovava
presso nella casa del Pisanò il più piccolo
giacca a vento ^{il foulard chiaro scuro} sciolta nella auto vettura
FIAT 127 la giacca a vento double face della
Lull. (E' inutile rilevare la taratura e la misura
la versione della rithalazione da parte della
Lull. [in data 12-12-1972] della mia precedente
omunicazione [in data 26-10-1972] dell'appunto
veniva a te. Nella stessa giacca a vento, così
come e' superfluo ribattere che dal momento
del fatto o quello dell'arresto del Pisanò e
della Lull. passò un tempo più che sufficiente
a uscire per andare da via Sarsolo in via
Maternità, dove si trovava l'auto vettura FIAT 127,
e quindi alla stazione ferroviaria, perché
tale tempo corrisponde a quello, un breve,
durante il quale il Manfredi telefonò al 113,
l'appuntato Simeoni arrivò nel porto, il capitano
Refore raggiunse, dopo il Simeoni, lo stesso porto, vide l'auto vettura incendiata
e i resti dell'ordigno, apprese dal Simeoni
quanto e' già noto, fece le comunicazioni via
radio del caso, rientrò in caserma, ritornò
nel porto (v. Vol. 1, p. 63), via radio diede
ordine all'auto pattuglia del brigatiero Bon

di portare alla stazione ferroviaria connessa
con il sottopassaggio gli elementi di identificazione
dei due giovani arrestati, appresi dal
Pisani, e il magistrato Bonvicini alla
predetta stazione).

È vano, quindi, insistere sull'atto quanto
meno incerto della ricognizione formale di per-
sone effettuate, per tempestivamente, dai tre
autotestisti ed eseguita senza l'assistenza, for-
male e sostanziale, di ^{tutte le} norme di legge; è vano
anche perché non è di più a carico degli autotestisti,
finito il loro intervento, tanto presente che i tre testisti, co-
munque, non escluso l'identità tra i due
arrestati ed i due giovani da loro indicati nei
passi dell'autovettura del Venè poche ore
prima. Vi è di più perché la presenza in
Messa quella mattina del Pisani e della
Lulli, armati di tutto punto, ed il loro ar-
rivo nella stessa città da Pisa con una
autovettura, provento di furto e munita
di tanfo di ricognimento non propria
del veicolo, autovettura fornita, come sem-
bra evidente, da qualche movimento o
associazione o organismo o gruppo o anche
singole persone avverse politicamente al

Dottr. Vero [non e' appreso necessario ai fini
 del presente procedimento accertarsi, in caso di
 talmente attraverso l'esame degli atti
 tutti dell'altro procedimento penale per
 i reati di cui agli art. 270 e 305 c. fr. sopra
 citato, se il P. S. e la L. L. erano colle-
 gati ad un qualche organismo o organizza-
 zione costituente un'associazione sovversiva
 o una banda armata, ovvero ad un qualche
 movimento non vietato penalmente e in
 quale misura e da che parte partecipando
 eventualmente o restando per la loro "intenzione"
 "intenzione" ecc.] non sono spiegabili se non
 in conclusione con il fatto e l'uso dell'ordine
 fu incostituzionale da parte loro, poco importa
 se in concorso con altri o meno: le spiegazioni
 fornite dai due governi sono palesemente inaccettabili.

Pertanto deve restare ferma la già dichiarata
 dal Tribunale la colpevolezza degli odiermi
 giudicati per il delitto sub B), in esso assorbita
 la detenzione sub a), senza che sia necessario
 ricordare che il P. S., come il P. G. ha reso noto
 in questa sede, senza contestazioni da parte
 dei difensori degli imputati, nel merito refero

noto procedimento ha successo di sua parte
è fatto al fatto di massa e cioè a quello presente
oggetto del presente procedimento.

4- La Corte non può avvalersi della prescrizione
prevista dall'art. 5 legge 2-X-1967 n. 895,
di cui è stata chiesta l'applicazione in
occasione al delitto sub d), perché il fatto non
può ritenersi di lieve entità, trattandosi del
parto di tre prole con 755 per fettera e
efficienze dotate di abbondanti munizioni
(rispetto che il consumo di due imputati nel
parto delle pale delle tre armi e relative munizioni
non è pacifico).

La Corte, invece, è dell'opinione che gli autori
non prendono le loro responsabilità delle diverse
azioni per cui perché:

La Delli aveva solo 23 anni al momento dei
fatti, è incensurata (v. cart. pen. dell'11-2-1980),
ha rapporti con la madre [è orfana del padre],
non fece neppure un tentativo di resistenza al
momento del fermo, si comportò correttamente
nel corso del presente procedimento, ammise
subito l'uso della FIA 127 "impulsa cioè
imbata" e l'appartenenza a lei del voto capo
di vertice, si mise prontamente a disposizione

28

stella per la quale quando venne posta a libertà fu
vissuta (venne attestata in un'occasione e
senza difficoltà a rapporto dal mandato di cat-
tura di cui si è detto) e, soprattutto, fu di chi
che la sua ribellione alla legge, per insurrezio-
ne da un qualche suo scritto (V. vol. 2, 322), re-
sultò evidentemente in un particolare momento,
non può più ritenersi persistente, alla di-
sperta confessione del contenuto degli scritti
incontrati fatta pubblicamente nell'interrogatorio
dibattimentale del 17-10-1979;
il Pisano, a parte le sue gravi età, l'incen-
satezza (V. cart. per. del 14-2-1980) ed il suo
ineccepibile comportamento al momento del
ferreo, dimostrò subito una concreta respos-
sività (appena arrestato rivelò al capitano
Lepore quanto è già stato sopra riferito; non
cerato, ritornò in seno alla famiglia ed al
lavoro (in S. Pancrazio Salentino), lontano
dal luogo dei commessi reati), respos-
sività persistente e chiaro indice della ces-
sata pericolosità (V. nella sua memoria del
26-2-1980: "... erivo in coscienza commesso
giunto giovanissimo [dal suo paese, dove era
stimato: V. le deposizioni del Prof. Don Pizzo, prof.

Panera us, Maldarellò, Pesari] all'Università
di Pisa, fu di quelle esperienze anche po-
litica, fu travolto da un ambiente che in-
fatti, senza rendermene conto, o sbagliare...
dal primo giorno della mia detenzione un
sono stata costretta dell'errore commesso...
mi non riveduto...») e, infine, ha una
famiglia unita ed una buona occupazione
che l'attende.

Come è evidente, però, delle circostanze om-
niportate sono più dense di perfezioni quel-
le di fatto del Pisano e pertanto si ritiene
egui di chiudere la concessione all'articolo 5
dell'art. 5 bis c. p. equivalente per la L. 11 e
prevalente per il Pisano rispetto alla aggra-
vante (o aggravanti) di cui all'art. 4, espresso
nella legge n. 295/1977 sostituito dall'art. 2 leg-
ge n. 497/1974 (L'aggravante dell'art. 5 n. 2
c. p. è già stata esclusa più sopra).

Tuttavia non si può determinare la
pena base in misura corrispondente al me-
ritum edittale, data la gravità dei fatti - in
particolare di quello sub d), come meglio
si dirà - né applicare l'aumento di pena
per la continuazione in misura modesta,

dati il numero e l'entità dei reati commessi.
Si ritengono, quindi, adeguato, alla luce dell'art. 133 c.p., le seguenti pene: per la prima volta di reclusione e lire 800.000 di multa (pena base anni 3, ^{lire 600.000} equivalente tra alternata e aggravata, più anni 1 e lire 200.000 per la continuazione); al ritorno anni 3 di reclusione e lire 500.000 di multa (pena base come sopra, meno un terzo per la concessa alternata prevalente, più un anno e lire 200.000 a titolo di continuazione). Considera la revoca dell'intenzione perpetua dei pubblici uffici applicata dal Tribunale (pena è invece, per sé, in caso di reato continuato, si deve fare riferimento, agli effetti dell'art. 29 c.p., alla sola pena base: Cass. III, 20-3-1973, Finelli; Cass. VI, 26-1-1967, Finelli e altri). La pena, ai sensi dell'art. 29 c.p., deve essere dichiarata, in alternativa, dei pubblici uffici per la durata di anni cinque.

5- La suddetta pena base è stata determinata in relazione al delitto sub d) ritenuto la violazione più grave in concreto, essendo la Corte dell'art. 29 che, per stabilire quale sia la violazione più grave nel reato conti-

muso, occorre fare riferimento non solo al titolo dei testi ed alla presenza o assenza delle rispettive parti editate, ma, oltre che a tutte le circostanze attinenti ed a gli varianti ed all'entità del giudizio di comparazione, ad ogni altro particolare, nessuna esclusa, per cui una violazione appare più grave rispetto ad un'altra, ma l'editore deficiente è la persona o società che rappresenta l'espressione della maggiore qualità del testo, che qualifica senza possibilità di dubbio tale maggiore qualità.

È ciò in conformità anche ad una lunga corrente giurisprudenziale (Cass. II, 14-5-1979, Ciochi; Cass. I, 12-1-1979, Angeloni; Cass. V, 25-10-1978, Montemuro; Cass. V, 21-3-1978; Cass. I, 26-5-1976, Di Leo), che, a parere di questa Corte, è preferibile alla più recente secondo cui ai fini di cui trattasi si deve tener conto della parte editata in assoluto, o per un' parte di massima, o del maggior minimo, perché segue un principio lineare, più aderente alla realtà e non bisognoso di connessioni: è noto che, secondo l'altra giurisprudenza, nel caso in cui il minimo della parte editata

prestito per la violazione di astratto più grave, e come tale sta precludere in considerazione per fissare la pena base, sia inferiore a quello stabilito per i reati satelliti (o per qualcuno di essi), la pena base ^{potrebbe} non può essere determinata di misura inferiore al minimo previsto per tali reati (o per qualcuno di essi), e ciò, evidentemente, anche nell'ipotesi in cui per la detta stessa violazione di astratto più grave, se giudicata da sola e cioè senza l'esistenza di reati satelliti, si sarebbe dovuto infliggere una pena inferiore [il pensiero come subito al caso della ricettazione di un modulo di assegno, alla formazione con esso di un falso titolo di credito ed all'uso dello stesso per la consumazione di una truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevanza gravita]: il che non pare facilmente comprensibile.

Nella specie pare evidente che il fatto illegale in luoghi pubblici, da parte dei due imputati in concorso tra di loro, delle tre pistole calibro 7,65, efficaci, con pallottole in carica e dotate di abbassante ma-

inquin' per un fatto reato più grave, e quindi da punirsi con maggiore severità, non solo della stessa azione, ma del fatto illegale in luogo pubblico da parte degli stessi imputati di una dose di etilici di benzina (o di altro combustibile liquido infiammabile) contenuti in un recipiente di plastica in pieno stato di un congegno di accensione, perché il fatto delle tre armi da fuoco rappresentava un pericolo di retto, immediato e grave per l'incolumità (comparsa e ritiro) delle persone, mentre il fatto del congegno incendiario, nella concreta fattispecie, costituiva un pericolo ben meno grave ed il congegno avrebbe dovuto servire, come in effetti servì, solo per il danneggiamento o la distruzione di un'automobile e in circostanze tali da non provocare né un incendio né un pericolo di incendio (in fatti non è stato contestato agli imputati né il delitto di cui all'art. 423 né quello di cui all'art. 424 c.p.).

6 - Non ostando i precedenti degli imputati (in concorso) né il titolo del reato considerato più grave e in relazione al pre-

21

le è stata determinata la pena base, si
deve dichiarare condonata, a seguito
del D. P. R. n. 413, in favore del
Pisani due anni di reclusione e lire 400'000
di multa e cioè l'intera pena base e, a fa-
vore della Lulli, due anni di reclusione
oltre all'intera multa della maggior pe-
na base (anni 3 di reclusione e lire 500'000
di multa) (V. art. 7, 1^a comma lett. c) e 3^o com-
ma del citato Decreto).

Nel resto l'impugnata sentenza deve
essere confermata.

P. D. M.

virtù dell'art. 593 c. p. p.

in parziale riforma

della sentenza del Tribunale di Massa in
data 17-10-1979, appellata dagli im-
putati Lulli Lucia e Pisani Domenico,
assolve, medesimo del delitto sub g) per
che il fatto non sussiste e, esclusa l'appli-
cazione dell'art. 64 n. 2 c. p. contestato, in
relazione ai resti sub b) d) f), ferma
l'assoluzione in essi rispettivamente dei
fatti sub a); c); e), e in relazione al reato
sub h): nonché concessa l'attenuante

dell'art. 59 h.c.p., prevalente per il Pisano ed equivalente per la Lulli, rispetto alla ricorrente aggravante contestata in relazione ai delitti sub b) e d), riduce la pena inflitta a Pisano Domenico ad anni due di reclusione e lire 600.000 di multa e quella imposta a Lulli Lucia ad anni quattro di reclusione e lire 800.000 di multa; revoca l'intervenzione per fatto del pubblico ufficio;

declina l'intervenzione della Lulli Lucia dal pubblico ufficio per la durata di anni cinque;

con ferma nel resto l'imputata interessa;

visto il D.P.R. 4-2-1972 n. 413;

Declina

condannato due anni di reclusione e lire 400.000 di multa delle pene come sopra determinate per ciascuno degli imputati.

Così deciso in Senato il 15-4-1980.

Il Vice Presidente Il Presidente

Benzi

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
(Anna Maria F. ...)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL

12/5/80

IL CANCELLIERE

n. 1526

15-16

n.1526/79

IL P.M.

RILEVA:

La notte sul 24.11.1979 esplodeva un ordigno incendiario, collocato presso la sede della Concessionaria " Fiat ", alla periferia di Massa.

Nessun danno alle persone; danni alla vetrata del salone " esposizione " e ad infissi metallici.

L'attentato veniva rivendicato (a mezzo di volantini e telefonate) da una sedicente organizzazione " Nuclei Operai Combattenti ".

La P.G. svolgeva attive indagini; venivano anche operate perquisizioni in abitazioni di sospetti (disposte da questa Procura).

Venivano eseguiti anche accertamenti tecnici, da competenti organi della Criminalpol presso il Ministero degli Interni, sui volantini sequestrati, ma senza alcun esito positivo.

Non si sono potuti acquisire elementi probatori, per identificare gli autori di questo attentato, nè per identificare gli appartenenti a detti " Nuclei Operai Combattenti ".

Organizzazione questa, del tutto sconosciuta in questa zona.

P.Q.M.

Si chiede che il Sig. G.I., del Tribunale di Massa, con sentenza, dichiarari non doversi procedere contro ignoti, imputati;

- a) delitto di cui all'art. 6, L. 2.10.67 n.895, per avere fatto esplodere un ordigno incendiario presso la sede della Concessionaria " Fiat ", allo scopo di incutere pubblico timore e attentare alla sicurezza pubblica; " rivendicando " l'attentato con volantini intitolati a sedicente organizzazione " Nuclei Operai Combattenti ".
- b) minaccia aggr. art.612 cpv. C.P., nei confronti dei titolari della detta " Concessionaria Fiat ";
- c) delitto di cui alle art. 1 legge n.895 suddetta, per avere fabbricato e detenuto l'ordigno esplosivo suddetto;
- d) delitto di cui allo art.4 Legge stessa, per avere portato in luogo pubblico il detto ordigno.
- e) danneggiamento aggravato, ai sensi dello art. 635 C.P.P.

Fatto commesso il 24.11.1979.in Massa.

Massa, li 6 settembre 1980

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

fto (Dr. Pierluigi Torrini)

Copia conforme

mm G. Muz-

CURA REPUBBLICA
M A S S A
8/78 Reg. Gen

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

ESISTE
CORRISPONDENZA
N. 2538

(14)

N. 1115
78 RF

X

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Massa
pronunciato la seguente **SENTENZA**

contro **IGNOTI**

Imputati di delusione ed esplosivo-scoppio della sup legge 2.10.1967 n. 896
(art. 2 CP) in danno di Sede P.C.I. Carrara - Marina -

Perchè non fu possibile scoprire gli autori del
reato su conforme richiesta del P. M.

Visto l'art. 376 C. P. P.

DICHIARA

sen doversi procedere perchè ignoti gli autori
del reato.

10 GIU. 1978

Ordina la distruzione delle copie
in deposito

Massa, li

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE DI MASSA
UFFICIO ISTRUTTORIALE

19.9.80

(Signature)

Il P.M. rileva:

Nelle indagini della P.G. risultano certi elementi circa la commissione dei reati:

- a) Retenzione di ordigno esplosivo, ai sensi dell'art. 2 legge 2-10-1967 n. 895-
- b) porto in luogo pubblico dell'ordigno stesso ai sensi dell'art. 4 stessa legge
- c) seppia nell'ordigno stesso, a scopo int. militare ai sensi dell'art. 6 stessa legge

reati commessi in Marina di Capri la notte dal 9 aprile 1978. (in danno della locale Sezione del P.C.D.).

Peraltro non si sono potuti acquisire elementi probatori per identificare i responsabili

chiede che il G.2. p.g.m. in sede, dichiara, con sentenza, n. G.p., perché ignoti gli autori

Messa 6.6.1978

Imini Proc. P.g.

29.9.90

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Massa

N. 700/78 PM

18

Il P. M., v. p. M.,

rileva che risulta no element: cert:
che non M. commesso: rest:

a) art. 6 L. 2.10.1977 - reppio di onligno esplo bank
e incendio.

b) art. 6 stessa legge - verb. N. Tale
onligno.

c) Anneggiamenti

Tutti rest: commesso, e incendio
l'antoverlura Fiat 128 - temp. 89239 del
Psk. C. D'Alessandro. Comiss. R. P. S.
in Camera il 4.7.1978.

che nelle indagini non sono risultate
element: per identificare gli autori
dei rest:

P. P. M.

chiede che il G. J., in sede, dichiara,
con sentenza, n. S. p. se rest: ignot:
gli autori - quanto in requesto rest: tale, e
eventuali ulteriori indagini.

Massa 28.1.1980

Immi Proc. Rep



19.9.80

[Signature]

ESISTE
CORPO DI REATO
N. 2614

N. 2423 ~~WE~~
78 RJJ.

19

Procura della Repubblica di Massa
n. 1056/78 R.G. A
Il P. M.

trasmette gli atti al Giudice Istruttore in sede,
con richiesta di dichiarare non doversi proce-
dere essendo rimasti ignoti gli autori, in ordine
al reato: danneggiamento - ordigno esplosivo - porto esplosiv.
commesso in Massa il 7/10/78
in danno di MSI - DN
Massa li Massa
Il Procuratore della Repubblica

[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Massa ha
pronunciato la seguente SENTENZA

contro **IGNOTI**

Imputati di danneggiamento - ordigno esplosivo - porto esplosivo
art. 2 L. 107/74 n. 8/5 EP - Federe. M.S.I. Massa

Il fatto non è provato e non sono noti gli autori del

reato e non è possibile procedere.

Visto l'art. 204 c. 1°

DICHIARA

non doversi procedere perchè ignoti gli autori
del reato.

Massa, li

10 NOV. 1978

*Ordinanza di distruzione
del corpo di reato*

il Cancelliere

il Giudice Istruttore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
UFFICIO DISTrettuale

RECEV. A. S. DE P. C.

CURA REPUBBLICA

MASSA

13/11/78

Rep. Gen. un.

Aut. N. 544

78

corp. nat. ?

ESISTE
CORPO DI REATO
N. 2656

20

Atti relativi alla distruzione del monumento
dello statista Pellegrino Rossi in Canara
il 5/12/78

V° si chiede che il r.f.G.D. sede -

dichiarò n.d.p. contro i prot., imputat.

- a) Estensione e fatto di ordine esplorat. - legge n. 1987.
- b) reppio ordine p. a reppio di pubblica int. in base. art. della legge.
- c) danneggiamenti oggettivi.

in Canara il 5.12.78.

Voglio sapere la confisca dei residui nell'ordine p. in represso.

Mezzogiorno 3.3.79

Mano P. Puy

MASSA

UFFICIO

19-9-80

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice istruttore del Tribunale di Massa RM
ha pronunciato la seguente **SENTENZA**

contro **IGNOTI**

Imputati di *a) delitti p. m. di cui al cap. 1° art. 1° del D. L. 2-10-67 (L. 21-11-67) - b) delitti p. m. di cui al cap. 1° art. 1° del D. L. 2-10-67 (L. 21-11-67) - c) delitti p. m. di cui al cap. 1° art. 1° del D. L. 2-10-67 (L. 21-11-67)*

Per i quali si presume che abbiano commesso gli autori del
reato di cui al cap. 1° art. 1° del D. L. 2-10-67 (L. 21-11-67)

Visto l'art. 390 c. 1° P. P. *Indizio confisso e distruzione
dell'originale in sequestro*

DICHIARA

non doversi procedere perchè ignoti gli autori
del reato.

17 MAR 1979

Massa, li

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

TRIBUNALE
UFFICIO ISTRUZIONE

19.9.80

PROCURA REPUBBLICA
MASSA

11/79 Reg. Con

N. 1812
78 R.J.J.

N. 1812
78

(21)

ignoti:

inquinati:

- a) delitto di cui all'art. 2 legge 2.10.1967 n. 795
Mensura ondegno esplosiv.
- b) furto della ondegno - art. 4 stessa legge
- c) rapina della ondegno - art. 6 stessa legge
- d) danneggiamento - art. 535 C.O.

In tenore la nota sub 5.6.1979

Procura della Repubblica di Massa

n. 11/79 R. G. - A

H. P. M.

transmette gli atti al Giudice Istruttore in sede
con richiesta di dichiarare non doversi proce-
dere essendo rinvenuti ignoti gli autori, in ordine
al reato: art. sopra

in danno di Partito Liberale e giornale "Il Giorno" di Massa Carrara

Massa di 16 LUG. 1979

19.9.80

N. 1812
7QR/S.

x

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL POPOLO E DELLA PACE

PROCURA... DI MASSA
comunicato la seguente SENTENZA

contro

impuniti di... L. 2.10.87 n. 205 - detentato nel espletto

1)

... scoppio...
... d) ... - n. 535EP

... in danno di: ...
P.L. - Unione Commercianti Massa
Assicurati, Alleanze e Servizi

CHIARA

non doversi procedere perchè ignoti gli autori
del reato.

Massa 12 5 1970

[Signature]

PROCURA... DI MASSA
UFFICIO ISTRUZIONE

[Signature] 19-9-80 *[Signature]*

16 CACCIARELLI

22

N. 734
79 R.F.S.

X

Procura della Repubblica di Massa

n. 126/79 R. G.

Il P. M.

trasmette gli atti al Giudice Istruttore in sede,
con richiesta di dichiarare non doversi proce-
dere essendo rimasti ignoti gli autori, in ordine
al reato esplosione ordigno - danneggiamenti
commesso in Laure il 27-1-79
in danno di Palazzo I.N.P.S.
Massa li 19-3-79

Il Procuratore della Repubblica

Min

19-3-80
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Massa ha
pronunciato la seguente SENTENZA

contro IGNOTI

imputati di esplosione ordigno - danneggiamenti (art. 635 CP)
(art. 403 CP) in danno di Palazzo I.N.P.S.

Perchè non fu possibile scoprire gli autori de-
l'atto in confidenza richiesta dal P. M.
Visto l'art. 270 c. 1 P.

DICHIARA

non doversi procedere perchè ignoti gli autori
del reato

12-9 MAR 1979

Massa, li
CANCELLIERE

[Signatures]

687/79

M. i

13

N. 2403
49 Rf J

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Massa
annuncia la

IGNOTI

(art. 2, 10, 17 n. 895)

- imputati di a) porto arduo esplosivo b) attentato
di massa contro: Sede A. P. di Massa
- c) danneggiamento (art. 635 c. P.)
- e) diffamazione e mezzo stampa in danno del
P. G. (art. 595 c. P.)

Poichè non fu possibile scoprire gli autori del
reato su conforme richiesta del P. M.

Visto l'art. 378 C. P. P.

DICHIARA

non doversi procedere perchè ignoti gli autori
del reato.

27 AGO. 1979

Massa, li

[Handwritten signatures]

TRIBUNALE DI MASSA

UFFICIO ISTRUZIONE

19-9-80

IL CANCELIERE

Mod. 75 - P. S. (ex Mod. P)

Il P.M.:

Visti gli atti

(Chisède)

al Sig. G.I. - Sede, di dichiarare con sentenza, n.d.p. contro ignoti per i reati:

- a) porto di ordigno esplosivo;
- b) attentato dinamitardo contro sede della D.C. di Carrara;
- c) danneggiamento nei confronti della stessa;
- d) diffamazione a mezzo della stampa in danno del P.C.I.;

Reati commessi in Carrara la notte sul 26 Maggio 1979 e giorni seguenti, in Carrara.

Messa (1979)

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Pierluigi Fontini)

UFFICIO ISTRUZIONE

Messa. 49-9-80

IL CAPELLANO



X

M. 2/05
R.R.J.

24

Procura della Repubblica di Massa
n. 406/79 R.G.
P.M.

trasmette gli atti al Giudice Istruttore in sede,
con richiesta di dichiarare non doversi proce-
dere essendo rimasti ignoti gli autori, in ordina-
al reato Porto ordigno esplosivo - attentato Leg. n. 845 del 1967

in danno di Carrai il 14-6-79
in danno di Ufficio Collocamenti - Contadino Francesco
Massa, li 14-8-79

Il Procuratore della Repubblica

Ami

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore del Tribunale di Massa ha
pronunciato la seguente SENTENZA

contro **IGNOTI**

Imputati di attentato - porto ordigno esplosivo

Legge n. 845 - 1967 art. 1
in danno di Ufficio Collocamenti Carrara

Poichè non fu possibile scoprire gli autori del
reato su conforme richiesta del P. M.

Visto l'art. 378 C. P. P

DICHIARA

non doversi procedere perchè ignoti gli autori
del reato

Massa, li

27 AGO. 1979

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE ISTRUTTORE

[Handwritten signatures]

UFFICIO CANCELLIERE
14-8-79
CARRARA

n. 05

n.74/78

IL P.M.

RILEVA:

La notte sul 18.12.1977, esplodeva un ordigno sito presso la autovettura di CECCHINELLI Vanni - Avvocato professionista.

Auto parcheggiata sulla pubblica via presso l'abitazione del suddetto in Marina di Carrara.

Gravi danni all'autovettura. Nessun danno alle persone.

L'attentato veniva rivendicato (con foglio manoscritto) da sedicente organizzazione " I nuovi partigiani"- Vi si qualificava il Cecchinelli come " fascista".

Il mattino del 15.1.1978, il M.llo di P.S. Gini Giuseppe, in servizio presso il Comm.to di P.S. di Carrara, presso la sua autovettura (privata) parcheggiata nel cortile condominiale ove egli abitava, in Marina di Carrara, rilevava un ordigno esplosivo, rimasto peraltro inesplosivo. L'ordigno veniva rimosso.

Nessun danno a persone o cose.

L'attentato veniva rivendicato (con manoscritto inviato alla emittente locale " Teletoscana Nprd " dalla stessa sedicente organizzazione " I nuovi partigiani".

Si accennava al Gini, qualificato come " M.llo dell'antiterrorismo, protettore dei fascisti e degli spacciatori di droga. Servo del sistema capitalistico".

Le indagini non portavano ad alcun elemento positivo per identificare gli attentatori o gli esponenti, o anche semplici associati, della sedicente organizzazione " I nuovi partigiani".

Questa Procura disponeva anche perizia tecnica circa gli ordigni esplosivi impiegati.

I periti concludevano, in particolare, che i due ordigni impiegati nei due attentati presentavano sicure analogie tra loro. Si deve concludere che provenissero dalle stesse persone, o comunque, da persone che operavano in collegamento tra loro.

I periti non riscontravano sicure analogie tra questi due ordigni, e quelli usati in altri episodi terroristici (anche contro giornalisti di Massa e di Firenze) verificatisi nel giugno 1977.

P.Q.M.

Si chiede che il G.I?, in sede dichiarari, con sentenza, non doversi procedere contro ignoti, imputati:

- a) delitto continuato di cui all'art.81 cpv. C.P. e 6 Legge 2.10.1967 n.895, per aver fatto esplodere, e rispettivamente predisposto per l'esplosione, due ordigni presso le autovetture dello Avv. V. Cecchinelli e del M.llo di P.S. G. Gini, allo scopo di incutere pubblico timore e attentare alla sicurezza pubblica; " rivendicando" l'attentato con messaggi scritti intitolati a sedicente organizzazione " I nuovi partigiani".

./.

- b) minacce aggravate (art. 612 cpv. C.P.) nei confronti dei suddetti Cecchinelli e Gini.
- c) delitto continuato di cui allo art. 1 Legge n.825 suddetta, per avere fabbricato e detenuto gli ordigni esplosivi suddetti.
- d) delitto continuato di cui allo art.4 stessa legge, per avere portato in luogo pubblico gli ordigni stessi.
- e) danneggiamento aggravato, ex art. 635 cpv. n. 1 e 3 C.P.

Fatti commessi in Marina di Carrara il 18.2.1977 e il 15.1.1978.

Massa, li 6 settembre 1980

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

 (Dr. Pierluigi Torrini)

Copia conforme

Min. P. Ref.

Affetto impudico



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale penale di MASSA

composto dai magistrati:

<i>D. Raffaele Testa</i>	Presidente
<i>D. Dulio Ceschi</i>	Giudice
<i>D. Nicola Greco</i>	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (1) per citazione diretta

CONTRO

- 1)-DELL'AMICO Pietrino, di Eugenio e di Papini Maria Pia, nato a Carrara il 23/8/1957 ed ivi residente in Fraz. Bergiola, via della Brugiana, 5/bis-
ARRESTATO il 26/2/1980
 - 2)-GUADAGNI Fabrizio, di Otello e di Nicoli Idalia, nato a Carrara il 7/5/1958 ed ivi residente in Fraz. Colonnata, via Giardino, 3-
ARRESTATO il 26/2/1980
 - 3)-BACCIOLI Ovidio, di Giuseppe e di Bozzarelli Fedora, nato a Carrara il 10/8/58 ed ivi residente in Fraz. Bedizzano, via Tarnone, 20-
ARRESTATO il 28/2/1980
- TUTTI E TRE GLI IMPUTATI DETENUTI IN MASSA.

IMPUTATI

Presenti

- a) del delitto p.e.p. dagli artt. 110 C.P. 2 legge 2/10/67 n. 895 modificata dalla legge 14/10/74 n. 497 per avere in concorso tra loro, illegalmente detenuto materiali esplosivi costituiti da quattro candelotti di Keddite con l'aggravante prevista dall'art. 61 n.2 C.P. avendo detenuto il detto esplosivo al fine di commettere il reato di cui appresso;
- b) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2 C.P. 4 Legge 2/10/67 e succ. modif. per avere portato in luogo pubblico l'esplosivo di cui sopra in concorso tra loro ed al fine di commettere il fatto che segue
- cc) del delitto p.e.p. dall'art. 6 legge 2/10/67 n. 895 e succ. modif. e 110 C.P. per avere, in concorso tra loro, al fine di incutere pubblico timore fatto esplodere gli esplosivi di cui sopra scagliandoli nel cortile della Caserma dei Carabinieri di Fossola ove avveniva la deflagrazione, con conseguente dan-

26

Anno *1980*
 N. *276* Reg. Sent.
 N. (52/80 R. G.)
 N. Reg. C. R.

SENTENZA

in data *18-4-80*
 depositata in Cancelleria il *3-5-1980*
 Il Cancelliere

proposta impugnazione:
 del P. M. il
 dell'imput il *18-4-80*
 della P. C. il

li *6-5-80*
 fatto avviso di che all'articolo 151 C. p. p:
 Il Cancelliere

addi *27-4-80*
 trasmesso estratto per la esecuzione. *forazione degli imputati*
 Il Cancelliere

addi
 compilata scheda per Casellario di
 Il Cancelliere

art.
 camp. penale

addi
 inviata scheda elettorale al Comune di

addi
 trasmesso estratti all' Questur di Prefettura di Intendenza di Finanza di

(1) A procedimento formale o per citazione diretta

neggiamento della Caserma stessa.
Fatti accaduti in Territorio di Carrara ed accertati
il 19/2/1980.

Conclusioni del P.M.

*Per il Dell'Amico e il Baccioli anni 7
reclus. e \$ 500.000 di multa ciascuno.*

*Per il Guadagni anni 5 e anni 6 reclus.
\$ 300.000 multa.*

Intenzione dei pubblici uffici.

- IN FATTO E IN DIRITTO -

Verso le ore 20,15 del 19 febbraio 1980 in un cortiletto adiacente alla Caserma della stazione dei Carabinieri di Fossola (Carrara) esplose un ordigno di natura imprecisata che provocava vari danni alle cose.

Indagini prontamente eseguite portavano alla constatazione che l'ordigno era costituito da circa 100 grammi di cheddite innescata da miccia a lenta combustione; il mattino del 22 successivo il maresciallo Alessandri Domenico, comandante della stazione, rinveniva all'esterno della Caserma ed a breve distanza uno spezzone di miccia a lenta e il 26 personale dell'U.I.G.O.S. procedeva al fermo di Guadagni Fabrizio e di Dell'Amico Pietrino quali persone indiziate dell'attentato di cui sopra.

Il 26 dello stesso mese veniva arrestato in esecuzione di ordine di cattura del Procuratore della Repubblica di Massa tale Baccioli Ovidio, chiamato quale correo dal Guadagni e dal Dell'Amico nel corso dei loro interrogatori.

Con rapporto in data 29.2.1980 il comandante della Compagnia Carabinieri di Carrara riferiva compiutamente sul fatto alla Locale Procura, allegando fotografie, rilievi descrittivi e planimetrici, relazione tecnica di sottufficiale artificiere e il reperto dello spezzone di miccia sequestrato.

Nel frattempo con altro rapporto in data 27 febbraio 1980 il dirigente dell'U.I.G.O.S. di Massa Carrara denunciava il Dell'Amico e il Guadagni al Procuratore della Repubblica di Massa quali autori dei reati; a) di cui all'art.12 della legge 14.10.1974 n.497; b) di cui all'art.2 della legge 6.2.1980 n.15 o in subordine di cui all'art.13 della legge n.497 del 1974.

A quest'ultimo rapporto erano allegate sommarie informazioni testimoniali rilasciate da Cordivola Massimo, da Cabano Michele, da Currà Raffaele, da Valsega Alessandra amica del Guadagni, dai due fermati (i verbali relativi alle dichiarazioni di questi ultimi erano stati interrogati appena profilatasi la loro partecipazione all'attentato), nonché verbali di sequestro di autovettura targata SP 148263 del Dell'Amico e pistola lanciarazzi marca Mondial con apparecchio lanciarazzi risultata appartenente a Dell'Amico Paolo Gianni, fratello del fermato.

Con altro rapporto in data 29 febbraio 1980 l'U.I.G.O.S. denunciava anche il Baccioli perché ritenuto responsabile: a) del reato di cui all'art.2 della legge 2/10/1967 n.865 e succ. modif. per aver detenuto materiale esplodente; b) del reato di cui all'art.4 della stessa legge per aver portato in luogo pubblico tale materiale; c) del reato di cui all'art.2 della legge 6/2/1980 n.15 per aver attentato alla vita ed all'incolumità delle persone scagliando il materiale esplodente all'interno del cortiletto della Caserma di Fossola dei Carabinieri.

A tale rapporto era allegato anche verbale di sequestro (1) di un opuscolo avente il titolo "1977 : AUTONOMIA - ORGANIZZAZIONE" e contenente documenti da varie città italiane raccolti da Nino Recupero ed edito nel 1978 dall'editore Pellicano-libri di Catania; 2) del passaporto rilasciato al Baccioli il 10.7.1979 dalla Questura di Massa Carrara.

Il Procuratore della Repubblica procedeva all'interrogatorio del Guadagni, del Dell'Amico Pietrino e del Baccioli. Il Guadagni, parzialmente modificando quanto già da lui ~~ammetteva~~^{negato}, ammetteva che qualche giorno prima dell'attentato aveva sottratto due candelotti di cheddite dalla cava in cui lavorava e li aveva nascosti in località "Canalie" di Carrara con l'intenzione di ~~scagliarli~~^{scagliarli} per farli brillare in mare per pescare di frodo; che aveva poi reso edotto della cosa il Dell'Amico; che costui gli aveva invece proposto di usare l'esplosivo in un attentato dinamitardo; che egli aveva cercato di dissuaderlo e a tale scopo lo aveva portato presso il bar di Via Ghibellina di Carrara; che in tal luogo il Dell'Amico aveva conferito con il Baccioli senza che egli Guadagni sentisse. Il Guadagni spiegava poi il metodo per sottrarre la cheddite dalle cave di marmo (f.49).

Il Baccioli dichiarava che l'attentato alla Caserma CC. di Fossola era stato ideato da lui, dal Guadagni e dal Dell'Amico Pietrino di concerto; che egli aveva materialmente scagliato l'ordigno all'interno del cortile della Caserma; che l'esplosivo gli era stato procurato dal Guadagni e dal Dell'Amico; che egli non intendeva attentare alla vita di nessuno né all'ordine democratico e aveva solo inteso fare un gesto eclatante e dimostrativo; che ormai era pentito di ciò che aveva fatto (f.48).

Un confronto effettuato tra il Guadagni e il Baccioli portava alla puntualizzazione di quanto segue:

- l'esplosivo sottratto dal Guadagni alla cava doveva inizialmente servire per la pesca di frodo; dopo il concerto per l'attentato, organizzato al bar di Via Ghibellina, direttamente tra il Baccioli e il Dell'Amico, questi ultimi usando l'autovettura del Dell'Amico si erano recati presso la Caserma ^{ove} il Dell'Amico aveva acceso la miccia e il Baccioli aveva scagliato l'ordigno; il Guadagni era rimasto presso il bar (foglio 48 retro).

Il Dell'Amico ammetteva la sua partecipazione all'attentato e narrava che due giorni prima di esso era stato avvicinato dal Guadagni il quale gli aveva chiesto di procurargli due candelotti di cheddite perché servivano ad "un amico" per la pesca di frodo; che egli era riuscito a prendere i due candelotti e li aveva riposti in macchina; che aveva poi trovato a Carrara il Guadagni e il Baccioli avvisando il primo di avere con sé "la roba"; che il Guadagni aveva risposto che essa serviva proprio per il Baccioli; che costui lo aveva accompagnato

alle "Canalie" dove in un anfratto aveva già nascosto altri due candelotti, uno spezzone di miccia e gli ~~due~~ inneschi ; che poi entrambi erano tornati a Carrara ; che il 19 febbraio 1980 su richiesta del Baccioli, lo aveva accompagnato con l'autovettura presso la Caserma dei CC. di Fossola ; che egli non voleva che l'attentato fosse compiuto, ma aveva subito la presenza e la volontà del Baccioli il quale, preparato l'ordigno, era sceso di macchina e l'aveva gettato entro il cortile della Caserma (f.38) .

Nei confronti dei tre (Guadagni, Baccioli e Dell'Amico) veniva definitivamente fissato il capo di imputazione in cui essi erano accusati dei tre delitti descritti in epigrafe [con ordine di cattura in data 18.3.1980 relativo al Guadagni e al Dell'Amico tali reati erano ascritti come commessi in concorso con il Baccioli, nei confronti del quale veniva pertanto mutato il reato sub c) da quello di cui all'art.2 della legge 6/2/1980 n.15 a quello di cui all'art.6 della legge 2/10/1967 n.895 e succ. modif.] .

Il 19 marzo 1980 il Procuratore della Repubblica inquirente chiedeva l'emissione di decreto di citazione a giudizio dei tre imputati perché rispondessero dei reati così in definitiva formulati .

I tre prevenuti, in istato di arresto, sono stati quindi citati all'udienza dibattimentale odierna nella quale sono comparsi .

Il Dell'Amico e il Baccioli hanno dichiarato di aver compiuto da soli l'attentato affermando che il Guadagni non ne era conoscenza . Il Dell'Amico - a differenza del Baccioli - ha soggiunto che tutti e tre andarono a prendere i candelotti (nascosti alle Canalie) .

Il Guadagni ha affermato di aver saputo dell'attentato solo successivamente .

E' stata data lettura degli atti consentiti .

Al termine del dibattimento, il Tribunale ritiene di dover affermare la penale responsabilità dei tre imputati in ordine ai delitti loro ascritti in concorso, unita dal vincolo della continuazione .

Infatti la partecipazione sia morale sia materiale del Baccioli e del Dell'Amico alla detenzione, al porto in luogo pubblico dell'esplosivo e all'uso di esso contro la Caserma dei CC. di Fossola risulta dalla confessione degli stessi e dai riscontri obiettivi (deposizione del Cordivola, rinvenimento dello spezzone di miccia, qualità di cavatore del Dell'Amico e da tutte le emergenze processuali) .

La partecipazione del Guadagni a prima vista appare meno netta; ma un attento esame delle dichiarazioni degli imputati porta inevitabilmente a ritenere che tale imputato concorse prima materialmente (per i reati di detenzione e di porto in luogo pubblico dell'esplosivo) e poi moralmente (per il reato sub c) .

Circa i primi due reati (detenzione e porto) vi è la confessione del Guadagni e anch'egli cavatore e pertanto in grado di procurarsi la cheddite, come, con ricchezza di particolari, ebbe a dire al Magistrato inquirente (f.49 anche retro) .

E' certo infatti che il Guadagni così come il Baccioli detenevano quantitativi di esplosivo, ~~sestrato~~ sottratto alle cave, in un anfratto della "Canalie", zona di difficile accesso .

- 5 -

E' altrettanto certo che almeno in parte tale esplosivo venne portato dalle Canalie a Carrara (v. dichiarazioni in proposito degli imputati e in particolare quella fatta dal Dell'Amico al dibattimento circa la partecipazione di tutti e tre al trasporto dell'esplosivo dalle Canalie). Poiché si tratta di detenzione protrattasi da tempo e di porto invece effettuato ad un certo momento, non è configurabile l'assorbimento del primo reato nel secondo. Quindi i due reati concorrono materialmente.

E' poi risultato con certezza che il Guadagni chiese al Dell'Amico di procurare altro esplosivo.

Le affermazioni dell'uso di esso per pesca di frode appaiono dettate dalla preoccupazione di eliminare dalla scena dell'attentato il Guadagni e non risultano credibili sul piano logico ~~anche~~, tenendo presente anche la posizione particolare del Baccioli (il quale secondo tali affermazioni sarebbe stato "l'amico" bisognoso di esplosivo per pescare). Il Baccioli infatti risulta quanto meno un simpatizzante di organizzazione ~~aa~~ eversiva (v. l'opuscolo sequestratogli).

E' infine risultato che tutti convennero di dover effettuare l'attentato alla Caserma con l'esplosivo sottratto dalle cave.

In proposito vi è ammissione dello stesso Guadagni (f.49) anche se lo stesso ha cercato di defilare la sua posizione affermando di ~~aa~~ non aver udito quanto il Dell'Amico e il Baccioli tra di loro dicevano al bar di Via Ghibellina ~~per l'esecuzione dell'attentato~~.

La presenza del Guadagni nel bar, il fatto che prima ancora si era dal Dell'Amico proposto di effettuare l'attentato, la partecipazione al trasporto dell'esplosivo del Guadagni dalle Canalie, la piena consapevolezza che all'attentato avrebbero materialmente provveduto il Baccioli e il Dell'Amico, rendono più che evidente il concorso morale del Guadagni anche ~~anche~~ al reato sub c). Vi è da dire che il Guadagni è apparso più accorto (e più attento a non lasciar molte tracce del suo ~~concorso~~ concorso nei reati) degli altri due. Ma la sua partecipazione spirituale, di appoggio morale, di ideazione, di adesione all'operato degli altri due imputati balza con contorni sufficientemente chiari.

La sua continua frequenza ed amicizia con il Dell'Amico (v. rapporto 27.2.1980 dell'UIGOS) e il fatto che egli anziché partecipare materialmente all'attentato sia rimasto comodamente al bar insieme alla sua amica Valsega Alessandra, sono indizi che ~~aa~~ concorrono con gli altri elementi sopra ricordati: in sostanza il Guadagni concorse, ma ritenne cosa più opportuna restare a controllare le cose a distanza.

Scendendo alla qualificazione giuridica dei reati, oltre alla già indicata continuazione tra gli stessi (c.d. continuazione orizzontale, trattandosi di violazione di diverse disposizioni di legge in attuazione di un unico disegno criminoso a sensi dell'art. 81 capov. c.p.), va detto che l'esplosivo detenuto, portato ed usato rientra con certezza nell'ambito degli artt. 2 ~~aa~~, 4 e 6 della legge 2.10.1967 n.895 (rispettivamente sostituiti dagli artt. 10, 12 e 13 della legge 14.10.1974 n.497).

-- 6 --

L'art.1 della legge n.895 del 1967 (sostituito dall'art.9 della legge n.497 del 1974) menziona infatti gli esplosivi di ogni genere; e a tali esplosivi fanno riferimento gli artt. 2 e 4 della legge n.895 del 1967 (come si è detto sostituiti dagli artt.10 e 12 della legge n.497 del 1974).

Nell'art.6 della legge n.895 del 1967 (sostituito, come sopra accennato, dall'art.13 della legge n.497 del 1974) si parla di materie esplodenti senza altra aggiunta.

La cheddite è un esplosivo e quindi vanno applicate le disposizioni sopra citate.

L'art.7 della legge n.895 del 1967 (sostituito dall'art.14 della legge n.497 del 1974) non può applicarsi nella specie, facendo esso riferimento solo alle armi e non anche agli esplosivi, con distinzione rimarchevole.

Per quanto riguarda l'inflizione delle pene, il Collegio ritiene di poter riconoscere innanzi tutto agli imputati le attenuanti generiche. La loro giovane età, il fatto che due di essi (il Guadagni e il Baccioli) si siano dovuti adattare al duro mestiere di cavatori dopo gli studi interrotti, la confessione sia pure non totale del Dell'Amico e del Baccioli (con le riserve a favore del Guadagni), il loro comportamento corretto all'udienza, sono elementi che inducono il Tribunale a concedere tali attenuanti.

Le pene, quindi, partendo dal reato più grave del porto (aggravato a sensi del capoverso dell'art.4 della legge n.895 del 1967 e dell'art.61 n.2 del C.P.) si infliggono come segue:

- pena-base: anni tre di reclusione e lire 300.000 di multa, così fissata ritenendo equivalenti le concessioni attenuanti generiche alle aggravanti sopra indicate;
- aumento di mesi otto di reclusione e di lire 100.000 di multa per la continuazione;
- pena così risultante: anni tre e mesi otto di reclusione e lire 400.000 (quattrocentomila) di multa.

Consegue la condanna in solido dei condannati al pagamento delle spese processuali e partitamente di quelle di custodia preventiva. Le ~~cose~~ cose in giudiziale sequestro attinenti a questo processo (spezzone di miccia, opuscolo e autovettura targata SP 148263 di proprietà del Dell'Amico) vanno confiscate.

A norma dell'art.29 del C.P. va dichiarata l'interdizione dei tre imputati condannati dai pubblici uffici per anni cinque.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt.483-488 C.P.P. dichiara Dell'Amico Pietrino, Guadagni Fabrizio e Baccioli Ovidio colpevoli dei reati loro ascritti, uniti dal vincolo della continuazione; e, concesse le attenuanti generiche che reputa equivalenti alle contestate aggravanti, li condanna ciascuno alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e di lire quattrocentomila di multa, oltre, in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di quelle di custodia preventiva.

Visto l'art.240 C.P. ordina la confisca delle cose in giudiziale sequestro attinenti a questo processo, ivi compresa l'autovettura

- 7 -

targata SP 148263 .

Visto l'art.29 C.P. dichiara l'interdizione dei predetti
imputati condannati dai pubblici uffici per il periodo di anni
cinque .

Cosp. deciso in Massa il 18 aprile 1980 .

IL CANCELLIERE

(Firma)

Proff. P. P. P.
M. P. P.

Tribunale di Savona

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

1/79 R G

IL PROCURATORE GENERALE

Esaminati gli atti relativi ai seguenti attentati:

- 1°) - del 9/11/1974 al Palazzo Provinciale di Savona,
- 2°) - del 12/11/1974 alla Scuola Media Guidobona di Savona,
- 3°) - del 16/11/1974 alla Ferrovia Savona-Carmagnola (tratto Savona-Sella),
- 4°) - del 16/11/1974 nell'abitazione civile di via dello Sperone di Savona,
- 5°) - del 20/11/1974 nell'abitazione civile di via Giaccherà n.22 di Savona con una vittima e sette feriti,
- 6°) - del 23/11/1974 nell'interno dell'autovettura di Teresa Castellano in Varazze,
- 7°) - del 23/11/1974 nel guard-rail dell'autostrada Savona-Torino,
- 8°) - del 23/11/1974 nel retro del Palazzo della Prefettura di Savona,
- 9°) - del 24/2/1975 nello stabile di via Cava n.4 di Savona con otto feriti,
- 10°) - del 25/2/1975 in località Madonna degli Angeli alla base di un traliccio dell'elettrodotto,
- 11°) - del 5/4/1975 sul motofurgone di Caratozzolo Mario in Savona,
- 12°) - del 26/5/1975 in località Monteciuto,

Ravvisandosi: i reati di porto, detenzione di materie esplosive e di esplosioni provocate per incutere pubblico timore ed attentate alla sicurezza pubblica (artt.10, 12 e 13 Legge 14/10/1974 n°497) per ciascun episodio;

nonchè il reato di strage (art.422 I.a ipotesi) per l'episodio sub 5°) e art.422 comma II° ipotesi II.a Codice Penale) per gli episodi sub 1°), 2°), 4°), 8°) e 9°);

./.

- 2 -

oltre, che di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica (art.433 C.P.) per l'episodio sub 10°), quest'ultimo ascritto anche al Pellerò;

Esaminata la documentazione ad essi allegata e, in particolare, le risultanze dell'attività istruttoria, conclude come segue.

-----oooOooo-----

Dal novembre del 1974 al maggio 1975 in varie località della Provincia di Savona furono compiuti, con l'esplosione di cariche all'uopo collocate, numerosi attentati che arrecarono danni a persone, a pubblici edifici ed a beni di proprietà privata.

La reiterazione degli attentati suscitò crescente allarme nella popolazione, determinò una ferma esecrazione dei partiti e degli uomini politici. Indusse i cittadini a riunirsi ed organizzarsi per un'encomiabile opera di vigilanza contro gli ignoti attentatori al fine di prevenirne la attività delittuosa nello spirito di una fattiva collaborazione con le forze di polizia.

Le indagini svolte dagli Organi di Polizia per identificare gli autori degli episodi delittuosi dettero però esito negativo e soltanto per uno di essi i Carabinieri ritennero di essere giunti, come si dirà in seguito, alla identificazione di uno dei suoi autori.

Il concludente reputa opportuno soffermarsi a considerare soltanto i fatti delittuosi del 16/11/1974, del 20/11/1974, del 24/2/1975 e del 25/2/1975.

./.

- 3 -

Per gli altri (verificatisi rispettivamente il 9/11/1974, il 12/11/1974, il 16/11/1974, ancora il 20/11/1974, il 23/11/1974, ancora il 23/11/1974, il 24/11/1974 ed il 26/5/1975) osserva che vi è un'assoluta carenza di elementi probatori e deve quindi ritenersi che non sarebbe stato possibile, sulla base degli elementi di riscontro evidenziati dagli organi di Polizia che effettuarono le relative indagini, per venire alla identificazione dei colpevoli.

A) Esplosione di un ordigno collocato al Km. 8 della linea ferroviaria Savona - Torino in località Cimavalle

Alle ore 15,50 del 16/11/1974 al Km. 8 della linea ferroviaria Savona - Torino (via Santuario) in località Cimavalle esplodeva un ordigno collocato tra una rotaia ed una traversina di legno.

Le indagini non permettevano di identificare gli autori dell'attentato. Soltanto l'aiuto macchinista della F.S. Pittis Luigi, assunto a verbale dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Savona, precisava che verso le 15,26 aveva aperto il finestrino del locomotore (guidato dal macchinista Tanca Antonio) ed affacciatosi aveva notato sulla strada asfaltata sottostante, nel punto in cui si diparte una stradetta carrozzabile, un'autovettura ferma, rivolta in direzione di Savona, di cui era in grado di precisare soltanto il colore verde scuro. Aggiungeva di avere anche scorto nell'anzidetta stradetta tre giovani che camminavano verso la collina in direzione del punto in cui si era poi verificata l'esplosione.

La precisazione fornita dal teste Pittis potrebbe assumere una certa rilevanza se si considera:

./.

- 4 -

a) che subito dopo l'esplosione, verificatasi in località Madonna degli Angeli di Savona il successivo 25/2/1975, venne notata transitare un'auto di colore verde di cui si dirà meglio in seguito;

b) che in località Erli, intorno al 15/11/1974, si erano incontrati i simpatizzanti dell'estrema destra Bionigi Giuseppe e Olivero Enrico e che quest'ultimo aveva la disponibilità di un'automobile verde targata Torino.

Deve però tenersi presente che la teste Pastorino Maria Letizia, la quale, al momento dell'esplosione, si trovava nella zona a raccogliere insalata nell'orto, ha precisato che alcuni minuti dopo l'esplosione aveva scorto transitare un'auto di colore "caffè latte" tipo Jepp, con due o tre giovani a bordo che cantavano la canzone "Italia si è desta". Mentre i tentativi di pervenire alla identificazione di possibili occupanti dell'auto di colore verde hanno dato esito negativo, deve osservarsi che nessuna indagine è stata svolta per identificare gli occupanti della Jepp (che è tra i veicoli meno comuni), pur potendosi ritenere che la canzone intonata dai giovani nella circostanza poteva avere assunto un chiaro significato politico in relazione all'attentato poco prima verificatosi ed alla sua matrice politica.

B) Esplosione di un ordigno collocato al n° 22 della via Giacchero in Savona.

Alle ore 17,25 del 20/11/74, nel portone di un caseggiato, ubicato al n° 22 di via Giacchero, esplodeva un ordigno confezionato con diversi Kg. di dinamite. Per effetto dell'esplosione crollava la scala ed il pavimento di

./.

- 5 -

una stanza di un appartamento sovrastante l'androne ed inoltre venivano scardinati alcuni infissi e porte del 1° e 2° piano.

A seguito di ciò rimanevano ferite ben nove persone di cui una, certa Dallari Fanny, decedeva il giorno 22 successivo.

I Carabinieri del Nucleo investigativo del gruppo di Savona svolgevano indagini in esito alle quali, con rapporto 12/12/74, riferivano al Procuratore della Repubblica di Savona che certo Vignolo Emilio, abitante all'interno 8 del n°22 di via Giaccherò, alle ore 13 circa del giorno precedente, l'attentato aveva notato, nei pressi delle cassette postali site nell'atrio del portone, 4 giovani di cui due donne. Di queste una aveva colpito in maniera particolare la sua attenzione, tanto che ai verbalizzanti aveva potuto fornire una descrizione sufficiente a ricostruirne il "photo-fit" allegato in atti.

Anche la madre del Vignolo, De Salvo Aurelia, precisava ai Carabinieri che il 19/11/74, verso le ore 17,30, entrando nel portone di via Giaccherò, aveva scorto 4 persone, due uomini e due donne, che sostavano nell'atrio. Inoltre i Carabinieri precisavano che il Brig. Grabu -del Nucleo operativo dei Carabinieri di Sanremo, ma addetto ad un servizio di vigilanza alla Stazione ferroviaria di Savona, - aveva notato certi Pacca Renato e Francone Carla, entrambi di Sanremo e da lui conosciuti come appartenenti a movimenti extra parlamentari di sinistra, intenti a prendere il treno per Sanremo il 20/11/74 alle ore 17,36.

Il 7 dicembre successivo i Carabinieri di Savona mostravano al Vignolo alcune fotografie di donne, tra cui quel

./.

- 6 -

la della Francone. Il Vignolo estraeva da tali fotografie quella della Francone dicendo: "al 90% è la stessa persona notata il 20/11/ nel portone di via Giacchero".

Il sost. Procuratore dott. Stipo il 17/12 successivo disponeva una ricognizione di persona a seguito della quale il Vignolo precisava che, come taglia, la donna vista era simile alla Francone e ad una delle altre due donne convocate per rendere possibile l'esatto compimento dell'atto istruttori; i capelli erano più lunghi della Francone; l'altezza e la corporatura assomigliavano a quelle della Francone; il viso ed il mento non gli ricordavano quello visto per pochi istanti.

Deve osservarsi che nessuna ricognizione di persona venne fatta effettuare alla De Salvo Aurelia e che non venne del pari compiuta alcuna ricognizione con riguardo al Pacca, marito della Francone, ed a Billia Giovanni ed alla di lui moglie Rustighi Renata, che avevano ospitato i coniugi Pacca.

Tale accertamento avrebbe presentato un particolare interesse istruttorio anche perchè la De Salvo aveva notato che "le due donne sembravano più vecchie degli uomini": ed in effetti la Francone è nata nel 1947 ed il di lei marito Pacca nel 1952.

Deve ancora rilevarsi che il Pacca e la Francone avevano dichiarato di essere giunti a Savona il 20 novembre provenienti da Torino, mentre la Rustighi ha affermato che il Pacca e la Francone le avevano riferito di provenire da Milano, dove si erano recati per trovare la madre di lui mentre in precedenza erano stati a Torino per trovare i genitori di lei.

./.

- 7 -

Sarebbe stato facile ed opportuno stabilire l'effettiva provenienza del Pacca e la Francone e la data esatta del loro arrivo a Savona. Deve obiettivamente riconoscersi che i Carabinieri non si attivarono eccessivamente al riguardo, pur disponendo della segnalazione del brig. Crabu e delle deposizioni dei testi Vignolo e De Salvo, e che procedettero con molta lentezza nelle indagini che richiedevano invece assoluta tempestività (possibile, posta la modesta distanza tra Sanremo e Savona) e che non furono stimolati (o almeno di ciò non vi è traccia in atti) dai magistrati della Procura di Savona, che pure vistarono il rapporto 12/12/74 il giorno successivo.

La ricognizione di persona disposta dalla Procura della Repubblica, è stata effettuata dopo molti giorni e nella maniera limitata già detta senza alcuna spiegabile ragione.

Tutto ciò ha reso concretamente impossibile lo sviluppo delle ulteriori indagini che ormai, a distanza di tanti anni dal fatto, appaiono decisamente compromesse.

Di ciò del resto si ha la riprova delle confuse deposizioni dei testi Vignale e De Salvo rese, per ultimo, al Giudice Istruttore di Savona.

La pronunzia di non doversi procedere a carico di ignoti già emessa con riguardo a tale episodio deve quindi ritenersi non superata da alcuna nuova emergenza.

C) Esplosione di un ordigno collocato tra il pianerottolo e l'inizio della IV^a rampa della scala dello stabile sito al n° 4 di via Cava di Savona.

Con nota del 25/2/75 la Questura di Savona informa

./.

- 8 -

va la locale Procura della Repubblica che il giorno precedente verso le ore 18,35 si era verificata un'esplosione nello stabile ubicato al N° 4 di via Cava, a seguito della quale otto persone riportavano lesioni.

In data nota si precisava: che certo Fassio Massimo si era recato a trovare dei parenti che abitavano all'interno 1 del sopradetto stabile; che, uscitone, dopo circa 20 minuti (e cioè alle 18,32), aveva notato, all'inizio della 4^a rampa un fustino di detersivo dal quale fuoriusciva una miccia accesa; che si era allora affrettato a fare allontanare dall'appartamento una sua parente e quindi si era recato precipitosamente presso il Corpo di guardia della Prefettura per fare intervenire gli agenti in servizio; che questi ultimi erano accorsi subito sul posto, ma appena entrati nel portone erano stati travolti dall'aria spostata dallo scoppio ed avevano riportato lesioni personali.

Dalle indagini compiute dalla Polizia emergeva che il Fassio, uscendo dal portone di via Cava, aveva notato una autovettura Mini Minor di colore scuro partire velocemente immettendosi nella vicina via Mentana e che cerca Vaglio Romana - subito dopo l'esplosione - aveva visto e sentito certo Gaggero Giorgio gridare: "prendeteli, sono andati da quella parte", indicando in direzione del tratto di strada che da via Cava giunge a Piazza Saffi. Il Gaggero però, interrogato su tale circostanza, l'escludeva decisamente.

Indagini svolte al riguardo hanno dato sostanzialmente esigo negativo. Solo per completezza deve precisarsi che la Questura ha riferito di avere appreso da fonte confidenziale che, prima dell'esplosione, era stata notata un'auto Mini Minor di colore rosso targato Milano P97242,*

./.

- 9 -

sulla quale avevano preso posto due giovani provenienti da via Mentana. Ad attenderli sarebbero state altre due persone, di cui una piuttosto giovane.

L'auto di sarebbe quindi diretta in via S. Giovanni Bosco e sarebbe ritornata in Piazza Saffi allontanandosi subito dopo lo scoppio.

La Questura precisava che la stessa fonte confidenziale aveva riferito che due degli occupanti la Mini Minor erano stati notati verso le ore 13,27 del 24/2 su un'auto targata TO B47427 che era stata fermata in città e portata in Questura con i suoi occupanti per accertamenti verso le ore 17 e cioè prima dell'esplosione e prima della segnalazione confidenziale. A prescindere da questo ultimo elemento, che è di notevole importanza per escludere un collegamento tra coloro che occupavano l'auto tg. Milano e quelli che occupavano l'auto tg. Torino, deve aggiungersi che le ulteriori indagini svolte al fine di stabilire una possibile relazione tra i proprietari dei mezzi e coloro che la occupavano il 24/2 e gli autori dello scoppio ha avuto esito negativo. Va precisato che anche la fonte confidenziale è stata indicata dalla Polizia, ma che i confidenti, assunti in istruttoria, non hanno fornito elementi apprezzabili ai fini di eventuali accertamenti.

Per completare l'insieme delle risultanze per spiegare anche le ragioni che hanno indotto gli inquirenti e l'istruttore ad acquisire dati in ordine agli occupanti dell'auto Mini Minor - è bene tenere presente che il teste Fassio, interrogato dai carabinieri, aveva precisato loro che, uscito dal portone e direttosi al negozio della nonna per avvertirla della scoperta del fustino con la miccia accesa, aveva notato un'auto Mini Minor (di colore scuro) "forse rossa o blu o grigia" partire a velocità sostenuta.

./.

- 10 -

Poichè, come si è detto, gli elementi raccolti dagli organi di polizia con riguardo alle auto sopra precisate ed ai rispettivi occupanti non sono approdate a risultati tali da fare sorgere seri indizi a carico di chicchessia, ed avendo avuto lo stesso risultato negativo l'ulteriore attività istruttoria, sembra al concludente che deve tenersi fermo il provvedimento di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato anche con riguardo a questo episodio.

D) Esplosione verificatasi sotto il traliccio n° 18 della linea elettrica Savona-Albenga in località Forte Madonna degli Angeli.

Alle ore 17,57 del 25/2/75, in località Forte Madonna degli Angeli in Savona, si verificava un'esplosione sotto il traliccio n° 18 della linea elettrica Savona-Albenga a causa della quale due montanti del traliccio venivano tranciati con conseguente inclinazione del traliccio stesso di 40%.

Il Maresciallo di P.S. Raiteri, tecnico artificiere, accertava che per compiere l'azione delittuosa erano state collocate sei cariche esplosive tutte collegate fra loro e con un detonatore innescato in uno spezzone di miccia a lenta combustione.

Con rapporto del marzo 1975 i Carabinieri della Compagnia di Savona indicavano al Procuratore della Repubblica quale presunto autore dell'attentato alla sicurezza dell'impianto, di cui ora si è detto, certo Pelleri Attilio.

Spiegavano che, a seguito delle indagini, era stato appurato: che un'auto Fiat 126, tg. SV 155276, si era allontanata a forte andatura dalla zona dell'esplosione prima che questa avvenisse;

./.

- 11 -

che un'auto, avente identico numero di targa, di proprietà di certo Pellerera Franco, veniva usata dal figlio Attilio;

che il Pellerera Attilio aveva negato di essere stato sul luogo dell'esplosione, assumendo di essere uscito per recarsi a Savona servendosi dell'auto già ricordata verso le ore 16 e di essersi trattenuto in detta città fino alle ore 17, facendo ritorno a casa in Quiliano verso le 17,30 - 17,40.

Concludendo il rapporto (che veniva direttamente consegnato al Procuratore della Repubblica), i Carabinieri avvertivano il Magistrato che il Pellerera rimaneva a disposizione dello stesso nella loro caserma nell'eventualità che si reputasse opportuno emettere un provvedimento restrittivo della libertà dell'indiziato.

Concludevano anche chiedendo l'autorizzazione a compiere una perquisizione domiciliare e ad effettuare dei controlli telefonici.

Il Procuratore della Repubblica, pur non emettendo nessun provvedimento restrittivo della libertà nei confronti del Pellerera, autorizzava la perquisizione che veniva eseguita lo stesso 3 marzo 1975 alla presenza del Pellerera Attilio e dei suoi familiari con esito negativo, se si fa eccezione del rinvenimento di vari frammenti di ramoscelli e pagliuzze secche nell'abitacolo della Fiat 126 verde di cui già si è detto, frammenti repertati ed andati perduti.

Con successivo rapporto del 7/3/1975, gli stessi carabinieri relazionavano sull'esito delle ulteriori indagini e rappresentavano al Procuratore della Repubblica l'opportunità di procedere ad una ricognizione personale del Pellerera "da parte delle persone che ebbero a notarlo sull'autovettura sospetta" anche in considerazione del fatto che "vagliate le varie combinazioni numeriche delle targhe" erano giun-

./.

- 12 -

ti alla conclusione che quella del Pellerò restava l'unica pertinente per le caratteristiche di tipo e di colore".

Con atto del 10/3/1975 il Procuratore della Repubblica, in personale del Sostituto dott. Stipo, delegava gli ufficiali di P.G. della Compagnia Carabinieri di Savona al compimento degli atti di istruzione preliminare nei confronti di Pellerò Attilio.

La ricognizione di persona, compiuta nel corso di un esperimento giudiziario, dava sostanzialmente esito negativo in quanto nessuno dei testi si diceva in grado di riconoscere il Pellerò.

I testi Pescio (159, Freccero (161), Di Salvo (165) Lingua (179) ribadivano, in sede di ricognizione, che l'autista della 126 portava occhiali con stanghette d'oro, ed il Freccero inoltre che le lenti dell'occhiale erano di colore verde.

Con successivo rapporto 27/5/1975 i Carabinieri - premesso che il riconoscimento del Pellerò poteva essere risultato negativo "anche per motivo di suggestione dei testi mesimi", e ribadito che le ulteriori indagini dirette al controllo delle autovettura Fiat 126 di colore verde, immatricolate nella provincia di Savona, avevano portato alla conferma (ulteriormente ripetuta con nota 8 aprile 1976 (257)) che soltanto l'automobile usata dal Pellerò poteva essere stata notata dai testi - chiedevano ancora l'autorizzazione al controllo del telefono del Pellerò).

Il Procuratore della Repubblica con atto del 19/12/75, ritenuto che gli autori del reato di strage (esplosioni in via Cava), di tentativo di crollo del Forte sito in località Monte Ciuto e di attentato alla sicurezza degli impianti (attentato al traliccio di via Monte degli Angeli) erano rimasti

./.

- 13 -

ignoti, chiedeva al giudice Istruttore di dovere pronunciare sentenza di non doversi procedere per tale motivo.

Il Giudice Istruttore, accogliendo in parte le richieste, disponeva la prosecuzione dell'istruzione nei confronti del Pellerò, già indiziato del reato di attentato alla sicurezza degli impianti.

Dava quindi inizio all'istruttoria formale.

In data 13/1/1979 il Procuratore Generale, ai sensi dell'art.392 c.p.p., avocava al proprio Ufficio le funzioni del Pubblico Ministero nei processi riuniti a carico del Pellerò e di altri, allo stato, ancora ignoti.

Così provvedeva sia per evidenti ragioni di opportunità in relazione alla complessità della vicenda, alla gravità dei fatti, alle ripercussioni estese anche in campo nazionale per la natura politica degli avvenimenti stessi, sia per le pesanti insinuazioni, nel frattempo diffuse dalla stampa.

Infatti per essa l'indagine istruttoria avrebbe subito un rallentamento, se non proprio uno sviamento, in tal modo rendendo vana un'efficace collaborazione tra popolazione ed inquirenti al fine dell'accertamento della verità.

In verità l'iniziale istruttoria fu carente di fattivo e proficuo impulso, indiscutibilmente necessario per la gravità degli avvenimenti, per la pericolosità dimostrata dai loro autori, per la clamorosità subito divampata.

Tra l'altro non fu disposto il fermo del Pellerò, pur gravemente indiziato. Non fu emesso nei suoi confronti mandato di cattura, sebbene proposto. Non fu ordinato un controllo dell'alibi, da lui genericamente fatto valere. Fu autorizzata la perquisizione domiciliare nei suoi riguardi quando era già ritornato a casa, quando già sapeva dei sospetti che sul suo

./.

- 14 -

conto nutrivano i Carabinieri, in tal modo svuotandosi di utilità concreta il ritardato incombente, avvalendosi maggiormente l'ulteriore sospetto che una fuga di notizie dall'Ufficio della Procura della Repubblica avesse preavvisato lui o i suoi familiari dall'imminente espletamento. Non furono disposte le intercettazioni telefoniche, tempestivamente richieste dalla Polizia Giudiziaria. Venne affidato ai Carabinieri il compito della ricognizione di persona in sede di esperimento giudiziale con esito negativo sia per l'accusa sia per la difesa (nella specie del Pellerro) a motivo della imperfezione tecnica di espletamento, tra l'altro in relazione alle circostanze ambientali e temporali rispetto all'epoca in cui si erano svolti i fatti.

Non è quindi da escludere a priori che tutto ciò abbia potuto provocare una certa sfiducia nella Magistratura e nella Polizia Giudiziaria locali.

Si avanzò persino il sospetto che si fosse voluto agevolare il Pellerro in quanto amico di un figlio del Prefetto e di un figlio del Procuratore della Repubblica, allora in carica.

Appunto con la disposta avocazione, con l'inserimento nelle indagini di magistrati di altri uffici giudiziari, estranei - quindi - all'ambiente cittadino locale, sembrava auspicabile che venisse meno la lamentata diffidenza e che pertanto si potesse pervenire ad un risultato positivo e soddisfacente.

Per vero, sotto tale nuovo impulso, il Giudice Istruttore di Savona, tempestivamente comunicando di volta in volta a questo Ufficio le successive udienze onde potervi partecipare, completava con il massimo scrupolo l'istruttoria. Assu-

./.

- 15 -

meva a verbale tutti i testi già escussi dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero. Provvedeva a raccogliere anche le deposizioni dei funzionari di polizia e degli ufficiali dei Carabinieri, preposti agli uffici o reparti dell'antiterrorismo, acquisendone la documentazione, dai medesimi, a specifica domanda, prodotta. Assumeva altresì a verbale uomini politici con esplicito invito a fornire quegli elementi in base ai quali avevano prospettato per gli attentati una determinata matrice politica.

In altre parole in sede di istruttoria formale veniva fatto tutto quanto era possibile e necessario per giungere all'identificazione degli autori di ogni fatto criminoso.

Purtroppo ogni sforzo, in tal senso compiuto, non ha dato l'esito sperato. Non ha fornito alcun elemento tale da costituire una valida base accusatoria nei confronti del Pel-lero e di altri.

Indagini afferenti attività delittuose del tipo in argomento, richiedono tempestività e celerità di accertamento. Diventano difficili, se non talvolta vane, quando invece sono condotte a distanza di anni dai fatti che vi diedero causa.

Neppure le autorità politiche, come del resto la popolazione, ripetutamente sollecitate con inviti rivolti anche tramite la stampa, hanno potuto offrire la benchè minima collaborazione, neppure per la precisa individuazione del movimento eversivo interessato. Neppure le massime Autorità di polizia, appositamente inviate sulla località all'epoca dei fatti dal Ministero degli Interni, hanno potuto fornire lumi in proposito.

Dato il tempo trascorso, si è ritenuto superfluo procedere ad una nuova ricognizione di persona e di esperimento giudiziale. I testi, che vi avrebbero dovuto partecipare, preven-

./.

- 16 -

tivamente escussi, hanno escluso la possibilità di aver ancora precisi e determinanti ricordi.

Per giunta le voci sul conto del Pellerò, che hanno trovato origine nelle sue stesse dichiarazioni ai Carabinieri (come è comprensibile, resosi conto della gravità della propria posizione, si è subito qualificato come persona insospettabile, abituata a frequentare i giovani della Savona bene) non hanno trovato valida conferma.

In realtà le ulteriori indagini, svolte sul suo conto, hanno evidenziato che era molto amico del figlio dei Procuratori Tartuffo e Boccia, succedutisi nella carica, mentre conosceva appena il figlio del Prefetto Pisciotta, quale suo collega di Università.

E' emerso inoltre: che il Pellerò simpatizzava per il partito repubblicano; che il giovane Princiotta non si interessava affatto di politica; che il Tartuffo ed il Boccia simpatizzavano per il Partito Liberale. Sul piano politico quindi nessun collegamento ideologico vi era fra i tre predetti.

Quanto poi alle possibili interferenze sull'andamento dell'istruttoria o sullo svolgimento degli apostamenti da parte degli Organi di Polizia, nessun elemento è stato evidenziato dal Giudice Istruttore, pur essendo stati compiuti i necessari accertamenti istruttori, ovviamente al solo e limitato fine delle esigenze istruttorie. Anzi, al contrario, è mancata del tutto la prova di contatti informali o formali fra il Prefetto ed il Procuratore allora in carica, contatti che, nel clima di preoccupazione e di allarme sociale creatosi in Savona, potevano apparire verosimili.

Passando quindi a considerare la posizione specifica del Pellerò, ritiene il concludente che l'unico elemento in dizionario grave a carico del predetto è dato dalla circostanza

./.

- 17 -

za certa che l'auto Fiat 126, tg. SV 155276, era stata notata allontanarsi rapidamente dalla zona Forte Madonna degli Angeli poco prima dell'esplosione.

E' pacifico infatti che il ragazzo Pescio Roberto fissò nella sua memoria il numero della targa, lo ripeté più volte agli altri ragazzi che erano in sua compagnia, lo comunicò all'autista dei Vigili del Fuoco, Robilio Francesco che ne prese subito nota in un foglio dell'agenda che aveva con sè.

E' risultato egualmente certo che nessuna altra auto Fiat 126 era stata immatricolata con quel numero, al di fuori di quella del Pelleri ed a prescindere dal colore.

Interrogato al riguardo, il Pelleri ha negato sia ai Carabinieri nel primo e secondo interrogatorio sia al Giudice Istruttore di essere stato nella località ed ha sempre sostenuto che o il ragazzo Pescio aveva errato nella lettura della targa o che su una Fiat 126 era stata apposta una targa falsa.

La prima ipotesi può scartarsi perchè l'indicazione della targa da parte del Pescio è stata immediata e precisa, ed ha trovato pieno riscontro nelle indagini successivamente svolte dai Carabinieri.

La seconda ipotesi - astrattamente accettabile - si rivela inverosimile apparendo assai improbabile che, nel predisporre una targa falsa, gli ignoti si siano preoccupato di formarne una esattamente corrispondente a quella di un'altra Fiat 126 immatricolata in Savona.

Nè può certo supporre che gli ignoti si siano proposti di attentare alla sicurezza degli impianti e di nuocere anche al Pelleri che, come si dirà tra poco, non svolgeva politica attiva in partiti che accettano la violenza come mezzo di lotta.

./.

- 18 -

Deve inoltre osservarsi che il Pellerò, pur fornendo come alibi la circostanza di essere stato a Savona dalle ore 16 alle ore 17 del 25/2/75, non si è preoccupato di dimostrarne il fondamento nemmeno sull'unico particolare che gli sarebbe stato facile provare e cioè l'acquisto compiuto in un grande magazzino.

Se si considera che, subito dopo il suo rilascio, il Pellerò subì una perquisizione domiciliare appare evidente che, se la discolta fosse stata veritiera, in quella occasione gli sarebbe venuto spontaneo mostrare l'acquisto fatto (2 quaderni) in un grande magazzino e forse anche lo scontrino rilasciato dalla cassa e datato.

Evidenziato l'unico elemento indiziario a carico del Pellerò, deve osservarsi che esso non può essere sufficiente a consentire (e quindi a richiedere) il rinvio a giudizio.

Non può invero escludersi che il Pellerò possa essere stato nella località di cui al processo per scopi diversi, che non ha ritenuto di dovere spiegare (in una valutazione comparativa del pregiudizio che poteva derivargliene e che sfugge al concludente) o che abbia, in buona fede, prestato ad altri la sua automobile e non voglia svelarne il nome. Scartata tale premessa eventuale - che poggia su supposizioni che non possono assurgere a prova - la sola presenza del Pellerò assieme ad altri nella zona ed il suo rapido allontanamento prima dell'esplosione, non può ritenersi sufficiente per affermare che egli, assieme agli altri occupanti dell'automobile, abbiano messo la carica esplosiva sotto il traliccio.

E' doveroso infatti ricordare che nella stessa località vi erano diverse automobili in sosta e che due di esse, no

./.

- 19 -

tate da diversi testimoni, si sono allontanate senza che sia stato possibile identificarne gli occupanti. Così dicasi in particolare per una Fiat 1100 sulla quale furono notate due persone di sesso diverso non più giovani. Così dicasi ancora per un'auto Bianchi A 112 il cui unico occupante, dopo avere anch'egli affermato di avere notato allontanarsi una Fiat 126 verde, si è allontanato a sua volta dalla località senza avere fornito alcuna indicazione sulla sua identità. Deve a proposito sottolinearsi che tale persona di media statura, di capelli castano lisci, di circa 25 anni ebbe a dichiarare al teste Sasso Marco che era stato lui a segnalare la targa della Fiat 126 a mezzo di una radio rice-trasmittente che aveva a bordo. Il predetto giovane, sempre in presenza del Sasso, tentò via radio di segnalare la notizia al "centro radio della Salvamento". Deve sottolinearsi che però non riuscì a mettersi in contatto col predetto centro radio e della cosa si occupò il Sasso. Interrogato dal Giudice Istruttore il 12/3/76 il Sasso ribadì la circostanza precisando che il giovane della A 112 gli disse: "E' scappata una Fiat 127 di colore verde tg. SV 155276" ed aggiunse che non riusciva a trasmettere alla centrale operativa della Salvamento questa informazione con la radio di bordo. Il Sasso si preoccupò di trasmettere il messaggio alla Salvamento via radio parlando subito di una Fiat 127 perchè così aveva capito. Il giovane allora intervenne correggendolo e dicendo che trattavasi di una Fiat 126.

Appare molto strano che il giovane non identificato, pur disponendo di una radio ricetrasmittente, non fosse in grado di comunicare la notizia alla Salvamento, cosa che riuscì molto facile fare al Sasso. Giova inoltre precisare che gli

./.

- 20 -

ulteriori accertamenti, svolti al riguardo con la massima cura, non hanno consentito di rintracciare tale giovane, Quindi può ritenersi che egli abbia mentito volutamente, almeno per quanto riguarda l'assunto di essere tra i possessori di radio ricetrasmittente in collegamento con la Salvamento.

Valga infine la considerazione che il Pellerò non ha precedenti penali nè pendenze giudiziarie, non ha mai dato luogo a rilievi, non ha svolto attività politica ed è simpatizzante per un partito che rifugge dalla violenza.

Tali circostanze, puramente soggettive, e che in verità denotano una personalità non costituzionalmente pericolosa, unitamente ai rilievi ed alle osservazioni sopra evidenziate concorrono a bilanciare gli elementi accusatori, che in maniera indubbia obiettivamente sussistono.

Alla stregua di tutte le esposte considerazioni e valutazioni questo Ufficio ritiene di concludere con la richiesta di proscioglimento del Pellerò Attilio dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prova^e di non doversi procedere in ordine agli altri reati per esserne ignoti gli autori.

P.Q.M.

V. l'art. 369 c.p.p.;

chiede che il Signor Giudice Istruttore presso il Tribunale Penale di Savona, dichiarata chiusa la formale istruttoria, voglia pronunciare non doversi procedere nei confronti di Pellerò Attilio in ordine ai reati ascrittegli per insufficienza di prove e non doversi procedere in ordine agli altri reati per esserne ignoti gli autori.

Genova, 29-7-1980

IL SOST. PROCURATORE GENERALE

coll. Giorgio Lommi
F. PiniIL SOST. PROCURATORE GENERALE
(coll. Giovanni Virdis)IL PROCURATORE GENERALE
(Francesco ... sost.)

MONTEPULCIANO



TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO

Montepulciano, li 11/8/1980

N. 429/80 prot.

Allegati N. Risposta e nota del 4 agosto 1980

N. 2936-IV.5.1

OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.
Richiesta di notizie e copia di atti relativi a procedimenti di natura terroristica.-



A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE
DI APPELLO di

FIRENZE

Con riferimento alla nota sopraindicata, prego di riferire all'E.V. che in questo circondario non risultano aperti procedimenti penali di natura terroristica.-

Con ossequio.

IL PRESIDENTE
(dr. Antonio Aiello)



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONTEPULCIANO

N. 495 di Prot. li 22 Agosto 19 80

Risposta a nota del 31 Luglio 1980 N. 2015/22/80


OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia

ALLA PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA DI FIRENZE

Con riferimento alla nota in oggetto mi pregio comunicare che nell'ambito di questo Circondario non si sono verificati reati di natura terroristica, commessi dal 1972 in poi.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Giuseppe Laviano



PISA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA


N. 679 Prot.

Pisa, li 3 ottobre 1980

Riep. foglio N. 2936

del 4.8.80

OGGETTO: Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani, il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.
Richiesta di notizie e copia di atti relativi a procedimenti di natura terroristica.
.....



A S.E. IL PRESIDENTE della
Corte di Appello di
F I R E N Z E

Facendo riferimento alla nota emarginata ed in esito alla medesima, trasmetto, per l'inoltro alla Procura Generale presso codesta Corte di Appello, la copia dei seguenti atti:

- Requisitorie del P.M. e sentenza istruttoria nel procedimento 100/72 R.G. Ufficio Istruzione contro Corbara Alessandro + 1;
- Mandato di cattura emesso contro Gagnani Walter nel procedimento n. 11/79, tuttora in corso dinanzi all'Ufficio Istruzione di questo Tribunale.

Si tratta degli unico procedimenti, definiti in istruttoria, o ancora pendenti, che rientrano nei casi di cui alla richiesta della Commissione Parlamentare di inchiesta sul terrorismo.

Trascuro la succinta esposizione dei fatti, che già emerge dal tenore dei provvedimenti.

Con ossequi

IL PRESIDENTE
(Dr. Giuseppe Iofrida)



- 7 GEN. 1978

n. 100/72-A

PROCURA DELLA REPUBBLICA - PISA

IL P.M.

letti gli atti del procedimento penale n. 2564/72 contro Corbara e Bertolucci imputati:

Corbara e Bertolucci

- A) del delitto p. e p. dall'art. 435 C.P. per aver detenuto in territorio di Tirrenia il 10/2/67 materiale esplosivo, al fine di attentare alla pubblica incolumità.
- B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 420 C.P. perché, nelle stesse circostanze, facevano esplodere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, tre ordigni esplosivi, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica.
- C) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 635 c.p.v. n. 3 C.P. perché, sempre nelle stesse circostanze, danneggiavano l'auto Pontiac tg. C70183 appartenente a Peoples Donald Delbert che l'aveva lasciata incustodita ed esposta alla pubblica fede.

Corbara inoltre:

- D) del delitto di cui all'art. 2 L. 2/10/1967 n. 895 per avere detenuto un quantitativo di esplosivo di tipo imprecisato pari, come effetto, ad almeno 15 Kg. di tritolo.
- E) del delitto di cui all'art. 6 cit. legge, per avere, al fine di attentare alla pubblica sicurezza, fatto esplodere un potente ordigno esplosivo.
- F) del delitto di cui all'art. 635 cpv. n. 3 C.P. per avere completamente distrutto l'autovettura Fiat 500 L. tg. CU/119184 di proprietà di Ungaretti Pier Giuseppe che si trovava esposta per necessità alla pubblica fede nella pubblica via Montanara.
- G) del delitto di cui all'art. 434 C.P. per avere commesso un fatto diretto a cagionare il crollo di due costruzioni, crollo che avveniva e che interessava l'autorimessa della locale

°/°

+ 2 -

Questura di proprietà della amministrazione Provinciale di Lucca nonché il fabbricato destinato a deposito di mobili ed altro di proprietà di De Paoli Luigi, immediatamente adiacente alla prima.
H) il delitto di cui all'art. 423 C.P. per avere cagionato volontariamente un incendio al fabbricato predetto di proprietà di De Paoli Luigi.

I) del delitto di cui all'art. 635 cpv. n. 3 C.P. in relazione all'art. 625 p.p. n. 7 c.p. per avere distrutto ed in parte deteriorato e comunque resi inservibili n. 6 autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dell'interno, nonché un'autovettura Opel Kadett tg. GE/343402 di proprietà di Famiglietti dr. Vincenzo, veicoli tutti esistenti all'interno della suddetta autorimessa della Questura, nonché infissi e mobili esistenti all'interno dell'Ufficio postale di S. Concorsio, sito nelle immediate adiacenze della proprietà di De Paoli Luigi sopra indicato e le parti in vetro delle finestre e gli usci a piano terra della Questura.

Reati accertati in Lucca, via Montanara, verso le ore 0,50 della notte sul 5 aprile 1970.

O S S E R V A

Questo fascicolo (n. 2564) nasce nel 1972 dopo l'arresto di Corbara Alessandro per altra causa (procedimento penale per le morti di Giovanni Persoglio e Luciano Serragli) ma si riferisce a fatti di molto antecedenti:

- 1) quelli avvenuti a Campo Darby il 10/2/67;
- 2) l'attentato alla Questura di Lucca il 5/4/70.

In quegli anni, si verificarono diversi attentati (agli impianti sul Monte Serra, nei pressi della Facoltà di Agraria di Pisa, ecc.) di cui tuttavia non si scoprirono gli autori, e perciò i relativi procedimenti si conclusero con sentenze di N.D.P. per essere rimasti ignoti gli autori.

Per gli attentati del '67 e del '70 invece sembrò nel '72 che sussistessero degli elementi di collegamento, costituiti da indizi a ca-

°/°

- 3 -

rico di Corbara.

Oggi, a distanza di dieci anni dal fatto più antico e di sette da quello più recente, le conclusioni di questo P.M. possono fondarsi su modesti elementi, raccolti in un arco di tempo eccessivamente lungo e senza una personale e diretta conoscenza dei fatti e delle persone.

Qualche cifra e alcune date chiariscono quali siano stati i tempi dell'istruttoria. Le prime richieste del P.M. di allora (Dott. Persiani) risalgono al 9/6/72: formulati i capi d'imputazione, si chiedeva la contestazione dei reati al Corbara con mandato di cattura e alla Bertolucci con mandato di comparizione. Passarono due anni prima che il G.I. Mazzocchi emettesse soltanto due comunicazioni giudiziarie, che oltre tutto non andarono a buon fine. Solo due anni dopo (nel '76), furono spedite le nuove comunicazioni giudiziarie. Nello stesso anno il Giudice Istruttore di Pisa interrogò il Corbara mentre fu richiesto l'interrogatorio della Bertolucci per rogatoria. Da quegli interrogatori sino alla data di trasmissione degli atti a questo Ufficio (5/3/77) non risultano compiuti altri atti.

La lentezza dell'istruttoria, per chi oggi ne può leggere solo le carte invecchiate dal tempo, ha pregiudicato la raccolta delle prove; inoltre è risultato carente l'accertamento tempestivo degli elementi emersi in passato. D'altra parte, sembra oggi improponibile una richiesta di approfondimento di questo o di quel punto del processo per l'impossibilità di raggiungere risultati in qualche modo utili.

Si deve quindi valutare la vicenda giudiziaria sulla base degli elementi (pochi in verità) già acquisiti.

Primo fatto. E' necessaria preliminarmente una modificazione del capo di imputazione poiché gli imputati non possono essere accusati di aver commesso il 10/2/67 un fatto previsto come reato da una legge successiva (2/10/67 n. 895), a loro più sfavorevole.

- 4 -

Devono essere imputati invece dei reati che sono stati sopra indicati.

Nel merito, gli elementi a carico di Corbara e Bertolucci sono i seguenti:

- 1) gli esplosivi trovati in Tirrenia il 10/2/67 a) all'esterno dell'edificio del circolo sottufficiali USA b) presso lo stabilimento balneare USA ; c) nei pressi di un'autovettura di un militare americano sono di tipo simile, cioè di marca " Monferri-te", del tipo gelatinoso usato per ^{le} cave;
- 2) il 4/5/72 Scarpellini Vincenzo dichiara al G.I. Mazzocchi: " Voglio precisare che il Corbara mi disse di aver partecipato assieme a una ragazza ad un attentato a C. Darby ";
- 3) la marca dell'esplosivo é identica a quella trovata a seguito di perquisizione a carico del Corbara nei locali del suo ufficio presso l'Amm. Prov. di Pisa (14/8/71);
- 4) il geometra Corbara si occupava della costruzione di una strada nei pressi di Palaia, ove si usava quel tipo di esplosivo.
- 5) il 12/5/72, lo stesso Scarpellini dichiara al G.I.: " Paola Bertolucci é la persona che ha partecipato con il Corbara agli attentati di C. Darby ".

Questi scarni elementi sono insufficienti per richiedere un rinvio a giudizio degli imputati , né gli atti offrono ^{altri} utili indizi. Alla marca dell'esplosivo rinvenuto non può essere attribuito un preciso significato accusatorio nei confronti del Corbara. Non basta aver trovato nel suo ufficio una quantità di esplosivo Monferri-te per dedurne che anche quelle di C. Darby sia stato da lui detenuto e successivamente usato.

Le dichiarazioni di Scarpellini a carico di Corbara e Bertolucci non ispirano molta fiducia a causa della sua personalità, profondamente ambigua e contraddittoria . Egli dette numerose prove di sé (e della sua scarsa attendibilità) negli interrogatori per

- 5 -

il processo Serragli ed anche quando fu sentito sui fatti per cui si procede . Il 4/5/72 offrì agli inquirenti versioni opposte e incompatibili degli avvenimenti . Così il riferimento alla Bertolucci é in contrasto con quanto lo stesso Scarpellini riferisce nel medesimo interrogatorio : " la ragazza di C. Darby sarebbe una giovane di Piombino " e questa non avrebbe nulla a che fare con quella coppia di insegnanti (appunto la Bertolucci e il Gai) che pure erano amici del Corbara.

Secondo fatto Il P.M. di Lucca , l'8/2/71, nel richiedere al G.I. la pronuncia della sentenza di NDP per essere rimasti ~~ignoti~~ gli autori del reato spiega con chiarezza i motivi per cui deve essere affermata l'origine dolosa degli incendi e degli scoppi, avvenuti a Lucca il 5/4/70.

Il 16/6/70 la guardia giurata Menchini Marino riferisce al PM di Lucca: " Non ho notato veicoli in sosta" davanti alla questura, "però alcune sere prima dello scoppio e per tre o quattro notti consecutive, ho notato in sosta un'autovettura targata Pisa, colore bianco con la capote nera a due sportelli dalla sagoma bassa".

Il Corbara possedeva a quel tempo una Innocenti 950 decappotabile di colore bianco , tg. PI 64250.

Il rapporto cc dell' 8/9/71 aggiunge che nessun altro elemento é stato possibile raccogliere e la situazione non é mutata in seguito. Stante questo solo indizio si deve concludere che mancano le prove che il Corbara abbia commesso l'attentato alla Questura di Lucca.

P.Q.M.

Chiede che il G.I. voglia dichiarare con sentenza

- 1) NDP contro il Corbara e Bertolucci in ordine ai reati sub a), sub b) limitatamente ad una sola esplosione accertata, sub c) per insufficienza di prove e in ordine al reato sub b) limitatamente alle altre due esplosioni indicate perche il fatto non sussiste;

%

- 6 -

2) NDP contro il Corbara in ordine agli altri reati per non aver commesso il fatto.



Pisa li

7 GEN. 1978

Il Sost. Procuratore della Repubblica

(Dott. Angelo Perrone)



AP

Alla Cancelleria:

V.° Si effettui il deposito, ^{deft. att.} ex art 372 c. 1.° p. 1.
o disposizione dei difensori, per cinque giorni -

Il Giudice istruttore
Bennetti

Pisa, 10-1-78



10/1/78 rinviato a termini
a *Maller*

per uso ufficio
[Signature]



SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



Affogliaz. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Pisa

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel-procedimento penale

N. 100/72-A-Be Reg.

CONTRO

N. 11/78 Sent.

- 1) CORBARA Alessandro, nato a Pisa il 13.5.1940, ivi res. Via Luschi, 17 presso Martelli, Isa.
- 2) BERTOLUCCI Paola, nata a La Spezia il 7.8.1946 res. a Selargius - Via Curtatone e Montanara 27/B

I M P U T A T I

Depositata in Cancelleria

oggi 10 GEN 1978

Il Cancelliere
(Poste e Telegrafico)

CORBARA E BARTOLUCCI:

A) del delitto p. e p. dall'art. 435 C.P. per avere detenuto in Territorio di Tirrenia il 10/2/67 materiale esplosivo, al fine di attentare alla pubblica incolumità.

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 420 C.P. perchè, nelle stesse circostanze, facevano esplodere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, tre ordigni esplosivi, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica.

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

C) del delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 635, cpv. n. 3 C.P. perchè, sempre nelle stesse circostanze, danneggiavano l'auto Pontiac tg. C70183 appartenente a Peoples, Donald Delbert che l'aveva lasciata incostudita ed esposta alla pubblica fede.

CORBARA inoltre:

Fatta scheda per

il n. 29 MAR 1978

Fatta parcella

D) del delitto di cui all'art. 2 L. 2/10/1967 n. 895 per avere detenuto un quantitativo di esplosivo di tipo imprecisato pari, come effetto, ad almeno 15 Kg. di tritolo.

E) del delitto di cui all'art. 6 cit. legge, per avere, al fine di attentare alla pubblica sicurezza, fatto esplodere un potente ordigno esplosivo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- F) del delitto di cui all'art. 635 cpv. n. 3 C.P. per avere completamente distrutto l'autovettura Fiat 500 L. tg. CU/119184 di proprietà di Ungaretti Pier Giuseppe che si trovava esposta per necessità alla pubblica fede nella pubblica via Montanara.
- G) del delitto di cui all'art. 434 C.P. per avere commesso un fatto diretto a cagionare il crollo di due costruzioni, crollo che avveniva e che interessava l'autorimessa della locale Questura di proprietà della amministrazione Provinciale di Lucca nonché il fabbricato destinato a deposito di mobili ed altro di proprietà di De Paoli Luigi, immediatamente adiacente alla prima.
- H) del delitto di cui all'art. 423 C.P. per avere cagionato volontariamente un incendio al fabbricato predetto di proprietà di De Paoli Luigi.
- I) del delitto di cui all'art. 635 cpv. n. 3 C.P. in relazione all'art. 625 p.p. n. 7 C.P. per avere distrutto ed in parte deteriorato e comunque resi inservibili n. 6 autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dell'interno, nonché un'autovettura Opel Kadett tg. GE/343402 di proprietà di Famiglietti dr. Vincenzo, veicoli tutti esistenti all'interno della suddetta autorimessa della Questura, nonché infissi e mobili esistenti all'interno dell'ufficio postale di S. Concordia, sito nelle immediate adiacenze della proprietà di De Paoli Luigi sopra indizato e le parti in vetro delle finestre e gli usci a piano terra della Questura.
Reati accertati in Lucca, via Montanara, verso le ore 0,50 della notte sul 5 aprile 1970.

Esaminati gli atti osserva: I fatti per i quali è sorto e dei quali si è trattato nel presente processo risalgono a tempo assai lontano (anni dal '67 al '70), e devono andare collocati nel quadro assai vasto di attentati, esplosioni, incendi e danneggiamenti verificatesi nella nostra regione ed in altre parti del nostro paese, in quegli anni.

Si tratta di fatti criminosi provocati da attivisti della strategia del terrore e della tensione, che ebbe origine in quegli anni quale attuazione violenta dei principi di contestazione contro le istituzioni democretiche. I fanatici autori di quei fatti delittuosi nonostante le laboriose indagini degli organi inquirenti, rimasero tutti ignoti, come si riscontra dagli allegati cinque fascicoli di procedimenti.

Ad un certo momento e precisamente dopo l'arresto dell'attuale imputato, Corbara Alessandro, chiamato a rispondere in due gravi processi per omicidio volontario (morte di Giovanni Perseglio e Luciano Serragli) ed a seguito di alcuni vaghi elementi emersi nel corso dell'istruttoria di quegli stessi processi, si tentò dare un volto agli esecutori degli attentati di cui è processo, ravvisandoli appunto nel Corbara e nella Bartolucci Paola, quest'ultima, all'epoca, giovane amica del Corbara e che sembrò fosse legata a lui per identità di ideologie politiche.

Il Pubblico Ministero formulò decisamente le imputazioni a carico dei suddetti e prese avvio un procedimento con rito formale.

I fatti, come enunciati nei capi d'imputazione, si sostanziano negli episodi svoltisi al campo militare americano Darby di Pisa la notte del 10.2.67 ed in quelli svoltisi nei pressi della Questura di Lucca, la notte del 5 Aprile 1970.

Occorre premettere che esattamente il Pubblico Ministero nelle sue richieste conclusive ha modificato i capi delle imputazioni a carico di Corbara e Bertolucci per i reati loro addebitati, come commessi in concorso tra loro e relativi agli attentati di Campo Darby e Tirrenia della notte del 10.2.67.

Basti considerare che tali fatti sono antecedenti all'entrata in vigore della legge speciale 2.10.67 n. 895 sulla detenzione ed uso di armi ed esplosivi, la quale inasprì notevolmente le pene. Si tratta pertanto di legge più sfavorevole, non applicabile, mentre gli stessi fatti appaiono giustamente inquadrati nelle ipotesi criminose individuate dal Pubblico Ministero.

Nel merito, ci troviamo consenzienti con le precise ed esaurienti osservazioni dello stesso Pubblico Ministero, riguardanti gli scarsi elementi raccolti dall'istruttoria a carico dei due imputati, sulla scorta dei quali non è possibile basare un giudizio di responsabilità sufficiente per un rinvio a giudizio per quanto riguarda il Corbara.

Per quanto poi riguarda la Bertolucci, riscontrandosi assen-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za quasi totale di elementi accusatori, si impone il proscioglimento con formula ampia per non aver commesso i fatti - reati ad essa attribuiti.

Giova riportare la motivazione conclusiva che ha condotto il Pubblico Ministero a chiedere il proscioglimento:

"Gli elementi a carico di Corbara e Bertolucci, sono i seguenti:

- 1) Gli esplosivi trovati in Tirrenia il 10.2.67, all'esterno dell'edificio del circolo sottufficiali USA; presso lo stabilimento balneare USA; nei pressi di un'autovettura di un militare americano sono di tipo simile, cioè di marca "monferrite", del tipo gelatinoso usato per le cave.
- 2) Il 4.5.72, Scarpellini Vincenzo dichiara al giudice istruttore Mazzocchi: "Voglio precisare che il Corbara mi disse di aver partecipato assieme ad una ragazza ad un attentato al Campo Darby".
- 3) La marca dell'esplosivo è identita a quella trovata a seguito di perquisizione a carico del Corbara nei locali del suo ufficio presso l'Amm. Prov. di Pisa il 14.8.71.
- 4) Il geometra Corbara si occupava della costruzione di una strada nei pressi di Palaia, ove si usava quel tipo di esplosivo.
- 5) Il 12.5.72, lo stesso Scarpellini dichiara al giudice istruttore: "Paola Bertolucci è la persona che ha partecipato con il Corbara agli attentati di Campo Darby".

Questi scarni elementi sono insufficienti per richiedere un rinvio a giudizio degli imputati, nè gli atti offrono altri utili indizi. Alla marca dell'esplosivo rinvenuto non può essere attribuito un preciso significato accusatorio nei confronti del Corbara. Non basta aver trovato nel suo ufficio una quantità di esplosivo monferrite, per dedurre che anche quello di campo Darby sia stato da lui detenuto e successivamente usato.

Le dichiarazioni di Scarpellini a carico di Corbara e Bertolucci non ispirano molta fiducia a causa della sua personalità, profondamente ambigua e contraddittoria. Egli dette numerose prove di sè e della sua scarsa attendibilità negli interrogatori

per il processo Serragli ed anche quando fu sentito sui fatti per cui si procede.

Il 4.5.72 offrì agli inquirenti versioni opposte ed incompatibili degli avvenimenti. Così il riferimento alla Bertelucci è in contrasto con quanto lo stesso Scarpellini riferisce nel medesimo interrogatorio.

"La ragazza di campo Darby sarebbe una giovane di Piombino e questa non avrebbe nulla a che fare con quella copia di insegnanti (appunto la Bertolucci ed il Gai) che pure erano amici del Corbara.

Sul secondo fatto: Il P.M. di Lucca, l'8.2.71, nel richiedere al Giudice istruttore la pronuncia della sentenza di n. d.p. per essere rimasti ignoti gli autori del reato, spiega con chiarezza i motivi per cui deve essere affermata l'origine dolosa degli incendi e degli scoppi, avvenuti a Lucca il 5.4.970.

Il 16.6.70, la guardia giurata Menchini Marino riferisce al P.M. di Lucca: "Non ho notato veicoli in sosta" davanti alla Questura, "però, alcune sere prima dello scoppio e per tre o quattro notti consecutive ho notato in sosta un'autovettura targata PISA, colore bianco con la capote nera e due sportelli dalla sagoma bassa". Il Corbara possedeva, a quel tempo, una Innocenti 950 decapotabile di colore bianco, targata PI. 64250. Il rapporto dei Carabinieri, dell'8.9.971, aggiunge che nessun altro elemento è stato possibile raccogliere e la situazione non è mutata in seguito. Stante questo solo indizio si deve concludere che mancano le prove che il Corbara abbia commesso l'attentato alla Questura di Lucca".

Ebbene, come sopra detto, tali osservazioni espresse dal Pubblico Ministero, perfettamente aderenti alle risultanze processuali, meritano pieno consenso.

Si può aggiungere, per quanto riguarda il tipp di autovettura che sarebbe stata notata nei pressi della Questura di Lucca, e per la quale si appuntarono i sospetti sul Corbara che nessun affidamento può farsi sulle dichiarazioni del teste

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Menchini Marino. Infatti costui, al termine della seconda delle deposizioni dinanzi al giudice istruttore di Lucca (vedi fascicolo n. 771/67 G.I.-B - Procedimento contro ignoti) piene di incongruenze e di inesattezze, così si esprime:

"Poco fa passando per via Montanara, ho notato colà in sosta l'autovettura nera sopra descritta, la quale reca la seguente targa/ PT. 90414. Trattasi di autovettura alfa - romeo 1600 Spider". L'unica inesattezza rilevabile è quella riguardante le formule di proscioglimento.

Si ripete, infatti, che la Bertolucci merita il proscioglimento con formula piena, stante l'assoluta labilità degli indizi a suo carico, mentre per il Corbara non si può andare oltre la formula dubitativa per tutti i reati.

Non trova spiegazione, in proposito, la distinzione fatta dal Pubblico Ministero tra le tre esplosioni oggetto delle imputazioni. Il Corbara dovrebbe andare prosciolto con formula dubitativa per quella sola accertata e con formula piena, perchè il fatto non sussiste, per gli altri due attentati dinamitardi di Tirrenia, non giunti a consumazione.

E' sufficiente osservare che tali preparate esplosioni sono indubbiamente da configurarsi, quali reati, rimasti allo stato giuridico di tentativo per i quali non è appropriata e non può essere applicata la formula della insussistenza del fatto.

P.Q.M.

visto l'art. 479 C.P.P. dichiara chiusa la formale istruttoria ed in parziale difformità dalle richieste del Pubblico Ministero, non doversi procedere nei confronti di Corbara Alessandro, in ordine a tutti i reati ad esso contestati, per insufficienza di prove e nei confronti di Bertolucci Paola, in ordine ai reati ad essa contestati, per non aver commesso il fatto.

Pisa, li

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Pasquale Giannoccaro)

IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. Francesco Benvenuti)

19 5 FEB 1978

Sidumba incaricato per il 1° il 15/2/1978.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Pasquale Giannoccaro)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il copia conservata al suo originale
Pisa

per un affare
CANCELLIERE



TRIBUNALE DI PISA
UFFICIO ISTRUZIONE

86

N. 11/79-A-F.
" 2/80-Reg.Mand.
Cattura

Il giudice istruttore del Tribunale di Pisa
dr. Paolo Funaioli
letti gli atti del procedimento penale contro Cagnani
Walter imputato di associazione sovversiva (art.270 C.P.);
viste le conclusioni del P.M.
ritenuto che sussistono sufficienti indizi di colpevolezza
contro il suddetto imputato quali si desumono dal contenuto
della parte in codice di una sua lettera 18/8/1978 indiriz-
zata a "Fabio" (visono istruzioni per la costituzione di
cellule e basi clandestine) e dal "memorandum" senza data
(vi sono istruzioni per il "raggruppamento" di materiale
militare), il tutto rinvenuto in suo possesso nel corso
di una perquisizione effettuata nella casa penale di Vol-
terra il 20/10/1978;
visto l'art.253 n.1 C.P.;
ritenuta obbligatoria (e comunque necessaria) la cattura;

O R D I N A

la cattura di
CAGNANI Walter nato a Milano il 19/9/1956, ivi abitante,
attualmente ristretto per altra causa nella casa circonda-
riale di Milano

imputato

del delitto p.e p. dall'art.270 p.p.C.P. perché, nel terri-
torio dello Stato, costituiva ed organizzava una associazione
diretta a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici
e politici nello Stato. In Volterra il 20/10/1978.
Con la recidiva infraquinquennale.

A tale effetto richiede che Cagnani Walter rimanga a dispo-
sizione di questo giudice nelle carceri dove attualmente si
trova.

Pisa 28 GEN 1980
Il Cancelliere
(F. Giacobbe)

Il giudice istruttore
(Paolo Funaioli)

Funaioli



28 GEN 1980
[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]
per uno ufficio

Pisa, 28 GEN 1980




PROCURA DELLA REPUBBLICA - PISA

N. 686/80 Prot.

Pisa, li 27 ottobre 1980

Allegati N. Risposta a Nota del 31/7/1980 Prot. N. 2015/22/80

Oggetto: Commissione Parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani,
sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, e sul terrorismo in
Italia . =



A S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

F I R E N Z E

ASSICURATA L. 100

Con riferimento alla nota sopra indicata, comunico che presso questo Ufficio è attualmente pendente un solo procedimento interessante l'oggetto e concernente i delitti di associazione sovversiva, nonché di procurata evasione e di tentata evasione dalle celle di sicurezza del Tribunale di Pisa (n° 6927/79 Reg. Gen.)-

Gli imputati sono:

- 1) VITO Claudio, nato a Gorla Minore (VA) il 25 aprile 1956, res. Genova, via del Campo n. 7/5;
- 2) VENTO Elena, nata a Roma il 30 giugno 1954, res. Genova, via Rimassa n. 51/3;
- 3) GARDINI Gaetano, nato a Genova il 22 febbraio 1953, ivi res. in via Des Geneis n. 56/10.

A seguito di perquisizione effettuata dai Carabinieri di Genova nella abitazione di Vento Elena, convivente di Vito Claudio, fu rinvenuto un manoscritto (di cui è autore il Gardini Gaetano, nel quale si forniscono indicazioni circa le modalità di evasione) ed alcuni seghetti per ferro.

Alle ore 9 del 6 aprile 1979, data della celebrazione del processo a carico del Gardini, un carabiniere notò transitare nei pressi del Tribunale di Pisa una autovettura Citroen tg. GE/26235, risultata poi essere intestata a Vento Elena, con 3 persone a bordo, tra cui una donna.

Non sono stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Con ossequi,



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PISTOIA

*Tribunale di Pistoia*

N. 851 prot. Pistoia, li 10 Ottobre 1980.
Allegati N. 1 Risposta a nota N. 2936 del 4 Agosto 1980.

OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'uccisione di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. Notizie e copia di atti relativi a procedimenti di natura terroristica.é

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Comunico che questo Tribunale, con sentenza 12/1/1979, allegata in copia, ha definito un processo contro Cauchi Augusto, imputato di reati di natura terroristica.

A seguito di appello, proposto dal difensore dell'imputato, il fascicolo processuale è stato trasmesso a codesta Corte in data 29/5/79 per l'ulteriore corso.

Attualmente, avanti agli Uffici del Circondario, non sono pendenti procedimenti riguardanti il terrorismo.=

IL PRESIDENTE
-Dr. V. Capialbi-



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Pistoia (Sez. Unica)

composto dei magistrati:

Dr. Mario De Pasquale Presidente

Dr. Renzo Dell'Anno Giudice

Dr. Virgilio Romoli »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale per citazione diretta

contro

CAUCHI AUGUSTO, nato a Cortona (Arezzo) il 19.4.1951
ivi residente - libero contumace -

IMPUTATO

- a) del reato di cui all'art. 433 C.P. per aver in Pistoia il 1.1.1975 attentato alla trasmissione di energia elettrica facendo esplodere una carica di materia esplosiva sotto un traliccio della linea elettrica di alta tensione con pericolo alla pubblica incolumità;
- b) del reato di cui all'art. 10 Legge 14.10.1974 n. 487 per aver in Pistoia il 1.1.1975 detenuto illegalmente esplosivi;
- c) del reato di cui all'art. 12 Legge 14.10.1974 N. 497 per aver portato illegalmente in luogo pubblico esplosivi con l'aggravante di cui al cpv di cui al medesimo articolo, in Pistoia il 1.1.1975.
- d) del reato di cui all'art. 13 Legge 14.10.1974 n. 497

N. 20 Reg. Sen.

N. 283/75 RG

APPELLO

SENTENZA

in data 12.1.1979

depositata in Cancelleria

oggi 29 GEN 1979

Il Cancelliere

Li

Fatto avviso di che all'ar-

ticolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

per aver in Pistoia il 1.1.1975 al fine di attentare alla sicurezza pubblica fatto scoppiare materia esplosiva.

Recidiva specifica infraquennale.

In esito all'odierno, pubblico orale dibattimento, tenuto secondo le norme di rito, si osserva in

FATTO E DIRITTO

La sera del 1/1/1975 in Pistoia veniva compiuto un attentato ad un traliccio dell'alta tensione. Le successive indagini svolte in loco non giungevano ad alcun esito concreto, ma la Questura di Pistoia, con rapporto 11/2/'75, segnalava che nell'autovettura di Cauchi Augusto (latitante a seguito di ordine di cattura della Proc. della Rep. di Arezzo per attentati, strage e detenzione di armi ed esplosivi), abbandonata a Rimini, era stato rinvenuto uno schizzo planimetrico che raffigurava una zona non bene identificata con alcune scritte tra cui "alta tens." e che sembrava doversi identificare con quella dell'attentato.

Veniva quindi spiccato ordine di cattura contro il Cauchi per i reati di cui in epigrafe, e veniva disposta una CT per accertare se lo schizzo di cui al suddetto rapporto corrispondeva o meno alla zona dell'attentato. Tale perizia era effettuata e la risposta del consulente era positiva, e quindi il Cauchi era tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui sopra.

All'udienza del 4/7/'78 -contumace l'imputato- il Tribunale, dopo l'audizione di alcuni testi tra cui i genitori del Cauchi i quali dichiaravano che la sera dei fatti lo stesso era sempre stato in loro compagnia, disponeva l'acquisizione di alcuni documenti in vista di una indagine grafica per accertare la riconducibilità dello schizzo all'imputato, e disponeva altresì la citazione del perito topografo a chiarimenti, nonché ~~la~~ ^{quella} di alcuni testi non comparsi.

Il processo veniva quindi richiamato all'udienza odierna nella quale i genitori dell'imputato confermavano le precedenti dichiarazioni; il perito grafico convocato faceva presente che sulla base del materiale acquisito agli atti (anche a seguito della precedente ordinanza del collegio) non era possibile giungere a conclusioni sicure circa l'attribuibilità dello schizzo al Cauchi; il perito topografo confermava le proprie precedenti conclusioni. Il p.m. e la difesa concludevano quindi come in atti.

Va premesso che non pare si possa seriamente dubitare che lo schizzo agli atti raffiguri la zona dell'attentato; non solo la perizia effettuata sul punto risulta pienamente convincente ed ugualmente convincenti appaiono i chiarimenti dati dal CTU all'odierno dibattimento, ma sembra evidente al Tribunale che la tesi della difesa secondo cui lo stesso rappresenterebbe una schema di circuito elettrico è solo frutto di una palese forzatura difensiva.

Ed infatti nella memoria ~~del difensore~~ prodotta in giudizio per illustrare tale tesi, da un lato si deve sostenere che si tratta di uno schema disegnato in maniera approssimativa e grossolana probabilmente da un elettrauta che voleva ~~riassumere~~ illustrare ad un profano il funzionamento di un sistema di accensione elettronica, e dall'altro si afferma però che vi sarebbero impiegate formule come A/A' e I (che in dicherebbe che ogni scarica è la somma dei campi magnetici creati da ogni

scintilla elementare) che ~~chiaramente~~ nella situazione ipotizzata non avrebbero alcun senso in quanto non si vede come e perché ~~per illustrare da un punto di vista pratico e all'ingrosso il funzionamento dell'accensione elettronica~~ avrebbero dovuto essere impiegate tali formule.

Del resto va sottolineato come il perito ha rilevato e minuziosamente illustrato tutta una serie di precise ~~xxxxx~~ e significative corrispondenze tra il luogo dell'attentato (e la zona circostante) e lo schizzo, per cui sarebbe veramente singolare ~~xxxxxxx~~ la coincidenza ~~xxxxxxx~~ ^{CNE} nel disegnare rudimentalmente uno schema elettrico si fosse casualmente impostato il disegno in maniera tale da corrispondere con tanta precisione alla zona in questione.

Ciò posto, si tratta però di vedere se in qualche modo lo schizzo sia riferibile all'imputato e quindi se è possibile affermare una responsabilità dello stesso (diretta o meno) nei fatti di cui all'imputazione.

Una riferibilità diretta sembra da escludere, non solo infatti il perito grafico convocato al dibattimento ha affermato che ~~xxxxx~~ stante le caratteristiche dello schizzo e la natura delle scritture di comparazione in atti (che sono le uniche allo stato a disposizione, in quanto non si vede ~~xxx~~ quali altri documenti potrebbero allo scopo essere acquisiti) — non può utilmente esperirsi un'indagine tecnica al riguardo; ma da un esame "ictu oculi" la grafia del Cauchi sembra del tutto diversa da quella di chi ha compilato lo schizzo. Ed a tale proposito va anche sottolineato che il Cauchi è uno studente universitario per cui è impensabile che lo stesso possa avere commesso l'errore di scrivere "ALLTA" Pals., con due elle.

Ma se il Cauchi non ha compilato lui lo schizzo, e se (anche a non voler ~~xxx~~ tener conto delle deposizioni rese dai genitori) nessun elemento vi è per affermare che egli fosse nella zona la sera in cui è stato compiuto l'attentato, pare al Tribunale che non si possa certo affermarne la responsabilità in ordine all'attentato stesso.

È vero che lo schizzo è stato trovato nella sua auto, però non va dimenticato che questo è avvenuto ^{dopo circa un mese dal fatto} quando l'auto stessa era stata abbandonata dopo che l'imputato si era reso latitante, per cui bene ^{potrebbe esservi} ~~xxxxxxx~~ stato ^{xxxxxxx} da qualcuno che quell'auto aveva usato ed alla quale era stata affidata dall'imputato; e può anche benissimo ipotizzarsi che lo schizzo vi sia stato lasciato da qualcuno ospitato sull'auto quando ancora il Cauchi non era latitante, o — al limite — da qualcuno che ne abbia parlato con l'imputato dopo l'attentato, senza però che l'imputato stesso ne fosse precedentemente a conoscenza.

Ed infatti se l'appartenenza dell'imputato ad un gruppo sovversivo che — come risulta dagli atti — corrisponde a quello al quale hanno fatto riferimento gli autori dell'attentato "de quo" e che aveva in programma di compiere azioni analoghe e con la stessa tecnica (il particolare degli 11 candelotti di dinamite di cui al ~~xxxx~~ volantino trovato in possesso del Franci appare assai significativo al riguardo), è indubbiamente un elemento che rende concreti e plausibili i sospetti sul suo conto; d'altro canto ~~va tenuto conto che~~ proprio per l'appartenenza a tale gruppo il Cauchi doveva venire spesso in contatto con persone come quelle che hanno compiuto l'attentato stesso, e però non da ciò deriva automaticamente che debba rispondere di tutte le

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azioni da tali persone compiute, ~~anche~~ ^{e cioè} anche di quelle ~~che non~~ ^{alle quali} non ha materialmente partecipato e che non ha neppure contribuito ~~ad~~ ^{ai} programmare.

Il rinvenimento dello schizzo sulla sua auto cioè (tenuto ~~in~~ ^{anche} conto della personalità dell'imputato) è certo un pesante indizio a suo carico e però lo stesso non può ritenersi ~~di~~ ^{per se solo-} decisivo, ai fini dell'affermazione di una sua sicura partecipazione diretta o indiretta all'attentato, per cui sembra al Tribunale che debba additarsi ad una pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove.

P. Q. M.

Il Tribunale.

visto l'art. 479 c.p.p.,

assolve Cauchi Augusto dai reati ascritti per insufficienza di prove.

Pistoia, 12/1/'79

il presidente estensore

IL CANCELLIERE CAPO SEZIONE

Le 15/1/79 appella difensore

Cauchi



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA

N. 1944/80 Prot.

Pistoia, li 23.8.1980

Alleg. N. _____

Risposta a nota del 31.7.1980 N. 2015/22/80

OGGETTO. Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

ILL.MO SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di

F I R E N Z E

Con riferimento alla nota sopra citata, informo che dal 1972 in poi si sono verificati in questo Circondario due episodi connessi ad attività terroristica.


Il primo avvenne nel 1975 (esplosione di carica alla base di un traliccio dell'ENEL presso Pistoia); il relativo procedimento penale contro CAUCHI Augusto fu definito con sentenza 12.1.1979, con la quale il Tribunale di Pistoia mandò assolto l'imputato per insufficienza di prove.

Allego copia della sentenza.

Il secondo episodio avvenne nel 1977 (lesioni da arma da fuoco in danno dell'allora Consigliere Comunale democristiano di Pistoia Giancarlo NICCOLAI). Per tale fatto fu elevata imputazione a carico di BARBATO Orazio, successivamente prosciolto per non aver commesso il fatto.

Di tale procedimento non sono in grado di inviare documentazione, in quanto il fascicolo, con provvedimento 3.6.80 del G.I. presso il Tribunale di Firenze Dr. Tricomi, è stato riunito al procedimento n. 309/79 di quell'Ufficio Istruzione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dr. Giovanni Signorelli, Sost.)



PRATO




TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO

n. 80 C.

Prato, 7 ottobre 1980

OGGETTO: - Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.
Richiesta di notizie e copia di atti relativi a procedimenti di natura terroristica.



Alla PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO

F I R E N Z E

Con riferimento alla nota n. 2936-IV.5.1 del 4 agosto 1980, trasmetto, in duplice esemplare, un elenco dei procedimenti riguardanti reati di natura terroristica commessi nel Circondario di questo Tribunale dall'anno 1972 a tutt'oggi.

Trasmetto anche una fotocopia degli atti (sentenze o rapporti) indicati nell'ultima colonna dell'elenco alla voce "allegati".

Con osservanza,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Corrado De Base)



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO

CANCELLERIA PENALE -UFFICIO ISTRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI RIGUARDANTI REATI DI NATURA TERRORISTICA COMMESSI
IN PRATO e CIRCONDARIO DALL'ANNO 1972 a TUTT'OGGI

N.proc.pen.	IMPUTATI	DELITTI	Provvedimenti	ALLEGATI
159/73 RG	Piacenti R + 1			Copia Sent.
2509/74 RGI	IGNOTI	Attentato IMPIANTO ENEL	N.D.P.	Copia Rapp.
315/77 RG	BIAGINI R.+1			Copia Sent.
4344/77 RGI	IGNOTI	Tentata strage Sez. D.C.	N.D.P.	Copia Rapp.
1277/78 RGI	"	Danneggiamento Stazione CC Prato Tribunale e Procura Concessionaria Mercedes	"	"
4110/79 RGI	"	Attentato Linea F.S. Firenze-Bologna	"	"



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE PENALE DI PRATO composto dai magistrati:

Dr. Bruno Leche	Presidente
" Laura Milani	Giudice
" Domenico Franco	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

CONTRO

1°) Piacenti Romeo, nato a Gaggio Montano il 30/9/1923,
res/te a Bologna Via Lino Gucci, 12-

-Libero Centumace-

2°) D'Angelo Guerino, nato a Gioia del Colle il 10/5/
1945, res/te a Bologna Via Indipendenza, 3 (eppure, 33)
dico: Via Tukeri, 3 Bologna-Libero Presente-

I M P U T A T I

Il Piacenti a) del delitto di cui all'art. 81 p.p.e 368 C.P., perchè con denuncia del 23/4/1970 alla Procura della Repubblica di Bologna, incolpava il dr. Annibale Chillemi, giudice delegato del fallimento di esso Piacenti, presso il Tribunale di Bologna di aver disposto la violazione del domicilio del Partito Democratico per motivi di repressione politica, l'Ingegnere Giovanni Panbianco, il maggiore dei CC. Giovanni Amato ed altri ufficiali di Polizia Giudiziaria, da questo dipendenti, di averlo eseguite forzando la porta di ingresso dei locali, sede del Partito stesso e prelevando coattivamente la moglie di esso Piacenti perchè fosse presente alle operazioni, e tutto ciò falsamente, essendo noto che il Giudice aveva disposto la stima dell'appartamento occupato dal fallito, ne aveva dato incarico al perito Panbianco e quindi richiesto la forza pubblica perchè il perito potesse compiere l'incarico stesso, accedendo ai vani da stimare, esso Piacenti aveva negato l'accesso.

N. 169/74 Reg. Sent.

N. 159/73 R.G.

SENTENZA

in data 30/4/1974

Appello dif. D'Angelo
3/5/74Appello imp. Proceppi
9/5/74 e 3/4/74

Depositata in Cancelleria

oggi 6/5/1974

Il Cancelliere

TRIBUNALE DI PRATO

pagina N. 14

N. 5528 R. prov.

N. 1785 R. spese

DIRITTI L. 2102

SPESA L. 700

TOTALE L. 2802

Prato li 9 MAG 1974

Il CANCELLIERE

Li

Fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

schede 1/3/1978

C.P. 18099/01

Estratto Sent. R.P.G.

Con la recidiva reiterata nel quinquennio (art. 99 C.P.)
Ambedue: b) del reato p.e p. dagli artt. 110, 423 C.P. per avere in
concorso tra loro, il D'Angelo su istigazione del Piacenti, cagio
nato un incendio nel Palazzo di Giustizia del Tribunale di Prato,
collocando nella gabbia delle ascensore e nel locale adibito ad
auterimessa contenitore contenenti liquidi infiammabile ai quali
il D'Angelo appiccava il fuoco e dai quali esorigionavano fiamme,
con pericolo per la pubblica incolumità.
Con la recidiva reit. nel quinquennio per il Piacenti.
In Prato, 7/2/1972.-

Fatto e Diritto

Con denuncia del 23 Aprile 1970, tale Piacenti Romeo, sedicente
segretario politico di un altrettanto sedicente 'partito
democratico' accusava il Dr. Annibale Chillemi, giudice delegato
ai fallimenti in Bologna, presso quel Tribunale, di aver disposto
la violazione della sede del detto partito democratico in via
Lino Gucci di Bologna per meri motivi di depressione politica
nonchè di associazione a delinquere con i "quadrumviri alla
scolorina" avendo con questi concorso a perpetrare nei suoi
confronti svariate repressaglie politiche.
Con lo stesso atto denunciava tale Ing. Panebianco nonchè il
maggiore dei Carabinieri Giovanni D'Amato di aver concorso con
il giudice nella repressione, di aver forzata la porta di ingresso
dei locali e di aver usato violenza alla di lui moglie prelevandola
coattivamente dal luogo ove si trovava per costringerla ad
assistere alla operazione di violazione della sede del partito.
Venivano svolte sommarie indagini le quali subito accertavano che
in realtà il Piacenti era un individuo dichiarato fallito
quale commerciante esercente la importazione di prodotti orto-
frutticoli, dal Tribunale di Bologna nell'Aprile del 1968,
e che il giudice delegato al suo fallimento, il Dr. Chillemi,
appunto, aveva ordinato la forzata apertura del quartiere di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di via Gucci in Bologna, di esclusiva proprietà del Piacenti, al fine di farlo valutare da un consulente tecnico per poi porlo all'asta.

Pfichè un giudice del Tribunale era parte offesa dell'ipotizzabile delitto di calunnia a carico del Piacenti gli atti venivano trasmessi alla Corte di Cassazione la quale dichiarava competente per il giudizio il Tribunale di Prato.

Si procedeva formalmente contro il Piacenti il quale interrogato il 1. Febbraio 1972 a seguito di mandato di accompagnamento si rifiutava di rendere dichiarazioni in merito al reato di calunnia a lui contestato.

Qualche giorno dopo l'interrogatorio del Piacenti, ed esattamente il 7 Febbraio 1972, in Prato, nei locali del Tribunale e più in particolare in un angolo del locale adibito a garage e ~~xxxxxxxx~~ all'interno dell'ascensore divampavano due piccoli incendi che a seguito dell'intervento di persone presenti in loco venivano subito spenti.

Mentre le indagini procedevano nella più assoluta oscurità, tale D'Angelo Guerino si presentava spontaneamente ai Carabinieri di Bologna ai quali dichiarava di essere lui l'autore dello incendio del Tribunale di Prato. Interrogato dichiarava poi di aver agito su istigazione del Piacenti, essendo lui un iscritto al partito del quale il Piacenti era segretario politico; di averlo fatto giacchè il Piacenti gli aveva detto che il giudice istruttore di Prato lo perseguitava politicamente e che quindi era d'uopo richiamare l'attenzione della opinione pubblica sulla

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

persecuzione della quale era oggetto; di essersi portato in Prato, a tal fine, per effettuare un sopralluogo, e, al ritorno in Bologna di aver riferito tutto al Piacenti; di aver concordato di effettuare l'incendio per il giorno sette di Febbraio e che quel giorno, venuto nuovamente in questa città, aveva prima buttato dell'alcool in un angolo del garage dandogli fuoco ma provvedendo a spegnerlo subito per timore che potesse propagarsi alle auto in sosta, e di poi aveva riposto nell'ascensore un barattolo di benzina; di aver subito schiacciato il pulsante relativo al secondo piano e di essersi poi allontanato.

Si procedeva anche per questo reato formalmente ed il Piacenti ed il D'Angelo venivano colpiti da mandato di cattura.

Il Piacenti negava ogni accusa e precisava che il giorno quattro di Febbraio lui si trovava in Ravenna ad assistere la madre moribonda e non già, come detto dal D'Angelo in compagnia di quest'ultimo sul treno per Firenze. Accusava il D'Angelo di essere un provocatore e dichiarava di averlo espulso dal partito.

Si procedeva a perizia psichiatrica sul Piacenti e sul D'Angelo.

Il primo veniva ritenuto semi-infermo di mente perchè paranoico ed il secondo, invece in pieno possesso della capacità di intendere e volere. Veniva effettuata anche perizia tecnica per stabilire la pericolosità del fuoco appiccato dal D'Angelo.

Entrambi i prevenuti venivano infine rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei delitti sopra rubricati.

All'odierno dibattimento il Piacenti non si presentava tanto che si procedeva nella sua contumacia e si dava lettura della sua dichiarazione in sede istruttoria.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il D'Argelo confermava le sue precedenti affermazioni, ammetteva di aver tentato di ~~appiccicare il fuoco nel Tribunale~~ ^{appiccicare il fuoco nel Tribunale} ~~per~~ ^{per} soltanto a scopo dimostrativo e precisava di aver fatto tutto d'accordo con il Piacenti giacchè questi gli aveva parlato di una persecuzione ai danni del partito da parte del giudice istruttore di questo Tribunale: apprendeva poi che, invece, l'atto era stata una personale vendetta del coimputato per sue personalissime disavventure giudiziarie ed allora decideva di riferire tutto ai Carabinieri. Aggiungeva, ribadendo quanto già precisato in sede istruttoria, che il giorno quattro di febbraio era venuto a Prato per esaminare i luoghi: che il Piacenti ~~era~~ ^{aveva} proseguito per Firenze e che con lo stesso si era ritrovato in Bologna il pomeriggio dello stesso giorno nella sede del partito ove il Piacenti aveva ricevuto una telefonata che lo avvisava che la madre stava morendo o era ^{già} morta.

Aggiungeva che il Piacenti gli aveva dato incarico di dare fuoco a tutto e che lui, invece, aveva preferito fare una azione soltanto dimostrativa tanto che, allontanatosi dal Tribunale, aveva chiesto in giro se mai qualcuno si fosse fatto male a causa del fuoco.

L'Avv. Giannini e L'Avv. Lencioni, presenti ai fatti, dichiaravano che dal barattolo nell'accensore veniva su una piccola fiamma e che, una volta rovesciato, dal medesimo era uscito del liquido che aveva prodotto una lunga fiammata di brevissima durata.

Il Dr. Chiellini e gli ufficiali di P.G. di Bologna confermavano gli atti a loro firma precisando che si doveva procedere alla valutazione del quartiere del Piacenti e che questi non aveva

inteso dare ingresso al tecnico incaricato di valutarle: anzi aveva detto che, caso mai avrebbe fatto saltare tutto con la dinamite.

L'ing. Crocicchia Sabatino spiegava le discordanze fra il suo elaborato e le dichiarazioni rese a chiarimenti al giudice istruttore dicendo che nell'elaborato aveva voluto precisare gli effetti che in astratto avrebbe potuto provocare il fuoco appiccato dal D'Angelo e che al giudice istruttore aveva invece spiegato ciò che in concreto era accaduto.

Si dava infine lettura degli atti consentiti e di poi concludevano come in atti il PM e la difesa.

Piacenti Romeo è colpevole del delitto di calunnia così come gli è stato contestato.

Con la denuncia della quale sopra si è parlato infatti il prevenuto accusava il giudice delegato al suo fallimento nonché alcuni ufficiali di polizia giudiziaria di diversi e molte gravi reati perpetrati nei suoi confronti e tutto ciò, si badi bene, essendo perfettamente consapevole della loro innocenza.

Li accusava innanzitutto di avergli impedito l'esercizio dei suoi diritti politici, così come previsto dall'art. 294 del codice penale affermando che il giudice aveva ordinato la irruzione della polizia nella sede del partito da lui fondato a fini di mera rappresaglia politica. Li accusava altresì di aver usato violenza alla moglie costringendola ad assistere alla apertura forzata del quartiere nonché, ancora, di violazione di domicilio.

Orbene giunti a questo punto non è chi non veda la sussistenza del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

reato di calunnia una volta che si consideri che il Piacenti è un comune delinquente, più volte condannato per reati comuni, dichiarato fallito dal Tribunale di Bologna e quindi ben a conoscenza che il suo immobile doveva venir valutato per poi essere posto all'asta: il suo immobile si è detto, giacchè, contrariamente a quanto affermato dal prevenuto in denuncia, la valutazione del quartiere fu relativa non già a quello ove aveva sede il così detto partito democratico (vix falleria Ugo Bassi I, Bologna), ma a quello di esclusiva proprietà del Piacenti stesso sito in via Lino Gucci 12 in Bologna ove era sita la abitazione del prevenuto. Che poi il Piacenti avesse posto all'esterno della propria abitazione una serie di ~~xxi~~ targhe indicanti anche in quel luogo la ubicazione di partiti e sindacati inesistenti è evidente che non ha la minima rilevanza giuridica ai fini di una valutazione dell'immobile per una vendita all'asta.

Eguale falsa si appalesa la denuncia di violenza privata nei danni della di lui moglie una volta che si consideri che gli ufficiali di P.G. si limitarono ad invitarla ^{toze} la moglie del prevenuto ad aprire la porta onde evitare lo scasso ad opera di un falegname: tutto ciò con la maggior gentilezza possibile e con modi urbani.

Il vero si è, e lo si dice ora una volta per tutte, che il Piacenti, così come affermato dai periti che lo hanno sottoposto a visita, è un paranoico senza alcuna possibilità di guarigione: hanno affermato i periti che il prevenuto ha inventato un partito del quale egli è l'unico esponente e nel quale si immedesima; lui ed il partito sono la medesima cosa, ogni attività illegale da lui

compiuta (ed il Piacenti è solito compiere reati inviando esposti e denunce del tutto prive di fondamento) ed viene considerata — una libera attività del partito e la ovvia repressione dei — reati commessi viene mascherata come una repressione della libertà politica del suo partito.

"Nel Piacenti lo spunto delle sue imprese di posizione drastiche e violente verbalmente e anche di fatto..... si trova nella sua abnorme convinzione a carattere delirante secondo la quale esisteva una grande congiura che operava ai danni suoi e del suo partito". (pag. 37). " Nel periziando si riscontra una gigantesca ipertrofia dell'IO che è strettamente collegata al partito da lui fondato e che si esprime con la convinzione che detto partito sia notorio a molte persone influenti e tenuto come forza minacciosa e capace di operare una disgregazione nell'attuale ordinamento" (pag. 31). "Una tale impostazione mentale supera i limiti della personalità fanatica e assume una configurazione decisamente paranoica" (pag. 339/.

Stante quanto sopra è spiegato il delitto di calunnia per il quale egli era perfettamente lucido ma che era stato determinato dal suo delirio in ordine alla idea principale relativa al suo partito: i periti hanno chiarito infatti (carte I retro) delle dichiarazioni al giudice istruttore) che il Piacenti " trattandosi di un individuo paranoico, è quindi sotto l'effetto di un delirio monoteistico per cui il soggetto è lucido e presente in ogni campo e delira solo nella sua idea morbosa".

Il Piacenti deve quindi essere ritenuto responsabile del delitto di cui al capo A) ritenuta la semi-infermità mentale che si riten

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

equivale alla recidiva a lui contestata.

Relativamente al cap. b) della imputazione e, meglio, relativamente ai fatti indicati nel cap. b), è evidente la responsabilità di entrambi i prevenuti.

~~Il fatto che...~~ Tale affermazione, è ^{chiaro} evidente, nasce dalla chiamata in correità effettuata dal D'Angelo nei confronti del Piacenti: questo ultimo chiamato in causa dal primo nulla ha saputo dire per dimostrare la eventuale falsità delle accuse formulate dal coimputato. Non ha saputo ~~dire~~ dare, soprattutto, alcuna dimostrazione circa ~~ix~~ i suoi movimenti il giorno quattro di febbraio, giorno nel quale, a sentire il D'Angelo, egli con questi sarebbe salito su un treno in partenza da Bologna per Firenze e, lasciato il D'Angelo in Prato, sarebbe proseguito per la capitale della Toscana. Si è limitato ad affermare il Piacenti di aver trascorso la giornata in Ravenna al capezzale della madre morente ma non ha saputo indicare una sola persona in grado di confermare tale alibi: e si che in casi del genere molte sono le persone che sono in grado di dichiarare una circostanza simile. Non soltanto ma di fronte alle precise affermazioni del D'Angelo e, cioè di aver saputo della madre soltanto il pomeriggio del quattro febbraio e di essersi recato ²⁶ allora in Ravenna, nulla ha saputo dimostrare in contrario limitandosi invece a negare il fatto. D'altro canto, si osserva, nessun motivo aveva allora il D'Angelo per accusare il Piacenti: facevano parte entrambi dello stesso partito ed il D'Angelo non ne era stato ancora espulso. Il Piacenti si trovava sotto processo penale per il delitto di calunnia del quale sopra si è detto ed appena qualche giorno prima

(il primo di febbraio) il giudice istruttore di questo Tribunale lo aveva interrogato previo mandato di accompagnamento: da ciò deriva non soltanto che il Piacenti aveva motivi di risentimento nei confronti del magistrato ma anche che il D'Angelo che lo ha dichiarato sempre non lo poteva sapere se il Piacenti non glielo avesse raccontato .

D'Altro canto è assurdo pensare che il D'Angelo di sua iniziativa e senza alcuna personale ragione abbia organizzato l'attentato al Tribunale, lui il D'Angelo, abitante in Bologna, senza alcuna pendenza penale presso il Tribunale di Prato. Mentre invece tutto appare verosimile e ampiamente credibile sol che si consideri che, in Bologna, era amico del Piacenti il quale soltanto aveva seri motivi di risentimento nei confronti dei magistrati di questa città, che lo avevano interrogato appena pochi giorni prima e che lui considerava suoi persecutori.

Ritiene piuttosto il collegio che nella specie non si possa configurare il delitto di cui all'art. 423 del codice penale. Ciò emerge da due circostanze: a) dal fatto che il perito Ing. Crecicchia non ha saputo spiegare quali effetti mai potesse determinare il fuoco applicato dal D'Angelo. Infatti mentre in un primo tempo ha affermato nel suo elaborato che il fuoco nel garage avrebbe potuto provocare un incendio di grosse dimensioni causa le macchine ivi parcheggiate e che quello nell'ascensore avrebbe persino potuto avere effetti esplosivi, di poi, interrogato dal giudice istruttore ha invece rettificato le sue precedenti dichiarazioni precisando che " nel caso che il barattolo fosse rimasto nell'interno dell'ascensore fino alla consumazione del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contenuto, si sarebbe potuto determinare, per effetto dell'alta temperatura sprigionatasi dalla fiamma, una sicura deformazione delle pareti metalliche e del piano interno dell'ascensore, con conseguente interessamento delle strutture portanti metalliche della gabbia ed un bloccaggio dell'ascensore. Altre conseguenze non ve ne sarebbero state, tenuto conto della esigua quantità di liquido contenuto nel barattolo e della natura metallica dell'ascensore e suo abitacolo".

Già da tali affermazioni emerge che il fuoco appiccato dal D'Angelo non è stato tale da essere idoneo per le sue caratteristiche, per le sue proporzioni, per la sua vastità nonché propagabilità e difficoltà di spegnimento a creare pericolo per la pubblica incolumità.

Ma che ciò sia ancor più vero è dimostrato dal testimoniale raccolto: sia l'Avv. Giannini che l'Avv. Lencioni che gli uscieri del Tribunale hanno precisato che si trattò nella specie di una piccola fiamma di ridottissime dimensioni che all'interno del barattolo bruciava nell'ascensore e che una volta espulso il detto barattolo dall'ascensore stesso la fiamma divenne per qualche istante lunga per effetto del rovesciamento sul pavimento della benzina in essa contenuta.

Eguale è a dirsi per l'alcool bruciato nel garage: si trattò, in concreto, di poche fiamme subito spente e che non crearono di fatto il minimo pericolo.

E' piuttosto convinzione del collegio che entrambi i prevenuti debbano rispondere non già del delitto di incendio ma di quello di cui all'art. 635 n. 3 cp giacchè a seguito del fuoco appiccato dal

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D'Angelo l'ascensore venne deteriorato dal nerofumo sprigionatosi dal barattolo utilizzato per riporvi la benzina, e le pareti del garage vennero egualmente colpite dalle fiamme del fuoco ivi appiccato.

Non pare possa sussistere il delitto di cui all'art. 435 cp giacchè non vi è la prova che i due prevenuti intendessero attentare alla pubblica incolumità e ciò vuoi perchè il D'Angelo ha dichiarato che intendeva porre in essere una azione meramente dimostrativa vuoi perchè quanto da lui compiuto dimostra che realmente non volle attentare alla incolumità pubblica: depone a favore di tale affermazione la circostanza che il prevenuto stesso dopo aver dato fuoco all'alcool nel garage, lo abbia spento lui stesso con il piede e la circostanza che dato fuoco al barattolo nell'ascensore provvide a "spedire" questo ultimo al piano ove sapeva esservi sempre un asciere ed essendo a conoscenza della circostanza che le porte dell'ascensore si aprono automaticamente.

Il delitto di cui all'art. 635 cp invece sussiste nella sua interezza: nel suo elemento oggettivo giacchè non par dubbio che il D'Angelo provvide a deteriorare un immobile della pubblica amministrazione, e quello soggettivo giacchè il dolo non è specifico ma generico e non par dubbio che sussistesse quanto menche nella sua forma eventuale.

Al D'Angelo si concedono le attenuanti generiche stante la avvenuta confessione che ha semplificato le indagini. Tali attenuanti vengono ritenute equivalenti all'aggravante speciale di cui all'art. 635 n. 3 cp. w

Per quanto riguarda il Piacenti la semi-infermità di mente viene

ritenuta equivalente non solo alla recidiva come detto sopra
ma anche alla aggravante speciale di cui all'art. 635 n. 3 cp.
Per il Piacenti le pene sono le seguenti: per il capo a) due anni
di reclusione aumentate di un mese per l'art. 81 primo comma cp
come modificato dal DL II/4/1974 n. 99; per il capo b) sei mesi di
reclusione.

Per il D'Angelo la pena per il capo b) è di mesi sei di reclusione.

Il Piacenti a pena espiata dovrà venir ricoverato per almeno sei
mesi in una casa di cura e custodia ai sensi dell'art. 219 cp.

Al Piacenti deve revocarsi l'al beneficio della sospensione condiziona
le della pena concessogli dal Tribunale di Bologna il 30/10/1970,
ai sensi dell'art. 168 cp come modificato dal decreto legge sopra
indicate.

Si può concedere al D'Angelo il beneficio della sospensione
condizionale della pena non essendovi elementi ostativi e presumendos
anche per il pentimento dimostrato in ordine al reato delquale è
processo che per il futuro si asterrà dal consumare altri reati.

P. Q. M.

Dichiara Piacenti Romeo colpevole del reato di cui alla lettera
A) della rubrica, nonché lo stesso Piacenti e D'Angelo Guerino
colpevoli del delitto di cui all'art. 635 n. 3 cp così modificato
il capo B) della rubrica, concesse al D'Angelo le attenuanti
generiche, ritenute equivalenti all'aggravante speciale di cui
all'art. 635 cpv n. 3 cp; applicata al Piacenti la diminuzione del
vizio parziale di mente, ritenuta equivalente alla recidiva
contestata e all'aggravante per il capo B) e, letti ed applicati
gli artt. 483, 488 cpp condanna Piacenti Romeo alla pena di anni

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

due e mesi uno di reclusione per il capo A) e alla pena di mesi sei di reclusione per il capo B); condanna D'Angelo Guerino alla pena di mesi sei di reclusione per il capo B) nonchè entrambi in solido al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Visto l'art. 219 cp, comma terzo, ordina che Piacenti Romeo, a pena espiata, sia ricoverato in una casa di cura e custodia per un tempo non inferiore a mesi sei.

Visti poi gli artt. 163 cp, 487 cpp ordina che la esecuzione della pena inflitta a D'Angelo Guerino rimanga sospesa fino al termine di anni cinque.

Visto l'art. 168 cp revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso a Piacenti Romeo [concesso a Piacenti Romeo] con Sentenza ~~di~~ 30/10/1972 del Tribunale di Bologna.

Prato li 30 Aprile 1974

Il Presidente

i giudici

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Dott. *[Handwritten name]*

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 22/10/1970, in parziale riforma della sentenza appellata, assolve il Piacenti Romeo dal reato di calunnie di cui al capo A perchè il fatto non costituisce reato ed elimina la misura di sicurezza applicata dai primi giudici nei confronti dello stesso Piacenti, riduce la pena inflitta al D'Angelo per il reato di cui al capo B a mesi 4 di reclusione.

Conferma le sentenze impugnate nei confronti del Piacenti relativamente al reato di danneggiamento di cui al capo B, ed elimina il provvedimento

di revoca del beneficio della sospensione condizionale delle pene,
concesso al predetto Piacenti con sentenza 30/10/1972 del tribunale
di Bologna, concede allo stesso, il beneficio della sospensione condizio-
nale delle esecuzione delle pene come sopra inflitte per il delitto di
danneggiamento. -

Conferme nei confronti di entrambi gli appellanti, nel resto,
la sentenza appellata. -

Ricorso imputato Piacenti 23/10/1976. -

La Corte di Cassazione, con ordinanza 25/1/1978, dichiara
inammissibile il ricorso. -

In fine sentenza 25/1/1978. -

C. H.

La Corte di Cassazione, con sentenza 11/12/1975, rigetta le
istanze di revisione e condanna il Piacenti al pagamento
delle spese processuali. -

C. H.

2509/74 RC/1

LEZIONE CARABINIERI DI FIRENZE
STAZIONE DI CALENZANO

N.I./280 di prot/llo 5004I-Calenzano, li 28 marzo 1974. =

OGGETTO: -Rapporto relativo alle indagini svolte in merito al delitto di "ATTENTATO ALLA SICUREZZA DI IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA" (art.453 Cod.Pen.), commesso in località "Casaglia" del Comune di Calenzano verso le ore 23,30 del 6 marzo 1974, in danno dell'E.N.EL. (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica), ad opera di ignoti. =

=====0000=====

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI 50047-PRATO
...e, per conoscenza:
AL COMANDO DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI 50047-PRATO

-----/

5/6/74
Segue segnalazione n.8/15 del 7 marzo 1974. =

Verso le ore 13,30, BOGANINI Giorgio, nato il 23 aprile 1926 a Calenzano, ivi residente nella borgata "Le Croci", Via di Montemaggiore n.33, appaltatore edile, informava telefonicamente questo Comando che poco prima, trovandosi a transitare per la strada comunale che dalla borgata "Le Croci" porta alla località "Casaglia", aveva notato che un traliccio metallico a quattro montanti della linea elettrica Calenzano-borgata "Le Croci", presentava due di detti montanti tranciati alla base, sicuramente in conseguenza di attentato dinamitardo commesso ad opera di ignoti malfattori.

Ricevuta tale comunicazione, lo scrivente si recava subito sul posto, dove constatava che effettivamente il traliccio metallico a quattro montanti con sovrapposta la cabina di trasformazione dell'energia elettrica, posto a circa 500 metri dalla borgata "Le Croci" e lungo la strada comunale che da detta contrada porta alla località "Casaglia", di proprietà dell'E.N.EL. (Ente Nazionale Elettricità) presentava due dei quattro ferri a "L" costituenti i montanti medesimi, tranciati all'altezza di circa 50 centimetri dalla base della piattaforma in cemento, e la struttura relativa contorta e parzialmente asportata fino all'altezza di circa 80 centimetri dal suolo.

Sul posto, a circa un metro e mezzo dalla piattaforma in cemento, al lato sud, veniva rinvenuta in più spezzoni e della lunghezza complessiva di cm.70 circa, miccia combusta a lenta combustione, non catramata, con fissati alle estremità, due fiammiferi tipo "svedese", verosimilmente serviti per l'accensione.

Il traliccio, sebbene la "tranciatura" di due montanti, quelli del lato sud, non era abbattuto al suolo, anche

./.

...(segue)...



perché retto sufficientemente dai due montanti del lato nord, rimasti indenni, per cui l'erogazione dell'energia elettrica non aveva subito interruzioni di sorta.

A mezzo telefono veniva informata la Zona dell'E.N.E.L. di Prato e richiesto l'intervento del sottufficiale artificiere in servizio presso la Legione Carabinieri di Firenze, per gli accertamenti tecnici di competenza.—Veniva anche richiesto l'intervento di un fotografo per la effettuazione dei necessari rilievi fotoplanimetrici.

In sede di accertamenti, veniva stabilito, in particolare, che verso le ore 23,30 del 6 marzo 1974 diversi abitanti della zona aventi il domicilio in un perimetro di circa 500 metri dal punto dove ha sede il traliccio, hanno avvertito il "boato" causato da uno scoppio, ma ognuno si è preoccupato potesse trattarsi di guasto al rispettivo impianto di riscaldamento, anche perché non era venuta a mancare l'erogazione dell'energia elettrica, per cui l'episodio non aveva alcun apprezzabile seguito. Il predetto BOGANINI Giorgio, oltre a quanto comunicato a mezzo telefono, riferiva che verso le ore 23,00 del 6 marzo 1974, con la propria autovettura percorreva la Via Montemaggiore, proveniente dalla borgata "Le Croci" e diretto alla sua abitazione, quando giunto in una strettoria di detta Via Montemaggiore, a circa trecento metri da casa, ebbe ad "incrociare" un'auto, verosimilmente "Fiat/I600-Coupé" di colore rosso, che procedeva con fari "abbaglianti".—Non è stato in grado di precisare altri particolari dell'automezzo, né il numero e le caratteristiche delle persone che vi si trovavano a bordo.—Soggiungeva che dopo circa 10-15 minuti che si trovava in casa, ha avvertito il transito lungo la stradella che interseca la sua villa, di un'autovettura, probabilmente quella che aveva "incrociato" prima, e dopo circa un quarto d'ora sentito una esplosione che gli parve provenire dalla borgata "Le Croci".

In conseguenza del ritrovamento della miccia combusta a lenta combustione e per le condizioni in cui è stato trovato il traliccio che regge la linea elettrica e la cabina di trasformazione, si ritiene che gli autori dell'attentato, causato mediante esplosione, abbiano fatto uso di due cariche detonanti (tritolite o gelatina, oppure dinamite) fissate ai due montanti posti al lato sud, entrambe all'altezza di circa 50 centimetri dal suolo e collegate tra loro di miccia detonante.—Si ritiene, altresì, che gli autori dell'attentato debbono ricarcarsi tra elementi politicamente aderenti a movimenti extraparlamentari di estrema sinistra o destra e che l'atto criminoso non debba ascrivarsi ad un vero e proprio episodio preordinato, bensì ad un'azione dimostrativa perpetrata

./.

...(segue)...


da dinamitardi a scopo di "addestramento" e di "perfezionamento" e non mirante a provocare l'interruzione dell'energia elettrica. E' da tenere presente che circa mezz'ora prima del fatto, é stato commesso analogo attentato in agro di Barberino di Mugello, a circa sette-otto chilometri dalla località "Casaglia" di Calenzano, dove venivano "tranciati" alla base i quattro montanti di un traliccio metallico dell'elettrodotto di proprietà dell'E.N.EL.—In tale occasione, il traliccio non si é abbattuto al suolo sia perché si reggeva a "pié pari" alla piattaforma di cemento e sia perché i quattro montanti erano stati "tranciati" alla stessa altezza, sia, infine, perché detto traliccio veniva mantenuto in bilico dai fili sovrastanti.—Se gli autori dell'atto criminoso volevano effettivamente provocare l'interruzione della corrente elettrica, avrebbero potuto benissimo collocare le cariche esplosive ad altezza differenziate per ogni singolo montante.

Si uniscono:

- processo verbale di accettazione di denuncia formulata da MARCHELLI Paolo, nato a Parma il 22 luglio 1925, residente a Firenze in Via Alfieri n.22, dirigente della Zona E.N.EL. (Ente Nazionale Elettricità) di Prato (v.allegato n.1);
- perizia tecnica compilata dal brigadiere CC. GALASSI Romualdo, artificiere presso la Legione Carabinieri di Firenze, su richiesta del Nucleo Investigativo CC. di Firenze (v.allegato n.2);
- processo verbale di sopralluogo (v.allegato n.3);
- busta contenente circa cm.70 di residui di miccia combusta a lenta combustione, rinvenuti sul luogo dell'attentato;
- nr.18 fotografie prodotte dallo studio fotografico "MASETTI" di Prato, con annessa fattura.—

I danni prodotti al traliccio, su conforme parere dei tecnici dell'E.N.EL., ammontano a £.200.000 circa.

Le indagini dirette alla identificazione degli autori del fatto criminoso, fino ad oggi svolte, hanno dato esito negativo. Le stesse saranno continuate con il massimo interessamento ed in caso di esito favorevole sarà fatto seguito al presente rapporto.—



IL MARESCIALLO MAGGIORE
COMANDANTE DELLA STAZIONE
-Antonino Conti-

50047 PRATO / Via Fra Bartolomeo,

PROCURA DELLA
PRATO,

Documentazione
dell'E.N.E.L.

**RICHIESTA
DI NON DOVERSI PROCEDERE
nei processi contro ignoti**

Art. 395 Cod. proc. pen.

Il Procuratore della Repubblica di Prato

Visti atti processuali relativi al reato di furti all'est 433 c.p.

Comune S-3-74

Attesochè dall'istruttoria non risultino indizi sugli autori del reato;

Visti gli art. 378 e 395 Cod. proc. pen.

RICHIESTE

il Giudice Istruttore perchè dichiari non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Prato, li 20 APR. 1974

Il Procuratore della Repubblica

2041

Prato 13/4

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE
non doversi procedere contro ignoti
Art. 378 Cod. proc. pen.



A foggias. N. 2509/74

Il Giudice Istruttore *di Pret*

Visto il procedimento penale contro

ignoti

imputati di *attentato alla vita degli imputati*
Emil commesso in Calabria il 6-3-74

reat contemplat da art. *433 C.P.*

Vista la requisitoria del P. M.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva de fatt denunciat

Ritenuto però che sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Visto l'art. 378 del Cod. di proc. pen.;

dichiara

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Così deciso in *Pret*, li *23/4/74*

Il Cancelliere

IL GIUDICE ISTRUTTORE



3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PENALE DI PRATO composto dai magistrati:

D. Bruno Loche	Presidente
" Giuseppe Pesce	Giudice
" Nicola Carone	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale di primo grado

C O N T R O

- 1°) Biagini Riccardo, Andrea, nato a Prato l. 1/4/1958, ivi res/te Via del Cittadino, 141 - Arr. il 9/7/1977 - Detenuto in Firenze - Detenuto Presente-
- 2°) Beconi Gabriella, Angela, nata a Prato il 9/5/1958, ivi res/te Via del Cittadino, 141 (domicilio eletto) - Libera Presente-

I M P U T A T I

del delitto di cui agli artt. 110 C.P. Legge 2/10/67 n. 895 e succ. mod. in rel. art. I, 1° comma, L. 18/7/75, n. 110, per avere, in concorso tra loro, fabbricato bottiglie incendiarie in Prato, accertato il 9/7/1977.

Fatto e Diritto

Il 9 luglio 1977 il commissariato di P.S. di Prato effettuava una perquisizione presso la abitazione e sue pertinenze di Biagini Riccardo e Beconi Gabriella

Mod. 204 V

N. 488/77 Reg. Sent.

N. 315/77 R.G.

S E N T E N Z A

in data 17/11/1977

Appello P.M. 27/11/77
 Appello dif. Beconi 17/11/77
 Appello dif. Biagini 21/11/77
 Appello dif. imputati 21/11/77

Depositata in Cancelleria

oggi 22/12/77

Il Cancelliere

Li

Fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

al fine di rinvenire armi od esplosivi in qualche modo collegabili con le bottiglie incendiarie lanciate qualche giorno prima da sconosciuti individui contro uno stand allestito nella piazza mercatale di Prato da un partito politico per celebrare la ' festa dell'amicizia'.

Nel corso della perquisizione nella cantina dei predetti veniva rinvenute due bottiglie di " vetro marrone del tipo vuoto e perdute di birra a ciascuna delle quali sono fissati con nastro adesivo trasparente rispettivamente n. 6 e 7 fiammiferi antivento, contenente nel fondo una certa quantità di trocioli e limatura di ferro" (v. carte 22).

Nello stesso locale veniva rinvenuta una tanica di benzina vuota e nel verbale si dava atto che nella camera da letto dei citati Biagini e Becconi era stata rinvenuta una vaschetta di alluminio contenente " trocioli e limatura di ferro dello stesso tipo di quella contenuta" nelle due bottiglie.

Stante quanto sopra, assolti i due prevenuti dai reati collegati con il lancio delle bottiglie molotov contro lo stand della amicizia di piazza mercatale, gli stessi venivano peraltro rinviati dal giudice istruttore al giudizio di questo Tribunale per il delitto residuo di fabbricazione di bottiglie incendiarie giusta il combinato disposto degli artt. 1 legge 1967 e 1 legge 18/4/1971 n. 110.

All'odierno dibattimento, detenuto il Biagini e libera la Becconi perchè gravida entrambi i prevenuti negavano di aver fabbricato ordigni incendiari, dichiaravano che nella loro abitazione erano soliti darsi convegno numerosi loro amici

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e che, spositi da poco più di un mese, neppure mai si erano recati nella cantina della quale scoroscevano persino la ubicazione esatta. I verbalizzanti La Sorte e Barontinixx confermarono il ritrovamento degli oggetti sopra indicati e che la porta del garage o cantina che dir si voglia non era chiusa a chiave.

Concludevano come in atti il PM e la difesa.

I prevenuti si sono difesi in fatto affermando che nessuna riferibilità è possibile alle loro persone delle bottiglie trovate dalla polizia nel loro scantinato ed in diritto che, comunque, non può parlarsi nella specie di fabbricazione di ordigni incendiari giacchè gli ordigni non erano stati ancora fabbricati ma, caso mai, ~~stanno~~ in corso di fabbricazione.

Il Pubblico ministero, d'altro canto, ha sostenuto, la esistenza nella fattispecie del delitto consumato di fabbricazione di bottiglie incendiarie e, conseguentemente ha chiesto la condanna dei due prevenuti.

Pare al collegio che non possano esservi dubbi circa la riferibilità in fatto delle bottiglie delle quali è processo alle persone del Biagini e della Beconi.

A parte infatti la incredibilità del fatto che un amico degli imputati, a loro insaputa, possa aver pensato di andare a nascondere le bottiglie nella cantina del Biagini e della Beconi - cosa che, secondo l'id quod plerumque accidit, normalmente non suole avvenire, ed a parte la circostanza che un simile fatto diventa tanto più incredibile allorchando si pensi proprio ad un amico dei prevenuti, pare al collegio che una circostanza riferita dai verbalizzanti sia al riguardo decisiva.

Si allude al fatto che nella camera da letto dei due prevenuti è stata trovata una certa quantità di trocioli e limatura di ferro del medesimo tipo di quella rinvenuta all'interno delle bottiglie trovate nella cantina.

Orbene se in astratto è possibile che individui estranei possano essersi introdotti nella cantina degli attuali imputati e colà riporre delle bottiglie che dovevano diventare incendiarie, nessuna dubbio potrà aversi sul fatto che è del tutto incredibile che degli estranei possano essersi introdotti addirittura nella camera da letto del Biagini e della Beconi per ivi nascondere della limatura di ferro e dei trocioli.

Sufficienti sono peranto gli elementi raccolti per concludere, che secondo quel che normalmente avviene, furono i due prevenuti a iniziare la confezione delle bottiglie delle quali è processato. Ha sostenuto il Pubblico Ministero la sussistenza del delitto consumato come contestato sulla base di due argomentazioni:

a) il fatto che la parola "fabbricare" indica una attività ancora in corso, in itinere e che il legislatore usando tale termine ha voluto proprio colpire ~~attuali~~ colui che sta lavorando per la produzione di un ordigno incendiario; b) il fatto che per la fabbricazione di tali ordigni la legge (art. 28 e segg. TULPS) preveda la autorizzazione della autorità e che questa autorizzazione quindi sia necessaria anche per l'inizio del processo fabbricativo.

Pare al collegio che le argomentazioni del Pubblico ministero non siano da condividere e che nella fattispecie debba ravvisarsi il delitto di tentata fabbricazione di ordigni esplosivi.

Una seria esigenza garantista nei confronti del cittadino induce

infatti a ritenere più esatta la seconda tesi.

Se infatti dovesse darsi credito alla idea sostenuta dalla pubblica accusa dovrebbe ritenersi punibile ai sensi della citata legge del 1967 chiunque venisse trovato semplicemente in possesso di benzina, bottiglie e fiammiferi senza che alcun collegamento esista fra i tre elementi e sulla base della sola considerazione che, però, un domani potrebbero venir uniti e costituire così una bottiglia incendiaria.

Che il termine fabbricazione indichi un facere e, quindi una attività in corso non vi è dubbio ed è perciò che il legislatore del 1931 ha richiesto la autorizzazione ai fini della costruzione di armi: ma nel caso dell'art. I della legge del 1967 la parola ha altro significato ove la si ricollegi all'altra di "bottiglie incendiarie" di cui all'art. I della legge del 1975.

In tale ultimo caso il legislatore non intende punire, quale delitto consumato, la semplice iniziana di attività lavorativa ai fini della fabbricazione ma la vera e propria costruzione di un ordigno esplosivo o incendiario giacchè, evidentemente, ha ritenuto quello il maggior pericolo per il pubblico ordine.

Allroquando invece l'attività del fabbricare sia ancora in atto e gli atti siano univocamente diretti alla costruzione di un ordigno incendiario dovrà parlarsi non già di fabbricaziine ma di tentata fabbricazione di bottiglie incendiarie.

In sostanza: fatto dell'art. I della legge del 1967 è quella di vietare la costruzione di un ordigno incendiario e tale costruzione è considerata vera e propria fabbricazione del predetto strumento. Conseguente è la configurabilità del tentativo allroquando gliatti

siano idonei e diretti univocamente alla costruzione di un ordigno.

Conseguenza ulteriore è che l'agente trovato a fabbricare non ha ancora fabbricato e, pertanto non ha consumato il delitto di cui in rubrica.

Nella fattispecie che ne occupa sussiste il delitto tentato giacchè i prevenuti vennero sorpresi non già con fiammiferi, bottiglie e benzina scollegati tra di loro, ma ~~tra~~ con due bottiglie alle quali erano stati fissati dei fiammiferi: trattasi di atti sicuramente idonei e ancora più diretti in modo univoco alla fabbricazione di bottiglie incendiarie non potendosi vedere altro scopp in tale attività che quello di creare degli ordigni esplosivi/incendiari.

Sussiste l'attenuante di cui all'art. 5 della legge del 1967 dato il piccolo numero di bottiglie trovate nella loro cantina.

Si concedono le attenuanti generiche stante la incensuratezza dei prevenuti e la loro molto giovane età.

La pena per il delitto tentato, applicandosi la massima diminuzione consentita dall'art. 56 cp, è di un anno di reclusione e lire 400.000 di multa. Per l'attenuante di cui all'art. 5 la pena è di mesi nove di reclusione e lire 300.000 di multa.

Per le generiche infine la pena è di sette mesi di reclusione e lire 250.000 di multa.

Stanti i buoni precedenti personali può presumersi che il Biagini e la Beconi si satterranno per il futuro dal consumare altri reati pertanto si concedono loro i due benefici di legge.

P. Q. M.

Dichiara Biagini Riccardo Andrea e Beconi Gabriella Angela colpevoli del delitto di tentata fabbricazione di bottiglie incendiarie, così modificata la originaria rubrica, e concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 5 legge 2/10/1967 n. 895 e, letti ed applicati gli artt. 483, 488, 477 cpp, 62 bis cp, li condanna alla pena di mesi sette di reclusione e lire 250.000 di multa ciascuno oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Visti gli artt. 163, 175 cp, 487 cpp ordina che la esecuzione della pena suindicata rimanga sospesa fino al termine di anni 5 e che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario sotto la comminatoria di legge.

Visto l'art. 622 cpp ordina la confisca di quanto in sequestro.

Ordina la immediata scarcerazione di Biagini Riccardo se non detenuto per altra causa.

Prato li 17/II/1977

Il Presidente

L'estensore

IL CANCELLIERE

Dott. Matteo Ferrarone

4344 / 77 RGI

COMMISSARIATO DI P.S.
PRATODi Miller

Cat. E/2-Gab.

Prato, 21.9.1977

OGGETTO: Prato- Sezione D.C. di Borgonuovo, posta in via A. Borgioli 5-
Attentato.-All. 2

ALIA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
 e p.c. ALLA QUESTURA-GAB.
 " " " ALLA QUESTURA- UFF. POLITICO-

PRATO
 FIRENZE
 FIRENZE

1858 / 77

Si fa seguito alla segnalazione p.c. di questo Commissariato
 del 19.8.u.s.-

Poco dopo le ore 13,10 del 19.8.u.s. questo Ufficio veniva infor-
 mato telefonicamente che era stato appiccato il fuoco alla Sezione della
 D.C. di Borgonuovo, ubicata in via A. Borgioli n.5.

Sul posto si recava lo scrivente con personale dipendente, acclarando
 che in atto, nella sede suddetta, composta da un unico locale, si era svilup-
 pato un incendio e la vetrata della Sezione presentava un grosso foro.

Con l'immediato intervento dei VV.FF. si poteva appurare la pre-
 senza di parte di una bottiglia Molotov di vetro verde e un grosso sasso
 al centro della stanza, col quale era stata infranta la vetrata.

Sulla dinamica dell'attentato la Sig.ra Vannucchi Rita, nata a
 Prato il 26.5.1927, abitante in via A. Borgioli 6, riferiva che mentre si
 trovava nello spiazzo recintato della propria abitazione aveva udito un
 rumore di vetri infranti e, incuriosita aveva guardato, in posizione defi-
 lata, tra due pannelli della recinzione, verso la parte opposta della
 strada, alla sua sinistra, notando che due giovani si allontanavano in
 direzione di via Donizetti a bordo di un mezzo simile ad una moto Vespa,
 dopo che uno di essi aveva lanciato un oggetto all'interno della Sezione,
 dalla quale, subito dopo, si sprigionava del fumo.

La signora Vannucchi non era in grado di precisare meglio la dina-
 mica del fatto, sia perchè era in posizione defilata, sia perchè la scena
 si era svolta rapidamente da non potere fissare l'abbigliamento dei due
 giovani, dei quali ricordava solo che avevano capelli lunghi, tanto da porre
 il dubbio che si trattasse di maschi o di femmine.

Subito dopo il fatto la predetta si era premurata di avvisare gli
 abitanti della casa sovrastante la Sezione uno dei quali, il Sig. Ciulli
 Pietro informava il " 113".

Durante l'intervento dello scrivente il Sig. Morelli Francesco, nato
 a Prato il 20.I.1938 e abitante in via A. Borgioli 3 consegnava allo scri-
 vente una scatola di fiammiferi controvento, marca SAFFA contenente 27
 fiammiferi, rinvenuta sul marciapiede, lato sinistro della Sezione.

Nel corso di ulteriori accertamenti venivano reperiti frammenti di
 una seconda bottiglia incendiaria di colore marrone.

Il rinvenimento della scatola di fiammiferi controvento fa ritenere
 che l'accensione degli ordigni fu procurata con i fiammiferi risultati
 mancanti e non per effetto di particolare miscela contenuta negli
 involucri.

Una battuta della zona effettuata in concorso con l'Arma per rintracciare i due giovani attentatori dava esito negativo.

Nel corso delle indagini, risultando che tale Domenichini Giovanni, nato a Sasso Marconi (BO) il 14.6.1956, qui residente in via S. Ceccatelli 6, indiziato per analogo attentato commesso il 23.6.1977 in danno del Festival dell'Amicizia in questa Piazza Mercatale, abitava nelle vicinanze, venne deciso di effettuare perquisizione domiciliare nei suoi confronti, ai sensi dell'art.41 del T.U. Legge di P.S., senonchè l'appartamento veniva trovato chiuso ed i vicini di casa riferivano che il nucleo familiare era assente da una decina di giorni, forse per ferie.

Alle ore 14,50 circa dello stesso giorno, una telefonata, effettuata da una voce giovanile maschile, perveniva alla redazione del giornale l'Avvenire e parlando affrettatamente rivendicava all'Organizzazione Ronda Proletaria Combattente, la responsabilità dell'attentato affermando, in contrasto con le risultanze delle indagini, che l'attentato era stato consumato alle ore 12,30.

Il giornalista Claudio Farnetani, che ricevette la telefonata, interpellato, escludeva che si trattasse di registrazione, per cui il messaggio è da ritenersi falso o preparato in precedenza all'orario dell'attentato, verificatosi poi con ritardo sul programma e che ne sia stato letto il testo pedissequamente.

«Alla stessa giornata Duradoni Marco, nato a Prato il 17.7.1948 ed ivi residente in via Donizetti n.3, responsabile della Sezione D.C. di Borgonuovo riferiva che alle ore 13,30 era stato avvertito telefonicamente che alle ore 13,10 era stato commesso un attentato ai danni della Sezione per cui si era subito recato sul posto, dove constatava i seguenti danni:

- intera vetrata andata in frantumi ad opera degli attentatori e per il successivo intervento dei Vigili del Fuoco;
- sei sedie in legno bruciacchiate;
- lievi danni ad una macchina ciclostile;
- lievi danni al materiale di cancelleria e di propaganda;
- annerimento di tutte le pareti del locale.

Il tutto per un danno complessivo approssimativo di £.700.000.

Tanto si riferisce a codesta Procura della Repubblica per ogni effetto di legge, significando che le ulteriori indagini esperite per addivenire alla identificazione dei responsabili dell'attentato, hanno dato esito negativo.

Si allegano una relazione di servizio redatta dal personale dipendente, nonchè verbale delle dichiarazioni qui rese dal Duradoni.

Con separato reperto si faranno depositare presso la Segreteria Penale di codesta Procura la scatola dei fiammiferi controvento e i resti delle due bottiglie lanciate contro la Sezione suddetta.-



IL VICE QUESTORE DIRIGENTE
(Dr. F. *[Signature]*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE
non doversi procedere contro ignoti
Art. 378 Cod. proc. pen.



Affoglia. N. 4

n. 4344/77 R.G.I.
n. 1858/77 R.P.M.

Il Giudice Istruttore Dr. Palazzo Salvatore

Visto il procedimento penale contro

ignoti

imputati di tentata strage, danneggiamento, esplosioni in luogo
pubblico (fatti commessi in Prato il 19/8/1977.-)

reat contemplat da art.

Vista la requisitoria del P. M.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva de **fatt** denunciat

Ritenuto però che sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Visto l'art. 378 del Cod. di proc. pen.;

dichiara

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Così deciso in PRATO, li 18 NOV 1977

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dr. Palazzo Salvatore

Il Cancelliere -

B. Nava

*non fare la
compila dei
registri
destinati*



~~1217 118 RCP~~

LEGIONE CARABINIERI FIRENZE
Compagnia di Prato
-Nucleo Operativo-

Is. Buticchi

N.9/ 135 di prot.110

50047- Prato, li 24 novembre 77

OGGETTO:=-Rapporto Giudiziario circa gli attentati dinamitardi verificatisi in Prato il giorno 29.10.1977 alla caserma Carabinieri, presso il concessionario "Mercedes", Via C.Marx; ed il tentativo di atto dinamitardo, non portato a termine presso il Tribunale di Prato.-

--ooCoo--

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI

50047

P R A T O

e, per quanto compete:

ALLA QUESTURA DI
-Uff. Scentifico-

50100

FIRENZE

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI

50047

P R A T O

PROCE...
* 23
N. 2351
N. 117

Fa seguito alla segnalazione n.ro Cat.E 2 Gab. in data 30.10.1977, del Commissariato di P.S. di Prato.-

Il giorno 29 ottobre 1977, alle ore 22,40 circa, in Prato, ignoti hanno piazzato in tre obbiettivi diversi, cariche esplosive, consistenti in candelotti di gelignite, e precisamente, presso questa caserma, presso il Tribunale, ed il concessionario "Mercedes", corrente in questa via Carlo Marx.

Le esplosioni sono avvenute, quasi simultaneamente, e precisamente, la prima, è stata quella avvenuta presso la caserma, la seconda, quella della Mercedes; il lasso di tempo fra le due deflagrazioni, può collocarsi intorno ai quattro o cinque minuti. E' doveroso far presente che se la carica esplosiva piazzata presso il Tribunale fosse brillata, l'esplosione di questa si sarebbe collocata fra le precedenti. La mancata esplosione sembra sia da attribuirsi alla miccia probabilmente usata.

Come precedentemente già riferito, l'esplosione presso questa caserma è avvenuta alle ore 22,40 circa, l'ignoto attentatore, come riferito in s.i.t. dal minore Bettazzi Franco, proveniva a piedi da via Carbonara, ed dopo aver depositato la carica esplosiva, sulla soglia a

4059

= 2 =

destra in basso del portone, di questa caserma, e accese la miccia, correva verso la porta del Tribunale, depositando un'altra carica, e dileguandosi successivamente verso via San Jacopo. (Ved. all. n. ro I)

Negli attentati alla caserma ed alla Concessionaria Mercedes, non sono rimaste tracce di combustione il che fa presumere verosimilmente siasi trattato di "cheddite o di gelignite". (Ved. all. n. ro 2). - Per analogia, e tenendo conto che l'ordigno depresso dinanzi al Tribunale è rimasto inesplosivo, si riferisce che esso era formato da due candelotti di "Gelignite" del peso di gr. 100 ciascuno, collegati ad una miccia a lenta combustione, (durata presumibile 50-60"), immescati con detonatori della ditta S. I. P. E. Nobel (società Italiana prodotti Esplosivi S. P. A. Milano), prodotti nello stabilimento di Spilamberto (Modena), confezionati in scatole da 100 pezzi. (Ved. all. n. ro 3). -

Al riguardo dell'esplosione, verificatasi alla Mercedes, posta all'angolo fra la Via Carlo Marx e la Via Ferrara n. 69, molto attendibili sembrano, le dichiarazioni rese da Bindi Mario, (ved. all. n. 4), il quale verso le ore 22,30 trovandosi nelle vicinanze della concessionaria, vide correre, due giovani, indossanti dei giacconi di tipo militare, verso via Milano e provenienti dalla Via Ferrara e dopo due - tre minuti udì l'esplosione.

I danni riportati dalla ditta Fineschi (concessionario Mercedes) sono di lire 2.500.000 circa coperti da assicurazione.

Nella sera stessa, degli attentati, personale di questa Compagnia effettuava perquisizione domiciliare ai sensi dell'art. 41 di P. S. presso l'abitazione di Cantoni Patrizia, nata a Fleures (Belgio) il 5.6.1954, e residente in P. a to via San Jacopo n. 10. Successivamente e cioè il giorno 31 ottobre, sono state eseguite altre due perquisizioni ^{una} disposte, dalla S. V. Ill. ma e l'altra eseguita ai sensi dell'art. 41 di P. S.; la prima presso l'abitazione di Beconi Gabriella e l'altra presso l'abitazione di Mortati Elfino. Di tutte le perquisizioni, sono stati già redatti, e inviati alla S. V. i processi verbali e rapporto. -

Gli attentati, sono stati rivendicati con una telefonata alla redazione del quotidiano "LA NAZIONE" di Frato, da parte di una sedicente

= 3 =

unità del gruppo rivoluzionario Andreas Baader, la telefonata giungeva presso quella redazione il giorno 30 ottobre alle ore 16,30 circa; nel corso di questa, effettuata da voce giovanile e presumibilmente da Prato, si preannunciava un ulteriore comunicato, per cui, come disposto dalla S.V., si provvedeva a porre sotto controllo l'utenza telefonica della redazione stessa. (Ved. all. n. ro 5). Detto controllo dava esito negativo, in quanto un successivo comunicato è giunto, ma a mezzo volantino manoscritto, alla Banca Commerciale di Prato sita in questa Piazza Buonamici s.n. il giorno 3 novembre. Come riferisce in s.i.t. il signor Ferri Mario, impiegato della Banca, la mattina del 3 novembre aprendo la cassetta della posta della Banca, vi trovava un manoscritto a penna rossa su foglio a quadretti, dove si rivendicavano gli attentati compiuti il giorno 29 del mese di ottobre, in Prato. Anche questo volantino (all. n. ro n. 6) è a firma di tale gruppo comunista combattente Andreas Baader.

Si fa riserva di trasmettere il p.v. di sopralluogo ed i rilievi fotografici, inerenti, alla caserma ed al Tribunale, mentre l'Ufficio Scientifico della Questura di Firenze, è pregato di trasmettere direttamente alla Procura della Repubblica di Prato e per conoscenza a questo Nucleo i rilievi inerenti la concessionaria Mercedes.

Le indagini fino ad ora espletate, atte alla identificazione degli autori degli attentati, hanno dato esito negativo.

Le stesse proseguono con l'interessamento dovuto e di ogni altra nuova risultanza sarà fatto seguito al presente rapporto. =



IL TENENTE
COMANDANTE DEL NUCLEO OPERATIVO
-Vittorio Urabani-

9

**RICHIESTA
DI NON DOVERSI PROCEDERE
E processi contro ignoti.**
Art. 395 Cod. proc. pen.

Il Procuratore della Repubblica di Prato

Visti atti processuali relativi al reato di cui: agli artt. 814 n. 2, 4 e 6 legge 2 ott. 1967 n. 815, 635 C.p. Reato commesso in Prato il 29 ottobre 1972 in danno Concessionaria Mercedes, Stazioni Carabinieri, Tribunale e Procura Repubblica -

Attesochè dall'istruttoria non risultino indizi sugli autori del reato:
Visti gli art. 378 e 395 Cod. proc. pen.

RICHIEDE

il Giudice Istruttore perchè dichiari non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Prato, li 25 marzo 1973

Il Procuratore della Repubblica

reato:
TRIBUNALE-PRATO
25 MAR 1973

N. 1277/78 R.G.I.
N. 2361/77 R.P.M.

Affoglia. N. _____

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE
di non doversi procedere contro ignoti
Art. 378 Cod. proc. pen.



Il Giudice Istruttore Dr. Salvatore Palazzo

Viŝto il procedimento penale contro

ignoti

imputati di artt. 81 cpv., 2, 4 e 6 L. 2 Ottobre 1967 n. 895, 635 C.P.
Reati commessi in Prato il 29/Ottobre 1977 in danno Concessionario Mercedes, Stazione Carabinieri, Tribunale e Procura Repubblica

reat contemplat da art. _____

Vista la requisitoria del P. M.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva de fatti denunciati

Ritenuto perŝ che sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Visto l'art. 378 del Cod. di proc. pen.;

dichiara

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Così deciso in Prato, li 28/3/1978

Il Cancelliere

E. Nava



IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Salvatore Palazzo

4110/79 REG 1

R.L/

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

LA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

FONOGRAMMA IN COPIA

Bologna, 5 settembre 1978

URGENTE

PROCURA REPUBBLICA DI.....P R A T O
 et conoscenza:

SIG. PROCURATORE GENERALE - presso la
 CORTE D'APPELLO DI.....FIRENZE

Nr. 0101 - categoria A.2 punto

Ore 23,25 ieri at progressiva chilometrica 32+400 linea ferroviaria Firenze-Bologna, località Comune Cantagallo (Firenze), verificavasi forte esplosione ordigno collocato mano ignota in apposito fornello ricavato sottostante rotaia sinistra binario dispari, concomitanza transito treno viaggiatori E. 571 (Milano-Palermo) che per correva binario illegale per interruzione programmata da ore 22,50 antecedenti at ore 2,16 odierne, per lavori F.S.-

Deflagrazione provocava asportazione circa un metro rotaia sinistra, torsione rotaia destra et caduta linea aerea alimentazione binario pari, nonchè danni at armamento et materiale rotabile cito convoglio.

Nessun danno at personale ferroviario et numerosi viaggiatori occupanti 18 carrozze.

Convoglio precedente velocità oraria Km. 80 circa, arrestavasi per azionamento frenata rapida.

Intanto nella circostanza carrello con at bordo tre operai F.S., sviava da binario dispari causa prefata mancanza tratto rotaia, senza danni at occupanti.

Luogo incidente portavansi immediatamente Autorità P.S. Questura Firenze, Polizia Ferroviaria Bologna et Firenze, nonchè Arma Carabinieri Firenze.

Intervenuto in loco Sig. Sostituto Procuratore Repubblica Prato, che ordinava sequestro zona tachimetrica locomotore treno 571.-

./.

- 2 -

Eseguiti rilievi fotografici at cura Polizia Scientifica Firenze et Bologna, mentre artificiere Direzione Artiglieria Firenze habet rilevato frammenti anneriti con residui carbonizzati da analizzare.

Circolazione treni ripristinata dopo interruzione linea su binario pari ore otto, mentre est stata prestata assistenza numerosissimi viaggiatori treni espressi 711 (Milano-Firenze) et 1591 (Milano-Catania) mediante trasbordo su autopullman approntati da Direzione Compartimentale F.S. Bologna, cui tecnici intanto eseguono lavori per pronta riattivazione binario dispari prevista tardo pomeriggio odierno.

Trenò 571 est stato trainato fino Prato at ore 4,15.

Occorso habet determinato notevole disagio et apprensione viaggiatori.

Indagini in corso scopo stabilire anche natura ordigno costituito sicuramente da esplosivo alto potenziale usato da attentatori con chiaro proposito compiere strage, essendo stato prescelto tratto binario descrivente curva et prossimità alto ponte at quattro luci.-


IL VICE QUESTORE
(Dot. Renato SERVIDIO)


L/A



COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

PRESSO

LA DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO


BOLOGNA

N°.0101 (2)

Bologna, li 11 settembre 1978

OGGETTO:- Attentato terroristico al Km. 32+400 della linea ferroviaria Firenze-Bologna, al transito del treno E.571 (Milano-Palermo).

RACCOMANDATA
Alleg. n.13.



ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI.....P R A T O
e, per conoscenza:

ALLE QUESTURE DI: FIRENZE = BOLOGNA
AL COMMISSARIATO DI P.S.COMP/LE DI: FIRENZE
AL COMMISSARIATO DI P.S. DI: P R A T O

Di seguito alla segnalazione pari numero del 5 corrente, si comunicano i risultati delle indagini finora compiute e degli altri accertamenti di carattere tecnico relativi all'attentato terroristico posto in essere da ignoti alle ore 23,25 circa del 4 corrente al Km.32+400 della linea Firenze-Bologna, sul binario dispari, quello cioè percorso dai treni aventi direzione NORD-SUD.-

L'ordigno è stato collocato all'inizio di un ponte a quattro archi che sovrasta di circa 30 metri la vallata in cui scorre il fiume Bisenzio, in un punto in cui la linea descrive una curva.-

Il tratto di binario corre a cielo aperto per mt.657, delimitato a nord (lato Bologna) dalla Galleria di Scopeto, progressiva Km.32+881 ed a sud (lato Firenze) dalla Galleria di Rocca Cerbaia II^, progressiva Km. 32+224.-

L'ordigno esplosivo adoperato nella circostanza era ad alto potenziale, e ciò è dimostrato dalle proporzioni dei danni: asportazione di 80 cm. della rotaia sinistra, torsione della rotaia destra e buca al di sotto del binario dispari, profonda 80-90 cm. e con un diametro di m.2.-

Non sono stati rinvenuti reperti, a parte frammenti anneriti con residui carbonizzati da analizzare, prelevati dal Sottufficiale artificiere intervenuto con personale della DIGOS di Firenze.-

./.

- 2 -

La tecnica adoperata dagli attentatori li fa classificare degli esperti.

E ciò non solo per la scelta di una zona importantissima dal punto di vista ferroviario (colpire il polmone del movimento ferroviario - asse Firenze Bologna - significa creare il caos su tutta la rete), ma per la meticolosità nel creare un fornello al disotto della rotaia, ben richiuso per creare maggiore potenza nello scoppio (infatti il locomotore è stato investito nella parte inferiore sinistra da una autentica mitragliata di pietre) e abbastanza profondo (come viene dimostrato dalla profondità stessa della buca, dato che certamente l'ordigno ha trovato meno resistenza nella parte superiore per la presenza delle sole pietre e resistenza, invece, di gran lunga maggiore, nella zona sottostante, poichè la forza di espansione provocata dallo scoppio è stata ostacolata dal fondo del rilevato ferroviario.

Questa seconda osservazione fa pensare ad una preparazione dell'attentato, che ha richiesto più tempo, motivo per cui ben si spiega la scelta della rotaia sinistra di quel binario dispari, perchè più facilmente raggiungibile e tale da consentire il lavoro preparatorio senza essere scorti.

Nell'attimo dell'esplosione, verificatasi sul binario dei treni dispari, sull'attiguo binario dei treni pari, a pochi metri di distanza dal punto dello scoppio, transitava il treno E.571 (Milano-Palermo), istradato sul binario pari, cosiddetto binario " illegale ", per consentire lavori di risanamento della volta delle gallerie da parte di una squadra di operai dell'Edilstrade di Forlì.

Detti lavori, che avevano avuto inizio fin dal gennaio c.a., con l'entrata in vigore dell'orario estivo dovevano articolarsi secondo i programmi d'interruzione n°.703 (interruzione del binario dispari da Vernio a Vaiano dalle ore 22.56 alle ore 2.21 successive, con uso promiscuo del binario pari nei due sensi di marcia) e n°.706 (interruzione del binario pari da Vaiano a Vernio dalle ore 22.54 alle ore 2.22 successive, con uso promiscuo del binario dispari nei due sensi di marcia).

L'interruzione richiesta e concessa per il giorno 4 corrente al C.S. di Vernio come da programma n°.703, veniva regolarizzata con modello M.40 presentato alle ore 22.56 al Dirigente Movimento della stazione di Vernio, il quale dava conferma della sospensione della circolazione sul binario dispari alle 23.08, cioè subito dopo il transito dell'E.571, che veniva pertanto istradato sul binario pari.

./.

- 3 -

Al Km.34+100, fermi sul binario dispari in attesa di poter partire per recarsi sul posto di lavoro, erano due carrelli: il primo del Servizio Lavori F.S. di Vernio, composto dalla motrice, la "piattina" (piccolo rimorchio portattrezzi) e la scala T.E., in tutto 3 elementi, il secondo, denominato "Badone", della ditta appaltatrice Edilstrade.

Alla guida del carrello F.S. era l'operaio RESCAZZI Pietro, del 14° Tronco Lavori di Vernio, affiancato dal collega TOCCAFONDI Alessandro con il quale, una volta raggiunta la Galleria "COLLE", dovevano effettuare lavori di abbattimento dell'intonaco della volta. Con essi era l'operaio degli Impianti Elettrici CONTI Antonio, in servizio presso la Squadra T.E. della stazione di Vernio, il cui compito era di assicurarsi, una volta ottenuta la conferma di tolta tensione della Sottostazione elettrica di Bologna S.Viola, che nei fili della linea aerea di contatto non fosse rimasta corrente.

Sul secondo carrello erano gli operai della Edilstrade: 1) GIACOMELLI Faustino, 2) BARTOLOTTI Walter, 3) POLI Giovanni, 4) SPADACCINI Ivan, scortati dall'operaio d'armamento F.S. BRACCI Ruggero con l'incarico di proteggere il cantiere di lavoro, sito sotto la Galleria del Cerbino, installando sul binario pari a Nord ed a Sud del citato cantiere, l'apposita "tabella F" che serve a richiamare i macchinisti dei convogli percorrenti detto binario sulla presenza di operai in linea e prescrive loro di emettere i segnali acustici di rito.

Nel momento in cui l'operaio BRACCI si accingeva a scendere dal carrello, transitava sul binario pari il treno 571 che, subito dopo, superava anche il carrello del Servizio Lavori, poco più avanti e proseguendo la sua marcia verso Firenze imboccava la semicurva che precede il ponte sul fiume Bisenzio dove, al Km. 32+400, pochi attimi prima del sopraggiungere del convoglio, si verificava l'esplosione.

Il personale alla guida dell'E.571, macchinista TONELLI Sergio ed aiuto macchinista BIANCONCINI Carlo, entrambi del Deposito Locomotive di Bologna S.Donato, ha dichiarato in sede di verbale d'esame testimoniale che il convoglio stava procedendo a circa 80 Km/h, quando veniva investito da una forte esplosione preceduta da un bagliore, sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia.

Non avendo avvertito alcuno spostamento d'aria, nè sobbalzi al mezzo di trazione, il macchinista TONELLI ritenne trattarsi di caduta della linea aerea e dei conseguenti effetti che la stessa provoca a contatto con il locomotore o con le rotaie. Quindi, azionò istintivamente la frenatura rapida ed il treno si fermò dopo circa 400 metri.

./.

- 4 -

Intanto, il carrello del Servizio Lavori procedendo sul binario dispari si avvicinava alla coda dell'E.571, da cui era stato superato poco prima, e ne iniziava il sorpasso fino a che, in curva, finiva sulla buca prodotta dall'esplosione (che il personale del carrello non aveva udito sia perchè ancora in Galleria, sia per il forte rumore prodotto dal motore del piccolo mezzo di trazione) deragliando a causa della rotaia rotta e fermandosi 30 metri oltre, dopo aver camminato sulla massicciata.


I tre occupanti (CONTI, RESCAZZI e TOCCAFONDI) spaventati, ma incolumi ritornavano immediatamente verso la buca e quindi il CONTI informava dell'accaduto il Capostazione di Vernio.

Dagli accertamenti finora condotti non sono emerse responsabilità da parte del personale ferroviario in ordine all'attentato, nè sono stati acquisiti elementi utili ad orientare le indagini in una precisa direzione.

Si allegano i seguenti atti assunti:

- 1) Verbale di esame testimoniale di TONELLI Sergio;
- 2) " " " " " BIANCONCINI Carlo
- 3) " " " " " CONTI Antonio
- 4) " " " " " RESCAZZI Pietro
- 5) " " " " " TOCCAFONDI Alessandro
- 6) " " " " " BRACCI Ruggero
- 7) " " " " " GIACOMELLI Faustino
- 8) " " " " " BARTOLOTTI Walter
- 9) " " " " " P O L I Giovanni
- 10) " " " " " SPADACCINI Ivan
- 11) fotocopie dei programmi d'interruzione per lavori, con le interruzioni effettuate nei mesi di giugno, luglio ed agosto, fino al 4 settembre u.s.;
- 12) fotocopie di n° 9 modelli, M.40 di richiesta interruzione circolazione treni al Capostazione di Vernio;
- 13) fotocopia del profilo planimetrico della linea Direttissima Firenze-Bologna.-

IL VICE CUSTODE
(Dott. Renato SERVIDIO)



10

**RICHIESTA
DI NON DOVERSI PROCEDERE
nei processi contro ignoti**
Art. 395 Cod. proc. pen.

TRIBUNALE-PRATO
- 5. NOV. 1979

Il Procuratore della Repubblica di Prato

Visti atti processuali relativi al reato di attentato alla linea ferroviaria
Bologna - Firenze nei pressi di Volciano, e il settembre 1978

Attesochè dall'istruttoria non risultino indizi sugli autori del reato;
Visti gli art. 378 e 395 Cod. proc. pen.

RICHIEDE

il Giudice Istruttore perchè dichiari non doversi procedere per essere ignoti coloro che
commesso il reato.

Prato, il 3 novembre 1978

Il Procuratore della Repubblica *[Signature]*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE
i non doversi procedere contro ignoti
Art. 378 Cod. proc. pen.



N. 4110/79 P.G.I.
N. 1854/79 P.P.M.

Affoglias. N

Il **Giudice Istruttore** Dr. Salvatore Palazzo

Visto il procedimento penale contro

ignoti

imputati di attentato alle linee ferroviarie Bologna - Firenze presso di Viadino - Il 4 Settembre 1978. -

reat contemplat da art.

Vista la requisitoria del P. M.

Ritenuto che gli atti assunti forniscono in genere la prova oggettiva de fatti del

Ritenuto, però, che sono rimasti ignoti gli autori del reato;

Visto l'art. 378 del Cod. di proc. pen.;

dichiara

non doversi procedere per essere ignoti coloro che hanno commesso il reato.

Così deciso in Prato, li 8/11/1979

Il Cancelliere
(Dr. M. Terzuolo)



IL GIUDICE ISTRUTTORE
(Dr. S. Palazzo)



PROCURA DELLA REPUBBLICA - PRATO

N. 7-38/80 Prot.

Prato, 14 ottobre 1980

Risposta 2015/22/80 del 31/7/80

All. N.

OGGETTO:


Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

Alla Procura Generale della Repubblica
di
F I R E N Z E


In riferimento alla nota sopra indicata comunico che presso questo ufficio non risulta pendente, in istruttoria sommaria, nessun procedimento penale relativo a quanto indicato in oggetto.

Con osservanza.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Alessandro Crini Sost.



SIENA



T R I B U N A L E D I S I E N A

N. 549 Prot. _____ Siena, li 16.10.1980

Alleg. N. _____ Risposta a nota _____ N. _____

OGGETTO: Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

Richiesta di notizie e copia di atti relativi a procedimenti di natura terroristica.


ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO

F I R E N Z E

Con riferimento alla nota n. 2936-IV.5.1 del 4.8.1980 comunico che nessun procedimento penale di natura terroristica è in corso di istruttoria o celebrato o da celebrare.

Con ossequi.

IL PRESIDENTE
(Dr. L. Cappalardo)





PROCURA DELLA REPUBBLICA - SIENA

N. di Prot.

Siena, 27/10/1980

Allegati N.

Risposta a nota Prot. n. 00073/C.M. del
24/7/1980

OGGETTO

Comunicazioni riguardanti reati di natura terroristica commessi
dal '72 ad oggi.

A L. SIG. PRESIDENTE COMMISSIONE PARLAMENTARE di
inchiesta sulla strage di Via Fani, sul seque-
stro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terro-
rismo in Italia.

R O M A

In riferimento a quanto indicato in oggetto, comunico che gli unici procedimenti riguardanti fatti di natura terroristica avvenuti nel circondario di Siena, sono quello recante il n° 2248/78 R.G. P.M. in cui sono indiziati, per fatti avvenuti dal maggio 1977 sino al novembre 1978, Fanetti Luciano, n. a Siena e Dominici "ello, n. a Siena il 23/12/1943 e quello recante il n. 757/80 R.G. P.M. in cui sono indiziati, per fatti avvenuti dall'Aprile 1980 sino all'Agosto 1980, Corsini Paolo, n. a Siena il 4/5/1927, giornalista e Gallo Uberto, n. a Siena il 23/5/55, operaio.

Ambedue i procedimenti sono stati trasmessi al G.I. - Sede - per procedere alla istruttoria con rito formale rispettivamente in data 5/6/79 e 30/7/80.

Il fascicolo contenente i fatti per cui sono indiziati il Fanetti ed il Dominici è stato trasmesso in data 22/X/80 dal G.I. - Sede - a questo Ufficio con sentenza di N.D.P. contro i sunnominati per non aver commesso il fatto, per cui per gli stessi fatti resterebbero tuttora ignoti gli autori.

Per quanto riguarda il procedimento penale contro Corsini Paolo e Gallo Uberto si è ancora agli inizi dell'istruzione formale in quanto attinente fatti avvenuti relativamente di recente.

Se la S.V. riterrà opportuno acquisire ulteriori notizie o estrarre copie di atti, per l'espletamento delle indagini di Codesta Commissione, potrà rivolgersi direttamente all'Ufficio Istruzione presso questo Tribunale.

Con ossequi.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. D. PERRUCCI -Sost. -)

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO



RISERVATA PERSONALE

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI
38100 TRENTO

Trento, li 19 settembre 1980

N. 17/80 Ris.

Riferimento a nota N. 00082/C.M. del 24/7/1980

OGGETTO: Procedimenti concernenti reati di natura terroristica commessi
dal 1972 in poi.Ill.mo Sen. DANTE SCHIETROMA
Presidente Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla strage di via Fanisul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro
e sul terrorismo in Italia.R O M A

Con riferimento alla richiesta 24 luglio scorso n.00082/C.M., onoromi comunicare che presso i circondari di Bolzano e Rovereto non si sono verificati atti terroristici che possano interessare la materia presa in esame dalla Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dalla S.V. Ill.ma.

Per quanto riguarda la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Trento dal 1972 in poi risulta un unico procedimento penale riguardante reati di natura terroristica, commessi da minorenni, iscritto al n.231/80 R.G. e relativo agli imputati:

- 1) Degasperi Nicola nato a Trento il 3.7.1962 res. Zel di Cognola 182;
- 2) Onere Michele n. a Trento il 21.2.1963 ivi res. via Stoppani 5;
- 3) ABD Rabou Karim n. a Grafenfing (G) il 25.8.1963 res. a Trento S. Vigilio;

I predetti imputati, arrestati il 14 aprile 1980 e dimessi dalla Casa Circondariale per concessione della libertà provvisoria il 13 giugno 1980, si sono resi responsabili dei reati di cui agli art.110-56-423 C.P. 110-624-625 n.1 C.P. 110-614 primo ed ult. comma CP 110-81-635 1° cap.VN 3 CP-110-635 n.3 C.P. 110 CP e art. 1-2-4 legge 2.10.1967 n.895 ed art. 9-10-12 legge 14.10.1974 n. 497 (fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra art. 110 e legge 8.2.1948 n.47 (pubblicazione di stampati non periodici, con la circostanza aggravante di cui all'art. 1 decreto legge 15.12.1979 n.625 convertita in legge 6.2.1980 n.15 (commissione dei reati per

*Prot. n. 136 CM
29.9.1980*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico).

La fase istruttoria del procedimento contro i tre minorenni è da considerarsi chiusa ed il relativo fascicolo è in attesa di essere trasmesso al locale Tribunale per i Minorenni con la richiesta di citazione a giudizio degli imputati.

Si allega copia fotostatica dell'ordine di cattura n.3/80 di data 3 giugno 1980 in cui sono elencate le diverse imputazioni e la data del commesso reato.

Per quanto riguarda il circondario di Trento invio in allegato copia fotostatica della sentenza dd. 10.4.1979 del Tribunale di Trento nel procedimento penale (penale) contro Bortolotti Claudio +2 nonchè copia della sentenza di appello dd. 3.12.1979.

Invio altresì copia fotostatica della sentenza del Tribunale di Trento dd. 20.6.1977 contro Iori Alessandro +1 e copia della sentenza della Corte di Appello di Trento dd. 13.1.1978. Gli atti processuali si trovano attualmente presso la Corte di Cassazione.


Con la massima osservanza.

IL PROCURATORE GENERALE
(Pasquale Ierimonte)



LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DA PROCURA REPUBBLICA BOLZANO
AT SIGNOR PROCURATORE GENERALE TRENTO



N. 725/80

IN RISPOSTA ALLA NOTA N. 17/80 RIS. DEL 30/7 U.S.
INFORMO CHE PRESSO QUESTO CIRCONDARIO NON SI SONO
VERIFICATI ATTI TERRORISTICI CHE POSSANO INTERES-
SARE LA MATERIA PRESA IN ESAME DALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA.

VE NE SONO, INVECE, VERIFICATI DIVERSI DI NATURA
IRREDENTISTICA DIRETTAMENTE CONNESSI AI FATTI
DI POLITICA LOCALE.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. UGO GIUDICEANDREA.

TRASMETTE: MARRA

RICEVE: DOLZANI


ORE 9,40 del

VISTO

Trento, il 4 APR 1980
IL PROCURATORE GENERALE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "G. Giudiceandrea", written over the printed name of the Procuratore Generale.

Procura della Repubblica
TRENTO



N. 40/80 Ris.

Trento, 2 agosto 1980.-

Espresso a nota N. 17/80 Ris. del 30 luglio 1980.-

Allegati N.---3 ---

Oggetto: procedimenti concernenti reati di natura terroristica commessi dal 1972 in poi.-

A S.E. IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
DI TRENTO

della sentenza
Invio in allegato copia fotostatica di data 10.4.1979 di questo Tribunale nel procedimento penale contro Bortolotti Claudio + 2, nonché copia della sentenza di appello di data 3.12.1979.- La relativa istruttoria venne condotta con il rito sommario.-

Invio altresì copia fotostatica della sentenza del Tribunale di Trento di data 20.6.1977 contro Iori Alessandro + 1 e copia della sentenza della Corte di Appello di Trento di data 13.1.1978.- La relativa istruttoria venne condotta con il rito formale e gli atti processuali si trovano attualmente presso la Corte di Cassazione.-
Con ossequio.-

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(\$Dott. Francesco Simeoni)

O. Simeoni

F. Simeoni



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI TRENTO

composto dei magistrati:

- 1) Dott. Romolo Zamagni Presidente
- 2) » Marcello Monego Giudice
- 3) » Carlo Palermo »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

- 1) IORI ALESSANDRO, nato a Trento il 4.12.1957, res. Merano
via Portici n.286-detenuto presente;
- 2) BRUNNER DAVIDE, nato a Canazei il 19.10.1913.ivi res.
fraz.Alba-Via Costa-libero presente.

IMPUTATI

IORI: 1) del delitto di cui agli artt.624-625. n.1 e 2 C.P., per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di 20 Kg. di dinamite, di detonatori, di accendimiccia, di 500 metri di miccia detonante e di 100 metri di miccia lenta, di candelotti di dinamite, sottraendo il tutto a Brunner Davide che li deteneva nella propria abitazione ove lo Iori penetrava forzandone la porta. In Alba di Canazei, nel gennaio del 1977;

N. 20/77 Reg. Sent.
N. 153/77 Reg. Gen.

SENTENZA

in data 20.6.1977
depositata in Cancelleria
il AGO 1977

Comunicata al P.G.
il 20-7-77

IL CANCELLIERE

Avviso art. 151 C.P.P.
sped. il 1/7/77
notif. il

Estratto contumac.

sped. il

notif. il

IL CANCELLIERE

Redatta scheda

il 8/9/77
pm Brunner

Campione Penale

N.

Spedito estratto al P.M.

per esecuzione

il

IL CANCELLIERE

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2)

2) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 2 e 4 Legge 2.10.1967 n. 895 e successive modifiche, per avere detenuto e portato in luogo pubblico, illegalmente, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, il materiale esplosivo di cui ad 1). In Alba di Canazei ed altre località viciniori, nel gennaio 1976;

3) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 624-625 n. 1 e 2 C.P., per essersi procurato, al fine di trarne profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di un fucile inefficiente e di un paio di corna di animale, che sottraeva: 1) a Belucchi Eugenio, che li deteneva nella propria abitazione ove lo Iori penetrava mediante effrazione, in Canazei nel mese di maggio 1976; di un motociclo SWI VE 79939, che sottraeva: 2) a Gallina Fabio che lo deteneva chiuso a chiave nel proprio garage, in Canazei fra il 25 e il 17 luglio 1976; di una bicicletta che sottraeva: 3) a Iori Luigi che la deteneva nella propria abitazione ove l'imputato penetrava in Alba di Canazei in epoca imprecisata; di due microscopi, di 17 paia di sci, di attacchi per sci ed altri oggetti che sottraeva: gli sci a Coggi Antonio, Buda Angelo, Cappelli Massimo, Cappelli Blando, Schmidt Georg, Jansing Franz, Hilf Wolfgang, Kirch Peter, Bouvri Liliana, Harden Lothar, Dell'Orto Nando e Giuseppe; e una affettratrice e un amplificatore "Geloso" e vari altri oggetti a Vittadello Alessandro nell'ottobre del 1975; due biciclette a TROLLI DANTE e ROSSI ARONNE, tutti nel territorio del Comune di Canazei tra l'ottobre del 1975 e il 27 giugno del 1976;

4) del delitto di cui all'art. 81 cpv. C.P. 2 e 4 legge 2.10.1967 n. 895 e successive modifiche per avere, con più azioni esecu-

*Art. 21-6-77 Cappelletto impunito Iori
1.02.77 c. art. 6. n. 1.1.1.1.*

Dr. Iori

3)

tive di un medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente esplosivo e vario, 6 cartucce per armi da guerra, 3 caricatori, una granata, una spoletta carica, di grosso calibro per artiglieria, e portato in luogo pubblico, di notte, esplosivo vario fra cui alcune bombe confezionate manualmente. In Mazzin di Fassa la notte tra il 5 e il 6 giugno 1976 e la notte fra il 1° e il 2 agosto 1976

5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 6 legge 2/11/67 n. 895 e successive modifiche per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla pubblica sicurezza, fatto esplodere materie esplodenti. In Mazzin di Fassa notti fra il 5 e il 6 giugno 1976 e 1 e 2 agosto 1976.

6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 635 CP. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con la delittuosa attività di cui ad 5), danneggiato una gru e altri impianti del cantiere di lavoro edile "FASSALAURINA". In Mazzin di Fassa in epoca di cui ad 5); con l'aggravante di cui al cpv. n. 3 dell'art. 635 C.P., in relazione art. 625 n.7 C.P.;

7) del delitto di cui all'art. 612 C.P. per avere minacciato con una pistola un ingiusto danno a BATTEL Ferdinando custode del cantiere "Fassalaurina". In Mazzin di Fassa nel mese di maggio 1976.

BRUNNER DAVIDE:

8) del delitto di cui all'art. 2 legge 2.10.1967 n. 895 e

4)

successive modifiche, per avere illegalmente detenuto il materiale esplosivo di cui ad 1).

In Alba di Canazei fino al gennaio 1976.

IORI ALESSANDRO inoltre:

10) del delitto di cui agli artt. CPV. 635 pp. e cpv. n. 3 C.P.n. C.P. e 56 e 423 C.P., per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, danneggiato la campagnoma Fiat targata EI. 474027 in consegna al Comando Stazione CC. di Canazei, applicandovi il fuoco e compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto d'incendio doloso.

In Canazei il 29 gennaio 1976, ore 22.30;

11) del delitto di cui agli artt. 81 ap. e 635 n. 3 C.P. 2, 4 e 6 legge 2.10.1967 e successive modifiche, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico in tempo di notte, un ordigno esplosivo (ores umibilmente dinamite) facendolo deflagrare alla base del monumento della Vittoria, che rimaneva seriamente danneggiato.

In Canazei il 31 gennaio 1976 ore 20.27;

12) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 635 pp. e cpv. n.3 C.P. 2, 4, e 6 legge 2.10.1967 n. 895 e successive modifiche, per avere detenuto e portato fuori della propria abitazione un ordigno esplosivo (probabilmente dinamite) facendolo esplodere in ora notturna alla base della porta di ingresso della caserma dei Carabinieri di Canazei, che rimaneva danneggiata (sfondamento della porta, danni ai manufatti).

In Canazei l'11 febbraio 1976, ore 22.25.

L. 21-6-77 opposto un'ora Iori

Iori: Meng

51

IN esito all'odierno pubblico dibattimento, celebratosi in contraddittorio degli imputati, presenti uditi il P.M. e la difesa, si osserva:

IN FATTO ED IN DIRITTO:

Nell'agosto 1975 Angius Danilo, a seguito di un litigio con il padre Leonardo, titolare di un ristorante in Canazei, si allontanava dall'abitazione paterna. Il padre si recava nella locale Caserma CC., denunciando la scomparsa del figlio e, per sollecitare i CC. a ricerche; non meramente burocratiche, dichiarava che qualora il figlio fosse stato rintracciato, avrebbe potuto rendere al Comandante la Stazione CC. dichiarazioni piuttosto interessanti in ordine agli attentati dinamitardi recentemente verificati in Val di Fassa. Il 12 agosto Angius Danilo rientrava a casa ed il padre, recatosi spontaneamente nella caserma CC., dichiarava verbalmente di aver ascoltato casualmente, giorni addietro, una conversazione fra i figli Danilo e Massimo, con certo Iori Alessandro, svoltasi nel cortile restante il ristorante da lui gestito. Iori Alessandro parlava di bombe, dinamite e miccia, che aveva collocato in determinanti luoghi; sul momento non aveva dato grande importanza a tali dichiarazioni, poichè sapeva che Iori Alessandro, ag

6)

sieme al figlio Danilo, si recava sovente in montagna, a recuperare residuati bellici della prima guerra mondiale, provvedendo poi a far esplodere l'esplosivo recuperato. Dopo qualche giorno, a seguito di un litigio, suo figlio Danilo si era allontanato di casa, per cui, adirato per tale fatto, aveva ingiunto all'altro figlio Massimo di dirgli tutto quanto sapeva dei rapporti con Iori Alessandro, ed il Massimo gli confessò che Iori Alessandro era l'autore degli attentati avvenuti, in Mazzin di Fassa, al cantiere edile della S.P.A. Fassa-Laurina, nonché del furto di una motocicletta e di altri reati. I CC., il giorno successivo, convocano in caserma dapprima Angius Massimo, successivamente Angius Leonardo, e infine Angius Danilo. Angius Massimo dichiarava che pochi giorni dopo il secondo attentato dinamitardo, al cantiere edile della Fassa - Laurina S.p.a. di Mazzin di Fassa, lo Iori conversando con suo fratello, e in sua presenza, nel retro del ristorante gestito dal loro padre, aveva dichiarato di aver collocato candelotti di dinamite in una gru del predetto cantiere, e di averli fatti esplodere, con conseguente caduta della gru nel cantiere. Dichiarava che il secondo attentato lo aveva compiuto assieme ad un uomo, del quale indicò il soprannome, e che, in tale occasione, provvede a collocare anche due bombe all'interno della costruzione.

*Ch. Iori**21-6-77 Off. Iori*

7)

bombe che non esplosero. La notte successiva, per recuperare le bombe inesplose, si era recato nel presso cantiere; sorpreso dal guardiano, era scappato, nascondendo lo zaino sotto un mezzo. Poichè il guardiano aveva recuperato lo zaino, aveva dovuto minacciarlo con la pistola, strappandogli lo zaino di mano, ed in tale occasione il guardiano lo riconobbe. Dichiarava altresì che i candelotti di dinamite erano stati sottratti nella casa di un certo Davide, assieme ad un ragazzo di Alba, soprannominato "Gialina". Angius Leonardo dichiarava di aver ^Rsopreso una conversazione dei tre ragazzi, nel retro del ristorante da lui gestito, nel corso della quale Iori Alessandro parlava di bombe, di miccia e di dinamite; di non averci fatto eccessivo caso., poichè era a conoscenza che Iori Alessandro, assieme al figlio Danilo, si recava spesso in montagna a recuperare residuati bellissimi. Solo dopo la fuga di casa del Danilo il Massimo gli confessò che lo Iori Alessandro era l'autore degli attentati al cantiere Fassa Laurina e di altri reati. Angius Danilo dichiarava che l'inverno scorso Iori Alessandro gli aveva confidato che assieme ad un certo "Gialina" di Alba aveva rubato esplosivo e miccia, asportandolo dalla baracca di un certo Davide, pure di Alba. Quello stesso giorno, Iori Alessandro, per dare maggiore peso alle sue rivelazioni, aveva

8)

mostrato al Danilo un rotolo di miccia e una ventina di sacchetti, contenenti ciascuno diversi candelotti, con la scritta gelatina e con la indicazione della fabbrica Italesplosivi. Un giorno, mentre parlava in casa dello Iori della situazione di Canazei, lo Iori disse che aveva deciso di porre termine alla costruzione di condomini, mediante attentati dinamitardi. Gli fece capire allo Iori che sarebbe stato disposto ad aiutarlo, ma quando lo Iori gli disse che aveva preparato le bombe, che intendeva collocare la sera successiva nel cantiere della Fassa-Laurina, il Danilo si ritirò, adducendo che doveva aiutare il padre nella conduzione del ristorante. Il mattino successivo seppe della caduta della gru e, assieme allo Iori, si recò nel cantiere, per verificare i danni. Lo Iori gli disse anche che in occasione di tale attentato aveva collocato due bombe nello stabile, che non erano esplose, per cui la notte successiva era andato a recuperarle; in tale occasione era stato sorpreso dal guardiano, che lo aveva riconosciuto. Dopo qualche mese, poichè i lavori continuavano, lo Iori gli confessò di aver posto altre cariche di dinamite sulle gru, che erano crollate. Angius Danilo si dichiarava pronto altresì ad indicare ai CC. ~~Angius Danilo~~ ~~si dichiarava pronto altresì ad indicare ai CC.~~ il luogo ove lo Iori aveva sotterrato dell'esplosivo. Lo

Il 21.6.77 esplosivo in Fassa Fm


9)

stesso pomeriggio i CC. procedevano a perquisizione dell'abitazione di Iori Alessandro, ed avendo rinvenuto, oltre a materiale di sospetta provenienza furtiva, anche esplosivo e munizioni da guerra, procedevano all'arresto dello Iori nelle prime ore del giorno successivo. Le dichiarazioni rese verbalmente dagli Angius venivano verbalizzate la sera dello stesso giorno.

Interrogato dal Vice Pretore di Cavalese lo Iori, cui veniva contestato il delitto di detenzione di materiale esplosivo, negava l'addebito, assumendo che le pistole sequestrate dai CC. erano regolarmente denunciate, e di essersi limitato a detenere cimeli della prima guerra mondiale, con bossoli e schegge di granata. Convalidato l'arresto, gli atti venivano trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Con successivo rapporto in data 22/8/76, i CC. comunicavano l'esito delle successive indagini: il 15 agosto si era presentato in caserma Iori Guido, presentando una lettera, a firma della moglie Iori Vittoria, nella quale si avanzava l'ipotesi che, in assenza del proprietario, ignoti si fossero introdotti nella loro abitazione sita ⁱⁿ Penia, ivi lasciandovi armi ed esplosivi. I CC. provvedevano pertanto, alla presenza dapprima di Iori Federico, e successivamente anche di Iori Guido, ad una approfondita per-

10/

quisizione dell'intera abitazione; nel corso della perquisizione venivano trovati, oltre ad esplosivo munizioni, oggetti di provenienza furtiva. Nascoste sotto il pavimento del fienile, cassette di legno, contenente due microscopi; sotto vasi da fiori rovesciati un proiettile di artiglieria; sotto una catasta di ferraglia, in un sottoscala, un telaio di bicicletta; in un nascondiglio ricavato fra un angolo in muratura e un rivestimento in legno, dopo aver spostato cataste di cartoni e scatoloni, detonatori, polvere da caccia, spezzoni di miccia ed altro materiale esplosivo. In un affratto roccioso, sito in val di Contrin, nel luogo indicato da Angius Danilo come nascondiglio dello Iori, in luogo dell'esplosivo cercato i CC. trovano 17 paia di sci, la cui sottrazione era stata in precedenza denunciata. Interrogato dal Procuratore della Repubblica, lo Iori, cui con ordine di cattura erano stati contestati i reati di furto continuato e pluriaggravato, di porto e detenzione di materiale esplosivo, di munizioni e di arma da guerra, di esplosione allo scopo di incutere pubblico timore, di danneggiamento aggravato di minacce gravi, dichiarava di conoscere Brunner Davide, nonchè Brunner Luigi, nipote del primo, denominato "Gialina". Negava recisamente di aver commesso il furto di dinamite, di detonatori e di miccia, in danno di Brunner Davide, e di aver detto ad Angius Da



di materiale esplosivo, di munizioni e

di 21-6-77 opposto a pubblica forza

11)

nilo di aver commesso tale furto. Negava conseguentemente il delitto di cui al capo 1) di imputazione, e cioè detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo. In ordine ai furti contestatogli, ammetteva unicamente il furto del motociclo S.W.X.M, tg. VE. 79939, dichiarando che per commettere il furto aveva dovuto rompere la catena dell'autorimessa, nella quale il motociclo era rinchiuso; la motocicletta sottratta a Iori Luigi gli era stata consegnata da una persona di cui non intendeva fare il nome, e di averla tenuta in casa, pur sapendo che era di origine delittuosa; i microscopi, rinvenuti dai CC. nel corso della perquisizione, gli erano stati venduti lo scorso inverno scorso, per L. 150.000, da una persona di cui non intendeva fare il nome: successivamente all'acquisto si era reso conto che il valore effettivo dei microscopi era di lire 1.500.000, e che gli stessi erano stati rubati. Negava il furto degli sci, rinvenuti in Val Contrin, e la detenzione di esplosivo e delle munizioni di cui al punto 4, dichiarando che si trattava di materiale inefficiente, tanto è vero che CC. l'inverno scorso, effettuata una perquisizione nella sua abitazione, avevano asportato i predetti oggetti, e poi glieli avevano restituiti, in quanto innocui. Dichiarava di nulla sapere dell'esplosivo rinvenuto dai CC.; nella seconda perquisizione del

12)

16 agosto; di aver acquistato gli attacchi "Salomè" dal discesista Toni Valeruz e quelli "Marker" del gozìo "Robinson" di Alba di Canazei. Gli archi non erano stati sottratti all'ing. De Lucchi, ma di sua proprietà, mentre il fucile arabo lo aveva rinvenuto abbandonato in un bosco. Negava nel modo più deciso di aver confidato ad Angius ^{Dante e Oreste} Massimo di essere autore degli attentati alla Fassa-Laurina, nonchè del furto in danno di Brunner Davide. Ammetterà di essere recato nel cantiere della Fassa-Laurina, la domenica successiva la prima esplosione, ma di non essersi mai recato di notte. Terminava la sua dichiarazione insinuando che poichè la Fassa-Laurina ha dei miliardi, poteva aver dato dei soldi al padre degli Angius per convincere i figli ^{ad} per accusarlo falsamente. Brunner Davide, cui era stato contestato, con ordine di comparizione, il delitto di detenzione di materiale esplosivo, dichiarava che dopo gli attentati avvenuti a Canazei alla statua della Vittoria, nonchè alla Caserma dei CC., i CC. avevano effettuato una perquisizione in un baracca di sua proprietà, rinvenendo svariato materiale esplosivo, per cui lo arrestarono. In tale occasione si era accorto che altro materiale gli era stato sottratto, ma non ne aveva fatto cenno ai CC. per non aggravare la sua posizione. Confermava che Brunner Luigi, suo nipote, è so-



L. 21.6.77 Off. Imp. Trib.

prannominato "Gialina". Con successivo rapporto data to 6/9/76, il Comandante la Stazione CC. di Canazei relazionava sull'esito delle ulteriori indagini: il 16/6/1976 era giunta al Comando Compagnia CC. di Cavalese una lettera anonima, battuta a macchina, nella quale si affermava che colui che aveva effettuato l'attentato al cantiere della Fassa - Laurina, o che comunque era a conoscenza dell'autore dell'attentato, si identificava in Antonio Costa di Canazei. In tale lettera si assumeva altresì che il Costa stava cercando di acquistare una rivoltella con silenziatore, ~~o~~ quanto meno ne aveva chiesta una in prestito. I CC. riuscivano successivamente ad accertare l'identità dell'autore di tale lettera, e a seguito delle dichiarazioni di tale persona, si accertava che l'arma con silenziatore era stata chiesta a certo Croce Adriano. Il Croce, interrogato dai CC., dichiarava di essere proprietario di una pistola, regolarmente denunciata: che nel giugno 1976 un suo conoscente, Costa Antonio, gli aveva chiesto in prestito la pistola, per aiutare un amico e, alle richieste di spiegazioni, il Costa aveva dichiarato che tale amico aveva intenzione di compiere degli attentati, e che tale pistola gli era utile. Il Croce precisava di non aver consegnato la pistola al Costa, e di aver invitato il Costa a non partecipare ad attività criminose. Il Costa, interro-

14)

gato il giorno successivo dai CC. di Canazei, rendeva una lunga e dettagliata deposizione, sulle confidenze rese gli dallo Iori. Dichiarava di esser divenuto amico dello Iori nel giugno di quell'anno; che lo Iori, oltre a due pistole, la cui detenzione era stata a suo tempo denunciata, gli aveva mostrato gli esplosivi di cui era in possesso, esplosivi contenuti in un sacchetto di plastica, e consistenti in candelotti rivestiti di carta di color rosso, di miccia e di detonatori. Nel corso di vari colloqui, svoltisi in più riprese, lo Iori aveva ammesso di aver commesso l'attentato al monumento della Vittoria a Canazei, alla Caserma dei CC. sempre di Canazei, nonché il danneggiamento della campagnola dei CC. Per quanto riguarda il danneggiamento della campagnola dei CC. lo Iori avrebbe confidato di aver tagliato con un coltello il finestrino in plastica della campagnola, di aver versato all'interno della benzina, di aver tentato di fuoco con dei fiammiferi, e di non esserci riuscito. Aveva dovuto pertanto dar fuoco ad un giornale, e poi con il giornale accendere la benzina. L'abbattimento della statua della Vittoria era avvenuto una sera, ponendo una carica dietro la statua; per l'attentato alla caserma CC. di Canazei aveva confezionato un ordigno esplosivo, usando un barattolo per la birra. Sempre

secondo la dichiarazione del Costat

Il 21-6-77 Off. dello Imp. Fed. Iori

lo Iori gli aveva confidato di aver commesso entrambi gli attentati al cantiere edile della Fassa-Laurina, in Mazzin di Fassa: la prima volta aveva minato una gru, e collocato due bombe nello stabile in costruzione, bombe che non erano esplose, e che aveva dovuto recuperare il giorno successivo. Una seconda volta si era recato di notte nel predetto cantiere, ma sorpreso dal sorvegliante, aveva dovuto darsi alla fuga, gettando il proprio zaino sotto un automezzo. Poichè il custode si era impadronito dello zaino, lo Iori era stato costretto ad affrontarlo con una pistola in pugno e, recuperato lo zaino, si era dato alla fuga. Successivamente a questo secondo episodio, il Costa si era determinato ad aiutare lo Iori, facendogli da palo, e pertanto era andato dal Croce, perchè gli prestasse la pistola. Il Croce invece era riuscito a dissuadere il Costa, il quale dopo vari ripensamenti aveva dichiarato allo Iori che non intendeva collaborare con lui nei futuri attentati. Dopo qualche tempo, e dopo il secondo attentato al cantiere della Fassa-Laurina, avendo incontrato lo Iori in Camazei; questi, a domanda del Costa, dichiarò che era lui l'autore anche del secondo attentato. Il 30 agosto successivo, il Procuratore della Repubblica procedeva a riconoscimento di persona, e Battel Ferdinando, custode del cantiere, *della Fassa Laurina, riconobbe nello Iori la persona che si recò tre volte che una volta lo minacciò con una pistola nell predetto cantiere*

16/

la, strappandogli di mano uno zaino. Il 7/9/76 i CC. di Canazei inoltravano ulteriore rapporto al Procuratore della Repubblica precisando che la sera, in cui era avvenuto l'attentato alla caserma CC., Iori Alessandro non si trovava nella propria casa; lo stesso era rientrato in casa verso le ore 24, ed il padre aveva dichiarato che il figlio, poco prima, era andato a fare una passeggiata sulla strada del rifugio Contrin. Un quarto d'ora dopo lo scoppio dell'ordigno* Faè Maria aveva notato un uomo con passamontagna in testa darsi alla fuga, e tale teste dichiarava che se la persona gli fosse stata mostrata avrebbe ^{potuto} probabilmente riconoscerla. Gli atti venivano pertanto trasmessi al Giudice Istruttore, perchè procedesse con rito formale, tenuto conto della necessità di ulteriori adempimenti istruttori, e che ^{era} Lorenz Luciano, in ~~precedenza~~ era stato denunciato dai CC. di Canazei, quale indiziato dell'attentato alla Caserma. Interrogato nuovamente dal Giudice Istruttore, lo Iori dichiarava che la sera dell'attentato alla "campagna" della Caserma CC. di Canazei, si trovava nella tribuna del Palazzo di Ghiaccio, assieme a Costa Giordano e Detene Giuseppe; quando uno dei pompieri di servizio disse che si incendiava la campagna della CC., era uscito dallo stadio, ed aveva visto un ~~pa~~

Il 21.6.77 opposto impubb. Fm:

AH

fuoco sui sedili della predetta campagnola, fuoco
spontaneo da un CC. con un estintore: subito dopo era rientrato nel palazzo del ghiaccio. La sera dell'attentato del monumento della Vittoria era andato a fare una passeggiata in Val Contrin, per un sentiero che percorre abitualmente, in quanto gli piace rimanere solo. Avendogli il Giudice Istruttore contestato che il Costa aveva rese dettagliate dichiarazioni a suo carico, lo Iori rispondeva "quando vado nel bosco non mi curo del gracchiare dei corvi" e all'invito del difensore di fornire più adeguate giustificazioni, lo Iori dichiarava che il Costa aveva avuto delle "grane" con i CC. per droga, per cui poteva pensare che i CC. lo avessero convinto a rendere deposizioni a suo carico. A chiusura della formale istruttoria il Giudice Istruttore, in parziale difformità delle richieste del P.M. dichiarava non doversi procedere a carico di Brunner Luigi, coimputato con lo Iori per il furto di materiale esplosivo a danno di Brunner Davide, di Soraperra Gino, imputato del delitto di ricettazione, per essersi intromesso per far acquistare attacchi di sci ed altra attrezzatura scilistica sottratta da Iori Alessandro, e di Lorenz Luciano, imputato del delitto di danneggiamento in danno della campagnola dei CC., di danneggiamento e di porto di esplosivo, per non aver confessato il fatto, disponendo il

18/

rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati.

All'attuale dibattimento Franzoi Radames, nella sua qualità di presidente della Reescoop, si costituiva parte civile nei confronti di Iori Alessandro, imputato di danneggiamento aggravato in danno della predetta Reescoop. Poichè il decreto di citazione a Salvador Arcangelo, imputato assieme allo Iori del delitto di furto, in danno di Vitadello Alessandro, risultava notificato ad altra persona, veniva dichiarata la nullità della notifica, disponendosi lo stralcio degli atti relativi a tale reato, nei confronti del Salvador, nonché nei confronti di Iori Alessandro.

L'imputato Iori Alessandro confermava le dichiarazioni rese in sede istruttoria precisando che il motociclo di cui aveva ammesso la sottrazione è di tipo SW M: ribadiva che non poteva e non voleva indicare le generalità di chi gli aveva portato la bicicletta e di chi gli aveva venduto i microscopi; che la bomba di cui al capo di imputazione è un pezzo di granata inefficiente, tanto è vero che i CC., dopo avergliela sequestrata, gliela avevano restituita. L'imputato Brunner Davide confermava le dichiarazioni rese in precedenza, dichiarando che l'esplosivo, a lui sottratto, si trovava in una baracca in legno, a circa 2 metri dalla sua casa di abitazione. Franzoi Radames, presidente della società che provvedeva alla costru-

Ch. D'Amico

Di 21.6.77 opposto in giudizio

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, per conto della S.p.a. Fassa-Laurina, di due alberghi e di condomini, con 190 appartamenti, dichiarava che dopo gli attentati nell'agosto 1976 il rapporto di lavoro con il Battel venne risolto consensualmente, poichè i 150 dipendenti della cooperativa temevano attentati analoghi, e quindi pretendevano che la sorveglianza non fosse affidata, come per l'addietro, al solo Battel, ma ad un vero e proprio servizio di sorveglianza, per cui vennero assunte quattro guardie armate, che si alternavano due di giorno e due di notte. Le varie persone derubate confermavano le dichiarazioni rese innanzi ai CC, Franzaroli Radames e Otto Bernardino, quest'ultimo già dipendente della Fassa Laurina, dichiarano di non aver mai visto ubriaco il Battel. Angius Massimo e Danilo confermavano le dichiarazioni rese in istruttoria, negando di esser stati picchiati a sangue dal proprio padre, e addirittura di esser stati minacciati con il fucile, come affermato dalla difesa, dicendo che le percosse si erano limitate a qualche scappellotto. Angius Leonardo confermava di non aver visto di buon occhio la frequentazione del figlio Danilo con lo Iori; dato che entrambi si recavano in Val Contrin ove facevano esplodere delle bombe, residuo bellico, e di aver temuto qualche disgrazia. Dichiarava di aver avuto il sospetto che il figlio Danilo avesse partecipato agli

20/

attentati alla Fassa-Laurina, in concorso con lo Iori. Avendo il figlio negato di essere stato complice dello Iori, si era recato in caserma, a dire tutto quanto sapeva; dichiarava di non aver mai avuto alterchi per motivi politici od di altro genere, con il padre dell'imputato Iori, anche se forse le loro idee politiche divergono. Il teste Battel dichiarava che la persona da lui riconosciuta in carcere, il 30/8/76, nel corso del riconoscimento di persona, si identificava certamente con la persona, che venne per ben tre volte in cantiere alla Fassa-Laurina, e che una volta lo minacciò con la pistola, anche se non era del tutto sicuro che tale persona si identifichi con l'attuale imputato Iori, visto al dibattimento.

Precisava infatti che il giorno del riconoscimento in carcere lo Iori aveva la barba mentre al dibattimento lo Iori si era presentato sbarbato. Dichiarava che lo Iori una volta si è presentato in cantiere in compagnia di un altro ragazzo, che gli è sembrato però di aver visto aggirarsi nei corridoi del Tribunale, venerdì mattina. La minaccia con la pistola, da parte del predetto ragazzo, avvenne fra il primo ed il secondo attentato, escludendo che tale persona, successivamente all'episodio della minaccia con arma, si fosse presentato ancora nel cantiere della Fassa-Laurina. Il Costa confermava quanto dichiarato, e cioè di aver visto della dinamite, per la prima volta, in casa

p. 21.6.77 affido imputato Iori
 1.

21)

dello Iori ; di essersi deciso a dichiarare ai CC. quanto confidandogli dallo Iori, avendo capito che i CC. sapevano molte cose, e che a quel punto lo Iori era dentro fino ai capelli; negava di aver speso grosse somme per la droga, di non aver mai usato eroina e cocaina, essendosi limitato a fumare due o tre volte hashish. Il M. llo Pezzeri e l'app. Rodigari confermavano le indagini compiute. Iori Guido, padre dell'imputato, dichiarava di esser stato minacciato per telefono varie volte, a causa delle sue posizioni politiche, e la madre dell'imputato dichiarava che talvolta Angius Danilo entrava a sua insaputa in casa, arrampicandosi con un palo su di un poggio, alto 5-6 metri da terra. La posizione processuale più semplice è quella di Brunner Davide, cui è contestata unicamente la detenzione di materiale esplosivo. Il Brunner è confesso, per cui deve stabilire unicamente la pena e se sia applicabile la continuazione, rispetto al reato di cui alla sentenza di condanna n. 73 in data 20/2/76, di questo Tribunale. In tale occasione il Tribunale, concesse al Brunner le circostanze attenuanti generiche, nonché quella di cui all'art. 5 legge 2/10/67 n.865, lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 50.000 di multa. La detenzione di 20 Kg. di dinamite, di de-

tonatori, di accendimiccia, di 500 m. di miccia detonante e 100 m. di miccia lenta, non può considerarsi nè per la quantità nè per la qualità degli esplosivi, di particolare lievità: la dinamite è infatti uno degli esplosivi più potenti che esistono, e 20 kg. di dinamite sono una notevole quantità, tenuto conto degli effetti delle bombe adoperate dello Iori. Il M. llo Moralbito, artificiere, ha dichiarato che la bomba posta alla gru aveva un notevole potenziale, tanto è vero che una scheggia del traliccio portante si è conficcata in un muro sito a 50 m. di distanza: il M. llo Efaicchio ha dichiarato che l'attentato venne fatto con circa $\frac{1}{2}$ kg. di tritolo, e quindi con un potenziale molto elevato. Esclusa pertanto l'attenuante del fatto di particolare lievità, ne consegue che la più grave delle violazioni commesse non quella rispetto alla quale vi è sentenza di condanna, passata in giudicato, bensì quella per cui si procede, per cui non è applicabile l'istituto della continuazione. Tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 C.P., si ritiene conforme a giustizia infliggere al Brunner Davide la pena di anni uno e mesi due di reclusione e lire 250.000 di multa. Passando ora all'esame della posizione dello Iori, per quanto concerne il delitto di furto conti-

Albano

Sp. 21-6-73 Off. del Imp. del Trib. 1/1

231

nuato pluriaggravato, di cui al capo 3 di imputazione, lo Iori ha ammesso il furto del motociclo SWM tg. VE 79939, dichiarando di averlo sottratto da una auto rimessa, previa rottura della catena che ne chiudeva la porta. Per quanto attiene al furto di microscopi, lo Iori ha dichiarato in istruttoria, e ribadito al dibattimento, di non potere e di non volere indicare le generalità della persona che gli aveva venduto i predetti microscopi. Lo Iori ha ammesso altresì il furto della bicicletta, in danno di Iori Luigi, furto che non poteva negare, poichè tale bicicletta è stata rinvenuta dai CC. nella sua abitazione. Per quanto attiene al furto in danno di De Lucchi Eugenio, è da osservare che le corna di animale ed il fucile arabo inefficiente, sono stati riconosciuti dal derubato, e che lo Iori ha reso al riguardo giustificazioni inconsistenti: ha dichiarato cioè che le corna di animali sono di sua proprietà, e di aver trovato il fucile arabo lungo la pista che dal Ciampac, scende al Alba, appoggiato ad una catasta di legna. Per quanto attiene agli attacchi da sci, è da osservare che gli stessi sono stati rinvenuti nella camera dello Iori, e l'imputato non ha saputo giustificare la loro detenzione se non in maniera fantasiosa, asserendo di averli acquistati dallo sciatore Toni Va-

leruz, circostanza non provata in atti. Per quanto
attiene infine al rinvenimento delle 17 paia di sci
in un anfratto roccioso, nei pressi delle cascate de
Contrin, è da osservare che Angius Danilo si era ri-
promesso di indicare ai CC. il luogo ove lo Iori ave
va nascosto dell'esplosivo, ed in tale luogo i CC.,
anzichè l'esplosivo, trovarono degli sci rubati, e n
pressi trovarono altresì le biciclette sottratte a T
Dante e Rossi Aronne (vedi foglio 20-21). Lo Iori va
pertanto dichiarato colpevole di tutti gli episodi
delittuosi di cui al capo 3 di imputazione: del fur-
to in danno del Gallina e di Iori Luigi, in quanto
ammessi dell'imputato; del furto in danno di De Lucch
Eugenio, poichè gli oggetti sono stati rinvenuti nel
la sua abitazione e le giustificazioni addotte non
sono verosimili; del furto di due microscopi, poichè
le affermazioni di averli acquistati da una persona,
di cui non si vuole e non si può indicare le genera-
lità, è una ammissione di colpevolezza, considerato
che tali microscopi erano stati occultati dallo Iori
sotto alcuni tavoloni del fienile, il che attesa che
lo Iori era a conoscenza della loro provenienza ille
cita. Per quanto attiene alle 17 paia di sci e alle
biciclette sottratte a Trolli Dante e Rossi Aronne,
stesse sono state rinvenute dai CC. in un anfratto,

Chilanz

Art. 21.6.77 Off. pub. imp. 8. 10. 11.

25)

to nella zona delle cascate del Contrin, in un luogo
indicati ai CC. da Angius Danilo, come luogo ove lo
Iori Massimo aveva nascosto lo esplosivo, che in quel-
la occasione mostrò all'Angius (vedi fogli 20-21). *Parlando ora dell'ora
dopo altri capi di imputazione, per i quali la
Pezzei accusa, oltre che per dati obiettivi, che verranno esposti in
appresso, si deve anche su dichiarazioni Testimoni:*
niali, è da osservare che lo Iori ha dichiarato che
tutti i testi di accusa sono inattendibili, per vari
motivi; la difesa dello Iori ha cercato di dimostrare che
il Battel è un alcolizzato, ma sia il presidente del
la Reescoop che i dipendenti della stessa hanno dichia-
rato al dibattimento di non aver mai visto ubriaco
il Battel; il M. llo Pezzei ha escluso che il Battel
sia un ubriaccone, affermando che si tratta di una per-
sona originale. Lo Iori, *per* quanto attiene al Costa,
ha insinuato che lo stesso, essendo dedato all'uso
di sostanze stupefacenti, è stato probabilmente ri-
cattato dai CC.; al riguardo è da osservare che lo
stesso Costa ha spontaneamente ammesso, al dibatti-
mento, di aver fumato due o tre volte l'hascish, ma di
non aver mai fatto uso di altre sostanze stupefacenti,
e il M. llo Pezzei ha dichiarato di ignorare se il Co-
sta sia dedato o meno all'uso di sostanze stupefacenti.
Per quanto attiene infine ai testi Angius Danilo
e Angius Massimo, lo Iori ha dichiarato che con ogni
probabilità gli stessi erano stati indotti dal loro

26)

padre Angius Leonardo, a rendere dichiarazioni accusatorie nei ^{suoi} confronti, essendo stato quest'ultimo probabilmente "comprato" dalla Fassa-Laurina. Al riguardo è da osservare che si tratta di una affermazione dell'imputato, sprovvista di qualsiasi elemento di prova, ed in sede dibattimentale non si è riusciti neppure ad dimostrare l'esistenza di contrasti di carattere politico fra Angius Leonardo e Iori Giudo, per cui anche quest' tentativo di diminuire la attendibilità dei testimoni è caduto. Passando ora all'esame del delitto di cui al capo 10 di imputazione, è da osservare che la deposizione del Costa, per quanto attiene all'attentato alla campagnola, è estremamente dettagliata. Lo stesso ha infatti dichiarato (vedi foglio 154), che lo Iori gli dichiarò di aver tagliato il finestrino in plastica della campagnola con un coltello; di aver gettato all'interno della benzina; di aver cercato in un primo tempo di darle fuoco con dei fiammiferi, e successivamente, poichè la benzina non si era accesa, di averle dato fuoco con della carta ^{da} giornale. Tali particolari coincidono esattamente con i rilievi effettuati dai CC.; la finestra di plastica del telone della campagnola risulta tagliata con un coltello (vedi foto n. 2 a pag. 183); all'interno della campagnola i CC. hanno rin-

L. 21-6-73 Opposto impugnato Trn.
S. n.

27)

venuto infiammiferi incombusti e frammenti di carta da giornale bruciata (vedi foto 4-5-6 a pag. ¹⁸⁴ 185), Tali circostanze di fatto, inoltre, non erano a conoscenza di quanti avevano assistito allo spegnimento del fuoco da parte dell'app. Rodogari, poichè la macchina venne piantonata e tutti vennero allontanati (vedi foglio 135). Ne consegue che tali particolari potevano essere a conoscenza solo all'autore dell'attentato, e di nessun altro; non si tratta quindi di una vanteria dello Iori. Al riguardo è da osservare che per tale episodio, lo Iori ha offerto un alibi inconsistente, e cioè ha affermato di essersi trovato all'interno del palazzo del ghiaccio in compagnia di Costa Giordano e di Dantone Giuseppe (vedi foglio 52), Orbene, pur non avendo l'imputato alcun onere di offrire, e provare alibi a suo favore, pur tuttavia l'offerta di alibi inconsistenti va valutata, nel contesto delle prove. Per quanto attiene all'attentato al monumento alla Vittoria di Canazei, anche in questo caso le confidenze dello Iori, riferite dal Costa, coincidono con i rilievi effettuati dal M. llo artificiere. Il Costa riferisce infatti che lo Iori, per compiere un gesto dimostrativo, era andato a porre una carica dietro la statua, salendo dal retro e poi allontanandosi. Il M. llo Morabito, intervenuto sul luogo dell'attentato, accertava che l'ordigno era stato collo-

28/

cato nella piegatura del mantello della statua stessa, all'altezza del polpaccio sinistro, il che corrisponde a quanto dichiarato dal Costa, e cioè che l'ordigno era stato collocato dallo Iori dietro la statua. Inoltre il predetto M. llo ha dichiarato che tale ordigno poteva essere costituito da 300 grammi di dinamite da cava, innescata con detonatore con miccia lenta a combustione (vedi foglio 77), esplosivo detonatori e miccia dello stesso tipo di quelli rinvenuti abitazione dello Iori. Anche per tale attentato lo Iori ha fornito un alibi inconsistente, dichiarando che verso le ore 20, quando cioè si verificò l'esplosione, si trovava nella sua abitazione, e ciò poteva essere testimoniato, oltre che dai suoi genitori, anche dal dott. Gianfranco Mordonini, coadiuvante del suo padre; che i CC. vennero verso le ore 22 a casa sua, e di averli visti mentre stava rientrando dalla valle Contrin, ove si era recato a fare una passeggiata. Al riguardo è da osservare quanto meno la improbabilità che nella notte del 31 gennaio, ci si recò in una valle solitaria, a fare una passeggiata. I CC. inoltre hanno accertato che l'attentatore, si era allontanato dalla parte posteriore, sulla scorta delle tracce lasciate sulla neve dall'attentatore, e che lo stesso aveva lasciato un cartone a firma "protettori

29)

...ambiente", sbalzato a distanza dall'onda dell'urto
e probabilmente spostato ulteriormente da qualcuno (ve
di foglio 135). Per quanto attiene all'attentato alla
caserma dei CC. di Canazei, sempre secondo le dichia
razioni del Costa, lo Iori gli avrebbe raccontato di aver
confezionato un ordigno esplosivo, usando un barat
tolo per la birra, il che corrisponde al segno circo
lare lasciato dal fondello della bomba, di cui alle
foto n. 5-6, a pagina 189, barattolo che avrebbe ben
potuto venir riempito con il granulato di dinamite
gelatina, rinvenuto dai CC. durante la perquisizione del 16
agosto, ben nascosto, nel locale già adibito a stalla
(vedi foglio 79). Per quanto attiene alla detenzione
di esplosivo, il Costa ha dichiarato che lo Iori, ^{in uno dei loro incontri,} in- ^{gli fece vedere 2 pistole:}
fatti deteneva legalmente due pistole, una calibro 7,65 ^{lo Iori infatti.....}
e una pistola cal. 22; sempre secondo le dichiarazioni
del Costa, lo Iori gli fece vedere candelotti con car
ta rossa e miccia di colore giallo (vedi foglio 144),
corrispondente con la miccia detonante di colore gial
lo di cui alle dichiarazioni di Brunner Davide (vedi
foglio 49). Angius Danilo ha inoltre dichiarato (vedi
foglio 24), che lo Iori gli mostrò un rotolo di mic
cia color giallo, e vari candelotti con la scritta
gelatina, e con la indicazione della fabbrica (Itale-
slosivi), il che corrisponde a quanto sequestrato dai

30/

CC. e riconosciuto dal Brunner, come dello stesso tipo della miccia e degli esplosivi che gli erano stati sottratti (vedi foglio 49). Ciò consente di affermare non solo che lo Iori ha confidato ad Angius Danilo di aver commesso il furto in danno del Brunner, ma anche che tale furto è stato commesso dallo Iori, dato che nell'abitazione dello Iori è stato rinvenuto, ben un esplosivo del tutto simile a quello sottratto al Brunner. Angius Massimo inoltre, innanzi ai CC. di Canazei (vedi foglio 27) ha dichiarato che lo Iori gli disse che una domenica, assieme ad un uomo che gli aveva fatto da palo durante il precedente attentato, si era recato nel cantiere della Fassa-Laurina, rompendo tubature e sacchi di cemento. Ciò trova puntuale riscontro nel rapporto 13/8/76 dei CC. di Vigo di Fassa, dal quale risulta che su denuncia di Turri Ardelio, titolare della ditta di termosantari che effettuava lavori nel cantiere della Fassa-Laurina, erano state danneggiate 4 piaste per doccia già installate al suolo, e si era cercato di otturare un tubo dell'acqua, immettendovi del cemento in polvere (vedi foglio 5 del proc. pen. n. 1375/76 R.G.P.M.) Inoltre sia i fratelli Angius che il Costa hanno dichiarato che lo Iori confidò loro di esser stato sorpreso dal guardiano del cantiere, circostanza che all'epoca in cui gli

31/

Angiù ed il Costa vennero interrogati dai CC. di Canazei, era a conoscenza solo dei CC. di Mazzin di Fassa, che aveva interrogato il Battel. Infine il Battel ha riconosciuto, sia in istruttoria che al dibattimento, nello Iori la persona che, minacciandolo con una pistola, gli strappò di mano lo zaino. Per quanto attiene alla detenzione di proiettili di guerra, di cui al capo 4 di imputazione, si tratta di proiettili integri, con spoletta, che ad eccezione del grosso calibro sono stati fatti esplodere dagli artificieri, il che attesta trattasi di proiettili idonei all'esplosione, e non già di pezzi di ferro vecchio, come assunto dalla difesa. Per quanto attiene alla granata, è ben vero che nel corpo del proiettile era stato affettuato un foro, ma poichè tale proiettile era completo di spoletta, avrebbe potuto egualmente esplodere, sia pure con effetti minori, rispetto ad un proiettile pieno di esplosivo. Il M. llo Pezzeri ha precisato che nel febbraio 1976, venne fatta una perquisizione in casa dello Iori, e poichè i proiettili rinvenuti era stati disattivati, gli stessi non vennero sequestrati. Vennero sequestrati invece quelli rinvenuti nella perquisizione del 13 e 16 agosto, trattandosi di proiettili integri e quindi di munizioni da guerra. Sfugge infine a questo collegio la conclusione della prova.

di cui al capo 1 di imputazione introdotta durante
l'interrogatorio del teste Angius Leonardo, diretta
a provare che Iori Alessandro ha lavorato alle dipen-
denze di Scola Giannario e , dato l'orario da lui
osservato, non poteva nelle prime ore del pomeriggio
aver parlato con i figli dell'Angius nel retro del
loro ristorante, dato che dal prodotto mod. 101
risulta che il rapporto di lavoro, iniziato il 3/5/76
ha avuto termine il 1/7/76, quando è pacifico in atti che
il colloquio con i fratelli Angius e lo Iori è avve-
nuto i primi giorni dell'agosto successivo. Per quanto
attiene al danneggiamento delle due gru della Reascoop,
è indubbia la sussistenza della circostanza aggra-
vante di cui all'art. ⁶³⁵ cpv. ^{n. 3} ~~del predetto art.~~ ⁱⁿ rela-
zione all'art. 625 n. 7 C.P. poichè lo stesso Battel
ha dichiarato che non si sentiva in grado di sorve-
gliare adeguatamente un cantiere, che si estendeva
per circa 10 ettari di terreno, cantiere non recinta-
to, per cui la sorveglianza era puramente nominale.
Dopo gli attentati, ^{infatti,} vennero assunte ~~ben~~ 4 guardie
giurate, che si alternavano giorno e notte nel can-
tiere. Per quanto riguarda tali reati, ad eccezione del
furto continuato di cui al capo 3 di imputazione,
gli stessi si possono ritenere commessi in esecuzione
di un identico disegno criminoso. Al riguardo è
da osservare che non è stata contestata, per il ca-

33)

litto di furto di cui al capo 1 di imputazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2, l'aver cioè commesso il furto per poter eseguire gli attentati, e quindi non è possibile una modificazione del nomen juris dei reati di cui ai capi di imputazione 2, 4 e 5, riguardanti il porto in luogo pubblico e l'esplosione di materie esplodenti, al fine di attentare alla pubblica sicurezza, nel reato di cui all'art. 29 legge 14/4/75 n. 103, che punisce colui che sottrae o comunque detiene esplosivi al fine di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati. Il reato più grave deve per tanto ritenersi quello di cui al capo 5 di imputazione, per cui, tenuto conto della gravità dell'attentato commesso dall'Iori, si ritiene conforme a giustizia infliggergli la pena base di anni 6 di reclusione e lire 1.200.000 di multa, pena diminuita ad anni 4 e lire 600.000 di multa, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, che si ravvisano nella giovane età dello Iori, pena aumentata ad anni 4 e mesi 4 di reclusione e lire 1.000.000 di multa per effetto della continuazione. Per quanto attiene al delitto di furto continuato pluriaggravato le attenuanti generiche vanno dichiarate equivalenti alle circostanze aggravanti, per ^{ciò} ~~il quale~~ si

ritiene conforme a giustizia infliggere per la violazione più grave, e cioè il furto dei microscopi, dato il loro rilevante valore, la pena base di mesi 7 di reclusione e lire 70.000 di multa, pena aumentata a mesi 8 e lire 80.000 per effetto della continuazione. Al Brunner, nella presunzione che si asterrà dal commettere ulteriori reati, va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali; lo Iori inoltre va dichiarato interdetto dei pubblici uffici per la durata di anni 5. Va ordinata la confisca degli oggetti in giudiziale sequestro ed il loro versamento alla competente direzione di artiglieria.

Lo Iori va altresì condannato a fondere alla Reescoop, costituitasi parte civile, i danni da liquidarsi in separato giudizio, condannandosi lo Iori al pagamento delle spese di costituzione e patrocinio, che si liquidano in complessive lire 550.000, ivi comprese lire 80.000 per diritti di procuratore e lire 20.000 per spese processuali. Va ordinata la trasmissione degli atti, in copia, al P.M., per le determinazioni del caso in ordine alla posizione di Brunner Luigi.

F. Q. M.

Il Tribunale di Trento

visti gli artt. 433 e 437 e 438 c.p.p.

35)

dichiara Iori Alessandro e Brunner Davide colpevoli di tutti i reati loro ascritti a seguito della disposta separazione di giudizi, e ritenuto che il reato sub 10) integra gli estremi dell'art. 424 I^a parte cod. pen., concesse al solo Iori le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti contestategli, atteso altresì il vincolo della continuazione, tra tutti i reati escluso quello sub 3), condanna Iori Alessandro per i delitti sub 1) 2) 4) 5) 6) 7) 10) 11) e 12), come sopra unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e lire un milione di multa; per il delitto sub 3) alla pena di mesi otto di reclusione e lire 80.000 di multa e, quindi, complessivamente alla pena di anni cinque di reclusione e lire 1.080.000 di multa;

Condanna Brunner Davide alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e lire 250.000 di multa, nonchè entrambi in solido al pagamento delle spese processuali.

Dichiara Iori Alessandro interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Concede a Brunner Davide il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ordina la confisca degli oggetti in sequestro ed il loro versamento alla competente Direzione di Anti-

361

glieria.

Condanna altresì Tori Alessandro alla rifusione dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonchè al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in complessive lire 550.000 ivi comprese lire 80.000 per diritti e lire 20.000 per spese borsuali.

Ordina la trasmissione degli atti al P.M. in Sede per le determinazioni di competenza in ordine a Brunner Luigi.

Trento, 20.6.1977

I GIUDICI:

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

IL CANCELLIERE
(Franco Corsoli)

[Signature]

TRIBUNALE DI TRENTO

Depositata in questa Cancelleria
oggi 24 AGO 1977
IL CANCELLIERE

[Signature]

*Sentenza finale - giudicata per i verbali
Brunner il 20-7-1977 -*

[Signature]

*Il 21.6.77 appello impedito Tori
il 22.6.77 e deferire sul Tori.*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

- 1) Dott. Vincenzo Caruso Presidente
- 2) » Fabio Deluca Consigliere
- 3) » Nicola Iacoviello »
- 4) » »
- 5) » »

a seguito dell'appello interposto dal difensore dell'imputato.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal cons. Dott. Nicola Iacoviello

Intesi il Pubblico Ministero, l'imputato ed i difensori di fiducia avv.to Frizzi di Trento e avv.to Dante Migliucci di Bolzano.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contro

JORI Alessandro ,nt. a Trento il 4/12/1957 ivi res. detenuto nella Casa Circ.le di Trento.

Detenuto dal 13 agosto 76-decorr. carc. prev. 12/8/78

Detenuto presente.

I m p u t a t o

in correatà con Brunner Davide

1) del delitto di cui agli artt. 624- 625, n.1 e 2

I.P., per essersi impossessato, al fine di trarne

profitto, di 20 kg. di dinamite, di detonatori, di

N. 5/78 Reg. Sent.

N. 467/77 Reg. Gen.

Data della sentenza

13/1/1978

Ricorso per cassazione in data

14/1/1978 difensore dell'imputato.

Depositata in cancelleria il

IL CANCELLIERE

Notificata al contumace

il

Avviso deposito sentenza in

data 13.2.1978

Ordinanza di inammissibilità

del

Notificata ordinanza di inam-

missibilità il

Trasmessi atti alla Cassazione

il 11.5.78

Redatta scheda il

Restituiti atti al Tribunale il

Trasmesso estratto sent. a sensi art. 576 c.p.p. il

ac
....., di 500 metri di miccia detonante e di 100
metri di miccia lenta; di candelotti di dinamite, sottraendo il
tutto a Brunner Davide che li deteneva nella propria abitazione
ove lo Iori penetrava forzandone la porta. In Alba di Canazei,
nel gennaio del 1976;

2) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 2 e 4 Legge
2/10/1967 n. 895 e successive modifiche, per avere detenuto e
portato in luogo pubblico, illegalmente con più atti esecutivi di
un medesimo disegno criminoso, il materiale esplosivo di cui ad
1).

In Alba di Canazei ed altre località viciniori, nel gennaio 1976.

3) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 624-625 n.1 e 2
C.P., per essersi procurato, al fine di trarne profitto, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di un fucile
inefficiente e di un paio di corna di animale, che sottraeva :

1) a Belucchi Eugenio, che li deteneva nella propria abitazione
ove lo Iori penetrava mediante effrazione, in Canazei nel mese
di maggio 1976; di un motociclo SWM VE 79939, che sottraeva : 2)
a Gallina Fabio che lo deteneva chiuso a chiave nel proprio
garage, in Canazei fra il 25 e il 17 luglio 1976; di una
bicicletta che sottraeva : 3) a Iori Luigi che la deteneva nella
propria abitazione ove l'imputato penetrava, in Alba di
Canazei in epoca imprecisata ; di due microscopi, di 17 paia
di sci, di attacchi per sci ed altri oggetti che sottraeva : gli
sci a Goggi Antonio, Buda Angelo, Cappelli Massimo, Cappelli
Blando, Schmidt Georg, Jansing Franz, Hilf Wolfgang, Kirch Peter,
Bouvri Liliana, Harden Lothar, Dell'Orto Nando e Giuseppe; e
una affettatrice e un amplificatore "Geloso" e vari altri oggetti

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a Vittadello Alessandro nell'ottobre del 1975; due biciclette ^{AV}
Trolli Dante e Rossi Aronne, tutti nel territorio del Comune
di Canazei tra l'ottobre del 1975 e il 27 giugno del 1976;

4) del delitto di cui all'art. 81 cpv. C.P. e 4 legge 2/10/67
n. 895 e successive modifiche per avere, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente
esplosivo e vario, 6 cartucce per armi da guerra, 3 caricatori,
una granata, una spoletta carica, di grosso calibro per
artiglieria, e portato in luogo pubblico, di notte, esplosivo
vario fra cui alcune bombe confezionate manualmente.

In Mazzin di Fassa la notte tra il 5 e il 6 giugno 1976 e la
notte fra il 1° e il 2 agosto 1976.

5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. e 6 legge 2/1/67
n. 895 e successive modifiche per avere, con più azioni esecuti-
ve di un medesimo disegno criminoso, al fine di incutere pub-
blico timore e di attentare alla pubblica sicurezza, fatto
esplodere materiale esplodente. In Mazzin di Fassa notti fra
il 5 e il 6 giugno 1976 e 1 e 2 agosto 1976.

6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 635 C.P., per avere,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con
la delittuosa attività di cui ad 5), danneggiato una gru e
altri impianti del cantiere di lavoro edile "Passalaurina".

In Mazzin di Fassa in epoca di cui ad 5); con l'aggravante di
cui al cpv. n.3 dell'art. 635 C.P., in relazione art. 625
n.7 C.P.-

7) del delitto di cui all'art. 612 C.P. per avere minacciato
con una pistola un ingiusto danno a Battel Ferdinando custode
del cantiere "Passalaurina".

In Mazzin di Fassa nel mese di maggio 1976.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8) del delitto di cui agli artt. cpv. 635 pp. e cpv. N°3 C.P. e 56 e 423 C.P., per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, danneggiato la campagnola Fiat tg. EI. 474027 in consegna al Comando Stazione CC. di Canazei, applicandovi il fuoco e compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto d'incendio doloso.

In Canazei il 29 gennaio 1976, ore 22,30;

11) del delitto di cui agli artt. 81 cp e 635 n. 3 C.P. 2,4 e 6 legge 2/10/1967 e successive modifiche, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico in tempo di notte, un ordigno esplosivo (presumibilmente dinamite) facendolo deflagrare alla base del monumento della Vittoria, che rimaneva seriamente danneggiato.

In Canazei il 31 gennaio 1976 ore 20.27;

12) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 635 pp. e cpv. n.3 C.P. 2,4 e 6 legge 2/10/1967 n. 895 e successive modifiche per avere detenuto e portato fuori della propria abitazione un ordigno esplosivo (probabilmente dinamite facendolo esplodere in ora notturna alla base della porta di ingresso della caserma dei Carabinieri di Canazei, che rimaneva danneggiata (sfondamento della porta, danni ai manufatti).

In Canazei l'11 febbraio 1976, ore 22,25

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di Trento d.d. 20/6/1977 con la quale dichiarava Iori Alessandro colpevole di tutti i reati ascrittigli, e ritenuto che il reato sub 10) integra gli estremi dell'art.424 Ia parte C.P. concesse al Iori le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti contestatigli, atteso

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altresì il vincolo della continuazione tra tutti i reati escluso quello sub 3), condanna^{va} lo Iori Alessandro per il delitto sub 1) 2) 4) 5) 6) 7) 10) 11) e 12, come sopra unificati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e lire un milione di multa; per il delitto sub 3) alla pena di mesi otto di reclusione e lire 80.000- di multa e, quindi, complessivamente alla pena di anni cinque di reclusione e lire 1.080.000- di multa.

Dichiarava lo Iori Alessandro interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Ordinava la confisca degli oggetti in sequestro ed il loro versamento alla competente Direzione di Artiglieria.

Condannava altresì Iori Alessandro alla rifusione dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio che liquidava in complessive lire 550.000- ivi comprese lire 80.000- per diritti e lire 20.000- per spese borsuali.

In esito all'odierno dibattimento, celebrato in presenza dell'imputato, la Corte osserva:

In fatto e in diritto

Dalla fine del gennaio ai primi dell'agosto 1976 nella Valle di Fassa si verificò una serie di gravi attentati dinamitardi.

Un primo attentato si verificò la sera del 29/1/76 ed ebbe per oggetto una "Campagnola" in dotazione alla Stazione dei Carabinieri di Canazei. Il veicolo, col quale i Carabinieri si erano portati al locale stadio del ghiaccio, ove era in programma una partita di hockey, era stato lasciato a breve distanza dall'ingresso. Nell'intervallo tra il primo ed il secondo

do tempo, approfittando del fatto che anche l'autista erasi portato sul campo per collaborare al mantenimento dell'ordine pubblico, ignoti, tagliato il telone che copriva la "Campagnola, versavano nell'interno un imprecisato quantitativo di benzina appiccandovi il fuoco con dei fiammiferi e poi con un foglio del "Giornale di Vicenza", di data 6 gennaio 1976.

L'incendio, per il pronto intervento dei Carabinieri, veniva subito spento, per cui la "Campagnola" riportava solo lievi danni. Al momento non si adivenne alla scoperta dell'autore dell'attentato, pur essendo sorti gravi sospetti sul conto di certo Lorenz Luciano, il quale quella sera trovavasi nel predetto stadio e che in precedenza più volte aveva pubblicamente dichiarato "di farla pagare ai Carabinieri" per averlo in altre occasioni denunciato per detenzione di armi.

Il secondo attentato si verificò a distanza di appena due giorni dal primo e cioè la sera del 31 gennaio 1976, sempre in Canazei. Ignoti collocavano una carica di esplosivo sul monumento della Vittoria e precisamente tra la base della colonna e la parte posteriore della statua, che a seguito della deflagrazione veniva proiettata di alcuni metri in avanti, riportando, però, solo lievi danni. Anche di questo attentato, avvenuto mentre nella vicina chiesa si stava celebrando la messa vespertina, sul momento non si riuscì ad individuare l'autore pur aumentando i sospetti sul predetto Lorenz, il quale sosteneva, invece, che quella sera trovavasi in casa della fidanzata Valeruz Annamaria. Comunque, subito dopo l'esplosione una bambina, uscita dalla chiesa, rinveniva nei pressi del Tempio un pezzo di cartone, con la seguente scritta: "E' inutile che ci

Lorenz

1)

mettete la statua della Vittoria Italiana quando gli italiani ci distruggono la valle con i condomini- f.to Protettori dell'ambiente". Giorni dopo anche un altro sedicente Gruppo di liberazione sud tirolese rivendicava la paternità dell'attentato.

Un terzo attentato si verificava ancora a pochi giorni di distanza, e cioè l'11 febbraio 1976, e questa volta veniva presa di mira proprio la caserma dei Carabinieri di Canazei. Un ordigno esplosivo di notevole potenza posto alla base della porta d'ingresso dello stabile esplodeva verso le ore 22,25 distruggendo praticamente detta porta, danneggiando quella ad essa contrapposta e mandando in frantumi numerosi vetri.

Un carabiniere, che si trovava in una stanza vicina all'ingresso, veniva violentemente gettato a terra. Nel corso del sopralluogo, nel cortile adiacente alla caserma si rinveniva un tondino di ferro di 12 mm. di diametro e della lunghezza di cm. 10 portante alle estremità dei segni di saldatura e sul ballatoio, nei pressi della porta, un disco metallico di forma circolare e del diametro di circa 5 cm. costituente verosimilmente la base dell'involucro dell'ordigno.

A questo punto venivano intensificate le indagini, che portavano al fermo del Lorenz Luciano, nella cui officina si rinvenivano dei pezzi di ferro simili a quello rinvenuto nel cortile della caserma. Veniva tratto in arresto anche certo Brunner Davide, un esperto di mine della zona, nella cui abitazione erano stati rinvenuti nel corso di una perquisizione, un caricatore per mitra contenente 3 cartucce da guerra nonchè due scatole con 100 detonatori. Il Brunner dichiarava che il caricatore ~~di~~ era stato consegnato dal Lorenz, il quale gli avrebbe chiesto, ~~ma~~ inutilmente, anche degli esplosivi.

La perquisizione in casa del Lorenz per quanto agli esplosivi dava esito negativo, ma lo stesso Lorenz ammetteva di aver dato al Brunner non solo il caricatore, ma anche un mitra e che aveva dato a certo ~~Te~~to Alfred una pistola P-08 cal. 9, ritrovata poi nel corso di altra perquisizione in casa di quest'ultimo. Si procedeva, pertanto, nei confronti di questi tre imputati in ordine alla detenzione di esplosivi e di armi comuni da guerra e nei confronti del Lorenz anche in ordine agli attentati del 29/1 ed 11/2/76 (Campagnola e Caserma C.C.), allorchè nella notte fra il 5 ed il 6 giugno 1976 si verificava il primo attentato nel can

tiere della "Fassalaurina" di Mazzin di Fassa.

Verso la mezzanotte, a seguito della esplosione di due cariche collocate nell'angolo interno dei portanti a "L" di una gru tipo "Edilmac 701" di proprietà della cooperativa "Reescop", che aveva preso in appalto parte dei lavori; la gru stessa cadeva al suolo, con un danno per la società di circa L. 40.000.000, così come affermato dal presidente Franzarolo Hadames.

Il Maresciallo Morabito Antonio, artificiere dei Carabinieri, dopo accurata ispezione, affermava che dalle caratteristiche della esplosione e dalla proiezione delle scheggie, dovevasi presumere che erano state adoperate due cariche esplosive (tritolite o dinamite al plastico) di Kg. 0,500 cadauna, collegate con miccia detonante e innescate con detonatore e miccia a lenta combustione. Una scheggia del peso di circa Kg. 2,500, staccatasi da uno dei sostegni della gru, tracciava un battente in legno di una finestra di un edificio distante circa 50 m. e si conficcava nella parete interna della camera. Altra scheggia del peso di Kg. 0,500, circa, tranciava la lamiera della base di altra gru a circa 100 m. dal punto della esplosione.

Il secondo attentato alla Fassalaurina di Mazzin di Fassa si verificava nella notte fra il 1° ed il 2 agosto 1976. Verso le ore 0,30 a seguito della esplosione di 2 cariche probabilmente di gelatina, una gru "Edilmac 701" cadeva al suolo, mentre un'altra gru ugualmente minata, riportava solo lievi danni ad un portante, essendo esplosa, per il cattivo funzionamento della miccia detenante, solo una delle quattro cariche collocate alla base. Il maresciallo artificiere Efaicchio Aldo, che aveva provveduto a disinnescare le cariche e, quindi, a farle esplodere in luogo sicuro, accertava che esse erano costituite da gelatina per un peso di circa Kg. 0,500 ciascuna.

A questo punto le indagini per la identificazione dell'ignoto attentatore furono intensificate senza che però dessero al momento un esito positivo. Ma il 9 agosto successivo si presentava ai Carabinieri di Canazei certo Angius Leonardo, albergatore del luogo, il quale, nel richiedere il loro intervento per la ricerca del figlio Angius Danilo, che si era a seguito di un litigio col genitore, da qualche giorno allontanato di casa, prometteva interessanti dichiarazioni in ordine ai predetti attentati. Ed infatti il 12 successivo, essendo rinchiuso il ragazzo, si ripre

2)

sentava in Caserma e dichiarava verbalmente di aver ascoltato casualmente, giorni addietro, una conversazione tra i figli Massimo, Danilo e Iori Alessandro, svoltasi nel cortile retrostante il ristorante da lui gestito. Iori Alessandro parlava di bombe, dinamite e miccia, che aveva collocato in determinati luoghi. Egli al momento non aveva dato grande importanza a tali dichiarazioni, sapendo che lo Iori, assieme al predetto suo figlio Danilo, si recava sovente in montagna a recuperare residui bellici, facendo poi esplodere l'esplosivo rinvenuto. Ma allorchè Danilo era fuggito di casa, adirato per tale fatto, aveva ingiunto all'altro figlio, Massimo, di dirgli tutto quanto sapeva dei rapporti avuti con lo Iori. Era venuto così a sapere dal Massimo che il predetto Iori era l'autore degli attentati avvenuti, in Mazzini di Fassa, al cantiere della Fassa-Laurina, nonchè del furto di una motocicletta e di altri reati. A seguito di queste dichiarazioni dell'Angius Leonardo, vennero convocati in caserma i di lui figli Massimo e Danilo, i quali sostanzialmente confermavano quanto dichiarato dal loro padre ed in particolare di aver appreso dallo Iori che era stato lui l'autore dei due attentati alla Fassa-Laurina, che l'esplosivo era stato sottratto da lui e da certo "Giallona", un ragazzo identificato poi per certo Brunner Luigi, da una baracca di Brunner Davide e che, essendosi recato nel predetto cantiere per recuperare delle bombe inesplose, era stato costretto a minacciare con una pistola il guardiano, identificato poi per certo Battel Ferdinando, che l'aveva riconosciuto. Il Danilo riferiva ancora che lo Iori, suo intimo amico, gli aveva mostrato anche un rotolo di miccia ed una ventina di sacchetti, contenenti diversi candelotti, con la scritta gelatina e con l'indicazione della fabbrica Italesplosivi; che gli aveva confidato essere sua intenzione porre termine alla costruzione dei condomini mediante attentati dinamitardi; che poi, avendogli fatto intendere che sarebbe stato disposto ad aiutarlo, gli aveva comunicato la sua decisione di porre in atto il suo proposito la sera successiva, come poi in effetti era avvenuto, senza però la sua partecipazione, essendosi egli ritirato con una scusa.

Era andato, però, il giorno successivo sul cantiere per verificare i danni assieme allo Iori, che in quella occasione gli aveva riferito l'episodio della minaccia al custode. L'Angius Danilo dichiarava anche pronto ad indicare il luogo, ove lo

Iori aveva deposto l'esplosivo.

Nel pomeriggio i Carabinieri effettuavano una prima perquisizione nell'abitazione dello Iori Alessandro ed, avendo rinvenuto, oltre a materiale di sospetta provenienza furtiva, anche esplosivo e munizioni di guerra, procedevano al suo arresto, convalidato dal Pretore di Cavalese dopo il di lui interrogatorio, nel corso del quale egli negava l'addebito di detenzione di esplosivo, che gli veniva al momento contestato, asserendo che le pistole sequestrate erano regolarmente denunciate e che il rimanente materiale era costituito da cimeli della prima guerra mondiale. A seguito però, di una lettera consegnata ai Carabinieri da Iori ~~Giulio~~^{Giulio}, padre dell'Alessandro, ma a firma della moglie Iori Vittoria, la quale avanzava l'ipotesi che ignoti in loro assenza, si fossero introdotti nella loro abitazione lasciando armi ed esplosivi, i Carabinieri il 16 agosto 1976 effettuavano una seconda e più approfondita perquisizione in casa dello Iori Alessandro, rinvenendo, oltre ad esplosivi e munizioni, oggetti di provenienza furtiva. Nascoste, sotto il pavimento del fienile, cassette di legno contenenti due microscopi; sotto vasi da fiori rovesciati, un proiettile di artiglieria; sotto una catasta di ferraglia in un sottoscala, un telaio di bicicletta; in un nascondiglio ricavato fra un angolo in muratura e un rivestimento in legno, detonatori, polvere da caccia, spezzoni di miccia ed altro materiale esplodente. Il 14 agosto precedente i Carabinieri si erano portati in Val Contrin e in due anfratti del luogo, di cui uno indicato dall'Angius Danilo come nascondiglio dello Iori, avevano rinvenuto, invece, dell'esplosivo, 17 paia di sci, un'ascia, un'affettatrice ed una levigatrice, oggetti, all'infuori della ascia, di cui era stata denunciata la sottrazione.

Dell'esplosivo, invece, era stato rinvenuto il 6 luglio precedente in Alba di Canazei, nei pressi della Pensione Cacciatora, da due villeggianti di Genova, Aiazzi Giulio e Noris Giancarlo, che provvidero a consegnarlo immediatamente ai Carabinieri.

Il 5 agosto il dott. Sartori Giorgio, che all'epoca era alloggiato presso la casa FUCI ~~di~~ Alba di Canazei, rinveniva in un anfratto roccioso nella zona della cascata del Contrin, 2 biciclette, che vennero recuperate e che risultavano essere proprio quelle asportate a certi Trolli Dante e Rossi Aronne la notte del 27 giugno 1976.

Lo Iori, interrogato dal Procuratore della Repubblica, che aveva

emesso contro di lui ordine di cattura, ammetteva esclusivamente il furto del motociclo del Gallina. 3)

Si protestava innocente di tutti gli altri reati, precisando che la bicicletta dello Iori Luigi, che sapeva rubata, gli era stata consegnata da altra persona; che i due microscopi gli aveva acquistati per £. 150.000.- da una persona che ^{non} intendeva nominare che gli esplosivi e le munizioni di cui al capo 4 erano inefficienti, che gli attacchi per sci gli aveva acquistati da Toni Valeruz e nel negozio Robinson di Canazei; che gli archi erano di sua proprietà e che il fucile arabo (un fucile della guerra libica) lo aveva trovato abbandonato in un bosco. Negava di aver fatto le confidenze riferite dagli Angius, insinuando che la Fassa-Laurina, che notoriamente disponeva di miliardi, avrebbe potuto dare dei soldi al padre degli Angius per convincere i figli ad accusarlo falsamente.

In precedenza, e precisamente il 16/6/76, era pervenuta ai Carabinieri di Canazei una lettera anonima battuta a macchina, nella quale si affermava che certo Antonio Costa era l'autore dell'attentato al cantiere Fassa-Laurina (evidentemente il primo) o che, comunque, sapeva chi tale attentato aveva effettuato. Si precisava ancora che il Costa stava cercando di acquistare o di ottenere in prestito una rivoltella con silenziatore. Appuravano i Carabinieri che detta arma era stata chiesta a certo Croce Adriano, il quale ammetteva il fatto, precisando di non aver aderito alla richiesta del Costa che, anzi, aveva sconsigliato a prendere parte agli atti dinamitardi ai quali, secondo le di lui affermazioni, era stato invitato a cooperare da un amico. A questo punto veniva interrogato il Costa che rendeva una lunga e dettagliata deposizione sulle confidenze rese gli dallo Iori, di cui era diventato amico nel giugno di quell'anno e che gli aveva mostrato vari esplosivi e gli aveva confidato di essere autore dell'attentato al monumento della Vittoria a Canazei, dell'attentato alla Caserma dei Carabinieri e del danneggiamento alla Campagnola, attentati di cui aveva fornito ampi particolari, nonchè ad entrambi gli attentati al cantiere della Fassa-Laurina, in relazione ai quali aveva riferito anche l'episodio della minaccia al custode, che l'aveva sorpreso.

All'esito dell'istruttoria, presto formalizzata, e nel corso della quale si era proceduto a ricognizione di persona da par

te del Battel che riconosceva lo Iori per la persona che l'aveva minacciato, il giudice istruttore ordinava il rinvio a giudizio dello stesso Iori Alessandro per rispondere:

- 1) del furto degli esplosivi in danno del Brunner Davide;
- 2) del delitto di cui agli artt. 2 e 4 della Legge n. 895 del 1967 per la detenzione ed il porto di detti esplosivi;
- 3) di una serie di furti aggravati in danno di ~~De~~Lucchi Eugenio (fucile arabo, corna di animale ecc.), di Gallina Fabio (motociclo), di Iori Luigi (bicicletta) di varie persone (17 paia di sci), di Vittadello Giuseppe (affettatrice ed altri oggetti), di persona rimasta sconosciuta (2 microscopi) e di Trolli Dante, Rossi Aronne (2 biciclette);
- 4) del delitto di cui agli artt. 2 e 4 Legge n. 895 del 1967 per la detenzione ed il porto d'esplosivi rinvenuti in casa ed in parte adoperati negli attentati dinamitardi di Mazzin di Fassa;
- 5) del delitto di cui all'art. 6 per l'esplosioni provocate a Mazzin di Fassa;
- 6) del danneggiamento aggravato della gru;
- 7) del delitto di minaccia grave in danno di Battel Ferdinando;
- 8) del delitto di danneggiamento aggravato della Campagnola dei CC.;
- 9) del delitto di danneggiamento aggravato al Monumento alla Vittoria;
- 10) del delitto di danneggiamento aggrayato alla porta della Caserma dei CC. di Canazei.

Il G.I. ordinava, altresì, il rinvio a giudizio del Brunner Daniele per rispondere del delitto di detenzione delle materie esplosive, a lui sottratto dallo Iori, nonché di certo Salvador Arcangelo per rispondere, assieme allo Iori, del furto in danno del Vittadello. Dichiarava, non doversi procedere a carico del Brunner Luigi (furto in concorso dello Iori del materiale esplosivo in danno del Brunner Daniele e delle biciclette in danno del Trolli Dante e del Rossi Aronne), Soraperra Gino (ricettazione per essersi intromesso per fare acquistare allo Iori delle attrezzature sciistiche) e del Lorenz Luciano (danneggiamento alla Campagnola e alla Caserma dei Carabinieri) per non aver commesso i fatti.

Al dibattimento, la Reescop, la società proprietaria delle gru danneggiate, si costituiva parte civile; il Tribunale, stante la ^{notizia} ~~notizia~~ della notifica della citazione al Salvador Arcange-

4)

lo, ordinava la separazione del giudizio relativo al furto in danno del Vittadello contestato a questo imputato ed allo Iori. Il dibattimento proseguiva nei confronti dello Iori, in ordine a tutti gli altri reati contestati (nella intestazione della sentenza per evidente errore veniva riportato il furto per il quale era stato ordinato lo stralcio), e nei confronti del Brunner, i quali venivano dichiarati colpevoli di tutti i reati loro ascritti (il danneggiamento della Campagnola veniva ritenuto in te^grare il reato di cui all'art. 424 1 parte Cod. Pen.) e con la concessione delle attenuanti generiche ed il vincolo della continuazione fra tutti i reati, con esclusione dei furti, condannava lo Iori per i detti reati continuati alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e £. 1.000.000.- di multa e per i furti alla pena di mesi 8 di reclusione e di £. 80.000.- di multa, in cumulo anni 5 di reclusione e di £. 1.080.000.- di multa; il Brunner alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione e di lire 250.000.- di multa. Concedeva a questo ultimo imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e condannava lo Iori al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Avverso questa sentenza proponeva appello il solo Iori Alessandro, il quale chiedeva la propria assoluzione da tutti i delitti, ad eccezione di quello per il quale era confesso, con formula piena, con eventuale rinnovazione del dibattimento e l'ammissione dei testi proposti e non ammessi in primo grado.

In subordine chiedeva la concessione dell'attenuante di cui al n. 2 dell'art. 62 C.P., e la diminuzione della seminfermità di mente, il riconoscimento della continuazione fra tutti i furti; la esclusione dell'aggravante in relazione al danneggiamento della gru; l'eliminazione della pena della multa irrogata in unione a quella della reclusione; la condanna al minimo della pena con la concessione dei benefici di legge ed, infine, la concessione della libertà provvisoria.

Con il primo motivo di appello lo Iori lamenta che il Tribunale lo avrebbe tenuto responsabile in ordine a tutti i reati a lui contestati, mentre avrebbe dovuto mandarlo assolto con formula piena, e cioè per non aver commesso il fatto o, quantomeno per insufficienza di prove, e censura la sentenza impugnata in quanto i primi giudici non avrebbero tenuto conto dell'assenza di un allegato movente e della inattendibilità dei testi Angius, Bettel e Costa e della incertezza del riconoscimento e, per quan

to riguarda i vari furti, l'assenza di una adeguata prova. Queste censure risultano per la maggior parte infondate, apparendo la sentenza impugnata più che sufficientemente motivata su tutti gli aspetti rilevanti di questo complesso processo ed immune da quei gravi vizi ed errori, che in essa vorrebbe ritrovare l'appellante. In particolare, i primi giudici hanno già preso in attento esame il problema dell'attendibilità dei vari testi di accusa, fondamentale in questo processo, pervenendo, dopo una esauriente critica delle varie deposizioni, verificate anche alla luce degli elementi obbiettivi raccolti, al convincimento dell'effettiva attendibilità degli Angius, del Bettel, del Costa definiti interessati, rispettivamente, ubriacconi, drogati dallo Iori, il cui comportamento processuale non è certamente stato chiaro e leale, come si vorrebbe far credere, ma piuttosto freddo e distaccato nonostante l'età e la gravità delle accuse. Sintomatica, a tal riguardo, è la risposta data al giudice istruttore, che ^{gli} contestava le dichiarazioni rese contro di lui dal Costa: "Quando vado nel bosco non mi curo del gracchiare dei corvi". E questo giudizio d'attendibilità, non può essere che condiviso da questa Corte, la quale pur fi rende conto dell'importanza che esso assume in questo processo e dello interesse che ad esso attribuisce la difesa, la quale per dimostrare il contrario è andata alla ricerca di quei piccoli punti di discordanza, che pur esistono tra le varie deposizioni, ma che riguardando, degli elementi secondari, di contorno, normalmente riscontrabili in situazioni del genere ed essendo del tutto spiegabili sia per il tempo trascorso dai fatti, sia per la non eccessiva importanza ad essi data dai testi, non investono di certo l'essenza delle deposizioni stesse, che nel loro insieme devono essere ritenute credibili e spontanee, e quindi una prova del tutto sicura, costituendo esse fonti informative autonome ed indipendenti, confermate dagli elementi obbiettivi raccolti nel corso delle indagini, certo non facili, dai Carabinieri, e nel corso dell'istruttoria anche dibattimentale, di volta dal Tribunale con uno scrupolo ed una imparzialità estrema al solo scopo di ricercare la verità. Ciò nonostante, si insiste, come si diceva, nella inattendibilità dei predetti testi, a cominciare dal Battel, definito ubriaccone, un alcoolizzato che riferisce delle cose inverosimili. Ma, come rettamente osservava il Tribunale, ciò non corrispon

5)

de alla realtà, perchè non è assolutamente emerso che il Battel sia un individuo dedito al bere, come del resto era intuibile dall'incarico stesso di custode notturno che egli svolgeva presso il cantiere. Lo hanno, peraltro, escluso il presidente della Reescoop ed i dipendenti della stessa società e della Fassalaurina, i quali hanno dichiarato di non averlo mai visto ubbriaco, lo ha escluso il Maresciallo Pezzeri, teste del tutto disinteressato, il quale ha definito il Battel come persona un po' originale. Questa sua caratteristica d'originalità spiega il comportamento da lui tenuto nell'incontro con lo Iori, definito strano dalla Difesa, allorchè, accortosi evidentemente anche con chi aveva a che fare, forse non si impressionò eccessivamente per la pistola, che gli veniva puntata contro, come ci si sarebbe aspettato, ma trattò con sufficienza colui che lo minacciava, uscendo con quella frase " Vai a casa borsa", che denota appunto il suo particolare carattere. Ciò non toglie, però, che il reato sussista, essendo sufficiente che il pregiudizio minacciato sia idoneo normalmente a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo, anche se tale effetto non si sia in concreto effettivamente verificato, non rilevando fino a quale punto il soggetto passivo si sia effettivamente intimidito, nè se, come nel caso in questione (altro elemento che dimostra il carattere originale del Bettel), abbia presentato denuncia. Spiega anche la errata collocazione del fatto alla fine del mese di maggio 1976, errore ripetuto al capo di imputazione, essendo certo che lo episodio avvenne dopo il primo attentato quando, cioè, lo Iori ritornò sul cantiere per ritirare le bombe inesplose.

L'originalità del carattere del Battel non sminuisce minimamente la sua attendibilità anche perchè le sue dichiarazioni hanno trovato piena conferma in quanto hanno dichiarato autonomamente gli altri testi, che appresero il fatto dallo stesso Iori in ~~diverse~~^{diverse} e separate occasioni.

Ugualmente è a dirsi per il riconoscimento effettuato nel corso dell'istruttoria, allorchè il Battel si disse sicuro che lo Iori, che peraltro aveva visto in precedenti tre occasioni quando il giovane si era presentato in cantiere in cerca di lavoro, era proprio l'individuo, che l'aveva minacciato con la pistola, avvicinandosi a brevissima distanza. Il riconoscimento inoltre

era convalidato dal timbro della voce e dalle caratteristiche fisiche del giovane anche se il Battel non ricordava il particolare della barba, che nel frattempo lo Iori si era fatto crescere. E' da ricordare che il teste, che non ha mostrato alcuna animosità nei confronti del suo giovane aggressore, appena lo vide lo riconobbe per colui che già in precedenza si era a lui presentato, tanto vero che amareggiato per il suo comportamento, gli disse: "Amico, è così che vieni a chiedere lavoro!". E questo riconoscimento fu sostanzialmente confermato nel corso del dibattimento di primo grado anche se per un eccesso di scrupolo il Battel, il quale nel frattempo si era licenziato dalla Reescoop e non era stato allontanato perchè dedito al bere, come si era tentato di insinuare, volle precisare di non essere sicuro che la persona riconosciuta in carcere, e che era certamente quella che l'aveva minacciata, fosse quella che in quel momento gli stava davanti. Il dubbio era giustificato dalla presenza della barba e dal diverso modo di vestire dello imputato.

Sostiene ancora la difesa che "le storie raccontate dal clan familiare degli Angius e dal Costa, sono palesemente viziate da interesse personale, da violenza morale e da inverosomiglianza e che le versioni rese sono in contrasto tra loro, malamente costruite e peggio rievocate per poter essere attendibili". Sostanzialmente si vuol addombrare la partecipazione del Danilo Angius agli attentati o, comunque, l'interesse del Leonardo Angius a far ricadere la responsabilità degli stessi sul giovane Iori sia per allontanare il sospetto dai propri figli, sia per contrasti politici col padre dell'imputato, Iori Guido, il noto proprietario - editore - direttore del "Il Foglione delle Dolomiti" un settimanale attraverso il quale sosteneva all'epoca una vivace campagna contro gli insediamenti nella valle di Fassa di tutte quelle iniziative che, come la Fassalaurina, avrebbero snaturato l'ambiente e provocato enormi danni sia dal punto di vista ecologico, che paesaggistico. Che l'Angius Leonardo fosse preoccupato per il figlio e non vedesse di buon occhio l'amicizia di costui con il giovane Iori, conoscendo la pericolosa passione di costui per gli esplosivi che raccoglieva in ValContrin e sulla Marmolada, è ben vero, ma ciò non autorizza certamente a ritenere inventato quanto da lui raccontato ed appreso nelle note circostanze

6)

dai discorsi dei tre ragazzi, che non si erano accorti della sua presenza dietro la finestra del gabinetto. Ne è risultato che tra lui e lo Iori Guido esistesse un tale odio da giustificare una sì grave macchinazione. Militavano in partiti diversi, avevano delle opinioni diverse, forse pure ^{un} programma di sviluppo della valle e, quindi, ~~fu~~ ^{fu} ~~la~~ ^{la} convenienza della costruzione di grossi impianti turistici ed alberghieri, ma questa diversità di opinioni non aveva mai portato a contrasti violenti fra i due o, quanto meno, a manifestazioni di odio e di rancore. L'Angius è un ex sottoufficiale dell'esercito, attualmente albergatore, ^{pre}occupato giustamente, della educazione dei figli ed allarmato per l'allontanamento, per lui ingiustificato, del Danilo, che temeva immischiato nelle azioni criminose dello Iori Alessandro. Per queste ragioni egli, dopo aver interpellato il Massimo, si recò dai Carabinieri, ai quali chiese un fattivo interessamento per la ricerca del figlio scomparso, promettendo le rivelazioni che poi fece e che risultano pienamente confermate dai figli, dal Costa, dal Bettel e dal rinvenimento di tutti quei materiali esplosivi in casa dello Iori, sfuggiti evidentemente alla prima sommaria perquisizione. ~~La~~ ^{La} cui collocazione nella loro casa i genitori dell'imputato con un abile manovra avevano tentato di far sorgere dei sospetti sugli Angius. Né qualche scapellotto inferto dall'Angius Leonardo ai propri figli a fini strettamente educativi può essere, invece, ritenuto inferto per costringerli a dire cose non vere sul conto dello Iori Alessandro, in as senza di qualsiasi prova al riguardo, nè in lieve contrasto ~~la~~ ^{la} ora in cui si verificò il colloquio tra i tre giovani, con tra sto probabilmente dovuto al non preciso ricordo del particolare del fatto forse ^{un} ^{ta} grande importanza ad esso dato e l'as sidua frequentazione dei ragazzi, e il co ntrasto ~~la~~ ^{la} parte cipazione d'altra persona all'attentato della Fassa-Laurina, possono incidere ~~la~~ ^{la} att endibilità dei testi e sulla veridi cità dell'insieme delle loro deposizioni, che, come si diceva, hanno trovato piena conferma in altri sicuri elementi di cau sa e sg llo stesso comportamento dell'imputato il quale, è be ne rilevarlo, non ha mai negato che, comunque, quel giorno un in contro vi fosse stato con i giovani Angius dietro alla loro pizzeria.

Nell'opera di demolizione delle prove testimoniali è stato coi n volto anche il Costa, definito inattendibile perchè drogato, co

me era stato definito inattendibile il Battel perchè ubbriacone. E' risultato, invece, che detto Costa, forse anche lui un tipo un po' originale, aveva qualche volta fatto uso di droga leggera ed il fatto che si sia spontaneamente presentato ai Carabinieri, sapendo però che essi lo ricercavano, e che abbia parlato perchè accortosi che essi sapevano ormai tutto sul conto dello Iori, non toglie certamente nulla all'attendibilità della sua deposizione, così dettagliata, così precisa e così concorde con le deposizioni rese dagli Angius, con i quali non risulta, ed anzi è da escludere, abbia avuto un incontro preventivo per concordare la posizione da assumere ad anche i particolari da riferire. Il fatto poi che l'imputato abbia reso al Costa nel breve periodo della loro amicizia una confessione così compromettente, trova piena giustificazione nell'opera di proselitismo da lui tentata nei confronti del predetto teste, al quale doveva pur dimostrare le azioni portate a termine ed i risultati ottenuti nonchè la sua abilità e coraggio (e il Costa, infatti, convinto aveva aderito) nonchè la sua esuberanza giovanile e nel desiderio di dimostrarsi all'altezza dei gravi compiti di difesa della valle, che si era assunto. E' arbitrario, perciò, sostenere che detto teste, peraltro amico fin dall'infanzia dell'imputato, abbia detto il falso, si sia tutto inventato (ed inventato non era) perchè subornato da altri, come si tenta di addombrare, senza tener conto della conforme deposizione del Croce e di tutti gli altri elementi di confronto più volte richiamati. Nè ad inficiare l'attendibilità del Costa valgono i sospetti sollevati dalla difesa circa le ammissioni fatte dall'imputato nell'incontro con detto teste nel parco di Canazei, apparendo tali sospetti del tutto infondati sia perchè il fatto che l'imputato fosse accompagnato nel parco della ragazza, non prova che le confidenze furono fatte alla di lei presenza, ben potendo questa essersi momentaneamente allontanata, sia perchè, comunque, nulla vietava allo Iori di parlare liberamente alla presenza della ragazza stessa, già probabilmente al corrente della sua attività criminosa. Quindi anche la Corte ritiene i predetti testi del tutto attendibili, come ritiene, apparendo manifestamente infondata la tesi sostenuta al riguardo dalla difesa, certamente appartenuti all'imputato tutti gli esplosivi rinvenuti nella di lui abitazione e che si sosteneva ivi portati da terzi

7)

in assenza dei proprietari. Quanto al movente, che si assume carente nei confronti dell'imputato, da tutte le risultanze di causa appare chiaro che egli condivideva appieno la tesi di coloro che erano contrari all'insediamento nella Valle di Fassa di quei grossi complessi alberghieri, che avrebbero indubbiamente comportato danni certamente irreversibili nella valle stessa, una delle più belle del Trentino, sia dal punto di vista ecologico, sia dal punto di vista paesaggistico. E certamente tra questi complessi alberghieri rientrava quello in costruzione dalla Fassa-Laurina a Mazzin, e la cui costruzione, pur aversata da molti e nonostante le violenti polemiche riportate anche dalla stampa, progrediva celermente all'epoca degli attentati. In particolare, si era reso interprete della parte della popolazione contraria a tale insediamento, lo Iori Guido attraverso il settimanale "Il Postiglione delle Dolomiti", che forse non a torto aveva definito detto complesso "Museo degli orrori" e aveva attaccato violentemente, ma civilmente, anche gli esponenti politici, che avevano caldeggiato il suo insediamento. Il figlio dello Iori, l'attuale imputato, forse influenzato dai discorsi del padre, aveva deciso, lo si desume chiaramente dai discorsi fatti con gli Angius e il Costa, di porre fine a tale scempio ricorrendo anche ad atti dinamitardi, visto che ogni altro mezzo di opposizione non aveva sortito alcun effetto.

Quindi, il movente sussisteva ed era ben preciso pur se condiviso da altre persone della valle. Che poi tutti i 5 attentati fossero collegati tra loro da un unico movente e fossero opera di una stessa persona, appare evidente dalle modalità di esecuzione, dalla natura dei beni colpiti nonché dal contenuto di quel volantino rinvenuto nei pressi del Monumento della Vittoria immediatamente dopo l'esplosione ("E' inutile che ci mettete la statua della Vittoria italiana quando gli italiani ci distruggono la valle con i condomini".) Quindi, questo attentato, che seguiva di appena due giorni quello alla Campagnola e che precedeva di una diecina di giorni quello alla Caserma, voleva essere assieme agli altri due un ammonimento alle autorità affinché vietassero la costruzione del complesso della Fassa-Laurina, attaccato poi direttamente nel giugno e nell'agosto successivo. A proposito di detto attentato al Monumento è da ricordare la sintomatica assenza quella sera dello imputato da casa, assenza verificata immediatamente dai Carabi

nieri, e la sua incredibile giustificazione di essersi recato da solo, a quell'ora ed in quella stagione (fine di gennaio) in Val Contrin perchè gli piaceva la solitudine.

In base a tutti questi elementi di prova, così concordi e così precisi e di diversa provenienza non pare che si possa minimamente dubitare della penale responsabilità dello Iori, che indubbiamente raccontò il vero ai testi suindicati in ordine agli attentati a lui contestati nonchè in ordine al furto degli esplosivi in danno del Brunner Davide, a nulla rilevando l'assoluzione del giovane Brunner Luigi, a cui detto reato era stato contestato a titolo di concorso, essendo stato raggiunto in ordine a tale reato da sufficienti prove di colpevolezza, desumibili dalle deposizioni dei vari testi e dal rinvenimento nella sua abitazione e nei luoghi ove era solito depositarlo, materiale esplosivo analogo a quello rubato. Ugualmente è a dirsi per gli altri furti, ad eccezione di quello in danno del Vittadello e per il quale si procederà a parte. Il fucile sottratto al De Lucchi fu rinvenuto in casa sua e le giustificazioni addotte sono palesemente inattendibili; i furti del motociclo del Gallina e della bicicletta dello Iori Luigi sono stati sostanzialmente ammessi dall'imputato; tutti gli sci furono rinvenuti, come le biciclette del Trolli e del Rossi, nel luogo ove egli era solito depositare il materiale esplosivo; gli altri oggetti riportati nel capo di imputazione, compresi i due microscopi, furono rinvenuti nella sua abitazione e lo Iori rifiutò di indicare il nome di chi gli aveva dato detti microscopi, che pur sapeva di valore 10 volte superiore al prezzo, che assumeva di aver pagato. Sussistevano, pertanto, elementi sufficienti per affermare la sua colpevolezza, a nulla rilevando la mancata individuazione dei proprietari di alcuni di detti oggetti (microscopi) una volta accertato la sicura loro provenienza da furto.

Bettamente il Tribunale riteneva di dover escludere dalla continuazione i furti di cui ad 3), mancando qualsiasi elemento per poter sostenere che essi rientrassero nell'originario disegno criminoso dell'imputato che, come si è detto, riguardava tutta altra natura di reati. E' da ricordare che l'unicità del disegno criminoso non si identifica con un generico programma, essendo sempre necessario per affermarsi la continuazione, che le azioni o le omissioni siano compiute sin dal primo momento nel quadro dello stesso proposito criminoso, ipotesi questa che

8)

per la completa diversità delle cose rubate, deve escludersi che ricorra nel caso in questione.

Agli atti non sussiste nessun elemento per poter ritenere lo Iori un seminfermo di mente per cui a lui, che forse subì l'influenza dell'ambiente, ma che certamente non è un malato, presentando solo delle anomalie del carattere, come risulta dal certificato della dott. Pancheri, non può essere concessa l'invocata esimente di cui all'art. 89 C.P.

Quanto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 C.P. di cui si è insistentemente chiesta la concessione, si osserva che per la sua applicazione non è sufficiente che i motivi del reato siano genericamente apprezzabili dal punto di vista etico, ma è necessario che essi rilevino un particolare valore morale e sociale nel contesto di un determinato momento storico, in modo che la spinta al delitto possa essere da tutti moralmente e socialmente apprezzata, non bastando per tale apprezzamento il criterio soggettivo dell'agente o, sia pure, di una determinata comunità, come al massimo era prospettabile nel caso in esame.

Inoltre, detta attenuante non è certamente applicabile allorché l'azione si risolve in un mezzo per sovvertire l'ordine e la disciplina con modalità di brutale ed incoerente violenza ai danni di persone e cose, pur potendosi il fine socialmente utile raggiungere con mezzi pacifici di civile e composta protesta.

Invero, non può riconoscersi meritoria una condotta che, come nel procedimento de quo, si presenti sovvertitrice di un ordine tutelato e garantito dallo Stato. Devesi a questo riguardo ricordare che gli attentati ebbero per oggetto non solo il cantiere della Fassa-Laurina, ma anche la caserma e la Campagnola dei Carabinieri, attentati, questi ultimi, che volevano essere nella intenzione dell'autore un atto di manifesta violenta ribellione nei confronti dello Stato, per cui non possono essere ritenuti socialmente e moralmente apprezzabili ai fini della concessione della invocata attenuante.

Ricorre poi, indubbiamente l'aggravante dell'art. 625 n. 7 C.P., richiamata dall'art. 635 n. 3 C.P. in relazione al danneggiamento della gru della soc. Reescoop, non potendosi certamente dubitare delle esposizioni di dette gru alla pubblica fede per necessità, ^{dato} tanto la enorme estensione del cantiere non certamente controllabile da un solo custode, il Battel, ed anche per consuetudine, rientrando nell'uso e nella pratica comune

lasciare dette macchine praticamente incustodite sui cantieri nei periodi in cui ^{di passaggio} inutilizzate, stante la assoluta impossibilità, a causa della loro mole, di ricoverarle in luoghi idonei e sicuri, se non provvedendo al loro smontaggio.

Essendo il reato di cui all'art. 4 della Legge n. 895 del 1967 il più grave fra quelli contestati all'imputato, non quello di cui all'art. 6 erroneamente indicato in sentenza, rettamente il Tribunale irrogò allo Iori anche la pena della multa.

La estrema gravità dei reati e il notevole numero degli stessi non consentono di esprimere un giudizio di prevalenza delle sole attenuanti generiche, concesse all'imputato, sulle aggravanti contestate per i furti. Va pertanto confermato il giudizio di equivalenza espresso dal Tribunale e che risulta già particolarmente favorevole all'imputato.

Scusa

Il fatto, come si diceva, e di una gravità estrema e gli attentati non possono di certo qualificarsi "di color rosa" come pittorescamente definiti dalla difesa. E' ben vero che tutto si risolse senza danno alle persone, però fu un puro caso che la statua della Vittoria proiettata ad alcuni metri di distanza non investì alcuno; che il serbatoio della Campagnola non esplose (nelle vicinanze vi erano centinaia di persone); che i Carabinieri, ed in particolare il piantone, non riportarono lesioni dall'attentato alla Caserma; che dalla caduta delle gru e dalle schegge proiettate con tanta violenza ed a tale distanza nessuna delle persone, che già occupavano gli stabili ultimati, non fu colpita. L'allarme che da questi fatti derivò fu notevole; se ne occupò anche la stampa nazionale ed i Carabinieri furono impegnati in maniera massiccia per identificare l'autore di queste azioni criminose. Fu arrestato il Lorenz, che rimase lungamente in carcere fino a quando non fu possibile dimostrare la sua innocenza; la Reescoop, che fra l'altro era solo una ditta appaltatrice, riportò notevoli danni e si vide costretta ad assumere ben quattro guardie giurate per la sorveglianza del cantiere.

D'altro canto, però, non si può non tener conto della giovane età dell'imputato che, probabilmente influenzato dalla propaganda lungamente fatta dal padre e dai discorsi che si facevano in pubblico nonché dal suo sviscerato attaccamento alla propria valle, ritenne opportuno lasciare ad altri il compito di ~~una~~ portare avanti una protesta civile, condividibile e comprensibile.

9)

e passare alle maniere forti, alla violenza, che forse secondo lui era l'unico mezzo per bloccare le enormi e discutibili costruzioni in corso.

Tenuto conto di tutti questi elementi e valutate le circostanze tutte di cui all'art. 133 C.P. si ritiene giusto ed equo ed in accoglimento del relativo motivo di impugnazione ridurre le pena in flitte allo Iori dal Tribunale nella seguente misura:

- a) per i reati di cui ad 1), 2), 4), 5), 6), 7), 10), 11) e 12), confermata la continuazione ^{la continuazione} delle attenuanti generiche, ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e di £. 700.000.- di multa (p.b. anni 4 e mesi 6 di reclusione e £. 900.000.- di multa, ridotta di un terzo per le concesse attenuanti ed aumentata di mesi 6 di reclusione e di £. 100.000.- di multa per la continua- zione).
- b) per i furti continuati di cui a 3) a mesi 6 di reclusione e li- re 60.000.- di multa (p.b. mesi 5 di reclusione e £. 50.000.- di multa aumentata di mesi 1 di reclusione e £. 10.000.- di multa per la continuazione).

L'entità della pena non consente la concessione di benefici di legge; la gravità dei reati e la possibilità che il prevenuto, se ri- messo in libertà, commetta altri delitti che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività sono di ostacolo alla concessione della libertà provvisoria.

L'imputato deve essere condannato, infine, al pagamento delle spe- se d'assistenza e patrocinio di parte civile relative anche a que- sto grado e che si liquidano in complessive £. 200.000.-

Quanto alla richiesta ammissione dei testi già respinta dal Tri-
bunale, si osserva che il Soraperra Gino non poteva essere assun-
to come teste stante il divieto di ~~ca~~ all'art. 348 C.p.p. (imputa-
to in frase istruttoria di un reato cont-nesso); che l'audizione
del teste Ascari risulta effettivamente superflua atteso che sul-
le circostanze relative alle asserite abitudini del Bettel e sul-
le cause del suo licenziamento sono stati sentiti altri testi;
che egualmente appare superflua l'audizione del teste Seda
risultando cioè dal mod. 101 prodotto che l'imputato fu alle sue
dipendenze dal 31 maggio al 1° luglio 1976, circostanza peraltro
del tutto ininfluente ai fini del decidere; e che anche l'audi-
zione dei testi Bortolotti e Asnicar appare del tutto superflua
stante la certezza del riconoscimento dell'imputato da parte del
Bettel, nonostante la presenza o meno della barba, riconoscimento

avvenuto già all'atto della commissione del reato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trento - sez. penale, visto l'art. 523 c;p;p; in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento d.d. 20 giugno 1977, appellata dallo imputato Jori Alessandro, riduce la pena inflitta al predetto ad anni tre e mesi 4 (quattro) di reclusione e a lire 700.000 di multa, con la ritenuta continuazione, per i delitti sub 1), 2), 4), 5), 6), 7), 10), 11) e 12) e a mesi 6 di reclusione e lire 60.000 di multa per il delitto sub 3), condanna il predetto al pagamento della spesa di assistenza e patrocinio di P.C. di questo grado, che liquida in lire 200.000 complessivamente;



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI TRENTO

composto dei magistrati:

- 1) Dott. ARTURO GIULIANO Presidente
 2) » CARLO PALERMO Giudice
 3) » PIETRO MASCAGNI »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

- 1) BORTOLOTTI CLAUDIO, nato a Cognola di Trento il 6 giugno 1942 res. Trento Via V.Veneto, 28 - arrestato il 10.11.1978 - detenuto presente -
 2) FEBBRAIO GIUSEPPE, nato a Cosenza il 29.4.1950 residente a Trento Via Marighetto, 126 - fermato il 10 novembre 1978 - detenuto presente -
 3) PAOLI EZIO, nato a S. Giuliana di Levico il 5.9.1952 ed ivi res. n. 14 - detenuto presente - arrestato il 17.11.1978.-

IMPUTATI

Tutti:

- 1) del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 C.P., artt. 2, 4 e 7 Legge 2.10.1967 n. 895 e successivamente modificata, art. 3, 23 e 24 Legge 18.4.1975 n. 110, per avere detenuto e portato di notte, in luogo

N. ^{203/78} Reg. Sent.N. 259/78 Reg. Gen.

SENTENZA

in data 10.4.1979.-

depositata in Cancelleria

il 27.4.79

Comunicata al P.G.

il 30.4.79

IL CANCELLIERE

Avviso art. 151 C.P.P.

sped. il 7/5/79

notif. il _____

Estratto contumac.

sped. il _____

notif. il _____

IL CANCELLIERE

Redatta scheda

il 15.4.80 e.A.

Campione Penale

N. 5738 e.A.

Spedito estratto al P.M.

per esecuzione

il _____

IL CANCELLIERE

abitato e in tre persone, armi (fucile alterato e clandestino, una pistola cal. 7,65 Mauser, altra pistola tamburo non identificata, una pistola cal. 9 corto), varie munizioni per dette armi, bottiglie incendiarie, commettendo il fatto al fine di consumare quelli che seguono;

2) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 6 Legge 2.10.1967 n. 895 e ~~successivamente modificata~~^{am} per avere, al fine di incutere timore, fatto esplodere in correità, due bottiglie incendiarie nella sede dell'IVA di Trento;

3) del reato di cui agli artt. 110, 614, 61 n. 2 C.P., perchè si introducevano palesemente armati, in correità, nella sede di IVA di Trento, contro la volontà dei titolari, e delle altre persone presenti, addette alla IVA, in-trattenendovisi contro la volontà degli stessi, al fine di commettere i reati di cui ad 2) e ad 4);

4) del reato di cui agli artt. 110, 56, 423 C.P., per aver compiuto in correità, atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di incendio doloso, introducendosi con la minaccia delle armi nella sede dell'IVA di Trento, ed ivi facendo esplodere due bottiglie incendiarie ^{in una} nella sala arredata e munita di moquettes e di tende, dando fuoco a carte, pellicole ed altro materiale infiammabile, l'azione non portando a compimento per il tempestivo intervento di persone munite di estintori.

5) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 339, 610 C.P., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in correità, costretto con minaccia Giovannini Augusto, Perego Rocco, Celeghini Maria Cristina, Bleggi Augusto, Decarli

Laura, Girardi Claudia, Decarli Diego, Girardi Paola, Pozzati Giuseppe, e Giurato Luigi, a stendersi a terra e a tenere le mani sulla testa, con l'aggravante di aver commesso il fatto, mediante la minaccia con le armi, in tre persone riunite e tra visate mediante passamontagna ^{calato} passato sul viso.

In Trento il 10.11.1978.-

Il Febbraio:

6) del reato di cui all'art. 648 C.P., per avere acquistato da persona non identificata, per lire 40.000.=-, al fine di procurarsi un profitto, il fucile Franchi "Lama" cal. 12, proveniente da delitto;

In Trento nell'anno 1978.-

7) del reato di cui agli artt. 646, 61 n. 5 e 2 C.P., per essersi appropriato di tre paia di guanti verdi da chirurgo, di cui aveva il possesso di proprietà degli Istituti Ospedalieri di Trento, commettendo il fatto con abuso di relazioni di servizio, essendo il Febbraio dipendente dei suddetti Istituti Ospedalieri, commettendo il fatto al fine di commettere i reati cui ad 2), 3), 4), e 5);

In Trento, in epoca prossima ed anteriore al 10.11.1978.-

IL PAOLI:

8) del reato di cui agli artt. 2,4 e 7 Legge 2.10.1967 n. 895, e 3 e 23 Legge 19.4.1975 n. 110, per avere detenuto e portato fuori dalla sua abitazione, di notte, un fucile cal. 22 con canne tagliate, due rotoli di miccia, un numero imprecisato di munizioni da guerra per fucile mod. 91 ed altri fucili da guerra di marca austriaca.

In S. Giuliana di Levico Terme, e Levico, fino al 17.11.1978.-

IL BORTOLOTTI

9) del reato di cui agli artt. 624, 61 n. 11 e n. 2 C.P., per essersi impossessato al fine di trarne profitto di tre paia di guanti, in uso ai chirurghi dell'Ospedale stesso che li deteneva, il fatto commettendo con abuso di relazioni di ufficio, essendo il Bortolotti dipendente dell'Ospedale, e al fine di commettere i reati di cui ad 2), 3), 4) e 5).

In Trento in epoca prossima ed anteriore al 10.11. 1978.-

In esito all'odierno pubblico dibattimento, celebratosi in contraddittorio degli imputati, presenti, sentiti il P.M. e la difesa, si osserva:

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il giorno 10 novembre 1978, verso le ore 18.35, tre persone armate e travisate facevano irruzione e negli studi di TVA (televisione della Alpi) in Trento, via San Pio X n.3, al grido di: "Questo è un'azione proletaria; questa è l'azione della giustizia proletaria", obbligando le persone presenti negli uffici a sdraiarsi per terra. Due dei terroristi tenevano a bada i giornalisti, gli altri impiegati e le altre persone presenti con le armi spianate, mentre il terzo si portava nella sala delle riunioni, ivi frantumando due bottiglie contenenti benzina, alla quale applicava fuoco. Il GIOVANNINI ANGIUSTO, direttore responsabile della TVA, fronteggiato da un individuo armato di fucile a canna mozza e pistola, udire i tonfi sordi provocati dalla rottura delle bottiglie e temendo il peggio — lono che aveva invano tentato di dialogare con gli aggressori — si lanciava improvvisamente contro il suo antagonista, riuscendo ad atterrarlo. Nella successiva colluttazione, alla quale intervenivano anche altri dei presenti, come il POZZATI e il PEREGO, l'aggressore poteva essere immobilizzato e disarmato. Nel frattempo gli altri due componenti del commando si ^{collocavano} ~~collocavano~~, uno di essi non essendosi accorto che il BORTOLOTTI era stato catturato (f.59-B), mentre l'altro — pur avendo veduto che il BORTOLOTTI era tratto fuori da qualcuno — si rese conto della situazione soltanto dopo essere uscito dalla sede di TVA (f. 54 -B). I due fuggiaschi, avendo constatato che il BORTOLOTTI non li seguiva, dopo essere giunti fino al por-

Stella

tone d'ingresso dell'edificio, ritornavano sui loro passi e tentavano di rientrare nella sede di TVA, ma avendo trovato l'uscio sbarrato, desistevano e si davano definitivamente alla fuga.

Il BORTOLOTTI veniva immediatamente identificato dalle persone stesse che l'avevano arrestato, trattandosi di un noto esponente del sindacato autonomo degli ospedalieri. Sulla base di tale dato e della notoria amicizia che aveva con il BORTOLOTTI, i sospetti di correttezza cadevano subito sul FEBBRAIO GIUSEPPE, altro noto attivista del collettivo autonomo degli ospedalieri. Egli veniva posto in istato di fermo nella stessa giornata del 10 novembre 1978.

Il BORTOLOTTI, pur ammettendo ampiamente la propria responsabilità (d'altronde difficilmente contestabile, essendo stato colto in flagranza), rifiutava di fare il nome dei complici. Egli appariva però preoccupato dalle opposte esigenze di non denunciare i correi e di evitare che venisse incolpato del fatto qualche aderente o simpatizzante del collettivo autonomo che era in realtà estraneo, ai fatti. Tale disponibilità a parlare del fatto e la correlativa preoccupazione che animava il BORTOLOTTI confermarono rapidamente gli inquirenti ^{nella convinzione} che uno dei correi era il FEBBRAIO (cfr. 26 retro -E) e fornirono altri elementi per l'identificazione del PAOLI. Costui veniva alla fine tratto in arresto il 17 novembre 1978.

Il FEBBRAIO e il PAOLI in un primo tempo negavano, ma poi ammettevano le loro responsabilità. Da tale tentativo di negativa, poi crollato, nascevano anche le imputazioni di falsa testimonianza a carico di CASAROTTO ANNA e di GROFF NATALINA in MANLE, poscia ritrattate, e per le quali si è provveduto con separata sentenza.

La Questura di Trento riferiva sui fatti con il rapporto 13 novembre 1978 e successivi seguiti.

Il Procuratore della Repubblica, che con personale impegno e vigoroso impulso ha completato l'istruttoria nel breve arco di tempo della sommatoria, spiccava quindi richiesta di citazione e giudizio il 16 dicembre 1978, in base alla quale si provvedeva alla instaurazione del giudizio nei confronti degli imputati, per i reati a loro contestati come in epigrafe.

Preliminarmente al dibattimento si costituivano parte civile le parti lese PEREGO ROCCO, GIOVANNINI AUGUSTO e POZZATI GIUSEPPE. Si celebrava quindi il dibattimento, a conclusione del quale parte civile, pubblico ministero e difesa degli imputati concludevano come in atti.

6 -
In esito al dibattimento osserva il Collegio che la materialità dei fatti che formano oggetto dell'accusa è ammessa dagli imputati quanto agli addebiti ad 1) (detenzione e porto di armi, con esclusione di armi da guerra e bottiglie incendiarie), 3) (violazione di domicilio), 4) (tentativo di incendio), 5) (violenza privata), pur venendo sollevate dalla difesa alcune eccezioni in diritto.

La confessione degli imputati risulta in pieno accordo con le altre risultanze processuali. Rimane perciò accertato, in linea di mero fatto, che i tre imputati irruperono nella sede di TVA, con l'intenzione di svolgere una azione dimostrativa sui modelli della guerriglia urbana, armati e mascherati, costringendo le persone presenti a stendersi a terra e appiccando il fuoco con l'ausilio di bottiglie di benzina alla sala delle riunioni.

Le motivazioni del gesto saranno meglio analizzate più oltre. Gli imputati hanno negato di avere detenuto e portato munizioni ed arma calibro nove come loro addebitato.

La difesa ha svolto in proposito in linea principale la tesi di diritto secondo la quale la Beretta calibro nove non sarebbe arma da guerra. Il Collegio non ritiene di dovere affrontare tale questione, per il decisivo rilievo che non si sa affatto quale fosse la pistola calibro nove eventualmente in possesso degli imputati. Furono sequestrate le armi in possesso del BORTOLOTTI, e cioè il fucile a canne mozze e la pistola Mauser calibro 7.65. Per le altre armi usate nella irruzione occorre riferirsi alle dichiarazioni degli imputati, non essendo state le stesse ritrovate, nonostante le ricerche effettuate sulla base delle loro indicazioni, perchè assertamente gettate dal PAOLI nel lago di Levico (f. 57-E).

Gli imputati non hanno però ammesso di avere posseduto una calibro nove e le relative munizioni e l'accusa nasce pertanto dalla circostanza del rinvenimento, il giorno dopo il fatto, nella griglia antistante la porta d'ingresso dell'edificio dove ha sede TVA, nonché in un cortile sito nelle vicinanze, di alcune cartucce calibro nove corto. La difesa ha obiettato a tale risultanza istruttoria che gli imputati avrebbero dovuto coerentemente disfarsi anche della pistola cal. 9 e non soltanto delle cartucce, che le cartucce non sono state rinvenute tutte davanti al portone, dal quale sicuramente gli imputati dovevano passare, che infine era verosimile che dalle cartucce si fosse disfatto taluno, abitante del casermetto, che era rimasto intimorito dalle improvvisa massiccia presenza di polizia ed inquirenti. Il dato del ritrovamento delle munizioni cal. 9 nei pressi del luogo del fatto è senza dubbio gravoso per gli imputati, anche perchè essi non hanno

Alcun

consentito il ritrovamento e la verifica delle armi che (oltre a quelle sequestrate al BORTOLOTTI) sono state impiegate nell'irruzione. Nondimeno bisogna riconoscere che le obiezioni della difesa, stante la natura indiziaria dell'elemento di prova, hanno un certo peso. Si ritiene pertanto insufficiente la prova per l'addebito relativo alla detenzione e al porto di arma e munizionamento da guerra.

L'addebito relativo alle bottiglie incendiarie, che forma oggetto del capo 1) (in parte), nonché del capo 2), non sussiste. La ricognizione dei cocci delle bottiglie, effettuata al dibattimento, ha infatti appurato che si tratta di normali bottiglie, chiuse con tappo a corona, in un caso di plastica, e sprovviste di qualsivoglia dispositivo idoneo a provocare l'accensione o esplosione del loro contenuto.

Per il resto le imputazioni di cui si discorre (1-3-4-5) sono provate e sussistenti, mentre non hanno fondamento le eccezioni mosse al riguardo dalla difesa.

La difesa ha eccepito:

- 1) l'incompatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 61 n.2 e la continuazione; ma il Collegio osserva che un rapporto tra due reati consistente nella relazione tra mezzo e fine è concettualmente diverso dalla continuazione; ed infatti esso rapporto può non sussistere, mentre sussiste la continuazione;
- 2) la mancanza di un dissenso espresso in relazione all'accusa di violazione di domicilio; l'argomento è frutto di un equivoco, dato che sarebbe ozioso e paradossale pretendere l'espressione di un dissenso nei confronti dell'ingresso degli aggressori da parte di chi si trova sotto la minaccia di armi; semmai potrebbe discutersi sulla natura di domicilio privato della sede di TVA, ma anche sotto tale aspetto esaminando la fattispecie l'accusa appare fondata, perchè la sede di una televisione privata non è assimilabile ad un ufficio postale o ad una banca, non è luogo pubblico o aperto al pubblico, ed è quindi luogo privato dal quale si può essere legittimamente esclusi da una dichiarazione di volontà dell'avente diritto;
- 3) l'insussistenza dell'accusa di tentativo di incendio, che andrebbe degradata all'ipotesi di cui all'art. 424 C.P.: gli imputati non avevano - si dice - intenzione di appiccare un incendio, ma soltanto di servirsi del fuoco per recare un danno alla televisione privata; l'argomento è privo di pregio: assorbente appare il rilievo che dell'intenzione occorre giudicare in base ai fatti nella loro oggettività; ora, nella specie, gli imputati hanno versato il contenuto di due bottiglie di benzina (è pacifico che vi era accordo fra i tre sulle modalità dell'azione) dandovi quindi fuoco e tale azione appare, in base alla comune esperienza, largamente idonea a cagionare un incendio, data anche la presenza di materiali infiammabili nell'ambiente dove veniva appiccato il fuoco;

8 -

L'imputato BORTOLOTTI ha dichiarato che l'intenzione del terzo era di avvertire i pompieri dopo l'incursione, al fine di evitare danni agli ^{altri} abitanti del caseggiato; tale discolta appare assai dubbia e sembra piuttosto una giustificazione ex post, tuttavia conferma che gli imputati si rendevano perfettamente conto della normalità, dati i mezzi usati, di una conseguenza disastrosa come l'incendio; ricorre quanto meno il dolo eventuale, mentre non ricorre assolutamente il dolo specifico che si richiede per la minore imputazione di cui all'art. 424 C.P., consistente nel "solo scopo di danneggiare", dolo che implica una finalità esclusiva che è esclusa in partenza ^{da parte} all'adozione cosciente di mezzi potentemente incendiari;

4) la maggiore gravità del fatto, ai fini della continuazione, secondo taluno dei difensori andrebbe ravvisata nel reato di detenzione e porto di arma, e non in quello di violenza privata, come richiesto dal P.M.; di ciò infra.

Accertata la responsabilità degli imputati quanto ai reati come sopra delimitati, il Collegio ritiene invece che gli imputati debbono essere assolti dagli altri addebiti.

Partitamente va osservato:

a) Reato ad 6). L'imputato FEBBRAIO ha ammesso in un primo tempo di avere acquistato il fucile da uno sconosciuto, asseritamente dedito alla droga (f. 50-E). Successivamente l'imputato ha sostenuto di avere trovato il fucile, con le canne già mozzate, con il metal-detector del quale gli imputati si erano provveduti per simili ricerche. Il teste BERTOLDI GIUSEPPE (B-115, dibatt. 13) ha riconosciuto il fucile a canne mozzate in sequestro per il proprio, da lui smarrito durante una battuta di caccia e quindi non più ritrovato. Il Collegio ritiene più convincente la prima deposizione del FEBBRAIO e ciò perchè non sarebbe spiegabile il casuale ritrovamento di un fucile che era integro, ^{al momento dell'incursione} con le canne mozzate, mentre è più ragionevole supporre che tale fucile sia stato imerso nel commercio clandestino di armi dal ritrovatore, ed anche perchè tale prima dichiarazione dell'imputato appare più spontanea, mentre la seconda appare ispirata ad intenti difensionali, a finalità riduttive in relazione all'alterazione dell'arma. Peraltro, poichè il reato presupposto della ricettazione è chiaramente una appropriazione indebita di cosa smarrita (art. 647 C.P.), punibile a querela di parte, e poichè tale querela non è stata proposta, il fatto non sussiste e con conseguente formula va assolto l'imputato.

b) Reato ad 7) e 9). La teste CARPELLIETTI (dibatt. 11/2) ha dichiarato di avere dato al FEBBRAIO i guanti usati per l'incursione. Trattasi di guanti da chirurgo già usati, che vengono utilizzati dagli infermieri ~~come sottovanti~~ per evita-

Alvaro
 et

re disturbi conseguenti al contatto della pelle con guanti di gomma durante le operazioni di servizio. Il BORTOLOTTI si era autoaccusato di tale reato - che perciò, figura addebitato in rubrica a due diversi imputati - ma è stato accertato che invece i guanti sono stati portati dal FEBBRAIO. Va pertanto dichiarato in sentenza che il fatto ad 9 non sussiste, mentre il fatto ad 7 non costituisce reato, poichè trattandosi di guanti usati-utilizzati a perdere non può ravvisarsi nella specie una apprezzabile lesione del bene giuridico penalmente protetto.

c) Reato ad 8). Durante una perquisizione in casa dell'EZIO PAOLI sono stati ritrovati due rotoli di miccia. Assume il PAOLI che tali rotoli sarebbero di pertinenza di ~~un altro~~ un suo familiare. Nessun valore ha l'argomento che sarebbero stati ritrovati in una parte della casa di proprietà di questo terzo, perchè è comunque evidente che si trattava di luogo facilmente accessibile dall'imputato. Non è essendo stata peraltro esaminata in istruttoria la posizione di questo terzo, che non può certo sentirsi come teste nel processo, occorre riflettere alla natura di reato di mero sospetto che riveste l'addebito e alla circostanza che la detenzione di miccia può riscontrarsi facilmente nel contado, anche a carico di persone assolutamente pacifiche. Non emergendo altri riscontri e mancando uno specifico collegamento tra la miccia e i fatti di cui sono accusati gli imputati, ritiene il Collegio in proposito di giustizia l'assoluzione con formula dubitativa.

Le altre armi di cui si parla nel capo 8) della rubrica sono oggetto di vaghe dichiarazioni degli imputati FEBBRAIO e APAOLI, il quale ultimo al dibattimento ha sostenuto di avere riconsegnato al CC un fucile mod. 91 austriaco più di dieci anni fa. Data l'incertezza degli elementi di fatto e la non piena attendibilità delle dichiarazioni degli imputati tendenti a elidere l'accusa, il Collegio stima di giustizia anche per la residua parte del capo 8) una assoluzione per insufficienza di prove.

Tra i fatti per i quali è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati va ritenuto il nesso della continuazione, trattandosi di più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Peraltro è sorta controversia al dibattimento in ordine al reato che deve considerarsi più grave. Ritiene il Collegio, in conformità a quanto sostenuto dal P.M., che più grave è nella specie il delitto di violenza privata. Invero, come riconosciuto da autorevole dottrina ed anche dalla giurisprudenza (sia pure da quella formata sulla previgente formulazione dell'art. 81 C.P.), la gravità deve valutarsi in concreto e non in astratto.

10 -

Violazione più grave è quella per la quale il giudice ritiene di dover infliggere la pena in concreto più grave, valutata tutte le circostanze, le modalità dei fatti, il dolo. Nella specie il Tribunale ritiene di concedere a tutti gli imputati le attenuanti generiche, che si reputano equivalenti alle contestate aggravanti. Gli imputati sono incensurati (salvo il FEBBRAIO, che ha un unico, non grave precedente), sono confessi e, pur non recedendo dalle loro convinzioni politico-ideologiche, hanno manifestato pentimento per il fatto commesso.

Ciò premesso, si è sostenuto che reato più grave sarebbe quello di cui al capo 1), perchè presenta la pena edittale più elevata. Senonchè già solo il fatto che tale reato è soltanto un reato mezzo (art. 61 n.2), mette in luce la sua natura strumentale. Naturalmente, anche se in senso non giuridico, pure il tentato incendio e la violenza privata hanno natura strumentale, perchè senza dubbio l'intento degli imputati era di tipo terroristico-dimostrativo. Tuttavia, a parere del Collegio, poichè nella considerazione della gravità occorre rimanere nell'ambito delle valutazioni strettamente giuridiche, violazione più grave in concreto deve ritenersi quella diretta contro la libertà morale delle persone, sia perchè essa esprime nel modo più completo il disvalore etico del fatto visto nella sua globalità, sia perchè fu commesso ai danni di molte persone e con indiscutibile crudezza di modalità.

Passando alla quantificazione della pena, il Collegio osserva che non possono prendersi in considerazione le dettagliate deduzioni svolte dal P.M. per inquadrare il fatto nella storia della c.d. "autonomia" e dei movimenti sovversivi da essa nati. Del resto lo stesso P.M. si è valso di tale inquadramento storico soltanto ad colorandum, senza trarre alcuna specifica conseguenza, nè quanto al merito, nè quanto alla pena. E' esatto quanto rilevato dalla difesa, che cioè il giudizio non può basarsi su suggestioni, ma deve rimanere aderente ai fatti oggetto dell'accusa. Ed in relazione ai reati contestati ed alle risultanze del processo le ricordate deduzioni del P.M. risultano prive di rilevanza, essendo emerso soltanto che l'azione degli imputati presenta elementi di somiglianza, e forse anche di mimesi, con fatti terroristici purtroppo oggi frequenti, mentre non risulta affatto che si inquadri in un più ampio disegno eversivo. Gli imputati sembrano più che altro succubi della propaganda dello odio e della violenza che continua ad imperversare. Le motivazioni della loro azione che essi adducono sono di natura sindacale: dati gli sviluppi secondo gli imputati insoddisfacenti della lotta sindacale all'ospedale, essi pensarono di reagire contro i mass-media, colpevoli di non sostenere adeguatamente ed anzi travisare la linea politica del sinda-

Alm cat.

cato autonomo. La scelta della data coincideva con l'anniversario di una occupazione dell'ospedale promossa dal sindacato autonomo (BORTOLOTTI 1 retto - E). La scelta dell'obiettivo (TVA) è motivata anche con la sua relativa facilità: "non ci sentivamo di fare detta azione dimostrativa contro un centro di potere di più alto grado". (BORTOLOTTI 9-E) Dunque il clima evocato dal pubblico ministero non può venire in considerazione nella irrogazione della pena, che deve essere commisurata alla affettiva entità e all'effettivo disvalore etico-sociale del fatto, quale rispecchiato dalle imputazioni mosse ai prevenuti. Detto questo va però anche precisato che non può trovare accoglimento la richiesta della difesa di contenere la pena entro i limiti in cui è concedibile la sospensione condizionale, perchè la gravità del fatto e l'acuto allarme sociale che nel momento presente è derivato da fatti di questo tipo postulano una repressione penale che sia sì serena ed equilibrata, ma al tempo stesso ferma e risoluta.

Per tali ragioni, ed avuto riguardo alle ~~xxxxxxx~~ modalità del fatto, all'intensità del dolo e del pericolo, ed agli altri criteri tutti di cui all'art. 133.C.P., ritiene il Collegio in sua giustizia di irrogare in concreto agli imputati la pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno (p.b. anni due, aumentata come detto per la continuazione). Per le stesse ragioni di allarme sociale sopra menzionate non può essere concessa la libertà provvisoria. La difesa ha sostenuto che la libertà provvisoria non potrebbe essere negata ogniqualvolta manchino esigenze di stretta cautela processuale, perchè altrimenti si urterebbe contro la presunzione di innocenza dell'imputato, costituzionalmente garantita. A parte che non può escludersi in un caso come quello di specie una esigenza di cautela processuale, dato che persone come gli imputati - pur non risultando per parte attualmente delle frange eversive - sono però indubbiamente esposte alla tentazione di darsi alla clandestinità per evitare l'espiazione della pena, l'assunto della difesa è astratto e muove da una concezione liberale e individualistica del diritto penale. La presunzione di innocenza costituzionalmente ~~xxxxxxx~~ sancita ~~xxxxxxx~~ è una garanzia che lo stato concede al cittadino innocente, non a chi si ribella alla sua autorità; postula il rispetto verso l'imputato e la possibilità per lui di difendersi efficacemente dall'accusa, mentre non postula affatto la abolizione della carcerazione preventiva, chè altrimenti neppure i casi di cattura obbligatoria si giustificerebbero. Poichè il processo è lo strumento attraverso il quale si stabilisce se l'imputato è innocente o colpevole, la suddetta presunzione può indubbiamente avere influenza anche sulla carcerazione preventiva, ma

12 -

soltanto in questo senso, che al di fuori dei casi in cui la cattura è obbligatoria; la carcerazione preventiva deve essere, come di fatto è, eccezionale.

Confisca come da dispositivo. Alla condanna consegue quella al risarcimento del danno, nella misura simbolica di una lira quale richiesta dalle parti civili costituite. Spese come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Trento, visti gli artt. 483, 488 C.P.P.,

D I C H I A R A

BORTOLIOTTI CLAUDIO, FEBBRAIO GIUSEPPE e PAOLI EZIO responsabili dei reati loro ascritti ai capi 1) (esclusi i proiettili calibro 9, la pistola cal. 9 e le bottiglie incendiarie), 3), 4) e 5) della rubrica, ritenuta un'unica ipotesi di violenza privata continuata, così modificata la rubrica, e concesse loro le attenuanti generiche che si ritengono equivalenti alle contestate aggravanti, li

C O N D A N N A

alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno, nonché in solido al pagamento delle spese processuali; visto l'art. 479 C.P.P.

A S S O L V E

gli imputati dal reato ad 1), quanto ai proiettili e alla pistola cal. 9, nonché dal reato ad 8) per insufficienza di prove, dal reato ad 1) quanto alle bottiglie incendiarie e dai reati ad 2), 6) e 9) perchè il fatto non sussiste, dal reato ad 7) perchè il fatto non costituisce reato;

R E S P I N G E

l'istanza di libertà provvisoria;

visto l'art. 240 C.P. ordina la confisca dei reperti in giudiziale sequestro;

visto l'art. 489 C.P.P.

C O N D A N N A

inoltre gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, che si liquida nella misura simbolica di lire una, nonché al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio in favore delle redette parti civili, che si liquidano in complessive lire 150.000, di cui lire 15.000 per spese.

Così deciso in Trento il 10 aprile 1979

IL CANCELLIERE:

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:

di 10-4-79 appello dif. - giud. Feltrinico e Paoli

di 11-4-79 appello - giud. e dif. unij. Bortolotti

La Corte di Appello, con sentenza 3.12.79, in parziale riforma, intermette l'ipotesi di cui all'art. 124 c.p. quanto al fatto di cui al capo 4), con modificata la rubrica, riduce la pena inflitta agli imputati ad anni uno e non otto di reclusione ciascuno, condizionale per Felbrino e benefici per gli altri, conferma nel resto.

Di 4.12.79 ricorso difensore ad 1)

Di 7.2.80 ordinanza inammissibilità del ricorso, notificata l'8.2.80

Sentenza divenuta irrevocabile il 6.12.79 per Felbrino Giuseppe e Paoli Ezio; il 11.2.80 per Bortolotti Claudio
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

- 1) Dott. MARCELLO DINI CIACCI Presidente
 2) » FRANCESCO ORLANDI Consigliere
 3) » GIANFRANCO LEONI »

a seguito dell'appello interposto dal dif. imputati

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal cons. Dott.
 Francesco Orlandi

Intesi il Pubblico Ministero, l'imputato ed i difensori di fiducia
avv. de Bertolini - Trento per imp. 1 e 3 - in sost. avv. Za-
nin- dott. B. Giudiceandrea - Trento in sost. avv. Fuga per
imputato 2)
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contro

- 1) BORTOLOTTI Claudio, nato a Cognola il 6 giugno 1942
res. a Trento via V. Veneto 28. DETENUTO - PRESENTE
 2) FEBBRAIO Giuseppe, nato a Cosenza il 29.4.1950, res.
a Trento Via Marighetto 126. DETENUTO - PRESENTE
 3) PAOLI Ezio, nato a S. Giuliano di Levico il 5.9.1952
ivi res. n. 14
DETENUTO - PRESENTE
IMPUTATI.

Tutti:

- 1) del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 C.P. artt. 2, 4
e 7 Legge 2.10.1967 n. 895 e successive modificazioni

N. 778/79 Reg. Sent.N. 366/79 Reg. Gen.

Data della sentenza

3/12/1979

Ricorso per cassazione in data

Depositata in cancelleria il

IL CANCELLIERE

Notifica estratto contumac.

Avviso deposito sentenza in

data 2.1.1980

Ordinanza di inammissibilità

del 7-2-80

Notificata ordinanza di inam-

missibilità il 8/2/80

Trasmessi atti alla Cassazione

il

Redatta scheda il

Redatta parcella il

Art. Camp. Pen. N. 5739Trasmesso estratto sent. a sen-
si art. 576 c.p.p. il 13-2-80a Procura Generale
Trento e P.S. -

Restituiti atti al Tribunale

il

art. 3, 23 e (24) Legge 18.4.1975 n. 110, per avere detenuto e portato di notte, il luogo abitato e in tre persone, armi (fucile alterato e clandestino, una pistola cal. 7,65 Mauser, altra pistola tamburo non identificata, una pistola cal. 9 corto), varie munizioni per dette armi, bottiglie incendiarie, commettendo il fatto al fine di consumare quelli che seguono;

W (2) del reato di cui agli artt. 110 C.P. e 6 Legge 2.10.1967 n. 895 e successive modificazioni per avere, al fine di incutere timore, fatto esplodere in correità, due bottiglie incendiarie nella sede della TVA di Trento;

(3) del reato di cui agli artt. 110; 614, 61 n. 2 C.P. perchè si introducevano palesemente armati, in correità, nella sede di TVA di Trento, contro la volontà dei titolari, e delle altre persone presenti, addetta alla TVA, intrattendovisi contro la volontà degli stessi, al fine di commettere i reati di cui ad 2) e ad 4);

(4) del reato di cui agli artt. 110, 56, ^{424 CP} 423 C.P. per avere compiuto in correità, atti idonei, di essi in modo non equivoco a commettere il delitto di incendio doloso, introducendosi con la minaccia delle armi nella sede della TVA di Trento, ed ivi facendo esplodere due bottiglie incendiarie in sua sala arredata e munita di moquettes e di tende, dando fuoco a carte, pellicole ed altro materiale infiammabile, l'azione non portando a compimento per il tempestivo intervento di persone munite di estintori.

1° (5) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 339, 610 C.P., per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in correità, costretto con minaccia Giovannini Augusto, Peregoocco, Celeghini Maria Cristina, Bleggi Augusto, Decarli Laura, Girardi Claudia, Decarli Diego, Girardi Paola, Pozzati Giuseppe, e Giurato

Luigi, a stendersi a terra e a tenere le mani sulla testa, con l'aggravante di aver commesso il fatto, mediante la minaccia con le armi, in tre persone riunite e travisate mediante passamontagna calato sul viso.

In Trento il 10.11.1978. — Il Febbraio:

No 6) del reato di cui all'art. 648 C.P. per avere acquistato da persona non identificata, per lire 40.000. — al fine di procurarsi un profitto, il fucile Franchi "Lama" cal. 12, proveniente da delitto; In Trento nell'anno 1978. —

No 7) del reato di cui agli artt. 646, 61 n. 5 e 2 C.P., per essersi appropriato di tre paia di guanti verdi da chirurgo, di cui aveva il possesso di proprietà degli Istituti Ospedalieri di Trento, commettendo il fatto con abuso di relazioni di servizio, essendo il Febbraio dipendente dei suddetti Istituti Ospedalieri, commettendo il fatto al fine di commettere i reati cui ad 2) 3) 4) e 5); In Trento, in epoca prossima ed anteriore al 10.11.1978

X Il Paoli. IP.

8) del reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 Legge 2.10.1967 n. 895, e 3 e 23 Legge 19.4.1975 n. 110, per avere detenuto e portato fuori dalla sua abitazione, di notte, un fucile cal. 22 con canne tagliate, due rotoli di miccia, un numero imprecisato di munizioni da guerra per fucile mod. 91 ed altri fucile da guerra di marca austriaca.

In S. Giuliana di Levico Terme e Levico, fino al 17.11.1978.

X IL BORTOLOTTI;

No 9) del reato di cui agli artt. 624, 61 n. 11 e n. 2 C.P., per essersi impossessato al fine di trarne profitto di tre paia di guanti, in uso ai chirurghi dell'ospedale stesso che li deteneva, il fatto

commettendo con abuso di relazioni di ufficio, essendo il Bortolotti dipendente dell'ospedale, e al fine di commettere i reati di cui ad 2), 3) 4) e 5).

In Trento in epoca prossima ed anteriore al 10.11.1978.

APPELLANTI.

Avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 10.4.1979, dichiarava Bortolotti Claudio, Febbraio Giuseppe e Paoli Ezio responsabili dei reati loro ascritti ai capi (1) esclusi i proiettili calibro 9, la pistola cal.9 e le bottiglie incendiarie, (3), (4), (5) della rubrica, ritenuta un'unica ipotesi di violenza privata continuata, così modificata la rubrica, e concesse loro le attenuanti generiche che si ritengono equivalenti alle contestate aggravanti, li condannava alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno, nonché in solido al pagamento delle spese processuali; visto l'art.479 C.P.P.

ASSOLVEVA

gli imputati dal reato ad 1), quanto ai proiettili e alla pistola cal.9, nonché dal reato ad 8) per insufficienza di prove, dal reato ad 1) quanto alle bottiglie incendiarie e dai reati ad 2), 6) e 9) perchè il fatto non sussiste, dal reato ad 7) perchè il fatto non costituisce reato;

RESPINGEVA

l'istanza di libertà provvisoria;

visto l'art.240 C.P. ordinava la confisca dei reperti in giudiziale sequestro;

visto l'art.489 C.P.P.

CONDANNAVA

inoltre gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, che si liquidò nella misura simbolica.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2

di lire una, nonchè al rimborso delle
 tituzione e patrocinio in favore delle redette parti
 civili, che si liquidano in complessive lire 150.000,
 di cui lire 15.000.- per spese.

In esito all'odierno dibattimento, celebrato
 in presenza degli imputati, la Corte osserva:

IN FATTO E IN DIRITTO.

Il 10 novembre 1978, verso le 18.30, tre individui
 armati, al volto coperto da un passamontagna,
 irrompono nella sede della Telcalpi di Treub, ed
 ordinavano agli operatori ed ai giornalisti di pre-
 scindi, di sdraiarsi a terra con le mani dietro la
 nuca. Con voce alterata pronunciavano poi frasi
 come "guishira proletaria", "Vi facciamo fuori
 tutti",

Il direttore di Telcalpi, Giovanni Augusti,
 cercava di instaurare colloquio coi tre individui
 dal para, pseudoni recatosi che era inutile ogni
 via pacifica, si lanciava contro uno di essi e lo
 afferrava risolutamente, ingaggiando una
 violenta colluttazione e riuscendo a fargli per-
 dere l'equilibrio. A dar man forte al Giovanni
 interveniva il Ing. Portati Giuseppe, consulente
 stesso della Telcalpi, che riusciva a strappare
 il fucile a una delle teste dalle mani del prete.

CORTE APPELLO TRENTO
 N. 10 Reg. provan
 Richiesta con
 da 10/11/78
 con - senza urgenza
 DIRITTI
 Copie 1050
 Urgenza 200
 Certificazione
 Urgenza
 Iscrizione
 Faccolo
 Comptor
 Originali
 Ricerca

CORTE APPELLO TRENTO
 N. 13 Reg. provan
 Richiesta con
 da 04/12/78
 con - senza urgenza
 DIRITTI
 Copie 13 1046
 Urgenza 2080
 Certificazione
 Urgenza
 Iscrizione
 Faccolo
 Comptor
 Originali
 Ricerca
 TOTALE 3190
 Copie 9/11/80
 Richiesta 8/11/80
 P. Baschi

CORTE APPELLO TRENTO
 N. 13 Reg. provan
 Richiesta con
 da 04/12/78
 con - senza urgenza
 DIRITTI
 Copie 1046
 Urgenza 2080
 Certificazione
 Urgenza
 Iscrizione
 Faccolo
 Comptor
 Originali
 Ricerca
 TOTALE 3190
 Copie 9/11/80
 Richiesta 8/11/80
 P. Baschi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

234
 S. Portati
 D. n.
 1040
 280
 TOTALE L. 3120
 Quota
 14/185
 P. Portati
 nr.

individuo e lo colpiva col calcio della stessa arma.
 Concomerò ad immobilizzare il predetto un impiegato della Telealpi, Sergio Rocca.

Trattanto gli altri due individui avevano occupato di benina il tavolo della sala riunioni ed avevano poi fatto fuoco alle teste che si trovavano sul tavolo. L'aver rischiato di immobilizzare il loro compagno li induceva però a guadagnare l'uscita in modo precipitoso. Essendosi accorti poi che il loro compagno non era riuscito a svicolarsi, tornarono sui loro passi ma trovarono la porta sbarrata, per cui si allontinarono ed fuggirono.

Intanto l'individuo immobilizzato raccomandava all'Ing. Portati di verificare che le armi, che gli erano state tolte (il fucile di cui sopra ed una pistola Mauser) avessero la sicura.

Un rapido controllo eseguito dal Portati, ex ufficiale in S.P.E., consentiva di accertare che tutti le armi erano in posizione di sicurezza.

Venivano avvertiti la Polizia ed i vigili del fuoco ed intanto dei dipendenti della Telealpi provvedevano a spegnere il principio d'incendio nella sala riunioni, sviluppatosi sul tavolo.

Gli addetti allo studio televisivo, dopo aver fatto il passaporto qua all'individuo immobilizzato, lo

specifico per Botolotti Claudio, un operaio di
essi noto per aver parlato allo studio dei comuni-
cati relativi alle lotte degli ospedalieri di Trento.
Il Botolotti tirava fuori dalle tasche sei cartucce di
fucile.

Il Botolotti, interrogato subito dopo il suo arresto
ed invitato a fornire i nomi dei suoi due compagni,
si rifiutava in un primo tempo di indicarli, ma poi
si decise ad indicarli nelle persone di Feltrano
Giuseppe, operaio come lui, e di Paolo Etio.
Questi ultimi venivano arrestati e sequestrati in
un primo tempo la loro partecipazione all'attività
in quello studio televisivo, ma poi ammetterono
di aver partecipato all'azione. Tale azione, secondo
tutti e begli arrestati, doveva essere un'azione di
mostrativa diretta contro Telcalpi, che si era resa
responsabile di non aver dato alcuno spazio alle
ragioni dello sciopero degli ospedalieri, essendo
limitata ad emettere solo un comunicato asciutto
sullo sciopero stesso. Il loro fine era quello di
dare fuoco con benzina alla prima macchina
d'impianto televisivo per metterla fuori uso per
un certo tempo. Le armi da essi usate (che erano state
le fornite dal Parli) dovevano soltanto servire ad
intimidire ed a consentire di portare a termine

senza ostacoli l'azione dimostrativa.

Il febbraio di un'annata che si era trattata di un'azione
stupida, il Paoli che era alla prima e l'ultimo di un
ne del genere per lui, il Borsolotti manifesta il penti-
mento per quello che aveva fatto.

Veniva iniziata azione penale da parte della Procura
della Repubblica di Treviso, che procedeva col rito del
l'istruttoria sommaria, a conclusione della quale
le imputati venivano tratti a giudizio dinanzi
al Tribunale di Treviso per rispondere di reati
compiuti in epigrafe, in stato di detenzione.
All'esito del giudizio essi venivano condannati
alla pena pure riportata in epigrafe.

Contro la sentenza del Tribunale hanno interposto
ritualmente appello tutti e tre gli imputati.

Il Paoli ha chiesto anzitutto un contenimento della
pena, anche in relazione al notevole aumento per
la continuazione; ha chiesto di essere assolto con for-
mula ampia dal reato di detenzione e porto di pistola
e di una pistola cal. 9, di ~~pot~~ di fucile cal. 22, di
miccia e munizioni; ha chiesto una diversa qualifi-
cazione giuridica dei reati di violazione di domicilio
e di tentato d'omicidio, non essendo stati mai
dissesti da parte degli agenti d'interpolazione
essendosi trattato di fuggiasco.

Quanti

3

• ^{fatto:}
Per il secondo ^{fatto:} ha ottenuto l'incompatibilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. con la contestazione di unazione nel reato; infine ha chiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Feltrino ha chiesto anzitutto di essere assolto dal reato di porto edettazione di arma da guerra con formula ampia; ha chiesto la demeritazione del reato di unazione in quello di omicidio aggravato mediante mandati; ha chiesto di essere assolto dal reato di violazione di domicilio perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; ha chiesto l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P. ed una maggiorazione di pena (inferiore questa comunque ad anni due) in modo da poter beneficiare della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Il Bolognese ha chiesto il contenimento della pena negli stretti limiti di legge, previa declaratoria di prevalenza delle attenuanti generiche, e la concessione dei benefici di legge, ha chiesto poi l'estensione dei motivi d'appello prescritti nell'interesse degli altri imputati.

Quanto al porto ed alla detenzione di arma e munizioni da guerra, osserva la Corte che deve essere conformato l'assoluzione per insufficienza di prova

pronunciata dal Tribunale, perché resti per sempre
il carico degli imputati il fatto che le cartucce con
cui sono state ritrovate nei pressi del luogo dell'incidente
giacano dopo l'incursione stessa.

Del fatto va confermata l'assoluzione per insufficienza
di prove in ordine al reato di cui al capo 3) della sentenza
in quanto i colpi di arma per essere stati attribuiti
dal Tribunale ad un suo familiare, dove per sempre
si rinveniva nella sua abitazione, non potevano
aver dato indizi consistenti in un'arma e in
elementi a fatto o a colpa pena attendibilità della
dichiarazione degli imputati tendenti a corroborare
l'accusa.

Non ha pregio la tesi della difesa dell'appellante
che in mancanza di un espresso avviso da parte
degli agenti di fatto non sussiste il reato di
omicidio di domicilio. Nel caso in esame nessun
avviso poteva essere espresso dagli agenti a Telecapri
semplicemente perché essi si trovavano sotto
la minaccia delle armi.

Né può essere accolta la tesi che si trattasse di un
luogo pubblico o comunque aperto al pubblico
dove l'impossibilità di una configurazione del
reato sopra ricordata, in quanto Telecapri è un
div. telefonico privato, non paragonabile a un

l'unico ad un ufficio postale, e quindi le banche
dei locali della televisione privata in questione
è possibile l'esercizio ad opera dei titolari del
diritto ad escludere gli estranei.

Non sussiste incompatibilità tra l'oggettività del
cui all'est. art. 261. e la continuazione, da un
la cui difesa degli appellanti, in quanto il pacif
comunque possibile che possano coesistere, atteso
che un rapporto tra due reati, così stante nella re
lazione tra i reati, è concettualmente divi
so dalla continuazione.

Qui invece essere conosciuta la tesi della difesa degli
appellanti che più che di tentativo d'incendio si
debba configurare nell'azione dei tre imputati
il reato di danneggiamento mediante incendio.
Tuttavia è noto dalle circostanze stesse dell'azione
che essi agirono con la volontà di danneggiare
e, di fatto, fu in uso gli imputati telecamere
e qualche tempo e che inteso realizzare tale
fine applicando il fuoco al materiale che si tro
vava nella sala rimessa, in particolare nei locali
di tali sale. Il circuito ambito in cui si svolse
l'azione dei tre imputati dispone di un sistema
per la loro volontà di arretrare sul suo ausilio
di la giurare un incendio.

Passando alla determinazione della pena in gli imputati mentano, si deve considerare che essi sono sono nati collegati con alcuni gruppi terroristici e che hanno compiuto la loro azione in modo piuttosto estemporaneo ed artigianale: agli stessi aspetti di Telealpi appaiono piuttosto emotivi e non freddi, come si conviene invece a commandos addestrati e pronti a tutto.

Per equità si ritiene perciò, alla stregua di tutti gli elementi di cui all'art. 133 C.P., quella di anni uno e mesi otto di reclusione (pena base: anni uno e mesi quattro), aumentata di mesi 4 per la continuazione. A tutti e tre, ricorrendo le condizioni di legge, e sulla fondata presunzione che nell'avvenire, dopo la reclusione commessa, si asterranno dal commettere altri reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Al Bottoletti ed al Padi, che sono completamente inasprati, può essere concesso pure il beneficio della non menzione della condanna.

Nel resto la sentenza appellata deve essere confermata.

P. Q. M.

visto l'art. 523 C.P.P., in parziale riforma della impugnata sentenza 10 aprile 1979 del Tribunale di...


Carandì

4

ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 424 C.P. (quando il
 fatto oggetto del capo 4), non modificata la rubrica,
 riduce la pena inflitta agli imputati Portobelli Claudio,
Febbraio Giuseppe e Paoli Eric ad annu uno e mesi
otto di reclusione ciascuno;
 concede a tutti gli imputati la sospensione condi-
 zionale della pena ed a Portobelli Claudio e Paoli
Eric anche la non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale;
 conferma nel resto l'impugnata sentenza;
 ordina l'immediata scarcerazione di tutti gli
 imputati se non detenuti per altra causa.

Trento, 3 dicembre 1979

Il consigliere estensore
 Galardi


Il Propagatore


Il Cancelliere
 Marcellini

La sentenza è divenuta
 irrevocabile il 6/12/79 per Febbraio e Paoli, ed il
 11/2/80 per Portobelli.



PROCURA GENERALE
presso il Tribunale di Trento
TRENTO



N.3/80 ris.

Trento, li 23 agosto 1980

Oggetto: Procedimenti riguardanti reati di natura terroristica commessi dal 1972 in poi.-

A S.ECC.IL PROCURATORE GENERALE S E D E

Con riferimento alla richiesta 17/80 Ris.del 30 luglio 1980- pari oggetto-mi prego comunicare quanto segue:

Esaminati i registri generali penali dal 1972 in poi, risulta un unico procedimento penale riguardante reati di natura terroristica, commessi da minorenni, iscritto al n.231/80 R.G. e relativo agli imputati:

- 1) Degasperi Nicola nato a Trento il 3.7.1962 res.Zel di Cognola 182
- 2) Onere Michele n.a Trento il 21.2.1963 ivi res.via Stoppani 5
- 3) ABD Rabou Karim nato a Grafenfing(G) il 25.8.1963 res.Trento, S.Vigilio 5

I predetti imputati, arrestati il 14 aprile 1980 e dimessi dalla Casa Circondariale per concessione della libertà provvisoria il 13 giugno 1980, si sono resi responsabili dei reati di cui agli art.110-56-423 C.P-110-624-625 n.1 CP-110-614 primo ed ult.comma CP-110-81-635 l°capVn.3 CP-110-635 n.3 CP-110 CP e art.1-2-4 legge 2.X.1967 n. 895 ed art.9-10-12 legge 14.X.1974 n.497 (fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra-art.110 e legge 8.2/1948 n.47 (pubblicazione di stampati non periodici, con la circostanza aggravante di cui all'art.1 decreto legge 15/12/1979 n.625 convertita in legge 6/2/1980 n.15 (commissione dei reati per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico).-

La fase istruttoria del procedimento contro i tre minorenni é ora da considerarsi chiusa ed il relativo fascicolo sarà quanto prima trasmesso al locale Tribunale per i Minorenni con la richiesta di citazione a giudizio degli imputati.-

Si allega copia fotostatica dell'ordine di cattura n.3/80 di data 3 giugno 1980 in cui sono elencate le diverse imputazioni e la data del commesso reato.-

Il Procuratore della Repubblica
sost.dott. Roberto Polella

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
T R E N T O

n. 3/80 Ord. Cattura

n. 231/80 RG.

ORDINE DI CATTURA EMESSO DAL P.M.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento dott. Luciano Ciciarelli;

Visti gli atti del procedimento penale contro:

- 1) DEGASPERI NICOLA nt. Trento il 3.7.1962 ivi res. loc. Zel di Cognola 182
- 2) ONERE MICHELE nt. Trento il 21.2.1963 ivi res. Via Stoppani 5
- 3) ABD RABOU KARIM nt. Grafenfing (G) il 25.8.1963 res. Trento Via S. Vigilio 5,

imputati:

Degasperi Nicola-Abd Rabou Karim-Onere Michele-

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110-56-423 C.P. per avere, fra loro in cor-

reità, lanciando due bottiglie incendiarie contro la sede dell'Associazione Industriali sita in Via Grazioli 108 c/ve, cadendo al suolo nei pressi dell'entrata, provocavano fiamme, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio senza portare a termine l'impresa per causa estranea alla loro volontà. In Trento il 14 aprile 1980

b) del delitto p. e p. dagli art. 110-56-423 C.P. per avere, fra loro in correità, collocando davanti all'uscio dell'abitazione del dottor Di Lorenzo Alessandro un ordigno incendiario costituita da una tanica contenente 3 litri di benzina e da una bombola da quattro litri di gas liquido unite fra loro con stracci imbevuti di benzina, innescando l'ordigno medesimo che, pur non scoppiando, generava fiamme che bruciavano la porta del detto appartamento e danneggiavano il giroscale e l'impianto elettrico, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio senza portare a termine l'impresa per causa estranea alla loro volontà.

In Trento, il 13 aprile 1980

Degasperi Nicola- Abd Rabou-Karim-

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110-56-423 C.P. per avere, fra loro in correità, collocando davanti all'uscio dell'appartamento goduto in locazione dal dottor Holler Ermanno, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, un ordigno esplosivo formato da due bottiglie colme di benzina e da due contenitori da mezzo litro ciascuno di gas uniti fra loro con fascetta di nastro adesivo e con stracci imbevuti di benzina, innescando l'ordigno medesimo che, in tal modo, generava fiamme e provocava lo scoppio di un contenitore con conseguente abbrunamento e completa distruzione della porta della detta abi-

- tazione, di quella dell'appartamento occupato dalla famiglia Caviola, nonché il danneggiamento di altre parti interne del fabbricato così come descritto particolareggiatamente nella relazione tecnica redatta dalla Polizia Scientifica (fl.111 e segg. del fascicolo), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio senza portare a termine l'impresa per causa estranea alla loro volontà. In Trento il 28 marzo 1980;
- d) del delitto p. e p. dagli artt.110-624-625 n.1 C.P. per essersi, fra loro in correità, impossessati, al fine di trarne profitto, di tre lampadine prelevandole dal giroscalo e dall'ingresso del condominio sito in Via Giovannelli 23 nel quale si erano all'uopo introdotti. In Trento il 28 marzo 1980
- e) del delitto p. e p. dagli artt.110-614 - 1° ed ultimo comma C.P. per essere, in correità fra loro, introdotti nel condominio sito in Via Giovannelli 23 contro la volontà degli abitanti dell'edificio, avendo commesso il fatto con violenza sulle cose (frantumazione del pomello di cristallo della porta di accesso principale al fabbricato con un sasso). In Trento il 28 marzo 1980
- f) del delitto p. e p. dagli artt.110-56-423 C.P. per avere, fra loro in correità lanciando contro la porta di entrata della casa abitata dal dott. ~~Griffoli~~ *Griffoli* Giorgio, consigliere provinciale della Democrazia Cristiana, una bottiglia incendiaria che, rotta la porta inferiore del pannello in vetro di detta porta, si infrangeva sul pavimento del sottoscala che porta alle cantine provocando fiamme, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio senza portare a termine l'impresa criminosa per causa estranea alla loro volontà. In Trento il 10 aprile 1980
- g) del delitto p. e p. dagli artt. 110-56-423 C.P. per avere, fra loro in correità, lanciando una bottiglia incendiaria contro la vetrata esterna della sede della S.E.A.C. che cadendo al suolo procurava fiamme, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio senza portare a termine l'impresa criminosa per causa estranea alla loro volontà. In Trento l'otto marzo 1980
- h) del delitto p. e p. dagli artt.110-56-423 C.P. per avere, fra loro in correità, collocando davanti alla porta di accesso della sede provinciale della Democrazia Cristiana, sita in Via S.Francesco d'Assisi, un ordigno costituita da sei bottiglie contenenti liquido infiammabile fissate fra loro con nastro adesivo e presumibilmente sistemate in un contenitore di plastica, e facendolo incendiare con apposita miccia, talché le fiamme da esso sprigionate danneggiava fortemente la porta medesima, costituita esternamente di struttura corazzata, il basamento del pianerottolo, la seconda porta di entrata della sede, la porta dell'ascensore, gran parte delle pareti e del soffitto del pianerottolo e delle scale, il pavimento dell'atrio-entrata, e le parti interne e il soffitto della sede e il lampadario, compiuto atti ~~idonei~~ idonei i diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio senza portare a termine l'impresa per causa estranea alla loro volontà. In Trento il 21.1.1980
- i) del delitto p. e p. dagli artt. 110-635- 1° ~~articolo~~ cap.n.3 C.P. per avere, lanciandovi contro alcune bottiglie incendiarie che originavano fiam-

- 3 -

me, distrutto praticamente l'autovettura Fiat 127 targata MI F97653 e fortemente deteriorata l'automobile Fiat 127 targata MI G-49405 entrambe appartenenti alla ditta "Anker Data Sistem", e parcheggiate nel piazzale antistante il civico n.41 di Viale Verona, avendo commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In Trento il 25.1.1980

l) del delitto p. e p. dagli artt.81-110-635 1° capv.n.3 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, appiccando il fuoco all'autovettura Mercedes 2000 targata BZ 129361 appartenente a De Carli Saverio, parcheggiata in Via S.Marco, e all'automobile Mercedes targata TN 264626 appartenente a Patti Rosario e parcheggiata in Piazza Lodron, danneggiato fortemente i detti veicoli, avendo commesso, i fatti su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In Trento il 27 gennaio 1980-

m) del delitto p. e p. dagli artt. 110-635 cap.n.3 C.P. per avere, fra loro in correità, dando fuoco all'autofurgone Fiat Fiorino 127 targato VE 405020 appartenente alla S.I.P. parcheggiato nel cortile della centrale telefonica "Trento Sud" di via Gramsci, praticamente distrutto il veicolo con tutta l'attrezzatura ivi contenente (valore complessivo L. 19.594.000), avendo commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio. In Trento il 12.2.1980

n) del delitto p. e p. dagli artt. 110-635 capv.n.3 C.P. per avere, fra loro in correità, versando nell'abitacolo dell'autovettura "Peugeot" targata TN 279733 della benzina previo rottura del vetro di una portiera e lanciando una bottiglia incendiaria contro altra automobile della stessa marca targata TN. 281168 di proprietà dell'Associazione Commercianti parcheggiata in Piazza Silvio Pellico, danneggiato i detti veicoli, avendo commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In Trento l'11 marzo 1980

o) del delitto p. e p. dagli artt. 110-C.P. 1-2-4 legge 2.10.1967 n.895 e art.9-10-12 legge 14.10.1974 n.497 per avere, tra loro in correità, illegalmente fabbricato, detenuto e portato in luogo pubblico un involucro incendiario, arma da guerra, il porto essendo stato effettuato da due persone, di notte in luogo abitato. In Trento il 21.1.1980

p) del delitto p. e p. dagli artt. 110-81 C.P. 1-2-4 legge 2.10.1967 n.895 e 9-10-12 legge 14.10.1974 n.497 per avere, tra loro in correità, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente fabbricati, detenuto e portato in luoghi pubblici armi da guerra (bottiglie e involucri incendiari), il porto essendo stato effettuato da due persone, di notte in luoghi abitati. In Trento il 25.1.1980, l'8.3.1980 e l'11.3.1980; c. l. 8.2.1948 n.47

q) del delitto p. e p. dagli artt.81 e 110 C.P. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pubblicato stampati non periodici (volantini intitolato "onore ai compagni caduti" datato Trento marzo 1980; volantino datato aprile 1980 rivendicante l'attentato all'abitazione del dottor Grigolli; volantino intitolato "Contro lo Stato di Polizia" datato gennaio 1980; volantino intitolato "Pagherete* caro, pagherete tutto" datato marzo 1980; volantino datato febbraio

- 4 -

1980 rivendicate l'attentato all'automezzo della S.I.P.; volantino intitolato "Salute al Porco in divisa" datato marzo 1980; volantino intitolato "Contro la violenza di Stato" datato 10 marzo 1980) dai quali non risultavano i nomi dell'editore o dello stampista. In Trento dal febbraio a tutto il mese di marzo 1980. Con la circostanza aggravante, a carico di tutti gli imputati, prevista e punita dall'art.1 decreto legge 15 dicembre 1979 n.625 convertita in legge 6.2.1980 n.15 per avere commesso i reati sopra rubricati per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Sussistendo sufficienti ex andizi di colpevolezza a carico degli imputati e in ordine a tutti i reati contestati (confessione dei prevenuti di parte dei fatti, dichiarazioni di testimoni e parti lese, sequestro di corpi di reato quali frammenti di bottiglie e involucri incendiari, manifestini, macchina da scrivere con cui sono stati compilati); E poiché i delitti di cui alla lettera o) e p-) comportano l'obbligatorietà della cattura, mentre la molteplicità e la gravità degli altri reati rendono opportuno la restituzione della libertà personale dei prevenuti anche ai fini istruttori;


P. Q. M.

Visti gli artt. 252-253-254-393 c.p.p. ORDINA la cattura:

- 1) DEGASPERI NICOLA nt.Trento il 3.7.1962 ivi res. loc.Zel di Cignola n.182;
- 2) INERE MICHELE nt.Trento il 21.2.1963 ivi res.Via Stoppani n.5;
- 3) AED RABOU KARIM nt.Grafelfing (D) il 25.8.1963 res.Trento Via S.Vigilano n.5;

A tale effetto richiede a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria e della Forza Pubblica di custodire i predetti detenuti nella Casa Circondariale di Trento, uniformandosi alle prescrizioni di legge ed ivi lasciandoli a disposizione di questo Ufficio.
Trento, li 3 giugno 1980

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Luciano Ciccirelli

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROVERETO**

N.° 10/80 Ris.

38068 Rovereto, 3/9/80
Telefono 3 73 31

Risposta a nota del

OGGETTO: Procedimenti riguardanti reati di natura terroristica commessi dal 1972 in poi.

A. S.E. il Procuratore Generale

T R E N T ORiferimento riservata 17/80 - pari
oggetto - del 30 luglio scorso.-

Segnalazione negativa.

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Rosario Basile)